



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

---

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

---

Francesco Leonardi

**LO STATO SOVRANO NELL'ERA DEL CYBERSPACE:  
RISCHI E PROSPETTIVE**

---

—  
TESI DI LAUREA  
—

Relatore:  
Chiar.mo Prof. Rosario Sapienza

---

ANNO ACCADEMICO 2023-2024



## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>CAPITOLO I – NELL'ERA DEL <i>CYBERSPACE</i> .....</b>	<b>11</b>
<b>§ 1. NEL <i>CYBERSPACE</i>, CON INTERNET.....</b>	<b>11</b>
<b>§ 2. LE ORIGINI DI INTERNET: LA TECNICA DELLA “COMMUTAZIONE DI PACCHETTO” (<i>PACKET SWITCHING</i>) (1959-1965)</b>	<b>14</b>
<b>§ 3. LA NASCITA DI ARPANET (1965) .....</b>	<b>20</b>
<b>§ 4. L'<i>INTERNETWORKING</i>: VERSO UNA RETE AD ARCHITETTURA APERTA (1972-1973) .....</b>	<b>31</b>
<b>§ 5. INTERNET: I PROGETTI SI FANNO REALTÀ (1976-1985).....</b>	<b>39</b>
<b>§ 6. VERSO UN'INFRASTRUTTURA DIFFUSA (METÀ ANNI '70 – 1995). 45</b>	<b>45</b>
<b>§ 7. LA CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BASE (1969 – 1998).....</b>	<b>54</b>
<b>§ 8. LA FORMAZIONE DI UN'AMPIA COMUNITÀ (1969 – 1998) .....</b>	<b>56</b>
<b>§ 9. LO SVILUPPO DEL <i>WORLD WIDE WEB</i> E IL WEB 1.0 (WEB STATICO: 1990-2000) .....</b>	<b>64</b>
<b>§ 10. VERSO IL SUPERAMENTO DEL WEB STATICO: IL WEB 1.5 .....</b>	<b>67</b>
<b>§ 10.1 <i>L'ARRIVO DEI CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS)</i>.....</b>	<b>67</b>
<b>§ 10.2 <i>VERSO IL WEB 2.0</i>.....</b>	<b>71</b>
<b>§ 11. IL WEB 2 (WEB DINAMICO) .....</b>	<b>72</b>
<b>§ 11.1 <i>DA UN “WEB DI SOLA LETTURA” AD UN “WEB SOCIALE PARTECIPATIVO”</i>.....</b>	<b>73</b>
<b>§ 11.2 <i>PROFILI TECNOLOGICI DEL WEB 2.0</i> .....</b>	<b>75</b>
<b>§ 12. NASCE IL MOBILE WEB .....</b>	<b>84</b>
<b>§ 12.1 <i>DISPOSITIVI MOBILI: I TELEFONI CELLULARI</i>.....</b>	<b>85</b>
<b>§ 12.2 <i>DISPOSITIVI MOBILI: GLI SMARTPHONE</i> .....</b>	<b>86</b>
<b>§ 12.3 <i>EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL “TELEFONO INTELLIGENTE”</i> .....</b>	<b>87</b>
<b>§ 12.4 <i>DISPOSITIVI MOBILI: I TABLET</i>.....</b>	<b>88</b>
<b>§ 13. IL WEB 3.0 (WEB SEMANTICO) .....</b>	<b>89</b>
<b>§ 13.1 <i>CHE COS’È IL WEB 3.0?</i> .....</b>	<b>89</b>
<b>§ 13.2 <i>NOVITÀ DEL WEB 3.0 – PROFILI FUNZIONALE E TECNOLOGICO</i> .....</b>	<b>96</b>
<b>§ 14. VERSO IL WEB 4.0 (WEB SIMBIOTICO) .....</b>	<b>106</b>
<b>§ 15. INTERNET OF THINGS (IOT) .....</b>	<b>111</b>
<b>§ 16. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA TECNOLOGIA “INTERNET” E LA NASCITA DI UNA <i>NEW ECONOMY</i> .....</b>	<b>120</b>
<b>§ 17. LA TERZA E LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE .....</b>	<b>126</b>
<b>§ 17.1 <i>LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE - LO SVILUPPO DI UN NUOVO SETTORE ECONOMICO</i> 126</b>	<b>126</b>
<b>§ 17.2 <i>LE NUOVE IMPRESE INFORMATICHE DELLA NEW ECONOMY</i>.....</b>	<b>129</b>
<b>§ 17.3 <i>LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’INDUSTRIA 4.0</i> .....</b>	<b>130</b>
<b>§ 18. L’INFORMATICA RIVOLUZIONA IL MONDO DELLA FINANZA 134</b>	<b>134</b>
<b>§ 18.1 <i>NUOVE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI FINANZIARIE</i>.....</b>	<b>134</b>
<b>§ 18.2 <i>CAMBIA IL MONDO DELLE BORSE</i> .....</b>	<b>136</b>
<b>§ 18.3 <i>PROCESSI UNITIVI EUROPEI E MONDIALI</i> .....</b>	<b>145</b>
<b>§ 19. LA BOLLA DELLE DOT.COM .....</b>	<b>151</b>

<b>§ 19.1 DAL BOOM ALLO SCOPPIO DELLA BOLLA .....</b>	151
<b>§ 19.2 LO SCOPPIO DELLA BOLLA.....</b>	155
<b>§ 19.3 DOPO LA BOLLA.....</b>	159
<b>§ 20. NOTA DI CHIUSURA .....</b>	160
<b>CAPITOLO II – SULLO STATO SOVRANO .....</b>	163
<b>§ 1. NOTA DI APERTURA .....</b>	163
<b>§ 2. EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI SOVRANITÀ.....</b>	165
<b>§ 2.1 LA NASCITA DELL'IDEA MODERNA DI SOVRANITÀ.....</b>	165
<b>§ 2.2 LA RIFLESSIONE SULLA SOVRANITÀ INTERNA (O DOMESTICA): FONTE DI LEGITTIMAZIONE, TITOLARITÀ E CONTENUTO .....</b>	166
<b>§ 2.3 SOVRANITÀ INTERNA E SOVRANITÀ ESTERNA (O INTERNAZIONALE): FONTE DI LEGITTIMAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO .....</b>	167
<b>§ 2.4 L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SOVRANITÀ MODERNA: FONTE DI LEGITTIMAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO .....</b>	168
<b>§ 3. LA SOVRANITÀ E LE SUE VARIE CONCEZIONI .....</b>	173
<b>§ 3.1 IL CONCETTO GIURIDICO DI SOVRANITÀ .....</b>	173
<b>§ 3.2 LE VARIE CONCEZIONI DI SOVRANITÀ .....</b>	176
<b>§ 4. BASI GIURIDICHE INTERNAZIONALI DELLA SOVRANITÀ .....</b>	188
<b>§ 4.1 IL PRINCIPIO DELLA SOVRANA UGUAGLIANZA.....</b>	189
<b>§ 4.2 IL PRINCIPIO DI NON INGERENZA NEGLI AFFARI INTERNI (DOMAINE RÉSERVÉ).....</b>	192
<b>§ 5. REGIME GIURIDICO INTERNAZIONALE .....</b>	195
<b>§ 5.1 LA SOVRANITÀ COME INDIPENDENZA.....</b>	196
<b>§ 5.2 DIRITTI DI SOVRANITÀ .....</b>	196
<b>§ 5.3 DOVERI DI SOVRANITÀ .....</b>	200
<b>§ 6. ASPETTI CONTROVERSI DELLA SOVRANITÀ .....</b>	204
<b>§ 6.1 SOVRANITÀ E DIRITTI UMANI .....</b>	204
<b>§ 6.2 SOVRANITÀ E DEMOCRAZIA.....</b>	212
<b>§ 7. NOTA DI CHIUSURA .....</b>	213
<b>CAPITOLO III - TRA DIRITTO INTERNAZIONALE, SOVRANITÀ DEGLI STATI E LIBERTÀ DEI CITTADINI .....</b>	218
<b>§ 1. NOTA DI APERTURA .....</b>	218
<b>§ 2. ARRIVANO IL TELEGRAFO E IL TELEFONO. NASCE L'UNIONE TELEGRAFICA INTERNAZIONALE – UIT (1865-1903) .....</b>	220
<b>§ 3. ARRIVANO LE COMUNICAZIONI SENZA FILI (WIRELESS). NASCE L'UNIONE RADIOTELEGRAFICA INTERNAZIONALE – UIR (1903-1912) .....</b>	224
<b>§ 4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI (1914-1923) .....</b>	227
<b>§ 5. SI AVVIA LA COOPERAZIONE EUROPEA SULLA TELEFONIA A LUNGA DISTANZA. NASCE IL C.C.I.F. (1923-1925).....</b>	229
<b>§ 6. ARRIVA LA RADIO. NASCE L' UNIONE INTERNAZIONALE DI RADIOFONIA - UIR (1925-1933).....</b>	231
<b>§ 7. UIR E UIT SI FONDONO NELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI – ITU (1925-1932).....</b>	236
<b>§ 8. ANNI '20: ARRIVA LA TELEVISIONE .....</b>	240
<b>§ 9. DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: NASCE L'ONU (1945)..</b>	242

<b>§ 10. LE CONFERENZE DI ATLANTIC CITY: L'ITU DIVENTA AGENZIA SPECIALIZZATA DELL'ONU (1947) .....</b>	<b>244</b>
<b>§ 11. L'ITU DA ATLANTIC CITY (1947) ALLA FINE DEL SECOLO: INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E NUOVI APPUNTAMENTI .....</b>	<b>247</b>
<b>§ 12. ONU: LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (1948).....</b>	<b>252</b>
<b>§ 13. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI ONU DEL 1966: NASCE LA CARTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO .....</b>	<b>256</b>
<b>§ 14. SI APRONO NUOVI SPAZI DI STUDIO E DI CONFRONTO (1979)...</b>	<b>264</b>
<b>§ 15. LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO (1989), I PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA (2000-2011). L'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001) E SUL <i>DIGITAL DIVIDE</i> (2005).....</b>	<b>265</b>
<b>§ 16. IL VERTICE MONDIALE SULLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (WSIS) (2003-2005).....</b>	<b>275</b>
<b>§ 17. IL NUOVO REGOLAMENTO DELLE TELECOMUNICAZIONI INTERNAZIONALI DELL'ITU: DAL 2012 AI NOSTRI GIORNI.....</b>	<b>285</b>
<b>§ 18. L'I.T.U. DAL VERTICE MONDIALE SULLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (2003-2005) AI NOSTRI GIORNI .....</b>	<b>304</b>
<b>§ 19. DOPO IL VERTICE MONDIALE SULLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: IL PERCORSO DELL'ONU CON GLI <i>INTERNET GOVERNANCE FORUM</i> (IGF) (DAL 2006) .....</b>	<b>313</b>
<b>§ 20. NASCE LA “CARTA DEI DIRITTI UMANI E DEI PRINCIPI PER INTERNET” (2010). LA POSIZIONE DEGLI STATI UNITI DAL 2010 AD OGGI.....</b>	<b>318</b>
<b>§ 21. IL CASO <i>DATAGATE</i> (2013) E I SUOI RIFLESSI SUL MONDO DI INTERNET. L'EVOLUZIONE DI ICANN .....</b>	<b>327</b>
<b>§ 22. NOTA DI CHIUSURA .....</b>	<b>346</b>
<b>CAPITOLO IV - IL PERCORSO EUROPEO .....</b>	<b>357</b>
<b>§ 1. DOPO IL CONFLITTO MONDIALE: IL PERCORSO DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....</b>	<b>357</b>
<b>    § 1.1 <i>LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI – CEDU (1950)</i>.....</b>	<b>360</b>
<b>    § 1.2 <i>LA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE - ETS NO. 108 (1981)</i>.....</b>	<b>366</b>
<b>    § 1.3 <i>ALTRI PRONUNCIAMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA (1989-2014)</i>.....</b>	<b>377</b>
<b>§ 2. UN SECONDO PERCORSO IN EUROPA: DAL PIANO MARSHALL ALL'OCSE (1948-1960) .....</b>	<b>382</b>
<b>§ 3. UN TERZO PERCORSO IN EUROPA: NASCONO CECA (1951), CEE ED EURATOM (1957), EFTA (1959). SI ARRIVA ALL'AREA SCHENGEN (1990).....</b>	<b>384</b>
<b>§ 4. IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA DA MAASTRICHT (1992) A LISBONA (2007) .....</b>	<b>389</b>
<b>§ 5. VIENE DEFINITA L'AGENDA DIGITALE EUROPEA (2010).....</b>	<b>396</b>
<b>§ 6. ALCUNE DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ EUROPEA (1995-2015) ...</b>	<b>398</b>

<b>§ 7. ALLE SOGLIE DEL WEB DINAMICO: LA DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO .....</b>	<b>409</b>
<b>§ 8. 7 DICEMBRE 2000: ARRIVA LA CARTA DI NIZZA (CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - CDFUE) .....</b>	<b>421</b>
<b>§ 9. NASCE IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (GEPD) (2001) .....</b>	<b>435</b>
<b>§ 10. LA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DAL "PACCHETTO TELECOM" (2002) AL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (2018).....</b>	<b>441</b>
<i>§ 10.1 L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO .....</i>	441
<i>§ 10.2 LA DIRETTIVA 2002/58/CE «VITA PRIVATA E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE» .....</i>	445
<i>§ 10.3 IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) (2016) .....</i>	452
<i>§ 10.4. LA DISCIPLINA DEL ROAMING E IL BEREC .....</i>	493
<i>§ 10.5 LA DIRETTIVA (UE) 2018/1972 (CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE)</i>	
	501
<b>§ 11. UN'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DELL'INFORMAZIONE: L' ENISA (2004).....</b>	<b>531</b>
<i>§ 11.1 IL PROCESSO NORMATIVO: L'ENISA E LE DIRETTIVE NIS E NIS 2 .....</i>	531
<i>§ 11.2 NATURA GIURIDICA, OBIETTIVI E COMPITI DELL'ENISA .....</i>	535
<i>§ 11.3 ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA E PROCESSI GESTIONALI; INTERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI.....</i>	543
<i>§ 11.4 IL QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CYBERSICUREZZA E I SISTEMI EUROPEI DI CERTIFICAZIONE DELLA CYBERSICUREZZA .....</i>	547
<b>§ 12. LA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (AVMSD) (2018).....</b>	<b>552</b>
<i>§ 12.1 OGGETTO DELLA DIRETTIVA.....</i>	552
<i>§ 12.2 I DESTINATARI DELLA DIRETTIVA E GLI ALTRI ORGANISMI ISTITUITI PER LA SUA ATTUAZIONE .....</i>	560
<i>§ 12.3 AMBITO DELLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI MEMBRI.....</i>	564
<i>§ 12.4 COREGOLAMENTAZIONE E AUTOREGOLAMENTAZIONE.....</i>	568
<i>§ 12.5 ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI MEDIA. TUTELA DEI MINORI E DI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI</i>	571
<i>§ 12.6 SUI CONTENUTI DEI SERVIZI DI MEDIA .....</i>	574
<i>§ 12.7 LA PROMOZIONE DELLE «OPERE EUROPEE» .....</i>	579
<i>§ 12.8 LE COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE .....</i>	582
<b>§ 13. UNA GRANDE SVOLTA NORMATIVA IN EUROPA: IL DIGITAL SERVICES ACT PACKAGE DEL 2022 .....</b>	<b>590</b>
<b>§ 14. IL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA) .....</b>	<b>595</b>
<i>§ 14.1 OGGETTO DEL DSA E AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SUA APPLICAZIONE.....</i>	595
<i>§ 14.2 CONTENUTI DEL DSA .....</i>	605
<i>§ 14.3 UN REGIME SPECIALE PER I FORNITORI DI PIATTAFORME E DI MOTORI DI RICERCA ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI .....</i>	616
<b>§ 15. IL REGOLAMENTO SUI MERCATI DIGITALI (DMA).....</b>	<b>635</b>
<i>§ 15.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE. I GATEKEEPERS.....</i>	635
<i>§ 15.2 OBBLIGHI DEI GATEKEEPERS .....</i>	644
<i>§ 15.3 POTERI DELLA COMMISSIONE NEI CONFRONTI DEI GATEKEEPERS .....</i>	650
<i>§ 15.4 ISTITUZIONI E ORGANISMI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DMA .....</i>	659
<b>§ 16. NOTA DI CHIUSURA .....</b>	<b>669</b>
<i>§ 16.1 PREMESSA .....</i>	669
<i>§ 16.2 LE CONVENZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....</i>	670

<b>§ 16.3 GLI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA .....</b>	<b>674</b>
<b>§ 16.5 CONSIDERAZIONI FINALI .....</b>	<b>689</b>
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>692</b>
<b>ELENCO DELLE FONTI CITATE (CARTACEE E ON LINE) .....</b>	<b>709</b>
<b>1. PER AUTORE (IN ORDINE ALFABETICO ) .....</b>	<b>709</b>
<b>2. PER ISTITUZIONE O SITO (IN ORDINE ALFABETICO) .....</b>	<b>715</b>
<b>3. SCHEDE INFORMATIVE E AUTOPRESENTAZIONI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE (PER ISTITUZIONE) .....</b>	<b>716</b>
<b>4. GIURISPRUDENZA (PER ORGANISMO - IN ORDINE CRONOLOGICO).....</b>	<b>722</b>
<b>5. SOCIETÀ DELLE NAZIONI, ONU, UNICEF, UNESCO, UNICRI, IGF, WSIS – RIUNIONI, DICHIARAZIONI, TRATTATI, CONVENZIONI E ALTRI ATTI NORMATIVI, CORRISPONDENZA (IN ORDINE CRONOLOGICO) .....</b>	<b>723</b>
<b>6. ITU E ORGANIZZAZIONI CONNESSE – CONFERENZE, CONVENZIONI E ATTI (IN ORDINE CRONOLOGICO) .....</b>	<b>729</b>
<b>7. CONSIGLIO D'EUROPA – TRATTATI, ALTRI ATTI NORMATIVI, RACCOMANDAZIONI, PROVVEDIMENTI NAZIONALI RELATIVI (IN ORDINE CRONOLOGICO) .....</b>	<b>735</b>
<b>8. COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E UNIONE EUROPEA – TRATTATI, ATTI NORMATIVI, COMUNICAZIONI, COMUNICATI STAMPA, PROVVEDIMENTI NAZIONALI RELATIVI (IN ORDINE CRONOLOGICO) .....</b>	<b>738</b>
<b>9. PER TEMA (DA ENCICLOPEDIE E ALTRE FONTI CARTACEE E ONLINE – IN ORDINE ALFABETICO) .....</b>	<b>753</b>



## INTRODUZIONE

Con la ricerca illustrata nel presente testo si è voluto esplorare il rapporto esistente tra quella categoria basilare del diritto internazionale, che è la sovranità degli Stati, e quel nuovo “mondo” (che è stato battezzato “cyberspazio”), costituito dalla rete di collegamenti informatici (o “rete delle reti”) sviluppatasi a livello planetario grazie a internet, che – possiamo dire – ha avviato una nuova era.

Dal momento della loro invenzione le tecnologie di rete hanno fatto molta strada. Da strumento pensato per soddisfare esigenze militari (nel 1983 negli U.S.A nasceva la rete MILitary NETwork - Milnet), poi accademico scientifiche (il *World Wide Web* - WWW è stato inventato nel 1989 a Ginevra presso il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare - CERN), internet si è evoluto e diffuso tra i popoli di tutto il mondo, influenzando le relazioni personali ma non solo: la contemporanea diffusione di tecnologie elettroniche ed informatiche ha fatto della rete una vera e propria infrastruttura, usata in ambito economico (trasporti, logistica, finanza e servizi bancari, industria, etc.) e istituzionale. La nascita e lo sviluppo di internet, avvenuti sostanzialmente entro i confini statunitensi, sono stati anche frutto di una cultura organizzativa nuova e originale, basata sull'ampia collaborazione tra organizzazioni, accademiche ed economiche.

Ora, se da un lato sono innumerevoli le possibilità che internet offre, dall'altra essa rappresenta una sfida per chi si occupa del “bene comune”: quanto più una società diventa “connessa”, tanto più diventa urgente assicurarsi che il funzionamento di questa tecnologia non sia fonte di nocimento sia per i singoli individui che per i popoli. Tale urgenza diventa tanto più pressante/problematica se si considera il fatto che internet, per sua natura, non conosce confini geografici. Anzi – come si è detto - le sue caratteristiche ne hanno fatto una sorta di nuova dimensione, virtuale, distinta seppur affiancata a quella materiale: il *cyberworld*, appunto.

La cura del bene comune chiama in causa i legislatori, sia nazionali che internazionali: l'aspetto di novità di questo nuovo mondo non implica (a dispetto di

quanto alcuni speravano)<sup>1</sup>, che le norme giuridiche non vi possano trovare spazio, o che non possa esserne l'oggetto. E, data la sua natura globale, la prima questione da approfondire non può che riguardare il soggetto da cui queste norme dovrebbero essere create (gli Stati, la comunità internazionale?): sia per ragioni di efficacia (e di effettività), che per ragioni di legittimità. è un discorso che riguarda la sovranità.

A tal proposito, si avrà modo di vedere come la sovranità statale possa essere interna o esterna: come esclusività della giurisdizione interna la prima, come autolimitazione e quindi rispetto di quella altrui la seconda. Col passare del tempo, queste categorie si sono via via arricchite di sfumature (in dottrina) e si sono evolute trovando base giuridica in quello stesso ordinamento giuridico internazionale di cui sono il fondamento, ma hanno mantenuto una caratteristica: le dimensioni e la portata della sovranità, sia interna che esterna, sono tutt'oggi il territorio e la popolazione!

Il *cyberworld*, con la sua natura virtuale e globale, genera, pertanto, una sfida sia per la comprensione teorica della sovranità che per la sua applicazione pratica. Vengono messi in crisi anche i tradizionali approcci legislativi, che danno per scontata la presenza fisica degli individui, delle infrastrutture e delle attività all'interno di un determinato territorio statale. Le possibilità di ricorrere all'analogia (tra dimensione reale e dimensione virtuale) vengono meno o si riducono in misura rilevante, creando un vuoto che deve essere colmato, perché la presenza virtuale non è sempre trasponibile in termini di presenza fisica.

La natura territoriale della sovranità stride con le caratteristiche di internet sopra ricordate (natura globale, ma anche più propriamente a-geografica, in quanto virtuale): il fraintendimento è facile perché, esattamente come quello di sovranità, anche quello di

---

<sup>1</sup> In un suo noto scritto del 1996, intitolato “La dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio”, il saggista e attivista statunitense **John Perry Barlow** (m. 2018) sostiene che il cyberspazio è un luogo indipendente, al di fuori delle giurisdizioni dei governi, che non hanno su di esso alcuna sovranità: il loro potere deriva dal consenso dei cittadini, e i cittadini non lo hanno dato. L'autore immagina un mondo digitale, in cui le menti possano esprimersi senza timori o limitazioni, un luogo di pensiero, di relazioni e di informazioni condivise senza confini fisici. Cfr. John Perry Barlow, *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, in EFF Electronic Frontier Foundation, , <https://www.eff.org/cyberspace-independence> .

*cyberworld* è un concetto complesso, pieno di sfumature, di cui non è facile formulare una definizione puntuale.

Questa ricerca non si pone l'obiettivo di trovare necessariamente una definizione univoca del concetto di sovranità applicabile al mondo digitale, ma parte dalla convinzione che comunque la sovranità non è un concetto obsoleto o inapplicabile nel contesto online. Al contrario, la sua continua evoluzione dimostra che la sovranità rimane una nozione vitale, la cui portata e le cui modalità di applicazione continuano ad adattarsi alle nuove sfide poste dalla società globale interconnessa. Alla luce di queste considerazioni, diventa evidente che una più profonda comprensione del rapporto tra sovranità e *cyberworld* sarà cruciale nei prossimi anni, in quanto lo sviluppo delle politiche di governo e di regolamentazione è strettamente legato alla questione della sovranità nell'era digitale.

Né è pensabile che Internet diventi un luogo di anarchia, al di fuori dalle regole. Al contrario, proprio a causa della sua natura ormai sempre più pervasiva nella società moderna, è necessario trovare un modo per applicare norme giuridiche, che siano efficaci ed effettive. È un compito delicato, che richiede uno sforzo concertato da parte della comunità internazionale, per garantire che la regolamentazione di Internet, oltre a assicurarne il funzionamento, sia legittima, rispettosa dei diritti fondamentali e in grado di mantenere l'ordine in un ambito vasto e complesso. Serve anche uno sforzo concettuale, ad opera della dottrina, per capire quali aspetti di internet devono essere, necessariamente o non, oggetto di normativa internazionale, secondo una logica che ne tuteli l'utilità, senza comportare sacrifici per l'indipendenza dei popoli o il principio di eguale sovranità degli Stati.

Questa ricerca è stata svolta utilizzando un approccio cronologico, sia per rappresentare il processo evolutivo sul piano tecnico-scientifico che ha condotto fino al web simbiotico e alla *new economy*, sia per ricostruire il processo di sviluppo della normativa internazionale e – in particolare – europea: in tal modo si sono potuti acquisire gli elementi necessari per individuare gli aspetti della rete che sono o devono essere oggetto di attenzione da parte di Stati e comunità internazionale; si è avuto anche modo di analizzare nel dettaglio come la normativa internazionale delle - più vaste -

telecomunicazioni internazionali (esclusivamente codificata) abbia disciplinato l'esercizio delle prerogative sovrane dello Stato, prevedendo limitazioni, talora salvaguardando gli interessi statali, oppure prevedendo diritti individuali o doveri *erga omnes* in capo agli Stati, o, infine, delegando poteri di tipo amministrativo a organismi internazionali.

La vastità della produzione normativa esaminata ha consentito di pervenire a delle valutazioni conclusive di sintesi, che si spera appaiano sufficientemente supportate; per altro verso, non ha lasciato molto spazio all'approfondimento critico delle problematiche giuridiche via via rilevate (o solo intraviste). Si spera che il lavoro svolto sia ritenuto comunque adeguato ai canoni valutativi per esso previsti.

## CAPITOLO I – NELL'ERA DEL *CYBERSPACE*

### § 1. NEL *CYBERSPACE*, CON INTERNET

È stato il fisico e matematico francese André-Marie Ampère, tra il 1834 e il 1843, a coniare – attingendo al greco antico - il termine “cibernetica” (in it.: arte di pilotare/governare), per designare, all’interno della scienza politica, il ramo dedicato allo studio dei metodi di conduzione della società.

Il termine non venne usato per lungo tempo, ed era stato praticamente dimenticato quando, in un suo libro del 1948, il matematico statunitense Norbert Wiener lo riprese, per indicare un nuovo, vasto programma di ricerca interdisciplinare (di cui egli viene considerato il padre), rivolta allo studio matematico unitario dei processi riguardanti “il controllo e la comunicazione nell’animale e nella macchina”<sup>2</sup>.

A sua volta, dalla combinazione dei termini “cibernetica” e “spazio”, lo scrittore di fantascienza William Ford Gibson ha coniato il termine “ciberspazio” (in ingl.: *cyberspace*), da lui utilizzato per la prima volta nel racconto: «*Burning Chrome*», del 1982, e poi nel romanzo «*Neuromancer*», del 1984, considerato un capolavoro della letteratura *cyberpunk* e diventato un testo di culto per gli appassionati delle nuove tecnologie<sup>3</sup>. Fu soprattutto questa sua seconda opera a contribuire alla diffusione del nuovo termine.

---

<sup>2</sup> Cfr. A. I. Berg, «Cibernetica», in *Enciclopedia Europea*, Garzanti ed. 1977, vol. III.

Il termine “cibernetica” è una traduzione del greco: κυβερνητική (téchnē), *kybernētikē* (*téchnē*): ‘arte di pilotare, o di governare’, dal sostantivo: κυβερνήτης, *kybernētēs*, ‘pilota, timoniere, reggitore, capo’, a sua volta derivato dal verbo: κυβερνάω, *kybernáō*: ‘reggere il timone, dirigere, governare, guidare’. All’origine starebbe la radice: κύβερ, *kyber*, ‘timone’.

Il libro di N. Wiener: *Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine*, New York: J. Wiley & Sons, inc.; Paris: Hermann et cie, 1948. Una seconda edizione del libro (con l’aggiunta di due capitoli) è stata pubblicata da più editori nel 1961, nel 1975 e nel 2015. La prima traduzione italiana: N. Wiener, *La Cibernetica*, Bompiani, Milano, 1953.

<sup>3</sup> Con il termine *cyberpunk* viene indicata la corrente letteraria e artistica nata negli anni ‘80 del XX secolo nell’ambito della fantascienza, di cui è divenuta poi un sottogenere del filone pessimistico. Generalmente, le sue storie sono ambientate in un futuro prossimo, in un mondo decadente e ipertecnologico fortemente distopico, e i suoi protagonisti sono disadattati, in costante fuga dalla cupa realtà, che trovano la loro ragion d’essere in un mondo virtuale parallelo, il *ciberspazio*, teatro delle loro battaglie. Gibson viene indicato, insieme a Bruce Sterling, tra i principali esponenti della corrente.

Il *cyberspace* di Gibson era un luogo immaginario di fantasticherie e allucinazioni tecnologiche, contrapposto allo spazio reale, che egli definiva *meatspace*, ‘mondo della carne’; poi, via via, la parola ha acquistato vita propria, perdendo parte delle sue originarie connotazioni fantascientifiche, e divenendo di uso comune, di pari passo con la diffusione, sempre più ampia, delle innovazioni nei campi dell’informazione e della comunicazione. Oggi, essa indica lo “spazio virtuale”, originatosi e via via ampliatosi attraverso i sistemi digitali di connessione, acquisizione e condivisione delle informazioni: spazio virtuale nel quale, connessi fra noi attraverso una rete telematica, possiamo muoverci e interagire per gli scopi più diversi, ovvero *viaggiare nel ciberspazio*<sup>4</sup>. E, nella nostra comune percezione, questo nostro viaggiare oggi ci viene reso possibile principalmente dalla grande “rete di reti” che realmente copre il pianeta: Internet<sup>5</sup>.

Sebbene sia stato preceduto da invenzioni epocali come il telegrafo, la radio e il telefono, e da alcuni sia stato addirittura ritenuto solo un progresso “quantitativo” nel campo delle comunicazioni in tempo reale<sup>6</sup>, di fatto Internet ha rivoluzionato il mondo dell’informatica e delle comunicazioni come mai era successo prima; diffuso in tutto il

Sulla genesi e sul significato del termine ciberspazio, cfr.: «ciberspazio (o cyberspazio)», in *Enciclopedia Europea, vol. XIII (Aggiorn. Generale)*, Garzanti Grandi Opere, Milano 1999, p. 181; «Cyberspazio», in *Treccani Lessico del XXI Secolo* (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/cyberspazio\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/cyberspazio_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/).

<sup>4</sup> Non è un caso che, per descrivere il nostro vagare in questo “mondo virtuale”, noi utilizziamo ampiamente metafore spaziali: la fruizione della rete viene normalmente definita “navigazione”, e spesso i *browsers* evocano, sin dal nome, pratiche di viaggio, esplorazione o appropriazione spaziale (“Navigator”, “Explorer”, “Safari”); alla navigazione e al trasporto di merci fanno riferimento gli atti di immissione e prelievo di file dalla rete (“caricare”, “scaricare”); i singoli elementi costitutivi del web sono denominati “siti”, e gli ambiti posti sotto il controllo del suo proprietario sono chiamati “domini”; diciamo abitualmente che “andiamo su Youtube” o che “facciamo un giro in Internet”.

<sup>5</sup> Il termine: **internet** (o: **internetwork**) è mutuato dall’inglese dove nasce come acronimo di *interconnected networks*, in italiano “reti interconnesse”. Il termine sarebbe stato utilizzato per la prima volta nel 1975.

<sup>6</sup> Così Tom Standage nella sua opera: *The victorian Internet: the remarkable story of the telegraph and nineteenth century's on-line pioneers*, New York: Walker and Co., c1998 (in it.: *L'Internet vittoriano: la straordinaria storia del telegrafo e dei pionieri in linea del diciannovesimo secolo*). L’autore evidenzia le affinità tra la tecnologia di internet e quella del telegrafo, come l’uso di testi codificati, di abbreviazioni e di sistemi di sicurezza per prevenire intromissioni indesiderate nelle comunicazioni, commissioni di frodi e invii di messaggi indesiderati. A suo avviso, però, tra le due tecnologie, é la prima ad essere più significativa, perché la capacità di comunicare a livello globale in tempo reale apportata dal telegrafo fu un cambiamento qualitativo, mentre il cambiamento portato dal moderno Internet é solo un cambiamento quantitativo.

mondo, esso consente lo scambio e la diffusione di informazioni senza subire limitazioni dalla posizione geografica degli utenti.

Si può dire che Internet rappresenta uno degli esempi più riusciti di *benefit* derivanti da investimenti in ricerca e sviluppo, e un caso di collaborazione di successo tra Stato, industria e mondo accademico nell'evoluzione e nella distribuzione di nuove tecnologie. Oggi, espressioni come “navigare in rete”, “inviare una e-mail” o “diventare virali” fanno parte del parlato comune.

Il *cyberspace* è un nuovo mondo, uno spazio a se stante, di cui non è stata ancora pienamente definita una geografia, principalmente per la sua vastità (in continuo sviluppo e cambiamento); risponde comunque all'interesse comune l'impegno, diretto ad evidenziarne i rischi (per i suoi attori e in genere per le nostre comunità) e ad orientarne opportunamente le prospettive di sviluppo. È, questo, un compito cui sono chiamati, innanzitutto, gli Stati nell'esercizio della loro sovranità.

Per quanto riguarda, in particolare, Internet, in questo capitolo si proverà a delinearne brevemente - e, inevitabilmente, in maniera incompleta<sup>7</sup> - lo sviluppo e l'evoluzione con l'intento di evidenziarne alcuni profili:

- a) il profilo dell'evoluzione tecnologica (tuttora in corso), cominciata con lo sviluppo della tecnologia nota come “commutazione di pacchetto” e con ARPANET;
- b) i profili della gestione e dell'operatività di questa infrastruttura, complessa e globale;
- c) l'aspetto sociale, caratterizzato da un'ampia comunità di internauti, la cui attività influenza in vario modo l'evolversi della tecnologia, e quello economico, evidenziato dal valore dell'intero comparto;

---

<sup>7</sup> Per una ricognizione del processo evolutivo che ha portato a Internet, si è ritenuto essere un punto di partenza adeguato e affidabile il testo di B.M. Leiner, V.G. Cerf, D.D. Clark, R.E. Kahn, L. Kleinrock, D.C. Lynch, J. Postel, L.G. Roberts, S. Wolff, «Brief History of the Internet», in *Internet Society* 1997, <https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/>.

Il testo, “scritto da coloro che hanno fatto questa storia”, è pubblicato sul sito (e sotto la responsabilità) della **Internet Society (ISOC)**, organizzazione internazionale di diritto americano che ha lo scopo di «promuovere lo sviluppo aperto, l'evoluzione e l'uso di Internet per il bene della popolazione di tutto il mondo». Attualmente, essa conta migliaia di soci individuali e centinaia di organizzazioni (aziende, organizzazioni, governi e università), di tutto il mondo.

Peraltro, la sinteticità dell'esposizione, unita alla specificità della materia e del linguaggio tecnico utilizzato, ha richiesto un lavoro di studio e di ricerca integrativo, indispensabile comunque per il periodo successivo al 1997, anno di pubblicazione del testo.

d) l'aspetto politico, di grande evidenza, data la pervasività di questo strumento, in grado tanto di influenzare le persone, quanto di operare in danno di aziende o addirittura di Stati.

Analoga attenzione sarà rivolta ad uno dei più noti servizi che si avvalgono di Internet: il *World Wide Web*.

## § 2. LE ORIGINI DI INTERNET: LA TECNICA DELLA “COMMUTAZIONE DI PACCHETTO” (*PACKET SWITCHING*) (1959-1965)

Internet oggi è un'infrastruttura diffusa tanto in senso geografico quanto a livello di persone. La complessità della sua storia scaturisce – come già accennato – dall'intrecciarsi e dal susseguirsi di questioni tecnologiche, organizzative, economico-sociali e politiche; questioni accentuate dalla costante crescita del suo uso e della sua diffusione, e dalla sua influenza sulle relazioni personali e sociali.

Quello della sicurezza fu uno dei primi problemi tecnici, evidenziati dall'esigenza di connettere distinti *Network* fisici per formare un unico *Network* logico<sup>8</sup>. Le prime reti informatiche erano, infatti, basate su metodi che richiedevano strutture rigide di convogliamento dei dati (*routing*)<sup>9</sup>, esposte al rischio che il malfunzionamento di una parte del sistema, *hardware* o *software*<sup>10</sup>, potesse portare ad anomalie o addirittura alla

---

<sup>8</sup> Il termine inglese **Network**, composto da *net* «rete» e *work* «lavoro», significa propriamente: «lavoro (o struttura) a rete». In varie discipline tecniche, specie in elettronica e informatica, è sinonimo di rete come insieme interconnesso di elaboratori elettronici, stazioni di lavoro e dispositivi di collegamento. Si distingue tra:

- “**Network fisico**”: la componente fisica e tangibile del sistema informatico (**hardware**);  
- “**Network logico**”: i programmi che fanno svolgere al computer o sistema informatico tutte le funzioni di cui abbiamo bisogno (**software**).

<sup>9</sup> Dal termine inglese (*to*) *route*, ‘spedire, indirizzare, instradare’ derivano due termini tecnici propri del **linguaggio informatico**:

- **router**: il dispositivo elettronico che collega tra loro più reti telematiche e si occupa di instradare i dati fra di esse, scegliendo il percorso migliore;

- **routing**: l'instradamento dei dati effettuato dal *router*.

<sup>10</sup> Per completezza, si precisa qui il significato di due termini del linguaggio informatico, che ormai fanno parte del nostro linguaggio comune:

- **hardware**, traducibile in italiano come componente fisico, materiale informatico o supporto fisico (sigla HW, dall'inglese *hard* «duro, pesante» e *ware* «merci, prodotti», su imitazione del termine *software*), è la

cessazione del servizio<sup>11</sup>. Era un rischio anche per la sicurezza dei sistemi di difesa nazionali.

La prima ad affrontare la questione fu la statunitense *RAND Corporation*, che negli anni della guerra fredda si occupava dei mezzi di comunicazione militari<sup>12</sup>. Nel 1959, essa incaricò l'ingegnere informatico Paul Baran (n. 1926, m. 2011) di ideare una rete in grado di sopravvivere in caso di conflitto nucleare. Nel maggio del 1960, Baran produsse uno studio, in cui proponeva una rete innovativa che avrebbe potuto funzionare anche se alcuni nodi<sup>13</sup> fossero stati distrutti dai bombardamenti, perché non si basava sull'utilizzo di sistemi di collegamento centralizzati ma prevedeva la suddivisione delle informazioni trasmesse in ‘blocchi di messaggi’ (*message blocks*); la nuova tecnica proposta avrebbe assicurato anche una maggiore sicurezza delle comunicazioni militari, attraverso un sistema di *secure voice* (‘voce sicura’, ovvero, di crittografia). Lo studioso ribadì la validità della sua proposta con un suo memorandum *RAND* del 1964, e ancora con uno successivo del 1965<sup>14</sup>.

---

parte materiale di un computer, ovvero tutte quelle parti elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche, ottiche che ne consentono il funzionamento; più in generale il termine si riferisce a qualsiasi componente fisico di una periferica o di una apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete;

- **software**, traducibile come componente logico, programma informatico o supporto logico, è l'insieme delle componenti immateriali (strato logico/intangibile) di un sistema elettronico di elaborazione.

<sup>11</sup> E' il c.d. **Single Point of Failure** - SPOF (letteralmente: singolo punto di vulnerabilità).

<sup>12</sup> La **RAND Corporation** è una società privata senza scopo di lucro degli U.S.A., apartitica, nata da un progetto governativo di ricerca e sviluppo (*Research And Development*: da qui la sua denominazione), con l'obiettivo originale di curare la sicurezza nazionale, poi esteso alla trattazione delle questioni di politica pubblica interna; impiega diverse centinaia di studiosi in numerose discipline.

<sup>13</sup> **Nodo**: in informatica, è un qualsiasi dispositivo hardware del sistema in grado di comunicare con gli altri dispositivi che fanno parte della rete; può quindi essere un computer, una stampante, un fax, un modem ecc. In ogni caso il nodo deve essere dotato di una scheda di rete. I nodi sono collegati tra loro da un pannello di connessione (in inglese *Hub*), chiamato anche *concentratore*, che ha la funzione di semplificare la connessione fisica tra i vari nodi e di instradare i segnali che vengono inviati da un nodo all'altro.

<sup>14</sup> Per completezza di informazione, si forniscono i titoli dei tre scritti citati di Paul Baran (che non sono stati consultati dallo scrivente):

- *Reliable digital communications systems using unreliable Network repeater nodes*. The Rand Corporation, Santa Monica California, P-1995, May 27, 1960 (in it.: *Sistemi di comunicazione digitale affidabili che utilizzano nodi ripetitori di rete inaffidabili*);

- *On distributed communications: I. Introduction to distributed communications networks - prepared for United States Air Force Project Rand*. The Rand Corporation, Santa Monica California, Memorandum RM-3420-PR August 1964 (in it.: *Sulle comunicazioni distribuite: I. Introduzione alle reti di comunicazioni distribuite*);

Un secondo polo di ricerca sul tema delle reti fu il *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) di Cambridge – anch’esso negli U.S.A. – con i suoi scienziati J. Licklider, L. Kleinrock e L. G. Roberts.

Joseph Carl Robnett Licklider (n. 1915, m. 1990) fu ricercatore e docente alla *Harvard University* dal 1943 al 1950, quindi docente al MIT dal 1950. Nel 1957 entrò a far parte della società *Bolt Beranek and Newman Inc.* – BBN, dove poté approfondire il suo interesse per i computer (resterà alla BBN fino al 1962); si collocano in questa sua specifica esperienza professionale:

- ✓ lo studio “*Man-Computer Symbiosis*” (in it.: ‘Simbiosi uomo-computer’) da lui pubblicato nel 1960 sulla rivista dell’*Institute of Radio Engineers*, nel quale immaginava la possibilità che più utenti facessero uso di uno stesso computer da postazioni connesse. Il breve scritto è considerato uno dei più importanti nella storia dell’informatica<sup>15</sup>;
- ✓ lo studio «*On-line man-computer communication*» (in it.: «Comunicazione uomo-computer in linea»), pubblicato nel 1962 insieme a Welden Edward Clark<sup>16</sup>, ritenuto

---

- *A briefing on distributed adaptive message block network*. The Rand Corporation, Santa Monica California, report No. P-3127 April 1965 (in it.: *Una riunione di lavoro sulla rete a blocchi di messaggi adattabili distribuiti*).

<sup>15</sup> J.C.R. Licklider, «*Man-Computer Symbiosis*», in *IRE, Transactions on Human Factors in Electronics*, vol. HFE-1, pp. 4–11, march 1960, <http://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html>. Nel suo scritto, Licklider esprimeva la convinzione, allora radicale, che un matrimonio della mente umana con il computer avrebbe portato alla fine a un migliore processo decisionale.

L’**Institute of Radio Engineers** – IRE, fondata a New York nel 1912, è stata un’organizzazione professionale nel campo delle comunicazioni elettriche wireless (in it.: senza fili), fondata nel 1912 con lo scopo far progredire gli aspetti teorici e pratici delle trasmissioni radio e delle tecnologie associate. Nel 1963 si è fusa con l’*American Institute of Electrical Engineers* – AIEE per dare vita all’attuale *Institute of Electrical and Electronics Engineers* – IEEE. L’IRE gestiva la rivista *IRE, Transactions on Human Factors in Electronics*, che ha cessato le sue pubblicazioni con questo nome in seguito alla fusione del 1963.

L’**Institute of Electrical and Electronics Engineers** – IEEE è una associazione internazionale di scienziati professionisti, che ha come finalità la promozione delle scienze tecnologiche; è ritenuta oggi la maggiore associazione tecnico-professionale del mondo.

<sup>16</sup> J.C.R. Licklider, W.E. Clark, «*On-line man-computer communication*», in: AFIPS American Federation of Information Processing Societies, *Proceedings 1962 Spring Joint Computer Conference. San Francisco California. May 1–3, 1962* - vol. 21, pp. 113-128, [http://www.bitsavers.org/pdf/afips/1962-05\\_%2321.pdf](http://www.bitsavers.org/pdf/afips/1962-05_%2321.pdf) (il testo è consultabile anche su altri siti).

Come si deduce dalle righe che precedono, l’argomento è stato trattato dagli autori nell’ambito della ‘Conferenza Informatica Congiunta di Primavera’ (**Spring Joint Computer Conference**), organizzata dalla AFIPS e svoltasi nel maggio 1962 a San Francisco. La relazione è riportata alle pagine 113-128 del vol. 21 degli Atti della Conferenza.

come la prima descrizione delle interazioni sociali rese possibili dall'uso di reti telematiche. Nello studio veniva esposto il concetto di ‘Rete Galattica’, immaginando un insieme di computer globalmente interconnessi, in modo che ognuno potesse accedere rapidamente a dati e programmi da qualsiasi postazione: nella sostanza, il sistema immaginato era molto simile all’Internet di oggi.

Leonard Kleinrock (n. 1934)<sup>17</sup>, laureato in ingegneria elettrica nel 1957, proseguì i suoi studi al MIT, dove conseguì un master e un dottorato (Ph.D.) in Ingegneria Elettrica e Informatica, rispettivamente nel 1959 e nel 1963. In quello stesso anno, gli fu assegnata la cattedra di ingegneria (e poi di informatica) presso la *University of California, Los Angeles* (UCLA). Fu Kleinrock a svolgere, nell’ambito dei suoi studi per il dottorato, le prime ricerche sulla teoria matematica delle ‘code’ e a pubblicare, nel luglio del 1961, il primo lavoro sulla teoria della “commutazione a pacchetti” (*packet switching*)<sup>18</sup>, cui seguì, nel 1964, il primo libro sull’argomento<sup>19</sup>. I suoi studi ebbero rilevanti ricadute pratiche, tra cui l’accreditamento della tecnologia della “commutazione di pacchetto”, che starà alla base di Internet, e di cui egli evidenziò la maggiore efficienza

---

La AFIPS, sorta nel 1961, era stata fondata dall’ *American Institute of Electrical Engineers* (AIEE), dalla *Association for Computing Machinery* (ACM) e dall’ *Institute of Radio Engineers* (IRE).

<sup>17</sup> Leonard Kleinrock, nato nel 1934, informatico statunitense, ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettrica nel 1957 presso il *City College* di New York. Dopo aver completato gli studi al MIT, è entrato come docente nella *University of California, Los Angeles* (UCLA), dove ad oggi mantiene l’incarico.

<sup>18</sup> Si tratta della Proposta di tesi (*thesis proposal*), redatta da Kleinrock per conseguire il Dottorato di ricerca (*Philosophy Doctor – Ph.D.*), che negli U.S.A. (e in molti Paesi del mondo) è il titolo accademico più elevato. Il testo risulta pubblicato, nelle sue varie fasi di avanzamento, dal “Laboratorio di Ricerca per l’Elettronica” (*Research Laboratory for Electronics - RLE*) del MIT; per completezza di esposizione, se ne forniscono qui di seguito i titoli (il testo non è stato consultato dallo scrivente):

- L. Kleinrock, *Information Flow in Large Communication Nets* - Ph.D. Thesis Proposal. *Massachusetts Institute of Technology*, July 1961 (in it.: ‘Flusso di informazioni nelle grandi reti di comunicazione’ – Proposta di tesi per il Dottorato etc.);
- L. Kleinrock, *Information Flow in Large Communication Nets*, RLE Quarterly Progress Report, *Massachusetts Institute of Technology*, July 1961 (in it.: [Flusso...], RLE Research Laboratory for Electronics Relazione trimestrale sullo stato di avanzamento);
- L. Kleinrock, *Information Flow in Large Communication Nets*, RLE Quarterly Progress Report, *Massachusetts Institute of Technology*, April 1962 (in it.: come sopra).

<sup>19</sup> L. Kleinrock, *Communication Nets: Stochastic Message Flow and delay*, New York [etc.]: McGraw-Hill, c1964 (in it.: ‘Reti di Comunicazione: Flusso di Messaggio Stocastico e ritardi’). Nel libro è descritto scientificamente il funzionamento di una rete basata sul packet switching. All’epoca della pubblicazione, la proposta non incontrò il favore degli esperti che reputarono una tale rete irrealizzabile (lo scrivente non ha consultato direttamente il testo).

rispetto a quella che fino a quel momento era stata utilizzata per federare più reti, ossia quella tradizionale della “commutazione di circuito”<sup>20</sup>.

Lawrence G. Roberts (n. 1937, m. 2018), dopo aver conseguito presso il MIT la laurea (1959), il master (1960) e il dottorato di ricerca (1963) in ingegneria elettrica, vi restò per lavorare al *Lincoln Laboratory*. La lettura dello scritto di Licklider e Clark sulla “Rete Galattica” (di cui si è parlato nelle pagine precedenti) stimolò il suo interesse per la ricerca sulla tecnica del *time-sharing* (“condivisione/ripartizione di tempo”)<sup>21</sup> utilizzando le reti di computer. Kleinrock lo convinse della fattibilità teorica delle comunicazioni usando il sistema della “commutazione di pacchetto” piuttosto che il diverso sistema della “commutazione di circuito”, e questo fu un importante passo avanti nel percorso verso la creazione dei primi *network*.

Si trattava ora di provare a far dialogare i computer con tecniche efficienti. A tal fine, nel 1965, d'intesa con lo psicologo Thomas Marill (che aveva studiato con Licklider), Roberts collegò un computer “TX-2” del *Lincoln Laboratory*, dove lavorava (quindi, nel Massachusetts), ad un computer “Q-32” della *System Development Corporation*, una azienda di software per computer considerata la prima del suo genere (con sede a Santa Monica, in California), tramite una linea telefonica dial-up<sup>22</sup> a bassa velocità, creando la

---

<sup>20</sup> 19 Nel sistema della “commutazione di circuito” (*circuit switching*) la capacità del canale trasmisivo è interamente dedicata ad un solo tipo di trasmissione (ad es., inviare messaggi brevi – sms, o chiamare per una telefonata; sul termine **sms** cfr. nota n. 45). Ne deriva che la stessa linea non può essere utilizzata per telefonare e contemporaneamente per navigare su Internet, ma occorrono due linee distinte.

Nel sistema della “commutazione di pacchetto” (*packet switching*), invece, il messaggio viene suddiviso in parti più piccole (pacchetti) prima di inoltrarle in rete al destinatario. I pacchetti possono seguire anche percorsi di rete diversi per raggiungere la stazione finale, che provvederà a riordinare i pacchetti e riassemblare il messaggio di partenza. Questa seconda tecnica ottimizza l'impiego della rete, perché permette a più stazioni la trasmissione di diversi messaggi sullo stesso canale, ed è quindi più flessibile nell'uso delle risorse di rete.

<sup>21</sup> Il sistema operativo *time-sharing* (in it.: “ripartizione di tempo” o “condivisione di tempo”) è un sistema multiutente, che, cioè, permette di utilizzare un singolo computer a più utenti contemporaneamente: l'unità di elaborazione centrale (CPU) del computer centrale riesce a rispondere alle richieste dei singoli utenti, passando rapidamente da uno all'altro (commutazione di contesto), dando così l'impressione ad ognuno di avere a disposizione il computer centrale interamente per sé. La sincronia è apparente, poiché in ogni istante il processore centrale esegue un solo processo; il rapido avvicendamento dei processi li fa apparire come eseguiti contemporaneamente. Per raggiungere questo risultato, l'attività dell'unità di elaborazione centrale viene suddivisa in *quanti* o intervalli temporali. Ogni quanto è assegnato sequenzialmente a vari processi di uno stesso utente o a processi di più utenti.

<sup>22</sup> Il termine **dial-up** (da *to dial*, ‘digitare’), nel campo delle telecomunicazioni, indica le connessioni tra computer, realizzate con l'utilizzo di modem tramite la composizione di una normale numerazione telefonica. È, dunque, la linea telefonica a rappresentare il canale di comunicazione con

prima (sebbene piccola) rete informatica ad area estesa mai costruita<sup>23</sup>. Erano state, così, collegate due macchine fra le più performanti e tecnologicamente avanzate del tempo, usate in ambito militare: fu quello che più tardi sarà chiamato “il primo effettivo esperimento di rete”. Il suo risultato fu la consapevolezza che due computer connessi in *time-sharing* potevano funzionare bene insieme, eseguire programmi e elaborare i dati da remoto<sup>24</sup>, ma che il sistema telefonico era totalmente inadeguato per questo lavoro, cosa che confermò la convinzione di Kleinrock della necessità di adottare il sistema a “commutazione di pacchetto”.

Un terzo polo di ricerca si sviluppò in Gran Bretagna: nel 1965, in modo indipendente, lo scienziato informatico Donald Watts Davies (n. 1924, m. 2000) del *National Physical Laboratory* (NPL)<sup>25</sup> di Londra, sviluppò una teoria simile a quella di Baran e fu il primo a costruire una rete locale basata su quello che chiamò “commutazione di pacchetto” (*switching*)<sup>26</sup>, termine che fu poi adottato per descrivere questa tecnologia: in breve, l’informazione viene inviata in piccoli pacchetti digitali, ciascuno dei quali può seguire dal mittente al ricevente un percorso diverso, anziché lo stesso percorso su un

---

la rete: quando si rende necessario instaurare un collegamento, il modem del computer “cliente” (*client*) non farà altro che una telefonata, all’altro capo del filo risponderà il modem del computer remoto. Il collegamento alla rete cesserà con la fine della telefonata: l’interruzione del collegamento telefonico determina la disconnessione del computer *client* dalla rete. Questo genere di connessioni si contrappongono a quelle, dove la connessione tra i computer è disponibile in modo permanente, senza cioè che sia necessario attivare la connessione su richiesta attraverso il modem.

<sup>23</sup> Marill, psicologo, possedeva un’impresa, la *Computer Corporation of America* (CCA). Entrata questa in crisi, la propose all’ARPA per dei lavori di ricerca e sviluppo. Essendo però la CCA un’azienda di dimensioni piccole, gli fu suggerito di effettuare questi lavori sotto l’egida del *Lincoln Laboratory* del MIT. Il tema è trattato in: M. Lyon, K. Hafner, *Where wizards stay up late: the origins of the Internet*, Simon & Schuster, 1996. Tra le edizioni seguite negli anni successive: First Touchstone Edition, New York, NY 1998 (di questa edizione si vedano le pp. 44 ss.), [https://monoskop.org/images/e/ee/Hafner\\_Katie\\_Lyon\\_Matthew\\_Where\\_Wizards\\_Stay\\_Up\\_Late\\_The\\_Origins\\_Of\\_The\\_Internet.pdf](https://monoskop.org/images/e/ee/Hafner_Katie_Lyon_Matthew_Where_Wizards_Stay_Up_Late_The_Origins_Of_The_Internet.pdf).

Sull’argomento cfr. anche: <https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=836>.  
<sup>24</sup> L’elaborazione dei dati “da remoto” è possibile quando due o più computer, anche se posti a distanza tra loro, sono collegati attraverso una rete informatica in virtù di un particolare tipo di connessione che consente il controllo più o meno limitato di una delle due macchine operando da una sull’altra (*connessione remota*).

<sup>25</sup> Il *National Physical Laboratory* (NPL) di Teddington (Londra) è la più grande struttura di fisica applicata del Regno Unito; gode di una prestigiosa reputazione per il ruolo ad esso affidato nella definizione e nel mantenimento degli standard fisici per l’industria britannica.

<sup>26</sup> Su Davies e sul tema, cfr. «Donald Watts Davies - Digital Packet Switching», in *National Inventors Hall of fame – Inductees*, <https://www.invent.org/inductees/donald-watts-davies>.

circuito dedicato convenzionale. Nel lavoro pionieristico diretto a sviluppare il sistema di “commutazione di pacchetto” Davies fu affiancato dal collega Roger Anthony Scantlebury (n. 1936), che avrebbe proposto con successo il nuovo sistema in sede ARPA.

Le ricerche alla RAND, al MIT e al NPL si erano svolte in parallelo senza che nessuno dei ricercatori conoscesse il lavoro dell’altro.

### § 3. LA NASCITA DI ARPANET (1965)

Il 4 ottobre 1957 l’Unione Sovietica mise in orbita il primo satellite artificiale terrestre, lo Sputnik.

Fu una reazione degli Stati Uniti a questa inaspettata “provocazione” tecnologica l’istituzione da parte del Dipartimento della Difesa, nel 1958, della *Advanced Research Projects Agency* – ARPA (“Agenzia per i progetti di ricerca avanzata”), con lo scopo di facilitare la ricerca tecnologica con potenziali applicazioni militari. Nel 1972 l’Agenzia sarebbe stata rinominata *Defense Advanced Research Projects Agency* – DARPA (“Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della Difesa”), per evidenziarne meglio l’orientamento; tale denominazione essa ha mantenuto fino ad oggi, tranne una breve parentesi temporale – dal 1993 al 1996 – in cui ritornò a quella originaria<sup>27</sup>.

Tra gli informatici citati nelle pagine precedenti, il primo ad essere coinvolto nei lavori dell’ARPA, nel 1960, fu Baran, che in quello stesso anno aveva presentato alla RAND Co. il suo progetto innovativo di rete basato sul sistema dei *message blocks*. A lui venne richiesto ora di progettare una rete sicura che collegasse centri di calcolo e terminali

---

<sup>27</sup> Nel 1993, in linea con l’enfasi posta dal presidente Clinton sulla crescita economica, il Dipartimento della Difesa ripristinò il nome originale della DARPA in ARPA, per ampliare la *mission* dell’Agenzia di svolgere un lavoro di ricerca fantasiosa e innovativa e di perseguire progetti di ricerca e sviluppo innovativi, con un significativo potenziale per applicazioni sia militari che commerciali (a doppio uso). La denominazione più ampia fu ripresa nel 1996, per il desiderio della dirigenza nazionale di ribadire l’attenzione dell’Agenzia sulle questioni della difesa rispetto a quelle commerciali.

di Università, laboratori di ricerca ed enti militari. Baran presentò il suo progetto, che però non fu valutato positivamente dai suoi interlocutori.

Fu quindi la volta di Licklider del MIT: con la sua pubblicazione del 1960 sulla simbiosi uomo-computer egli era stato notato dal Governo Federale U.S.A, che lo chiamò a dirigere l'*Information Processing Techniques Office* – IPTO (“Ufficio delle tecniche di elaborazione delle informazioni”), la Sezione informatica dell’ARPA, con il compito di connettere tra loro i computer dei siti chiave del Dipartimento della Difesa presso la Base militare di Monte Cheyenne<sup>28</sup>, il Pentagono e il Quartier Generale dello *Strategic Air Command* (che durante la guerra fredda aveva il controllo di parte dell’arsenale nucleare americano), situato nella base aeronautica di Offutt, nel Nebraska (*Offutt Air Force Base*).

Licklider – che, intanto, nel maggio 1962 aveva presentato con Clark l’originale lavoro sulla “Rete Galattica” – accettò l’invito, così che nel successivo mese di ottobre diventò il primo Direttore dell’IPTO e cominciò a lavorare per la realizzazione del suo progetto di rete. Nell’ottica di condividere la sua visione con altri ricercatori, nel 1963 assunse nell’ARPA Ivan Sutherland, esperto di grafica digitale, che in quell’anno aveva conseguito presso il MIT il dottorato in Ingegneria elettrica. Iniziò inoltre, a confrontarsi:

- con l’informatico Robert Taylor, allora alla NASA<sup>29</sup> (che, da parte sua, stava sostenendo le ricerche svolte allo *Stanford Research Institute* – SRI<sup>30</sup> da Douglas Engelbart, pioniere dell’interazione uomo-computer e inventore del primo mouse per computer). Taylor sarebbe passato all’IPTO nel 1965;

---

<sup>28</sup> La base, situata nel Colorado, era sede di una Stazione Aeronautica (*Cheyenne Mountain Air Force Station*) e della Direzione (*Cheyenne Mountain Directorate*), in precedenza conosciuta come *Cheyenne Mountain Operations Center*, o CMOC. Oggi la base ospita la sede del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (*North American Aerospace Defense Command*: NORAD).

<sup>29</sup> La **National Aeronautics and Space Administration** - NASA (in it.: "Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche"), è l’Agenzia governativa responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti.

<sup>30</sup> Lo **Stanford Research Institute** – SRI fu istituito nel 1946 dalla *Stanford University* (California) come centro di innovazione per sostenere lo sviluppo economico nella regione. La sua sede fu fissata (ed è rimasta) a Menlo Park, centro californiano vicino alla sede dell’Università. Nel 1970 si è separato formalmente dall’Università, e dal 1977 è noto come SRI *International*. Oggi svolge attività di ricerca scientifica e sviluppo senza scopo di lucro, sponsorizzata dai clienti per agenzie governative, aziende commerciali e fondazioni private.

- con Larry Roberts del *Lincoln Laboratory* del MIT (che, come detto nelle pagine precedenti, nel 1965 avrebbe realizzato il primo effettivo esperimento di rete). Roberts sarebbe passato alla DARPA nel 1966.

Nel 1964, dopo due soli anni, Licklider lasciò l'IPTO per passare alla IBM<sup>31</sup> (con il titolo di Consulente del Direttore della Ricerca) e poi, nel 1967, tornare al MIT (come *visiting professor*). Fu però il suo fervore a convincere dell'importanza di una rete informatica efficiente i suoi qualificati interlocutori, che gli succedettero alla direzione dell'IPTO: appunto, Sutherland, Taylor, e Roberts.

Sutherland assunse la direzione dell'IPTO nel 1964, con l'intento di portare avanti le teorie di Licklider. Determinante al riguardo fu il contributo di Taylor, che – arrivato, come detto, nel 1965 – pensò a un terminale che potesse connettere tutti gli utenti attraverso una rete interattiva, indipendentemente dalla geografia: nasceva così l'idea di ARPANET, la rete di computer che sarebbe stata l'antesignana di Internet.

Nel giugno 1966 Taylor assunse la direzione dell'IPTO. Nel 1967, però, su disposizione della DARPA, dovette recarsi più volte nel Vietnam in guerra, per una delicata indagine sui flussi informativi che arrivavano al Governo dalle truppe statunitensi lì impegnate. In vista di una sua assenza prolungata, alla fine del 1966 egli assunse Roberts come suo primo *program manager* ('responsabile del programma') per continuare a lavorare al progetto ARPANET.

Roberts si impegnò subito nella direzione indicatagli ed elaborò rapidamente il suo piano per ARPANET, che decise poi di presentare pubblicamente nel *Symposium on Operating Systems Principles* – SOSP (“Simposio sui principi dei sistemi operativi”), organizzato dall'*Association for Computing Machinery* (ACM), che si svolse dall'1 al 4

---

<sup>31</sup> La **International Business Machines Corporation (IBM)** è un'azienda statunitense, la più anziana e tra le maggiori al mondo nel settore informatico; produce e commercializza hardware, software per computer, e vari servizi informatici. Il personal computer PC IBM, originariamente designato IBM 5150, fu introdotto sul mercato nel 1981 e divenne presto uno standard industriale.

ottobre 1967 a Gatlinburg, nel Tennessee: il primo di una serie di prestigiosi convegni accademici che si sarebbero succeduti con frequenza biennale fino ad oggi.

Dei 15 documenti presentati nel *Symposium*, 3 riguardavano il tema delle Reti di computer e comunicazioni. In particolare, Roberts presentò il suo piano per ARPANET; l'inglese Roger Anthony Scantlebury (di cui si è parlato sopra) illustrò il sistema della “commutazione di pacchetto”, da lui costruito al *National Physical Laboratory* (NPL) di Londra insieme a Donald Davies, e menzionò anche lo studio sui *message blocks* portato a termine da Paul Baran alla RAND. Quella era la prima volta che Roberts sentiva parlare del sistema di “commutazione di pacchetto”; dopo l'incontro, Scantlebury propose di incorporarlo nel progetto ARPANET. Il team ARPA accolse con entusiasmo l'idea e Roberts la incorporò nel progetto.

Si passò così alla fase esecutiva. Nell'agosto 1968, dopo che Roberts e la comunità di ricerca da lui guidata avevano definito specifiche e struttura generale del progetto ARPANET, l'ARPA lanciò una *Request For Quotation* (RFQ), ossia una “richiesta di offerta” per un appalto di forniture per lo sviluppo di uno dei componenti chiave del progetto, il commutatore a pacchetti chiamato *Interface Message Processors* (IMPs), “processore di messaggi di interfaccia”, l'archetipo dei moderni pacchetti-router<sup>32</sup>. L'appalto fu aggiudicato alla *Bolt Beranek and Newman Inc.* (BBN) di Cambridge (oggi: *Raytheon BBN Technologies*), che subito avviò i lavori per la produzione di 4 IMP. affidandoli al proprio team di sviluppo, guidato da Frank Heart e composto, tra gli altri, da Robert Elliot (Bob) Kahn, teorico, già *Assistant Professor* di ingegneria elettrica al MIT, esperto nella trasmissione di dati su linee telefoniche. Sarà quest'ultimo, all'interno del team, il responsabile della progettazione architettonica generale di ARPANET, la prima rete a commutazione di pacchetto.

Per quanto riguardava la topologia e l'economia di rete, esse furono progettate e ottimizzate da Roberts, affiancato dal dr. Howard Frank e dal suo team della *Network*

---

<sup>32</sup> Gli IMPs hanno monitorato lo stato della rete e raccolto statistiche. Sono stati il cuore di ARPANET dal suo lancio fino alla loro scomparsa nel 1989.

*Analysis Corporation* di New York<sup>33</sup>. Il sistemi di misurazione della rete furono preparati dal team di Kleinrock della *University of California, Los Angeles* (UCLA)<sup>34</sup>.

Nel 1969 Taylor lasciò l'ARPA,<sup>35</sup> e la direzione dell'IPTO fu assunta da Roberts. In quell'anno ARPANET vide finalmente la luce. Fu deciso di articolare inizialmente la rete in quattro nodi:

- ✓ il primo presso il *Network Measurement Center* (NMC) dell'UCLA guidato da Kleinrock, il primo che aveva studiato e presentato la teoria della “commutazione a pacchetti” (*packet switching*);
- ✓ il secondo e il terzo alla *University of California* di Santa Barbara (UCSB) ed alla *University of Utah*. Questi due nodi includevano progetti di visualizzazione delle applicazioni<sup>36</sup>: presso la UCSB, Glen Culler e Burton Fried studiavano metodi per la visualizzazione di funzioni matematiche utilizzando i *display*<sup>37</sup> di archiviazione per affrontare il problema del ripristino dei dati (*refresh*)<sup>38</sup> sulla rete; all'Università dello

<sup>33</sup> L.G. Roberts, «The Evolution of Packet switching», in *Proceedings of the IEEE*, Vol. 66, no. 11, pp. 1307-1313, Nov. 1978, <https://ieeexplore.ieee.org/document/1455410>.

<sup>34</sup> L'Università della California (*University of California - UC*) è un sistema universitario pubblico dello Stato della California negli Stati Uniti. È anche una delle tre suddivisioni del sistema pubblico di educazione superiore californiano, insieme con il sistema della California State University e quello della California Community Colleges. Attualmente, la UC è articolata in 10 Campus: Berkeley, Los Angeles, San Francisco, Santa Barbara, Davis, Irvine, Merced, Riverside, San Diego, Santa Cruz. Comprende anche due Osservatori e due Laboratori nazionali.

<sup>35</sup> Lasciata l'ARPA; Taylor lavorò per un anno all'Università dello Utah. Nel 1970 si trasferì a Palo Alto in California, dove avrebbe trascorso 13 anni nella costruzione e nella gestione del laboratorio di informatica Xerox PARC. Avrebbe lavorato poi per la *Digital Equipment Corporation*, gestendo un altro laboratorio di informatica. È andato infine in pensione nel 1996.

<sup>36</sup> Il termine “applicazione” – abbreviato: **app** – (o “software applicativo”) in informatica indica un software o una serie di software installato o in fase di esecuzione su un computer con lo scopo e il risultato di rendere possibile una o più funzionalità, servizi o strumenti utili su richiesta dall'utente. A livello utente, risulta dalla combinazione di risorse software e rispettive risorse hardware di processamento per la loro esecuzione. La componente hardware nei tempi moderni ha perso la sua rilevanza, tanto che un sinonimo di applicazione è programma. Solo i sistemi operativi e i loro componenti interni non sono considerati applicazioni, in quanto necessari al funzionamento intrinseco degli strumenti di base della piattaforma informatica. .

<sup>37</sup> **display** [dal v. (to) *display* «mettere in mostra, esporre»] è, in elettronica, lo schermo (detto in ital., ma meno com., *visualizzatore*) su cui, nelle unità video, nei computer e nei terminali, si visualizzano, sotto forma di caratteri luminosi, i dati alfanumerici contenuti nella memoria dell'elaboratore; è, anche, il piccolo schermo, su cui compaiono le cifre nelle calcolatrici elettroniche portatili o in altri apparecchi (orologi, macchine fotografiche, impianti di alta fedeltà, ecc.) nei quali si vuole ottenere la visualizzazione digitale di alcuni dati (da: [www.treccani.it/vocabolario](http://www.treccani.it/vocabolario)).

<sup>38</sup> **refresh** [dal v. (to) *refresh* «rinfrescare, rinvigorire»], in it.: «operazione di ripristino», è, in informatica, l'operazione di rigenerazione del contenuto di una memoria di un calcolatore elettronico, consistente nel

Utah, Robert Taylor e Ivan Sutherland studiavano i metodi di rappresentazioni 3-D<sup>39</sup> in rete;

- ✓ il quarto presso l'*Augmentation Research Center – ARC*<sup>40</sup>, diretto da Douglas Engelbart presso lo *Stanford Research Institute (SRI)*<sup>41</sup>. A far tempo dal 1972, lo SRI avrebbe gestito anche il *Network Information Center (NIC)*, guidato da Elizabeth (Jake) Feinler, che sarebbe stato responsabile principalmente dell'allocazione dei nomi di dominio (*Domain Name System - DNS*), della manutenzione delle tabelle dei nomi di host per mappare gli indirizzi e di una directory delle *Request For Comments (RFC's)*, di cui si avrà modo di parlare in seguito<sup>42</sup>. Nel 1991 la gestione del NIC sarebbe passata dallo SRI alla *Network Solutions*, azienda tecnologica statunitense (fondata nel 1979 e tuttora operativa), che in quell'anno aveva ottenuto la gestione del registro del *Domain Name System (DNS)* in subappalto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il NIC si sarebbe poi dissolto il 18 settembre 1998, e i suoi compiti sarebbero stati affidati alla *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, di cui si parlerà più avanti. Con l'ICANN l'industria dei nomi di dominio si apriva ad una concorrenza parziale, perché *Network Solutions* avrebbe continuato in regime di monopolio solo parte della sua attività<sup>43</sup>.

Nel settembre 1969 la BBN cominciò a collegare i quattro nodi con la tecnologia della “commutazione di pacchetto” installando il primo modem IMP<sup>44</sup> presso l'UCLA;

---

riscrivere i dati, al fine di migliorarne la leggibilità; l'operazione viene attuata automaticamente e ciclicamente, per il tramite di un particolare programma (da: [www.treccani.it/vocabolario](http://www.treccani.it/vocabolario)).

<sup>39</sup> Un **modello 3D** (o modello tridimensionale) è una rappresentazione matematica di un oggetto tridimensionale. È un elemento chiave della computer-grafica (o: grafica digitale) 3D.

<sup>40</sup> Dove era stato creato l' ”**oN Line System (NLS)**”, un insieme di strumenti volti a consentire agli scienziati di condividere informazioni, considerato il primo software collaborativo della storia.

<sup>41</sup> Sull' SRI cfr. nota n. 30.

<sup>42</sup> La **directory** (in it.: elenco nominativo, guida, indice) è, in informatica, un elenco (di siti web, o di indirizzi, o di files), ordinati secondo criteri predefiniti.

Le **Request for Comment (RFC)** (in it.: “richieste di commenti”) erano delle brevi memorie (*draft documents*, in it.: bozze di documenti), redatte da uno o più ricercatori su una questione informatica alla loro attenzione, che venivano portate in maniera informale a conoscenza di altri ricercatori per averne un riscontro, e procedere così ad una dialettica a distanza; in tal modo, era possibile pervenire ad un documento conclusivo, che era frutto di un lavoro di gruppo.

<sup>43</sup> Cfr. *InterNIC* – da Wikipedia EN; *Network Solutions* – from Wikipedia EN.

<sup>44</sup> Come detto sopra, il commutatore a pacchetti chiamato “**processore di messaggi di interfaccia (Interface Message Processor – IMP)**”, inizialmente realizzato per ARPANet (nel 1969) è stato l'archetipo dei moderni pacchetti-router. Gli IMPs hanno monitorato lo stato della rete e raccolto statistiche. Sono stati il cuore di ARPANET dal suo lancio fino alla loro scomparsa nel 1989.

un mese dopo, fu collegato lo SRI, e il 29 ottobre, Kleinrock diede ufficialmente vita ad ARPANET, stabilendo un contatto tra i primi due nodi collegati e inviando dal suo laboratorio dell'UCLA all'SRI il primo messaggio *host-to-host* (o *sms*)<sup>45</sup>. Nasceva la prima rete informatica mondiale basata su questa nuova tecnologia.

A partire dal 5 dicembre, si collegarono alla rete anche i nodi della UCSB e della Università dello Utah. Così, alla fine del 1969, i quattro computer *host* furono connessi insieme nell'ARPANET iniziale, e un Internet ancora in erba decollò. Negli anni successivi furono aggiunti rapidamente alla rete molti altri computer appartenenti a Centri di ricerca e si proseguì il lavoro per completare un protocollo *Host-to-Host* funzionalmente completo e altri *software* di rete.

Intanto, nel febbraio 1969 presso la UCLA si era creato intorno al giovane studente laureato Steve Crocker un gruppo informale di accademici, che si era assunto il compito di definire i protocolli che disciplinavano il funzionamento di ARPANET: il *Network Working Group* (NWG), che fu il precursore della moderna *Internet Engineering Task Force* (IETF) e che avviò la serie delle *Request for Comment* (RFC) (in it.: “richieste di commenti”), attraverso le quali i progetti di protocollo venivano documentati e condivisi con altri ricercatori<sup>46</sup>.

Nel dicembre 1970 l'NWG completò il protocollo iniziale *host-to-host* – o *peer-to-peer* («da pari a pari»)<sup>47</sup> – funzionalmente completo dell'ARPANET, che fu chiamato

<sup>45</sup> L'espressione **host-to-host** significa: da elaboratore ad elaboratore; la sigla **SMS - Short Message Service** (in it.: servizio messaggi brevi) indica il servizio di telefonia mobile per inviare brevi messaggi di testo da un telefono cellulare a un altro, ed è per estensione comunemente usata in italiano per indicare ogni singolo messaggio inviato con tale servizio.

<sup>46</sup> Delle *Request for Comment* (RFC) si avrà modo di parlare più in avanti; sul significato del termine, v. nota n. 42. Sullo IETF v. nelle pagine successive, e in nota n. 132.

<sup>47</sup> Sul significato del termine **Host** v. nota n. 45.  
L'espressione **host-to-host** – come detto – significa: da elaboratore ad elaboratore. L'espressione **peer-to-peer** (“pari a pari”) indica una rete in cui ognuno dei computer connessi ha al pari di tutti gli altri accesso alle risorse comuni, senza che vi sia un’unità di controllo dedicata come server. In altri termini, ciascun computer funge nello stesso tempo da *client* e da *server*, per cui gli utenti sono in grado di accedere direttamente l'uno al computer dell'altro, visionando e prelevando i file presenti nelle memorie di massa e mettendo a loro volta a disposizione i file che desiderano condividere. Le reti *peer-to-peer* sono usate in particolare per scambiare file audio o video (cfr. «peer-to-peer», in *Treccani Encyclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/peer-to-peer/>; *Peer-to-peer* - da Wikipedia IT). Un modello diverso è quello denominato *client-server* (sul quale v. più in avanti la nota n. 401).

*Network Control Protocol* (NCP)<sup>48</sup>. Tra il 1971 e il 1972 l'NCP fu adottato dai siti collegati ad ARPANET; sarebbe stato sostituito nel 1973 dal TCP, poi dal TCP/IP<sup>49</sup>, anch'esso disegnato dal *Network Working Group*.

Quando i siti ARPANET completarono l'implementazione del protocollo NCP, gli utenti di ARPA (ancora accademici e scienziati) poterono finalmente iniziare a sviluppare applicazioni<sup>50</sup>.

Nel 1972 venne introdotta nel mondo delle telecomunicazioni un'applicazione di futuro enorme impatto: a marzo, Ray Tomlinson della *Bolt Beranek and Newman Inc.*

<sup>48</sup> Un **protocollo**, in informatica, è un insieme di regole definite al fine di gestire la comunicazione tra dispositivi. In particolare:

- per **protocollo di comunicazione** si intende l'insieme di regole formali, che definisce e disciplina le modalità di comunicazione tra due o più entità che fanno parte di un determinato sistema di comunicazione, ovvero lo standard con cui sono definite la sintassi, la semantica (al riguardo, v. nota n. 230) e la sincronizzazione della comunicazione, nonché i possibili metodi per il recupero degli errori;
- se si tratta di due o più entità remote (sul termine, v. nota n. 24, ovvero di una rete informatica, si parla di **protocollo di rete**). Questo va inteso come la definizione formale a priori delle modalità o regole di interazione che due o più apparecchiature elettroniche collegate tra loro devono rispettare per operare particolari funzionalità di elaborazione necessarie all'espletamento di un certo servizio di rete (cfr. *Protocollo di comunicazione* - da Wikipedia IT).

Alcuni protocolli sono di rilevanza strategica internazionale. Se ne segnalano qui alcuni:

- **HTTP** - *Hypertext Transfer Protocol* (in it.: protocollo di trasferimento di un ipertesto) è usato come principale sistema per la trasmissione di informazioni sul web. Le specifiche del protocollo sono gestite dal *World Wide Web Consortium* (W3C);
- **UDP** - *User Datagram Protocol*: uno dei principali protocolli di rete della *suite* di protocolli Internet. È un protocollo di "livello di trasporto" a pacchetto, usato di solito in combinazione con il protocollo di "livello di rete" IP, nominato sotto;
- **SMTP** - *Simple Mail Transfer Protocol*: l'insieme delle regole che disciplineranno il formato e il trasferimento dei dati durante l'invio di e-mail;
- **FTP** - *File Transfer Protocol*: Viene utilizzato per i trasferimenti di file remoti.

Esistono anche protocolli non standardizzati ovvero di tipo "proprietario", tipicamente adibiti a funzionalità di tecnologie altrettanto proprietarie. Con l'occasione, si precisa già qui che il termine "**proprietario**" è un barbarismo ormai comunemente utilizzato per tradurre la voce inglese *proprietary software* che significa "software di proprietà esclusiva". Il software, infatti non è il "proprietario", ma piuttosto l'oggetto che è esclusivamente posseduto. Sul significato dell'espressione, v., più in avanti, nota n. 209.

<sup>49</sup> **IP - Internet Protocol**: protocollo di rete, che si occupa di indirizzamento/instradamento, appartenente alla *suite* di protocolli Internet TCP/IP su cui è basato il funzionamento della rete Internet; più precisamente:

- **TCP - Transmission Control Protocol** (in it.: protocollo di controllo della trasmissione): protocollo di rete a pacchetto di "livello di trasporto", appartenente alla *suite* di protocolli Internet, che si occupa del controllo della trasmissione ovvero rendere affidabile la comunicazione di dati in rete tra mittente e destinatario. Su di esso si appoggia gran parte delle applicazioni della rete Internet; è presente solo sui terminali di rete (*host*) e non sui nodi interni di commutazione della "rete di trasporto";
- **TCP/IP**: protocollo di base impostato per la comunicazione di networking. Consente la trasmissione di informazioni tra i computer appartenenti a una rete.

<sup>50</sup> Sul significato del termine "applicazione" (equivalente a *software applicativo*) v. nota n. 36.

(BBN) di Cambridge (l'impresa che aveva curato per ARPANET la realizzazione del commutatore a pacchetti)<sup>51</sup> elaborò il software di base per l'invio e la lettura di messaggi di posta elettronica (*electronic mail, e-mail*), motivato dall'esigenza degli sviluppatori di ARPANET di disporre di un agevole strumento di coordinamento. Era la versione originaria del software che diventerà la principale applicazione della rete: la posta elettronica. A luglio, Roberts perfezionò lo strumento, scrivendo il primo programma che consentiva di elencare, leggere in modo selettivo, archiviare, inoltrare e rispondere ai messaggi. Da quel momento l'e-mail divenne la più grande applicazione di rete per oltre un decennio, segno dell'enorme crescita di tutti i tipi di traffico “*people-to-people*” che sarebbe in futuro avvenuta.

In quello stesso anno 1972 Bob Kahn, che all'interno della BBN, aveva lavorato ad ARPANET come responsabile del progetto per lo sviluppo del commutatore a pacchetti (*Interface Message Processors – IMPs*), fu assunto da Roberts all'IPTO, l'Ufficio per le tecniche di elaborazione delle informazioni dell'ARPA, che il 23 marzo 1972 aveva modificato la sua denominazione in DARPA, perché fosse evidenziato che il suo scopo era la difesa militare. Nel suo nuovo luogo di lavoro, Kahn avrebbe affrontato una serie di problemi relativi all'impiego della tecnologia di commutazione di pacchetto<sup>52</sup> nelle comunicazioni radio e satellitari militari (*Packet radio, Packet satellite*). Per intanto, nell'ottobre di quello stesso anno 1972 organizzò a Washington D.C, la prima *International Computer Communication Conference* (ICCC) (in it.: Conferenza internazionale sulla comunicazione informatica), e all'interno di essa inserì il debutto pubblico di ARPANET: connettendo 40 differenti computer, egli diede la prima dimostrazione al pubblico di questa nuova tecnologia di rete, che fu resa ampiamente nota per la prima volta, a persone da tutto il mondo.

Del gruppo informale di accademici, costituitosi nel 1969 presso la UCLA per la definizione e lo sviluppo di ARPANET, faceva parte, come ingegnere di ricerca post-

---

<sup>51</sup> Sui commutatori a pacchetti (*Interface Message Processors – IMPs*) cfr. nota n. 44.

<sup>52</sup> Sulla commutazione di pacchetto cfr. nota n. 20.

laurea, il giovane Jon Postel<sup>53</sup>. Nel maggio del 1972 egli osservò che, sebbene la rete ARPANET fosse ancora piccola, era necessario un certo coordinamento per garantirne l'unicità, in modo che due gruppi non potessero utilizzare gli stessi numeri per cose diverse; propose quindi che venisse nominato uno “zar della numerazione” (*numbering czar*) per assegnare e gestire i numeri dei canali di comunicazione (*sockets, lett. prese*): la sua proposta fu accettata, e, nel dicembre di quell’anno, con l'accordo della comunità di ricerca, egli divenne, di fatto, l'autorità centrale per l'assegnazione e la tracciabilità degli identificatori. Nasceva così, per la prima volta, l'unità operativa che – 16 anni dopo, durante la transizione da ARPANET a Internet - sarebbe stata chiamata IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*, in it.: “Autorità per i numeri assegnati su Internet”, ovvero per l'assegnazione degli indirizzi IP). Nel 1973 Postel lasciò il suo impegno presso la UCLA per unirsi all'organizzazione no-profit americana MITRE *Corporation*<sup>54</sup>, e poi al *Network Information Center* (NIC), operante presso lo *Stanford Research Institute* (SRI) (di cui si è parlato nelle pagine precedenti); infine, nel marzo 1976 entrò a far parte dell'*Information Sciences Institute* (ISI) presso l' Università della California del Sud (*University of South California* – USC) come ricercatore, portando con sé il suo lavoro volontario come coordinatore dei numeri Internet: nell'USC-ISI egli avrebbe trascorso il resto della sua carriera.

Così, per i successivi 22 anni, fino al 1998, l'ISI avrebbe gestito il nuovo Ufficio, lo IANA, la cui attività sarebbe stata sostenuta finanziariamente dalla DARPA fino al

<sup>53</sup> Jonathan Bruce Postel (n. 1943, m. 1998) è stato un informatico statunitense che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della rete Internet, in particolare per quanto riguarda la creazione e l'adozione di alcuni standard. Presso la *University of California Los Angeles* (UCLA) ha conseguito la laurea (1966) e la laurea magistrale (1968) in Ingegneria, ed ha svolto il suo dottorato di ricerca in informatica (1974). Negli anni del dottorato ha lavorato all'UCLA, dove si è interessato ad ARPANET; si è trasferito poi all'*Information Sciences Institute* (ISI) della *University of Southern California* (USC), dove ha svolto il resto della sua carriera. A lui è intestato il premio annuale *Jonathan B. Postel Service Award* della *Internet Society*. È noto soprattutto per essere il redattore e il curatore (*editor*) della serie di documenti denominata RFC (*Request for Comment*), per il protocollo SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) e per aver amministrato la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) fino alla sua morte. Cfr. Jon Postel – from Wikipedia EN.

<sup>54</sup> MITRE Corporation gestisce centri di ricerca e sviluppo, finanziati dal governo federale, che supportano varie agenzie governative statunitensi nei settori dell'aviazione, della difesa, della sanità, della sicurezza nazionale e della sicurezza informatica , tra gli altri. Cfr. *Mitre Corporation*, from Wikipedia EN.

1997<sup>55</sup>. Lo IANA illustrava in questi termini il ruolo da esso svolto presso l'ISI: l'amministrazione degli standard di protocollo richiede l'assegnazione di valori univoci ai numerosi parametri utilizzati nei vari protocolli internet (codici operativi, tipi, identificatori di oggetto, nomi e numeri); dal momento che questi parametri devono essere univoci, occorre che ci sia un ufficio che proceda alle assegnazioni, almeno ai livelli più alti (*top levels*), e le renda note agli sviluppatori dei protocolli<sup>56</sup>.

Nel 1973 vennero aggiunti alla rete di ARPANET alcuni nodi appartenenti al *Norwegian Seismic Array* – NORSAR, istituita nel 1968, nel contesto di un accordo tra Norvegia e U.S.A., come Stazione di rilevamento di terremoti ed esplosioni nucleari; seguirà il collegamento con L'*University College London* (UCL) e le reti informatiche accademiche del Regno Unito.

Nell'ottobre di quell'anno, Roberts lasciò l'IPTO per diventare Amministratore Delegato (*Chief Executive Officer*, CEO) di *Telenet Inc.*, il primo vettore di rete a

---

<sup>55</sup> La denominazione “ufficiale” IANA sarebbe apparsa per la prima volta durante la transizione da ARPANET a Internet (completatasi nel 1990): una sovvenzione della DARPA a USC-ISI, che prevedeva finanziamenti per la prestazione di vari servizi, tra i quali sono nominati i servizi IANA. I servizi sono continuati sotto l'ombrellino del contratto *Tera-node Network Technology* con USC-ISI fino al 1998. Fu affidata all'USC-ISI l'attuazione del progetto TNT (*Tera-node Network Technology - TASK 4*), diretto allo sviluppo di tecnologie software per le telecomunicazioni (autori: John Postel e Joe Bannister) e finanziato dalla *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA) con scadenza 1997. Cfr.: Joel Snyder, Konstantinos Komaitis, Andrei Robachevsky, *The History of IANA. An Extended Timeline with Citations and Commentary*, Internet Society, 9 May 2016, <https://www.internetsociety.org/ianatimeline/>; Internet Archive, DTIC ADA365611: *Tera-node Network Technology (TASK 4) Network Infrastructure Activities (NIA)*, by Defense Technical Information Center, Publication date 1999-07-01, [https://archive.org/details/DTIC\\_ADA365611](https://archive.org/details/DTIC_ADA365611)/mode/2up .

<sup>56</sup> In particolare, la funzione IANA che ha operato presso l'ISI scrive di aver eseguito i seguenti compiti: ha elaborato le richieste ricevute per l'assegnazione di vari parametri, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi di dominio di primo livello, blocchi di indirizzi IP, numeri di protocollo e di porta; ha gestito gli elenchi di parametri per evitare duplicazioni, conflitti, e obsolescenze; ha fornito una guida generale per i vari registri di indirizzi Internet ed ha eseguito a loro favore l'assegnazione di primo livello dei principali blocchi di indirizzi; ha consultato frequentemente i gestori dei registri per coordinare le attività e comprendere le esigenze in continua evoluzione di essi e dei loro clienti; ha fornito una guida generale nell'allocazione dei nomi di dominio di primo livello e i servers principali; ha mantenuto l'elenco dei *root servers* e il *root zone file*; ha gestito alcuni root server del sistema dei nomi di dominio (*Domain Name System – DNS*), ed ha eseguito su di essi backup e aggiornamenti; ha mantenuto un elenco pubblico aggiornato dei parametri assegnati, accessibile tramite appropriati metodi on-line; ha sviluppato la registrazione automatizzata per i casi di routine; ha sviluppato e mantenuto il sito Web IANA (<http://www.iana.org>), utilizzato come interfaccia di primo contatto per il grande pubblico (*general public*); ha fornito al grande pubblico le interfacce per telefono, email e la posta (mail). Cfr. *Tera-node Network Technology (TASK 4)* cit., p. 2 : *Accomplishments – Internet Assigned Numbers Authority (IANA)*.

commutazione di pacchetto, fondato dalla BBN di Cambridge. Nella direzione dell’Ufficio gli subentrò Kahn, che manterrà l’incarico fino al 1985.

ARPANET era un progetto di ricerca orientato alla comunicazione, piuttosto che un *design* orientato all’utente. Tuttavia, nell'estate del 1975, esso fu dichiarato “operativo”, e la *Defense Communications Agency* – DAC (in it.: “Agenzia di comunicazione della Difesa”)<sup>57</sup> ne prese il controllo, perché l’ARPA aveva lo scopo di finanziare la ricerca avanzata.

A sua volta, nel 1983, per snellire la struttura operativa, il Dipartimento della Difesa decise di creare una sottorete di ARPANET – chiamata MILNET (*MILitary NETwork*), poi *Defense Data Network* – utilizzata esclusivamente per comunicazioni di natura militare.

La parte non militare del Network si ridusse così da 113 a 68 nodi; la sua amministrazione sarebbe stata poi affidata alla *National Science Foundation*. È da quei 68 nodi che prese origine quello che oggi tutti conosciamo come Internet.

#### § 4. L’INTERNETWORKING: VERSO UNA RETE AD ARCHITETTURA APERTA (1972-1973)

ARPANET fu quindi una rete pionieristica basata sulla tecnologia della “commutazione di pacchetti”, che si era rivelata più efficiente della tradizionale “commutazione di circuito” (se ne è parlato sopra). Insieme alla commutazione di pacchetto, erano disponibili anche altre modalità di interconnessione per scopi speciali, e c'erano anche altri modi limitati per interconnettere reti diverse, i quali richiedevano che una fosse usata come componente dell'altra, piuttosto che agire come una pari dell'altra nell'offrire un servizio *end-to-end*<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> La *Defense Communications Agency* (DCA) nel 1991 avrebbe cambiato la propria denominazione in *Defense Information Systems Agency* (DISA).

<sup>58</sup> *End-to-end* (in it.: “da estremità a estremità”) è uno dei principi della progettazione delle reti di computer e viene applicato su diversi protocolli di rete. In termini molto generali, si potrebbe definire così: se si hanno due dispositivi, con relativo software, che comunicano tramite una rete, tutte le funzioni e le operazioni specifiche richieste dai protocolli di comunicazione, come il controllo di errori, devono essere

L'ARPANET originale si è presto evoluto in Internet, basato sull'idea di più reti indipendenti con struttura diversa, reti satellitari, reti radio e altre ancora. Internet, come ora lo conosciamo, incarna un'idea tecnica chiave: quella dell'architettura aperta. Secondo questo approccio, la scelta di ogni singola tecnologia non è dettata da una particolare architettura di rete, ma può essere scelta liberamente e fatta interagire con le altre reti attraverso un livello di "architettura di rete" intermedio. In una "rete di reti" ad architettura aperta, le singole reti possono essere progettate e sviluppate separatamente e ciascuna può avere la propria interfaccia unica. Ogni rete può essere progettata in base ad un ambiente specifico e con requisiti speciali. Generalmente non vi sono vincoli sui tipi di rete che possono essere adottati in un determinato ambito geografico, sebbene specifiche considerazioni pragmatiche possano dettare una scelta anziché un'altra.

L'idea di una rete ad architettura aperta (*Open-architecture Networking*) fu introdotta per la prima volta da Bob Kahn poco dopo essere arrivato alla DARPA nel 1972. Sarebbe stato lui – Direttore dell'IPTO dal 1973 al 1985 – a guidarne il processo attuativo.

Come detto sopra, nel suo nuovo luogo di lavoro Kahn concentrò il proprio impegno sul programma "radio a pacchetto" (*Packet Radio*), che mirava ad applicare la tecnologia di commutazione di pacchetto alla trasmissione dei dati via radio. La realizzazione di una rete ad architettura aperta faceva originariamente parte di questo programma, ma in seguito diventò un programma separato a sé stante, che era chiamato "*Internetting*".

La chiave per far funzionare il sistema "radio a pacchetto" era un protocollo end-to-end affidabile, in grado di mantenere comunicazioni efficaci di fronte a inceppamenti e altre interferenze radio o di resistere a un blackout intermittente, causato ad esempio da un tunnel o dalle caratteristiche del terreno. Kahn inizialmente pensò di sviluppare un

---

realizzate ed eseguite in modo completo nei nodi terminali della rete (*end point*) e non nei nodi intermedi (*intermediate node*). Si parla così di un modello di rete *stupida* con terminali *intelligenti* (i precedenti modelli funzionavano al contrario: rete "intelligente" e terminali "stupidi"). L'*end-to-end* è uno dei principi centrali del protocollo, che fornisce le basi per Internet. Per esempio, nel TCP/IP – di cui è parlato nelle pagine precedenti - la parte IP è *stupida* e muove semplicemente i datagrammi lungo la rete, mentre la parte TCP è la parte *intelligente* che opera tra i terminali.

protocollo locale solo per la rete “radio a pacchetto” (poiché ciò gli avrebbe evitato di dover gestire una moltitudine di diversi sistemi operativi) e di continuare a utilizzare il *Network Control Protocol* NCP, il protocollo iniziale *host-to-host* funzionalmente completo dell’ARPANET, di cui si è parlato nelle pagine precedenti.

Tuttavia, il NCP non aveva la capacità di affrontare reti (e macchine) più a valle di una destinazione IMP su ARPANET<sup>59</sup>, per cui sarebbe stato anche necessario apportarvi qualche cambiamento (si riteneva che l’ARPANET non fosse modificabile in questo senso). Il NCP faceva affidamento su ARPANET per fornire affidabilità end-to-end: se alcuni pacchetti fossero andati persi, il protocollo e presumibilmente tutte le applicazioni supportate<sup>60</sup> si sarebbero fermati. In questo modello, il NCP non aveva alcun controllo degli errori dell’*host end-end*, dal momento che ARPANET doveva essere l'unica rete esistente e sarebbe stata così affidabile che non sarebbe stato richiesto alcun controllo degli errori da parte degli *host*.

Per tutte queste ragioni, Kahn decise di sviluppare una nuova versione del NCP che potesse soddisfare le esigenze di un ambiente di rete ad architettura aperta. Questo protocollo sarebbe stato chiamato alla fine *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TC/IP) (più esattamente si tratta di due protocolli). Mentre il NCP tendeva ad agire come un driver di dispositivo<sup>61</sup>, il nuovo protocollo sarebbe più simile a un protocollo di comunicazione<sup>62</sup>.

Per garantire la sicurezza delle comunicazioni, Kahn riteneva fondamentali quattro regole:

- 1) ciascuna rete avrebbe dovuto avere la sua autonomia e non le si sarebbe potuta chiedere alcuna modifica interna per essere collegata a Internet;
- 2) se un pacchetto non fosse arrivato alla destinazione finale, sarebbe stato ritrasmesso dalla “fonte”;

---

<sup>59</sup> Sui commutatori a pacchetti (*Interface Message Processors – IMPs*) cfr. nota n. 44.

<sup>60</sup> Sul significato del termine: applicazione (equivalente a *software applicativo*) si rinvia alla nota n. 36.

<sup>61</sup> Il **driver di dispositivo** si può definire come un file di computer che consente al sistema operativo (OS) su un computer di comunicare e controllare correttamente l’hardware collegato a quel computer.

<sup>62</sup> Sul significato del termine “p. di comunicazione” v. nota n. 48; sul *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TC/IP) v. nota n. 49.

- 3) i dispositivi che sarebbero stati usati per connettere le reti (*gateway* e *router*)<sup>63</sup> non avrebbero conservato informazioni sui singoli flussi di pacchetti che li attraversavano, evitando così complicati adattamenti e recuperi in caso di guasto.
- 4) non ci sarebbe stato alcun controllo globale a livello operativo.

Si ponevano altre questioni tecniche determinanti:

- a) impedire che i pacchetti persi disabilitassero in modo permanente le comunicazioni, e assicurare che potessero essere ritrasmessi con successo dall'origine;
- b) fornire un sistema di collegamento (*pipelining*)<sup>64</sup> *host-to-host*, in modo che più pacchetti potessero essere dirottati dalla sorgente alla destinazione a discrezione degli *host* partecipanti, se le reti intermedie lo permettevano;
- c) creare funzioni di connessione tra le reti (*gateway*) che consentissero di inoltrare i pacchetti in modo appropriato. Ciò includeva l'interpretazione delle intestazioni dei pacchetti IP<sup>65</sup> per l'inoltro, la gestione delle interfacce, la suddivisione dei pacchetti in parti più piccole, se necessario, ecc.;
- d) la necessità di controlli finali, tra i quali una verifica dell'integrità del dato trasmesso (*checksum*, in it.: somma di controllo)<sup>66</sup> *end-to-end*, il riassemblaggio di pacchetti da frammenti ed il rilevamento di duplicati, se presenti;

---

<sup>63</sup> Il **gateway** (in it.: ingresso, entrata) è un dispositivo che effettua una traduzione di protocollo tra due reti, mentre il **router** (da: to route, in it.: spedire, instradare) è un dispositivo responsabile dell'instradamento di pacchetti di dati attraverso una rete. Benché a ciascuno dei due termini corrisponda una precisa e specifica definizione, spesso nel linguaggio corrente, essi vengono impiegati indifferentemente.

<sup>64</sup> **Pipeline** o **Pipelining** (lett.: condutture), nota anche come *pipeline* di dati, è, in informatica, un insieme di elementi di elaborazione dati collegati in serie, in cui l'output di un elemento è l'input di quello successivo. In termini più elementari, il *pipelining* consiste nel frazionare un lavoro complesso in tanti passaggi più semplici. La successiva espressione **host-to-host** significa: da elaboratore ad elaboratore (cfr. nota n. 45).

<sup>65</sup> Un'**intestazione IP** è un'intestazione delle informazioni all'inizio di un pacchetto di protocollo Internet (Internet Protocol). Un pacchetto IP è la più piccola entità di messaggio scambiata tramite il protocollo Internet su una rete IP (cfr. IP header – from Wikipedia EN).

<sup>66</sup> **checksum** (lett. "somma di controllo") è una sequenza di *bit* che, associata al pacchetto trasmesso, viene utilizzata per verificare l'integrità di un dato o di un messaggio che può subire alterazioni durante la trasmissione sul canale di comunicazione (cfr. checksum - da Wikipedia IT).

Si precisa fin d'ora che il **bit** (abbr. di binary digit) - di cui si avrà più volte occasione di parlare nelle pagine seguenti - è una cifra binaria, ovvero uno dei due simboli del sistema numerico binario, classicamente chiamati zero (0) e uno (1); si può parlare di un numero di 8, 16, 32... bit, come nella comune base dieci si parla di un numero di 8, 16, 32... cifre. Posto che, ai fini della sua trasmissione mediante una rete informatica, ogni informazione viene tradotta in una sequenza di bit, la capacità (ovvero: la velocità) di trasmissione dei dati sulla rete è misurata utilizzando come unità di misura:

- e) il bisogno di un indirizzamento globale;
- f) tecniche per il controllo dei flussi *host-to-host*;
- g) tecniche di interfacciamento con i vari sistemi operativi.

Altre questioni, come i livelli di efficienza dell'implementazione e le prestazioni di *interNetworking*, ebbero inizialmente una rilevanza secondaria.

Kahn aveva iniziato a lavorare su un insieme di principi dei sistemi operativi orientati alla comunicazione mentre era alla BBN (fine anni '60), e documentò alcune delle sue prime riflessioni in un memorandum interno del 1972 (anno in cui entrò all'IPTO), intitolato "Principi di comunicazione per i sistemi operativi" (*Communications Principles for Operating Systems*). A quel punto si rese conto che sarebbe stato necessario apprendere i dettagli di implementazione di ciascun sistema operativo per avere la possibilità di incorporare nuovi protocolli in modo efficiente. Così, nella primavera del 1973, dopo aver iniziato lo sforzo di internettizzazione, chiese a Vint Cerf di lavorare con lui alla progettazione dettagliata del protocollo.

Lo statunitense Vinton Gray (Vint) Cerf (n. 1943), laureato in matematica alla *Stanford University* (in California), aveva poi conseguito un master e un Dottorato di ricerca in Informatica presso l'*University of California, Los Angeles* (UCLA), rispettivamente nel 1970 e nel 1972. Era poi tornato a Stanford, come docente nella Facoltà di Informatica e Ingegneria Elettrica. Cerf era stato intimamente coinvolto nella progettazione e nello sviluppo del NCP originale e aveva già le conoscenze sull'interfacciamento con i sistemi operativi esistenti. Così, armati dell'approccio architettonico di Kahn alle comunicazioni e dell'esperienza sul NCP di Cerf, i due iniziarono la loro collaborazione per definire i dettagli del nuovo protocollo.

Il sodalizio fu altamente produttivo e la prima versione scritta del nuovo protocollo – chiamato inizialmente TC - fu distribuita nel corso di una riunione dell'*International*

---

- il **kilobit per secondo** (abbr. **kbps**): un kilobit corrisponde a 1.000 bit;
- il **megabit per secondo** (abbr. **Mbps**): un megabit corrisponde a 1.000 kilobit, quindi a 1.000.000 di bit.

*Network Working Group* (INWG)<sup>67</sup> svoltasi presso la *Sussex University* (GB) nel settembre 1973. L'INWG, istituito l'anno precedente, era presieduto da Cerf.

Dalla collaborazione tra Kahn e Cerf emersero alcuni assunti di base:

- ✓ la comunicazione tra due processi consisteva in un flusso molto lungo di *byte* (che furono chiamati “ottetti”). La posizione di ogni ottetto nel flusso sarebbe stata usata per identificarlo;
- ✓ il controllo del flusso sarebbe stato fatto usando “finestre scorrevoli” (*sliding windows*)<sup>68</sup> e “accuse di ricezione” (*acknowledgements*, abbr. *acks*)<sup>69</sup>. La “destinazione” (cioè, il dispositivo ricevente) avrebbe potuto selezionare quando accusare ricezione, e ogni risposta restituita sarebbe stata cumulativa per tutti i pacchetti ricevuti fino a quel punto;
- ✓ non fu definito come esattamente la “fonte” e la “destinazione” si sarebbero accordate sui parametri da utilizzare per il controllo sul flusso dei dati (*windowing*). Furono inizialmente lasciati quelli *predefiniti*;
- ✓ il modello originale di rete era quello dei *Network* nazionali come ARPANET, di cui si prevedeva solo un numero relativamente piccolo. Fu quindi adottato un sistema tecnico di identificazione dei dispositivi collegati alla rete, che però dopo pochi anni si rivelò inadeguato alle dimensioni che essa avrebbe raggiunto<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> L'**International Networking Working Group** era stato costituito nell'ottobre 1972 in occasione della prima “Conferenza internazionale sulla comunicazione informatica” tenutasi a Washington DC (su iniziativa di Bob Kahn, che vi organizzò il debutto pubblico di ARPANet). Scopo dell'INWC era quello di studiare e sviluppare protocolli e standard di comunicazione per l'internetworking. Modellato sul *Networking Working Group* di ARPANet, ebbe come primo presidente Vint Cerf.

<sup>68</sup> La “finestra scorrevole” (*sliding window*): è un protocollo di controllo del flusso di dati immesso nelle reti, usato in particolare dal protocollo TCP nei suoi meccanismi di riscontro dei segmenti. Tali meccanismi sono:

- il controllo di flusso: controllo di trasmissione effettuato dagli agenti di una comunicazione (il mittente e il destinatario) sui pacchetti inviati e ricevuti, con l'obiettivo di evitare che il mittente invii una quantità eccessiva di dati che potrebbero, in alcune situazioni, comprometterne la completa ricezione da parte del destinatario generando una perdita di pacchetti e la necessità di ritrasmissione con perdita in efficienza;
- il controllo della congestione, il cui scopo è prevenire e limitare i fenomeni di congestione che possono verificarsi nei nodi interni di commutazione della rete.

<sup>69</sup> L’“accusa di ricezione” (*acknowledgement*, abbr. *Ack*) è il segnale emesso in risposta alla ricezione di un'informazione completa; nel protocollo TCP, è il pacchetto di controllo trasmesso dal ricevente al mittente per segnalare la corretta ricezione di uno o più pacchetti dati; in questo secondo caso, si dice che l'*Ack* è di tipo cumulativo.

<sup>70</sup> Più precisamente (e in sintesi): in una rete che utilizza l'*Internet Protocol* (IP) come protocollo di rete (sul significato delle espressioni v. note nn. 48 e 49 per l'instradamento/indirizzamento dei flussi, ciascun dispositivo *host* collegato è identificato univocamente da un **indirizzo IP** (*Internet Protocol address*)

Come detto sopra, il documento originale di Cerf e Kahn su Internet descriveva un nuovo protocollo, chiamato TCP, che forniva tutti i servizi di trasporto e inoltro su Internet. Kahn aveva previsto che esso supportasse una gamma di servizi di trasporto, dalla consegna sequenziale totalmente affidabile di dati (*virtual circuit model*) a un servizio di datagramma<sup>71</sup> in cui l'applicazione faceva uso diretto del servizio di rete sottostante, il che poteva comportare occasionalmente, la perdita, la corruzione o il riordino di pacchetti.

Tuttavia, lo sforzo iniziale per implementare TCP portò a una versione che consentiva solo i circuiti virtuali. Questo modello funzionò bene per il trasferimento di file e le applicazioni di *login* remoto<sup>72</sup>, ma alcuni dei primi lavori su applicazioni di rete avanzate, in particolare il *packet voice* negli anni '70, chiarirono che in alcuni casi le perdite di pacchetti non dovevano essere corrette dal TCP, ma lasciate all'applicazione. Ciò portò a una riorganizzazione del TCP originale in due protocolli: l' IP, che forniva solo l'indirizzamento e l'inoltro di singoli pacchetti, e il TCP, che riguardava le caratteristiche del servizio, come il controllo del flusso e il recupero dei pacchetti persi. Per quelle applicazioni che non volevano i servizi di TCP, fu aggiunta un'alternativa

---

numerico. Ora, Kahn e Cerf utilizzarono un indirizzo IP a 32 bit di cui i primi 8 bit indicavano la rete e i restanti 24 bit designavano l'host su quella rete. Con questa formula si sarebbero potute coinvolgere al massimo 256 reti: questo numero, ritenuto sufficiente per il futuro prevedibile, ebbe chiaramente bisogno di una riconsiderazione con lo sviluppo che la rete ebbe alla fine degli anni '70 (sul significato del termine *bit v. nota n. 66*).

<sup>71</sup> Il **datagramma** è un pacchetto dati di dimensioni limitate (fino a un massimo di 8 kbit), adottato come unità di trasferimento di base associata ad una rete a commutazione di pacchetto (sul significato di quest'ultimo termine v. nota n. 20). Esso contiene gli indirizzi di provenienza e di destinazione e l'indicazione delle risorse e servizi utilizzati I datagrammi forniscono un servizio di comunicazione senza connessione attraverso la rete a commutazione di pacchetto. La consegna, l'orario di arrivo e l'ordine di arrivo dei datagrammi non devono essere garantiti dalla rete; in particolare, non è richiesto uno scambio preventivo di messaggi tra sorgente e destinazione del pacchetto (sul significato del termine *kbit v. nota n. 66*).

<sup>72</sup> Il **login** (detto anche procedura di autenticazione) è la procedura di accesso ad un sistema o ad un'applicazione informatica (sul termine "applicazione" v. nota n. 36), e consiste nell'inserimento, da parte dell'utente, del proprio "nome utente" e della relativa password. Il termine proviene dalla contrazione di *log in*, entrata nel *log*, il registro cronologico degli eventi tipico di qualsiasi sistema informativo. In italiano è spesso tradotto in "accedi".

Il **login (da) remoto** (su quest'ultimo termine cfr. nota n. 24) dà la possibilità di accedere a un dispositivo da un altro dispositivo, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

chiamata UDP (*User Datagram Protocol*)<sup>73</sup> per fornire accesso diretto al servizio di base dell' IP.

Una delle principali ragioni d'essere sia per la creazione di ARPANET che per quella di Internet era la condivisione delle risorse, consentendo, ad esempio, agli utenti sulle reti radio a pacchetto di accedere ai sistemi di "condivisione di tempo" collegati ad ARPANET: collegare era molto più economico che duplicare computer molto costosi. Tuttavia, se il trasferimento di file e il *login* remoto (tramite *Telnet*)<sup>74</sup> furono applicazioni molto importanti, la posta elettronica ebbe probabilmente l'impatto più significativo tra le innovazioni di quell'epoca. Essa ha fornito un nuovo modello di comunicazione tra le persone e ha cambiato la natura della collaborazione, prima nella costruzione di Internet stessa (come si dirà più avanti) e successivamente per gran parte della società.

Nei primi giorni di Internet si avviarono altre applicazioni, tra cui la comunicazione vocale basata su pacchetti (il precursore della telefonia Internet - VoIP)<sup>75</sup>, vari modelli di condivisione di file e dischi, e i primi programmi *worm* (in it.: "vermi"), che rivelarono la loro natura di agenti informatici patogeni (e naturalmente, di virus)<sup>76</sup>. Un concetto chiave di Internet è che esso non è stato progettato per una sola applicazione<sup>77</sup>, ma come un'infrastruttura generale su cui possono essere concepite nuove applicazioni, come

<sup>73</sup> Sul protocollo UDP v. nota n. 48.

<sup>74</sup> **Telnet** è un protocollo di rete (sul significato del termine v. nota n. 48), utilizzato per fornire all'utente sessioni di login remoto. Il suo obiettivo è fornire un supporto per le comunicazioni sufficientemente generalizzato, bidirezionale ed orientato ai byte (otto bit) (sul significato del termine *bit* v. nota n. 66).

<sup>75</sup> **VoIP** (acronimo di *Voice over IP*, in it. "Voce tramite protocollo Internet"), è la tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione, analoga a quella che si potrebbe ottenere con una rete telefonica, utilizzando come rete di transito per la voce la stessa che usiamo comunemente per navigare in rete, ovvero Internet o una qualsiasi altra rete di telecomunicazioni dedicata a commutazione di pacchetto (su quest'ultimo termine v. nota n. 20), che utilizzi il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati.

<sup>76</sup> I Programmi **worm** (lett.: "vermi") sono dei programmi informatici, che si immettono su una rete al fine di infettare i computer ad essa collegati; sono quindi dei "software malevoli" (**malware**), in grado di autoreplicarsi; in italiano vengono chiamati anche "**codici maligni**". Il primo codice capace di auto-replicarsi e di diffondersi fu creato nel 1971: *Creeper* (in it.: strisciante, rettile), considerato il primo *worm* della storia, fu scritto per diffondersi su Arpanet ed infettarne i dispositivi.

Inizialmente i Programmi *worm* furono chiamati "*virus* per computer", ma, mentre i *virus* per la loro diffusione richiedono che l'utente esegua un programma - o usi il sistema operativo - infettato, i *worm* non hanno questo limite perché sono completi a sé stante (non hanno, cioè, la necessità di integrarsi in altri programmi), e si possono diffondere liberamente ai computer collegati alla rete attraverso altri computer, ad esempio tramite e-mail e una rete di computer.

<sup>77</sup> Sul significato del termine applicazione (equivalente a *software applicativo*) si rinvia alla nota n. 36.

mostrato in seguito dall'emergere del *World Wide Web*, la “Rete mondiale”<sup>78</sup>. A renderlo possibile è la natura generale del servizio fornito dai protocolli TCP e IP.

## § 5. INTERNET: I PROGETTI SI FANNO REALTÀ (1976-1985)

Per implementare il protocollo TC/IP la DARPA aveva concesso tre contratti:

- alla *Stanford University* (in California), dove Cerf insegnava nella Facoltà di Informatica e Ingegneria Elettrica;
- alla *Bolt Beranek and Newman Inc.* (BBN) di Cambridge (l'impresa che aveva già curato per ARPANet la realizzazione del commutatore a pacchetti<sup>79</sup>), dove operava Ray Tomlinson, l'informatico che aveva elaborato – sempre per la ARPANet – un elementare software di invio e lettura di messaggi di posta elettronica di base (*electronic mail, e-mail*);
- e all'*University College of London* (UCL), dove operava il gruppo di ricerca dello scienziato informatico Peter Kirstein<sup>80</sup>.

Il team di Stanford, guidato da Cerf, produsse le specifiche dettagliate e in circa un anno c'erano tre implementazioni indipendenti di TCP che potevano interagire. Questo fu

---

<sup>78</sup> Il termine inglese: *web* (in it.: tela, come intreccio di ordito e trama; e anche: ragnatela) sta alla base della espressione: *World Wide Web*, che in italiano si traduce in: "rete di ampiezza mondiale" (o, più brevemente: "rete mondiale"); si riscontra anche la traduzione in: "ragnatela intorno al mondo".

Il *World Wide Web*, in sigla WWW o W3, e spesso abbreviato in: *Web*), è uno dei principali servizi di Internet, che permette di navigare e fruire di un insieme molto vasto di contenuti amatoriali e professionali collegati tra loro attraverso collegamenti (*link* – v. più avanti sub nota n. 154), e di ulteriori servizi accessibili a tutti gli utenti o ad una parte selezionata di essi. Questa facile reperibilità di informazioni è resa possibile dai protocolli di rete adottati e dalla presenza di motori di ricerca e di web browser (“navigatori in rete”: v. più avanti, nota n. 194) efficienti e di facile uso, composti in un modello di architettura di rete definito *client-server* (in it., letteralmente: *cliente-serviente*). Sul modello in parola v. più avanti la nota n. 401.

<sup>79</sup> Sui commutatori a pacchetti (Interface Message Processors – IMPs) cfr. nota n. 44.

<sup>80</sup> **Peter Kirstein** (n. 1933-2020 fu professore all'Istituto di informatica dell'Università di Londra (ICS) dal 1970 al 1973, e nel 1973 entrò a far parte dell'University College di Londra, ricoprendo il ruolo di capo del dipartimento di informatica dal 1980 al 1994. Installò il primo computer su ARPANET al di fuori degli Stati Uniti; è stato definito "il padre di Internet europeo".

l'inizio di un processo di sperimentazione e di sviluppo a lungo termine per fare evolvere e maturare i concetti e la tecnologia di Internet.

A partire dalle prime tre reti (ARPANET, *Packet Radio* e *Packet Satellite*) e dalle loro comunità di ricerca iniziali, l'ambiente sperimentale crebbe fino a comprendere sostanzialmente ogni forma di rete e un'ampia comunità di ricerca e sviluppo. Ad ogni espansione corrispondevano nuove sfide.

Le prime implementazioni del protocollo TCP furono eseguite per grandi sistemi operativi basati sul *time sharing* (“condivisione di tempo”)<sup>81</sup> come Tenex e TOPS 20<sup>82</sup>.

Quando apparvero per la prima volta i *computer desktop*<sup>83</sup>, alcuni pensarono che il protocollo TCP fosse troppo complesso per funzionare su queste nuove macchine. Di diverso avviso lo scienziato informatico David Clark del *Massachusetts Institute of Technology* (MIT)<sup>84</sup>, che con il suo gruppo di ricerca si propose di dimostrare che era possibile realizzare un'implementazione del protocollo TCP semplice e compatta. Così, egli produsse un'implementazione, che fu utilizzata prima per *Xerox Alto* (la prima *workstation* personale<sup>85</sup>, sviluppata nei laboratori dello *Xerox PARC*, il centro di ricerche

---

<sup>81</sup> Sul sistema operativo **time-sharing** v. nota n. 21.

<sup>82</sup> Il sistema operativo **TENEX** fu realizzato nel 1969 dalla BBN per i computer della linea PDP, prodotti dalla *Digital Equipment Corporation* (DEC), una delle principali società americane nel settore, conosciuta soprattutto per la sua presenza nel mercato dei minicomputer. La DEC ha prodotto sistemi operativi interattivi ampiamente utilizzati e influenti: tra questi rientra il TOPS-20, di cui TENEX ha costituito la base.

<sup>83</sup> Il **computer desktop** (in it.: “elaboratore da scrivania”) è un *personal computer* (PC), che per le sue dimensioni complessive può essere comodamente utilizzato anche su una scrivania (*desktop*). È una delle due classiche e tradizionali tipologie di PC (l'altra è il computer portatile).

Il **personal computer** – PC (in it.: “calcolatore personale” o “elaboratore personale”) è un qualsiasi computer che si presti all'utilizzo proprio personale e alla personalizzazione da parte dell'utente nell'uso quotidiano. Il termine è nato quando sono stati messi in commercio i primi computer per il grande pubblico; precedentemente i calcolatori erano inaccessibili alla gente comune per via delle ingenti dimensioni e del prezzo elevato, e venivano acquistati principalmente da ricercatori o grandi aziende.

<sup>84</sup> **David Dana "Dave" Clark** (n. 1944) è uno scienziato informatico statunitense, che è stato coinvolto nello sviluppo di Internet dalla metà degli anni '70. Nel 1973 ha ricevuto il Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica dal *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), dove lavora attualmente come ricercatore senior nel Laboratorio di Scienza Informatica e di Intelligenza Artificiale (CSAIL). Da non confondere con **Welden E. Clark**, lo studioso del MIT, che – come già detto sopra – insieme con Licklider, elaborò per la prima volta (nel 1962) l'ipotesi di una “rete galattica”, costituita da un insieme di computer globalmente interconnessi, in modo che ognuno potesse accedere rapidamente a dati e programmi da qualsiasi postazione.

<sup>85</sup> **Workstation** (in it.: stazione di lavoro) in informatica indica un tipo di computer monoutente, destinato principalmente a un utilizzo produttivo (da cui il prefisso *work* = lavoro), e in grado di fornire alte

della *Xerox Corporation*)<sup>86</sup>, e poi per il PC IBM<sup>87</sup>. Tale implementazione era pienamente in grado di interagire con altri protocolli di rete come TCP, ma fu adattata alla suite di applicazioni e agli obiettivi di prestazione del *personal computer* e dimostrò che le *workstation*, così come i grandi sistemi in *time sharing*<sup>88</sup>, potevano far parte di Internet.

Nel 1976, Kleinrock pubblicò il primo libro su ARPANET, in cui metteva l'accento sulla complessità dei protocolli e sulle insidie che spesso essi immettono in rete. Questo libro ha giocato un ruolo determinante nella diffusione delle reti a commutazione di pacchetto nella comunità scientifica.

Negli anni '80 la nascente Internet poté diffondersi con successo grazie allo sviluppo diffuso di reti locali (LAN)<sup>89</sup>, *Personal Computer* (PC) e stazioni di lavoro (*workstation*). Ora, la tecnologia di rete dominante in Internet è probabilmente la tecnologia Ethernet, sviluppata da Bob Metcalfe<sup>90</sup> nei laboratori dello *Xerox PARC* nel 1973, e i computer dominanti sono PC e workstation.

L'aumento delle reti fu seguito dall'elaborazione di nuovi concetti informatici e da modifiche alla tecnologia di base. In primo luogo, si è pervenuti alla definizione di tre classi di rete (A, B e C) in modo da includervi la gamma di reti esistenti: la classe A

---

prestazioni per poter assolvere compiti altamente professionali di vario genere. Esso è dunque sinonimo di un computer più potente rispetto ad un normale personal computer domestico o di ufficio.

<sup>86</sup> La *Xerox Corporation* è una delle più grandi aziende produttrici di stampanti, fotocopiatrici, scanner e proiettori. Negli anni '70 la società americana produceva anche computer, e tutt'oggi possiede un grande Centro di ricerche a Palo Alto, in California. Il *Palo Alto Research Center* (PARC) è famoso nella storia dell'informatica perché i suoi ingegneri hanno inventato elementi che hanno rivoluzionato il mondo del *personal computer*, tra cui il *mouse* e l'interfaccia desktop.

<sup>87</sup> Sulla *International Business Machines Corporation* (IBM) v. nota n. 31.

<sup>88</sup> Sul significato del termine *time-sharing* cfr. nota n. 21.

<sup>89</sup> **Local Area Network - LAN** (in it.: rete in area locale o rete locale) è una rete informatica di collegamento tra più computer, estensibile anche a dispositivi periferici condivisi, che copre un'area geografica limitata, come un'abitazione, una scuola, un'azienda o un complesso di edifici adiacenti. Si contraddistingue per l'elevata velocità di trasmissione dei dati e un basso tasso di errore. In ambito aziendale il termine più utilizzato, più o meno con lo stesso significato, è Intranet.

<sup>90</sup> **Robert Metcalfe** (n. 1946) è un informatico statunitense, considerato un pioniere della tecnologia. Al *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) ha conseguito due lauree di primo livello, una in ingegneria elettronica e l'altra in *business*, e – nel 1970 – un ulteriore titolo di studio, il *Master of Science*, in informatica. Nel 1973 ha conseguito un dottorato di ricerca alla *Harvard University*, con una tesi proprio sulla commutazione di pacchetto (*packet switching*; sul termine v. nota n. 20). In quello stesso anno era impegnato nel Centro di ricerca della *Xerox Corporation*, il *Palo Alto Research Center* (PARC): qui ha inventato Ethernet, uno standard per connettere insieme computer a brevi distanze. Nel 1979 Metcalfe ha lasciato il PARC ed ha fondato 3Com, un'azienda produttrice di equipaggiamenti LAN (sul termine v. nota n. 89), che ha lasciato nel 1990. Scrive per molte riviste scientifiche; ha ricevuto due lauree honoris causa e nel 2003 è stato premiato con la *National Medal of Technology and Innovation*.

rappresentava le grandi reti su scala nazionale (un piccolo numero di reti con un grande numero di *host*); la classe B rappresentava le reti a scala regionale; e la Classe C rappresentava le reti locali (un grande numero di reti con relativamente pochi *host*).

Un cambiamento maggiore si verificò a causa dell'aumento di scala di Internet e dei problemi di gestione associati. Uno di questi problemi riguardava il nome dei siti collegati alla rete (*host*)<sup>91</sup>. Ciascuno di essi ha un proprio indirizzo IP (*Internet Protocol address*), costituito da un codice numerico, generalmente composto da 4 serie di numeri separati da punti che vanno da 0 a 255. L'indirizzo è necessario per aprire/accedere al sito, e sta alla base della trasmissione corretta delle informazioni dal mittente al ricevente. È, però, praticamente impossibile che un utente alla ricerca di un determinato sito web ne ricordi l'IP; pertanto, per facilitare l'utilizzo della rete, agli *host* vennero assegnati dei nomi, per cui non era necessario ricordare gli indirizzi numerici. Ciascun sito web ha, così, un "indirizzo mnemonico" o "nome di dominio" (es.: [www.amazon.com](http://www.amazon.com)), che è quello che viene memorizzato dall'utente, e un indirizzo IP<sup>92</sup>.

Ora, originariamente esisteva un numero abbastanza limitato di *host*, quindi era possibile mantenere (in ogni computer connesso alla rete) un'unica tabella di tutti gli *host* con nomi e indirizzi IP associati. Quando si ebbe un gran numero di reti gestite in modo indipendente (ad esempio, le reti locali - LAN), questo sistema divenne insostenibile, e fu sostituito dal Sistema dei Nomi di Dominio (*Domain Name System (DNS)*), inventato nel 1983 da Paul Mockapetris e Jon Postel, della *University of Southern California*<sup>93</sup>. Il

---

<sup>91</sup> Sul significato del termine *Host* v. nota n. 45.

<sup>92</sup> Sull'indirizzo IP (*Internet Protocol Address*) v. nota n. 70.

<sup>93</sup> **Paul Mockapetris** (n. 1948), informatico statunitense, ha studiato Fisica e Ingegneria elettrica al MIT di Boston, e nel 1978 è entrato nell'*Information Sciences Institute* della *University of Southern California (USC/ISI)*, dove ha creato il primo server SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*), protocollo standard per la trasmissione di e-mail. Il 23 giugno 1983, insieme a Jon Postel, ha eseguito il primo test del DNS. Ha proseguito la sua carriera come direttore dell'*Internet Engineering Task Force (IETF)* (sullo IETF v. più avanti, nota n. 132).

**Jonathan Bruce Postel** (n. 1943, m. 1998) ha lavorato all'Università della California, Los Angeles (UCLA) e poi all'*Information Sciences Institute* della *University of Southern California*. Su di lui ci si è soffermati nella nota n. 53.

DNS consisteva in un meccanismo (distribuito<sup>94</sup> e scalabile<sup>95</sup>) per la traduzione in via automatica (di solito chiamata "risoluzione") dei nomi *host* gerarchici (o mnemonici, o di dominio) usati comunemente dagli utenti in un indirizzo IP (numerico). Più in particolare, l'operazione di conversione da nome "di dominio" o "indirizzo mnemonico" a indirizzo IP è detta "risoluzione DNS"; la conversione da indirizzo IP a nome "di dominio" è detta "risoluzione inversa". In pratica, il DNS è un registro universale, cioè un *database* distribuito, con una struttura gerarchica, che archivia i nomi mnemonici di dominio e la loro associazione ai relativi indirizzi IP specifici.

L'aumento delle dimensioni di Internet mise in discussione anche le capacità dei *router*<sup>96</sup>. Originariamente, esisteva un unico algoritmo distribuito<sup>97</sup> che era implementato in modo uniforme da tutti i router di Internet. Con l'esplosione del numero di reti, questo sistema iniziale non poteva espandersi come era necessario, così che fu sostituito da un modello di instradamento dei dati (*routing*) gerarchico (cioè, articolato in regioni), con un *Interior Gateway Protocol* (IGP) utilizzato all'interno di ogni regione di Internet e un *Exterior Gateway Protocol* (EGP) per connettere tra loro le varie regioni. Questo disegno consentì di utilizzare IGP diverse in regioni diverse, in modo da poter soddisfare le differenti esigenze in termini di costi, riconfigurazione rapida, robustezza e scalabilità<sup>98</sup>. Non solo l'algoritmo distribuito ma anche la dimensione delle originarie tabelle di indirizzamento (di cui si è parlato nelle pagine precedenti) stressava la capacità dei *router*.

<sup>94</sup> In informatica, si definisce "**distribuito**", genericamente, un meccanismo, o un sistema, costituito da un insieme di processi indipendenti, ma interconnessi tra loro, in cui le comunicazioni avvengono solo esclusivamente tramite lo scambio di opportuni messaggi; esso appare all'utente come un meccanismo unitario, un sistema coerente, pur non essendo "centralizzato".

<sup>95</sup> Un dispositivo hardware o software viene definito **scalabile** (in ingl.: *scalable*, in fr.: *évolutif*), quando è in grado di aumentare o diminuire la propria capacità di gestire un carico di lavoro a seguito di un aumento o di una diminuzione della potenza di calcolo disponibile (cfr.: Mark D. Hill, «What is scalability?» in *Computer Architecture News*, vol. 18, n. 4, 1990, p. 18, sul sito: <http://digital.library.wisc.edu/1793/9676>).

<sup>96</sup> Sul significato dei termini **router** e **routing** v. nota n. 9.

<sup>97</sup> Per "**algoritmo**" si intende una strategia atta alla risoluzione di un problema, costituita da una sequenza finita di operazioni ( dette anche istruzioni), che consente di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe. In informatica, è un procedimento di calcolo definibile in un numero finito di regole e di operazioni. In questo campo è un concetto fondamentale, anzitutto perché è alla base della nozione teorica di calcolabilità: un problema è calcolabile quando è risolvibile mediante un algoritmo.

Un "**algoritmo distribuito**" è un algoritmo progettato per essere eseguito su hardware di computer, costruito da processori interconnessi.

<sup>98</sup> Per il concetto di scalabilità v. nota n. 95.

Nuovi approcci per l'aggregazione degli indirizzi furono così introdotti al fine di controllare la dimensione delle tabelle del router. In particolare, nel 1993 è stato introdotto un nuovo schema di indirizzamento, il CIDR (in it. “*Routing tra domini senza classi*”), che ha sostituito la precedente architettura di indirizzamento di rete secondo la quale tutti gli indirizzi IP erano inquadrati in classi specifiche.

Con l'evolversi di Internet, una delle maggiori sfide era come propagare le modifiche ai *software*, in particolare ai *software* degli *host*. La DARPA sostenne la *University of California* di Berkeley (UC *Berkeley*)<sup>99</sup> perché studiasse le modifiche da apportare al sistema operativo Unix (il più utilizzato dai grandi sistemi informatici)<sup>100</sup>, inclusa l'integrazione del protocollo TC/IP, a suo tempo sviluppato presso la BBN di Cambridge. L'Università di Berkeley avrebbe in seguito riscritto il codice della BBN per adattarlo e integrarlo in modo più efficiente al sistema Unix; per intanto, l'incorporazione del protocollo TC/IP nelle versioni del sistema Unix da essa elaborate (Unix BSD)<sup>101</sup> si è dimostrata un elemento essenziale per la diffusione dei protocolli nella comunità scientifica. Gran parte della comunità di ricerca informatica (in ingl.: *Computer Science – CS*) cominciò a usare Unix BSD per la sua attività informatica quotidiana. A ben vedere, la strategia di incorporare i protocolli Internet in un sistema operativo supportato per la comunità di ricerca è stato uno degli elementi chiave nel successo di Internet.

Una delle sfide più interessanti fu la transizione del protocollo *host* ARPANET da NCP a TC/IP a partire dal 1° gennaio 1983. Si trattò di una transizione che richiedeva la

<sup>99</sup> L'**Università della California, Berkeley** (conosciuta anche come UC **Berkeley**, **Berkeley** o anche solo **Cal**) è la più antica e la principale delle dieci articolazioni (campus) dell'Università della California (UC).

<sup>100</sup> **UNIX** è un sistema operativo per computer, inizialmente sviluppato da un gruppo di ricerca dei laboratori AT&T e *Bell Laboratories*, Storicamente, è stato il sistema operativo maggiormente utilizzato a partire dagli anni settanta sui sistemi informatici caratterizzati da prestazioni di elaborazione dati di alto livello di tipo centralizzato, come i centri elaborazione dati o organizzazioni (pubbliche e private) dove sono richiesti elevati livelli di multiutenza, enormi volumi di dati, grandi prestazioni elaborative, unite ad alta affidabilità.

<sup>101</sup> La **Berkeley Software Distribution** (in sigla BSD) è la variante originaria del sistema operativo Unix, sviluppata dalla *University of California* di Berkeley (v. nota prec. n. 100), che sta alla base di molti tra i sistemi operativi attualmente più diffusi. La prima versione del sistema operativo BSD (1BSD) venne pubblicata da Berkeley nel 1977; altre ne seguirono negli anni 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1994, 1995.

conversione simultanea di tutti gli *host*; quelli che non si sarebbero potuti convertire sarebbero rimasti in condizione di poter comunicare solo tramite meccanismi piuttosto ad-hoc. Essa fu attentamente pianificata all'interno della comunità per diversi anni prima che effettivamente avvenisse e si svolse in modo sorprendentemente fluido (ma tra i tecnici che collaborarono al progetto fu distribuita una storica spilletta sulla quale campeggiava il messaggio "Sono sopravvissuto alla transizione TCP/IP"). Il protocollo TCP/IP era stato adottato come standard dalla Difesa tre anni prima, nel 1980. Ciò permise alla Difesa di iniziare a condividere la base tecnologica internet di DARPA e portò direttamente alla conclusiva separazione delle comunità scientifiche militari e non militari.

Fino ad allora ARPANET era stato utilizzato da un numero significativo di gruppi di ricerca e sviluppo (R&D), nel settore militare e in quello civile. La transizione alla tecnologia TCP/IP rese possibile la creazione di una distinta rete MILNET (*MILitary NETwork*) per le esigenze militari; ARPANET rimase appannaggio della ricerca.

Così, nel 1985, Internet era già una tecnologia consolidata a supporto di un'ampia comunità di ricercatori e sviluppatori e stava iniziando a essere utilizzata da altre comunità per le comunicazioni quotidiane tramite computer. La posta elettronica veniva utilizzata ampiamente in diverse comunità, spesso con sistemi diversi, ma l'interconnessione tra diversi sistemi di posta stava dimostrando l'utilità di comunicazioni elettroniche di ampio respiro tra le persone.

## § 6. VERSO UN'INFRASTRUTTURA DIFFUSA (METÀ ANNI '70 – 1995)

Nello stesso tempo in cui la tecnologia Internet veniva convalidata sperimentalmente e ampiamente utilizzata all'interno di un sottogruppo di ricercatori di informatica, si procedeva con altre tecnologie di rete. L'utilità della rete di computer - specialmente la posta elettronica - dimostrata da DARPA e dai tecnici al servizio del Dipartimento della Difesa su ARPANET non era sfuggita alle altre comunità scientifiche, così che verso la metà degli anni '70 le reti di computer avevano cominciato a sorgere ovunque fosse possibile reperire appositi finanziamenti. Così:

- il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (*United States Department of Energy*, DoE)<sup>102</sup> fondò per i suoi ricercatori nel campo dell'Energia di Fusione Magnetica la *Magnetic Fusion Energy Network* (MFENet);
- dopo di che, i fisici delle alte energie del Dipartimento risposero costruendo la *High Energy Physics Network* (HEPNet);
- i fisici spaziali della NASA seguirono con la *Space Physics Analysis Network* (SPAN);
- nei primi anni '80, W. Richards (Rick) Adrion (docente della *School of Computer Science - SCS* della *University of Massachusetts, Amherst*), David J. Farber (membro del Dipartimento di Ingegneria Elettrica della *University of Delaware*), e Larry Landweber (della *University of Wisconsin, Madison*) fondarono il *Computer Science Network* (CSNET)<sup>103</sup> per la comunità (accademica e industriale) delle scienze informatiche, con un contributo iniziale ricevuto dalla *National Science Foundation* (NSF) degli Stati Uniti;
- la diffusione a ruota libera del sistema operativo per computer UNIX da parte di AT&T (che lo aveva sviluppato nei propri laboratori) generò la rete USENET<sup>104</sup>, basata sui protocolli di comunicazione *Unix-to-Unix Copy Program* – UUCP (in it.: copia da Unix a Unix), integrati a UNIX;
- nel 1981 Ira Fuchs (n. 1948), della *City University of New York* (CUNY), e Greydon Freeman, della *Yale University*, idearono BITNET, che collegava gli elaboratori

---

<sup>102</sup> Il **Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America** (*United States Department of Energy*, DOE), istituito nel 1977, è il Dipartimento del Governo degli Stati Uniti d'America responsabile della gestione dell'energia e della sicurezza nucleare. Il Dipartimento si occupa del programma nucleare statunitense, sia in ambito civile che militare.

<sup>103</sup> Fu **Larry Landweber** che nel 1979 propose il **progetto CSNET**. L'obiettivo era la creazione di una rete per tutti i gruppi di ricerca informatica universitari, industriali e governativi degli Stati Uniti. Finanziato da NSF nel 1981, CSNET fornì una prima rete comunitaria "su larga scala" basata sulla tecnologia Internet. Landweber è stato il primo presidente del progetto. Nel 1984, oltre 180 dipartimenti universitari, industriali e di informatica governativa partecipavano.

<sup>104</sup> USENET è una rete mondiale, nata negli Stati Uniti, formata da migliaia di server tra loro interconnessi, ognuno dei quali raccoglie gli articoli (*news*), o messaggi (*post*) che gli utenti inseriscono in un archivio ad accesso pubblico, organizzato in gerarchie tematiche. Oggi tutto il traffico Usenet passa attraverso Internet; inizialmente la rete era basata sul Sistema operativo UNIX, originariamente indipendente, che poi fu rapidamente collegato ad ARPAnet, il futuro Internet (su UNIX v. nota n. 100). USENET stava quindi in origine, per UNIX *User Network* (in it.: rete di utenti UNIX); oggi si può intendere come *User Network* (in it.: rete di utenti).

centrali dei sistemi informatici delle Università. Il primo collegamento fu realizzato tra CUNY e Yale.

Con l'eccezione di BITNET e USENET, queste prime reti (compresa ARPANET) erano state costruite pensando di destinarle - e limitarle - a comunità chiuse di studiosi; c'era quindi poca pressione affinché le singole reti fossero compatibili tra loro e, in effetti, in gran parte non lo erano. Inoltre, nel settore commerciale venivano proposte tecnologie alternative, tra cui:

- XNS (*Xerox Network Systems*), suite di protocolli di rete per computer, sviluppata dal Centro di ricerche della *Xerox Corporation*<sup>105</sup>, che aveva prodotto le tecnologie Ethernet;
- DECNet (*Digital Equipment Corporation Network*), suite di protocolli di rete creata dalla *Digital Equipment Co.* (DEC), una delle principali società americane nel settore informatico dal 1960 al 1990, impostasi principalmente sul mercato dei minicomputer<sup>106</sup>;
- SNA (*Systems Network Architecture*), progetto di rete per i computer dell'IBM<sup>107</sup>.

Una strada diversa fu seguita dal programma britannico JANET (1984) e da quello statunitense NSFNET (1985):

- il *Joint Academic Network* - JANET (in it.: Rete accademica congiunta) utilizzava come base la rete del “Consiglio di ricerca scientifica e ingegneristica” (SERCNET)<sup>108</sup> che fu integrata con le reti di altri Consigli di ricerca. Fu costituito per razionalizzare le reti esistenti in Gran Bretagna e costruire una dorsale nazionale di servizi. Oggi sono

---

<sup>105</sup> Sulla Xerox Corp. v. nota n. 86.

<sup>106</sup> DECNet si è presto evoluta in una delle prime architetture di rete peer-to-peer negli anni '80. La fase I di DECnet è stata definita nel 1974.

<sup>107</sup> *Systems Network Architecture* (SNA) (in it.: “architettura di rete dei sistemi”) è una “architettura proprietaria” per i network computer dell'IBM, creata nel 1974; non è un programma ma piuttosto una suite completa di protocolli utilizzati per interconnettere i computer e le loro risorse associate. Sulla IBM v. nota n. 31; per l'uso del termine “proprietario” in informatica v. nota n. 209.

<sup>108</sup> Lo *Science and Engineering Research Council* – SERC (in it.: Consiglio di ricerca scientifica e ingegneristica) era l'Agenzia britannica responsabile delle attività di ricerca scientifica e ingegneristica finanziate con fondi pubblici.

collegate alla rete tutte le Università britanniche insieme ad altri organismi nazionali come la *British Library*;

- il *National Science Foundation Network* - NSFNET nacque per iniziativa della NSF, che aveva già finanziato la creazione del *Computer Science Network* (CSNET) e altre iniziative avviate da Università americane per promuovere la ricerca avanzata e il networking educativo negli Stati Uniti. La nuova rete fu ideata per collegare tra loro i Centri di supercalcolo sorti con finanziamenti della NSF e le reti regionali di ricerca e istruzione, che a loro volta avrebbero collegato le reti dei Campus universitari. Era una architettura di rete, che avrebbe fornito l'accesso senza alcun costo per i centri o per le reti regionali.

Furono questi due programmi ad enunciare esplicitamente il loro intento di servire l'intera comunità dell'istruzione superiore, indipendentemente dalla disciplina. Infatti, per una Università degli Stati Uniti, una condizione per ricevere finanziamenti dalla NSF al fine di realizzare una connessione Internet era che la connessione avrebbe dovuto essere resa "disponibile a TUTTI gli utenti qualificati nel campus".

Nel 1985 il fisico irlandese Dennis Jennings, Direttore dei servizi informatici presso l' *University College* di Dublino (dove era Direttore dei servizi informatici) arrivò dall'Irlanda per trascorrere un anno alla NSF alla guida del programma NSFNET. Collaborò con la comunità per aiutare la NSF a prendere una decisione critica: il protocollo TC/IP sarebbe stato obbligatorio per il programma NSFNET.

Quando lo statunitense Steve Wolff (già docente universitario di Ingegneria elettrica) riprese il programma NSFNET nel 1986, riconobbe la necessità di un'infrastruttura di rete ad ampio raggio diretta a sostenere l'intera comunità accademica e di ricerca, insieme alla necessità di sviluppare una strategia per istituire tale infrastruttura su una base che alla fine fosse indipendente dai finanziamenti federali diretti. Per raggiungere questo scopo furono adottate idonee politiche e strategie (si veda sotto).

Come si è detto nelle pagine precedenti, la *National Science Foundation* scelse anche di supportare l'infrastruttura organizzativa Internet esistente presso la DARPA, organizzata gerarchicamente sotto il Comitato che (allora portava il nome: *Internet Activities Board* (IAB)<sup>109</sup>. La dichiarazione pubblica di questa scelta fu una espressione di volontà condivisa dai gruppi di esperti (*Task Forces*) *Internet Engineering* e *Internet Architecture* dello IAB e dal Gruppo consultivo tecnico di rete (*Network Technical Advisory Group*) della NSF, che aveva curato un ricerca sui requisiti per i gateway<sup>110</sup> Internet attraverso una consultazione della comunità di ricerca, effettuata con lo strumento *Request for Comments* (RFC) (in it.: “richiesta di commenti”), la RFC 985; il Gruppo garantì formalmente un'interoperabilità dei pezzi di Internet di DARPA e NSF.

Oltre alla scelta di TC/IP per il programma NSFNET, le Agenzie Federali statunitensi<sup>111</sup> presero e attuarono diverse altre decisioni politiche che hanno dato forma a Internet come oggi lo conosciamo:

- condividero il costo dell'infrastruttura comune, come i circuiti transoceanici. Inoltre, presero congiuntamente in carico i “punti di interconnessione gestiti” (“*managed interconnection points*”) per il traffico interagenzia. I “Punti di scambio Internet Federali” (*Federal Internet Exchanges - FIX*), costruiti per questo scopo nel Maryland (FIX-E) e in California (FIX-W)<sup>112</sup>, servirono come modelli per i punti di accesso alla

<sup>109</sup> Il Comitato che alla fine divenne lo ***Internet Activities Board*** (IAB) fu creato nel 1979 dalla DARPA (“Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della Difesa”) con il nome di ***Internet Configuration Control Board (ICCB)***, con lo scopo di definire gli standard di Internet Nel 1983, l’ICCB fu riorganizzato da Barry Leiner, successore di Vint Cerf alla guida della DARPA, con una articolazione interna in gruppi di lavoro (*task forces*) che consentisse di presidiare diversi aspetti tecnici dell’*internetting*. Il gruppo così riorganizzato fu chiamato *Internet Activities Board* (IAB).

<sup>110</sup> Sul significato dei termini ***gateway*** e ***router*** v. nota n. 63.

<sup>111</sup> Le **Agenzie federali** sono organizzazioni governative speciali istituite per uno scopo specifico come la gestione delle risorse, la supervisione finanziaria delle industrie o le questioni di sicurezza nazionale. Queste organizzazioni sono in genere create da azioni legislative, ma possono inizialmente essere istituite anche per ordine presidenziale. I direttori di queste agenzie sono in genere selezionati per nomina presidenziale.

<sup>112</sup> I “**Punti di scambio Internet**” (*Internet exchange points - IX o IXP*) sono delle infrastrutture fisiche, istituite per servire un gruppo di reti, consentendo ai loro provider lo scambio di dati. Lo scopo principale di un IXP è quindi quello di consentire alle reti di interconnettersi direttamente, tramite lo scambio, piuttosto che passare attraverso una o più reti di terze parti.

rete e per i “punti di scambio Internet” (*Internet exchange points - IX o IXP*) che sono caratteristiche di spicco dell’architettura Internet di oggi;

- per coordinare questa condivisione, venne costituito il “Consiglio Federale delle Reti” (*Federal Networking Council – FNC*)<sup>113</sup>. Il FNC avrebbe anche collaborato con altre organizzazioni internazionali, come il RARE<sup>114</sup> in Europa, attraverso il *Coordinating Committee on Intercontinental Research Networking (CCIRN)*<sup>115</sup>, per coordinare il supporto internet della comunità dei ricercatori del mondo intero;
- questa condivisione e cooperazione tra agenzie su questioni relative a Internet aveva una lunga storia. Un accordo senza precedenti del 1981 tra David J. Farber, che agiva per conto di *Computer Science Network (CSNET)* e della *National Science Foundation (NSF)*<sup>116</sup>, e Bob Kahn della DARPA, aveva permesso al traffico CSNET di condividere l’infrastruttura ARPANET;

---

I “**Punti di scambio Internet federali**” (*Federal Internet Exchanges - FIX*) erano i punti di interconnessione di rete che consentivano il collegamento tra le Agenzie Federali (v. nota prec.111) e i network più importanti degli Stati Uniti, tra i quali quello della National Science Foundation NSFNET), della NASA. Nel giugno 1989 ne furono istituiti due: FIX East (FIX-E), presso la *University of Maryland, College Park*, e FIX West (FIX-W), presso il *NASA’s Ames Research Center, Mountain View, California*.

<sup>113</sup> Il **Federal Networking Council (FNC)** (“Consiglio federale delle Reti”), come gruppo di coordinamento di rappresentanti delle Agenzie federali (su queste v. nota n. 111), ha contribuito all’uso federale della rete; i suoi membri includevano rappresentanti del Dipartimento della Difesa, della *Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)*, del Dipartimento dell’Istruzione, della *National Science Foundation*, della NASA e del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

È stato istituito informalmente nei primi anni 1990 dal Comitato per l’informatica, l’informazione e le comunicazioni (CCIC) del Consiglio Nazionale della Scienza e della tecnologia (*National Science and Technology Council - NSTC*); quest’ultimo, a sua volta, è stato istituito nel 1993 dal Presidente U.S.A. Bill Clinton: è un organo collegiale del ramo esecutivo degli Stati Uniti, progettato per coordinare la politica scientifica e tecnologica tra i rami del governo federale. È articolato in Comitati, il cui numero e le cui funzioni hanno subito nel tempo varie modifiche.

<sup>114</sup> Il **RARE - Réseaux Associés pour la Recherche Européenne** (in it.: Reti Associate per la Ricerca Europea) è stato una organizzazione di ricerca fondata nel 1986 da diverse organizzazioni europee di rete con lo scopo di promuovere protocolli aperti di rete. Nel 1995 si sarebbe fusa con la *European Academic and Research Network – EARN*, generando la *Trans-European Research and Education Networking Association – TERENA*.

<sup>115</sup> Il **CCIRN - Coordinating Committee on Intercontinental Research Networking** (in it.: Comitato di coordinamento delle reti di ricerca intercontinentali) comprendeva il FNC degli U.S.A. e le sue controparti in Nord America e in Europa, e fornisce un forum per la pianificazione cooperativa tra i principali organismi di networking di ricerca nordamericani ed europei.

<sup>116</sup> Come detto nelle pagine precedenti, il **Computer Science Network (CSNET)** fu fondato nei primi anni ’80 con il fine di supportare il lavoro della comunità, accademica e industriale, delle scienze informatiche. A fondarlo, con il contributo finanziario della *National Science Foundation (NSF)* degli Stati Uniti, furono David J. Farber, dell’Università del Delaware, Rick Adrion, dell’Università del Massachusetts, e Larry Landweber, dell’Università del Wisconsin.

- successivamente, in modo analogo, la *National Science Foundation* incoraggiò le sue reti regionali (inizialmente accademiche) di NSFNET<sup>117</sup> a cercare contatti commerciali, non accademici, per ingrandire le loro strutture di servizio e per sfruttare le conseguenti economie di scala in modo da ridurre i costi di abbonamento alle reti per tutti;
- sulla Dorsale di rete NSFNET - il suo segmento su scala nazionale<sup>118</sup> - la *National Science Foundation* impose una "politica d'uso accettabile" (*Acceptable Use Policy* - AUP) che ne vietava l'uso per scopi "non a supporto di ricerca e istruzione". Il prevedibile (e previsto) risultato di favorire il traffico di rete commerciale a livello locale e regionale, negando il suo accesso su scala nazionale, era quello di stimolare l'emergere e/o la crescita di reti "private", competitive, a lungo raggio, come PSI<sup>119</sup>, UUNET<sup>120</sup>, ANS CO+RE<sup>121</sup> e (successivamente) altre. Questo processo di potenziamento delle reti basato sul finanziamento privato per usi commerciali fu

---

<sup>117</sup> Come detto sopra, la *National Science Foundation* concepì la *National Science Foundation Network* - NSFNET come una architettura di rete, che avrebbe collegato tra loro – senza alcun costo - i centri di supercalcolo sorti grazie ai suoi finanziamenti e le reti regionali di ricerca e istruzione che a loro volta avrebbero collegato le reti dei campus.

<sup>118</sup> La **dorsale di rete (backbone)**, nel campo dell'informatica, è un collegamento - ad alta velocità di trasmissione e capacità - tra due server o router di smistamento informazioni. È una linea logica (che può essere fisicamente singola o multipla) con la quale vengono interconnessi ad un livello superiore (facendoli confluire) tronchi di rete con velocità e capacità inferiore. Le dorsali possono essere di vari tipi e dimensioni; le più estese possono arrivare a collegare due punti lontani situati in continenti diversi: sono quelle intercontinentali, terrestri ovvero transoceaniche (alcune collegano l'Europa e gli Stati Uniti, sotto forma di cavi sottomarini).

<sup>119</sup> La società statunitense **PSInet (Performance Systems International Networking)**, con sede in Virginia, è stata istituita nel 1989; in quell'anno ha acquisito le attività di NYSERNet, una rete di ricerca e istruzione senza scopo di lucro che serviva lo Stato di New York, e che aveva creato una delle prime reti Internet regionali. L'acquisizione di NYSERNet ha dato a PSI l'accesso commerciale a quello che sarebbe diventato Internet. È stata una delle prime aziende fornitrice di servizi informatici commerciali (ISP). È fallita nel 2001.

<sup>120</sup> **UUNET** (acronimo di *Unix-to-Unix Network*), fondata nel 1987, aveva sede nel nord della Virginia; è stata la prima azienda fornitrice di servizi Internet commerciali, Ha cessato la sua attività con questa denominazione nel 2002. Sul sistema operativo UNIX v. nota n. 100.

<sup>121</sup> **Advanced Network and Services, Inc. (ANS)** era una società senza scopo di lucro statunitense, costituita nel settembre 1990 per gestire l'infrastruttura di rete per il servizio NSFNET Backbone Service, in fase di aggiornamento. La nuova versione del servizio, completata nel novembre 1991, è stata denominata ANSNet.

Per la fornitura del servizio, nel maggio 1991 è stato creato un nuovo soggetto ISP (*Internet service provider*, in it.: fornitore di servizi Internet), che è stato denominato ANS CO+RE (acronimo di: *commercial plus research*): il nuovo ISP è stato creato appositamente per consentire il traffico commerciale su ANSNet senza compromettere lo status di non profit della sua controllante o violare alcuna legge fiscale. ANS chiuderà le sue operazioni nel 2015.

oggetto di discussione a partire dal 1988 in una serie di conferenze sul tema "La commercializzazione e la privatizzazione di Internet", avviate dal NSF presso la *Kennedy School of Government* di Harvard;

- nel 1988, un comitato del *National Research Council*<sup>122</sup>, presieduto da Leonard Kleinrock (dell'UCLA), e che aveva tra i suoi membri David Clark (del MIT) e Bob Kahn (della *Corporation for National Research Initiatives* – CNRI, da lui fondata due anni prima )<sup>123</sup>, produsse un rapporto commissionato dalla *National Science Foundation* dal titolo "*Towards a National Research Network*" (in it.: "Verso una rete di ricerca nazionale"). Questo rapporto influenzò l'allora senatore democratico Al Gore aprendo la strada alle reti ad alta velocità (Gore sarebbe stato Vice Presidente degli U.S.A. negli anni di Bill Clinton, dal 1993 al 2001);
- nel 1994, venne pubblicato un altro rapporto del *National Research Council* (ancora presieduto da Kleinrock, e con Kahn e Clark come suoi componenti), intitolato: "Realizzare il futuro dell'informazione: Internet e oltre" (*Realizing The Information Future: The Internet and Beyond*). Il rapporto, anch'esso commissionato dalla *National Science Foundation*, illustrava un progetto per l'evoluzione della "autostrada dell'informazione" ed ha avuto un effetto duraturo sul modo di pensare l'evoluzione di Internet, anticipando questioni critiche su temi come i diritti di proprietà intellettuale, l'etica del web, la politica dei prezzi, gli aspetti educativi, l'architettura e la regolamentazione di Internet;
- la politica di privatizzazione della NSF culminò nell'aprile del 1995, con la fine dei finanziamenti della dorsale di rete di NSFNET. I fondi così recuperati furono ridistribuiti (in modo competitivo) alle reti regionali, per consentire alle ormai

---

<sup>122</sup> Il **National Research Council** (U.S.) – NRC (in it.: Consiglio Nazionale di Ricerca) è un ente di ricerca privata senza scopo di lucro, che si propone di contribuire alla definizione di politiche valide, informare l'opinione pubblica e promuovere la ricerca nei campi della scienza, dell'ingegneria e della medicina. È un braccio di ricerca della *National Academy of Sciences*, della *National Academy of Engineering* e dell' *Institute of Medicine* (IOM).

<sup>123</sup> La **Corporation for National Research Initiatives** – CNRI (in it.: "Corporazione per le iniziative di ricerca nazionali"), con sede a Reston, Virginia, è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1986 da Robert E. Kahn come "centro di attività sullo sviluppo strategico delle tecnologie dell'informazione basate sulla rete", tra cui il *National Information Infrastrutture* (NII) negli Stati Uniti.

numerose reti private a lungo raggio di acquistare la connettività Internet su scala nazionale.

La dorsale di rete aveva compiuto la transizione da una rete costruita a partire da router venuti fuori dalla comunità di ricerca (i *router Fuzzball* di David Mills)<sup>124</sup> ad una apparecchiatura commerciale. Nella sua vita di otto anni e mezzo, la dorsale di rete era cresciuta da sei nodi con collegamenti a 56 kbps (kilobit per secondo) a 21 nodi con più collegamenti a 45 Mbps (megabit per secondo)<sup>125</sup>, e aveva visto Internet crescere a oltre 50.000 reti in tutti e sette i continenti e nello spazio, con circa 29.000 reti negli Stati Uniti.

Tali erano il peso della dimensione universale del programma NSFNET e dei finanziamenti per esso erogati (\$ 200 milioni dal 1986 al 1995), e la qualità dei protocolli stessi, che quando nel 1990 ARPANET fu definitivamente dismesso, il protocollo TC/IP aveva soppiantato o emarginato la maggior parte dei protocolli di rete nel mondo e l'IP era sulla buona strada per diventare il servizio portante dell'infrastruttura informativa globale.

Il 24 ottobre 1995, il *Federal Networking Council*, dopo aver proceduto ad un'ampia consultazione dei membri di Internet e delle comunità dei diritti di proprietà intellettuale, ha adottato all'unanimità una risoluzione che definisce Internet come il sistema di informazione globale che:

a) è collegato logicamente da uno spazio di indirizzi unico a livello globale basato sul protocollo Internet (IP) o sulle sue successive estensioni/evoluzioni;

---

<sup>124</sup> **David L. Mills** (n. 1938) è un ingegnere informatico americano, considerato un pioniere di Internet, attualmente professore emerito dell'Università del Delaware, dove è stato Ordinario dal 1986 al 2008. Tra i suoi apporti, rientrano i *router fuzzball*, basati su un modello di computer prodotto dalla *Digital Equipment Corporation* (DEC) e caricati con il *software Fuzzball* su NSFNET, il network della *National Science Foundation* (*fuzzball*, in it.: “palla di pelo”, è il termine “colloquiale” con cui venne designato il software innovativo creato da Mills). Sei *router Fuzzball* hanno fornito la spina dorsale di *routing* del primo NSFnet. L’innovazione ha anche permesso lo sviluppo dei primi protocolli di routing TCP/IP.

<sup>125</sup> In informatica:

- **il nodo** è un qualsiasi dispositivo hardware del sistema in grado di comunicare con gli altri dispositivi che fanno parte della rete (cfr. nota n. 13);
- **il bit** (abbr. di *binary digit*) è una cifra binaria, ovvero uno dei due simboli del sistema numerico binario, classicamente chiamati *zero* (0) e *uno* (1); sul *bit* e sui suoi multipli v. nota n. 66.

- b) è in grado di supportare le comunicazioni utilizzando la suite TC/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) o le sue successive estensioni/evoluzioni e/o altri protocolli compatibili con IP<sup>126</sup>;
- c) fornisce, utilizza o rende accessibili, pubblicamente o privatamente, servizi di alto livello basati sulle comunicazioni e la relativa infrastruttura descritte nella risoluzione.

## § 7. LA CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BASE (1969 – 1998)

Una delle chiavi della rapida crescita di Internet é stata l'accesso libero e aperto ai documenti di base, in particolare alle specifiche dei protocolli <sup>127</sup>.

L'ingresso di ARPANET e di Internet nella comunità di ricerca universitaria incentivarono la tradizione accademica di divulgare apertamente idee e risultati. Tuttavia, il normale ciclo delle pubblicazioni accademiche tradizionali era troppo formale e troppo lento per lo scambio dinamico di idee che é essenziale per la creazione di reti.

Nel 1969 (come si é detto precedentemente) un passo fondamentale per velocizzare il processo fu compiuto da Steve Crocker (allora giovane studente della UCLA) con l'istituzione e l'avvio della serie delle *Request for Comments* (RFC) (in it.: richieste di commenti”).

Queste brevi memorie erano intese come un modo informale e rapido di distribuzione e di condivisione di idee con altri ricercatori di rete. All'inizio le RFC venivano stampate su carta e distribuite tramite posta ordinaria. Quando entrò in uso il protocollo FTP (*File Transfer Protocol*)<sup>128</sup>, le RFC vennero preparate come *files* e rese accessibili online. Oggi, naturalmente, le RFC sono facilmente accessibili tramite il *World Wide Web* in dozzine di siti in tutto il mondo. Lo *Stanford Research Institute* (SRI), nel suo ruolo di *Network*

---

<sup>126</sup> Sulla suite TCP/IP v. nota n. 49.

<sup>127</sup> Come detto sopra, un protocollo, in informatica, é un insieme di regole definite al fine di gestire la comunicazione tra dispositivi; per una definizione più puntuale, v. nota n. 48.

<sup>128</sup> Sul protocollo FTP (*File Transfer Protocol*), utilizzato per i trasferimenti di file remoti, cfr. nota n. 48.

*Information Center*, manteneva le directory online<sup>129</sup>. Jon Postel<sup>130</sup> agiva come RFC Editor, oltre a gestire l'amministrazione centralizzata delle assegnazioni dei numeri di protocollo richiesti, ruoli che ha continuato a svolgere fino alla sua morte, avvenuta il 16 ottobre 1998.

L'effetto delle RFC è stato quello di creare un ciclo di *feedback*<sup>131</sup> positivo, con idee o proposte presentate in una RFC che attivavano un'altra RFC con idee aggiuntive e così via. Quando si formava un certo consenso (o almeno un insieme coerente di idee), si preparava un documento di specifica. Tale specifica sarebbe stata quindi utilizzata come base per la messa in opera da parte dei vari gruppi di ricerca. Nel tempo, le RFC si sono per lo più focalizzate sugli standard dei protocolli (le specifiche "ufficiali"), sebbene esistano ancora RFC informative che descrivono approcci alternativi o forniscono informazioni di base su protocolli e problemi di progettazione. Le RFC sono oggi considerate i documenti di riferimento nella comunità degli ingegneri informatici.

L'accesso aperto alle RFC (gratuitamente, se si dispone di qualsiasi tipo di connessione a Internet) promuove la crescita di Internet perché consente di utilizzare le specifiche effettive come esempi nelle classi universitarie e nello sviluppo di nuovi sistemi da parte delle imprese. L'e-mail fu un fattore significativo in tutte le aree di Internet, e questo è certamente vero nello sviluppo delle specifiche dei protocolli, degli standard tecnici e dell'ingegneria di Internet. Le primissime RFC presentavano spesso una serie di idee sviluppate dai ricercatori di una sede specifica e comunicate al resto della

---

<sup>129</sup> Come già detto sub nota n. 42, la *directory* (in it.: elenco nominativo, guida, indice) è, in informatica, un elenco (di siti web, o di indirizzi, o di files), ordinati secondo criteri predefiniti.

Si è detto sopra che lo *Stanford Research Institute* (SRI) (sul quale v. nota n. 30) ospitò il secondo dei primi quattro nodi di ARPANET e il *Network Information Center*, cui era affidata la manutenzione delle tabelle dei nomi di host per mappare gli indirizzi e una *directory* delle *Request For Comments* (RFC) (sul significato dell'espressione v. nota n. 42). Tra i docenti dell'SRI c'era Vint Cerf, che con il suo team lavorò su incarico della DARPA per l'implementazione del protocollo TC/IP.

<sup>130</sup> Su J. Postel v. nota n. 53.

<sup>131</sup> Si potrebbe anche dire: un ciclo di valutazione. In informatica, con il termine *feedback* (in it.: retroazione) si indica la possibilità di rilasciare un commento e/o un voto su un determinato servizio o prodotto inserendo una valutazione del tutto personale. In questo modo gli altri utenti che utilizzeranno lo stesso servizio o che acquisteranno lo stesso prodotto avranno la possibilità di sapere a priori se quel determinato servizio o prodotto ha soddisfatto o meno le proprie aspettative.

comunità. Con l'entrata in uso della posta elettronica, il modello di paternità delle proposte/idee cambiò: gli RFC erano presentati da coautori con una opinione comune, indipendente dalle loro posizioni geografiche.

Le *mailing list* specializzate sono state a lungo utilizzate nello sviluppo delle specifiche di protocollo e continuano a essere uno strumento importante. Alla data dell'8 settembre 2022 l'*Internet Engineering Task Force* (IETF)<sup>132</sup> aveva in funzione 125 gruppi di lavoro, ognuno dei quali lavorava su un aspetto diverso dell'ingegneria di Internet. Ciascuno di questi gruppi di lavoro ha una propria *mailing list* per discutere uno o più documenti in bozza in fase di elaborazione. Quando si raggiunge il consenso sulla bozza, il documento può essere distribuito come RFC.

Poiché l'attuale rapida espansione di Internet è alimentata dalla concreta manifestazione della sua capacità di promuovere la condivisione delle informazioni, dovremmo capire che in questa opera di condivisione il primo ruolo della rete è stato la condivisione delle informazioni sulla propria struttura e sul proprio funzionamento attraverso i documenti RFC. Questo metodo senza eguali per l'evoluzione di nuove funzionalità nella rete continuerà a essere fondamentale per l'evoluzione futura di Internet.

## § 8. LA FORMAZIONE DI UN'AMPIA COMUNITÀ (1969 – 1998)

---

<sup>132</sup> **Internet Engineering Task Force** (IETF) è un organismo di diritto interno a vocazione internazionale, libero, composto da tecnici, specialisti e ricercatori interessati all'evoluzione tecnica e tecnologica di Internet, che vi partecipano a titolo personale e non come rappresentanti di istituzioni pubbliche o private. La maggior parte del lavoro si svolge online; vengono inoltre organizzate riunioni e altri eventi, che offrono l'opportunità di incontrarsi e conoscersi.

Per promuovere l'incontro personale diretto dei partecipanti alla sua attività, IETF organizza ogni anno tre incontri, che si svolgono in tutto il mondo. Negli intervalli temporali tra queste riunioni, vengono organizzate riunioni intermedie per affrontare questioni specifiche.

Il meccanismo principale per lo sviluppo di specifiche e di linee guida è costituito dai **gruppi di lavoro**, generalmente creati per affrontare un problema particolare o per produrre uno o più risultati ben determinati (una linea guida, una specifica degli standard, ecc.). Alcuni gruppi di lavoro tengono occasionalmente anche riunioni "interinali", faccia a faccia o virtualmente. L'organismo si è evoluto da gruppo di ricerca sponsorizzato dal governo a organismo di standard Internet a livello di settore.

Internet è tanto un insieme di comunità quanto una raccolta di tecnologie, e il suo successo è in gran parte da attribuire sia al soddisfacimento dei bisogni di base della comunità, sia al coinvolgimento della comunità stessa in maniera efficace in modo da far progredire l'infrastruttura.

Questo spirito di comunità ha una lunga storia che inizia con il primo ARPANET. I primi ricercatori di ARPANET lavorarono come una comunità affiatata per attuare le prove iniziali della tecnologia di commutazione di pacchetto, descritta nelle pagine precedenti.

Allo stesso modo, *Packet Satellite*, *Packet Radio* e molti altri programmi di ricerca informatica della DARPA erano attività di équipe che coinvolgevano molti enti fornitori di servizi, e che facevano un uso massiccio di tutti i mezzi disponibili per coordinare i loro sforzi, iniziando con la posta elettronica e aggiungendo via via il *file sharing* (“condivisione di file”)<sup>133</sup>, l’accesso remoto<sup>134</sup>, e infine le funzionalità del *World Wide Web*. Ciascuno di questi programmi costituiva un gruppo di lavoro, a cominciare da quello che si occupava della rete ARPANET. A causa del ruolo esclusivo che ARPANET svolgeva come infrastruttura a supporto dei vari programmi di ricerca, quando Internet iniziò ad evolversi, il Network Working Group si è evoluto nell’Internet Working Group.

Alla fine degli anni '70, ravvisando che la crescita di Internet era accompagnata da una crescita delle dimensioni della comunità di ricerca e quindi da una maggiore necessità di meccanismi di coordinamento, Vint Cerf, allora Direttore del Programma Internet presso la DARPA, istituì diversi organismi di coordinamento:

- un *International Cooperation Board* – ICB (in it.: “Comitato di Cooperazione Internazionale”), presieduto dallo scienziato informatico Peter Kirstein dell’*University*

---

<sup>133</sup> La denominazione **file-sharing** (in it.: “condivisione di file”) è propria di tutti quei programmi, che permettono ad un utente di condividere i propri file con altri utenti che si trovano sulla stessa rete. I programmi di file sharing disponibili sono numerosi; la loro configurazione dipende dalle caratteristiche dei sistemi operativi e delle reti di comunicazione in cui devono essere inseriti.

<sup>134</sup> L’“**accesso remoto**” è un tipo di connessione che si effettua tra due o più computer posti a distanza tra loro collegandoli tra loro normalmente attraverso una rete informatica (*connessione da remoto* – cfr. nota n. 24), e permettendo il controllo più o meno limitato di una delle due macchine operando da una sull'altra.

*College of London* (UCL), per coordinare le attività con alcuni paesi europei che partecipavano alla ricerca, sul "Packet Satellite",

- un *Internet Research Group* (in it.: "Gruppo di Ricerca su Internet"), un gruppo inclusivo che forniva un ambiente per lo scambio generale di informazioni;
- l' *Internet Configuration Control Board* (ICCB) (in it.: "Comitato di Controllo della Configurazione di Internet"), presieduto da Clark. L'ICCB era un organismo con funzioni propulsive per assistere Cerf nella gestione della fiorente attività di Internet; il suo scopo era quello di definire gli standard di Internet.

Nel 1983, quando Barry Leiner assunse la gestione del programma di ricerca su Internet presso la DARPA, lui e Clark riconobbero che la continua crescita della comunità di Internet richiedeva una ristrutturazione dei meccanismi di coordinamento. L' *Internet Configuration Control Board* (ICCB), istituito nel 1979, venne sciolto e al suo posto venne creata una struttura articolata in gruppi di esperti (*Task Forces*), ciascuno dei quali era focalizzato su una particolare area di ricerca (ad esempio *router*, protocolli *end-to-end*<sup>135</sup>, ecc.); il nuovo organismo, denominato *Internet Activities Board* (IAB)<sup>136</sup>, sarebbe stato formato dai Presidenti delle varie *Task Forces*. Questi ultimi furono inizialmente le stesse persone che erano membri della vecchia ICCB, e Dave Clark continuò a fare da Presidente. Dopo alcune modifiche alla composizione della compagine associativa dello IAB, nel 1987 Phill Gross divenne Presidente di una rivitalizzata *Internet Engineering Task Force* (IETF)<sup>137</sup>, al momento semplicemente una delle *Task Forces* dello IAB. Come si è visto sopra, la IETF era un organismo composto da tecnici, specialisti e ricercatori interessati all'evoluzione tecnica e tecnologica di Internet, al quale si partecipava a titolo personale e non come rappresentanti di istituzioni pubbliche o private.

---

<sup>135</sup> Sul significato dell'espressione **End-to-end** v. nota n. 58.

<sup>136</sup> Sullo IAB v. nota n. 109.

<sup>137</sup> Gross sarà considerato il co-fondatore della **Internet Engineering Task Force**, di cui è stato presidente per sette anni; sarà durante la sua presidenza che l'IETF si evolverà da gruppo di ricerca sponsorizzato dal governo a organismo di standard Internet a livello di settore (cfr. nota prec. n. 132). Per questo suo impegno, nel 2004 Gross è stato premiato con il *Jonathan B. Postel Service Award* della *Internet Society*. Gross è poi divenuto Direttore del Settore accademico e tecnologico per l'ECPI *College of Technology* della Virginia del Nord. Ha anche servito come membro dell'*Internet Architecture Board* (IAB) dal 1987 al 1996 (sullo IETF v. nota n. 132; sullo IAB v. nota n. 109).

Nel 1985 ci fu una crescita enorme di Internet, che provocò un elevato incremento della partecipazione alle riunioni dello IETF, così che il Presidente Gross fu costretto a creare per essa delle sottostrutture sotto forma di gruppi di lavoro.

La crescita fu completata da una grande espansione della comunità. La DARPA non era più l'unica a giocare un ruolo importante nel finanziamento di Internet. Oltre a NSFNet (la rete della *National Science Foundation*) e alle varie iniziative finanziate dai governi degli Stati Uniti e di altri paesi, l'interesse per il settore commerciale stava iniziando a crescere. Sempre nel 1985, sia Kahn che Leiner lasciarono la DARPA, dove si registrò una significativa diminuzione dell'attività su Internet. Di conseguenza, lo IAB rimase senza uno sponsor principale e assunse sempre più il ruolo di leadership. La crescita proseguì, determinando un'ulteriore sottostruttura all'interno sia di *Internet Architecture Board* (IAB) che di *Internet Engineering Task Force* (IETF):

- La IETF raggruppò i suoi gruppi di lavoro in aree, ognuna con un Direttore designato, e riunì i Direttori di Area nell'*Internet Engineering Steering Group* - IESG (in it.: “Gruppo direttivo di ingegneria di Internet”);
- da parte sua, lo IAB riconobbe la crescente importanza della IETF e ristrutturò il processo di formazione degli standard, conferendo un ruolo di revisione all'IESG. Lo IAB fu inoltre ristrutturato in modo che le *Task Forces* diverse dalla IETF fossero riunite in una *Internet Research Task Force* – IRTF (in it.: “Gruppo di esperti per la Ricerca su Internet”), poi presieduta da Jon Postel<sup>138</sup>, con le vecchie *Task forces* ridenominate *Research groups* (“Gruppi di ricerca”).

La crescita nel settore commerciale portò con sé una maggiore attenzione al processo di standardizzazione dei protocolli di rete. A partire dai primi anni '80 e ancora fino ad oggi, Internet è cresciuto andando al di là delle sue originarie radici orientate primariamente alla ricerca, per includere sia una più vasta comunità di utenti, che una maggiore attività commerciale. È stata prestata maggiore attenzione a rendere il processo di standardizzazione aperto ed equo. Questo, unito con un bisogno riconosciuto di

---

<sup>138</sup> Su J. Postel v. nota n. 53.

sostenere la comunità di Internet, alla fine ha portato alla formazione della *Internet Society* nel 1991, sotto gli auspici della *Corporation for National Research Initiatives* (CNRI)<sup>139</sup> di Kahn e la direzione di Cerf, che allora era con CNRI.

Nel 1992 si svolse un'altra opera di riorganizzazione. L' *Internet Activities Board* fu riorganizzato e ribattezzato *Internet Architecture Board* (mantenendo quindi l'acronimo IAB), sotto gli auspici della *Internet Society*. Venne definita una relazione più "tra pari" tra il nuovo IAB (*Internet Architecture Board*) e lo IESG (il Gruppo dei Direttori di Area della *Internet Engineering Task Force* - IETF); queste due ultime entità - lo IETF e il suo Comitato dei Direttori di Area IESG - assunsero una maggiore responsabilità per l'approvazione degli standard. In definitiva, tra IAB, IETF e *Internet Society* fu costituita una relazione di cooperazione e di sostegno reciproco, con *Internet Society* che si assumeva come obiettivo la prestazione di servizi e di altre misure a sostegno del lavoro di IETF.

Nel 1998 il mondo di Internet sperimentò un rilevante cambiamento. Fino ad allora: (come si è detto nelle pagine precedenti):

- il compito di assegnare i valori per i numerosi parametri utilizzati nei vari protocolli internet (codici operativi, tipi, identificatori di oggetto, nomi e numeri) era stato svolto dall'Ufficio IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), gestito dall'*Information Sciences Institute* (ISI) presso la *University of South California* (USC) (cfr. § 3);
- l'allocazione dei nomi di dominio (*Domain Name System* - DNS), la manutenzione delle tabelle dei nomi di *host* per mappare gli indirizzi e la gestione di una directory delle *Request For Comments* (RFC's) erano state curate dal *Network Information Center* (NIC), gestito inizialmente (1972) dallo *Stanford Research Institute* (RSI) e, a far tempo dal 1991, dall'azienda tecnologica *Network Solutions*, in subappalto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (cfr. § 3).

Con l'espandersi di internet a livello globale, negli Stati Uniti emerse la spinta a modificare l'assetto organizzativo sopra richiamato: il Dipartimento del Commercio, che

---

<sup>139</sup> Sulla CNRI v. nota n. 123.

finanziava lo IANA, cominciò a muoversi per fondare una nuova organizzazione che ne svolgesse le mansioni, e la *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA), Agenzia dello stesso Dipartimento, pubblicò il 30 gennaio 1998 una richiesta di commenti (RFC)<sup>140</sup> per una proposta di miglioramento della gestione tecnica dei nomi e degli indirizzi internet. Pervennero più di 650 commenti: molti di essi proponevano la privatizzazione della gestione dei nomi e degli indirizzi internet, in modo da consentire lo sviluppo della concorrenza e facilitare la partecipazione globale alla gestione di Internet. Relativamente al *Domain Name System* (DNS), gestito dal NIC, molti commenti spingevano per la creazione da parte del settore privato di una nuova società senza scopo di lucro gestita da un consiglio di amministrazione rappresentativo a livello globale e funzionale.

In linea con queste istanze, il 30 settembre 1998 veniva fondata in California la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* - ICANN, con l'imprenditrice e filantropa Esther Dyson come presidente fondatrice e con sede a Los Angeles: nasceva come società di pubblica utilità senza scopo di lucro, organizzata ai sensi della legge sulle società di pubblica utilità della California.

L'ICANN avrebbe gestito lo IANA sotto contratto con il Dipartimento del Commercio U.S.A., e in base ad un accordo con lo IETF. Ne sarebbe stato primo Direttore Tecnico (*chief technical officer* – CTO) Jon Postel (il padre dello IANA), che però morì pochi giorni dopo (il 16 ottobre). L'ICANN avrebbe assunto anche la gestione dei nomi di dominio, già curata dal NIC (che veniva sciolto il 18 settembre 1998). *Network Solutions*, però, avrebbe continuato a svolgere in regime di monopolio parte della sua attività, per cui in questo settore si creava un regime di concorrenza parziale<sup>141</sup>.

Lo statuto del nuovo ente affidava la responsabilità primaria per la definizione delle sue politiche a tre organizzazioni di supporto, che dovevano essere da esso indipendenti economicamente: la *Address Supporting Organization* (ASO), la *Protocol Supporting Organization* (PSO) e la *Domain Name Supporting Organization* (DNSO); ognuna di esse avrebbe dovuto sviluppare e raccomandare politiche e procedure sostanziali per la

---

<sup>140</sup> Sulle *request for comments* (RFCs) si veda al § 3 e alle note nn. 42 e 129.

<sup>141</sup> Cfr. InterNIC – da Wikipedia EN; Network Solutions – from Wikipedia EN.

gestione degli identificatori all'interno del rispettivo ambito. Come era stato previsto, la *Regional Internet Registry* (RIR) e lo IETF concordarono di assumersi le funzioni, rispettivamente, di ASO e di PSO; per quanto riguarda il DNSO, si scelse invece di farne un organo interno allo stesso ICANN, che in tal modo aggiunse ai suoi compiti di supervisione e coordinamento la responsabilità primaria per lo sviluppo della politica dei nomi di dominio.

Sin dalla sua creazione, l'ICANN fu oggetto di critiche e controversie. Nel 2000, il professor Michael Froomkin della *University of Miami School of Law* avrebbe sostenuto che il rapporto dell'ICANN con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti era illegale, in violazione della Costituzione o degli statuti federali. La questione sarebbe stata oggetto di discussioni negli anni successivi, come si riferirà a suo luogo<sup>142</sup>.

Lo sviluppo e la diffusione generalizzata del *World Wide Web* hanno portato alla formazione di una nuova comunità, poiché molte delle persone che lavorano sul WWW non sono primariamente ricercatori e sviluppatori di reti: è stata costituita una nuova organizzazione di coordinamento, il *World Wide Web Consortium* (W3C). Inizialmente guidato da Tim Berners-Lee (l'inventore del WWW) e da Al Vezza, del *Laboratory for Computer Science* del *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), il W3C si è assunto la responsabilità di far evolvere i vari protocolli e standard associati al Web.

Così, attraverso gli oltre quaranta anni di attività Internet, si è vista una costante evoluzione delle strutture organizzative, progettate per supportare e facilitare una comunità sempre crescente che lavora in modo collaborativo sulle problematiche di Internet. Internet è entrato sempre di più nella vita delle persone, creando un'infinita rete di persone sempre più collegate ogni giorno attraverso nuovi modi di interagire.

“L'Italia è stato il terzo Paese in Europa a connettersi in rete, dopo Norvegia e Inghilterra, sempre grazie ai finanziamenti del Dipartimento della Difesa degli Stati

---

<sup>142</sup> Cfr. ICANN – from Wikipedia EN; ICANN – da Wikipedia IT. Sulla ICANN ci si intratterrà ampiamente nel § 21 del Capitolo III.

Uniti.” (Istat 2016)<sup>143</sup>. Il primo collegamento Internet fu posto in essere il 30 aprile 1986 tra la sede dell'allora Cnuce-Cnr (*Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico*, che già nel 1974 era passato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, divenendo uno dei suoi numerosi Istituti)<sup>144</sup> e la Rete Arpanet (progenitrice di Internet) negli U.S.A.: il ricercatore italiano Blasco Bonito lanciò il comando “ping” e ricevette in risposta l’”Ok”: questo, grazie a un *Butterfly Gateway*, una sorta di grande *router*, fornito dal Governo statunitense, e attraverso il protocollo Tcp/Ip, unico standard informatico della rete mondiale.

Fu un evento straordinario, che allora fu ignorato dalla stampa, presa probabilmente da altri fatti di cronaca (qualche giorno prima, il 26 aprile, l'intera Europa era stata scossa dal disastro nucleare di Chernobyl). Fu anche un punto di arrivo per i ricercatori del CNR, che lavoravano da tempo alle reti di computer e ne studiavano le interconnessioni e per questa ragione avevano chiesto di collaborare al progetto sperimentale di Internet, che collegava già Università e molti centri di ricerca e militari negli Stati Uniti. Fino ad allora l'unico mezzo di comunicazione era la posta elettronica; si avvertiva però la necessità di uno scambio di informazioni e di dati in tempi più rapidi, e questo poteva essere garantito soltanto attraverso un collegamento a una rete telematica mondiale.

Nel successivo anno 1987 il Cnr registrò il primo dominio italiano, *cnuce.cnr.it*, e così nasceva il *Registro.it*, l'anagrafe dei nomi Internet italiani, tuttora gestito dall'Istituto di informatica e telematica del Cnr. Nel 2021 il Registro italiano, con i suoi 34 anni di vita, contava oltre 3milioni e 400mila domini: il suffisso .it, nella classifica dei ccTLD (*country code Top Level Domain*), si posizionava al sesto posto a livello europeo e al decimo a livello mondiale<sup>145</sup>.

---

<sup>143</sup> Cfr. M. Aicha, *Innovazione dei servizi: il Web Marketing*, tesi di laurea mag. in Economia Internazionale, Univ. Studi di Padova - Dipart. di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” A. Acc. 2017-2018, p. 40, [https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/25752/1/AICHA\\_MOUCHARRAF.pdf](https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/25752/1/AICHA_MOUCHARRAF.pdf).

<sup>144</sup> Nel 2000 il prestigioso Istituto è confluito nell'Istituto di Scienza e tecnologia dell'informazione (ISTI).

<sup>145</sup> Cfr. «35 anni di Internet italiano. Quando il Cnr si collegò per la prima volta con gli USA», *CNR News* 29/04/2021, <https://www.cnr.it/en/news/10225/35-anni-di-internet-italiano-quando-il-cnr-si-collego-per-la-prima-volta-con-gli-usa>.

## § 9. LO SVILUPPO DEL *WORLD WIDE WEB* E IL WEB 1.0 (WEB STATICO: 1990-2000)

Il *World Wide Web* (in it.: "Rete di ampiezza mondiale") - più comunemente, il WWW o il *Web* - è uno dei più noti servizi che si avvalgono di Internet; esso permette ai suoi utenti di navigare tra le pagine/siti inserite nella rete, che vengono visualizzate *online*, e di fruire così di un insieme molto vasto di contenuti amatoriali e professionali collegati tra loro<sup>146</sup>.

Fu nel 1989 che lo scienziato britannico Timothy John ("Tim") Berners-Lee (n. 1955), allora in servizio presso il CERN (*Conseil européen pour la recherche nucléaire*) di Ginevra, presentò per la prima volta un pacchetto *software* di sua creazione, denominato *World Wide Web (WWW) global information initiative* (in it.: Iniziativa di informazione globale su una rete di ampiezza mondiale); il 6 agosto del 1991 egli rese pubblico il primo sito Web: da quella data il Web ha cominciato a diffondersi, anche fuori dagli ambienti di ricerca, in tutto il mondo<sup>147</sup>.

Nel 1993, Berners-Lee si trasferì dal CERN al *Laboratory for Computer Science* (LCS) del prestigioso *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) di Boston, dove si dedicò alla promozione del WWW sotto i profili conoscitivo e anche industriale<sup>148</sup>; in questa prospettiva, nel 1994 fondò, con il professore di informatica Albert ("Al") Vezza, Direttore Associato dell'LCS, il *World Wide Web Consortium* (W3C), di cui fu inizialmente Direttore, con Vezza Presidente fino al 1996 (se ne è fatto cenno nelle pagine precedenti).

Il nuovo organismo si assunse il compito di favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità del *World Wide Web*, coordinando e facendo evolvere i vari protocolli che ne definiscono

<sup>146</sup> Il rapporto tra Internet e WWW (talvolta confusi tra loro) è stato evidenziato in maniera efficace con questa immagine: il primo è il sistema autostradale che collega molte città, e il secondo è una catena di punti di ristoro, stazioni di servizio, minimarket e altre fermate ai lati delle autostrade, collegati tra loro grazie a queste ultime: cfr. J. Terra, «What is Web 1.0, 2.0, and 3.0 and How They Compare», in *Simplilearn*, Last updated on Sep 23, 2022, <https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article>.

<sup>147</sup> Cfr. «A short history of the Web», in *CERN –Science – Computing*, <https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web>.

Cfr. anche: E. Pistolesi, «Lingua e Web», in *Treccani Enciclopedia Italiana - IX Appendice* (2015), [https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-e-web\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-e-web_%28Enciclopedia-Italiana%29/).

<sup>148</sup> Cfr. *Tim Berners-Lee* - da Wikipedia IT.

il funzionamento<sup>149</sup> e le regole comuni ad esso associate (standard)<sup>150</sup>, e di diffondere la cultura dell'accessibilità della Rete. Sotto la guida dei co-fondatori, quella che era iniziata come una collaborazione provvisoria tra MIT e CERN si è evoluta in un gruppo, che oggi comprende centinaia di aziende tecnologiche, laboratori e gruppi di ricerca in tutto il mondo. Nel corso degli anni, i membri del W3C hanno lavorato insieme per arricchire gli standard dei vari protocolli di rete e per svilupparne altri che ora sono tanto diffusi quanto essenziali.<sup>151</sup>

Fin dai primi anni, il *web* ha conosciuto un rapido processo evolutivo, che ha riguardato innanzitutto le sue modalità di fruizione. Allo stato attuale, la ricostruzione di tale processo tende ad individuare almeno tre fasi, abbastanza definite sotto il profilo tecnologico, meno nette sotto il profilo temporale. Distinguendo tra il periodo di presenza dominante e quello (più ampio) di effettiva attività (con sovrapposizioni) si assume qui come punto di riferimento ai fini espositivi lo schema seguente:<sup>152</sup>

- Web 1.0 (Web Statico): anni 1990-2000 (attivo dal 1989 al 2005);
- Web 1.5: anni 1995-2000;<sup>153</sup>

---

<sup>149</sup> Sul significato del termine “protocollo” e delle sue tipologie (p. di comunicazione; p. di rete) v. nota n. 48.

<sup>150</sup> Per il funzionamento di Internet deve essere possibile l'interoperabilità tra hardware e software – ovvero, tra protocolli - prodotti da diverse fonti; questo obiettivo viene raggiunto concordando, per ciascuna tecnologia o metodologia applicabile alla rete, delle regole comuni, chiamate standard; gli standard Internet sono creati e pubblicati dall'*Internet Engineering Task Force* (IETF: v. nota n. 132). Da quando Internet è diventato globale, gli standard Internet sono diventati la lingua franca delle comunicazioni mondiali (cfr. *Standard Internet* - da Wikipedia IT).

La standardizzazione nel settore informatico rientra tra le finalità di numerose altre organizzazioni, come la **ISO (International Standards Organization)**, la **ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau)**, l' **ANSI (American National Standards Institute)**, l' **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)**: v. nota n. 15), e l' **EIA (Electronic Industries Association)** (cfr. M. Maggini., *Protocolli e standard* - Università di Siena - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche, didattica - lezioni frontali, <https://www3.diism.unisi.it/~maggini/Teaching/RdC/Lectures/02%20-%20Protocolli%20e%20Standard.pdf>).

<sup>151</sup> Sarebbe stato proprio Vezza a convincere Berners-Lee a trasferirsi al MIT per continuare il suo lavoro al MIT: negli anni '90 il CERN aveva avviato un esperimento scientifico molto importante in un altro settore, che prevedibilmente non avrebbe consentito di destinare risorse agli studi sullo sviluppo del web; cfr. T.J. M. Dimacali, «Farewell to file clerks» (“addio agli archivisti”), in *MIT Technology Review*, October 23 2018, <https://www.technologyreview.com/2018/10/23/139540/farewell-to-file-clerks/>; cfr. anche la lettera di commiato di Al Vezza del 26 luglio 1996, «Dear Colleagues», in *W3C – News, Al Vezza Farewell July 26, 1996*, <https://www.w3.org/Consortium/News/av.html>.

<sup>152</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*

<sup>153</sup> Fase prevista solo da alcuni studiosi.

- Web 2.0 (Web Dinamico): anni 2000-2010 (attivo dal 1999);
- Web 3.0 (Web Semantico): anni dal 2010 in poi (attivo dal 2006, in corso);
- Web 4.0 (Web Simbiotico): in via di definizione.

Nella sua fase di avvio – quella del Web 1.0 - il paradigma di programmazione e pubblicazione sul Web è stato caratterizzato, dal punto di vista comunicativo, da un'interazione sostanzialmente unilaterale tra autore del sito/fornitore di contenuti e utente/lettore: il secondo poteva visualizzare i contenuti forniti dal primo, visualizzando pagine ipertestuali statiche:

- ipertestuali, nel senso che nel loro contenuto includevano delle evidenze grafiche, che consentivano all'utente di passare ad altre pagine/unità informative (*links*)<sup>154</sup> e di immettersi quindi in una nuova dimensione di navigazione e lettura;
- statiche, nel senso che l'utente non poteva modificare né il contenuto del sito né il suo stato (di sicurezza, di accessibilità, di attività, etc.), essendo questi interventi appannaggio esclusivo dell'amministratore o direttamente del proprietario del sito<sup>155</sup>.

---

<sup>154</sup> In informatica, un collegamento ipertestuale (in ingl: *hyperlink*, comunemente solo *link*, termine usato anche in italiano) è un rinvio da un'unità informativa su supporto digitale (documenti, immagini, etc.) ad un'altra. Esso caratterizza la non linearità dell'informazione propria di un ipertesto, ed ha lo scopo di condurre ad ulteriori unità informative a partire da una qualunque unità ad esse correlata. Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale normalmente viene distinto per qualche peculiarità grafica: la più tipica è la sottolineatura. L'attivazione del collegamento viene effettuata attraverso un clic del *mouse*, cui segue la visualizzazione della destinazione del collegamento (cfr. *Collegamento ipertestuale* - da Wikipedia IT).

<sup>155</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*; cfr. anche: *Web dinamico* - da Wikipedia (IT), e *Web statico* - da Wikipedia (IT). Amministrare un sito web significa averne la gestione in piena autonomia, sia con riferimento ai profili tecnici (potere di apportare aggiornamenti, migliorie e sicurezza, con la facoltà di chiedere prestazioni di terzi ove servano interventi tecnici che richiedono competenze specifiche), sia con riferimento ai contenuti e alle immagini (potere di pubblicare, e di apportare correzioni e modifiche a quanto pubblicato).

Ciò premesso, per Amministratore del sito (**Webmaster** o **Web Master**, termine usato anche in it.) si intende generalmente colui che lo amministra e lo gestisce dopo la sua pubblicazione on-line, occupandosi del suo corretto funzionamento, della risoluzione di eventuali problematiche tecniche, della scelta e del rinnovo dei servizi ad esso annessi. In alcuni casi, il termine può assumere un significato anche più ampio, indicando il progettista del sito (**Web Designer**: v. anche più avanti, sub nota n. 221), lo sviluppatore (**Web Developer**), colui che cura la massimizzazione del numero dei visitatori (**SEO Specialist**), o studia il mercato e sviluppa i rapporti commerciali tramite il **Web** (**Web Marketer**).

Di regola, non rientra nella competenza del **Webmaster** la redazione dei contenuti, che è riservata a chi ha la proprietà del sito *Web* per averlo creato/acquistato (cfr. «amministrazione del sito», *amdweb*, <https://amdweb.it/amministrazione-del-sito>; *Webmaster* - da Wikipedia IT; «Category: Webmaster», in *Wikimedia Commons*, l'archivio di file multimediali liberi, <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Webmasters?uselang=it>).

Si parla perciò di “Web Statico” e di “Web di sola lettura” (*read only web*): i siti web erano dei semplici testi “statici” simili a pagine di un libro, e al lettore era attribuito un ruolo di sola consultazione; si trattava, quindi, di un rapporto unidirezionale, privo dell’interattività di cui godiamo nel web di oggi<sup>156</sup>.

La dotazione tecnologica iniziale che, con le sue successive evoluzioni, ha sorretto l’infrastruttura di rete del Web 1.0 è stata costituita dal pacchetto *software*, in cui l’apporto creativo di Berners-Lee ebbe modo di esprimersi variamente.

## § 10. VERSO IL SUPERAMENTO DEL WEB STATICO: IL WEB 1.5

### § 10.1 L’ARRIVO DEI CMS (*CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS*)

Il paradigma originario del Web 1.0, concepito per visualizzare documenti ipertestuali statici, fu presto integrato con l’adozione di sistemi di gestione dei contenuti, che ne consentirono un utilizzo più dinamico.

A questo risultato contribuì, in misura rilevante, la creazione e la progressiva messa in circolazione – a far tempo dalla metà degli anni ’90 - di strumenti *software* denominati CMS (*Content management systems*, in it.: sistemi di gestione dei contenuti), nati negli Stati Uniti e inizialmente sviluppati, per uso interno, da alcune organizzazioni che producevano notevoli quantità di pubblicazioni.

Una delle applicazioni<sup>157</sup> più utili dei sistemi di *Web Content Management System* (WCMS) è infatti la gestione dei portali (*Intranet*, *Extranet*, *Communities*<sup>158</sup>, *social*

---

<sup>156</sup> I siti statici sono ancora largamente utilizzati per pubblicazioni web di piccola entità, o caratterizzate da scarsa mutevolezza dei contenuti, e che non richiedano interazione con l’utente, come semplici siti informativi o promozionali per singole persone, eventi, servizi o aziende.

Sul Web statico cfr.: Cfr.: E. Pistoletti, *op. cit.*; *Web statico* - da Wikipedia (IT); *Web dinamico* - da Wikipedia (IT), cit.; J. Terra, *op. cit.*; M. Aicha, *op. cit.*.

<sup>157</sup> Sul significato del termine: applicazione (equivalente a *software applicativo*) si rinvia alla nota n. 36.

<sup>158</sup> Con il termine inglese **Community** si intende la somma delle persone e del luogo virtuale che ospita i loro incontri: le community sono *forum*, *chat* e qualunque tecnologia che permetta alle persone di riunirsi e interagire in una località virtuale. Con l’espressione **comunità virtuale**, o **comunità online**, si intende abitualmente l’insieme di persone interessate ad un determinato argomento, o con un approccio comune alla vita di relazione, che corrispondono tra loro attraverso una rete telematica, come internet, e le reti di telefonia, costituendo una rete sociale con caratteristiche peculiari (cfr. Glossario Informatico:

*media*<sup>159</sup>, siti di *e-commerce*, di cui si parlerà in avanti, ecc.), dove essi vengono impiegati per realizzare pubblicazioni flessibili e multiutente; ad esempio: contenuti testuali (notizie, articoli ecc.), *link*<sup>160</sup>, immagini, liste di discussione, Forum, materiale scaricabile. Può essere modificata anche la struttura stessa delle pagine, in numero ed organizzazione<sup>161</sup>. Sono stati via via creati vari CMS: generici, molto flessibili per consentire la pubblicazione di diversi tipi di contenuti, e specializzati, cioè appositamente progettati per un tipo preciso di contenuti (una *wiki*, un *blog*, un *Forum*, un giornale online, ecc.)<sup>162</sup>.

Qui di seguito si forniscono brevi ragguagli su alcuni software CMS molto noti.

*Wiki* é un'applicazione web che permette la creazione, la modifica e l'illustrazione collaborativa di pagine all'interno di un sito web; é nata nel 1995; dai suoi successivi sviluppi nel 2001 sarebbe nata *Wikipedia*.<sup>163</sup>

---

«community», in *pc-facile - Glossario Informatico*, <http://www.pc-facile.com/glossario/community/>; *Comunità virtuale* - da Wikipedia IT).

<sup>159</sup> Pare utile puntualizzare:

- i **social network** sono le reti sociali costituite da utenti del Web, che condividono tra loro interessi e passioni;
- i **social media** sono gli strumenti (applicazioni o software), ovvero i servizi on line che consentono agli utenti di condividere i contenuti da essi generati, siano essi immagini, testi, file audio, video o un mix di questi; cfr.: *Social network e social media – che differenza c'è?*, in: MLP Digital Agency - <https://www.mlpstudiointeractive.it/differenze-social-network-social-media/>.

<sup>160</sup> Sul termine hyperlink, comunemente solo *link*, v. nota n. 154.

<sup>161</sup> Per "contenuti" si intendono dati, informazioni, conoscenze, in qualsiasi forma (testo, immagine, video, musica, software, ecc.); mentre per "struttura" s'intende: impaginazione, formattazione, architettura, sezioni, gestione delle modifiche e delle versioni, gerarchia e privilegi dei ruoli, ecc. (v.: *Content management system* - da Wikipedia IT).

<sup>162</sup> V.: *Content management system* - da Wikipedia (IT).

<sup>163</sup> *Wiki* é quindi un **software collaborativo**, il cui risultato é una raccolta di documenti ipertestuali che poi verrà aggiornata dai suoi stessi utilizzatori, e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso. La modifica dei contenuti é aperta: il testo può essere modificato da tutti gli utenti non solo con aggiunte, ma anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti. Ogni modifica é registrata in una cronologia che permette in caso di necessità di riportare il testo alla versione precedente; lo scopo é quello di condividere, scambiare, immagazzinare e ottimizzare le informazioni in modo collaborativo.

Il software wiki é nato nel mondo delle comunità web. Il primo é stato il Portland Pattern Repository, ideato nel 1995 da Ward Cunningham, che ha inventato il nome e il concetto. Alla fine del XX secolo, i wiki sono stati considerati come una strada promettente per sviluppare le basi di una conoscenza pubblica e privata; ed é stato questo potenziale a ispirare il progetto delle **enciclopedie elettroniche**: la prima fu Nupedia (ottobre 1999 - settembre 2003); nel gennaio 2001 é stata lanciata Wikipedia (cfr. *Wiki* - da Wikipedia IT; *Nupedia* - da Wikipedia IT).

I *blog* (da: *Web log* o *Weblog*, diario online; *to blog* é l'atto di comporre materiale per un *blog*) sono delle pagine internet aperte dagli autori (*blogger*) ai commenti dei lettori, di norma organizzate in ordine cronologico e arricchite con collegamenti ad altri siti, articoli, immagini, video disponibili in rete. Per la semplicità di realizzazione e l'immediatezza della comunicazione, si sono rapidamente diffusi; inizialmente sono stati utilizzati soprattutto come mezzi di espressione individuale o di organizzazione di propri *hobbies*, ma con il tempo hanno assunto un'importanza sempre maggiore come mezzi di circolazione di idee e informazioni. Alcuni *blogger* con il tempo sono diventati *opinion maker* in vari ambiti (politica, economia, giornalismo), costituendo una fonte analoga alle testate giornalistiche (con le quali talvolta collaborano, mantenendo però il carattere dialogico con i lettori). La “blogosfera” é l'universo online dei *blog*.<sup>164</sup>

Per quanto attiene ai *Forum*: nel 1980 é stato avviato negli U.S.A. un sistema di “Forum” in rete, denominato *Usenet*<sup>165</sup>. Esso era articolato in gruppi di discussione (*newsgroups*, quindi «gruppi per lo scambio di notizie»): spazi virtuali (come dire, delle bacheche elettroniche) creati per discutere di un determinato argomento (*topic*), che a tal fine raccoglievano i contributi ad esso relativi inviati dagli utenti, rendendoli accessibili, grazie a specifici programmi, a chiunque fosse interessato alla loro lettura, e permettendo così lo scambio di valutazioni e informazioni tra i membri di una comunità, distribuita su un'area potenzialmente molto vasta<sup>166</sup>.

Con l'avvento dei CMS, é stato possibile assegnare la funzione già propria dei *Newsgroup Usenet* ad appositi siti web, chiamati *Internet Forum*, o anche "Forum di discussione" o "gruppi di discussione": nel mondo del WWW, sono questi siti che consentono lo scambio online di valutazioni e informazioni tra persone su un particolare argomento. In più, essi includono tutte le utilità aggiuntive che gli utenti si aspettano dal

---

<sup>164</sup> Cfr. «blog», in *Treccani Encyclopedia on line*, <https://www.treccani.it/encyclopedia/blog/>; M.A. Dennis, «blog», in *Encyclopedia Britannica*, Jun. 7 2019, <https://www.britannica.com/topic/blog>.

<sup>165</sup> Su *Usenet* v. nota n. 104.

<sup>166</sup> Cfr. «newsgroup», in *Treccani Vocabolario on line*, <https://www.treccani.it/vocabolario/newsgroup/>.

Web, tra cui immagini, video, *download*<sup>167</sup> e collegamenti, funzionando a volte come mini-portali sull'argomento<sup>168</sup>.

I *Forum* differiscono dai *blog* perché nei primi, di solito, tutti i membri possono pubblicare e iniziare nuovi argomenti, mentre nei secondi gli utenti possono generalmente inserire solo risposte in merito al materiale del *blog*.<sup>169</sup>

I giornali on-line sono nati negli U.S.A. nel 1992, quando alcune piccole testate decisero di affidarsi al web per avere maggiore visibilità; i giornali principali arrivarono sulla rete nel 1993, ma con un successo limitato, che frenò anche gli analoghi progetti dei *media* europei. La successiva affermazione del giornalismo on-line viene ricondotta ad alcuni eventi di grande risonanza mediatica: lo scandalo Clinton-Lewinsky (noto come *Sexgate*) scoppiato nel 1998<sup>170</sup>, e l'attentato alle Torri Gemelle di New York, che insieme a quello contro il Pentagono e a quello (fallito) contro la Casa Bianca ebbe luogo l'11 settembre 2001<sup>171</sup>.

---

<sup>167</sup> Il **download** (in it.: scaricamento) è il trasferimento di dati attraverso un collegamento di rete, in genere da un sistema remoto (cfr. nota n. 24) a un sistema locale; così, l'azione di ricevere o prelevare da una rete telematica (ad esempio da un sito web) un file, trasferendolo sul disco rigido del computer o su altra periferica dell'utente (v *Download* - da Wikipedia IT; «download», in *Garzanti Linguistica – ricerca*, <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=download>).

<sup>168</sup> Pacchetti *software* per la creazione e gestione di *Forum* sono ampiamente disponibili in Rete (sono dei CMS), alcuni gratuitamente, altri a pagamento. I linguaggi di programmazione (o di *scripting*) più utilizzati sono PHP, ASP, Perl e Java, ritenuti come afferenti al paradigma di programmazione del “Web dinamico”. I software possono essere utilizzati per creare solo siti *forum* o per aggiungere una sezione di discussione a qualsiasi pagina Web: cfr. *Forum (Internet)* - da Wikipedia (IT); «Internet forum», in *PCMag - Encyclopedia*, <https://www.pc当地.com/encyclopedia/term/internet-forum>.

<sup>169</sup> Cfr. «What is an Internet Forum? – definition, functions, examples, and more», in *Computer Tech Reviews – Definitions*, <https://www.computertechreviews.com/definition/internet-forum/>.

<sup>170</sup> Il *Sexgate* fu uno scandalo politico-sessuale, che coinvolse il Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton durante il suo secondo mandato: Clinton fu infatti protagonista di un tradimento extraconiugale con Monica Lewinsky, una stagista ventiduenne della Casa Bianca. L'avvio di procedure giudiziarie fece scoppiare uno scandalo, che ebbe risonanza mondiale e che portò la Camera dei rappresentanti a sfiduciare Clinton; nei suoi confronti fu anche avviato un procedimento di *impeachment*, che però si concluse con la sua assoluzione. I giornali impegnati nella pubblicazione di numerosi, ampi servizi, per timore di essere bruciati dalla concorrenza scelsero di anticipare gratuitamente gli articoli sul proprio sito web. Da allora, la tempestività dell'informazione è stata affidata ai giornali on-line; dal 1999 in poi tutte le maggiori case giornalistiche hanno avuto un sito web.

<sup>171</sup> Il pomeriggio di quel tristissimo giorno, milioni di utenti corsero a collegarsi con i siti di news on-line in cerca dell'ultima notizia. Le regole dei media erano cambiate: le testate giornalistiche raccontavano lo svolgersi dei fatti in tempo reale sul sito web, e li approfondivano negli articoli cartacei, compensando così lo svantaggio della stampa dell'informazione su carta, che arriva al lettore molte ore dopo l'accaduto (cfr. *Giornalismo on-line* - da Wikipedia IT).

A beneficiare degli spazi di interattività generati dal Web 1.5 sono stati anche i siti di *e-commerce*, che erano già nati con il Web statico.

Con il termine *e-commerce* (*electronic commerce*, in it.: commercio elettronico) si intende l'attività di acquisto e vendita di prodotti e servizi mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica, rientrante nel campo più generale *dell'e-business*.<sup>172</sup> Con l'avvento del web e la creazione dei siti, l'*e-commerce* ha avuto la possibilità di svilupparsi sempre più, in diversi settori, di cui i più rilevanti sono il B2B (*business to business*, cioè fra imprese), il B2C (*business to consumer*, fra imprese e consumatori), e il C2C (*consumer to consumer*, fra consumatori)<sup>173</sup>. Questo, comunque, nella logica del Web statico, che consentiva al venditore di fare arrivare ai suoi potenziali acquirenti le sue proposte, ma non ne consentiva un flusso di ritorno con lo stesso mezzo.

## § 10.2 VERSO IL WEB 2.0

I riferimenti sopra forniti evidenziano che, già a partire dalla metà degli anni '90, la creazione e la valorizzazione delle nuove applicazioni di tipo CMS (spesso disponibili gratuitamente e reperibili in rete) introdusse in questo mondo virtuale che era il WWW - dominato dal paradigma del Web Statico con i suoi flussi comunicativi unidirezionali - nuovi sistemi di gestione dei contenuti, che ne consentivano – in certi ambiti - un utilizzo più dinamico. Questo iniziale nuovo approccio al Web è stato denominato da alcuni studiosi Web 1.5<sup>174</sup>.

L'evoluzione tecnologica determinata dalla diffusione di numerose nuove applicazioni è proseguita negli anni successivi, così che tra il 1999 e il 2002 il modo di

---

<sup>172</sup> Cfr. «e-commerce», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/).

<sup>173</sup> L'elenco delle **tipologie di e-commerce** comprende anche: *Business to Employee* (B2E); *Business to Government* (B2G), detto anche *Business to Administration* (B2A); *Business to Machines* (B2M); *Business to Manager* (B2M); *Consumer to Business* (C2B); *Citizen to Government* (C2G), detto anche *Consumer to Administration* (C2A); *Government to Business* (G2B); *Government to Citizen* (G2C); *Government to Employees* (G2E); *Government to Government* (G2G); *Manager to Consumer* (M2C); *Peer to Peer* (P2P). Cfr. *Commercio elettronico* - da Wikipedia (IT); «e-commerce», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* cit..

<sup>174</sup> Cfr. *Web dinamico* - da Wikipedia (IT) cit.; *Content management system* - da Wikipedia (IT).

lavorare delle aziende dei settori interessati, soprattutto del settore dell'informazione on line, era ormai orientato verso nuovi paradigmi. Si è entrati nella nuova era del Web dinamico (Web 2.0).<sup>175</sup>

## § 11. IL WEB 2 (WEB DINAMICO)

Il Web 2.0 arrivò con l'inizio del nuovo secolo. Il termine, presto entrato nell'uso comune, ha un padre, un luogo e una data di nascita: Tim O'Reilly, fondatore della Casa Editrice statunitense *O'Reilly Media*, lo lanciò nel corso della prima *Web 2.0 Conference*, organizzata dalla *O'Reilly Media* e da *MediaLive International Inc*<sup>176</sup> e svoltasi dal 5 al 7 ottobre 2004 presso l'Hotel *Nikko* di San Francisco. La Conferenza, che aveva per tema: "Il Web come piattaforma", impegnò in tre giorni di discussioni di alto livello i numerosi partecipanti, tra i quali molti dei più importanti imprenditori e pensatori della comunità web.

Alle spalle della Conferenza, c'era lo scoppio della "bolla delle dot.com", di cui si parlerà in seguito: lo straordinario, impetuoso sviluppo delle aziende del settore informatico e la conseguente abnorme lievitazione del valore di borsa dei loro titoli alla fine degli anni '90, si erano conclusi con un crollo delle quotazioni tra il 2000 e il 2001. Ne era derivata una caduta di fiducia nei confronti del settore, cui si reagì con un impegno diretto a riaffermarne la elevata, persistente valenza tecnologica.

Il crollo delle dot.com segnò un punto di svolta per il Web; ma occorreva riprendere lo slancio, avviandone una nuova fase, che si sarebbe chiamata, appunto, Web 2.0: fu questa la conclusione di una sessione di lavoro di gruppo "creativa" (tecnica

<sup>175</sup> Cfr. R. Salvatori, *Content Management System*, E-Learning Università degli Studi di Teramo, pp. 5-6, [https://elearning.unite.it/pluginfile.php/215086/mod\\_resource/content/1/CMS%20.pdf](https://elearning.unite.it/pluginfile.php/215086/mod_resource/content/1/CMS%20.pdf).

<sup>176</sup> **Tim O'Reilly** (n. 1954) è un editore irlandese naturalizzato statunitense. Fondatore della *O'Reilly Media*, è un sostenitore del software libero e dei movimenti *open source*. La sua azienda, da lui concepita come una società di "trasferimento tecnologico", è casa editrice di libri e di siti web riguardanti l'informatica e organizzatrice di conferenze (cfr. *Tim O'Reilly* - da Wikipedia IT; *O'Reilly Media* - da Wikipedia IT).

**Medialive International Inc.** produce, gestisce e promuove fiere, conferenze e altri eventi per l'industria della tecnologia dell'informazione, e fornisce spazi in cui fornitori, rivenditori, acquirenti e utenti di nuove tecnologie possono acquistare e vendere prodotti e servizi (cfr. «*Medialive International Inc*», in *Bloomberg Europe Edition*, <https://www.bloomberg.com/profile/company/212714Z:US>).

*brainstorming*)<sup>177</sup>, diretta a fare emergere le possibili strade da percorrere, che si tenne nel corso di un originale incontro tra esperti di sistemi informatici e sicurezza informatica (*FOO Camp*) nell'ottobre 2003 nei locali della *O'Reilly Media*.<sup>178</sup>

Il processo elaborativo “partecipato” che portò alla nascita del termine Web 2.0 fu raccontato dallo stesso O'Reilly in un articolo apparso sul suo sito web nel settembre 2005;<sup>179</sup> la *Web.2.0 Conference* divenne un evento annuale (dal 2006 ribattezzato *Web 2.0 Summit*), tenuto in ottobre-novembre in un *Hotel* di San Francisco (il *Palace Hotel* con due sole eccezioni), fino al 2011.<sup>180</sup>

### § 11.1 DA UN “WEB DI SOLA LETTURA” AD UN “WEB SOCIALE PARTECIPATIVO”

Il Web 2.0 costituì anzitutto un nuovo approccio filosofico alla rete, che ne connotava la dimensione sociale, della condivisione, della creatività rispetto alla mera fruizione: sebbene dal punto di vista tecnologico molti strumenti della rete potessero apparire invariati (come forum, *chat* e *blog*, che "preesistevano" già nel web 1.0 e nel Web 1.5) era proprio la modalità di utilizzo della rete ad aprire nuovi scenari fondati sulla possibilità data all'utente di fruire e di creare/modificare anche lui i contenuti multimediali.

Sotto il profilo della comunicazione, mentre nel Web Statico era prevista solo un'interazione unilaterale tra autore del sito/fornitore di contenuti e utente/lettore, nel Web Dinamico l'utente aggiungeva, ora, alla sua attività di consultazione (seppure

<sup>177</sup> La tecnica ***brainstorming*** prende il nome dal verbo *to brainstorm*, in it.: confrontare le proprie idee con altri su un problema specifico. Il sostantivo corrispondente, *brainstorm* (da *brain*, in it.: cervello, e *storm*, assalto) significa: raptus, attacco di pazzia, e – nel linguaggio familiare americano - idea, progetto, ispirazione improvvisa.

<sup>178</sup> ***Foo Camp*** è un evento annuale di hacker (esperti di sistemi informatici e sicurezza informatica, in grado di accedere a reti di computer e renderle adatte alle proprie esigenze) ospitato dall'editore O'Reilly Media. O'Reilly lo descrive come "il wiki delle conferenze", il cui programma viene sviluppato dai partecipanti all'evento, che possono intervenire continuamente sulla sua articolazione per ottimizzarlo; questo tipo di evento è talvolta chiamato *unconference* ("non conferenza") (cfr. *Foo Camp* - from Wikipedia EN).

<sup>179</sup> T. O'Reilly, «What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software», in *O'Reilly* 09/30/2005, <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>.

<sup>180</sup>Cfr. *Web 2.0 Summit* - from Wikipedia (EN). Un'ultima annotazione: per alcuni l'etichetta web 2.0, come le analoghe 3.0 e successive, non è in grado di definire univocamente e generalmente una fase della complessa e continua innovazione dei paradigmi di comunicazione digitale sul web; si è cominciato ad usare, in alternativa, il termine *New Web*; cfr. *Web dinamico* - da Wikipedia (IT).

supportata da efficienti strumenti di ricerca, selezione e aggregazione), l'unica finora consentitagli, anche la possibilità di inserire contenuti, stabilendo così un rapporto di interazione piena (bilaterale) con il sito e gli altri utenti.

Oltre alla creazione condivisa di contenuti on-line, il Web 2.0 era caratterizzato dalla pubblicazione immediata del contenuto e dalla sua classificazione e indicizzazione nei motori di ricerca, in modo che l'informazione fosse subito disponibile a beneficio della comunità.

Se il Web 1.0 è stato chiamato "il Web di sola lettura", il Web 2.0 è noto come "il Web sociale partecipativo"<sup>181</sup>.

Grazie alla facilità d'uso, all'interattività e ad una migliore compatibilità con altri sistemi e dispositivi, i contenuti disponibili su Internet creati dagli utenti (*User generated contents* -UGC) andarono enormemente crescendo, e il Web 2.0 rese possibile la creazione di comunità (*communities*), forme di collaborazione e di dialogo, e *social media*. In questo senso, esso è considerato la principale forma di interazione Web per la maggior parte degli utenti di oggi<sup>182</sup>.

La creazione e la messa in circolazione degli *user generated contents* hanno avuto significative ripercussioni sul piano culturale: la soglia tra professionisti della comunicazione e dilettanti si è ridotta. Attraverso la rete Internet sono disponibili semplici modalità di produzione e di distribuzione di audiovisivi; prodotti amatoriali, spesso offerti gratuitamente, circolano largamente all'interno di comunità più o meno grandi e di *social network*; è diventato facile non solo produrre nuovi testi, ma anche operare commistioni fra testi preesistenti. La possibilità di accedere a servizi a basso costo in grado di consentire la creazione e l'immissione in rete di testi (*editing*) anche per l'utente poco evoluto, rappresenta un importante passo verso un'autentica interazione e condivisione in

---

<sup>181</sup> Cfr. M. Aicha, *op. cit.*; J. Terra, *op. cit.*; P. Galvagno, «Web 4.0: quali differenze?», in Posizionamento SEO, <https://www.posizionamento-seo.com/search-engine-marketing/web-4-0/>; *Web dinamico* - da Wikipedia (IT) cit..

<sup>182</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*. Sul significato del termine *Community* v. nota n. 158, su quello dei termini: *social media* e *social network* v. nota n. 159, su quello di “applicazione” v. nota n. 36.

cui il ruolo dell'utente è centrale<sup>183</sup>. È un quadro nuovo, che richiederà una adeguata riflessione critica.

Sul piano della comunicazione, i *social media* (intesi, qui, in senso ampio, come tutti i servizi che offrono la possibilità di condividere su Internet con un grande numero di persone contenuti testuali, immagini, audio e video) hanno rivoluzionato il sistema di produzione e di trasmissione dei *mass media*. Se la fase del Web 1.0 è stata contrassegnata dalla convergenza tecnologica di *media* un tempo distinti (TV, giornali, radio, cinema), oggi accessibili attraverso un unico dispositivo digitale, con il Web 2.0 si può dire superata la relazione asimmetrica fra produzione/trasmissione di prodotti e *audience*, perché sono gli utenti stessi a creare e a diffondere i contenuti, attraverso reti che si riconfigurano costantemente in base alle interazioni<sup>184</sup>.

Rilevanti anche le ripercussioni sul piano economico: l'azienda che si serve del web non è più solo l'artefice delle proprie informazioni, ma deve fare fronte anche alle opinioni del consumatore: si è generato un “passaparola” - *word of mouth* - che rende il consumatore un attore principale nella vendita di un prodotto.<sup>185</sup>

## § 11.2 PROFILI TECNOLOGICI DEL WEB 2.0

Dal punto di vista della tecnologia di rete, il Web 2.0 era del tutto equivalente al Web 1.0; inoltre, apparivano per lo più invariati molti strumenti della rete (come forum, *chat* e *blog*, che – come detto – preesistevano già nel web 1.0 e nel Web 1.5). Si può dire così che, sul piano tecnico, sotto diversi profili il Web 2.0 era una versione migliore e più avanzata del suo predecessore<sup>186</sup>; con delle implementazioni, cui si accenna qui di seguito.

---

<sup>183</sup> Cfr. E. Menduni, «UGC (User generated contents)», in *Treccani Enciclopedia della Scienza e della Tecnica* (2008), [https://www.treccani.it/enciclopedia/ugc\\_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ugc_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/); *Web dinamico* - da Wikipedia (IT) cit..

<sup>184</sup> Cfr. E. Pistolesi, *op. cit.*; *Social media* - da Wikipedia (IT). Sul significato dei termini: *social media* e *social network* v. nota n. 159.

<sup>185</sup> Cfr. M. Aicha, *op. cit.*

<sup>186</sup> Cfr. *Web dinamico* - da Wikipedia (IT) cit.

### 11.2a *Lo sviluppo del Cloud Computing e i Data Center*

Si è sviluppato nel tempo del Web 2.0 il servizio di *cloud computing* (in it.: nuvola informatica), mediante il quale l'utente, per eseguire *software applicativi*, elaborare, gestire ed archiviare dati utilizza un sistema informatico centrale, ovvero un *hardware* remoto (o una rete di *server remoti*), piuttosto che una *workstation* locale (un *server* locale o un *personal computer*). L'utente può accedere ai suoi dati tramite Internet<sup>187</sup>.

L'architettura informatica del *cloud computing* prevede uno o più *server* reali, generalmente in architettura ad alta affidabilità (gruppi di *server*) e fisicamente collocati presso il Centro Dati del fornitore del servizio, che cura la conservazione dei dati degli utenti e la loro gestione (mediante idonee applicazioni e servizi di archiviazione e di elaborazione). I *Data Center* sono spesso ubicati in grandi costruzioni – la cui realizzazione ha richiesto spese molto elevate - che contengono migliaia di *computer server*, collegati in rete con sistemi di elaborazione e di calcolo idonei al trattamento di grandi quantità di dati, mediante l'uso di una vasta quantità di risorse. I Centri utilizzano spesso anche sofisticate tecnologie di virtualizzazione, che consentono di suddividere i sistemi informatici in più macchine virtuali che possono essere noleggiate temporaneamente ai clienti<sup>188</sup>.

Non mancano perplessità sul ricorso al *cloud computing*: i file sono accessibili solo tramite rete; inoltre, il *cloud computing* implica l'archiviazione di informazioni personali o commerciali - spesso sensibili - in sistemi di database centrali, gestiti da terze parti (i fornitori del servizio). Questo (nonostante le rassicurazioni dei fornitori) suscita preoccupazioni in merito alla *privacy* e alla sicurezza dei dati, nonché alla trasmissione

---

<sup>187</sup> I principali processi su cui i diversi fornitori propongono soluzioni in modalità *cloud* sono la gestione della relazione col cliente (CRM), la gestione del capitale umano (HCM) e la pianificazione delle risorse d'impresa (ERP).

<sup>188</sup> A causa del loro consumo intensivo di energia elettrica, i Centri si trovano spesso vicino a dighe idroelettriche o altre fonti di energia elettrica a buon mercato e abbondante: cfr. «Cloud computing», in *Treccani Encyclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/cloud-computing>; *Cloud computing* - da Wikipedia (IT); N. Carr, «cloud computing», in *Encyclopedia Britannica*, 23 Aug. 2022, <https://www.britannica.com/technology/cloud-computing>.

Il *cloud computing* è anche alla base dei popolari *social network* e di altri siti di *media online* come *Facebook*, *MySpace* e *Twitter*. Anche le società di *software* tradizionali, tra cui *Microsoft Corporation* e *Apple Inc.*, *Intuit Inc.* e *Oracle Corporation*, hanno introdotto applicazioni *cloud*.

Sul significato del termine applicazione (equivalente a *software applicativo*) si rinvia alla nota n. 36

dei dati oltre i confini nazionali, e timori circa l'eventuale creazione di monopoli o oligopoly di dati. Si prevede, pertanto, da alcuni che il *cloud computing*, come altri servizi di pubblica utilità, verrà rigorosamente regolamentato dai governi<sup>189</sup>.

### 11.2b *Gli Streaming video*

Tra i servizi introdotti dal Web 2.0 ci sono gli *streaming* video. Lo *streaming* è un sistema per la trasmissione di segnali audio e video via Internet, che permette di ascoltare e visualizzare i segnali provenienti da un server via via che questi vengono ricevuti senza dover attendere il *download* completo<sup>190</sup> e senza prima averli salvati sul proprio computer; è quindi un metodo particolarmente efficace per scaricare da un sito Web file multimediali di grandi dimensioni, e avviare la riproduzione sul computer non appena inizia a essere scaricato, cioè prima che il file stesso sia stato completamente acquisito; ovviamente, il computer ricevente deve essere dotato del software necessario. Lo *streaming* è quindi un'alternativa al *download* di file, un processo in cui l'utente finale deve scaricare il contenuto dell'intero file prima di poterlo guardare o ascoltare.

I primi prodotti di *streaming* commerciale sono apparsi alla fine del 1992. Negli ultimi anni '90 e nei primi anni 2000 sono apparsi su Internet i primi prodotti di *streaming* video; i miglioramenti tecnologici dei primi anni 2000 hanno facilitato lo *streaming* di contenuti audio e video - anche di grandi dimensioni - agli utenti di computer nelle loro case e nei loro luoghi di lavoro. Nel 2005 è stato fondato il primo popolare sito di *streaming* video, *YouTube*.

Oggi, oltre il 70% del traffico *Internet* è in *streaming* video, spesso su servizi in abbonamento (come *Netflix* e *Amazon Prime*). L'invio in *streaming* di trasmissioni audio e video mediante tecnologie web (*webcasting*) è diventato uno strumento emergente anche per il *marketing* aziendale e la pubblicità, che combina la natura immersiva della

---

<sup>189</sup> Cfr. «Cloud computing», in *Treccani Encyclopedia on line* cit.; N. Carr, *op. cit.*

<sup>190</sup> Sul termine *download* (in it.: scaricamento) v. nota n. 167.

televisione con l'interattività del Web. La capacità di raccogliere dati e *feedback* da potenziali clienti ha fatto sì che questa tecnologia guadagnasse rapidamente slancio<sup>191</sup>.

### 11.2c *Blog, Forum, siti Wiki, Chat*

La possibilità, per gli utenti/fruitori, di partecipare attivamente e di diventare anche autori è offerta innanzitutto dalle applicazioni sviluppatesi già negli anni del Web 1.5 e di cui si è già parlato: i *blog*, i *Forum*, i siti *wiki*<sup>192</sup>.

Alle applicazioni richiamate vanno qui aggiunte le *chat* (in it.: chiacchierate), di cui non si è avuto modo di parlare prima. La *chat* è una forma di comunicazione online, che consente di intrattenere una conversazione con uno o più utenti, in tempo reale e in maniera sincrona, attraverso lo scambio di messaggi testuali o stabilendo una connessione audio/video con essi. Si è sviluppata su Internet - ancor prima che nascesse il web - con il supporto della tecnologia IRC (*Internet relay chat*). Con l'avvento del WWW, alle *chat* supportate da Internet si sono affiancate le *webchat* basate su altre tecnologie (tra esse: Java e AJAX)<sup>193</sup>, ospitate da *server* autonomi: per chattare, l'utente ha bisogno solo di un

<sup>191</sup> Cfr. «Streaming», in *Treccani Encyclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/streaming>; «streaming», in *Encyclopedia Britannica*, Aug. 12 2021, <https://www.britannica.com/topic/streaming-data-transmission>; *Streaming media* - da Wikipedia (IT). Sul termine *feedback* in informatica v. nota n. 131.

<sup>192</sup> In ordine ai **blog**, si può qui aggiungere che con essi chiunque è in grado di pubblicare i propri contenuti, dotandoli anche di veste grafica accattivante, senza possedere alcuna particolare preparazione tecnica. Così, se prima le comunità web erano in stragrande maggioranza costituite da esperti informatici, oggi la situazione è completamente ribaltata. I principali produttori di blog sono scrittori, giornalisti, artisti le cui attività non presuppongono una conoscenza informatica approfondita: cfr. *Web dinamico* - da Wikipedia (IT) cit.; sui *sowftware Wiki* v. nota n. 163.

<sup>193</sup> **Java** è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti e a tipizzazione statica, che si appoggia sull'omonima piattaforma software di esecuzione, specificamente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione; la sua data di origine: 23 maggio 1995.

**AJAX** (acronimo di *Asynchronous JavaScript and XML*) è una tecnica di sviluppo software per la realizzazione di applicazioni web interattive, basandosi su uno scambio di dati in *background* fra *web browser* e *server*, consentendo così l'aggiornamento dinamico di una pagina web senza esplicito ricaricamento da parte dell'utente. Normalmente – ma non necessariamente – le funzioni richiamate sono scritte con i linguaggi *JavaScript* e *XML*.

**JavaScript** è un linguaggio di programmazione, creato nel 1995, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato *client* (esteso poi anche al lato *server*) per la creazione, in siti web e applicazioni web, di effetti dinamici interattivi.

**XML** (sigla di *extensible markup language*, in it.: linguaggio di marcatura estendibile), estremamente flessibile è particolarmente efficace per la condivisione di dati tra sistemi diversi, che permette di scambiare informazioni strutturate tra terminali connessi a Internet, e consente a una molteplicità di operatori di distribuire con facilità servizi per i quali non detengono il software.

*browser* Web<sup>194</sup>: questo rende la *webchat* facile da usare e particolarmente conveniente per le persone non molto esperte di computer<sup>195</sup>.

#### 11.2d *Dall'e-Commerce al Social Commerce*

Con il Web 2.0 l'*e-commerce* si è evoluto in *social commerce*, che utilizza i *social network* nello svolgimento delle transazioni online: ora, è consentita una maggiore interattività e partecipazione da parte dei clienti, attraverso *blog*, *Forum*, sistemi *wiki* e condivisione di articoli scritti dai membri delle comunità virtuali. Trova così attuazione la tesi che "i mercati sono conversazioni", e il *social commerce* capovolge il paradigma secondo il quale sono le aziende a proporre i propri prodotti ai clienti, in quanto ora si lascia che siano gli utenti a fare proposte.

Un ruolo promozionale in questa direzione viene riconosciuto al sito di vendite online *eBay*, che consente ai membri della propria comunità di dialogare reciprocamente, e nel 2005 ha acquistato il sistema di telefonia via internet *Skype* per inglobarlo all'interno della propria piattaforma, dimostrato così la notevole importanza della dimensione sociale all'interno della propria comunità di utenti. In seguito, tutti i principali *social network* hanno in qualche modo implementato funzionalità assimilabili al concetto di *social commerce*<sup>196</sup>.

---

Sui termini di cui sopra, cfr.: AJAX, Java (*linguaggio di programmazione*) e Javascript su Wikipedia IT; XML in Treccani *Enciclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/xml/>. Sul termine: "applicazione" v. nota n. 36.

<sup>194</sup> Il *web browser*, o semplicemente *browser* (dall'ingl. *to browse*: andare in giro, dare un'occhiata, curiosare, navigare) è un programma applicativo che consente di guardare e interagire con tutte le informazioni del World Wide Web, come pagine web, video e immagini, inoltrando la richiesta di un documento alla rete e - una volta che esso è arrivato - consentendone la visualizzazione al richiedente. Google Chrome è ritenuto il *browser* attualmente più utilizzato e popolare.

<sup>195</sup> Cfr. *Chat* - da Wikipedia (IT); «chat», in Treccani *Lessico del XXI Secolo* (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/chat\\_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/chat_(Lessico-del-XXI-Secolo)); *web chat* - Da Simple English Wikipedia (EN), [https://simple.wikipedia.org/wiki/Web\\_chat](https://simple.wikipedia.org/wiki/Web_chat).

<sup>196</sup> Cfr. *Social commerce* - da Wikipedia (IT); *Web dinamico* – da Wikipedia (IT) cit..

*eBay* è una piattaforma web, di fatto molto simile ad un sito di *e-commerce*, che offre ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi, sia usati, in qualsiasi momento, da qualunque postazione Internet e con diverse modalità, incluse le vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come «aste online». Tutte le operazioni sono elaborate dalla piattaforma *PayPal*. È una Società leader di settore con fatturati in costante crescita. Fondata nel 1995, *eBay* è entrata nel web nel 1998, con grande successo come sito di vendita e aste online; nel 2002 si è fusa con *PayPal*, acquisendone il sistema di

Ci sono, però, anche degli ostacoli ad una più vasta e profonda affermazione del *social commerce* – come già dell'*e-commerce* - sia di natura legale, sia in ordine alla sicurezza delle transazioni on-line, anche a causa delle forti disparità fra Paesi e aree geografiche.

Una delle problematiche più sentite è la sicurezza nelle modalità di pagamento (le più diffuse oggi: il bonifico bancario, il contrassegno e il pagamento con carta di credito). Il rischio è connesso, in particolare, al trasferimento in chiaro di informazioni e dati personali tra venditore e cliente: dati suscettibili di essere intercettati e quindi utilizzati illegalmente da terzi. Oggi, vengono seguite pratiche più sicure che garantiscono una maggiore riservatezza delle informazioni personali; in particolare, la maggior parte dei siti di commercio elettronico odierni utilizza livelli di crittografia elevati.

Critiche al commercio elettronico vengono formulate anche sotto il profilo dell'impatto climatico: esso determinerebbe un maggiore dispendio di energia nelle fasi dell'imballaggio del bene, del suo trasporto, del suo recapito e della sua eventuale restituzione. Per la sua rilevanza, il commercio elettronico è stato presto oggetto di attenzione sul piano normativo a livello UE e a livello nazionale<sup>197</sup>.

---

pagamento elettronico, e nel 2005 ha acquisito il sistema di comunicazione *VoIP Skype*. Nel 2015, *PayPal* è stata scorporata ed è oggi una società quotata in Borsa: cfr. *eBay* - da Wikipedia (IT).

<sup>197</sup> Cfr. «e-commerce», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* cit.; *Commercio elettronico* - da Wikipedia (IT). Si elencano qui alcuni provvedimenti:

- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
- Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);
- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (poi aggiornato con disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE);
- Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, recante: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (artt. 7 e 7 bis) (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021*);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

### **11.2e Il Podcasting**

Tra le forme di interazione consentite dal Web 2.0 c'è anche – dal 2000 circa - il *podcasting*, cioè l'insieme delle operazioni di ricezione o prelevamento dalla rete (*download*) di file, detti *podcast*, che - tramite apposite tecnologie - vengono trasferiti sul disco rigido del computer o su altra periferica dell'utente. I *podcast* sono principalmente dei file audio o video diffusi via internet; la loro fruizione non è legata ad un determinato sistema operativo né ad alcun *browser* specifico. I loro contenuti si possono sia consultare (ascoltare/vedere) che scaricare automaticamente dal sito, salvandoli nella memoria di un dispositivo per la riproduzione<sup>198</sup>.

### **11.2f La pubblicità interattiva**

La relazione di interattività offerta dal Web 2.0 rende possibile la nascita di forme di pubblicità interattiva: una tecnica promozionale che include un elemento di *feedback* (in it.: ritorno di informazione) da parte di coloro ai quali il messaggio pubblicitario è indirizzato. Il *feedback* fornisce all'inserzionista dati analitici che possono essere utilizzati per migliorare i metodi pubblicitari utilizzati. La pubblicità interattiva viene generalmente utilizzata nella pubblicità online, ma può anche essere applicata a metodi pubblicitari offline come le indagini sui consumatori; quella online può svolgersi con varie modalità, utilizzando *social media*, sondaggi, giochi di marca e molti altri approcci per coinvolgere il pubblico di destinazione<sup>199</sup>.

---

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>198</sup> Sul termine *download* (in it.: scaricamento) v. nota n. 167; sul termine *web browser*, o solo *browser* (navigatore) v. nota n. 194.

Il nome **Podcasting** fu primariamente associato al solo scambio di file audio, ma l'uso delle tecniche RSS – comparse nel 2000 - al fine di condividere file video fece estendere il suo significato anche allo scambio di questi ultimi. Nel dicembre 2005 il dizionario statunitense *New Oxford* ha definito il termine come «registrazione digitale di una trasmissione radiofonica o simili, resa disponibile su *internet* con lo scopo di permettere il download su riproduttori audio personali». Cfr. «Podcast», in *Treccani Encyclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/podcast/>; *Podcasting* - da Wikipedia (IT); «download», in *Garzanti Linguistica – ricerca* cit..

<sup>199</sup> Cfr. *Che cos'è la pubblicità interattiva?* - definizione da techopedia - 2022, in

### **11.2g Nasce Wikipedia**

Dagli sviluppi del software collaborativo *Wiki*, lanciato nel 1995, sono state generate le enciclopedie online: *Nupedia* (il primo progetto, parzialmente riuscito, lanciato nel 1999 e concluso nel 2003)<sup>200</sup>, e *Wikipedia*, nel 2001. Come noto, *Wikipedia* è una enciclopedia libera e collaborativa: chiunque può contribuire gratuitamente alle voci esistenti o crearne di nuove, affrontando sia gli argomenti tipici delle enciclopedie tradizionali sia quelli presenti in almanacchi, dizionari geografici e pubblicazioni specialistiche.

### **11.2h Lo sviluppo dei Social Network**

Nel Web 2.0 nascono e si affermano i *social network*, “reti sociali” costituite da utenti del Web, che condividono tra loro interessi e passioni mediante idonei strumenti (servizi on line, applicazioni o *software*), che consentono loro di condividere i contenuti da essi generati, siano essi immagini, testi, file audio, video o un mix di questi. Ne continueranno a nascere anche negli anni del Web 3.0; il loro successo continua fino ad oggi<sup>201</sup>. Queste le date di nascita dei più noti tra essi, tutti statunitensi:

- nel 2003: il *Social networking service Myspace*: il primo della categoria, se non vi si vuol far rientrare (come fanno alcuni), *Xanga*, il sito Web con sede a New York City aperto nel 1999 come sito per la condivisione di recensioni di libri e musica, che ospitava *blog*, *fotoblog* e profili di *social network* (fu chiuso nel 2013)<sup>202</sup>;

---

<https://it.theastrologypage.com/interactive-advertising>. Sul termine *feedback* in informatica v. nota n. 131; sui termini *social media* e *social network* v. nota n. 159.

<sup>200</sup> Cfr. *Nupedia* - da Wikipedia (IT). Sul software collaborativo *Wiki* v. nota n. 163.

<sup>201</sup> Sul significato dei termini: *social media* e *social network* v. nota n. 159.

<sup>202</sup> Cfr. *Xanga* - from Wikipedia (EN).

- nel 2004: *Facebook* – FB, il primo popolare sito di *streaming* video (nel senso illustrato nelle pagine precedenti<sup>203</sup>). Con quasi 2,5 miliardi di utenti mensili, é senza dubbio il più grande sito di *social media* al mondo;<sup>204</sup>
- nel 2005: *YouTube*; é quello che si definisce un *content community* (in it.: comunità di contenuti), in cui si condivide materiale multimediale;
- nel 2006: *Twitter* - TW e *Tumblr*, entrambi utilizzati per lo più per la condivisione di contenuti testuali e per il servizio di *microblogging*, che offre agli utenti la possibilità di pubblicare sul sito in tempo reale piccoli contenuti, in forma di brevi messaggi di testo, immagini, video, appunti, citazioni etc., visibili a tutti o solo ai componenti della propria comunità;
- nel 2010: *Instagram*, frequentato da *influencer*, autori di *blog*, rappresentanti di noti marchi di fabbrica (*brand*), proprietari di piccole imprese, amici e tanti altri. Instagram ha superato da un po' di tempo oltre 1 miliardo di utenti mensili<sup>205</sup>;
- nel 2010: *Pinterest*, diventato uno strumento di segnalibro social (*social bookmark*) molto popolare per salvare idee e trovare ispirazione su vari argomenti, dalla cucina ai progetti domestici fai-da-te, a idee per le vacanze, e per business<sup>206</sup>;
- nel 2011: *Snapchat*: nonostante la concorrenza di altri *social media* come *Instagram* e *TikTok*, rimane ancora uno dei più utilizzati dagli utenti di età inferiore ai 25 anni<sup>207</sup>;
- nel 2016: *TikTok*. Questo nuovo social é il più recente della serie citata<sup>208</sup>.

---

<sup>203</sup> Come detto in precedenza, lo *streaming* é un sistema per la trasmissione di segnali audio e video via Internet che permette di ascoltare e visualizzare i segnali provenienti da un server via via che questi vengono ricevuti senza dover attendere il *download* completo; é quindi un metodo particolarmente efficace per scaricare da un sito Web file multimediali di grandi dimensioni, e avviare la riproduzione sul computer non appena inizia a essere scaricato, cioè prima che il file stesso sia stato completamente acquisito.. Lo *streaming* é quindi un'alternativa al *download* di file, un processo in cui l'utente finale deve scaricare il contenuto dell'intero file prima di poterlo guardare o ascoltare.

<sup>204</sup> Cfr. R. Robinson, «I 7 principali siti di social media di cui devi occuparti nel 2020», in *Adobe Express* 12/12/2021, <https://www.adobe.com/it/express/learn/blog/top-social-media-sites>.

Sul significato dei termini: *social media* e *social network* v. nota n. 159.

<sup>205</sup> Cfr. R. Robinson, *op. cit.* L'**influencer** é un personaggio di successo, popolare sui *social network* e in generale con molto seguito sui *media*, che é in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico (cfr. «Influencer», in *Vocabolario Treccani - neologismi* (2017), [https://www.treccani.it/vocabolario/influencer\\_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9\\_%28Neologismi%29/](https://www.treccani.it/vocabolario/influencer_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/)).

<sup>206</sup> *Ibidem*.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

<sup>208</sup> *Ibidem*.

Si può fare rientrare nella categoria – come *Professional social network - LinkedIn*, nata nel 2003, la prima rete sociale web interamente volta al mondo del lavoro: a differenza di *Facebook* o *Twitter*, non viene usata per incontrare nuovi amici o vecchie conoscenze, bensì per cercare (e offrire) lavoro e contatti utili per la propria professione; la rete dispone anche di esperti di settore cui gli utenti possono rivolgersi.

### 11.2i Nasce WhatsApp

Per completezza, si segnala qui la creazione nel 2009, da parte della società *WhatsApp Inc.*, di *WhatsApp Messenger* (comunemente: *WhatsApp*), la nota applicazione statunitense privata (quindi, non libera) di messaggistica istantanea centralizzata<sup>209</sup>.

## § 12. NASCE IL MOBILE WEB

Alla crescita del Web 2.0 ha molto contribuito l'enorme diffusione dei dispositivi mobili (telefoni cellulari, *smartphone*, *tablet*) e del loro accesso al *Web*; è nato così il termine *mobile web* (in it.: Web mobile), per intendere il servizio web di cui si fruisce per mezzo loro<sup>210</sup>.

---

<sup>209</sup> Il **software proprietario** – o anche **privato**, o **non libero** o **closed source** – è un *software*, la cui licenza consente al beneficiario l'utilizzo di esso sotto particolari condizioni e impedisce altri utilizzi, come lo studio, la modifica, la condivisione, la ridistribuzione. Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico, cioè dall'autore o - in caso di cessione dei diritti patrimoniali – dal cessionario dei diritti in questione. tramite mezzi giuridici, come limitazioni previste nel contratto di licenza. L'autore non concede all'acquirente la proprietà del programma, perché oggetto della vendita è solo il diritto di uso del programma, secondo modalità ben definite. Le limitazioni sono spesso conseguenti alla natura tecnica del software. Come si è avuta occasione di dire precedentemente, il termine "proprietario" traduce la voce inglese *proprietary software*, che significa "software di proprietà esclusiva". Il software, infatti, non è il "proprietario", ma piuttosto l'oggetto che è esclusivamente posseduto.

In questo senso vanno intese le analoghe espressioni "**rete proprietaria**" (*proprietary network*) e "**protocollo proprietario**" (*proprietary protocol*) (cfr. *Software proprietario* – da Wikipedia IT).

<sup>210</sup> La collocazione temporale della nascita del *Mobile Web* – quale emerge dalle date qui espresse – induce a dissentire da chi connette il *Mobile Web* al *Web 3.0*, di cui esso costituirebbe non una nuova versione, ma una alternativa, sollecitata dall'esigenza di adeguarsi al crescente uso dei dispositivi mobili da parte degli utenti (cfr. «Dal web 1.0 al Web 5.0», in *Hosting per te*, 6 maggio 2019, <https://blog.hostingperte.it/dal-web-1-0-al-web-5-0/>).

Per il conseguimento di questo risultato si è mosso il *World Wide Web Consortium* (W3C), l'organismo (di cui si è già parlato) costituito nel 1994 con il compito di favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità del web e di diffondere la cultura dell'accessibilità della Rete. In particolare, nell'ambito della *Web Accessibility Initiative* (WAI), la complessa iniziativa da esso avviata nel 1997, con l'approvazione del governo U.S.A., per migliorare l'accessibilità del WWW alle persone disabili, il W3C si è impegnato sul progetto *Mobile Web Initiative*, mirato a sviluppare la navigazione sul Web mediante dispositivi mobili sempre più potenti. Corrispondentemente, è stato potenziato il ruolo del Web come piattaforma aperta per contenuti, applicazioni e servizi su questi dispositivi.

L'impegno del W3C sul *mobile Web* è supportato anche da progetti finanziati dall'Unione Europea<sup>211</sup>.

### § 12.1 DISPOSITIVI MOBILI: I TELEFONI CELLULARI

Il primo dispositivo mobile, il telefono cellulare (o solo cellulare, o telefonino) è comparso sul mercato nel 1983. La successiva evoluzione dei sistemi di funzionamento adottati, basati su differenti tecnologie e standard di comunicazione, ne ha progressivamente potenziato la funzionalità, consentendo, oltre che la chiamata vocale, anche l'uso dei messaggi di testo, la registrazione, la visualizzazione e l'invio di foto e filmati, *streaming* audio e video, e le videotelefonate; infine, con l'avanzamento della tecnologia digitale, sono comparsi i primi tivufonini per visionare il segnale TV tramite alcune emittenti televisive dedicate.

---

Per distribuire contenuti su dispositivi mobili, il *mobile Web* utilizza principalmente le pagine leggere scritte nel linguaggio **XHTML** (*eXtensible HyperText Markup Language*, in it.: Linguaggio di marcatura di ipertesti estendibile), o nel linguaggio **WML** (*Wireless Markup Language*, in it.: linguaggio di marcatura senza fili). Molti *mobile browser* vanno oltre queste limitazioni, sostenendo una più ampia gamma di formati web incluse le varianti di HTML: cfr. *Telefono cellulare* - da Wikipedia (IT); *Web mobile* - da Wikipedia (IT).

<sup>211</sup> Cfr. «The Web and Mobile Devices», in *W3C Mobile Web Initiative*, <https://www.w3.org/Mobile/>; *Web mobile* - da Wikipedia (IT).

Negli anni '80, il costo elevato dei telefonini ne limitò la diffusione alle persone più ricche; dalla seconda metà degli anni '90, con le nuove tecnologie e i prezzi contenuti il cellulare ha smesso di essere uno *status symbol*<sup>212</sup>.

I *software* dei cellulari di ultima generazione sono veri e propri sistemi operativi in grado di gestire i più svariati applicativi come *browser* per navigare in Internet (il primo cellulare in grado di accedere ad Internet è del 1996<sup>213</sup>), programmi di video scrittura e posta elettronica, giochi e suonerie scaricabili dalla rete, ecc.; con il nuovo secolo la loro moda si è imposta, così che oggi, sul mercato, si trovano telefoni cellulari di qualsiasi dimensione, forma e *design*<sup>214</sup>.

## § 12.2 DISPOSITIVI MOBILI: GLI *SMARTPHONE*

A partire dall'inizio del 2000, l'evoluzione dei cellulari si è indirizzata sempre più verso forme evolute e intelligenti come gli *smartphone* (in it.: "telefoni intelligenti"), di pari passo con l'evoluzione degli standard di telefonia cellulare e con la miniaturizzazione e l'aumento prestazionale dei componenti elettronici di supporto (memoria e processori).

Gli *smartphone* hanno capacità di calcolo, di memoria e di connessione dati molto più avanzate rispetto ai normali telefoni cellulari. I primi modelli combinavano le funzioni di un computer palmare con quelle di un telefonino, mentre i modelli più recenti si sono arricchiti della funzionalità di dispositivi multimediali in grado di riprodurre musica, scattare foto e girare video. Oggi molti *smartphone* sono dotati di schermo tattile ad alta risoluzione e *web browser* che sono in grado di caricare sia normali pagine web sia siti web appositamente creati per i dispositivi mobili. Essi possono inoltre installare funzionalità aggiuntive scaricando le numerose applicazioni disponibili.

L'evoluzione tecnologica degli *smartphone* è stata continua: a metà anni 2000, la stragrande maggioranza di essi aveva tastiere fisiche, solo alcuni usavano *touchscreen*; a fine 2006 è stato lanciato il primo modello con schermo capacitivo (sensibile al tocco

---

<sup>212</sup> Cfr. *Telefono cellulare* - da Wikipedia (IT).

<sup>213</sup> E' stato il Nokia Communicator 9000: cfr. *Web mobile* - da Wikipedia (IT).

<sup>214</sup> Cfr. *Telefono cellulare* - da Wikipedia (IT).

delle dita); nel 2013 sono stati lanciati il primo *smartphone* con aggiunta di schermo *e-ink* posteriore e il primo *smartphone* a doppio schermo<sup>215</sup>.

Il mercato dello *smartphone* ha conosciuto subito una rapida crescita: solo negli ultimi tre mesi del 2006 sono stati venduti nel mondo circa 290 milioni di telefonini, il 19% in più del trimestre precedente. Il protagonista del mercato era di gran lunga la finlandese *Nokia* che da sola controllava circa il 36% del mercato mondiale dei cellulari; avrebbe perso però rapidamente la sua posizione di vantaggio, così che nel giro di pochi anni avrebbe venduto per un prezzo non elevato la divisione telefonia a *Microsoft*.

Sul piano sociologico, si è rilevato che negli anni successivi alla sua comparsa sul mercato lo *smartphone* è diventato progressivamente un vero e proprio fenomeno culturale in molte parti del mondo occidentale e oltre, legato al consumismo elettronico e alla cultura di massa<sup>216</sup>.

Rientra tra gli *smartphone* l'*iPhone*, che nel 2007 *Apple Inc.* ha presentato e messo in vendita, un modello innovativo che ha stimolato la nascita della concorrenza ed ha conferito notevole impulso al commercio di questi dispositivi<sup>217</sup>.

### § 12.3 EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL “TELEFONO INTELLIGENTE”

---

<sup>215</sup> Cfr. *Telefono cellulare* - da Wikipedia (IT); *Smartphone* - da Wikipedia (IT). Con il termine *e-ink* (acronimo di *electrophoretic ink*, in it.: “inchiostro elettroforetico”) o anche *e-paper* (*electronic paper*, in it.: “carta elettronica”) si indica una tecnologia, progettata per imitare l’aspetto dell’inchiostro su un normale foglio. A differenza di uno schermo a cristalli liquidi, che usa una luce posteriore al display per illuminare i pixel, tale tipologia di “carta” riflette la luce ambientale come un foglio di carta. Questa tecnologia, inventata nel 1996, è attualmente quella più utilizzata per i più diffusi lettori di eBook (cfr. . *Carta elettronica* – da Wikipedia IT).

<sup>216</sup> Cfr. *Telefono cellulare* - da Wikipedia (IT); *Smartphone* - da Wikipedia (IT).

<sup>217</sup> Tra le numerose innovazioni tecnologiche dell’iPhone, si segnala qui la dotazione di un dispositivo *Assisted GPS*, che consente di fruire della tecnologia GPS per facilitare la sua localizzazione durante l’uso. Nelle telecomunicazioni il ***Global Positioning System - GPS*** (in it.: sistema di posizionamento globale) è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare militare statunitense: attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita, esso fornisce a un terminale mobile o ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche e sul suo orario, in ogni condizione meteorologica e in qualunque località del mondo. È gestito dal Governo U.S.A. ed è liberamente accessibile da chiunque sia dotato di un ricevitore GPS (cfr. *Sistema di posizionamento globale* - da Wikipedia IT).

Quando presentò il suo *iPhone*, la *Apple* aveva già tra i propri successi l'*iPod*, il lettore portatile di musica digitale basato su *hard disk*, presentato sul mercato nel 2001<sup>218</sup>, che permetteva a milioni di persone nel mondo di ascoltare la musica per strada senza portarsi dietro un cd. La diffusione di massa dell'*iPhone* ebbe però ben altra rilevanza: un cellulare che tende a diventare un computer portatile avrebbe rivoluzionato la vita quotidiana globale. Il successo di *iPhone* non fu ostacolato dal suo elevato costo iniziale, spropositato rispetto alla media dei prezzi dei telefonini di allora, ma la sfida fu vinta.

Il mercato ha poi registrato continui cambiamenti: nei mercati globali è emersa con forza la coreana *Samsung*; il sistema operativo iOS di *Apple* è stato ampiamente superato dall'*Android* di *Google*; sono praticamente scomparsi alcuni sistemi operativi per telefonini (come il *Palm* e il *Symbian*), altri hanno incontrato difficoltà crescenti (come il RIM del *BlackBerry*); *Microsoft* ha resistito, ma la concorrenza è sempre più forte.

È stato rilevato che in questo mercato le frontiere dell'*hardware* si confondono con quelle del *software*, e che la concorrenza è particolarmente vivace sul valore aggiunto dei servizi che si possono vendere sul web tascabile dei telefonini. Mentre infatti in meno di un decennio il telefonino è diventato un computer tascabile, la nuova frontiera si è spostata sui servizi a valore aggiunto che vanno ad integrarlo con altri oggetti del quotidiano, il tutto in una nuova dimensione digitale del vivere che è già stata battezzata “Internet delle cose” (se ne parlerà nelle pagine successive).

Alla fine del 2013 i colossi del telefonino erano ormai relativamente pochi: il sudcoreano *Samsung* (24,6% del mercato globale dello *smartphone* con il suo Galaxy), *Nokia*, (13,9% del mercato), e quindi *Apple* (8,3% del mercato globale); seguono LG, ZTE e *Huawei*. Nel mondo ormai c’è più di un miliardo di *smartphone*, ma la tecnologia corre a una velocità sorprendente<sup>219</sup>.

#### § 12.4 DISPOSITIVI MOBILI: I TABLET

---

<sup>218</sup> *Apple* commercializzò il suo prodotto in vari modelli, articolati in diverse generazioni e con capacità di memoria crescenti, fino al 2014: cfr. *iPod* – da Wikipedia (IT).

<sup>219</sup> Cfr. «Smartphone: in principio fu Apple», FTA Online News 07 nov 2014, in *Borsa Italiana – Notizie – Speciali – Archivio*, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/archivio/new-economy/smartphone-in-principio-fu-apple.htm>.

Altro dispositivo mobile è il *tablet* (o *tablet PC*), dispositivo elettronico portatile di dimensioni compatte, dotato di uno schermo di grandezza superiore rispetto a uno *smartphone*, che sostituisce completamente o in parte un computer. Con esso si interagisce principalmente con un apposito schermo sensibile al tatto (*touch screen*), con l'uso di una penna o delle dita<sup>220</sup>.

## § 13. IL WEB 3.0 (WEB SEMANTICO)

### § 13.1 CHE COS'È IL WEB 3.0?

Dal 2010/2012 - quindi, da 10 anni o più – siamo entrati nella fase del Web 3.0. La creazione del termine viene attribuita al *web designer*<sup>221</sup> Jeffrey Zeldman, che lo utilizzò (marginalmente e senza fornirne una definizione) in un suo articolo, dallo stile informale e pungente, sul Web 2.0, pubblicato nel gennaio 2006. L'articolo suscitò immediato interesse e nei mesi successivi fu oggetto di un confronto, che coinvolse anche storiche figure di *Internet*, da Tim Berners-Lee a Jerry Yang e Reed Hastings<sup>222</sup>.

A prescindere dal confronto sopra richiamato in ordine al significato “autentico” del termine Web 3.0, occorre rilevare che ad esso vengono attribuiti significati diversi, che esprimono diffuse aspettative, ovvero ne colgono le novità già in essere, o l'evoluzione in corso nel suo utilizzo e l'interazione fra gli innumerevoli percorsi evolutivi possibili.

---

<sup>220</sup> Cfr. *Tablet* – da Wikidizionario (IT), in: <https://it.wiktionary.org/wiki/tablet>; *Tablet* - da Wikipedia (IT).

<sup>221</sup> Il **web designer** è colui che si occupa della progettazione e dello sviluppo tecnico di siti web, ovvero - più specificamente - progetta l'aspetto visivo del sito e crea le pagine web, trasformando la bozza grafica in pagine interattive accessibili dal web (cfr. *web designer* – da Wikipedia IT; v. anche nota n. 155).

<sup>222</sup> Zeldman conclude un suo lungo articolo con la frase: “Quanto a me, sto eliminando l'intermediario e sto passando direttamente al Web 3.0. Perché aspettare?” (è l'unico passo dell'articolo in cui cita il Web. 3.0): cfr. J. Zeldman, «Web 3.0», in *A List Apart*, Issue n° 210, January 17 2006, <https://alistapart.com/article/web3point0/>. Cfr. anche: P. Galvagno, *op. cit.*; «web 3.0», in *Treccani Lessico del XXI Secolo* (2013), [https://www.treccani.it/enciclopedia/web-3-0\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/web-3-0_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/); «Cos'è il Web 4.0?», in *Criticalcase - blog*, <https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-web-4-0.html>; *Web 3.0* - da Wikipedia (IT).

Così, alcuni intendono il Web 3.0, più che come una fase già ben definita, come un processo evolutivo che si è avviato (alcuni elementi sono già attualmente disponibili) ed è in piena fase di sviluppo (ha ancora molta strada da fare prima che raggiunga la piena realizzazione).<sup>223</sup> Se la piena implementazione andrà in porto, essa sarà prevedibilmente vicina alla visione iniziale del *Web Semantico* di Berners-Lee: un luogo "senza nessuna autorizzazione da parte di un'autorità centrale per pubblicare qualsiasi cosa... non c'è un nodo centrale di controllo, e quindi nessun singolo punto di errore... e nessun *kill switch* (in it., non lett.: "interruttore che blocca")<sup>224</sup>.

Si richiamano qui di seguito, alcuni aspetti della nuova fase<sup>225</sup>.

### 13.1a *Un Web potenziato*

Per alcuni, la differenza più rilevante del *Web 3.0* rispetto al *Web 2.0* non dipende dall'introduzione di nuove tecnologie (sotto questo profilo, non vengono individuate differenze sostanziali), ma piuttosto da una serie di fattori, che ne fanno una ulteriore integrazione. In particolare, il *Web 3.0* è un *Web potenziato*. Con tale termine, si vuole evidenziare la sua incidenza sul piano sociologico: esso viene considerato il canale di comunicazione capace di influenzare e di modificare la società in maniera decisamente

<sup>223</sup> Ad esempio, c'è ancora molto lavoro da fare nel riconoscimento vocale; il linguaggio umano ha un'incredibile varietà di sfumature e termini che la tecnologia non può comprendere appieno. Ci sono stati dei progressi, ma il processo non è stato ancora perfezionato (cfr. J. Terra, *op. cit.*). Sul Web 3.0 cfr. anche: M. Aicha, *op. cit.*; «web 3.0», in *Treccani Lessico del XXI Secolo* cit.; *Web 3.0* - da Wikipedia (IT); J. Terra, *op. cit.*; «Cos'è il Web 4.0?», in *Criticalcase* cit.; P. Galvagno, *op. cit.*.

<sup>224</sup> Citazione riscontrata (senza indicazione della fonte) in: J. Terra, *op. cit.*, e anche su altri siti web.

**E-Stop** o **kill switch** (interruttore di blocco) è un meccanismo che permette di spegnere un dispositivo, non con la procedura standard, ma bruscamente, ad ogni costo, soprattutto in caso di emergenza. Il termine è stato usato di recente con riferimento ad alcune procedure di "telecontrollo", create e gestite da alcune aziende del settore informatico (si citano *Apple* e *Amazon*) per proteggere la propria produzione. È stata anche ipotizzata l'illiceità penale dell'adozione di tali tecnologie (cfr. «Kill Switch: cosa significa – dizionario», in *Civile.it/internet - Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche*, a cura del dott. V. Spataro 27.10.2010, <https://www.civile.it/internet/Kill%20Switch>).

**Kill switch** è anche il titolo di un celebre film di fantascienza del 2017 (titolo in it.: "Un futuro incerto"): in un futuro non molto lontano viene realizzato un esperimento per produrre energia illimitata, ma il risultato non è quello sperato. Inseguito da droni e soldati, il pilota e fisico Will Porter deve fuggire attraverso un mondo che sta implodendo per salvare l'umanità, la sua famiglia e l'intero pianeta (cfr. «Kill Switch», in *Mymovies.it*, <https://www.mymovies.it/film/2017/kill-switch/>).

<sup>225</sup> Cfr. P. Ferrara, *Scenari di Web 3.0* - 13 ottobre 2008 - Pamela Ferrara/Internet, in <http://www.pamelaferrara.com/web-30-1013.html>; *Web 3.0* - da Wikipedia (IT).

superiore a qualsiasi altro dei *media* prima d'ora. Soprattutto attraverso i *Social Network*, i contenuti di internet escono dallo schermo e modificano il mondo che ci circonda. La potenza del mezzo di comunicazione digitale permette uno scambio di informazioni tra azienda e consumatore, tra politico ed elettore, tra artista e fan, tra proprietario e visitatore che prima era impensabile<sup>226</sup>.

### **13.1b La trasformazione del web in un database**

Posto che per *database* (o *data base*) si intende un archivio elettronico di dati correlati, organizzati in modo da poter essere facilmente, rapidamente e selettivamente rintracciabili mediante appositi programmi di gestione e di ricerca, anche complessi (*Data base management systems – DBMS*)<sup>227</sup>, *Internet* – la “rete di reti” – e anche il *World Wide Web* – la “Rete di ampiezza mondiale” – oggi sono divenuti degli enormi *database*. In tal modo, viene facilitato l'accesso ai contenuti da parte di molteplici applicazioni, e sono rese possibili ricerche più approfondite e accurate<sup>228</sup>.

Oggi, sul *Web* sono pubblicati in grande quantità archivi di dati, strutturati in formati riutilizzabili e "interrogabili" da remoto, disponibili a tutti e "linkabili" come se fossero pagine *Web*: questo, grazie a recenti applicazioni dotate di un nuovo livello di integrazione e di interoperabilità, che consentono l'agevole recupero di dati da fornire all'utenza, e migliorano le ricerche online. Si parla dell'emergere del *Data Web*, come primo passo verso il *Web 3.0*<sup>229</sup>.

In questo processo evolutivo, sta svolgendo un ruolo rilevante il *World Wide Web Consortium* (W3C), più volte già nominato, che sta dando il suo contributo, oltre che per lo sviluppo del classico "*Web* di documenti", anche per la costruzione di un pacchetto di *software* a supporto del “*Web* di dati” (*Web of data*), con l'obiettivo finale di consentire ai computer di svolgere un lavoro più utile e di sviluppare sistemi in grado di supportare interazioni affidabili sulla rete. A questa visione del “*Web* di dati collegati” (*Web of linked*

---

<sup>226</sup> Cfr. «Cos’è il Web 4.0?», in *Criticalcase* cit.; P. Galvagno, *op. cit.*

<sup>227</sup> Cfr. «data base», in *Treccani Vocabolario on line*, <https://www.treccani.it/vocabolario/data-base/>.

<sup>228</sup> Cfr. «web 3.0», in *Treccani Lessico del XXI Secolo* cit.; *Web 3.0* - da Wikipedia (IT).

<sup>229</sup> Cfr. M. Aicha, *op. cit.*; P. Galvagno, *op. cit.*; «Cos’è il Web 4.0?», in *Criticalcase* cit.; *Web 3.0* - da Wikipedia (IT).

*data*) propria del W3C si collega il termine “Web Semantico”, le cui tecnologie devono consentire alle persone di creare archivi di dati sul Web, di creare vocabolari e di scrivere regole per la gestione dei dati.

Per il potenziamento dei dati collegati sono state generate idonee tecnologie, come RDF, SPARQL, OWL e SKOS<sup>230</sup>.

### 13.1c *Verso un web geospaziale*

Uno dei percorsi evolutivi avviati é quello nella direzione del *Web geospaziale* (*geospatial web* o *Web 3D*), con la trasformazione del Web in una serie di spazi 3D condivisi: si arriva ad un sistema di esplorazione geografica, attraverso il quale é possibile visualizzare ogni angolo della terra attraverso mappe dettagliate che possono essere ruotate, inclinate o ingrandite senza soluzione di continuità<sup>231</sup>.

Per il potenziamento degli aspetti interattivi, l’UE ha finanziato un progetto denominato GEOCROWD (*A geospatial knowledge world*, in it.: Un mondo di conoscenza geospaziale), avente l’obiettivo di promuovere la visione del *GeoWeb 2.0*. L’attività svolta dai partner del progetto ha riguardato l’utilizzo dei dati e delle

---

<sup>230</sup> Sulle tecnologie citate e su altri termini tecnici, si veda il sito: W3C Semantic Web Standards, [https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Main\\_Page](https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Main_Page) . A titolo esemplificativo, si possono segnalare qui: <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL/> ; <https://www.w3.org/OWL/> ; <https://www.w3.org/RDF/> ; <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/SPARQL> ; <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS> .

È bene soffermarsi fin d’ora sul significato del sostantivo: semantica e dell’aggettivo da esso derivato: semantico/a.

Il sostantivo “semantica” designa un ramo della linguistica – e, più in generale, della teoria dei linguaggi (anche artificiali e simbolici) - che studia il significato dei simboli e dei loro raggruppamenti, cioè, nel caso delle lingue, delle parole, delle frasi, dei singoli enunciati: come rapporto tra il significante e il significato di ciascun elemento e come relazioni reciproche tra i vari significati di una determinata fase cronologica (s. sincronica), e inoltre i mutamenti intervenuti in quei significati e in quelle relazioni in un determinato periodo di tempo (s. diacronica o storica). Esistono anche altre tipologie di semantica; il termine ha significati specifici in filosofia e in logica matematica.

Corrispondentemente, l’aggettivo “semantico” significa: relativo alla semantica, al significato; che riguarda il significato di una parola. Al riguardo, v. i termini «semantica» e «semantico» in *Grande Dizionario Garzanti della lingua italiana*, Garzanti Ed. 1987, e in *Treccani Vocabolario on line*, <https://www.treccani.it/vocabolario/semantica/>, e <https://www.treccani.it/vocabolario/semantico>.

<sup>231</sup> Cfr. P. Ferrara, *Scenari di Web 3.0* cit...

informazioni geospaziali generati dagli utenti, la loro gestione, e la loro accessibilità e divulgazione online<sup>232</sup>.

### **13.1d *Verso l'intelligenza artificiale***

Per il Web 3.0 viene anche prospettato un percorso evolutivo, che sfrutti al meglio le nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (IA): la loro applicazione potrà rendere il computer capace di svolgere ragionamenti caratteristici dell'uomo, e consentire così una interazione tra Web e utenza in termini “quasi umani”. Nel Web 3.0 si è operata una fusione dei poli: l'utente e il web non sono più due poli distinti che interagiscono tra loro, ma si sono fusi in un processo di co-creazione continua. A tal fine sarà necessaria una più strutturata archiviazione dei dati, in modo da potere sviluppare idonei motori di ricerca che consentano l'interrogazione attraverso il linguaggio naturale e il reperimento delle informazioni secondo approcci orientati a sfruttare l'intelligenza artificiale per meglio individuare le necessità e i gusti degli utenti a partire dal loro comportamento in rete<sup>233</sup>.

Viene definita in maniera più articolata una prospettiva di sviluppo, che implica l'incorporazione, da parte del Web 3.0, di due componenti dell'Intelligenza Artificiale, il *Machine Learning* e il *Natural Language Processing* (NLP), che dovrebbero consentire al computer di diventare più intelligente e più reattivo alle esigenze degli utenti<sup>234</sup>.

In particolare, il *machine learning* (in it.: apprendimento automatico) utilizza metodi statistici per migliorare il rendimento dei metodi elaborati per la soluzione di una certa classe di problemi (“algoritmi”). In altri termini, esso è una variante della

<sup>232</sup> Cfr. «A Geospatial Knowledge World» scheda informativa, in *Commissione Europea – CORDIS*, <https://cordis.europa.eu/project/id/264994/it>.

<sup>233</sup> Cfr. «web 3.0», in *Treccani Lessico del XXI Secolo* cit.; P. Ferrara, *Scenari di Web 3.0* cit.; *Web 3.0* - da Wikipedia (IT); «Cos'è il Web 4.0?», in *Criticalcase* cit.; P. Galvagno, *op. cit.*...

Per Pamela Ferrara (*Scenari di Web 3.0* cit.) lo studio delle informazioni che riguardano l'interesse espresso durante la navigazione consentirà di trasferire al computer bisogni, gusti e comportamenti degli utenti.

<sup>234</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*; «Internet di ultima generazione: Web 3.0», in *BitcoinEthereumNews.com - Tecnologia*, 04/05/2022, <https://it.bitcoinethereumnews.com/technology/the-newest-generation-internet-web-3-0/>.

programmazione tradizionale, nella quale si dota una macchina dell'abilità di apprendere qualcosa dai dati in maniera autonoma, senza istruzioni esplicite<sup>235</sup>.

Il *Natural Language Processing* – NLP (in it.: “Elaborazione del Linguaggio Naturale”) conferisce alle macchine la capacità di leggere, comprendere e trarre significato dai linguaggi umani (che costituiscono il “linguaggio naturale”): capacità che essi non hanno poiché utilizzano un linguaggio differente (comunicano in 1 e 0). Qui interviene l’ NLP, che combina i campi della linguistica e dell'informatica per decifrare la struttura e le linee guida del linguaggio umano. In tal modo, le macchine diventano simili agli esseri umani e "capiscono" quello che essi dicono (si pensi ai moderni robot “assistanti domestici”). L’ NLP è uno dei modi in cui le persone hanno “umanizzato le macchine”, riducendo in vari ambiti la necessità di manodopera e consentendo l'automazione delle attività relative al parlato e all'interazione umana. Alcune applicazioni dell’ NLP includono:

- ✓ strumenti di traduzione, come *Google Translate* e *Amazon Translate*, che traducono frasi da una lingua all'altra;
- ✓ *Virtual Assistants* (Assistenti virtuali), come *Siri* (attivata da *Apple*), *Cortana* (da *Microsoft*), *Google Home* (da *Google*), *Alexa* (da *Amazon*), ed altri; possono parlare con l'utente e comprendere i comandi che vengono loro dati;
- ✓ *Autocorrect* (Correzione automatica): che è in grado di correggere automaticamente tutti gli errori di ortografia che commette l'utente nello scrivere al computer;
- ✓ *Targeted Advertising* (Pubblicità mirata): è quella diretta - anche online - a un pubblico con determinate caratteristiche, che ne fanno presumere l'interesse per il prodotto che l'inserzionista intende promuovere. La pubblicità mirata ha una maggiore efficacia di quella “indiscriminata” e implica una riduzione dei costi e delle spese pubblicitarie; richiede però un efficace monitoraggio delle attività dei consumatori sul *web* (compreso il *Web mobile*), l'associazione dei dati demografici degli utenti di pagine Web storiche con l'accesso di utenti alle nuove pagine, l'utilizzo di parole di ricerca appropriate come basi per individuare gli interessi o per attuare forme di pubblicità

---

<sup>235</sup> Cfr. *Web 4.0: quali differenze?* in <https://www.posizionamento-seo.com/search-engine-marketing/web-4-0/>.

contestuale. Il monitoraggio sui *social media* tiene conto di criteri generali (di carattere geografico, comportamentale, socio-psicografico) e raccoglie le informazioni fornite dai consumatori su ciascuna piattaforma cui accedono. In base alla cronologia delle visualizzazioni degli utenti, quelli ritenuti verosimilmente interessati verranno automaticamente presi di mira dalla pubblicità di determinati prodotti o servizi<sup>236</sup>.

### **13.1e La piena caratterizzazione in web semantico (*semantic web*)**

Da quanto sopra riferito in ordine alla nascita del termine Web 3.0, emerge che l'inventore del *World Wide Web*, Tim Berners-Lee, nel prospettarsi il Web del futuro, faceva menzione, più che del Web 3.0, del Web Semantico; le due espressioni sono abitualmente accostate, ma questa seconda ha una sua storia autonoma; ad inventarla fu, appunto, Berners-Lee, che immaginò il Web semantico solo pochi anni dopo aver iniziato a sviluppare il WWW (nel 1989), e rese nota la sua idea al riguardo nella prima conferenza internazionale sul WWW, tenutasi nel 1994, che portò all'istituzione del *World Wide Web Consortium* (W3C), tra i cui compiti sarebbe rientrata la supervisione degli standard per l'attuazione del progetto<sup>237</sup>.

Per Berners-Lee, il Web semantico capisce di più, è intelligente, autonomo e aperto, utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per agire come un "cervello globale" e per elaborare i contenuti concettualmente e contestualmente.<sup>238</sup> A tal fine, esso deve trasformarsi in un ambiente dove i documenti pubblicati (file, immagini, e così via) siano associati a informazioni e dati che ne specificano il contesto semantico in un formato adatto all'interrogazione e all'interpretazione (ad esempio, tramite motori di ricerca) e, più in generale, all'elaborazione automatica: in altri termini, ai dati devono essere affiancati i "metadati"<sup>239</sup>. Per Berners-Lee, l'inclusione di metadati, ovvero di

---

<sup>236</sup> Cfr. M. Banoula M., «What is NLP - An Introductory Tutorial to Natural Language Processing», in *Simplilearn*, Last updated on Sep 16, 2022, [https://www.simplilearn.com/tutorials/artificial-intelligence-tutorial/what-is-natural-language-processing-nlp#what\\_is\\_nlp](https://www.simplilearn.com/tutorials/artificial-intelligence-tutorial/what-is-natural-language-processing-nlp#what_is_nlp); sulla pubblicità mirata cfr. *Targeted advertising* - from Wikipedia (EN).

<sup>237</sup> W.L. Hosch, «Semantic Web», in *Encyclopedia Britannica*, Oct. 12 2022,

<https://www.britannica.com/topic/Semantic-Web>. Sul significato del termine "semantica", v. nota n. 230.

<sup>238</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*

<sup>239</sup> E' bene soffermarsi brevemente su questa nuova categoria di dati, la cui elaborazione e introduzione nel Web consentiranno a quest'ultimo di acquisire una maggiore "intelligenza". Il termine "**metadato**" (dal

informazioni sulle informazioni trovate sul Web, che avrebbero potuto essere lette e "comprese" dalle macchine, era indispensabile per sviluppare un archivio di informazioni veramente utile nella logica del Web semantico; così come era necessario anche l'allegato di "valori" a collegamenti ipertestuali di relazione che i computer avrebbero potuto utilizzare per indirizzare le ricerche<sup>240</sup>.

Con l'interpretazione del contenuto dei documenti che il Web semantico impone, saranno possibili ricerche molto più evolute delle attuali, basate sulla presenza nel documento di parole chiave; saranno possibili anche altre operazioni specialistiche come la costruzione di reti di relazioni e connessioni tra documenti secondo logiche più elaborate del semplice collegamento ipertestuale<sup>241</sup>.

La versione idealizzata del web di Berners-Lee, prospettata fin dal 1994, non ha avuto successo immediato a causa di limitazioni tecnologiche: è molto costoso e complicato convertire il linguaggio umano in qualcosa di facilmente comprensibile dai computer. Il cammino è stato comunque avviato.<sup>242</sup>

## § 13.2 NOVITÀ DEL WEB 3.0 – PROFILI FUNZIONALE E TECNOLOGICO

Ci si sofferma ora su alcune delle nuove caratteristiche del Web 3.0 sotto il profilo tecnologico e funzionale (alcune già apparse in fase web 2.0<sup>243</sup>), che possono essere utili per la riflessione svolta in questa tesi.

### 13.2a *L'Inferenza (Inference)*

---

latino/greco, letteralmente: "(dato) per mezzo di un (altro) dato"), indica un'informazione che (a sua volta) descrive un insieme di dati. Un esempio tipico di metadati: la scheda del catalogo di una biblioteca, che contiene informazioni sul contenuto e la posizione di un libro, cioè dati riguardanti un gruppo di dati che si riferiscono al libro; un altro contenuto tipico dei metadati può essere la fonte o l'autore dell'insieme di dati descritto, oppure le modalità d'accesso con le eventuali limitazioni (Cfr. *Metadato* - da Wikipedia IT; *Web semantico* - da Wikipedia (IT)).

<sup>240</sup> Cfr. W.L. Hosch, *op. cit.*...

<sup>241</sup> Cfr. *Web semantico* - da Wikipedia (IT).

<sup>242</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*..

<sup>243</sup> *Ibidem*.

Tra i componenti più importanti del pacchetto software del Web semantico si trova l'inferenza: il termine (dal latino *inferre*, lett. portare dentro) indica, nel linguaggio filosofico, il processo (induttivo o deduttivo) attraverso il quale una proposizione viene derivata dalle premesse, ovvero la sua verità o falsità viene derivata, come logica conseguenza, dalla verità o dalla falsità delle premesse. Spesso, in un'inferenza deduttiva delle proposizioni vengono assunte come vere e, in base al loro contenuto, ne viene dedotta la verità di un'altra, passando dalle prime all'ultima secondo opportune regole di inferenza. Inferire X significa concludere che X è vero (o falso); un'inferenza è la conclusione tratta da un insieme di fatti o circostanze; in sintesi: un ragionamento su dati attraverso regole<sup>244</sup>.

Il lavoro del W3C sulle regole si concentra sulla traduzione tra linguaggi di regole e sullo scambio di regole tra sistemi diversi.<sup>245</sup>.

### **13.2b I dispositivi indossabili (*wearable devices*)**

Fanno già parte del Web 3.0 i dispositivi indossabili: dispositivi intelligenti elettronici e tecnologicamente sofisticati, con capacità computazionale utilizzabile dall'uomo, che interagiscono direttamente con il corpo con il quale devono essere in contatto. Tra essi, rientrano i monitor cardiaci, che inviano informazioni al fornitore di cure primarie del paziente, e i *FitBits*, dispositivi elettronici senza fili (*wireless*) e indossabili (*wearable*), solitamente al polso, come braccialetti e orologi, o anche agganciabili alla cintura o al reggiseno<sup>246</sup>.

I *fitbits* sono dei tracciatori di attività, che monitorano vari aspetti della nostra vita fisica: peso, altezza, indice massa corporea (IMC: il rapporto tra peso e altezza al quadrato), frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, temperatura della pelle, assunzione di acqua e cibo, qualità e andamento del sonno, riconoscimento del tipo di

---

<sup>244</sup> Cfr. «Inferenza», in *Treccani Vocabolario on line*, <https://www.treccani.it/vocabolario/inferenza/>; *Inferenza* - da Wikipedia (IT).

<sup>245</sup> Cfr. «Semantic web», in *W3C – Standards* cit..

<sup>246</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*

attività che si sta facendo, e monitoraggio relativo (andatura, contapassi, distanze percorse, calorie bruciate e consumate, scalini; rilevamento del livello di stress)<sup>247</sup>.

### **13.2c Internet delle cose (*Internet of Things - IoT*) – un cenno**

Alcuni testi menzionano tra le potenzialità del Web 3.0 anche l'*Internet of Things* (IoT), attraverso cui si connettono più dispositivi e applicazioni<sup>248</sup>. Lo IOT viene però collocato, generalmente, nell'ambito del Web 4.0, di cui si parlerà in avanti.

### **13.2d La grafica 3D, il metaverso e *Second Life***

Fra i tratti distintivi del Web 3.0 viene indicata l'evoluzione grafica dal 2D al 3D (il *web* in 3 dimensioni); la nuova grafica si può riscontrare già nei giochi per computer, nei tour virtuali e nell'*e-commerce*. Le nuove tecnologie e l'elevato accesso alla rete internet hanno permesso di replicare la realtà in formato digitale, per cui possiamo accedere alla rete e effettuare buona parte delle interazioni che compongono la nostra vita reale.

In tal modo, l'orizzonte di sviluppo del web 3.0 si amplia al tema dell'interazione uomo-macchina, un aspetto che il web 2.0 sostanzialmente non affrontava. Il web semantico è confluito nel destino degli *avatar*, le figure grafiche animate che si incontrano sul sito di *Second life* (di cui si parlerà qui di seguito) e in una moltitudine di *videogame*, per metterli in condizione di dialogare in maniera intelligente con l'utente umano.

Proiettato in un futuro da fantascienza, lo sviluppo progressivo di una rete di mondi virtuali tridimensionali connessi tra loro porterà ad un mondo virtuale unico, universale e immersivo, facilitato dall'uso di visori di realtà virtuale (*virtual reality - VR*) e di realtà aumentata (*augmented reality - AR*). A questo mondo è stato dato il nome *Metaverse* (da: universo e dal greco *meta*: dopo, oltre): un universo futuro, più comprensivo o

---

<sup>247</sup> I *fitbits* traggono il loro nome dall'azienda statunitense che a suo tempo li ha creati e immessi sul mercato, la *Fitbit Inc.*, acquisita da *Alphabet Inc.* nel 2021. Cfr. *Fitbit* - from Wikipedia (EN) e da Wikipedia (IT).

<sup>248</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*; sul significato del termine applicazione (equivalente a *software applicativo*) si rinvia alla nota n. 36.

trascendente; il suo sviluppo è connesso al progresso della tecnologia della realtà virtuale e alle crescenti richieste di immersione; una notevole influenza è da attribuire alle potenzialità del Web 3.0<sup>249</sup>.

Viene spesso descritta come il primo *metaverse* la piattaforma del mondo virtuale *Second Life*, lanciata nel 2003. La piattaforma crea spazi di operatività virtuale in molteplici campi della creatività: intrattenimento, arte, formazione, musica, cinema, giochi di ruolo, architettura, programmazione, impresa, etc., poiché incorpora molti aspetti dei *social media* in un mondo tridimensionale, in cui l'utente è rappresentato come un *avatar*.

Affermazioni storiche dello sviluppo del *metaverse* iniziarono, comunque, ancor prima dell'avvento del Web 3.0, subito dopo che il termine fu coniato (nel 1992, con il romanzo di fantascienza *postcyberpunk* di Neal Stephenson “*Snow Crash*”, ambientato in America intorno alla fine del ventesimo secolo). Numerose sono le piattaforme già create per l'immersione in questa dimensione virtuale<sup>250</sup>.

All'interno del *metaverse*, tra le sfide che devono affrontare le industrie dei *social media* e dei videogiochi nel loro insieme c'è la preoccupazione per il rischio di

<sup>249</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*; «web 3.0», in *Treccani Lessico del XXI Secolo* *cit.*; P. Galvagno, *op. cit.*; «Cos'è il Web 4.0?», in *Criticalcase* *cit.*; *Metaverse* - from Wikipedia (EN).

<sup>250</sup> Tra le prime realizzazioni di *Second Life* – molte ancora in essere - si citano (in ordine di data di attivazione):

- 1995: *Active Worlds*, mondo virtuale online per viaggiare e per esplorare mondi e universi virtuali;
  - 1995: *The Palace*, programma per computer per accedere a server di *chatroom* grafiche;
  - 2000: *Habbo Hotel*, i cui utenti possono creare un personaggio e costruire e progettare stanze, chattare con altri giocatori, prendersi cura di animali domestici virtuali, creare e giocare e completare missioni;
  - 2004: *World of Warcraft* – WOW, i cui giocatori creano un avatar, esplorano il paesaggio, combattono vari mostri e completano missioni, interagendo con personaggi non giocanti (NPC) o altri giocatori;
  - 2006: *Oblox*, piattaforma di gioco online e sistema di creazione di giochi, che consente agli utenti di programmare giochi e giocare a giochi creati da altri utenti;
  - 2011: *Minecraft*, i cui giocatori esplorano un mondo praticamente infinito, possono scoprire ed estrarre materie prime, creare strumenti e oggetti e costruire strutture, lavori di sterro e macchine semplici; possono combattere nemici (controllati dall'intelligenza artificiale del gioco) che si possono incontrare in gruppi più o meno nutriti, generalmente mostri (i cd. *mob*, abbr. dell'ingl. *mobile*), oltre che cooperare o competere contro altri giocatori;
  - 2014: *VRChat*, piattaforma che consente agli utenti di interagire con gli altri con avatar e mondi 3D creati da essi stessi;
  - 2017-2018: *Fortnite*, videogioco di sopravvivenza, elaborato in tre diverse versioni: i giocatori combattono tra loro, ovvero combattono creature simili a *zombie* e difendono oggetti con trappole e fortificazioni che possono costruire; ovvero, hanno completa libertà di creare mondi e arene di battaglia.
- Tra le fonti consultate, cfr. *Metaverse* - from Wikipedia (EN).

dipendenza degli utenti e per la possibile compromissione della privacy delle informazioni e della sicurezza degli utenti<sup>251</sup>.

### 13.2e *Lo standard RDF*

L'evoluzione del *Data Web* in web semantico inizia con la definizione, da parte del W3C, dello **standard RDF** (*Resource Description Framework*): creato nel 1999, esso diviene una “raccomandazione” nel 2004; la sua specifica più recente, RDF 1.1, è del 2014<sup>252</sup>.

In estrema sintesi, il linguaggio RDF consente di codificare le relazioni tra soggetti e oggetti mediante predicati, poco espressivi ma funzionali per attuare lo scambio di metadati<sup>253</sup>; a tal fine, esso utilizza soltanto semplici relazioni binarie tra soggetti e oggetti (nodi), tra loro uniti sotto forma di predicati (archi). Ogni predicato P è una funzione con due argomenti (x, y) che, insieme al predicato stesso, compongono la tripla. La relazione tra due oggetti può essere rappresentata mediante un grafo composto da due nodi e un arco orientato.

Il soggetto è sempre una risorsa identificata in modo univoco (URI) e può essere una persona, una cosa, un concetto astratto, ecc.; il predicato consiste generalmente in un verbo, e consente di creare una relazione tra il soggetto e un oggetto; l'oggetto può essere sia una risorsa identificabile in modo univoco (URI) oppure un dato.

L'insieme delle relazioni permette di ottenere una rappresentazione della conoscenza, ossia una rappresentazione descrittiva della realtà del soggetto che, in una seconda fase,

---

<sup>251</sup> Cfr. *Metaverse* - from Wikipedia (EN)

<sup>252</sup> Cfr. *Resource Description Framework (RDF)*, in W3C Semantic Web Standards, [https://www.w3.org/RDF/..](https://www.w3.org/RDF/). Lo Standard RDF è una particolare applicazione XML che standardizza la definizione di relazioni tra informazioni ispirandosi ai principi della logica dei predicati (o logica predicativa del primo ordine) e ricorrendo agli strumenti tipici del Web (ad es. gli “identificatori di risorse” URI) e dell’XML (*namespace*).

Secondo la logica dei predicati le informazioni sono esprimibili con **asserzioni** (in ingl.: *statement*) costituite da triplette, formate da soggetto, predicato e valore (in inglese spesso identificati come *subject*, *verb* e *object*, rispettivamente): cfr. *Web semantico* - da Wikipedia (IT), dove si possono leggere indicazioni tecniche sul nuovo procedimento di configurazione delle asserzioni (sul significato del termine “applicazione” cfr. nota n. 36).

<sup>253</sup> Sul significato del termine “metadato” v. nota n. 239.

può essere elaborata in un processo semantico per ricercare il significato dell'informazione.

### **13.2f *Le Blockchain***

Le *blockchain* (in it.: “blocchi concatenati”) sono delle strutture dati condivise e “immutabili”: dei registri digitali le cui voci sono raggruppate in “blocchi” concatenati in ordine cronologico, la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. In altri termini, sono dei *databases* digitali che possono essere resi accessibili a tutti senza intermediari, delle reti informatiche di nodi che gestiscono in modo univoco e sicuro un registro pubblico composto da una serie di dati e informazioni, in maniera aperta e distribuita e senza che sia necessario un controllo centrale. I contenuti che vi sono stati inseriti tramite i processi prescritti non sono più eliminabili né modificabili, a meno di non invalidare l’intero processo. La prima sperimentazione di una *blockchain* risale al 2008.

Le *blockchain* possono essere utilizzate in vari settori: *governance*, *trading*, pagamenti, assicurazioni, Internet delle cose (*Internet of Things*), documenti (come passaporti, certificati di nascita, carte di identità e altre forme di identificazione) che possono essere oggetto di furto. In contabilità, possono essere utilizzate come dei registri contabili condivisi e non modificabili, che facilitano il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete commerciale.

Gli *smart contract* (in it.: “contratti intelligenti”) sono contratti iscritti sulla *blockchain* ed eseguibili in maniera automatica senza bisogno di alcun intermediario al verificarsi di determinate condizioni. Sono applicabili in diversi ambiti della vita quotidiana: nell’acquisto di immobili, nel tracciamento delle merci, nelle vendite in contrassegno o anche negli acquisti a rate.

La *blockchain* è stata riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano con il decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modifiche nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, all’interno del quale è riconosciuto il valore legale di ogni informazione registrata su di essa; nella stessa legge si fa riferimento agli *smart contract*, mentre non viene riconosciuta alcuna ulteriore manifestazione di criptovaluta (all’art. 7 - Ricognizione dei

debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni - si parla di una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

### **13.2g Le criptovalute ed Ethereum**

La tecnologia *blockchain* è anche alla base di *Bitcoin*<sup>254</sup> e di altre criptovalute, tra cui *Ethereum*.

Le criptovalute (valute “nascoste”) sono dei tipi di moneta creati attraverso un sistema di codici; funzionano in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e fuori dal controllo e della gestione di una autorità centrale; utilizzano la crittografia per rendere sicure le transazioni. Sono quindi delle valute digitali o virtuali, che non sono considerate valute nel senso tradizionale del termine, né una merce, né un titolo finanziario, né una moneta, ma un tipo di bene a sé stante. La proprietà di una criptovaluta può essere provata solo crittograficamente, e il suo trasferimento di proprietà può essere confermato solo da un ente che può provare la proprietà delle criptovalute oggetto della transazione.

Le criptovalute sono meno suscettibili di confisca da parte delle Autorità. Le transazioni eseguite godono di un buon livello di *privacy*, che varia a seconda del protocollo utilizzato. La più nota criptovaluta è il *bitcoin*, creato nel 2008; al mondo esistono oltre 17.500 criptovalute.

La tecnologia dei *blockchain* pone problemi legali di riconoscimento del valore legale delle transazioni con essa eseguite; alcuni Stati hanno approvato con legge la completa liberalizzazione di essa, altri hanno imposto vincoli molto rigorosi per chi ne faccia uso per scambi monetari; il Giappone ha riconosciuto al *bitcoin* valore legale, per cui può essere usato legalmente al posto della valuta legale.

In Europa una definizione di criptovaluta è attualmente offerta dalla Direttiva europea (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 in

---

<sup>254</sup> Il termine **bitcoin** nasce dalla sintesi dei termini *bit* e *coin* (in it.: moneta). Il *bit* è una cifra del sistema di numerazione binario usato in informatica: cfr. al riguardo la nota n. 66.

materia di antiriciclaggio: il “valore virtuale” é «una rappresentazione di valore digitale che non é emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non é necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma é accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio, e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente» (art. 1, § 2 lett. d, sub 18). La Direttiva é stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

*Ethereum* fa parte di un gruppo di piattaforme *blockchain* detto di "nuova generazione" (o "2.0"); il suo sviluppo é cominciato nel 2013, e le sue prime versioni – in due linguaggi differenti - sono state rilasciate nel 2014<sup>255</sup>; l’ultima versione é del 2021.

Per poter girare sulla rete *peer-to-peer* (“da pari a pari”)<sup>256</sup>, i contratti di *Ethereum* “pagano” l'utilizzo della sua potenza computazionale tramite una unità di conto, detta *Ether*, che funge quindi sia da criptovaluta sia da carburante. Questi contratti possono essere utilizzati in maniera sicura per eseguire un vasto numero di operazioni. *Ether* (abbr.: ETH) é quindi una criptovaluta, la seconda in capitalizzazione di mercato<sup>257</sup> dopo i *Bitcoin*, dai quali differisce per il suo sistema operativo: é divisa in sottounità di conto.

<sup>255</sup> Le varie versioni di *Ethereum* hanno incluso lo sviluppo di tre linguaggi di programmazione, appositamente creati per scrivere “contratti intelligenti” (*smart contract*). Quella distribuita il 30 luglio 2015 é la versione beta della piattaforma, detta **Frontier**. Importanti variazioni – con particolare attenzione al rafforzamento della sicurezza, che inizialmente non era molto garantita - sono state introdotte nel 2016 e nel 2019.

<sup>256</sup> Per il significato della espressione *peer-to-peer*, v. nota n. 47.

<sup>257</sup> La **capitalizzazione di mercato (market cap)** di una società, (c. azionaria) é il valore totale delle azioni delle sue azioni in circolazione sul mercato; il valore si calcola moltiplicando il numero totale delle azioni della società presenti sul mercato per il rispettivo prezzo corrente delle azioni. Per determinare il numero totale delle azioni si prendono in considerazione sia le azioni quotate sul mercato, che vengono anche definite “flottante”, sia le azioni non oggetto di libero scambio, per esempio le azioni bloccate, come quelle nelle mani di dirigenti e/o governi.

La **capitalizzazione di mercato (market cap)** di una criptovaluta misura la dimensione complessiva della posizione da essa occupata sul mercato; si ottiene moltiplicando il numero di criptovalute emesse per il loro prezzo unitario espresso in una valuta scelta come valore di riferimento. Ad esempio, gli *Ether* in circolazione al 21 luglio 2021 erano 116,8 milioni; moltiplicando questo numero per il prezzo unitario di Ether in euro a quella data, pari a 1.558,61 euro, si ottiene una capitalizzazione di mercato di Ethereum di 185,5 miliardi di euro. Con riferimento al mercato statunitense, una classifica delle prime 10 criptovalute alla stessa data del 21 luglio 2021 in dollari U.S.A. dava per primo il *Bitcoin* per 578,1 mld di dollari, e per secondo *Ether* per 218,3 mld (cfr. «Compra, vendi e conserva criptovalute in pochi minuti», in *KRIPTOMAT*, <https://kriptomat.io/it/>).

I conti *Ether* non sono nominativi e non identificano univocamente il beneficiario, quanto piuttosto uno o più indirizzi specifici (i. della rete e i. di contratto), che sono definiti in base ad uno specifico criterio: i conti-utente sono indistinguibili dai conti-contratto, ai quali viene associato un singolo indirizzo per ciascuno. Un utente, al contrario, può avere molteplici livelli di chiave privata, dai quali sono generati altrettanti indirizzi *Ethereum*.

Nel marzo del 2017 è stata fondata la *Enterprise Ethereum Alliance* (EEA), formata da 30 soggetti fra *startup*, gruppi di ricerca e aziende di un certo livello. A maggio l'organizzazione senza scopo di lucro aveva 116 membri, fra i quali: *Cornell University's research group, Toyota Research Institute, Samsung SDS, Microsoft, Intel, J. P. Morgan, Deloitte, Banco Santander, National Bank of Canada*. A luglio del 2017, i membri erano divenuti 150, con i recenti ingressi – fra gli altri - di *MasterCard* e *Cisco Systems*.

Si sostiene che se la rete *Ethereum* si diffonderà al punto di essere considerata la nuova *Internet*, l'innovazione più importante sarà la decentralizzazione: gli utenti, infatti, possono scegliere di far partecipare il proprio computer o dispositivo al funzionamento della rete stessa, oltre che usarlo per la consultazione, e le informazioni vengono quindi automaticamente duplicate su ogni computer che partecipa, distribuendo il calcolo fra tutti i nodi della rete, invece di centralizzarlo su alcuni *server* noti, come avviene nell'attuale rete internet.

### **13.2h Gli NFT**

Gli NFT (*Non-Fungible Token*) (in it.: “gettone non copiabile”) sono dei “certificati digitali” basati sulla tecnologia *blockchain*, volti ad identificare in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale (come dire: “certificati di proprietà digitali” “non copiabili”, che, cioè, non possono essere sostituiti). Costituiscono un’applicazione della finanza decentralizzata, cioè di un insieme di servizi

---

Infine, la **capitalizzazione di un mercato (o di una borsa)** è il valore complessivo di tutti i titoli quotati sul mercato stesso, al loro prezzo di mercato.

e processi che vengono automatizzati grazie all'ausilio di “contratti intelligenti” (*smart contract*) senza ricorso ad un intermediario.

Si tratta dunque di un nuovo strumento di gestione della proprietà, ma con alcune precisazioni: acquistare l’NFT di un’opera non comporta il conseguimento della proprietà di essa, ma (solo) la possibilità di dimostrare un diritto su quell’opera fondato su uno *smart contract* registrato in modo indelebile sulla *blockchain*.

Il processo di tokenizzazione di un bene digitale (cioè, la sua “incorporazione” in un NFT) permette di sostituire beni, dati, diritti con un *asset*<sup>258</sup> digitale unico. Sono molteplici i settori e gli ambiti di applicazione di questa tecnologia:

- ✓ proprietà intellettuale: gli NFT rappresentano un’opera d’arte, un quadro, un brevetto, una canzone o altri beni oggetto di diritti di proprietà intellettuale;
- ✓ certificati: gli NFT possono essere utilizzati per verificare l’autenticità dell’identità di una persona o di certificati di nascita, di credenziali accademiche, di licenze o di altro;
- ✓ documenti finanziari: fatture, bollette, ordini possono essere trasformati in NFT;
- ✓ *real estate* (in it.: “proprietà immobiliare”): immobili e altre proprietà di valore possono essere tokenizzati per migliorare la liquidità del diritto di proprietà (nel senso di una sua più agevole trasferibilità) o rendere più veloce il finanziamento diretto alla sua valorizzazione;
- ✓ proprietà di altri beni materiali, quali oggetti da collezione, e contenuti creativi o di intrattenimento (musica o giochi)

Non è semplice definire l’assetto dei diritti sul piano giuridico in relazione all’utilizzo degli NFT; alla loro base c’è quindi, principalmente, un meccanismo di fiducia tra autore e compratore, che prescinde dalla tecnologia *blockchain*<sup>259</sup>.

---

<sup>258</sup> Il termine inglese *asset* è traducibile in italiano in: bene, risorsa, vantaggio; al plurale, *assets* sono i beni economici: attività, disponibilità finanziarie e in altre forme.

<sup>259</sup> Cfr. «NFT (*Non-Fungible Token*): cosa sono e come funzionano», FTA Online, 28 Apr 2022, in *Borsa Italiana - Notizie*, [www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/nft-cosa-sono.htm](http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/nft-cosa-sono.htm).

## § 14. VERSO IL WEB 4.0 (WEB SIMBIOTICO)

È ampiamente condivisa l'idea che il Web 3.0 sia in piena fase di sviluppo; non manca peraltro chi prospetta – già da almeno un decennio<sup>260</sup> – che il processo innovativo ci porterà ad una nuova fase (per alcuni, anzi, già in via di definizione): quella del Web 4.0 (o 5.0)<sup>261</sup>, ovvero del “Web simbiotico”.

Di quest'ultima espressione non esiste ancora una definizione esatta. Quella che si immagina è certamente una interazione tra esseri umani e macchine, così spinta da creare un rapporto di simbiosi, in cui il confine tra uomo e macchina si confonderà: l'uomo interagirà con il web nelle attività quotidiane così come interagisce con altre persone nel mondo reale, come se il web fosse un assistente personale. L'ascesa della connettività uomo-macchina è già iniziata. arricchendo la vita sociale e personale. Il nuovo Web rivoluzionerà la nostra vita quotidiana.

Gli attributi del Web 4.0 saranno così: elevata velocità e l'affidabilità; apertura; intelligenza; connessione permanente (sarà un mondo connesso "sempre attivo", su cui gli utenti si potranno incontrare). Potente e funzionale, il nuovo web cercherà di includere nell'interazione tra persone e computer anche la componente emozionale (oggi, esso non è ancora in grado di percepire le emozioni degli utenti). Ci si aspetta che in questa nuova era tutti avremo un *alter ego* digitale e comunicheremo sempre più con nuove interfacce, come le macchine intelligenti; il passaggio ad un web potenziato ci permetterà di modificare la società, perché, intervenendo sulle informazioni della rete, potremo modificare la realtà che ci circonda.

---

<sup>260</sup> A titolo esemplificativo, cfr.: S. Aghaei, M.A. Nematbakhsh, H. Khosravi Farsani, «Evolution of the World Wide Web: from Web 1.0 to Web 4.0», in *International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT)* Vol. 3, No. 1 (Jan. 2012), <https://airccse.org/journal/ijwest/papers/3112ijwest01.pdf>.

<sup>261</sup> Alcuni autori hanno assegnato al “Web simbiotico” che verrà la denominazione Web 5, avendo chiamato Web 4.0 quello che si sarebbe sviluppato in alternativa al Web 3.0 per far fronte all'esigenza di adeguarsi al crescente uso dei dispositivi mobili da parte degli utenti (il Mobile Web): cfr.: «Dal web 1.0 al Web 5.0», in *Hosting per te* cit..

Il quadro generale include anche una visione piuttosto distopica del web del futuro: sarà possibile un controllo sempre maggiore delle informazioni, che potrà influenzare in modo significativo non solo il mondo digitale, ma anche la realtà che ci circonda<sup>262</sup>.

In questo prossimo stadio del web avranno sicuramente un ruolo fondamentale le tecnologie di realtà aumentata e i *Big Data*<sup>263</sup>.

Della **realità aumentata** (*augmented reality* - AR) si è già fatto cenno già con riferimento al Web 3.0: lo sviluppo progressivo di una rete di mondi virtuali tridimensionali connessi tra loro porterà ad un mondo virtuale unico, universale e immersivo, facilitato dall'uso di visori di realtà virtuale (*virtual reality* - VR)<sup>264</sup>.

Per quanto riguarda i **Big Data** (in it.: “grandi [masse di] dati”, tecnicamente: megadati), essi sono raccolte di dati informatici molto estese, gestite con tecnologie e metodi analitici specifici in grado di curarne una efficace elaborazione, grazie a sofisticati metodi statistici, capaci di rilevare i legami tra fenomeni diversi (ad es. correlazioni) e di prevedere quelli futuri. La creazione di *Big Data* può servire a diversi scopi, ad esempio, a misurare le prestazioni di un’organizzazione, o di un processo aziendale. Oggi li applichiamo sempre di più alla realtà virtuale, nell'utilizzo delle nuove tecniche con cui stiamo intensificando la nostra simbiosi con la macchina nelle attività quotidiane<sup>265</sup>.

---

<sup>262</sup> P. Galvagno, *op. cit.*; M. Aicha, *op. cit.*; «Web 4.0: Internet of Things e AI», in ITpedia, 12 nov 2018 (ult. agg. 23 lug 2022), <https://it.itpedia.nl/2018/11/12/web-4-0-the-internet-of-things-en-ai/>; «Cos’è il Web 4.0?», in *Criticalcase* cit..

Come esempio del web che verrà viene indicato il sito [www.wefelfine.org](http://www.wefelfine.org) (*an exploration of human emotion, in six movements, by Jonathan Harris and Sep Kamvar*), dove si tenta di mappare le emozioni tramite l’ausilio di cuffie e riconoscimento facciale dell’utente (cfr.: «Dal web 1.0 al Web 5.0», in *Hosting per te* cit.).

<sup>263</sup> Cfr. «Cos’è il Web 4.0?», in *Criticalcase* cit..

<sup>264</sup> Cfr. P. Galvagno, *op. cit.*. Si aggiunge che dispositivi come i **Google Glasses**, gli occhiali di Google per la realtà aumentata in fase di sviluppo, o gli **smartwatch**, interfaccia veloci di comunicazione con il proprio microcomputer portatile (lo *smartphone*) ci permetteranno in futuro (come, in alcuni casi, già al giorno d’oggi) di interagire in tempo reale con il web sovrapponendo il mondo che ci circonda con la rete, in una misura prima inimmaginabile Sul testo citato si porta l’esempio seguente: una persona con al viso i *Google Glasses* potrebbe, dopo aver visionato la cartina per andare in un bar, scegliere di cambiare meta perché in quel momento è sovraffollato o chiuso a causa di una emergenza.

<sup>265</sup> Cfr. *Big Data* – da Wikipedia (IT).

Si può anche prevedere che nel Web 4.0 aumenterà notevolmente l'uso di **tag RFID**, già comune in molti settori. Per chiarire:

- i *tag* sono delle “targhette”, delle parole chiave o termini che vengono associati a un'informazione in modo da consentirne l'identificazione;
- la *RFID* (*Radio Frequency Identification* – *RFID*, in it.: “identificazione a radiofrequenza”) è una tecnologia di identificazione automatica, basata sulla propagazione nell’aria di onde elettro-magnetiche, che consente la rilevazione univoca, automatica (*hand free*), massiva e a distanza di oggetti, animali e persone, sia statici che in movimento.

Man mano che i nostri documenti si aggiornano e si collegano fra loro, inglobando chip con il supporto di infrastrutture tecniche, e man mano che popoliamo la rete con i nostri contenuti personali, andremo a creare un vero e proprio ***alter ego virtuale (o digitale)***, che grazie all'**Intelligenza Artificiale (AI)** amplierà via via questa relazione simbiotica come agente per conto nostro e ci consentirà di comunicare sempre più con nuove interfacce. Utilizzando il riconoscimento facciale, il nostro agente elettronico ci riconoscerà dalla nostra voce tramite un dispositivo connesso a Internet, e sarà costantemente disponibile: sarà in grado di rispondere alle nostre domande; saprà percepire le nostre esigenze; grazie ai sistemi di autoapprendimento, ci conoscerà sempre meglio e saprà capire cosa intendiamo. Ci sono già applicazioni nella nostra vita quotidiana. A titolo esemplificativo, se si crea un *account* con *YouTube* o *Amazon*, i consigli per video e libri vengono mostrati in base alle ricerche precedenti dell’utente<sup>266</sup>.

La **domotica** - sviluppatasi con la terza rivoluzione industriale della metà del Novecento - comporta l’automazione degli impianti e degli apparecchi domestici che ci circondano, al fine di migliorare il comfort, l’efficienza energetica e la sicurezza, e genera anche nuove automobili intelligenti; essa, man mano che si diffonde, ci permetterà di scambiare i dati relativi al mondo reale con il nostro alter ego digitale. I sistemi di allarme e le società via cavo sono due fornitori diversi, ma collegati funzionano a nostro

---

<sup>266</sup> Cfr. «Web 4.0: Internet of Things e AI», in ITpedia cit..

vantaggio. I consumatori possono quindi accedere a soluzioni di sicurezza a basso costo utilizzando connessioni a banda larga esistenti e webcam. Come esempio di realtà virtuale nella vita quotidiana, viene evidenziato che presto saremo in grado, utilizzando *Google*, di cercare oggetti smarriti a casa, come le chiavi dell'auto o un telefono cellulare.<sup>267</sup>

Il web simbiotico – che è *Internet of Things* – IOT (**Internet delle cose**: se ne parlerà nelle pagine successive) - supporterà anche lo sviluppo di "edifici intelligenti", consentendo un collegamento tra edificio e macchina in grado di soddisfare meglio le esigenze degli utenti. I primi "edifici intelligenti" sono già stati sviluppati (viene portato come esempio *The Edge* - in it.: "il Bordo" - ad Amsterdam, sede del quartier generale della *Deloitte*)<sup>268</sup>.

Un settore che cambierà completamente grazie al Web 4.0 è il **retail shopping**. Lo sviluppo dei *browser* 3D<sup>269</sup> ci consentirà di andare virtualmente negli *showroom* e nei negozi per cercare i prodotti che ci piacciono. Se decidiamo di acquistare, il nostro assistente personale ci avviserà se lo stesso articolo è più conveniente su un altro sito. Potremo anche fare la spesa dal frigorifero o scegliere i film da acquistare dal televisore e farli vedere ai nostri figli, dal monitor del sedile posteriore della nostra auto, mentre andiamo al mare<sup>270</sup>.

Con l'integrazione del Web 4.0 nella vita di tutti i giorni, sarà possibile fruire di rivoluzionarie agevolazioni nel settore dei viaggi. Le agenzie di viaggi online - come ad esempio *Booking.com* - daranno il via ad una rivoluzione nel settore; la prenotazione integrata con *Google Maps* includerà combinazioni con altri dati utili per gli spostamenti.

---

<sup>267</sup> Cfr. M. Ortolano, «Domotica», in *Enciclopedia Europea, Aggiorn. 2015*, UTET Grandi Opere, Torino 2014, p. 233; «Web 4.0: Internet of Things e AI», in ITpedia cit.; «Cos'è il Web 4.0?», in *Criticalcase* cit.; P. Galvagno, *op. cit.*. Sulla domotica v. anche, più avanti, § 15 (con relativa nota n. 280).

<sup>268</sup> La *Deloitte* è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima al mondo nel suo settore per ricavi e numero di professionisti. Gli edifici che ospitano uffici hanno tipicamente 20-30 sistemi ambientali, come l'illuminazione e l'acqua. In un edificio "intelligente", ogni dispositivo ha un indirizzo IP (sul termine v. nota n. 70). C'è poi una piattaforma IP in cui tutti i sistemi dell'edificio sono integrati utilizzando il web. I sensori sono collegati ai sistemi e sono in grado di rilevare i cambiamenti. I sistemi dell'edificio possono rispondere automaticamente e agire in modo proattivo (cfr. «Web 4.0: Internet of Things e AI», in ITpedia cit.).

<sup>269</sup> Sul significato del termine *web browser*, o solo *browser* (navigatore) v. nota n. 194.

<sup>270</sup> Cfr. «Web 4.0: Internet of Things e AI», in ITpedia cit..

I *social media* potranno essere integrati nelle app di viaggio, che potranno reindirizzare il nostro percorso programmato in base a esigenze sopravvenute e a modifiche di programma<sup>271</sup>.

Il Web 4.0 consentirà alle aziende di collegarsi tra loro, di condividere informazioni, di combinare servizi, e – come sbocco molto prevedibile – di offrire nuovi servizi a un prezzo inferiore; tutto questo potrà portare a fusioni inaspettate tra società molto diverse che, tuttavia, ne trarranno vantaggio a vicenda<sup>272</sup>.

Nel campo medico, le macchine saranno in condizione di assistere e contemporaneamente supportare coloro che per problemi di salute non possono essere autosufficienti. Questo, grazie ad un software evoluto, che avrà saputo archiviare e studiare le informazioni tratte dagli interessi, e anche dalle sensazioni, esigenze, gusti e comportamenti, espressi dall'utente durante la navigazione<sup>273</sup>.

È attualmente ancora agli inizi la tecnologia per gli impianti di chip biomedici, che possono alleviare molte infermità e colmano il divario tra esseri umani e macchine, consentendo a queste ultime di comunicare con il cervello e ripristinare funzioni precedentemente perse. Così, ci sono persone cieche, la cui vista è stata parzialmente ripristinata dopo un'operazione, con cui sono stati inseriti negli occhi idonei impianti. Le persone con disabilità gravi possono comunicare di nuovo, controllando il cursore sullo schermo di un computer o digitando tramite un impianto su una tastiera virtuale<sup>274</sup>.

I prossimi passi riguardano l'**interazione (emotiva) tra esseri umani e computer** (al momento, Internet è "emotivamente" neutrale, cioè non percepisce i sentimenti e le emozioni degli utenti). L'interazione basata sulla neurotecnologia diventerà un'abitudine quotidiana per molte persone, e il web si trasformerà in una "rete emotiva": Per mezzo di

<sup>271</sup> Ibidem. **Booking.com** è una agenzia di viaggi online olandese per la prenotazione di alloggi, fondata nel 1996. Il suo sito web propone oltre 28 milioni di strutture alberghiere ed è disponibile in 43 lingue.

**Google maps** è un servizio internet geografico, lanciato nel 2005, che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della terra, accessibile da sito web o da app mobile.

Sul termine *app*, abbreviazione di: *applicazione*, v. nota n. 36.

<sup>272</sup> Cfr. «Web 4.0: Internet of Things e AI», in ITpedia cit..

<sup>273</sup> Cfr. *Web 3.0* - da Wikipedia (IT).

<sup>274</sup> Cfr. «Web 4.0: Internet of Things e AI», in ITpedia cit..

cuffie, gli utenti interagiranno con i contenuti, che a loro volta interagiscono con le loro emozioni o con i cambiamenti nel riconoscimento facciale<sup>275</sup>.

Un'ultima considerazione: alcuni esperti ipotizzano che il Web 4.0 sarà l'ultimo passo nell'evoluzione del Web cui gli utenti accedono tramite impianti fisici. Al riguardo, si è rilevato nelle pagine precedenti che già oggi, con il Web 3.0, disponiamo della tecnologia “indossabile”, di cui sono esempi i *FitBits* o monitor cardiaci che inviano informazioni sul paziente al suo fornitore di cure primarie (se ne è già parlato nelle pagine precedenti). Ora, non sarebbe eccessivo un ulteriore passaggio a un dispositivo impiantato nell'utente, che consenta l'accesso al Web tutte le volte che lo si voglia e aggiri la necessità di un dispositivo mobile portatile. A seconda della sensibilità, questa prospettiva può essere ritenuta molto interessante oppure un incubo distopico assoluto<sup>276</sup>.

## § 15. INTERNET OF THINGS (IoT)

Una delle attuali linee di sviluppo della rete, che entrerà ancor più nella nostra vita quotidiana, è quella della sua estensione dalle persone alle cose, ovvero agli oggetti presenti nell'ambiente fisico in cui viviamo: è il cd. “Internet delle cose” (*Internet of Things – IoT*).

Ogni oggetto che si vuole immettere in rete viene munito di un dispositivo in grado di inviare e ricevere segnali; in tal modo, esso è ininterrottamente *on line* su appositi network, che possono essere domestici, industriali, cittadini o mondiali. I dispositivi sono in grado di identificarsi reciprocamente e di comunicare con altre entità presenti sia nell'ambiente fisico in cui si trovano, sia a livello di rete; sono così in connessione tra loro (e non solo con le persone, come già avviene). Le altre entità con cui i dispositivi interagiscono sono, ad esempio, sensori al movimento, telecamere, allarmi, che monitorano un certo ambiente e generano un flusso di informazioni.

---

<sup>275</sup> *Ibidem*.

<sup>276</sup> Cfr. J. Terra, *op. cit.*. Sui *fitbits* v. § 13.2b e relativa nota n. 247.

L'applicazione della nuova tecnologia ai vari ambiti (abitazioni, industrie, città, etc.) consentirà di attribuire loro il termine *smart* (“intelligente”); l'obiettivo finale di essa è quello di costruire una *smart society*, una “società intelligente”, che si potrebbe definire una “società di interconnessi”, in cui la componente sociale (capitale umano), le infrastrutture materiali (capitale fisico) e le infrastrutture per la comunicazione entrano in relazione tra loro, in modo da creare una crescita sostenibile grazie all'uso delle nuove tecnologie, utilizzando al meglio le risorse a disposizione ed evitando inutili sprechi<sup>277</sup>.

E' dedicato alla ricerca applicata sui temi propri dell'*Internet of Things* lo IoTLab, Laboratorio del Politecnico di Milano, impegnato nella ricerca e nella progettazione di soluzioni hardware e software “aperte” e “flessibili” per la realizzazione di sistemi IoT complessi, a supporto di diversi scenari applicativi. Il Laboratorio si avvale della collaborazione di due Dipartimenti del Politecnico, con aree di competenza tra loro complementari: quello di Ingegneria Gestionale (analisi di mercato, scenari tecnologici e impatto sui modelli di business) e quello di Elettronica Informazione e Bioingegneria (ricerca, sviluppo e prototipazione di tecnologie e piattaforme IoT)<sup>278</sup>.

<sup>277</sup> Ad aprire la nuova frontiera di *Internet of Things* hanno contribuito varie tecnologie, sempre più evolute; le più recenti:

- la “identificazione a radiofrequenza” (**Radio Frequency Identification – RFID**), brevettata nel 1973 (ma la denominazione appare in un brevetto del 1983). è una tecnologia di identificazione automatica, basata sulla propagazione nell'aria di onde elettro-magnetiche, che consente la rilevazione univoca, automatica (*hand free*), massiva e a distanza di oggetti, animali e persone, sia statici che in movimento (si è avuta occasione di dirlo nelle pagine precedenti). Se ne è parlato nelle pagine precedenti;
- la “comunicazione di prossimità” (**Near Field Communication - NFC**), che costituisce una implementazione della RFID. Sviluppata congiuntamente da *Philips*, *LG Electronics*, *Sony*, *Samsung* e *Nokia*, essa permette lo scambio di dati a corto raggio (non oltre i 10 cm).

Cfr. al riguardo: «Tecnologia RFID: concetti base», in *RFID Global by Softwork – Tecnologia RFID*, <https://www.rfidglobal.it/tecnologia-rfid/>.

<sup>278</sup> Il Laboratorio è nato nel 2006 come **RFID Solution Center**, iniziativa congiunta della *School of Management* del Politecnico di Milano e del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria dello stesso Istituto, con focus originale sulle tecnologie e le applicazioni RFID.

Nel corso del tempo, le competenze acquisite hanno portato il Centro ad ampliare i propri ambiti di ricerca nella nuova prospettiva dell'*Internet of Things*: così, nel 2013 *L'RFID Solution Center* è stato convertito in **IoTLab**, avente come finalità la ricerca applicata e di base su argomenti relativi alla nuova tecnologia. La sua *mission* è quella di assistere le aziende nello sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi sfruttando lo IoT; la sua attività parte dalla esplorazione tecnologica fino allo sviluppo di soluzioni “verticali”, cioè specifiche per un determinato prodotto o una determinata azienda, integrando le tecnologie IoT nei processi aziendali, e anche assistendo le aziende nello sviluppo di nuovi corrispondenti modelli di *business*. Cfr. «*IoTLab history*», in *IOTLAB Politecnico di Milano, Research Laboratory*, <https://www.iotlab.polimi.it/about-iotlab/history/>.

Gli ambiti di applicazione di *Internet of Things* sono numerosi; qui di seguito ci si sofferma brevemente su alcuni<sup>279</sup>.

La ***Smart City*** (“città intelligente”) ispira un insieme di strategie di pianificazione urbanistica, che mettono in relazione le infrastrutture con il capitale umano grazie all’impiego di nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita; si tende ad elaborare una visione organica di riorganizzazione urbana, che permetta di integrare, valorizzare e indirizzare verso obiettivi comuni soluzioni e interventi, anche di sicuro valore dal punto di vista tecnologico, che, da soli, rischiano di rimanere sperimentazioni isolate incapaci di cambiare realmente in meglio la qualità della vita quotidiana dei cittadini.

Un esempio di applicazione dello IoT a livello di logistica e di trasporti: l’analisi profonda dei flussi di traffico rende possibile un’azione di progettazione, realizzazione, e monitoraggio, che consenta di mettere in uso veicoli automatici efficaci e sicuri; la rilevazione automatica degli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta può consentire soluzioni efficienti di trasporto pubblico automatizzato, utili soprattutto nelle città e nelle regioni con elevata concentrazione demografica.

Lo ***Smart Environment*** (“ambiente intelligente”), nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, riguarda attività quali la riduzione dei rifiuti prodotti da una comunità tramite la raccolta differenziata; la riduzione delle emissioni di gas serra attraverso la limitazione del traffico e l’ottimizzazione dell’uso dell’energia in tutti gli ambiti in cui essa viene consumata; la razionalizzazione dei consumi negli edifici pubblici e dei consumi della pubblica illuminazione, dei sistemi di drenaggio e di trattamento delle risorse idriche; la promozione, protezione e gestione del verde urbano e la bonifica delle aree dismesse.

---

<sup>279</sup> Utili informazioni sugli ambiti di applicazione dello IoT si sono riscontrate nella Sezione dedicata alle Aree di intervento sul sito dello IoTLab, in: <http://www.smartiot.it/index.html#intervento>; cfr. anche: M. Ortolano, «*Internet delle Cose (I. of Things)*», in *Enciclopedia Europea, Aggiorn. 2015*, UTET Grandi Opere, Torino 2014, p. 392.

La **Smart Home** (“casa intelligente”) è concepita – come lo era già nella logica della “domotica”<sup>280</sup> – come ambiente domestico opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato al fine di rendere più agevoli le attività all'interno dell'abitazione, con molteplici benefici, in particolare a livello di *comfort*, sicurezza e risparmio energetico. Nuove tecnologie consentiranno di andare oltre le attività di controllo e monitoraggio, oggi già gestibili da remoto. Si potranno programmare specifiche funzioni in orari prestabiliti, o memorizzare “scenari”, cioè una serie di comandi che si attivano simultaneamente per rispondere alle esigenze di una particolare condizione (ad esempio, lo “scenario notturno” può prevedere lo spegnimento di tutte le luci, la chiusura delle tapparelle e l'attivazione del sistema antintrusione). Il controllo dello stato di serramenti, porte e finestre difende i principali punti di accesso della casa, consentendo un livello di sicurezza superiore. Sarà possibile monitorare costantemente lo stato della propria abitazione e programmare l'invio di un messaggio di testo o di una chiamata qualora si presentassero “situazioni a rischio”, come un'effrazione, una perdita di gas o un allagamento domestico. Già oggi, sensori ed attuatori permettono un impiego intelligente dell'energia, che viene sfruttata solo dove e quando serve, col risultato di ottimizzare i consumi, riducendo nettamente i costi di gestione. Grazie a speciali sensori, si è in grado di rilevare la temperatura, l'umidità e i livelli di luminosità fornendo di conseguenza, gli elementi conoscitivi per poter gestire la corretta temperatura domestica o per meglio equilibrare l'uso della potenza elettrica installata.

Su quest'ultimo argomento, lo IoTLab prevede una specifica area di intervento, denominata **Smart Metering** (“contatore intelligente”), diretta a promuovere l’evoluzione delle reti elettriche tradizionali in reti “intelligenti”. I nuovi contatori rilevano il consumo di energia a intervalli brevi e regolari e ne informano il cliente con modalità opportune, senza che egli debba attendere la consueta bolletta energetica, riferita a lunghi periodi con consumi di energia talvolta stimati mediante una estrapolazione basata sulle letture

---

<sup>280</sup> Della “domotica” si è già parlato nelle pagine precedenti. Il controllo a distanza, con un computer o un *tablet* attraverso internet, dello stato della casa, dello svolgimento delle attività e della loro programmazione ha in un certo senso fatto della domotica un'applicazione dell'idea di Internet delle cose: cfr. al riguardo § 14 (con relativa nota n. 267).

dell'anno precedente. In tal modo, il consumatore è maggiormente in grado di intraprendere eventuali misure di risparmio mirate e tempestive.

La ***Smart Agriculture*** (“agricoltura intelligente”) è una strada sempre più urgente da intraprendere, per superare l’attuale alternativa tra processi di coltivazione iper-intensiva, diretti a soddisfare una domanda sempre più in aumento (logica “della quantità ma non della qualità”), e nuove prospettive sollecitate dalla coscienza bio-etica (logica “della qualità ma non della quantità”). La speranza è che tecnologie “intelligenti”, mutuate da altri settori e generate da connessioni interdisciplinari (tra agronomia, biologia e ingegneria), possano riportare l’agricoltura sul cammino della sostenibilità, senza perdere di vista la produttività (e anche il profitto di chi opera nel settore).

La ***Smart Industry*** (“industria intelligente”) coinvolge i processi manifatturieri e di supporto, modificando le caratteristiche fisiche della fabbrica e l’organizzazione aziendale, trasformando i ruoli e le competenze delle figure professionali impiegate nell’ambito produttivo. Il cambiamento in atto permette alle aziende manifatturiere che lo stanno cavalcando di disporre di strumenti e modelli adeguati per la gestione di livelli di complessità, flessibilità ed efficienza sempre maggiori e non gestibili mediante le soluzioni tecnologiche tradizionali. L’evoluzione degli ambienti manifatturieri supportata da soluzioni digitali trova rappresentazione in quella che viene definita l’industria del futuro: Industria 4.0 - *Smart Factory* (“fabbrica intelligente”)<sup>281</sup>.

La ***Smart Logistics*** (“logistica intelligente”) riguarda i servizi di spedizione di merci per via aerea, marittima e su strada, con relativi servizi doganali, stoccaggio e

---

<sup>281</sup> Le caratteristiche della ***Smart Factory***:

- connessione (progressivo aumento delle connessioni tra strumenti e macchine della fabbrica, con conseguente possibilità di raccolta e scambio di informazioni tra oggetti e di comunicazione con i sistemi informativi centrali e all'esterno della fabbrica);
- digitalizzazione (ripensamento dei processi fisici e logici, mediante il supporto di tecnologie digitali che permettono nuove potenzialità in termini di efficienza ed efficacia);
- *Intelligence* (capacità dei sistemi tecnologici di elaborare informazioni e fornire istruzioni a operatori o macchine sulla base della lettura e interpretazione dei parametri del processo).

distribuzione, svolti utilizzando una vasta rete internazionale e sistemi automatizzati, che consentono di fornire soluzioni di “inoltro intelligente”<sup>282</sup>.

Quello della *Smart Car* (“automobile intelligente”) è un settore molto dinamico, interessato da varie iniziative, alcune delle quali sollecitate dalla normativa UE. Così:

- sempre più veicoli sono dotati di connessione Wi-Fi; molte tra le auto connesse utilizzano applicazioni per la localizzazione dei veicoli privati e la registrazione di parametri di guida a scopo assicurativo (la cd. scatola nera)<sup>283</sup>;
- sempre più diffusi sono gli *smart speaker* (“altoparlanti intelligenti”) applicati alle automobili, che consentono agli utenti di interagire con il proprio veicolo tramite la voce, così come già interagiscono con i dispositivi connessi nelle proprie abitazioni;
- tra le innovazioni cui lavorano le principali case automobilistiche, rientrano i “Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida” (*Advanced Driver Assistance Systems – ADAS*), che supportano il guidatore di un veicolo in diverse situazioni, che possono riguardare sia la normale guida sia i momenti di pericolo o emergenza: ad esempio, inviando allarmi in caso di avvicinamento eccessivo a un altro veicolo o di superamento della carreggiata, o ottimizzando il controllo della velocità, o provvedendo alla frenata di emergenza automatica, o verificando la presenza di veicoli nell’ “angolo cieco”<sup>284</sup>. I

---

<sup>282</sup> Come esempio di offerta di servizi *smart logistics*, cfr. il sito olandese: <https://www.smart-logistics.nl/>.

<sup>283</sup> La **scatola nera per auto** è un dispositivo di sicurezza, composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell'autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS (*Global Positioning System*, in it.: sistema di posizionamento globale: v. nota n. 217), che mantiene il collegamento costante con una centrale remota (sui vari termini cui viene associato l'aggettivo remoto cfr. note nn. 24, 72, 134, 167), dove i dati raccolti vengono conservati in un *database* a disposizione delle compagnie assicurative. Il dispositivo permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo ed il comportamento del conducente. In caso di incidente, ne rende possibile la ricostruzione precisa e dettagliata, semplificando così le indagini ai fini assicurativi. Tra i dati monitorati, la geolocalizzazione permette di rintracciare il veicolo in caso di furto. Altri dati possono riguardare: i parametri di percorrenza, i chilometri percorsi, il tipo di percorso, gli impatti (data, accelerazione massima, luogo, velocità al momento dell'impatto), la guida del conducente (uso del cambio, marce inserite, giri del motore), eventuali attivazioni di dispositivi di sicurezza tra quelli in dotazione all'autovettura, tipo airbag e ABS (*Anti Braking System*, in it.: sistema di antibloccaggio delle ruote).

<sup>284</sup> Gli **angoli ciechi, o morti**, sono le porzioni di spazio, posteriori alla vettura, inaccessibili al campo visivo del conducente, pur in presenza di uno specchietto retrovisore (interno o esterno), così che un altro veicolo che si avvii a sorpassare la vettura si troverà per un breve periodo di tempo in una zona temporaneamente invisibile negli specchi retrovisori di essa. Tanto può causare problemi e incidenti, soprattutto se proprio in quel momento la vettura che sta per essere sorpassata avvia a sua volta una operazione di cambio di corsia o si decide a realizzare un sorpasso. In ausilio del guidatore è stato creato il BLIS (*Blind Spot Information System*, in it.: “Sistema di informazione angolo cieco”) o “sensore di angolo

sistemi ADAS sono stati resi obbligatori dalla normativa UE nei veicoli di nuova omologazione: essi hanno un ruolo importante per la sicurezza sia del guidatore che dei pedoni. La loro funzionalità può essere più o meno complessa a seconda di come sono connessi con gli altri sistemi del veicolo; il loro elenco è molto ricco: qui se ne richiamano alcuni, già presenti sui veicoli circolanti: frenata automatica d'emergenza; sensori di parcheggio; avviso di cambio corsia; riconoscimento e lettura automatica dei segnali; riconoscimento automatico degli ostacoli e dei pedoni; sistema di registrazione degli eventi in caso di incidente; rilevamento della sonnolenza e del livello di attenzione; telecamere per la retromarcia; sistema di monitoraggio per la pressione dei pneumatici<sup>285</sup>;

- a seguito della normativa UE *eCall* del 2015, tutti i nuovi modelli di automobili e di furgoni leggeri immessi sul mercato devono, comunque, essere dotati di un servizio elettronico di chiamata di emergenza, denominato “sistema *eCall* di bordo basato sul numero unico di emergenza europeo 112”<sup>286</sup>.

---

ciego”, che utilizza due telecamere integrate negli specchietti laterali che rivelano se un veicolo si sta avvicinando (di giorno rileva le forme delle auto, di notte le loro luci). Quando il sistema rileva l'avvicinamento di un altro veicolo, avverte il guidatore tramite segnali acustici o luminosi nei dispositivi posti all'altezza dello specchietto retrovisore (cfr. «angolo ciego», in *Swipcar*, <https://swipcar.com/it/blog/angolo-ciego>).

<sup>285</sup> Per completezza di informazione, si annota qui di seguito la normativa europea in materia di **Advanced Driver Assistance Systems – ADAS** che non è stata oggetto di studio ai fini della redazione del presente capitolo: Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/1/2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili; Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13/7/2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; Regolamento (CE) N. 631/2009 della Commissione del 22/7/2009 recante disposizioni di applicazione dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>286</sup> L'adozione del **servizio *eCall*** in tutto il territorio UE è stata disposta con:

- Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (*eCall*) interoperabile, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 3.6.2014 IT;  
(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0585&from=EN>)
- Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema *eCall* di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 19.5.2015 IT.  
(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0758&from=GA>)

L'obbligo è imposto però solo ad alcune tipologie di veicoli: le autovetture con non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, e i veicoli utilizzati per il trasporto di merci con un peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate (art. 2 Reg. cit.). Per tali veicoli sono imposti ai costruttori dei vincoli precisi; in particolare, essi (artt. 4 e 5 Reg. cit.):

- ✓ devono fabbricarli e omologarli in conformità della apposita normativa UE;

La normativa UE sopra richiamata si inserisce nel progetto denominato *Europe on the Move* (“Europa in movimento”), che punta a modernizzare la mobilità e i trasporti a livello europeo, nel quadro di una transizione socialmente equa verso l’energia pulita e la digitalizzazione. Il progetto include varie iniziative ad ampio raggio che mirano a: rendere il traffico più sicuro; incoraggiare l’adozione di sistemi di pedaggio più equi; ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico; ridurre gli oneri burocratici per le imprese; combattere il fenomeno del lavoro nero e garantire ai lavoratori condizioni e tempi di riposo adeguati. Si prevede che i benefici a lungo termine di tali misure si estenderanno ben oltre il settore dei trasporti, in quanto esse promuoveranno l’occupazione, la crescita e gli investimenti, rafforzeranno l’equità sociale, amplieranno le possibilità di scelta dei consumatori e porranno con decisione l’Europa sul binario della diminuzione delle emissioni<sup>287</sup>.

A conclusione di questa riflessione sull’*Internet of Things*, occorre far presente che tale ampio sviluppo della connettività è stato anche oggetto di valutazioni critiche. Ad esempio, per quanto riguarda la domotica e la *Smart Home*, è stato osservato che l’accessibilità ai sistemi di una casa attraverso internet pone nuovi problemi di sicurezza di non facile soluzione<sup>288</sup>.

Più in generale, con riferimento allo sviluppo invasivo delle tecnologie di *Internet of Things*, si è fatto notare che:

- cresceranno in misura corrispondente la vulnerabilità della rete e la sua esposizione al rischio di indebite intrusioni, e sarà richiesto quindi un elevato livello di

---

✓ devono installarvi in modo permanente il sistema *eCall* di bordo sopra menzionato; il sistema, i suoi componenti e le entità tecniche indipendenti connesse devono essere fabbricati e omologati anch’essi in conformità della normativa UE;

✓ devono garantire che, in caso di incidente grave, verificatosi nel territorio dell’Unione e rilevato mediante l’attivazione di uno o più sensori o processori all’interno del veicolo, sia inviata in automatico una chiamata *eCall* al numero 112. Tale chiamata deve potersi attivare anche manualmente; il controllo di attivazione manuale del sistema *eCall* di bordo deve peraltro essere progettato in modo tale da evitarne l’uso improprio.

<sup>287</sup> Cfr. Commissione Europea – Comunicato Stampa 31 maggio 2017, Bruxelles, *L’Europa in movimento: iniziativa della Commissione per una mobilità pulita, competitiva e interconnessa*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP\\_17\\_1460](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1460).

<sup>288</sup> Sulla domotica v. § 14 (con relativa nota n. 267) e, in questo paragrafo, la nota n. 280.

“cybersicurezza”. Il rischio non sarebbe solo ipotetico: il numero crescente di attacchi informatici effettuati negli ultimi anni – e con successo - contro amministrazioni pubbliche, strutture ospedaliere o intere città fa temere che le minacce di “cyberterrorismo” andranno ad aumentare;

- diventerà più problematica la tutela della “privacy”: lo sviluppo della *Smart Society* richiede la raccolta e l’analisi di un sempre maggior numero di dati per alimentare i flussi di informazioni che andranno ad interagire con i social network, tutto questo a detimento della privacy di ciascun utente; occorrerà pertanto una regolamentazione adeguata e a passo con i tempi<sup>289</sup>.

In ordine al tema della protezione dei dati e della privacy, il problema é ben presente alle istituzioni europee: ne sono prova, ad esempio, le norme dettate al riguardo dal Regolamento UE in materia di *Smart Car* (normativa *eCall* del 2015, sopra richiamata)<sup>290</sup>.

---

<sup>289</sup> Cfr. P. Colombano, «Internet delle cose», in *Enciclopedia Europea, Aggiorn. 2019*, UTET Grandi Opere, Torino 2018, pp. 366-368.

<sup>290</sup> Il Regolamento UE 2015/758 del 29/4/2015, che ha imposto il “sistema *eCall* di bordo basato sul numero di emergenza 112”, detta alcune norme per la tutela della privacy e la protezione dei dati personali elaborati attraverso il sistema *eCall* in parola. In particolare (cfr. artt. 6 e 11):

- tali dati devono essere usati al solo scopo di affrontare le situazioni di emergenza, vanno conservati solo per il periodo di tempo necessario ad affrontare tali situazioni, e vanno cancellati completamente non appena non sono più necessari per tale scopo;
- i costruttori devono garantire che il sistema *eCall* non sia tracciabile né oggetto di controllo costante, e che i dati siano automaticamente e costantemente soppressi dalla sua memoria interna. é consentita la conservazione delle ultime tre posizioni del veicolo per quanto strettamente necessario a indicare la posizione attuale e la direzione di marcia al momento dell’evento;
- i dati non devono essere disponibili ad alcuna entità al di fuori del sistema *eCall* prima dell’attivazione del sistema stesso.
- le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy devono essere integrate nel sistema *eCall* in modo da fornire ai suoi utilizzatori un livello di protezione della privacy adeguato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi;
- i costruttori devono garantire che il sistema *eCall* di bordo basato sul 112 e qualunque altro sistema che fornisca TPS *eCall* o un servizio a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un sistema che fornisce TPS *eCall* o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell’interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un TPS *eCall* o un servizio a valore aggiunto non deve incidere negativamente sull’uso del sistema *eCall* di bordo basato sul 112.

## § 16. LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA TECNOLOGIA “INTERNET” E LA NASCITA DI UNA *NEW ECONOMY*

La commercializzazione di Internet comportava non solo lo sviluppo di servizi di rete privati e competitivi, ma anche lo sviluppo di prodotti commerciali che implementavano la tecnologia Internet. Nei primi anni '80, decine di aziende del settore stavano incorporando il protocollo TC/IP nei loro prodotti, perché vedevano acquirenti per quell'approccio alla rete. Sfortunatamente, mancavano informazioni valide sia su come la tecnologia avrebbe dovuto funzionare, sia su come i clienti prevedessero di utilizzare questo approccio al Networking. Molte aziende lo vedevano come un fastidioso componente aggiuntivo che doveva essere incorporato alle proprie soluzioni di rete “proprietarie”<sup>291</sup>: SNA della IBM, DECNet della *Digital Equipment Corporation*, Netware della *Novell Data Systems Inc.*, NetBios sviluppato da IBM e Sytec<sup>292</sup>. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (*United States Department of Defense – DoD*) aveva imposto l'uso di TC/IP in molti dei suoi acquisti, ma diede poco aiuto ai produttori su come creare prodotti TC/IP utili.

Nel 1985, ravvisando questa mancanza di informazioni disponibili e di formazione adeguata, Dan Lynch<sup>293</sup> in collaborazione con l' *Internet Architecture Board* (IAB)<sup>294</sup>

<sup>291</sup>Sulle espressioni *software proprietario* (*proprietary software*) “rete proprietaria” (*proprietary network*), “protocollo proprietario” (*proprietary protocol*) v. nota n. 209.

<sup>292</sup> Sulla IBM v. nota n. 31 e – più ampiamente – nelle pagine successive. Per gli altri termini, in breve:

- **SNA (Systems Network Architecture)**: v. nota n. 107;
- **DECNet (Digital Equipment Corporation Network)**: v. nota n. 106;
- per il termine *peer-to-peer* v. nota n. 47;
- *NetWare* è un sistema operativo che consente la connessione in rete di computer, sviluppato dalla *Novell Data Systems Inc.*, un'azienda statunitense operante nel settore della produzione di software orientata particolarmente ai settori delle reti e della gestione dei gruppi di lavoro. La società fu fondata nel 1979;
- **NetBIOS**, acronimo di *Network Basic Input/Output System*, (in it.: “Sistema base di Input/Output di rete”), è un protocollo per reti di calcolatori, sviluppato da IBM e da Sytec, una società californiana nata nel 1979; offre i servizi che consentono ad utenti operanti su macchine differenti di colloquiare tra loro attraverso la rete di comunicazione.

<sup>293</sup>**Daniel Christofer (Dan) Lynch** è una figura di primo piano nella storia di Internet. Nell'esercizio delle importanti funzioni assegnategli dalle istituzioni del settore, ha eseguito lo sviluppo iniziale dei protocolli TCP/IP in collaborazione con Bolt, Beranek e Newman; ha guidato il team ARPANET che ha effettuato la transizione dai protocolli originali del Network Control Program (NCP) al TCP/IP; si è poi impegnato per tenere traccia dell'implementazione di TCP/IP su ARPANET, spingendo in modo significativo l'adozione di TCP/IP negli Stati Uniti e, infine, ha consentito il lancio di Internet, il 1° gennaio 1983.

<sup>294</sup> Sullo IAB v. nota n. 109.

organizzò un seminario di tre giorni per tutti i fornitori del settore, per metterli a corrente di come funzionava il TC/IP e di cosa ancora esso non poteva fare bene. I relatori provenivano principalmente dalla comunità di ricerca della DARPA, che aveva sviluppato entrambi questi protocolli e li aveva usati nel lavoro quotidiano. Circa 250 fornitori vennero ad ascoltare 50 inventori e sperimentatori. I risultati furono sorprendenti da entrambe le parti: i fornitori furono sorpresi di scoprire che gli inventori erano così aperti riguardo al modo in cui le cose funzionavano (o non funzionavano) e gli inventori erano felici di ascoltare nuovi problemi che non avevano considerato, ma che erano scoperti dai fornitori sul campo. Si è avviata così una discussione a doppio senso, durata molti anni.

Dopo due anni di conferenze, seminari, incontri di progettazione e lavori di gruppo, venne organizzato un evento speciale, cui furono invitati quei fornitori i cui prodotti eseguivano i protocolli TC/IP tanto bene, da consentire loro di riunirsi in una stanza per tre giorni, e di lavorare tutti insieme con soddisfazione, operando anche su internet.

Nel settembre del 1988, a *Santa Clara*, in California, fu tenuta la prima fiera di INTEROP, istituita da Lynch dopo il lancio di Internet<sup>295</sup>; parteciparono 50 aziende. 5.000 ingegneri di organizzazioni di potenziali clienti vennero a vedere se tutto funzionava come promesso. E così fu, perché i fornitori lavorarono con molto impegno per assicurarsi che i prodotti di ognuno interagissero con tutti gli altri prodotti, anche con quelli dei loro concorrenti.

La fiera di INTEROP è cresciuta moltissimo da allora, e oggi si tiene ogni anno in più sedi in tutto il mondo per un pubblico di oltre 250.000 persone che vengono per sapere quali prodotti interagiscono tra loro senza soluzione di continuità, per conoscere gli ultimi prodotti, e discutere le più recenti tecnologie.

---

<sup>295</sup> La **INTEROP networking trade show and conferences** (in it.: Fiera e Conferenze sugli scambi in rete) è una fiera campionaria annuale sulla tecnologia dell'informazione, che dal 1992 si svolge in più località in vari tempi dell'anno, e dal 1993 si tiene anche in Europa e in Asia; tra le sedi in cui si è svolta: Mumbai (India), Tokyo, Londra, New York, Las Vegas.

Il termine INTEROP è una abbreviazione di **interoperability** (in it.: interoperabilità), termine che indica, in informatica, la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti in maniera più o meno completa e priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse.

In parallelo con gli sforzi di commercializzazione evidenziati dalle attività di INTEROP, i fornitori iniziarono a partecipare alle riunioni della *Internet Engineering Task Force* (IETF) che si svolgevano 3 o 4 volte l'anno per discutere nuove idee per l'estensione della suite di protocolli TC/IP<sup>296</sup>. I partecipanti a questi incontri, inizialmente poche centinaia, provenienti per lo più dal mondo accademico e pagati dal governo, ora superano spesso il migliaio, sono per lo più provenienti dalla comunità dei vendori e partecipano a proprie spese. Questo gruppo auto-selezionato aggiorna la suite TC/IP attraverso la reciproca collaborazione, e con grande utilità, perché è composto da tutte le parti interessate: ricercatori, utenti finali e fornitori.

La gestione della rete fornisce un esempio di interazione tra la comunità di ricerca e quella commerciale.

All'inizio di Internet, l'enfasi era sulla definizione e implementazione di protocolli che consentissero l'interoperabilità. Con l'ampliarsi della rete, divenne chiaro che le procedure utilizzate per gestirla, a volte create *ad hoc*, non si sarebbero potute più adeguare alle sue crescenti dimensioni. La configurazione manuale delle tabelle fu sostituita da algoritmi automatici distribuiti<sup>297</sup> e furono ideati strumenti migliori per isolare i guasti (*bugs*)<sup>298</sup>. Nel 1987 divenne chiaro che era necessario un protocollo, che consentisse la gestione remota in modo uniforme degli elementi della rete, come dei *router*. A tal fine, vennero proposti diversi protocolli, tra cui:

- il *Simple Network Management Protocol* - SNMP (in it.: "Protocollo semplice di gestione di rete"), progettato, come suggerisce il nome, per semplificare i processi, e derivato da un precedente progetto, chiamato *Simple Network Management Protocol* - SGMP;

---

<sup>296</sup> Sull'*Internet Engineering Task Force* (IETF) e sulla sua attività v. nota n. 132.

<sup>297</sup> Sulla definizione di algoritmo e di algoritmo distribuito, v. nota n. 97.

<sup>298</sup> Il **bug** (in it.: baco, insetto), in informatica, è un'anomalia che porta al malfunzionamento del software, per esempio producendo un risultato inatteso o errato; è, in sostanza, è un difetto software di tipo funzionale, o dovuto a fallo di sicurezza (vulnerabilità), ovvero a gravi carenze di prestazione. Un programma contenente un gran numero di *bugs* che ne compromettono la funzionalità è detto in gergo **buggy** (in it.: buggato); l'atto di correzione dagli errori è detto **debug** o **bugfixing**.

- il *Common Management Information Protocol* - CMIP (in it.: "Protocollo di gestione comune delle informazioni"), progettato dalla OSI *Community*<sup>299</sup>;
- lo *High-level Entity Management System* - HEMS (in it.: "Sistema gestionale di entità ad alto livello"), un progetto più complesso della comunità di ricerca.

Per la scelta del nuovo protocollo da adottare ai fini della standardizzazione si svolse una serie di incontri, che portò alla decisione di escludere la candidatura di HEMS, e di far proseguire le ricerche solo sui protocolli SNMP e CMIP, con l'idea che l'SNMP potesse costituire una soluzione più immediata, e CMIP un approccio a lungo termine. Il mercato avrebbe scelto poi quello che trovava più adatto. SNMP è ora utilizzato quasi universalmente per la gestione basata su rete.

Abbiamo assistito così a una nuova fase di commercializzazione. Inizialmente, gli sforzi commerciali riguardavano principalmente i fornitori dei prodotti di rete di base e i fornitori di servizi che offrivano la connettività e i servizi Internet di base. Oggi, Internet è ormai diventato quasi una "commodity", un servizio-merce fungibile, "indifferenziato": come dire che è ritenuto lo stesso indipendentemente da chi lo produce, ovvero che è offerto sul mercato senza che si evidenzino le differenze qualitative esistenti tra una marca e l'altra; da ultimo, gran parte delle attenzioni è stata dedicata all'uso di questa infrastruttura informativa globale a supporto di altri servizi commerciali. Questo processo è stato enormemente accelerato dalla diffusa e rapida adozione dei *browser* (in it.: "navigatore")<sup>300</sup> e dalla tecnologia del *World Wide Web*, che consente agli utenti di tutto il mondo un facile accesso alle informazioni collegate. Sono disponibili prodotti per facilitare l'immissione in rete di tali informazioni e molti degli ultimi sviluppi tecnologici sono stati finalizzati a fornire servizi di informazione sempre più sofisticati in aggiunta alle comunicazioni di dati di base su Internet.

---

<sup>299</sup> I protocolli ***Open Systems Interconnection*** - OSI sono una famiglia di standard per lo scambio di informazioni, sviluppati congiuntamente dalla ***International Standards Organization*** – ISO e dalla ***Telecommunication Standardization Sector*** della ***International Telecommunication Union*** - ITU-T (in it.: Unione internazionale delle telecomunicazioni - Settore della Standardizzazione delle Telecomunicazioni) (sulle due istituzioni v. nota n. 150). Il processo di standardizzazione è iniziato nel 1977. Sul termine *Community* v. nota n. 158.

<sup>300</sup> Sul significato del termine *web browser*, o solo *browser* (navigatore) v. nota n. 194.

Nel corso degli anni '90 l'accesso alla rete si diffuse sempre più; nel 1991 è nato il WWW (*World Wide Web*). Internet, nato come rete dedicata alle comunicazioni all'interno della comunità scientifica e tra le associazioni governative e amministrative, dal 1993 ha conosciuto una diffusione costante di accessi alla rete da parte di computer di utenti privati.

Il rilascio nel 1993 di Mosaic<sup>301</sup>, il primo software ampiamente distribuito e facile da usare per la navigazione nel *World Wide Web* e dei successivi *browser web* negli anni successivi hanno consentito agli utenti di computer di accedere al World Wide Web, rendendo popolare l'uso di Internet, che è via via aumentato a causa della riduzione del "divario digitale" e dei progressi nella connettività, nell'uso di Internet e nell'istruzione informatica.<sup>302</sup>

Così, nel 1998 centinaia di milioni di computer erano già connessi in rete in parallelo alla diffusione sempre più spinta di PC nel mondo occidentale, all'aumento dei contenuti e servizi offerti dal Web e a modalità di navigazione sempre più usabili, a velocità crescenti di trasferimento dati.

Con questa diffusione dell'uso di internet e del web crebbe la rilevanza del settore informatico sul piano economico, e si determinò il passaggio all'era dell'informazione e ad un'economia basata sulla tecnologia dell'informazione;<sup>303</sup> ne fu rivoluzionato il mondo della finanza e delle Borse; in particolare:

- a) l'impetuoso sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione determinò l'avvio di una nuova fase dei fenomeni non solo economici, ma anche sociali e culturali;
- b) in pochi anni si assistette alla nascita e al sorprendente sviluppo di numerose imprese operanti nel settore informatico, chiamate *Dot.com companies* (in it.: "aziende punto com", dal suffisso ".com" dei siti, attraverso i quali tipicamente esse operavano);

---

<sup>301</sup> Il *browser* darà il nome alla **Mosaic Communications Corp.**, l'azienda statunitense di servizi informatici fondata nel 1994, che poi cambierà in *Netscape Communications Corp.*.

<sup>302</sup> Cfr. *Dot.com\_bubble* – from Wikipedia (EN).

<sup>303</sup> *Ibidem*.

alcune di esse avrebbero raggiunto dimensioni e giri di affari di dimensioni mondiali<sup>304</sup>;

- c) cambiarono le modalità di svolgimento delle attività economiche e finanziarie, in particolare l’operatività delle Borse; queste si convertirono via via alle nuove tecnologie e in tal modo furono in grado di gestire anche nuove tipologie di transazioni finanziarie e di darsi strutture più articolate in grado di servire anche gli operatori che al loro grande spirito di iniziativa associano modesti capitali investiti.

Per indicare questa nuova fase della nostra storia è stato adottato - già in un articolo del Time del 1983<sup>305</sup> - il termine *New Economy*, che viene definito come l’insieme dei fenomeni non solo economici, ma anche sociali e culturali, determinati dall’impetuoso sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (*ICT, Information and Communications Technology*: internet, telefoni cellulari, personal computer, prodotti informatici e digitali), che ha preso il via nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo. L’espressione è stata adottata dal linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa, ma è in uso anche in contesti più tecnici e specializzati. Corrispondentemente, con il termine *Old Economy*, viene designata l’economia tradizionale, che ci si è lasciati alle spalle, fondata su processi produttivi di beni e servizi che facevano capo a tecnologie ormai superate<sup>306</sup>.

---

<sup>304</sup> Protagoniste del *boom* sarebbero state le società in grado di vendere su Internet, quelle operanti nei settori dei *chip* per computer e dei dispositivi per il funzionamento delle reti: cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com*, <https://www.consob.it/web/investor-education/la-bolla-delle-c.d.-dotcom>.

<sup>305</sup> Cfr. C. P. Alexander, «La Nuova Economia», in *TIME*, May 30, 1983, <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,926013-1,00.html>. L’autore dell’articolo tratta un quadro analitico dell’economia mondiale, caratterizzata da una “metamorfosi ... simbolica di una trasformazione radicale che sta creando una **New Economy**”, in cui l’innovazione tecnologica sta procurando fenomeni opposti: grandi difficoltà dei settori tradizionali, con disoccupazione crescente e prospettive limitate di riconversione, e grande sviluppo di quelli sostenuti dalle nuove tecnologie.

<sup>306</sup> Si può aggiungere che, in termini più generali si parla del sorgere di una **nuova economia** ogni volta che l’introduzione e la diffusione di nuove tecnologie determinano cambiamenti profondi a livello socio-economico, con una conseguente accelerazione della crescita della ricchezza, della produttività, degli investimenti, e una trasformazione degli stessi modi di vita. In tal senso, in passato, innovazioni come la macchina a vapore, il motore a scoppio, il telegrafo, il telefono ecc. hanno dato vita a una **new economy**. Sul tema cfr.: *New economy*, in *Treccani Encyclopedie on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/new-economy>; *New economy* - Wikidizionario, [https://it.wiktionary.org/wiki/new\\_economy](https://it.wiktionary.org/wiki/new_economy); *New economy* – da Wikipedia (IT); *Old economy* – Wikidizionario, [https://it.wiktionary.org/wiki/old\\_economy](https://it.wiktionary.org/wiki/old_economy).

## § 17. LA TERZA E LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Come già detto, l'avvio della *New Economy* viene posto nell'ultimo scorso del 20° secolo.

Internet, anche per lo sviluppo dato alle tecnologie informatiche, aveva già avuto indubbiamente enormi ricadute, ed aveva generato già da prima un numero di investimenti tale da portare alla creazione nel 1971 di un mercato borsistico di soli titoli tecnologici (il famoso NASDAQ, di cui si parlerà più puntualmente nelle pagine successive).

Questo processo di impetuoso sviluppo partì dagli Stati Uniti, per poi estendersi agli altri paesi industrializzati del mondo, alimentando la crescita dei paesi industriali negli ultimi anni del secolo; le nuove tecnologie dettero anche l'avvio alla bolla speculativa cui si è accennato nelle pagine precedenti, che surriscaldò i mercati finanziari al passaggio del millennio.

La “nuova economia” procede, sostenuta dalla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in tutti i settori aziendali per migliorarne la produttività.

La trasformazione digitale dell'economia ha alterato le nozioni convenzionali su come sono strutturate le imprese, su come i consumatori ottengono beni e servizi e su come gli Stati devono adattarsi alle nuove sfide normative. Anche il lavoro, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19, si sta conformando alle logiche dell'economia digitale. Ora più persone lavorano online e, con l'aumento dell'attività online che contribuisce all'economia globale, le aziende che supportano i sistemi di Internet sono più redditizie<sup>307</sup>.

### § 17.1 LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE - LO SVILUPPO DI UN NUOVO SETTORE ECONOMICO

Il progresso tecnologico nel settore dell'automazione e dell'informatica non ha inciso solo sull'attività finanziaria, sugli scambi economici e sul settore dei servizi, ma anche

---

<sup>307</sup> Cfr. *Digital economy* - from Wikipedia (EN).

sull'industria, generando un rapido processo evolutivo, denominato terza rivoluzione industriale, che a sua volta sarebbe già avviato verso una quarta rivoluzione industriale (*Industria 4.0*)<sup>308</sup>.

La terza rivoluzione industriale è stata avviata nella seconda metà del '900, con la nascita del computer e dei robot e con il lancio della prima navicella spaziale e dei satelliti artificiali; essa ha generato l'era digitale, destinata ad incrementare ulteriormente i livelli di automazione, grazie all'utilizzo in fabbrica di sistemi elettronici e dell'IT (*Information Technology*): è del 1969 il primo PLC (*Programmable Logic Controller*), computer che sviluppa, progetta e collauda *software* applicativi per macchinari industriali e impianti automatizzati.

Le imprese protagoniste di quella rivoluzione – alcune di esse avevano già una storia di successi ben più antica - hanno cercato di continuare la loro presenza nella *New Economy*, adeguando opportunamente organizzazione e prodotti alla nuova domanda, e concorrendo con le numerose più giovani iniziative economiche, nate nel tempo della *New Economy*<sup>309</sup>.

Tra esse, la *International Business Machines Corporation* – IBM, soprannominata "Big Blue", nata nel 1911, acquistò già negli anni '60 una posizione primaria sul mercato delle apparecchiature informatiche con la continua immissione di prodotti innovativi, tra i quali interessa qui mettere in rilievo il *mainframe computer* (o solo, comunemente: *mainframe*, in it.: sistema centrale) di cui IBM è tuttora il leader di mercato. Il *mainframe* è un tipo di computer caratterizzato da prestazioni di elaborazione dati di alto livello di tipo centralizzato, opposto dunque a quello di un sistema distribuito. È presente, tipicamente, in grandi sistemi informatici come i Centri elaborazione dati o

---

<sup>308</sup> Le prime due rivoluzioni industriali del mondo occidentale hanno avuto convenzionalmente inizio, rispettivamente:

- nell'ultimo ventennio del '700, con la nascita della macchina a vapore, che ha consentito lo sfruttamento della potenza di acqua e vapore per meccanizzare la produzione (il primo telaio a vapore è del 1780);
- nell'ultimo trentennio dell'800, con la creazione della catena di montaggio e l'avvio della produzione di massa, resi possibili dall'uso sempre più diffuso dell'elettricità, dall'avvento del motore a scoppio e dall'aumento dell'utilizzo del petrolio come nuova fonte energetica (la prima catena di montaggio fu istituita nel 1870).

<sup>309</sup> Sul significato del termine *New Economy* si rinvia al § 16 e alle relative note nn. 305 e 306.

organizzazioni (pubbliche e private) dove sono richiesti elevati livelli di multiutenza, enormi volumi di dati, grandi prestazioni elaborative, unite ad alta affidabilità<sup>310</sup>.

Sul mercato statunitense della produzione di *mainframe* e di computer si affiancarono via via a IBM altre imprese, con un peso di mercato inferiore: il gruppo delle più importanti si guadagnò la denominazione collettiva: *Snow White and the Seven Dwarfs* (in it.: Biancaneve e i sette nani): *Snow White* era IBM, il n. 1 del mercato, mentre i sette nani erano le più piccole; i loro nomi (in ordine di data di fondazione): NCR *Corporation* (nata nel 1883), *Burroughs Corporation* (n. 1886), *General Electric Company* – GE (n. 1892), *Honeywell* (n. 1906), *Radio Corporation of America* – RCA (n. 1919), *Control Data Corporation* – CDC (n. 1957), *Sperry Rand Corporation* (dal 1978: *Sperry Corporation*) per la linea UNIVAC.

Negli anni '70, quando *General Electric* e *RCA* uscirono dal mercato dei *computer mainframe*, l'analogia con i sette nani fu accantonata e le restanti 5 imprese del gruppo furono denominate *The BUNCH* (in it.: mazzo; in fr.: *bouquet*), dalle iniziali di *Burroughs*, *UNIVAC*, *NCR*, *Control Data* e *Honeywell*: la quota di mercato delle imprese del “mazzo” messe insieme era di molto inferiore a quella di IBM<sup>311</sup>.

Nei primi anni '80 la domanda in contrazione e la dura competizione causarono una scossa nel mercato, da cui le imprese del “mazzo” uscirono (alcune confluirono in altre imprese). I terminali usati per interagire con i sistemi *mainframe* furono gradualmente rimpiazzati dai *personal computer*, per cui la domanda crollò e le nuove installazioni di *mainframe* furono limitate soprattutto alle macchine per servizi finanziari e governativi. Nei primi anni '90 c'era consenso tra gli analisti di industria che quello del *mainframe* era un mercato morente, in quanto le piattaforme *mainframe* venivano progressivamente rimpiazzate da reti di *personal computer*.

Questa tendenza cominciò ad invertirsi alla fine degli anni novanta, perché le aziende trovarono nuovi usi per i *mainframe* ancora in loro possesso; oggi la rapida espansione e

---

<sup>310</sup> Cfr. *Mainframe* - da Wikipedia (IT). Sulla IBM alcune brevi notizie sono state date nella nota n. 31.

<sup>311</sup> Sul *BUNCH* e su *Snow White and the Seven Dwarfs*, v., ad es., le voci *UNIVAC* e *BUNCH* in Wikipedia (EN); *mainframe* - da Wikipedia (IT) cit..

lo sviluppo dei mercati emergenti, in particolare la Cina, sta spingendo verso maggiori investimenti sui *mainframe* per risolvere problemi computazionali estremamente difficili. La versione più evoluta di *mainframe* IBM coesiste con i *mainframe Burroughs* di allora e i *mainframe Unisys* di ora<sup>312</sup>.

### § 17.2 LE NUOVE IMPRESE INFORMATICHE DELLA *NEW ECONOMY*

L'avvio della *New economy* determinò la nascita di molte altre imprese, che si lanciarono con entusiasmo in un mercato già popolato da imprese forti di un passato di successi e di dimensioni ragguardevoli. Le nuove aziende erano normalmente poco capitalizzate, di piccole dimensioni (in molti casi con un solo azionista fondatore), e con una propria strategia, riassunta nei motti: *get big fast* ("diventa grande velocemente") e: *get large or get lost* ("ingrandisci o perdi"): facevano perno sulle sinergie di rete, lavorando con leggere perdite sostenibili al fine di conquistare al più presto un mercato o una quota di mercato; offrivano i loro servizi o prodotti finiti gratis o a prezzi concorrenziali, nella prospettiva di costruire in breve tempo un marchio forte, che più tardi avrebbe loro consentito di realizzare tassi vantaggiosi per i loro servizi.<sup>313</sup>

Alla fine degli anni '90, al culmine del boom, era possibile per una società Dot.com promettente procedere ad una offerta pubblica iniziale delle proprie azioni (*Initial Public*

---

<sup>312</sup> Cfr. *Mainframe* - da Wikipedia (IT) cit.. I moderni **mainframe** si distinguono dagli altri computer non tanto per la velocità di esecuzione di un singolo processo, ma piuttosto per le loro caratteristiche di disegno interno, che punta sull'alta affidabilità, sicurezza, il bilanciamento delle prestazioni e per la compatibilità binaria dei programmi applicativi scritti anche tanti anni fa garantita con le nuove macchine, caratteristica che garantisce nel tempo la protezione degli investimenti applicativi dei clienti. Questi elaboratori sono in grado di funzionare per anni senza interruzione e sono progettati in modo da consentire molte attività di riparazione e manutenzione senza richiedere il fermo della produzione. I mainframe sono apprezzati anche per l'alta disponibilità che offrono, una delle ragioni principali della loro longevità e dell'utilizzo per applicazioni dove un'interruzione del servizio sarebbe molto costosa o catastrofica.

<sup>313</sup> Cfr. *Bolla delle dot.com* - da Wikipedia (IT).

*Offering - IPO)*<sup>314</sup> e ottenere una notevole quantità di denaro, anche se non aveva mai fatto un profitto o, in alcuni casi, aveva a malapena coperto i costi iniziali d'avviamento.<sup>315</sup>

L'accesso delle dot.com al mercato finanziario fu facilitato dall'istituzione, nel 1971, del famoso NASDAQ, il mercato borsistico di soli titoli tecnologici di cui si è già fatto cenno (e su cui si tornerà più ampiamente nelle prossime pagine), che registrò subito un grande successo, subì poi lo scoppio della bolla che si era creata a fine secolo nel settore e si riprese negli anni successivi. Alcune dot.com sono tuttora tra le società tecnologiche di maggiore peso, e tra le 100 che contribuiscono al calcolo del NASDAQ 100, uno degli indici più importanti di quella Borsa. Si parla al riguardo dei "10 pilastri" di NASDAQ, che sono (in ordine di data di fondazione): *Pepsico* (abbr. di *Pepsi Company*, nata nel 1902), *Integrated Electronics Corporation - Intel* (n. 1968), *Comcast* (n. 1969), *Microsoft* (n. 1975), *Apple* (n. 1976), *Costco* (n. 1983), *Cisco Systems* (n. 1984), *Amazon* (n. 1995), *Google* (n. 1998), *Facebook* (n. 2004)<sup>316</sup>.

### § 17.3 LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L' *INDUSTRIA 4.0*

La quarta rivoluzione industriale sta compiendo i suoi primi passi in questi anni (anche in Italia), per cui non è ancora possibile stabilire una data d'inizio, e solo con il tempo ne sarà messo a fuoco l'atto fondante. In questa nuova fase, prodotti e processi industriali sono ancor più digitalizzati e automatizzati<sup>317</sup> e le macchine sono

<sup>314</sup> Con l'**IPO** (*Initial Public Offering, in it.: "offerta pubblica iniziale"*) una società colloca per la prima volta sul mercato borsistico parte dei propri titoli azionari, offrendoli al pubblico degli investitori. L'offerta viene effettuata propriamente nel momento in cui essa esprime la volontà di quotarsi su mercati regolamentati. L'IPO può svolgersi attraverso diverse modalità: mediante l'emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione (Offerta Pubblica di Sottoscrizione, OPS), cui corrisponde un contestuale aumento del capitale sociale; attraverso la vendita di azioni già in possesso dei precedenti azionisti (Offerta Pubblica di Vendita, OPV), alterando la compagine sociale senza modificare il capitale proprio; o utilizzando entrambe le modalità (Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione, OPVS): cfr. «IPO (Initial Public Offering)», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/ipo\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=IPO%20\(Initial%20Public%20Offering\)%20Offerta,offrendoli%20al%20pubblico%20degli%20investitori](https://www.treccani.it/enciclopedia/ipo_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=IPO%20(Initial%20Public%20Offering)%20Offerta,offrendoli%20al%20pubblico%20degli%20investitori).

<sup>315</sup> Cfr. *Bolla delle dot.com* - da Wikipedia (IT).

<sup>316</sup> Cfr. «NASDAQ: cos'è e come funziona il mercato», FTA Online News, Milano, 06 Set 2021, in *Borsa Italiana - Notizie*, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/nasdaq.htm>.

<sup>317</sup>Nel linguaggio comune, con il termine **automazione** si intende la disponibilità di macchine capaci di svolgere mansioni, a medio-alta complessità, finora svolte da esseri umani, e con il termine **digitalizzazione**

completamente interconnesse tra loro, dialogano le une con le altre ed effettuano autodiagnosica e manutenzione preventiva; questo, grazie all'utilizzo in fabbrica dell'Internet delle cose (*Internet of Things - IOT*), di cui si è già parlato nelle pagine precedenti, e delle nuove tecnologie digitali. Il sistema produttivo generato da questa quarta rivoluzione è stato denominato *Industria 4.0*.

Studiosi, imprenditori e classe politica si chiedono come affrontare e orientare il processo in corso, da alcuni anni al centro della trasformazione economica in Italia e nel mondo, in modo da prevenirne e limitarne le criticità e da valorizzarne le potenzialità positive. Nel 2012, in Germania, un gruppo di lavoro dedicato all'*Industria 4.0*, presieduto da membri della multinazionale tedesca del settore elettronico *Robert Bosch* GmbH (la maggiore produttrice mondiale di componenti per autovetture) e della *Acatech* - Accademia tedesca di Scienza e Ingegneria, ha presentato al governo federale tedesco una serie di raccomandazioni per l'implementazione del nuovo processo; il report finale del gruppo di lavoro è stato diffuso nel 2013, all'annuale Fiera di Hannover (dove due anni prima era nata la denominazione *Industria 4.0*).

L'argomento *Industria 4.0* è stato anche al centro del *World Economic Forum 2016*, svoltosi in gennaio a Davos (Svizzera), intitolato appunto *Mastering the Fourth Industrial Revolution* (in it.: “Padroneggiare la quarta rivoluzione industriale”), ed ha inevitabilmente continuato ad affacciarsi nel dibattito anche nelle successive edizioni del WEF<sup>318</sup>.

La prima domanda oggetto di riflessione riguarda il modo in cui l'*Industria 4.0* cambierà le fabbriche: si prevede che su di esse le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell'ambito di quattro direttive di sviluppo: metodo di raccolta e

---

si intende l'introduzione di dispositivi e processi capaci di acquisire, elaborare e trasmettere enormi masse di dati con una velocità elevatissima.

<sup>318</sup> Cfr. L. Maci, «Che cos'è l'*Industria 4.0* e perché è importante saperla affrontare», in *Network Digital 360 AEconomyUp*, 11 Gen 2022, <https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-saperla-affrontare/>.

stoccaggio dati (dispositivi IoT e protocolli *machine-to-machine*<sup>319</sup>, *big data*<sup>320</sup>, *open data*<sup>321</sup> e *cloud computing*<sup>322</sup>), analisi<sup>323</sup> (anche tramite metodi di *machine learning*<sup>324</sup>), sviluppo interfacce uomo-macchina (*touch*, realtà aumentata<sup>325</sup>), e infine nuovi strumenti di prototipazione (stampa 3D<sup>326</sup>, robotica).

La seconda domanda che si stanno ponendo esperti e osservatori è quali saranno gli effetti della quarta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro, ovvero come cambierà il lavoro, quali nuove professionalità saranno necessarie e quali invece presto potrebbero scomparire.

Al Forum di Davos è stata formulata la previsione che sarebbero stati creati 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma contemporaneamente ne sarebbero spariti 7, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di posti di lavoro. Per l'Italia è stato previsto un pareggio (200mila posti creati e altrettanti persi), meglio di altri Paesi come Francia e Germania.

<sup>319</sup> Con l'espressione: **machine-to-machine (M2M)** si indica l'insieme delle tecnologie, che consentono una raccolta di dati e il loro scambio automatizzato tra macchine collegate tra loro per lo più mediante reti *wireless*, senza che sia necessario l'intervento dell'uomo come "mediatore" (cfr. A. Salerno, «Scenari: M2M, come funziona il *machine to machine*: le normative in Italia», in *Impresa 4.0*, 24 luglio 2020, <https://www.impresa40.it/scenari-cisco/m2m-come-funziona-il-machine-to-machine-le-normative-in-italia/>).

<sup>320</sup> Sui **big data** v. § 14.

<sup>321</sup> Gli **open data** ("dati aperti [a tutti]") sono dati e informazioni che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti da tutti, con le limitazioni stabilite nella licenza d'uso: principalmente, con l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta (cfr. *Dati aperti* - da Wikipedia IT).

<sup>322</sup> Sul **cloud computing** v. § 11.2a (con relativa nota n. 188).

<sup>323</sup> Con il termine **analytics** si indica la disciplina che si occupa di esaminare ed elaborare un insieme di dati disponibili, al fine di cogliere in essi modelli rilevanti, linee di tendenza, processi in corso significativi, o altre chiavi di lettura complessiva (*insights*, in it.: intuizioni). Questo tipo di analisi consente di valutare l'andamento di una attività economica.

<sup>324</sup> Sul **machine learning** v. § 13.1d.

<sup>325</sup> Sulla **realtà aumentata** v. § 14.

<sup>326</sup> La **manifattura additiva (additive manufacturing - AM)** è un processo industriale che, partendo da un modello 3D digitalizzato, realizza oggetti tridimensionali facendoli crescere uno strato alla volta; ogni strato successivo si lega allo strato precedente di materiale fuso o parzialmente fuso. Esso, pertanto, è l'opposto del tradizionale processo sottrattivo, che parte da un blocco di materiale da quale vengono rimossi meccanicamente trucioli (cfr. *Produzione additiva* - da Wikipedia IT).

La realizzazione di un oggetto tridimensionale parte da un modello 3D digitale, prodotto con *software* dedicati e successivamente elaborato per essere poi realizzato con diverse tecnologie, tra cui quella che costruisce prototipi strato dopo strato attraverso una stampante 3D. La **stampa 3D**, nata nel 1986, si è via via differenziata con l'introduzione di nuove tecniche di stampa e di numerosi materiali; in tal modo, questa tecnica di produzione psi è potuta diffondere in molti ambiti, che vanno da quello industriale a quello domestico (ad esempio: gioielleria, calzoleria, progettazione industriale, architettura; settore automobilistico, aerospaziale, medico e dentistico. Tra i tanti siti, cfr. *Stampa 3D* - da Wikipedia (IT).

A livello di gruppi professionali le perdite si sarebbero concentrate nelle aree amministrative e della produzione: rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti distrutti. Secondo la ricerca, avrebbero compensato parzialmente queste perdite l'area finanziaria, il management, l'informatica e l'ingegneria.

Proprio perché lo scenario è in rapida evoluzione, dobbiamo attrezzarci per cogliere i benefici dello *Smart Manufacturing* (in it.: “produzione Intelligente”), l’innovazione digitale nei processi dell’industria: nel breve termine si possono prevedere saldi occupazionali negativi, ma nel medio-lungo termine non è assolutamente certa una contrazione degli occupati in numero assoluto, considerato anche l’impatto nell’indotto, in particolar modo nel terziario avanzato. L’Italia deve sapere cogliere appieno i benefici della quarta rivoluzione industriale, attuando iniziative sistemiche per lo sviluppo della *Smart manufacturing* e fornendo ai lavoratori le competenze digitali necessarie per poter svolgere le mansioni del futuro. Queste potrebbero consentire una effettiva *employability* (in it.: occupabilità) dei giovani aprendo loro le porte del *Lavoro 4.0*.<sup>327</sup>

In Italia, per offrire alle aziende la possibilità di cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale, è stato varato nel 2016 un apposito Piano governativo, che ha poi subito evoluzioni e revisioni: da *Piano Industria 4.0* a *Piano Impresa 4.0* fino a *Piano nazionale della Transizione 4.0*. Da ultimo, nel febbraio 2021 il Presidente del

---

<sup>327</sup> Cfr. L. Maci, *op. cit.*; l’autrice fa riferimento ad Alessandro Perego, Direttore Scientifico degli *Osservatori Digital Innovation* del Politecnico di Milano.

La *employability* – il grado di e. – indica la capacità di una persona di trovare lavoro (ovvero di svolgere un determinato tipo di lavoro), di sapersi inserire nell’ambiente di lavoro, di fare carriera velocemente, in definitiva si essere una valida risorsa per l’azienda in cui si inserisce. La e. è misurata dalle *hard skills* (o competenze di tipo tecnico: titoli di studio, qualifiche, abilità tecniche, esperienze precedenti) e dalle *soft skills* (o competenze trasversali: capacità comunicative, capacità di risolvere i problemi, di lavorare in gruppo, intelligenza emotiva). Il tema è oggetto di studi e di ricerche; interessa le strutture che si occupano di assumere nuovo personale, ovvero di valutare quello già in servizio, di formare persone in cerca di lavoro, di organizzare corsi di aggiornamento e formazione aziendale riservati sia alle nuove risorse sia alle risorse già presenti in azienda. Cfr.: I. Pieraccini, «Employability: significato, esempi e quali Soft e Hard Skill [+ Modello]», in *Factorial blog*, 28 Aprile, 2022, <https://factorial.it/blog/employability-competenze/>; A. Castello, «Definire l’employability», in *Psicologia del lavoro – Competenze*, <https://www.psicologiadellavoro.org/definire-l-employability/>; «Quali sono le soft skills più richieste dalle imprese nel 2021», in *Salesline - HR News*, marzo 7, 21, <https://salesline.it/quali-sono-le-soft-skills-più-richieste-dalle-imprese-nel-2021/>; «Soft Skill», in *Almalaurea -FAQ e supporto - manuale utente per laureati e studenti*, <https://www.almalaurea.it/info/aiuto/lau/manuale/soft-skill>.

Consiglio Draghi ha espresso la necessità di “estendere e rendere facilmente fruibile il *Piano nazionale della Transizione 4.0* (introdotto nel 2019) per accompagnare le imprese nel processo di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale”.<sup>328</sup>.

È stato rilevato che durante la pandemia da Covid 19 l’Industria 4.0 e le tecnologie ad essa collegate si sono rivelate fondamentali per contrastare la crisi.

## § 18. L’INFORMATICA RIVOLUZIONA IL MONDO DELLA FINANZA

Le nuove tecnologie informatiche cambiarono presto il volto del mercato finanziario, negli U.S.A. e in altri paesi: il loro impiego massiccio conferì ai mercati mobiliari una maggiore dinamicità, con più efficienti modalità operative e una notevole lievitazione dei volumi delle contrattazioni. L’attività svolta con l’utilizzo delle nuove tecnologie fu denominata sinteticamente *computer trading* (in it.: scambio mediante sistema informatico).

### § 18.1 NUOVE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI FINANZIARIE

Il Computer trading rese possibili nuove tipologie di transazioni finanziarie. In particolare:

- si affermarono nuove tipologie di operazioni, come i *block trades* (“scambi in blocco”): transazioni aventi per oggetto elevati quantitativi di un singolo titolo

---

<sup>328</sup> Cfr. L. Maci, *op. cit.*. Per ulteriori approfondimenti, sono utili i seguenti testi, che non sono stati qui oggetto di studio:

- Ministero dello Sviluppo Economico, *Piano Nazionale Industria 4.0*, [https://www.governo.it/sites/governo.it/files/industria\\_40\\_MISE.pdf](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/industria_40_MISE.pdf);
- *Piano Nazionale Industria 4.0* – Università di Verona, <https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati619946.pdf>;
- «Piano Nazionale di Impresa 4.0: cos’è e quali vantaggi offre», in *DATALOG - bandi e agevolazioni alle imprese*, <https://www.datalog.it/piano-nazionale-di-impresa-4-0-cose-e-quali-vantaggi-offre>;
- «Piano Transizione 4.0: cos’è e cosa prevede», in *DATALOG - bandi e agevolazioni alle imprese*, <https://www.datalog.it/piano-transizione-4-0/>.

azionario, poste in essere al di fuori dei mercati pubblici<sup>329</sup> per ridurne l'effetto sulla quotazione del titolo;

- furono create nuove categorie di valori mobiliari (i cd. “titoli derivati”: *futures* e *options*) e di valori, non più rappresentativi di singoli e determinati valori azionari, ma di gruppi di essi racchiusi in appositi “panieri” (*index futures* e *index options*).

In Belgio la negoziazione di *futures* e *options* è cominciata nell'anno 1991 con la BELFOX (*BELgian Futures and Options Exchange*), che nel 1999 si sarebbe fusa con la BSE (*Brussels Stock Exchange*) e la *Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres* (CIK) per formare la BXs (Brussels Exchanges).<sup>330</sup>

In Olanda, la negoziazione delle *options* è cominciata nel 1978 in una delle Borse di Amsterdam (in olandese: *Amsterdamse effectenbeurs*; in ingl.: *Amsterdam Exchanges AEX*), la AEX *Options Exchange*.<sup>331</sup> Nel 1996 le tre Borse di Amsterdam - *l'AEX Stock Exchange*, *l'AEX Options Exchange*, e *l'AEX Agricultural Futures Market* - si sono fuse per formare *l'Amsterdam Exchanges AEX*. Il mercato delle opzioni e dei *futures* è poi continuato sotto il nome di *AEX-Optiebeurs*.

Nel Regno Unito, per quanto riguarda i *futures* e le *opzioni*, nel 1982 è stato istituito a Londra il Mercato Internazionale LIFFE (*London International Financial Futures and Options Exchange*)<sup>332</sup>.

In Italia, il Mercato dei *futures* MIF (Mercato Italiano Futures) è stato istituito nel 1992, per essere ridisegnato nel 1994<sup>333</sup>.

---

<sup>329</sup> Il **Mercato Pubblico** è un sistema di scambi organizzato e gestito da un ente pubblico. Questo è stato il caso dell'Italia fino al 1997: l'ente che gestiva la Borsa era di proprietà del Ministero del Tesoro: cfr. «Mercato pubblico», in *Borsa Italiana – Glossario*, <https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/mercato-pubblico.html?lang=it>; *Mercato Pubblico* - da Wikipedia (IT).

<sup>330</sup> Cfr. «Euronext Brussels», in *Euronext Customer Portal - Live Markets*, <https://www.euronext.com/en/markets/brussels>; *Brussels Stock Exchange* - from Wikipedia (EN). La *Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres* è indicata anche con la sigla CIK o C.I.K. che è la sigla della COMPAGNIE IMMOBILIÈRE KREGLINGER. Essa svolgeva le funzioni di depositario centrale belga di titoli – CSD.

<sup>331</sup> Cfr. «AEX-Optiebeurs» (in it.: scambio di azioni AEX), in *De Financiële Begrippenlijst* (olandese; in it.: Glossario finanziario), <https://www.dfbonline.nl/begrip/157/aex-optiebeurs>.

<sup>332</sup> Cfr. G. Scott, «London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)», in *Investopedia*, updated June 30, 2022, <https://www.investopedia.com/terms/l/liFFE.asp>.

<sup>333</sup> Cfr. R. Caparvi, G. Kutufà, M.C. Quirici, P. Bellandi, *Il mercato mobiliare italiano – strutture e tendenze evolutive*, Franco Angeli ed. 2003, ristampa 2018, p. 57, <https://books.google.it/books?id=hZKb->

In Germania la negoziazione dei derivati è stata curata dalla *Deutsche Börse AG* (DBAG), che gestisce i mercati a pronti e dei derivati ed ha avuto come mercato dei derivati la *Deutsche Terminbörse DTB* (oggi: EUREX *Deutschland* (EUREX in seguito alla fusione nel 1998 con la *Swiss Options and Financial Futures Exchange - SOFFEX*).<sup>334</sup>

## § 18.2 CAMBIA IL MONDO DELLE BORSE

Come si è detto sopra, il mercato borsistico si convertì via via alle nuove tecnologie informatiche, e in tal modo fu in grado di fronteggiare lo sviluppo impetuoso di tante nuove imprese (non solo del settore informatico), dandosi strutture più articolate, in grado di servire anche le imprese poco capitalizzate.

### 18.2a *L'avvio del processo di informatizzazione. Il NASDAQ (1971)*

In questo percorso si colloca l'istituzione, nel 1971 a New York, del *National Association of Securities Dealers Automated Quotation - NASDAQ* (in it.: "Quotazione automatizzata dell'Associazione nazionale degli operatori in titoli"), la prima Borsa Valori al mondo esclusivamente elettronica, costituita cioè da una rete di computer. Promossa dalla *National Association of Securities Dealers (NASD)*, essa è monitorata dalla *Securities and Exchange Commission (S.E.C.)*, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, e gestisce titoli di tutto il mondo.

La nuova Borsa iniziò le negoziazioni a Wall Street l'8 febbraio di quell'anno. Originariamente, i computer servivano solo per diffondere le informazioni dei prezzi in via continua e non a connettere gli operatori; il passaggio degli ordini avveniva infatti via telefono. La diffusione delle quotazioni per via telematica, comunque, garantiva un notevole aumento della trasparenza e dell'efficienza di mercato: il NASDAQ per lungo

4yKyRIC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=METIM+BORSE+istituzione&source=bl&ots=Qp-XkGHdX-&sig=ACfU3U0iipOzWkhkhOKlzbpCRbTe4Zm-

<sup>334</sup> Cfr. «Deutsche Terminbörse (DTB)», in *NASDAQ – Market Activity – Glossary of Stock Market Terms*, <https://www.nasdaq.com/glossary/d/dtb>. AG è acronimo di *Aktiengesellschaft*, il nostro: società per azioni.

tempo fu la piazza azionaria in cui la differenza (*spread*) tra la migliore proposta di acquisto e la migliore proposta di vendita relative ad uno strumento finanziario erano minori

La trasmissione interamente telematica degli ordini fu poi adottata in seguito alla crisi del *Black Monday* dell'ottobre 1987 (di cui si parlerà più avanti): in quei giorni, il precipitoso succedersi di vendite scatenatosi in seguito all'improvviso crollo del mercato dei titoli a livello mondiale rese evidente l'insostenibilità della raccolta telefonica degli ordini: gli ordini in arrivo furono numerosissimi, *trader* e *dealer* non riuscivano fisicamente a rispondere ai telefoni e le linee cadevano spesso. Così, a fine 1987 venne istituita la trasmissione interamente telematica degli ordini<sup>335</sup>.

La storia successiva del NASDAQ è fatta da una serie di fusioni e scissioni. Oggi le società che ne fanno parte sono distinte in due livelli: il NASDAQ *National Market*, per le società con più alta capitalizzazione di mercato, e il NASDAQ *Small Cap Market*, per quelle di dimensioni piccole e medie.<sup>336</sup>

A settembre 2021 erano quotate sul NASDAQ oltre 3000 società, molte delle quali appartenenti al settore tecnologico: per tutti i titoli di quest'ultimo comparto l'indice NASDAQ è il principale riferimento. Tra i big del listino troviamo società che vantano una capitalizzazione tra le maggiori in assoluto a livello mondiale. Il Nasdaq è, così, il listino con il maggior numero di società presenti negli Stati Uniti, e il valore numerico

---

<sup>335</sup> Cfr. «NASDAQ: cos'è e come funziona il mercato», FTA Online News cit.; «NASDAQ» in *Encyclopedia Britannica*, Jan. 17 2022, <https://www.britannica.com/topic/NASDAQ>; NASDAQ – da Wikipedia (IT). Sul *Black Monday* v. più avanti § 18.2b e nota n. 341.

<sup>336</sup> Sulla capitalizzazione di mercato di una società cfr. nota n. 257. Un accenno alle vicende successive: nel 1992 il NASDAQ si è unito *all'International Stock Exchange* di Londra per formare il primo collegamento intercontinentale dei mercati mobiliari; nel 1998 si è fuso con *l'American Stock Exchange (Amex)*; in seguito chiamata *NYSE Amex Equities*) costituendo il **NASDAQ-Amex Market Group**, che all'inizio del 21° secolo era il più grande mercato azionario elettronico negli Stati Uniti (in termini sia di valore in dollari che di volume delle azioni). Nel 2005 il **NASDAQ-Amex Market Group** si è sciolto; nel 2000 NASD, l'Associazione dei *Dealers* che aveva promosso la nascita del NASDAQ, lo scorporò per creare una società quotata in Borsa, il **NASDAQ Stock Market, Inc.**; Attuale proprietaria del NASDAQ è la Nasdaq, Inc., che è una società multinazionale di servizi finanziari statunitense nata nel 1971. È proprietaria e opera nel mercato azionario Nasdaq e in altre 8 borse europee e in Armenia. Ha sede nella città di New York. Cfr. «NASDAQ: cos'è e come funziona il mercato», FTA Online News cit.; «NASDAQ» in *Encyclopedia Britannica* cit.; *Nasdaq (azienda)* - da Wikipedia (IT); «NASDAQ», in *Treccani Enciclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/nasdaq/>.

degli scambi giornalieri è mediamente tra i maggiori a livello mondiale (secondo solo a quelli della Borsa di New York - NYSE)<sup>337</sup>.

L'andamento delle contrattazioni sul NASDAQ è riassunto da un sistema di indici, ognuno dei quali riflette la situazione di un settore dell'economia (finanziario, bancario, medico e farmaceutico, sviluppo *software* e *hardware* per *computer*, industriale, assicurativo, delle telecomunicazioni). Due indici hanno carattere più generale:

- il NASDAQ *Composite* (lanciato il 5 febbraio 1971), che include la maggior parte dei titoli quotati, è basato sull'andamento delle contrattazioni e viene continuamente ricalcolato e reso noto nel corso della giornata, fino alla sua chiusura finale. Sono incluse nell'indice solo le società quotate esclusivamente sul NASDAQ (con limitate eccezioni); il paniere include le azioni ordinarie e altre tipologie di titoli, con eccezioni ben definite; partito da 100 nel 1971, dal 2020 è oltre quota 10.000;
- il NASDAQ-100 (istituito il 31 gennaio 1985), uno dei più importanti, a livello mondiale, tra quelli a larga capitalizzazione, che annovera al proprio interno 100 tra le principali società non finanziarie sia americane che estere quotate al Nasdaq. Viene rivisto ogni trimestre. La base di partenza del paniere fissata inizialmente in 250 punti, dal 1994 è ripartita da 125. A partire dal 2021, il 57% del Nasdaq-100 è costituito da 10 società tecnologiche, i cd. "pilastri" di NASDAQ (di cui si è parlato nelle pagine precedenti), in ordine di peso percentuale: *Apple*, *Microsoft*, *Amazon*, *Google*, *Facebook*, *Intel*, *Cisco*, *Comcast*, *Pepsico*, *Costco*). Nel novembre 2021 l'indice ha raggiunto e superato la soglia dei 16.000 punti.<sup>338</sup>

---

<sup>337</sup> Cfr. «NASDAQ: cos'è e come funziona il mercato», FTA Online News cit.; «NASDAQ» in *Encyclopedia Britannica* cit..

<sup>338</sup> Cfr. «NASDAQ: cos'è e come funziona il mercato», FTA Online News cit.; NASDAQ - da Wikipedia (IT); «Nasdaq 100 Index – Indice NDX», in *Microsoft Bing*, <https://www.bing.com/search?q=NASDAQ-100&go=Cerca&qs=ds&form=QBRE>; «Nasdaq Composite Closing Prices» (periodo 1971-2021), [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Nasdaq\\_Composite\\_Index\\_1971\\_to\\_jan2021.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Nasdaq_Composite_Index_1971_to_jan2021.svg).

Su otto delle società facenti parte dei "pilastri" di NASDAQ sono state date notizie in questo testo. Qui si aggiunge che *CostCo* è una grande catena americana di ipermercati all'ingrosso; ha aperto il suo primo centro all'ingrosso vicino a *Seattle* nel 1983. *PepsiCo Inc* (abbreviazione di *Pepsi Company*) è un'azienda multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande con sede a *Purchase*, *New York*. Nasce come *Pepsi-Cola Company* nel 1902 assume la denominazione attuale a seguito di una fusione. Il 20 dicembre 2017 ha trasferito le sue azioni al NASDAQ dopo 39 anni di trading sul NYSE.

### **18.2b Si estende il processo di informatizzazione**

Da parte sua, la prestigiosa *London Stock Exchange* – LSE, la Borsa Valori di Londra, che nel corso della prima metà del 20° secolo era diventata il principale mercato finanziario mondiale, nell’ottobre 1986 portò a termine un progetto di riforma, che introdusse la contrattazione collettiva su rete telematica e l’abolizione del monopolio dei tradizionali operatori di Borsa (*i jobbers*, che erano i soli operatori ufficiali autorizzati ad acquistare e vendere titoli, e *i brokers*, che intermediavano tra essi e la clientela), che furono sostituiti dai *market makers* (che prendono posizioni in conto proprio operando tra di loro e con la clientela; il loro guadagno deriva dalla differenza tra prezzi di acquisto e di vendita offerti alle controparti piuttosto che dalle commissioni di intermediazione). Dalla completa informatizzazione degli scambi la LSE trasse un grande impulso per il suo ulteriore sviluppo<sup>339</sup>.

La radicale innovazione tecnologica, che sarebbe stata poi via via adottata dalle altre Borse europee, fu chiamata emblematicamente *Big Bang*. L’annuncio della riforma generò l’aspettativa di enormi profitti, che spinsero molte banche internazionali ad acquistare a prezzi molto alti partecipazioni di maggioranza degli intermediari di borsa<sup>340</sup>, per assicurarsi quote di mercato rilevanti all’avvio del nuovo regime. Il sovraffollamento del mercato e l’esaurirsi del boom finanziario della prima metà degli anni ’80 disattesero, però, almeno in parte queste aspettative. A distanza di un anno dal *Big Bang*, nell’ottobre del 1987, si ebbe un crollo del mercato, improvviso, grave e in gran parte inaspettato, che dagli Stati Uniti si estese all’Europa e all’Asia, e che è restato nella memoria come *Black Monday*, il lunedì nero.<sup>341</sup>

---

<sup>339</sup> Cfr. «London Stock Exchange», in *Treccani Lessico del XXI Secolo* (2013), [https://www.treccani.it/enciclopedia/london-stock-exchange\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/london-stock-exchange_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/).

<sup>340</sup> Gli **intermediari di borsa**, regolati dalla legge, sono imprese di investimento o banche; tra le prime sono comprese le Società di intermediazione mobiliare, le imprese di investimento comunitarie e le imprese di investimento extracomunitarie: cfr. «Mercato finanziario», in: *Skuola.net - Appunti – Economia & Ragioneria*, <https://www.skuola.net/economia-ragioneria/mercato-finanziario.html#:~:text=Gli%20intermediari%20di%20borsa%2C%20regolati,le%20imprese%20di%20investimento%20extracomunitarie.>

<sup>341</sup> Cfr. «Borsa», in *Enciclopedia Europea*, vol. XIII (Aggiorn. Generale), Garzanti Grandi Opere. Milano 1999, p. 127; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Relazione per l’anno 1987*, Roma 1988, <https://www.consocb.it/documents/1912911/1929594/rel1987.pdf/a36c7b91-a8e7-39fa-ae56-082cc01f0107>. In Australia e Nuova Zelanda il giorno viene anche chiamato “Martedì Nero” a causa del

La riflessione successiva riconobbe che la crisi non era stata determinata né dal progresso tecnico (la telematica continuò ad essere considerata un fattore di sviluppo e di efficienza dei mercati), né dai nuovi strumenti finanziari “derivati”, *futures* e *options* (ne fu confermata l’utilità per le politiche di copertura degli investimenti in titoli); il crollo delle quotazioni, piuttosto, era stato determinato – negli U.S.A. – principalmente dalla diffusione di notizie non favorevoli riguardanti le variabili fondamentali dell’economia (bilancia dei pagamenti, politica fiscale, etc.); anomala era stata la sua inconsueta ampiezza, ricondotta a fattori di carattere operativo e a limiti di carattere tecnico<sup>342</sup>. Si ritenne pertanto che si dovesse continuare ad innovare per rendere l’operatività di Borsa più efficiente, e anche più trasparente attraverso il potenziamento dell’informativa rivolta al mercato (*disclosure*), imponendo agli investitori istituzionali l’obbligo di immettere sul mercato adeguate informazioni su tutta la loro attività di *computer trading*, obbligo già imposto agli operatori che trattavano lo scambio di “blocchi” (*block traders*)<sup>343</sup>. Tale informativa avrebbe dovuto inoltre riguardare non la singola operazione svolta da ogni singolo intermediario ma, piuttosto, la dimensione aggregata delle transazioni effettuate in esecuzione delle sue strategie. In tal modo sarebbe stato assicurato un tempestivo ed accurato *reporting* su tali attività, in modo da migliorare il livello di informazione del mercato.<sup>344</sup> La scelta della Borsa di Londra a favore dell’informatizzazione fu seguita da altre Borse.

---

differenza di fuso orario rispetto ad altri paesi di lingua inglese. Tutti i ventitré principali mercati mondiali subirono un forte calo delle quotazioni. In sintesi: il 16 ottobre 1987, venerdì, la Borsa di New York ebbe un cedimento del 4,6%, che determinò una reazione a catena; il giorno 19, lunedì, analoghe flessioni si registrarono a Tokyo, Hong Kong, Milano; il 20, martedì, flessioni molto più accentuate si determinarono a Londra, Francoforte, Parigi, Milano, New York, Tokyo; a Hong Kong la Borsa fu costretta a chiudere. Nel corso del mese di novembre a Milano il MIB perse il 23%, Londra il 27%, Francoforte il 25%, Parigi il 21%, Tokyo e New York il 14%.

<sup>342</sup> In sintesi, la crisi fu attribuita principalmente: al combinarsi di massicci ordini di vendita, effettuati da operatori e grossi investitori istituzionali in esecuzione di attività di *computer trading*, dirette a ridurre le perdite previste e svoltesi con modalità temporali che ne avevano determinato un processo perverso di autoalimentazione; e al cattivo funzionamento dei canali operativi che in via ordinaria assicuravano il collegamento tra il mercato azionario e quello dei derivati (*options* e *futures*) (cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Relazione per l’anno 1987* cit., pp. 13 e 48).

<sup>343</sup> Nelle pagine precedenti si è già accennato alle transazioni aventi per oggetto elevati quantitativi (*block trades*) di un singolo titolo azionario, poste in essere al di fuori dei mercati pubblici per ridurne l’effetto sulla quotazione del titolo.

<sup>344</sup> Cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Relazione per l’anno 1987* cit., p. 53. Sulla realtà italiana, e sugli interventi opportuni per accrescerne l’efficienza, v. pp. 14, 26, 46, 58, 81, 82, 146.

Nel 1988, in Italia venne istituito il Mercato Telematico dei Titoli di Stato MTS, che sarebbe stato poi ridisegnato con DM Tesoro 24 feb 1994 nell'ambito degli interventi normativi varati al fine di ampliare il mercato mobiliare<sup>345</sup>.

Nel 1989 la storica Borsa di Bruxelles (*Bourse de Bruxelles; Brussels Stock Exchange* - BSE) entrò nell'era del *trading* elettronico con il lancio di CATS, il *Computer Aided Trading System* (in it.: sistema di scambio supportato da computer) per il *forward market* (in it.: mercato a termine). Automazione e acquisizioni posero fine via via alle vecchie pratiche di mercato, che nel luglio 1996 erano del tutto scomparse: quell'anno, il mercato monetario fu completamente digitalizzato, e con il passaggio totale al *trading* elettronico l'incontro quotidiano di agenti di cambio e commercianti (già messo a rischio da un rovinoso incendio nel 1990) diventò superfluo<sup>346</sup>.

Seguirono poi la riforma della Borsa di Parigi<sup>347</sup> (negli anni 1986-1989) e - a far tempo dal 1992 - quella della Borsa di Milano<sup>348</sup>.

### **18.2c L'apertura delle Borse alle giovani imprese**

Negli ultimi decenni del secolo scorso la maggior parte delle Borse europee si sono organizzate in segmenti, con un mercato principale e uno o più mercati di secondo livello

<sup>345</sup> R. Caparvi, G. Kutufà, M.C. Quirici, P. Bellandi, *op cit.*, p. 57.

<sup>346</sup> Nella notte da giovedì 29 a venerdì 30 novembre 1990, un incendio scoppiò in una delle cabine degli agenti di cambio al piano terra dell'edificio che ospitava la Borsa, provocando molti danni, così che essa rischiava di perdere le sue attività finanziarie e la sua ragione di esistenza.

La **Borsa di Bruxelles** fu fondata nel 1801 da Napoleone, ma le attività che oggi definiamo di Borsa si svolgevano in Belgio fin dal 13° secolo, tanto da potersi affermare che il Belgio è il luogo di nascita del concetto di "Borsa". Nel 2002 BSE si è fusa con le Borse di Amsterdam, Lisbona e Parigi in Euronext N.V., (corrispondente olandese di s.p.a.), rinominandosi Euronext Brussels: cfr. «Euronext Brussels», in *Euronext Customer Portal* cit.; *Brussels Stock Exchange* - from Wikipedia (EN).

<sup>347</sup> Nel 1988 la modernizzazione della **Borsa di Parigi** – avviata già nel 1986 – è accompagnata da altre iniziative come la creazione, dal 1989, di mercati organizzati di prodotti finanziari derivati o la dematerializzazione dei titoli (con la creazione della Sicovam). Cfr. *Borsa di Parigi* - da Wikipedia (IT); *Bourse de Paris* – de Wikipédia (FR).

<sup>348</sup> Alla **Borsa di Milano** il passaggio degli scambi dalla contrattazione gridata alla piattaforma telematica venne completato tra il 1992 e il 1994. Negli anni seguenti proseguì anche il processo di dematerializzazione, al termine del quale gli scambi di titoli si ridussero a semplici operazioni contabili tra le posizioni dei contraenti aperte presso la società depositaria (cfr. Borsa Italiana – Chi siamo – Storia di Borsa *La storia di Borsa: la telematizzazione degli scambi (1992-1997)*, <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/storia/storia/telematizzazione-scambi.htm>).

dedicati a particolari classi di imprese. Con i loro requisiti di quotazione meno rigorosi, i mercati di secondo livello sono riusciti ad attirare nuove quotazioni per le Borse, e diverse imprese hanno scelto di quotarsi in Borsa direttamente su uno di essi, o a cancellare il proprio titolo dal listino di un mercato principale per trasferirsi in uno di questi mercati minori. Così, nel periodo 1995-2009, delle 3.755 offerte pubbliche iniziali di azioni proprie (IPO)<sup>349</sup> lanciate nelle quattro principali Borse europee (Germania, Italia, Francia e Regno Unito), solo 845 si sono svolte sui principali mercati; le restanti 2.910 IPO sono state lanciate su mercati di secondo livello<sup>350</sup>.

Complessivamente, dal 1995 le Borse delle quattro maggiori economie europee sopra elencate hanno lanciato quattordici mercati di secondo livello dedicati a particolari categorie di imprese. Di questi, solo sei esistono ancora<sup>351</sup>:

- due a Parigi: *Eurolist* e il *Marché Libre/Alternext*;
- uno in Germania: il *Freiverkher Markt*;
- uno in Italia: il MAC / AIM Italia;
- due a Londra: l' AIM e il *Techmark*.

I nuovi mercati sono stati strutturati sostanzialmente secondo tre modelli di segmentazione, che si sono succeduti nel tempo<sup>352</sup>:

- a) il modello sequenziale (mercati di stagionatura - *seasoning markets*): è quello seguito nei primi anni '80, quando si è assistito alle prime aperture delle Borse a favore delle aziende meno capitalizzate e più giovani. Nel *mercato di stagionatura* le piccole imprese si potevano "pubblicizzare": quelle che avessero avuto successo si sarebbero poi spostate sul mercato principale. Il regime normativo di questo mercato di secondo livello, infatti, consentiva loro di acquisire i mezzi per finanziare la loro crescita e di

<sup>349</sup> Sulla IPO (*Initial Public Offering*, in it.: "offerta pubblica iniziale"), v. nota n. 314.

<sup>350</sup> Cfr. S. Vismara, S. Paleari, J.R. Ritter, «Europe's Second Markets for Small Companies», in *SSRN Social Science Research Network*, pubbl. 9 Nov 2011, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1957140](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1957140) (il testo in PDF: file:///D:/Download/SSRN-id1957140%20(2).pdf).

<sup>351</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 2 e 31 (table 1).

<sup>352</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 4.

operare come società quotate in un pubblico mercato senza dover sottostare alla disciplina più esigente del mercato principale.

Questo tipo di mercato di secondo livello, a volte esplicitamente inteso dalla Borsa di gestione come *feeder* (in it.: alimentatore) del mercato principale, fu comune negli anni '80 e '90<sup>353</sup>. Lo troviamo:

- in Francia: il *Second Marché* di *Paris Bourse* (1983-2004); sarebbe confluito in un nuovo mercato, *Eurolist*, insieme al *Premier Marché* (il Mercato principale) e al *Nouveau Marché* di Parigi, cui si accennerà appresso;
- nel Regno Unito: l' *Unlisted Securities Market* – USM (in it.: "Mercato dei titoli non quotati") del *London Stock Exchange* (1980-1996);
- in Germania: il *Geregelter Markt* (in it.: "Mercato Regolato") della *Deutsche Borse* di Francoforte (1987-2006); non avrebbe avuto un seguito;
- in Italia: il Mercato Ristretto di Borsa Italiana (1977-2008); dal 2004 è stato denominato *Expandi*;
- in Olanda: il *Parallelmarkt* (in it.: *Mercato parallelo*) di Amsterdam (1982-1994);

b) il modello settoriale (nuovi mercati - *new markets*): la sua adozione è stata seguita dall'evoluzione dei mercati borsistici degli anni 1996-1999, ed ha reso quotabili in Borsa le aziende *high-tech* che sarebbero state coinvolte nella cosiddetta Bolla delle dot.com (1998-2000) cui si è accennato nelle pagine precedenti. Nei *nuovi mercati* istituiti nel periodo sopra indicato, l'ammissione era consentita solo alle aziende dei settori ad alta tecnologia. In seguito allo scoppio della bolla di Internet i nuovi mercati sarebbero stati sciolti. Li troviamo<sup>354</sup>:

---

<sup>353</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 4.

<sup>354</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 4; V. Cioli, *Modelli di business e creazione di valore nella New Economy*, Franco Angeli ed. Milano, 2005 - ristampa 2010, p. 89, sub nota n. 40 (anteprima consultabile sul sito: <https://books.google.it/books?id=zRtFQuO3LXEC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false>); «Euro-NM», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* (2012), [https://www.treccani.it/encyclopedia/euro-nm\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/encyclopedia/euro-nm_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/); C.R. Harvey, «Euro.NM (redirected from Euro-NM)», in *The Free Dictionary by Farlex*, 2012, <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Euro-NM>; «EURO.NM Belgium», in *Banklexikon - Ausgabe* (in it.: produzione) 2014, <http://www.banklexikon.info/d/euronm-belgium/euronm-belgium.htm>; *Nuovo Mercato* - da Wikipédia (FR).

- in Francia: il *Nouveau Marché* (1996-2004); come detto sopra, sarebbe confluito in *Eurolist*;
- In Germania: il *Neuer Markt* (in it.: “Nuovo Mercato”) di Francoforte (1997-2003);
- in Italia: il Nuovo Mercato di Borsa Italiana (1999-2007)<sup>355</sup>; nel 2005 avrebbe cambiato la propria denominazione in Mtax (Mercato Telematico Azionario);
- in Olanda: il *Nieuve Markt* o NMAX (*New Market of Amsterdam Exchanges*) della Borsa di Amsterdam (1997-2000);
- in Belgio: l’Euro.NM *Belgium*, della BXS (o BSE) *Brussels Stock Exchange*, fondato nel 1997;

c) il modello “dal lato della domanda” (mercati regolati in Borsa - *exchange-regulated markets*). I mercati rientranti in questo terzo modello di segmentazione sono sorti tra il 1995 e il 2007, e sono stati quelli di maggior successo. Essi non sono regolamentati nei termini definiti dalla Direttiva europea sui servizi finanziari (MIFID)<sup>356</sup>, ma (solo)

<sup>355</sup> In Italia fu messa in programma fin dal 1994 l’istituzione di un “**Mercato Telematico per Imprese Minori**” – METIM, come specifico segmento del mercato ufficiale destinato al finanziamento delle piccole e medie imprese che spesso non raggiungevano le soglie dimensionali necessarie per approdare ai mercati borsistici ufficiali, come la Borsa Valori e il Mercato Ristretto (istituito nel 1977), precludendosi così la possibilità di acquisire mezzi finanziari provenienti direttamente dal mercato, sia come capitale di debito che come capitale di rischio. La partenza ufficiale del nuovo mercato era legata alla presenza di almeno 50 società quotande e di almeno 20 intermediari che garantissero la liquidità del sistema; nel 1997 fu firmato per il suo avvio un protocollo d’intesa con il Consiglio di Borsa, e una commissione comune ne avrebbe elaborato i regolamenti. Si sarebbe tenuto conto dell’esperienza degli altri mercati di questo tipo come il francese *Nouveau marché* (avviato nel 1996) e il paneuropeo *Easdaq* (avviato tra 1996 e 1997); ci si era anche incontrati coi rappresentanti di quest’ultimo nella prospettiva di portare le imprese locali alla quotazione su di esso. Il progetto però non ebbe seguito e fu abbandonato; il suo ruolo sarebbe stato demandato al “Nuovo Mercato di Borsa Italiana”, aperto nel 1999 (cfr. R. Caparvi, G. Kutufà, M.C. Quirici, P. Bellandi, *op. cit.*, p. 57 e nota 79; V. Cioli, *op. cit.* p. 88; A. De Gregorio, «Milano scopre tardi il Metim», in *ITALIAOGGI*, n. 44, p. 10 del 20/02/1996, <https://www.italiaoggi.it/archivio/milano-scopre-tardi-il-metim-272780>; «Metim a promotori riuniti - La nuova struttura elaborerà il regolamento per le borse locali delle pmi - Al via una commissione comune fra i due comitati», in *ITALIAOGGI* n. 70 p. 13 del 25/03/1997 - *ATTUALITÀ ESTERO*, <https://www.italiaoggi.it/archivio/metim-a-promotori-riuniti-321151>).

<sup>356</sup> Si tratta della Direttiva dell’Unione europea 2004/39/CE *Markets in Financial Instruments Directive (MIFID)*, volta alla costruzione di un mercato finanziario integrato, efficace e competitivo nell’UE, del quale ha definito i principi generali. Ad essa sono seguiti la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento attuativo 1287/2006/CE, contenenti le misure tecniche volte ad implementare operativamente quanto definito dalla MIFID.

La **Direttiva MIFID** risponde all’esigenza di creare un terreno competitivo uniforme tra gli intermediari finanziari dell’UE, senza pregiudicare la protezione degli investitori e la libertà di svolgimento dei servizi di investimento in tutta la Comunità. Tra i suoi obiettivi, per quel che qui ci riguarda, rientra il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l’abolizione dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati: veniva in tal modo legittimata la creazione di mercati di secondo livello. La normativa in

regolati in Borsa con normative meno stringenti (si riscontra in alcune fonti l'espressione: regolati ma non regolamentati).

Il modello di segmentazione regolato in Borsa è stato ora adottato per i secondi mercati di tutte le Borse in Europa<sup>357</sup>. Questa terza tipologia di mercato la troviamo:

- in Francia, con il *Marché Hors-cote* (in it.: “Mercato fuori listino”), dal 1996 ridenominato *Marché Libre* (sarebbe durato fino al 2005);
- in Italia: nel 2007 con il MAC (Mercato Alternativo del Capitale) di Borsa Italiana, e nel 2009 con AIM Italia (AIM sta per: *Alternative Investment Market*); nel 2012 i due mercati sarebbero stati poi accorpati nell' AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, che è ancora operativo;
- in Germania con il *Freiverkehr Markt* (in it.: Mercato di libero scambio), aperto nel 2005, ad oggi operativo;
- nel Regno Unito con l'*Alternative Investment Market* – AIM (in it.: “Mercato degli Investimenti alternativi”), istituito nel 1995; ad esso si sarebbe affiancato nel 1999 un altro nuovo segmento di mercato, il *techMark*, che ha raggruppato le società quotate al *London Stock Exchange*, operanti in settori ad alta tecnologia.

### § 18.3 PROCESSI UNITIVI EUROPEI E MONDIALI

L'evoluzione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni ha consentito di integrare sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni molto distanti tra loro; per quanto attiene al mercato finanziario, è stato così possibile integrare più mercati borsistici nazionali in un unico mercato. Si richiamano qui di seguito le tappe di questo nuovo percorso.

---

parola è entrata in vigore il 1° novembre del 2007 ed è rimasta attuativa fino al 2 gennaio del 2018, allorché è stata sostituita dalla Direttiva 2014/65/UE MiFID II.: cfr. «MiFID: cos'è e come funziona la direttiva europea», in *Borsa&Finanza* 02/02/2022, <https://borsaefinanza.it/mifid-cose-e-come-funziona-la-direttiva-europea/>; F. Provenzani, «MiFID 2: il testo completo», in Money.it 5/2/2018, <https://www.money.it/MiFID-2-il-testo-completo>; *Direttiva dell'Unione europea 2004/39/CE* - da Wikipedia (IT).

<sup>357</sup> Cfr. S. Vismara, S. Paleari, J. R. Ritter, *op. cit.*, p. 5.

### 18.3a *L'esperienza dell'EASDAQ (1996-2003)*

Il primo passo verso la creazione di un mercato paneuropeo, in cui confluissero le varie Borse nazionali, fu compiuto tra la fine del 1996 e il 1997 con la fondazione dell'*European Association of Securities Dealers Automated Quotation* – EASDAQ. Al risultato si giunse, con la collaborazione del NASDAQ, per volontà comune dell'Unione Europea e dell'EVCA, l'associazione europea degli operatori del *private equity* e del *venture capital*<sup>358 359</sup>.

---

<sup>358</sup> Cfr. *Histoire des bourses de valeurs* – de Wikipédia (FR); la versione italiana: Storia delle borse, in: [https://it.frwiki.wiki/wiki/Histoire\\_des\\_bourses\\_de\\_valeurs#Nasdaq,\\_SEAQ,\\_Easdaq,\\_les\\_premi%C3%A8res\\_Bourses\\_d%C3%A9localis%C3%A9es](https://it.frwiki.wiki/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs#Nasdaq,_SEAQ,_Easdaq,_les_premi%C3%A8res_Bourses_d%C3%A9localis%C3%A9es); «EASDAQ», in <https://it.frwiki.wiki/wiki/EASDAQ>; «EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation)», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/easdaq\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/easdaq_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/); V. Cioli, *op. cit.* p. 89, sub nota n. 40.

<sup>359</sup> Con il termine ***private equity*** (in it., lett.: capitale di rischio privato) si indicano gli investimenti di medio-lungo termine (in genere, in capitale di rischio), posti in essere da investitori istituzionali a favore di aziende non quotate in Borsa e con alto potenziale di crescita, che hanno già raggiunto un certo livello di sviluppo e di fatturato (*high growth*: in it.: crescita elevata); è una tipologia di investimento analoga al ***venture capital***, rivolto però ad imprese che però sono ancora in fase di avvio (*start-up*). Sui termini: *p. equity*, *v. capital* e *v. capitalist*, cfr.: «Venture capital», in *Borsa Italiana - Glossario*, <https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/venture-capital.html>; «private equity», in *Treccani Encyclopædia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/private-equity/>; «Venture capital», in *Treccani Encyclopædia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/venture-capital/>; A. Ganti, «Venture Capitalists. Definition: Who Are They and What Do They Do?», in *Investopedia* updated may 31,2022, <https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp>.

La ***European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)*** è stata fondata nel 1983 e ha sede a Bruxelles; rappresenta il settore del *private equity* europeo e promuove *l'asset class* sia in Europa che nel mondo. Con oltre 900 membri in Europa, il suo ruolo include la rappresentanza degli interessi del settore presso le autorità di regolamentazione e gli standard setter; sviluppo di standard professionali; fornitura di ricerca industriale; sviluppo professionale e forum, facilitando l'interazione tra i suoi membri e i partecipanti chiave del settore, inclusi investitori istituzionali, imprenditori, responsabili politici e accademici. Le attività di EVCA coprono l'intera gamma del *private equity*: ***venture capital*** (dal ***seed*** e ***start-up*** al capitale di sviluppo), ***buyout*** e ***buyin*** (seed è la fase di vita della start-up in cui il progetto diventa realtà e il cui obiettivo principale è quello di sviluppare correttamente l'idea e validare il modello di business) L'EVCA redige le linee guida di rendicontazione, che stabiliscono le condizioni generali: tempistica, rendicontazione del fondo, rendicontazione del portafoglio, conto capitale, commissioni e interessi riportati, modello di rendicontazione e linee guida per la misurazione della performance. Le prime linee guida sono state pubblicate nel 2000, e ripubblicate con variazioni nel 2005. I siti di riferimento:

- Website: «European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)», in *ESO - European Sources Online (Cardiff University UK)*, <https://www.europeansources.info/record/website-european-private-equity-and-venture-capital-association-evca/>;
- «European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)», *European Economic and Social Committee – Policies*, <https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/75>;
- EVCA European Private Equity and Venture Capital Association, *EVCA Handbook – Professional Standards for the Private Equity and Venture Capital Industry - edition november 2012*, [https://ivca.in/wp-content/uploads/2018/07/EVCA\\_Handbook\\_Professional\\_Standards.pdf](https://ivca.in/wp-content/uploads/2018/07/EVCA_Handbook_Professional_Standards.pdf);

Il nuovo Mercato telematico europeo, con sede a Bruxelles, fu operativo fino al 2003. Ispirato al modello del NASDAQ statunitense, era rivolto alle imprese innovative e a elevato potenziale di crescita indipendentemente dalla loro dimensione. Sorto su iniziativa di un centinaio di investitori privati - in gran parte banche e altri finanziatori (*venture capitalist*)<sup>360</sup> - si caratterizzava per la sua dimensione paneuropea, resa possibile dalla standardizzazione dei requisiti di accesso, che consentiva a operatori, intermediari e aziende di tutti i Paesi europei di estendere il proprio mercato azionario su base continentale. Un accordo con il NASDAQ offriva, inoltre, la possibilità alle aziende di essere quotate anche su quel mercato.

Quella dell'EASDAQ sarebbe stata però una esperienza negativa; in Europa si sarebbe sviluppato un circuito di nuovi mercati mobiliari organizzati e collegati tra loro da un network: l'*Euro New Market*.

Nel 2001 l'EASDAQ fu rilevato dal NASDAQ (che ne acquistò il 58%), cambiando denominazione in NASDAQ *Europe*. Il successivo progressivo declino della sua attività, che determinò in breve tempo un considerevole ridimensionamento del numero degli ordini e il dimezzamento delle società quotate (da 60 a 30) portò alla sua definitiva chiusura nel 2003.<sup>361</sup>

### **18.3.b L' Euro New Market - Euro-NM (1996-2000)**

Un altro passo verso l'integrazione europea fu l'istituzione, tra il 1996 e il 1997, dell'*EURO New Market - EURO-NM* (denominazione poi puntualizzata in Euro.NM), nato dall'associazione tra le Borse di Francia, Belgio e Germania; ad esse si aggiunsero poi quelle di Olanda e Italia<sup>362</sup>.

---

- EVCA European Private Equity and Venture Capital Association, *EVCA Reporting Guidelines – June 2006*, <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/075-private-act.pdf>.

<sup>360</sup> Sui termini: *private equity*, *venture capital* e *venture capitalist*, v. precedente nota n. 359.

<sup>361</sup> Cfr. V. Cioli, *op. cit.* p. 88 e nota n. 40; «EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation)», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* cit.; «EASDAQ», in <https://it.frwiki.wiki/wiki/EASDAQ>; *Histoire des bourses de valeurs* – de Wikipédia (FR); versione italiana: Storia delle borse cit..

<sup>362</sup> Più esattamente, Euro.NM ha visto l'adesione:

- del Nouveau Marché di Parigi (istituito quello stesso anno 1996, chiuso nel 2004);
- del Neuer Markt di Francoforte (istituito nel 1997, chiuso nel 2003);

L'iniziativa fu realizzata nella forma giuridica di “gruppo europeo di interesse economico” (GEIE)<sup>363</sup> con la sottoscrizione del *Markets Harmonization Agreement* (“Accordo sulla Armonizzazione dei Mercati”), che stabiliva regolamenti simili e molti regolamenti comuni, per cui ciascun mercato era in definitiva regolato dalle esigenze del suo paese natale.

Il nuovo organismo era concepito come un circuito pan-europeo dei “nuovi mercati” azionari europei aperti alle piccole e medie imprese con elevate potenzialità di sviluppo e a elevato rischio, indipendentemente dal settore di attività o dal paese di origine. La struttura della rete risultava improntata alla più alta flessibilità: essa era una rete di scambi che collegava le Borse dei membri, consentendo agli intermediari finanziari di operare su tutte le Borse e disponendo di regole simili sul regolamento delle transazioni.

La rete Euro-NM è l'area in cui è nato il boom delle imprese della *new economy* che hanno collocato qui le loro offerte pubbliche iniziali (IPO)<sup>364</sup>, raggiungendo quotazioni spesso superiori al reale valore dell'impresa. Ha cessato la sua attività nel dicembre 2000, in seguito alla nascita di Euronext<sup>365</sup>.

- 
- dell' EURO-NM Belgium di Bruxelles (prima quotazione 11 aprile 1997);
  - del Nieuve Markt - Nmax di Amsterdam, istituito nel 1997, poi assorbito in Euronext nel 2000;
  - del Nuovo Mercato di Borsa Italiana lanciato nel 1998, che vi entra nel 1999, e che nel 2005 cambierà la propria denominazione in Mtax e chiuderà nel 2007. Borsa Italiana S.p.A. ha siglato l'accordo con Euro.NM nel gennaio 1999 e, dopo l'approvazione della CONSOB, le negoziazioni si sono aperte ufficialmente il 17 giugno dello stesso anno.

<sup>363</sup> Il “**Gruppo europeo di interesse economico**” (GEIE) è una figura creata a livello UE con il Regolamento comunitario n. 2137/1985, con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due paesi componenti l'Unione (non è ammessa la partecipazione di aziende di paesi non UE). L'obiettivo è quello di permettere a piccole e medie imprese di partecipare a progetti più grandi di quanto le loro dimensioni permetterebbero.

Nella regolamentazione contrattuale di un GEIE la normativa UE lascia notevoli spazi di autonomia alle parti; inoltre, rimette ai legislatori nazionali alcuni aspetti di dettaglio della disciplina (sempre nei limiti dell'attuazione di principi comuni), anche per consentire ai singoli paesi di uniformare questo nuovo tipo di soggetto a quelli già esistenti nelle varie legislazioni interne. Nel complesso, la normativa sui GEIE è sostanzialmente uniforme a livello UE, ma ciascun GEIE è sottoposto alla giurisprudenza dello Stato in cui è situata la sua sede. Cfr. *Gruppo europeo di interesse economico* - da Wikipedia (IT).

<sup>364</sup> Sul significato del termine *New Economy* v. § 16 di questo Capitolo e relative note n. 305 e n. 306; sulla IPO (*Initial Public Offering*, in it.: “offerta pubblica iniziale”), v. nota n. 314.

<sup>365</sup> Sull' Euro.NM cfr.: S. Vismara, S. Paleari, J. R. Ritter, *op. cit.*, p. 4; M. Meoli, S. Paleari, S. Vismara, «IPO Valuation of European Pyramidal Groups», in *Banking and Finance Review* 2009, pp. 21-22, n. 2, [https://www.researchgate.net/publication/41083501\\_IPO\\_valuation\\_of\\_European\\_pyramidal\\_groups/](https://www.researchgate.net/publication/41083501_IPO_valuation_of_European_pyramidal_groups/); C. R. Harvey, *op. cit.*; «Euro-NM», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* cit; V. Cioli, *op. cit.*, pp. 89-90 e nota n. 40; «Euro.NM», in *NASDAQ – Market Activity – Glossary of Stock Market Terms*, <https://www.nasdaq.com/glossary/e/euronm>; «London Stock Exchange», in *Treccani Lessico del XXI*

### 18.3d *Euronext (dal 2000; in funzione)*

Il 22 settembre 2000 è nato Euronext N.V.<sup>366</sup> con sede a Parigi, la prima borsa paneuropea a struttura federativa di azioni e derivati, con negoziazione e compensazione comuni di tutti i prodotti. È stato il primo mercato azionario su scala globale attivo 24 ore su 24. Vi sono confluite inizialmente le Borse di Francia, Olanda e Belgio che già facevano parte di Euro.NM, e successivamente il LIFFE di Londra e le Borse di Portogallo, Irlanda, Norvegia e Italia<sup>367</sup>.

Nel 2007 Euronext si è fuso con la Borsa valori di New York (*New York Stock Exchange* - NYSE), dando origine al NYSE Euronext, uno dei mercati finanziari più grandi al mondo; nel 2013 quest'ultimo è stato acquistato da *Intercontinental Exchange* - ICE, la borsa intercontinentale, che il successivo anno 2014 ha separato dal gruppo NYSE Euronext le attività dell'Europa continentale (ad eccezione del LIFFE di Londra, che è stato rinominato ICE *Futures Europe*), così che in quell'anno Euronext è tornata ad essere una società quotata e indipendente.

Oggi Euronext è la principale borsa paneuropea ed è una delle più grandi borse valori del mondo<sup>368</sup>.

*Secolo* cit.; Nuovo Mercato - de Wikipédia (FR); «Nieuwe Markt Amsterdam Exchanges», in *De Financiële Begrippenlijst* (olandese; in it.: Glossario finanziario), <https://www.dfbonline.nl/begrip/4010/nieuwe-markt-amsterdam-exchanges>.

<sup>366</sup> N.V. (o anche: NV, o nv) sta per: *Naamloze vennootschap* (in lingua olandese); corrisponde alla italiana S.p.A. (società per azioni) e alla belga SA (*Société anonyme*).

<sup>367</sup> Più esattamente, hanno aderito ad Euronext:

- il *Nouveau Marché* di Paris Bourse, che cambierà denominazione in Euronext Paris;
- il *Nieuwe Markt - Nmax* di Amsterdam, che cambierà la sua denominazione in Euronext Amsterdam;
- l' *EURO-NM Belgium* di Bruxelles, che cambierà la denominazione in Euronext Bruxelles.

Si aggiungeranno poi:

- nel 2002, la portoghese *Bolsa de Valores de Lisboa e Porto* (BVLP), che cambierà la sua denominazione in *Euronext Lisbon*;
- il *London International Financial Futures and Options Exchange* (LIFFE), di cui Euronext acquisisce le azioni nel dicembre 2001, formando *Euronext.LIFFE*;
- nel 2018: la *Irish Stock Exchange*, che diventa *Euronext Dublin*;
- nel 2019 la *Oslo Børs*;
- nel 2021 il Gruppo Borsa Italiana.

<sup>368</sup> Su Euronext cfr.: V. Cioli, *op. cit.*, p. 89, sub nota n. 40; C.R. Harvey, *op. cit.*; «Euronext», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/euronext\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/euronext_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/); «Euro-NM», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* cit.; «Euronext Brussels», in *Euronext Customer Portal* cit.; «Amsterdam Exchanges» in *De Financiële Begrippenlijst*

### **18.3e *Eurolist e Alternext (2005)***

Nel febbraio 2005 Euronext ha lanciato *Eurolist*, un mercato unico nel quale sono confluiti i tre segmenti di *Paris Bourse*: il *Premier Marché* (il Mercato principale), il *Second Marché* (istituito nel 1983) e il *Nouveau Marché* (istituito nel 1996, già facente parte di Euronext); nel nuovo mercato le imprese sono divise in 3 compartimenti (A, B, C, a seconda della capitalizzazione di mercato). A partire dal 1º gennaio 2008 il nome è stato cambiato in *Euronext Paris*.

Il 17 maggio dello stesso anno 2005, Euronext ha creato una nuova piattaforma per le piccole e medie imprese con il nome di MTF Alternext (MTF è acronimo di *Multilateral Trading Facility*), che è uno SMNO (Sistema Multilaterale di negoziazione Organizzato; in ingl.: *Multilateral Organized Trading System*), un mercato organizzato ai sensi della Direttiva dell'Unione europea 2004/39/CE sui mercati di strumenti finanziari (MIFID). Il nuovo mercato di trading azionario, conosciuto anche con il nome NYSE Alternext, è aperto in Belgio, Francia e Paesi Bassi. Nel 2017 Alternext ha cambiato nome in Euronext Growth.<sup>369</sup>

### **18.3f *EnterNext (2013)***

Infine, nel maggio 2013 Euronext ha lanciato EnterNext, sussidiaria del gruppo dedicata al finanziamento e alla promozione delle PMI quotate su Euronext, e

(olandese; in it.: Glossario finanziario), <https://www.dfbonline.nl/begrip/281/amsterdam-exchanges>; «Nieuwe Markt Amsterdam Exchanges», in *De Financiële Begrippenlijst* cit.; «AEX-Optiebeurs» in *De Financiële Begrippenlijst* cit.; «What is Alternext?», in *Capital.com - learn to trade - Glossary*, <https://capital.com/alternext-definition>; Euronext e Borsa di Amsterdam - da Wikipedia (IT); Euronext e Brussels Stock Exchange - from Wikipedia (EN); NMax - Wikipedia (NL); Nuovo Mercato - de Wikipédia (FR); «NYSE Euronext», in *Treccani Dizionario di Economia e Finanza* (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/nyse-euronext\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/nyse-euronext_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/).

<sup>369</sup> Cfr. «Alternext», in *Finance de Marché*, <http://financedemarche.fr/definition/alternext>; «What is Alternext?», in *Capital.com - learn to trade - Glossary* cit.; B. Rousseau, «Définition de Alternext», in *Andlil Trader Inside - Lexique Bourse, 12 6 2013*, <https://www.andlil.com/definition-de-alternext-130137.html#:~:text=Alternext%20est%20un%20SMNO%20%3A%20Syst%C3%A8me%20Multilat%C3%A9ral%20de%20march%C3%A9,boursier%20afin%20d%27augmenter%20leurs%20possibilit%C3%A9s%20de%20financement>; *NMAX* - Wikipedia (NL); *Euronext* – from Wikipedia (EN); *Euronext* - da Wikipedia (IT); *Parallelmarkt* - Wikipedia (NL).

all'applicazione di una strategia più adatta a sostenere la loro crescita. Nel giugno 2014 il nuovo ente ha lanciato due iniziative per promuovere la ricerca azionaria delle PMI e sostenere il settore tecnologico; ha collaborato con *Morningstar*, la rivista americana di servizi finanziari di ricerca e di gestione degli investimenti, per aumentare la ricerca azionaria concentrandosi sulle aziende di medie dimensioni, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia (TMT).<sup>370</sup>

## § 19. LA BOLLA DELLE DOT.COM

### § 19.1 DAL BOOM ALLO SCOPPIO DELLA BOLLA

Si colloca nel tempo del Web 1.0 e del Web 1.5 (ultimo decennio del '900) il processo economico che determinò la cd. "Bolla delle dot.com", cui si è già più volte accennato; si è ritenuto opportuno, parlarne più puntualmente ora.

Lo sviluppo del web e le sue potenzialità stimolarono, nel campo economico, l'elaborazione di nuovi progetti operativi e la nascita di imprese *start-up* (lett.: "lancio" di una impresa, o di un prodotto), pensate per svolgere una attività di ricerca e di sperimentazione diretta a creare un nuovo prodotto o un nuovo servizio. Nel clima di generale entusiasmo, gli investimenti relativamente modesti effettuati per creare tali imprese crebbero notevolmente di valore; gli enormi ritorni finanziari portarono presto molti imprenditori a elaborare progetti talvolta irrealistici.

Per coprire il fabbisogno finanziario di queste imprese il mercato mobiliare rivestiva un ruolo fondamentale; c'era la questione dell'affidabilità connessa alle dimensioni aziendali e alla capitalizzazione: come si è detto nelle pagine precedenti, per rispondere

---

<sup>370</sup> Cfr. *Euronext* - da Wikipedia (IT); *Euronext* - from Wikipedia (EN). *Morningstar inc.* è una società leader nella fornitura di ricerche finanziarie indipendenti. Il suo scopo sociale è quello di creare prodotti eccellenti in grado di aiutare gli investitori a conseguire i loro obiettivi finanziari. Offre un'ampia gamma di prodotti internet, software e pubblicazioni cartacee per investitori privati, consulenti finanziari e istituzioni in tutto il mondo. Ha 27 sedi sparse in tutto il mondo. Pubblica una rivista bimestrale, *Morningstar Magazine*, frutto della collaborazione tra giornalisti, analisti e ricercatori di circa trenta nazioni. (cfr. sito: [www.morningstar.it](http://www.morningstar.it)).

a questa esigenza erano stati istituiti alcuni mercati particolarmente idonei alla negoziazione dei titoli emessi dalle imprese piccole ad alto tasso di sviluppo. Esempio tipico di queste forme di mercato fu il NASDAQ - *National Association of Securities Dealers Automated Quotation* (in it.: "Quotazione automatizzata dell'Associazione nazionale degli operatori in titoli"), istituito nel 1971 a New York, che fu la prima Borsa Valori al mondo esclusivamente elettronica (di esso si è già parlato ampiamente). Ad esso seguirono i mercati mobiliari europei, e presto, in Europa ci si cominciò a muovere per la costituzione di un mercato paneuropeo per la quotazione di piccole e medie imprese che potesse, sulle orme del NASDAQ, avviare lo sviluppo di questo settore economico di vitale importanza per l'economia europea<sup>371</sup>.

Come simbolica data di nascita di quella che fu chiamata la *New Economy* è stato assunto il 1994, anno in cui fu ammessa in Borsa *Netscape Communications*, la società che sviluppò il primo *browser* commerciale per internet, e che era nata quello stesso anno. Nel successivo 1995 la società lanciò una IPO<sup>372</sup>. Fu scritto in un articolo della nota rivista *Fortune*: «È stata la scintilla che ha scatenato il boom di Internet [...] mercoledì 9 agosto 1995, [...] *Netscape* ha cercato di quotarsi in borsa, ma la domanda per le azioni era così alta che per quasi due ore quella mattina, il trading non ha potuto aprire. Il titolo, che aveva un prezzo di \$ 28 per azione, è salito a \$ 75 quel giorno e ha chiuso a \$ 58. Misurato, rispetto alla frenesia del mercato che è venuta in seguito [...] *Netscape* ha ipnotizzato gli investitori e ha catturato l'immaginazione americana. Più di ogni altra azienda, ha stabilito il tono tecnologico, sociale e finanziario dell'era di Internet [...] E la pratica di *Netscape* di condividere apertamente la tecnologia in modo che altri programmati e le loro

---

<sup>371</sup> Cfr. V. Cioli, *op. cit.*, p. 88 e nota n. 40.

<sup>372</sup> La società costituita nel 1994, con sede a *Mountain View*, in California, ebbe come denominazione iniziale *Mosaic Communications Corp.*; nello stesso anno la modificò in *Netscape Communications*: cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com* cit.. Sul significato del termine *New Economy* v. § 16 di questo Capitolo e relative note n. 305 e n. 306; sui termini *web browser*, o solo *browser* (navigatore) v. nota n. 194; sulla IPO (*Initial Public Offering*, in it.: "offerta pubblica iniziale"), v. nota n. 314.

aziende potessero basarsi sulle sue idee ha contribuito a dare origine a una comunità tecnologica globale».<sup>373</sup>

Numerose società Internet in tutto il mondo si cimentarono sulla stessa strada di *Netscape*. I concetti di 'sviluppo', 'progresso' e 'crescita', riferiti a un settore all'avanguardia come quello della *new economy*, suscitarono un clima di euforia generale, che alimentò le aspettative di futuri e continui aumenti del valore dei titoli emessi dalle aziende del comparto, a prescindere dalle informazioni espresse dai tradizionali indicatori di redditività (utili prodotti, indebitamento, beni materiali, disponibilità liquide, previsioni di crescita). Le aspettative finirono con l'autorealizzarsi, a fronte dei massici acquisti di titoli dot.com che spinsero i corsi azionari verso una marcata sopravvalutazione delle società emittenti.<sup>374</sup>

I mezzi di informazione americani, comprese pubblicazioni attendibili in materia economica e finanziaria come la rivista *Forbes* e l'autorevole quotidiano *Wall Street Journal*, incoraggiarono a investire in queste società ad alto rischio<sup>375</sup>.

In questo clima, molti investitori correvarono ad investire, quale che fosse la valutazione, in qualsiasi società che avesse uno dei prefissi relativi a Internet o un suffisso ".com" nel suo nome. In tal modo, fu facile per le dot.com raccogliere il capitale di rischio di cui avevano bisogno; le banche d'investimento, che si erano avvantaggiate acquistando azioni nelle offerte pubbliche iniziali (IPO), alimentarono la speculazione e incoraggiarono gli investimenti nella tecnologia. I processi di rapido aumento dei prezzi delle azioni nel nuovo settore dell'economia (che sarà chiamato quaternario)<sup>376</sup>, combinati

<sup>373</sup> Cfr. A. Lashinsky, «Remembering Netscape: The Birth Of The Web», in *FORTUNE Magazine*, July 25, 2005, [https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune\\_archive/2005/07/25/8266639/index.htm](https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/07/25/8266639/index.htm).

L'articolo ricostruisce la vicenda dando voce ai suoi attori principali, e anche alle persone che vi ebbero piccole parti.

<sup>374</sup> Cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com* cit..

<sup>375</sup> Cfr. *Bolla delle dot.com* - da Wikipedia (IT).

<sup>376</sup> L'attività economica è ordinariamente ricondotta a tre settori: il **primario** comprende la produzione di base (agricoltura, economia forestale, pesca, industria mineraria), il **secondario** la produzione di beni materiali (artigianato, edilizia, industria), e il **terziario** la prestazione di servizi (commercio, banche, trasporti, istruzione, cultura, sanità). Di recente si è avvertita l'esigenza di operare una distinzione tra le attività economiche comprese nel settore terziario; è stato così configurato un nuovo settore, denominato **terziario avanzato** o **quaternario** (in ingl.: *Quaternary Sector*) In esso si fanno rientrare tutte le imprese di servizi ad elevato valore aggiunto e tecnologico, che basano il proprio *core business* sul *know-how* e sui servizi intellettuali, come la ricerca e lo sviluppo (R&D), la consulenza, l'elaborazione delle informazioni

con la fiducia che le nuove società avrebbero realizzato profitti futuri, indussero molti investitori a trascurare i criteri tradizionali di valutazione del rischio, come il rapporto prezzo-utili, e a contare sui progressi tecnologici: fu così che si arrivò ad una bolla del mercato azionario, nota come "bolla delle dot.com", o "bolla tecnologica", o "bolla di Internet", che fu causata, appunto, da una speculazione eccessiva delle società legate a Internet alla fine degli anni '90, un periodo di massiccia crescita nell'uso della rete<sup>377</sup>.

Al culmine del *boom*, fu possibile per una promettente società di dot.com diventare una società per azioni tramite una IPO e raccogliere una notevole quantità di denaro anche se non aveva mai realizzato un profitto; acquisti rischiosi, vendite anche allo scoperto, operazioni di copertura finanziaria stipulate con scaltrezza giocando sugli andamenti delle quotazioni caratterizzarono quello che fu definito un tempo di "follia temporanea" e di "opportunità irripetibile"<sup>378</sup>.

A favorire investimenti (e indebitamenti) nel settore contribuì il gioco dei tassi. Tra il 1995 e il 1999 la *Federal Reserve* (FED), la Banca Centrale degli Stati Uniti, ridusse il tasso ufficiale dal 6% al 4,75% determinando così un generale abbassamento dei tassi di interesse e quindi del costo del capitale<sup>379</sup>.

Il calo dei tassi di interesse aumentò la disponibilità di capitale. Il *Taxpayer Relief Act* del 1997 (in it.: "Legge sugli sgravi dei contribuenti"), che abbassò l'imposta sulle plusvalenze marginali più elevate negli Stati Uniti, rese anche le persone più disposte a fare investimenti più speculativi. La *Federal Reserve* finì, così, per alimentare gli investimenti dando una svolta positiva alle valutazioni delle azioni<sup>380</sup>.

Un contributo al surriscaldamento del mercato azionario fu apportato anche da alcuni provvedimenti legislativi. In particolare, nel 1996 entrò in vigore negli U.S.A. l'*American*

(ICT - *Information and Comunication Technologies*: aziende di telecomunicazioni, aziende informatiche, *new media*).

<sup>377</sup> Cfr. *Dot.com\_bubble* - from Wikipedia (EN).

<sup>378</sup> *Ibidem*.

<sup>379</sup> Con questa politica, nel 1998 la FED scongiurò che le crisi in Asia e in Russia contagiassero l'espansione americana: cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com* cit.; R. Cappelletto (Dottoranda, tutore e relatore prof. Maurizio Fanni), *La mappa logistica nello studio delle bolle speculative*, Univ. Studi di Trieste – Scuola di Dottorato di ricerca in Finanza, XXIV Ciclo, Anno Acc. 2011-2012, pp. 38-39, <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/8558>.

<sup>380</sup> Cfr. *Dot.com\_bubble* - from Wikipedia (EN) cit.

*Telecommunications Act*, con cui fu apportata una revisione significativa alla normativa sulle telecomunicazioni, risalente al 1934, per promuovere la concorrenza e ridurre la regolamentazione, al fine di garantire prezzi più bassi e servizi di qualità superiore per i consumatori americani di telecomunicazioni e stimolare l'adozione di molte nuove tecnologie, da cui tante persone volevano trarre profitto; finì per alimentare una bolla nel settore delle telecomunicazioni<sup>381</sup>.

Fu così che – a partire dal 1995 - si arrivò a cinque anni di spettacolare *boom*, durante il quale alla Borsa di New York l'indice *Dow Jones* (il più noto indice azionario di quel mercato) aumentò di cinque volte, raggiungendo livelli mai immaginati. Diversi titoli a grande capitalizzazione aumentarono ciascuno di oltre il 900% in valore.<sup>382</sup>

Corrispondentemente, tra il 1995 e il suo picco nel marzo 2000 l'indice del mercato azionario *Nasdaq Composite* (che include la maggior parte dei titoli quotati sul NASDAQ, il mercato telematico americano di cui si è già fatto cenno) aumentò del 400% e raggiunse un rapporto prezzo-utili di 200, per poi scendere del 78% dal suo picco nell'ottobre 2002, perdendo tutti i suoi incrementi fatti durante la bolla<sup>383</sup>.

## § 19.2 LO SCOPPIO DELLA BOLLA

La punta del boom ha la data del **10 marzo 2000**. Quel giorno l'indice del mercato azionario NASDAQ *Composite* - che l'8 febbraio 1971 era partito con un valore iniziale

<sup>381</sup> In parte a causa dell'avidità e dell'eccessivo ottimismo (in particolare sulla crescita del traffico dati alimentata dall'ascesa di Internet), nei cinque anni successivi all'entrata in vigore **dell'American Telecommunications Act** le società di apparecchiature per le telecomunicazioni hanno investito oltre \$ 500 miliardi, per lo più finanziati con debiti, nella posa di cavi in fibra ottica, nell'aggiunta di nuovi interruttori (*switch*) e nella costruzione di reti senza fili (*wireless*). In molte aree le Autorità governative hanno finanziato infrastrutture tecnologiche ed emanato leggi fiscali e commerciali favorevoli per incoraggiare le aziende ad espandersi. Sul tema cfr. *Dot.com\_bubble* - from Wikipedia (EN) cit..

<sup>382</sup> Cfr. *Dot.com\_bubble* - from Wikipedia (EN). Sul significato del termine: capitalizzazione (di mercato) v. nota n. 257. La **Borsa di New York (New York Stock Exchange - NYSE)**, soprannominata "The Big Board" ("il Grande Tabellone"), è la più grande Borsa valori del mondo per volume di scambi e la seconda per numero di società quotate. L'indice *Dow Jones* (dai nomi dei due statistici che lo elaborarono) è basato sulla media giornaliera dei corsi dei principali titoli in essa quotate. Negli anni '90 la NYSE è stata superata per volume di azioni dal NASDAQ, ma la capitalizzazione totale delle 2800 aziende della NYSE è cinque volte quella del listino tecnologico concorrente.

<sup>383</sup> Cfr. *Dot.com\_bubble* - from Wikipedia (EN) cit..

di 100 punti - raggiunse un massimo storico di 5.048,62, più del doppio del suo valore di appena un anno prima (il successivo scoppio della bolla lo riporterà a ridosso dei 1000 punti). Il Nemax 50 (l'indice del *Neuer Markt* di Francoforte), che era stato calcolato di nuovo a 1000 punti il 31 dicembre 1997, salì anch'esso al massimo storico di 9666 punti.

Il 13 marzo si diffuse la notizia che il Giappone era entrato ancora una volta in recessione: si innescò una vendita globale che colpì in modo sproporzionato i titoli tecnologici.<sup>384</sup>.

Inaspettatamente, nel corso di quel mese di marzo i bilanci pubblicati da diverse aziende mostraron risultati deludenti, rendendo evidente che l'investimento nelle società del comparto poteva rivelarsi non profittevole. Le quotazioni cominciarono a calare. L'indice *Nasdaq Composite* perse in tre giorni quasi il 9%.<sup>385</sup>

Il 20 marzo, il settimanale americano di informazioni finanziarie *Barron's* pubblicò un articolo di copertina intitolato "*Burning Up; Warning* (in it.: "(stanno) bruciando: avvertimento"): le società Internet stanno finendo i contanti, velocemente", che prevedeva l'imminente fallimento di molte società Internet. Ciò portò molte persone a ripensare ai propri investimenti.

Il successivo 21 marzo, la *Federal Reserve* aumentò ulteriormente i tassi di interesse (da giugno 1999 a maggio 2000, intervenne sei volte per aumentare i tassi, 5 volte di 25 punti base e l'ultima volta di 50), portando a un'inversione della curva dei rendimenti, sebbene le azioni avessero registrato un rialzo temporaneo.<sup>386</sup>

Il 3 aprile furono emesse le conclusioni del giudice nel caso giudiziario Stati Uniti contro *Microsoft Corp.* (che sarebbe stato definito con sentenza conforme del 2001):

<sup>384</sup> Cfr. *Dot.com bubble* - from Wikipedia (EN) cit.; «NASDAQ: cos'è e come funziona il mercato», FTA Online News cit.; *Neuer Markt* - Wikipedia (DE).

<sup>385</sup> Cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com* cit..

<sup>386</sup> Cfr. O.R. Graña, «Ecco cosa è successo sui mercati quando la FED ha alzato i tassi nel 1999», in *FundsPeople - Notizie*, 25 gennaio 2022, <https://fundspeople.com/it/ecco-cosa-e-successo-sui-mercati-quando-la-fed-ha-alzato-i-tassi-nel-1999/>; *Dot.com bubble* - from Wikipedia (EN) cit..

Secondo l'illustre economista Paul Krugman (Premio Nobel per l'economia 2008), la FED "non ha alzato i tassi di interesse per frenare l'entusiasmo del mercato; non ha nemmeno cercato di imporre requisiti di margine agli investitori del mercato azionario. Invece, [si sostiene] ha aspettato fino allo scoppio della bolla, come ha fatto nel 2000, poi ha cercato di ripulire il pasticcio". D'accordo con le sue critiche è lo stimato economista-scrittore E. Ray Canterbery (già professore universitario di economia) (cfr. *Dot.com bubble* - from Wikipedia EN cit.).

*Microsoft* era ritenuta colpevole di avere monopolizzato il mercato dei personal computer in violazione dello *Sherman Antitrust Act* (la legge U.S.A. del 1890, per proteggere gli scambi e il commercio contro restrizioni e monopoli illegali). Ciò portò a un calo in un giorno del 15% del valore delle azioni di *Microsoft* e un calo di 350 punti, o 8%, del valore dell'indice *Nasdaq Composite*. Molte persone consideravano le azioni legali un danno per la tecnologia in generale.

Quello stesso giorno, l'Agenzia di stampa internazionale *Bloomberg News* pubblicò un articolo molto letto che affermava: "È ora, finalmente, di prestare attenzione ai numeri".<sup>387</sup>

Così, il 14 aprile l'indice Nasdaq *Composite* scese del 9%, chiudendo una settimana in cui era sceso del 25%. A novembre la maggior parte delle azioni dot.com aveva perso il valore del 75% dai massimi, spazzando via \$ 1755 miliardi di valore. Entro giugno 2001, le società dot.com sarebbero state costrette a rivalutare le proprie spese per le campagne pubblicitarie. Molte *startup* dot.com cessarono l'attività dopo aver bruciato il loro capitale di rischio e non essere riuscite a diventare redditizie. Con lo scoppio della bolla diventò difficile trovare finanziamenti, e gli elevati rapporti di indebitamento delle società coinvolte portarono al loro fallimento. Gli investitori obbligazionari recuperarono poco più del 20% dei loro investimenti.<sup>388</sup>

Da marzo 2001, parallelamente all'andamento delle borse internazionali, scesero anche i prezzi del *Neuer Markt* tedesco; in settembre la tedesca *Gigabell* (provider di servizi internet e telefonici) fu la prima della lunghissima serie di aziende che avrebbero dichiarato bancarotta. *Deutsche Börse* tentò di mascherare il numero crescente di società insolventi rimuovendo forzatamente dal listino le quotazioni inferiori a uno (*pennystocks*)<sup>389</sup>. Tuttavia, molte delle aziende interessate si lamentarono di questo. La

<sup>387</sup> Cfr. *Dot.com bubble* - from Wikipedia (EN).

<sup>388</sup> *Ibidem*. Diversi dirigenti delle telecomunicazioni riuscirono a vendere azioni prima del crollo, limitando così le loro perdite.

<sup>389</sup> Nel trading azionario e nel linguaggio del mercato azionario l'anglicismo: **Penny stocks** (in it.: "azioni da un penny" ovvero "a buon mercato") viene riferito alle azioni il cui prezzo di Borsa nella valuta nazionale è inferiore all'unità monetaria "uno". Nella zona euro, si tratta di titoli quotati a un prezzo inferiore a 1 euro. Con il tempo, l'uso del termine è stato esteso alle azioni che hanno un valore così basso da essere escluse

regola fu successivamente abbandonata di nuovo; il sito portale *Neuermarkt.com* di *Deutsche Börse* fu chiuso alla fine del 2001 dando così un duro colpo al settore.<sup>390</sup>

Nel 2002 al *Neuer Markt* la tendenza al ribasso fu ulteriormente rafforzata da numerosi scandali che colpirono alcune società quotate<sup>391</sup>. Il 9 ottobre 2002 il suo indice *Nemax* raggiunse un livello di appena 318 punti e quindi perse oltre il 96% del suo valore (oltre 200 miliardi di euro) in soli 31 mesi. Molti dei titoli, che al culmine della bolla speculativa del marzo 2000 valevano ancora più di 100 euro, finirono per valere meno di 1 euro (ed essere quindi *pennystock*). La crisi del *Neuer Markt* indusse la *Deutsche Börse* a disporne la chiusura, in un'ottica di risegmentazione nell'area azionaria, il 5 giu 2003<sup>392</sup>.

Anche l'Italia partecipò alla corsa: in soli sei mesi, titoli come *Finmatica*, *Espresso*, *Seat*, e *Tiscali* moltiplicarono il loro valore, rispettivamente, per 4,5; 4,7; 5 e 25 volte; per poi perdere il 78%, il 65%, il 68% e l' 85%. Da marzo 2000, negli Stati Uniti e in Europa, i titoli legati a Internet persero complessivamente 4400 miliardi di euro<sup>393</sup>.

Nel 2001, la deflazione della bolla era a pieno regime. In quell'anno la maggior parte delle dot.com aveva cessato l'attività, dopo aver bruciato il proprio capitale di rischio e il capitale dell'IPO<sup>394</sup>, spesso senza mai realizzare profitti; molte chiusero o furono oggetto di operazioni di acquisizione e fusione.<sup>395</sup>

L'avvenimento che viene considerato essere il termine definitivo per l'esplosione della bolla delle dot.com è l'attacco alle torri gemelle dell' 11 settembre del 2001; questo avvenimento, infatti, fece definitivamente variare il pensiero e la fiducia che era riposta nel mercato e nello stile di vita fondato su di esso, portando ad una forte sterzata nelle

---

dalle quotazioni e dalle contrattazioni pubbliche: meno di 5\$ sulla borsa americana, di 5€ sui listini europei (cfr. *penny stock* – from Wikipedia EN).

<sup>390</sup> Cfr. *Neuer Markt* - Wikipedia (DE).

<sup>391</sup> Il caso più spettacolare di frode è stato quello del fornitore di servizi telematici *ComROAD*, le cui attività commerciali consistevano quasi esclusivamente in vendite fasulle con se stesso. Il fondatore dell'azienda è stato arrestato e successivamente condannato a sette anni di carcere.

<sup>392</sup> Cfr. *Neuer Markt* - Wikipedia (DE); *Neuer Market* - de Wikipédia (FR).

<sup>393</sup> Cfr. R. Cappelletto, *op. cit.*, p. 40.

<sup>394</sup> Sulla IPO (*Initial Public Offering*, in it.: "offerta pubblica iniziale"), v. nota n. 314.

<sup>395</sup> Cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com* cit.; *Dot.com\_bubble* - from Wikipedia (EN).

convinzioni e nella sicurezza che sembrava ormai essere radicato nella cultura occidentale. Il drammatico evento accelerò il calo del mercato azionario.<sup>396</sup>

La fiducia degli investitori fu poi ulteriormente erosa da numerosi scandali contabili e dai conseguenti fallimenti; alla fine della flessione del mercato azionario del 2002, le azioni avevano perso \$ 5 trilioni di capitalizzazione di mercato dal picco. Al suo minimo il 9 ottobre 2002, il NASDAQ 100 era sceso a 1.114, in calo del 78% dal suo picco.<sup>397</sup>

Una volta che il capitale di rischio non era più disponibile, la mentalità operativa di dirigenti e investitori cambiò completamente. La durata della vita di un'azienda dot.com fu misurata dalla sua velocità di combustione, la velocità con cui aveva speso il suo capitale esistente. Molte società dot.com esaurirono il capitale e furono liquidate. Le industrie di supporto, come la pubblicità e le spedizioni, ridimensionarono le loro operazioni a causa del calo della domanda di servizi.

Diverse società e i loro dirigenti furono accusati o condannati per frode per aver abusato del denaro degli azionisti e la *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti impose grosse multe a società di investimento, tra cui *Citigroup* e *Merrill Lynch* per aver ingannato gli investitori.

Dopo aver subito perdite, gli investitori al dettaglio trasferirono i loro portafogli di investimento a posizioni più caute.<sup>398</sup>.

### § 19.3 DOPO LA BOLLA

Nonostante il disastro finanziario collettivo del *crash*, però, Internet ha continuato a crescere, trainata dal commercio, da quantità sempre maggiori di informazioni online, conoscenza, *social networking* e accesso da dispositivi mobili.

Molte aziende sono state in grado di superare il difficile momento: nel 2004, il 50% delle società quotate nel 2000 erano ancora attive, anche se con quotazioni di molto

<sup>396</sup> Cfr. R. Cappelletto, *op. cit.*, pp. 40-41; *Dot.com bubble* - from Wikipedia (EN).

<sup>397</sup> Si citano lo scandalo *Enron* nell'ottobre 2001, lo scandalo *WorldCom* nel giugno 2002 e lo scandalo *Adelphia Communications Corporation* nel luglio 2002: cfr. *Dot.com bubble* - from Wikipedia (EN).

<sup>398</sup> Cfr. *Dot.com bubble* - from Wikipedia (EN).

inferiori rispetto ai massimi che avevano raggiunto; negli anni successivi, alcune superarono addirittura il prezzo massimo raggiunto all'apice della bolla, come *Amazon.com*, le cui azioni, che erano scese da 107 a 7 dollari per azione, nel decennio successivo arrivarono a superare i 950 dollari per azione.

Con la stabilizzazione della crescita nel settore tecnologico, all'inizio del millennio altre società si sono consolidate; alcune (oltre *Amazon.com*), come *eBay* e *Google*, hanno guadagnato quote di mercato e sono arrivate a dominare i rispettivi campi. Le società pubbliche di maggior valore sono ora generalmente nel settore tecnologico. Tra le aziende, alcune delle quali di dimensioni notevoli, che si sono affermate: *Akamai*, *Cisco System*, *Citrix System*, *Expedia*, *Netflix*, *Alibaba*<sup>399</sup>.

Negli stessi anni hanno fatto la loro comparsa i *social Network* (come *Facebook* e *Myspace*) che hanno reso Internet un bene di massa, che ha finito con l'avere sull'economia mondiale un impatto enorme, che riguarda molti settori.

## § 20. NOTA DI CHIUSURA

Internet è cambiato molto nel tempo trascorso dalla sua creazione. È stato concepito nell'era del *time-sharing*<sup>400</sup>, ma è sopravvissuto nell'era dei *personal computer*, del *client-server*<sup>401</sup> e del *peer-to-peer computing*<sup>402</sup>, e del *network computer*. È stato progettato prima che esistessero le LAN<sup>403</sup>, ma ha ospitato la nuova tecnologia di rete, così come i più recenti servizi. È stato concepito come supporto di una serie di funzioni (condivisione di file, accesso remoto alle risorse, collaborazione accademica) e ha generato la posta elettronica e il *World Wide Web*. Ma la cosa più importante è che è nata come creazione

<sup>399</sup> Cfr. CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com* cit.; *Dot.com\_bubble* - from Wikipedia (EN); *Bolla delle dot.com* - da Wikipedia (IT).

<sup>400</sup> Sul significato del termine *time-sharing* v. nota n. 21.

<sup>401</sup> Il modello di architettura di rete definito *client-server* (in it., letteralmente: *cliente-serviente*) è caratterizzato dalla presenza di un dispositivo *server*, che permette ad un certo numero di computer *client* di condividerne le risorse, lasciando che sia il *server* a gestire gli accessi alle risorse, per evitare conflitti di utilizzazione tipici dei primi sistemi informatici.

<sup>402</sup> Per il significato dell'espressione *peer-to-peer*, v. nota n. 47.

<sup>403</sup> Sul significato del termine **Local Area Network - LAN** (o rete locale) v. nota n. 89.

di un piccolo gruppo di ricercatori specializzati, ed è diventato un successo commerciale con miliardi di dollari di investimento annuali.

Internet non ha finito di cambiare; oltre ad essere una rete nel nome e nella geografia, è un prodotto del computer, non della tradizionale rete dell'industria del telefono o della televisione. La sua evoluzione è legata a quella dell'industria informatica e procede con la stessa velocità.

La disponibilità di una rete pervasiva quale è Internet, insieme ad un sistema informatico potente e conveniente in termini di costi, e di comunicazioni in forma portatile (cioè computer portatili, cercapersone bidirezionali, PDA, telefoni cellulari), ha reso possibile un nuovo paradigma evolutivo di elaborazione informatica e di comunicazioni “nomadi”<sup>404</sup>.

Così, esso genera continuamente nuove applicazioni; sta cambiando per ospitare ancora un'altra generazione di tecnologie di rete sottostanti con caratteristiche e requisiti diversi (ad esempio accesso residenziale<sup>405</sup> a banda larga e satelliti). Nuove modalità di accesso e nuove forme di servizio genereranno nuove applicazioni, che a loro volta guideranno un'ulteriore evoluzione della rete stessa.

La domanda più pressante per il futuro di Internet non è come cambierà la tecnologia, ma come sarà gestito proprio il processo di cambiamento e di evoluzione. Come descritto nelle pagine precedenti, l'architettura di Internet è sempre stata guidata da un gruppo centrale di progettisti, ma la forma di tale gruppo è cambiata con l'aumentare del numero di parti interessate. Con il successo di Internet si è avuta una proliferazione di soggetti interessati per aver fatto nella rete un investimento sia economico che intellettuale (*stakeholders*)<sup>406</sup>.

---

<sup>404</sup> Con l'espressione: *Nomadic Computing* (in it.: “informatica nomade”) si intende l'uso della tecnologia informatica che consente di connettersi a Internet, o di utilizzare risorse di dati specifici da una posizione memorizzata, mentre ci si sposta da un luogo all'altro. Tale uso è reso possibile da una serie di innovazioni che hanno permesso agli utenti di tutto il mondo di accedere a risorse condivise da qualsiasi luogo. L'uso dell'informatica “nomade” è proprio dei cd. “nomadi digitali”, i lavoratori da remoto (cfr. nota n. 24), che possono svolgere la loro attività lavorativa al di fuori del luogo di lavoro. Più in generale, i “nomadi digitali” hanno la possibilità di spostarsi quando ne sentono il bisogno, ovvero si possono permettere la libertà di lavorare da qualsiasi parte del mondo.

<sup>405</sup> Per “**accesso residenziale**” si intende l'accesso alla rete che l'utente effettua da casa. La connessione tra la rete e l'utente può essere basata su tecnologie differenti.

<sup>406</sup> **Stakeholder** sono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato

Il grande numero di *stakeholder* interessati renderà difficile la definizione della struttura organizzativa che guiderà Internet in futuro. Se Internet inciampa, non sarà perché ci manca la tecnologia, la visione o la motivazione. Sarà perché non siamo in grado di impostare una direzione e di marciare insieme verso il futuro.

---

dell'esecuzione, o dall'andamento dell'iniziativa, e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Nell'ambito di un progetto, sono *stakeholders* il cliente, il fornitore, le terze parti (altre organizzazioni eventualmente coinvolte tra cliente e fornitore), i membri del *team* di progetto, i fruitori dei risultati in uscita dal progetto, i finanziatori (come banche e azionisti), i gruppi di interesse locali relativamente all'ambiente dove il progetto si sviluppa e l'azienda opera (v. «*stakeholder*», in *Treccani Encyclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/#:~:text=stakeholder%20Tutti%20i%20soggetti%2C%20individui,influenza%20le%20fasi%20o%20il>).

## CAPITOLO II – SULLO STATO SOVRANO

### § 1. NOTA DI APERTURA

Il principio di sovranità, cioè di suprema autorità all'interno di un territorio, è un principio cardine del diritto internazionale. Il valore della sovranità dipende dalla natura e dalla struttura dell'ordinamento giuridico internazionale, e viceversa: si pensi, ad esempio, al rapporto tra le condizioni e gli attributi della personalità giuridica internazionale o ai principi di giurisdizione (territoriale o personale), di immunità e di non intervento, da una parte, e le considerazioni di sovranità, dall'altra.

La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite è basata, anche se non direttamente sul principio di sovranità, su un suo necessario corollario: così, la sua Carta istitutiva del 1945 prevede all'art. 2 il principio della “sovra uguaglianza di tutti i suoi Membri”, affiancandolo ad alcuni altri principi generali, come il divieto di pregiudicare la pace e la sicurezza internazionale, o di ricorrere all'uso della minaccia o della forza nelle relazioni internazionali.

Forse proprio per la sua centralità, il concetto di sovranità tende ad assumere, in base al contesto storico e politico, significati non sempre univoci. Oggetto di dibattito è poi il ruolo della sovranità dell'ente-Stato, in un'epoca che vede l'affermarsi di nuove forme di organizzazione politica internazionale, sovranazionale o transnazionale<sup>407</sup>.

---

<sup>407</sup> Le **organizzazioni sovranazionali** sono unioni di Stati fornite di organi legittimati ad emanare provvedimenti di carattere generale o individuale, che entrano a far parte direttamente degli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri, senza che sia necessario un atto di recepimento da parte di questi ultimi. Questo, in quanto gli Stati membri hanno scelto di limitare in una certa misura la propria sovranità, attribuendo alle istituzioni dell'organizzazione il potere di prendere decisioni per loro direttamente vincolanti e conferendo ad alcuni organi decisionali di essa completa autonomia dai governi nazionali. Esempio paradigmatico di questa categoria è l'Unione Europea, in considerazione dell'efficacia dei suoi atti giuridici: i regolamenti, che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri; le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi (se designano i destinatari, sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi); obbligatorie sono anche le direttive, che vincolano gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Non sono vincolanti le raccomandazioni e i pareri (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - versione consolidata - art.

Si comprende quindi come la definizione di tale concetto sia determinante per un approccio al diritto internazionale in sé, alla sua validità, legittimità e reciprocità, tanto nella dottrina quanto nella pratica. Per tali ragioni appare necessario includere in questa tesi una breve rassegna sui fondamenti teorici della sovranità statuale in generale, in primo luogo presentando il concetto nelle sue varie accezioni; poi, approfondendone natura giuridica, fonti e attuale regime secondo il diritto internazionale; infine, affrontando il discorso dei “limiti” rappresentati dai diritti umani e dai principi democratici, e delle principali problematicità che il suo sviluppo oggi incontra.

---

288; al riguardo, cfr.: R. Sapienza, *Elementi di Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Ed., Torino 2002, pp. 51, 128, 132-133; M. Hildebrandt, *Law for Computer Scientists and Other Folk*, Oxford University Press 2020, pp. 87-89 (versione digitale del libro in *Oxford Academic*, <https://academic.oup.com/book/33735>, che consente anche di acquisire il file PDF del testo); cfr. anche «Organizzazione sovranazionale», in *Edizioni Simone - Dizionari Simone*, <https://dizionari.simone.it/11/organizzazione-sovranazionale>.

Le **organizzazioni internazionali** richiedono agli Stati partecipanti una minore limitazione di sovranità. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’organizzazione, tra i suoi diversi tipi di attività, può anche produrre atti (delibere, risoluzioni, raccomandazioni ecc.) che hanno nella maggioranza dei casi natura di raccomandazione e solo di rado sono vincolanti per gli Stati membri. In questo ultimo caso, l’effetto vincolante dell’atto all’interno degli ordinamenti nazionali è connesso alla sua ratifica da parte degli organi competenti dello Stato membro (R. Sapienza, *op. cit.*, pp. 111 ss.; M. Hildebrandt, *op. cit.*, pp. 80-86 ss.). Viene ricondotta a questa tipologia di organizzazione l’ONU.

Il termine “**transnazionale**” viene riferito a ogni processo, evento o cosa, che coinvolge – o attraversa – più nazioni o nazionalità; i fenomeni transnazionali si traducono in relazioni, scambi, comunicazioni e attività, la cui genesi è molto variegata: possono situarsi a livello di contatti privati o professionali oppure realizzarsi grazie all’attività di organizzazioni.

Per quanto riguarda il cd. **diritto transnazionale**, si riporta la definizione datane da Silvia Sassi : è un nuovo tipo di diritto, che ha trovato la sua prima elaborazione teorica fin dalla metà degli anni ’50 (P. C. Jessup, *Transnational Law*, Yale University Press, New Haven 1956), e che muoveva dall’esigenza di superare l’incapacità del diritto internazionale tradizionale di fare fronte alla natura complessa e interdipendente delle allora già moderne relazioni internazionali. Il diritto transnazionale, di cui viene confermata ancor oggi l’esigenza, si caratterizzerebbe essenzialmente per quattro tratti distintivi:

- a) si colloca a un livello intermedio tra il livello nazionale e quello internazionale, in quanto va a disciplinare fenomeni che attraversano i confini degli Stati, andando pur tuttavia a incidere su diversi ordinamenti giuridici;
- b) le sue fonti possono avere origine a livello nazionale, substatale (ad es. un Dicastero, una Regione, un Ente pubblico economico, una Università, ecc.), internazionale, ma anche origine consuetudinaria;
- c) il suo processo di formazione è dinamico: emerge dalla diversa interazione di attori pubblici e privati nei vari contesti nazionali e internazionali, e, a sua volta, viene internalizzato e applicato, dando così avvio ad un nuovo processo;
- d) non si concentra solo sul modo attraverso cui le reciproche influenze - tra attori transnazionali e non - creano il diritto, ma anche sul modo attraverso cui il diritto disciplina le future interazioni.

(cfr. S. Sassi, «Diritto transnazionale vs. diritto internazionale», in *Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, Rivista telematica mensile* - 26 marzo 2018, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/sassi.pdf>).

In questo capitolo ci si concentrerà, in particolare, sulla questione della sovranità e sul suo ruolo nel sistema giuridico internazionale<sup>408</sup>.

## § 2. EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI SOVRANITÀ

La natura polisemica del concetto di sovranità ne ha consentito varie formulazioni, che sono state anche il risultato delle tante tensioni e contingenze che si sono susseguite nel corso della storia; si può dire che le variazioni abbiano riguardato principalmente tre aspetti: titolarità della s. (persona o funzione); contenuto della s. (assoluta o limitata); fonte della s. (basata sulla legge o meno).

Componente (esplicita o implicita) di ogni riflessione è un quarto aspetto, quello dell'ambito di esercizio della sovranità, che ci richiede la distinzione tra s. interna (o domestica) e s. esterna (o internazionale).

### § 2.1 LA NASCITA DELL'IDEA MODERNA DI SOVRANITÀ

Tralasciando le concezioni filosofiche elaborate in età classica (Aristotele) e medievale, è al XVII secolo che si fa risalire la nascita, insieme al diritto internazionale, dell'idea moderna di sovranità<sup>409</sup>. Più precisamente, fu con la Pace di Westfalia del 1649, che furono formalmente stabiliti il principio della delimitazione territoriale dell'autorità statale e il principio di non intervento, tanto che si parla di sistema vestfaliano: nel nuovo ordine internazionale, gli Stati si riconoscevano tra loro in quanto Stati sovrani e indipendenti. Nasceva una comunità internazionale più simile a quella di oggi<sup>410</sup>.

---

<sup>408</sup> Per l'ordine espositivo e un primo orientamento nella ricerca delle fonti, si è tenuto in conto il testo di Samantha Besson, «Sovereignty», in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL]*, April 2011, <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472?rskey=nvQc8W&result=1&prd=O PIL>.

<sup>409</sup> Cfr. R. Sapienza, *op. cit.*, pp. 6 ss..

<sup>410</sup> Con la denominazione ‘**Pace di Westfalia**’ si designa la serie di accordi, che pose fine alla Guerra dei trent'anni nell'ambito dell'impero germanico, diede un nuovo assetto costituzionale all'impero medesimo, e, più in generale, contribuì alla formulazione di regole e direttive di politica internazionale destinate a rimanere valide per l'insieme degli stati europei fino alla Prima guerra mondiale. I negoziati si svolsero nelle città di Münster e di Osnabrück dal 1644 al 1648. Gli accordi sulle questioni religiose furono conclusi

Una prima elaborazione teorica della sovranità moderna era stata già fatta fin dal secolo precedente: al riguardo, viene fatto il nome del francese Jean Bodin, pensatore politico, economista e giurista (1529-1596), che nella sua opera: «*Les Six Livres de la République – Livre premier*» (1576), immagina la sovranità come un potere distinto dalla persona del sovrano (e che può quindi essere attribuito a qualsiasi altra persona o istituzione), perpetuo e non soggetto a limiti, se non a quelli rappresentati dal diritto divino e dalla legge naturale.

## **§ 2.2 LA RIFLESSIONE SULLA SOVRANITÀ INTERNA (O DOMESTICA): FONTE DI LEGITTIMAZIONE, TITOLARITÀ E CONTENUTO**

A due anni da Westfalia, e quasi cento anni dopo Bodin, il filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679), nella sua celebre opera «*Leviathan*»<sup>411</sup> (1651) ridefinì il concetto di sovranità, presentando la prima versione della teoria del ‘contratto sociale’: patto (fittizio) tra individui da cui scaturisce il potere sovrano che, sebbene assoluto, non trae più origine dal diritto divino, e non è più la qualità di una persona o di un gruppo di persone in particolare, ma costituisce una funzione o un bene dello Stato e dell'ordinamento giuridico, e può quindi essere attribuito o riattribuito se necessario.

Sullo stesso solco, quaranta anni dopo, il filosofo illuminista inglese John Locke (1632-1704), nel suo saggio del 1689 «*Two treatises of Government*» (in it.: «Due trattati di governo»)<sup>412</sup> riformulò la teoria del ‘contratto sociale’, immaginandolo come un

---

il 24 marzo 1648, quelli sulle questioni politiche e militari il 24 ottobre 1648. La ratifica dei trattati (tre in tutto) avvenne nel 1649.

<sup>411</sup> Il titolo dell’opera di Hobbes, richiamato da Besson, *op. cit.*, § 18, è, più esattamente: *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil* (in it.: «Leviatano, o la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile»). Il libro, pubblicato nel 1651 in inglese, fu ripubblicato nel 1668 in un’edizione riveduta in latino. Il titolo è ripreso dalla figura biblica del Leviatano, mostro marino dall’aspetto di serpente tortuoso, simbolo della potenza dei re d’Egitto. Con Hobbes esso diventa il simbolo del potere assoluto e autoritario dello Stato.

<sup>412</sup> Il titolo completo del saggio di Locke, anch’egli richiamato da Besson, *op. cit.* § 20, è: *Two Treatises of Government: In the former, the false principles, and foundation of Sir Robert Filmer, and his followers, are detected and overthrown. The latter is an Essay concerning the true original, extent, and end of civil government, 1689* (in it.: «Due trattati di governo: nel primo, i falsi principi, e fondamento di Sir Robert Filmer, e dei suoi seguaci, vengono esaminati e rovesciati. Il secondo è un Saggio sulla vera origine, estensione e finalità del governo civile»).

Nel primo trattato Locke confuta la tesi sostenuta dal filosofo Robert Filmer nella sua opera: *Patriarcha, or the natural power of kings* (in it.: *Patriarca o il potere naturale dei re*), pubblicata postuma nel 1680: il

contratto tra cittadini e sovrano; quest'ultimo ha il dovere di rispettarlo, e risponde delle sue violazioni. Il contratto deve stabilire limiti al potere del sovrano, garantirne il controllo costituzionale e prevedere una divisione dei poteri. Rispetto a Bodin e Hobbes, Locke concepisce un sovrano dai poteri limitati e legali, fonte di diritto ma allo stesso tempo vincolato dalle proprie leggi.

Settanta anni dopo, nel 1762, fu pubblicato ad Amsterdam il saggio del filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): «*Du contrat social: ou principes du droit politique*» (in it.: «Il contratto sociale: o principio del diritto politico»), nel quale la concezione quasi assoluta (ed ancora resiliente) della sovranità concepita da Hobbes viene superata con un approccio più “costituzionale”, prospettando non un patto fittizio, ma la legittimazione popolare come fonte di legittimità del potere sovrano. Da allora in poi, i concetti di legittimazione popolare e di democrazia non sono più usciti dal dibattito sulla sovranità; l'idea di Stato democratico sarebbe stata ripresa, una trentina d'anni dopo, come riferimento durante la Rivoluzione francese.

### **§ 2.3 SOVRANITÀ INTERNA E SOVRANITÀ ESTERNA (O INTERNAZIONALE): FONTE DI LEGITTIMAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO**

L'emergere di ordini politico-giuridici centralizzati, territorialmente delimitati e indipendenti da autorità esterne, fu presupposto necessario perché, nel XIX secolo, la non subordinazione ad altri Stati venisse concettualizzata come prerogativa dello Stato sovrano, in concomitanza con lo sviluppo del suo ordinamento interno.

Gli Stati, per poter essere autorità supreme nel territorio di loro pertinenza, dovevano essere indipendenti. In un tale contesto, nelle relazioni tra Stati ugualmente sovrani, le uniche norme immaginabili non potevano che essere fondate su promesse reciproche, con

---

potere assoluto del re è un'estensione del potere patriarcale del padre di famiglia fondato sulla Bibbia: potere pieno, dato da Dio ad Adamo e trasmesso, via via, fino ai patriarchi, che ne ereditarono il potere assoluto sulle loro famiglie e sui loro servi. Dai patriarchi tutti i re e governatori traggono la loro autorità, che è quindi assoluta e fondata sul diritto divino.

Il secondo trattato è il più noto. Locke vi espone la sua teoria sullo Stato, ricercando le basi dell'associazione politica, delimitandone la sfera, cogliendo le leggi della sua conservazione. I valori sostenuti sono l'antiassolutismo, i limiti della autorità, fondata non sul diritto divino ma sul consenso, sebbene implicito, del popolo.

cui essi concordavano di autolimitarsi, riconoscendo ognuno la sovranità dell'altro; di conseguenza, tale autolimitazione della propria sovranità (esterna), era necessaria per la formazione di un ordinamento giuridico internazionale.

Il diritto internazionale, a sua volta, attraverso i suoi principi (come quello di non ingerenza o di immunità giurisdizionale dello Stato), e gli strumenti creati per regolare interessi comuni e risolvere contrasti, si ergeva a baluardo della sovranità (interna) degli Stati stessi.

#### **§ 2.4 L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SOVRANITÀ MODERNA: FONTE DI LEGITTIMAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO**

Il XX secolo si è caratterizzato per l'assestamento dei principi propri del diritto internazionale moderno: questo, nei suoi primi decenni e soprattutto nel secondo dopoguerra. Corrispondentemente, veniva internazionalizzato il moderno concetto di sovranità, sia nella sua dimensione esterna che in quella interna.

Si colloca abitualmente nella prima parte del secolo il concepimento del diritto internazionale moderno e del cosiddetto diritto della cooperazione internazionale. Con l'istituzione, nel 1919, della Società delle Nazioni<sup>413</sup> entrarono nel diritto internazionale nuove materie e nuovi principi, tra i quali il divieto dell'uso della forza e il dovere di risoluzione pacifica delle controversie<sup>414</sup>. Emerse soprattutto un modello moderno di

---

<sup>413</sup> La **Società delle Nazioni (SDN)** fu la prima organizzazione politica con fini generali e organi permanenti istituita nella comunità internazionale. Membri originari ne furono gli Stati vincitori della I guerra mondiale (tranne gli Stati Uniti, che ne rimasero sempre fuori) e 13 Stati neutrali; altri Stati vi entrarono dopo, così che al momento della più ampia partecipazione, nel 1934, gli aderenti erano 58. Alla Società erano collegati importanti istituti internazionali, tra i quali la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, cui spettava la risoluzione mediante arbitrato delle controversie internazionali.

Oggetto di grandi speranze al suo sorgere, non riuscì a fronteggiare i gravi conflitti che negli anni '30 scoppiarono in Europa e in Asia; Travolta di fatto dalla II guerra mondiale, venne dichiarata estinta nel 1946 (nel 1945 era nata una istituzione con identico scopo, la Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU). Il fine principale della SDN del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; a tal fine gli Stati membri si impegnavano a risolvere mediante arbitrato le loro controversie o a portarle all'esame del Consiglio o dell'assemblea. Le sentenze arbitrali o le raccomandazioni della Società non avevano comunque un valore vincolante.

<sup>414</sup> Il **processo di avvaloramento** di nuovi principi, diretti ad assicurare la convivenza pacifica tra le Nazioni ebbe modo di esprimersi – ancor prima della nascita della SDN - nelle due Conferenze di Pace tenutesi all'Aja nel 1899 e nel 1907, considerate le prime grandi assemblee diplomatiche riunitesi al di fuori di un contesto di guerra o di crisi internazionale. Le “**Conferenze dell'Aja**” diedero vita a molti protocolli internazionali, chiamati “**Convenzioni dell'Aja**”.

sovranità esterna: auto-limitata e basata su norme internazionali consensuali; dalla sua titolarità derivava la prerogativa statuale di stabilire, nell'esercizio del suo libero arbitrio, legami giuridici con altri Stati ugualmente sovrani e indipendenti, concorrendo alla formazione di trattati e consuetudini, per regolare interessi comuni o raggiungere comuni obiettivi<sup>415</sup>. In quel periodo storico, anche la dottrina si è impegnata a fornire solide basi teoriche al concetto di sovranità. Particolarmenete significativi sono ritenuti i contributi (dal contenuto quasi opposto) di Hans Kelsen, per il quale il fondamento della sovranità di uno Stato è il suo stesso ordinamento giuridico<sup>416</sup>, e di Carl Schmitt che, pur

La Conferenza del 1899, che coinvolse 26 Stati, si pose come obiettivi l'arresto del progressivo sviluppo delle armi e la ricerca dei mezzi più efficaci per garantire una pace duratura; si concluse con la stipula di tre Convenzioni, tra le quali quella per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, che a tal fine prevedeva l'istituzione di una **Corte permanente di arbitrato (Permanent Court of Arbitration – PCA)**.

La Conferenza del 1907, cui parteciparono 44 Stati, ha rivisto le tre Convenzioni del 1899 (compresa, quindi, quella sulla PCA) e ne adottò dieci nuove, dirette ad evitare e anche a umanizzare la guerra; una terza conferenza internazionale, pur nei programmi, non ebbe luogo a causa della Prima guerra mondiale.

La PCA è stata quindi la prima organizzazione intergovernativa permanente a fornire un forum per la risoluzione delle controversie internazionali attraverso l'arbitrato e altri mezzi pacifici; oggi essa continua ad operare, fornendo supporto amministrativo in arbitrati internazionali che coinvolgono varie combinazioni di Stati, Enti statali, organizzazioni internazionali e parti private. Attualmente vi aderiscono 122 Parti contraenti, che hanno sottoscritto la Convenzione del 1899, o quella del 1907, o entrambe.

I membri della Corte sono i potenziali arbitri, che vengono nominati dalle Parti contraenti (ogni Stato può nominarne fino a quattro, per un periodo di sei anni; la nomina è rinnovabile). Quando viene sottoposta alla Corte una controversia, le parti contendenti, se lo vogliono, possono scegliere esse stesse dall'elenco dei membri della Corte gli arbitri che devono pronunciarsi sul loro caso, per cui il tribunale arbitrale viene costituito di volta in volta (il sito della PCA: <https://pca-cpa.org/en/home/>).

<sup>415</sup> **Corte Permanente di Giustizia Internazionale, Questione della nave a vapore «Wimbledon» – Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone c. Polonia, sentenza del 17 agosto 1923** ([https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_A/A\\_01/03\\_Wimbledon\\_Arret\\_08\\_1923.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf) - testo in ingl. e in fr.), p. 25:

«[...] La Corte si rifiuta a vedere nella conclusione di un qualunque trattato con cui uno Stato si obbliga a fare o a non fare qualche cosa, una abbandono della sua sovranità. Senza dubbio, ogni convenzione che dà luogo a un obbligo di questo genere, apporta una restrizione all'esercizio dei diritti sovrani dello Stato, nel senso che essa imprime al suo esercizio una direzione determinata. Ma la facoltà di assumere impegni internazionali è precisamente un attributo della sovranità dello Stato.

[...]

**Corte Permanente di Giustizia Internazionale, Questione del «Lotus» - Francia c. Turchia, sentenza n. 9 del 7 settembre 1927** ([https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_A/A\\_10/30\\_Lotus\\_Arret.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf) (testo in ingl. e in fr.), p. 18:

«[...] Il diritto internazionale disciplina i rapporti tra Stati indipendenti. Le norme di diritto vincolanti per gli Stati emanano dunque dalla loro volontà, volontà-manifestata in convenzioni o in usi generalmente accettati che sanciscono principi di diritto e stabiliti al fine di regolare la coesistenza di queste comunità indipendenti o in vista del raggiungimento di obiettivi comuni. Le limitazioni della indipendenza degli Stati pertanto non si presumono. [...]».

<sup>416</sup> **Hans Kelsen** (1881-1973), filosofo del diritto austriaco, considerato tra i più importanti del Novecento. Di origine ebraica, con l'ascesa del nazismo si dovette trasferire a Ginevra, e poi negli Stati Uniti, dove rimase fino alla sua morte. È stato il massimo esponente del normativismo giuridico, cioè di quell'indirizzo metodologico che riduce tutto il diritto a norma. La sua riflessione non riguardò solo la teoria del diritto,

considerando la sovranità un concetto giuridico, ne sottolinea la natura empirica, in quanto situazione di fatto<sup>417</sup>.

Dal secondo dopoguerra il diritto internazionale moderno si è consolidato, e si è affermato nella sua nuova concezione di diritto della cooperazione tra Stati sovrani. L'aumento di Stati sovrani e indipendenti a seguito della decolonizzazione prima e della fine della Guerra Fredda (1947-1991) poi<sup>418</sup>, l'interdipendenza economica, sociale e politica dovuta alla globalizzazione, e la natura sovranazionale di fenomeni come quelli ambientali o alle migrazioni, sono fatti che spiegano bene come il campo d'azione del diritto internazionale si sia espanso. A seguito di ciò:

- a) gli Stati hanno delegato a organizzazioni internazionali, di livello sia globale che regionale, materie che prima erano di loro competenza<sup>419</sup>;

---

ma si estese alla filosofia politica e alla sociologia; significativo il suo apporto alla teoria della democrazia e delle relazioni internazionali, alla teoria del controllo di costituzionalità delle leggi e alla teoria del diritto positivo come ordinamento normativo gerarchico e dinamico. Fu un difensore della teoria dell'identità di Stato e diritto, e un sostenitore della separazione tra scienza giuridica, da una parte, e filosofia morale, teoria politica e scienze sociali, dall'altra. Tra le sue opere si citano qui per completezza espositiva: *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts* (in it.: «Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale»), pubblicata nel 1920, e *Reine Rechtslehre* (in it.: «Dottrina pura del diritto»), pubblicata nel 1934 e poi (in una versione molto ampliata) nel 1960.

<sup>417</sup> Carl Schmitt (1888-1985), filosofo del diritto tedesco, collaborò intensamente con il regime nazista, e alla sua caduta si ritirò dalla vita pubblica. La sua attenzione fu rivolta, oltre che al diritto pubblico e internazionale, anche alla politologia, alla sociologia, alle scienze storiche e alla teologia. Schmitt rilevava la crisi del costituzionalismo liberale ottocentesco, con i suoi valori e rapporti giuridici, le sue forme tradizionali di condurre la lotta politica, finita attraverso i due conflitti mondiali in una sorta di "guerra civile universale", e le relazioni internazionali, nelle quali l'Europa aveva perduto il suo antico ruolo. Nel nuovo contesto storico, egli denunciava le "ipocrisie" moderne e le mistificazioni liberali, e partiva dal riconoscimento della realtà effettuale per individuare le categorie del "politico", riconducibili alla contrapposizione amico-nemico, fuori dalla morale e dal diritto. Critico della dottrina liberale dello Stato di diritto, guardò ai soggetti reali della lotta politica, e - in polemica con Hans Kelsen - pose all'origine di ogni ordinamento giuridico la "decisione" politica, non la norma.

<sup>418</sup> E' la datazione accolta da S. Besson, *op. cit.*, § 44, che in merito rinvia al libro di Ebrahim Afsah del 2019, «Cold War (1947-91)». La data di inizio della "guerra fredda" viene generalmente individuata nella dichiarazione, resa nel 1947 al Congresso USA dal presidente Harry Truman per motivare il suo piano di aiuti in alcuni conflitti allora in corso: egli affermò che gli USA avrebbero aiutato ogni popolo libero a resistere a tentativi di asservimento, operati da minoranze interne o da potenze straniere.

Anche se nel discorso non veniva citata l'Unione Sovietica, il riferimento era chiaramente rivolto ad essa ("dottrina Truman"). La fine della "guerra fredda" viene fatta coincidere con (la caduta del muro di Berlino del 1989 e) lo scioglimento ufficiale dell'Unione Sovietica (26 dicembre 1991).

<sup>419</sup> Tra gli esempi, si può portare quello della **disciplina transnazionale delle relazioni commerciali** che attraversano i confini degli Stati: originatasi spontaneamente attraverso i secoli con lo sviluppo di regole di natura consuetudinaria e di prassi arbitrali per la soluzione delle controversie (il medievale *jus mercatorum*, rivitalizzato con l'avvio della rivoluzione industriale come *lex mercatoria*).

L'inadeguatezza delle normative codificate a livello nazionale (diritto internazionale privato) ha sollecitato la stipula di idonei accordi tra gli Stati. Così, nel 1948 è stato stipulato l'**Accordo generale sulle**

- b) si è sviluppato il diritto umanitario, in cui individui e gruppi di individui divengono, in una certa misura, "soggetti" di diritto internazionale, o più precisamente titolari di diritti soggettivi sanciti in norme internazionali<sup>420</sup>;
- c) si è assistito allo sviluppo del cd *ius cogens*, basato sull'idea che esistano norme imperative a cui gli Stati non possono sottrarsi.

Non bisogna leggere questi sviluppi come riduzioni della sovranità. Piuttosto, la moderna sovranità internazionale è divenuta una funzione distinta dalla persona giuridica

---

**tariffe doganali e sul commercio - AGTC** (in ingl.: *General Agreement on Tariffs and Trade – GATT*), che ha contribuito a generare un sistema commerciale multilaterale regolamentato, diventato sempre più liberale attraverso periodici cicli di negoziati commerciali.

L'ottavo ciclo, iniziato in Uruguay nel 1986 (*Uruguay Round*) si è concluso nel 1994, con la firma degli accordi che hanno portato alla creazione della **Organizzazione Mondiale del Commercio - OMC** (in ingl.: *World Trade Organization - WTO*); ad essa aderiscono attualmente 164 Paesi; altri 24 sono "osservatori", e hanno 5 anni di tempo per avviare i negoziati di adesione (cfr. sito: <https://www.wto.org/index.htm>).

<sup>420</sup> La **Carta delle Nazioni Unite** del 1945 afferma nel *Preambolo* "la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella egualianza dei diritti degli uomini e delle donne" e all'art. 1, sub 3 pone tra i suoi fini quello di "promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione"; alla difesa e alla promozione degli stessi valori fanno riferimento gli artt. 55 lett. c, 62 co. 2, 68, 76 lett. c.

Nel 1949 è stato fondato il **Consiglio d'Europa**, organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, che ha tra i suoi obiettivi "la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (art. 1, co. b); attualmente vi aderiscono 47 Stati: tra essi, i 27 che compongono la UE, sorta successivamente.

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 4 novembre 1950 è stata stipulata la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (o, più brevemente: **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU**), Convenzione internazionale che costituisce la pietra angolare di tutte le attività del Consiglio (il testo aggiornato in: Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo così come modificata dai Protocolli nn. 11, 14 e 15; Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16*, [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf)).

La CEDU, in particolare (Carta, artt. 2-18; Prot. addizionale 20.3.1952, artt. 1-3; Prot. n. 4 del 16.9.1963, artt. 1-4; Prot. n. 6 del 28.4.1983, artt. 1-2; Prot. n. 7 del 22.11.1984 artt. 1-5, Prot. n. 12 del 4.11.2000, art. 1; Prot. n. 13 del 3.5.2002 art. 1):

- **tutela**: il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza; il rispetto della vita privata e familiare; la libertà di espressione; la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; la libertà di riunione e di associazione; il diritto al matrimonio; il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e delle libertà; la proprietà e il godimento pacifico dei beni; il diritto all'istruzione; il diritto a libere elezioni; la libertà di circolazione; il diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, e di risarcimento in caso di errore giudiziario; il diritto di non essere giudicato due volte; la parità tra coniugi;
- **vieta**: la tortura o i trattamenti o punizioni inumani o degradanti; la schiavitù e il lavoro forzato; ogni tipo di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione; l'espulsione dei cittadini di uno Stato o il divieto di ingresso e l'espulsione collettiva degli stranieri; l'espulsione di stranieri se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge, in cui lo straniero abbia potuto difendersi adeguatamente; la pena di morte; l'imprigionamento per debiti.

Con la CEDU è stata istituita La **Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)**, che sovrintende alla sua attuazione. In particolare, gli individui possono presentare ad essa denunce di violazione dei diritti umani, una volta esaurite tutte le possibilità di ricorso nello Stato membro interessato.

dello Stato, basata sul diritto internazionale (e non solo il contrario), e dotata anche di una dimensione interna, nella misura in cui il diritto internazionale riconneta ed essa dei doveri verso il popolo e i singoli individui di uno Stato (v. infra, ai § 6.1 e 6.2 di questo capitolo). Ad essere cambiato è il modo in cui essa garantisce l'indipendenza degli Stati.<sup>421</sup> Tale cambiamento può essere spiegato tenendo in considerazione due fattori:

- 1) intanto, lo sviluppo del diritto umanitario ha portato, nella pratica degli Stati democratici che costituiscono la comunità internazionale, alla definizione di standard minimi in tema di democrazia e diritti umani, il cui rispetto, esattamente come la Costituzione sul piano interno, ha effetti sulla legittimità dell'azione statuale, non al punto, però, da poter ritenere che la non democraticità di un regime privi lo Stato della sua sovranità interna e legittimi quindi l'attacco violento da parte di altri Stati, anche all'interno del suo territorio<sup>421</sup>;

---

<sup>421</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua - Nicaragua c. U.S.A., sentenza del 27 giugno 1986* (in [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/nicaragua86.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/nicaragua86.pdf))

Dal 1979 la situazione politica in Nicaragua degenerò in un conflitto tra forze governative e opposizione armata, che si protrasse per anni; nel 1984 il governo di quel Paese ricorse alla Corte contro gli Stati Uniti, che accusò di sostenere ("reclutare, addestrare, armare, equipaggiare, finanziare, ...") le forze militari irregolari di opposizione (*i contras*). Secondo i ricorrenti, il governo U.S.A. aveva il controllo effettivo dei *contras*, ne aveva ideato la strategia e diretto le tattiche; addirittura, alcune operazioni militari o paramilitari erano state effettuate non dai *contras* (che ne rivendicavano la responsabilità), ma da personale militare U.S.A. o da persone di altre nazionalità, al soldo e sotto il comando diretto del personale militare o di *intelligence* degli Stati Uniti. Per il Nicaragua, gli U.S.A. avevano agito in violazione degli obblighi da loro assunti con diversi trattati, ovvero previsti dal diritto internazionale generale e consuetudinario. In particolare – per quel che qui si vuole mettere in evidenza – si erano avvalsi dell'uso della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica del Nicaragua, intervenendo, in modo diretto o indiretto, nei suoi affari interni, in violazione della sua sovranità.

La Corte, con una sentenza molto articolata in relazione alle varie contestazioni accertate e alla normativa di riferimento, ha contestato in particolare agli U.S.A. di non avere rispettato le norme di diritto internazionale consuetudinario che prescrivono di non usare la forza contro un altro Stato, di non intervenire nei suoi affari, di non violare la sua sovranità. Significativi al riguardo i paragrafi 263 e 264 del testo:

«263. La constatazione del Congresso degli Stati Uniti esprimeva anche l'opinione che il governo nicaraguense avesse compiuto "passi significativi verso l'instaurazione di una dittatura comunista totalitaria". Comunque sia definito il regime in Nicaragua, l'adesione di uno Stato a una particolare dottrina non costituisce una violazione del diritto internazionale consuetudinario; sostenere il contrario renderebbe assurdo il principio fondamentale della sovranità dello Stato, su cui poggia l'intero diritto internazionale, e la libertà di scelta del sistema politico, sociale, economico e culturale di uno Stato. Di conseguenza, le opzioni di politica interna del Nicaragua, anche supponendo che corrispondano alla descrizione data loro dalla constatazione del Congresso, non possono giustificare sul piano giuridico le varie azioni del convenuto lamentate. La Corte non può contemplare la creazione di una nuova norma che apra un diritto di intervento di uno Stato contro un altro per il motivo che quest'ultimo ha optato per una particolare ideologia o sistema politico.».

«264. La Corte ha inoltre sottolineato l'importanza da attribuire, sotto altri aspetti, a un testo come l'Atto finale di Helsinki o, su un altro livello, alla risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale

2) lo sviluppo della cooperazione e la delega di competenze interne a organizzazioni internazionali, lungi dal trasformare queste ultime in soggetti sovrani, ha reso necessaria la creazione di nuovi canali di decisione politica (l'UE ne è un esempio paradigmatico).

### § 3. LA SOVRANITÀ E LE SUE VARIE CONCEZIONI

#### § 3.1 IL CONCETTO GIURIDICO DI SOVRANITÀ

Nel diritto internazionale, per sovranità interna si intende tanto la suprema autorità, quanto il massimo potere all'interno di un dato territorio. Queste due definizioni si riferiscono ad aspetti molto diversi della sovranità e ne rispecchiano la natura duale, giuridica ed empirica<sup>422</sup>.

---

che, come indica il nome, è una dichiarazione sui "Principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite". Testi come questi, in relazione ai quali la Corte ha sottolineato il contenuto consueto di talune disposizioni, quali i principi di non uso della forza e di non intervento, prevedono le relazioni tra Stati aventi sistemi politici, economici e sociali diversi sulla base della coesistenza tra le loro diverse ideologie; gli Stati Uniti non solo non hanno espresso obiezioni alla loro adozione, ma hanno preso parte attiva alla sua realizzazione.».

<sup>422</sup> In ordine alla interrelazione tra le due nature, giuridica ed empirica, della sovranità, vengono citati il "parere consultivo" espresso dalla CIG il 5 settembre 1931, e l'opinione individuale espressa dal prof. Dionisio Anzilotti, uno dei giudici che avevano esaminato il caso.

(cfr.: Corte Permanente di giustizia internazionale, *Regime doganale tra Germania e Austria*, parere consultivo del 5 settembre 1931:

- [https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_AB/AB\\_41/01\\_Regime\\_douanier\\_Avis\\_consultatif.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_41/01_Regime_douanier_Avis_consultatif.pdf);
- opinione individuale del giudice prof. Dionisio Anzilotti: [https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_AB/AB\\_41/02\\_Regime\\_douanier\\_Opinion\\_Anzilotti.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_41/02_Regime_douanier_Opinion_Anzilotti.pdf).

Il 5 settembre 1931 la Corte affermò la incompatibilità tra il contenuto del cd "Protocollo di Vienna" del 19 marzo 1931, con il quale Germania e Austria avevano concordato le linee per la loro unificazione doganale, e il cd "Protocollo n. 1 di Ginevra" del 4 ottobre 1922, sottoscritto da Austria, Gran Bretagna, Francia, Italia, e Cecoslovacchia (vi aderirono poi anche Spagna e Belgio) al fine di assistere l'Austria – sorta nel 1919 come Repubblica indipendente dalla disgregazione dell'Impero Austro-ungarico, uscito sconfitto dalla Prima guerra mondiale - nella sua opera di ricostruzione economica e finanziaria.

L'incompatibilità era originata dal fatto che il Protocollo del 1922 (in linea con i Trattati di pace di Versailles e di Saint-Germain stipulati nel 1919 a conclusione della "grande guerra") dichiarava l'indipendenza politica, l'integrità territoriale e la sovranità dell'Austria, e la impegnava a non alienare la propria indipendenza e ad astenersi da qualsiasi negoziato o da qualsiasi impegno economico o finanziario calcolato direttamente o indirettamente per compromettere/minacciare tale indipendenza. Analogo obbligo

Una terza concezione della sovranità può essere individuata nell'indipendenza o libertà assoluta, che è il presupposto della cd sovranità esterna<sup>423</sup>.

---

di astensione veniva imposto agli Stati aderenti al Protocollo, che si impegnavano da parte loro a rispettare l'indipendenza politica, l'integrità territoriale e la sovranità dell'Austria.

Il testo ufficiale riporta, insieme con il parere della Corte e le relative motivazioni, anche le opinioni individuali di alcuni dei giudici che avevano esaminato il caso; tra essi, il prof. Anzilotti, che, pur condividendo la valutazione di incompatibilità espressa dalla Corte, ne critica, con una riflessione molto articolata, le motivazioni giuridiche. In estrema sintesi – e per quel che qui ci interessa - Anzilotti osserva che:

- il Protocollo di Ginevra (come i due trattati del 1919) da una parte afferma con solennità la sovranità e l'indipendenza dell'Austria e ne impone il rispetto agli altri Stati; dall'altra, impone all'Austria rilevanti limitazioni nell'esercizio di questi diritti: in concreto, vietandole di "alienare" la sua indipendenza (salvo il consenso del Consiglio delle Nazioni) e di porre in essere qualsiasi atto che possa comprometterla;
- in base al diritto internazionale ordinario, il trattato non tutela la sovranità e l'indipendenza dell'Austria, ma ne costituisce piuttosto una limitazione, e il contestato accordo doganale - di per sé - non rappresenta una "alienazione" dell'indipendenza dell'Austria, ma è anzi una espressione della sua libertà e sovranità. Le restrizioni alla libertà di uno Stato derivanti da impegni contrattuali non ne pregiudicano in quanto tali la sua indipendenza: finché tali restrizioni non lo pongono sotto l'autorità giuridica di un altro Stato, esso rimane indipendente, per quanto estesi e onerosi possano essere tali obblighi. Sempre secondo il diritto internazionale ordinario, ogni Paese è addirittura libero di rinunciare alla propria indipendenza e persino alla propria esistenza; allo stesso modo, ogni Paese deve rispettare l'indipendenza degli altri, ma non gli è vietato di accettare che un altro Stato rinunci volontariamente alla sua indipendenza a suo favore;
- l'accordo doganale è, piuttosto, illegittimo, perché contrasta con gli obblighi assunti dall'Austria con il Protocollo del 1922;
- determinante, comunque, è l'esame della situazione di fatto sottesa alla questione: tra i vincitori della guerra, fu subito avvertita l'esigenza di prevenire eventuali mire espansionistiche della Germania, e in particolare di garantire l'esistenza della giovane Repubblica Austriaca contro il pericolo di incorporazione nel Reich tedesco;
- è in quest'ottica (di ordine politico ed economico) che si spiegano le limitazioni imposte all'Austria con i trattati del 1919 e del 1922 (nell'interesse non solo suo, ma dell'Europa nel suo insieme), e si spiega il timore che l'accordo del 1931 avrebbe potuto compromettere l'indipendenza dell'Austria, direttamente o indirettamente: perché l'accordo era stato concluso dall'Austria proprio con la controparte di cui gli Stati vincitori della guerra temevano le mire espansionistiche. Ed era un timore fondato, perché molte e rilevanti erano le spinte alla realizzazione dell'unità politica tra Austria e Germania.

Conclusivamente, nella fattispecie esaminata, si potrebbe dire che con i trattati del 1919 e del 1922 la sovranità e l'indipendenza dell'Austria erano state limitate sul piano giuridico, al fine di tutelarle sul piano di fatto.

<sup>423</sup> **Corte Permanente di Arbitrato, Caso dell'isola di Palmas (o Miangas), U.S.A. c. Olanda, Sentenza del 4 aprile 1928 (arbitro: Max Huber)**

(il testo del lodo arbitrale in: <https://pcacases.com/web/sendAttach/714>, la sintesi nel sito della Permanent Court of Arbitration – PCA, in: <https://pca-cpa.org/en/cases/94/>).

Il Trattato di pace di Parigi del 10 dicembre 1898, che pose fine alla cd. guerra ispano-americana, sancì, tra l'altro, la cessione, da parte della Spagna agli U.S.A., delle isole Filippine; l'area ceduta fu definita solo con l'indicazione delle sue coordinate geografiche (paralleli e meridiani). Ora, nell'ampio tratto di mare compreso tra l'arcipelago delle Filippine e – più a sud – quello indonesiano, allora sottoposto alla sovranità dei Paesi Bassi (Indie Orientali Olandesi), si trovano diverse piccole isole, tra le quali l'isoletta di Palmas (o Miangas).

Nel 1906 l'autorità americana ebbe la sua prima presa di contatto con l'isola, e trovò che essa era occupata e amministrata dai Paesi Bassi come un loro possedimento. Ne nacque una controversia tra Stati Uniti - per i quali l'isola era compresa nell'area loro ceduta dalla Spagna - e Paesi Bassi - per i quali essa

In quanto concetto giuridico, la sovranità presuppone e incorpora una serie di valori in base ai quali andrebbe valutato il comportamento di uno Stato, valori dai quali il concetto di sovranità è distinto, ma non separato; ne consegue che essi concorrono alla definizione del suo contenuto.. Questi valori sono i principi che fungono da fondamenti dell'ordinamento internazionale moderno, come quelli di autodeterminazione, di uguaglianza sovrana, di indipendenza e di risoluzione pacifica delle controversie, i principi inderogabili di diritto internazionale (cd *ius cogens*), i principi generali di diritto generalmente riconosciuti<sup>424</sup>, e – con peso via via crescente - i valori propri del buon governo come la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

Bisogna però tenere in conto che tali considerazioni sono sempre soggette alla natura consensuale di tutto l'ordinamento internazionale, come al fatto che lo stesso acquisto da parte dello Stato della personalità giuridica internazionale si origina dal consolidamento del potere d'imperio, inteso come situazione di fatto, non essendo oggetto di sanzione, nella pratica della comunità internazionale, e non richiedendo forma alcuna di riconoscimento (il quale infatti ha valore meramente dichiarativo). È il cd principio di effettività: la sovranità è anzitutto un potere di fatto, preso in considerazione

rientrava da secoli tra i loro possedimenti. Nel 1923 le parti concordarono di deferire la controversia alla Corte Permanente di Arbitrato (*Permanent Court of Arbitration* – PCA) (su di essa cfr. nota n. 414).

Il lodo arbitrale fu reso il 4 aprile 1928: l'arbitro unico Max Huber espresse il giudizio che l'isola costituiva una parte del territorio dei Paesi Bassi, sotto la cui sovranità essa era stata almeno dal XVII secolo, e lo era certamente nel 1898 (Trattato di Parigi) e nel 1906 (anno in cui si era aperta la controversia tra Paesi Bassi e U.S.A.). Determinante ai fini della decisione fu la validità attribuita al titolo di sovranità, acquisito e mantenuto dai Paesi Bassi attraverso la continua e pacifica esplicazione della sua autorità statale nell'isola durante un lungo periodo di tempo che risaliva probabilmente a prima dell'anno 1700.

Per Huber, le norme del diritto internazionale da applicare nel caso in esame erano quelle sulla sovranità dello Stato nel suo rapporto con il territorio, che egli chiama “sovranità territoriale”. La disputa verteva infatti sulla sovranità sull'isola, e il compito affidatogli era quello di determinare se essa rientrasse nel territorio dei Paesi Bassi o in quello degli U.S.A.: questo, perché l'esercizio della sovranità su una porzione della superficie del globo costituisce la condizione giuridica necessaria per la sua inclusione nel territorio di uno Stato.

Nelle relazioni tra gli Stati, la sovranità significa indipendenza; questa, con riferimento a un determinato territorio, implica il diritto di esercitarvi le funzioni di uno Stato, con esclusione di qualsiasi altro. Il diritto internazionale, infatti, ha posto il principio della competenza esclusiva dello Stato come criterio per l'attribuzione della sovranità e come punto di partenza per risolvere la maggior parte delle questioni che riguardano le relazioni internazionali.

<sup>424</sup> Cfr. **Statuto della Corte internazionale di giustizia (CIG) (International Court of Justice – ICJ)**, art 38: “1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: [...] c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; [...].” Per un esempio di ricorso della CIG ai principi generali, v. nota n. 421 (Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua c. U.S.A., sentenza del 27 giugno 1986).

dall'ordinamento giuridico internazionale ai fini dell'attribuzione (sarebbe meglio dire: rilevazione) della personalità giuridica<sup>425</sup>.

### § 3.2 LE VARIE CONCEZIONI DI SOVRANITÀ

#### 3.2a *La natura della sovranità: politica e/o giuridica*

La doppia natura, politica e giuridica, della sovranità è il riflesso del modo duale in cui essa viene solitamente attribuita: attraverso la legittimazione data dall'ordinamento internazionale, che la formalizza, e come conseguenza del potere di fatto esercitato in un territorio, che la costituisce.

Questa doppia natura ha spinto la dottrina a prendere posizioni diverse: (per la prevalenza della natura politica, si pensi alla teoria del ‘comando’ di John Austin (1790-1859)<sup>426</sup>, o allo stato d’eccezione di Carl Schmitt (1888-1985)<sup>427</sup>; per la prevalenza di quella giuridica, si pensi ad Hans Kelsen (1881-1973)<sup>428</sup> e a Herbert Hart (1907-1992)<sup>429</sup>.

---

<sup>425</sup> Cfr. R. Sapienza, *op. cit.*, p. 28.

<sup>426</sup> Il filosofo e giurista inglese **John Austin** (1790-1859), fu allievo di Jeremy Bentham, uno dei maggiori esponenti dell'utilitarismo filosofico, ed è noto per la sua teoria del positivismo giuridico, con la quale intese tenere distinte morale e legge positiva (quest’ultima verrebbe stabilita sulla spinta del principio di utilità). Del positivismo giuridico egli sostenne una versione chiamata *imperativismo*, imperniata su una concezione della norma come *comando*, che genera il dovere dell’ubbidienza sotto la minaccia della sanzione. In tal modo la legge è essenzialmente definita come potere di controllo. Le opere di Austin esercitarono una profonda influenza sui pensatori del XX secolo, soprattutto sui fondatori della "dottrina pura del diritto", Hans Kelsen e Herbert Hart che ribadirono la separazione fra legge e morale.

<sup>427</sup> Si è già parlato (v. nota n. 417) di **Carl Schmitt** (1888-1985), filosofo del diritto tedesco, che partiva dal riconoscimento della realtà effettuale per individuare le categorie del "politico", riconducibili alla contrapposizione amico-nemico, fuori dalla morale e dal diritto. Critico della dottrina liberale dello Stato di diritto, guardò ai soggetti reali della lotta politica, e pose all’origine di ogni ordinamento giuridico la "decisione" politica, non la norma.

<sup>428</sup> Si è parlato già (v. nota n. 416) anche di **Hans Kelsen** (1881-1973), filosofo del diritto austriaco, considerato il massimo esponente del normativismo giuridico, cioè di quell’indirizzo metodologico che riduce tutto il diritto a norma. Fu un difensore della teoria dell’identità di Stato e diritto, e un sostenitore della separazione tra scienza giuridica, da una parte, e filosofia morale, teoria politica e scienze sociali, dall’altra.

<sup>429</sup> L’inglese **Herbert Lionel Adolphus Hart** (1907-1992) è considerato come uno dei più eminenti esponenti della filosofia del diritto del XX secolo. Il suo pensiero tiene conto sia del positivismo giuridico di Bentham e di Austin, che del normativismo di Kelsen.

Nella teoria del diritto positivo, seguendo Kelsen, egli respinge la definizione della norma quale comando del legislatore (Austin); il diritto, infatti, è dato dall'unione di due tipi di norme, tra loro non assimilabili logicamente: quelle primarie (prescrittive, che impongono comportamenti da tenere) e quelle secondarie (che forniscono ai soggetti dei mezzi per realizzare i loro obiettivi, e sono dirette ad accettare, modificare, applicare giudizialmente le norme primarie). Ne consegue la negazione della necessità

Qui ci si limita a sottolineare come queste due concezioni, pur essendo concettualmente distinte, siano intrinsecamente connesse e si implichino a vicenda, in una sorta di relazione logica imperfetta. Tale tensione si allenta però se si osserva come, nell'era del costituzionalismo, lo Stato, assoggettando sé stesso all'ordinamento internazionale e contribuendo al suo sviluppo tramite apposite organizzazioni, legittima il suo imperio. Per lo Stato quindi non si tratta più di mera autolimitazione, ma di farsi partecipe di una politica multilivello in una comunità, quella internazionale, le cui regole contribuiscono a formare e garantire la sua sovranità.

### **3.2b *L'ambito di esercizio della sovranità: interna ed ester(n)a***

Dal punto di vista degli ambiti d'esercizio, la sovranità opera in relazione ai propri affari domestici, da un lato, ed esterni, dall'altro. Anche qui si parla quindi di sovranità interna ed esterna. Tale distinzione non va confusa con quella attinente all'ordinamento giuridico da cui la sovranità trae le proprie fonti giuridiche, che è (come detto sopra) tanto interno quando ci si riferisce all'ordinamento costituzionale, quanto internazionale quando ci si riferisce all'ordinamento giuridico moderno e al modo in cui si è sviluppato soprattutto a partire dal secondo dopoguerra.

Abbiamo quindi una sovranità sugli affari interni basata su norme internazionali quando ci riferiamo ai diritti/doveri di uno Stato che si riferiscono alla sua autorità e competenza ultima su tutte le persone e cose all'interno del suo territorio (si pensi ai principi di giurisdizione e integrità territoriale e personale e di non intervento). Similmente, la sovranità sugli affari esterni o esteri basata su norme internazionali riguarda i diritti/doveri di uno Stato nelle sue relazioni con gli altri Stati (si pensi ai principi su personalità giuridica, immunità dello Stato e dei suoi agenti, non ingerenza, ecc.).

---

concettuale della presenza della sanzione all'interno dello schema normativo (la sanzione è ipotizzabile solo per le norme primarie).

Sul piano etico-giuridico, Hart accoglie la classica distinzione giuspositivistica tra il diritto come è e il diritto come dovrebbe essere, e la distinzione d'ispirazione liberale tra il diritto (come è o come dovrebbe essere) e la stessa morale: di ciò che è moralmente condannabile va giuridicamente represso solo quanto costituisca una possibile minaccia di danno per gli altri.

Queste distinte forme di sovranità possiedono ulteriori forme di differenziazione, tanto per le istituzioni che le esercitano (solitamente l'esecutivo negli affari esteri, mentre gli affari interni sono curati anzitutto dall'azione del potere legislativo), quanto per le funzioni intrinseche (nel calderone dei cd affari interni rientrano tutte le questioni politiche e giuridiche, mentre la sovranità esterna ha il suo ambito principale nelle questioni di coesistenza e/o cooperazione tra entità sovrane). Tuttavia, da un punto di vista concettuale, esse si implicano a vicenda: come la non ingerenza garantisce l'esercizio del potere negli affari interni, così l'ordinamento interno, distribuendo competenze tra le sue istituzioni, fornisce allo Stato i mezzi per relazionarsi con altri enti sovrani<sup>430</sup>.

### **3.2c Sovranità assoluta, limitata, minima**

Quanto potere serve affinché un'entità venga considerata sovrana? Sappiamo, con buona pace di Bodin e di Hobbes, che la sovranità incontra limiti tanto nell'ordinamento costituzionale interno quanto in quello internazionale, il quale vincola gli Stati sovrani nelle loro dimensioni interne ed esterne, anche senza il loro consenso, quindi oltre l'autolimitazione<sup>431</sup>.

Ciò vale in particolare per la sovranità esterna che, come si è detto sopra, non può essere considerata ultima o definitiva: essa è intrinsecamente limitata poiché il diritto internazionale pubblico implica la sovranità esterna e viceversa.

È importante rendersi conto, tuttavia, che queste limitazioni intrinseche alla sovranità esterna sono diventate anche limitazioni costitutive della sovranità interna nel diritto internazionale moderno. Oltre alle limitazioni costituzionali interne e alle garanzie

---

<sup>430</sup> L'unica eccezione alla reciproca implicazione tra sovranità esterna e interna si registrava nei **Protettorati** (o “Stati protetti”), istituto giuridicamente scomparso con la decolonizzazione. La fattispecie ricorreva quando uno Stato relativamente potente prometteva di proteggere uno Stato più debole da aggressioni esterne o perturbazioni interne, e in cambio l'entità protetta conferiva determinati poteri al protettore. La base giuridica tipica per un regime di protezione era un trattato, con il quale lo Stato protettore acquisiva il pieno controllo sugli affari esteri di un altro Stato o territorio, mentre quest'ultimo – che manteneva la sua individualità, quindi non veniva “annesso” e non diventava un “possedimento” o “colonia” - continuava ad avere il controllo sui suoi affari interni.

<sup>431</sup> Si tenga conto però del **principio di effettività**, illustrato sopra al § 3.1, e anche della cd. questione dell’“obiettore persistente”: ossia di chi abbia costantemente e coerentemente manifestato un punto di vista diverso o addirittura contrario alla formazione di una norma consuetudinaria, distaccandosi così dalla *communis opinio* della comunità internazionale (cfr. R. Sapienza, *op. cit.*, pp. 64-66).

transnazionali<sup>432</sup> in materia di diritti umani, sempre più ordinamenti costituzionali sono diventati così intrecciati che gran parte delle loro leggi e competenze decisionali si sovrappongono e la loro sovranità interna è stata compromessa, come nel caso dell'UE in particolare.

Inoltre, in un mondo sempre più interconnesso, le limitazioni che una volta limitavano la sovranità esterna hanno assunto valore anche all'interno degli Stati stessi: si pensi alla Repubblica Italiana, il cui ordinamento giuridico, oltre a conformarsi “alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (art 10, co. 1 Cost. ita), limita la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni al rispetto della Costituzione, “nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art 117, co. 1 Cost., nella nuova formulazione introdotta dalla Legge costituzionale n. 3/2001).

Ammesso che la sovranità possa essere o sia limitata, ci si potrebbe chiedere se esista una soglia al di sotto della quale essa perde ogni significato, e, se esiste, dove questa soglia vada collocata. L'interrogativo assume rilevanza, ad esempio, nell'ipotesi di presenza armata straniera in uno Stato non ancora spogliato della sua sovranità, o a cui la sovranità sia stata “restituita”. L'idea che la sovranità possieda una qualche forma di gradazione non ha tuttavia riscontro nell'attuale ordinamento internazionale. Piuttosto, la sovranità è essa stessa un concetto soglia, la cui esistenza va accertata di caso in caso, e non una questione di grado. Essa può essere persa, come accade quando si parla di Stati falliti, o guadagnata, come quando nasce un nuovo Stato indipendente, ma in ogni caso *it is either all at once or not at all* (in it.: tutta in una volta o non lo è affatto)<sup>433</sup>.

---

<sup>432</sup> Sul significato del termine “transnazionale” si rinvia alla nota n. 407.

<sup>433</sup> Cfr. S. Besson, *op. cit.*, § 80. Il termine **failed State** (in it.: Stato fallito) è entrato da una ventina d'anni nel linguaggio dei commentatori politici e dei giornalisti; esso però non ha un significato puntuale e condiviso. In linea molto generale, si può considerare fallito uno Stato non più in grado di svolgere le sue funzioni fondamentali: non può, cioè, proiettare autorità sul suo territorio e sui suoi abitanti e non può proteggere i suoi confini nazionali; non può più fornire sicurezza fisica, né un ambiente economico produttivo e un sistema politico stabile. Il collasso totale dello Stato segna la fase finale ed estrema del suo fallimento, e pochissimi Stati possono essere descritti come completamente falliti o crollati; piuttosto, molti di essi soffrono di vari gradi di debolezza e sono quindi potenziali candidati al fallimento.

Per valutare il rischio di fallimento di uno Stato, apprezzato è il contributo conoscitivo offerto dal **Fund for Peace - FFP**, una ONG americana senza fini di lucro, che lavora per prevenire conflitti violenti e promuovere una sicurezza sostenibile; a tal fine, esso si è assunto il compito di individuare per tempo gli

Per quanto riguarda la nascita di un nuovo Stato indipendente con sovranità “tutta in una volta”, é stato oggetto di ampia riflessione il controverso caso del Kosovo, trattato dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) in un suo parere consultivo del 2010<sup>434</sup>.

In un tentativo di sintesi (per i riferimenti letterali: tra parentesi i paragrafi del parere): il Kosovo é una regione della Penisola Balcanica; i suoi abitanti sono in netta maggioranza di etnia albanese. Nel 1912 fu annessa alla Serbia, a sua volta confluita, nel 1918, nella futura Federazione Jugoslava; nel 1974, acquisì lo status di provincia autonoma della Serbia. Nel 1981 la maggioranza albanese, animata da spirito indipendentistico, ne chiese il distacco dalla Serbia e la trasformazione in repubblica federata della Jugoslavia; la risposta fu la revoca dello statuto di autonomia e l'avvio di una violenta azione di repressione.

Negli anni successivi, l'intera Jugoslavia fu teatro di guerre civili, che ne determinarono la parziale disgregazione. Nel Kosovo, rimasto provincia della Serbia, nel 1996 le tensioni tra maggioranza albanese e minoranza serba si inasprirono fino a degenerare, nel 1998, nello scontro armato. Con risoluzione del marzo 1998, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU condannò «l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia serbe contro i civili e i manifestanti pacifici in Kosovo, nonché tutti gli

---

Stati “fragili”, quelli, cioè, maggiormente bisognevoli di aiuto per mantenere la pace, la sicurezza, il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile, per prevenire i conflitti e difendersi da minacce transazionali.

A tal fine, dal 2005 il FFP redige con cadenza annuale una classifica, che chiamò inizialmente ***Failed States Index***; nel 2014 esso, però, l'ha ribattezzata ***Fragile States Index***, sostenendo che il controverso termine "fallito" era divenuto un fattore di distrazione dallo scopo della classifica, che é quello di incoraggiare discussioni a sostegno di un aumento della sicurezza umana e di un miglioramento dei mezzi di sussistenza. La classifica, che viene pubblicata sulla autorevole rivista americana *Foreign Policy*, si basa su dodici indicatori di vulnerabilità dello Stato: quattro riguardano la sfera sociale, due quella economica e sei quella politica.

Gli indicatori sono progettati per misurare i rischi di un crollo o di un conflitto cui i paesi sono esposti; non si tratta quindi di Stati falliti, ma fragili: infatti, spesso i Paesi con un elevato indice di vulnerabilità mostrano segni di recupero o comunque un trend di deterioramento molto lento, per cui la probabilità di un loro collasso é inferiore rispetto a quella di Paesi con un indice più basso ma con una velocità di deterioramento maggiore.

<sup>434</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza riguardante il Kosovo*, parere consultivo del 22 luglio 2010:

- sintesi, con elenco delle varie parti con relativi indirizzi <https://www.icj-cij.org/en/case/141>;
- Testo, in *I.C.J. - Judgments, Advisory Opinions and Orders*,  
<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf>.

Il caso é stato ampiamente esaminato da Samantha Besson, nel suo testo citato sopra.

atti di terrorismo da parte dell'Esercito di liberazione del Kosovo [...] e tutto il sostegno esterno alle attività terroristiche in Kosovo, comprese le finanze, le armi e l'addestramento», e richiese una soluzione politica basata sulla **“autonomia del Kosovo”** e sul **rispetto dell'integrità territoriale della Repubblica Federale Jugoslava**; con successive risoluzioni, denunciò il progressivo disastro umanitario della regione e si adoperò per il ristabilimento della pace.

Il testo di un accordo per la cessazione delle ostilità, elaborato a Rambouillet (FR) nel febbraio-marzo 1999, fu rifiutato dai rappresentanti di Jugoslavia e Serbia, inducendo la NATO ad intervenire, dal 24 marzo, a favore del Kosovo, con una serie di bombardamenti sulla Jugoslavia. Il 9 giugno l'Accordo tecnico militare di Kumanovo (nella Macedonia del Nord) sancì la cessazione delle ostilità e il ritiro dal Kosovo dell'esercito federale jugoslavo.

Con risoluzione 1244 del successivo 10 giugno, il Consiglio di Sicurezza dispose la smilitarizzazione dell'Esercito di liberazione del Kosovo (UCK) e di altri gruppi armati albanesi, e affidò l'amministrazione provvisoria della regione a forze internazionali civili (*United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – UNMIK*) e di sicurezza (militari: *Kosovo Force - KFOR*) sotto l'egida delle Nazioni Unite, che ne avrebbero promosso un sostanziale autogoverno, tenendo conto del testo degli accordi di Rambouillet e **dei principi di sovranità e integrità territoriale della Jugoslavia e degli altri paesi della regione**. In una fase finale, le istituzioni provvisorie avrebbero trasferito la loro autorità a quelle stabilite nell'ambito di un accordo politico per l'autogoverno democratico e autonomo del Kosovo, compreso lo svolgimento di elezioni. In questa prospettiva, nel 2001 la UNMIK indisse elezioni generali che portarono alla formazione di una “assemblea provvisoria”, rinnovata con le elezioni del 2004 e del 2007. Intanto, i negoziati per definire lo status finale del Kosovo (2005-2007) si risolsero in un fallimento; così, il 17 febbraio 2008, nel corso di una riunione straordinaria dell'assemblea, fu proclamata l'indipendenza dalla Serbia: "1. Noi, leader democraticamente eletti del nostro popolo, **dichiariamo il Kosovo uno stato indipendente e sovrano**. Questa dichiarazione riflette la volontà della nostra popolazione ed è in piena conformità con le

raccomandazioni dell'inviaio speciale delle Nazioni Unite [...] 2. Dichiariamo che il Kosovo é una repubblica democratica, laica e multietnica, [...] [...]” (§ 75).

La dichiarazione determinò reazioni contrastanti a livello internazionale. La questione tornò così all'ONU: l'8 ottobre 2008 l'Assemblea Generale chiese alla Corte Internazionale di Giustizia (*International Court of Justice – ICJ*) di esprimere un parere consultivo sulla seguente domanda: "**La dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte delle Istituzioni Provvisorie di Autogoverno del Kosovo è conforme al diritto internazionale?**". Il parere consultivo fu reso il 22 luglio 2010. Questo il suo contenuto, per quel che può riferirsi al tema della sovranità “tutta in una volta”:

- in via preliminare, la Corte risolse positivamente la questione della sua competenza ad esprimere il parere richiesto; espresse quindi l'avviso che la domanda rivoltale non era se il diritto internazionale conferisse al Kosovo un diritto positivo di dichiarare l'indipendenza, ma, piuttosto, se esisteva una norma di diritto internazionale che lo vietasse;
- il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione del 10 giugno 1999, aveva sospeso temporaneamente l'esercizio, da parte della Serbia, della sua autorità **derivante dalla sua continua sovranità sul territorio del Kosovo** (§ 98), e aveva affidato l'amministrazione provvisoria della regione a forze civili e militari internazionali, che ne avrebbero garantito una sostanziale autonomia all'interno della Jugoslavia. Ci si chiedeva ora se la dichiarazione di indipendenza fosse conforme allo speciale regime giuridico, che in tal modo era stato istituito nella regione. Al riguardo la Corte concluse che «l'oggetto e lo scopo della risoluzione ... era quello di istituire un regime giuridico temporaneo ed eccezionale che ... **ha sostituito l'ordinamento giuridico serbo** e che mirava alla stabilizzazione del Kosovo, e che é stato progettato per farlo su base provvisoria» (§ 100): «sebbene ... ci si aspettasse che lo status definitivo del Kosovo sarebbe derivato e si sarebbe sviluppato all'interno del quadro istituito dalla risoluzione, i contorni specifici, per non parlare del risultato, dell'esito del processo sullo status finale sono stati lasciati aperti dalla risoluzione» (§ 104). In altri termini, «il Consiglio di sicurezza non si é riservato la determinazione finale della situazione in Kosovo ed é rimasto in silenzio sulle condizioni per lo status finale del Kosovo. La

risoluzione ... non osta quindi all'emissione della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 perché i due strumenti operano su un livello diverso: a differenza della risoluzione 1244/1999, la dichiarazione di indipendenza è un tentativo di determinare finalmente lo status del Kosovo» (§ 114); essa «riflette la consapevolezza dei suoi autori che i negoziati finali erano falliti» e «afferma che “non è stato possibile alcun risultato di status reciprocamente accettabile” [...]» (§ 105): **si poneva quindi “oltre” la risoluzione e non ne costituiva una violazione;**

- la dichiarazione di indipendenza non era da ritenere un atto delle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo create con la risoluzione ONU, soggette allo speciale regime giuridico da questa istituito: «In nessuna parte del testo originale albanese della dichiarazione (che è l'unico testo facente fede) ... si fa riferimento alla dichiarazione come opera dell'Assemblea del Kosovo ... il primo paragrafo inizia con la frase "Noi, i leader democraticamente eletti del nostro popolo" ...» (§ 107). Il linguaggio, il contenuto e altre caratteristiche del testo, come anche le circostanze della sua adozione e la procedura utilizzata apparivano diversi, per vari aspetti, dagli atti dell'Assemblea del Kosovo (cfr. § 105-109). La Corte giungeva così «alla conclusione che gli autori della dichiarazione di indipendenza non si erano pronunciati come componenti di una delle istituzioni provvisorie di autogoverno della regione, quindi all'interno del quadro costituzionale in essa vigente, «ma piuttosto come persone che hanno agito insieme in qualità di rappresentanti del popolo del Kosovo, **al di fuori del quadro dell'amministrazione ad interim**» (§ 109). In questa loro qualità, essi non entravano in contrasto con la risoluzione del Consiglio di sicurezza. **La dichiarazione di indipendenza, pertanto, anche sotto questo profilo non aveva violato la risoluzione ONU** (cfr. § 119);
- conclusivamente, con una serie di altre considerazioni (alcune saranno espresse più avanti), la Corte espresse l'avviso che l'adozione della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 non violava né la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza, né il quadro costituzionale vigente in Kosovo, né il diritto internazionale generale: in altri termini, non violava alcuna norma applicabile di diritto internazionale (§ 122);

- per la Corte, peraltro, **la richiesta di parere** rivoltale dall'Assemblea generale, così come formulata (anche rispetto ad altre precedenti), riguardava la conformità o meno della dichiarazione di indipendenza al diritto internazionale, **non le sue conseguenze giuridiche, se cioè con essa il Kosovo aveva raggiunto o meno la statualità**. Così come non riguardava la validità o **gli effetti giuridici del riconoscimento del Kosovo da parte degli Stati** che lo avevano riconosciuto come Stato indipendente. La Corte, quindi, non affrontò queste questioni (§ 51);
- sul tema della sovranità, comunque, la Corte formulò delle considerazioni: a far tempo dal '700 c'erano stati numerosi casi di dichiarazioni di indipendenza, spesso strenuamente osteggiate dallo Stato da cui veniva dichiarata l'indipendenza. A volte una dichiarazione aveva portato alla creazione di un nuovo Stato, altre volte no; e durante la seconda metà del XX secolo, il diritto internazionale dell'autodeterminazione si era sviluppato in modo tale da creare un diritto all'indipendenza per i popoli dei territori non autonomi e dei popoli soggetti a sottomissione, dominazione e sfruttamento stranieri, e come risultato dell'esercizio di questo diritto era sorto un gran numero di nuovi Stati. C'erano state anche dichiarazioni di indipendenza al di fuori di questo contesto;
- era stato anche sostenuto che la popolazione del Kosovo aveva il diritto di creare uno Stato indipendente, o come manifestazione di un diritto alla autodeterminazione o in forza di quello che avevano descritto come un diritto di "secessione correttiva" di fronte alla situazione in Kosovo. Se, al di fuori del contesto dei territori non autonomi e dei popoli soggetti a sottomissione, dominazione e sfruttamento stranieri, il diritto internazionale dell'autodeterminazione conferisse a una parte della popolazione di uno Stato esistente il diritto di separarsene era, tuttavia, un argomento sul quale i partecipanti al procedimento avevano espresso punti di vista radicalmente differenti. Differenze analoghe esistevano sulla questione se il diritto internazionale prevedesse un diritto di "secessione correttiva" e, in caso affermativo, in quali circostanze. C'era anche una netta differenza di opinioni sulla questione se erano effettivamente presenti in Kosovo le circostanze che alcuni partecipanti sostenevano avrebbero dato origine a un diritto di "secessione correttiva" (§ 82). I dibattiti riguardanti la portata del diritto

all'autodeterminazione e l'esistenza di qualsiasi rottura di "secessione correttiva", tuttavia, riguardano il diritto di separarsi da uno Stato, e tale questione esulava dall'ambito della questione posta dall'Assemblea generale;

- conclusivamente, la Corte non si pronunciò esplicitamente sull'efficacia della dichiarazione di indipendenza e sulla questione se essa avesse prodotto la nascita di un nuovo Stato, ma si militò ad affermarne la legittimità, collocandola "oltre", e quindi "fuori" dall'ordine costituzionale transitorio, stabilito dalla Risoluzione della CIG. Avvalorando questa soluzione di continuità, peraltro, essa creò le premesse per potere sostenere l'avvento nel Kosovo di un nuovo ordine giuridico proprio di uno Stato indipendente e sovrano.

Alcuni giudici della Corte vollero formalizzare il loro dissenso su vari punti del parere consultivo. In particolare, per il giudice **Skotnikov** non era condivisibile l'affermazione della Corte, che «il diritto internazionale generale non contiene alcun divieto applicabile di dichiarazioni di indipendenza» (§ 84). Questa era un'affermazione fuorviante che, sfortunatamente, «può avere un effetto incendiario». Il diritto internazionale generale, semplicemente, non tratta l'emissione di dichiarazioni di indipendenza, perché «le dichiarazioni di indipendenza non 'creano' né costituiscono Stati di diritto internazionale. Non è l'emissione di tali dichiarazioni che soddisfa i requisiti di fatto, ai sensi del diritto internazionale, per la statualità o il riconoscimento. Secondo il diritto internazionale, tali dichiarazioni non costituiscono la base giuridica per la statualità o il riconoscimento». Esse possono diventare rilevanti ai fini del diritto internazionale generale solo se considerate insieme al sottostante rivendicazione di statualità e indipendenza<sup>435</sup>.

### **3.2d Titolarità ed esercizio: sovranità unitaria e divisa**

---

<sup>435</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza riguardante il Kosovo*, parere consultivo del 22 luglio 2010:

- opinione dissidente del giudice Skotnikov: in *I.C.J. - Judgments, Advisory Opinions and Orders*, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-07-EN.pdf>

La questione se la sovranità possa essere divisa possiede gli stessi profili di problematicità visti in merito all'idea che possa essere limitata. In un contesto post-vestfaliano le prerogative statali non solo sono trasferite, ma anche condivise, con altri Stati o con organizzazioni internazionali. Questo vale in quasi tutti i domini e a tutti i gradi di autorità. La divisione della sovranità può essere verticale o orizzontale: può avvenire tra entità politiche distinte come due Stati o tra uno Stato e un'organizzazione internazionale (ad es. l'UE), e può avvenire all'interno di un'unica entità politica il cui ordinamento costituzionale preveda la distribuzione su base territoriale del potere legislativo e di governo secondo gli schemi tipici dello Stato federale (si pensi a Stati federali come la Repubblica Federale Tedesca, o gli Stati Uniti d'America, oppure a Stati regionalisti come la Repubblica Italiana). Nell'UE, la divisione della sovranità segue sia linee verticali che orizzontali: si parla in proposito di “sussidiarietà”<sup>436</sup>, e più in generale di “governance multilivello”.

Questa crescente “frammentazione” della sovranità, in linea con l’evoluzione del diritto internazionale e favorita dallo sviluppo economico e sociale registratosi nel secondo dopoguerra, trova fondamento nell’idea che la sovranità sia il frutto dell’autodeterminazione dei popoli (art. 1, co. 2 Carta delle Nazioni Unite) i quali acconsentono, in condizioni di parità con gli altri (art. 2, co. 1 Carta delle Nazioni Unite; art. 11 Cost.), a limitazioni di sovranità per tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, creare le condizioni in cui la giustizia, il progresso economico e sociale, la pace e la sicurezza internazionale siano assicurati mediante l'accettazione di principi e l'istituzione

---

<sup>436</sup> Il **principio di sussidiarietà**, insieme a quelli **di attribuzione e di proporzionalità**, regola l'esercizio delle competenze all'interno dell'Unione Europea, e mira a contenere l'azione delle sue istituzioni entro certi limiti. In particolare:

- in base al p. di attribuzione, l'UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuite dai trattati per raggiungere gli obiettivi in essi stabiliti;
- in base al p. di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'UE può intervenire soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non siano conseguibili in misura adeguata dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale;
- in base al p. della proporzionalità, l'UE deve intraprendere esclusivamente le azioni necessarie per raggiungere gli scopi fissati dai trattati (ovvero: proporzionate agli obiettivi, senza andare oltre).

di metodi (v. preambolo Carta delle Nazioni Unite)<sup>437</sup>: una sorta di “pluralismo costituzionale”, in virtù del quale nello stesso territorio e nella stessa comunità coesisterebbero diversi ordinamenti (nazionali, sovranazionali, internazionali) e diverse istituzioni di riferimento, tra le quali il potere decisionale è ripartito a più livelli secondo il principio di sussidiarietà, sopra richiamato (alla nota n. 436).

A ben vedere però, e nonostante le buone intenzioni del legislatore, e pur ammettendone la fondatezza logica e giuridica, questo ragionamento presenta dei limiti. Anzitutto il rispetto dei diritti umani ed in generale degli obiettivi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, pur generando effetti giuridici (come quello della liceità del comportamento dello Stato che vi si attiene), non hanno effetto sulla sovranità, sulla sua costituzione, limitazione o estinzione, come si riscontra nelle pratiche interne alla comunità internazionale<sup>438</sup>. In merito, poi, alla divisibilità della sovranità, non solo si pongono gli stessi problemi visti per la sovranità limitata (di cui si è parlato sopra), ma va anche ricordato che le limitazioni di sovranità con cui gli Stati istituiscono le organizzazioni internazionali cui delegano funzioni e competenze, sono, finché lo Stato è indipendente, reversibili: così è per l'Unione Europea (art. 50 TUE)<sup>439</sup> e per gli accordi in generale (artt. 54, 56, 61, 62, 65, e 67 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 maggio 1969) (*Vienna Convention on the Law of Treaties – VCLT*)<sup>440</sup>.

<sup>437</sup> **Costituzione italiana - Art. 11:** L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

<sup>438</sup> Come si è detto sopra, l'ONU è ritenuta una **istituzione internazionale, non sovranazionale**, nel senso ampiamente illustrato sub nota n. 407.

<sup>439</sup> **Trattato sull'Unione Europea**

**Art. 50**

1, Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.  
[...]

<sup>440</sup> **Convenzione sul diritto dei Trattati (Vienna, 23 maggio 1969) (Vienna Convention on the Law of Treaties – VCLT)**

**Articolo 54 - Estinzione di un trattato o recesso in virtù delle disposizioni del trattato o per consenso delle parti**

L'estinzione di un trattato o il recesso di una parte possono aver luogo:

a. in conformità alle disposizioni del trattato; oppure  
b. in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

**Articolo 56 - Denuncia o recesso nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al recesso**

Piuttosto, a parere dello scrivente, la questione della divisibilità della sovranità si spiega meglio se si considera giunto a maturazione il suo procedimento di “spersonalizzazione” rispetto allo Stato, e si ricorre quindi ad un’altra distinzione: quella tra titolarità ed esercizio. Il potere decisionale delegato alle organizzazioni internazionali (ad es., l’UE) consiste in un potere sovrano che è sì esercitato da queste ultime, ma la cui titolarità sta in capo allo Stato.

#### **§ 4. BASI GIURIDICHE INTERNAZIONALI DELLA SOVRANITÀ**

A causa della sua natura polisemantica e complessa, determinare i tratti dello status giuridico della sovranità è alquanto problematico: da un lato, infatti, l’ordinamento internazionale, facendone oggetto della sua regolamentazione, la dota di una base legale; d’altro canto, è solo attraverso la sua autolimitazione che le norme internazionali vengono in essere e che il diritto internazionale si sviluppa, il che rende la sovranità presupposto indispensabile per l’esistenza di quest’ultimo. L’analisi che segue tiene conto di questa duplice prospettiva.

La natura duale, sia di bene oggetto di tutela da parte dell’ordinamento giuridico internazionale, sia di dimensione ultima e fondamentale per l’esistenza dello stesso, come anche l’essere un principio di portata generale, tanto nelle relazioni fra Stati quanto nella creazione ed applicazione delle norme, fa della sovranità “il” principio generale, si può dire quasi assiomatico, del diritto internazionale. Ciò si riflette sul modo in cui sono configurate le basi giuridiche del principio nel diritto internazionale.

---

[...]

*Articolo 61 - Sopravvenienza di una situazione che rende impossibile l'esecuzione*

[...]

*Articolo 62 - Cambiamento fondamentale delle circostanze*

[...]

*Articolo 65 - Procedura da seguire in materia di nullità, estinzione, recesso di una parte o sospensione della applicazione di un trattato*

[...]

*Articolo 67 - Atti per dichiarare la nullità di un trattato, la sua estinzione, per realizzare il recesso o sospendere l'applicazione del trattato*

Il principio di sovranità “in sé”, cioè senza ulteriori specificazioni, individuato come bene oggetto di tutela, trova per lo più le sue fonti giuridiche – oltre che, come detto, nei principi generali del diritto - nel diritto consuetudinario<sup>441</sup>.

Nel diritto internazionale scritto, mancando riferimenti esplicativi, esso si presenta scisso secondo lo schema illustrato sopra a proposito di sovranità interna ed esterna (cfr. supra, § 2.3 e § 2.4 di questo capitolo).

#### § 4.1 IL PRINCIPIO DELLA SOVRANA UGUAGLIANZA

Presupposto della sovranità esterna, dal quale questa deriva come corollario, è il principio della “sovrania uguaglianza” degli Stati. Alla base dell’ordine sancito con la Pace di Westfalia, il principio in questione ha natura consuetudinaria<sup>442</sup> ed è il punto di arrivo di un processo elaborativo secolare, di cui sono espressione antiche massime latine, come “*rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator*” (sulla sovranità)<sup>443</sup> o “*par in parem non habet iurisdictionem*” (per l’uguaglianza sovrana). È

---

<sup>441</sup> Cfr. Corte Internazionale di Giustizia - Caso Nicaragua, sub nota n. 421.

<sup>442</sup> **Pace di Westfalia - Trattato di pace di Osnabrück (*Instrumentum Pacis Osnabrugensis*, IPO) del 24 ottobre 1648 – art. V:**

«Poiché le denunce sollevate dagli elettori, principi e stati del Reich di entrambe le denominazioni sono state la vera causa e hanno dato origine alla presente guerra, al riguardo è stato raggiunto il seguente accordo:

[§ 1] Il trattato concluso a Passau nel 1552 nonché la pace religiosa conclusa poco dopo nel 1555, [...] sarà pubblicata con tutti i suoi articoli [...], riconosciuti validi e osservati come sacri e inviolabili.

Ma quanto stabilito per accordo unanime delle parti in relazione ad alcuni articoli controversi nel presente trattato deve essere considerato come un’interpretazione perpetua di detta pace [...].

In tutti gli altri punti, invece, dovrebbe prevalere la completa e reciproca uguaglianza tra tutti gli elettori, principi e stati di entrambe le confessioni, come è conforme all’intera costituzione dell’impero, alle leggi imperiali e al presente contratto, e [p. 35] in modo che ciò che è giusto per una parte lo sia anche per l’altra parte e ogni uso della forza, come ovunque, anche qui, tra le due parti dovrebbe essere vietato per sempre».

[§ 2] [...].

<sup>443</sup> La formula, utilizzata nell’età moderna per esprimere la pienezza dei poteri di ciascun re all’interno del proprio ordinamento, fu elaborata nel Medioevo, a partire da un contesto politico-giuridico diverso, che concepiva il mondo come unico ordinamento giuridico (*universitas humanitatis*) e l’imperatore come signore universale (*dominus mundi*); da qui i termini usati nella formula: “il re che non riconosce un suo superiore, è Imperatore nel suo regno”.

I Regni europei in crescita aspiravano al riconoscimento della loro piena sovranità e al superamento di questa visione universalistica; in questo contesto, il **decretale *Per venerabilem, emanato da Papa Innocenzo III nel 1202***, fu considerato un contributo indiretto alla “formalizzazione” del nuovo principio di

inoltre un principio informativo presente negli statuti di molte organizzazioni internazionali<sup>444</sup>; l'ordinamento dell'ONU accoglie il principio dell'uguaglianza sovrana

---

sovranità. Con riferimento ad uno specifico caso e nell'ambito di un discorso molto articolato, il decretale affermava tra l'altro:

“Inoltre, poiché il re stesso non riconosce un superiore negli affari temporali, senza ledere il diritto di altri ha potuto sottomettersi e si è sottomesso alla nostra giurisdizione in ciò, che - come forse sembra/sembrava ad alcuni - avrebbe potuto dispensare da sé, non come padre con i figli, ma come principe con i sudditi.[...]

(in lat.: *“Insuper cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat, sine juris alterius laesione in eo se jurisdictioni nostrae subjicere potuit et subjecit, in quo forsitan videretur aliquibus, quod per se ipsum, non tamquam pater cum filiis, sed tamquam princeps cum subditis, potuerit dispensare. [...]”*).

Il testo del decretale in:

- *Corpus Iuris Canonici – Pars Secunda: Decretalium Collectiones*. Editio Lipsiensis secunda. Akademische Druck- U. Verlagsanstalt, Graz 1959 (cfr. Lib. IV, tit. XVII, cap. XIII, colonne 714-716. Sito:[http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/lpd\\_6029936\\_002/lpd\\_6029936\\_002.pdf](http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/lpd_6029936_002/lpd_6029936_002.pdf);
- Jean-Edmé-Auguste Gosselin, *The Power of the Pope during the middle ages*, vol. II, in: *Library of translations from select foreign literature*, vol. II, London: C. Dolman, 1853, p. 275, nota n. 1 (PDF dell'intero volume su internet).

Qualche anno dopo, il canonista domenicano di origine anglosassone Alano (*Alanus Anglicus*), docente all'Università di Bologna, nell'interpretare il decretale, vi appose la glossa: “infatti ciascuno ha tanto diritto nel suo Regno quanto l'Imperatore nell'Impero” (in lat.: *“Unusquisque enim tantum iuris habet in Regno suo quantum imperator in Imperio”*) (cfr. Alberto Scerbo, *Giustizia, sovranità, virtù*, Rubbettino 2004, p. 14).

<sup>444</sup> Al riguardo, cfr.:

- **Trattato sull'Unione Europea - Articolo 4**

1. [...]
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
3. [...]

- **Atto Costitutivo dell'Unione Africana (Constitutive Act of the African Union – UACA) (11 giugno 2000) - Articolo 4: Principi**

L'Unione funzionerà secondo i seguenti principi:

- a) -uguaglianza sovrana e l'interdipendenza tra gli Stati membri dell'Unione;
- [...]
- h) -non ingerenza di uno Stato membro negli affari interni di un altro Stato membro;
- [...]
- l) -promozione dell'autosufficienza nel quadro dell'Unione;
- [...]

- **Carta della Comunità degli Stati Indipendenti – CSI (1993) - Articolo 1**

Il Commonwealth si basa sui fondamenti dell'uguaglianza di tutti i suoi membri. Gli Stati membri sono soggetti indipendenti e uguali del diritto internazionale.

[...]

La Comunità degli Stati Indipendenti - CSI (in russo traslitterato: *Sodružestvo Nezavisimych Gosudarstv*; in ingl.: *Commonwealth of Independent States - Cis*) è un'organizzazione internazionale, composta attualmente da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche, cui si aggiunge il Turkmenistan come membro associato.

degli Stati nella sua Carta (art. 2, co. 1) e nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970<sup>445</sup>. La sua codificazione comporta:

---

La CSI nacque formalmente l'8 dicembre 1991 con la firma dell'Accordo di Belaveža, sottoscritto dai Capi di Stato di Bielorussia, Russia e Ucraina. L'annuncio dell'accordo, cui furono invitate anche le altre repubbliche nate dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, sancì di fatto la fine stessa dell'URSS. Il 21 dicembre 1991 i leader di Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan annunciarono la loro adesione. L'ultimo Stato ex-sovietico ad aderire alla CSI fu la Georgia, il 3 dicembre 1993.

Lo Statuto della CSI fu approvato nel gennaio del 1993; Ucraina e Turkmenistan furono gli unici due Stati a non averlo mai ratificato; ad entrambe fu pertanto riconosciuto lo status di "Stato associato", rispettivamente nel 1993 e nel 2005.

Nel febbraio del 2006 la Georgia ha annunciato il ritiro del proprio rappresentante dal Consiglio dei Ministri della difesa della CSI, poiché – come ebbe a dichiarare – aveva intrapreso un cammino di integrazione nella NATO e non poteva prendere parte a due strutture militari simultaneamente; nell'agosto del 2009 si è ritirata completamente dalla Comunità.

Nel 2014, in seguito alla crisi della Crimea ed al conflitto nell'Ucraina orientale, il Parlamento dell'Ucraina ha discusso vari disegni di legge per il ritiro dalla CSI, senza però formalizzare il ritiro completo. Nel 2015 ha annunciato il ritiro del proprio rappresentante permanente, confermando che la partecipazione sarebbe stata decisa di volta in volta, «in base all'argomento». Il ritiro ufficiale è infine giunto il 19 maggio 2018.

Lo Statuto della CIS in:

<http://webarchive.loc.gov/all/20060720174729/http://www.therussiasite.org/legal/laws/CIScharter.html>,  
<sup>445</sup> **Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970: Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite**  
([https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041124231820.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf))

L'Assemblea generale,

[...]

proclama solennemente i principi seguenti:

- Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

[...]

- Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

[...]

- Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta.

[...]

- Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta.

[...]

- Il principio dell'uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all'autodeterminazione.

[...]

- Il principio dell'egualanza sovrana degli Stati.

[...]

- Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

[...]

2. Dichiara che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri. La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per

- a) l'uguaglianza nella legittimazione giuridica dell'*imperium* di ogni Stato membro<sup>446</sup>;
- b) la parità nel godimento dei diritti inerenti alla sovranità;
- c) l'inviolabilità dell'integrità territoriale;
- d) l'inviolabilità dell'indipendenza politica, compreso il diritto di determinare il proprio sistema politico, sociale ed economico;
- e) il diritto/dovere di adempiere in buona fede agli impegni internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.

#### § 4.2 IL PRINCIPIO DI NON INGERENZA NEGLI AFFARI INTERNI (*DOMAINE RÉSERVÉ*)

Affine, in quanto strumentale, al concetto di sovranità interna è invece il principio di non ingerenza negli affari interni (*domaine réservé*), cioè nei settori di attività interna in cui lo Stato è libero da obblighi internazionali; trattasi degli affari che “sono essenzialmente di competenza interna di uno Stato” cui si fa riferimento all’art. 2, co. 4 e 7, della Carta delle Nazioni Unite. Ora, l’oggetto di questo *domaine réservé* non è determinato, se non in negativo (“materie non disciplinate dal diritto internazionale”), pertanto la determinazione di questa competenza dello Stato può essere fatta solo caso per caso, tenendo conto della posizione espressa dallo Stato stesso e dello stato delle relazioni internazionali.

---

gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiara inoltre che i principi della Carta inseriti nella presenta Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

(testo sul sito: Pubblicazioni Centro Studi per la Pace [www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it), file: relazioni amichevoli.pdf).

<sup>446</sup> Cfr. però **Carta delle Nazioni Unite, articolo 24:**

1. Allo scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.

La definizione, ora data, dell'attuale regime giuridico del *domaine réservé* non viene confermata, né smentita dal confronto tra il testo, prima citato, dell'art. 2, co. 7 della Carta delle Nazioni Unite (del 1945), e quello corrispondente dell'art. 15, co. 8 della Convenzione della Società delle Nazioni (del 1919)<sup>447</sup>. Quest'ultima norma esclude l'intervento della SdN nelle controversie tra gli Stati membri, quando la questione, "in base al diritto internazionale, rientra esclusivamente nella giurisdizione nazionale" di uno di essi. La successiva regolamentazione ONU, nel confermare il divieto di ingerenza:

- da una parte, sembra allargare la gamma di questioni cui il divieto si riferisce: sono quelle (non esclusivamente, ma) essenzialmente di competenza interna di uno Stato (la allarga, qualora si attribuisca ai due avverbi un significato differente);
- dall'altra, non prevede più che la competenza interna (di cui all'art. 2, co. 7 della Carta) possa scaturire dal diritto internazionale, lasciando spazio ad interpretazioni più estensive.

Comunque, non si può non tenere in conto che l'evoluzione del diritto internazionale ha determinato un assottigliamento della competenza interna<sup>448</sup>. Molti elementi concorrono alla riduzione del campo d'applicazione del *domaine réservé*:

- 1) in primo luogo, quelle fattispecie bisognevoli di regolamentazione che hanno natura transnazionale (ambiente, terrorismo, economia globalizzata, cyberspazio), che richiedono necessariamente la cooperazione internazionale, e hanno quindi ripercussioni sui sistemi giuridici nazionali;
- 2) anche lo sviluppo del diritto umanitario, attraverso la definizione di standard minimi, incide sulle normative interne in merito al trattamento degli stranieri e ai diritti civili,

---

<sup>447</sup> **Convenzione della Società delle Nazioni (SDN) - Articolo 15**

(co. 1) Qualora tra i Membri della Lega dovesse insorgere una controversia suscettibile di sfociare in una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato o risoluzione giudiziale ai sensi dell'articolo 13, i Membri della Lega convengono di sottoporre la questione al Consiglio. Qualsiasi parte della controversia può effettuare tale presentazione notificando l'esistenza della controversia al Segretario Generale, il quale prenderà tutte le disposizioni necessarie per un'indagine completa e l'esame della stessa.

[...]

(c. 8) Se la controversia tra le parti è rivendicata da una di esse, e risulta dal Consiglio, derivante da una questione che, in base al diritto internazionale, rientra esclusivamente nella giurisdizione nazionale di tale parte, il Consiglio lo riferirà e non farà raccomandazione per il suo regolamento.

[...]

<sup>448</sup> Sul processo storico di ridimensionamento dei contenuti della sovranità interna, si rinvia a quanto scritto sopra, sub § 2 - Evoluzione storica del concetto di sovranità, in particolare § 2.1 e § 2.2.

limitando anche l'attività del sistema giudiziario: si pensi al diritto di petizione individuale, concesso dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (o, più brevemente: Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU), in base al quale è possibile ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU) contro uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione<sup>449</sup>;

- 3) infine, e nella misura più vistosa, il *domaine réservé* è limitato dagli ordinamenti (trattati costitutivi e diritto derivato) delle organizzazioni internazionali che per il raggiungimento dei loro scopi prevedono meccanismi d'azione che hanno una forte ingerenza nelle competenze statali: è il caso del diritto dell'UE (istituzione "sovranazionale"), caratterizzato dalla diretta applicabilità e dalla superiorità nella gerarchia delle fonti delle sue norme rispetto alle leggi ordinarie dello Stato;
- 4) la limitazione più emblematica al principio di non ingerenza si rinviene però nella Carta delle Nazioni Unite, nello stesso articolo 2 co. 7 che ne costituisce il fondamento, laddove prevede che "tale principio non pregiudica l'applicazione delle misure di esecuzione di cui al capo VII"<sup>450</sup>.

La presenza di limiti, in certi casi molto stringenti, al *domaine réservé*, non ne comporta l'obsolescenza, e si spiega se osservato dalla più ampia prospettiva del diritto

---

<sup>449</sup> La **Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (o, più brevemente, **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU**), firmata a Roma nel 1950, ha istituito la **Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU)** e prevede che "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte -Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto" (art. 34 – Ricorsi individuali). Sulla CEDU v. nota n. 420.

<sup>450</sup> Il **Capo VII della Carta delle Nazioni Unite** riguarda l'Azione contro le minacce alla pace, le violazioni della pace e gli atti di aggressione. In particolare, rileva qui il disposto degli articoli 41 e 42:

**Art. 41** - Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure che non comportano l'uso della forza armata devono essere impiegate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Questi possono includere l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e dei mezzi di comunicazione ferroviari, marittimi, aerei, postali, telegrafici, radiofonici e di altro tipo, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

**Art. 42** - Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite).

internazionale moderno - caratterizzato dalla limitazione della sovranità statale<sup>451</sup>, dall'elevato livello di cooperazione e dalla diversificazione delle fonti del diritto - in cui, accanto a questo principio ne operano altri come il principio di sussidiarietà, già sopra richiamato<sup>452</sup> e la dottrina del margine di apprezzamento<sup>453</sup>, principi insieme ai quali il *domaine réservé* costituisce uno standard, rispetto al quale tanto l'azione degli Stati quanto quella delle organizzazioni internazionali deve essere giustificata.

## § 5. REGIME GIURIDICO INTERNAZIONALE

Oltre ad essere fondata sul diritto internazionale, la sovranità, come visto sopra<sup>454</sup>, è anche quel potere dalla cui autolimitazione l'ordinamento internazionale viene in essere.

---

<sup>451</sup> Sulle limitazioni della sovranità statale, si veda quanto scritto sopra al § 3: La sovranità e le sue varie concezioni, e in particolare al § 3.2: Le varie concezioni di sovranità.

<sup>452</sup> Sul principio di sussidiarietà, v. nota n. 437.

<sup>453</sup> La **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)**, nel **Preambolo**, afferma che “spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al **principio di sussidiarietà**, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un **margine di apprezzamento** soggetto al controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione”.

Il “margine di apprezzamento” è, quindi, lo spazio lasciato agli Stati nell'applicazione della Convenzione per bilanciare l'adempimento degli obblighi pattizi con la tutela di altre esigenze statali. La Corte EDU veglia sul rispetto da parte degli Stati dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione, ma lascia un **margine di deroga** per consentire agli stessi il perseguitamento di altri interessi statali, nonché uno spazio di scelta e valutazione di questi ultimi.

La Convenzione puntualizza comunque l'ampiezza del margine: ognuna delle Parti contraenti può adottare delle misure in deroga agli obblighi da essa previsti, in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda, e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. (art. 15 co. 1).

Vengono previsti (art. 15 co. 2) dei casi in cui la **deroga non è ammessa**: per il diritto alla vita (Cfr. art. 2), salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, per il divieto della tortura (Cfr. art. 3), per la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (Cfr. art. 4, § 1) e per il rispetto del principio: “nulla poena sine lege” (Cfr. art. 7).

Con successivi protocolli la deroga è stata esclusa anche per l'abolizione della pena di morte (Prot. n. 6, artt. 1 e 3), anche in tempo di guerra (Prot. n. 13, artt. 1 e 2), e per il diritto di non essere giudicato o punito due volte, salvi i casi di fatti sopravvenuti, nuove rivelazioni, o vizio fondamentale nella procedura antecedente (Prot. n. 7, art. 4).

<sup>454</sup> Sulla autolimitazione della sovranità si veda quanto scritto sopra, in particolare al § 2.3 - *Sovranità interna e sovranità esterna (o internazionale): fonte di legittimazione e ambito territoriale di esercizio*.

Qui di seguito si prenderanno, ora, brevemente in esame il suo regime e il suo contenuto, ovvero i diritti e i doveri che essa comporta.

### **§ 5.1 LA SOVRANITÀ COME INDIPENDENZA**

Come status giuridico, la sovranità, e più in particolare la sovranità esterna o internazionale<sup>455</sup>, comporta i diritti che possono garantire l'indipendenza dello Stato e i corrispondenti doveri nei confronti degli altri Stati; buona parte di questi diritti e doveri derivano dal principio di uguaglianza sovrana degli Stati, già affrontato sopra<sup>456</sup>. È interessante, tuttavia, ripercorrerli brevemente, poiché alcuni di essi concernono le relazioni reciproche tra Stati, mentre altri li riguardano *uti singuli*. È importante sottolineare poi che alcuni di questi diritti riguardano la protezione dell'uguale indipendenza degli Stati sovrani, mentre altri sono funzionali al mantenimento di un certo livello di cooperazione.

La correlazione tra sovranità e i diritti e doveri che questa implica (pur non esaurendosi in essi) rende poi importante identificare il soggetto cui ne va attribuita la titolarità, soprattutto nel caso in cui tali diritti e doveri di sovranità vengano considerati *erga omnes*, come nel caso di violazioni dei diritti umani a seguito delle quali possono sollevarsi domande circa il dovere correlato di intervento umanitario.

### **§ 5.2 DIRITTI DI SOVRANITÀ**

Tra i diritti di sovranità, si possono far rientrare :

- la giurisdizione territoriale e personale plenaria all'interno dei propri confini territoriali;

---

<sup>455</sup> Sulla sovranità esterna o internazionale si veda quanto scritto sopra, in particolare al § 2.3 - Sovranità interna e sovranità esterna (o internazionale): fonte di legittimazione e ambito territoriale di esercizio, e al § 3.2 - Le varie concezioni di sovranità - II. *L'ambito di esercizio della sovranità: interna ed ester(n)a.*

<sup>456</sup> Sul *domaine réservé* si veda quanto scritto sopra, in particolare al § 4.1 - Il principio della sovrana uguaglianza.

- l'autonomia costituzionale e organizzativa, come conseguenza della giurisdizione plenaria sugli affari interni dello Stato, sopra richiamata;
- la presunzione di legalità degli atti compiuti nell'esercizio della sovranità;
- la protezione del proprio *domaine réservé*, di cui si è già avuta occasione di parlare<sup>457</sup>.

In merito al diritto all'autonomia costituzionale o organizzativa, esso viene messo sullo stesso piano del principio dell'autodeterminazione dei popoli (art 1, co. 2 Carta delle Nazioni Unite), almeno per quanto riguarda gli Stati sovrani esistenti.

Al riguardo, ci si limita a far presente che quando l'autodeterminazione viene invocata – nel contesto di un conflitto per conquistare l'indipendenza - per farne derivare il diritto di diventare uno Stato sovrano, il diritto internazionale rimane ambiguo; così:

- da una parte, nel 1960 l'Assemblea Generale dell'ONU si è pronunciata, con Risoluzione 1514 del 14 dicembre 1960, per la rapida e incondizionata fine del colonialismo, e perché fosse consentito al più presto alle popolazioni delle colonie residue di godere di un'indipendenza e di una libertà completa<sup>458</sup>;
- dall'altra, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) (*International Court of Justice – ICJ*), chiamata nel 2008 a dare un parere sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, provincia dello Stato della Serbia, scelse di affermare che non c'era alcuna norma del diritto internazionale che la vietasse, astenendosi dal pronunciarsi sulla esistenza di una norma internazionale

---

<sup>457</sup> Si veda al § 4.2: Il principio di non ingerenza negli affari interni (*domaine réservé*).

<sup>458</sup> **Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960: Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali** (<http://ospiti.peacelink.it/cd/a/14818.html>)

La risoluzione si pone in linea con l'art. 1, § 2 della Carta delle Nazioni Unite, che pone tra gli scopi dell'O.N.U. lo sviluppo di «relazioni amichevoli tra le nazioni basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli».

Nel rilevare, da una parte, «l'appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti», e dall'altra, «l'aumento dei conflitti derivanti dalla negazione della libertà di tali popoli o da impedimenti frapposti nel suo cammino», l'Assemblea ha dichiarato che «tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all'esercizio della propria sovranità e all'integrità del loro territorio nazionale», ed ha proclamato «solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo». Ha inoltre disposto che «nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all'indipendenza» venissero «adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, ... allo scopo di consentire loro di godere di un'indipendenza e di una libertà completa».

che – in positivo – conferisse al Kosovo il diritto di dichiarare la sua indipendenza; e qualche giudice volle pronunciarsi nettamente per l'illiceità della dichiarazione, perché in contrasto con il principio del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati<sup>459</sup>.

Ci si è già soffermati ampiamente nelle pagine precedenti, sul parere consultivo in parola e, in particolare, sulle considerazioni attraverso le quali considerazioni la Corte sia arrivata alla conclusione che l'adozione della dichiarazione non violava il diritto internazionale generale: a suo avviso era la pratica degli Stati dal '700 in poi a portare chiaramente alla conclusione che il diritto internazionale non conteneva alcun divieto di dichiarazioni di indipendenza (§ 79, 84). In ordine al fatto che la secessione unilaterale del Kosovo incideva negativamente sulla integrità territoriale della Serbia, il diritto internazionale richiamava il principio dell'integrità territoriale (solo) là dove dettava le regole da rispettare nelle relazioni tra gli Stati, quindi, esso non rilevava nel caso in esame (§ 80). È rilevante qui ripetere che la Corte sviluppò le sue considerazioni a partire da una scelta interpretativa effettuata in via preliminare: la domanda rivoltale non era se il diritto internazionale conferisse al Kosovo un diritto di dichiarare unilateralmente l'indipendenza, ma, piuttosto, se esisteva una norma di diritto internazionale che lo vietasse. In questo modo, essa si sottrasse alle aspettative di una sua pronuncia esplicita sull'esistenza di un diritto del Kosovo alla sua indipendenza. La Corte ritenne anche di non dover affrontare la questione degli effetti giuridici della dichiarazione - se cioè con essa il Kosovo avesse raggiunto o meno la statualità - e quella analoga della validità e degli effetti giuridici degli atti con i quali alcuni Stati avevano riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente (§ 51).

In ordine al diritto internazionale della autodeterminazione, essa rilevò che durante la seconda metà del XX secolo, esso si era sviluppato in modo tale da creare un diritto all'indipendenza per i popoli dei territori non autonomi e dei popoli soggetti a sottomissione, dominazione e sfruttamento stranieri, e come risultato dell'esercizio di

---

<sup>459</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza riguardante il Kosovo*, parere consultivo del 22 luglio 2010 cit. (§ 3.2c).

questo diritto era sorto un gran numero di nuovi Stati. Non rientrava però in questo ambito la questione se la popolazione del Kosovo avesse il diritto di creare uno Stato indipendente, o come manifestazione di un diritto alla autodeterminazione o in forza di un cd diritto di "secessione correttiva": temi che riguardavano il diritto di separarsi da uno Stato.

La mancanza di punti di vista unanimi sulla questione induce alla prudente affermazione che la importanza e la centralità del diritto dei popoli all'autodeterminazione (deducibile dalla Risoluzione 1514) non implica automaticamente l'affermazione che i cd. movimenti di liberazione nazionale in armi contro un governo da loro ritenuto straniero, razzista o coloniale siano dei soggetti di diritto internazionale, sottratti al controllo dello Stato sul cui territorio si svolge la lotta<sup>460</sup>.

La presunzione di legalità degli atti compiuti nell'esercizio della sovranità (in particolare, esterna), ovvero di conformità dell'azione governativa e legislativa al diritto internazionale è una conseguenza della cd. immediatezza normativa (o internazionale), idea per la quale gli Stati sovrani sono immediatamente vincolati dalla legge e, di conseguenza, sono le uniche persone giuridiche originarie in grado di produrre atti giuridici internazionali validi. La loro piena personalità giuridica e il diritto di (co-)regolare la vita della comunità nazionale e internazionale è un diritto importante per garantire la loro indipendenza. È anche conseguenza dell'immunità dalla giurisdizione degli altri Stati<sup>461</sup>.

---

<sup>460</sup> Cfr. R. Sapienza, *op. cit.*, pp. 31-32.

Tornando al provvedimento, già esaminato, della Corte Internazionale di Giustizia, alcuni giudici della Corte hanno voluto formalizzare il loro dissenso su vari punti del parere consultivo.

Con specifico riferimento alla legittimità della dichiarazione unilaterale di indipendenza in base al diritto internazionale generale, per il giudice Koroma “il diritto internazionale positivo non riconosce né sancisce il diritto dei gruppi etnici, linguistici o religiosi di staccarsi dallo Stato di cui fanno parte senza il suo consenso semplicemente esprimendo la propria volontà di farlo.... accettare diversamente ... al di fuori del contesto di decolonizzazione, creerebbe un precedente molto pericoloso, ... annunciando a tutti i gruppi dissidenti in tutto il mondo che sono liberi di aggirare il diritto internazionale semplicemente agendo in un certo modo e creando una dichiarazione unilaterale di indipendenza in certi termini”. Koroma aggiunge che la dichiarazione unilaterale di indipendenza era in contrasto con il diritto internazionale generale, perché violava il principio del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati, che comporta l'obbligo di rispettare la definizione, la delimitazione e l'integrità territoriale di uno Stato esistente (cfr. Corte Internazionale di Giustizia, *Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza riguardante il Kosovo*, parere consultivo del 22 luglio 2010, opinione dissentente del giudice

### § 5.3 DOVERI DI SOVRANITÀ

Ci sono quattro doveri di sovranità corrispondenti ai diritti sopra menzionati:

- a) l'immunità di altri Stati e agenti statali davanti alla propria giurisdizione;
- b) il rispetto del diritto internazionale e il dovere di cooperare;
- c) il divieto di intervento;
- d) il dovere di risoluzione pacifica delle controversie.

Questi principali doveri di sovranità sono elencati, tra gli altri, negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione dell'ONU sulle relazioni amichevoli del 1970<sup>462</sup>.

Il dovere di concedere ai rappresentanti ed agenti degli Stati stranieri l'immunità giurisdizionale, di origine consuetudinaria (*par in parem non habet jurisdictionem*) è codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (v. in part. artt. 5 ss.). Il principio si è evoluto, divenendo più

---

Koroma, in: I.C.J. - Judgments, Advisory Opinions and Orders, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-02-EN.pdf>.

Conclusivamente: per l'insigne giurista Antonio Cassese (1937-2011), docente di diritto internazionale che ebbe a ricoprire diversi incarichi pubblici (tra cui quello di primo presidente del Tribunale Internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia), con questo parere sul Kosovo la Corte Internazionale di Giustizia ha evitato di affrontare il nodo centrale, cioè l'esistenza o meno di un diritto alla secessione, e ha perso così un'occasione importante (cfr. F. Martino, «Corte Internazionale e Kosovo: un'occasione perduta - intervista ad Antonio Cassese», in *Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa*, lug 2010, <https://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Corte-Internazionale-e-Kosovo-un-occasione-perduta> ).<sup>461</sup> Samantha Lessson, nel suo «*Sovereignty*» già citato, si richiama due volte, nel senso sopra illustrato, all'idea di *normative immediacy* (§ 97) ovvero *international immediacy* (§ 120). In entrambi i casi, afferma che l'idea è stata fatta propria (*captured*) dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel caso “Wimbledon” del 1923 (alla p. 25). Si è riscontrato che nella sua sentenza, alla p. 25, la Corte, richiamandosi a «considerazioni d'interesse generale dell'ordine più elevato» e a «una pratica internazionale costante», afferma: : «... La Corte si rifiuta di vedere nella conclusione di un qualunque trattato in cui uno Stato si obbliga a fare o a non fare qualche cosa, una abbandono della sua sovranità. Senza dubbio, ogni convenzione che dà luogo a un obbligo di questo genere, apporta una restrizione all'esercizio dei diritti sovrani dello Stato, nel senso che essa imprime al suo esercizio una direzione determinata. Ma la facoltà di assumere impegni internazionali è precisamente un attributo della sovranità dello Stato» (cfr. Corte Permanente di Giustizia Internazionale, *Questione della nave a vapore «Wimbledon»* cit.).

<sup>462</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970: *Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite*: i principi sono trascritti nella precedente nota n. 445.

complesso, e prevedendo delle eccezioni per quei casi per i quali la protezione dalla giurisdizione non corrisponde ai valori che la sovranità dello Stato è destinata a proteggere o per i quali è effettivamente protetta (v. artt. 10-17 della conv. citata)<sup>463</sup>.

Un altro importante dovere di sovranità è quello di ottemperare al diritto internazionale, che trova il suo fondamento, oltre che nel diritto consuetudinario (*pacta sunt servanda*), nell'art. 2 co. 2 della Carta delle Nazioni Unite. Esso, oltre ad implicare ovviamente il rispetto delle norme in sé, comporta anche il rispetto di quei principi morali, grazie alla cui osservanza il sistema internazionale può sostenersi e che informano il comportamento dello Stato, tanto nelle sue modalità (si pensi al principio di buona fede, richiamato nel citato art. 2 co. 2 della Carta delle Nazioni Unite) quanto nei suoi scopi (ad es., il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale) (v. art 1 e art 2 co. 4, 5, e 6 Carta delle Nazioni Unite).

Un altro dovere da menzionare è il divieto di intervento negli affari interni di un altro Stato (art. 2 co. 7 Carta delle Nazioni Unite), con o senza l'uso della forza (art. 2 cit., co. 4)<sup>464</sup>; le uniche eccezioni sono rappresentate dal consenso, o dalla richiesta, dello Stato

<sup>463</sup> **Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, del 2 dicembre 2004** (in: <https://www.giustizia.it/giustizia/protected/790130/0/def/ref/SAN752459/>)

[...]

#### **Parte seconda - Principi generali**

##### **Art. 5 - Immunità degli Stati**

Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione.

[...]

##### **Parte terza - Procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità**

Art. 10 Transazioni commerciali [...] Art. 11 Contratti di lavoro [...] Art. 12 Lesione dell'integrità fisica di una persona o danni ai beni [...] Art. 13 Proprietà, possesso e utilizzo di beni [...] Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale [...] Art. 15 Partecipazione a società o altri gruppi [...] Art. 16 Navi di cui uno Stato è proprietario o esercente [...] Art. 17 Effetti di un patto d'arbitrato.

<sup>464</sup> Sul tema del *domaine réservé* di ciascuno Stato ci si è soffermati nelle pagine precedenti. Qui, si richiama la **sentenza del 19 dicembre 2005**, con cui la **Corte Internazionale di Giustizia (International Court of Justice – ICJ)** si è pronunciata sulla controversia, avviata nel 1999 dalla **Repubblica democratica del Congo (RDC) contro l'Uganda** in ordine alla legittimità delle operazioni militari, svolte dalle truppe ugandesi in territorio congolese (si annota: nel contesto, assai complesso, della c.d. "prima guerra mondiale africana", cominciata nel 1996 con la guerra civile scoppiata nel Congo e poi degenerata in un sanguinoso conflitto che ha coinvolto altri sei Stati della regione e si è protratto fino al 2003).

A conclusione di un procedimento molto articolato, la Corte ha – in sintesi – stabilito che l'Uganda, svolgendo attività armate contro il Congo nel territorio di quest'ultimo, e fornendo assistenza e sostegno logistico, finanziario e militare alle truppe irregolari che vi operavano, ha violato i principi del divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali e di non intervento negli affari interni di un altro Stato.

In secondo luogo, l'Uganda, compiendo omicidi, atti di tortura e altri trattamenti disumani nei confronti della popolazione civile congolese, reclutando bambini-soldato e incitando all'odio etnico, ha violato gli

stesso (*volenti non fit iniuria*: é il cd intervento autorizzato)<sup>465</sup>, e dal cd. intervento umanitario, che deve però essere monitorato dal Consiglio di sicurezza e rispettare le prescrizioni di cui agli artt. da 39 a 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>466</sup>.

Infine, gli Stati sovrani hanno il dovere di risolvere pacificamente le loro controversie. Il dovere – più in generale - degli Stati di mantenere, proteggere e ricercare la pace pubblica, e di regolare i propri affari nel rispetto della pace, é una consuetudine antica come il diritto internazionale stesso, ed é uno dei principi fondanti il sistema vestfaliano<sup>467</sup>. In quello post-vestfaliano delle Nazioni Unite, caratterizzato dalla

---

obblighi derivanti dalle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Inoltre, l’Uganda, sfruttando le risorse naturali del territorio congoleso, ha compiuto un illecito nei confronti del Congo per la violazione di altre norme del diritto internazionale.

La Corte ha peraltro riscontrato la violazione da parte della RDC degli obblighi nei confronti dell’Uganda derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, per avere attaccato l’ambasciata ugandese, e averne rimosso beni e archivi, e per aver compiuto atti di maltrattamento contro diplomatici ugandesи all’aeroporto internazionale congoleso di Ndjili.

In assenza di un accordo tra le parti, é stata la Corte a decidere, con sentenza del 9 feb 2022, l’ammontare delle somme dovute alla RDC per il risarcimento di danni a persone, danni a cose e danni relativi alle risorse naturali.

Per la sentenza e gli atti del procedimento cfr.: Corte Internazionale di Giustizia, *Armed Activities on the Territory of the Congo* – Repubblica democratica del Congo c. Uganda, sentenza del 19 dicembre 2005, in <https://www.icj-cij.org/en/case/116>.

Una sintesi della sentenza si legge sul sito dell’Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Paplica”, *Corte Internazionale di Giustizia: sentenza Repubblica Democratica del Congo c. Uganda, 21/12/2005*, in <https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/news/Corte-internazionale-di-giustizia-sentenza-Repubblica-Democratica-del-Congo-c-Uganda/414>.

<sup>465</sup> Con l’espressione: intervento autorizzato (o: su invito) ci si riferisce all’intervento militare di truppe straniere in un conflitto armato interno su invito del governo dello Stato interessato. Tali interventi possono comportare combattimenti effettivi da parte delle truppe straniere ma possono anche essere limitati ad altre forme di supporto militare attivo (ad esempio la guardia di luoghi importanti), o alla dimostrazione della capacità dello Stato straniero di dispiegare forze al di fuori del proprio territorio (*power projection*) In un senso più ampio, l’intervento su invito potrebbe plausibilmente coprire anche interventi non militari. Questa tipologia di intervento pone diverse questioni: in particolare quelle relative all’integrità territoriale dello Stato, allo status degli attori coinvolti, alla natura del consenso e alle implicazioni per il diritto internazionale in generale e per la politica e i diritti umani in particolare. Quando esso viene richiesto non dal governo dello Stato, ma da un gruppo ribelle che combatte contro il governo, la sua questione della sua legittimità si fa più problematica, perché coinvolge il principio di uguaglianza negativa come si applica all’intervento nelle guerre civili, così come il legame tra l’intervento su invito e la legittimità democratica. L’argomento é trattato nella sentenza della CGI illustrata nella precedente nota n. 464.

<sup>466</sup> Gli articoli da 39 a 51 compongono il Capitolo VII della **Carta delle Nazioni Unite**, intitolato: “**Azione contro le minacce alla pace, le violazioni della pace e gli atti di aggressione**”. Il riferimento esplicito - di carattere generale - al diritto umanitario si riscontra nell’art. 1 della Carta, che pone tra gli scopi delle Nazioni Unite la “cooperazione internazionale per risolvere i problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario e per promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione”.

<sup>467</sup> **Pace di Westfalia - Trattato di pace di Osnabrück (Instrumentum Pacis Osnabrugensis, IPO)**, del 24 ottobre 1648 - p. 17:

Articolo I [Comandamento generale della pace]

previsione di limiti alla sovranità internazionale degli Stati, un tale più specifico dovere informa le relazioni interstatali ed è previsto fin dai primi passi della Carta delle Nazioni Unite, che dedica il Capo VI (artt. 33-38) alla istituzione di una apposita procedura per la risoluzione pacifica delle controversie, e il Capo VIII (artt. 52-54) alla disciplina di possibili accordi “regionali” tra Stati – finalizzati, cioè, ad un’azione di portata territorialmente circoscritta - prevedendone il coinvolgimento nell’impegno diretto a conseguire la soluzione pacifica delle controversie<sup>468</sup>. Per chiarezza: gli Stati non hanno il dovere di porre fine alle controversie che li riguardano, ma non possono affrontarle mediante l’uso della forza.

---

Possa esserci **una pace generale, eterna e cristiana** (*pax sit christiana, universalis, perpetua*) così come una vera e sincera amicizia tra la Santa Maestà Imperiale, la Casa d’Austria con tutti i suoi alleati e seguaci e ogni loro erede e successori, in particolare il Re Cattolico, gli Elettori, i Principi e gli Stati dell’Impero da un lato e la Santa Reale Maestà e il Regno di Svezia con tutti gli alleati e seguaci e i loro eredi e successori, in particolare il Re più cristiano e gli Elettori, Principi e Stati dell’Impero interessati, dall’altro; e questa [pace] sarà sinceramente e sinceramente osservata e osservata, in modo che ciascuna parte possa promuovere il beneficio, l’onore e il vantaggio dell’altra (*ut utraque pars alterius utilitatem, honorem ac commodum promoveat*) e che sia dalla parte dell’intero Impero Romano con il Regno di Svezia sia dalla parte del Regno di Svezia con il vicino fedele [Santo] Impero Romano, la vera pace e l’amicizia genuina possano crescere e rifiorire.

<sup>468</sup> **Carta delle Nazioni Unite**

#### **Cap. VI: Risoluzione pacifica delle controversie**

##### **art. 33:**

1. Le parti di qualsiasi controversia, la cui continuazione rischia di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, devono, in primo luogo, cercare una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali o altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, inviterà le parti a regolare la loro controversia con tali mezzi.

[...]

#### **Cap. VIII: Regime regionale**

##### **ART. 52**

1. Nulla nella presente Carta preclude l'esistenza di accordi o agenzie regionali per trattare le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali che sono appropriate per l'azione regionale, a condizione che tali accordi o agenzie e le loro attività siano coerenti con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.
2. I Membri delle Nazioni Unite che stipulano tali accordi o che costituiscono tali agenzie faranno ogni sforzo per raggiungere una risoluzione pacifica delle controversie locali attraverso tali accordi regionali o da tali agenzie regionali prima di deferirli al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggerà lo sviluppo di una risoluzione pacifica delle controversie locali attraverso tali accordi regionali o da parte di tali agenzie regionali su iniziativa degli Stati interessati o su riferimento del Consiglio di Sicurezza.
4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35.

[...]

## § 6. ASPETTI CONTROVERSI DELLA SOVRANITÀ

Il concetto di sovranità è, come si può dedurre da tutte le considerazioni finora svolte, un concetto complesso, la cui problematicità emerge, oltre che nella sua definizione, anche nel suo bilanciamento con gli altri principi del diritto internazionale, soprattutto tenendo in conto che nel moderno ordinamento giuridico internazionale multilivello i soggetti ultimi del diritto internazionale sono, almeno in teoria, i popoli<sup>469</sup>, e gli Stati e le organizzazioni internazionali e sovranazionali<sup>470</sup> agiscono come funzionari dei loro interessi, operando su piani distinti, e senza rapporti di subordinazione tra loro.

Un così rilevante mutamento di paradigma non può non comportare un ridimensionamento dell'importanza della sovranità, come principio giuridico e come elemento costitutivo dell'ordinamento internazionale inteso come sistema, mentre assumono maggiore centralità altri valori, con i quali è necessario che la sovranità trovi nuove forme di bilanciamento, cosa che, ad avviso dello scrivente, non è facile.

Due questioni saranno affrontate qui: il rapporto tra sovranità e diritti umani, e il rapporto tra sovranità e democrazia.

### § 6.1 SOVRANITÀ E DIRITTI UMANI

Dopo il 1945, il diritto internazionale è stato visto dalle democrazie moderne come un nuovo modo per garantire il loro sviluppo democratico. Data la mancanza di consenso unanime sui requisiti democratici minimi e in considerazione dell'articolato legame esistente tra democrazia e diritti umani, consolidare la protezione di questi ultimi dall'esterno attraverso standard internazionali minimi è diventato il modo per garantire i nuovi regimi democratici. Così, la sovranità internazionale oggettivamente limitata dalla

---

<sup>469</sup> La **Carta delle Nazioni Unite** apre il suo Preambolo con le parole: «**Noi, i popoli delle Nazioni Unite**, abbiamo determinato ...» e tra le sue finalità vi indica «... la promozione del progresso economico e sociale di **tutti i popoli**»; nell'art. 1, poi, pone tra i suoi scopi quello di «sviluppare relazioni amichevoli **tra le nazioni** basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione **dei popoli**».

<sup>470</sup> Sul significato dell'espressione: “organizzazioni sovranazionali” si rinvia alla nota n. 407.

tutela dei diritti umani è diventata, in concreto, un modo diretto per garantire la sovranità interna in modo legittimo. Di conseguenza, la moderna sovranità democratica trova ora la sua fonte sia nel diritto costituzionale che in quello internazionale. Visti in modo diverso, i sovrani soggetti al diritto internazionale sono i popoli all'interno degli Stati, e non più solo gli Stati. E questi popoli organizzano e limitano la loro sovranità attraverso gli ordinamenti giuridici internazionali e nazionali.

Naturalmente, questo non vuol dire che la sovranità dello Stato non possa essere in tensione con i diritti umani; al riguardo, è importante sottolineare che la sovranità internazionale protegge un'entità collettiva di individui — un popolo — e non singoli esseri umani di per sé; la sovranità - e in particolare l'uguaglianza sovrana degli Stati - protegge l'autonomia democratica nelle relazioni con l'estero di uno Stato e per questo mantiene la sua legittimazione a prescindere dai diritti umani internazionali e dalla cd. “legge dell’umanità”<sup>471</sup>. Pertanto, le tensioni tra sovranità statale e diritti umani internazionali sono analoghe a quelle tra sovranità popolare e diritti umani nel contesto interno.

In breve, la sovranità dello Stato non può essere dissociata dalla protezione dell'uguaglianza politica e dei diritti umani degli individui che costituiscono lo Stato stesso, e non può essere considerata di per sé incompatibile con i valori che ha lo scopo

---

<sup>471</sup> Per l'espressione “legge dell’umanità” (*Humanity’s Law*) si veda il libro di R.G. Teitel, *Humanity’s Law*, Oxford University Press, New York 2011, recensito, tra gli altri, sui siti:

- *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 11, Issue 4, September 2013, pgs 932–933,
- <https://doi.org/10.1093/jicj/mqt051>;
- *European Journal of International Law*, Vol. 23, Issue 2, May 2012, pgs 583–585,
- <https://doi.org/10.1093/ejil/chs025>.

Per la Teitel, la “legge dell’umanità” è un nuovo “ordinamento giuridico transnazionale”, che sta emergendo dalla convergenza tra legge di guerra, legge internazionale sui diritti umani e giustizia penale internazionale. La “legge dell’umanità” si concentra sui diritti e le responsabilità delle persone, piuttosto che su quella degli Stati, e quindi contribuisce ad edificare uno Stato di diritto globale, che non solo protegge le persone dai danni, ma garantisce anche che esse possano realizzare il loro potenziale economico, sociale e politico. In tal modo, i fondamenti normativi dell'ordinamento giuridico internazionale starebbero spostando la loro enfasi dalla sicurezza dello Stato alla sicurezza umana, ovvero alla sicurezza delle persone e dei popoli.

La nuova legge si starebbe sviluppando principalmente attraverso la giurisprudenza dei tribunali - internazionali, regionali e nazionali – i quali, nel giudicare controversie che abbracciano questioni di conflitto e sicurezza interni e internazionali, tendono ad aumentare le responsabilità legali degli Stati, anche per il comportamento degli attori non statali, e a mostrare meno deferenza verso le tradizionali prerogative sovrane degli Stati, quando queste interferiscono con l'obiettivo prioritario di proteggere le persone e i popoli.

di aiutare a perseguire. Tuttavia, dati il valore dell'autonomia individuale e di quella collettiva nel contesto dei diritti umani e le loro potenziali contraddizioni, si può pervenire a due diverse conclusioni, a seconda del tipo di norme internazionali sui diritti umani in gioco.

In primo luogo, la sovranità non potrebbe essere invocata per sfuggire alla legittima autorità del “diritto umano di avere diritti”<sup>472</sup> a livello nazionale: essa può solo proteggere l'autonomia politica, dal momento che questa già esiste in una dimensione normativa; non può quindi opporsi all'autorità legittima del diritto umano internazionale di avere diritti. In tale caso, l'autodeterminazione – come attributo della sovranità - viene indebolita e la sovranità viene persa.

In caso di violazione – da parte di uno Stato - del diritto minimale di avere diritti e - di conseguenza - dei doveri minimali di sovranità, possono essere attivati meccanismi ordinari di risoluzione delle controversie internazionali, che vanno dalle raccomandazioni politiche ai giudizi completamente avversi, a seconda delle fonti dei diritti violati e dei meccanismi disponibili. Questi meccanismi implicano una sorta di quadro istituzionale internazionale, attraverso il quale altri Stati, ma soprattutto individui, possono avviare rivendicazioni contro uno Stato sovrano.

E' in questo contesto che è stata sollevata la questione dell'intervento umanitario. In caso di massicce violazioni dei diritti umani - e come ultima risorsa - l'intervento umanitario di uno Stato sovrano è una opzione prevista. Poiché implica l'uso della forza,

---

<sup>472</sup> L'espressione. “**diritto umano di avere diritti**”, divenuta famosa, è stata utilizzata dalla filosofa e studiosa di teoria della politica Hannah Arendt (1906-1975), tedesca di origini ebraiche, nel suo saggio «*The origins of the Totalitarism*» (1948; trad. it. 1967). Le drammatiche vicende (a lei non estranee) dei profughi e degli apolidi furono da lei collegate (anche) con il loro problematico status giuridico, e la spinsero a rivendicare – per ogni individuo, a prescindere dalla sua appartenenza ad uno Stato - un “diritto ad avere diritti”, ovvero il diritto di appartenere all’umanità: l’unico diritto umano propriamente universale, che solo il diritto internazionale può garantire: «.... La nuova situazione, in cui l’«umanità» ha in effetti assunto il ruolo precedentemente attribuito alla natura o alla storia, implica in tale contesto che il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere all’umanità, dovrebbe esser garantito dall’umanità stessa. Non è affatto certo che questo sia possibile. Perché, nonostante i benintenzionati tentativi umanitari di ottenere nuove dichiarazioni dei diritti umani dalle organizzazioni internazionali, bisogna ricordare che questa idea trascende l’attuale sfera del diritto internazionale, che opera tuttora mediante trattati e accordi fra Stati sovrani; e una sfera al di sopra delle nazioni per il momento non esiste. Per giunta, questo dilemma non sarebbe eliminato dalla creazione di un «governo mondiale», che rientra sì nel novero delle possibilità, ma potrebbe in realtà differire notevolmente dalla versione patrocinata dalle associazioni idealistiche» (H. Arendt, *Le Origini del Totalitarismo*, traduz.it. di A. Guadagnin, Torino, Giulio Einaudi Ed., Torino 2004, p. 413).

esso dovrebbe essere autorizzato o ordinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in conformità di quanto previsto dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (“Azione contro le minacce alla pace, le violazioni della pace e gli atti di aggressione”), e alle condizioni e con i vincoli di rito. Dunque, se uno Stato sovrano non può **rispettare** assolvere i suoi doveri primari di proteggere su larga scala i diritti umani e quindi perde in un certo ambito la sua sovranità, altri Stati sarebbero giustificati a intervenire collettivamente. Difficile stabilire la soglia, superata la quale viene violato il diritto minimo di avere diritti e viene persa la sovranità, e quindi l'intervento diventa giustificato o obbligatorio.

Queste domande sono tornate alla ribalta in seguito all'emergere del principio della responsabilità di proteggere le popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità – in breve, “responsabilità di proteggere” (sigla: R2P) – sancito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 26 settembre 2005. Tale principio si fonda su tre pilastri:

- a) lo Stato detiene la responsabilità principale di proteggere la sua popolazione dalle atrocità di massa sopra richiamate;
- b) la comunità internazionale deve assistere gli Stati nell'adempimento dei loro obblighi di protezione;
- c) quando uno Stato non riesce chiaramente a proteggere la sua popolazione o è di fatto autore di tali reati, spetta alla comunità internazionale intraprendere un'azione collettiva<sup>473</sup>.

---

<sup>473</sup> Cfr.:

- Assemblea Generale delle Nazioni Unite - Risoluzione del 16 settembre 2005: *Risultato del Vertice Mondiale 2005 (§ 138 e § 139: Responsabilità di proteggere le popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità).*  
([https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_60\\_1.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf); testo in ingl.).

- Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - Risoluzione n. 1674 del 28 aprile 2006;  
(<https://digitallibrary.un.org/record/573969>; file:///D:/Download/S\_RES\_1674(2006)-EN.pdf; testo in ingl.)

- Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 18 aprile 2013 recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio concernente il principio della «responsabilità di proteggere» (R2P) delle Nazioni Unite (“Considerando” lett. A), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 5.2.2016 IT.  
(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XP0180&from=BG>)

Non é ritenuto ancora chiaro se tale principio abbia forza vincolante (in particolare, come diritto internazionale consuetudinario), e resta da stabilire anche l'esatta portata della sua divergenza dall'attuale regime giuridico di intervento umanitario. In particolare, é importante chiarire se la “responsabilità di proteggere” implichì doveri effettivi di intervento da parte di altri Stati e/o della stessa comunità internazionale, e secondo quali modalità l'intervento possa svolgersi in linea con il suo ruolo di sussidiarietà.

In secondo luogo, comunque, per quanto riguarda gli ulteriori diritti umani internazionali, gli Stati non possono impegnarsi più di quanto potrebbero i loro cittadini e più di quanto autorizzi il “diritto di avere diritti” o “diritto di autogoverno” di questi ultimi. Dal momento che le norme giuridiche internazionali in gioco definiscono le regole fondamentali della legittimità politica a livello nazionale e i dettagli della protezione dei diritti umani, sia la sovranità internazionale che il diritto internazionale dei diritti umani hanno incontrato i loro limiti intrinseci. Decidere cosa ci rende membri di una comunità politica e come proteggere i nostri uguali diritti in quanto tali é probabilmente l'ultimo problema per definire l'ambito dell'autogoverno collettivo e quindi della sovranità. Da qui, ad esempio, l'applicazione di principi come quello del “margine di apprezzamento” dello Stato o quello di proporzionalità<sup>474</sup> nei giudizi internazionali sul rispetto dei diritti umani.

Come già anticipato (nella nota n. 454), il “**margine di apprezzamento**” é il margine di deroga lasciato agli Stati nell'applicazione della Convenzione, per bilanciare l'adempimento degli obblighi pattizi con la tutela di altre esigenze statali. A titolo esemplificativo, si citano qui di seguito due sentenze della Corte sul tema:

**a) Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Lawless c. Irlanda* (n. 3) – Ricorso**

**n. 332/57 – Strasburgo, sentenza 1° luglio 1961<sup>475</sup>**

---

<sup>474</sup> Come detto nelle pagine precedenti, il **principio di proporzionalità** regola l'esercizio delle competenze all'interno dell'Unione europea, e mira a contenere l'azione delle sue istituzioni entro certi limiti: l'UE deve intraprendere esclusivamente le azioni necessarie per raggiungere gli scopi fissati dai trattati (ovvero: proporzionate agli obiettivi, senza andare oltre). Al riguardo, si rinvia alla nota n. 437.

<sup>475</sup> Corte europea dei diritti umani, *Lawless c. Irlanda* (n. 3), ricorso n. 332/57, sentenza: Strasburgo, 1° luglio 1961 (testo ufficiale in ingl/fr), [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22dmdocnumber%22:\[%22695395%22\],%22itemid%22:\[%22001-57518%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22dmdocnumber%22:[%22695395%22],%22itemid%22:[%22001-57518%22]})

Il ricorrente, Gerard Richard Lawless, sospettato di essere un membro dell'IRA (Esercito Repubblicano Irlandese), era stato trattenuto in un campo militare di detenzione nell'Irlanda del Nord dal luglio al dicembre 1957, senza che fosse tradotto davanti all'autorità giudiziaria. Tale fatto costituiva a suo avviso una violazione dell'**art. 5 CEDU** («1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. **Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:** [...] 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. [...]»).

La Corte respinse il ricorso: il caso in questione, pur potendosi ritenere in astratto una violazione dell'art. 5, integrava un'ipotesi di legittima deroga alla Convenzione in caso d'urgenza come da **art. 15 CEDU** («**In caso di ... pericolo pubblico che minacci la vita della nazione**, ogni Alta Parte contraente può adottare delle **misure in deroga** agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e **a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale ...**»).

Dall'esame della vicenda, infatti, emergeva, «[...] in conclusione, che il Governo irlandese aveva giusti motivi per dichiarare che nella Repubblica d'Irlanda esisteva un pericolo pubblico per la vita della nazione, e che in conseguenza esso era in diritto di prendere - in applicazione delle disposizioni dell'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione e per il fine in vista del quale queste disposizioni sono state previste - delle misure in deroga agli obblighi derivanti dalla Convenzione» (§ 30 del testo). La richiesta di risarcimento in relazione a tale violazione non aveva quindi titolo per essere accolta;

**b) Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Handy Side c. Regno Unito* (Corte Plenaria), Ricorso n. 5493/72 – Strasburgo, 7 dicembre 1976<sup>476</sup>**

---

<sup>476</sup> Cour Européenne des droits de l'homme – Cour (plénière), Affaire Handy Side c. Royaume-Uni (requête n. 5493/72, Arrêt - Strasbourg 7 décembre 1976 (testo in ingl. e fr) in:  
[https://hudoc.echr.coe.int/eng%22languageisocode%22:\[%22FRE%22\],%22appno%22:\[%225493/72%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-62057%22\]{}{}](https://hudoc.echr.coe.int/eng%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%225493/72%22],%22documentcollectionid%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62057%22]{})

Il ricorrente, Richard Handyside, proprietario di una casa editrice, aveva acquistato i diritti britannici di un libro per i ragazzi delle scuole, «*The Little Red Schoolbook*», che aveva pubblicato in vari paesi europei ed extraeuropei. Il libro, ampiamente pubblicizzato e commentato dalla stampa, conteneva una sezione di 26 pagine dedicata al "sesso", che fu ritenuta immorale e nel 1971 ne determinò il sequestro di oltre un migliaio di copie; furono sequestrati anche volantini, manifesti, e corrispondenza relativi alla sua pubblicazione e vendita. A carico dell'editore furono emesse due sentenze di condanna per possesso di libri osceni al fine della loro diffusione per scopo di lucro; gli fu inflitta un'ammenda e fu disposta la confisca dei libri per la loro distruzione. Handsyde si rivolse alla Corte EDU, sostenendo che erano stati violati, con suo pregiudizio, diversi articoli della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo (artt. 10, 17, 18 e Protocollo n. 1, art. 1).

La Corte respinse il ricorso, in particolare – per limitarci al tema che ci interessa - in ordine alla asserita violazione dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione), per il quale:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. [...].

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, [...], alla protezione della salute o della morale, [...].».

Nel caso in questione, era determinante, per la Corte, il “**margine di apprezzamento**” enunciato come principio nel Preambolo della Convenzione e previsto, per la libertà di espressione, dal co. 2 dell'art. 10: i limiti imposti dalla legge statale alla libertà di espressione di Handyside avevano uno scopo legittimo ed erano stati ritenuti necessari, in una società democratica, in particolare, per la protezione della morale.

La Corte ha rilevato che «il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione riveste un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia

dei diritti dell'uomo [...]. In particolare, non si può derivare dal diritto interno dei diversi Stati contraenti una nozione europea uniforme della "morale". [...] Grazie ai loro contatti diretti e continui con le forze vitali dei loro paesi, le autorità statali si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi sul contenuto preciso di queste esigenze come sulla "necessità" di una "restrizione" o "sanzione" destinata a rispondervi. [...]. Pertanto, l'art. 10 § 2 riserva agli Stati contraenti un **margine di apprezzamento**. [...].» (§ 48).

Per la Corte, in ordine ai principi propri di una "società democratica" «[...] la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una tale società, una delle condizioni essenziali del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno. Soggetta al paragrafo 2 dell'art. 10, essa vale non solo per le "informazioni" o "idee" che sono accolte favorevolmente o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, sconvolgono o preoccupano lo Stato o qualsiasi settore della popolazione. Così vogliono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non c'è "società democratica". Ne deriva notoriamente che ogni "formalità", "condizione", "restrizione" o "sanzione" imposta in materia deve essere proporzionata al fine legittimo perseguito. D'altra parte, chiunque esercita la sua libertà di espressione assume "dei doveri e delle responsabilità" la cui estensione dipende dalla sua situazione e dal procedimento tecnico utilizzato. Ricercando, come nella specie, se delle "restrizioni" o "sanzioni" tendevano alla "protezione della morale" che li rendeva "necessari" in una "società democratica". La Corte non saprebbe fare astrazione dei "doveri" e delle "responsabilità" dell'interessato» (§ 49).

Questo approccio a due livelli al rapporto tra diritti umani e sovranità corrisponde a una costruzione a due pilastri, per cui l'ordinamento giuridico internazionale tutela la libertà dei popoli garantendo l'indipendenza e l'uguaglianza sovrana, da un lato, e la dignità delle persone attraverso i diritti umani dall'altro. L'ordinamento giuridico internazionale protegge l'uguaglianza politica degli individui all'interno della politica interna attraverso l'interdipendenza e la complementarità tra pari sovranità degli Stati e diritti umani internazionali: garantendo le condizioni fondamentali per l'uguaglianza

politica, da un lato attraverso il “diritto di avere diritti” e “di autodeterminazione”, e dall’altro, attraverso il principio della uguale sovranità degli Stati e autonomia politica per il resto.

I diritti umani e l’uguaglianza sovrana degli Stati sono i due pilastri complementari di un ordinamento giuridico internazionale dualista<sup>477</sup>.

## § 6.2 SOVRANITÀ E DEMOCRAZIA

Sovranità internazionale e democrazia interna sono viste talvolta in tensione tra loro. Come nel contesto dei diritti umani, tuttavia, questo approccio alla loro relazione è fuorviante.

È vero che gli Stati non democratici sono anch’essi sovrani. Poiché beneficiano del principio di uguaglianza sovrana, richiedere loro di essere democratici è un’ingerenza nella loro sovranità. Sta di fatto che, partendo dal diritto all’autodeterminazione e dai principi di diritto oggi generalmente accettati dalle nazioni civili, si è venuto a definire uno standard minimo in tema di diritti alla partecipazione politica degli individui. Tali standard possono limitare gli Stati sovrani esistenti, nonché contribuire alla nascita di nuovi Stati sovrani, consolidandosi attraverso l’accrescimento e la diffusione, in un circolo virtuoso.

Il paradosso è che il diritto internazionale, pur se autorizzato a regolamentare le questioni interne, compresi i diritti umani e la democrazia, manca esso stesso di legittimità democratica, con conseguenze circa il suo ruolo nella limitazione e nella costituzione della democrazia interna come risultato.

Stando così le cose, lo stesso principio moderno dell’uguaglianza sovrana deve essere rivisitato alla luce di un approccio complesso all’uguaglianza politica e dell’eterogeneità dei suoi soggetti. Non è più il principio guida di una società di Stati uguali ma indipendenti, ma quello di una comunità di attori diversi anche se interdipendenti.

---

<sup>477</sup> Concetto sposato da S. Besson, *op. cit.*, che rinvia a J.L. Cohen, *Sovereignty in the Context of Globalization: a Constitutional Pluralist Perspective*, in: S. Besson and J Tasioulas (eds), *The Philosophy of International Law*. (OUP Oxford 2010) 261–80.

## § 7. NOTA DI CHIUSURA

Il concetto di sovranità è un principio cardine del diritto internazionale moderno, ed è alla base di quasi tutti gli altri principi e istituzioni del diritto internazionale. Allo stesso tempo, esso è basato sulla legge e quindi definito e costruito attraverso il diritto internazionale; questo lo rende di contenuto mutevole e un principio molto difficile da definire con piena determinazione. L'indeterminatezza del concetto ne rende ancora più problematica la trattazione, per via della sua natura polisemantica<sup>478</sup> (o: “essenzialmente contestabile”)<sup>479</sup> e dalla conseguente necessità di impegnarsi in un dibattito giuridico sui valori che la sovranità protegge ogni volta che viene invocata e applicata.

Dopo aver fornito una sommaria illustrazione della nascita e dello sviluppo storico dell’idea di sovranità, una presentazione articolata del suo concetto giuridico, un’analisi della sua attuale base giuridica e del suo regime ai sensi del diritto internazionale, e una riflessione su due delle questioni controverse sollevate di recente in relazione alla sovranità dello Stato, si vorrebbe ora procedere ad una valutazione conclusiva di alcune delle difficoltà specifiche, che la sovranità pone al diritto internazionale al giorno d’oggi, e di come essa si stia attualmente sviluppando.

---

<sup>478</sup> Per l’uso del termine: **polisemantico**, si veda ad es. la Sentenza della Corte Costituzionale n. 365/2007 del 7 novembre 2007, relativa ad un giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Sardegna: «[...] **Appare evidentemente necessario chiarire il significato del termine “sovranità” utilizzato nelle disposizioni impugnate, stante la sua natura polisemantica**: esso, infatti, assume significati profondamente diversi a seconda che esprima sinteticamente le caratteristiche proprie di un ordinamento statale indipendente rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento internazionale, o che distingua la originaria natura di alcuni ordinamenti coinvolti nei processi di federalizzazione o nella formazione dei cosiddetti “Stati composti”, o che indichi la posizione di vertice di un organo costituzionale all’interno di un ordinamento statale. [...]».

<sup>479</sup> Parlando della sovranità, le espressioni: “*essentially contested concept*” e “*essentially contestable nature*” si riscontrano, ad es., in S. Besson, *op. cit.*, § 4, 78, 128, 150. Nell’ambito della riflessione dottrinale, sviluppatasi sul significato delle espressioni: “conceitto essenzialmente contestato” e “conceitto essenzialmente contestabile”, con quest’ultima si intende un conceitto polisemantico, cui si riconducono idee in conflitto tra loro, e che quindi è per sua natura potenzialmente soggetto a dispute, ovvero non può essenzialmente essere fissato in una singola definizione che metta fine a tutte le discussioni intorno al suo uso e al suo significato.

Sono attualmente al centro della discussione quattro grandi tematiche: i soggetti titolari della sovranità; la relazione tra loro; la loro autonomia rispetto alla legittima autorità del diritto internazionale; la legittimità di standard internazionali minimi in materia di diritti umani e democrazia.

La prima questione dibattuta riguarda il soggetto della sovranità. Mentre la sovranità classica era la sovranità dello Stato, il soggetto della sovranità moderna è il popolo. Questa evoluzione ha trasformato lo Stato in uno dei contenitori della sovranità, e il più importante, ma spiega anche come le organizzazioni internazionali possano—aver guadagnato in sovranità; essa ha inoltre suscitato una serie di nuove domande, in particolare sul rapporto tra la sovranità dello Stato e il popolo, e sul tema dell'autodeterminazione. Un'altra questione difficile riguarda il rapporto tra i popoli sovrani, e in particolare se i diritti e i doveri di sovranità siano validi *erga omnes*, e come debbano essere classificati e secondo quali criteri, quando si dice che la sovranità interna sia persa. Un ulteriore motivo di contesa risiede nei reciproci diritti e doveri di sovranità che hanno a che fare non tanto con l'uguale indipendenza degli Stati, ma con la loro interdipendenza e con lo sviluppo di una comunità politica internazionale.

La seconda questione controversa riguarda le relazioni tra varie entità sovrane in una politica multilivello: sotto il profilo giuridico, è la questione del cd. pluralismo giuridico o costituzionale. Qui sorgono domande in merito alla ripartizione delle competenze tra livelli di *governance* o ordinamenti giuridici, e se la sussidiarietà sia un legittimo criterio risolutivo. Altre questioni correlate riguardano la perdita definitiva della sovranità statale attraverso l'integrazione sovranazionale quando la sovranità popolare è ritenuta meglio protetta dalle istituzioni sovranazionali. Esemplificativo il cd **caso Kadi**, qui riferito in estrema sintesi<sup>480</sup>.

Nel 1999 il Consiglio di sicurezza dell'ONU è intervenuto nella lotta al terrorismo internazionale, adottando, ai sensi del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite («Azione

---

<sup>480</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee* (Corte- Grande Sezione), sentenza del 3 set 2008 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0402>).

in caso di minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione», artt. 39-51), la risoluzione 1267/1999, poi integrata e sostituita dalle risoluzioni 1333/2000, 1390/2002, 1452/2002 e 1455/2003. In sintesi, il Consiglio condannava il fatto che in territorio afgano i Talibani davano rifugio a Osama Bin Laden e ai suoi associati, e ordinava loro di consegnarlo perché fosse arrestato e consegnato alla giustizia. Per garantire il rispetto di tale obbligo, tutti gli Stati membri dell'ONU avrebbero dovuto congelare e rendere indisponibili i beni, i capitali e le altre risorse finanziarie appartenenti ai Talibani, a Bin Laden, al suo movimento Al-Qaeda, a qualsiasi impresa di loro proprietà o da loro controllata, e alle persone ed entità, associate o controllate direttamente o indirettamente. Un apposito “Comitato per le sanzioni” avrebbe redatto, e via via aggiornato, un elenco dei soggetti destinatari della sanzione. L’8 marzo 2001 il “Comitato” ha pubblicato il primo elenco, cui sono seguiti due aggiornamenti nell’ottobre e nel novembre dello stesso anno.

Per la pronta recezione delle risoluzioni ONU, il Consiglio dell’UE ha emanato via via dei provvedimenti diretti al congelamento dei capitali e delle risorse riconducibili ai soggetti destinatari della sanzione: in particolare, i Regolamenti CE nn. 337/2000, 467/2001, 881/2002 e 561/2003. L’elenco dei soggetti sottoposti a sanzione, pubblicato per la prima volta in allegato al Regolamento CE 467/2001, è stato poi aggiornato dalla Commissione europea con i suoi Regolamenti 2062/2001 e 2199/2001.

Il sig. *Yassin Abdullah Kadi*, residente in Arabia Saudita ma con beni in Svezia, e la *Al Barakaat International Foundation*, associazione di beneficenza per rifugiati somali, con sede in Svezia, inseriti nell’elenco, a seguito del congelamento dei propri conti correnti sono ricorsi ambedue al Tribunale UE, contestando la liceità del blocco e chiedendo l’annullamento del Regolamento CE n. 881/2002 che ne costituiva il fondamento giuridico. Come motivi dei ricorsi sono stati addotti l’incompetenza del Consiglio UE ad adottare il Regolamento citato, e una violazione dei diritti umani. Il Tribunale, con sentenze del 21 settembre 2005, ha respinto i due ricorsi, dichiarando legittimi i blocchi eseguiti e valido il Regolamento controverso.

La sentenza è stata impugnata in appello davanti alla Corte di Giustizia UE, che si è pronunciata sulle due cause riunite con sentenza del 3 settembre 2008, accogliendo la

domanda degli appellanti e ribaltando la sentenza di primo grado: il Regolamento CE attuativo della Risoluzione ONU non era valido perché non conforme a taluni principi fondamentali dell'Unione Europea.

Le considerazioni giuridiche svolte dal Tribunale e dalla Corte, molto articolate, fanno riferimento ad un elevato numero di norme sia di diritto internazionale che di diritto comunitario; ne sono venute fuori due soluzioni opposte in ordine al rapporto tra diritto internazionale e diritto europeo e in ordine alla tutela dei diritti umani nei confronti delle sanzioni imposte ai singoli dalle Nazioni Unite. Per il Tribunale la risoluzione dell'ONU prevaleva sul diritto dell'UE; la Corte ha invece espresso un orientamento (definito: "mite"), tra l'accettazione assoluta del diritto internazionale (che potrebbe pure violare i fondamentali dell'UE) da una parte, parte, e la prevalenza dei requisiti costituzionali europei dall'altra.

Un'altra questione controversa è legata alla legittimità del dibattito sul diritto internazionale. Se, in base al moderno concetto di sovranità, il diritto internazionale non vincola più solo per una scelta di autolimitazione del sovrano, ma, al contrario, con riferimento al popolo di cui è in gioco l'autonomia, molte porte si aprono alla legittima autorità del diritto internazionale per altri soggetti del diritto internazionale, compresi gli individui e le Organizzazioni Internazionali (*International Organizations* – IO). È necessario, tuttavia, un maggiore lavoro per capire come il diritto internazionale possa vincolare alcuni soggetti e non altri, e, quando vincola soggetti diversi, se li vincola in modo diverso e come i loro doveri si relazionano, data la loro interconnessione attraverso la sovranità. È, inoltre, necessario un ulteriore lavoro di studio e di ricerca sui modi in cui il diritto internazionale può essere prodotto in modo più democratico e in base a quali meccanismi.

Infine, e questo è correlato a quanto detto prima, con il diritto internazionale moderno e la sovranità moderna il nesso tra democrazia e diritti umani è stato esteso al diritto internazionale, in quanto quest'ultimo è diventato il garante della democrazia minima e degli standard dei diritti umani negli Stati sovrani. In un sistema politico

nazionale la legittimità di questi standard è di solito in tensione reciproca; nel diritto internazionale, comunque, rimane da comprendere appieno. Le questioni difficili riguardano la collocazione della cd. co-originalità tra gli standard internazionali dei diritti umani e della democrazia<sup>481</sup>, e quindi la relazione tra loro quando uno di essi o entrambi hanno le loro fonti nel diritto internazionale. Negli anni a venire sono prevedibili vivaci dibattiti su ulteriori questioni problematiche, relative a quale sia il legittimo grado minimo di queste garanzie internazionali, e ai limiti della loro contestualizzazione.

---

<sup>481</sup> Per il filosofo e sociologo tedesco **Jürgen Habermas** (n. 1929), democrazia e diritti umani non solo sono entrambi fondamentali e si sostengono reciprocamente, ma sono anche co-originali, cioè esistono entrambi come egualmente fondamentali dall'inizio. Per completezza informativa: viene segnalato per approfondire il tema J.K. Schaffer, *The co-originality of human rights and democracy in an international order*, in: *International Theory* (2015), 7:1, 96–124 Cambridge University Press, 2015; published online by Cambridge University Press: 09 February 2015, in:  
<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0680D78C0C964F680E004DE10D5799EB/S1752971914000426a.pdf/the-co-originality-of-human-rights-and-democracy-in-an-international-order.pdf>

## CAPITOLO III - TRA DIRITTO INTERNAZIONALE, SOVRANITÀ DEGLI STATI E LIBERTÀ DEI CITTADINI

### § 1. NOTA DI APERTURA

Nel capitolo I ci si è soffermati sui vari profili del processo di sviluppo e di evoluzione di Internet: profili di carattere tecnologico, gestionale e operativo, sociale ed economico. Analoga attenzione è stata rivolta al WWW, uno dei più noti servizi che si avvalgono della “rete delle reti”.

Si sono anche richiamati i profili politici di questo processo: per la sua crescente pervasività, internet è stato sempre più in grado di incidere sulle relazioni personali e sociali, e di essere utilizzato a favore – o in danno – di aziende e anche di Stati. Corrispondentemente, questi ultimi sono stati presenti fin dall'inizio - accanto al mondo accademico e a quello delle imprese - tra gli attori della storia raccontata, a cominciare dal governo U.S.A., che nel 1946 fondò la *Rand Corporation* e nel 1958 l'Agenzia ARPA, da cui nacque nel 1969 ARPANET, la prima rete informatica.

Non meno importante dell'opera di promozione e di supporto è stata quella di regolamentazione giuridica, svolta dagli Stati nell'esercizio della loro sovranità al fine di coniugare la libertà delle persone e delle organizzazioni con l'interesse pubblico. Oggi più che mai, di fronte alla progressiva vastità del cyberspace, nuovo mondo privo di limitazioni geografiche in continuo sviluppo e cambiamento, è richiesto agli Stati l'impegno diretto a contenerne i rischi e ad orientarne opportunamente le prospettive di sviluppo (cfr. cap. I, § 1).

Queste considerazioni valgono anche per le istituzioni internazionali, come l'ONU e le istituzioni europee (Consiglio d'Europa, UE); si potrebbe affermare anzi che per questo mondo cibernetico che non conosce confini territoriali, la fonte normativa primaria più appropriata è il diritto internazionale. Di fatto, fin dagli inizi è stata avvertita dagli Stati l'esigenza di un intervento congiunto nel campo delle comunicazioni internazionali generate dalla moderna evoluzione tecnologica: questo, sia per favorirne e orientarne lo sviluppo, sia per una loro adeguata regolamentazione. Si è assistito così al contemporaneo

sviluppo, in questo settore, di normative nazionali, internazionali e sovranazionali tra loro variamente connesse, che possono essere esaminate e valutate sotto il profilo del rapporto tra diritto internazionale e sovranità degli Stati.

Al riguardo, nel capitolo II si è illustrato come il principio di sovranità, cioè di suprema autorità all'interno di un territorio, è un principio cardine del diritto internazionale moderno ed è alla base di quasi tutti gli altri principi e istituzioni del diritto internazionale. Esso, però, appare di contenuto mutevole e molto difficile da definire con piena determinazione, anche per via della sua natura polisemantica; questo vale ancor più in questo nostro tempo, che vede l'affermarsi di nuove forme di organizzazione politica internazionale, sovranazionale o transnazionale<sup>482</sup>. Si sono anche evidenziate le più rilevanti tematiche oggi in discussione:

- il rapporto tra Stati sovrani e tra essi e le organizzazioni internazionali, a partire dal fatto che il titolare della sovranità moderna è il popolo (con conseguente maggiore legittimazione delle organizzazioni internazionali);
- la questione del cd. pluralismo giuridico o costituzionale, connessa alla ripartizione delle competenze tra livelli di *governance* o ordinamenti giuridici in una politica multilivello, e della sussidiarietà come criterio risolutivo (nelle pagine precedenti si è illustrata una contesa giuridica concernente il rapporto tra diritto internazionale e diritto europeo e tra tutela dei diritti umani e autorità dell'ONU)<sup>483</sup>;
- l'autorità del diritto internazionale nei confronti di altri soggetti del diritto internazionale, compresi gli individui e le Organizzazioni Internazionali (*International Organizations – IOs*);
- la legittimità di standard internazionali minimi in materia di diritti umani e democrazia (il nesso tra democrazia e diritti umani è stato esteso al diritto internazionale, in quanto quest'ultimo è diventato il garante della democrazia minima e degli standard dei diritti umani negli Stati sovrani).

---

<sup>482</sup> Si veda al riguardo il Cap. II, § 7, con note relative.

<sup>483</sup> Si veda nelle pagine precedenti, Cap. II, par. 7 e nota n. 480: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee* (Corte- Grande Sezione), sentenza del 3 set 2008.

In questo capitolo si proverà ora ad analizzare il rapporto tra diritto internazionale, sovranità degli Stati e partecipazione dei cittadini, percorrendo sinteticamente e senza pretese di completezza il processo storico di normativizzazione del mondo delle telecomunicazioni e di internet, di cui oggi è protagonista l'O.N.U.. Si fa riserva di trattare nel capitolo successivo la produzione normativa regionale sviluppatasi nel nostro continente ad opera di quella organizzazione internazionale *sui generis*, che è l'Unione Europea.

## **§ 2. ARRIVANO IL TELEGRAFO E IL TELEFONO. NASCE L'UNIONE TELEGRAFICA INTERNAZIONALE – UIT (1865-1903)**

L'avvento del telegrafo elettrico rivoluzionò il modo in cui le persone comunicavano a livello locale e internazionale; il primo collegamento via cavo fu operativo nel 1844, e nel 1886 fu perfezionato il collegamento tra Nord America ed Europa attraverso l'Atlantico. La nuova tecnologia, e le altre, sempre più evolute, che si sarebbero affermate nei decenni successivi, portarono alla nascita e al progressivo consolidamento di una rete di comunicazioni di ampiezza territoriale via via crescente, di dimensioni sovranazionali e anche intercontinentali, la cui operatività e il cui sviluppo richiedevano necessariamente l'intesa e la cooperazione tra gli Stati interessati.

Corrispondentemente, a far tempo dal 1849, con una serie di accordi bilaterali e regionali gli Stati europei cercarono di standardizzare le comunicazioni che si sviluppavano nella nuova modalità, al fine di agevolare il collegamento tra le reti telegrafiche dei vari paesi e di definire per la rete internazionale una regolamentazione comune, sul piano degli standard tecnici, delle modalità operative e delle regole tariffarie e contabili.

Presto si avvertì la necessità di sostituire questi vari accordi con un accordo multilaterale globale: si arrivò così alla prima **Conferenza Telegrafica Internazionale**, svolta a Parigi su invito del governo francese dal 1º marzo al 17 maggio 1865 con la partecipazione delle delegazioni di 20 Stati europei. La Conferenza – posta all'origine

dell'**Unione Telegrafica Internazionale** (*Union télégraphique internationale* - UIT)<sup>484</sup>

- approvò la **Convenzione Telegrafica Internazionale**, che formalizzava i principi di base per l'operatività del nuovo settore in una serie di disposizioni, che gli Stati avrebbero applicato, conservando la loro libertà d'azione per le misure che non interessavano l'intero servizio<sup>485</sup> (un esempio dell'efficacia “diretta” della Convenzione è costituito dalla prassi seguita dall'Italia, che ha dato ad essa piena ed intera esecuzione, recependola nella sua letteralità con il Regio Decreto del 28 dicembre 1865) <sup>486</sup>.

La Convenzione fu firmata dai rappresentanti “Plenipotenziari” dei 20 Stati presenti (per cui la Conferenza e quelle successive con eguali poteri sarebbero state chiamate: *Conférences de plénipotentiaires*, in ingl. *Plenipotentiary Conferences*); sarebbe stata ratificata dalle rispettive legittime Autorità “nel più breve tempo possibile” (art. 63); gli Stati che non ne erano firmatari avrebbero potuto aderirvi successivamente, su loro richiesta (art. 60); sarebbe stata soggetta a revisioni periodiche in apposite Conferenze Internazionali (art. 56): così, modifiche furono apportate dalle successive Conferenze Plenipotenziarie degli anni 1868, 1871-72 e 1875.

La Convenzione era integrata da un comune **Regolamento di servizio internazionale**, con le regole di dettaglio del servizio internazionale, concordato tra le amministrazioni telegrafiche degli Stati contraenti, che sarebbe entrato in vigore contemporaneamente ad essa; il Regolamento avrebbe potuto essere modificato in ogni tempo di comune accordo tra le dette amministrazioni (artt. 54 Conv. 1865), ma le modifiche sarebbero diventate esecutive solo dopo aver ricevuto l'approvazione dei

<sup>484</sup> L'Unione Telegrafica internazionale rientra tra le prime organizzazioni internazionali, organismi operativi autonomi e distinti dagli Stati membri, che via via sono cresciuti nella loro autonomia, si sono dotati di una propria struttura burocratica formata generalmente da funzionari appartenenti ai diversi Stati membri e con attività di sempre maggiore rilievo nella vita della comunità internazionale.

<sup>485</sup> Nel preambolo si legge (trad. it.): «Equalmente animati dal desiderio ... di stabilire un accordo permanente tra i propri Stati, pur conservando la loro libertà d'azione per le misure che non interessano il servizio nella sua interezza, ... hanno convenuto di applicare alla corrispondenza telegrafica degli Stati contraenti le disposizioni seguenti.». Cfr. *Convention télégraphique internationale de Paris* (1865) et *Règlement de service international* (1865) (solo in fr.), <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.1.43.fr.200.pdf>.

<sup>486</sup> cfr. Gazzette Ufficiali - Regno d'Italia Parte 1 n. 48 del 17-02-1866, pp. 1-2: Regio Decreto del 28 dicembre 1865, ratifica della Convenzione telegrafica internazionale di Parigi del 17 maggio 1865, [https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/foglio\\_ordinario1/1/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=18660217&numeroGazzetta=48&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&rangeAnni=](https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/foglio_ordinario1/1/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=18660217&numeroGazzetta=48&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&rangeAnni=).

Governi degli Stati contraenti (art. 55 Conv. 1865). Ferma restando questa condizione, la Convenzione – nella versione del 1875 - disponeva che la revisione del Regolamento venisse svolta in apposite “Conferenze amministrative” periodiche (artt. 15 e 16). La prima Conferenza amministrativa si tenne nel 1879 a Londra<sup>487</sup>.

La Convenzione, inizialmente destinata alle compagnie concessionarie di linee telegrafiche terrestri o sottomarine, fu poi estesa agli operatori telegrafici privati degli Stati Membri, e il suo ambito di applicazione – in seguito a nuove adesioni - acquistò una dimensione mondiale.

Quanto sopra rilevato consente di ritenere la Convenzione un trattato internazionale, fonte di norme di diritto internazionale vincolanti per gli Stati aderenti, con limitazioni della loro sovranità, sia in ordine all'esercizio dei poteri regolatori del servizio telegrafico, sia – in misura più limitata - in ordine ai rapporti con i propri cittadini, cui venivano riconosciuti dei diritti<sup>488</sup>. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, in base alla Convenzione gli Stati aderenti<sup>489</sup>:

- ✓ riconoscevano a tutte le persone il diritto di corrispondere mediante il sistema telegrafico internazionale (art. 4);
- ✓ si impegnavano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la segretezza della corrispondenza e la sua buona spedizione (art. 5);
- ✓ non accettavano, tuttavia, alcuna responsabilità per il servizio di telegrafia internazionale (art. 6);
- ✓ consentivano la spedizione di dispacci privati, composti - anche in parte - in cifre o in lettere segrete in conformità delle regole fissate al riguardo dal Regolamento di servizio internazionale, quando erano scambiati tra due Stati aderenti che ammettevano questa modalità di corrispondenza. Gli Stati che non la ammettevano in arrivo o in partenza avrebbero dovuto comunque far circolare i dispacci in transito

---

<sup>487</sup> Cfr. ITU - Telegraph and Telephone Conferences - *International Telegraph Conference (London, 1879)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.20> .

<sup>488</sup> Cfr. ITU - *Plenipotentiary Conferences* - *International Telegraph Conference (Paris, 1865)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.1>; ITU - *Constitution and Convention Collection*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/5> ; Unione internazionale delle telecomunicazioni – da Wikipedia IT; *International Telecommunication Union* - from Wikipedia EN.

<sup>489</sup> Cfr. *Convention télégraphique internationale de Paris (1865)* etc. cit..

(artt. 9 e 54). Negli anni successivi, la libera circolazione di questa tipologia di telegrammi sarebbe stata sottoposta ad alcune puntualizzazioni e limitazioni<sup>490</sup>;

- ✓ si riservavano la facoltà di sospendere la trasmissione di qualsiasi dispaccio privato che apparisse pericoloso per la sicurezza dello Stato, o che fosse contrario alle leggi del Paese, all'ordine pubblico o al buon costume, informandone immediatamente il mittente; il relativo controllo sarebbe stato esercitato dagli uffici telegrafici estremi (cioè: di partenza e di arrivo) o intermedi, salvo ricorso all'Amministrazione centrale, che avrebbe deciso senza appello (art. 19)<sup>491</sup>;
- ✓ infine, riconoscevano a ciascun Governo la facoltà di sospendere il servizio telegrafico internazionale a tempo indeterminato, qualora lo avesse ritenuto necessario, in generale o solo su determinate linee e per determinati tipi di corrispondenza, con onere a suo carico di darne immediata comunicazione a ciascuno degli altri Governi aderenti (art. 20).

Negli anni successivi, il sistema delle comunicazioni si arricchì di un altro dispositivo: il telefono. Il nuovo apparecchio fu presentato per la prima volta al pubblico nel 1876 alla Esposizione Universale di Filadelfia (U.S.A.); negli anni successivi si cominciarono a realizzare i primi impianti. Negli Stati Uniti la prima linea interurbana fu attivata nel 1878, nel Regno Unito nel 1880, in Italia nel 1881, e così via via nel mondo<sup>492</sup>.

---

<sup>490</sup> Le disposizioni sui dispacci in lettere segrete furono poi integrate dalle Conferenze successive; così:

- nella Conf. del 1871-1872 (per gli artt. 9, 10, 21). Cfr. *The International Telegraph Convention revised at Rome, 1872; Appendices A and B Tariffs; International Service Regulations (original french text with english translation)*, <http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.3.61.en.100.pdf>;

- nella Conf. del 1875 (per gli artt. VII co. 3 e LI co. 4 Reg.). Cfr. *Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexés* (1875), (solo in fr.), <http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.4.61.fr.200.pdf>.

<sup>491</sup> La prescrizione dell'onere informativo immediato a favore del mittente fu poi modificata dalla Conf. del 1868, che lo dispose a favore dell'Amministrazione da cui dipendeva l'ufficio telegrafico di partenza (art. 20 Conv.); la nuova disciplina fu confermata dalla Conf. del 1875, che la riportò nell'art. 7 Conv. e nell'art. XL Reg. (cfr. *Convention télégraphique internationale de Paris, révisée à Vienne* (1868) et *Règlement de service international* (1868) (solo in fr.),

<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.2.43.fr.200.pdf>; *Convention Télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexés* (1875) cit..

<sup>492</sup> Cfr. A. Bandini Buti, Telefonia, in Enciclopedia Europea, Garzanti 1981; Telefono - da Wikipedia IT; G. Oglietti, A. Forno, G. Capanna, F. Santucci, A. D. Giannini, Telefono, Enciclopedia Italiana Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/telefono\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/telefono_%28Enciclopedia-Italiana%29/).

L'avvento e la rapida espansione della telefonia suscitarono (inevitabilmente) l'esigenza di una sua idonea regolamentazione; ad occuparsene furono le Conferenze Telegrafiche Internazionali degli anni 1885, 1890, 1896, 1903 e 1908: Conferenze non “plenipotenziarie”, ma “amministrative”, abilitate quindi ad intervenire non sulla Convenzione, ma solo sul Regolamento: fu in quest'ultimo che, per intanto, il nuovo servizio trovò una sua disciplina, mirata a definire una prassi comune per la creazione di una efficiente rete telefonica internazionale<sup>493</sup>.

### **§ 3. ARRIVANO LE COMUNICAZIONI SENZA FILI (*WIRELESS*). NASCE L'UNIONE RADIOTELEGRAFICA INTERNAZIONALE – UIR (1903-1912)**

Con il nuovo secolo arrivò una innovazione rivoluzionaria nel campo delle comunicazioni: l'utilizzo delle onde elettromagnetiche per la trasmissione di messaggi a distanza. Dopo l'invenzione del telegrafo elettrico, vari scienziati si erano impegnati per arrivare alla “telegrafia senza fili” effettuando esperimenti simili negli stessi anni, a cominciare dal tedesco Heinrich Hertz (1885)<sup>494</sup>. Fu l'italiano Guglielmo Marconi che, nel giugno 1896 depositò per primo il brevetto di un sistema di telegrafia senza fili, subito messo in opera: nel dicembre 1901 venivano inviati segnali attraverso l'Atlantico, e nel 1907 venivano stabilite le prime comunicazioni transoceaniche affidabili.

Anche per questa nuova tecnica di comunicazione, si avvertì ben presto l'esigenza di un comune quadro normativo internazionale; la “Conferenza preliminare sulla

<sup>493</sup> Cfr. :

- ITU - Telegraph and Telephone Conferences - *International Telegraph Conference (Berlin, 1885)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.21> ;
- ITU - Telegraph and Telephone Conferences - *International Telegraph Conference (Paris, 1890)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.22> ;
- ITU - Telegraph and Telephone Conferences - *International Telegraph Conference (Budapest, 1896)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.23> ;
- ITU - Telegraph and Telephone Conferences, *International Telegraph Conference (London, 1903)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.24> ;
- ITU - Telegraph and Telephone Conferences, *International Telegraph Conference (Lisbon, 1908)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.25> .

La Conferenza telegrafica internazionale del 1879, sopra richiamata nel testo, fu la prima conferenza amministrativa, e apportò modifiche al Regolamento, ma non faceva ancora parola del servizio telefonico, come avrebbero fatto le successive.

<sup>494</sup> Cfr. le voci: *Telegrafo* e *Radiocomunicazione* - da Wikipedia IT.

telegrafia senza fili” di Berlino del 1903 non fu però una nuova Conferenza ufficiale della UIT, ma un autonomo momento preparatorio. Tre anni dopo, a Berlino, si tenne la prima **Conferenza Radiotelegrafica Internazionale**, la prima di una serie che per alcuni anni (fino al 1932) si sarebbe affiancata a quella delle Conferenze dell’Unione Telegrafica Internazionale, e che avrebbe compreso appuntamenti internazionali e appuntamenti regionali (alle Conferenze del 1903 e del 1906 ne sarebbero seguite altre negli anni 1912<sup>495</sup>; vi parteciparono i rappresentanti di 27 Stati, d’Europa, delle Americhe e dell’Asia, che sottoscrissero la **Convenzione Internazionale di radiotelegrafia**: nasceva l’**Unione Radiotelegrafica Internazionale** (*Union radiotélégraphique internationale - UIR*). Furono approvati anche un **Accordo aggiuntivo**, un **Protocollo finale** e un **Regolamento di servizio**<sup>496</sup>.

Nella successiva Conferenza dell’UIR, tenuta a Londra nel 1912, venivano rivisti Convenzione e Regolamento; veniva riconosciuto pienamente il principio della libertà di intercomunicazione; venivano rafforzate le misure relative al miglioramento della sicurezza in mare mediante la radiotelegrafia. I paesi firmatari (Stati sovrani e non) erano molto più numerosi: si aggiungevano altri Stati europei, americani, asiatici e africani, la Federazione australiana e la Nuova Zelanda. Inoltre, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Italia, Portogallo Russia, Stati Uniti d’America e Giappone firmavano anche per le loro altre colonie, possedimenti e Protettorati<sup>497</sup>.

---

<sup>495</sup> Cfr. ITU – *Radio Conferences, Complete list of Radio Conferences*, <https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.36> .

<sup>496</sup> Cfr. ITU - *Radio Conferences, International Radiotelegraph Conference (Berlin, 1906)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.36> ; ITU - *Constitution and Convention Collection*, cit.; *International Telecommunication Union* - from Wikipedia EN; *Convention radiotélégraphique internationale (1906: Berlin, Allemagne)* (solo in fr.), <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.36.43.fr.200.pdf>. Stati sottoscrittori:  
 - EUROPA: Germania, Austria, Ungheria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Monaco, Norvegia, Pesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Svezia;  
 - AMERICHE: Stati Uniti d’America, Argentina, Brasile, Cile, Messico, Uruguay;  
 - ASIA: Giappone, Persia, Turchia.

<sup>497</sup> I nuovi paesi firmatari : la Bosnia Erzegovina e la Repubblica di San Marino (Europa), il Canada e la Colonia di Curaçao (Americhe), l’Indocina, il Siam, le Indie Britanniche e le Indie Olandesi (Asia), l’Egitto, il Congo Belga, l’Africa occidentale francese e l’Africa equatoriale francese, il Madagascar, la Tunisia, l’Unione dell’Africa del Sud, il Marocco (Africa). Cfr. ITU - *Radio Conferences, International Radiotelegraph Conference (London, 1912)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.37> ; *International Radiotelegraph Convention, Signed at London, July 5, 1912*. <http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.37.43.en.100.pdf> .

La Convenzione e i suoi allegati avrebbero subito un'ulteriore revisione nella Conferenza di Washington D.C. del 1927<sup>498</sup>.

Anche la Convenzione Internazionale di radiotelegrafia fu un trattato internazionale, per il quale era prevista la successiva ratifica (art. 23 testo); nel caso in cui una o più delle Parti contraenti non l'avessero concessa, essa avrebbe avuto egualmente valore per quelle che l'avevano ratificata (Protocollo Finale, par. VII). Il condizionamento della sovranità degli Stati coinvolti appare, però, meno netto rispetto a quello riscontrato per le Convenzioni Telegrafiche: anche qui era previsto che le Parti si impegnavano ad applicare le disposizioni della Convenzione (art. 1), talvolta con riserve o possibilità di deroga (es. artt. 7, 10); era anche previsto, peraltro, che le Parti contraenti si impegnavano ad assumere o a proporre ai loro rispettivi organi legislativi «le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione» (art. 19), e a comunicarsi le leggi che erano state già adottate o che lo sarebbero state nei loro paesi relativamente all'oggetto di essa (art. 20); era prevista la possibilità di dissensi nell'interpretazione o nell'esecuzione sia della Convenzione che del Regolamento, per i quali veniva istituita una procedura di giudizio arbitrale (art. 18).

Sia la Convenzione che il Regolamento erano modificabili, da Conferenze Plenipotenziarie la prima, da Conferenze amministrative il secondo (art. 11). Le Parti si impegnavano ad applicare la normativa concordata in tutte le proprie stazioni radiotelegrafiche (stazioni costiere e stazioni di bordo) aperte al servizio di corrispondenza pubblica tra la terra e le navi in mare; si impegnavano inoltre ad imporre l'osservanza agli operatori privati autorizzati (art. 1)<sup>499</sup>.

L'art. 17 estendeva alla radiotelegrafia internazionale una serie di articoli della Convenzione Telegrafica Internazionale, tra i quali quelli riguardanti il rapporto tra Stato

---

<sup>498</sup> Cfr. *International Radiotelegraph Convention and General and Supplementary Regulations, signed at Washington, 25th November 1927*,

<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.39.43.en.100.pdf> .

<sup>499</sup> Le istallazioni radiotelegrafiche non previste nell'art. 1, e in particolare le istallazioni navali e militari, restavano soggette unicamente agli obblighi previsti dagli artt. 8 (divieto di interrompere il servizio di altre Stazioni) e 9 (obbligo di accogliere e dare seguito con priorità assoluta alle richieste di soccorso provenienti da navi); inoltre, nel caso in cui avessero dovuto svolgere un servizio di corrispondenza pubblica, esse avrebbero dovuto conformarsi al Regolamento per quanto riguardava le modalità di trasmissione e la contabilità (art. 21).

e cittadini, già evidenziati nel § precedente (i numeri richiamati sono quelli della versione del 1875)<sup>500</sup>:

- l'art. 1 (diritto di ogni persona di corrispondere a mezzo radiotelegrafia);
- l'art. 2 (diritto alla segretezza della corrispondenza e alla sua buona spedizione);
- l'art. 3 (lo Stato non si assumeva alcuna responsabilità in ordine al servizio);
- l'art. 5 (distinzione tra radiogrammi di Stato, di servizio e privati, con diritto di priorità per i primi);
- l'art. 6 (ammessi i messaggi in linguaggio segreto);
- l'art. 7 (diritto dello Stato di arrestare la trasmissione di comunicazioni ritenute pericolose per la sua sicurezza, o contrarie alle leggi del paese, all'ordine pubblico e ai buoni costumi);
- l'art. 8 (riserva dello Stato di sospensione del servizio a tempo indeterminato).

#### **§ 4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI (1914-1923)**

Il processo di collaborazione internazionale subì un arresto con lo scoppio della Prima guerra mondiale (1914). Il conflitto si concluse con la Conferenza di Parigi (dal 18 gennaio 1919 al 21 gennaio 1920), nella quale furono negoziati cinque Trattati di pace che ridisegnarono la carta politica dell'Europa<sup>501</sup>. Uno di essi, il Trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919 da 44 Stati (31 dei quali avevano preso parte alla guerra) riportava nei suoi primi 26 articoli il **Patto della Società delle Nazioni (SdN)**: nasceva così la prima organizzazione intergovernativa con fini politici generali, definiti nel preambolo del suo documento istitutivo: tra essi, il fermo riconoscimento delle regole del

---

<sup>500</sup> Cfr. *Convention radiotélégraphique internationale* (1906: Berlin, Allemagne), cit.; *Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexés* (1875) cit..

<sup>501</sup> Furono: il trattato di Versailles (28 giugno 1919) con la Germania; il trattato di Saint-Germain (10 settembre 1919) con l'Austria; il trattato di Neuilly (27 novembre 1919) con la Bulgaria; il trattato del Trianon (4 giugno 1920) con l'Ungheria; il trattato di Sèvres (10 agosto 1920) con l'Impero ottomano (cfr. Conferenza di pace di Parigi (1919) - da Wikipedia IT.

diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi<sup>502</sup>, l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili<sup>503</sup>.

In particolare, il Trattato di Versailles prevedeva (agli artt. 338 e 379) la stipula, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, di una convenzione internazionale, che definisse il regime internazionale del transito attraverso sistemi fluviali, vie navigabili, porti o ferrovie; la convenzione avrebbe dovuto essere approvata dalla Società delle Nazioni<sup>504</sup>. Da parte sua, il Patto della SdN, all'art. 23, lett. e) disponeva che «[...] i Membri della Società [...] provvederanno ad assicurare e mantenere la libertà delle comunicazioni e del transito e un trattamento equo per il commercio di tutti i Membri della Lega [...]»<sup>505</sup>; esso

<sup>502</sup> Gli U.S.A. rimasero fuori dalla SdN perché non ratificarono il Trattato di Versailles; la Germania vi poté entrare nel 1926; la Russia, come detto, non vi entrò, ma vi sarebbe entrata l'URSS nel 1934. Poi, la Germania uscirà nel 1933; Giappone e Italia, fra gli Stati fondatori, ne usciranno rispettivamente nel 1933 e nel 1937; l'URSS sarà espulsa nel 1939, quando invaderà la Finlandia e occuperà Estonia Lettonia e Lituania. Il periodo di massima espansione della SdN fu quello dal 28/9/34 al 23/2/35 quando i suoi Membri furono 57 (cfr. Società delle Nazioni, Treccani Dizionario di Storia (2011), [https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni_%28Dizionario-di-Storia%29/) ).

<sup>503</sup> Gli Stati Membri si impegnavano a rispettare, e a proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti i Membri della Società; in caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, sarebbe stato il Consiglio della Società a indicare i modi in cui questo obbligo si sarebbe dovuto adempire (art. 10); in caso di controversie, prima di ricorrere alle armi si sarebbero dovuti esperire mezzi di soluzione pacifica, compreso il deferimento agli organi societari (artt. 11-15); per le violazioni, era prevista l'applicazione di sanzioni economiche ed eventualmente militari (art. 16). Cfr.: Società delle Nazioni, Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni/>; Società delle Nazioni, Treccani Dizionario di Storia (2011) cit.; Società delle Nazioni – da Wikipedia IT. Cfr. anche: *Pacte de la Société des Nations y compris les amendements en vigueur le 16 décembre 1935 – Covenant of the League of Nations including amendments in force December 16th, 1935*, [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383590/mod\\_resource/content/2/SdN.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383590/mod_resource/content/2/SdN.pdf).

<sup>504</sup> Trattato di Versailles / Parte XII – Porti, vie navigabili e ferrovie (artt. 321-386):

- «Art. 338. Il regime di cui agli articoli da 332 a 337 è sostituito da uno da stabilire in una convenzione generale, redatta dalle Potenze Alleate e Associate e approvata dalla Società delle Nazioni, relativa alle vie navigabili riconosciute in tale convenzione in quanto avente carattere internazionale. La presente convenzione si applica in particolare alla totalità o a parte dei suddetti sistemi fluviali dell'Elba (*Labe*), dell'Oder (*Odra*), del Niemen (*Russstrom-Memel-Niemen*) e del Danubio e altre parti di questi sistemi fluviali che possono essere oggetto di una definizione generale».

- «Art. 379. Fatti salvi gli obblighi particolari imposti dal presente trattato a beneficio degli Alleati e Potenze associate, la Germania si impegna ad aderire a tutte le Convenzioni generali relative al regime internazionale di transito, vie navigabili, porti o ferrovie che possono essere conclusi dalle Potenze Alleate e Associate, con l'approvazione della Società di Nazioni, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato».

(traduzione dal testo ufficiale in ingl.: cfr. *Treaty of Versailles/Part XII* – from Wikisource EN, [https://en.wikisource.org/wiki/Treaty\\_of\\_Versailles/Part\\_XII](https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Versailles/Part_XII)).

<sup>505</sup> Patto della Società delle Nazioni – Art. 23 (trad. it.):

*Fatte salve e in conformità con le disposizioni delle convenzioni internazionali esistenti o da concordare di seguito, i membri della Lega:*

prevedeva anche l'istituzione di Commissioni incaricate di indagare su questioni particolari (art. 5, co. 2)<sup>506</sup>.

### **§ 5. SI AVVIA LA COOPERAZIONE EUROPEA SULLA TELEFONIA A LUNGA DISTANZA. NASCE IL C.C.I.F. (1923-1925)**

La SdN si affacciò, con un apposito gruppo di lavoro, sulle problematiche della radiotelegrafia nel 1923, l'anno che segna la ripresa post bellica della ricerca comune - in più contesti e su vari profili tecnici - per una più efficiente gestione e regolamentazione delle comunicazioni. Il primo evento significativo - di dimensioni solo europee – si svolse quell'anno su iniziativa della Francia: un “Comitato tecnico preliminare”, composto dai delegati delle nazioni dell'Europa occidentale, si riunì a Parigi per una “riunione preliminare”, in cui si sarebbe inquadrato - primariamente sotto il profilo tecnico - il complesso tema della telefonia a lunga distanza in Europa (sia su filo che senza filo; quest'ultima, ritenuta ancora in fase di test per le grandi distanze). L'invito fu rivolto a Regno Unito, Italia e Belgio (tra i vincitori della guerra), Spagna e Svizzera (che si erano mantenute neutrali): tutti lo accolsero inviando i loro tecnici più stimati. I lavori del *meeting* si svolsero dal 12 al 20 marzo; i pareri adottati all'unanimità dai delegati, poi

---

[...]

(e) prenderà provvedimenti per garantire e mantenere la libertà di comunicazione e di transito e un trattamento equo per il commercio di tutti i membri della Lega. A questo riguardo si dovranno tenere presenti le particolari necessità delle regioni devastate durante la guerra del 1914-1918;

[...]

(Cfr. *Pacte de la Société des Nations y compris les amendements* cit.).

<sup>506</sup> *Patto della Società delle Nazioni* – art. 5 (trad. in it.):

[...]

Tutte le questioni procedurali delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Comitati per indagare su questioni particolari, saranno regolate dall'Assemblea o dal Consiglio e potranno essere decise dalla maggioranza dei membri della Lega rappresentati all'incontro.

[...]

(Cfr. *Pacte de la Société des Nations y compris les amendements* cit.).

Di queste Commissioni, in via di formazione, il 19 maggio 1920 il Consiglio della SdN definirà con apposita risoluzione i compiti, l'organizzazione e l'operatività, i rapporti con il Consiglio e l'Assemblea.

approvati dalle Amministrazioni dei sei Paesi rappresentati, riguardavano diverse questioni tecniche e operative<sup>507</sup>.

Sotto il profilo organizzativo, il “Comitato tecnico preliminare” propose la propria conversione in una struttura permanente, da denominare “**Comitato consultivo internazionale delle comunicazioni telefoniche internazionali**” (*Comité consultatif international des communications téléphoniques internationales*), con l’incarico di curare interamente l’organizzazione della telefonia internazionale in Europa; esso avrebbe espresso dei pareri, ai quali i paesi europei si sarebbero dovuti conformare quanto più strettamente possibile, nel loro proprio interesse e nell’interesse generale. Il Comitato si sarebbe riunito di norma annualmente; per rendere più efficace il suo funzionamento e per preparare le Assemblee plenarie, furono istituiti una Sottocommissione permanente e un Segretario permanente, che avrebbero avuto sede a Parigi. Il Comitato si sarebbe riunito a Parigi o in un’altra città secondo le indicazioni della Sottocommissione<sup>508</sup>.

Parigi ospitò le prime tre assemblee plenarie della nuova organizzazione, negli anni 1924, 1925 e 1926. Le successive assemblee si sarebbero svolte con frequenza annuale fino al 1932, poi con frequenza biennale fino al 1938 (dopo sarebbe arrivata la guerra). I delegati presenti al Comitato crebbero presto di numero: ai 6 Stati della “riunione preliminare” del 1923 se ne aggiunsero 13 nel 1924 e 6 tra il 1925 e il 1926<sup>509</sup>. I pareri conclusivi – elaborati dai partecipanti ai lavori, riuniti in apposite Sottocommissioni - riguardavano questioni di carattere tecnico<sup>510</sup>.

<sup>507</sup> I temi affrontati: la telefonia senza fili, i problemi di trasmissione (linee aeree, cavi, amplificatori, giunzioni, terminali, etc.), i problemi di traffico (numero delle comunicazioni da ammettere in un circuito, tariffe, preparazione delle comunicazioni, statistiche di traffico) e di manutenzione (sorveglianza delle linee), un programma di lavori immediati e un progetto di programma a lungo termine. Cfr. *ITU - CCIF, CCIT, CCITT, and World Telecommunication Standardization Assemblies, CCIF - Preliminary Meeting (Paris, 1923)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.435> ; *Comité Technique Préliminaire pour la téléphonie à grande distance en Europe (Paris : 12-20 mars 1923)*, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.435.43.fr.200.pdf> .

<sup>508</sup> Ibidem.

<sup>509</sup> I nuovi ingressi: nel 1924: Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Serbi-Croati-Sloveni, Svezia, Cecoslovacchia; nel 1925: Estonia e Lituania; nel 1926: Romania, URSS, Portogallo e Mozambico (allora colonia portoghese).

<sup>510</sup> Le questioni trattate: organizzazione generale; trasmissione; traffico e problemi operativi; manutenzione e sorveglianza; specifiche tecniche dei cavi telefonici internazionali, strumenti e metodi di misura per la manutenzione dei circuiti internazionali; protezione delle linee telefoniche dalla azione perturbatrice degli impianti energetici. Cfr.: *Comité Consultatif International des Communications Téléphoniques à grande distance, Paris*:

Come si dirà più avanti, nel 1925 il Comitato fu inglobato nella struttura organizzativa dell'Unione Telegrafica Internazionale, con la denominazione di **"Comitato consultivo internazionale delle Comunicazioni Telefoniche a grande distanza – C.C.I.F"**<sup>511</sup>; dal 1926 avrebbe continuato ad operare come organo di essa.

## § 6. ARRIVA LA RADIO. NASCE L' UNIONE INTERNAZIONALE DI RADIOFONIA - UIR (1925-1933)

Intanto, era arrivata la radio: la nuova tecnologia si era andata sviluppando a partire dagli Stati Uniti, dove la prima trasmissione radiofonica era andata in onda nel Natale del 1906<sup>512</sup> e nel 1920 era stato avviato il primo programma radiofonico a ore fisse, diretto a un vasto pubblico. In Europa, il primo regolare servizio di programmazione radiofonica aveva avuto inizio il 14 novembre 1922 nel Regno Unito, ad opera della BBC (*British Broadcasting Company Ltd*, oggi: *British Broadcasting Corporation*); in Italia il primo programma radiofonico regolare era stato diffuso il 6 ottobre 1924 da una stazione di Roma, di proprietà della Unione Radiofonica Italiana - URI<sup>513</sup>. Il pubblico radiofonico era cresciuto molto rapidamente: in Europa era cresciuto il numero delle emittenti, e i ricevitori radio di cui disponevano le abitazioni, se erano solo poche migliaia nel 1920, erano 5,8 milioni nel 1926 e 16 milioni nel 1931<sup>514</sup>.

---

- 28 avril – 3 mai 1924

- (<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.224.43.fr.200.pdf>);

- 22 juin – 29 juin 1925

- (<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.225.43.fr.200.pdf>);

- Assemblée plénière, 29 novembre – 6 décembre 1926,

- <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.226.43.fr.200.pdf>.

<sup>511</sup>Il nome in fr.: *Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance*.

La "F" della sigla (in fr.) deriva da télÉPhone>téléFone, e fu adottata per evitare confusione con un altro Comitato istituito in quell'anno. il C.C.I.T..

<sup>512</sup>Dalla sua stazione sperimentale di Brant Rock, un piccolo villaggio a poca distanza da Boston, nel Massachusetts, Reginald Fessenden trasmise un breve programma natalizio con una trasmissione vocale unidirezionale senza fili (cfr. *Radiotelevisione*, in Enciclopedia Europea, Garzanti 1979).

<sup>513</sup> Con decreto reale del 1927, l'URI fu poi trasformata nell'EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche), cui lo Stato accordò la concessione del servizio delle radioaudizioni circolari fino al 15 dicembre 1952 (cfr. Rai - Radiotelevisione Italiana, Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/rai-radiotelevisione-italiana>).

<sup>514</sup>Cfr. *International Broadcasting Union* - from Wikipedia EN.

Il funzionamento della nuova rete aveva generato problematiche complesse, che richiedevano competenze ed esperienze multidisciplinari (in diritto, finanza, ingegneria, giornalismo, musicologia); da parte loro, l'Unione Telegrafica Internazionale e l'Unione Radiotelegrafica Internazionale apparivano ancora concentrate sulle comunicazioni senza fili “da punto a punto”. In mancanza di un intervento dei governi in materia, le emittenti europee avevano cominciato, di loro iniziativa, a incontrarsi per discutere su come affrontare i problemi nazionali e internazionali della radiodiffusione. In questo processo, un ruolo di sollecitazione e di guida ebbe la BBC; i lunghi negoziati tra essa e le varie emittenti private portarono ad una seconda iniziativa di cooperazione internazionale, anch'essa limitata all'Europa: nei giorni 3 e 4 aprile del 1925 le emittenti radiofoniche di 12 paesi europei si riunirono in assemblea a Ginevra per fondare una nuova organizzazione non governativa, la **“Unione Internazionale di Radiofonia”** (*Union Internationale de Radiophonie - UIR; International Broadcasting Union - IBU*) e affrontare, così, insieme le problematiche legate alla radiodiffusione<sup>515</sup>. L'assemblea della nuova organizzazione si riunì nei locali messi a disposizione dal Segretario Generale della SdN: così, tra essa e la SdN si stabilì fin dall'inizio un rapporto di dialogo e di collaborazione, che sarebbe continuato negli anni successivi.

La UIR-IBU si concentrò innanzitutto sulla questione delle interferenze provocate dalle stazioni radio istallate sulle navi, dalle stazioni costiere, e dalle radiazioni spurie (“armoniche”)<sup>516</sup> delle emissioni telegrafiche a onde lunghe e a grande potenza. La soluzione fu ricercata nella definizione di un piano europeo di ripartizione delle lunghezze d'onda; a tal fine, in quello stesso anno 1925 furono realizzate, sempre a Ginevra, due conferenze internazionali<sup>517</sup>. La prima **“Conferenza europea degli ingegneri radiofonici”** si svolse dal 6 all'8 luglio; nel corso dei lavori fu riconosciuta l'utilità di stabilire un rapporto di collaborazione con il Comitato consultivo internazionale delle

---

<sup>515</sup> I paesi aderenti: Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Svezia, Cecoslovacchia, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera. Cfr.: Unione internazionale di radiofonia, da Wikipedia IT; *International Broadcasting Union* - from Wikipedia EN.

<sup>516</sup> Molto in breve: nei fenomeni oscillatori, l'emissione di un'onda di una determinata frequenza (frequenza fondamentale) tende a generare anche altre onde che hanno frequenze armoniche, ovvero frequenze il cui valore è multiplo intero della frequenza fondamentale: cfr. Armonica (fisica) - da Wikipedia IT.

<sup>517</sup> Cfr. League Of Nations Search Engine Lonsea, *International Broadcasting Union – Activities*, <http://www.lonsea.de/pub/org/697>.

Comunicazioni Telefoniche a grande distanza (C.C.I.F.), costituitosi a Parigi nel 1923 (se ne è già parlato), che si muoveva in parte nello stesso ambito<sup>518</sup>; i contatti sarebbero stati subito avviati. La seconda **Conferenza tecnica** fu tenuta nei locali dell'Ateneo nei giorni 21 e 22 settembre: il piano europeo di ripartizione delle lunghezze d'onda sarebbe stato adottato il 29 novembre 1925<sup>519</sup>.

Il lavoro successivo si svolse in un contesto di contatti tra la UIR-IBU e le altre organizzazioni che operavano nel settore, come il C.C.I.F. (anch'esso, come si è detto, di dimensioni solo europee)<sup>520</sup> e l'Ufficio Telegrafico Internazionale di Berna (che rappresentava le due organizzazioni realmente intercontinentali del settore)<sup>521</sup>. Il punto di arrivo fu la “**Conferenza europea di radiofonia**”, svoltasi a Ginevra dal 23 al 27 marzo 1926; nel corso della Conferenza furono trattate questioni di ordine tecnico molto rilevanti. Furono oggetto di esame anche importanti questioni di carattere giuridico, nelle quali gli Stati disponevano della propria sovranità interna; tra essi:

- la conclusione di un accordo tra i Membri dell'Unione, con cui essi si impegnavano a fare tutto il possibile per impedire la radiodiffusione di programmi nocivi alle buone relazioni internazionali; questo, nell'ottica di impedire l'utilizzo della radiofonia per fini indesiderati;
- la promulgazione, in ogni Paese, di leggi per la tutela degli autori e degli artisti che operavano per la radiofonia, contro la riproduzione illecita delle loro opere o delle loro esecuzioni; in tal modo, si mirava a rimuovere i principali motivi per cui artisti famosi,

---

<sup>518</sup> Ibidem, p. 68 del file (in ingl.).

<sup>519</sup> Cfr. Da Ginevra, lettera circolare del 3 ottobre 1925 del Direttore della UIR (in fr.), in: United Nations Library & Archives Geneva - *File R1139/14/43391/28231/Jacket2 - Cordless telephony - Collaboration with the International Office of Radiophony*, <https://archives.unigeve.org/telephonie-sans-fil-collaboration-avec-loffice-internationale-de-radiophonie-2>, pp. 75-78 del file.

<sup>520</sup> Cfr. da Ginevra, lettera del 27 novembre 1925 del Direttore della UIR al Segretario Generale della SdN (in ingl), in: United Nations Library & Archives Geneva - *File R1139/14/43391/28231/Jacket2* cit., p. 67 del file.

<sup>521</sup> Cfr. da Ginevra, lettera dell'11 febbraio 1926 del Direttore della UIR alla Sezione Comunicazioni e Transito della SdN (in ingl), in: United Nations Library & Archives Geneva - *File R1139/14/43391/28231/Jacket2* cit., p. 58 del file.

La UIR sarebbe stata poi invitata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ad assistere, a titolo consultivo, alla Conferenza Radiotelegrafica Internazionale che si sarebbe svolta a Washington nel 1927: cfr. fascicolo a stampa: *Union Internationale de Radiophonie – International Union of Broadcasting Organisations – Genève 1926*, in: United Nations Library & Archives Geneva - *File R1139/14/43391/28231/Jacket2* cit., p. 34 del file.

- in particolare quelli che collaboravano alla produzione di dischi per grammofono, erano stati finora riluttanti a consentire la trasmissione delle loro esibizioni;
- lo studio di diversi problemi concernenti i rapporti tra enti radiofonici e non, società di tutela della proprietà intellettuale, agenzie di stampa, gestori di teatri o sale da concerto, attori, artisti e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, contribuivano al successo dei programmi radiofonici; l'obiettivo era quello di ottenere l'introduzione nelle convenzioni internazionali di clausole a tutela dei diritti di proprietà intellettuale aventi ad oggetto le opere, le interpretazioni e le esecuzioni trasmesse via radio (*property radiated through the ether; la propriété radiodiffusée*);
  - l'esame delle condizioni, alle quali l'utilizzo commerciale dei programmi radiofonici delle stazioni nazionali o straniere avrebbe potuto essere autorizzato, in modo da proteggere i diritti di proprietà dei radiofonisti, senza ostacolare lo sviluppo dell'arte e dell'industria radiofonica<sup>522</sup>.

Il Piano definitivo delle lunghezze d'onda approvato fu messo in pratica il 14 novembre 1926<sup>523</sup>. Per esaminare i risultati e fare se del caso ulteriori modifiche, dall'1 al 7 dicembre 1926 una Commissione tecnica della UIR-IBU si riunì a Ginevra<sup>524</sup>; tra gli argomenti giuridici affrontati in quella sede, la propaganda inammissibile fatta per via radiofonica<sup>525</sup>. Punto di arrivo fu il cosiddetto “**Piano d'onda di Ginevra**” (*Geneva Wave-plan*) del 1926, che liberò la radiodiffusione europea da interferenze reciproche, e fu la base dei piani ufficiali delle frequenze approvati poi nella Conferenza radiotelegrafica europea di Praga del 1929 (che si concluse con un protocollo finale) e nella Conferenza europea delle radiocomunicazioni di Lucerna del 1933 (che approvò il

---

<sup>522</sup> Cfr. fascicolo a stampa: *Union Internationale de Radiophonie – International Union of Broadcasting Organisations – Genève 1926*, in: United Nations Library & Archives Geneva - File R1139/14/43391/28231/Jacket2 cit., pp. 27-30 (in fr.) e 35-37 (in ingl.) del file.

<sup>523</sup> Cfr.: *Union Internationale de Radiophonie – Genève, 1 novembre 1926: Plan définitif des longueurs d'ondes qui sera mis en pratique le 14 novembre 1926* (in fr.), in: United Nations Library & Archives Geneva - File R1139/14/43391/28231/Jacket2 cit., pp. 43-46 del file.

<sup>524</sup> Cfr.: da Ginevra, lettera del 3 novembre 1926 del Segretario Generale della UIR al Segretario della Sezione Comunicazioni e Transito della SdN (in fr.), in: United Nations Library & Archives Geneva - File R1139/14/43391/28231/Jacket2 cit., pp. 41-42 del file.

<sup>525</sup> Cfr. da Ginevra, lettera del 3 novembre 1926 del Segretario Generale della UIR al Segretario della Sezione Comunicazioni e Transito della SdN (in fr.). in : United Nations Library & Archives Geneva - File R1139/14/43391/28231/Jacket2 cit.\_p. 19 del file.

“Piano di Lucerna”)<sup>526</sup>. Il “Piano” era annesso alla “Convenzione europea di radiodiffusione”, che su sottoscritto - sotto riserva di ratifica - dai plenipotenziari dei governi degli Stati della “regione europea” (che includeva, oltre che l’Europa, la parte occidentale dell’U.R.S.S. e i territori confinanti che si affacciavano sul Mediterraneo, ad eccezione di alcune parti dell’Arabia); essi si impegnavano ad applicare le disposizioni della Convenzione e dei suoi annessi (art. 1). Eventuali proposte di modifica sarebbero state esaminate e discusse da successive Conferenze amministrative, ma la loro adozione avrebbe richiesto una Conferenza plenipotenziaria (art. 4).

L’importanza politica della radiodiffusione era ormai evidente: nel Regno Unito, nel 1927 la *British Broadcasting Corporation* - BBC fu trasformata in monopolio pubblico; negli altri paesi e negli U.S.A., l’interesse pubblico ebbe modo di imporsi attraverso formule varie<sup>527</sup>. Sul piano della regolamentazione internazionale, in quello stesso anno la radiodiffusione fu oggetto di attenzione nei lavori della Conferenza radiotelegrafica internazionale di Washington e dell’Assemblea del Comitato Consultivo Internazionale delle Comunicazioni telefoniche a lunga distanza di Como<sup>528</sup>.

---

<sup>526</sup> Cfr.: *ITU - Protocol final de la Conférence radioélectrique européenne de Prague*, 1929 (solo in fr.), <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.40.43.fr.200.pdf>; League Of Nations Search Engine Lonsea, *International Broadcasting Union – Activities* cit; Bruno Somalvico, *Cronologia radiotelevisiva del primo Novecento - cronologia della radio e della televisione. I: 1910-194* (blog mercoledì 23 marzo 2011), <https://cronoradiotv1.blogspot.com/2011/03/cronologia-della-radio-e-della.html>; Piano delle frequenze di Ginevra del 1975 - da Wikipedia IT; *Convention Européenne de Radiodiffusion – Lucerne 1933; Plan de Lucerne annexé à la Convention européenne de radiodiffusion; Protocole Final annexé à la Convention européenne de radiodiffusion. Berne, Bureau international de l’Union télégraphique* 1933, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.42.43.fr.200.pdf> (solo in fr.).

<sup>527</sup> Cfr. *Radiotelevisione*, in Enciclopedia Europea cit..

<sup>528</sup> Nella sua assemblea plenaria svoltasi a Como dal 5 al 12 settembre 1927 il C.C.I.F., si soffermò anche sulle problematiche poste dalla radiodiffusione: così, tra le questioni di trasmissione, manutenzione e monitoraggio, trattò quelle della linea di divisione da porre tra le Amministrazioni telefoniche e i servizi di radiodiffusione (di Stato o privati) in ordine alla manutenzione dei circuiti utilizzati per le emissioni radiofoniche, e delle responsabilità tecniche in caso di locazione dei circuiti telefonici internazionali agli organismi di radiodiffusione. Cfr. Comité Consultatif International des Communications Téléphoniques à grande distance, Assemblée plénière de Côme, 5-12 septembre 1927, p. 167, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.227.43.fr.2000.pdf> .

## § 7. UIR E UIT SI FONDONO NELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI – ITU (1925-1932)

Dopo l'interruzione della Prima guerra mondiale, ripresero le loro iniziative pubbliche anche le due organizzazioni intercontinentali del settore delle comunicazioni.

A muoversi per prima fu l'**Unione Telegrafica Internazionale (UIT)**, che dopo 17 anni organizzò a Parigi, dal 1° settembre al 29 ottobre 1925 (pochi mesi dopo l'assemblea del C.C.I.F.) la sua Conferenza Internazionale (la precedente si era svolta nel 1908). Fu anche questa una Conferenza amministrativa, che procedette alla revisione del solo Regolamento, ferma restando la Convenzione nella sua ultima versione del 1875<sup>529</sup>.

Il nuovo Regolamento recepi il percorso avviato dal 1923 sulla telefonia a lunga distanza in Europa, riconoscendo e inserendo nella propria rete organizzativa il “Comitato consultivo internazionale delle Comunicazioni Telefoniche a grande distanza” (**C.C.I.F.**); per analogia, fu anche istituito un “Comitato Consultivo Internazionale delle comunicazioni Telegrafiche” (**C.C.I.T.**), che avrebbe tenuto la sua prima assemblea plenaria nel successivo anno 1926. La Conferenza espresse l'auspicio che dopo la Conferenza radiotelegrafica che si sarebbe tenuta a Washington nel 1927, le convenzioni telegrafica e radiotelegrafica potessero essere fuse in un'unica convenzione da un Congresso avente i poteri necessari<sup>530</sup>; lo stesso intendimento sarebbe stato espresso nella Conferenza amministrativa del 1928, che decise di convocare la successiva Conferenza Telegrafica Internazionale a Madrid nel 1932, contemporaneamente alla Conferenza Radiotelegrafica<sup>531</sup>.

---

<sup>529</sup> Cfr. *ITU - Telegraph and Telephone Conferences, International Telegraph Conference (Paris, 1925)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.27> ; *Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement y annexé – revision de Paris (1925)*, (solo in fr.) <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.27.43.fr.200.pdf>.

<sup>530</sup> Cfr. *Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement y annexé – revision de Paris (1925)* cit. (solo in fr.) ; *Résumé des divers vœux émis par la Conférence de Paris 1925 - Modification de la Convention télégraphique* (p. 175). Nella successiva Conferenza Telegrafica Internazionale, svoltasi nel 1928 a Bruxelles, fu presa la decisione di convocare la successiva Conferenza a Madrid nel 1932, contemporaneamente alla Conferenza Radiotelegrafica (cfr. *ITU - Telegraph and Telephone Conferences, International Telegraph Conference (Brussels, 1928)*,

<https://www.itu.int/en/history/Pages/TelegraphAndTelephoneConferences.aspx?conf=4.28> cit..

<sup>531</sup> Cfr. *ITU - Telegraph and Telephone Conferences, International Telegraph Conference (Brussels, 1928)* cit..

Da parte sua, l'**Unione Radiotelegrafica Internazionale (UIR)** riprendeva dopo 15 anni il suo percorso tenendo a Washington, dal 4 ottobre al 25 novembre 1927, la sua Conferenza Internazionale, che si mosse nella stessa direzione dell'Unione Telegrafica Internazionale, istituendo il “Comitato consultivo internazionale tecnico delle comunicazioni radioelettriche” (**C.C.I.R.**). La Conferenza espresse il desiderio che i Governi contraenti esaminassero la possibilità di fondere la Convenzione radiotelegrafica internazionale con la Convenzione telegrafica internazionale e che, se fosse stato possibile, prendessero le misure utili a tal fine<sup>532</sup>.

Si arrivava così all'appuntamento comune: a Madrid, dal 3 settembre al 9-10 dicembre 1932, si svolsero contemporaneamente la Conferenza internazionale di radiotelegrafia e la Conferenza internazionale Plenipotenziaria del telegrafo. La UIT e la UIR si fusero in un'unica organizzazione, l'**Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (International Telecommunication Union – ITU)**<sup>533</sup>; il nuovo termine "telecomunicazione" fu definito nella Convenzione come “qualsiasi comunicazione telegrafica o telefonica di segni, segnali, scritte, fax e suoni di qualsiasi tipo, mediante filo, senza fili o altri sistemi o processi di segnalazione elettrica o visiva (semafori)”<sup>534</sup>.

La Convenzione internazionale del telegrafo (1875) e la Convenzione radiotelegrafica (1927) furono sostituite dalla **Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni**, firmata il 9 dicembre 1932 dai Plenipotenziari di 72 paesi di tutto il mondo, e riformulata in modo da includere principi generali comuni ai tre campi della telegrafia, della telefonia e della radio. La nuova Convenzione valse come atto costitutivo dell'Unione, stabilendone l'esistenza giuridica e definendone gli scopi, la composizione,

<sup>532</sup> Cfr. *International Radiotelegraph Convention and General and Supplementary Regulations, signed at Washington, 25th November 1927* cit., p. II.

<sup>533</sup> Cfr. *ITU – Radio Conferences, International Radiotelegraph Conference (Madrid, 1932)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.41>; *ITU – Plenipotentiary Conferences, International Telegraph Conference (Madrid, 1932)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.5>; *International Telecommunications Convention, Madrid 1932* (original french text with english translation), <http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.5.61.en.100.pdf>.

<sup>534</sup> Cfr. *International Telecommunications Convention, Madrid 1932* cit., *Annexe: Definition of Terms used in the International Telecommunication Convention*, p. 25 della stampa (p. 48 del file).

la struttura e le funzioni. I Regolamenti delle due organizzazioni furono rielaborati per tipologia di servizio e furono sostituiti da **tre distinti Regolamenti** sulle telecomunicazioni: **telegrafico, telefonico e delle radiocomunicazioni** (quest'ultimo costituito da un Regolamento generale e da uno aggiuntivo) (art. 2 § 1 Conv.); l'ufficio Telegrafico Internazionale di Berna fu rinominato Ufficio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (art. 17 Conv.). Furono mantenuti, con alcune modifiche regolamentari, i tre Comitati consultivi internazionali già in funzione (**C.C.I.F., C.C.I.R. e C.C.I.T.**) (l'art. 16 Conv. si limitava a prevedere la possibilità di istituire Comitati)<sup>535</sup>.

La Convenzione – come, di norma, i trattati internazionali – richiedeva la ratifica da parte degli Stati che l'avevano sottoscritta a mezzo dei loro delegati Plenipotenziari; la mancata ratifica di uno o più Governi non avrebbe inciso sulla sua validità per i Governi che l'avevano ratificata (art. 6). Analogamente, i Governi avrebbero dovuto pronunciarsi sull'approvazione dei Regolamenti; la mancata approvazione da parte di uno o più

---

<sup>535</sup> La composizione e le funzioni del **C.C.I.T.** sono disciplinate dall'art. 94 del **Regolamento telegrafico**, che, per gli aspetti organizzativi, rinvia all'Allegato n. 2 (che definisce il Regolamento interno del Comitato, in 15 articoli). Gli uffici della rete telegrafica internazionale devono tenere conto, per quanto possibile dei pareri del C.C.I.T. sulle questioni di ordine meccanico, elettrico e tecnico (art. 2). Cfr. *Telegraph Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, Final Protocol etc.* Madrid 1932 (*the Regulations, as signed, were in the French language only. The English translation has been added in London*), pp. 104 e 114-117, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.5.43.en.101.pdf>.

L'organizzazione e il funzionamento del **C.C.I.F.** sono disciplinati dall'art. 37 del **Regolamento telefonico**; la normativa dettata dall'articolo è completata da un Regolamento interno, in 5 articoli, allegato al Regolamento telefonico. In base all'art. 38, le amministrazioni e/o le aziende private che vogliono accordarsi per fissare una norma relativa al servizio telefonico internazionale che non è contenuta nel Regolamento, devono ispirarsi ai pareri del C.C.I.F.; cfr. *Telephone Regulations annexed to the International Telecommunication Convention*. Madrid 1932 (*the Regulations, as signed, were in the French language only. The English translation has been added in London*), pp. 27, 28 e 34-37, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.5.43.en.102.pdf>.

Il **C.C.I.R.** è disciplinato dall'art. 31 del **Regolamento generale delle radiocomunicazioni**, per quanto riguarda le questioni radioelettriche tecniche (§1), la composizione, le spese e la frequenza delle riunioni (§ 3), la lingua da usare e le modalità di votazione (§ 4), il diritto di partecipazione dei direttori dell'Ufficio dell'Unione, del C.C.I.F. e del C.C.I.T. (§ 5). I profili organizzativi sono definiti da un Regolamento interno in 13 articoli, nell'Appendice n. 14 al Regolamento generale. Cfr. *General Radiocommunications Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, Final Protocol [...], Additional Radiocommunication Regulations [...], Additional Protocol to the Acts of the International Radiotelegraph Conference of Madrid, signed by the Governments of the European region*. Madrid 1932 (*The Regulations as signed were in the French language only. The English translation has been added in London*), pp. 65-66 e 98-100, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.41.43.en.101.pdf>.

Governi interessati non avrebbe fatto venir meno la loro validità per i Governi che li avevano approvati (art. 7)<sup>536</sup>.

La Convenzione avrebbe avuto efficacia vincolante per i Governi firmatari, che avrebbero anche adottato tutte le misure necessarie per imporne l'osservanza ai concessionari privati da essi riconosciuti e comunque debitamente autorizzati (art. 9). Essa confermava i diritti personali, già riconosciuti nelle Convenzioni precedenti:

- veniva riconosciuto al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale della corrispondenza pubblica (art. 22); i Governi contraenti dichiaravano, comunque, di non accettare alcuna responsabilità riguardo agli usi del servizio internazionale di telecomunicazione (art. 23);
- i Governi si impegnavano ad assumere tutte le misure possibili, compatibilmente con il sistema di telecomunicazione impiegato, al fine di assicurare la segretezza della corrispondenza internazionale (art. 24); si impegnavano ad adottare vie e installazioni necessarie per assicurare lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali (art. 25);
- i Governi si riservavano il diritto di arrestare la trasmissione di ogni telegramma o radiotelegramma privato che apparisse pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico e al buon costume, con l'obbligo di darne idoneo avviso, salvo che questo potesse apparire pericoloso per la sicurezza dello Stato; essi si riservavano anche il diritto di interrompere ogni comunicazione telefonica privata che potesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle leggi del paese, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 26);
- ciascun Governo contraente si riservava il diritto di sospendere il servizio di telecomunicazioni internazionali per un tempo indeterminato, se lo avesse ritenuto necessario, sia in maniera generale, sia solo per certe relazioni e/o per certi tipi di corrispondenza, con l'onere di darne immediato avviso a ciascuno degli altri Governi contraenti, tramite l'Ufficio dell'Unione (art. 27);
- i telegrammi e i radiotelegrammi privati potevano essere inviati in linguaggio segreto tra tutti i paesi, ad eccezione di quelli che avessero preventivamente notificato, tramite

---

<sup>536</sup> Cfr. *International Telecommunications Convention, Madrid 1932* cit.

l’Ufficio dell’Unione, di non ammettere questo linguaggio per queste categorie di corrispondenza: essi però avrebbero dovuto comunque farli passare se erano in transito, tranne il caso di sospensione del servizio di cui all’art. 27 (art. 31);

- tutte le stazioni partecipanti al servizio mobile avevano l’obbligo di accettare con priorità assoluta gli appelli e i messaggi di soccorso, qualunque fosse la loro provenienza, e di dare loro il seguito che comportavano (art. 36); da parte loro, i Governi si impegnavano a prendere le misure utili per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali o chiamate di soccorso false (art. 37).

Con riferimento al settore di propria competenza, il Regolamento generale delle radiocomunicazioni impegnava le amministrazioni a prendere le misure necessarie per fare interdire e reprimere l’intercettazione non autorizzata di radiocomunicazioni che non erano destinate all’uso generale del pubblico, e la divulgazione del contenuto o semplicemente dell’esistenza, la pubblicazione o l’uso non autorizzati di radiocomunicazioni che fossero state intercettate, deliberatamente o no (art. 2).

## § 8. ANNI ’20: ARRIVA LA TELEVISIONE

Negli anni ’20 il sistema delle telecomunicazioni si arricchì di un’ulteriore componente: la televisione. Le basi tecnico-scientifiche del nuovo sistema di trasmissione erano costituite da ricerche e sperimentazioni svolte alla fine dell’ ‘800, ma le possibilità pratiche di attuarlo furono dimostrate solo decine di anni dopo<sup>537</sup>.

La nuova scoperta fu subito valorizzata: negli U.S.A., nel 1927, un sistema televisivo a scansione meccanica veniva messo a punto da una équipe di ingegneri e tecnici della *American Bell Telephone* per la capogruppo *American Telegraph and Telephone* (AT&T), e nel 1928 nasceva, vicino a New York, la prima stazione TV sperimentale. Nel 1929, gli stessi ingegneri della *Bell* riuscirono a trasmettere un’immagine a colori di 50 linee.

---

<sup>537</sup> Cfr. G. Ricca, *Televisione*, in Enciclopedia Europea, Garzanti 1981.

Negli anni successivi, i rapidi progressi nella tecnica dei tubi elettronici televisivi, con la realizzazione dell'iconoscopio per la ripresa e del cinescopio per la riproduzione, portarono all'abbandono delle tecnologie meccaniche e all'adozione di sistemi televisivi completamente elettronici<sup>538</sup>. I successi registrati dagli inventori del nuovo sistema di comunicazione avevano comunque avviato le sperimentazioni in tutto l'occidente. Così (omettendo dettagli sui profili tecnici):

- nel Regno Unito, la BBC cominciò le trasmissioni televisive nel 1932, e il 2 novembre 1936 avviò dall'*Alexandra Palace* di Londra regolari trasmissioni televisive "in alta definizione"<sup>539</sup>;
- in Germania le Poste incominciano a trasmettere i primissimi programmi nel marzo 1935 (ma non c'era ancora una rete di apparecchi riceventi); nel 1936 i giochi dell' XI Olimpiade di Berlino vennero ripresi in diretta<sup>540</sup>;
- negli U.S.A viene comunemente considerata come data ufficiale di nascita della televisione quella del 30 aprile 1939. Quel giorno fu inaugurata la Fiera Mondiale di New York, la *National Broadcasting Company* - NBC iniziò regolari trasmissioni televisive, e David Sarnoff, presidente della *Radio Corporation of America* - RCA, presentò in diretta televisiva il Salone della Televisione allestito nell'ambito della Fiera, delineando lo sviluppo del nuovo mezzo di comunicazione. Dopo due soli anni, nel 1941, sarebbero state rilasciate le prime licenze televisive commerciali, e la NBC avrebbe trasmesso il primo spot pubblicitario televisivo (riguardava un orologio)<sup>541</sup>;
- in Francia la prima telecronaca destinata al pubblico andò in onda nel 1939 da Lilla<sup>542</sup>;

---

<sup>538</sup> Cfr. *Televisione*, Treccani Enciclopedia on line cit.; *Charles Francis Jenkins* - from Wikipedia EN.

<sup>539</sup> Cfr. Libero/Digiland, I Bersaglieri ne *La Seconda guerra mondiale, Le scoperte coperte: Quelle che non hanno cambiato il corso della guerra – La televisione*, <https://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/schede/tele.htm> ; *Radiotelevisione*, in Enciclopedia Europea cit.; Storia della televisione - da Wikiversità cit..

<sup>540</sup> E. Trifari, *Berlino 1936: nasce la tv*, La Gazzetta dello Sport, 06 agosto 2008, [https://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo\\_Piano/2008/07\\_Luglio/03/Trifari\\_3luglio.html](https://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo_Piano/2008/07_Luglio/03/Trifari_3luglio.html) ; Storia della televisione – Da Wikiversità cit.; Libero/Digiland, I Bersaglieri ne *La Seconda guerra mondiale, Le scoperte coperte: Quelle che non hanno cambiato il corso della guerra – La televisione* cit..

<sup>541</sup> Negli U.S.A. le trasmissioni a colori sarebbero cominciate nel 1953. Cfr. *Radiotelevisione*, in Enciclopedia Europea cit.; *Televisione*, Treccani Dizionario di Storia (2011) cit.; Libero/Digiland, I Bersaglieri ne *La Seconda guerra mondiale, Le scoperte coperte etc.* cit.; Storia della televisione - da Wikiversità cit..

<sup>542</sup> Cfr. *Radiotelevisione*, in Enciclopedia Europea cit..

- in Italia le prime prove sperimentali furono condotte negli studi dell'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche - EIAR, a partire dal 1934. Nel 1939 a Monte Mario (Roma) entrò in funzione un trasmettitore sperimentale dell'EIAR; le prove di trasmissione delle immagini vennero rese ufficiali e proseguite per la zona di Monte Mario e per la zona di Milano. Gli esperimenti interessarono solo le zone di Milano e di Roma<sup>543</sup>.

Nel complesso, i servizi di televisione prenderanno il volo dopo la Seconda guerra mondiale, con la fine degli anni '40, prima negli U.S.A. e poi nei paesi europei. Il nuovo mezzo sarà sfruttato su basi industriali e conquisterà il pubblico di massa<sup>544</sup>.

Come già per il telegrafo, il telefono e le radiocomunicazioni, anche per la televisione si poneva l'esigenza di una regolamentazione giuridica a livello internazionale: ad essa però non fu dedicato inizialmente alcuno spazio.

## § 9. DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: NASCE L'ONU (1945)

Dal 1939 al 1945 quasi tutti i paesi del mondo furono sconvolti dalla Seconda guerra mondiale. Non si era ancora arrivati alla piena conclusione del conflitto, quando i delegati

---

<sup>543</sup> In Italia la prima trasmissione sperimentale sarebbe stata effettuata nel 1949, ma un servizio televisivo regolare (in bianco e nero) sarebbe cominciato solo dal 3 gennaio 1954, a cura della RAI; il segnale arrivò su tutto il territorio nazionale due anni dopo. Un secondo canale della TV pubblica giunse nel 1961 e la terza rete si aggiunse solo nel 1980. Cfr. Libero/Digiland, I Bersaglieri ne *La Seconda guerra mondiale, Le scoperte coperte etc.* cit.; Televisione, Treccani Dizionario di Storia (2011) cit.; Storia della televisione - da Wikiversità cit.; Radiomarelli - da Wikipedia IT; Fondazione Fiera di Milano – Archivio storico, *Safar Società Anonima Fabbrica Apparecchi Radiofonici*, <https://archivistico.fondazionefiera.it/entita/995-safar-societa-anonima-fabbrica-apparecchi-radiofonici>;

<sup>544</sup> In particolare:

- lo sviluppo della televisione a colori cominciò dopo l'affermazione della televisione monocromatica, e nel 1950 ne fu autorizzato negli U.S.A. l'esercizio commerciale. Occorreva però superare l'ostacolo della sua incompatibilità tecnica con la televisione monocromatica, per cui furono avviati studi per risolvere il problema. Tra il 1951 e il 1953 furono trovate più soluzioni, che generarono più sistemi compatibili: negli U.S.A. il sistema STNC; in Europa il sistema SECAM, adottato in Francia e nell'Europa orientale, poi il sistema PAL (1962) adottato in Germania e più diffuso nell'Europa occidentale (e in Italia). Le trasmissioni a colori iniziarono negli Stati Uniti, nel 1954: i primi TV color apparvero nei negozi a partire dal 1956 ed erano assai costosi, un vero bene di lusso. In Italia cominciò 20 anni dopo, nel 1977;
- la rete per la diffusione di programmi televisivi in Eurovisione entrò in funzione nel 1953, e la prima diffusione su scala mondiale di programmi televisivi, via satellite artificiale, si ebbe nel 1962.

Cfr. Radiotelevisione, in Enciclopedia Europea cit.; G. Ricca, *Televisione*, in Enciclopedia Europea cit.; Libero/Digiland, I Bersaglieri ne *La Seconda guerra mondiale, Le scoperte coperte etc.* cit.; Televisione, Treccani Dizionario di Storia (2011) cit..

di 50 Stati (appartenenti tutti alla coalizione vincente) si riunirono a San Francisco (U.S.A.) dal 25 aprile al 26 giugno 1945, per partecipare alla “Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale” (*United Nations Conference on International Organization* - UNCIO), in cui fu concordato il testo della **Carta delle Nazioni Unite** (*UN Charter*): nasceva così l'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**, l'istituzione internazionale che avrebbe dovuto costituire il perfezionamento e la continuazione ideale della Società delle Nazioni (che si sarebbe estinta il 18 aprile 1946). La Carta fu firmata il 26 giugno 1945 ed entrò in vigore il 24 ottobre dello stesso anno<sup>545</sup>.

In un'ottica di cooperazione, l'ONU si collegava con le varie “Agenzie specializzate”, costituite con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili (art. 57). Il compito di stabilire il collegamento veniva affidato ad uno dei suoi principali organi, il **Consiglio Economico e Sociale** (*Economic and Social Council* - ECOSOC) (art. 7, co. 1; artt. 61-72)<sup>546</sup>, chiamato a sovrintendere – con compiti di direzione e coordinamento - a un complesso ecosistema di organi sussidiari, composto da 5 Commissioni regionali (per: Europa, America Latina e Caraibi, Africa, Asia occidentale, Asia e Pacifico), 8 Commissioni funzionali, e organismi di esperti, comitati permanenti e organismi ad hoc; ad esso si sarebbero collegate anche le Agenzie specializzate, che avrebbero lavorato all'interno del sistema ONU e avrebbero riferito al Consiglio sulle loro attività (alcune di queste Agenzie esistevano già prima della costituzione dell'ONU: tra queste c'era l'ITU)<sup>547</sup>.

Alla materia delle comunicazioni la Carta delle Nazioni Unite fa riferimento solo all'art. 41, dove afferma che il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicarle. Le misure possono

<sup>545</sup> Cfr. *Seconda guerra mondiale*, Treccani Enciclopedia on line.

<sup>546</sup> Cfr. Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *Lo Statuto delle Nazioni Unite*, <https://unric.org/it/lo-statuto-delle-nazioni-unite/>; Ministero dell'Istruzione e del Merito – Documenti e pubblicazioni, *Statuto delle Nazioni Unite (1945 - stato 24 ottobre 2006)*, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-onu.pdf>.

<sup>547</sup> Cfr. United Nations – Model United Nations, Economic and Social Council, *ECOSOC Subsidiary Bodies*, <https://ecosoc.un.org/en/about-us/ecosoc-subsidiary-bodies>. Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite - da Wikipedia IT.

comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

## **§ 10. LE CONFERENZE DI ATLANTIC CITY: L'ITU DIVENTA AGENZIA SPECIALIZZATA DELL'ONU (1947)**

Con la fine della guerra, l'ITU riprese i suoi incontri: nel 1947, ad Atlantic City (U.S.A.), si svolsero la Conferenza Internazionale della Radio (che si riunì il 15 maggio)<sup>548</sup> e la Conferenza Internazionale delle Telecomunicazioni (a partire dal 1º luglio)<sup>549</sup>.

La prima Conferenza varò un nuovo Regolamento della Radio, con Regolamento aggiuntivo; la seconda fu una Conferenza plenipotenziaria: l'ITU ridefinì con una nuova “Convenzione delle Telecomunicazioni internazionali” la sua struttura organizzativa, nonché i ruoli e i tempi delle sue future Conferenze (Plenipotenziarie e amministrative); Ginevra fu scelta come sede permanente. La nuova Convenzione includeva un Regolamento Generale, cui attribuiva la sua stessa forza e durata (art. 13, par. 1); le disposizioni di essa si dovevano intendere completate da 4 Regolamenti amministrativi: quello del Telegrafo, quello del Telefono, e, per le Radiocomunicazioni, il Regolamento e il Regolamento aggiuntivo che erano stati approvati dalla Conferenza della Radio di maggio e furono allegati alla Convenzione (artt. 13, par. 2-4); le Convenzioni e i Regolamenti precedenti venivano abrogati (art. 23)<sup>550</sup>. Fu deciso di stabilire un

<sup>548</sup> Cfr. *Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention (Atlantic City, 1947), Additional Radio Regulations, Additional Protocol to the Acts of the International Radio Conference of Atlantic City, 1947 signed by the Delegates of the European Region, Recommendations and Resolutions adopted by the International Radio Conference (Atlantic City, 1947). Geneva 1949*, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.62.43.en.100.pdf>.

<sup>549</sup> Cfr. *ITU - Plenipotentiary Conferences, International Telecommunications Conference (Atlantic City, 1947)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7>; *International Telecommunication Convention (Atlantic City, 1947), Final Protocol to the Convention, Additional Protocols to the Convention, Resolutions, Recommendations and Opinions*, <http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.6.61.en.100.pdf>.

<sup>550</sup> Venivano abrogate:

- le Convenzioni telegrafiche internazionali di Parigi (1865), di Vienna (1868), di Roma (1872) e di San Pietroburgo (1875), con i relativi Regolamenti e i loro allegati;

collegamento con l'ONU: il testo dell'accordo da stipulare a tal fine, approvato dalla Conferenza, fu allegato alla Convenzione (All. 5): in base ad esso, i Servizi di gestione delle telecomunicazioni dell'ONU sarebbero stati soggetti alle norme fissate dalla Convenzione e dai Regolamenti dell'ITU, che per contribuire al pieno coordinamento internazionale nel settore in parola avrebbe cooperato con le organizzazioni internazionali con interessi e attività correlati (art. 27). Con l'accordo tra ONU e ITU, quest'ultima ne diventava ufficialmente un organo, come sua Agenzia specializzata per le telecomunicazioni globali. Il trattato entrò formalmente in vigore il 1° gennaio 1949<sup>551</sup>.

Nel Regolamento delle radiocomunicazioni e nella Convenzione approvati nelle due Conferenze di Atlantic City, il termine “televisione” trovò la sua prima definizione e collocazione tecnica: esso indicava “un sistema di telecomunicazione per la trasmissione di immagini non permanenti di oggetti fissi o in movimento” (Regolamento, art. 1 *Definizioni*, sub 9, p. 2-E), rientrante nell’ambito del “servizio di radiodiffusione”, inteso come “un servizio di radiocomunicazione di trasmissioni che devono essere ricevute direttamente dal pubblico in generale” e che “può includere trasmissioni di suoni o trasmissioni per televisione, fax o altri mezzi” (Convenzione, Allegato 2: *Definizione dei termini impiegati nella Convenzione*, p. 54E e nota n. 1). Alla televisione facevano riferimento anche altri passi del Regolamento, riguardanti varie questioni di ordine tecnico.

La Convenzione confermava i principi, già riconosciuti nella Convenzione del 1932<sup>552</sup>:

- veniva confermato al pubblico il diritto alla corrispondenza; il servizio doveva inoltre essere ispirato al principio di non discriminazione (art. 28);

---

- le Convenzioni radiotelegrafiche internazionali di Berlino (1906), di Londra (1912) e di Washington (1927), con i relativi Regolamenti e i loro allegati;

- la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid (1932), e il Regolamento e il Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni del Cairo (1938).

<sup>551</sup> Cfr. *International Telecommunication Union* -from Wikipedia EN; Unione internazionale delle telecomunicazioni - da Wikipedia IT; *Unione internazionale delle telecomunicazioni*, Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/unione-internazionale-delle-telecomunicazioni/>.

<sup>552</sup> Cfr. *Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention (Atlantic City, 1947)*, etc. cit..

- gli aderenti alla Convenzione si riservavano il diritto di arrestare o sospendere le trasmissioni private - in toto o per alcune categorie - ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato o contrarie alle sue leggi, all'ordine pubblico e al buon costume (artt. 29 e 30); erano previsti oneri di comunicazione verso gli altri aderenti alla Convenzione, tramite il Segretariato Generale (art. 30);
- gli aderenti alla Convenzione non accettavano alcuna responsabilità riguardo agli usi dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto riguardava le domande di risarcimento danni (art. 31);
- era garantita la segretezza della corrispondenza internazionale, nei limiti del rispetto della legislazione interna o dell'attuazione delle convenzioni internazionali delle quali erano parti (art. 32);
- le comunicazioni cifrate erano sempre ammesse, se di Stato. Potevano essere vietate, previa notifica alle altre parti contraenti, quelle private; tuttavia, era previsto l'obbligo di consentirne il transito, nei limiti di cui all'art. 30 (art. 37);
- gli aderenti alla Convenzione avrebbero preso le misure utili per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e le installazioni necessarie per assicurare lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali (art. 33 par. 1).

Erano poi previsti degli obblighi, a carico degli Stati, per quanto riguarda le infrastrutture atte alla ricezione e alla trasmissione dei segnali:

- tutte le stazioni dovevano essere stabilite e gestite in modo da non causare interferenze dannose alle comunicazioni o ai servizi radio degli altri Stati Contraenti o delle agenzie operative private, riconosciute o autorizzate a fornire un servizio di radiocomunicazioni e che operavano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni. Ciascun aderente alla Convenzione si impegnava ad esigere l'osservanza di queste prescrizioni (art. 44);
- le stazioni di radiocomunicazioni avevano l'obbligo di accettare con priorità assoluta gli appelli e i messaggi di soccorso, qualunque fosse la loro provenienza, di rispondere allo stesso modo a questi messaggi e di dare loro immediatamente il seguito che comportavano; i servizi telegrafici e telefonici internazionali dovevano accordare la

priorità assoluta alle comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana nella navigazione marittima o aerea (art. 45);

- gli aderenti alla Convenzione si impegnavano a prendere le misure utili per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di pericolo o di sicurezza falsi o fuorvianti, e l'uso, da parte di una stazione, di segnali di chiamata che non le fossero state regolarmente attribuite (art. 46).

## **§ 11. L'ITU DA ATLANTIC CITY (1947) ALLA FINE DEL SECOLO: INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E NUOVI APPUNTAMENTI**

Divenuta Agenzia specializzata dell'ONU, l'ITU continuò a tenere le sue Conferenze (Plenipotenziarie e Amministrative; queste ultime, dal 1965, anche regionali)<sup>553</sup> e le assemblee periodiche (a frequenza pluriennale) dei suoi Comitati Consultivi Internazionali, impegnati nello studio delle questioni tecniche e operative relative ai vari settori: quello delle Comunicazioni Telefoniche a grande distanza (C.C.I.F.), quello delle Comunicazioni Telegrafiche (C.C.I.T.), e quello delle Comunicazioni Radioelettriche (C.C.I.R.).

Nel 1956 il C.C.I.F. e il C.C.I.T. furono unificati nel Comitato Consultivo Internazionale per la Telefonìa e il Telegrafo (*Comité consultatif international téléphonique et télégraphique - C.C.I.T.T.*), cui fu affidato il compito di standardizzare le telecomunicazioni globali, ad eccezione della radio, che restava affidata al C.C.I.R.. Il nuovo Comitato era articolato in gruppi di studio (tra essi, quello sulle reti, quello sui *media* e quello sulla sicurezza); momento di sintesi sarebbero state apposite Assemblee quadriennali per la standardizzazione delle telecomunicazioni mondiali. Nuove aree di lavoro potevano essere sviluppate in gruppi di discussione (*Focus Groups*), come quello sull'apprendimento automatico per le nuove tecnologie di telefonia mobile e cellulare e quello tra ITU e Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS (in ingl.: *World Health Organization*, WHO) sull'intelligenza artificiale per la salute.

---

<sup>553</sup> La decisione fu assunta dalla Conferenza Plenipotenziaaria tenutasi nel 1965 a Montreux, in Svizzera: cfr. ITU - *Plenipotentiary Conference (Montreux, 1965)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.10>.

Il C.C.I.R. avrebbe tenuto le sue Assemblee fino al 1990, il C.C.I.T.T. fino al 1988<sup>554</sup>. Nella sua ultima assemblea plenaria, svoltasi dal 28 novembre al 9 dicembre 1988 a Melbourne, in Australia (WATTC-88), il C.C.I.T.T. approvò il Regolamento delle Telecomunicazioni Internazionali (*International Telecommunications Regulations – ITR*)<sup>555</sup>, che sostituiva il Regolamento del Telegrafo e quello del Telefono, adottati a Ginevra nel 1973 (art. 10, par. 2), e integrava la Convenzione delle telecomunicazioni internazionali in vigore, adottata nel 1947 ad Atlantic City; l'assemblea adottò anche 8 risoluzioni, 3 raccomandazioni e una opinione. Il Regolamento sarebbe stato modificato 24 anni dopo, a Dubai (se ne parlerà nel § 17 di questo capitolo).

Nel 1960 l'ITU istituì un Dipartimento di cooperazione tecnica all'interno del proprio Segretariato generale e sotto la diretta autorità del Segretario generale, con lo scopo di fornire, su richiesta, ai paesi in via di sviluppo assistenza tecnica nel settore delle telecomunicazioni. Tanto, in attuazione di quanto deliberato dalla Conferenza Plenipotenziaria tenutasi a Ginevra nel precedente anno 1959; questa decise anche di introdurre nella Convenzione dell'ITU una disposizione che includeva lo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione<sup>556</sup>.

Nel 1971 l'ITU aggiunse alle proprie Conferenze e alle Assemblee dei propri Comitati una nuova serie di appuntamenti: nel giugno di quell'anno organizzò a Ginevra, per la prima volta, la *World TELECOM*, una conferenza mondiale di alto livello abbinata a una grande Fiera internazionale sulle telecomunicazioni. L'evento, denominato *World TELECOM 71*, avviò una serie regolare di importanti raduni, che nel tempo hanno registrato la partecipazione di governi, organizzazioni internazionali, esponenti dell'industria e del mondo accademico, per lo scambio di conoscenze e informazioni, la

---

<sup>554</sup> Cfr. *International Telecommunication Union* - from Wikipedia EN.

<sup>555</sup> Cfr. : ITU, *Final Acts of the World Administrative Telegraph and Telephone Conference, Melbourne 1988 (WATTC-88) - International Telecommunications Regulations, Geneva, 1989*, [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/oth/3F/01/T3F010000010001PDFE.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/3F/01/T3F010000010001PDFE.pdf).

<sup>556</sup> Cfr. ITU - *Plenipotentiary Conference (Geneva, 1959)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.9>.

presentazione e la condivisione di innovazioni tecnologiche, e un lavoro comune per garantire a tutti, ovunque, la possibilità di beneficiare dell'enorme potenziale della tecnologia. I rapidi progressi registrati negli anni successivi nel mondo delle telecomunicazioni cambiarono molto l'industria e il mondo dell'ITU, e l'attenzione, rivolta inizialmente alla telefonia e alle comunicazioni, si estese via via alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC; in ingl.: *Information and communications technology - ITC*) e ai servizi digitali, ora in prima linea.

Le conferenze mondiali *Telecom* (nel 1995 il loro nome è cambiato da *World Telecom* in *ITU Telecom World*) si sono svolte con frequenza quadriennale a Ginevra fino al 2011, anno del quarantesimo anniversario della *World TELECOM 71*, poi annualmente in varie città del mondo. Ad essi si sono affiancati, dal 1985 al 2008, eventi regionali, limitati a singoli continenti, in varie città di Asia, Africa, Americhe, Europa. Da ultimo, gli appuntamenti del 2020 e del 2021 si sono svolti a distanza: ai consueti *ITU Telecom World* sono succeduti l'*ITU Virtual Digital World (Virtual Event, 2020)* e l'*ITU Digital World (Virtual Event, 2021)*<sup>557</sup>.

Nel 1992, nella sua Conferenza Plenipotenziaria supplementare di Ginevra, l'ITU introdusse nuove, rilevanti innovazioni organizzative: la Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore (con le sue successive modifiche) fu sostituita da una Costituzione e una Convenzione stabili (le successive conferenze Plenipotenziarie avrebbero adottato solo strumenti di modifica di questi ultimi testi)<sup>558</sup>. Sotto il profilo

<sup>557</sup>Cfr. Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *ITU celebra 50 anni dalla prima TELECOM, conferenza mondiale di alto livello svolta insieme a una grande mostra internazionale sulle telecomunicazioni, 15 Luglio, 2021*, <https://unric.org/it/itu-celebra-50-anni-dalla-prima-telecom-conferenza-mondiale-di-alto-livello-svolta-insieme-a-una-grande-mostra-internazionale-sulle-telecomunicazioni/>.

L'elenco degli eventi organizzati dall'ITU si riscontra in: ITU – ITU *Conferences Collection*, <https://www.itu.int/en/history/Pages/ConferencesCollection.aspx>.

<sup>558</sup> cfr. ITU *Additional Plenipotentiary Conference (Geneva, 1992)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.14>; ITU *Final Acts of the Additional Plenipotentiary Conference (Geneva, 1992) - Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Optional Protocol, Resolutions, Recommendation*, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.12.61.en.100.pdf>.

La riforma era stata elaborata nella Conferenza Plenipotenziaria di Nizza del 1989; i nuovi documenti però non avevano ottenuto il numero di ratifiche richiesto per la loro entrata in vigore.

operativo, fu superata la formula dei Comitati e fu adottata una ripartizione in tre Settori di competenza, ciascuno con un suo ufficio (*Bureau*) per lo svolgimento delle funzioni di segreteria; il lavoro quotidiano dell'ITU e dei suoi Settori sarebbe stato gestito da un Segretariato generale, composto dal Segretario generale dell'ITU (che lo presiede), dal Segretario generale aggiunto (*Deputy Secretary-General*) e dai direttori dei tre *Bureaux* di Settore (eletti, come il Segretario generale, dalla Conferenza plenipotenziaria). Per i Settori:

- il C.C.I.T.T. fu ridefinito come Settore di Standardizzazione delle Telecomunicazioni (ITU *Telecommunication Standardization Sector* - ITU-T; funzioni di segreteria al *Telecommunication Standardization Bureau*), con il compito di sviluppare norme tecniche di telecomunicazione (standard). Gli standard ITU costituiscono oggi la base delle moderne tecnologie di informazione e di comunicazione: sviluppate da gruppi di studio costituiti da esperti sia del settore pubblico che di quello privato, le raccomandazioni ITU aiutano a gestire il traffico globale delle informazioni permettendo un armonico sviluppo sociale ed economico in tutto il mondo (cfr. art. 7, lett. e Cost.);
- il C.C.I.R. fu ridefinito come Settore Radiocomunicazioni (ITU *Radiocommunication Sector* - ITU-R; funzioni di segreteria al *Radiocommunication Bureau*), con il compito di curare, oltre allo sviluppo di standard per i sistemi di radiocomunicazione e all'efficienza dello spettro elettromagnetico, anche l'organizzazione e la ripartizione mondiale delle radiofrequenze e delle orbite dei satelliti di telecomunicazione; queste ultime già oggetto di una crescente domanda di fruizione da parte di diversi servizi fissi e mobili, ricerche spaziali, comunicazioni di emergenza, sistemi di posizionamento e navigazione satellitare basati sul sistema globale di posizione - *Global Positioning System* (GPS), servizi di controllo ambientale e di comunicazione. (cfr. art. 7, lett. d Cost.);
- il Centro per lo sviluppo delle Telecomunicazioni, istituito nel 1985<sup>559</sup>, fu ridefinito come Settore Sviluppo delle telecomunicazioni (ITU *Telecommunication*

---

<sup>559</sup> Con sede a Ginevra; la sua istituzione fu decisa nella Conferenza mondiale sullo sviluppo delle telecomunicazioni svoltasi ad Arusha, in Tanzania, nel 1985. Cfr. World Telecommunication Development Conference (Arusha, 1985),

*Development Sector* – ITU-D; funzioni di segreteria al *Telecommunication Development Bureau* – BDT), cui fu affidato il compito di promuovere un accesso equo, sostenibile e a prezzi abbordabili alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in modo da consentirlo anche ai paesi in via di sviluppo, promuovendo a tal fine idonee politiche e regolamentazioni, programmi di formazione e strategie finanziarie. Questo settore avrebbe agito in concreto come una Agenzia esecutiva e specializzata dell'ONU per lo sviluppo di progetti in questo ambito<sup>560</sup>.

La Conferenza di Ginevra del 1993 introdusse nella nuova Costituzione la convocazione, con frequenza biennale, di regolari Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni (*World Radio Conference* - WRC). Le WRC si sono succedute con varia frequenza (tra i 2 e i 5 anni); l'ultima si è svolta dal 20 novembre al 15 dicembre 2023 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti<sup>561</sup>. Oggi, ad esse è assegnato il compito di revisionare e, se necessario, modificare i Regolamenti radio, il Trattato internazionale che disciplina l'uso dello spettro delle radiofrequenze<sup>562</sup> e le orbite dei satelliti geostazionari e non geostazionari<sup>563</sup>. In questa ottica, in contiguità temporale e logistica con le

---

<https://www.itu.int/en/history/Pages/TelecommunicationDevelopmentConferences.aspx?conf=4.136>; Arusha Declaration on world telecommunications development (1985) - *Resolution of the Administrative Council of the International Telecommunication Union R no. 929: Centre for Telecommunications Development*, pp. 12-13,

<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.136.43.en.pdf>.

<sup>560</sup> Cfr. *Unione internazionale delle telecomunicazioni*, Treccani Encyclopedia on line cit.; *International Telecommunication Union* - from Wikipedia EN; Unione internazionale delle telecomunicazioni - da Wikipedia IT; ITU-D - from Wikipedia EN; ITU-R - da Wikipedia IT; ITU *Final Acts of the Additional Plenipotentiary Conference (Geneva, 1992) - Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Optional Protocol, Resolutions, Recommendation*, cit.; The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence CCDCOE, *International Telecommunication Union*, <https://ccdcce.org/organisations/itu/>.

<sup>561</sup> Cfr. ITU - *Radio Conferences, World Radiocommunication Conference (Geneva, 1993)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.123>; ITU – ITUWRC Dubai2023, *ITU World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)*, Dubai, United Arab Emirates, 20 November to 15 December 2023, <https://www.itu.int/wrc-23/>; *International Telecommunication Union*, from Wikipedia EN.

<sup>562</sup> Se lo spettro elettromagnetico è l'insieme di tutte le possibili frequenze delle onde elettromagnetiche (i raggi visibili, le onde radio, le microonde, gli infrarossi, gli ultravioletti, i raggi X, i raggi gamma), lo spettro radio o spettro delle radiofrequenze è la sezione dello spettro elettromagnetico in cui si collocano le onde radio, utilizzate per le comunicazioni senza fili (*wireless*).

<sup>563</sup> I satelliti artificiali che ruotano intorno alla Terra sono geostazionari (ovvero: ci appaiono in posizione fissa sulla volta celeste e cioè in quiete rispetto alla Terra) quando percorrono un'orbita circolare nel piano equatoriale terrestre, con un periodo uguale a quello della rotazione terrestre e nello stesso verso; sono

Conferenze, sono state tenute le corrispondenti “Assemblee delle radiocomunicazioni (*Radiocommunication Assemblies* – RA)<sup>564</sup>.

Infine, nel 1994, la Conferenza Plenipotenziaria di Kyoto individuò la necessità di un Forum in cui i Membri dell'ITU potessero impegnarsi in ampie discussioni informali sulle politiche e le strategie globali in materia di telecomunicazioni; a tal fine, istituì i Forum mondiali sulla politica delle telecomunicazioni (*World Telecommunication Policy Forum* - WTPF), per consentire agli Stati Membri dell'ITU e ai Membri del settore di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni politiche emergenti derivanti dall'evoluzione del contesto delle telecomunicazioni<sup>565</sup>. I Forum si sono svolti tutti a Ginevra, il primo nel 1996, gli altri negli anni 1998, 2001, 2009 e 2013<sup>566</sup>.

## § 12. ONU: LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (1948)

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), fondata nel 1945, pose tra i suoi primi obiettivi quello di promuovere e incoraggiare concretamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; a tal fine, nel 1946 essa istituì, come un suo organo, la Commissione per i diritti umani, il cui primo incarico fu quello di predisporre il testo di una Dichiarazione sul tema. La Commissione era composta da rappresentanti dei governi di 53 Stati, scelti a rotazione fra tutti i membri ONU, ma fu sempre molto aperta ai contributi esterni, specialmente delle Ong, che potevano sedere allo stesso tavolo con i

---

non geostazionari (ovvero ci appaiono in movimento nel cielo) quando si spostano lungo orbite inclinate rispetto al piano equatoriale terrestre, spesso in orbita polare, coprendo così l'intera superficie terrestre in un certo tempo di scansione (propriamente chiamata "risoluzione temporale") ovvero in un certo numero di orbite intorno alla Terra. Cfr. *Geostazionari, satelliti*, Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/satelliti-geostazionari/>; Satellite per telerilevamento - da Wikipedia IT.

<sup>564</sup> Cfr. ITU - *ITU Conferences Collection*, cit.. L'Assemblea era in programma anche per l'incontro di Dubai del novembre-dicembre 2023, cfr. *Radiocommunication Assembly 2023 (RA-23) Dubai, United Arab Emirates, 13 to 17 November 2023*, ITURA Dubai 2023, <https://www.itu.int/ra-23/>.

<sup>565</sup> La conferenza adottò anche il primo piano strategico per l'ITU, che sosteneva un approccio più orientato al cliente e un programma di attività incentrato sull'evoluzione dei ruoli, delle esigenze e delle funzioni dei Membri dell'ITU: cfr. ITU - *Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.15>.

<sup>566</sup> Cfr. ITU, *ITU Conferences Collection*, cit..

governi e presentare documenti scritti<sup>567</sup>; il punto di arrivo del suo lavoro fu la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (*Universal Declaration of Human Rights – UDHR*), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi.

Il documento – che ha costituito un rilevante punto di riferimento per i processi normativi a livello nazionale e internazionale (anche sul mondo delle telecomunicazioni) - é considerato il frutto di una elaborazione secolare, che attinge alla *Bill of Rights* inglese del '600, alla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America del '700, e soprattutto alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino redatta nel 1789 nel corso della Rivoluzione francese. Il dibattito che ha preceduto la sua approvazione ha registrato varie criticità, riconducibili alla diversità delle storie nazionali e dei sistemi filosofici ed economici di riferimento, e il testo conclusivo é stato approvato da 48 Membri dell'Assemblea su 58; nessun paese si é dichiarato contrario, ma 8 paesi si sono astenuti. Le criticità emerse e le riserve espresse hanno indotto diversi autori a ritenere “eurocentrica” la dichiarazione, e - sebbene le controversie si siano via via ridotte con il progressivo avanzare della cultura occidentale nel resto del mondo - il dibattito filosofico é ancora vivo<sup>568</sup>.

L'Assemblea generale ha proclamato la UDHR «come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati Membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione» (*Preambolo*); in ogni caso, nessuna parte della Dichiarazione «può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà

---

<sup>567</sup> La Commissione ha cessato di esistere come tale nel 2006, per trasformarsi nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Cfr. Commissione per i diritti umani - da Wikipedia IT.

<sup>568</sup> Cfr. Dichiarazione universale dei diritti umani – da Wikipedia (IT).

in essa enunciati.» (art. 30)<sup>569</sup>. Sul sito dell'ONU si legge che la Dichiarazione è «un documento fondamentale nella storia dei diritti umani, redatto da rappresentanti con diversi background giuridici e culturali provenienti da tutte le regioni del mondo, [...] come un ideale comune (*a common standard of achievements*) per tutti i popoli e tutte le nazioni. Essa stabilisce, per la prima volta, i diritti umani fondamentali che devono essere universalmente protetti», è stata tradotta in oltre 500 lingue, ed è ampiamente riconosciuta per aver ispirato e spianato la strada all'adozione di oltre settanta trattati sui diritti umani, applicati oggi su base permanente a livello globale e regionale (tutti contenenti riferimenti ad essa nei loro preamboli)<sup>570</sup>.

Secondo alcuni paesi membri dell'ONU, i diritti e le libertà riconosciuti nella Carta possiedono un valore giuridico autonomo nell'ambito della comunità internazionale e sono recepiti dalla maggior parte delle nazioni; questo orientamento trova riscontri nella dottrina: ad avviso di alcuni giuristi, la Dichiarazione ha acquistato valore vincolante come parte del diritto internazionale consuetudinario venendo continuamente citata da oltre 50 anni in tutti i paesi; secondo, invece, altri giuristi, la Dichiarazione – come molte altre dichiarazioni di organizzazioni internazionali - non ha valore vincolante per gli Stati Membri dell'ONU<sup>571</sup>. In effetti, il linguaggio più esortativo che impositivo del Preambolo e la mancanza di esplicativi richiami agli Stati nel corpo degli articoli (oltre che la stessa presentazione sintetica che ne fa l'ONU sul suo sito) induce a ritenere più valida la tesi che attribuisce alla Dichiarazione il valore di una semplice raccomandazione, indirizzata dall'Assemblea Generale agli Stati; e non si poteva pretendere di più, perché essa rappresentava un compromesso tra visioni della società diverse, se non antitetiche e contrapposte, per cui i diritti enunciati avrebbero avuto significato diverso a seconda del Paese in cui essi avrebbero trovato tutela<sup>572</sup>.

---

<sup>569</sup> Cfr. United Nations, *Universal Declaration of Human Rights – Italian (1948)*, Source : United Nations Information Centre, Italy, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian?LangID=itn.>; Università di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, *Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) agg. al 11-7-2018*, [https://unipd-centrodirittiumpiani.it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9) .

<sup>570</sup> Cfr. United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

<sup>571</sup> Cfr. *Dichiarazione universale dei diritti umani – da Wikipedia (IT)* cit.

<sup>572</sup> Così Rosario Sapienza, *Elementi di Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Ed., Torino 2002, pp. 219-220.

Ora, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non fa riferimento alle telecomunicazioni, ma i diritti in essa proclamati confermano i principi espressi nei documenti ITU. Così, dopo aver affermato la libertà e l'egualanza di tutti gli uomini in dignità e diritti, senza alcuna distinzione, e il diritto ad una eguale tutela da parte della legge, senza alcuna discriminazione (artt. 1, 2, 7)<sup>573</sup>, la Dichiarazione dispone quanto segue:

- l'art. 19 dispone che «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»; i limiti di tale diritto sono fissati dall'art. 29, in base al quale «nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. [...]». È affermato così (anche) il diritto di accedere a tutte le reti di telecomunicazione (compreso internet) e di esprimersi liberamente attraverso di esse;
- l'art. 12 dispone che «nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni»: in tal modo, viene tutelato (anche) il diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso la rete.

---

<sup>573</sup> Questi i testi degli articoli richiamati della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:

- Art. 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza;
- art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità;
- art. 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Nell'ottica di un impegno dello Stato diretto a promuovere l'accesso di tutti alla rete e ai suoi servizi, visto come strumento di inserimento sociale, sono rilevanti anche i diritti riconosciuti da altre norme; in particolare si richiamano:

- l'art. 18, in base al quale «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti»;
- l'art. 22, in base al quale «ogni individuo, in quanto Membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità»;
- l'art. 26, in base al quale «ogni individuo ha diritto all'istruzione. [...]. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. [...]»;
- l'art. 27, in base al quale «ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. [...]».

### **§ 13. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI ONU DEL 1966: NASCE LA CARTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Allorché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo fu proclamata nel 1948 dall'Assemblea Generale, essa fu considerata come il primo passo nella formulazione di una futura «Carta internazionale dei diritti dell'uomo» (*International Bill of Human Rights*), il cui valore fosse sia giuridico che morale<sup>574</sup>. In questa prospettiva, e anche per

---

<sup>574</sup> Cfr. Marco Mascia (a cura di), *ONU - La Carta Internazionale dei diritti dell'uomo – documentazione*,

ovviare alla asserita mancanza di obbligazioni cogenti per gli Stati firmatari della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Commissione per i Diritti Umani dell'ONU<sup>575</sup> iniziò la stesura di alcune convenzioni internazionali con l'intento di imporre ai Paesi firmatari l'obbligo di rispettare i principi a suo tempo in essa convenuti. A causa di disaccordi tra i Paesi Membri riguardo a quali dei diritti (civili e politici oppure economici, sociali e culturali) dovesse venire data maggiore importanza nel testo<sup>576</sup>, venne deciso di creare due convenzioni internazionali distinte e separate, con un Protocollo opzionale. Esse vennero presentate nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1954, e approvate all'unanimità il 16 dicembre 1966:

- la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio nota come Patto internazionale sui diritti civili e politici)<sup>577</sup>;
- il Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione di cui sopra<sup>578</sup>;
- la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (meglio nota come Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali), redatta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite<sup>579</sup>.

Ciascuno dei tre documenti, per la sua entrata in vigore, doveva essere ratificato da un sufficiente numero di Stati: i numeri sono stati raggiunti solo nel 1976. è divenuta così

---

in Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, Anno I, n. 1/1987, Liviana ed. Padova, [https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/87\\_01\\_001.pdf](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/87_01_001.pdf); [https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/87\\_01\\_139.pdf](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/87_01_139.pdf).

<sup>575</sup> è la Commissione, che elaborò il testo della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Nel 2006 ha cessato di esistere come tale, trasformandosi nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite: Cfr. Commissione per i diritti umani - da Wikipedia IT. cit..

<sup>576</sup> Gli Stati concordarono che i diritti civili e politici dovessero trovare tutela da subito; per quelli economici o sociali, invece, alcuni Stati fecero rilevare che la garanzia di alcuni diritti dipendeva dalle condizioni generali di sviluppo della collettività. Il Patto, infatti, prevede che i diritti in esso riconosciuti verranno garantiti progressivamente, man mano che il progresso economico di ogni singolo Stato lo consentirà. Così: Rosario Sapienza, *Elementi di Diritto Internazionale* cit., pp. 220-221.

<sup>577</sup> Cfr. United Nations Human Rights, *International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966 by General Assembly resolution 2200A (XXI)*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> ; Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici – da Wikipedia (IT).

<sup>578</sup> Cfr. ONU - *La Carta Internazionale dei diritti dell'uomo – documentazione (a cura di Marco Mascia)*, in: Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, Anno I, n. 1/1987, Casa ed. Liviana Padova cit., pp. 166-169.

<sup>579</sup> Cfr. United Nations Human Rights, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted 16 December 1966 by General Assembly resolution 2200A (XXI)*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights> ; Convenzione internazionale sui diritti economici sociali e culturali – da Wikipedia IT.

realità la «**Carta Internazionale dei diritti dell’Uomo**», formata dai tre documenti<sup>580</sup>.

Trent’anni dopo, il 10 dicembre 2008, al termine delle celebrazioni per il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato all’unanimità, con Risoluzione A/RES/63/117, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per gravi violazioni dei diritti sanciti nel Patto. Il Protocollo, aperto alla firma e ratifica da parte degli Stati il 24 settembre 2009, è entrato in vigore il 5 maggio 2013 dopo il raggiungimento della decima ratifica. Ad oggi ne sono parti 15 Paesi, tra cui l’Italia<sup>581</sup>.

Le due Convenzioni non fanno alcun esplicito riferimento alle telecomunicazioni; esse però riconoscono alle persone dei diritti, che possono essere validamente riferiti anche al rapporto con la rete. Così:

- la libertà di esprimere il proprio pensiero senza interferenze e il diritto di cercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza limiti di frontiera, già affermati nell’artt. 19 della Dichiarazione del 1948, trovano conferma nell’art. 19 della Convenzione sui diritti civili, che – in più - menziona esplicitamente alcune forme di comunicazione (“... oralmente, per iscritto o a stampa, sotto forma d’arte ...”), mantenendo però l’originario riferimento generale (“... o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”). Il citato articolo della Convenzione prevede per la libertà e i diritti da esso enunciati la possibilità di “determinate restrizioni”, che però devono essere imposte con legge e devono essere “necessarie per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui, ovvero per la protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, della salute pubblica (*public health*) o della morale”.

Vengono così recepite le limitazioni previste dall’art. 29 della Dichiarazione del 1948

<sup>580</sup> Cfr. ONU - *La Carta Internazionale dei diritti dell'uomo – documentazione* (a cura di Marco Mascia), in: Pace, diritti dell’uomo, diritti dei popoli, Anno I, n. 1/1987, Casa ed. Liviana Padova cit., p. 140.

<sup>581</sup> Cfr. Andrea Cofelice, *I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: i diritti economici, sociali e culturali*, Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, aggiornato il 3/11/2014, <https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/schede/I-diritti-umani-nel-sistema-delle-Nazioni-Unite-i-diritti-economici-sociali-e-culturali/48#:~:text=Il%2010%20dicembre%202008%C2%0al%20termine%20delle%20celebrazioni,per%20gravi%20violazioni%20dei%20diritti%20sanciti%20nel%20Patto>.

(per tutti i diritti e le libertà della persona), con l'aggiunta di quelle necessarie “per la protezione della sicurezza nazionale”, e con la sostituzione del riferimento (molto ampio) al benessere generale (*general welfare*) con quello, più puntuale (e restrittivo), alla salute pubblica (*public health*), nella sua accezione sanitaria<sup>582</sup>;

- l'art. 20 della Convenzione sui diritti civili introduce poi, per la libertà di esprimere il proprio pensiero, un limite non previsto esplicitamente nella Dichiarazione del 1948, con il divieto di “qualsiasi propaganda di guerra” e di “qualsiasi incitamento all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza”;
- l'art. 18 della Dichiarazione del 1948 riconosce ad ogni persona il “diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”. La prescrizione viene confermata dall'art. 18 della Convenzione sui diritti civili, che, però, prevede al riguardo anche la possibilità di “limitazioni prescritte dalla legge e necessarie per proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute (*health*) o la morale pubblica o i diritti e le libertà fondamentali altrui”;
- il diritto alla riservatezza delle comunicazioni è tutelato dall'art. 17 della Convenzione sui diritti civili: “nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illecite nella sua vita privata, familiare, casa o corrispondenza, né a attacchi illeciti al suo onore e alla sua reputazione.” (co. 1); “ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.” (co. 2). L'articolo riproduce il contenuto dell'art.

---

<sup>582</sup> Al riguardo:

- in: <https://www.britannica.com/topic/common-good> leggiamo: «*Common good ... also known as general welfare*», e troviamo la seguente definizione di *common good*: «*that which benefits society as a whole, in contrast to the private good of individuals and sections of society*» (in it.: ciò che avvantaggia la società nel suo insieme, in contrasto con il bene privato degli individui e dei settori della società);
- in <https://www.britannica.com/search?query=public+health> troviamo la seguente definizione di *public health*: «*the art and science of preventing disease, prolonging life, and promoting physical and mental health, sanitation, personal hygiene, control of infectious diseases, and organization of health services*» (in it.: l'arte e la scienza di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute fisica e mentale, i servizi igienico-sanitari, l'igiene personale, il controllo delle malattie infettive e l'organizzazione dei servizi sanitari)..

- 12 della Dichiarazione del 1948, al quale apporta due integrazioni, consistenti nella previsione del carattere di illiceità delle interferenze e degli attacchi vietati<sup>583</sup>;
- l'art. 26 della Dichiarazione del 1948 sancisce il diritto all'istruzione, che deve essere indirizzata primariamente al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La prescrizione viene confermata dall'art. 13 della Convenzione sui diritti economici, nel quale si puntualizza che "l'istruzione deve consentire a tutte le persone di partecipare efficacemente ad una società libera". Questa ed altre prescrizioni di carattere socio-economico sono significative in quanto si ritenga che oggi lo Stato deve impegnarsi – tra l'altro – per favorire l'accesso alla rete delle telecomunicazioni, in quanto molto utile per la crescita della persona e il suo inserimento nella società;
  - in termini più ampi, l'art. 15 della Convenzione sui diritti economici riconosce il diritto di ciascuno di partecipare alla vita culturale, godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, e beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali risultanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore. Le misure da adottare per conseguire la piena realizzazione di questo diritto comprendono quelle necessarie per la conservazione, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. In tal modo, la Convenzione conferma quanto già sancito – in termini più sintetici – dall'art. 27 della Dichiarazione del 1948;
  - venendo infine al tema dell'uguaglianza: l'art. 2 co. 2 della Convenzione sui diritti economici, in conformità del principio espresso negli artt. 1 e 2 della Dichiarazione del 1948, dispone che i diritti enunciati nella Convenzione "siano esercitati senza discriminazioni di alcun tipo di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di qualsiasi altra natura, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o altra condizione";

---

<sup>583</sup> Non si sono approfondite le implicazioni giuridiche dell'integrazione. In una prima approssimazione, sul piano formale si potrebbe dire: per quanto riguarda le interferenze, essa accresce la tutela della persona, perché le fattispecie da cui va protetta diventano due: interferenze arbitrarie e interferenze illecite; per quanto riguarda gli attacchi, la tutela della persona si restringe, perché il divieto viene limitato agli attacchi illeciti, come se si possano ipotizzare comportamenti leciti che si risolvono di fatto in una compromissione dell'onore o della reputazione (si pensi, ad esempio, all'informativa su fatti penalmente rilevanti).

- analoga garanzia è disposta dall'art. 2, co. 1 della Convenzione sui diritti civili per tutti i diritti e tutte le libertà in esso enunciate, introducendo però, all'art. 4, una possibilità di deroga per il caso di “emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione e la cui esistenza è ufficialmente proclamata ... nella misura strettamente richiesta dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale e non comportino discriminazioni fondate unicamente sulla razza, colore, sesso, lingua, religione o origine sociale” (co. 1); lo Stato che si avvalga del diritto di deroga dovrà informarne immediatamente gli altri Stati parti della Convenzione (co. 3). In tal modo, in caso di emergenza restano praticabili restrizioni delle libertà fondate su opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, patrimonio, nascita o altra condizione; in cambio, la possibilità di deroga viene esclusa per una serie di articoli, tra i quali l'art. 18 della Convenzione, riguardante la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (libertà che è peraltro esposta ad altre possibilità di deroga, previste in questo ultimo articolo) (co. 3);
- rivolgendo una specifica attenzione all'uguaglianza di genere, gli artt. 3 delle due Convenzioni ribadiscono l'eguale diritto degli uomini e delle donne al godimento di tutti i diritti in essi enunciati (civili e politici; economici, sociali e culturali).

Le due Convenzioni contengono alcune norme (formulate negli stessi termini), dirette a prevenire il rischio di interpretazioni difformi dalla volontà dei loro estensori e non in linea con i loro principi ispiratori. In particolare:

- nell'art. 46 della Convenzione sui diritti civili e nell'art. 24 di quella sui diritti economici viene esplicitamente definito un ordine delle fonti normative riguardanti le materie da esse trattate: nessuna loro disposizione “potrà essere interpretata in modo da pregiudicare le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e delle costituzioni delle istituzioni specializzate (*specialized agencies*) che definiscono le rispettive responsabilità dei vari organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate”;
- gli artt. 5 co. 1 di entrambe le Convenzioni ribadiscono quanto già sancito dall'art. 30 della Dichiarazione del 1948: nessuna loro disposizione può essere interpretata nel

senso di implicare per uno Stato, un gruppo o una persona il diritto di intraprendere attività o compiere atti volti alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà riconosciuti nelle Convenzioni o alla loro limitazione in misura maggiore di quanto da essi previsto

- negli artt. 5 co. 2 di entrambe le Convenzioni viene sconfessata qualunque loro interpretazione diretta a introdurre “restrizioni o deroghe ai diritti fondamentali dell'uomo” riconosciuti o esistenti “in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini” in uno Stato che abbia aderito alle Convenzioni, con il pretesto che le Convenzioni non riconoscano tali diritti o che li riconoscano in misura minore<sup>584</sup>.

Ciascuna delle due Convenzioni è entrata in vigore quando il numero delle ratifiche da parte degli Stati è arrivato a 35: quella sui diritti civili il 23 marzo 1976 (in forza del suo art. 49), quella sui diritti economici il 3 gennaio 1976 (in forza del suo art. 27).

Nell'intervallo di tempo tra l'adozione delle Convenzioni e la loro entrata in vigore, il 2 maggio 1969 l'Assemblea Generale ha adottato la **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati**. La Convenzione, sottoposta all'esame dell'Assemblea nel 1966, è entrata in vigore il 27 gennaio 1980, quando ha conseguito in tutto la ratifica di 35 Stati. Essa, che nel suo preambolo si richiama ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, riguarda il diritto internazionale consuetudinario ed è applicabile solo ai trattati conclusi tra Stati (art. 1), non anche agli accordi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. Dei suoi 40 articoli, qui si richiama in particolare l'art. 38, in base al quale una norma sancita da un trattato, che non è vincolante per gli Stati terzi (che, cioè, non ne sono parti) se non a determinate condizioni (definite negli artt. 34-37), diviene comunque obbligatoria per essi quando diventi “norma consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta come tale”<sup>585</sup>.

---

<sup>584</sup> Per completezza: l'art. 47 della Convenzione sui diritti civili e l'art. 25 di quella sui diritti economici (formulati negli stessi termini) sanciscono che nessuna loro disposizione “potrà essere interpretata nel senso di ledere il diritto intrinseco di tutti i popoli di godere ed utilizzare pienamente e liberamente le loro ricchezze e risorse naturali”.

<sup>585</sup> Cfr. United Nations Treaty Collection, *23.1 Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna, 23 May 1969*, [https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch\\_XXIII\\_01.pdf](https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01.pdf); Confederazione Svizzera – Fedlex La piattaforma di pubblicazione del diritto federale, *Traduzione - Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969*,

L'impegno dell'ONU per i diritti umani ha trovato un suo ulteriore momento significativo nella Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, svoltasi a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993 con una amplissima partecipazione di delegati e conclusasi con l'approvazione - all'unanimità da parte dei rappresentanti di 171 Stati - di una Dichiarazione e di un Programma d'Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo; ne è nato l'Ufficio del Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), parte del Segretariato dell'ONU, con il compito di rafforzare il coordinamento e l'efficacia degli organismi del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'OHCHR, che ha sede a Ginevra, funge da Segretariato del Consiglio Diritti Umani e dei Comitati (*Treaty Bodies*) istituiti dai principali trattati in materia di diritti umani. Nel corso degli anni, esso ha consolidato la propria presenza anche attraverso la creazione di uffici regionali e uffici nazionali e inviando propri funzionari in missioni di pace delle Nazioni Unite; amministra vari progetti di cooperazione tecnica in tutte le regioni del mondo, finalizzati alla creazione o al rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. Nel corso del 1998, 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ONU ha promosso una verifica dello stato di attuazione degli impegni sottoscritti nella Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna<sup>586</sup>.

Così, al di là degli obblighi di comportamento assunti dagli Stati in forza dei trattati, l'ONU ha creato una serie di meccanismi che le consentono di valutare il livello di protezione dei diritti umani al loro interno, e di essere attiva nel campo della protezione dei diritti umani, anche se non sempre con risultati particolarmente brillanti<sup>587</sup>.

---

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990/1112\\_1112\\_1112/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990/1112_1112_1112/it) ; Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – da Wikipedia (IT).

<sup>586</sup> Cfr. Governo Italiano - Rappresentanza Onu Ginevra, *L'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR)* , <https://italiarappginevra.esteri.it/it/italia-e-ooii/diritti-umani/lalto-commissariato-per-i-diritti-umani-ohchr/> .

La Conferenza è stata segnata da una partecipazione senza precedenti di delegati governativi e della comunità internazionale impegnata nella promozione dei diritti umani: circa 7000 persone, docenti universitari, organismi preposti all'applicazione dei trattati sui diritti umani, istituzioni nazionali e rappresentanti di più di 800 organizzazioni non-governative (ONG). Cfr. AIDOS, *Nazioni Unite - Conferenza mondiale sui diritti umani, Vienna, 14-25 giugno 1993*, [http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl\\_2\\_testi/d\\_impegni\\_pol\\_internaz/a\\_conf\\_mondiali\\_onu/a\\_conf\\_viena\\_dir\\_umani/home\\_vienna.html](http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/a_conf_viena_dir_umani/home_vienna.html) .

<sup>587</sup> Così: Rosario Sapienza, *Elementi di Diritto Internazionale* cit., pp. 220-221.

## § 14. SI APRONO NUOVI SPAZI DI STUDIO E DI CONFRONTO (1979)

Con l'avanzare di internet, il tema della protezione dei dati personali sottoposti ad elaborazione automatica è diventato sempre più oggetto di attenzione, nell'ambito di una attività di studio e di confronto, che si è sviluppata in misura crescente ad opera di più organizzazioni.

In questo contesto si colloca la serie, iniziata nel 1979, delle **Conferenze Internazionali delle Autorità di Protezione dei dati e della privacy** (*International Conferences of Data Protection and Privacy Commissioners – ICDPPC*), forum mondiali con cadenza annuale, che per decenni sono stati il principale luogo di incontro delle Autorità di regolamentazione della materia, consentendo loro di coordinare gli sforzi per lo svolgimento dei loro compiti. Le Conferenze sono momenti di confronto, che si concludono con l'adozione di Risoluzioni e di Raccomandazioni di alto livello, rivolte ai governi e alle organizzazioni internazionali, per consentire loro un'azione efficace, sia individualmente che d'intesa tra loro. Dal 2020 la Conferenza ha modificato la propria denominazione in **Assemblea globale sulla privacy** (*Global Privacy Assembly - GPA*); l'ultimo forum – il 44° – si è svolto ad Istanbul, in Turchia, nell'ottobre 2022. La GPA conta ora più di 130 Autorità Membri e molti osservatori; essa ha adottato più di 60 Risoluzioni e dichiarazioni<sup>588</sup>, delle quali interessa qui richiamarne alcune:

- nel 2005, la 27a Conferenza, svoltasi a Montreux, in Svizzera, ha adottato una Risoluzione sull'uso di dati personali per la comunicazione politica<sup>589</sup>;
- nel 2008, la 30a Conferenza, svoltasi a Strasburgo, in Francia, ha adottato tre Risoluzioni riguardanti, rispettivamente: l'urgente necessità di proteggere la privacy in

---

<sup>588</sup> Nei primi 20 anni la Conferenza si è tenuta principalmente in località europee, con alcune “incursioni” in Canada (1980, 1987, 1996) e in Australia (1992); la 21a (nel 1999) si è tenuta a Hong Kong: da allora, essa ha iniziato ad assumere un carattere intercontinentale, e le sedi sono state suddivise tra l'Europa e il resto del mondo. Cfr. GPA Global Privacy Assembly, *Home*, <https://globalprivacyassembly.org/>; GPA Global Privacy Assembly, *History of the Assembly*, <https://globalprivacyassembly.org/the-assembly-and-executive-committee/history-of-the-assembly/>; GPA Global Privacy Assembly, *Adopted Resolutions*, <https://globalprivacyassembly.org/document-archive/adopted-resolutions/>.

<sup>589</sup> Montreux (Switzerland), 14th to 16th September 2005 - Resolution on the Use of Personal Data for Political Communication, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Use-of-Personal-Data-for-Political-Communication.pdf>.

un mondo senza frontiere e di arrivare ad una proposta congiunta per la definizione di norme internazionali in materia di privacy e di protezione dei dati personali; la privacy *online* dei minori; la protezione della privacy nei servizi di social network<sup>590</sup>;

- nel 2009, la 31a Conferenza, svoltasi a Madrid, ha adottato una Risoluzione, che si richiama anche a quelle prima citate, sul rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore della protezione dei dati e della privacy<sup>591</sup>.

Si tratta di una esperienza che si intreccia con le altre esperienze sovranazionali nello stesso settore: al riguardo, tra i suoi Membri accreditati troviamo l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, ma – salvo errori - nessuna istituzione internazionale espressione dell'ONU; tra gli Osservatori, però, oltre al Consiglio d'Europa, alla Commissione Europea e all'UNICEF, troviamo il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla Privacy, che opera su incarico del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU<sup>592</sup>.

## **§ 15. LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO (1989), I PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA (2000-2011). L'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001) E SUL *DIGITAL DIVIDE* (2005)**

Il 20 novembre 1989 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la Convenzione

---

<sup>590</sup> Strasbourg, 17 October 2008 - Resolution on the urgent need for protecting privacy in a borderless world, and for reaching a Joint Proposal for setting International Standards on Privacy and Personal Data Protection, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resoluion-on-the-urgent-need-for-protecting-privacy-in-a-borderless-world.pdf> ; Strasbourg, 17 October 2008 - Resolution on Children's Online Privacy, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Childrens-Online-Privacy-.pdf> ; Strasbourg, 17 October 2008 - Resolution on Privacy Protection in Social Network Services, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-Protection-in-Social-Network-Services.pdf> .

<sup>591</sup> Madrid, 4th – 6th November 2009 - Resolution concerning the strengthening of the international cooperation in the field of data and privacy protection, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-the-strengthening-of-the-International-Cooperation-in-the-field-of-data-and-privacy-protection.pdf> .

<sup>592</sup> Cfr. GPA Global Privacy Assembly, *Become a Member - Participation in the Conference*, <https://globalprivacyassembly.org/participation-in-the-assembly/become-a-member/> ; United Nations - United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Special Rapporteur on the right to privacy*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-privacy#:~:text=Current%20mandate%20holder&text=Ana%20Brian%20Nougr%C3%A8res%20of%20Uruguay,mandate%20on%201%20August%202021> .

internazionale sui diritti del fanciullo (*Convention on the Rights of the Child - CRC*)<sup>593</sup>. Il testo, presentato all'Assemblea dal Consiglio economico e sociale (*Economic and Social Council* - ECOSOC), era stato elaborato dalla Commissione ONU per i Diritti dell'Uomo a partire da analoghi documenti internazionali elaborati nei decenni precedenti<sup>594</sup>.

La Convenzione, approvata senza alcun voto contrario, è entrata in vigore quando il numero delle ratifiche da parte degli Stati è arrivato a 20 (come previsto dal suo art. 49). Oggi vi aderiscono 196 Stati: può dirsi, tutti i paesi del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, che non l'hanno ratificata. La sua adozione viene ricordata il 20 novembre di ogni anno con la commemorazione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (World Children's Day).

---

<sup>593</sup> La Convenzione sui diritti del fanciullo, con il relativo atto di ratifica ed esecuzione (Legge 27 maggio 1991, n. 176), è stata pubblicata, in una “traduzione non ufficiale” in lingua italiana, nel Suppl. Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n.135 del 11-6-1991. UNICEF Italia, nel pubblicare la versione della G.U., ha peraltro sottolineato che “sarebbe preferibile tradurre il termine inglese “*child*”, anziché con “fanciullo”, con “bambino, ragazzo e adolescente”: cfr. *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (1989), UNICEF Italia, <https://www.datocms-assets.com/30196/1607611722-conventionedirittiinfanzia.pdf>.

<sup>594</sup> Nel 1924, a Ginevra, l'Assemblea generale della SdN approvò una Dichiarazione in cinque punti in cui, per la prima volta, si faceva riferimento ai diritti del bambino (*Geneva Declaration on the Rights of the Child*). La Dichiarazione nasceva dall'attenzione rivolta alle tragiche conseguenze prodotte sui bambini dalla Prima guerra mondiale; il testo era stato redatto un anno prima da Eglantyne Jebb, una delle fondatrici dell'organizzazione non governativa *Save the Children* (1919).

Dopo la Seconda guerra mondiale, mossa da analoga attenzione ai bambini di tutto il mondo, l'Assemblea generale dell'ONU istituì nel 1946 il “Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia” (*United Nations International Children's Emergency Fund – UNICEF*; dal 1953, con la stessa sigla: *United Nations Children's Fund*). Due anni dopo, nel 1948, con la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo” sancì che “la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale” (art. 25, co. 2).

Il 20 novembre 1959 l'Assemblea dell'ONU promulgò la “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo” (*Declaration of the Rights of the Child*), che riconosceva, tra gli altri diritti, i diritti dei bambini all'istruzione, al gioco, a un ambiente favorevole e all'assistenza sanitaria; quindi, il 14 dicembre 1974, preoccupata per la vulnerabilità delle donne e dei bambini in situazioni di emergenza e di conflitto, approvò la “Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini nelle emergenze e nei conflitti armati” (*Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict*), con cui si proibivano gli attacchi o l'incarcerazione di donne e bambini civili e si sosteneva la santità dei diritti delle donne e dei bambini durante i conflitti armati.

Con le Convenzioni internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, di cui si è parlato nelle pagine precedenti, gli Stati Membri dell'ONU promisero di sostenere la parità di diritti – compresa l'istruzione e la protezione – per tutti i bambini.

In occasione del ventesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, l'Assemblea Generale dell'ONU dichiarò il 1979 Anno Internazionale del Fanciullo, con l'assegnazione all'UNICEF di un ruolo di primo piano. Cfr. Unicef, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (1989), <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>; Unicef, *Convention on the Rights of the Child - History of child rights*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>.

A differenza delle precedenti analoghe Dichiarazioni (quella del 1924 e quella del 1959), che avevano un alto valore morale, ma non un valore giuridico, la Convenzione del 1989 è vincolante per tutti gli Stati che l'hanno ratificata. In ordine al contenuto, ampie sono le sue consonanze sia con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, sia con le due Convenzioni del 1966 sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali<sup>595</sup>. Al riguardo, premesso che con il termine *child* (“fanciullo”, ovvero “bambino, ragazzo e adolescente”), la Convenzione si riferisce a “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (art. 1), e limitando l’interesse alle prescrizioni che possono avere rilevanza sui rapporti con il sistema delle telecomunicazioni e sulla regolamentazione di esso, si richiamano qui di seguito alcuni articoli.

L’art. 2, co. 1 ribadisce per i fanciulli il valore dell’egualanza, senza distinzione di sorta, in termini analoghi a quelli stabiliti, per le persone in generale, dalla Dichiarazione del 1948 (art. 1 e 2) e dalle due Convenzioni del 1966 sui diritti civili (art. 2, co. 1) e su quelli economici (art. 2, co. 2). Si riscontrano, in più: un ulteriore divieto di discriminazione (quello fondato sulla incapacità del fanciullo), e la specificazione che ai fini della sua tutela e del rispetto dei suoi diritti non vanno tenuti in conto neanche eventuali fattori di discriminazione riferibili ai genitori o ai rappresentanti legali (co. 1)<sup>596</sup>. Al co. 2 dell’articolo in esame può attribuirsi una funzione di coordinamento con l’art. 4

---

<sup>595</sup> Si può, anzi, rilevare che la Convenzione riconosce anche diritti che non sono previsti nella Dichiarazione dei diritti dell’Uomo: il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un’età minima adatta (art. 32, co. 2), e il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali (art. 23, co. 2). Cfr. *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, UNICEF Italia cit.; <https://www.datocms-assets.com/30196/1607611722-conventionedirittiinfanzia.pdf>; United Nations, *Convention on the Rights of the Child, adopted 20 November 1989 by General Assembly resolution 44/25*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>; Save the Children, *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (Dichiarazione di Ginevra 1924)* - Lega delle Nazioni, Ginevra - Marzo 1924, [http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione\\_1924.pdf](http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1924.pdf); Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia – da Wikipedia (IT); Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia – da Wikipedia (IT); Dichiarazione dei diritti del fanciullo – da Wikipedia (IT).

<sup>596</sup> Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 2, co 1: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”.

della Convenzione sui diritti civili, che – come si è illustrato sopra - consente una deroga al principio di egualanza, in caso di emergenza e per alcune causali determinate: il co. 2 dispone infatti che gli Stati dovranno adottare “tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”.

L’art. 14 riconosce “il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione” (co. 1) e “il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali”, di guidarlo nell’esercizio del diritto in parola, “in modo che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità” (co. 2). È fissato anche un limite: “la libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche (*public safety, order, health or morals*), oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo” (co. 3). In tal modo, la norma riprende i contenuti della Dichiarazione del 1948 (art. 18), e della Convenzione sui diritti civili (art. 18), riguardanti la generalità delle persone.

In base all’art. 13, “il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione”, che comprende “la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo” (co.1). La norma prevede anche che “l’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie … al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure … alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche” (co. 2). Anche qui, viene ripreso il contenuto della Dichiarazione del 1948, riguardante la generalità delle persone (artt. 19 e 29), nella versione più puntuale e restrittiva della Convenzione sui diritti civili (art. 19).

Il diritto alla libertà di espressione trova per il fanciullo un ulteriore, specifico riconoscimento nell’art. 12: “gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”; naturalmente, le sue opinioni saranno “debitamente prese in considerazione

tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” (co. 1). “A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale” (co. 2).

Il diritto alla riservatezza delle comunicazioni è tutelato dall’art. 16, negli stessi termini previsti dalla Dichiarazione del 1948 (art. 12) e dalla Convenzione sui diritti civili (art. 17), sempre per la generalità delle persone: “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” (co. 1). “Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti” (co. 2).

La Dichiarazione del 1948 (artt. 26 e 27) e la Convenzione sui diritti economici (artt. 13 e 15) affermano il diritto di accedere all’istruzione, che deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e all’efficace partecipazione di tutte le persone ad una società libera, e il diritto di partecipare alla vita culturale e godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Al tema dei diritti economici, sociali e culturali la Convenzione sui diritti del Fanciullo dedica alcune disposizioni specifiche, che si richiamano qui di seguito.

Particolare rilevanza viene data all’educazione del fanciullo, concepita come un suo autonomo diritto, con una sua specifica problematica (vi fanno riferimento diversi articoli della Convenzione). L’educazione del fanciullo deve mirare a favorire lo sviluppo della sua personalità, delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; deve sviluppare in lui il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite, il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; deve prepararlo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i

sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; deve sviluppare in lui il rispetto dell'ambiente naturale (art. 29).

L'istruzione è uno strumento di educazione: da qui la previsione di livelli di istruzione obbligatori e gratuiti, di più forme di insegnamento secondario e di agevolazioni ai più capaci, in modo da conseguire una frequenza scolastica regolare, una diminuzione del tasso di abbandono della scuola, l'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo, e un più facile l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche: questo, tenendo conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo (art. 28).

In questa prospettiva, l'art. 17 prevede che “gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mezzi di comunicazione di massa (*mass media*) e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale”. A tal fine, gli Stati:

- “incoraggiano i *mass media* a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29” (che, come si è detto, definisce le finalità dell'educazione del fanciullo) (lett. a);
- “incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali” (lett. b);
- “incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia” (lett. c);
- “incoraggiano i *mass media* a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario” (lett. d);
- “favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuoccino al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13” (che riconosce al fanciullo la libertà di ricercare e ricevere idee e informazioni di ogni genere, entro certi limiti a tutela di altri soggetti e di interessi generali) “e 18” (che attribuisce ai genitori e ai tutori legali la responsabilità dell'educazione del fanciullo)” (lett. e).

In tal modo l'art. 17 attribuisce allo Stato un potere di intervento sul sistema delle comunicazioni, in termini non solo propositivi e promozionali, ma anche di controllo. Occorre peraltro richiamare che se, da una parte, gli Stati parti della Convenzione devono impegnarsi ad “adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti” in essa, dall'altra, “trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale” (art. 4).

Alla Convenzione del 1989 sono stati poi affiancati tre Protocolli opzionali, approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU rispettivamente il 25 maggio 2000 (i primi due) e il 19 dicembre 2011 (il terzo), con l'obiettivo di approfondire alcune tematiche:

- il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati<sup>597</sup>;
- la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini<sup>598</sup>,
- le procedure di reclamo (rese accessibili anche ai minorenni – individualmente o in gruppo – per specifiche violazioni dei propri diritti)<sup>599</sup>.

Un riferimento diretto al mondo di internet si riscontra solo nel Protocollo sulla vendita e la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. Al

---

<sup>597</sup> Unicef – Convenzione sui diritti dell'infanzia, Protocolli opzionali, 1. *Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati*, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518710-protocolloconflittiarmati.pdf>. La Convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano con Legge 11 marzo 2002, n. 46. Anche per la sua data di approvazione, cfr. United Nations – General Assembly – A/RES/54/263 16 March 2001, *Resolution adopted by the General Assembly, 54/263. Optional protocols to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict and on the sale of children, child prostitution and child pornography - 97th plenary meeting 25 May 2000*, [https://treaties.un.org/doc/source/docs/a\\_res\\_54\\_263-e.pdf](https://treaties.un.org/doc/source/docs/a_res_54_263-e.pdf).

<sup>598</sup> Unicef – Convenzione sui diritti dell'infanzia, Protocolli opzionali, 2. *Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini*, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518565-protocollovenditaprostituzione.pdf>.

La Convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano con Legge 11 marzo 2002, n. 46. Anche per la sua data di approvazione, cfr. United Nations, Treaty Collection, 11.d *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure -New York, 19 December 2011*, [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-11-d&chapter=4](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4).

<sup>599</sup> Unicef – Convenzione sui diritti dell'infanzia, Protocolli opzionali, 3. *Protocollo opzionale sulle procedure di reclamo*, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518676-protocolloproceduredireclamo.pdf>. La Convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano con Legge 16 novembre 2015, n. 199.

riguardo, è bene premettere pochi mesi prima, dal 29 settembre al 1° ottobre 1999, si era tenuta a Vienna una **Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia infantile su Internet** (*International Conference on Combating Child Pornography on the Internet*), organizzata dai governi dell'Austria e degli Stati Uniti, nonché dalla Commissione europea e dall'ente di beneficenza inglese *Childnet International*. Ad essa avevano partecipato esperti e rappresentanti dei governi, dell'industria di Internet, delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative di tutto il mondo; lo scopo dichiarato era stato quello di affrontare le sfide e di identificare azioni congiunte contro la pornografia infantile su Internet. Nel documento conclusivo della Conferenza, veniva formulata una serie di conclusioni e raccomandazioni; in sintesi, si chiedeva: tolleranza zero contro la pornografia infantile su Internet; criminalizzazione mondiale della pornografia infantile; un partenariato globale tra tutti gli attori e le parti interessate; maggiore efficienza nell'applicazione della legge a livello nazionale, e migliore cooperazione internazionale tra le autorità incaricate; cooperazione e partenariato più stretti tra governi, forze dell'ordine e industria di Internet; sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utenti<sup>600</sup>.

In linea con la Conferenza, nella Premessa del Protocollo ONU del 2000 sulla vendita e la prostituzione dei bambini e la pedopornografia gli Stati parte esprimono la loro preoccupazione «per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la I Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet, [...]».

---

<sup>600</sup> Cfr. *Vienna Commitment against Child Pornography on the Internet - Conclusions and recommendations of the international conference "Combating Child Pornography on the Internet" - 29 September to 1 October 1999*, United Nations Digital Library, <https://digitallibrary.un.org/record/432766> ; file:///D:/Download/A\_CONF.187\_G\_Austria\_2-EN%20(2).pdf .

Si collega invece alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e alle Convenzioni internazionali ONU del 1966 (cfr., rispettivamente, § 12 e § 13 di questo Capitolo) la **Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla Diversità Culturale** (UNESCO *Universal Declaration on Cultural Diversity*), adottata all'unanimità il 2 novembre 2001 a Parigi<sup>601</sup>. La Dichiarazione afferma che «il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali», per cui auspica «una più vasta solidarietà fondata sul riconoscimento della diversità culturale, sulla presa di coscienza dell'unitarietà del genere umano e sullo sviluppo degli scambi interculturali»; questo, nella considerazione che «il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie d'informazione e comunicazione, pur costituendo una sfida per la diversità culturale, crea tuttavia le condizioni per un dialogo rinnovato tra culture e civiltà» (così la Premessa).

Il ruolo di internet è solo accennato nella enunciazione dei principi: come garanzie di una diversità culturale accessibile a tutti vengono menzionate – insieme alla libertà di espressione, al pluralismo dei media e al multilinguismo - le pari opportunità di accesso alle espressioni artistiche alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, «anche in formato digitale» (*including in digital form*) (art. 6).

Più ampi sono i riferimenti riscontrabili in alcuni degli obiettivi, che gli Stati membri si prefiggono di raggiungere primariamente per la realizzazione dei valori enunciati nella Dichiarazione, in particolare:

- 9. incoraggiare l'"alfabetizzazione digitale" ("digital literacy") e garantire una maggiore padronanza delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che dovrebbero essere viste sia come discipline di insegnamento (*educational disciplines*), sia come strumenti pedagogici in grado di migliorare l'efficacia dei servizi educativi;

---

<sup>601</sup> Cfr. UNESCO – Legal Affairs, UNESCO *Universal Declaration on Cultural Diversity* (2001), <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/unesco-universal-declaration-cultural-diversity>; Università di Macerata – CiRAM Centro interdipartimentale di Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo, *Dialogo tra civiltà e diritti umani - Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale* (2001), [https://ciram.unimc.it/it/focus/dialogo-tra-civilt-a-e-diritti-umani/declaration\\_cultural\\_diversity\\_it.pdf](https://ciram.unimc.it/it/focus/dialogo-tra-civilt-a-e-diritti-umani/declaration_cultural_diversity_it.pdf).

- 10. promuovere la diversità linguistica nel ciberspazio e incoraggiare l'accesso universale attraverso la rete globale (*the global network*) a tutte le informazioni di dominio pubblico;
- 11. contrastare il divario digitale (*digital divide*), in stretta cooperazione con le pertinenti organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, favorendo l'accesso dei paesi in via di sviluppo alle nuove tecnologie, aiutandoli a padroneggiare le tecnologie dell'informazione e facilitando la diffusione digitale dei prodotti culturali endogeni e l'accesso di tali paesi alle risorse digitali educative, culturali e scientifiche disponibili in tutto il mondo;
- 12. incoraggiare la produzione, la salvaguardia e la diffusione di contenuti diversificati nei *media* e nelle reti globali di informazione (*global information networks*) e, a tal fine, promuovere il ruolo dei servizi radiotelevisivi pubblici nello sviluppo di produzioni audiovisive di buona qualità, in particolare favorendo la creazione di meccanismi di cooperazione per facilitarne la distribuzione.

Alcuni anni dopo, nel suo Rapporto “Verso le società della conoscenza” (*Towards Knowledge Societies*), presentato a Parigi alla vigilia della seconda fase del *World Summit on the Information Society* (WSIS), l’UNESCO analizzerà il ruolo crescente della conoscenza nel processo di crescita economica e l’esigenza di promuovere una nuova fase per lo sviluppo del sud del mondo<sup>602</sup>. Le “società della conoscenza” non devono essere confuse con le “società dell’informazione”: le prime contribuiscono al benessere degli individui e della collettività e abbracciano tutte le dimensioni (culturale, sociale, etica, politica) di una nazione; le seconde, invece, sono basate su scoperte tecnologiche, anche rilevanti, il cui uso razionale e mirato offre prospettive di sviluppo concrete e sostenibili e permette la costruzione di società più democratiche, ma solo alle comunità

---

<sup>602</sup> Cfr. UNESCO World Report United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Toward knowledge societies*, 2005, UNESCO World Report. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet, [https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef\\_0000141843&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach\\_import\\_0658c12a-3fce-448b-a7fd-de6a9a16d17d%3F\\_%3D141843eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000141843/PDF/141843eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A644%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C-197%2C839%2C0%5D](https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000141843&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_0658c12a-3fce-448b-a7fd-de6a9a16d17d%3F_%3D141843eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000141843/PDF/141843eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A644%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C-197%2C839%2C0%5D) (testo non consultato).

che sono in grado di avvalersene; le stesse scoperte rischiano, invece, di fornire poco più che “una massa indistinta di dati” a tutti coloro i quali non hanno le conoscenze adeguate per beneficiarne.

È il problema della disparità di accesso alle tecnologie ICT, meglio nota come *digital divide*: solo l’11% della popolazione mondiale ha accesso a Internet e il 90% delle persone connesse vive in un paese industrializzato. Il *digital divide*, spiega ancora il Rapporto, è a sua volta conseguenza di una più seria spaccatura: il *knowledge divide* (divario di conoscenza), che divide i paesi dotati di un forte potenziale nella ricerca e nello sviluppo, di sistemi educativi efficaci e di tutta una serie di servizi culturali, da quelli che invece hanno sistemi educativi carenti e centri di ricerca privi di risorse, e che soffrono, di conseguenza, della cosiddetta fuga dei cervelli. Se si vuole incoraggiare lo sviluppo di ‘società della conoscenza’, occorre colmare questi *gap* attraverso il consolidamento di due pilastri della società dell’informazione globale che sono ancora non uniformemente garantiti: “l’accesso alle informazioni per tutti e la libertà di espressione”.

Il futuro, conclude il Rapporto, è di quelle società che saranno in grado di integrare tutti i loro membri e promuovere nuove forme di solidarietà che coinvolgano le generazioni presenti e future. Nessuno dovrebbe essere escluso dalla società della conoscenza, dove la conoscenza sarà un bene pubblico, disponibile ad ogni individuo<sup>603</sup>.

## **§ 16. IL VERTICE MONDIALE SULLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE (WSIS) (2003-2005)**

Negli ultimi decenni del 20° secolo, le tecnologie ICT hanno trasformato profondamente la società, offrendo nuove opportunità, ma anche acuendo i problemi sociali a causa della loro diffusione disomogenea (cd. *Digital divide*). La necessità di un

---

<sup>603</sup> Cfr. Alessandra Talarico, *Verso una ‘Società della conoscenza’: report Unesco sottolinea le sfide per colmare il digital divide*, in Key4biz 7 Novembre 2005, <https://www.key4biz.it/News-2005-11-07-Net-economy-Verso-una-Societa-della-conoscenza-172320/59947/>; *Società della conoscenza*, da Wikipedia IT.

dibattito globale fu formalizzata nel 1998, quando la Conferenza Plenipotenziaria ITU propose un “Vertice mondiale sulla società dell'informazione”<sup>604</sup>.

Da parte sua, con risoluzione A/55/2 dell'8 settembre 2000 l'Assemblea Generale dell'O.N.U deliberò la **Dichiarazione del Millennio** (*United Nations Millennium Declaration*), in cui riaffermò il proprio impegno per la promozione della dignità umana, dell'uguaglianza e dell'equità a livello globale, e per garantire che i benefici delle nuove tecnologie, specialmente quelle dell'informazione e delle comunicazioni, fossero disponibili per tutti, in conformità con le raccomandazioni formulate dal Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC)<sup>605</sup>.

L'anno successivo, con Risoluzione 56/183 del 21 dicembre 2001 l'Assemblea, accogliendo la proposta dell'I.T.U., si pronunciò a favore dello svolgimento di un **Vertice mondiale sulla società dell'informazione** (*World Summit on the Information Society - WSIS*). L'obiettivo era quello di creare una piattaforma evolutiva *multi-stakeholder*<sup>606</sup> per affrontare le questioni sollevate dalle tecnologie informatiche e della comunicazione attraverso un approccio inclusivo e strutturato a livello nazionale, regionale e internazionale. All'ITU fu affidato il compito di organizzare il Vertice, mentre un comitato preparatorio intergovernativo (*PrepCom*) ne avrebbe definito l'agenda. Venne inoltre rivolto un invito ufficiale a partecipare, sia ai lavori preparatori sia alle sessioni del vertice, anche ai diversi attori interessati della società civile e del settore privato. Con

<sup>604</sup> La Conferenza deliberò anche delle modifiche organizzative dirette a rafforzare la presenza dell'Unione nelle varie regioni del mondo e la partecipazione del settore privato ai propri lavori; cfr. ITU - *Plenipotentiary Conference* (Minneapolis, 1998), <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.16> ; ITU - *List of ITU Conferences, Assemblies and Events*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.2000/s.004> ; *World Summit on the Information Society* - from Wikipedia EN.

<sup>605</sup> Gli altri obiettivi previsti nella Dichiarazione: promozione della pace, della sicurezza e del disarmo; protezione dell'ambiente comune; diritti umani, democrazia e buon governo; protezione dei soggetti vulnerabili; affrontare le particolari necessità dell'Africa; rafforzare le Nazioni Unite: cfr.: United Nations Human Rights Office of the High Commission OHCHR, *United Nations Millennium Declaration, adopted 08 September 2000 by General Assembly resolution 55/2*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-millennium-declaration>; Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisa, *Dichiarazione del Millennio* (2000), [https://unipd-centrodirittumani.it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-del-Millennio-2000/65](https://unipd-centrodirittumani.it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-del-Millennio-2000/65).

<sup>606</sup> Con il termine *stakeholder* si intende il portatore di interessi, il soggetto interessato; una iniziativa *multi-stakeholder* è quella che coinvolge tutti i soggetti interessati: i due termini si riscontreranno frequentemente nelle pagine che seguono. La *governance multi-stakeholder* (anche chiamata *governance multipartecipativa*) è un sistema di governo nuovo ed in evoluzione che prevede l'inclusione delle parti interessate (*stakeholders*) nel processo decisionale e nella fase di implementazione di politiche volte alla gestione del bene comune (cfr. *governance multi-stakeholder* – da Wikipedia IT).

la Risoluzione l'Assemblea Generale auspicava che il WSIS potesse portare allo sviluppo di una comune visione e comprensione della società dell'informazione e all'adozione di una dichiarazione e di un piano d'azione comuni, per creare le condizioni di una diffusione e di un beneficio per tutti delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione<sup>607</sup>.

La Conferenza Plenipotenziaria ITU tenutasi a Marrakesh nel 2002<sup>608</sup>, svolta in preparazione del Vertice, individuò delle aree di discussione, in particolare:

- il superamento del divario digitale internazionale, attraverso lo sviluppo di reti e servizi pienamente interconnessi e interoperabili;
- l'accessibilità ad Internet per tutti i cittadini in modo non discriminatorio;
- il coinvolgimento dei governi, del settore privato, e dell'ITU stessa nella gestione dei nomi di dominio e degli indirizzi Internet.

Il WSIS fu tenuto in due fasi, la prima dal 10 al 12 dicembre 2003 a Ginevra, e la seconda dal 16 al 18 novembre 2005 a Tunisi<sup>609</sup>.

Al Vertice di Ginevra del 2003, i delegati di 175 paesi adottarono la **Dichiarazione di principi di Ginevra**, che aveva l'obiettivo di realizzare una società dell'informazione accessibile a tutti e basata sulla conoscenza condivisa; essi adottarono anche un **Piano d'azione** per portare online il 50% della popolazione mondiale entro il 2015. I delegati della società civile elaborarono una dichiarazione dal titolo: “Plasmare le società

---

<sup>607</sup> Cfr. United Nations, *UN General Assembly Resolutions Tables - Resolutions adopted by the General Assembly at its 56th session (2001-2002)*, <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/56>; United Nations, *90th plenary meeting 21 December 2001, Resolution adopted by General Assembly 56/183. World Summit on the Information Society*, [https://unipd-centrodirittoumaniani.it/public/docs/56\\_183\\_unga\\_2002.pdf](https://unipd-centrodirittoumaniani.it/public/docs/56_183_unga_2002.pdf); Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, *16/11/2005 (Archivio storico) Vertice mondiale sulla Società dell'Informazione*, <https://unipd-centrodirittoumaniani.it/it/news/Vertice-mondiale-sulla-Societa-dellInformazione/396>; Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, *10/2/2011 - Vertice mondiale sulla Società dell'Informazione: consultazione aperta sugli aspetti tematici del Forum 2011*, <https://unipd-centrodirittoumaniani.it/it/news/Vertice-mondiale-sulla-Societa-dellInformazione-consultazione-aperta-sugli-aspetti-tematici-del-Forum-2011/1933>.

<sup>608</sup> Cfr. ITU – *Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.17>.

<sup>609</sup> Cfr. United Nations, *90th plenary meeting 21 December 2001, Resolution adopted by General Assembly 56/183. World Summit on the Information Society* cit.; *World Summit on the Information Society - from Wikipedia EN*.

dell'informazione per i bisogni umani”, che fu adottata all'unanimità<sup>610</sup>. Alcune questioni, come quelle della governance e del finanziamento di Internet, rimasero irrisolte. I leader riconobbero l'importanza di Internet come infrastruttura ma avevano opinioni diverse su come gestirlo; così, chiesero all'ONU di istituire un **gruppo di lavoro sulla governance di Internet** (*Working Group on Internet Governance -WGIG*) per preparare i negoziati che si sarebbero svolti nella seconda fase del vertice, a Tunisi. Il Segretario Generale istituì così un gruppo di lavoro composto da 40 membri espressione di governi, settore privato e società civile. Il Gruppo tenne quattro riunioni fra il 2004 e il 2005. Per la prima volta, la governance di Internet diventò un tema istituzionale all'interno delle Nazioni Unite<sup>611</sup>.

Il successivo Vertice di Tunisi del 2005 attirò 1.500 persone provenienti da organizzazioni internazionali, 6.200 da Ong, 4.800 dal settore privato e 980 dai *media*<sup>612</sup>. Il WGIG presentò il suo rapporto; la questione del controllo su Internet fu oggetto di un difficile confronto: alcuni grandi paesi chiesero di generalizzare le competenze della governance dell'indirizzamento dei nomi a dominio di Internet, per sottrarre al monopolio di fatto dell'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), l'ente istituito in California il 18 settembre 1998 per proseguire – su incarico del Dipartimento del Commercio U.S.A. - i numerosi incarichi di gestione relativi alla rete Internet che in precedenza erano demandati ad altri organismi<sup>613</sup>.

---

<sup>610</sup> Cfr. World Summit on the Information Society - from Wikipedia EN; *Shaping Information Societies for Human Needs, Civil Society Declaration to the World Summit on the Information Society*, WSIS Civil Society Plenary Geneva, 8 December 2003 (Version with corrections: 12-12-2003), <https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/civil-society-declaration.pdf>.

<sup>611</sup> Più esattamente, nei giorni 23-25 novembre 2004, 14-18 febbraio 2005, 18-20 aprile 2005; 14-17 giugno 2005. Il rapporto fu redatto nel mese di agosto 2005 e presentato in novembre nel Vertice di Tunisi: cfr. *World summit on the information society Geneva 2003 – Tunis 2005 - Working Group on Internet Governance, Report of the working group on Internet governance*, Document WSIS-II/PC-3/DOC/5-E – 3 August 2005 - Original: English, <https://digitallibrary.un.org/record/556703?ln=en>.

<sup>612</sup> Il Vertice fu preceduto da gesti di intolleranza: alcuni giornalisti e difensori dei diritti umani furono vittime di aggressioni violente; ad alcuni di essi fu vietato l'ingresso in Tunisia: cfr. *World Summit on the Information Society* - from Wikipedia EN.

<sup>613</sup> Cfr. *World Summit on the Information Society* - from Wikipedia EN.

L'ICANN ha l'incarico di assegnare gli indirizzi IP e quello di identificatore di protocollo e di gestione del sistema dei nomi a dominio di primo livello (*Top-Level Domain*) generico (gTLD), del codice internazionale (ccTLD) e dei sistemi di *root server* (cfr. ICANN - da Wikipedia IT).

Al riguardo, fin dall'inizio degli anni 2000 era stato ipotizzato che le Nazioni Unite potessero assumere il controllo dell'ICANN: erano seguite una reazione negativa da parte del governo statunitense e preoccupazioni per una divisione di Internet<sup>614</sup>. Data la delicatezza e la rilevanza geopolitica del tema – chi fornisce gli indirizzi decide se puoi arrivare a un sito web oppure no – si optò per una soluzione diplomatica, per cui alla fine fu accolta la richiesta degli Stati Uniti di lasciare il controllo nelle mani dell'ICANN e si decise di discutere della questione in un ambito specifico, creando a tal fine **l'*Internet Governance Forum (IGF***) (cfr. infra, il § 19 di questo Capitolo), una sorta di “parlamento di Internet” dove gli Stati avrebbero potuto confrontarsi fra di loro insieme a Università, imprese, esperti e associazioni non profit (gli *stake-holders*), per individuare e praticare le soluzioni migliori utili a garantire la crescita e la stabilità di internet<sup>615</sup>.

A Tunisi fu anche lanciato un appello per una **Carta dei diritti di Internet (Internet Bill of Rights)** che definisse i principi per lo sviluppo libero e neutrale della rete, connessi a diritti e doveri dei suoi utenti. L'appello, chiamato "*Tunisi Mon Amour*", fu lanciato dal senatore italiano Fiorello Cortiana e controfirmata dal giurista Stefano Rodotà, considerato l'autore del progetto di Carta. La proposta ricevette subito molte adesioni, tra cui quelle del sindaco di Roma Walter Veltroni, del Ministro italiano per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Lucio Stanca, del Ministro della Cultura brasiliano Gilberto Gil, del giurista statunitense Lawrence Lessig e dell'informatico e attivista statunitense Richard Stallman. In sintesi, la proposta mirava a garantire che la governance di Internet fosse decisa dal basso, con il contributo di tutti<sup>616</sup>.

---

Le funzioni dell'ICANN erano state precedentemente svolte dal *Network Information Center* (ospitato nello *Stanford Research Institute - SRI*), tra le cui funzioni c'erano la manutenzione delle tabelle dei nomi di host per mappare gli indirizzi e una directory delle *Request For Comments* (RFC's) (cfr. nelle pagine precedenti, Cap. I, § 3 e §7).

<sup>614</sup> Cfr. ICANN – from Wikipedia EN.

<sup>615</sup> Cfr. Arturo di Corinto, *Stefano Rodotà e la Magna Charta di Internet*, in: Arturo di Corinto Privacy, Cybersecurity & Digital Rights, Libro: *Il valore della Carta dei diritti di Internet*, 9 Giugno 2020, <https://dcorinto.it/associazionismo/libro-il-valore-della-carta-dei-diritti-di-internet/>.

<sup>616</sup> L'appello riaffermava l'importanza del rispetto delle regole democratiche a sostegno dello sviluppo della rete: il suo carattere aperto, democratico e universale, calato in una serie di innovazioni tecnologiche e sociali che andavano dal software libero e *open source* (“a fonte aperta”, cioè sviluppato e gestito attraverso collaborazione aperta e reso disponibile, in genere gratuitamente, affinché chiunque possa utilizzarlo, esaminarlo, modificarlo e ridistribuirlo come preferisce) alle tecnologie per la privacy, dalla limitazione dei brevetti fino al rispetto delle norme sull'uso corretto (*fair use*) per i contenuti coperti da *copyright*, regole in grado di tenere conto dei comportamenti reali degli utenti in una prospettiva *multi-stakeholder*. Cfr.

Il Vertice si concluse con l'approvazione di due documenti: l'**Impegno di Tunisi** (*Tunis Commitment*) e l'**Agenda di Tunisi per la Società dell'Informazione** (*Tunis Agenda for the Information Society*)<sup>617</sup>.

L'**Impegno di Tunisi** ribadiva l'importanza di costruire una società dell'informazione umana e solidale, basata sullo sviluppo e in linea con i principi delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani: le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) potevano portare vantaggi all'umanità e migliorare le vite delle persone, aumentando la fiducia nel futuro. Particolare attenzione veniva data ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, delle economie in transizione, dei paesi meno avanzati e di quelli più svantaggiati<sup>618</sup>.

Nell'**Agenda di Tunisi**, articolata in 120 paragrafi, si affermava la volontà di onorare gli impegni presi a Ginevra, che non avevano ancora trovato piena attuazione. I campi di intervento venivano ricondotti a tre grandi temi: i meccanismi di finanziamento per colmare il divario digitale e favorire lo sviluppo; la governance di Internet e le questioni connesse; l'attuazione delle decisioni di Ginevra e di Tunisi e il relativo monitoraggio. In una lista allegata al documento veniva individuata, più dettagliatamente, una serie di linee di azione (diciotto in tutto), e per ciascuna di esse veniva prevista la designazione di uno o più coordinatori dei lavori; per ricoprire tali ruoli venivano proposti il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU (ECOSOC), le Commissioni regionali ONU, e 13 sue Agenzie specializzate. Tra tutte, l'ITU era l'organizzazione maggiormente coinvolta: la sua presenza era infatti prevista in 15 gruppi di lavoro. Nel testo del documento, si faceva più volte riferimento all'ITU:

- esso veniva incoraggiato a proseguire nello studio della connettività internet internazionale (*International Internet Connectivity - IIC*) – questione ritenuta urgente

---

Arturo di Corinto, *Stefano Rodotà e la Magna Charta di Internet* cit.; Marina della Croce, Le radici molto italiane della Internet Bill of Rights, WIRED - Security, <https://www.wired.it/internet/regole/2014/10/16/internet-bill-of-rights-tutela-liberta-in-rete/> .

<sup>617</sup> Cfr. *World Summit on the Information Society* - from Wikipedia EN.

<sup>618</sup> Cfr. *World Summit on the Information Society, Geneva 2003 – Tunis 2005, Tunis Commitment*, <https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7.pdf> ; *Sommet mondial sur la société de l'information - Genève 2003 – Tunis 2005, Engagement de Tunis*, <https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7-fr.html> .

- in modo da consentire l'elaborazione di raccomandazioni adeguate in ordine ai meccanismi di finanziamento per colmare il divario digitale e favorire lo sviluppo (§ 27, c.ii); data la rilevanza della questione anche ai fini della governance di internet, esso veniva anche invitato a comunicare periodicamente i risultati conseguiti, in modo da consentirne l'esame e possibilmente l'applicazione (§ 50, lett. d);
- in ordine alla governance di internet, veniva espresso apprezzamento per le attività rilevanti svolte dall'ITU insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE (*Organization for Economic Co-operation and Development - OECD*) per affrontare il problema rilevante e crescente delle *spam*<sup>619</sup> (§ 41);
- si chiedeva al Segretario Generale dell'ONU di convocare, con un taglio aperto e inclusivo, entro il secondo trimestre del 2006, una riunione del nuovo Forum per un dialogo politico multilaterale, denominato *Internet Governance Forum* (IGF), di cui si è fatto già cenno; in quella sede egli avrebbe dovuto cercare di attingere a tutte le risorse appropriate da tutte le parti interessate, compresa la comprovata esperienza dell'ITU, dimostrata in fase di preparazione e attuazione del WSIS (§ 78, lett. a); dell'IGF si parlerà nelle pagine successive di questo capitolo, al § 19<sup>620</sup>;
- in ordine alla attuazione e al monitoraggio delle decisioni di Ginevra e di Tunisi, veniva richiamata l'importanza di creare un contesto normativo e politico affidabile, trasparente e non discriminatorio, e si ribadiva che l'ITU e le altre organizzazioni regionali avrebbero dovuto adottare misure per garantire un uso razionale, efficiente ed economico e un accesso equo allo spettro delle radiofrequenze<sup>621</sup> da parte di tutti i paesi, sulla base di accordi internazionali pertinenti (§ 96);
- veniva incoraggiata una cooperazione rafforzata e continua tra le parti interessate per garantire l'attuazione efficace delle conclusioni di Ginevra e Tunisi, per esempio attraverso la promozione di partenariati *multi-stakeholder* nazionali, regionali e internazionali, comprese la cooperazione tra poteri pubblici e imprese private (*Public*

---

<sup>619</sup> Come noto, con il termine *spam* si indicano i messaggi pubblicitari indesiderati o non richiesti, generalmente di carattere commerciale, inviati attraverso indirizzi generici non verificati o sconosciuti.

<sup>620</sup> Cfr. anche IGF Internet Governance Forum, *About us*, <https://www.intgovforum.org/en/about#about-us>.

<sup>621</sup> Sullo spettro delle radiofrequenze cfr. § 11 di questo Capitolo, con relativa nota esplicativa.

*Private Partnerships - PPPs)*<sup>622</sup> e la promozione di piattaforme tematiche *multi-stakeholder* nazionali e regionali, in uno sforzo congiunto e in un dialogo con i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati, i partner per lo sviluppo e gli attori del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ITC). A tale riguardo, venivano accolte con favore partnership come l'iniziativa "Connect the World" guidata dall'ITU (§ 98), che sarebbe entrata in fase attuativa negli anni successivi<sup>623</sup>;

- si chiedeva al Segretario Generale dell'ONU di istituire, all'interno del Consiglio dei Capi Esecutivi per il Coordinamento del sistema delle Nazioni Unite (*United Nations System Chief Executives Board for Coordination - CEB*), un "**Gruppo delle Nazioni Unite sulla Società dell'Informazione**" (*United Nations Group on the Information Society - UNGIS*) composto dagli organi e dalle organizzazioni competenti delle Nazioni Unite, con il mandato di facilitare l'attuazione dei risultati del WSIS, e che, nel considerare le agenzie capofila di questo Gruppo, si prendesse in considerazione l'esperienza e le attività intraprese nel processo del WSIS dall'ITU, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO*) e dall'Organizzazione internazionale per l'attuazione del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (*United Nations Development Programme – UNDP*) (§ 103);
- l'esperienza e le attività intraprese dalle agenzie delle Nazioni Unite nel WSIS – in particolare ITU, UNESCO e UNDP – avrebbero dovuto continuare ad essere utilizzate nella loro massima estensione. Queste tre Agenzie avrebbero dovuto svolgere un ruolo

---

<sup>622</sup> Il partenariato pubblico-privato (abbreviato, anche in it., in PPP) è una forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati, diretta a finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico, incoraggiata perché consente alla Pubblica Amministrazione di attrarre maggiori risorse - in termini finanziari e di competenze - non disponibili al suo interno. Una sua definizione puntuale si può trovare nella Comunicazione della Commissione UE 30 aprile 2004, COM 2004 n.327 (cfr. Partenariato pubblico-privato – da Wikipedia IT).

<sup>623</sup> Con l'iniziativa *Connect the World* l'ITU si è proposto di mobilitare risorse umane, finanziarie e tecniche per l'attuazione degli obiettivi di connettività fissati nel Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS), e delle iniziative regionali adottate dai suoi Stati Membri nel contesto delle Conferenze mondiali sullo sviluppo delle telecomunicazioni dell'ITU. A tal fine esso si è impegnato insieme ai suoi partner nell'organizzazione di una serie di vertici regionali per mobilitare risorse e creare partnership, che hanno preso il via dopo il WSIS: nel 2007 a Kigali, in Ruanda (per l'Africa), nel 2009 a Minsk, in Bielorussia (per il CIS), nel 2012 a Doha, nel Qatar (per gli stati arabi) e a Panama City, Panama (per le Americhe), nel 2013 a Bangkok, in Tailandia (per l'Asia del Pacifico). Cfr. ITU – ITUWRC Dubai2023, *Connect the World*, <https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/connect/Pages/default.aspx>.

di primo piano di facilitazione nell'attuazione del Piano d'azione di Ginevra e organizzare una riunione di moderatori/facilitatori delle linee d'azione, come menzionato nell'allegato al documento (§ 109)<sup>624</sup>.

Fu formulata nel Vertice di Tunisi la proposta di istituire la “Giornata Mondiale della Società dell'Informazione”, come ricorrenza annuale finalizzata a richiamare l'attenzione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) e sulle questioni relative alla società dell'informazione. Come data fu proposta quella del 17 maggio: quel giorno, nel 1865 era stata firmata la prima Convenzione Telegrafica Internazionale ed era nata l'Unione Telegrafica Internazionale; era la stessa data che, 32 anni prima, era stata scelta dall'ITU per celebrare annualmente la Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni. La proposta fu presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che l'accollse il 27 marzo del successivo anno 2006, con risoluzione A/RES/60/252<sup>625</sup>.

Nel novembre 2006, la Conferenza Plenipotenziaria dell'ITU riunita ad Antalya, in Turchia, decise con una nuova risoluzione di celebrare il 17 maggio come “Giornata mondiale delle telecomunicazioni e della società dell'informazione” (*World Telecommunication and Information Society Day - WTISD*), fondendo così in una le due ricorrenze<sup>626</sup>.

Infine, si ricorda qui la Conferenza Plenipotenziaria dell'ITU, svoltasi a Guadalajara, in Messico, dal 4 al 22 ottobre 2010, che in una sua risoluzione dispose l'avvio dei lavori

---

<sup>624</sup> Cfr. *World Summit on the Information Society – Geneva 2003 – Tunis 2005, Tunis Agenda for the Informations Society*, <http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.pdf>.

<sup>625</sup> Cfr. United Nations - Dag Hammarskjöld Library, *UN General Assembly Resolutions Tables - Resolutions adopted by the General Assembly at its 60th session (2005-2006)*, <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/60>.

<sup>626</sup> Cfr. UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - ONUITALIA.IT, *Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e della società dell'Informazione. Tema 2022: “Tecnologie digitali per gli anziani e un sano processo d'invecchiamento”*, <https://www.onuitalia.it/giornata-mondiale-delle-telecomunicazioni-e-della-societa-dellinformazione/>; *World Summit on the Information Society - from Wikipedia EN*; UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - ONUITALIA.IT, *La Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e della Società dell'Informazione, Lunedì 21 Maggio 2012 08:52*, [283](http://www.onuitalia.it/notizie-maggio-2012/691-la-giornata-mondiale-delle-telecomunicazioni-e-della-societa-dellinformazione-lo-scopo-della-giornata-mondiale-delle-telecomunicazioni-e-della-societa-dellinformazione-wtisd-e-quello-di-evidenziare-il-contributo-che-luso-di-internet-e-delle-tecnolog.</a></p></div><div data-bbox=)

preparatori per lo svolgimento, nel 2012, di una Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (*World Conference on International Telecommunications – WCIT*): sarebbe stata la WCIT-12 di Dubai (di cui si parlerà successivamente)<sup>627</sup>.

Dal 2005, i Forum WSIS si sono svolti annualmente a Ginevra per monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi deliberati e con l'obiettivo principale di colmare il divario digitale globale che separa i paesi ricchi dai paesi poveri aumentando l'accessibilità a Internet nei paesi in via di sviluppo. L'evento viene organizzato dai promotori del WSIS, tra cui ITU, UNESCO, UNCTAD e UNDP, ospitato nella sede dell'ITU, o in quella dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ad esso partecipano i delegati di oltre 140 paesi, oltre che da rappresentanti della società civile, con possibilità di partecipazione a distanza<sup>628</sup>.

Su iniziativa degli stessi Enti promotori del WSIS, il Forum del 2011 (16-20 maggio 2011) è stato preceduto da una fase di consultazione sui suoi aspetti tematici, svoltasi a Ginevra il 24 febbraio 2011. Scopo della consultazione era quello di assicurare lo spirito partecipativo ed inclusivo del Forum, coinvolgendo governi, organizzazioni internazionali, società civile e settore privato nel processo di preparazione; si teneva conto, in tal modo, dei risultati degli scambi di opinione avutisi nel corso dei precedenti Forum del 2009 e del 2010<sup>629</sup>. Nel Forum del 2011 fu accolta la richiesta delle parti interessate di creare un meccanismo efficace per valutare progetti e attività che sfruttavano il potere delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per promuovere lo sviluppo sostenibile; la valutazione avrebbe portato alla assegnazione di un premio. I primi *WSIS Prizes* sono stati assegnati nel 2012 e successivamente sono stati

---

<sup>627</sup> Cfr. ITU Plenipotentiary Conference (PP-10) Guadalajara, 4-22 october 2010, List of PP-10 Decisions and resolutions Final numbering.- COM5/3 171 *Preparations for the 2012 World Conference on International Telecommunications*, <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fplenipotentiary%2F2010%2Fpd%2FFinal-Numbering.docx&wdOrigin=BROWSELINK> .

<sup>628</sup> Cfr. *World Summit on the Information Society*, From Wikipedia EN.

<sup>629</sup> Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, 10/2/2011 *Vertice mondiale sulla Società dell'Informazione: consultazione aperta sugli aspetti tematici del Forum 2011*, cit..

assegnati ogni anno. Fin dalla sua istituzione, il concorso ha attirato più di 300.000 parti interessate<sup>630</sup>.

Nel 2015, per celebrare i dieci anni dall'avvio dei forum, si sono tenuti dal 9 al 12 giugno il convegno WSIS+10 e nei giorni 15 e 16 dicembre, a New York, una riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per una discussione approfondita sulla attuazione dei risultati del Vertice di Tunisi del 2015: i progressi, le lacune e le sfide, nonché le aree per le azioni future<sup>631</sup>.

## § 17. IL NUOVO REGOLAMENTO DELLE TELECOMUNICAZIONI INTERNAZIONALI DELL'ITU: DAL 2012 AI NOSTRI GIORNI

Come si è anticipato nel § 11 di questo Capitolo, nella sua ultima assemblea plenaria di Melbourne, nel 1988 (WATTC-88), il C.C.I.T.T. approvò la prima versione del Regolamento delle Telecomunicazioni Internazionali (*International Telecommunications Regulations – ITR*)<sup>632</sup>, costituito da un Preambolo, 10 articoli e 3 appendici, che andava a sostituire il Regolamento del Telegrafo e quello del Telefono, adottati a Ginevra nel 1973 (art. 10, par. 2). Come si legge nel Preambolo, mentre veniva pienamente riconosciuto ad ogni paese il diritto sovrano di regolare le proprie telecomunicazioni, il Regolamento integrava la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore, adottata nel 1947, al fine di raggiungere gli scopi, propri dell'ITU, di promuovere lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione e il loro funzionamento più efficiente, armonizzando nel contempo lo sviluppo di strutture per le telecomunicazioni mondiali; l'art. 1 (par. 1.1a) precisava che esso stabiliva i principi generali relativi alla disposizione e alla gestione dei servizi internazionali di telecomunicazione offerti al pubblico, così come ai sottostanti mezzi di trasporto internazionale di telecomunicazione utilizzati per fornire tali servizi; stabiliva, inoltre, norme applicabili alle amministrazioni.

<sup>630</sup> Cfr. *World Summit on the Information Society*, From Wikipedia EN; WSIS Prizes, *World Summit on the Information Society Prizes 2023*, <https://www.itu.int/net4/wsisis/stocktaking/Prizes/2023> .

<sup>631</sup> Cfr. United Nations - Department of Economic and Social Affairs, *WSIS+10 - United Nations General Assembly – High-Level Meeting*, <https://publicadministration.un.org/wsisis10/> .

<sup>632</sup> Cfr. : ITU, *Final Acts of the World Administrative Telegraph and Telephone Conference, Melbourne 1988 (WATTC-88)* cit..

Il Regolamento fu sottoposto a revisione 24 anni dopo, a Dubai. Fu la Conferenza Plenipotenziaria dell'ITU del 2010, svoltasi a Guadalajara, in Messico, a disporre l'avvio dei lavori preparatori per lo svolgimento di una conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (*World Conference on International Telecommunications – WCIT*), da tenere nel 2012<sup>633</sup>. Il gruppo di lavoro istituito a tal fine promosse sul tema un'ampia discussione a livello mondiale, coinvolgendo Stati membri dell'ITU, "membri di Settore" (*Sector members*), esponenti del mondo accademico e della società civile, gruppi di società; fu riscontrato un grande interesse per l'argomento<sup>634</sup>.

L'esame della bozza di documento finale del nuovo Regolamento, messa in circolazione dall'ITU per una consultazione pubblica, suscitò preoccupazioni e perplessità, rese pubbliche dai *media*, e anche se l'ITU non rendeva pubbliche le proposte di ciascun governo prima della Conferenza WCIT, tuttavia alcune notizie trapelavano; alcuni dettagli furono resi noti da un sito chiamato *WCITLeaks*, gestito dai ricercatori della *George Mason University*. Si accenna qui brevemente ai temi oggetto di discussione<sup>635</sup>.

L'ITU aveva fatto presente che un nuovo trattato era necessario per garantire "il libero flusso di informazioni in tutto il mondo, promuovendo un accesso equo e conveniente per tutti e gettando le basi per l'innovazione continua e la crescita del mercato"; inoltre, a seguito della crescita di Internet e dell'adozione dei telefoni cellulari, si rendeva necessario aggiornare anche altri accordi esistenti<sup>636</sup>. Di fatto, la struttura normativa in vigore si basava sulle telecomunicazioni vocali, quando Internet era ancora

<sup>633</sup> Cfr. ITU Plenipotentiary Conference (PP-10) Guadalajara, 4-22 october 2010, List of PP-10 Decisions and resolutions Final numbering.- COM5/3 171 Preparations for the 2012 *World Conference on International Telecommunications*, cit..

<sup>634</sup> Cfr. International Telecommunication Union, *Final Acts World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012): Resolution 4 (Dubai, 2012) Periodic review of the International Telecommunication Regulations* (pp. 116-117), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/opb/conf/S-CNF-WCIT-2012-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CNF-WCIT-2012-PDF-E.pdf).

Attualmente, l'ITU conta 193 Stati membri (compresi tutti quelli aderenti all'ONU, tranne uno); ne fanno parte, inoltre, quasi 900 "membri di settore" senza diritto di voto, che però giocano un ruolo nel plasmare le decisioni dell'Unione, e che a loro volta sono distinti in "membri di settore", "associati" e "accademici" (*from Academia*). Cfr.: *International Telecommunication Union*, from Wikipedia EN.

<sup>635</sup> Cfr. BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012, <https://www.bbc.com/news/technology-20429625> ; *International\_Telecommunication\_Union* – from Wikipedia EN.

<sup>636</sup> Cfr. BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012, cit..

agli inizi e nella maggior parte dei paesi le telecomunicazioni operavano sotto monopoli regolamentati. Poi, con la crescita di Internet, erano nate organizzazioni come la statunitense ICANN per la gestione di risorse chiave come indirizzi Internet e nomi di dominio. La nuova regolamentazione proposta mirava a dare il giusto peso alla prevalenza delle comunicazioni di dati, e ad istituire una supervisione regolamentare da parte dell'ONU su sicurezza, frodi, contabilità del traffico, flusso del traffico, gestione dei nomi di dominio Internet e degli indirizzi IP e altri aspetti di Internet, finora regolati a livello dei singoli paesi, come i registri Internet regionali, l' ICANN e quadri normativi in gran parte nazionali<sup>637</sup>.

La mossa dell'ITU e di alcuni paesi allarmò molti, negli U.S.A. e all'interno della comunità di Internet. Così, *Google* espresse la sua preoccupazione che all'ITU avevano voce solo i governi, e non anche le aziende e gli altri operatori che svolgevano un ruolo attivo sulla rete: per questo suo limite, la Conferenza WCIT era "il posto sbagliato" per prendere decisioni sul futuro di Internet. L'ITU, però, aveva fatto presente che ogni paese avrebbe potuto invitare chiunque lo desiderasse a far parte della propria delegazione all'incontro, e il suo Segretario Generale, dott. Hamadoun Toure aveva assicurato che, se fossero emersi seri disaccordi, si sarebbe cercato di evitare di sottoporre una questione a un voto di maggioranza. Per gli esperti, però, ciò comportava il rischio che i partecipanti lasciassero alcuni problemi irrisolti<sup>638</sup>.

In una nota di novembre 2012 si leggeva che gli Stati membri avrebbero avuto pari diritti nella gestione di Internet, anche per quanto riguarda una serie di questioni tecniche (come l'assegnazione, l'assegnazione e il recupero delle risorse di numerazione<sup>639</sup>, la denominazione, l'indirizzamento e l'identificazione di Internet e il sostegno al funzionamento e allo sviluppo dell'infrastruttura Internet di base). Ciò avrebbe implicato un cambiamento rispetto all'assetto esistente, in cui tali questioni erano curate

---

<sup>637</sup> Cfr. *International Telecommunication Union* – from Wikipedia EN.

<sup>638</sup> Toure alla BBC nel luglio 2012: "Non votiamo mai perché votare significa vincitori e vinti e non te lo puoi permettere [...] qualunque cosa un singolo paese non accetterà non passerà". Il prof. Alan Woodward, del Dipartimento di Informatica dell'Università del Surrey (GB): "Nel peggiore dei casi c'è il pericolo che tu possa vedere una frantumazione di Internet". Cfr. BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012 cit..

<sup>639</sup> Al riguardo, per **numero** o **numerazione** si intende la sequenza di cifre che identifica una specifica utenza; le **risorse di numerazione** sono le numerazioni disponibili per l'assegnazione agli utenti.

da organismi senza scopo di lucro, ufficialmente sotto il mandato del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Se ne dedusse che erano alcuni paesi a voler strappare la supervisione delle specifiche tecniche della rete e del sistema dei nomi di dominio agli organismi statunitensi, attribuendoli ad un'organizzazione internazionale<sup>640</sup>.

Era, questa, una questione che era stata già oggetto di dibattito nel Vertice di Tunisi del 2005: in quella occasione si era scelta una soluzione diplomatica: quella di non toccare i poteri dell'ICANN e di discuterne nell'ambito di successivi *Internet Governance Forum* (se ne è parlato nel precedente § 16). Dopo Tunisi, il rapporto tra amministrazione U.S.A. e ICANN aveva registrato alcuni eventi<sup>641</sup>:

- il 26 luglio 2006 il governo U.S.A. aveva rinnovato per un ulteriore periodo da uno a cinque anni il contratto con l'ICANN per l'esecuzione della funzione IANA, e il 29 settembre 2006 il Dipartimento del Commercio (*Department of Commerce - DOC*) aveva stipulato con esso un nuovo memorandum d'intesa, che attribuiva al DOC la supervisione sulle sue operazioni. Il mandato conferito all'ICANN con il Memorandum richiedeva ad esso di operare "in modo democratico, guidato dal consenso e dal basso verso l'alto", ma i tentativi compiuti dall' ICANN per stabilire una struttura organizzativa che consentisse un ampio contributo da parte della comunità Internet globale non avevano prodotto i risultati sperati, per cui si era arrivati ad un temporaneo arresto del processo;
- il 30 settembre 2009 (da gennaio Barack Obama era il nuovo Presidente degli Stati Uniti) il DOC aveva stipulato con l' ICANN un accordo (noto come *Affirmation of Commitments* – in it.: Affermazione di impegni), che confermava l'impegno dell'ICANN per un modello di governance multistakeholder, in cui il controllo dell'ente fosse attribuito ad un gruppo di supervisori internazionali: il *Government Advisory Committee* (GAC), che si sarebbe riunito ogni tre anni, ed un legame meno stretto con il governo USA. Non era prevista, però, la rimozione dei poteri di supervisione e di controllo del DOC. L'accordo, che mirava a creare una supervisione internazionale, fu oggetto di critiche;

---

<sup>640</sup> Cfr. BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012 cit..

<sup>641</sup> Cfr. ICANN – from Wikipedia EN; ICANN – da Wikipedia IT.

- nel febbraio 2011 l'amministrazione Obama si era unita ai critici dell'ICANN, contestandole, tra l'altro, di non dare alle nazioni straniere più voce in capitolo sulle operazioni del web<sup>642</sup>;
- nel settembre 2011 si era svolto un vertice tra India, Brasile e Sud Africa (IBSA), che aveva elaborato la proposta di attribuire la governance di Internet ad un "Comitato delle Nazioni Unite sulla politica relativa a Internet" (UN-CIRP). L'iniziativa costituiva una reazione alla percezione che i principi dell'Agenda di Tunisi del 2005 per la società dell'informazione non erano stati rispettati. La nuova organizzazione politica di cui si proponeva la creazione avrebbe dovuto operare come componente delle Nazioni Unite per fornire raccomandazioni politiche, da sottoporre all'esame di organizzazioni tecniche come l'ICANN e di organismi internazionali come l'ITU. In seguito alle critiche pubbliche, il governo indiano aveva ritirato la proposta.

Il cambiamento prospettato nella nota di *BBC News* del novembre 2012 (di cui si è parlato sopra) si inseriva quindi nel contesto di un dibattito su come “aprire” l' ICANN al mondo (attribuendo agli Stati il governo dell'organismo, ovvero promuovendo una maggiore partecipazione multistakeholder); aveva comunque una sua rilevanza politica: si parlava di una proposta della Russia affinché gli Stati Uniti avessero un controllo minore sul funzionamento di Internet. L'Agenzia di stampa *Russia Today*<sup>643</sup> aveva riferito che Cina e India sostenevano l'opinione del Cremlino, secondo cui queste funzioni avrebbero potuto essere assunte dall'ITU. Da parte sua, l'ambasciatore degli Stati Uniti alla Conferenza, Terry Kramer, aveva dichiarato che non avrebbe sostenuto queste proposte, affermando che le istituzioni esistenti avevano funzionato in modo efficace e avrebbero continuato a garantire “la salute e la crescita di Internet”<sup>644</sup>.

---

<sup>642</sup> Al riguardo, ICANN – from Wikipedia EN rinvia ad un articolo di Ian Shapira, *Obama administration joins critics of U.S. nonprofit group that oversees Internet* (in it.: *L'amministrazione Obama si unisce ai critici del gruppo no-profit statunitense che supervisiona Internet*), pubblicato il 1° marzo 2011 sul sito del quotidiano statunitense *Washington Post*. Cfr. <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/28/AR2011022803719.html?sid=ST2011030101974> .

<sup>643</sup> Il riferimento al *Russia Today news service* si riscontra sul sito *BBC News* citato. *Russia Today* (oggi: RT) è una rete televisiva internazionale di notizie russa, controllata dallo Stato e finanziata dal governo russo; dal 1° marzo 2022, a seguito delle sanzioni imposte contro la Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina, nei territori UE l'accesso alla rete è bloccato. Cfr. RT (rete televisiva) - da Wikipedia IT.

<sup>644</sup> Cfr. BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012 cit..

C'era anche un altro timore: per Google la Conferenza minacciava "Internet libero e aperto". Si sosteneva che la proposta avrebbe consentito ai governi di limitare o bloccare le informazioni diffuse via Internet e avrebbe creato un regime globale di monitoraggio delle comunicazioni su Internet, compresa la richiesta che coloro che inviavano e ricevevano informazioni si identificassero. Si sarebbe consentito inoltre ai governi di chiudere Internet, se avessero ritenuto che potesse interferire negli affari interni di altri Stati, o che informazioni di natura sensibile potessero essere condivise<sup>645</sup>. Si scriveva che alcuni paesi, inclusa la Russia, limitavano già i siti a cui era possibile accedere; "ma se le persone iniziano a fare le proprie cose in termini di convenzioni di denominazione e indirizzi di rete, potresti finire con diverse parti di Internet che non sono in grado di scambiarsi traffico [...] sarebbe l'equivalente online di non poter effettuare una telefonata da una nazione all'altra"<sup>646</sup>.

Parti dell'industria tecnologica statunitense erano anche preoccupate per le affermazioni del segretario generale dell'ITU, dott. Toure, secondo cui il nuovo trattato avrebbe dovuto incoraggiare l'introduzione e gli investimenti nella banda larga, e – a tal fine – avrebbe anche dovuto "affrontare l'attuale disconnessione tra fonti di entrate e fonti di costi": le società di telecomunicazioni avevano il "diritto a un ritorno sull'investimento". Google non era il solo a temere che alcuni paesi suggerissero che il modo migliore per farlo fosse quello di introdurre "pedaggi", in cui i siti popolari dovevano pagare i soldi delle nazioni in via di sviluppo se inviavano molto traffico attraverso le loro reti di dati. Gary Shapiro, presidente della *Consumer Electronics Association* degli Stati Uniti, osservava che "molti paesi sono abituati a ottenere entrate dalle telefonate e quelle telefonate sono venute meno a favore di vari servizi video basati su Internet, che non producono entrate per loro"; stavano quindi cercando di recuperarle cercando di mettere un freno all'accesso a Internet in entrata. Quindi, se l'utente si serve di un sito Web molto popolare in tutto il mondo, dovrà pagare per accedervi; questo era sbagliato: il valore di Internet era la sua disponibilità gratuita a tutti, senza barriere internazionali. Si scriveva anche che altre proposte avrebbero richiesto a servizi come

---

<sup>645</sup> Cfr. *International Telecommunication Union* – from Wikipedia EN.

<sup>646</sup> Cfr. BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012 cit..

*YouTube, Facebook e Skype* di pagare nuovi pedaggi per raggiungere le persone oltre confine: "ciò potrebbe limitare l'accesso alle informazioni, in particolare nei mercati emergenti"<sup>647</sup>.

Riserve formali di vario genere furono formulate fino a dopo l'inizio dei lavori della Conferenza<sup>648</sup>:

- il 22 novembre 2012 il Parlamento europeo approvava una risoluzione che esortava gli Stati Membri a prevenire l'attività del WCIT-12 dell'ITU, che avrebbe avuto "un impatto negativo su Internet, la sua architettura, le operazioni, i contenuti e la sicurezza, le relazioni commerciali, la governance di Internet e il libero flusso di informazioni *online*". La risoluzione affermava che "l'ITU [...] non è l'organo appropriato per affermare l'autorità di regolamentazione su Internet";
- il 5 dicembre 2012 (i lavori del WCIT erano iniziati), la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti approvava all'unanimità una risoluzione che si opponeva alla governance di Internet da parte delle Nazioni Unite. La risoluzione avvertiva che "... sono state presentate proposte [...], che altererebbero radicalmente la governance e il funzionamento di Internet [...], tenterebbero di giustificare un maggiore controllo del governo su Internet ...", e ha dichiarato che la politica degli Stati Uniti è quella di "... promuovere un Internet globale libero dal controllo governativo e preservare e far progredire il modello *multi-stakeholder* di successo che governa Internet oggi". La stessa risoluzione era stata precedentemente approvata all'unanimità dal Senato U.S.A. a settembre.

In questo clima si arrivò alla Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni Internazionali (*World Conference on International Telecommunications* - WCIT-12), che si svolse dal 3 al 14 dicembre 2012 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione dei ministri delle telecomunicazioni di 193 paesi<sup>649</sup>. Punto di arrivo dei lavori furono un nuovo "Regolamento internazionale delle telecomunicazioni"

---

<sup>647</sup> Cfr. BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012 cit..

<sup>648</sup> Cfr. [International Telecommunication Union](#) – from Wikipedia EN.

<sup>649</sup> Cfr. [International Telecommunication Union](#) – from Wikipedia EN.

(*International Telecommunication Regulations - ITR*) e cinque Risoluzioni<sup>650</sup>. Il testo del Regolamento non riscosse la piena unanimità dei consensi: ben 111 Stati formularono dichiarazioni e riserve, e fu firmato da 89 dei 152 paesi partecipanti; tra i non firmatari c'erano Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, India, Giappone e Nuova Zelanda. Il capo della delegazione statunitense, Terry Kramer, dichiarò: "Non possiamo sostenere un trattato che non supporta il modello *multi-stakeholder* della governance di Internet". Il disaccordo riguardava alcune espressioni del nuovo ITR riguardanti i ruoli dell'ITU nel trattare le comunicazioni di massa non richieste, la sicurezza della rete, e una Risoluzione, ritenuta un po' ambigua su quanto voleva che i governi avessero un ruolo nella governance di Internet (per i critici, essa sosteneva i processi *multistakeholder*, ma continuava a enfatizzare il ruolo dei governi al loro interno)<sup>651</sup>. Nonostante il numero significativo di paesi che non avevano firmato, l'ITU rilasciò un comunicato stampa: "Nuovo trattato globale sulle telecomunicazioni concordato a Dubai"<sup>652</sup>.

Il Regolamento adottato il 14 dicembre 2012 (costituito dal Preambolo, 14 articoli e 2 Appendici) sarebbe entrato in vigore il 15 gennaio 2015; se uno Stato membro avesse formulato delle riserve sull'applicazione di una o più disposizioni di esso, gli altri Stati

<sup>650</sup> Cfr. Unione internazionale delle telecomunicazioni, Da Wikipedia IT; ITU - *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) - Dubai, 2012*, <https://www.itu.int/pub/S-CONF-WCIT-2012/en>; International Telecommunication Union, *Final Acts World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012)*, [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-WCIT-2012-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-WCIT-2012-PDF-E.pdf).

<sup>651</sup> Cfr. *International Telecommunication Union* – from Wikipedia EN, che per le critiche alla Risoluzione si rifà a Sherwin Siy (14 December 2012), *On the Results at the WCIT* – Public Knowledge, <https://publicknowledge.org/on-the-results-at-the-wcit/>

Le critiche si riferivano alla Risoluzione n. 3 «Promuovere un ambiente favorevole per una maggiore crescita di Internet», nella quale la Conferenza, «riconoscendo / [...] / e) che, come dichiarato nelle conclusioni del WSIS, tutti i governi dovrebbero avere eguali ruolo e responsabilità per la governance internazionale di Internet e per garantire la stabilità, la sicurezza e la continuità dell'Internet esistente e del suo sviluppo futuro e dell'Internet futuro, e che è anche riconosciuta la necessità per lo sviluppo di politiche pubbliche da parte dei governi, in consultazione con tutte le parti interessate (*stakeholders*) [...], / decide di invitare gli Stati membri / 1. ad approfondire le loro rispettive posizioni su questioni tecniche, di sviluppo e di politica pubblica internazionali relative a Internet nell'ambito del mandato dell'ITU in occasione di vari forum dell'ITU, inclusi, *inter alia*, il *World Telecommunication/ICT Policy Forum*, la *Commissione per la banda larga per lo sviluppo digitale* e i gruppi di studio dell'ITU; / 2. ad impegnarsi con tutte le parti interessate a tale riguardo, / incarica il Segretario Generale / [...] / 2. di sostenere la partecipazione degli Stati membri e di tutte le altre parti interessate, a seconda dei casi, nelle attività dell'ITU a tale riguardo». Cfr. International Telecommunication Union, *Final Acts World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012)*, cit..

<sup>652</sup> Cfr. *International Telecommunication Union* – from Wikipedia EN.

membri non sarebbero stati obbligati ad osservarla / osservarle nelle loro relazioni con lo Stato membro che aveva formulato le riserve (art. 14). Esso stabilisce alcuni principi generali per garantire il libero flusso di informazioni in tutto il mondo, promuovere un accesso equo e a prezzi accessibili per tutti e gettare le basi per l'innovazione continua e la crescita del mercato; si propone come trattato globale vincolante<sup>653</sup>, e la sua legittimità è fondata sulla Costituzione e sulla Convenzione dell'ITU, in base alle quali:

- ogni Conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali può procedere ad una sua revisione, parziale o, a titolo eccezionale, totale (art. 25 Cost.)<sup>654</sup>;
- esso (come anche il Regolamento delle radiocomunicazioni) è un completamento della Costituzione e della Convenzione (che prevalgono in caso di divergenza), e come tale vincola tutti i Membri dell'Unione (art. 4 Cost.)<sup>655</sup>;
- le Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza di plenipotenziari (art. 3, par. 8, sub 1 Conv.)<sup>656</sup>.

---

<sup>653</sup> Cfr. ITU, *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications* (WCIT-12) - Dubai, 2012, <https://www.itu.int/pub/S-CONF-WCIT-2012/en> .

<sup>654</sup> Cfr. Confederazione Svizzera Fedlex - la piattaforma di pubblicazione del diritto federale, RS 0.784.01 *Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992* (con All.) (Stato 19 luglio 2023), [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1255\\_1255\\_1255/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1255_1255_1255/it) .

<sup>655</sup> «Costituzione ITU - Art. 4 Strumenti dell'Unione

1. Gli strumenti dell'Unione sono:

- la presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
- la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; e
- i Regolamenti amministrativi.

2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell'Unione.

3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri:

- il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali;
- il Regolamento delle radiocomunicazioni.

4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.».

Cfr. Confederazione Svizzera Fedlex, RS 0.784.01 *Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992* cit..

<sup>656</sup> Il testo della Convenzione aggiornato (emendamenti sono stati apportati dalle Conferenze Plenipotenziarie di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002), tradotto in italiano, sul sito Confederazione Svizzera Fedlex – la piattaforma di pubblicazione del diritto federale, RS 0.784.02 *Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992* (Stato 8 settembre 2023), [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1284\\_1284/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1284_1284/it) .

La WCIT-12, che ha proceduto alla revisione del Regolamento, è stata, quindi, legittimamente convocata (dalla Conferenza Plenipotenziaria dell'ITU del 2010, svoltasi a Guadalajara).

Il quadro normativo di riferimento del Regolamento è definito nel Preambolo e nell'art. 1<sup>657</sup>:

- il Regolamento parte dal pieno riconoscimento del diritto sovrano di ciascuno Stato di regolamentare le proprie telecomunicazioni; ciò premesso, esso integra la Costituzione e la Convenzione dell'ITU per contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Unione, favorendo lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione e il loro più efficiente funzionamento, e armonizzando allo stesso tempo lo sviluppo delle strutture utilizzate per le telecomunicazioni in tutto il mondo. Da parte loro, gli Stati membri ribadiscono il loro impegno ad attuare il Regolamento nel rispetto - e in conformità - dei loro obblighi in materia di diritti dell'uomo. Agli Stati membri viene riconosciuto il diritto di accesso ai servizi di telecomunicazione internazionali (Preambolo);
- i riferimenti alle raccomandazioni dell'ITU-T non conferiscono ad esse lo stesso valore giuridico del Regolamento (art. 1.4), ma nell'attuare i principi di quest'ultimo le "Agenzie operative autorizzate" (di cui si parlerà subito dopo) dovrebbero cercare di rispettarle, al massimo possibile (art. 1.6);
- il Regolamento stabilisce i principi generali che riguardano la fornitura e il funzionamento dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico e i sottostanti mezzi di trasporto internazionale di telecomunicazione utilizzati per fornire tali servizi; non riguarda però gli aspetti delle telecomunicazioni relativi al loro contenuto (art. 1.1 a). Esso è volto a facilitare l'interconnessione e l'interoperabilità a livello mondiale dei mezzi di telecomunicazione, ed a favorire lo sviluppo armonioso dei mezzi tecnici e il loro efficace utilizzo, così come la loro efficienza, utilità e disponibilità pubblica (art. 1.3). Le sue disposizioni si applicano indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato, nella misura in cui non siano in contrasto con il Regolamento delle radiocomunicazioni (art. 1.8);
- il Regolamento contiene anche disposizioni applicabili alle agenzie operative, autorizzate o riconosciute da uno Stato membro, per stabilire, operare e assicurare

---

<sup>657</sup> Cfr. International Telecommunication Union, *Final Acts World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012)*, p. 3, [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-WCIT-2012-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-WCIT-2012-PDF-E.pdf).

servizi di telecomunicazione internazionali destinati al pubblico ("Agenzie operative autorizzate") (art. 1.1 b); al riguardo, qualsiasi Stato membro ha il diritto di esigere – se previsto dalla sua legislazione nazionale - che le "Agenzie operative autorizzate" che operano sul suo territorio e offrono un servizio di telecomunicazione internazionale al pubblico siano autorizzate (anche) da tale Stato membro (art. 1.7 a). Esso le incoraggerà quando del caso, ad applicare le Raccomandazioni dell'ITU-T pertinenti (art. 1.7 b). È riconosciuto - all'articolo 13 - il diritto degli Stati membri di consentire regimi speciali (art. 1.1 c);

- nel quadro del Regolamento, la fornitura e la gestione dei servizi di telecomunicazione internazionale in ciascun rapporto dipendono dal mutuo accordo tra le "Agenzie operative autorizzate" (art. 1.5);
- gli Stati membri cooperano, quando del caso, all'attuazione del Regolamento (art. 1.7 c).

Si ritiene opportuno illustrare brevemente il contenuto del Regolamento, per rilevarne la limitata natura vincolante: poche sono infatti le disposizioni puntuali che possono divenire efficaci all'interno degli Stati membri: nella maggior parte dei casi, esse si rivolgono agli Stati perché siano essi ad intervenire, con margini di discrezionalità abbastanza ampi. La disciplina delle fattispecie è spesso definita solo con un rinvio alle raccomandazioni dell'ITU-T, alle quali - come detto – non doveva essere attribuito lo stesso valore normativo del Regolamento. Così:

- l'art. 3 contiene una serie di inviti rivolti agli Stati Membri (in alcuni casi, in termini generali: "si adoperino per ...", "dovrebbero"), perché svolgano un'opera di vigilanza sulla rete internazionale, al fine del raggiungimento di obiettivi, funzionali alla fornitura di un servizio di qualità soddisfacente, corrispondente alla domanda<sup>658</sup>. Più esplicativi sono i riconoscimenti di libertà e di autonomia: così, viene rimessa agli accordi tra le "Agenzie operative autorizzate" la determinazione delle vie di inoltro

---

<sup>658</sup> Tra l'altro, è chiesto loro di vegliare affinché le risorse internazionali di numerazione per le telecomunicazioni (*international telecommunication numbering resources*) specificate dalle Raccomandazioni dell'ITU-T non siano utilizzate se non dai soggetti cui sono state assegnate e ai soli fini per i quali sono state attribuite, e affinché le risorse non attribuite non siano utilizzate.

internazionali da utilizzare. È riconosciuto ad ogni utente che abbia accesso alla rete internazionale il diritto di inviare traffico (*the right to send traffic*) in conformità della legislazione nazionale;

- anche l'art. 4, dedicato ai servizi internazionali di telecomunicazione, si rivolge agli Stati membri, affinché si adoperino (favoriscano/si adoperino per .../incoraggino) per favorirne lo sviluppo e la messa a disposizione del pubblico, e affinché le “Agenzie operative autorizzate” cooperino per offrire, d'intesa tra loro, una gamma estesa di servizi in parola, e offrano e mantengano una qualità di servizio soddisfacente, corrispondente alle Raccomandazioni dell'ITU-T riguardanti l'accesso alla rete internazionale, i mezzi e i servizi internazionali di telecomunicazione messi a disposizione degli utenti per il loro utilizzo particolare (*dedicated use*), almeno una forma di servizio di telecomunicazione che sia facilmente accessibile al pubblico, e una capacità di interoperabilità (*capability for interworking*) tra servizi differenti. Gli Stati membri, inoltre, dovranno incoraggiare l'adozione di misure idonee perché le “Agenzie operative autorizzate” forniscano agli utenti finali – gratuitamente e con piena trasparenza – informazioni esatte e aggiornate sui servizi e sui relativi prezzi e condizioni; essi dovranno anche incoraggiare l'adozione di misure idonee per assicurare servizi di telecomunicazione di buona qualità a favore degli utenti in visita (*visiting users*), e la cooperazione tra le “Agenzie operative autorizzate” al fine di evitare involontari costi di *roaming*<sup>659</sup> nelle zone frontaliere; infine, si adopereranno

---

<sup>659</sup> Il servizio di roaming (*to roam* significa girovagare, andare in giro) è il servizio che consente l'uso del cellulare quando si viaggia occasionalmente al di fuori del proprio paese. Per usufruire del servizio senza costi aggiuntivi occorre trascorrere più tempo o usare più spesso il cellulare nel proprio paese che all'estero (è il cd. "utilizzo corretto" dei servizi di roaming): in tal caso, l'utente continua a pagare le tariffe nazionali per le chiamate, gli SMS e il traffico dati anche nel resto dell'UE. Se invece si utilizza il cellulare all'estero in modo permanente, ad esempio perché ci si trasferisce in un altro paese e si continua a utilizzare la SIM del paese di origine, l'operatore di telefonia mobile che presta il servizio potrà addebitare per il roaming costi aggiuntivi. Tali oneri sono, peraltro, soggetti a dei massimali, previsti dalla cd. “politica di utilizzo corretto”. Cfr.: Your Europe, Roaming: utilizzare il cellulare nell'UE (ultima verifica: 20/11/2023), [https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index\\_it.htm#:~:text=Il%20roaming%20%C3%A8%20il%20servizio,cio%C3%A8%20dove%20lavori%20o%20studi](https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_it.htm#:~:text=Il%20roaming%20%C3%A8%20il%20servizio,cio%C3%A8%20dove%20lavori%20o%20studi).

A livello UE, il roaming è stato oggetto di specifica attenzione con il Regolamento (CE) n. 717/2007 del 27 giugno 2007, sostituito poi dal Regolamento (UE) n. 531/2012 del 13 giugno 2012 (di qualche mese anteriore al Regolamento ITU in esame). Il provvedimento del 2012 è stato poi modificato dal Regolamento (UE) 2015/2120 del 25 novembre 2015 e dal Regolamento (UE) 2018/1971 dell'11 dicembre 2018, e infine

per promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di *roaming* internazionale e sono incoraggiati a elaborare politiche dirette a favorire prezzi di *roaming* competitivi nell'interesse degli utilizzatori finali;

- l'art. 5 attribuisce alle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana, come ad esempio quelle di soccorso, un diritto assoluto alla trasmissione, e – nella misura in cui è tecnicamente possibile – la precedenza assoluta su tutte le altre; lo stesso diritto di priorità su tutte le altre (che siano diverse da quelle concernenti la sicurezza della via umana) spetta alle telecomunicazioni di Stato, comprese quelle relative all'applicazione di alcune disposizioni della Carta delle Nazioni Unite; entrambe le disposizioni sono impartite in conformità degli articoli pertinenti della Costituzione e della Convenzione dell'ITU; anche qui c'è un rinvio alle pertinenti raccomandazioni dell'ITU-T. Meno categorica è la disposizione rivolta agli Stati membri: essi dovrebbero incoraggiare (*should encourage*) le “Agenzie operative autorizzate” a informare – in tempo utile e gratuitamente – tutti gli utenti del numero da utilizzare per chiamare i servizi di urgenza;
- l'art. 6 chiede agli Stati membri di adoperarsi – singolarmente e collettivamente – per garantire la sicurezza e la robustezza (*robustness*) delle reti internazionali di telecomunicazione, in modo da assicurarne l'uso efficace, evitare che siano loro apportati pregiudizi tecnici, e garantire lo sviluppo armonico dei servizi internazionali di telecomunicazione offerti al pubblico;
- in base all'art. 7, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi (*should endeavour*) – e sono incoraggiati a cooperare in questo senso - per prendere le misure necessarie al fine di impedire la diffusione di comunicazioni elettroniche di massa non richieste (sono le *spam*) e ridurne per quanto possibile l'impatto sui servizi internazionali di telecomunicazione;
- in base all'art. 9, se uno Stato membro esercita – conformemente alla Costituzione e alla Convenzione dell'ITU – il suo diritto di sospendere parzialmente o totalmente i servizi internazionali di telecomunicazione, esso deve notificare immediatamente al

---

abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2022/612 del 6 aprile 2022. Il roaming sarà oggetto di trattazione nel prossimo Capitolo.

Segretario Generale, con i mezzi di comunicazione più appropriati, la sospensione e il successivo ritorno alle condizioni normali. Il Segretario Generale comunica immediatamente questa informazione a tutti gli Stati membri, utilizzando i mezzi di comunicazione più appropriati;

- l'art. 10 dispone che il Segretario generale, utilizzando i mezzi più adatti e più economici, diffonda le informazioni di carattere amministrativo, operativo o statistico fornitegli in ordine ai servizi internazionali di telecomunicazione. Queste informazioni vanno diffuse conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione e della Convenzione dell'ITU, sulla base delle decisioni prese dal Consiglio o dalle Conferenze competenti di esso, e tenuto conto delle conclusioni o decisioni delle sue assemblee. Su autorizzazione dello Stato membro interessato, può essere una agenzia operativa autorizzata a trasmettere direttamente le informazioni al Segretario Generale, che poi le diffonderà. Gli Stati membri dovrebbero comunicare queste informazioni al Segretario generale senza indugio, tenendo conto delle pertinenti Raccomandazioni dell'ITU-T;
- l'art. 12 incoraggia gli Stati membri ad adottare delle “buone pratiche”<sup>660</sup> in materia di efficienza energetica e di rifiuti elettronici (*e-waste*), tenuto conto delle pertinenti Raccomandazioni dell'ITU-T (art. 11); essi, inoltre, dovrebbero promuovere (*should promote*) l'accesso delle persone handicappate ai servizi internazionali di telecomunicazione, tenuto conto – anche in questo caso – delle pertinenti Raccomandazioni dell'ITU-T;
- l'art. 13 prevede che accordi particolari possono essere conclusi, conformemente all'art. 42 della Costituzione dell'ITU, su questioni di telecomunicazioni che non riguardano gli Stati membri in generale: nel rispetto della legislazione nazionale, gli Stati membri possono abilitare delle “Agenzie operative autorizzate” o altre

---

<sup>660</sup> In linea generale, le “buone pratiche” (*best practices*) sono un insieme di linee guida, norme etiche o idee che rappresentano la linea d'azione più efficiente o prudente in una determinata situazione aziendale; possono essere stabilite da autorità, come le autorità di regolamentazione, le organizzazioni di autoregolamentazione (*self-regulatory organizations* - SRO) o altri organi di governo, oppure possono essere stabilite a livello interno dal gruppo dirigente (*management team*) di gestione di un'azienda. Cfr. Adam Hayes, *Best Practices: Definition in Business, How To Develop, Examples*, Investopedia December 26, 2022, [https://www.investopedia.com/terms/b/best\\_practices.asp](https://www.investopedia.com/terms/b/best_practices.asp).

organizzazioni o persone a concludere speciali accordi reciproci di questo tipo con Stati membri o “Agenzie operative autorizzate”, o altre organizzazioni o persone che sono abilitate a ciò in un altro paese, al fine dell’istituzione, del funzionamento e dell’uso di reti, sistemi e servizi internazionali di telecomunicazione speciali, e del soddisfacimento di bisogni specializzati di telecomunicazioni internazionali nei e/o tra i territori degli Stati membri interessati; questi accordi possono comprendere, se necessario, le condizioni finanziarie, tecniche o operative da osservare. Tutti gli accordi speciali di questo tipo devono sforzarsi di evitare di causare un pregiudizio tecnico all’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione di paesi terzi. Infine, gli Stati membri dovrebbero (*should ... encourage*), quando questo ha luogo, incoraggiare le parti ad ogni accordo speciale concluso in virtù della disposizione di cui sopra, tenendo conto delle disposizioni pertinenti delle Raccomandazioni dell’ITU-T;

- l’art. 8 si sofferma su alcuni profili contabili e di costo:
  - ✓ subordinatamente alla legislazione nazionale applicabile, le modalità e le condizioni degli accordi concernenti servizi internazionali di telecomunicazione possono essere stabilite nel quadro di accordi commerciali o in virtù dei principi tariffari contabili (*accounting-rate principles*) stabiliti conformemente alla regolamentazione nazionale. Gli Stati membri si adopereranno per incoraggiare gli investimenti nelle reti internazionali di telecomunicazione e per promuovere dei prezzi di vendita all’ingrosso (*wholesale pricing*) concorrenziali per il traffico avviato su queste reti di telecomunicazione;
  - ✓ per ogni servizio ammesso in una data relazione, le “Agenzie operative autorizzate” stabiliranno e sottoporranno a revisione, per mutuo accordo, le tariffe contabili (*accounting rates*) applicabili tra loro, conformemente alle disposizioni dell’Appendice 1 del Regolamento e tenendo in conto le raccomandazioni pertinenti dell’ITU-IT;
  - ✓ in assenza di accordi particolari conclusi tra “Agenzie operative autorizzate”, l’unità monetaria impiegata nella composizione delle tariffe contabili (*accounting rates*) per i servizi internazionali di telecomunicazione e nella costituzione di conti internazionali (*international accounts*) è l’unità monetaria del Fondo monetario

internazionale (FMI), attualmente il Diritto Speciale di Prelievo (*Special Drawing Right - SDR*)<sup>661</sup>, così come è definita da quella organizzazione; oppure, può essere una moneta liberamente convertibile o un'altra unità monetaria convenuta tra le “Agenzie operative autorizzate”;

- ✓ le commissioni riscosse dai clienti per una comunicazione particolare dovrebbero, per principio, essere identiche in una data relazione, quale che sia la via di inoltro internazionale utilizzata per questa comunicazione. Nello stabilire queste commissioni, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di evitare che esista una disimmetria tra le commissioni applicabili nei due sensi di una stessa relazione;
- ✓ quando la legislazione nazionale di un paese prevede l'applicazione di una tassa fiscale sui costi di riscossione per i servizi internazionali di telecomunicazione, questa tassa non è normalmente percepita che per i servizi internazionali fatturati ai clienti in quel paese, a meno che altri accordi siano conclusi per fare fronte a circostanze speciali;
- ✓ le “Agenzie operative autorizzate” possono in principio rinunciare a includere le telecomunicazioni di servizio nella contabilità internazionale, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione e della Convenzione e del presente Regolamento, e tenendo debitamente conto della necessità di concludere accordi reciproci. Le “Agenzie operative autorizzate” possono fornire telecomunicazioni di servizio gratuite;
- ✓ i principi generali operativi, tariffari e contabili applicabili alle telecomunicazioni di servizio dovrebbero tener conto (*should take account*) delle pertinenti Raccomandazioni dell'ITU-T.

Come si è detto, insieme con il Regolamento furono approvate cinque risoluzioni, riguardanti i seguenti argomenti:

- 1 - Misure speciali per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo per l'accesso alle reti internazionali in fibra ottica;

---

<sup>661</sup> In breve, I diritti speciali di prelievo (DSP) sono un particolare tipo di valuta: si tratta dell'unità di conto del FMI, il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali, rispetto alle quali si calcola una sorta di "comune denominatore": il risultato è il valore dei DSP. Cfr. Diritti speciali di prelievo, da Wikipedia IT.

- 2 - Numero nazionale armonizzato a livello globale per l'accesso ai servizi di emergenza;
- 3 - Promuovere un ambiente favorevole per una maggiore crescita di Internet;
- 4 - Revisione periodica del Regolamento internazionale sulle telecomunicazioni;
- 5 - Terminazione e scambio del traffico dei servizi di telecomunicazione internazionale.

Nella Risoluzione n. 4 si affermava, tra l'altro, che gli ITR consistevano in principi guida di alto livello che non avrebbero dovuto richiedere frequenti modifiche, ma che in un settore in rapida evoluzione come quello delle telecomunicazioni/TIC poteva essere necessario rivederli periodicamente; si invitava pertanto la Conferenza Plenipotenziaria del 2014 ad adottare, se del caso, le misure necessarie per organizzare periodicamente (ad esempio ogni otto anni) una Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali per la loro revisione; il Segretario generale veniva incaricato di sottoporre la risoluzione all'attenzione della Conferenza plenipotenziaria<sup>662</sup>.

La conferenza Plenipotenziaria del 2014 si tenne a Busan, in Corea del Sud, dal 20 ottobre al 7 novembre; nella Risoluzione n. 146 essa stabilì che una revisione periodica del Regolamento si sarebbe effettuata ogni otto anni, e che il processo di revisione sarebbe cominciato nel 2017; il Segretario generale avrebbe convocato un gruppo di esperti in materia (*Expert Group on the International Telecommunication Regulations - EG-ITR*), aperto agli Stati membri dell'ONU e ai "membri di Settore"<sup>663</sup>, il quale avrebbe svolto il lavoro di revisione; i termini dell'incarico e i metodi di lavoro sarebbero stati definiti dal Consiglio dell'ITU. Il rapporto finale dell'EG-ITR sarebbe stato sottoposto alla valutazione del Consiglio nella sua sessione 2018, per poi essere pubblicato e portato all'esame della Conferenza Plenipotenziaria del 2018. Ai Direttori degli Uffici, ciascuno per la sua competenza e con l'assistenza del relativo gruppo consultivo, agli Stati Membri dell'ITU e ai membri di Settore, veniva chiesto di dare il proprio contributo al lavoro del

---

<sup>662</sup> Cfr. International Telecommunication Union, *Final Acts World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012): Resolution 4 (Dubai, 2012) Periodic review of the International Telecommunication Regulations* (pp. 116-117), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/opb/conf/S-CNF-WCIT-2012-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CNF-WCIT-2012-PDF-E.pdf).

<sup>663</sup> Si è detto nelle pagine precedenti che i "Membri di Settore" erano esponenti del mondo accademico e della società civile, e gruppi di società.

Gruppo; si riconosceva comunque che la maggior parte del lavoro concernente il Regolamento era a carico del Settore ITU-T (*Telecommunication Standardization Sector*)<sup>664</sup>.

In linea con le indicazioni di Busan, il Settore ITU-T, nella sua assemblea del 2016, svoltasi ad Hammamet, in Tunisia, adottava una risoluzione, nella quale affermava l'importanza del proprio ruolo nell'affrontare i problemi sempre nuovi generati dall'evoluzione del sistema delle telecomunicazioni internazionali e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a livello mondiale; incaricava, quindi, il proprio Direttore di intraprendere tutte le iniziative necessarie per l'elaborazione del contributo del Settore, con l'assistenza del Gruppo consultivo (*Telecommunication Standardization Advisory Group*) e di farne avere i risultati al Gruppo degli esperti EG-ITR; gli Stati membri e i Membri del Settore venivano invitati a dare anche loro il proprio contributo<sup>665</sup>.

La Conferenza Plenipotenziaria ITU del 2018, tenutasi ancora una volta a Dubai (come nel 2012), rielaborò la Risoluzione n. 146 assunta a Busan nel 2014; la nuova risoluzione:

- confermava che gli ITR avrebbero dovuto, di norma, essere riesaminati periodicamente ed essere sottoposti ad una revisione globale, al fine di pervenire ad un *consensus*<sup>666</sup> sulla loro approvazione;

---

<sup>664</sup> Cfr. Itu – *Final Acts of the Plenipotentiary Conference (Busan, 2014), Decisions and Resolutions - Resolution n. 146 (Rev. Busan, 2014) Periodic review and revision of the International Telecommunication Regulations* (pp. 318-319), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf).

<sup>665</sup> Cfr. ITU-T - *Proceedings of the World Telecommunication Standardization Assembly, Hammamet, Tunisia (WTSA-16), 25 October - 3 November 2016 - Part I – Resolution 87 (Hammamet, 2016) Participation of the ITU Telecommunication Standardization Sector in the periodic review and revision of the International Telecommunication Regulations* (pp. I-194-195), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/opb/reg/T-REG-LIV.1-2016-R1-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/reg/T-REG-LIV.1-2016-R1-PDF-E.pdf).

<sup>666</sup> Quella del *consensus* è una pratica che si sta diffondendo sempre di più nelle conferenze internazionali: l'adozione di un testo (un trattato, una risoluzione, etc.) non avviene attraverso un esplicito voto di approvazione, ma semplicemente prendendo atto del fatto che nessuno si oppone. La procedura, tipicamente internazionalistica, nasce da esigenze diplomatiche: Stati che hanno tra loro orientamenti politici generali molto differenti non gradiscono che venga registrato il loro comune assenso al medesimo testo. Cfr. Rosario Sapienza, *Elementi di Diritto Internazionale* cit., p. 86.

- incaricava il Segretario generale di riconvocare l'EG-ITR, per un incontro aperto agli Stati membri e ai “membri di settore”, al fine di procedere alla revisione di tali regolamenti; ricevuta la relazione dell'EG-ITR sui risultati del suo riesame, egli avrebbe dovuto, *poi*, presentarla al Consiglio, pubblicarla e poi presentarla alla Conferenza plenipotenziaria del 2022;
- incaricava il Consiglio dell'ITU di esaminare i rapporti dell'EG-ITR nelle sue sessioni annuali e di presentare la relazione finale di esso alla Conferenza di plenipotenziari del 2022 con i suoi commenti;
- incaricava i direttori degli uffici (*Directors of the Bureaux*) dei tre Settori di contribuire alle attività dell'EG-ITR, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, con la consulenza del competente gruppo consultivo, riconoscendo che il Settore ITU-T dell'ITU svolge la maggior parte del lavoro relativo alla ITR; di presentare i risultati del loro lavoro all'EG-ITR; di prendere in considerazione la possibilità di fornire borse di studio, laddove siano disponibili risorse, per paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati secondo l'elenco stabilito dalle Nazioni Unite, al fine di ampliare la loro partecipazione al gruppo di esperti;
- invitava gli Stati membri e i “membri di settore” a partecipare e contribuire alle attività dell'EG-ITR;
- invitava la Conferenza plenipotenziaria del 2022 ad esaminare la relazione EG-ITR e adottare, se del caso, le misure necessarie<sup>667</sup>.

Si arrivava così alla Conferenza Plenipotenziaria del 2022, svolta a Bucarest, in Romania: era maturato il termine di otto anni fissato a Busan (nel 2014) per la revisione del Regolamento. Modificando la risoluzione di Dubai del 2012, si deliberò di spostare alla Conferenza Plenipotenziaria del 2026 la presentazione del lavoro svolto dal Gruppo

---

<sup>667</sup> Cfr. International Telecommunication Union, *Final Acts of the Plenipotentiary Conference (Dubai, 2018), Decisions, Resolutions and Recommendations – Resolution 146 (Dubai, 2018) Periodic review and revision of the International Telecommunication Regulations* (pp. 303-304), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2018-R1-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2018-R1-PDF-E.pdf).

di esperti per la revisione del Regolamento<sup>668</sup>. Questo, pertanto, oggi continua ad essere in vigore nella sua versione del 2012.

## § 18. L'I.T.U. DAL VERTICE MONDIALE SULLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (2003-2005) AI NOSTRI GIORNI

Come si è detto nelle pagine precedenti (cfr. § 16), l' "Agenda di Tunisi", approvata nel 2005 nell'ambito del WSIS, assegnava all'ITU un ruolo di primo piano per l'attuazione degli obiettivi formulati in quella sede. Così, nel 2007 il Segretario Generale dell'ITU, dr. Hamadoun I. Touré, lanciava l' "Agenda globale per la sicurezza informatica" (*Global Cybersecurity Agenda - GCA*), un'iniziativa per la cooperazione internazionale volta a rafforzare la fiducia e la sicurezza nella società dell'informazione e ad incoraggiare la collaborazione tra tutti i partner pertinenti sulla base delle iniziative esistenti per evitare la duplicazione degli sforzi<sup>669</sup>. Per poter disporre di un'adeguata consulenza sulle complesse questioni relative alla sicurezza informatica, Touré istituiva un gruppo di esperti di alto livello (*High-Level Expert Group - HLEG*), composto da più di 100 specialisti di fama mondiale in materia, scelti tenendo in considerazione sia la diversità geografica che la gamma di competenze, in modo da garantire una rappresentanza multilaterale. A presiedere l' HLEG veniva chiamato il giudice norvegese Stein Schjolberg, esperto internazionale di criminalità informatica e uno dei promotori dell'armonizzazione globale della legislazione in materia<sup>670</sup>.

---

<sup>668</sup> ITU - *Final Acts of the Plenipotentiary Conference Bucharest, 2002, Decisions and resolutions, Resolution 146 (rev. Bucharest, 2002) Periodic review of the International Telecommunication Regulations* (pp. 226-227), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2022-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2022-PDF-E.pdf).

<sup>669</sup> Cfr. ITU - *Agenda globale per la sicurezza informatica* (GCA) (2007), <https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx#:~:text=Launched%20%E2%80%8Bin%20202007%2C%20by%20the%20then%20ITU%20Secretary-General%2C,enhancing%20confidence%20and%20security%20in%20the%20information%20society>.

<sup>670</sup> Cfr. ITU Global Cybersecurity Agenda (GCA) - High-Level Experts Group (HLEG), *Report of the chairman of HLEG to ITU Secretary-General, Dr. Hamadoun I. Touré. By Chief Judge Stein Schjølberg, judge at the Moss Tingrett Court, Norway (2008)*, <https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Documents/gca-chairman-report.pdf> ; ITU, Global Cybersecurity Agenda (GCA) , <https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx> .

Stein Schjolberg ha ricoperto e ricopre vari incarichi in relazione agli studi in materia di criminalità informatica. Da ultimo, nel 2018 è stato relatore al WSIS Forum di Ginevra, dove ha presentato due sue

Nel 2010, in vista del XII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione dei crimini e la giustizia penale, che si sarebbe svolto a Salvador de Bahia, in Brasile, dal 12 al 19 aprile 2010<sup>671</sup>, Schjolberg, in qualità di Presidente dell'HLEG, presentava uno studio preparatorio, che individuava nel cyberspazio il quinto spazio comune, dopo la terra, il mare, l'aria e gli spazi extraatmosferici, e proponeva la stipula di una convenzione, o di un protocollo delle Nazioni Unite sulla sicurezza informatica e la criminalità informatica («trattato sul cyberspazio»)<sup>672</sup>.

Il Congresso dell'ONU si concluse con la “Dichiarazione di Salvador sulle strategie totali per affrontare sfide globali: i sistemi di prevenzione del crimine e di giustizia penale e il loro sviluppo in un mondo in evoluzione”. Nella risoluzione si legge, in particolare:

«39. Notiamo che lo sviluppo dell'informazione e delle tecnologie della comunicazione e il crescente utilizzo di Internet creano nuove opportunità per trasgressori e facilitano la crescita della criminalità.

40. Ci rendiamo conto della vulnerabilità dei bambini e ci rivolgiamo al settore privato perché promuova e sostenga gli sforzi diretti a prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori attraverso Internet.

41. Raccomandiamo che l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, su richiesta, fornisca, in cooperazione con gli Stati membri, assistenza tecnica alle pertinenti

---

proposte, rispettivamente per un trattato delle Nazioni Unite sulla lotta agli abusi sessuali su minori online, e per una convenzione di Ginevra o dichiarazione per il cyberspazio. Ha ricevuto dall'ITU la medaglia d'argento, in riconoscimento del suo contributo come Presidente dell'HLEG. Cfr. CyberCrime Law, *Biography of Stein Schjolberg*, <https://www.cybercrimelaw.net/biography.html>.

<sup>671</sup> Il Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale è un appuntamento con cadenza quinquennale, considerato il più grande e diversificato raduno al mondo di responsabili politici, professionisti, università, organizzazioni intergovernative e società civile nel campo della prevenzione del crimine e del trattamento dei reati. Il primo si è tenuto a Genova nel 1955, l'ultimo – il quattordicesimo – a Kioto, in Giappone, dal 7 al 12 marzo 2021.

Cfr. Silvia Sticca, *Kyoto: congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale*, Antiriclaggio & Compliance Rivista italiana dell'Antiriciclaggio 15/03/2021, <https://www.antiriciclaggiocompliance.it/kyoto-congresso-delle-nazioni-unite-sulla-prevenzione-della-criminalita-e-la-giustizia-penale/#:~:text=Il%2014%20%C2%B0%20Congresso%20delle,raggiungimento%20dell'Agenda%202023%0E2%80%9D>.

<sup>672</sup> Cfr. United Nations - A/CONF.213/IE/7 23 March 2010 – Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention ad Criminal Justice, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, *Background documents received from individual experts - A Cyberspace Treaty – A United Nations Convention or Protocol on Cybersecurity and Cybercrime*, prepared by Stein Schjolberg, [https://www.cybercrimelaw.net/documents/UN\\_12th\\_Crime\\_Congress.pdf](https://www.cybercrimelaw.net/documents/UN_12th_Crime_Congress.pdf).

organizzazioni internazionali e al settore privato, e formazione agli Stati per migliorare la legislazione nazionale e sviluppare le capacità delle autorità nazionali, al fine di affrontare la criminalità informatica, anche con la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di tali reati in tutte le loro forme, e migliorare la sicurezza delle reti di computer.

42. Invitiamo la Commissione per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale a prendere in considerazione la possibilità di convocare un gruppo intergovernativo aperto di esperti, per condurre un studio approfondito del problema della criminalità informatica e trovare risposte ad esso da parte degli Stati membri, della comunità internazionale e del settore privato, anche mediante lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale, sulle migliori pratiche, sull'assistenza tecnica e la cooperazione internazionale, al fine di esaminare le opzioni per rafforzare e proporre nuove risposte giuridiche o di altro tipo, nazionali e internazionali, alla criminalità informatica»<sup>673</sup>.

Nel maggio 2010 l'ITU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) hanno istituito la “Commissione per la banda larga per lo sviluppo digitale” (*Broadband Commission for Digital Development*), per promuovere l'accesso a Internet e, in particolare, le reti a banda larga al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, fissati come Obiettivi di sviluppo del millennio. Nel settembre 2015 la Commissione è stata ribattezzata Commissione per lo sviluppo sostenibile (*Broadband Commission for Sustainable Development*), a seguito dell'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le funzioni di segreteria della Commissione sono curate dal settore Sviluppo dell'ITU (ITU-D)<sup>674</sup>.

---

<sup>673</sup> Cfr. United Nations - A/CONF.213/18, 18 May 2010, – *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, pp. 3-10, [https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A\\_CONF.213\\_18/V1053828e.pdf](https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_18/V1053828e.pdf).

<sup>674</sup> Cfr. *Unione internazionale delle telecomunicazioni*, Treccani Encyclopedia on line cit.; The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence CCDCOE, *International Telecommunication Union* cit.; *Broadband Commission for Sustainable Development* - from Wikipedia EN; *International Telecommunication Union* - from Wikipedia EN; *Unione internazionale delle telecomunicazioni* - da Wikipedia IT; ITU-D - from Wikipedia EN; ITU-R- da Wikipedia IT.

Infine, a seguito di un accordo di cooperazione firmato durante il Forum WSIS 2011 di Ginevra, è diventata partner chiave dell'ITU la *International Multilateral Partnership Against Cyber Threats* – IMPACT (in it.: “Partenariato multilaterale internazionale contro le minacce informatiche”), con sede a Kuala Lumpur (Malaysia), che era – dal 2008 - la sede operativa della *Global Cybersecurity Agenda* (GCA), di cui si è parlato sopra. Fondata in quello stesso anno 2008, IMPACT era stata strutturata prendendo a modello le varie agenzie nazionali per le emergenze informatiche, con il fine dichiarato della condivisione di informazioni su virus e urgenti vulnerabilità informatiche in tutto il mondo. Con l'accordo di cooperazione del 2011, essa è stata incaricata dall'ITU di fornire assistenza e sostegno in materia di cybersicurezza ai 193 Stati membri dell'ITU e anche ad altre organizzazioni all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Sostenuta da parte dei giganti del settore, partner del mondo accademico e organizzazioni internazionali, IMPACT è la più grande alleanza di sicurezza informatica del suo genere<sup>675</sup>.

Oggi l'ITU è responsabile, come Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, di molte questioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, evidenziate nelle pagine precedenti.

Aderiscono all'ITU tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite, con qualche eccezione e alcune soluzioni particolari, per un numero complessivo di 193 paesi (*Member States*). Ne fanno parte, inoltre, senza diritto di voto, quasi 900 altri enti pubblici e privati, come aziende (produttori di apparecchiature, società di *media*, enti di finanziamento, e altri), organizzazioni di ricerca e sviluppo, istituzioni accademiche, organizzazioni internazionali e regionali di telecomunicazioni (“membri di Settore”)<sup>676</sup>.

Sono collegate all'ITU altre organizzazioni regionali, come la Telecomunità Asia-Pacifico (APT), il Gruppo Arabo di Gestione dello Spettro (ASMG), l'Unione Africana delle Telecomunicazioni (ATU)<sup>677</sup>, l'Unione delle Telecomunicazioni dei Caraibi (CTU),

---

<sup>675</sup> Cfr.: *Unione internazionale delle telecomunicazioni*, Da Wikipedia IT; *Partenariato multilaterale internazionale contro le minacce informatiche*, Da Wikipedia IT.

<sup>676</sup> A loro volta, i *Sector members* sono distinti in “membri di settore”, “associati” e “accademici” (*from Academia*). Cfr.: *International Telecommunication Union*, from Wikipedia EN.

<sup>677</sup> L' l'Unione Africana delle Telecomunicazioni (ATU) è un'agenzia specializzata della Unione Africana (UA), istituita nel 2002.

la Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), la Commissione Interamericana per le Telecomunicazioni (CITEL) e il Commonwealth Regionale nel campo delle Comunicazioni (RCC), che rappresenta le repubbliche già facenti parte dell'Unione Sovietica.

Per una conseguire una maggiore efficienza e garantire un'equa distribuzione nel consiglio, con seggi ripartiti tra le regioni. L'ITU è divisa in cinque regioni amministrative: le Americhe (35 Stati Membri), l'Europa occidentale (33 Stati Membri), l'Europa orientale e Asia settentrionale (21 Stati Membri), l'Africa (54 Stati Membri), l'Asia e l'Australasia (50 Stati Membri)<sup>678</sup>.

Dal percorso tracciato nelle pagine precedenti, emerge chiaramente che l'ITU è tra i protagonisti del processo di gestione e di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni, compreso il mondo di internet, e i suoi deliberati hanno un valore vincolante per i soggetti che ne fanno parte, compresi gli Stati Membri.

In questa ottica, pare opportuno esaminare gli strumenti normativi fondamentali dell'ITU, la cui entrata in vigore è passata attraverso la ratifica degli Stati, nella loro versione attuale: la Costituzione, considerata lo strumento fondamentale dell'Unione; la Convenzione, che completa la Costituzione; i Regolamenti amministrativi che regolamentano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri dell'Unione: quello delle telecomunicazioni internazionali e quello delle radiocomunicazioni (cfr. art. 4 Cost.).

La Costituzione del 1992, nella sua versione attuale<sup>679</sup>, non fa esplicita menzione di internet e del web, ma pone tra gli scopi dell'ITU quello “del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta” (art. 1, co. 1, lett. a Cost.) e quello di “promuovere a livello internazionale l'adozione di un approccio più generale riguardo

<sup>678</sup> Cfr. *Unione internazionale delle telecomunicazioni*, Treccani Enciclopedia on line cit.; *International Telecommunication Union*- from Wikipedia EN.

<sup>679</sup> Modifiche sono state apportate nel 2002, nel 2006 e nel 2010. Cfr. il testo della Costituzione del 1992, aggiornato al 17 marzo 2016, tradotto in italiano, sul sito Confederazione Svizzera Fedlex – la piattaforma di pubblicazione del diritto federale, *RS 0.784.01 Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992 (con All.) (Stato 19 luglio 2023)* cit..

ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell'economia e della società dell'informazione” (art. 1, co. 1, lett. g).

In ordine al potere normativo dell'ITU a livello internazionale, la Costituzione, nel definirne scopi e strumenti di azione, ne sottolinea ripetutamente il ruolo di promozione, cooperazione, assistenza tecnica, collaborazione, coordinamento, incoraggiamento (cfr. art. 1 Cost.); non manca però di richiamarne esplicitamente anche la sua funzione normativa:

- in linea generale, quando sancisce che l'ITU “effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni” (cfr. art. 1, co. 2, lett. h);
- più in particolare, quando dispone che l'ITU “provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull'orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi (art. 1, co. 2, lett. a).

Più in generale, i Membri dell'ITU sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, in tutti i propri Uffici e stazioni di telecomunicazione che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo che per quanto concerne gli impianti militari (art. 48 Cost., di cui più avanti). Essi, inoltre, sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri Paesi (cfr. art. 6 Cost.).

I vincoli imposti ai Membri dell'ITU nella realizzazione e nella gestione delle loro reti di telecomunicazione sono puntualizzate in alcune norme della Costituzione e riguardano essenzialmente la gestione di una rete efficiente di telecomunicazioni (quindi, gli aspetti tecnico-operativi riguardanti lo “strumento” di comunicazione); così:

- essi devono adottare provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. Nella misura del possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l'esperienza pratica dell'utilizzazione ha rivelato essere le migliori, mantenuti in buone condizioni di utilizzazione e a livello dei progressi scientifici e tecnici. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione. Salvo intese particolari che stabiliscano altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione compresi nei limiti dei loro controllo (art. 38);
- per quanto attiene in particolare alle radiocomunicazioni, i Membri si sforzeranno di limitare il numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzeranno di applicare, il più rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica. Inoltre, nell'utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni, essi terranno conto del fatto che le frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformità con le norme del Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a quest'orbita ed a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi (art. 44);
- tutte le stazioni, a prescindere dal loro oggetto, devono essere installate e gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle gestioni riconosciute e di altre gestioni debitamente autorizzate ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Ciascun Membro ITU si impegna ad esigere, dalle gestioni da esso riconosciute e dalle altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, l'osservazione delle prescrizioni disposte a tal fine; esso inoltre riconosce la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il

funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici (art. 45);

- i Membri conservano la loro intera libertà per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di soccorso ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonché le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura dei servizio che assicurano. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a questi servizi (art. 48).

Per quanto attiene all'accesso alla rete e i “contenuti” delle comunicazioni, la Costituzione - confermando quanto già disposto da precedenti trattati ITU – pone alla sovranità dei propri Membri dei vincoli non categorici, obbligandoli a riconoscere la libertà degli utenti, ma entro determinati limiti stabiliti dai Membri stessi; così:

- i Membri riconosceranno il diritto del pubblico di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica; per ciascuna categoria di corrispondenza i servizi, le tasse e le garanzie saranno le stesse per tutti gli utenti, senza alcuna priorità o preferenza (art. 33);
- i Membri ITU si riservano però il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che potrebbe sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l’ordine pubblico o la moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l’ufficio d’origine dell’interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo il caso che tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato; analogo diritto essi si riservano per ogni altra telecomunicazione privata (art. 34);
- ciascun Membro ITU si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne

immediatamente ciascuno degli altri Membri tramite il Segretario generale ITU (art. 35);

- i Membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento di danni (art. 36);
- i Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali; si riservano, tuttavia, il diritto di comunicare tali corrispondenze alle Autorità competenti al fine di garantire l'applicazione della loro legislazione nazionale o l'attuazione delle convenzioni internazionali cui sono parti (art. 37). Sull'argomento la Convenzione<sup>680</sup> aggiunge poi (all'art. 40) che possono essere redatti in linguaggio segreto, in tutte le relazioni, anche i telegrammi di Stato e i telegrammi di servizio, e in ordine ai telegrammi privati in linguaggio segreto precisa che essi sono ammessi tra tutti gli Stati Membri, ad eccezione di quelli che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza; gli Stati Membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto provenienti dal loro territorio o a destinazione di esso devono però accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all'articolo 35 della Costituzione (sopra richiamato);
- i servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un'assoluta priorità a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, su terra, in aria e nello spazio extraatmosferico, nonché alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS (art. 40); analogamente, le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario (art. 46);

---

<sup>680</sup> Cfr. Confederazione Svizzera Fedlex – la piattaforma di pubblicazione del diritto federale, *RS 0.784.02 Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992* (Stato 8 settembre 2023) cit..

- i Membri dell'ITU si impegnano inoltre ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l'immissione in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che trasmettono tali segnali nell'ambito della loro giurisdizione (art. 47);
- fatte salve le fattispecie di cui sopra, le telecomunicazioni di Stato godono di un diritto di priorità sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile, qualora l'interessato ne faccia specificamente richiesta (art. 41).

La normativa ITU, vincolante per tutti i suoi Membri, può anche essere integrata da accordi di portata più limitata; in particolare:

- i Membri ITU riservano a se stessi, alle gestioni riconosciute e ad altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, la facoltà di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l'insieme dei Membri. Tuttavia, queste intese non devono essere in contrasto con le norme della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi ITU, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale il danno tecnico che potrebbe derivare dall'applicazione di tali intese alla gestione di altri servizi di telecomunicazione degli altri Membri (art. 42);
- i Membri si riservano, inoltre, il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la Costituzione o la Convenzione ITU (art. 43).

## **§ 19. DOPO IL VERTICE MONDIALE SULLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: IL PERCORSO DELL'ONU CON GLI *INTERNET GOVERNANCE FORUM (IGF)* (DAL 2006)**

Come si è detto sopra (v. § 16), il Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (*World Summit on the Information society – WSIS*) si concluse nel 2005 con l'approvazione di due documenti: l'Impegno di Tunisi (*Tunis Commitment*) e l'Agenda di Tunisi per la Società dell'Informazione (*Tunis Agenda for the Information Society*). Quest'ultima prevedeva, tra l'altro, la richiesta al Segretario Generale dell'ONU di convocare, entro il secondo trimestre del 2006, la prima riunione di un Forum per il Governo di Internet (*Internet Governance Forum - IGF*), proposto come un nuovo luogo di confronto multilaterale, senza poteri decisionali, per la discussione - anche pubblica - sui problemi riguardanti la gestione di Internet, cui avrebbero partecipato, su basi paritarie, tutti i soggetti interessati: governi, istituzioni private, imprese, semplici cittadini<sup>681</sup>. La richiesta trovò sollecita attuazione da parte del Segretario Generale dell'ONU in carica, il ghanese Kofi Annan<sup>682</sup>, che, dopo aver svolto una serie di consultazioni e aver nominato un gruppo consultivo perché gli prestasse la sua collaborazione, invitò tutte le parti interessate a partecipare alla prima riunione dell'IGF, ospitata dal governo greco. Così, la riunione inaugurale del nuovo organismo fu tenuta ad Atene dal 30 ottobre al 2 novembre 2006, sul tema generale: "La governance di Internet per lo sviluppo" (*Internet Governance for Development*)<sup>683</sup>. Il Forum fu proposto e approvato come una iniziativa di durata quinquennale; il mandato è stato poi rinnovato, nel 2010 per altri cinque anni, e nel 2015 per altri dieci anni<sup>684</sup>; così, si è avviata una serie

<sup>681</sup> I compiti dell'IGF sono elencati nel § 72 dell'Agenda di Tunisi, leggibile sul sito del Forum: IGF Internet Governance Forum, *About us*, <https://www.intgovforum.org/en/about#about-us>. In sintesi, esso sarebbe stato luogo di incontro, di discussione, di dialogo, inteso a facilitare lo scambio di informazioni e di buone pratiche (*best practices*), a individuare le questioni emergenti su cui concentrare l'attenzione comune, a trovare soluzioni ai problemi, a rafforzare e migliorare l'impegno delle parti; a tal fine, l'IGF avrebbe dato consigli e, se del caso, avrebbe formulato raccomandazioni.

<sup>682</sup> Cfr. Arturo di Corinto, *Stefano Rodotà e la Magna Charta di Internet* cit..

<sup>683</sup> La fase preparatoria: il 16-17 febbraio e il 19 maggio 2006 Hannan tenne a Ginevra due cicli di consultazioni, al fine di sviluppare una comprensione comune tra tutte le parti interessate sulla natura e il carattere che avrebbe avuto l'IGF; il 22-23 maggio e il 7-8 settembre 2006 riunì, sempre a Ginevra, il gruppo consultivo, che lo avrebbe assistito nella convocazione della prima riunione del nuovo Forum.

Cfr. IGS Internet Governance Forum, *First IGF Meeting: Athens, Greece*, <https://www.intgovforum.org/en/content/first-igf-meeting-athens-greece>.

<sup>684</sup> Il 16 dicembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 70/125 «Documento finale della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale sull'esame globale dell'attuazione dei risultati del vertice mondiale sulla società dell'informazione», con la quale il mandato dell'IGF di cui ai paragrafi da 72 a 78 dell'agenda di Tunisi è stato prorogato di altri 10 anni. Cfr. IGF Internet Governance Forum, *About us*, p. 3, <https://www.intgovforum.org/en/about#about-us>.

di incontri annuali (si sono già tenuti diciotto IGF), ospitati a rotazione nei vari continenti; l'ultimo si è svolto a Kioto, in Giappone, dall'8 al 12 ottobre 2023. Il prossimo si svolgerà a Rijad, in Arabia Saudita, dal 15 al 19 dicembre prossimo<sup>685</sup>.

Negli IGF il dibattito è strutturato utilizzando il modello *multi-stakeholder*, con una rappresentanza ugualitaria di tutti gli attori di Internet, in maniera aperta, inclusiva, con un'agenda costruita dal basso. Gli *stakeholder* sono suddivisi in quattro categorie (governi, industria, società civile, accademia/comunità tecnica), integrate da rappresentanti delle organizzazioni internazionali (fra cui ICANN, ITU, UNESCO, ecc.), dei *media* e di altre comunità rilevanti per il progresso di Internet. Per quanto riguarda il profilo operativo, nell'ottica di rafforzare l'IGF rendendolo più reattivo e pertinente alle questioni digitali, i partecipanti sono organizzati in gruppi, che lavorano nell'intervallo tra le sessioni annuali sui temi specifici da loro scelti, per poi discuterne nel forum annuale. Queste attività di gruppo, collettivamente denominate “lavoro intersessionale dell'IGF” (*IGF Intersessional Work*), si svolgono secondo tre formule diverse:

- le “Coalizioni Dinamiche” (*Dynamic Coalitions* - DC), che sono nate con l'IGF: nella riunione inaugurale di Atene del 2006 i partecipanti decisero di organizzarsi in vari gruppi di lavoro aperti e *multi-stakeholder*, ciascuno dei quali si sarebbe dedicato ad uno specifico problema di governance di Internet o a una serie di questioni. Le DC – che nel tempo vanno cambiando il loro tema – in atto sono una trentina; al loro coordinamento provvede un apposito “Gruppo di Coordinamento della Coalizione Dinamica” (*Dynamic Coalition Coordination Group* - DCCG)<sup>686</sup>;

---

<sup>685</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *IGF 2024*, <https://intgovforum.org/en/content/igf-2024> , e anche: <https://intgovforum.org/en> .

Queste le sedi degli IGF: Atene, Grecia (2006), Rio de Janeiro, Brasile (2007), Hyderabad, India (2008), Sharm El Sheikh, Egitto (2009), Vilnius, Lituania (2010), Nairobi, Kenya (2011), Baku, Azerbaijan (2012), Bali, Indonesia (2013), Istanbul, Turchia (2014), João Pessoa, Brasile (2015), Jalisco, Messico (2016), Ginevra, Svizzera (2017), Parigi, Francia (2018), Berlino, Germania (2019), online (2020), Katowice, Polonia (2021), Addis Abeba, Etiopia (2022). Cfr. IGF Internet Governance Forum, *About the Internet Governance Forum*, [https://intgovforum.org/en/filedepot\\_download/261/22254](https://intgovforum.org/en/filedepot_download/261/22254) .

<sup>686</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *Dynamic Coalitions*, <https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-coalitions> . I principi e le linee guida comuni delle DC (principi di base, obblighi, governance dei membri, missione e visione) sono disciplinati da una Carta delle Coalizioni Dinamiche, che viene rivista ogni anno: cfr. *Charter of the Dynamic Coalition*, [https://intgovforum.org/en/filedepot\\_download/284/25824](https://intgovforum.org/en/filedepot_download/284/25824) .

- le “Reti politiche” (*Policy Networks* – PN), che sono articolazioni *multi-stakeholder* dirette a fornire una visione approfondita su ampi argomenti di governance di Internet di interesse per la popolazione globale; l’obiettivo è quello di conseguire una migliore integrazione del programma e del lavoro di sviluppo delle politiche intersessionali a sostegno di settori ritenuti prioritari. Le PN sono facilitate da gruppi di lavoro *multi-stakeholder* di esperti, che curano ampie consultazioni comunitarie dal basso verso l’alto. In atto, sono operative tre Reti<sup>687</sup>;
- i “Forum sulle migliori pratiche” (*Best Practice Forums* - BPFs), che sono piattaforme per processi di lavoro anch’essi aperti, collettivi e dal basso verso l’alto (*bottom-up*), per lo scambio di esperienze in ordine a questioni relative alle politiche di Internet e con l’obiettivo di valorizzare le “buone pratiche” (*best practices*) esistenti ed emergenti dall’esperienza della comunità, non di svilupparne di nuove. I BPF sono cominciati nel 2014; il loro numero è molto limitato (nel 2002 sono stati solo 2)<sup>688</sup>.

A seguito della nascita dell’IGF come istituzione di respiro mondiale (*Global IGF*), oltre 130 paesi e regioni del mondo hanno creato analoghe piattaforme di dibattito ad esso ispirate, di carattere nazionale, regionale e giovanile (*National Regional And Youth Initiatives* - NRI), che sono coordinate dal Segretariato IGF e si riuniscono periodicamente per discutere sulle priorità da affrontare nell’evento annuale. Così, alla data della redazione della presente ricerca, l’IGF è strutturato sul territorio attraverso un centinaio di NRI: 98 IGF nazionali, 20 IGF regionali, 31 IGF dei giovani (che formano il “corredo degli strumenti NRI” - *NRI Toolkit*)<sup>689</sup>.

Rientra tra gli NRI l’*European Dialogue on Internet Governance* (EuroDIG), piattaforma aperta multilaterale per lo scambio di opinioni su Internet e sul suo governo. Nata nel 2008 su iniziativa di diverse organizzazioni, rappresentanti governativi ed

---

<sup>687</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *Policy Networks*, <https://www.intgovforum.org/en/content/policy-networks> .

<sup>688</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *Best Practice Forums (BPFs)*, <https://www.intgovforum.org/en/content/best-practice-forums-bpfs> .

<sup>689</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *IGF National and Regional Initiatives*, <https://www.intgovforum.org/en/content/national-and-regional-igf-initiatives> .  
IGF Italia è riconosciuto ufficialmente come l’iniziativa NRI di IGF: cfr. IGF Internet Governance Forum Italia, <https://www.igf-italia.org/wp-content/uploads/Presentazione-IGF.pdf> .

esperti, EuroDIG promuove il dialogo e la collaborazione con la comunità di Internet sulle politiche pubbliche per Internet, e culmina in una conferenza annuale che si svolge di volta in volta in una diversa città europea. I "Messaggi" di EuroDIG vengono preparati e presentati nelle sessioni degli Internet Governance Forum<sup>690</sup>.

I temi all'ordine del giorno degli IGF sono in genere gli stessi, declinati in base alle tecnologie emergenti e al divenire pervasivo della rete: apertura, sicurezza, privacy, multilinguismo, multiculturalismo, sviluppo delle infrastrutture<sup>691</sup>.

Per quanto attiene, in particolare, al tema dell'Intelligenza Artificiale (IA), che era stato già qualche volta affrontato, nel Forum di Addis Abeba del 2022 fu espressa la convinzione che l'IGF avrebbe potuto essere utilizzato come piattaforma per lo sviluppo di appositi meccanismi di cooperazione; per i prossimi flussi di lavoro avrebbe potuto essere presa in considerazione una “Rete politica” sull'intelligenza artificiale al fine di rivedere l'attuazione di diversi principi con strumenti e metriche appropriati<sup>692</sup>. Sulla base di questi auspici, nel maggio 2023 è sorta la “Rete politica sull'intelligenza artificiale” (*Policy Network on Artificial Intelligence - PNAI*), che nel Forum di Kyoto del successivo mese di ottobre ha presentato un suo rapporto, dal titolo: “Rafforzare l'approccio *multistakeholder* alla governance globale dell'IA, proteggendo l'ambiente e i diritti umani nell'era dell'IA generativa”<sup>693</sup>. I risultati di questo lavoro contribuiranno al *Global Digital Compact* delle Nazioni Unite, un accordo che si concluderà nel 2024 e che si concentrerà sull'impatto delle tecnologie digitali e sul loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile<sup>694</sup>. Il lavoro della Rete PNAI è aperto alla partecipazione e al contributo di tutti: essa coinvolge le reti e comunità IGF, la rete delle Coalizioni dinamiche, e le reti di IGF nazionali, regionali e giovanili<sup>695</sup>.

---

<sup>690</sup> Il sito di EuroDIG: EuroDIG European Dialogue on Internet Governance, <https://www.eurodig.org/>.

<sup>691</sup>Cfr. Arturo di Corinto, *Stefano Rodotà e la Magna Charta di Internet* cit...

<sup>692</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *Policy Network on Artificial Intelligence* (PNAI), <https://www.intgovforum.org/en/pnai> .

<sup>693</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum – IGF Kyoto 2023, *Strengthening multistakeholder approach to global AI governance, protecting the environment and human rights in the era of generative AI - A report by the Policy Network on Artificial Intelligence*, IGF Policy Network on Artificial Intelligence / october 2023, [https://www.intgovforum.org/en/filedepot\\_download/282/26545](https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/282/26545) .

<sup>694</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *Policy Network on Artificial Intelligence* (PNAI) cit..

<sup>695</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *Policy Networks*, cit.; IGF Internet Governance Forum, *PNAI Work Plan*, <https://intgovforum.org/en/content/pnai-work-plan> .

Le sollecitazioni di Addis Abeba hanno prodotto anche, nell'aprile 2023, l'istituzione di una “Coalizione Dinamica” per la governance dei dati e dell'intelligenza artificiale (*Dynamic Coalition on Data and Artificial Intelligence Governance - DC-DAIG*), con l'obiettivo di facilitare un dibattito *multi-stakeholder* sull'argomento, mediante l'analisi critica delle buone e delle cattive pratiche in uso - con particolare attenzione al Sud del mondo - e degli accordi normativi e istituzionali esistenti<sup>696</sup>. Nell'IGF 2023 di Kioto, la Coalizione ha fornito una prima informativa sul lavoro svolto, presentando una relazione ufficiale sul tema: “La ricerca per la sovranità, trasparenza e responsabilità dell’Intelligenza Artificiale”, in cui è stata esplorata la tensione tra i sistemi di protezione dei dati e lo sviluppo e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT<sup>697</sup>.

## **§ 20. NASCE LA “CARTA DEI DIRITTI UMANI E DEI PRINCIPI PER INTERNET” (2010). LA POSIZIONE DEGLI STATI UNITI DAL 2010 AD OGGI**

Nell'*Internet Governance Forum* inaugurale di Atene del 2006, dalle Coalizioni Dinamiche tornò ad emergere l'interesse generale per il tema della governance della rete, che già nel 2003, al Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS) di Ginevra,

---

<sup>696</sup> Cfr. IGF Internet Governance Forum, *Dynamic Coalition on Data and Artificial Intelligence Governance* (DC-DAIG), *Introduction*, <https://intgovforum.org/en/content/dynamic-coalition-on-data-and-artificial-intelligence-governance-dc-daig> .

<sup>697</sup> Cfr. *Dynamic Coalition on Data and Artificial Intelligence Governance, 2023 Yearly Report*, [https://www.intgovforum.org/en/filedepot\\_download/288/26816](https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/288/26816) ; IGF Internet Governance Forum, *The Quest for AI Sovereignty, Transparency and Accountability - Official Outcome of the UN IGF Data and Artificial Intelligence Governance Coalition*, preliminary version presented at the United Nations Internet Governance Forum 2023, [https://www.intgovforum.org/en/filedepot\\_download/288/26421](https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/288/26421) .

La ChatGPT é una *chatbot*, cioè una applicazione software o un'interfaccia web online, che imita la conversazione umana attraverso interazioni testuali o vocali, utilizzando sistemi di intelligenza artificiale generativa in grado di mantenere una conversazione con un utente in linguaggio naturale, simulando il modo in cui un essere umano si comporterebbe come partner di conversazione. ChatGPT, lanciata sul mercato il 30 novembre 2022, é basata su un modello linguistico di grandi dimensioni, che consente agli utenti di perfezionare e indirizzare una conversazione verso la lunghezza, il formato, lo stile, il livello di dettaglio e la lingua desiderati. La nuova applicazione ha avuto uno sviluppo rapidissimo; ad essa viene attribuito il merito di aver dato il via al boom dell'intelligenza artificiale, che ha avviato uno sviluppo rapido e senza precedenti; alcuni osservatori hanno, però, espresso preoccupazione per il potenziale di ChatGPT e di programmi simili per sostituire o atrofizzare l'intelligenza umana, consentire il plagio o alimentare la disinformazione. Cfr. ChatGPT - from Wikipedia EN; Chat bot (Chat Robot) – da Wikipedia IT.

aveva portato all'istituzione di un apposito Gruppo di lavoro (*Working Group on Internet Governance -WGIG*): come si è detto nelle pagine precedenti, il WGIG aveva presentato il suo rapporto nel WSIS di Tunisi del 2005<sup>698</sup>. Ora, ad Atene, della problematica si fecero carico due Coalizioni Dinamiche: una sulla Carta dei Diritti di Internet, che lavorava per sviluppare una Carta dei diritti umani, e un'altra per un Quadro di Principi per Internet, che si concentrava sui principi di governance di Internet<sup>699</sup>. Il loro impegno trovò una forte sponda nell'idea di una *Internet Bill of Rights*, proposta dal comitato governativo italiano, capeggiato dal giurista Stefano Rodotà, e i cui principi erano sostanzialmente una trasformazione dell'appello lanciato l'anno precedente a Tunisi dal senatore dei Verdi Fiorello Cortiana (se ne è parlato sopra, al § 16)<sup>700</sup>.

La discussione sui diritti umani e sulla governance di Internet continuò nelle successive riunioni degli *Internet Governance Forum* di Rio de Janeiro (2007) e di Hyderabad (2008). In quest'ultima riunione, si concordò che i due progetti, quello sui diritti umani e quello sui principi e la governance di Internet, erano strettamente correlati: alcuni principi dovevano essere rinforzati per sostenere un ambiente digitale che promuovesse i diritti umani; era bene quindi combinare forze e risorse in un unico progetto di lavoro. Così, all'inizio del 2009, le due Coalizioni Dinamiche si fussero dando vita alla Coalizione Dinamica per i diritti e i principi relativi a Internet (*Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles - IRPC*)<sup>701</sup>.

Il risultato di questo esercizio di collaborazione alla stesura (*collabowriting*), *online* e *offline*, aperto a tutti i membri della nuova Coalizione Dinamica, fu la “Carta dei Diritti

<sup>698</sup> Cfr. World summit on the information society Geneva 2003 – Tunis 2005 - Working Group on Internet Governance, *Report of the working group on Internet governance*, Document WSIS-II/PC-3/DOC/5-E – 3 August 2005 - Original: English, cit..

<sup>699</sup> Cfr. Internet Rights & Principles Coalition, *Carta dei diritti umani e dei principi per Internet*, IGF Internet Governance Forum, giugno 2021, p. 5, [https://drive.google.com/file/d/1NB1UqQ-\\_UC9ZA18sF9-6qXT77fOCUchs/view?pli=1](https://drive.google.com/file/d/1NB1UqQ-_UC9ZA18sF9-6qXT77fOCUchs/view?pli=1) . Testo in ingl.: *The charter of human rights and principles for the internet*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Communications/InternetPrinciplesAndRightsCoalition.pdf> .

<sup>700</sup> In sintesi, a Tunisi l'appello “Tunisi mon amour”, aveva evidenziato l'esigenza che la rete si sviluppasse nel rispetto delle regole democratiche, in modo che le continue, numerose innovazioni tecnologiche e sociali non ne compromettessero il carattere aperto, democratico e universale: cfr. Arturo di Corinto, *Stefano Rodotà e la Magna Charta di Internet*, cit..

<sup>701</sup> Cfr. Internet Rights & Principles Coalition, *Carta dei diritti umani e dei principi per Internet*, IGF Internet Governance Forum, giugno 2021 cit., p. 5.

Umani e dei Principi per Internet” (*the Charter of Human Rights and Principles for the Internet*), le cui prime bozze furono perfezionate ed esaminate nel corso del 2009 e del 2010 da un gruppo di esperti in materia per garantirne la compatibilità con le norme internazionali; i membri della Coalizione discussero e contribuirono a questo processo di redazione in tutte le sue fasi. La prima bozza completa della Carta (Versione 1.0) fu presentata alla sessione dell’IGF di Vilnius (2010); pochi mesi dopo, una seconda bozza fu sottoposta a una più ampia consultazione all’interno dell’IGF, e all’esame di commentatori esterni: si è pervenuti così alla versione attuale (Versione 1.1)<sup>702</sup>. La Carta prende in esame l’intera gamma di diritti umani, attingendo alla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” adottata dall’ONU nel 1948 (*Universal Declaration of Human Rights – UDHR*) e agli altri testi che compongono la Carta Internazionale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (*International Bill of Human Rights*)<sup>703</sup>.

A Vilnius fu anche costituito un gruppo di lavoro per sintetizzare la Carta (lunga e giuridicamente complessa) in un formato più accessibile per la divulgazione, l’istruzione e la difesa. Il risultato fu il brevissimo documento (una sola pagina): “10 Diritti e Principi di Internet” (*10 Internet Rights & Principles*), pubblicato on-line nel 2011, che è un distillato di dieci valori e principi chiave alla base della Carta; con una “maratona di scrittura e traduzione” (*translatathon*) il documento è stato tradotto in 26 lingue diverse, e nuove traduzioni si aggiungono di continuo<sup>704</sup>.

Nel 2013, l’IRPC ha avviato la seconda fase di elaborazione della Carta (tutt’ora in corso), la cosiddetta “Carta 2.0”, con l’intento di creare più consapevolezza su di essa, alla luce delle problematiche emergenti a livello nazionale e internazionale in ordine alla protezione e al godimento dei diritti umani online e offline, e di sollecitare la partecipazione al lavoro di aggiornamento di parti della Carta attuale, al fine di dimostrare

<sup>702</sup> Cfr. Internet Rights & Principles Coalition, *Carta dei diritti umani e dei principi per Internet*, IGF Internet Governance Forum, giugno 2021 cit., p. 5.

<sup>703</sup> Cfr. Internet Rights & Principles Coalition, *Carta dei diritti umani e dei principi per Internet*, IGF Internet Governance Forum, giugno 2021 cit., p. 2. Della *International Bill of Human Rights* si è parlato nelle pagine precedenti (§ 13): essa è costituita da due Convenzioni (o Patti) e da un Protocollo, approvati dall’ONU nel 1966 ed entrati in vigore 10 anni dopo: il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Protocollo facoltativo ad esso relativo, e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

<sup>704</sup> Cfr. Internet Rights & Principles Coalition – Projects, *10 Internet Rights & Principles*, <http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign> . Attraverso il sito si accede alle varie traduzioni, tra cui quella in italiano.

che i diritti umani e i principi in essa contenuti forniscono un quadro coerente per sviluppare i principi di governance per Internet nell'ambito dell'IGF e non solo. Risultato del lavoro di molte persone e organizzazioni nel corso degli anni, la Carta va costantemente crescendo in termini di reputazione, man mano che i suoi 21 articoli sono progressivamente applicati a situazioni specifiche<sup>705</sup>.

Oggi, la Coalizione nata nel 2008 ha sede presso l'*Internet Governance Forum* (IGF) delle Nazioni Unite. Essa ha per membri persone e organizzazioni provenienti da tutti i ceti sociali, provenienti dal Sud e dal Nord del mondo, ONG internazionali, ricercatori, attivisti, giuristi, imprese, fornitori di servizi Internet e di telefonia mobile, tecnici, rappresentanti governativi e organizzazioni intergovernative; è aperta a chiunque voglia prestare la sua collaborazione. In linea con la sua ispirazione originaria, è impegnata a far funzionare i diritti umani per l'ambiente online, e a tal fine si propone di promuovere e fornire uno spazio per il dialogo e la collaborazione *multi-stakeholder*; mira anche ad essere una piattaforma ombrello per facilitare la collaborazione su questioni relative ai diritti umani nell'ambito dell'*Internet Governance Forum*, sia a livello globale, che negli incontri regionali e negli eventi correlati<sup>706</sup>.

Il contenuto della “Carta dei Diritti Umani e dei Principi per Internet” (*the Charter of Human Rights and Principles for the Internet*) – versione 1.1 - è molto ampio e articolato<sup>707</sup>; possiamo considerarne una sua “sintesi autentica” l’elenco dei “10 Diritti e Principi di Internet” (10 *Internet Rights & Principles*):

---

<sup>705</sup> Cfr. Internet Rights & Principles Coalition, Carta dei diritti umani e dei principi per Internet, IGF Internet Governance Forum, giugno 2021 cit., p. 2.

<sup>706</sup> Cfr.: Internet Rights & Principles Coalition. *Promoting Human Rights As Digital Rights*, <https://internetrightsandprinciples.org/>; IGF Internet Governance Forum – Home, *Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles* (IRPC), <https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-coalition-on-internet-rights-and-principles-irpc> ; Internet Rights & Principles Coalition, *Carta dei diritti umani e dei principi per Internet*, IGF Internet Governance Forum, giugno 2021 cit., p. 2.

<sup>707</sup> Per completezza di informazione: questo – in breve - l’indice della Carta: 1 diritto di accesso a Internet; 2 diritto alla non discriminazione nell’accesso, uso e governance di Internet; 3 diritto alla libertà e sicurezza in Internet; 4 diritto allo sviluppo in Internet; 5 libertà di espressione e informazione; 6 libertà di religione e opinione; 7 diritto di riunione e associazione; 8 diritto alla privacy; 9 diritto alla protezione dei dati; 10 diritto all’istruzione in Internet; 11 diritto alla cultura e al libero accesso alla conoscenza di Internet; 12 diritti dei minori; 13 diritti delle persone con disabilità e Internet; 14 diritto al lavoro; 15 diritto di partecipazione; 16 diritto alla protezione del consumatore; 17 diritto alla salute e ai servizi sociali in

1. universalità: ogni essere umano nasce libero e uguale in dignità e diritti, che devono essere rispettati e protetti nell'ambiente digitale;
2. accessibilità: ogni persona ha pari diritto di accedere e di utilizzare un Internet sicuro e aperto;
3. neutralità: ogni persona ha eguale diritto di accesso a Internet, senza forme di prioritizzazione<sup>708</sup>, discriminazione, censura, filtraggio o controllo del traffico;
4. diritti: Internet è uno spazio per la promozione, la protezione, il rispetto dei diritti umani. Ogni persona ha il dovere di rispettare i diritti umani altrui nell'ambiente digitale;
5. espressione: ogni persona ha il diritto di avere ed esprimere opinioni, nonché di cercare, ricevere e comunicare informazioni liberamente in Internet senza alcuna forma di interferenza o controllo. Ogni persona ha il diritto di comunicare anonimamente online;
6. vita, libertà e sicurezza: i diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza devono essere rispettati, protetti e realizzati in Internet. Questi diritti non devono essere violati o utilizzati per violare altri diritti nell'ambiente digitale;
7. privacy: ogni persona ha diritto al rispetto della propria privacy online, in maniera libera da ogni forma di controllo, incluso il diritto di verificare come i propri dati personali sono raccolti, usati, trasmessi, conservati o eliminati;
8. diversità: la diversità culturale e linguistica in Internet deve essere promossa; l'innovazione nell'elaborazione di nuove tecniche e politiche deve essere incoraggiata a facilitare la pluralità di espressione;
9. standard e regolazione: l'architettura di Internet deve essere basata su standard aperti che facilitino interoperabilità e inclusione a tutti i livelli;
10. governance: i diritti umani devono costituire il fondamento giuridico e normativo su cui Internet funziona ed è governato. Ciò deve avvenire in maniera trasparente e

---

Internet; 18 diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo; 19 diritto a un appropriato ordine sociale e internazionale per Internet; 20 diritti e responsabilità; 21 disposizioni generali.

<sup>708</sup> Traduzione letterale del termine presente nel testo: *prioritization*. È un anglismo che sta entrando in uso negli ultimi anni, e che corrisponde a priorizzazione (sembra, meno usato), con il significato di “mettere in priorità, mettere degli elementi in ordine di importanza“.

multilaterale, sulla base dei principi di apertura, partecipazione inclusiva e responsabilità, come stabilito dalla legge.

Il valore morale e politico della Carta è stato rafforzato da alcuni successivi interventi e pronunciamenti in sede ONU; in particolare:

- nella 17<sup>a</sup> sessione del Consiglio per i Diritti Umani (30 maggio - 17 giugno 2011), il Relatore Speciale sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione, Frank La Rue, presentava il suo rapporto sul tema. In sintesi, egli sottolineava che le norme e gli standard internazionali in materia di diritti umani, sul diritto alla libertà di opinione e di espressione sono applicabili a Internet come mezzo di comunicazione, e individuava le circostanze eccezionali in cui la diffusione di determinati tipi di informazioni può essere limitata. L'esposizione è articolata sulla distinzione tra le due dimensioni dell'accesso a Internet: l'accesso ai contenuti, e l'accesso all'infrastruttura fisica e tecnica necessaria per accedere a Internet. Per quanto riguarda, in particolare, l'accesso ai contenuti, vengono esaminati alcuni dei modi in cui gli Stati stanno sempre più censurando le informazioni online: blocco arbitrario o filtraggio dei contenuti; criminalizzazione dell'espressione legittima; imposizione della responsabilità dell'intermediario; disconnessione degli utenti dall'accesso a Internet, anche sulla base di violazioni della legislazione sui diritti di proprietà intellettuale; attacchi informatici (*cyber-attacks*); protezione inadeguata del diritto alla privacy e alla protezione dei dati. Anche le conclusioni e raccomandazioni finali sono svolte distintamente per le due forme di accesso a internet<sup>709</sup>;
- il 5 luglio 2012, il Consiglio per i Diritti Umani adottava all'unanimità un documento (non vincolante), firmato da tutti i 47 membri del Consiglio, compresi i rappresentanti di paesi notoriamente inclini alla censura, come la Cina e Cuba: la Risoluzione 20/8 sulla promozione, la tutela e il godimento dei diritti umani su Internet. In essa, nel

---

<sup>709</sup> La data della Sessione è ricavata dal sito: United Nations – Human Rights Council, *HRC Sessions - Regular Sessions*, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions>. Il testo del Rapporto (che non contiene data) è riprodotto in una Circolare ONU con data anteriore (16 maggio): Cfr. United Nations - A/HRC/17/27 16 May 2011, General Assembly, Human Rights Council - Seventeenth session, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue*, [https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27\\_en.pdf](https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf).

riaffermare i diritti e le libertà sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nella successiva Carta Internazionale dei diritti umani, si constatava che l'esercizio dei diritti dell'uomo, in particolare del diritto alla libertà di espressione, su Internet era una questione di interesse e importanza crescenti, per via del rapido ritmo di sviluppo tecnologico, che consentiva alle persone di tutto il mondo di utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si affermava, pertanto, che gli stessi diritti che le persone hanno offline dovevano essere protetti anche online; questo valeva in particolare per la libertà di espressione, che si doveva poter esercitare indipendentemente dalle frontiere e attraverso qualsiasi mezzo di propria scelta<sup>710</sup>.

Il principio della neutralità della rete, enunciato nella “Carta dei Diritti Umani e dei Principi per Internet”, fatica ad affermarsi negli U.S.A., dove è particolarmente dibattuto: nel 2010 – era Presidente il democratico Barack Obama (2009-2017) - la Commissione federale per le comunicazioni (*Federal Communications Commission - FCC*), l'agenzia governativa responsabile della politica delle telecomunicazioni statunitense<sup>711</sup>, dichiarò la regola della neutralità della rete; il 14 gennaio 2014, però, una Corte d'appello federale annullò la decisione. Si accese, così, un vivace confronto tra le diverse posizioni al riguardo:

- fu subito promossa – con il sostegno della Casa Bianca - una petizione per il ripristino della neutralità e per la classificazione dei *provider* internet come “operatori comuni”, e la FCC lanciò una proposta di regolamentazione in questa direzione, che sottopose

---

<sup>710</sup> Cfr. UN. Human Rights Council (20th sess. : 2012 : Geneva) - A/HRC/RES/20/8 16 July 2012, *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet: resolution adopted by the Human Rights Council*, <https://digitallibrary.un.org/record/731540?v=pdf> ; UNICEF, *L'accesso a internet è un diritto umano. Lo dice l'ONU!*, 09/07/2012, <https://www.unicef.it/media/accesso-a-internet-un-diritto-umano-lo-dice-onu/#:~:text=Il%20Consiglio%20per%20i%20diritti,ed%20esprimersi%20liberamente%20su%20Internet> ; Francesca Mannino, *Internet: un diritto per le Nazioni Unite*, ConfiniOnline lunedì 9 luglio 2012, <https://www.confinionline.it/detail.aspx?id=29090&l=it> .

<sup>711</sup> La *Federal Communications Commission* disciplina le comunicazioni interstatali e internazionali via radio, televisione, filo, satellite e cavo in tutti i 50 Stati, nel Distretto di Columbia e nei territori degli U.S.A.. È una agenzia governativa indipendente sotto la supervisione del Congresso, responsabile dell'implementazione e dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti statunitensi sulle comunicazioni. Cfr. FCC Federal Communications Commission, *About the FCC, The FCC's Mission*, <https://www.fcc.gov/about/overview> .

all'esame del pubblico per raccoglierne i pareri. Il Presidente Obama, che si era pronunciato a favore della neutralità, il 10 novembre 2014 invitò la FCC ad adottare le regole più severe possibili per proteggere la neutralità della rete: i fornitori di servizi Internet (ISP) dovevano trattare allo stesso modo tutto il traffico Internet. Così, il 26 febbraio 2015 la FCC votava a favore di rigide regole di neutralità della rete per mantenere Internet aperto e libero; le regole venivano pienamente confermate dalla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, con un pronunciamento del 14 giugno 2016<sup>712</sup>;

- con la vittoria del repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali del novembre 2016, cambiava la composizione della FCC, che nel dicembre 2017 toglieva la *net neutrality* e concedeva il via libera al web a due velocità, consentendo agli operatori di offrire un servizio più veloce alle aziende che pagavano, o che pagavano di più. L'abrogazione della neutralità della rete è entrata in vigore nel giugno 2018<sup>713</sup>;
- nell'ottobre 2019, una Corte d'appello federale confermava ampiamente la decisione della FCC, ma le ordinava di riconsiderarne l'impatto sulla sicurezza pubblica, di valutare l'adeguatezza della normativa sull'ingresso di nuovi utenti, e di valutare la propria capacità di fornire sussidi per il servizio a banda larga. Il 27 ottobre 2020 La FCC deliberava a maggioranza di lasciare invariata la propria decisione del 2017<sup>714</sup>;
- nel novembre 2020, il democratico Joe Biden (già vicepresidente di Obama) veniva eletto Presidente degli U.S.A.. I democratici avevano inserito la neutralità della rete nel loro programma elettorale: il loro candidato, se avesse vinto, avrebbe designato un

---

<sup>712</sup> Cfr. The White House - - november 2014, *Net Neutrality - President Obama's Plan for a Free and Open Internet*, <https://obamawhitehouse.archives.gov/net-neutrality> .

<sup>713</sup> Cfr. Cecilia Kang, *F.C.C. Repeals Net Neutrality Rules*, The New York Times Dec. 14, 2017, <https://www.nytimes.com/2017/12/14/technology/net-neutrality-repeal-vote.html> ; La Repubblica 12 dic 2017, *Spallata di Trump alla neutralità della rete: più spazio a chi paga*, [https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/14/news/spallata\\_di\\_trump\\_alla\\_neutralita\\_della\\_rete\\_abolita-184140254/](https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/14/news/spallata_di_trump_alla_neutralita_della_rete_abolita-184140254/);

Arturo Di Corinto, *Attacco alla neutralità della Rete. Cosa cambia per noi europei*, La Repubblica 15/12/2017, [https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/15/news/attacco\\_alla\\_neutralita\\_della\\_rete\\_cosa\\_cambia\\_per\\_noi\\_europei-184253006/](https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/15/news/attacco_alla_neutralita_della_rete_cosa_cambia_per_noi_europei-184253006/) .

<sup>714</sup> Cfr. David Shepardson, *U.S. FCC votes to maintain 2017 repeal of net neutrality rules*, Reuters October 27, 2020, <https://www.reuters.com/article/us-usa-internet-idUSKBN27C2EO> .

Presidente della FCC che si sarebbe adoperato per ripristinare la neutralità della rete<sup>715</sup>; così, il 26 ottobre 2021 un comunicato stampa della Casa Bianca rendeva noto che il Presidente Biden aveva nominato l'avv. Gigi Beth Sohn come Commissario della FCC; si era ora in attesa della conferma del Senato. Sohn sarebbe divenuta il terzo Commissario democratico della FCC; il suo straordinario impegno per un accesso equo e democratico a Internet aveva interessato sia il settore governativo che quello non governativo<sup>716</sup>;

- la scelta provocava immediate reazioni: il 1° dicembre, una coalizione di 18 organizzazioni di centrodestra inviava una lettera al Senato contro la nomina di Sohn a Commissario della FCC<sup>717</sup>. Il 2022 trascorreva senza che si arrivasse alla conferma della nomina di Sohn, così che l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni U.S.A. rimaneva senza una maggioranza democratica, e rimanevano senza esito gli sforzi per ripristinare le protezioni Internet aperte e per colmare il divario digitale<sup>718</sup>;
- le elezioni di medio termine del 14 novembre 2022, vinte dai democratici al Senato, lasciavano spazio per uscire dalla situazione di stallo<sup>719</sup>; all'inizio del 2023 Biden ha rinominato Sohn per lo stesso ruolo, dopo che la sua precedente nomina era decaduta con il cambiamento al Congresso; Sohn non ha però ottenuto la conferma, così che il 7 marzo 2023 si è ritirata: dopo una battaglia incessante con i lobbisti dell'industria

---

<sup>715</sup> Cfr. David Shepardson, *U.S. FCC votes to maintain 2017 repeal of net neutrality rules*, cit..

<sup>716</sup> Cfr The White House, october 26, 2021, *President Biden Announces Key Nominations*, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/26/president-biden-announces-key-nominations-8/> .

La FCC è diretta da cinque commissari, nominati dal Presidente degli Stati Uniti e confermati dal Senato americano. Il presidente seleziona anche tra i Commissari quello che fungerà da presidente. Solo tre Commissari possono appartenere allo stesso partito politico in un dato momento e nessuno può avere un interesse finanziario in alcuna attività relativa alle Commissioni. Tutti i Commissari, compreso il Presidente, hanno un mandato di cinque anni, tranne quando ricoprono un mandato non scaduto. Cfr. FCC Federal Communications Commission - About the FCC, *What we do - leadership*, <https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do> .

<sup>717</sup> Cfr. CCC Consumer Choice Center, *Lettera aperta – CCC si unisce alla coalizione che si oppone alla nomina della Commissione Federale per le comunicazioni di Sohn*, 2 dicembre 2021, <https://consumerchoicecenter.org/it/ccc-si-unisce-all-a-coalizione-che-si-oppone-all-a-commissione-federale-per-le-comunicazioni-sohns/> .

<sup>718</sup> Cfr. Cat Zakrzewski, Cristiano Lima-Strong, *Le promesse Internet di Biden sono in un limbo nel mezzo di una lunga battaglia per il candidato alla FCC*, Washington Post, 14 october 2022, <https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/14/fcc-deadlock-gigi-sohn/> .

<sup>719</sup> Cfr. ANSA.it - Mondo/Nord America, *Midterm 2022 Usa, è vittoria per i dem al Senato*, 14 novembre 2022, [https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2022/11/13/midterm-2022-usa-e-vittoria-per-i-dem-al-senato\\_025e6f19-f5e1-4c9c-a965-d0a87d89674c.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2022/11/13/midterm-2022-usa-e-vittoria-per-i-dem-al-senato_025e6f19-f5e1-4c9c-a965-d0a87d89674c.html) .

della televisione via cavo e dei *media*, ha dichiarato al *Washington Post* che ha deciso di ritirarsi perché era stata oggetto di “attacchi incessanti, disonesti e crudeli”. Così, la FCC è rimasta bloccata, con solo quattro commissari e un seggio vuoto, rendendo praticamente impossibile, fino ad ora, per Biden portare avanti la sua agenda Internet senza un accordo con i repubblicani. Il ritiro di Sohn rappresenta un duro colpo per gli sforzi dell'amministrazione U.S.A. di rinnovare le attuali regole sulla neutralità della rete, che impediscono ai fornitori di servizi Internet a banda larga di trattare i contenuti online in modo diseguale<sup>720</sup>.

## § 21. IL CASO **DATAGATE** (2013) E I SUOI RIFLESSI SUL MONDO DI INTERNET. L'EVOLUZIONE DI ICANN

Per completare il quadro dell'opera svolta dall'ONU e dagli organismi di livello internazionale sui temi oggetto di questa ricerca, si richiama qui una vicenda che ebbe risonanza mondiale: il cd. **Caso Datagate** del 2013. Ne fu protagonista il trentenne Edward Joseph Snowden, già tecnico della CIA e, fino al 10 giugno di quell'anno, collaboratore di un'azienda consulente della *National Security Agency* (NSA) statunitense: attraverso la collaborazione con alcuni giornalisti, egli rese di pubblico dominio i dettagli di diversi programmi top-secret di sorveglianza di massa dei governi statunitense e britannico, rendendo noti documenti altamente secretati; tra questi, il programma di intercettazione telefonica tra U.S.A. e Unione Europea riguardante i metadati delle comunicazioni; il PRISM, un programma clandestino di sorveglianza elettronica che consentiva alla *National Security Agency* di accedere alla posta elettronica, a ricerche web, e ad altro traffico Internet in tempo reale; *Tempora*, un'operazione del britannico *Government Communications Headquarters* – GCHQ (l'agenzia governativa che si occupa della sicurezza, nonché dello spionaggio e controsionaggio, nell'ambito delle comunicazioni) per intercettare e memorizzare enormi quantità di traffico in fibra

---

<sup>720</sup> Cfr. CNBC Consumer News and Business Channel - Tecnologia, Lauren Feiner, Ashley Capoot, *Il candidato alla FCC di Biden, Gigi Sohn, si ritira, citando “attacchi crudeli” nella battaglia con le industrie della televisione via cavo e dei media – pubbl. 7 marzo 2023*, <https://www.cnbc.com/2023/03/07/biden-fcc-nominee-gigi-sohn-withdraws-citing-cruel-attacks-.html>.

ottica; programmi di sorveglianza Internet. Gli articoli furono pubblicati nei mesi di giugno e luglio 2013 da testate di rilievo come il britannico *The Guardian*, lo statunitense *Washington Post*, il tedesco *Der Spiegel*, il giornale di Hong Kong *South China Morning Post* e la sua edizione domenicale, il *Sunday Morning Post*. Snowden dovette abbandonare gli U.S.A., e si rifugiò in Russia, che gli ha concesso la cittadinanza nel settembre 2022<sup>721</sup>.

Le rivelazioni di Snowden prefiguravano una società del controllo globale capace di intercettare ogni forma di comunicazione, anche dei semplici cittadini, e rendeva più urgente la ricerca di nuove leggi a tutela della privacy<sup>722</sup>; questo, nella speranza di poter procedere verso delle leggi di sistema, perché solo leggi internazionali per la rete avrebbero potuto consentire di sfuggire al controllo tecnico degli USA rivelato da Snowden; oggi, la difficoltà permane, vedendo anche l'autarchia di Cina, Russia e Iran, che minacciano di staccarsi dalla rete globale per farsi una rete dedicata, ogni volta che si chiede loro il rispetto dei diritti umani e civili delle loro popolazioni<sup>723</sup>.

Può essere ritenuta una immediata reazione al caso *Datagate* la Risoluzione n. 68/167 sul diritto alla privacy nell'era digitale (A/RES/68/167), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite pochi mesi, il 18 dicembre 2013. Nella Risoluzione, l'Assemblea, in particolare, invita gli Stati membri:

- a. a rispettare e tutelare il diritto alla privacy, anche nell'ambito delle comunicazioni digitali;
- b. ad adottare misure finalizzate a far cessare le violazioni di tali diritti e a creare le condizioni per prevenire tali violazioni, anche garantendo che la pertinente legislazione nazionale osservi i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani;
- c. a riesaminare le loro procedure, prassi e legislazioni in materia di sorveglianza delle comunicazioni, di intercettazione delle stesse e di raccolta di dati personali, anche su

---

<sup>721</sup> Cfr. Edward Snowden – da Wikipedia IT.

<sup>722</sup> Cfr. Giovanni Ziccardi, *Datagate: come difendersi dal Grande Fratello*, Il Libro dell'Anno 2013, [https://www.treccani.it/enciclopedia/datagate-come-difendersi-dal-grande-fratello\\_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/datagate-come-difendersi-dal-grande-fratello_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/).

<sup>723</sup> Cfr. <https://dcorinto.it/associazionismo/libro-il-valore-della-carta-dei-diritti-di-internet/>.

larga scala (*mass surveillance, interception and collection*), al fine di sostenere il diritto alla privacy garantendo la piena ed effettiva attuazione di tutti i loro obblighi previsti dal diritto internazionale in materia di diritti umani;

- d. a istituire (o mantenere gli esistenti) meccanismi di vigilanza nazionali indipendenti ed efficaci, in grado di assicurare trasparenza – nella misura appropriata - e responsabilità per la sorveglianza statale delle comunicazioni, per la loro intercettazione e per la raccolta di dati personali<sup>724</sup>.

Il caso Datagate si tradusse anche in una spinta per la sottrazione dell'ICANN al monopolio statunitense. Di questo processo di internazionalizzazione si richiamano brevemente, qui di seguito, alcuni momenti<sup>725</sup>:

- il **24 settembre 2013**, nella sessione di apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite già sopra richiamata, la presidente brasiliana Dilma Rousseff criticò duramente il programma di sorveglianza americano, definendolo una violazione del diritto internazionale. Nel successivo mese di ottobre, Fadi Chehadé, amministratore delegato (*chief executive officer* - CEO) di ICANN, incontrava la Rousseff a Brasilia: i due annunciavano che nell'aprile 2014 il Brasile avrebbe ospitato un “**Incontro globale multilaterale sul futuro della governance di Internet**” (*Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance* - GMMFIG), cui sarebbero stati invitati a partecipare rappresentanti dei governi, dell'industria, della società civile e del mondo accademico; l'incontro sarebbe stato l'avvio di una iniziativa mondiale sulla gestione di internet (**NET mundial Initiative - NMI**);
- il **7 ottobre 2013**, a Montevideo, in Uruguay, i leaders delle organizzazioni coinvolte nel coordinamento dell'infrastruttura tecnica globale di Internet rilasciavano la “**Dichiarazione di Montevideo sul futuro della cooperazione Internet**”, in cui rilevavano con forte preoccupazione che il caso Datagate aveva indebolito a livello mondiale la fiducia degli utenti di Internet, e chiedevano di accelerare la

---

<sup>724</sup> Cfr. UN. General Assembly (68th sess. : 2013-2014) - A/RES/68/167 21 Jan. 2014, *The right to privacy in the digital age : resolution adopted by the General Assembly*, <https://digitallibrary.un.org/record/764407?v=pdf>.

<sup>725</sup> Varie sono le fonti disponibili per ciascun evento. Per una sintesi, cfr. ICANN – from Wikipedia EN.

globalizzazione delle funzioni di ICANN e di IANA, mediante l'adozione di una formula gestionale che prevedesse la partecipazione, su un piano di parità, di tutte le parti interessate, compresi tutti i governi (con riduzione, quindi, del ruolo svolto dagli U.S.A.). La dichiarazione era firmata dai dirigenti di ICANN, IETF, IAB, *World Wide Web Consortium* e *Internet Society*, oltre che dei cinque registri regionali di indirizzi Internet (*African Network Information Center*, Registro americano dei numeri Internet, *Network Information Center Asia-Pacific*, Registro degli indirizzi Internet dell'America Latina e dei Caraibi e Centro di coordinamento della rete *Réseaux IP Européens*);

- anche nell'annuale **incontro IGF** che si tenne a Bali nell'**ottobre 2013** si parlò della *NETmundial Initiative*, programmata per il 2014: essa avrebbe dovuto essere un "vertice" con un alto livello decisionale;
- nel **marzo 2014** l' amministrazione Obama (il nuovo Presidente U.S.A. Barack Obama si era insediato nella carica il 20 gennaio 2009) annunciava l'intenzione di abbandonare la supervisione governativa sulle funzioni IANA, prevista dal contratto stipulato tra il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e l' ICANN nel 2006: la supervisione sarebbe stata trasferita alla "comunità globale multistakeholder";
- nei giorni **23-24 aprile 2014**, a San Paolo, in Brasile, si teneva il programmato **"Incontro globale multilaterale sul futuro della governance di Internet"**. I 1.480 partecipanti provenivano da 97 paesi e da un'ampia gamma di settori: governi, settore privato, società civile, comunità tecnica e mondo accademico; oggetto di discussione fu la governance di Internet, sotto i riflettori dopo le rivelazioni di Snowden. La dichiarazione conclusiva (***NETmundial Multistakeholder Statement***), non vincolante, formulava una serie di principi condivisi e una tabella di marcia per guidare l'evoluzione della cooperazione e della governance di Internet. Essa costituiva un compromesso e non condannava duramente la sorveglianza di massa né sosteneva la neutralità della rete, nonostante la posizione iniziale espressa dal Brasile; affermava che l'ICANN avrebbe dovuto essere controllata a livello internazionale entro settembre 2015. Una minoranza di governi, tra cui Russia, Cina, Iran e India, non

rimase soddisfatta della risoluzione finale e per Internet richiedeva, più che una più ampia gestione multistakeholder, una vera e propria gestione multilaterale;

- nel maggio 2014 la ICANN, il Comitato direttivo Internet brasiliano (*Comitê Gestor da Internet no Brasil* - CGI.br) e il *World Economic Forum* (WEF) avviavano e finanziavano la ***NETmundial Initiative – NMI***, che avrebbe dovuto curare un lavoro comune per dare attuazione ai Principi *NETmundial* approvati a San Paolo e per calarli nella realtà di Internet. L' NMI fu lanciato il **6 novembre 2014** come una "piattaforma *open source*" e una "risorsa pubblica condivisa" che avrebbe fornito aiuto a qualsiasi "richiesta di assistenza su questioni non tecniche". L'articolazione organizzativa progettata a tal fine, però, suscitò subito problemi, per cui l'iniziativa fu respinta da alcune organizzazioni chiave di Internet, come la *Internet Society* e la *Internet Architecture Board*; la NMI sarebbe rimasta in vita fino alla scadenza del mandato (luglio 2016), e si sarebbe conclusa, perché ICANN e WEF rinunciarono a portarla ancora avanti<sup>726</sup>;
- nel giugno 2014 la Francia attaccava duramente l'ICANN, affermando che essa non era una sede adatta per la governance di Internet e che si sarebbero dovute cercare delle alternative;
- il **10 marzo 2016** il Dipartimento del Commercio U.S.A. (*Department of Commerce* - DOC) e l'ICANN hanno firmato uno storico accordo, in forza del quale l'ICANN e il servizio IANA a far tempo dal 1° ottobre 2016 hanno finalmente cessato di essere sottoposti al controllo e alla supervisione del governo degli Stati Uniti. Il contratto a suo tempo stipulato dall' ICANN con la *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA) ha concluso il suo effetto e l' ICANN è entrata nel settore privato.

La rilevante modifica apportata all'autonomia operativa dell'ICANN è stata seguita da un intervento sulla sua struttura organizzativa: il **3 ottobre 2016** è stato depositato

---

<sup>726</sup> Su questo tema cfr. *NetMundial Initiative* – from WIKIPEDIA EN; *NETmundial Multistakeholder Statement*, April, 24th 2014, <https://netmundial.br/2014/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf> (citato ma non studiato); ICANN – from Wikipedia EN.

presso il Segretario di Stato della California lo statuto dell’Ente, così come modificato dal suo Consiglio di amministrazione il 9 agosto. Il testo statutario del 2016 conferma – e rafforza – l’articolazione organizzativa multistakeholder dell’ICANN, che - nella logica dei suoi sostenitori - ne legittima il ruolo svolto a livello mondiale pur in mancanza di una normativa sovranazionale in merito; di tale articolazione è utile, ai fini della presente ricerca, tracciare un quadro puntuale.

Nella certificazione che accompagna il deposito del nuovo testo statutario presso il Segretario di Stato della California<sup>727</sup>, il Presidente e il Segretario dell’ICANN ne sintetizzano il ruolo: l’ICANN è una “società di pubblica utilità senza scopo di lucro della California”, “organizzata secondo la legge sulle società di pubblica utilità senza scopo di lucro per scopi di beneficenza e pubblici”; essa “perseguirà [...] scopi caritatevoli e pubblici di alleggerire gli oneri del governo e promuovere l’interesse pubblico globale nella stabilità operativa di Internet [...]. Tale interesse pubblico globale può essere determinato di volta in volta. Qualsiasi determinazione di tale interesse pubblico globale sarà effettuata dalla comunità multistakeholder attraverso un processo comunitario inclusivo dal basso verso l’alto e multistakeholder” (co. 2.II). Essa opererà “in conformità con i principi pertinenti del diritto internazionale e delle convenzioni internazionali e della legge locale applicabile e attraverso processi aperti e trasparenti che consentono la concorrenza e l’ingresso aperto nei mercati legati a Internet. A tal fine, la Società collaborerà, ove opportuno, con le pertinenti organizzazioni internazionali”. La società “non ha membri”.

Quanto dichiarato nella certificazione trova riscontro nell’art. 1 dello Statuto (di cui si richiameranno via via i numeri degli articoli e delle Sezioni)<sup>728</sup>: in esso leggiamo anche che “a scanso di equivoci, ICANN non detiene alcuna autorità di regolamentazione autorizzata dal governo” e “avrà la capacità di negoziare, stipulare e applicare accordi,

---

<sup>727</sup> Cfr. ICANN, *Amended and restated articles of incorporation of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, as approved by the ICANN Board on 9 August 2016, and filed with the California Secretary of State on 3 October 2016*, <https://www.icann.org/resources/pages/governance/articles-en>.

<sup>728</sup> Cfr. ICANN, *Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | A California Nonprofit Public-Benefit Corporation - As amended 1 October 2016*, <https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en>.

inclusi impegni di interesse pubblico, con qualsiasi parte al servizio della propria Missione” (Sez. 1.1); lo stile stakeholder viene più ampiamente definito nello stesso articolo (Sez. 1.2) e nell’art. 3, che prevede anche l’istituzione di un sito web accessibile al pubblico (Sez. 3.2) e di “una posizione di staff designata come *Manager of Public Participation* [...] che sarà responsabile, sotto la direzione del Presidente, del coordinamento dei vari aspetti della partecipazione pubblica a ICANN, incluso il sito Web e vari altri mezzi per comunicare e ricevere input dalla comunità generale di utenti di Internet” (Sez. 3.3).

Il nuovo statuto contiene una significativa innovazione: il suo art. 6 istituisce un nuovo soggetto di diritto, la “**Comunità potenziata**” (*Empowered Community - EC*), che è un’associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi delle leggi dello Stato della California, con ubicazione e indirizzo nella sede principale di ICANN; l’art. 6 ne costituisce lo statuto e deve considerarsi il suo “documento di governo” costitutivo ai sensi del *California Corporations Code* (CCC)<sup>729</sup>; ai sensi del CCC, i termini che si riferiscono ad essa, nell’articolo e in tutto lo statuto (dell’ ICANN), devono considerarsi i suoi “principi direttivi”.

Unico scopo della EC è quello di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi ai sensi del suo Statuto e dello Statuto di ICANN; essa non avrà altri poteri o diritti ad eccezione di quelli espressamente previsti dallo Statuto ICANN; può agire solo secondo quanto previsto dallo Statuto ICANN, pena l’inefficacia dell’atto. La EC non acquisisce, detiene, o gestisce beni immobili o personali, e non ha direttori, funzionari o dipendenti; non potrà fondersi con o in un’altra entità né si scioglierà, se non con l’approvazione del Consiglio ICANN e mediante un emendamento fondamentale allo statuto; i suoi associati non possono trasferire il loro titolo, e qualsiasi tentativo di trasferire il proprio diritto di essere associato alla EC è nullo *ab initio*. Per far valere i propri diritti ai sensi dello Statuto ICANN, la EC può intentare un’azione legale in

---

<sup>729</sup> Il *California Corporations Code* è una raccolta di leggi che regolamentano le attività delle società e delle organizzazioni aziendali nello Stato della California, comprese le società a responsabilità limitata (*Limited Liability companies - LLC*), le associazioni e i clubs non costituite in società (*unincorporated associations*), i titoli e i valori mobiliari.

qualsiasi tribunale avente giurisdizione su ICANN. ICANN ne riconosce la personalità giuridica, e non la invocherà come difesa in alcun procedimento tra ICANN ed EC.

La creazione della “Comunità potenziata” introduce modifiche alle procedure organizzative dell’ICANN: è infatti la EC che, tra l’altro: nomina e revoca i singoli amministratori (diversi dal Presidente) della ICANN e ne convoca l’intero Consiglio; può respingere i Budget ICANN, i Budget IANA, i Piani Operativi e i Piani Strategici elaborati dalla ICANN, rendendoli privi di forza ed effetto, e nulli *ab initio*; può rifiutare le modifiche dello Statuto ordinario ICANN, rendendole nulle nonostante la loro approvazione da parte del Consiglio; la sua approvazione è necessaria per le modifiche di alcuni articoli che vengono considerati come facenti parte dello “Statuto fondamentale” dell’ICANN.

La “Comunità potenziata” (**EC**) è composta da cinque organizzazioni, ciascuna delle quali è "Partecipante alle decisioni" (*Decisional Participant*) o "associata" (*associate*) di essa. Ciascuna organizzazione agisce tramite il proprio Presidente o altra persona da essa designata; collettivamente, tali persone costituiscono l’ “amministrazione EC”. Le cinque organizzazioni facevano già parte della struttura organizzativa della ICANN: struttura multistakeholder molto articolata, che prevede alcuni comitati e altri meccanismi consultivi, che si fanno portavoce degli interessi e delle esigenze delle parti interessate che non partecipano direttamente alle organizzazioni di supporto. La loro nuova collocazione (nella EC e non nella ICANN) ha comportato una ridefinizione dei procedimenti.

Ci si sofferma innanzitutto sui “Partecipanti decisionali”. I primi tre sono le tre cd. “organizzazioni di supporto” (*Supporting Organizations*), che si occupano di sezioni specifiche delle politiche di competenza della ICANN<sup>730</sup>:

- la **“Organizzazione per il supporto degli indirizzi”** (*Address Supporting Organization - ASO*), che fornisce consulenza al Consiglio in merito a questioni politiche relative al funzionamento, all’assegnazione e alla gestione degli indirizzi

---

<sup>730</sup> Cfr. ICANN – from Wikipedia EN.

Internet (**IP**); è stata istituita nel 2004 in seguito ad un Protocollo di intesa stipulato tra ICANN e *Number Resource Organization* (NRO), l'organismo di coordinamento dei cinque Registri Internet Regionali (*Regional Internet Registries* – RIR) esistenti, che hanno la responsabilità dell'allocazione delle risorse di indirizzi IP all'interno di una particolare “Regione geografica” del mondo. Essa è presieduta da un “Consiglio di indirizzo” (*Address Council*) (art. 9).

Con l'occasione, si precisa che ai fini dell'operatività ICANN le “Regioni Geografiche” sono cinque: Europa; Asia/Australia/Pacifico; America latina/isole dei Caraibi; Africa; Nord America. La determinazione dei paesi specifici inclusi in ciascuna “Regione geografica” è determinata dal Consiglio, e la Sez. 7.5 dello Statuto ICANN (che contiene l'elenco delle “Regioni” sopra riportato) sarà riesaminata dal Consiglio di volta in volta (e in ogni caso almeno una volta ogni tre anni) per determinare se sia appropriato apportare modifiche, tenendo conto dell'evoluzione di Internet (cfr. Sez. 7.5);

- la “**Organizzazione per il supporto dei nomi di codice paese**” (*Country Code Names Supporting Organization - ccNSO*), che si occupa principalmente dello sviluppo delle politiche globali relative ai domini di primo livello con codice paese (*country code top-level domains - ccTLD*)<sup>731</sup> e rivolge le pertinenti raccomandazioni al Consiglio;

---

<sup>731</sup> Ogni computer su Internet ha un indirizzo univoco (una sorta di numero di telefono), che è una complicata stringa di numeri chiamata **indirizzo IP** (*Internet Protocol address*). Il Sistema dei **nomi di dominio** (*Domain Name System - DNS*) aiuta gli utenti di internet consentendo loro di usare – al posto dell'indirizzo IP, che può essere difficile da ricordare – una stringa familiare di lettere: il nome di dominio. Ad esempio, per accedere al sito web dell'ICANN, è sufficiente digitare il nome di dominio <https://icann.org>, invece dell'indirizzo IP 192.0.43.7.

I nomi di dominio (DN) sono di primo livello (**Top Level Domain – TLD**) e di secondo livello (**Second Level Domain – SLD**); il dominio di secondo livello viene registrato all'interno di quello di primo livello; ad esempio: nell'indirizzo <https://icann.org>, org è il dominio di primo livello, e Icann è quello di secondo livello.

I domini di primo livello (TLD) si dividono in due classi:

- **domini di primo livello generici (gTLD)** (ad esempio, .com, .net, .edu); rientrano in questa classe anche i domini associati al *New Generic Top-Level Domain Program (New gTLD Program)*, che include nomi come .futbol, .istanbul e .pizza, e nomi in altri alfabeti e lingue; vi rientrano anche alcuni gTLD, noti come gTLD sponsorizzati, che rappresentano una comunità specifica di utenti di Internet, ad esempio: .aero, .coop, .museum.. In questi casi, le regole e le politiche specifiche per il gTLD sono sviluppate dallo sponsor della community;
- **domini di primo livello con codice paese** (*country code top-level domains – ccTLD*) (ad esempio, .jp, .de, .in).

I domini di secondo livello (SLD) sono creati dall'utente e registrati all'interno del dominio di primo livello. In ordine ai caratteri, i nomi di dominio internazionalizzato di secondo livello (**IDN SLD**)

tra le altre sue responsabilità, c’è quella di curare il coordinamento con le altre organizzazioni di supporto di ICANN. La ccNSO è composta dai gestori di ccTLD che hanno accettato di farne parte<sup>732</sup>, e di un “Consiglio di ccNSO”, i cui membri sono selezionati per metà dai membri di ccNSO e per l’altra metà dal “Comitato per le nomine” di ICANN (di cui si parlerà più avanti); ai suoi lavori possono partecipare anche osservatori. Il “Consiglio di ccNSO” è responsabile del processo di sviluppo delle politiche dell’organizzazione; può - alle condizioni definite dalla Sez. 10.5 dello Statuto ICANN - designare un’Organizzazione Regionale per ognuna delle Regioni Geografiche di ICANN (Europa; Asia/Australia/Pacifico; America latina/isole dei Caraibi; Africa; Nord America)<sup>733</sup>; può anche stabilire collegamenti con il Comitato consultivo governativo (di cui si parlerà più avanti), il Comitato consultivo *At-Large* (anche di questo si parlerà più avanti), e con ciascuna delle Organizzazioni Regionali di cui sopra si è fatto cenno (art. 10);

- la “**Organizzazione per il supporto dei nomi generici**” (*Generic Names Supporting Organization - GNSO*), responsabile principalmente dello sviluppo - e delle pertinenti

---

hanno caratteri locali nel dominio di secondo livello, mentre il dominio di primo livello rimane composto da caratteri di soli ASCII . Ad esempio: παράδειγμα.test ("esempio.test" in greco). Il dominio di primo livello (TLD) sta in cima alla gerarchia dei nomi del Domain Name System. Gli amministratori di un TLD controllano quali domini di secondo livello vengono riconosciuti all’interno di esso. L’ICANN coordina lo sviluppo delle regole e delle politiche concernenti la registrazione dei nomi a dominio all’interno dei gTLD.

<sup>732</sup>È gestore ccTLD una organizzazione o una entità responsabile della gestione di un dominio di primo livello con codice paese ISO 3166 o, in qualsiasi variante successiva, per tale dominio di primo livello con codice paese (sez. 10.4 a Statuto ICANN).

<sup>733</sup> Lo Statuto dell’ICANN pone tra i valori fondamentali che dovrebbero guidare le sue decisioni e le sue azioni la ricerca e il sostegno di “una **partecipazione ampia e informata** che rifletta la **diversità funzionale, geografica e culturale** di Internet a tutti i livelli di sviluppo delle politiche e del processo decisionale” (sez. 1.2 lett. b punto ii). In altri articoli si riscontrano richiami alla “diversità culturale, linguistica, di genere e delle tradizioni giuridiche e la diversità per Regione Geografica” (Sez. 4.3 lett. j punto iv); si parla di “calcolo della diversità” e di “diversità in termini di geografia, cultura, competenze, esperienza e prospettive” nella Sez. 7.2 lett. b, c); “la più ampia diversità culturale e geografica” è prevista dalla Sez. 7.3 (“all’interno del Consiglio”) e dalla Sez. 8.5 (“per qualsiasi altro organo di ICANN di cui il Comitato per le nomine è responsabile”); le diversità “funzionali, geografiche e culturali” si richiamano nella Sez. 18.8.lett. c, e nella Sez 19.5 lett. d punto i. Come si è detto, al fine di garantire un’ampia rappresentanza internazionale nei vari organi rappresentativi dell’ICANN e dell’EC in una logica di valorizzazione della diversità, nella Sez. 7.5 il mondo è diviso in cinque aree, denominate “Regioni geografiche”: (a) Europa; (b) Asia/Australia/Pacifico; c) America latina/isole dei Caraibi; d) Africa; (e) Nord America.

raccomandazioni da indirizzare al Consiglio di amministrazione - delle politiche sostanziali relative ai domini di primo livello generici (gTLD); esso è composto da:

- ✓ un certo numero di specifici gruppi di interesse (*Constituencies*), collocati all'interno degli *Stakeholder Groups*, o anche all'esterno (ma in questo caso faranno parte della Camera delle parti non contraenti, di cui si farà cenno più avanti); ciascuno di essi deve ottenere il riconoscimento del Consiglio ICANN, ed ha un proprio statuto (Sez. 11.2 lett. a; Sez. 11.5 lett. c, d, e);
- ✓ quattro “Gruppi di portatori di interessi” (*Stakeholder Groups*), ciascuno dei quali rappresenta uno o più specifici gruppi di interesse (*Constituencies*) ed ha un suo statuto:
  - il *Registries Stakeholder Group*, che rappresenta tutti i registri gTLD sotto contratto con ICANN,
  - il *Registrars Stakeholder Group*, che rappresenta tutti i *registrar* accreditati e sotto contratto con ICANN,
  - il *Commercial Stakeholder Group*, che rappresenta l'intera gamma di entità commerciali grandi e piccole di Internet, comprensiva di più gruppi di interessi (*Constituencies*): affari (*Business Const.*), proprietà intellettuale (*Intellectual Property Const.*), fornitori di servizi internet e di connettività (*Internet Service Providers and Connectivity Providers Const.*);
  - il *Non-Commercial Stakeholder Group*, che rappresenta l'intera gamma di entità non commerciali di Internet;
- ✓ il Consiglio di GNSO, responsabile della gestione del processo di sviluppo delle politiche di GNSO, che è composto: da 18 rappresentanti selezionati – non in eguale misura<sup>734</sup> - dai “Gruppi di portatori di interessi” (*Stakeholder Groups*), e da 3 rappresentanti selezionati dal “Comitato per le nomine” di ICANN (uno dei quali senza diritto di voto, ma comunque con il diritto di partecipare su un piano di parità con gli altri membri all'attività del Consiglio di GNSO, compresi quindi il diritto

---

<sup>734</sup> Esattamente: il *Registries Stakeholder Group* e il *Registrars Stakeholder Group* selezionano 3 rappresentanti ciascuno; il *Commercial Stakeholder Group* e il *Non-Commercial Stakeholder Group* ne selezionano 6 ciascuno (Sez. 11.3 lett. a).

- di presentare e approvare mozioni e di essere eletto alla carica di Presidente) (Sez. 11.3);
- ✓ il Consiglio di GNSO ha una struttura bicamerale:
    - la Camera delle Parti Contraenti (*Contracted Parties House*), che è formata dai rappresentanti del *Registries Stakeholder Group* e del *Registrars Stakeholder Group*, e da uno dei rappresentanti con diritto di voto selezionati dal “Comitato per le nomine” di ICANN (in tutto, 7 membri);
    - la Camera delle Parti Non Contraenti (*Non-Contracted Parties House*), che è formata dai rappresentanti del *Commercial Stakeholder Group* e del *Non-Commercial Stakeholder Group*, e dall’altro dei due rappresentanti con diritto di voto selezionati dal Comitato per le nomine” di ICANN (in tutto, 13 membri).

Oltre alle tre “organizzazioni di supporto” (*Supporting Organizations*), fanno parte dei “Partecipanti decisionali” altri due “Comitati consultivi” (**advisory Committees**)<sup>735</sup>:

- il **Comitato consultivo governativo** (*Governmental Advisory Committee- GAC*), che fornisce consulenza al Consiglio ICANN in merito a questioni di politica pubblica e in particolare sulla possibile interazione tra le attività o le politiche di ICANN e le leggi nazionali o gli accordi internazionali (Sez. 12.2, lett. a).

L’adesione al Comitato è aperta a tutti i governi nazionali, e anche alle economie distinte riconosciute nei consensi internazionali, alle organizzazioni governative multinazionali e alle organizzazioni dei trattati, su invito del presidente del Comitato. Il Comitato, se lo ritiene opportuno e utile, può anche designare un “collegamento senza diritto di voto” (*non-voting liaison*) per ciascuno dei Consigli e dei Comitati Consultivi delle Organizzazioni Sostenitrici. Attualmente, sono membri del GAC i rappresentanti dei governi di 183 Stati (tra essi, anche la Santa Sede) e di

---

<sup>735</sup> In ordine ai "Comitati consultivi" (advisory committees), lo statuto ICANN ne disciplina alcuni nell’art. 12, in cui prevede anche che il Consiglio può creare altri. I membri dei Comitati “possono essere costituiti solo da amministratori, amministratori e non amministratori, o solo da non amministratori, e possono anche includere persone senza diritto di voto, o membri supplenti. I comitati consultivi non avranno l’autorità legale per agire per conto di ICANN, ma dovranno riferire i risultati e le raccomandazioni al Consiglio” (Sez. 12.1).

organizzazioni intergovernative di tutto il mondo (tra esse, la Commissione Europea e la Commissione dell'Unione Africana - UA). Partecipano ai lavori del Comitato come osservatori (quindi, senza diritto di voto), i rappresentanti di 39 organizzazioni di tutto il mondo, tra le quali ci si limita qui a segnalare l'ITU<sup>736</sup>.

I pareri del GAC su questioni di politica pubblica devono essere debitamente presi in considerazione dal Consiglio, che - nel caso in cui decida di intraprendere un'azione che non sia coerente con il parere del Comitato, deve informarlo motivando il suo disallineamento. Se il parere del Comitato è stato approvato da un consenso completo dei suoi componenti, così come definito nello Statuto ("Parere di consenso GAC"), esso può essere respinto dal Consiglio solo con almeno il 60% dei voti; in tal caso il Comitato e il Consiglio cercheranno, in buona fede e in modo tempestivo ed efficiente, di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. In mancanza di accordo, il Consiglio indicherà nella sua decisione finale i motivi per cui non ha seguito il parere del Comitato, in modo da non pregiudicare i diritti o gli obblighi dei membri di quest'ultimo per quanto riguarda le questioni di ordine pubblico che rientrano nelle loro responsabilità;

- il **Comitato consultivo su vasta scala** (*At-Large Advisory Committee – ALAC*) è il principale punto di riferimento di ICANN per i singoli utenti di Internet. Esso esamina

<sup>736</sup> Pare utile segnalare qui in nota le denominazioni di alcuni dei 39 osservatori del GAC:

- organizzazioni internazionali; tra esse: il **Consiglio d'Europa**, la Lega degli Stati arabi, l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS);
- l'**ITU** e numerosi organismi continentali o regionali del mondo delle telecomunicazioni; tra esse: l'Unione africana delle telecomunicazioni, l'Organizzazione delle telecomunicazioni del Commonwealth (CTO) e la Commissione interamericana delle telecomunicazioni (CITEL);
- organismi internazionali o regionali dell'economia e della finanza; tra esse: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (**OCSE**), l'Organizzazione mondiale del commercio (**WTO**), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (ECA), e la **Banca Mondiale**;
- organizzazioni di cultura e di ricerca; tra esse: l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (**UNESCO**), l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (**CERN**), l'Agenzia Spaziale Europea (**ESA**);
- organismi che curano funzioni sociali; tra essi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (**OMS**), il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (**INTERPOL**); la Corte Penale Internazionale; l'Unione Postale Universale (**UPU**).

Cfr. ICANN/GAC – *About the GAC*, GAC Members, <https://gac.icann.org/about/members>; ICANN – from Wikipedia EN .

le attività di ICANN e fornisce consulenza su di esse, nella misura in cui tocchino gli interessi dei singoli utenti di Internet. La consulenza riguarda anche le politiche create attraverso le “organizzazioni di supporto” di ICANN, e le molte altre questioni per le quali è appropriato il contributo e la consulenza della comunità. ALAC coordina anche alcune delle attività di sensibilizzazione di ICANN nei confronti dei singoli utenti di Internet.

Il Comitato è al centro di una rete di strutture organizzative, le *Regional At-Large Organizations (RALO)*, create una per ogni “Regione geografica” ai sensi della Sez. 7.5 dello Statuto ICANN (Africa; Asia, Australasia e Isole del Pacifico; Europa; America Latina e isole dei Caraibi; America settentrionale) per la creazione di una *At-Large Community*<sup>737</sup>: ciascuna RALO fungerà da forum principale e punto di coordinamento per il contributo pubblico a ICANN nella propria regione geografica; sarà un'organizzazione senza scopo di lucro, che risponda a determinati criteri e standard, che saranno certificati dall'ICANN. Tali criteri e standard devono essere stabiliti in modo tale che nel funzionamento di ciascuna Struttura *At-Large* all'interno della RALO sia prevalente la partecipazione dei singoli utenti di Internet che sono cittadini o residenti di paesi all'interno della “Regione Geografica” della RALO. Sarà un memorandum d'intesa tra RALO e ICANN, che definirà i rispettivi ruoli e responsabilità. Esso deve anche includere disposizioni volte a consentire, nella misura più ampia possibile, ad ogni singolo utente di Internet che sia cittadino di un paese all'interno della Regione Geografica della RALO di partecipare ad almeno una delle sue Strutture *At-Large*. L'ALAC è inoltre responsabile, in collaborazione con le RALO, del coordinamento delle attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, discussione specificate nello statuto.

---

<sup>737</sup> Questi i nomi e gli acronimi delle 5 Organizzazioni regionali *At-Large*: *African Regional At-Large Organization (AFRALO)*; *Asian, Australasian, and Pacific Islands Regional At-Large Organization (APRALO)*; *European Regional At-Large Organization (EURALO)*; *Latin American and Caribbean Islands Regional At-Large Organization (LACRALO)*; *North American Regional At-Large Organization (NARALO)*. Cfr. ICANN *Acronyms and Terms*, <https://www.icann.org/en/icann-acronyms-and-terms?page=1&search=ralo>.

Il Comitato è composto da 15 membri, di cui: 2 membri per ciascuna RALO, che li selezionerà tra i propri aderenti, e 5 membri selezionati dal Comitato per le nomine di ICANN (di cui si parlerà più avanti), uno per ciascuna “Regione Geografica”.

L'ALAC, previa consultazione con ciascun RALO, nominerà annualmente cinque delegati votanti (nessuno dei quali deve essere cittadino di paesi della stessa “Regione Geografica”) nel Comitato per le nomine di ICANN; può inoltre designare referenti senza diritto di voto per ciascun membro del Consiglio di ccNSO e del Consiglio di GNSO.

Completata l'illustrazione della struttura organizzativa della “Comunità potenziata” (EC) della EC, passiamo ora a quella, formalmente più semplificata, dell'ICANN.

Sono inseriti nella struttura organizzativa dell'ente altri organismi con funzioni consultive:

- il **Comitato consultivo per la sicurezza e la stabilità** (*Security and Stability Advisory Committee - SSAC*) (cfr. Sez. 12.2 lett. b), che fornisce consulenza e indirizza raccomandazioni politiche alla comunità e al Consiglio di ICANN sulle questioni relative alla sicurezza e all'integrità dei sistemi di assegnazione dei nomi e degli indirizzi di Internet; esso è impegnato nella valutazione continua delle minacce e nell'analisi dei rischi dei servizi di denominazione e assegnazione degli indirizzi per individuare le principali minacce alla stabilità e alla sicurezza; raccomanda tutte le attività di audit che ritiene necessarie; comunica con coloro che hanno la responsabilità diretta per le questioni di sicurezza relative ai servizi in parola (come IETF, RSSAC, RIR etc.); riferisce periodicamente al Consiglio sulle sue attività. Il Presidente e i membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di ICANN, che tiene conto delle raccomandazioni del Presidente del Comitato e delle domande di partecipazione all'attività di esso, pervenute da professionisti della sicurezza tecnica, sulle quali sono stati acquisiti elementi di valutazione positivi<sup>738</sup>;
- il **Comitato consultivo del sistema root server** (*Root Server System Advisory Committee - RSSAC*) (cfr. Sez. 12.2, lett. c), che fornisce consulenza e indirizza

---

<sup>738</sup> Cfr. ICANN - *Security and Stability Advisory Committee -SSAC*, <https://www.icann.org/en/ssac> .

raccomandazioni politiche alla comunità e al Consiglio di ICANN sulle questioni relative al funzionamento, all'amministrazione, alla sicurezza e all'integrità del sistema *root server* di Internet; comunica con la comunità tecnica Internet, la comunità ICANN, con coloro che sono impegnati nella revisione tecnica dei protocolli, e con coloro che hanno la responsabilità diretta della amministrazione della *Root Zone*; raccoglie e le migliori pratiche comuni relative al funzionamento dei server DNS; è impegnato nella valutazione continua delle minacce e nell'analisi dei rischi del sistema *root server*; raccomanda qualsiasi attività di audit necessaria; riferisce periodicamente al Consiglio sulle sue attività. Il RSSAC è guidato da due copresidenti: essi e gli altri membri sono nominati dal Consiglio di ICANN, al quale i copresidenti forniranno raccomandazioni in merito. I componenti del Comitato sono i rappresentanti delle organizzazioni responsabili del servizio *root* globale e della gestione della *Root Zone* e di altri partner della comunità Internet. A titolo indicativo: alla data di redazione della presente ricerca, tra i membri del Comitato c'erano i rappresentanti della NASA, del Réseaux IP Européens (RIPE), dell'Università del Maryland, dell'USC-ISI (*University of Southern California – Information Sciences Institute*)<sup>739</sup>;

- il **Gruppo di collegamento tecnico** (*Technical Liaison Group - TLG*) (cfr. Sez. 13.2), organismo interno di ICANN, che collega il Consiglio di amministrazione con altri organismi in grado di fornire una appropriata consulenza tecnica; esso è composto dai rappresentanti di quattro organizzazioni tecniche internazionali che si concentrano, almeno in parte, su Internet (ciascuna di esse può nominare nel gruppo due rappresentanti): l'Istituto europeo per gli standard di telecomunicazione (*European Telecommunications Standards Institute - ETSI*), il Settore di standardizzazione delle telecomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU-T), il Consorzio *World Wide Web Consortium* (W3C) e il Comitato per l'architettura di Internet (*Internet Architecture Board - IAB*)<sup>740</sup>.

---

<sup>739</sup> Cfr. ICANN - *Root Server System Advisory Committee*, <https://www.icann.org/groups/rssac> .

<sup>740</sup> Cfr. ICANN - *ICANN Acronyms and Terms*, <https://www.icann.org/en/icann-acronyms-and-terms/technical-experts-group-en> ; ICANN – from Wikipedia EN.

Sul piano gestionale, svolge un ruolo rilevante il **Comitato per le nomine** di ICANN (*Nominating Committee - NomCom*), responsabile della nomina (per la designazione a parte di EC) di 8 dei 16 membri del Consiglio di amministrazione, della nomina di due amministratori di PTI (ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto di quest'ultimo), e di altre selezioni previste nello Statuto. Il Presidente del Comitato notifica per iscritto all'EC le proposte di designazione concernenti i membri del Consiglio di amministrazione (e l'EC agirà tempestivamente in merito, come prescritto), notifica le nomine degli amministratori del PTI al Segretario (Sez. 8.1).

Il NomCom è composto da 15 delegati votanti insieme a 5 *leaders*, consulenti e delegati senza diritto di voto (Sez. 8.2); i delegati devono avere, in sintesi, adeguate doti morali, competenze ed esperienze, ampi contatti, indipendenza, consapevolezza dell'importanza del ruolo, capacità di lavorare e parlare in lingua inglese (Sez. 8.4); essi non possono essere dipendenti o consulenti retribuiti da ICANN (Sez. 8.9). La composizione del Comitato coinvolge – in misura diversa - tutte e tre le “Organizzazioni di supporto” previste dagli artt. 9, 10 e 11 e tutti e quattro i “Comitati Consultivi” previsti dall'art. 12; in dettaglio, ne fanno parte:

- un delegato votante selezionato dal Consiglio della *Address Supporting Organization* (ASO);
- un delegato votante selezionato dal Consiglio della *Country Code Names Supporting Organization* (ccNSO);
- 7 delegati votanti selezionati dalla *Generic Names Supporting Organization* (GNSO), che devono essere espressioni delle sue articolazioni organizzative:
  - un delegato del *Registries Stakeholder Group*;
  - un delegato del *Registrars Stakeholder Group*;
  - per il *Commercial Stakeholder Group*:
    - ✓ due delegati della *Business Constituency* (uno che rappresenta gli utenti delle piccole imprese e l'altro che rappresenta gli utenti delle grandi imprese);
    - ✓ un delegato della *Internet Service Providers and Connectivity Providers Constituency*;
    - ✓ un delegato della *Intellectual Property Constituency*;

- ✓ un delegato dei gruppi dei consumatori e della società civile, selezionato dalla *Non-Commercial Users Constituency*;
- 5 delegati votanti selezionati dalla *At-Large Advisory Committee* (ALAC);
- un “collegamento” senza diritto di voto nominato dal *Root Server System Advisory Committee* (RSSAC);
- un “collegamento” senza diritto di voto nominato dal *Security and Stability Advisory Committee* (SSAC);
- un “collegamento” senza diritto di voto nominato dal *Governmental Advisory Committee* (GAC);
- un delegato votante selezionato dalla *Internet Engineering Task Force* (IETF)<sup>741</sup>;
- un Presidente senza diritto di voto (*non-voting Chair*), nominato dal Consiglio;
- un Presidente eletto senza diritto di voto (*non-voting Chair-Elect*), nominato dal Consiglio come consulente senza diritto di voto;
- un Presidente associato senza diritto di voto, che può essere nominato dal Presidente, a sua esclusiva discrezione. Egli assiste il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, ma non può agire in sua vece.

Ci si sofferma, alla fine, sul **Consiglio di amministrazione** (*Board of Directors*), cui è affidata la gestione di ICANN. Esso è composto da 16 membri con diritto di voto e da 4 “collegamenti” senza diritto di voto (*non-voting liaisons*):

- per i 16 membri con diritto di voto (*Directors*), in seguito alla riformulazione dello statuto ICANN, dal 1° ottobre 2016 l'unico soggetto abilitato alla loro designazione è l'EC, per tutti i *Directors* tranne che per il Presidente, la cui designazione resta una prerogativa del Consiglio. L'EC comunica tempestivamente per iscritto al Segretario dell'ICANN le 15 designazioni effettuate, che saranno conformi alle proposte ricevute

---

<sup>741</sup>Dello IETF si è parlato più volte in questa ricerca; si vedano in particolare il § 8 del Capitolo I e la nota n. 132. Internet Engineering Task Force (IETF) è un organismo di diritto interno a vocazione internazionale, libero, composto da tecnici, specialisti e ricercatori interessati all'evoluzione tecnica e tecnologica di Internet, che vi partecipano a titolo personale e non come rappresentanti di istituzioni pubbliche o private. La maggior parte del lavoro si svolge online; vengono inoltre organizzate riunioni e altri eventi, che offrono l'opportunità di incontrarsi e conoscersi. L'organismo si è evoluto da gruppo di ricerca sponsorizzato dal governo a organismo di standard Internet a livello di settore.

dagli organismi competenti (cfr. Sez. 7.2, lett. e). A questi ultimi (NomCom, ASO, GNSO, ccNSO, ALAC) lo Statuto ICANN chiede di effettuare le loro scelte in modo da “rispettare tutte le disposizioni applicabili in materia di diversità” contenute nello Statuto e nei protocolli d'intesa da esso previsti, “al fine di garantire un'ampia rappresentanza internazionale” nel Consiglio di Amministrazione; in particolare, deve essere garantito che in ogni momento ogni “Regione Geografica” abbia almeno un *Director*, e che in ogni momento nessuna “Regione Geografica” abbia più di cinque *Directors* nel Consiglio di Amministrazione (escluso il Presidente) (Sez. 7.5). Ciò premesso, di tali designazioni:

- 8 sono proposte (*nominated*) dal Comitato per le nomine (*Nominating Committee - NomCom*);
- 6 sono proposte dalle tre “organizzazioni di supporto” ASO, GNSO e ccNSO, che – come si è detto sopra – sono ora incluse nella “Comunità potenziata” (EC). Ciascuna organizzazione ha il diritto di proporre due *Directors*;
- una è proposta dal Comitato consultivo su vasta scala (*At-Large Advisory Committee - ALAC*), anch'esso ora incluso nella EC;
- il sedicesimo componente, il Presidente, come si è detto, viene designato dal Consiglio, ed è quindi un *Director ex officio*;
- i 4 “collegamenti” senza diritto di voto (*non-voting liaisons*) sono nominati (Sez. 7.9):
  - uno dal Comitato Consultivo Governativo (*Governmental Advisory Committee - GAC*), inserito nella struttura organizzativa della EC;
  - uno dal Comitato consultivo del sistema *root server* (*Root Server System Advisory Committee - RSSAC*), inserito nella struttura organizzativa dell'ICANN;
  - uno dal Comitato consultivo per la sicurezza e la stabilità (*Security and Stability Advisory Committee - SSAC*), inserito anch'esso nella struttura organizzativa dell'ICANN;
  - uno dalla *Internet Engineering Task Force* (IETF).

L'ICANN organizza incontri pubblici periodici a rotazione tra i continenti, allo scopo di incoraggiare la partecipazione globale ai suoi processi. Le risoluzioni del suo Consiglio

di amministrazione, le relazioni preliminari e i verbali delle riunioni sono pubblicati sul suo sito Web, talvolta in tempo reale.

Conclusivamente, si può affermare che ICANN ha una struttura multistakeholder di dimensioni mondiali, molto articolata, che prevede una molteplicità di organismi consultivi e altri meccanismi partecipativi, che danno voce anche agli interessi e alle esigenze delle parti interessate dell'universo di internet, che non partecipano direttamente alle organizzazioni di supporto.

## § 22. NOTA DI CHIUSURA

L'esame, svolto fin qui, del processo storico di regolamentazione giuridica a livello internazionale del mondo delle telecomunicazioni e di internet ci consente di svolgere alcune prime considerazioni sul ruolo svolto al riguardo dal diritto internazionale, dalla sovranità degli Stati e dalla partecipazione dei cittadini (con riserva di una loro puntualizzazione conclusiva, dopo che si sarà esaminata la normativa sovranazionale sviluppatisi a livello europeo).

Una prima considerazione: questo “mondo”, che esprime la sua vitalità in una trama di comunicazioni, affidate a segnali che si spostano nell’atmosfera e anche nel vuoto alla velocità della luce e fino a distanze intercontinentali, al di sopra dei confini territoriali che delimitano la sovranità degli Stati, non può trovare - per sua natura - una sua regolamentazione efficace (ossia che non richiede dei sacrifici in merito ai benefici che derivano dalla natura globale di questa tecnologia) se non a livello internazionale; agli Stati può certo essere lasciata la disciplina delle comunicazioni destinate ad esaurirsi all’interno del territorio nazionale; essi, inoltre, possono esercitare la loro potestà normativa su numerose varie fattispecie, specificandone la disciplina, nel rispetto, però, di un quadro normativo definito a livello sovranazionale. Ne deriva che, nel campo che ci occupa, la sovranità degli Stati non può esprimersi con la necessaria efficacia, se non in stretta correlazione con le forme di potestà normativa espresse a livelli sovranazionali.

Così, a far tempo dal 1865 si assiste alla nascita di più organizzazioni internazionali di vario genere, che entrano in relazione tra loro e svolgono un'intensa attività di studio e di confronto, elaborativa e propositiva; e alla stipula di Convenzioni internazionali, che hanno rappresentato per gli Stati aderenti una limitazione relativa della loro sovranità, riguardando fattispecie di dimensioni sovranazionali, per loro natura bisognevoli di una regolamentazione omogenea, senza frontiere.

Una seconda considerazione: il mondo delle telecomunicazioni ha conosciuto un processo di rapido sviluppo, per quanto riguarda le tipologie di comunicazione e la loro capacità di propagazione, i supporti tecnici, sempre più raffinati e complessi, e la cultura tecnico-scientifica di cui sono espressione; corrispondentemente, la necessità di una sua tempestiva regolamentazione è stata subito avvertita sia da parte delle autorità pubbliche degli Stati, sia da parte del popolo sempre più numeroso degli utenti e, in genere, degli interessati (*stakeholders*). Corrispondentemente, il processo di elaborazione normativa sovranazionale ha registrato una partecipazione di base molto significativa, che fa – in concreto – dei cittadini non solo i gestori/fruitori dei nuovi sistemi di comunicazione, ma anche degli attori non secondari nella definizione della loro regolamentazione. Le organizzazioni internazionali, che nel campo in esame hanno limitato / orientato l'esercizio della sovranità degli Stati, hanno speso, così, una legittimazione derivata dal popolo, che oggi si tende a vedere come il titolare della sovranità moderna (molto più rilevante è la potestà sovranazionale espressa dalle istituzioni dell'Europa unita).

Una terza considerazione (legata alla precedente): la dimensione collettiva del processo di regolamentazione del settore in esame emerge in modo evidente dalla varietà, dalla numerosità e dalla frequenza dei momenti collettivi di incontro, confronto di opinioni, esame critico di dati ed esperienze e discussione di proposte migliorative, che si riscontrano, in particolare, dal 1865 ad oggi.

Una quarta considerazione riguarda i contenuti della normativa internazionale trattata nel capitolo: nella sua prima fase, essa è generata dallo sviluppo di una rete di comunicazioni che varca i confini dei singoli paesi, e che ha bisogno, per il suo funzionamento, di un apparato tecnico-operativo omogeneo: obiettivo facilmente condivisibile, perché non vincolato dalle diversità culturali, sociali e politiche dei singoli

Stati; é anche comprensibile che venga lasciata alla libertà dei singoli Stati la disciplina di quegli aspetti del funzionamento della rete che riguardano solo le comunicazioni all'interno dei singoli Stati. Molto più delicata é la disciplina del contenuto delle comunicazioni immesse nella rete: incidono qui maggiormente le distanze culturali tra i Paesi.

In connessione con le considerazioni svolte sopra, si riassumono, qui di seguito, molto sinteticamente, i momenti del processo di regolamentazione illustrato in questo capitolo.

Il processo di regolamentazione giuridica del mondo delle telecomunicazioni é basato su una serie di convenzioni, che hanno la forma giuridica di trattati internazionali, come tali vincolanti per gli Stati aderenti (in quanto li hanno sottoscritti e poi ratificati), che si obbligano a recepirne le disposizioni nel proprio ordinamento interno. Spesso, le convenzioni non disciplinano le fattispecie in maniera eguale per tutti gli Stati, o in maniera esaustiva, cioè sotto tutti gli aspetti ritenuti bisognevoli di regolamentazione, ma lasciano agli Stati aderenti il compito di tradurle in norme interne, che possono derogare – del tutto o in una certa misura – alla disciplina pattizia, ovvero possono disciplinare fattispecie – o aspetti di esse – che la normativa internazionale ha rimesso alle leggi nazionali.

Il primo Trattato, promosso dall'**Unione Telegrafica Internazionale (UIT)**, fu la **Convenzione Telegrafica Internazionale** del 1865 (modificata, poi, negli anni 1868, 1871-72, 1875) (cfr. § 2): gli Stati ne avrebbero applicato le disposizioni, conservando la loro libertà d'azione per le misure che non interessavano l'intero servizio. Le regole di dettaglio del servizio internazionale erano definite nel Regolamento, concordato tra le amministrazioni telegrafiche degli Stati contraenti, che lo avrebbero potuto modificare in ogni tempo di comune accordo tra loro: sarebbe stata però necessaria, alla fine, l'approvazione dei Governi interessati. Le comunicazioni telefoniche, sviluppatesi negli anni successivi, trovarono la loro disciplina nel Regolamento (modificato nelle Conferenze Amministrative UIT degli anni 1885, 1890, 1896 e 1903).

Con l'avvento delle comunicazioni senza fili (*wireless*), si arrivò ad un secondo Trattato, promosso da una nuova organizzazione, l'**Unione Radiotelegrafica Internazionale (UIR)**: la **Convenzione Internazionale di Radiotelegrafia** del 1906 (modificata poi, nel 1912 e nel 1927), che comprendeva un suo Regolamento. Come si è detto nel § 3, il condizionamento della sovranità degli Stati coinvolti appare qui meno netto rispetto a quello riscontrato per le Convenzioni Telegrafiche.

Le due organizzazioni si fusero presto nell'**Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)** e nel 1932 sostituirono le loro Convenzioni con una unica **Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni**, che includeva tre distinti Regolamenti: quello telegrafico, quello telefonico e quello delle radiocomunicazioni. Fu un terzo trattato internazionale, con efficacia vincolante per i Governi firmatari, che avrebbero anche adottato tutte le misure necessarie per imporne l'osservanza ai concessionari privati da essi riconosciuti e comunque debitamente autorizzati (cfr. § 7).

Con l'avvento della radio (e dei problemi della radiodiffusione, che non rientravano nella competenza di UIT e UIR) (cfr. § 6) si arrivò ad una specifica iniziativa di cooperazione internazionale, limitata all'Europa: nel 1925 nasceva l'**Unione Internazionale di Radiofonia (UIR-IBU)**, che con il suo impegno consentì di pervenire nel 1933 alla **Convenzione europea di radiodiffusione**, sottoscritta dai plenipotenziari dei governi degli Stati della "regione europea". Fu anche questa un trattato internazionale

Infine, fu un trattato la nuova **Convenzione delle Telecomunicazioni internazionali** del 1947, che includeva un Regolamento generale e quattro regolamenti amministrativi. Con essa, l'ITU (divenuta Agenzia specializzata dell'ONU) ridefinì la normativa del Settore (cfr. § 10).

Nel 1992, l'ITU avrebbe sostituito la Convenzione del 1947 con una **Costituzione** e una **Convenzione** (*Constitution and Convention of the International Telecommunication Union*) (cfr. § 11).

Dal 1945 il processo di produzione normativa internazionale vide come protagonista anche l'O.N.U., che promosse alcuni trattati, riguardanti temi molto ampi, riferibili anche al mondo delle telecomunicazioni.

La **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR)**, approvata dall'Assemblea generale nel 1948, non aveva valore vincolante per gli Stati Membri, ma valse come una autorevole raccomandazione, indirizzata dall'Assemblea agli Stati. La Dichiarazione non fa riferimento alle telecomunicazioni, ma i diritti in essa proclamati confermano i principi espressi nei documenti ITU (cfr. § 12).

Hanno invece il valore di trattati le convenzioni internazionali presentate nel corso dell'Assemblea Generale nel 1954, e approvate il 16 dicembre 1966: la **Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici**, il **Protocollo facoltativo** ad essa relativo, e la **Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali**. Il numero di ratifiche necessario è stato raggiunto nel 1976: è divenuta così realtà la **Carta Internazionale dei diritti dell'Uomo**, formata dai tre documenti. Le due Convenzioni non fanno alcun esplicito riferimento alle telecomunicazioni; esse però riconoscono alle persone dei diritti, che possono essere validamente riferiti anche ai rapporti con la rete (cfr. § 13).

Nel 1969 l'Assemblea Generale ha adottato la **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati**, entrata in vigore nel 1980, quando ha conseguito un numero adeguato di ratifiche. Essa, nel suo preambolo si richiama ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, riguarda il diritto internazionale consuetudinario ed è applicabile solo ai trattati conclusi tra Stati (art. 1), non anche agli accordi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (cfr. § 13 cit.).

Nel 1989 l'Assemblea generale ha poi approvato la **Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo**, ratificata da tutti i paesi del mondo, ad eccezione degli U.S.A.; essa è vincolante per tutti gli Stati che l'hanno ratificata. Ampie sono le sue consonanze sia con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, sia con le due Convenzioni del 1966 sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (cfr. § 15).

Infine, si cita qui **Regolamento internazionale delle telecomunicazioni (ITR)**, approvato dal CCITT nel 1988 (cfr. § 11); venti anni dopo, esso è stato sottoposto ad un processo laborioso di revisione, conclusosi nel 2012 (se ne è parlato ampiamente nel § 17). È un trattato globale sulle telecomunicazioni, che, come completamento della Costituzione e della Convenzione ITU (al pari del Regolamento delle

radiocomunicazioni), ne vincola tutti i membri, ma - come si è detto prima - ha una limitata natura vincolante: poche sono infatti le disposizioni puntuale che possono divenire efficaci all'interno degli Stati membri; nella maggior parte dei casi, esse si rivolgono agli Stati perché siano essi ad intervenire, con margini di discrezionalità abbastanza ampi. Il Regolamento sarà revisionato nel 2026.

Le convenzioni internazionali sopra richiamate si sono succedute nell'ambito di un processo di riflessione e di ricerca comune di dimensioni mondiali e continentali, che ha certamente condizionato il processo normativo: l'opportunità di valorizzare i continui progressi tecnici, e l'esigenza di affrontare problematiche emergenti, di tutelare diritti e di prevenire nuovi rischi, sono andate emergendo via via in queste sedi di incontro e confronto, fornendo ai legislatori nazionali e internazionali spunti e suggerimenti per i loro interventi. Si richiamano qui sinteticamente le varie serie di incontri di studio e di dibattito, sulle quali si è avuto modo di parlare nelle pagine precedenti<sup>742</sup>:

- dal 1865 fino allo scoppio della Prima guerra mondiale, l'Unione Telegrafica Internazionale (UIT) ha tenuto 10 Conferenze internazionali (dal 1865 al 1908); le si è poi affiancata l'Unione Radiotelegrafica Internazionale (UIR) con 3 Conferenze internazionali (negli anni 1903, 1906, 1912);
- nell'intervallo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, la UIT ha tenuto 3 Conferenze (dal 1925 al 1932), e la UIR ne ha tenute 2, (nel 1927 e nel 1932). Nel 1923 è nato il Comitato consultivo internazionale delle comunicazioni telefoniche internazionali (CCIF), che dal 1926 avrebbe operato come organo della UIT; il nuovo organismo ha tenuto 13 assemblee plenarie (dal 1923 al 1938). Nel 1925, in seno alla UIT è nato il Comitato Consultivo Internazionale delle comunicazioni Telegrafiche (CCIT), che ha tenuto 5 assemblee plenarie (dal 1926 al 1936). Infine, nel 1927 è nato in seno alla UIR il Comitato consultivo internazionale tecnico delle comunicazioni radioelettriche (CCIR), che ha tenuto 4 Assemblee plenarie (dal 1929 al 1937). Si è trattato sempre di appuntamenti internazionali; nel periodo si sono registrate anche due

---

<sup>742</sup> Per quanto riguarda le iniziative riconducibili all'ITU, è utile al riguardo è l'elenco riepilogativo fornito in ITU – *ITU Conferences Collection*, cit..

Conferenze regionali della UIR: una a Praga nel 1929, l'altra a Lucerna nel 1933. Nel 1932, come detto, le due organizzazioni si sono fuse nell'ITU;

- nel secondo dopoguerra, l'ITU (divenuta Agenzia specializzata dell'ONU) ha ripreso le sue Conferenze Plenipotenziarie (acronimo dal 2002: PP; con periodicità quadriennale dal 1994): ne ha tenute finora 13 (dal 1965 al 2022); ad esse si sono aggiunte le assemblee plenarie, organizzate dai suoi Comitati Consultivi Internazionali:
  - ✓ quello delle Comunicazioni Radioelettriche (CCIR) ne ha tenute 13 (dal 1948 al 1990);
  - ✓ quello delle Comunicazioni Telefoniche a grande distanza (CCIF) ne ha tenute 6 (dal 1945 al 1956);
  - ✓ quello delle Comunicazioni Telegrafiche (CCIT) ne ha tenute 3 (1948, 1953, 1956);
  - ✓ il Comitato Consultivo Internazionale per la Telefonia e il Telegrafo (C.C.I.T.T.), nato nel 1956 dalla fusione del CCIF e del CCIT, ne ha tenute 10 (dal 1956 al 1988);
- nel 1971 l'ITU ha avviato anche una serie di conferenze mondiali ad alto livello, denominate *World Telecom* (dal 1995 il loro nome è cambiato in *ITU Telecom World*) (cfr. § 11):
  - ✓ fino al 2011, 13 di esse (a cominciare della prima, la *World TELECOM 71*) si sono svolte a Ginevra, con frequenza di norma quadriennale, una è stata tenuta a Washington D.C. (nel 1985), ed una a Hong Kong (nel 2006). Gli appuntamenti mondiali si sono intercalati con altri, di carattere regionale, tenutisi all'incirca con la stessa periodicità in varie città del mondo: la prima si è tenuta nel 1985 a Singapore; in tutto, se ne sono svolte 8 in Asia (dal 1985 al 2008), 7 in Africa (dal 1986 al 2008), 5 nelle Americhe (dal 1988 al 2005), una in Europa (nel 1992);
  - ✓ dal 2012 sono cessate le Conferenze regionali, e quelle mondiali si sono svolte annualmente, in varie parti del mondo; in tutto, se ne sono svolte 8 (dal 2012 al 2019);
  - ✓ nel 2020 e nel 2021 si sono tenute due Conferenze virtuali;

- nel 1993 l'ITU ha avviato una serie di periodiche Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni (*World Radiocommunication Conferences - WRC*) (cfr. § 11). Si sono succedute, con varia frequenza (tra i 2 e i 5 anni), 10 WRC: la prima e altre 6 a Ginevra, le altre 3 a Istanbul (nel 2000), a Sharm el-Sheikh, in Egitto (nel 2019), e a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (l'ultima, nel 2023). In contiguità temporale e logistica con le Conferenze, sono state tenute le corrispondenti “Assemblee delle radiocomunicazioni (*Radiocommunication Assemblies – RA*);
- nel 1994, poi, l'ITU ha istituito i Forum mondiali sulla politica delle telecomunicazioni (*World Telecommunication Policy Forum - WTPF*) (cfr. § 11). Si sono svolti a Ginevra il primo, nel 1996, e quelli degli anni 1998, 2001 e 2013; quello del 2009 si è svolto a Lisbona;
- oltre a quelle sopra richiamate, l'ITU ha poi organizzato molte altre iniziative mondiali e regionali, su vari temi specifici, che per ragioni di tempo si rinuncia ad enumerare;
- passando all'ONU, nel Vertice mondiale sulla società dell'informazione (*World Summit on the Information Society - WSIS*), svoltosi in due fasi, la prima nel 2003 a Ginevra, e la seconda nel 2005 a Tunisi (cfr. § 16), fu deciso di organizzare l'**Internet Governance Forum (IGF)**, una sorta di “Parlamento di Internet” per il confronto tra Stati, Università, imprese, esperti e associazioni non profit, al fine di individuare e praticare le soluzioni migliori utili a garantire la crescita e la stabilità di internet. Il primo IGF si è tenuto ad Atene nel 2006; se ne sono già tenuti 18, ospitati a rotazione nei vari continenti; l'ultimo si è svolto in Giappone nel 2023. Il prossimo si svolgerà a Rijad, in Arabia Saudita, nel dicembre di quest'anno 2024 (cfr. § 19);
- infine, passando ad altre organizzazioni, nel 1979 è iniziata la serie delle Conferenze Internazionali delle Autorità di Protezione dei dati e della privacy (*International Conferences of Data Protection and Privacy Commissioners – ICDPPC*; dal 2020: Assemblee globali sulla privacy - *Global Privacy Assembly - GPA*), forum mondiali con cadenza annuale. Nei primi 20 anni la Conferenza si è tenuta principalmente in località europee, con alcune “incursioni” in Canada e in Australia; la 21a (nel 1999) si è tenuta a Hong Kong: da allora, essa ha iniziato ad assumere un carattere

intercontinentale, e le sedi sono state suddivise tra l'Europa e il resto del mondo. L'ultimo forum – il 44° - si è svolto ad Istanbul nel 2022 (cfr. § 14);

- per connessione, si richiama qui, per la sua dimensione culturale, anche se non connessa ad una serie di eventi, la **Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale**, adottata nel 2001 dall'UNESCO, che si collega alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e alle Convenzioni internazionali ONU del 1966. Alcuni anni dopo, nel suo Rapporto del 1925 “**Verso le società della conoscenza**” (*Towards Knowledge Societies*), presentato a Parigi alla vigilia della seconda fase del World Summit on the Information Society (WSIS), l'UNESCO analizzerà il ruolo crescente della conoscenza nel processo di crescita economica e l'esigenza di promuovere una nuova fase per lo sviluppo del sud del mondo, a correzione del *digital divide* (cfr. § 15).

Un'ultima considerazione è che a livello globale non si è giunti ad una disciplina universalmente condivisa di Internet e del cyberspazio.

Al riguardo, in questo capitolo si è evidenziato che nell'ambito ITU-ONU il processo di normativizzazione del settore si è sviluppato sulla base di convenzioni-trattato, vincolanti (solo) per gli Stati che, nell'esercizio della loro sovranità, le hanno sottoscritte e ratificate; si sono rilevati anche dei rifiuti da parte di Stati che, per il loro peso internazionale, hanno messo in tal modo un freno alla definizione di un regime omogeneo delle telecomunicazioni a livello planetario, con gli inconvenienti e i rischi conseguenti. Si richiamano qui due casi, differenti tra loro per rilevanza giuridica ma entrambi significativi:

- ✓ la “**Carta dei Diritti Umani e dei Principi per Internet**”, approvata a Vilnius nell'*Internet Governance Forum* dell'ONU del 2010, affermazione di principi che ha un valore morale e politico, ha fissato le norme e gli standard internazionali in materia di diritti umani, applicabili a Internet come mezzo di comunicazione, e ha individuato le circostanze eccezionali in cui la diffusione di determinati tipi di informazioni può essere limitata. Tra i principi affermati c'è quello della **neutralità**: ogni persona ha eguale diritto di accesso a Internet, senza forme di prioritizzazione, discriminazione,

censura, filtraggio o controllo del traffico. L'accettazione di questo principio incontra ostacoli soprattutto negli Stati Uniti, dove esso è particolarmente dibattuto ed ha registrato dal 2010 numerosi autorevoli pronunciamenti, a favore e contro; ne sono stati autori: i Presidenti (Obama, Trump, Biden) e le forze politiche di cui sono espressione, la Commissione federale per le comunicazioni (FCC), varie Corti d'appello federali, i lobbisti dell'industria della televisione via cavo e dei media: la *net neutrality* impone ai fornitori di servizi Internet di trattare allo stesso modo tutto il traffico Internet; senza di essa, si può lasciare via libera al web a due velocità, consentendo agli operatori di offrire un servizio più veloce alle aziende che pagano, o che pagano di più (cfr. § 20 di questo capitolo);

- ✓ il “**Regolamento delle Telecomunicazioni Internazionali**” (*International Telecommunications Regulations – ITR*), varato nella Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (WCIT), organizzata dall'ITU a Dubai nel 2012 (cfr. § 17 di questo capitolo) è stato sottoscritto e ratificato solo da 89 dei 152 Stati partecipanti, e ben 11 di essi hanno formulato dichiarazioni e riserve; tra i non aderenti ci sono paesi di notevole peso internazionale: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, India, Giappone, Nuova Zelanda. Il disaccordo ha riguardato il ruolo più ampio attribuito all'ITU nella governance di Internet a scapito di quello dei governi nazionali. Per gli U.S.A. non era sostenibile un trattato che non supportava il modello multi-stakeholder della governance fino ad allora vigente: le istituzioni incaricate avevano funzionato in modo efficace e avrebbero potuto continuare a garantire “la salute e la crescita di Internet”; viceversa, Russia, Cina e India non vedevano favorevolmente l'eccessivo controllo di internet da parte degli Stati Uniti e quindi vedevano di buon occhio questo trasferimento di poteri all'ITU; Google vedeva a rischio un "Internet libero e aperto": i governi avrebbero potuto limitare o bloccare le informazioni diffuse via Internet e anche chiuderlo, se avessero temuto interferenze di altri Stati nei propri affari interni; si segnalava che alcuni paesi, inclusa la Russia, limitavano già i siti a cui era possibile accedere.

Considerazioni differenti saranno suggerite dalla normativa internazionale

sviluppatisi a livello europeo, ed estesa in varia misura anche a Stati di altri continenti. Di essa si parlerà nel prossimo capitolo.

## CAPITOLO IV - IL PERCORSO EUROPEO

### § 1. DOPO IL CONFLITTO MONDIALE: IL PERCORSO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Dopo la Seconda guerra mondiale, mentre a livello intercontinentale veniva ripreso, con l'O.N.U, il progetto della Società delle Nazioni, a livello europeo si avviò - su più percorsi - un processo di dialogo e di cooperazione, animato dalla prospettiva di un'Europa unita sotto i profili politico, economico e monetario.

Un primo percorso integrativo, di carattere politico, fu avviato con il Congresso d'Europa, svoltosi all'Aja, nei Paesi Bassi, dal 7 all'11 maggio 1948. Presieduto dallo statista inglese Winston Churchill, esso registrò la partecipazione di circa 1000 delegati di una ventina di nazioni europee (tra cui Italia e Germania), oltre ad osservatori di U.S.A. e Canada; vi svolsero un ruolo attivo importanti figure politiche del tempo<sup>743</sup>.

Il passo successivo fu costituito dal trattato istitutivo del Consiglio d'Europa (CdE), firmato il 5 maggio 1949 a Londra, da 10 Paesi del continente (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia)<sup>744</sup>. Successivamente, vi aderiranno e diventeranno Membri del Consiglio altri 36 Stati: quasi tutti quelli europei e alcuni dell'Asia orientale<sup>745</sup>.

---

<sup>743</sup> Cfr. EUROPA - L'Europa in 12 lezioni L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea*, [https://europa.eu/abc/12lessons/key\\_dates\\_it.htm](https://europa.eu/abc/12lessons/key_dates_it.htm); Dizionari Simone, *Congresso d'Europa*, <https://dizionari.simone.it/11/congresso-d-europa%3Cbr%3E>.

Churchill fu Primo Ministro del Regno Unito dal 1940 al 1945 e dal 1951 al 1955. Tra i politici più illustri, furono presenti al Congresso Paul-Henri Spaak (Primo Ministro del Belgio), Konrad Adenauer (che dal 1949 al 1963 sarebbe stato Cancelliere federale della Germania Ovest), Harold Macmillan (che sarebbe stato Primo Ministro del Regno Unito dal 1957 al 1963), François Mitterrand (che sarebbe stato Presidente della Repubblica francese dal 1981 al 1995), e Altiero Spinelli (fondatore, nel 1943, del Movimento Federalista Europeo e poi cofondatore dell'Unione dei Federalisti Europei): cfr. *Congresso dell'Aia (1948)* – da Wikipedia (IT).

<sup>744</sup> Cfr. Council of Europe – Treaty Office, Details of Treaty No.001 - *Statute of the Council of Europe (ETS No. 001)*, London 05/05/1949, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=001>; *Trattato di Londra, 1949* – da Wikisource; *Consiglio d'Europa* – da Wikipedia IT.

<sup>745</sup> Dei 46 Stati Membri del Consiglio d'Europa, 27 fanno parte della UE. Degli stati geograficamente europei, non ne fanno parte soltanto tre: la Santa Sede (che partecipa alle attività dell'Ente con lo status di osservatore), la Bielorussia (cui è stato negato l'ingresso per mancanza di democrazia) e la Russia, alla quale, il 16 marzo del 2022, è stato chiesto di ritirarsi dal Comitato dei ministri e dell'assemblea parlamentare, in seguito all'invasione dell'Ucraina (che è Stato Membro). Tra gli Stati Membri, non fanno

Il Trattato istitutivo definisce lo scopo e l'articolazione organizzativa del nuovo organismo internazionale, e ne fissa la sede a Strasburgo<sup>746</sup>. Sono organi statutari del CdE:

- il Comitato dei Ministri (*Committee of Ministers*), come organo esecutivo, composto dai Ministri degli Esteri degli Stati Membri, o dai loro rappresentanti permanenti, che risiedono a Strasburgo (Delegati dei Ministri - *Ministers' Deputies*) (artt. 13-15)<sup>747</sup>;
- l'Assemblea consultiva (dal 1994 denominata "Assemblea parlamentare"), come organo deliberativo; essa discute le questioni di sua competenza e trasmette le sue conclusioni, in forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri (art. 22). Ogni Stato Membro vi è rappresentato da una delegazione del proprio Parlamento, con un numero di seggi fissato dallo Statuto per ogni Stato (attualmente, il numero varia da 2 a 18: cfr. art. 26);
- la Segreteria, diretta dal Segretario Generale, con funzioni di servizio (artt. 36 e 37).

Dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, il Consiglio d'Europa ha cercato di essere l'ispiratore di un modello politico e il custode dei diritti dell'uomo per le democrazie post-comuniste d'Europa; in quello stesso anno, gli è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo mandato politico è stato poi via via puntualizzato dai Capi di Stato e di governo nei quattro Vertici

---

parte dell'Europa geografica la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e Cipro. La Turchia, pur essendo Stato Membro, ha solo una parte minoritaria del suo territorio geograficamente europea, essendo un Paese transcontinentale che si estende soprattutto in Asia. Cfr. : Council of Europe – Treaty Office, Details of Treaty No.001 - *Statute of the Council of Europe (ETS No. 001)* London 05/05/1949, cit.; *Consiglio d'Europa* – da Wikipedia IT.

<sup>746</sup> Council of Europe – Treaty Office, Details of Treaty No.001 - *Statute of the Council of Europe (ETS No. 001)*, London 05/05/1949, cit.; Council of Europe – Serie dei Trattati Europei – n° 1, *Statuto del Consiglio d'Europa - Londra, 5.V.1949, Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera*, <https://rm.coe.int/1680935bd2> . Lo scopo (definito nell'art. 1) è quello di “attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale” (co. 1), e sarà perseguito “mediante l'esame delle questioni d'interesse comune, la conclusione di accordi e lo stabilimento di un'opera comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e mediante la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.” (co. 2); sono peraltro escluse dalla sua competenza “le questioni attinenti alla Difesa Nazionale” (co. 4). Ogni Membro del CdE “riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” e “si obbliga a collaborare sinceramente e operosamente al perseguitento dello scopo” (art. 3).

<sup>747</sup> Cfr. Council of Europe - Committee of Ministers, *About the Committee of Ministers*, <https://www.coe.int/en/web/cm/about-cm> .

internazionali da esso organizzati nel 1993, nel 1997, nel 2005 e nel 2023<sup>748</sup>. Quest'ultimo Vertice si è concluso con la **Dichiarazione di Reykjavik** “Uniti intorno ai nostri valori”, contenente i **“Principi di Reykjavik per la democrazia”** (Appendice III), una serie di principi da rispettare in ambiti quali la libertà di espressione, di riunione e di associazione, l'indipendenza delle istituzioni, l'imparzialità e l'efficacia del sistema giudiziario, la lotta contro la corruzione e la partecipazione democratica della società civile e dei giovani. Nella Dichiarazione, tra l'altro, viene richiamata l'importanza dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (varata nel 1950: se ne parlerà subito dopo), e viene assunto l'impegno a promuovere nuove norme per proteggere i diritti umani nell'era del digitale online e offline, in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale<sup>749</sup>.

---

<sup>748</sup> A partire dal 1989, il CdE ha assistito i paesi dell'Europa centrale e orientale ad attuare e a consolidare le proprie riforme politiche, legislative e costituzionali, parallelamente alle riforme economiche; ha fornito competenze su temi come i diritti dell'uomo, la democrazia locale, l'educazione, la cultura, l'ambiente. Poi:

- nel Vertice di Vienna del 1993, fu deciso che esso dovesse essere il garante della sicurezza democratica, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. La sicurezza democratica fu infatti ritenuta un complemento essenziale della sicurezza militare, poiché da essa dipendono la stabilità e la pace nel continente;
- nel Vertice di Strasburgo del 1997, fu adottato un piano d'azione volto a rafforzare le attività del CdE in quattro settori: democrazia e diritti dell'uomo, coesione sociale, sicurezza dei cittadini, valori democratici e diversità culturale;
- nel Vertice di Varsavia nel 2005, furono adottati una Dichiarazione politica e un Piano d'Azione che stabilivano i compiti principali del Consiglio per gli anni successivi: promuovere i valori fondamentali comuni come i Diritti dell'Uomo, lo Stato di diritto e la democrazia; rafforzare la sicurezza degli europei combattendo in particolar modo il terrorismo, il crimine organizzato e il traffico di esseri umani; sviluppare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali ed europee;
- nel Vertice di Reykjavik del 16-17 maggio 2023, sono stati assunti ulteriori provvedimenti in favore dell'Ucraina, e si è convenuto di rafforzare il Consiglio d'Europa e il suo lavoro nel campo dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, adottando una dichiarazione sulla situazione dei bambini ucraini, sui principi della democrazia, rinnovando l'impegno nei confronti della Convenzione europea sui diritti umani e sviluppando strumenti per affrontare le sfide emergenti nel settore della tecnologia e dell'ambiente. Per quanto riguarda l'Ucraina, in seguito alla sua invasione, nel febbraio 2022 il Comitato dei ministri decise la sospensione con effetto immediato della Federazione Russa dai suoi diritti di rappresentanza nel CdE (dal quale nel mese successivo la Russia annunciò l'uscita), e, analogamente, in ragione dell'appoggio fornito alla Russia nel conflitto bellico in questione, sospese il diritto della Bielorussia a prendere parte a riunioni e attività dell'Organizzazione.

Cfr. Council of Europe, Committee of Ministers, *Fourth Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe (Harpa, Reykjavik, Iceland - 16-17 May 2023)*, <https://www.coe.int/en/web/cm/reykjavik-summit>; *Consiglio d'Europa* – da Wikipedia IT; *Consiglio d'Europa*, Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-d-europa/>; *Consiglio d'Europa*, in Enciclopedia Europea vol. III, Garzanti Ed. 1977.

<sup>749</sup> «Riconosciamo l'impatto positivo e le opportunità create dalle tecnologie digitali nuove ed emergenti, pur riconoscendo la necessità di mitigare i rischi di conseguenze negative del loro uso sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, comprese le nuove forme di violenza contro le donne e i gruppi vulnerabili

Qui di seguito, ci si soffermerà ora sui due documenti, ritenuti i più utili – tra i molti varati dal CdE – ai fini della presente ricerca: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 1950, più volte modificata e integrata, da ultimo nel 2013, e la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (ETS no. 108) del 1981, modificata da ultimo nel 2018.

Il CdE svolge il suo ruolo normativo primariamente mediante Convenzioni, efficaci solo per i paesi che le hanno sottoscritte e ratificate. Le misure da essa disposte a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo mediante la CEDU possono essere ristrette dalle leggi degli Stati parte, in più casi, con margini variamente definiti. La sua novità più rilevante è la tutela giurisdizionale contro la inosservanza delle sue disposizioni, fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ricorsi interstatali e ricorsi individuali), dopo che siano state attivate le vie di ricorso nazionali.

### **§ 1.1 LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI – CEDU (1950)**

Il 4 novembre 1950 i 14 Stati Membri del Consiglio (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) hanno firmato a Roma un trattato internazionale, volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali nel continente: la **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, meglio nota come **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)**.

La Convenzione, entrata in vigore il 3 settembre 1953, è stata il primo documento giuridico mirato a dare efficacia e forza vincolante ad alcuni dei diritti (primariamente, quelli civili e politici) enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

---

generate e amplificate dalle moderne tecnologie, e, in tale contesto, ci impegniamo a garantire un ruolo guida al Consiglio d'Europa nello sviluppo di norme nell'era digitale per salvaguardare i diritti umani online e offline, anche finalizzando, in via prioritaria, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale». *REYKJAVÍK DECLARATION United around our values*, p. 7 (trad. dall'inglese), cfr. Council of Europe, *REYKJAVÍK DECLARATION United around our values, Reykjavík Summit 4th - Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe, 16-17 May 2023*, <https://rm.coe.int/4th-summit-of-heads-of-state-and-government-of-the-council-of-europe/1680ab40c1>. Alla data di stesura della presente ricerca la Convenzione quadro risulta ancora in via di elaborazione.

(*Universal Declaration of Human Rights* – UDHR), che era stata approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948<sup>750</sup>. Essa è stata anche la prima Convenzione del Consiglio d'Europa ed è la pietra angolare di tutte le sue attività, per cui la sua ratifica è un prerequisito per l'adesione ad esso, come conferma dell'impegno per raggiungimento del suo fine: quello “di realizzare una più stretta unità tra i suoi Membri e [...] uno dei mezzi per raggiungere questo fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (così si legge nel Preambolo)<sup>751</sup>.

Alla data dell'8 marzo 2023, sono parti della Convenzione tutti i 46 paesi Membri del Consiglio d'Europa (non ne è più parte la Federazione Russa, che era entrata nel Consiglio nel 1998 e ne è uscita il 16 marzo 2022, con effetto dal 16 novembre 2022)<sup>752</sup>. Per consentirne anche all'Unione Europea la sottoscrizione (inizialmente prevista solo per gli Stati Membri del Consiglio d'Europa), il Protocollo XIV, deliberato a Strasburgo nel 2004 ed entrato in vigore nel 2010, ha modificato la Convenzione introducendo nell'art. 59 (già art. 66) un secondo comma il cui testo è: “L'Unione Europea può aderire alla presente Convenzione”<sup>753</sup>. Da parte sua, l'Unione Europea, che non aveva la competenza necessaria per stipulare l'accesso alla CEDU, ha acquistato tale possibilità in forza del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1º dicembre

---

<sup>750</sup> Cfr. Council of Europe – *The European Convention on Human Rights, The Convention in 1950*, <https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/the-convention-in-1950> (con accesso al testo originario della Convenzione). Cfr. anche : Council of Europe – *Treaty Office, Chart of signatures and ratifications of Treaty 005 - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 005)*, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list2?module=signatures-by-treaty&treatynum=005> ; EUR-Lex, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/european-convention-on-human-rights-echr.html>; Council of Europe, *The European Convention on Human Rights, A Convention to protect your rights and liberties* <https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention#> ; *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* - da Wikipedia IT.

<sup>751</sup> Cfr. Council of Europe - *The European Convention on Human Rights, The Convention in 1950*, cit.; Council of Europe, *The European Convention on Human Rights, A Convention to protect your rights and liberties* cit..

<sup>752</sup> Cfr. Council of Europe – *Treaty Office, Chart of signatures and ratifications of Treaty 005 - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 005)* cit.. L'Italia ha ratificato la Convenzione del 1950 e il Protocollo aggiuntivo del 1952 il 26 ottobre 1955; la legge autorizzativa del 4 agosto 1955, n. 848 è stata pubblicata, insieme ai testi in francese dei due documenti sulla G.U.R.I. n. 221 del 24/9/1955.

<sup>753</sup> Cfr.: Council of Europe – *Treaty Office, Details of Treaty No.194 - Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention (CETS No. 194)*, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=194> ; il testo del Protocollo in <https://rm.coe.int/1680083711> .

2009<sup>754</sup>. I negoziati con il Consiglio d'Europa per perfezionare l'accesso sono tuttora in corso; con la loro conclusione, si creerà uno spazio giuridico europeo comune per oltre 700 milioni di cittadini<sup>755</sup>. Nel frattempo, Il 7 dicembre del 2000, a Nizza, il Parlamento europeo, il Consiglio della UE e la Commissione hanno proclamato solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in Italia nota anche come "Carta di Nizza".

La Convenzione del 1950 constava di 66 articoli, raggruppati in 5 titoli. Successivamente, modifiche e integrazioni sono state apportate da 16 Protocolli aggiuntivi di varia rilevanza, così che, attualmente, il testo consta di 59 articoli raggruppati in 3 titoli (articoli e titoli sono stati rubricati), ed è affiancato dai testi dei Protocolli I, IV, VI, VII, XII, XIII e XVI<sup>756</sup>. I primi 18 articoli (quelli da 2 a 18 costituiscono il Titolo I) non hanno subito nel tempo alcuna modifica, per cui sono formulati negli stessi termini del 1950; essi sanciscono i diritti e le libertà, che le Parti contraenti sono obbligate a riconoscere ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione (art. 1). Il Protocollo addizionale (I) del 1952 ha sancito anche alcuni diritti economici,

<sup>754</sup> Trattato di Lisbona del 2007 - Articolo 1:

Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. [...]

8) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

[...] 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati Membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. [...]

Cfr. EUR-Lex, *Document C2007/306/01, Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%63AC2007%2F306%2F01>.

<sup>755</sup> Un primo progetto di accordo di adesione è stato definito nel 2013, dopo tre anni di negoziati approfonditi tra gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e la Commissione europea, intervenuta per conto della UE. A dicembre 2014, però, la Corte di giustizia della UE ha concluso che il testo concordato non era compatibile con il diritto comunitario. Dopo ulteriori elaborazioni, a ottobre 2019 la Commissione europea ha informato la Segreteria generale del Consiglio d'Europa che la UE era pronta a riprendere il dialogo. All'inizio del 2020, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha autorizzato la ripresa dei negoziati formali, attualmente in corso. Cfr.: EUR-Lex, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)* cit.; Council of Europe - The European Convention on Human Rights, *A Convention to protect your rights and liberties* cit.; Consiglio d'Europa, *Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Domande e risposte*, <https://www.coe.int/it/web/portal/eu-accession-echr-questions-and-answers>.

<sup>756</sup> Cfr. il testo in vigore in: Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo così come modificata dai Protocolli nn. 11, 14 e 15; Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16*, [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf).

sociali e culturali, già previsti nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948 (rispettivamente, artt. 1 e 2). Ci si sofferma qui solo sulle prescrizioni rilevanti ai fini di questa ricerca, in quanto significative (anche) per i temi dell’accesso al sistema delle telecomunicazioni e dei contenuti delle comunicazioni inoltrate o ricevute; solo per esse, si proverà ad operare un confronto con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (UDHR) adottata dall’ONU nel 1948:

- il diritto di accedere a tutte le reti di telecomunicazione e di esprimersi liberamente attraverso di esse trova il suo riconoscimento implicito nell’art. 10, che conferma in parte (almeno formalmente) quanto disposto dall’art. 19 della UDHR: “ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”. A differenza dell’art. 19 citato della UDHR, non è previsto esplicitamente anche il diritto di “cercare” informazioni, né viene specificato che la libera comunicazione può avvenire “attraverso ogni mezzo”; è previsto, piuttosto, un limite concernente le nuove forme di telecomunicazione: “il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive” (co.1). L’articolo soggiunge poi che “l’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario” (co. 2). In tal modo, esso riprende il contenuto dell’art. 29 della UDHR (che fissa, in via generale, i limiti di tutti i diritti in essa affermati)<sup>757</sup>,

---

<sup>757</sup> Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 29:

1. *Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.*

2. *Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle*

specificando un maggior numero di fattispecie giustificative di eventuali restrizioni (in particolare: l'integrità territoriale, la protezione della reputazione, la necessità di impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario);

- Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero anche attraverso la rete si può dedurre anche dall'art. 9, che si sofferma in particolare sulla libertà religiosa: confermando integralmente il contenuto dell'art. 18 della UDHR, esso attribuisce ad ogni persona il “diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”;
- il diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso la rete delle telecomunicazioni (che può ritenersi un sistema di “corrispondenza”) e il divieto di interferenze illecite si trae dall'art. 8: “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”;
- può ritenersi rilevante per la materia oggetto di questa ricerca anche l'art. 16: la libertà di espressione (di cui all'art. 10), di riunione e di associazione (di cui all'art. 11) e il divieto di discriminazione (di cui all'art. 14) non privano comunque gli Stati Membri della possibilità di “imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri”;
- ulteriori tutele possono trarsi da altre norme.

La novità più rilevante della CEDU è l'istituzione della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, cui è dedicato il Titolo II (artt. 19-51), integrato dal Protocollo XVI del 2013. Compito della Corte, che funziona in modo permanente, è quello di “assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi

---

*libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.*

3. *Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.*

Cfr. United Nations, *Universal Declaration of Human Rights – Italian (1948)*, Source : United Nations Information Centre, Italy,  
<https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian?LangID=itn> .

Protocolli” (art. 19). Ad essa può ricorrere non solo ciascuna delle Parti contraenti, per “deferire … qualunque inosservanza delle disposizioni … che essa ritenga possa essere imputata a un’altra Alta Parte contraente” (ricorsi interstatali: art. 33), ma anche “una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto” (ricorsi individuali: art. 34): in questo modo, la CEDU ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. In linea generale, e in particolare per i ricorsi individuali, é previsto comunque che “la Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva” (art. 35, co. 1): in altri termini, occorre che prima siano state esaurite tutte le possibilità di ricorso nello Stato Membro interessato. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati; il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa vigila sulla loro esecuzione (art. 46 Conv.).

In tal modo, la CEDU é stato il primo trattato a istituire un organo sovranazionale per garantire che gli Stati parte rispettino i loro impegni, e per questo é stata definita una pietra miliare nello sviluppo del diritto internazionale: una volta che gli Stati hanno accettato che un tribunale sovranazionale possa contestare le decisioni prese dai propri tribunali, i diritti umani, *de facto*, hanno guadagnato la precedenza sulla legislazione e sulla pratica nazionale. La CEDU é, inoltre, considerata il testo di riferimento in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché é l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta direttamente ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti. Per queste motivazioni, tra gli organi istituiti dagli strumenti pattizi, la Corte europea dei diritti dell'uomo é stata definita il "gioiello della Corona" del Consiglio d’Europa<sup>758</sup>.

---

<sup>758</sup> Cfr. Council of Europe, – *The European Convention on Human Rights, The Convention in 1950*, cit.; Council of Europe, *The European Convention on Human Rights, A Convention to protect your rights and liberties* cit.; EUR-Lex, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)* cit.; Consiglio d’Europa – da

Alla funzione giurisdizionale della Corte il Protocollo XVI del 2013 ha aggiunto una funzione consultiva, nella logica che “l'ampliamento delle competenze della Corte per fornire pareri consultivi rafforzerà ulteriormente l'interazione fra la Corte e le autorità nazionali e, dunque, l'attuazione della Convenzione conformemente al principio di sussidiarietà”<sup>759</sup> (Preambolo). Più esattamente, in base all'art. 1, “le corti e i tribunali supremi di un'Alta Parte contraente [...] possono richiedere alla Corte di fornire pareri consultivi riguardanti questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione o nei suoi protocolli (co. 1). L'esercizio della nuova funzione è regolato dagli artt. 2-11 del Protocollo.

### **§ 1.2 LA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE - ETS NO. 108 (1981)**

La tutela dei diritti e delle libertà dell'uomo con un riferimento più esplicito al mondo dell'informatica si riscontra nella **“Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale”**, approvata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1985 (contrassegnata dal n. 108/1981, o ETS no. 108, in cui ETS sta per *European Treaty Series*). Il fine che il CdE si è prefisso con l'adozione di questo documento è stato quello di “conciliare i valori fondamentali del rispetto della vita privata e della libera circolazione delle informazioni tra i popoli” con l'attuale “intensificazione dei flussi internazionali di dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica” (così il Preambolo)<sup>760</sup>. A livello europeo,

---

Wikipedia IT; *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* - da Wikipedia IT.

<sup>759</sup> Del principio di sussidiarietà richiamato nella CEDU, salvo errori, non si è trovata una definizione nei documenti del CdE esaminati ai fini di questa ricerca; se ne fornisce la definizione fornita in ambito UE: nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Cfr. anche più avanti, la nota al § 8.

<sup>760</sup> Council of Europe, Treaty Office, *Details of Treaty No.108: Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108)*. Strasbourg 28/01/1981, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=108;>

la produzione normativa indirizzata al ravvicinamento delle normative nazionali per facilitare la libera circolazione delle persone e dei beni si era già fatta carico delle problematiche specifiche generate dall'uso delle nuove tecniche informatiche, con attenzione primaria alla tutela dei diritti umani. Il Consiglio d'Europa - che aveva esordito nel 1950 con la CEDU - con questa Convenzione, adottata quando ancora il web non era decollato, era il primo ad esprimere questa nuova sensibilità.

La Convenzione è stata oggetto di ratifica da parte di tutti gli Stati Membri del CdE (compresa, quindi, l'Italia), e di accesso da parte di alcuni Stati non Membri, per un numero complessivo di 55 adesioni<sup>761</sup>. Essa è considerata il primo strumento internazionale vincolante, che protegge l'individuo dagli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento dei dati personali e che cerca di regolare il flusso transfrontaliero di tali dati<sup>762</sup>. In ordine alla sua rilevanza giuridica, giova qui osservare che le prescrizioni in essa contenute non sono visibilmente configurate come norme destinate ad avere efficacia diretta all'interno dei singoli Stati Parte, ma come principi che gli Stati Parte sono obbligati a trasfondere nella loro legislazione interna: sarà quest'ultima ad avere valore vincolante nei confronti dei cittadini<sup>763</sup>.

Council of Europe - Serie dei Trattati Europei - n° 108, *Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale*, Strasburgo, 28 gennaio 1981, Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera, <https://rm.coe.int/1680078c45>.

<sup>761</sup> Gli Stati non Membri che ad oggi hanno aderito: Argentina, Messico e Uruguay (America del Sud), Marocco, Tunisia, Senegal, Repubbliche di Mauritius e di Capo Verde (Africa), Federazione Russa. Cfr. Council of Europe, Treaty Office, *Chart of signatures and ratifications of Treaty No. 108: Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Status as of 16/03/2023*,

<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=108> .

<sup>762</sup> Cfr. Council of Europe, Treaty Office, *Details of Treaty No. 108* cit., in cui sono evidenziati brevemente i contenuti più significativi della Convenzione.

<sup>763</sup> Significativo al riguardo è il caso dell'Italia: con legge 21 febbraio 1989, n. 98 (G.U.R.I. n. 66 del 20/3/1989 - Suppl. Ord. n. 19) il Parlamento ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione (art. 1), alla quale è stata data "piena ed intera esecuzione ... a decorrere dalla sua entrata in vigore ..." (art. 2); al provvedimento è stato allegato (solo) il testo della Convenzione. È stato, però, possibile depositare lo strumento di ratifica solo otto anni dopo, il 29 marzo 1997, in seguito all'approvazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U.R.I. n. 5 del 8/1/1997 - Suppl. Ord. n. 3), così che la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 1° luglio 1997. Con questo secondo provvedimento, l'Italia ha varato la sua normativa interna sul tema, nella quale ha recepito le prescrizioni della Convenzione. Una esemplificazione: all'organo amministrativo del "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", istituito dalla legge 675/1996, viene affidato, tra gli altri, il compito di "curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28

Con il passare del tempo, la diffusione e l'evoluzione di internet, le connesse problematiche via via emerse e l'apporto di nuove organizzazioni impegnate nello studio della materia hanno evidenziato l'esigenza di modificare e integrare il testo della Convenzione, in termini tali da conseguire lo stesso ampio consenso registrato dal documento iniziale; con l'avvento del nuovo secolo e del Web dinamico (Web 2.0: all'incirca, nel 2000) l'*e-commerce* si è evoluto in *social commerce*, che utilizza i *social network* nello svolgimento delle transazioni online: ora, è consentita una maggiore interattività e partecipazione da parte dei clienti; è cresciuta, corrispondentemente, l'importanza delle problematiche di natura legale, in particolare in ordine alla sicurezza delle transazioni *on-line*, anche a causa delle forti disparità fra Paesi e aree geografiche.

Il processo rielaborativo ha coinvolto non solo gli organi del Consiglio d'Europa, ma anche altre istituzioni pubbliche, e realtà di base, fatte di studiosi, fornitori e fruitori di servizi digitali, così che, se il valore vincolante delle norme prodotte conclusivamente scaturisce dall'autorità delle istituzioni pubbliche che le adottano, la loro accettazione scaturisce (anche) dal suo rapporto con la riflessione comune dei destinatari.

Così, l'8 novembre 2001 – oltre venti anni dopo l'approvazione della Convenzione - il CdE adottava, a Strasburgo, un **Protocollo addizionale relativo alle autorità di controllo e ai flussi transfrontalieri di dati (STE n. 181)**, entrato in vigore nel 2004<sup>764</sup>; si è arrivati infine - nel 2010 circa è arrivato il Web 3.0 (web semantico) - al “**Protocollo che modifica la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale**” (CETS n. 223, dove CETS sta per *Conventions in the Council of Europe's treaties*)<sup>765</sup>, deliberato il 10 ottobre 2018 a

---

gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale Autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima” (art. 31, co. 1 lett. o della legge).

<sup>764</sup> Il protocollo è entrato in vigore il 1° luglio 2004 a seguito di 5 ratifiche. L'Italia lo ha firmato, ma non lo ha poi ratificato. Al 24 marzo 2003, le ratifiche sono 44, e le firme non seguite da ratifica sono 7. Cfr. Council of Europe - Treaty Office, *Details of Treaty No.181: Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181), Strasbourg 08/11/2001*, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=181>.

<sup>765</sup> Le convenzioni e gli accordi del CdE aperti alla firma tra il 1949 e il 2003 sono stati pubblicati nella "Serie dei trattati europei" (*European Treaty Series* - ETS: nn. da 1 a 193). Dal 2004, questa Serie continua nella "Serie dei trattati del Consiglio d'Europa" (*Conventions in the Council of Europe's Treaties* – STCE;

Strasburgo. Il Protocollo – e quindi il nuovo testo della Convenzione - entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da tutti gli Stati Parte della Convenzione del 1981, e comunque a partire dall'11 ottobre 2023, a condizione che a tale data abbiano ratificato almeno 38 Stati Parti (alla data del 30 ottobre 2023, però, sono pervenute 30 ratifiche. Tra le pervenute, c'è quella dell'Italia, con data 8 luglio 2021; tra le mancanti, molte di Stati Membri del CdE)<sup>766</sup>.

Il Protocollo fornisce, tra l'altro, un quadro giuridico multilaterale solido e flessibile per facilitare il flusso transfrontaliero di dati, fornendo nel contempo garanzie efficaci quando vengono trattati dati personali. Costituisce un ponte tra diverse regioni del mondo e diversi quadri normativi, compresa la nuova legislazione dell'Unione Europea introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che fa riferimento alla Convenzione 108/1981 (integrata dal Protocollo addizionale del 2001) per quanto attiene ai flussi transfrontalieri di dati<sup>767</sup>. Si richiama qui di seguito il contenuto del documento.

Nel nuovo testo del 2018, l'intento di coinvolgere nella Convenzione un maggior numero di soggetti rispetto alla edizione del 1981 emerge già nel Preambolo (1° alinea), in cui sono previsti come suoi firmatari non solo gli Stati Membri del Consiglio d'Europa,

---

dal n. 194 in poi). Cfr.: Council of Europe, Treaty Office, Glossary, ETS and CETS, <https://www.coe.int/en/web/conventions/glossary> .

<sup>766</sup> Cfr. : Council of Europe, Treaty Office, *Details of Treaty No. 223: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223)*, Strasbourg 10/10/2018, <https://www.coe.int/en/web/conventions/cets-number/-/abridged-title-known?module=treaty-detail&treatynum=223> ;

Council of Europe, Treaty Office, *Chart of signatures and ratifications of Treaty 223: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223) - Status as of 16/03/2023*, <https://www.coe.int/en/web/conventions/cets-number/-/abridged-title-known?module=signatures-by-treaty&treatynum=223> .

Il testo del Protocollo in italiano in: G.U.R.I. n. 110 del 10-5-2021, *Legge 22 aprile 2021, n. 60 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (21G00068)*, [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-10&atto.codiceRedazionale=21G00068&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-10&atto.codiceRedazionale=21G00068&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) .

<sup>767</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32016R0679, *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679> .

ma anche altri (... *and the other signatories hereto*). Più precisamente, l'art. 22 (ora art. 26), co. 1, nella sua riformulazione, prevede che essa è aperta alla firma non solo degli Stati Membri del CdE, ma anche dell'Unione Europea, e l'art. 23 (ora art. 27), nella sua riformulazione, prevede l'adesione non solo di qualsiasi Stato non Membro del CdE, ma anche di organizzazioni internazionali. Riformulate sono anche le finalità della Convenzione: sempre nel Preambolo (3° alinea) si precisa che le garanzie da essa approntate – più che dall'intensificazione dei flussi internazionali di dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica (come nel vecchio testo) – sono motivate (in termini più ampi) dalla diversificazione, intensificazione e mondializzazione dei trattamenti dei dati e dei flussi di dati a carattere personale.

Beneficiari della Convenzione sono le persone fisiche che si trovano nel territorio di ciascuno Stato Parte, quali che siano la loro nazionalità e la loro residenza (art. 1); qualsiasi Stato può peraltro scegliere di applicarla anche “a gruppi di persone, associazioni, fondazioni, società, corporazioni o a qualsiasi altro ente consistente direttamente o indirettamente di persone fisiche e dotato o meno di personalità giuridica” (art. 3, co. 2 lett. b).

I “dati personali” oggetto di tutela comprendono ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (art. 2, lett. a); una disciplina più restrittiva è dettata per alcune categorie speciali di dati: quelli riguardanti l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, la salute e la vita sessuale ed eventuali condanne penali. Questi dati (che possiamo chiamare “sensibili”) non possono essere elaborati automaticamente, a meno che il diritto interno preveda delle garanzie appropriate (art. 6).

Nel testo del 1981, la “protezione dei dati” disposta dalla Convenzione riguarda la loro elaborazione automatica (art. 1), ovvero il loro “trattamento automatizzato”, comprensivo di “registrazione dei dati, effettuazione di operazioni logiche e/o aritmetiche su tali dati, loro modifica, cancellazione, estrazione o diffusione” (art. 2 lett. c). Il testo del 2018 fa invece riferimento al trattamento dei dati personali (in generale), e non più (solo) alla loro elaborazione automatica, e le definizioni di “collezione automatizzata di dati” e di “trattamento automatizzato di dati” vengono sostituite dalla nuova

definizione di “trattamento di dati” (in termini molto più ampi, comprensivi sia dell’ *automated processing* sia di altre forme di *data processing*). Il riferimento all’elaborazione automatica viene sostituito da quello al trattamento dei dati (senza specificazione delle modalità) anche negli altri articoli della Convenzione.

Sempre nel testo del 1981, destinatari delle prescrizioni sono i “detentori di una collezione di dati”, intendendosi con questa espressione “la persona fisica o giuridica, la pubblica Autorità, il servizio o qualsiasi altro organismo che, secondo la legge nazionale, é competente a decidere quale debba essere la finalità dello schedario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrate e quali operazioni debbano essere loro applicate” (art. 2, lett. d), sia nel settore pubblico che in quello privato (art. 3, co. 1). Nel testo del 2018 il “detentore di una collezione di dati” viene ora ridenominato (più ampiamente) *controller* (in it.: “titolare del trattamento”): egli é colui che “ha potere decisionale in relazione al trattamento dei dati”; vengono, inoltre, aggiunte due nuove definizioni (ovvero, due nuove figure): il *recipient* (in it.: “destinatario del trattamento”), cui i dati vengono comunicati o resi disponibili, e il *processor* (in it.: “responsabile”), che tratta dati personali per conto del *controller*.

Nel testo del 1981, ogni Stato Parte della Convenzione può anche scegliere – rispettando determinati vincoli e seguendo determinate procedure (definiti nell’art. 3) - di non applicarla a “certe categorie di collezioni automatizzate di dati a carattere personale” (art. 3, co. 2 lett. a), o – al contrario - di applicarla (anche) a tutte o ad alcune categorie di “collezioni di dati a carattere personale che non formano oggetto di elaborazione automatica” (art. 3, co. 2 lett. c). Anche qui, nel testo del 2018 il riferimento alle collezioni automatizzate di dati e alla elaborazione automatica viene sostituito da quello più generico al “trattamento di dati”<sup>768</sup>; viene, inoltre, eliminata la possibilità, riconosciuta alle Parti, di estendere o di escludere l’applicazione della Convenzione per alcune tipologie di dati (co. 2, lett. a, b, c; co. 3, 4, 5, 6, tutti eliminati); viene, invece, previsto (solo) che la Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nell’ambito di attività esclusivamente personali o domestiche.

---

<sup>768</sup> Il testo superato della Convenzione ne prevedeva l’estensione alle collezioni di dati che non formavano oggetto di elaborazione automatica come scelta formale di uno Stato parte (art. 3, co. 2 lett. c, ora eliminato).

Nel Capitolo II (“Principi fondamentali per la protezione dei dati”) l’art. 4 (del 1981) prevede l’impegno di ciascuna Parte ad adottare “nel proprio diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo”; (art. 4, co. 1); ovviamente, ogni Stato può adottare misure ancor più protettive (art. 11). Tali principi riguardano la qualità dei dati (art. 5), la loro sicurezza (art. 6), garanzie supplementari per la persona interessata (art. 8), le sanzioni e i ricorsi per le violazioni delle disposizioni di diritto interno attuative dei principi in parola (art. 10); è sancito il diritto della persona di sapere quali informazioni sono memorizzate su di essa e, se necessario, di ottenerne la correzione. Nel nuovo testo del 2018 l’impegno degli Stati Parte viene esteso: esso riguarda ora le disposizioni dell’intera Convenzione (e non solo i suoi principi fondamentali), ed include l’impegno per assicurarne l’applicazione effettiva; quest’ultima sarà oggetto di valutazione da parte di un **“Comitato della Convenzione”** di nuova istituzione (*Convention Committee*), cui le Parti dovranno prestare la loro attiva collaborazione (art. 4, nuovo co. 3). La Convenzione emendata ha acquistato così un più marcato effetto vincolante, con conseguente maggiore condizionamento della sovranità degli Stati sottoscrittori.

Sempre nel Capitolo II, l’art. 10 (del 1981) prevede che ciascuna Parte si impegni a “stabilire sanzioni e ricorsi appropriati per le violazioni delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione ai principi fondamentali per la protezione dei dati”. Nella sua nuova formulazione del 2018, l’articolo (che ha ora il n. 12) precisa che sanzioni e ricorsi devono essere “giurisdizionali e non giurisdizionali”, per le violazioni non più delle disposizioni di diritto interno, ma – direttamente – di quelle della Convenzione (che anche in questo caso ha un più marcato effetto vincolante, con conseguente maggiore condizionamento della sovranità degli Stati sottoscrittori).

Nella versione del 1981, le garanzie relative alla qualità e alla sicurezza dei dati (artt. 5, 6, 7) possono essere soggette a deroghe quando siano in gioco interessi preponderanti: le deroghe devono essere previste dalla legislazione interna dello Stato Parte e devono costituire “una misura necessaria, in una società democratica, per la protezione della sicurezza dello Stato, per la sicurezza pubblica, per gli interessi monetari dello Stato o

per la repressione dei reati”, o “per la protezione della persona interessata e dei diritti e delle libertà di altri” (art. 9, co. 2). Nella versione del 2018:

- l’art. 5, ampiamente riformulato, aggiunge a quelle già previste ulteriori condizioni di liceità del trattamento di dati;
- una maggiore e più ampia tutela è dettata dall’art. 6, riformulato, per i cd. dati “sensibili”; per quello che ci riguarda: il loro trattamento è consentito solo se garanzie appropriate sono previste dal diritto interno, a completamento - ora viene aggiunto - di quelle previste dalla Convenzione (queste ultime, così, acquistano una loro rilevanza primaria, e vanno a rafforzare lo scudo delle garanzie). Ora viene inoltre specificato che le garanzie devono essere di natura tale da prevenire i rischi che il trattamento di dati può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, in particolare il rischio di discriminazione;
- le misure di sicurezza per la protezione dei dati disposte dall’art. 7, riformulato, devono essere affidate da ciascuna Parte alla responsabilità dei titolari del trattamento (*controllers*) e – ove previsto – dei responsabili del trattamento (*processors*), che avranno l’obbligo di comunicare all’ “Autorità di controllo” competente (di cui si parlerà più avanti) le violazioni di dati che possono danneggiare gravemente i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate.

Nel testo del 2018 viene introdotto un nuovo art. 8, che, per una maggiore trasparenza del trattamento dei dati, richiede a ciascuna Parte di imporre al *controller* precisi obblighi di informazione alle persone interessate; i diritti di queste ultime vengono corrispondentemente ridefiniti dal nuovo art. 9.

Il testo del 1981 prevede che restrizioni ad alcuni diritti della persona interessata (alla conferma, comunicazione, rettifica, o cancellazione di dati: art. 8, lett. b, c, d) possono “essere previste dalla legge per le collezioni automatizzate di dati personali utilizzati per fini statistici o di ricerca scientifica, allorché chiaramente non vi sia rischio di pregiudizio alla vita privata delle persone interessate” (art. 9, co. 3). Nella sua nuova formulazione del 2018, l’articolo (che porta ora il n. 11) modifica – in un’ottica che pare

complessivamente meno rigorosa - sia la lista delle norme suscettibili di deroga, sia la lista delle causali di deroga.

In base all'art. 10 di nuova istituzione, ai *controllers* e ai *processors* le Parti dovranno imporre delle “obbligazioni complementari”, concernenti l’adozione delle misure appropriate per adempiere gli obblighi imposti dalla Convenzione; essi dovranno essere in grado di dimostrare, in particolare, all’ “Autorità di controllo” già menzionata la correttezza del trattamento di dati di cui sono responsabili (co. 1); ha una portata innovativa la disciplina definita nei commi successivi, che dovrà essere recepita da ciascuna delle Parti nella propria legislazione interna. Viene introdotto ora il principio della “*privacy by design*” (in it.: riservatezza in fase di progettazione), già previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati)<sup>769</sup>, di cui si parlerà più avanti: la protezione dei dati deve essere integrata nell'intero ciclo di vita della tecnologia, dalla sua primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all'utilizzo e all'eliminazione finale<sup>770</sup>.

---

<sup>769</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32016R0679, *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali etc. (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* cit..

<sup>770</sup> Il richiamo al *privacy by design principle* si riscontra in: Council of Europe, Treaty Office, *Details of Treaty No. 223: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, etc.* cit..

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), sopra citato (il testo in italiano: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>) tratta il tema nell'art. 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (in ingl.: *Data protection by design and by default*):

“1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente Regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Il Capitolo III riguarda i flussi internazionali di dati personali; in sintesi: nel testo del 1981, uno Stato Parte non può, al solo fine della protezione della vita privata, proibire o sottoporre ad una autorizzazione speciale i flussi attraverso i confini di dati a carattere personale destinati al territorio di un'altra Parte; sono, però, consentite restrizioni quando i flussi sono diretti verso Stati in cui la normativa non fornisce una protezione equivalente (art. 12). Una integrazione viene apportata dall'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione del 2001: i flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di una organizzazione che non è Parte della Convenzione non possono essere effettuati se lo Stato o l'organizzazione non assicura un livello di protezione adeguato. Al divieto si può derogare, se il diritto interno lo prevede per interessi specifici della persona interessata o quando interessi legittimi prevalgono (in particolare: “interessi pubblici importanti”), oppure se la persona responsabile del trasferimento fornisce garanzie che possono risultare chiaramente da clausole contrattuali e sono giudicate sufficienti dalle Autorità competenti, conformemente al diritto interno (art. 2)<sup>771</sup>. Di questa integrazione tiene conto la nuova formulazione dell'articolo (che ora porta il n. 14), che contiene una disciplina più articolata, di cui si richiamano qui, in particolare, il ruolo riconosciuto al consenso o agli interessi specifici della persona interessata, e il ruolo attribuito all’ “Autorità di controllo” istituita dal Protocollo addizionale.

Al Capitolo IV, il testo del 1981 prevede che gli Stati Parte contraenti si impegnino a fornirsi reciproca assistenza per l’attuazione della Convenzione. A tal fine, ciascuno di essi deve designare una o più “Autorità”, che collaboreranno tra loro, scambiandosi informazioni sulle proprie leggi e sulla propria pratica amministrativa in materia di

---

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo”.

<sup>771</sup> Il protocollo è entrato in vigore il 1° luglio 2004 a seguito di 5 ratifiche. L'Italia lo ha firmato, ma non lo ha poi ratificato. Al 24 marzo 2003, le ratifiche sono 44, e le firme non seguite da ratifica sono 7. Cfr. Council of Europe - Treaty Office, *Details of Treaty No.181: Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181)*, Strasbourg 08/11/2001 cit..

protezione dei dati, e informazioni finalizzate all'assistenza da prestare a persone residenti all'estero, che ne abbiano fatto loro richiesta (artt. 13-17). Con il Protocollo addizionale del 2001 (art. 1) le “Autorità” in parola sono state sostituite da nuove **“Autorità di controllo”**, con funzioni, molto più incisive: esse hanno il compito di vigilare sul rispetto della normativa nazionale adottata in attuazione dei principi da essa sanciti in materia di protezione dei dati e di flussi internazionali di dati; hanno poteri di indagine e di intervento, e il potere di stare in giudizio o di portare a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria competente le violazioni delle disposizioni di diritto interno sottoposte alla loro vigilanza; ogni persona può indirizzare all'Autorità di controllo un'istanza per la protezione dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali in materia di trattamento di dati personali. L'Autorità di controllo esercita le sue funzioni in piena indipendenza; le sue decisioni possono essere oggetto di ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria. Le Autorità di controllo cooperano tra loro, anche scambiandosi informazioni, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Resta ferma la collaborazione internazionale già prevista dall'art. 13 della Convenzione (art. 1)<sup>772</sup>.

Infine, al Capitolo V, il testo del 1981 prevede l'istituzione di un **Comitato Consultivo** (*Consultative Committee*), composto dai rappresentanti degli Stati Parti; è prevista anche la partecipazione alla sua attività di semplici “osservatori”, in rappresentanza degli Stati Membri del CdE che non siano Parti nella Convenzione, ovvero (per determinate riunioni) di Stati che non sono né Membri del CdE né Parti nella Convenzione (art. 18). Il Comitato ha funzioni propulsive e consultive (art. 19), e informa il Comitato dei Ministri del CdE sui suoi lavori e sull'applicazione della Convenzione (art. 20). Nel testo del 2018, l'organo viene rinominato **“Comitato della Convenzione”**, e la sua operatività viene intensificata (si deve riunire almeno una volta l'anno, non più una volta ogni due anni: art. 20, ora art. 24) e più dettagliatamente disciplinata (con una

---

<sup>772</sup> In Italia, la legge 22 aprile 2021, n. 60, sopra citata, con la quale è stata autorizzata la ratifica del Protocollo di emendamento della Convenzione, attribuisce all'art. 3 le funzioni di Autorità di controllo per il nostro paese al Garante per la protezione dei dati personali (cfr. G.U.R.I. n. 110 del 10-5-2021 cit.). Il Garante per la Protezione dei Dati Personalni (GPDP), noto anche come Garante della privacy, è un'Autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

*Appendice al Protocollo: Elementi per il Regolamento interno del Comitato della Convenzione).* Il suo ruolo è rafforzato (art. 19, ora art. 23): le sue “proposte” sono diventate “raccomandazioni”, e può esprimere pareri non solo sull’applicazione della Convenzione, ma anche sulla sua interpretazione. Gli sono, inoltre, attribuite nuove funzioni valutative e propositive.

### § 1.3 ALTRI PRONUNCIAMENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA (1989-2014)

Il processo elaborativo della Convenzione ETS n. 108 (dal 1981 al 2018) si colloca nell’ambito di una più ampia, articolata attività del Consiglio d’Europa, che si espresse in altri pronunciamenti, richiamati brevemente qui di seguito per completezza.

Il tema della protezione dei dati oggetto di trattamento automatizzato veniva affrontato dal Comitato dei Ministri del CdE con la **Raccomandazione n. R (89) 2 sulla protezione dei dati personali utilizzati per scopi di lavoro**, adottata il 18 gennaio 1989 nel contesto del 423° Meeting dei Delegati dei Ministri (*Ministers' Deputies*)<sup>773</sup>.

In quello stesso anno, il 5 maggio 1989, veniva firmata a Strasburgo la **Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 132)**<sup>774</sup>, che veniva aperta alla

<sup>773</sup> Per questa specifica fattispecie, si avvertì l’esigenza di formulare principi più puntuali, e ai Governi degli Stati Membri si raccomandò di garantire che questi principi fossero recepiti “nell’attuazione delle disposizioni di legge nazionali in materia di protezione dei dati nel settore del lavoro, così come in altri settori del diritto relativi all’utilizzo di dati personali per scopi di lavoro”; i Governi avrebbero dovuto garantire che la Raccomandazione fosse “portata all’attenzione delle Autorità istituite ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati ed incaricate di controllare l’applicazione di tale legislazione”, e promuovere l’accettazione e l’applicazione dei principi “assicurandone un’ampia diffusione presso gli organi di rappresentanza dei datori di lavoro e dei dipendenti”. Cfr. Council of Europe – Committee of Ministers, *Recommendation no. R (89) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of personal data used por employment purposes ((Adopted by the Committee of Ministers on 18 January 1989 at the 423rd meeting of the Ministers' Deputies))*, <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680500b15>; la versione italiana : Consiglio d’Europa, *Raccomandazione n. R (89) 2 sull’uso dei dati personali per scopi di lavoro (adottata dal Comitato dei Ministri il 18 gennaio 1989 nel corso della 423a riunione dei Delegati dei Ministri)*, <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/Consiglio+UE++Raccomandazione+%2889%29+2.pdf/a0618d55-020b-4271-b9a4-329501c4cf0b?version=1.2>.

<sup>774</sup> La sigla STE (Serie dei Trattati Europei) corrisponde all’inglese ETS (*European Treaty Series*), già menzionata.

firma – oltre che degli Stati membri del CdE – anche degli Stati partecipanti alla “**Convenzione culturale europea**” del 1954<sup>775</sup> e della Comunità Europea. Entrata in vigore il 1° maggio 1993, essa sarebbe stata poi modificata dal **Protocollo di emendamento (STE no. 171)**, firmato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 (tra le innovazioni introdotte, l'inserimento della televendita accanto alla pubblicità<sup>776</sup>). Il Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione, è entrato in vigore il 1° marzo 2002<sup>777</sup>. La Convenzione ha creato un quadro giuridico per la libera circolazione dei programmi della televisione transfrontaliera in Europa, attraverso regole comuni minime in alcuni campi,

---

<sup>775</sup> La **Convenzione culturale europea** (STE no. 018) fu firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed è entrata in vigore pochi mesi dopo; è stata ratificata da tutti gli Stati del CdE e anche da U.R.S.S., Bielorussia, Kazakistan e Santa Sede. Essa mira a sviluppare una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea, la promozione di contributi nazionali ad un patrimonio culturale comune dell'Europa nel rispetto degli stessi valori fondamentali, incoraggiando, in particolare, lo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle Parti della Convenzione; contribuisce ad un'azione concertata incoraggiando attività culturali di interesse europeo; a tal fine, nei suoi 11 articoli rivolge agli Stati degli inviti formulati in termini molto ampi e non rigorosi («misure intese a ...», «nella misura del possibile», «incoraggerà», «si sforzerà»), e prevede un «Comitato degli esperti culturali» che prenderà decisioni ed elaborerà delle raccomandazioni (art. 6), Cfr. Council of Europe, Serie dei Trattati Europei – n° 18, *Convenzione culturale europea Parigi, 19 dicembre 1954*, <https://rm.coe.int/16800645c8> ; Consiglio d'Europa, Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°018 Convenzione culturale europea (STE no. 018)*, <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=018> .

<sup>776</sup> Con il termine «**pubblicità**» viene indicato “ogni annuncio pubblico trasmesso dietro rimunerazione o altro compenso similare o con uno scopo autopromozionale, al fine di incentivare la vendita, l'acquisto o la locazione di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa o un'idea o di produrre qualche altro effetto desiderato dall'inserzionista o dal radiotrasmettitore stesso”, mentre con il termine «**televendita**» viene indicata “la trasmissione di offerte dirette al pubblico al fine di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi” (art. 2, lett. f e g della Convenzione, nel testo emendato dal Protocollo del 1998).

<sup>777</sup> Il testo della Convenzione (emendata dal Protocollo del 1998) e l'elenco delle firme e delle ratifiche in: Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°132 - Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 132)*, Strasburgo 05/05/1989, <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=132> .

Il testo nella sua versione originaria del 1989 si può leggere in: G.U.R.I. n. 253 del 18-9-1991, Suppl. ord. n. 66, *Legge 5 ottobre 1991, n. 327 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989*, [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-10-28&atto.codiceRedazionale=091G0374&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-10-28&atto.codiceRedazionale=091G0374&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario).

Il testo del Protocollo del 1998 e l'elenco delle firme e delle ratifiche in: Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°171, Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 171)*, Strasburgo 01/10/1998), <https://www.coe.int/it/web/conventions/by-member-states-of-the-council-of-europe?module=treaty-detail&treatynum=171> .

Ad oggi, la Convenzione è stata firmata e ratificata da quasi tutti gli Stati Parte del CdE (mancano le firme di Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belgio, Danimarca, Irlanda, Monaco, e le ratifiche di Georgia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia). Essa ha conseguito la piena adesione della Santa Sede e la firma della Federazione Russa (quest'ultima, però è sospesa a partire dal 16 marzo 2022). .

quali la programmazione, la pubblicità, la sponsorizzazione, la mutua assistenza tra le Parti e la protezione di taluni diritti individuali. Il controllo della conformità dei programmi televisivi trasmessi alle sue disposizioni è stato affidato agli Stati di trasmissione; ai programmi conformi alle regole minime fissate veniva garantita la libertà di ricezione e di ritrasmissione. Un **Comitato permanente**, composto da rappresentanti delle Parti, è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione. Esso può formulare raccomandazioni, esaminare questioni interpretative, formulare pareri, e suggerire modifiche della Convenzione. Sono anche previste delle procedure di conciliazione ed arbitrato (art. 26).

La capacità del CdE di cogliere la portata innovativa del web dinamico, arrivato con il nuovo secolo (web 2.0, all'incirca dal 2000), si esprimeva in altri due suoi atti:

- il 24 gennaio 2001, esso adottava la **Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi basati sul, o costituiti dall' "accesso condizionato" (*conditional access*) (ETS no. 178)**. In essa, i servizi di programmi televisivi e di radiodiffusione, e, in generale, quelli della società dell'informazione, forniti per via elettronica, a distanza e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, sono definiti "servizi protetti" quando sono offerti a pagamento e sulla base di un "accesso condizionato" (*conditional access*) concesso al fruitore autorizzato<sup>778</sup>. La Convenzione nasceva dall'esigenza di rendere illegale qualsiasi apparecchiatura, software e/o disposizione, progettata o adattata per dare accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi protetti, senza l'autorizzazione del loro fornitore, con vanificazione o aggrimento dei dispositivi di accesso condizionato da lui utilizzati, e con illecita compromissione della redditività economica delle organizzazioni che forniscono servizi di radiodiffusione e della società dell'informazione<sup>779</sup>;

---

<sup>778</sup> Per "accesso condizionato" si intende qualsiasi misura e/o intesa tecnica, che consenta l'accesso del fruitore in forma intelligibile, previa autorizzazione individuale; i servizi e i dispositivi di "accesso condizionato" sono le apparecchiature, i software e/o i dispositivi progettati o adattati per consentire l'accesso in forma intelligibile (si veda, più avanti, il § 6).

<sup>779</sup> Cfr. Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, Dettagli del Trattato n°178 - *Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (STE no. 178)*, Strasburgo 24/01/2001,  
<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=178>.

- il 23 novembre 2001 - a distanza di pochi giorni dall'adozione del Protocollo addizionale alla Convenzione ETS del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (di cui si è parlato al § 1-2) - a Budapest, il CdE adottava la **Convenzione sulla criminalità informatica (ETS no. 185)**, che si occupa in particolare di violazioni del diritto d'autore, frodi informatiche, pornografia infantile e violazioni della sicurezza delle reti; è anche prevista una serie di poteri e procedure appropriate, come la perquisizione delle reti informatiche e l'intercettazione dei dati. L'obiettivo principale, enunciato nel Preambolo, è il perseguimento di una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la cybercriminalità, in particolare mediante l'adozione di una legislazione adeguata e la promozione della cooperazione internazionale. La Convenzione è il primo trattato internazionale (con effetto vincolante) sulle infrazioni penali commesse tramite Internet e altre reti informatiche, ed è comunque una guida per ciascun paese che su questa materia voglia elaborare una legislazione completa e cooperare con altri Stati<sup>780</sup>. Essa sarebbe stata poi integrata da due Protocolli aggiuntivi:
  - nel 2003, da un Protocollo addizionale, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE no. 189)<sup>781</sup>;
  - nel 2022, da un Secondo Protocollo aggiuntivo, sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche (STCE no. 224)<sup>782</sup>.

---

<sup>780</sup> La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2004, ad oggi è stata ratificata da tutti i Paesi Membri del Consiglio d'Europa, compresa l'Italia (manca l'Irlanda), ed ha registrato l'adesione di altri paesi non Membri dei vari continenti (tra cui gli U.S.A.), per un totale di 69 ratifiche/adesioni. Cfr. Council of Europe – Treaty Office :*Details of Treaty No.185, Convention on Cybercrime (ETS No. 185), Opening of the treaty Budapest 23/11/2001,* <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatyid=185>; il solo testo (in ingl.) in: Council of Europe – European Treaty Series – No. 185, *Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001*, <https://rm.coe.int/1680081561> .

<sup>781</sup> Cfr. Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°189 - Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE no. 189)*, Strasburgo 28/01/2003, <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatyid=189> .

<sup>782</sup> Cfr. Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°224 - Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche (STCE no. 224)*, Strasburgo 12/05/2022, <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatyid=224> .

Nella sua Assemblea parlamentare del 9 aprile 2014 il CdE, sottolineava, nella **Raccomandazione n. 2041 “Migliorare la protezione e la sicurezza degli utenti nel cyberspazio”**, l'importanza di intensificare la propria azione intergovernativa nel campo dell'informatica, e richiamava all'attenzione del Comitato dei Ministri una serie di Convenzioni in materia, bisognevoli di integrazione, aggiornamento, o attuazione<sup>783</sup>. Tra le esigenze evidenziate:

- quella di sostenere e coordinare un approccio paneuropeo alla globalizzazione della ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) e della IANA (*Assigned Numbers Authority*), gli enti che curano a livello mondiale la manutenzione delle tabelle dei nomi di *host* per mappare gli indirizzi IP e altre rilevanti funzioni di gestione della rete Internet; in questo senso si era espressa, pochi mesi prima, la “Dichiarazione di Montevideo sul futuro della cooperazione in Internet”, sottoscritta il 7 ottobre 2013 dai leader delle organizzazioni responsabili del coordinamento dell'infrastruttura tecnica di Internet a livello globale, riunitisi per esaminare insieme le questioni riguardanti il suo futuro<sup>784</sup>;
- sulla base delle prove rilasciate dall'informatico statunitense Edward Snowden (di cui si è già parlato)<sup>785</sup> su violazioni di massa del diritto alla privacy stabilito dall'articolo

---

<sup>783</sup> Cfr. Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Council of Europe, *Improving user protection and security in cyberspace - Recommendation 2041 (2014)*, <https://pace.coe.int/en/files/20869/html>.

<sup>784</sup> L'ICANN è stato istituito negli Stati Uniti nel 1998, sotto contratto con il Dipartimento del Commercio U.S.A.; le sue funzioni erano precedentemente svolte – in prevalenza - dallo IANA, dal 1988 delegato con mandato governativo degli U.S.A.. Come già scritto nel § 16 del Cap. III, nel Vertice Mondiale sulla società dell'informazione (WSIS), svoltosi a Tunisi nel 2005, dopo un difficile confronto sulla questione del controllo su Internet, fu accolta la richiesta degli Stati Uniti di lasciarlo nelle mani dell'ICANN. Nella dichiarazione di Montevideo sono stati riconosciuti i grandi benefici che Internet e il WWW hanno apportato allo sviluppo sociale ed economico in tutto il mondo; al loro successo ha contribuito il fatto che entrambi sono stati costruiti e governati attraverso meccanismi unici per la cooperazione a livello globale. Si è rilevata, però, la necessità di rafforzare ed innovare continuamente e sostanzialmente questi meccanismi, in modo da poter affrontare i problemi emergenti; in particolare, è stata espressa grande preoccupazione per l'indebolimento della fiducia degli utenti di Internet a livello globale, a causa delle recenti rivelazioni di monitoraggio e sorveglianza pervasivi. Tra le richieste formulate, c'è quella di accelerare la globalizzazione delle funzioni di ICANN e IANA, con un nuovo assetto organizzativo in cui tutte le parti interessate, inclusi tutti i governi, partecipino su un piano di parità. Cfr. Internet Society, *Internet Governance 7 October 2013, Montevideo Statement on the Future of Internet Cooperation*, <https://www.internetsociety.org/news/statements/2013/montevideo-statement-on-the-future-of-internet-cooperation/>.

<sup>785</sup> Di Snowden e del caso Datagate del 2013 si è parlato nel § 21 del Cap. III: attraverso la collaborazione con alcuni giornalisti, egli rese di pubblico dominio i dettagli di diversi programmi top-secret di

8 della CEDU del 1950, quella di impostare un piano d'azione per prevenire queste violazioni.

Come si è detto nel § 21 del Capitolo III, le rivelazioni di Snowden (è il cd. caso *Datagate*) avviarono una spinta per la sottrazione dell'ICANN al monopolio statunitense, con un esito positivo: il 10 marzo 2016 il Dipartimento del Commercio U.S.A. e l'ICANN firmavano un accordo, in forza del quale l'ICANN e il servizio IANA cessavano di essere sottoposti al controllo e alla supervisione del Governo degli Stati Uniti.

## § 2. UN SECONDO PERCORSO IN EUROPA: DAL PIANO MARSHALL ALL'OCSE (1948-1960)

Un secondo percorso integrativo fu avviato dal piano di aiuti finanziari promosso dagli USA: l'***European Recovery Program (ERP)***, noto anche come **Piano Marshall**<sup>786</sup>. Per ripartire gli aiuti, furono istituite, nel 1948, due amministrazioni parallele: da parte europea, l'**OECE** (*Organization of Economic Cooperation for Europe*), con sede a Parigi, e, da parte americana, l'**ECA** (*Economic Cooperation Administration*), con sede a Washington.

L'OECE costituì la prima, seppur embrionale, struttura di coordinamento economico a livello europeo. La sua attività andò oltre la gestione del Piano e continuò per promuovere una riduzione degli ostacoli tariffari alla libera circolazione delle merci, attraverso la stipula e l'attuazione di specifici accordi firmati dai suoi Stati Membri:

- frutto del primo accordo fu l'**Unione Europea dei Pagamenti (UEP)**, istituita nel 1950 per la creazione di un sistema di compensazione multilaterale e di mutuo credito, avente come obiettivo quello di favorire gli scambi commerciali tra paesi europei abolendo progressivamente le restrizioni e gli ostacoli di natura valutaria. Per le sue

---

sorveglianza di massa dei governi statunitense e britannico, rendendo noti documenti altamente secretati (cfr. *Edward Snowden* – da Wikipedia IT).

<sup>786</sup> Cfr. *ERP (European Recovery Program)*, Dizionario di Economia e Finanza (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/erp\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/erp_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/).

operazioni, la UEP adottò una moneta fittizia: l'**Unità di conto europea (UCE)**, che nel 1975 - quindi, 25 anni dopo - sarebbe stata adottata dalla Comunità Europea; - seguì poi l'**Accordo Monetario Europeo (AME)**, stipulato nel 1955 per proseguire e rafforzare la cooperazione monetaria e valutaria in Europa, facilitando il pagamento dei debiti internazionali fra i paesi Membri tramite un sistema di compensazione multilaterale. L'AME entrò in vigore il 28 dicembre 1958, sostituendo la UEP, che a quella data cessò di esistere<sup>787</sup>.

Nel 1960 avrebbe cessato di esistere anche l'OECE, e al suo posto sarebbe stata istituita l'**Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE** (*Organization for Economic Co-operation and Development - OECD*), con sede a Parigi: organizzazione internazionale, questa, di dimensioni non più solo europee ma intercontinentali, pensata come luogo di confronto delle esperienze politiche per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi Membri. Attualmente, vi aderiscono 36 Stati di Europa, Asia, Americhe, Oceania.

Nel 1972, le Banche centrali dei paesi europei partecipanti all'OCSE avrebbero sostituito l'Accordo Monetario Europeo del 1955 con un nuovo accordo, con il quale ogni banca partecipante assumeva l'impegno di garantire la convertibilità dei saldi della propria valuta, depositati presso la Banca centrale di altro Stato, nella valuta di quest'ultimo. Corrispondentemente, l'AME avrebbe cessato di avere efficacia a partire dal 1° gennaio 1973<sup>788</sup>.

---

<sup>787</sup> Cfr. Dizionari Simone, *UEP (Unione Europea dei Pagamenti)*, <https://dizionari.simone.it/6/uep> ; Dizionari Simone, *UCE (Unità di Conto Europea)*, <https://dizionari.simone.it/6/uce> ; Dizionari Simone, *AME (Accordo Monetario Europeo)*, <https://dizionari.simone.it/6/ame> .

<sup>788</sup> I 36 Stati attualmente aderenti all'OCSE: 26 dell'Europa: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria; 4 delle Americhe: Canada, Stati Uniti, Messico, Cile; 4 dell'Asia: Israele, Turchia, Giappone, Repubblica di Corea; 2 dell'Oceania: Australia, Nuova Zelanda (cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, *OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*, [https://www.dt.mef.gov.it/attivita\\_istituzionali/rapporti\\_finanziari\\_internazionali/organismi\\_internazionali/ocse/](https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/ocse/) ; Dizionari Simone, *OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)*, <https://dizionari.simone.it/6/ocse> .

### **§ 3. UN TERZO PERCORSO IN EUROPA: NASCONO CECA (1951), CEE ED EURATOM (1957), EFTA (1959). SI ARRIVA ALL'AREA SCHENGEN (1990)**

Un terzo percorso di integrazione, che si intreccia con quello promosso dagli U.S.A. con il Piano Marshall, si avviò negli anni '50 per iniziativa degli stessi Stati europei: dal progetto iniziale di mettere insieme sotto una comune Alta Autorità la produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio, nel 1951 nacque a Parigi la **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)**; sottoscrissero il Trattato istitutivo 6 paesi: Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Dopo alcuni anni, il 25 marzo 1957, gli stessi paesi firmarono a Roma il Trattato istitutivo della **Comunità Economica Europea (CEE)** e il Trattato istitutivo della **Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA o Euratom)**<sup>789</sup>. Il Trattato CEE aveva lo scopo di promuovere la crescita economica dei paesi Membri e la loro integrazione attraverso un mercato comune basato sulla libera circolazione di merci, persone, servizi, capitali: tutto, nella direzione di una più stretta integrazione politica; per la promozione degli interessi nazionali in una visione comune, esso istituiva un apposito quadro istituzionale, che comprendeva: il Consiglio dei ministri; la Commissione; l'Assemblea parlamentare (successivamente trasformata nel Parlamento europeo); la Corte di giustizia delle Comunità europee (nata nel 1951 con la CECA, come suo organo giurisdizionale; dal 2009: Corte di giustizia dell'Unione europea - CGUE). I primi tre organi si sarebbero avvalsi, nel loro processo decisionale, della consulenza qualificata del Comitato economico e sociale europeo, di cui si parlerà nel § 4<sup>790</sup>.

Un percorso parallelo si avviò con l'«**Associazione Europea di Libero Scambio**» (*European Free Trade Association – EFTA*), istituita il 20 novembre 1959, per iniziativa del Regno Unito (che allora non faceva parte della CEE), con lo scopo di «rimuovere gli

---

<sup>789</sup> Cfr. EUROPA - L'Europa in 12 lezioni - L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit..

<sup>790</sup> Cfr. EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE – Trattato di Roma, che istituisce la Comunità economica europea (trattato CEE, 25 marzo 1957)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023> .

ostacoli al commercio e promuovere una stretta collaborazione economica tra gli Stati membri dell'OECE, compresi quelli della Comunità Economica Europea». All'EFTA aderirono alcuni paesi europei che al tempo non erano membri della CEE; attualmente, i paesi membri dell'EFTA sono solo 4 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

I rapporti con l'Unione Europea sono regolati dall'**Accordo SEE (Accordo sullo Spazio Economico Europeo)** (in ingl.: *Agreement on the European Economic Area, EEA agreement*), entrato in vigore il 1° gennaio 1994, che prevede la progressiva rimozione delle restrizioni ai movimenti di persone, merci, servizi e capitali tra i paesi della UE e quelli dell'EFTA (ad eccezione della Svizzera, che in seguito ha scelto di respingere l'Accordo) e la realizzazione di un unico Mercato Interno (*Internal Market*); attualmente, quindi, lo Spazio economico europeo (**SEE**) comprende tutti gli Stati membri della UE e tre Stati dell'EFTA: Islanda, Liechtenstein, e Norvegia. L'Accordo ha creato diversi organi congiunti SEE, che rispecchiano in gran parte le istituzioni della UE (Consiglio, Comitato misto, Comitato Parlamentare misto, Comitato Consultivo). I tre paesi EFTA non sono coinvolti formalmente nel processo legislativo dell'Unione Europea, ma possono partecipare ai lavori preparatori e presentare osservazioni. Quando la UE adotta un testo legislativo, essi valutano se l'atto è **rilevante ai fini del SEE**, se, cioè, incide sul contenuto dell'Accordo: se concludono che lo è, il Segretariato EFTA prepara un progetto di decisione del Comitato misto SEE per emendare l'Accordo. Se il Comitato decide per l'emendamento, il progetto di decisione viene adottato dalla Commissione UE, ovvero, se contiene modifiche sostanziali, viene trasmesso al Consiglio UE per l'adozione<sup>791</sup>. Gran parte dei provvedimenti normativi UE citati nella presente ricerca sono rilevanti ai fini del SEE (come risulta dalla loro intestazione, riportata nelle note).

Tornando alla Comunità Economica Europea, un passo ulteriore verso l'integrazione fu compiuto nel 1965 con il **Trattato di Bruxelles** (“Trattato che istituisce

---

<sup>791</sup> Cfr. *EFTA - Encyclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/efta/> ; EFTA, *Domande frequenti su AELS, SEE, adesione all'AELS e Brexit*, <https://www.efta.int/About-EFTA/Frequently-asked-questions-EFTA-EEA-EFTA-membership-and-Brexit-328676>; EUROPA - L'Europa in 12 lezioni - L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit.; EUR-Lex, *Accordo sullo Spazio economico europeo – sintesi di: Decisione 94/1/CE, CECA relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/agreement-on-the-european-economic-area.html> .

un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee”, noto anche come “Trattato di fusione”): nella prospettiva dell’unificazione di CECA, CEE ed Euratom, furono istituiti per esse un unico Consiglio e un’unica Commissione delle Comunità europee. Le tre Comunità esistenti restavano così giuridicamente indipendenti, ma ne venivano razionalizzate le articolazioni istituzionali, con la fusione dei loro organi esecutivi, fino ad allora autonomi tra loro; i tre trattati comunitari furono modificati di conseguenza<sup>792</sup>.

Alla fine degli anni ‘80, si registravano alcuni eventi, molto rilevanti per il futuro dell’Europa:

- la caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989), cui seguì nell’anno successivo l’unificazione della Germania (3 ottobre 1990);
- la firma, il 19 giugno 1990, della **Convenzione di Schengen** (ufficialmente: Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen), per la libera circolazione dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata all’interno della Comunità Europea, mediante l’abbattimento delle frontiere interne tra gli Stati partecipanti e la costituzione di un sistema comune di controllo alle frontiere esterne dell’area (**Area Schengen**). Oggi fanno parte dell’Area Schengen 23 dei 27 Stati membri della UE e i 4 paesi dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera); essa è diventata la più vasta zona di libera circolazione al mondo. Con il Trattato di Amsterdam (del 1997, entrato in vigore nel 1999: se ne parlerà nel successivo § 4) le norme e le strutture previste dagli accordi sono state integrate nel diritto dell’Unione Europea<sup>793</sup>.

La realizzazione del mercato comune richiedeva anche il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che avevano un’incidenza sulla instaurazione e sul funzionamento di esso. A tal fine, il Trattato CEE

---

<sup>792</sup> Cfr. EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE – Trattato di Bruxelles, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (trattato di fusione, 8-4-1965)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/treaty-of-brussels-merger-treaty.html> .

<sup>793</sup> EUROPA - L’Europa in 12 lezioni - L’UE in sintesi, *Cronologia dell’integrazione europea* cit.; *Accordi di Schengen* - Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/accordi-di-schengen/> ; *Cos’è lo spazio Schengen?*, Consiglio Europeo – Consiglio dell’Unione Europea – Politiche, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/schengen-area/#members> .

del 1957 attribuì alla Commissione il compito di adoperarsi, attraverso consultazioni con gli Stati interessati, per eliminare le disparità tra le normative nazionali che falsavano le condizioni di concorrenza sul mercato comune provocando distorsioni che andavano eliminate. Nel caso che le consultazioni non fossero andate a buon fine, la Commissione si sarebbe rivolta al Consiglio, che avrebbe emanato le Direttive necessarie, previa consultazione dell'Assemblea e del Comitato economico e sociale europeo (di cui si parlerà nel § 4) per le Direttive la cui esecuzione avrebbe implicato, in uno o più Stati membri, la modifica di disposizioni legislative (artt. 100 e 101)<sup>794</sup>.

Dei numerosi provvedimenti emanati a livello comunitario con l'obiettivo primario di eliminare distorsioni della concorrenza, se ne richiamano qui solo alcuni, attinenti alla materia che qui interessa, tutti successivamente modificati e oggi non più in vigore:

- la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, sulla normalizzazione nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni<sup>795</sup>;
- la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, sull'esercizio delle attività televisive<sup>796</sup>;
- la Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (*Open Network Provision - ONP*)<sup>797</sup>;

---

<sup>794</sup> Cfr. EUR-Lex, *Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e documenti allegati* (25/3/1957),

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=IT> .

Le direttive rientrano tra le tipologie di atti giuridici, adottati dalle istituzioni europee nello svolgimento delle funzioni loro assegnate dai trattati istitutivi della CEE (oggi, della UE); esse fissano degli obiettivi, vincolanti per gli Stati membri cui sono indirizzate: questi ultimi sono obbligati a recepirle nella propria normativa nazionale, ma è lasciato a loro il potere di scegliere la forma e i mezzi con cui raggiungere il risultato (art. 189 del Trattato).

<sup>795</sup> Ha cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2012. Cfr. EUR-Lex, Document 31987D0095 - 87/95/CEE: *Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31987D0095> .

<sup>796</sup> Ha cessato di avere efficacia il 4 maggio 2010. Cfr. EUR-LEX, Document 31989L0552, *Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0552> .

<sup>797</sup> Ha cessato di avere efficacia il 24 luglio 2003. Cfr. EUR-Lex, Document 31990L0387 - *Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision -ONP)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0387>.

- la Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni<sup>798</sup>.

Particolarmente significativa fu **la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, sull'esercizio delle attività televisive**<sup>799</sup>; gli Stati membri si sarebbero conformati ad essa, adottando entro il 3 ottobre 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, di cui avrebbero comunicato immediatamente i testi alla Commissione (art. 25). La Direttiva, sotto il profilo sostanziale, faceva proprie, integrandole e puntualizzandole, le regole sancite dalla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 132), firmata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa pochi mesi prima, il 5 maggio 1989 (se ne è parlato nel § 1.3)<sup>800</sup>. Essa sarebbe stata modificata dalla Direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 (di cui si parlerà nel § 6) e poi dalla Direttiva 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007; sarebbe stata infine abrogata e sostituita dalla Direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010, che – con le modifiche a sua volta apportate dalla Direttiva (UE) 2018/1808 del 14 novembre 2018 - è il testo attualmente in vigore, denominato sinteticamente Direttiva sui servizi di media audiovisivi (*Audiovisual Media Services Directive – AVMSD*). Il tema delle attività televisive sarà affrontato più avanti con riferimento a quest'ultimo provvedimento.

---

<sup>798</sup> Ha cessato di avere efficacia il 24 luglio 2003. Cfr. EUR-Lex, Document 31990L0388 - *Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0388> .

<sup>799</sup> La Direttiva riguarda, più propriamente, le “trasmissioni televisive”, intendendosi con questa espressione “la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico” e “la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico”, con esclusione dei “servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi” (art. 1, lett. a). Cfr. EUR-LEX, Document 31989L0552, *Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, cit..

<sup>800</sup> La Direttiva definisce in maniera puntuale i confini della giurisdizione di ciascuno Stato membro e il loro potere di sospensione delle trasmissioni televisive in contrasto con le norme; in particolare, a ciascuno Stato membro è attribuito il potere di vigilare sulle trasmissioni televisive delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione, o di quelle che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un « satellite up-link » situato nel medesimo Stato membro pur non soggetto alla giurisdizione di nessuno Stato membro (art. 2).

## § 4. IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA DA MAASTRICHT (1992) A LISBONA (2007)

Il percorso di integrazione europea proseguì con il **Trattato di Maastricht sull'Unione Europea** del 1992 (“**Trattato sull'Unione Europea - TUE**”), che rivisitò il quadro istituzionale definito nel 1957 dal Trattato di Roma (CEE), dando vita alla **Unione Europea (UE)**, retta sui “tre pilastri”: (1) le tre Comunità già esistenti (CECA, Euratom e CEE - che diventavano CE); (2) una politica estera di sicurezza comune (PESC); (3) la cooperazione tra i governi della UE in materia di giustizia e affari interni (GAI). Il Trattato entrò in vigore il 1° novembre 1993<sup>801</sup>.

Il trattato istituì il **Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC)**<sup>802</sup>, avviando il processo di creazione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) tramite **l’Istituto Monetario Europeo (IME)**, che rappresentò una tappa intermedia, ma fondamentale, verso la creazione della **Banca Centrale Europea (BCE)**<sup>803</sup>.

Negli anni successivi, con il sostegno del NASDAQ, il mercato borsistico statunitense di soli titoli tecnologici (istituito nel 1971), la UE collaborò con l’EVCA (l’associazione europea degli operatori del *private equity* e del *venture capital*) per l’istituzione dell’ *European Association of Securities Dealers Automated Quotation – EASDAQ*, che rappresentava il primo passo verso la creazione di un mercato paneuropeo, in cui confluissero le varie Borse nazionali (cfr. cap. I, § 18.3a).

Nel 1998 fu istituita la BCE, che insieme alle Banche Centrali nazionali degli Stati membri partecipanti costituisce l’**Eurosistema**<sup>804</sup>.

Con la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio delle valute dei primi 11 Stati Membri partecipanti all’unione monetaria, che avevano adottato l’euro come nuova

---

<sup>801</sup> Cfr. EUR\_Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE - Trattato di Maastricht sull'Unione europea* (7-2-1992), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026> .

<sup>802</sup> Cfr. Banca Centrale Europea/Eurosistema, *Unione economica e monetaria*, <https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.it.html> ; *Sistema europeo delle banche centrali* – da Wikipedia IT.

<sup>803</sup> Cfr. Banca Centrale Europea/Eurosistema, *Istituto monetario europeo(1994-1998)*, [https://www.ecb.europa.eu/ecb/access\\_to\\_documents/archives/emi/html/index.it.html](https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/archives/emi/html/index.it.html); Banca Centrale Europea/ Eurosistema, *Unione economica e monetaria* cit..

<sup>804</sup> Cfr. Banca Centrale Europea/Eurosistema, *Unione economica e monetaria* cit..

moneta comune<sup>805</sup> e l'avvio di una politica monetaria unica sotto la responsabilità della BCE, cessava di esistere lo **SME**, il Sistema Monetario europeo in vigore dal 1979<sup>806</sup>. L'attuazione di una politica monetaria unica nell'area dell'euro veniva affidata alla responsabilità dell'**Eurosistema**, ovvero del sistema di Banche Centrali, comprensivo della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali nazionali dei Paesi che hanno adottato la nuova moneta. Oggi, per gli Stati membri che non hanno aderito all'Eurosistema, il SEBC continua ad essere in vigore, per cui la BCE svolge attualmente il suo ruolo primario in due contesti parzialmente sovrapponibili<sup>807</sup>.

Intanto, al quadro normativo e istituzionale definito a Maastricht erano stati apportati aggiornamenti e puntualizzazioni con il **Trattato di Amsterdam**, firmato il 2 ottobre 1997 (“Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi”), principalmente con il fine di preparare la UE al suo futuro ulteriore allargamento<sup>808</sup>. Le innovazioni introdotte furono

<sup>805</sup> L'euro, la moneta unica europea ha sostituito l'ECU secondo il rapporto 1:1 (per cui un euro al 1º gennaio 1999 aveva lo stesso valore di un ECU al 31 dicembre 1998). A differenza dell'ECU, l'euro non aveva più la caratteristica di panier e venne cambiato con le varie monete nazionali secondo rapporti di conversione fissi. Il 1º gennaio 1999 l'euro diventava la moneta ufficiale di 11 Stati Membri della UE e veniva introdotto sui mercati finanziari. La Banca centrale europea (BCE) era ormai responsabile della politica monetaria dell'Unione, che è definita e attuata in euro. Cfr. Banca Centrale Europea/Eurosistema, *L'euro*, <https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.en.html> ; Banca Centrale Europea/Eurosistema, *Unione economica e monetaria* cit.; Dizionari Simone, *UCE (Unità di Conto Europea)* cit.; Dizionari Simone, *ECU (European Currency Unit)*, <https://dizionari.simone.it/6/ecu> ; EUROPA L'Europa in 12 lezioni - L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit.; *Unità di conto europea* – da Wikipedia IT; *Sistema monetario europeo* – Treccani Dizionario di Storia (2011), [https://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-monetario-europeo\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-monetario-europeo_%28Dizionario-di-Storia%29/) .

<sup>806</sup> Lo SME era stato costituito dai Paesi membri della CEE, con l'obiettivo di creare in Europa una «zona di stabilità monetaria» in un contesto, come quello degli anni Settanta, caratterizzato da elevata inflazione e instabilità dei cambi. L'elemento centrale dello SME era costituito dagli Accordi Europei di Cambio (AEC), avviati in quell'anno, che prevedevano la fissazione di una parità centrale per i cambi bilaterali dei Paesi membri (griglia di parità): se il cambio avesse raggiunto i margini della banda, le banche centrali dei Paesi interessati avrebbero dovuto intervenire acquistando o vendendo valuta (interventi marginali).

<sup>807</sup> Cfr. Banca Centrale Europea/Eurosistema, *Storia Unione economica e monetaria* cit.; Banca d'Italia/Eurosistema, *Eurosistema*, <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/eurosistema/index.html> ; Dipartimento per gli Affari Europei - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Banca Centrale Europea*, <https://www.affarieuropei.gov.it/it/istituzioni-europee/quadro-istituzionale/banca-centrale-europea/>; *Sistema europeo delle banche centrali* – da Wikipedia IT.

<sup>808</sup> Cfr. EUROPA - L'Europa in 12 lezioni L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit.: EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE – Il trattato di Amsterdam, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (2.10.1997)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/the-amsterdam-treaty.html> .

però ritenute non del tutto adeguate al raggiungimento del loro obiettivo; si procedette così ad ulteriori modifiche con il **Trattato di Nizza**, firmato il 26 febbraio 2001<sup>809</sup>.

In quello stesso anno, il 14 e 15 dicembre 2001, il Consiglio Europeo, riunito a Laeken (storica località belga, oggi facente parte della città di Bruxelles), adottò una **Dichiarazione sul futuro dell'Unione** (“**Dichiarazione di Laeken**”), che proponeva la stesura di un progetto di Trattato costituzionale dell’Unione Europea, che modificasse la struttura istituzionale comunitaria in modo da semplificare i processi decisionali e da conferire alla UE e alle sue istituzioni maggiori poteri. In questa ottica, veniva decisa la convocazione di una Convenzione, composta dai principali partecipanti al dibattito sul futuro dell’Unione, con il compito di esaminare le questioni essenziali per il suo futuro sviluppo; il ruolo di avvio e di impulso dei lavori veniva affidato al *Presidium* della Convenzione, che sarebbe stato composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da nove membri di essa<sup>810</sup>.

Nel giugno del 2003, la Convenzione era pervenuta ad un Progetto di Trattato costituzionale dell’Unione Europea (UE). Il “**Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa**”, firmato il 29 ottobre 2004, a Roma, dai Capi di Stato o di governo dei paesi membri della UE (allora: 25) e dai loro Ministri degli esteri (generalmente citato come “**Costituzione europea**”)<sup>811</sup> incontrò difficoltà in fase di ratifica, inducendo il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ad abbandonare il progetto (che avrebbe dovuto sostituire, unificandoli, il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea e il Trattato di Roma sulla Comunità Europea) ed a limitarsi alla revisione di questi ultimi. A ciò si provvedeva

<sup>809</sup> Cfr. EUROPA - - L'Europa in 12 lezioni, L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit.; EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE - Il trattato di Nizza, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (26.2.2001)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/treaty-of-nice.html>.

<sup>810</sup> Cfr. Consiglio europeo Laeken (14-15/12/2001), *Conclusioni della Presidenza – Allegato I Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea*, [https://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2_it.pdf) ; EUROPA - L'Europa in 12 lezioni - L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit.; *Laeken, dichiarazione di*, Dizionario di Economia e Finanza (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazione-di-laeken\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazione-di-laeken_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/) .

<sup>811</sup> Cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 310 - Comunicazioni e informazioni - 47° anno 16 dicembre 2004, *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (29-10-2004)*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL#C\\_2004310IT.01000101-d-016](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL#C_2004310IT.01000101-d-016).

mediante il **Trattato di Lisbona**, del 13 dicembre 2007, entrato in vigore nel 2009, che, nel modificare i due Trattati, recepiva molte delle disposizioni sostanziali della mancata Costituzione, alla quale esso si è ispirato: così, il **Trattato sull'Unione Europea (TUE)** veniva modificato, e il Trattato che istituiva la Comunità europea veniva ridenominato **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**. L'Unione sostituiva e succedeva alla Comunità europea; scompariva, così, la distinzione tra “Comunità europea” e “Unione europea”<sup>812</sup>.

Intanto, il numero dei Membri della UE era via via cresciuto. Ad oggi, tenendo conto dell'uscita del Regno Unito (*Brexit*) nel 2020, i Membri attuali della comunità sono 27<sup>813</sup>. L'attuale articolazione istituzionale dell'Unione prevede:

- il **Parlamento europeo**, composto da rappresentanti dei cittadini della UE e non, come in precedenza, dei popoli degli Stati Membri, istituendo così un legame democratico più forte tra i parlamentari europei e l'elettorato; esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive;
- il **Consiglio europeo**, composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione; esso dà alla UE maggiore continuità di applicazione, e stabilisce gli orientamenti politici e le priorità generali;
- il **Consiglio dell'Unione europea** (denominato semplicemente «il Consiglio»), composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, che esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione

---

<sup>812</sup> Cfr. EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE - Il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (13-12-2007)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/the-treaty-of-lisbon.html> ; Senato della Repubblica, *Trattato sull'Unione europea, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, 2017, [https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/T\\_rattato\\_sull\\_unione\\_europea.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/T_rattato_sull_unione_europea.pdf) ; EUROPA - L'Europa in 12 lezioni - L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit.; *Costituzione europea*, Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-europea/> .

<sup>813</sup> Cfr. EUROPA - L'Europa in 12 lezioni - L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea* cit.; Unione Europea - Principi, paesi, storia, *Profili dei paesi*, [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles\\_it?page=1](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_it?page=1) .

di bilancio; esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati;

- la **Commissione europea**, composta da un numero di membri corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero; i suoi membri sono scelti tra i cittadini degli Stati membri. Essa svolge varie funzioni (esecutive, gestionali, di vigilanza, di coordinamento, di rappresentanza), dirette a promuovere l'interesse generale dell'Unione, e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Più specificamente, il TFUE prevede:
  - ✓ che un atto legislativo possa delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che ne integrano o modificano determinati elementi non essenziali (**atti delegati**); l'atto legislativo deve delimitare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere (che non può avere per oggetto gli elementi essenziali di un settore), e fissare esplicitamente le condizioni cui essa è soggetta (art. 290);
  - ✓ che, quando sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, gli Stati membri possono conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in determinati casi specifici, al Consiglio, e stabiliscono preventivamente con regolamenti le regole e i principi generali relativi alle modalità del loro controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (**atti di esecuzione**: art. 291);
- la **Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)**, la cui competenza giurisdizionale è estesa a tutte le aree della politica della UE eccetto la politica estera e di sicurezza comune;
- la **Banca Centrale Europea (BCE)**, formalmente riconosciuta come un'istituzione della UE;
- la **Corte dei conti europea**.

Ha contribuito ad integrare la dialettica istituzionale sopra tratteggiata il **Regolamento (UE) n. 182/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio

2011, che ha stabilito le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte de gli Stati membri, dell'esercizio delle **competenze di esecuzione** attribuite alla Commissione<sup>814</sup>, ove un atto giuridicamente vincolante dell'Unione («atto di base») individui la necessità di condizioni uniformi di attuazione e richieda tale controllo (art. 1). Per lo svolgimento di quest'ultimo, a seconda della natura o dell'impatto degli atti di esecuzione richiesti, l' «atto di base» può prescrivere l'applicazione della «procedura consultiva» (che costituisce la regola generale) o della «procedura d'esame» (nei casi specificati dall'art. 2).

Per entrambi i casi, il Regolamento in parola prevede che la Commissione sia assistita da un **Comitato**, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, che non prende parte alle sue votazioni (art. 3, par. 2); il meccanismo di controllo prevede anche un **Comitato di appello** (art. 3, par. 7). Più specificamente, in sintesi:

- nella «**procedura consultiva**», il parere del Comitato - espresso a maggioranza semplice dei suoi membri – é da tenere «nella massima considerazione», ma non é vincolante (art. 4);
- nella «**procedura di esame**» il parere - espresso con una maggioranza qualificata e con voti ponderati – ha una maggiore rilevanza (art. 5 ss.):
  - ✓ la Commissione può adottare il suo atto di esecuzione se ha ottenuto previamente il parere favorevole del Comitato (art. 5, par. 2); se ha ottenuto un parere negativo, non può adottarlo, ma può - oltre che modificare il progetto di atto sottoposto al parere - ricorrere al Comitato d'appello (art. 5, par. 3); se non ha ottenuto alcun parere, può adottare l'atto, tranne che in determinati casi e per determinate materie (art. 5, par. 4)<sup>815</sup>;

---

<sup>814</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32011R0182 - *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32011R0182>.

<sup>815</sup> L'art. 5, par. 4, co. 2 del Regolamento (UE) n. 182/2011 prevede che nel caso in cui il Comitato non abbia espresso il suo parere, la Commissione non può adottare il progetto di atto di esecuzione qualora:
 

- a) tale atto riguardi la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia;
- b) l'atto di base preveda che il progetto di atto di esecuzione non possa essere adottato nei casi in cui non é espresso alcun parere; oppure

- ✓ nel caso in cui ricorrono «imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati», l'atto di esecuzione è immediatamente applicabile senza previa presentazione al Comitato ma rimane in vigore per non più di sei mesi (art. 8, par. 2); al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, deve essere sottoposto al parere del Comitato (art. 8, par. 3); se a questo punto si arriverà alla procedura d'esame, in caso di parere negativo la Commissione abrogherà immediatamente l'atto di esecuzione adottato (art. 8, par. 4).

La disciplina dettata dal Regolamento 182/2011 è stata via via adottata da una serie di Comitati con specifiche competenze, che sono stati istituiti (alcuni sono oggetto di attenzione in questa ricerca); attualmente essi sono oltre 300 e coprono quasi tutta l'area di competenze della UE (agricoltura, ambiente, trasporti, salute e consumatori, etc.); nel 2022 hanno tenuto 673 riunioni, eseguito 1.675 procedure scritte ed emesso 2.048 pareri. Si è sviluppato così un articolato sistema cd. di “comitatologia”<sup>816</sup>.

Infine: non sono elencate tra le istituzioni della UE, ma ne integrano l'operatività il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, che assistono con funzioni consultive il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione<sup>817</sup>:

- **il Comitato economico e sociale europeo (CESE)** è composto attualmente da 329 membri, ripartiti tra gli Stati membri (non in misura eguale: si va dai 24 ciascuno per Germania, Francia e Italia, ai 5 per Malta), che sono designati dai governi nazionali e nominati dal Consiglio con un mandato di cinque anni rinnovabile; essi non sono

---

c) il voto contrario sia stato espresso (solo) dalla maggioranza semplice dei componenti del Comitato (per la valida assunzione delle delibere occorre una maggioranza qualificata e con voti ponderati).

<sup>816</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32011R0182 - *Mecanismi di controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea – sintesi di: Regolamento (UE) n. 182/2011 sui principi e le norme generali relativi ai meccanismi di controllo degli Stati membri in merito all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32011R0182> .

<sup>817</sup> Cfr. Unione Europea, *Tipi di istituzioni e organi*, [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies\\_it](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_it) ; EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE - Il trattato di Lisbona* cit.; EUR-Lex, *Document 12016M013. Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 13*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016M013> ; *Costituzione europea*, Enciclopedia on line cit..

vincolati da alcuna istruzione, ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della UE. Il ruolo del Comitato consiste nell'informare le istituzioni decisionali della UE sulle opinioni delle varie categorie della vita economica e sociale, delle quali deve essere, quindi, garantita un'adeguata rappresentanza; in pratica i seggi sono ripartiti equamente fra tre gruppi: datori di lavoro (gruppo I), lavoratori (gruppo II) e altre categorie (agricoltori, commercianti, libere professioni, consumatori etc.) (gruppo III - Diversità Europa). La sua consultazione da parte della Commissione, del Consiglio o del Parlamento è obbligatoria in alcune materie specificamente indicate nei trattati, facoltativa su qualsiasi altra materia; il Comitato può anche formulare pareri di propria iniziativa;<sup>818</sup>

- analoga struttura, funzione e disciplina ha il **Comitato delle Regioni (CdR)**, che assicura la rappresentanza istituzionale di tutti i territori, le regioni, le città e i comuni della UE: i suoi membri possono essere, ad esempio, dirigenti degli enti regionali, sindaci o rappresentanti eletti o non eletti di regioni e città degli Stati membri. La sua missione è quella di coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo e incoraggiare in tal modo una maggiore partecipazione dei cittadini. È quindi un organo politico che riunisce e conferisce poteri a rappresentanti eletti a livello locale in Europa, tra cui 329 membri e 329 supplenti provenienti da 300 regioni, 100 000 autorità locali e un milione di politici locali che rappresentano 441 milioni di cittadini dell'UE. Il CdR ha il diritto di adire la Corte di giustizia in caso di violazione del principio di sussidiarietà<sup>819</sup>.

## § 5. VIENE DEFINITA L'AGENDA DIGITALE EUROPEA (2010)

Fa seguito al Trattato di Lisbona del 2007 l'elaborazione, da parte della Commissione europea, di un piano decennale di sviluppo 2010-2020, presentato come

---

<sup>818</sup> Cfr. Parlamento Europeo - Note tematiche sull'Unione europea, *Il Comitato economico e sociale europeo*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/15/il-comitato-economico-e-sociale-europeo> .

<sup>819</sup> Cfr. Parlamento Europeo - Note tematiche sull'Unione europea, *Il Comitato delle regioni*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/16/il-comitato-delle-regioni> .  
Sul principio di sussidiarietà cfr. nota nel § 8.

«Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», è oggetto di una Comunicazione del 19 maggio 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La «Strategia» mirava a far sì che la ripresa economica della UE si accompagnasse a una serie di riforme che stabilissero fondamenta solide per la crescita e la creazione di occupazione. Nel documento venivano poste tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e sette iniziative faro, costituite ciascuna da una serie di azioni a livello nazionale, europeo e mondiale dirette a catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario. Una di queste iniziative faro, dal titolo: "Un'agenda europea del digitale", doveva servire per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e per sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese<sup>820</sup>.

Nel 2015 la strategia per il mercato unico digitale elaborata dalla Commissione ha ulteriormente sviluppato l'agenda digitale, stabilendo disposizioni specifiche basate su tre pilastri volti a garantire un ambiente digitale equo, aperto e sicuro: 1) migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e servizi digitali in tutta Europa, 2) creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi, e 3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale<sup>821</sup>.

Nel 2020 la seconda strategia digitale quinquennale, intitolata «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», si è concentrata su tre obiettivi chiave nel settore digitale: una tecnologia al servizio delle persone, un'economia equa e competitiva e una società aperta, democratica e sostenibile<sup>822</sup>.

---

<sup>820</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 52010DC0245, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea*, Bruxelles, 19.5.2010, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245>. Il percorso della agenda digitale europea è riassunto sul sito: Parlamento Europeo - Note tematiche sull'Unione europea, *L'agenda digitale europea*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/64/un-agenda-digitale-europea>.

<sup>821</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 52015DC0192, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, Bruxelles, 6.5.2015, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52015DC0192>.

<sup>822</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 52020DC0067, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067>.

Infine, nel 2021 la strategia è stata integrata dalla «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», uno strumento decennale che mira a tradurre in termini concreti le ambizioni digitali della UE per il 2030<sup>823</sup>.

## § 6. ALCUNE DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ EUROPEA (1995-2015)

Nella logica del progressivo superamento delle disparità tra legislazioni nazionali, in particolare a far tempo da Maastricht la Comunità europea adottò numerose Direttive, che si omette di citare tutte per ragioni di spazio, ad eccezione di alcune, riguardanti la materia di questa ricerca, su cui ci si sofferma brevemente (molte di esse sono state poi abrogate).

Come si è detto, i primi siti in regime di web 1.0 erano stati aperti nei primi anni '90; dalla metà degli anni '90, nuovi spazi di interattività erano stati generati dall'avvento del web 1.5, sviluppandosi via via in diversi settori (sempre nella logica del Web statico). Delle relative problematiche si faceva carico la **Direttiva 95/46/CE sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati** (24 ottobre 1995)<sup>824</sup>; con essa la UE avviava la sua produzione normativa sul tema; è stata poi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale CE sulla protezione dei dati - RGPD) di cui si parlerà nel § 10.3. Delle considerazioni che ne ispiravano il contenuto se ne richiamano qui alcune:

- l'obiettivo di promuovere la libertà e la democrazia, a partire dai diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) («Considerando» n. 1);

---

<sup>823</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 52021DC0118, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118> .

<sup>824</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 31995L0046 - *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046> .

- per quanto attiene alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare al rispetto della vita privata, il recepimento e l'ampliamento dei principi enunciati nella Convenzione 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (se ne è parlato nel § 1.2) («Considerando» n. 11);
- la considerazione che la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'unico mercato interno esigeva sia la libera circolazione dei dati personali da uno Stato membro all'altro, sia la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona: le due esigenze andavano opportunamente contemperate tra loro («Considerando» nn. 2, 3, 9). Corrispondentemente, veniva disposto che “gli Stati membri garantiscono ... la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali” (art. 1, par. 1), ma, nel contempo, “non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1” (art. 1, par. 2);
- l'esigenza di istituire a livello comunitario un organismo, che esercitasse le sue funzioni in piena indipendenza, e che prestasse la sua consulenza alla Commissione, per contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della direttiva (“Considerando” n. 65). Veniva così istituito il **“gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali”**, composto da un rappresentante della/delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della/delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione (art. 29). I suoi compiti (definiti nell'art. 30) includevano, appunto, l'esame di ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea, la formulazione, ad uso della Commissione, di pareri sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi, sui progetti di misure comunitarie che incidessero sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il Regolamento (UE) 2016/679, che ha abrogato la Direttiva, ha sostituito il gruppo con il **“Comitato europeo per la protezione dei dati”** disciplinato

dagli artt. 63-76 (cfr. infra, § 10.3 di questo Capitolo).

**La Direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni** (del 15 dicembre 1997)<sup>825</sup> integrava la Direttiva 95/46/Ce di cui sopra; é stata poi abrogata dalla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), di cui si parlerà nelle pagine successive di questo Capitolo, nel § 10.2). Essa intendeva rispondere alle specifiche esigenze di tutela dei dati personali della vita privata degli utenti, generate dalle nuove tecnologie digitali avanzate introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione e nei nuovi servizi di telecomunicazione che caratterizzano lo sviluppo della società dell'informazione (“Considerando” nn. 1, 2, 3).

Interessava (anche) il sistema delle telecomunicazioni la **Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza**, che si propone di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti, appunto, i contratti a distanza tra consumatori e fornitori (art. 1), con esclusione dei servizi finanziari e di alcune specifiche fattispecie (artt. 3 e allegato II)<sup>826</sup>. Essa é stata abrogata

---

<sup>825</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 31997L0066 - *Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997L0066>.

<sup>826</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 31997L0007, *Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007>.

Come si legge nei “Considerando”, “la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare ... una delle principali manifestazioni concrete della realizzazione del mercato interno” (Considerando n. 3); ora, “l'introduzione di nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico; ... è quindi necessario introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore (considerando n. 4).

dalla Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, tuttora in vigore con modifiche<sup>827</sup>.

Del regime autorizzativo nel settore delle telecomunicazioni si occupava la **Direttiva 97/13/CE** del 10 aprile 1997<sup>828</sup> (abrogata dalla Direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, la cd. Direttiva quadro, di cui si parlerà al § 10.1 di questo Capitolo)<sup>829</sup>. Il suo obiettivo era quello di coniugare i principi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi con i sistemi autorizzativi esistenti negli Stati membri; in questa prospettiva, venivano formulati dei principi generali a livello comunitario, per garantire che detti sistemi fossero basati su criteri di proporzionalità<sup>830</sup>, e siano aperti, non discriminatori e trasparenti (“Considerando” nn. 1 e 2).

Il 30 giugno di quello stesso anno 1997 il Parlamento Europeo e il Consiglio adottavano la **Direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive**<sup>831</sup>, che apportava una serie di modifiche alla Direttiva 89/552/CEE, emessa otto anni prima sullo stesso tema (di questa si è parlato nel § 3); le modifiche sono tutte contenute nell'art. 1, che è strutturato in 33 punti. La nuova Direttiva aveva come destinatari gli Stati membri (art. 4), che si sarebbero conformati ad essa adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie (art. 2, co. 1), ferma restando la loro facoltà di

---

<sup>827</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32011L0083, *Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE*, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj?locale=it> .

<sup>828</sup> EUR-Lex, Document 31997L0013 - *Direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione,*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997L0013> .

<sup>829</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32002L0021, *Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva quadro),*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0021> .

<sup>830</sup> Sul principio di proporzionalità si vedano, più avanti, le note nn. 866 e 869 nel § 8 di questo Capitolo.

<sup>831</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 31997L0036, *Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0036> .

imporre alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione norme più particolareggiate o più rigorose (art. 1, sub 4, che modifica l'art. 3 della Direttiva del 1989)<sup>832</sup>. Come si è detto nel § 3, la Direttiva 89/552/CEE, dopo aver subito ulteriori modifiche, sarebbe stata infine abrogata e sostituita dalla Direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010, che – con le modifiche a sua volta apportate dalla Direttiva (UE) 2018/1808 - è il testo attualmente in vigore. Il tema delle attività televisive sarà affrontato più avanti con riferimento a quest'ultimo provvedimento.

Un contributo alla regolamentazione del settore che ci interessa veniva dato dalla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998<sup>833</sup>, così come modificata pochi mesi dopo dalla Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998<sup>834</sup>.

La **Direttiva 98/34/CE** mirava a rendere uguali o comunque compatibili tra loro, all'interno del mercato comune, le normative nazionali aventi per oggetto i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli e della pesca. A tal fine, essa istituiva due procedure d'informazione, riguardanti una il settore delle «norme» (specificazioni tecniche su base di accordi facoltativi), l'altra il settore delle «regolamentazioni tecniche»

---

<sup>832</sup> Le ragioni del nuovo intervento normativo sono illustrate nei 46 “Considerando”: in particolare, la Direttiva 89/552/CEE prevedeva che entro cinque anni la Commissione avrebbe presentato una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, avrebbe formulato ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva (“Considerando” n. 2). In linea con questa prescrizione, la Commissione aveva segnalato la necessità di chiarire talune definizioni e taluni obblighi degli Stati membri (“Considerando” n. 3), nella sua comunicazione del 19 luglio 1994 «La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione» aveva evidenziato, in particolare, l'importanza di un contesto regolamentare sul contenuto dei servizi audiovisivi, che rispondesse alle possibilità di sviluppo del settore create dalle nuove tecnologie (“Considerando” n. 4), ed aveva anche presentato un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (“Considerando” n. 6). I Capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 avevano quindi invitato la Commissione a presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della Direttiva del 1989 (“Considerando” n. 9).

<sup>833</sup> EUR-Lex, Document 31998L0034 - *Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31998L0034> .

<sup>834</sup> EUR-Lex, Document 31998L0048 - *Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31998L0048> .

(specificazioni tecniche obbligatorie)<sup>835</sup>; il ruolo di coordinamento e di interlocuzione veniva affidato alla Commissione UE, affiancata da un Comitato permanente, composto da rappresentanti degli Stati membri. In sintesi, gli organismi nazionali che producono le regolamentazioni sopra richiamate avrebbero interagito con la Commissione e tra di loro nell'elaborazione dei propri progetti di creazione di nuove norme e regole tecniche (o di modifica di quelle in vigore).

La **Direttiva 98/48/CE** estendeva la procedura d'informazione al settore “delle regole relative ai servizi della società dell'informazione”<sup>836</sup>, dove per «servizio» si intende “qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire ... prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. Ne restavano fuori i servizi privi dei requisiti richiesti, di cui veniva fornito un elenco indicativo nell'Allegato V della Direttiva: tra essi, quelli di radiodiffusione sonora e quelli di radiodiffusione televisiva, di cui si era occupata la

<sup>835</sup> La «**specificazione tecnica**» è “una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Il termine ... comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ..., ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti ..., così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi” (art. 1, punto 2, Dir. 98/34). La «**norma**» è “una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie: - norma internazionale: ... che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; - norma europea: ... adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; - norma nazionale: ... è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico” (art. 1, punto 4, Dir. 98/34).

Infine, la «**regola tecnica**» è “una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza sia obbligatoria de iure o de facto per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri, ....” (art. 1, punto 9, Dir. 98/34, che indica anche alcune tipologie di regole tecniche de facto).

<sup>836</sup> Nelle pagine precedenti si è fatta molte volte menzione della società dell'informazione; si inserisce qui una definizione sintetica: essa “è un contesto in cui le nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione assumono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività umane. Queste tecnologie servono a produrre e comunicare, in forma digitale, messaggi, immagini, testi, musica, filmati, e così via” (Giorgio Sirilli, *società dell'informazione*, Encyclopædia della Scienza e della Tecnica 2008), [https://www.treccani.it/encyclopedie/societa-dell-informazione\\_%28Encyclopædia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=La%20societ%C3%A0%20dell'informazione%20%C3%A8,%2C%20filmati%2C%20e%20cos%C3%AC%20via](https://www.treccani.it/encyclopedie/societa-dell-informazione_%28Encyclopædia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=La%20societ%C3%A0%20dell'informazione%20%C3%A8,%2C%20filmati%2C%20e%20cos%C3%AC%20via).

Direttiva 89/552/CEE più volte sopra nominata (art. 1, nuovo punto 2, e Allegato V Dir. 98/34/CE)<sup>837</sup>.

Le due Direttive sono state poi abrogate e sostituite dalla **Direttiva (UE) 2015/1535** del 9 settembre 2015, tuttora in vigore<sup>838</sup>. Al fine di evitare la creazione di nuove barriere commerciali, il nuovo testo impone alle autorità nazionali di informare la Commissione europea di qualsiasi progetto di regole tecniche, che essi intendano introdurre in ordine ai prodotti (agricoli, della pesca, e di fabbricazione industriale) e ai servizi della società dell'informazione (così come definiti dall'art. 1, par.1, e con le eccezioni elencate nell'Allegato I); la Commissione ne informa immediatamente gli altri paesi della UE (artt. 4, 5, 7), avvalendosi del cd. "sistema informativo sulle regole tecniche" (*technical regulations information system - TRIS*), istituito per facilitare lo svolgimento delle comunicazioni connesse all'applicazione della Direttiva<sup>839</sup>.

È previsto un periodo di differimento di 3 mesi, durante il quale il paese della UE interessato non può adottare il progetto di regola tecnica proposto; tale periodo può essere

<sup>837</sup> I servizi indicati nell'Allegato V della Direttiva:

1. Servizi non forniti "**a distanza**" ovvero forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente; d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi;
2. Servizi non forniti "**per via elettronica**":
  - servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici: a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari); b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento;
  - servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti;
  - servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati: a) servizi di telefonia vocale, b) servizi telefax/telex, c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax, d) consulto medico per telefono/telefax, e) consulenza legale per telefono /telefax, f) marketing diretto per telefono/telefax;
3. Servizi non forniti "**a richiesta individuale di un destinatario di servizi**", ovvero forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto): a) **servizi di radiodiffusione televisiva** [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della Direttiva 89/552/CEE, b) **servizi di radiodiffusione sonora**, c) teletesto (televisivo).

<sup>838</sup> EUR-Lex, Document 32015L1535, *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535> .

<sup>839</sup> Si veda, al riguardo, l'apposito sito European Commission, *TRIS - European Commission, Prevention of technical barriers to trade*, <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/home> .

esteso a 4, 6, 12 o addirittura 18 mesi, a seconda delle circostanze del caso; durante tale periodo la Commissione e gli altri paesi della UE esaminano il progetto di regola proposto e possono reagire conformemente. In situazioni urgenti, dovute a circostanze gravi e imprevedibili, un paese della UE può adottare una regola tecnica senza rispettare il periodo di differimento (cd. «procedura d'urgenza») (artt. 6, 7).

É affidata ad un rappresentante della Commissione la presidenza del **Comitato permanente** di rappresentanti nazionali (che possono farsi assistere da esperti o consulenti), già istituito dalla Direttiva 98/34/CE di cui si é parlato sopra (art. 2). Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e fornisce consulenza alla Commissione in ordine ai modi in cui evitare gli ostacoli agli scambi, e per la valutazione delle questioni connesse all'attuazione della direttiva (art. 3). Su richiesta del presidente o di uno Stato membro, ad esso può essere sottoposto qualsiasi problema relativo all'applicazione della direttiva; in alcuni casi la sua consultazione da parte della Commissione é obbligatoria; (art. 3).

Sull'attuazione della direttiva la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, di cui si é parlato nel § 4 (art. 8).

Interviene sul corretto utilizzo della rete la **Direttiva 98/84/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato<sup>840</sup>, tuttora in vigore senza alcuna modifica, dove:

- i “servizi ad accesso condizionato” sono quelli che si avvalgono di misure e/o sistemi tecnici (“dispositivi”: apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici), i quali consentono l’accesso in forma intelligibile - cioè, riconducibile ad un soggetto ben

---

<sup>840</sup> Eur-Lex, Document 31998L0084 - *Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31998L0084>.

Una sintesi del documento si trova in: Eur-Lex, Document Summary - Document 31998L0084 – *Tutela dei servizi elettronici a pagamento dalla pirateria, SINTESI DI: Tutela giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato - Direttiva 98/84/CE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:31998L0084>.

individuato - solo ai richiedenti che ottengano una preventiva autorizzazione individuale (cfr. art. 2, lett. b, c). Quest'ultima è subordinata normalmente ad un pagamento (di volta in volta o “una tantum”) da parte del fruitore, che costituisce la remunerazione del prestatore del servizio.

- la prestazione (mediante “dispositivi”) degli accessi condizionati è essa stessa un servizio (“servizio di accesso condizionato”), che presuppone un “servizio connesso”, consistente nella installazione, manutenzione o sostituzione di “dispositivi di accesso condizionato”, e nella prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti (cfr. art. 2, lett. a, d).

La Direttiva esprime una valutazione positiva dei “servizi ad accesso condizionato”, per cui ritiene necessario assicurarne la redditività con la protezione giuridica dei loro prestatori contro i dispositivi illeciti che consentono l’accesso senza pagamento del servizio offerto. Sono così “servizi protetti”, quando, appunto, siano forniti a pagamento e mediante un sistema di “accesso condizionato” (art. 2, lett. a):

- le trasmissioni televisive (ovvero, le trasmissioni, via cavo o via etere, nonché via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico, come da art. 1 lett. a della Direttiva 89/552/CEE) e le trasmissioni radiofoniche, cioè le trasmissioni via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico<sup>841</sup>;
- i servizi della società dell'informazione (ovvero, i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, come da art. 1, punto 2, della Direttiva 98/34/CE, così come modificata dalla Direttiva 98/48/CE);
- oltre ai “servizi ad accesso condizionato” di cui sopra, anche il “servizio di accesso condizionato” ad essi prestato, considerato servizio in quanto tale.

---

<sup>841</sup> Rientrano nell'applicazione della Direttiva i contenuti video e audio *on demand*, l'editoria elettronica e un'ampia gamma di servizi *online* offerti al pubblico su abbonamento o in modalità *pay-per-view* (cfr. Eur-Lex, Document Summary - Document 31998L0084 – *Tutela dei servizi elettronici a pagamento dalla pirateria*, cit.).

A tutela dei “servizi protetti”, gli Stati membri (che sono i destinatari della Direttiva: cfr. art. 9):

- da una parte (art. 3, par. 2), non dovranno limitare la prestazione di “servizi protetti” o di “servizi connessi” aventi origine in un altro Stato membro, né limitare la libera circolazione dei “dispositivi per l'accesso condizionato”;
- dall'altra (art. 3, par. 1), dovranno vietare sul loro territorio ogni attività avente per oggetto “dispositivi illeciti”, ovvero “apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici, concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio” (definizione in art. 2, lett. e)<sup>842</sup>. Le “attività illecite” – aventi per oggetto “dispositivi illeciti” - sono elencate nell'art. 4: la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali; l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali; l'impiego di comunicazioni commerciali per promuoverli;
- dovranno prevedere adeguate sanzioni e mezzi di tutela; in particolare, i prestatori di “servizi protetti”, i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita, debbono poter promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i “dispositivi illeciti” siano eliminati dai circuiti commerciali (art. 5);
- dovranno comunicare le disposizioni adottate a livello nazionale alla Commissione (art. 6, par. 2), cui è stato assegnato il compito di riferire periodicamente agli organi comunitari competenti sull'attuazione della Direttiva, con eventuali proposte di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici (art. 7).

Nel 2001, sullo stesso tema trattato dalla Direttiva il Consiglio d'Europa avrebbe adottato la Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi basati sul, o

---

<sup>842</sup> Sono “**dispositivi illeciti**” le *smart card* (schede di plastica con microprocessori o microchip integrati) e altri dispositivi che rendono possibile aggirare l'accesso protetto a televisione, radio e servizi internet a pagamento. Le “attività illecite” sono anche chiamate attività di pirateria (cfr. Eur-Lex, Document Summary - Document 31998L0084 – *Tutela dei servizi elettronici a pagamento dalla pirateria* cit.).

costituiti dall’ “accesso condizionato” (*conditional access*) (ETS no. 178: se ne è parlato nel § 1.3), che nel 2015 è stata ratificata anche dalla UE<sup>843</sup>.

Mirava a rendere più agevole e sicuro il commercio elettronico la **Direttiva 1999/93/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, **relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche**<sup>844</sup>. Come di consueto, essa aveva per destinatari gli Stati membri (art. 15), che avrebbero messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi, comunicando alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate (art. 13). Il suo obiettivo era preciso e circoscritto: essa intendeva agevolare l’uso delle firme elettroniche e contribuire al loro riconoscimento giuridico, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato UE; a tal fine, istituiva un quadro giuridico per tali tipologie di firme e per i servizi di certificazione delle stesse; non intendeva, però, intervenire sugli aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti, o su altri obblighi giuridici, quando già esistessero requisiti relativi alla forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né intendeva pregiudicare le norme e le limitazioni che disciplinavano l’uso dei documenti contenute nel diritto nazionale o comunitario (art. 1).

La Direttiva è stata abrogata dal Regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (*electronic IDentification Authentication and Signature - eIDAS*)<sup>845</sup>, tuttora in vigore, con le modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (Direttiva NIS 2: se ne parlerà nel § 11.1).

---

<sup>843</sup> Cfr. Eur-Lex, Document Summary - Document 31998L0084 – *Tutela dei servizi elettronici a pagamento dalla pirateria* cit.; Consiglio d’Europa – Ufficio Trattati, Dettagli del Trattato n°178 - *Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi a accesso condizionato e di accesso condizionato* (STE no. 178), Strasburgo 24/01/2001, cit..

<sup>844</sup> EUR-Lex - Document 31999L0093, *Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31999L0093> .

<sup>845</sup> EUR-Lex, Document 32014R0910 - *Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014R0910> .

## § 7. ALLE SOGLIE DEL WEB DINAMICO: LA DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO

Come si è detto, con l'avvento del nuovo secolo e del Web dinamico (Web 2.0: all'incirca, nel 2000) l'*e-commerce* si è evoluto in *social commerce*, che utilizza i *social network* nello svolgimento delle transazioni online: ora, è consentita una maggiore interattività e partecipazione da parte dei clienti. È cresciuta, corrispondentemente, l'importanza delle problematiche di natura legale, in particolare in ordine alla sicurezza delle transazioni *on-line*, anche a causa delle forti disparità fra Paesi e aree geografiche; così:

- nel 2001 il Consiglio d'Europa adottava il primo Protocollo addizionale alla Convenzione ETS No. 108 del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (se ne è parlato nel § 1.2); adottava, inoltre, la Convenzione ETS No. 178 sulla protezione giuridica dei servizi basati sul, o costituiti dall'"accesso condizionato", e la Convenzione ETS No. 185 sulla criminalità informatica, integrata poi da due Protocolli aggiuntivi, nel 2003 e nel 2022 (se ne è parlato nel § 1.3);
- da parte sua, l'Unione Europea adottava la Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 («Direttiva sul commercio elettronico») e la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Nuove ulteriori prospettive si sono aperte con l'accesso del Web 3.0 (Web Semantico: dal 2010 circa in poi). In particolare:

- per quanto riguarda il Consiglio d'Europa, le sollecitazioni per una modernizzazione della Convenzione del 1981 sopra richiamata, accolte da risoluzioni e raccomandazioni riguardanti la protezione della privacy e dei dati personali su Internet e sui media online, e poi nel cyberspazio, portavano all'adozione del "Protocollo che modifica la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento

automatizzato di dati di carattere personale” (CETS n. 223), deliberato il 10 ottobre 2018 a Strasburgo (se ne è parlato nel § 1.2);

- da parte sua, l’Unione Europea adottava il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 che abroga la Direttiva 95/46/CE).

Procediamo qui all’esame della **Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)**<sup>846</sup>. La Direttiva è tuttora in vigore: non ha subito alcuna modifica dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) del 2016, che ne ha anche riconosciuto esplicitamente la validità<sup>847</sup>; alcune modifiche agli artt. 12-15 sono state apportate di recente dal Regolamento sui servizi digitali (*Digital Services Act - DSA*) del 2022<sup>848</sup> (su questi due importanti provvedimenti ci si soffermerà più avanti, rispettivamente nel § 10.3 e nel § 14).

La Direttiva intende promuovere un alto livello di integrazione comunitaria per il commercio elettronico, come è stato già fatto nel campo delle attività televisive (“Considerando” n. 4), lasciando impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari già approntati,

---

<sup>846</sup> EUR-Lex, Document 32000L0031 - *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32000L0031>.

<sup>847</sup> EUR-Lex, Document 32016R0679, *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, etc. (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* (loc. cit.), art. 2, par. 4: «Il presente Regolamento non pregiudica l’applicazione della Direttiva 2000/31/CE, in particolare delle norme in materia di responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 di tale Direttiva».

<sup>848</sup> Cfr. EUR-LEX - Document 32022R2065, *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali - DSA) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>:

- art. 2, par. 3. «Il presente Regolamento non pregiudica l’applicazione della Direttiva 2000/31/CE»;
- art. 89: «1. Gli articoli da 12 a 15 della Direttiva 2000/31/CE sono soppressi. 2. I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della Direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente Regolamento».

nella misura in cui non limita la libertà di fornire servizi della società dell'informazione (art. 1, par. 3; "Considerando" n. 11). Essa non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali (art. 1, par. 4); non si applica al settore tributario e alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese<sup>849</sup> (art. 1, par. 5, lett. a c); lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo (art. 1, par. 6).

Per quanto riguarda la protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali, essa tiene in conto le Direttive 95/46/CE e 97/66/CE (se ne è parlato al § 6), che già definiscono un quadro giuridico comunitario in questo campo; non impedisce l'utilizzazione anonima di reti aperte quali Internet (art. 1, par. 5; "Considerando" n. 14).

Per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni (con il divieto di ogni forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata da parte di chi non sia il mittente o il destinatario), essa è assicurata dalla Direttiva 97/66/CE ("Considerando" n. 15).

Come si deduce già dal titolo del documento, il commercio elettronico è inquadrato nell'ambito dei "servizi della società dell'informazione", dei quali si vuole garantire la libera circolazione tra Stati membri (art. 1, par. 1). La definizione di "servizi della società dell'informazione" è quella della Direttiva 98/34/CE, così come modificata dalla Direttiva 98/48/CE (cfr. § 6): per "servizio della società dell'informazione" si intende "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi", intendendo: "«a distanza»: un servizio

---

<sup>849</sup> Con il termine "**diritto delle intese**" si fa riferimento agli accordi stipulati tra imprese, alle decisioni di associazioni di imprese e a tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Cfr. art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE, in EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, *7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-1, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 c 202/01)*; *Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) - Protocolli Allegati del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni indicate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT>.

fornito senza la presenza simultanea delle parti; ... «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; ... «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”, con una serie di precisazioni<sup>850</sup>.

Nell'intenzione degli estensori, la Direttiva, unitamente alla futura Direttiva 2002/65/CE concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori<sup>851</sup>, contribuisce anche alla creazione di un quadro giuridico per la fornitura di servizi

---

<sup>850</sup> Cfr. art. 1 sub 2 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, modificata da: Direttiva 98/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0034-19980805>.

Per quanto attiene ai “servizi della società dell'informazione”, la Direttiva 2000/31/CE precisa:

- non vi rientrano: attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea; la radiodiffusione televisiva e quella sonora, perché non sono prestate a richiesta individuale; l'impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti da parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, quand'anche usate per concludere contratti fra tali persone; le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro; le attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente (“Considerando” n. 18);
- vi rientrano, ma sono escluse dall'applicazione della Direttiva: le questioni relative ai servizi della società dell'informazione oggetto delle Direttive 95/46/CE (sul trattamento dei dati personali) e 97/66/CE (sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni); le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio di pubblici poteri; la rappresentanza e la difesa processuali; i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse (art. 1, par. 5, lett. b d);
- vi rientrano: la vendita *online* di merci; i servizi che portano a stipulare contratti *online*; i servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un'attività economica, come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea, o la fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati; la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione; i servizi intermediari di base, come la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni (*hosting information*) fornite da un destinatario di servizi; i servizi trasmessi “da punto a punto”, quali i servizi video a richiesta o l'invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica (“Considerando” n. 18).

<sup>851</sup> Quando fu adottata la Direttiva 2000/31 in esame, la Direttiva 2002/65/CE era in fase di stesura: sarebbe stata pubblicata due anni dopo. Cfr. EUR-Lex, Document 32002L0065 - *Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la Direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0065>.

finanziari in linea, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione delle regole di condotta in tale settore: la possibilità, che la Direttiva conferisce agli Stati membri, di limitare in determinate circostanze la libertà di fornire servizi della società dell'informazione al fine di tutelare i consumatori comprende anche misure nel settore dei servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli investitori (art. 3, par. 4, lett. a; "Considerando" n. 27).

Destinatari della Direttiva sono gli Stati membri (art. 24), che metteranno in vigore la normativa interna necessaria per conformarvisi, informandone immediatamente la Commissione (art. 22); per la violazione di tale normativa, essi dovranno comminare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 20). Una regola diversa sarà introdotta dal DSA del 2022, già sopra richiamato, per alcune fattispecie, su cui ci si soffermerà più in avanti.

La Commissione presenterà con cadenza biennale al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della Direttiva, corredata, se necessario, di proposte per adeguarla all'evoluzione giuridica, tecnica ed economica dei servizi della società dell'informazione, con particolare attenzione a certi temi, indicati nell'art. 21<sup>852</sup>.

Per quanto attiene all'individuazione della legislazione nazionale applicabile agli operatori di tali servizi, la Direttiva dispone che ciascuno Stato membro:

- ha il potere di regolamentare l'attività dei prestatori che sono "stabiliti" (ovvero hanno una "installazione stabile", mediante la quale esercitano "effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica") nel suo territorio; a tal fine, non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore la presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio (*server*, indirizzi e-mail, caselle postali)

---

<sup>852</sup> Le proposte di adeguamento terranno particolarmente in conto le esigenze di prevenzione dei reati, di protezione dei minori, di tutela dei consumatori, e di corretto funzionamento del mercato interno. Sarà, inoltre, analizzata la necessità di proposte relative ad alcune tematiche specificamente indicate: qui si richiamano la responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, le procedure di "notifica e rimozione" (*notice and take down*) e la determinazione della responsabilità a seguito della rimozione del contenuto. Del Comitato economico e sociale europeo si è parlato nel § 4.

(art. 2, lett. c; art. 3 par. 1);

- deve invece riconoscere ai prestatori di servizi “stabiliti” in altri Stati membri il diritto alla libera circolazione (art. 3, par. 2; “Considerando” n. 19). Tuttavia, nei loro confronti può adottare provvedimenti limitativi, purché riguardino un servizio determinato e siano necessari per motivi di ordine pubblico (riguardanti in particolare la tutela dei minori, la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, e le violazioni della dignità umana della persona), per la tutela della sanità pubblica, per ragioni di pubblica sicurezza (compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale), e per la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori. Salvo che in caso d'urgenza, esso potrà adottare i provvedimenti in questione solo dopo aver chiesto allo Stato membro in cui è stabilito il prestatore l'assunzione di provvedimenti – senza ricevere riscontro adeguato - e dopo avergli notificato la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. Dovrà essere informata anche la Commissione, che procederà alle sue valutazioni, e potrà chiedere che il provvedimento non venga adottato o venga revocato con urgenza (art. 3, par. 4-6).

La regolamentazione sopra richiamata non si applica ad alcuni settori, indicati nell'allegato alla Direttiva: per alcuni di essi vengono richiamate altre Direttive CEE e CE (Allegato – Deroghe all'art. 3).

L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e l'esercizio di tale attività non devono essere soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente (art. 4)<sup>853</sup>. I prestatori del servizio devono rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari e alle competenti

---

<sup>853</sup> Nel “Considerando” n. 28 si legge che i servizi postali consistenti nella consegna fisica di un messaggio di posta elettronica stampato non rientrano tra i servizi della società dell'informazione, per cui non è esclusa la possibilità degli Stati membri di subordinare il loro svolgimento ad una autorizzazione preventiva. Per l'art. 4, restano salvi i sistemi autorizzativi che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione, e quelli che sono previsti nel settore dei servizi di telecomunicazione dalla Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997 (per quest'ultima, cfr. EUR-Lex, Document 31997L0013 - *Direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione*, cit.).

autorità le informazioni di base relative alle proprie attività (nome, indirizzo, estremi della iscrizione in un pubblico registro e dell'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività, ecc.) (art. 5).

La pubblicità (“comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante”) deve ottemperare a determinati obblighi di trasparenza (art. 6)<sup>854</sup>. Anche le comunicazioni commerciali per posta elettronica non sollecitate (*spam*) devono essere chiaramente identificabili come tali. Le aziende che le inviano dovranno consultare regolarmente e rispettare i registri negativi (*opt-out registers*, dove *opt-out* significa: “decidere di uscire”), in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere questo tipo di e-mail (art. 7)<sup>855</sup>.

Una normativa particolare è dettata per coloro che esercitano professioni regolamentate: essi potranno fornire informazioni commerciali su autorizzazione “nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione incoraggeranno le associazioni e organizzazioni professionali – fatta salva la loro autonomia – ad elaborare **codici di condotta** a livello comunitario, che precisino quali informazioni possano essere fornite a fini di comunicazioni commerciali (art. 8)<sup>856</sup>.

---

<sup>854</sup> Resta fermo il disposto della Direttiva 97/7/CE e delle Direttive vigenti relative alle comunicazioni commerciali, in particolare della Direttiva 98/43/CE (“Considerando” n. 29). Le Direttive citate:

- EUR-Lex, Document 31997L0007, *Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza etc.* cit.;
- EUR-Lex, Document 31998L0043, *Direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1703178599728&uri=CELEX%3A31998L0043>.

<sup>855</sup> Resta salvo che per talune forme di comunicazione commerciale non sollecitata la questione del consenso dei destinatari non è disciplinata dalla Direttiva in esame bensì, in particolare, dalle Direttive 97/7/CE e 97/66/CE. Le Direttive citate:

- EUR-Lex, Document 31997L0007, *Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza etc.* cit.;
- EUR-Lex, Document 31997L0066 - *Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni* cit..

<sup>856</sup> Ai codici di condotta si farà spesso riferimento in questa ricerca; in particolare, se ne parlerà nel § 10.3.I, lett. c.

Tutti gli Stati membri devono rendere possibile, in linea generale, la stipula di contratti *online* (“contratti elettronici”), che devono godere di uno status giuridico equivalente a quello dei contratti cartacei (art. 9, par. 1). Essi possono anche scegliere di non applicare tale regime a tutti o ad alcuni contratti, rientranti in determinate categorie precise nel provvedimento. Di questa loro scelta, essi dovranno avvisare la Commissione; inoltre, qualora la scelta abbia riguardato i contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri, essi dovranno riferire periodicamente alla Commissione indicando i motivi per cui ritengono necessario mantenere l'esclusione (art. 9).

I prestatori che propongono contratti *online* devono comunicare esplicitamente, in termini chiari e comprensibili una serie di informazioni, puntualizzate nell'art. 10, concernenti la stipula e l'utilizzo di essi<sup>857</sup>. I destinatari devono poter memorizzare e riprodurre i contratti e le condizioni generali.

Salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario del servizio inoltri un ordine *online* (inoltrato “mediante strumenti tecnologici”), il prestatore deve confermarne la ricezione senza ingiustificato ritardo e per e-mail o altro messaggio elettronico (“per via elettronica”); il prestatore deve mettere a disposizione del destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili tali da permettergli di individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine. La disciplina richiamata non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. Infine, l'ordine e la conferma di ricezione (“ricevuta”) si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (art. 11).

---

<sup>857</sup> Devono essere comunicati: i passaggi tecnici che il destinatario del servizio dovrà seguire per concludere il contratto e poi per accedere ad esso se il contratto verrà archiviato oppure no dal prestatore del servizio e se i destinatari potranno visionarlo in un momento successivo; i mezzi tecnici con cui i destinatari possono individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare un ordine; le lingue in cui il contratto può essere sottoscritto. Salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore del servizio deve indicare gli eventuali codici di condotta pertinenti cui aderisce, e come accedervi per via elettronica. La disciplina richiamata non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Nel “Considerando” n. 34 si legge che la possibilità di concludere contratti per via elettronica richiede un opportuno adeguamento delle legislazioni nazionali; comunque, l'effetto giuridico delle firme elettroniche è già disciplinato dalla Direttiva 1999/93/CE. La ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su rete di un servizio remunerato.

La responsabilità dei prestatori di servizi *online*, consistenti nel trattamento di informazioni fornite dal destinatario del servizio, viene subordinata a determinate condizioni, definite distintamente per alcune tipologie di trattamento dagli artt. 12-15: questi sono gli (unici) articoli soppressi dal Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 (Regolamento sui servizi digitali - DSA)<sup>858</sup>, che li ha sostituiti – con riferimento alle stesse fattispecie - con i suoi artt. 4, 5, 6 e 8. Queste le fattispecie:

- trasmissione delle informazioni su una rete di comunicazione, come fornitori di un servizio di “semplice trasporto” (*mere conduit*: art. 12 – ora art. 4 DSA);
- memorizzazione automatica, intermedia e temporanea, delle informazioni al solo scopo di renderne più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari, a loro richiesta (memorizzazione temporanea, *caching*: cfr. art. 13 – ora art. 5 DSA);
- memorizzazione eseguita a richiesta del destinatario stesso (memorizzazione di informazioni, *hosting*: cfr. art. 14 – ora art. 6 DSA).

La Direttiva 2000/31 in esame, nel suo testo originario, disponeva che a tali «intermediari» gli Stati membri non potevano imporre alcun obbligo generico di sorveglianza sulle informazioni che trasmettevano o memorizzavano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indicassero la presenza di attività illecite (art. 15, par. 1); potevano, comunque, imporre ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi, o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentissero l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui avevano accordi di memorizzazione dei dati (art. 15, par. 2). Veniva, inoltre, lasciata impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponesse al prestatore di impedire o porre fine ad una violazione (artt. 12, par. 3; art. 13, par. 2; art. 14, par. 3); per la memorizzazione di informazioni (*hosting*), gli organi e le autorità in

---

<sup>858</sup> Cfr. EUR-LEX - Document 32022R2065, *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali DSA)* cit..

parola potevano anche definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime (art. 14, par. 4 cit.)<sup>859</sup>.

Il Regolamento del 2022 ha innovato la disciplina sopra richiamata, oltre che con alcuni chiarimenti e puntualizzazioni, con delle modifiche sostanziali:

- innanzitutto, l'esenzione da responsabilità del prestatore del servizio (già prevista dagli artt. 12 par. 1, 13 par. 1 e 14 par. 1 della Direttiva) non deve scaturire più da atti normativi posti in essere dagli Stati membri, ma è stabilita direttamente dal Regolamento (artt. 4 par. 1, 5 par. 1 e 6 par. 1); lo stesso vale per il divieto di imporre obblighi di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti (già previsto dall'art. 15, par. 1 della Direttiva; ora: art. 8 del Regolamento);
- il potere di imporre ai prestatori di servizi l'obbligo di informativa previsto dall'art. 15, par. 2 della Direttiva, già attribuito agli Stati membri, è stato soppresso;
- in ordine alla memorizzazione di informazioni eseguita a richiesta del destinatario stesso (*hosting*), è stata esclusa dalla esenzione, finora prevista in generale, la responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori, per le **piattaforme online**<sup>860</sup> che consentono loro di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un

---

<sup>859</sup> Nel "Considerando" n. 40 della Direttiva 2000/31 si legge che le divergenze tra le normative nazionali sulla responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari ostacolano lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducono distorsioni della concorrenza; in taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La Direttiva avrebbe dovuto costituire la base per elaborare sistemi concordati tra le parti interessate, idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime. Le disposizioni della Direttiva sulla responsabilità non avrebbero dovuto impedire ai vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

<sup>860</sup> La «**piattaforma online**» è "un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente Regolamento" (art. 3, lett. i Regolamento (UE) 2022/2065).

destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo (art. 6, par. 3 del Regolamento);

- sempre in ordine alla memorizzazione di informazioni (*hosting*), l'art. 6 del Regolamento non fa più menzione del potere, già attribuito (dall'art. 14, par. 3 della Direttiva) agli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime;
- infine, l'art. 7 del Regolamento ha introdotto una nuova agevolazione per i prestatori di servizi intermediari riconducibili alle tre tipologie sopra richiamate (*mere conduit, caching, hosting*): essi non perdono l'esenzione da responsabilità, prevista ora dagli articoli 4, 5 e 6, per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel Regolamento<sup>861</sup>.

Tornando alla Direttiva 2000/31, essa intende promuovere nel settore in esame l'autoregolamentazione da parte degli operatori e l'impegno di coregolamentazione insieme ai governi. Così, gli Stati membri e la Commissione incoraggeranno le associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori:

- ad elaborare dei **codici di condotta** a livello nazionale o comunitario, accessibili anche per via elettronica, e a trasmettere i progetti di codici elaborati alla Commissione; in particolare, sarà incoraggiata l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la

---

<sup>861</sup> Le innovazioni normative sopra illustrate dovrebbero potersi inquadrare nella logica che ha ispirato il Regolamento del 2022 (DSA): al riguardo, è stato scritto che la Direttiva 2000/31 era fondata sul principio della neutralità (cioè «non responsabilità») del fornitore dei servizi di rete: una regola di *laissez faire* pensata negli U.S.A. agli albori di Internet per lanciare l'economia digitale, ma che, con il successivo sviluppo delle tecnologie del web - in particolare social network e piattaforme online – ha permesso la crescita dei giganti digitali anche fuori dal perimetro dei principi di diritto dell'Unione. Il Regolamento del 2022 (DSA) è ispirato ad una logica diversa: quella di riprendere il controllo sui giganti di Internet, e di condurre «una lotta fondamentale contro il far west che è diventato il mondo digitale». «La mancanza di controllo sulle decisioni di una manciata di grandi piattaforme» non era più tollerabile; si è voluto, così, creare «un sistema innovativo, con un principio semplice: tutto ciò che è vietato offline è vietato online». Cfr. A. Galimberti, *La svolta del Parlamento Ue per la difesa dei diritti web*, Il Sole 24 Ore - 21 gennaio 2022, <https://www.ilsole24ore.com/art/la-svolta-parlamento-ue-la-difesa-diritti-web-AElwfG9> .

protezione dei minori e della dignità umana;

- a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le proprie valutazioni in ordine all'applicazione dei codici messi in uso e all'impatto che essi hanno avuto sulle pratiche e sulle consuetudini e gli usi relativi al commercio elettronico;
- a consultare, ove opportuno, le associazioni che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e i disabili, per tener conto delle loro esigenze specifiche (art. 16).

Inoltre, gli Stati membri non dovranno ostacolare, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio, il ricorso agli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale; essi incoraggeranno gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte, e a comunicare alla Commissione UE le decisioni significative adottate sui servizi della società dell'informazione e ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico (art. 17).

Gli Stati membri dovranno far sì che i ricorsi giurisdizionali previsti dalle proprie normative nazionali consentano l'assunzione rapida di provvedimenti, anche provvisori, che siano efficaci (art. 18, par. 1)<sup>862</sup>.

Agli Stati membri viene anche chiesto di collaborare tra loro, con la reciproca prestazione di assistenza, lo scambio di informazioni e l'istituzione di punti di contatto accessibili anche per via elettronica, cui possano rivolgersi anche destinatari e fornitori di servizi. In tale circuito è coinvolta anche la Commissione, cui andranno comunicate le decisioni amministrative e giudiziarie significative assunte riguardo a controversie sui servizi della società dell'informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico (art. 19).

---

<sup>862</sup> In questa ottica, l'art. 18, par. 2 estende ai servizi della società dell'informazione il meccanismo relativo a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, istituito dalla Direttiva 98/27/CE: cfr. EUR-Lex, Document 31998L0027 - *Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0027>.

## § 8. 7 DICEMBRE 2000: ARRIVA LA CARTA DI NIZZA (CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - CDFUE)

Il 7 dicembre di quello stesso anno 2000, a Nizza, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea proclamavano solennemente la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)**, in Italia nota anche come “**Carta di Nizza**”<sup>863</sup>.

La Carta sarebbe stata proclamata, una seconda volta, con alcuni adattamenti, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (il nuovo testo avrebbe sostituito quello del 2000 a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, firmato l'indomani, 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che ridefinì le basi giuridiche dell'Unione Europea con il TUE e il TFUE)<sup>864</sup>; essa sarà poi ulteriormente modificata nel 2016<sup>865</sup>.

Le considerazioni che seguono sono svolte sul testo originario del 2000, per metterne in evidenza, quando sembri utile, le variazioni apportate nelle versioni successive.

Alla base della Carta sono posti i valori comuni su cui si fonda l'Unione: i valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; i principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione e intende creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel rispetto della

<sup>863</sup> Cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000 IT C 364/1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/1), [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

Il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, firmato nel 2004 a Roma dai Capi di Stato o di governo dei paesi membri della UE e dai loro Ministri degli esteri (la cd. “Costituzione europea”) inglobava – come Parte II – la Carta dei Diritti adottata nel 2000, dal cui Preambolo fu pertanto eliminato l’originario riferimento al Trattato sull’Unione europea e ai trattati comunitari (cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 310 -Comunicazioni e informazioni - 47° anno 16 dicembre 2004, *Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (29-10-2004)* cit.).

Come si è detto, le difficoltà emerse in fase di ratifica portarono però il Consiglio ad abbandonare il progetto di unificazione e a limitarsi alla revisione dei trattati esistenti. A ciò si provvide con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. La nuova versione della Carta – adottata il 12 dicembre – adottò il testo del Preambolo con la modifica del 2004, mentre la nuova versione del Trattato sull’Unione Europea adottò un nuovo art. 6, con il quale l’Unione riconosceva la Carta (si veda quanto scritto al § 8).

<sup>864</sup> Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea IT 30.3.2010 – C 83/389, *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea* (2010/c 83/02), <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:PDF>.

<sup>865</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 12016P/TXT - 7.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/389 *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* (2016/C 202/02), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT>.

diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri; cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento (cfr. Preambolo).

La Carta intende riaffermare, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà<sup>866</sup>, i diritti derivanti, in particolare:

- dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri;
- dal trattato di Maastricht del 1992 sull'Unione europea e dai trattati comunitari (riferimento eliminato nella versione del 2007 e non più reinserito);
- dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) varata dal Consiglio d'Europa nel 1950;
- dalle carte sociali adottate dalla Comunità (dal 2007: dall'Unione) e dal Consiglio d'Europa;
- dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (dal 2009: Corte di giustizia dell'Unione Europea - CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (istituita dal Consiglio d'Europa con la CEDU) sulla quale, fino ad allora, si era basata quasi esclusivamente, la protezione dei diritti fondamentali nelle Comunità europee

---

<sup>866</sup> Sui principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità cfr. art. 5 TUE (ex art. 5 TCE):

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul **principio di attribuzione**. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del **principio di attribuzione**, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del **principio di sussidiarietà**, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.  
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del **principio di proporzionalità**, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.  
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Cfr. EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-1, *Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* (2016 c 202/01) etc., cit..

(e, dopo Maastricht, nella UE) (cfr. Preambolo)<sup>867</sup>.

Nella versione del 2007 sarà specificato che la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del *Presidium* della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del *Presidium* della Convenzione europea (se ne è parlato al § 4).

La Carta contiene un Preambolo e 54 articoli, raggruppati in 7 Capi (dal 2007: Titoli):

- I DIGNITÀ: dignità umana; diritto alla vita; diritto all'integrità della persona; proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti; proibizione della schiavitù e del lavoro forzato;
- II LIBERTÀ: diritto alla libertà e alla sicurezza; rispetto della vita privata e della vita familiare; protezione dei dati di carattere personale; diritto di sposarsi e di costituire una famiglia; libertà di pensiero, di coscienza e di religione; libertà di espressione e di informazione; libertà di riunione e di associazione; libertà delle arti e delle scienze; diritto all'istruzione; libertà professionale e diritto di lavorare; libertà d'impresa; diritto di proprietà; diritto di asilo; protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione;
- III UGUAGLIANZA: uguaglianza davanti alla legge; non discriminazione; diversità culturale, religiosa e linguistica; parità tra uomini e donne (dal 2007: ... tra donne e

---

<sup>867</sup> Con l'eccezione di un riferimento generico nel Preambolo (“... risolti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo ...”), il Trattato di Roma del 1957 non conteneva alcun riferimento ai diritti fondamentali; la tesi che essi, però, facessero parte dei principi generali del diritto comunitario e che la loro tutela fosse ispirata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fu sostenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in varie sentenze, a far tempo dal 1969; dal 1979 si consolidarono via via i riferimenti alla CEDU, e la Corte di Giustizia sviluppò, pur senza basi testuali nei trattati europei, un catalogo di principi e diritti fondamentali di diritto comunitario. Sviluppando una giurisprudenza sui diritti fondamentali, la Corte di giustizia intendeva sottrarre l'applicazione del diritto comunitario sul rispetto dei diritti fondamentali al controllo esercitato dai giudici nazionali. Al tempo stesso, la Corte stava gettando le basi per la Carta dei diritti del 2000, che costituisce in gran parte una compilazione e un consolidamento della sua giurisprudenza sul tema. Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - da Wikipedia IT; EUR-Lex, *Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e documenti allegati* (25/3/1957), cit..

- uomini); diritti del bambino (dal 2007: ... del minore); diritti degli anziani; inserimento dei disabili (dal 2007: ... delle persone con disabilità);
- IV SOLIDARIETÀ: diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa; diritto di negoziazione e di azioni collettive; diritto di accesso ai servizi di collocamento; tutela in caso di licenziamento ingiustificato; condizioni di lavoro giuste ed equi; divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro; vita familiare e vita professionale; sicurezza sociale e assistenza sociale; protezione della salute; accesso ai servizi di interesse economico generale; tutela dell'ambiente; protezione dei consumatori;
  - V CITTADINANZA: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo; diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali; diritto ad una buona amministrazione; diritto di accesso ai documenti; mediatore (dal 2007: mediatore europeo); diritto di petizione; libertà di circolazione e di soggiorno; tutela diplomatica e consolare;
  - VI GIUSTIZIA: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; presunzione di innocenza e diritti della difesa; principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene; diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato;
  - VII DISPOSIZIONI GENERALI: ambito di applicazione; portata dei diritti garantiti (dal 2007: portata e interpretazione dei diritti e dei principi); livello di protezione; divieto dell'abuso di diritto.

Ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro la Carta attribuisce dei diritti nei confronti della UE:

- il diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto (art. 42, nel testo del 2007);
- il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo (art. 44);
- il diritto di sottoporre ad un organo sovranazionale, il Mediatore dell'Unione (dal 2007 denominato "**Mediatore europeo**") i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, esclusa la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (art. 43).

É bene soffermarsi qui su quest'ultima figura, alla quale si farà più volte riferimento nelle pagine che seguono. In base all'attuale art. 228 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE) del 2007, il "mediatore europeo" viene eletto dal Parlamento europeo, dopo ogni elezione di quest'ultimo, per la durata della legislatura; il suo mandato è rinnovabile (par. 1.1 e 2.1).

Egli è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti – come si è detto - casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (par. 1.1). In base alle denunce che gli sono state presentate (direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo), o anche propria iniziativa, egli procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne che i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che deve comunicargli il suo parere entro tre mesi. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati, e informa del risultato dell'indagine la persona che ha sporto denuncia (par. 1.2). Sui risultati delle sue indagini, presenta ogni anno una relazione al Parlamento europeo (par. 1.3).

Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza, e nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo; per tutta la durata del suo mandato, non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno (par. 3). Con appositi regolamenti, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle sue funzioni (par. 4), e può chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di dichiararlo dimissionario perché non più rispondente alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o per aver commesso una colpa grave (par. 2.2)<sup>868</sup>.

---

<sup>868</sup> Il trattato di Maastricht del 1992 inserì la figura del "Mediatore", con l'art. G nel Trattato istitutivo della CE (nei nuovi artt. 8 D e 138 E), con l'art. H nel Trattato istitutivo della CECA (nel nuovo art. 20 D), e con l'art. I nel trattato istitutivo dell'EURATOM (nel nuovo art. 107 D); la figura è stata poi recepita

Tornando alla Carta di Nizza (CDFUE), essa ha lo stesso valore giuridico dei trattati della UE; il suo ambito di applicazione, la portata dei diritti e dei principi da essa garantiti e il livello di protezione assicurato sono definiti negli articoli 51-54 (in parte modificati nel 2007), nei termini che seguono:

- le sue disposizioni si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà (se ne è parlato in nota nelle pagine precedenti di questo paragrafo), come anche agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; pertanto, i soggetti sopra nominati rispetteranno i diritti, osserveranno i principi e ne promuoveranno l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei Trattati (art. 51, par. 1, così come integrato nel 2007);
- essa non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle sue competenze, né introduce per l'Unione competenze o compiti nuovi, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati (art. 51, par. 2, così come integrato nel 2007);
- eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti devono essere previste dalla legge e ne devono rispettare il contenuto essenziale. Nel rispetto del principio di proporzionalità<sup>869</sup>, possono essere apportate limitazioni solo qualora

---

(come “Mediatore dell’Unione”) nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE - Carta di Nizza) del 2000, all’art. 43, richiamata sopra. Da ultimo, il Trattato di Lisbona del 2007 (all’art. 1, sub 2 E 11) ha ridenominato il “trattato che istituisce la Comunità europea” in “trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE), e vi ha apportato delle modifiche, che interessano anche l’art. 195, riguardante la figura in esame, ridefinita come “**Mediatore europeo**”. I ragguagli forniti in questa ricerca fanno riferimento alla versione consolidata del TFUE, nella quale l’articolo in questione porta il n. 228.

Cfr. EUR-Lex, Document 11992M/TXT, *Trattato sull’Unione europea (Maastricht 07/02/1992)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:11992M/TXT>.

in: EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, *7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202-I, Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016(c 202/01) etc. cit...*

I contatti con il Mediatore (Ombudsman) europeo possono essere stabiliti attraverso l’apposito sito: *Mediatore europeo*, <https://www.ombudsman.europa.eu/it/home> .

<sup>869</sup> Il **principio di proporzionalità** mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell’Unione Europea entro certi limiti, ed è definito nell’art. 5, par. 4, del TUE: «In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»; se ne riparerà nel § 8. Cfr. Senato della Repubblica, *Trattato sull’Unione europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea*, 2017, cit..

siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (art. 52, par. 1);

- il rapporto con gli altri trattati è definito in questi termini: i diritti da essa riconosciuti, per i quali i trattati prevedono disposizioni, si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da questi ultimi (art. 52, par. 2, così come integrato nel 2007);
- il rapporto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950 (se ne è parlato al § 1.1) viene definito nei termini seguenti: laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da quest'ultima. Questo non preclude la possibilità che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa (art. 52, par. 3);
- le disposizioni sopra citate della CDFUE vanno lette in consonanza con l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), adottato a Lisbona nel 2007<sup>870</sup>:
  - la UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella CDFUE, nella versione adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati; le disposizioni della CDFUE non estendono in alcun modo le competenze della UE definite nei trattati; i diritti, le libertà e i principi della CDFUE sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII di essa, che disciplinano la sua interpretazione e applicazione, e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni (par. 1);
  - la UE aderisce alla CEDU; tale adesione non modifica le sue competenze definite nei trattati (par. 2); i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto della UE in quanto principi generali (par. 3);
- con le modifiche del 2007 è stato precisato ulteriormente il rapporto tra la Carta e i diritti nazionali degli Stati membri, aggiungendo altri 4 paragrafi all'art. 52:

---

<sup>870</sup> Cfr. EUR-Lex, Document C2007/306/01, *Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007*, cit..

- laddove la CDFUE riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni (art. 52, par. 4);
  - le disposizioni della CDFUE che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi della UE e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto della UE, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. In tal caso, le norme della CDFUE possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti (art. 52, par. 5);
  - delle legislazioni e delle prassi nazionali si tiene pienamente conto nei termini previsti dalla CDFUE (art. 52, par. 6);
  - i giudici della UE e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della CDFUE (art. 52, par. 7);
- infine, con gli artt. 53 e 54 si è voluta prevenire qualunque interpretazione della Carta che limiti la portata della tutela accordata a diritti e libertà da altre fonti normative ovvero da essa stessa; più esattamente:
- nessuna sua disposizione deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, riconosciuti - nel rispettivo ambito di applicazione: dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti (in particolare dalla CEDU), e dalle costituzioni degli Stati membri (art. 53);
  - nessuna sua disposizione deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o di compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà in essa riconosciuti, o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle da essa previste (art. 54).

Per l'attuazione effettiva della Carta da parte dell'Unione europea, la Commissione ha promosso una strategia, formalizzata in due sue Comunicazioni, rispettivamente del

2010<sup>871</sup> e del 2020<sup>872</sup>. In breve, la strategia 2020 della Commissione (che si basa sulla strategia del 2010) mira a rendere la Carta una realtà per tutti, e chiede un rinnovato impegno per garantire che le istituzioni della UE e gli Stati membri di essa applichino la Carta al massimo delle sue potenzialità<sup>873</sup>.

Dal 2010, la Commissione pubblica una relazione annuale che monitora i progressi nell'applicazione della Carta; dal 2021, la relazione si concentra ogni anno su un settore tematico diverso di rilevanza strategica disciplinato dal diritto della UE. Nel 2025 presenterà una relazione sull'attuazione della strategia, e nel 2030 avvierà un esercizio di valutazione con i principali organi e le persone interessate, per valutare i progressi compiuti nella consapevolezza e nell'uso della Carta<sup>874</sup>.

In ordine al contenuto della CDFUE, ci si sofferma qui di seguito sulle prescrizioni che possono ritenersi significative ai fini di questa ricerca, in quanto riferibili – anche se in via generale - ai temi dell'accesso al sistema delle telecomunicazioni, dei contenuti delle comunicazioni inoltrate o ricevute, e del trattamento dei dati.

Va menzionato per primo l'art. 8 sulla “protezione dei dati di carattere personale”, che non trova alcun riscontro nella CEDU: “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano” (par. 1); “tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il

---

<sup>871</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 52010DC0573 – *Comunicazione della Commissione: Strategia per una attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Bruxelles, 19.10.2010*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0573> .

<sup>872</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 52020DC0711 – *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Bruxelles, 2.12.2020*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52020DC0711> .

<sup>873</sup> La strategia 2020 si concentra su quattro priorità:

- garantire l'effettiva applicazione della Carta da parte degli Stati membri;
- responsabilizzare le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti e gli operatori della giustizia;
- promuovere l'uso della Carta come bussola per le istituzioni della UE;
- rafforzare la consapevolezza delle persone in merito ai loro diritti sanciti dalla Carta.

<sup>874</sup> Cfr. EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (06/05/2010; ult. rev. 14/01/2022)*, <https://eur-lex.europa.eu/summary/IT/legisum:l33501> .

diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica” (par. 2); “il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente (par. 3).

Il diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso la rete delle telecomunicazioni e il divieto di interferenze illecite si possono dedurre dall’art. 7 sul “rispetto della vita privata e della vita familiare”: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni” (il testo del 2000 ha subito una sola modifica: nel 2007 il termine originario “individuo” è stato sostituito con “persona”).

Il testo è uguale a quello dell’art. 8 par. 1 della CEDU, con una opportuna variazione: al posto del termine “corrispondenza” la CDFUE usa il termine, di significato più ampio: “comunicazioni”<sup>875</sup>. L’articolo della CEDU consente, peraltro, al legislatore nazionale di porre limitazioni al diritto affermato quando sia necessario per la tutela di determinati interessi pubblici: la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui (par. 2). La CDFUE non riproduce la prescrizione limitativa nel suo art. 7, ma sceglie di affrontare la questione delle possibili limitazioni dei diritti e delle libertà tutelate con una disposizione di carattere generale, nel suo art. 52, par. 1 (di cui si è già parlato): eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare comunque il contenuto essenziale di detti diritti e libertà; nel rispetto del principio di proporzionalità<sup>876</sup>, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o

---

<sup>875</sup> CEDU: Art. 8 - *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*

1. *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*

2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*

(cfr. Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo così come modificata dai Protocolli nn. 11, 14 e 15; Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16*, cit.)

<sup>876</sup> Sul principio di proporzionalità, si vedano le note nn. 866 e 869 nelle pagine precedenti di questo § 8.

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero anche attraverso la rete si può dedurre dall'art. 10 sulla "libertà di pensiero, di coscienza e di religione" che al par. 1 recita: "Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti" (anche qui si è operata nel 2007 la sostituzione del termine originario "individuo" con "persona"). La disposizione riproduce il par. 1 dell'art. 9 della CEDU, che ha la stessa rubrica, ma non ne riproduce il par. 2, che prevede la possibilità di restrizioni stabilite dalla legge o dettate da determinati interessi pubblici: su questo tema, può ritenersi che valga il rinvio alla disposizione di carattere generale dell'art. 52, par. 1 sopra richiamata<sup>877</sup>.

Il diritto di accedere a tutte le reti di telecomunicazione e di esprimersi liberamente attraverso di esse trova un suo più deciso riconoscimento nell'art. 11 sulla "libertà di espressione e d'informazione", il quale afferma, al par. 1, che "ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". In tal modo, la Carta definisce il contenuto del diritto negli stessi termini dell'art. 10, par. 1 della CEDU sulla "libertà di espressione", senza però riprodurre la parte del paragrafo in cui la CEDU consente agli Stati di

---

<sup>877</sup> CEDU – Art. 9 - *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*

1. *Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.*

2. *La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.*

(cfr. Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo così come modificata etc.* cit.).

sottoporre a regime autorizzativo le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive; e mentre nel par. 2 del suo articolo 10 la CEDU consente al legislatore nazionale di porre limitazioni alle libertà affermate quando sia necessario per la tutela di determinati interessi pubblici, nel par. 2 del suo articolo 11 la Carta afferma che “la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”<sup>878</sup>.

Il quadro della libertà di espressione trova una sua integrazione nell’art. 13 della Carta sulla “libertà delle arti e delle scienze”: “le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata”.

Si richiama inoltre l’art. 12 della Carta sulla “libertà di riunione e di associazione”, il quale dispone che “ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi” (par. 1); “i partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione” (par. 2). L’articolo riproduce, con alcune puntualizzazioni, il par. 1 dell’art. 11 della CEDU, non anche il par. 2 di esso, che ripropone la formula, usata in altri articoli, riguardante la possibilità di restrizioni all’esercizio del diritto<sup>879</sup>.

---

<sup>878</sup> CEDU – Art. 10 - *Libertà di espressione*

1. *Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.*

2. *L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.*

(cfr. Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo così come modificata etc. cit.*).

<sup>879</sup> CEDU – Art. 11 - *Libertà di riunione e di associazione*

1. *Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.*

2. *L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non ostava che a restrizioni*

Non trovano corrispondenza in articoli della Carta gli artt. 15 e 16 della CEDU, che prevedono, rispettivamente, la possibilità di derogare “in caso di stato d’urgenza” ad alcune delle tutele accordate, e la possibilità di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri<sup>880</sup>.

L’art. 21 della Carta sulla “non discriminazione”, dispone che “é vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale” (par. 1); “nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, é vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.” (par. 2). L’elencazione dei possibili fattori di discriminazione é preceduta dall’inciso: “in particolare”, che consente di estendere il divieto anche a fattori non esplicitamente previsti. In termini analoghi é formulato l’art. 14 della CEDU sul “divieto di discriminazione”, per cui si può affermare che le due norme abbiano lo stesso, amplissimo campo di applicazione: il testo della CDFUE elenca un numero maggiore di fattori rispetto al testo della CEDU, che, però, usa anch’esso l’inciso: “in particolare”, e inoltre conclude il suo elenco con l’espressione onnicomprensiva: “od ogni altra condizione”<sup>881</sup>.

---

*legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.*

(cfr. Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo così come modificata etc.* cit.).

<sup>880</sup> CEDU – art. 15 - *Deroga in caso di stato d’urgenza*

1. *In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.*

2. *La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.*

3. [...]

CEDU - Art. 16 - *Restrizioni all’attività politica degli stranieri*

*Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.*

(cfr. Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo così come modificata etc.* cit.).

<sup>881</sup> CEDU – art. 14 - *Divieto di discriminazione*

Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta è confermato:

- dall'art. 22 sulla “diversità culturale, religiosa e linguistica”, che recita: “L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”;
- dall'art. 23 sulla “parità tra donne e uomini”, per il quale “la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione (par. 1). Molto opportunamente, però, si aggiunge che “il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato” (par. 2);
- dall'art. 24 sui “diritti del minore”, per il quale “i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità” (par. 1)<sup>882</sup>;
- dall'art. 25 sui “Diritti degli anziani”, che recita: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”;
- infine, dall'art. 26 dal titolo: “Inserimento delle persone con disabilità”, che recita: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

Può riferirsi ai prestatori di servizi *online* l'art. 15 della Carta su “Libertà professionale e diritto di lavorare”, in base al quale “ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata” (par. 1), “ogni cittadino

---

*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.*

(cfr. Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo così come modificata etc.* cit.).

<sup>882</sup> L'art. 24 in esame dispone, inoltre, che “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (par.2), e che “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse” (par. 3). Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea IT 7.6.2016 – C 202/389, *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea* (2016/c 202/02) cit..

dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro” (par. 2), e “ i cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione” (par. 3).

Infine, significativo può ritenersi anche l’art. 16 sulla “libertà d’impresa”, che recita: “È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.

Le due disposizioni non hanno corrispondenza nella CEDU.

## § 9. NASCE IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (GEPD) (2001)

Come si è già detto nel paragrafo precedente, l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), approvata il 7 dicembre 2000 a Nizza, sanciva la protezione dei dati di carattere personale e disponeva che il rispetto delle regole dettate a tal fine fosse affidato al controllo di una autorità indipendente<sup>883</sup>. In linea con tale disposizione, il 18 dicembre 2000 veniva emanato il Regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>884</sup>. Il provvedimento prevedeva una autorità di controllo indipendente, il “Garante europeo della protezione dei dati” (GEPD), che veniva istituito nel 2004, con sede a Bruxelles, e alla fine di quell’anno presentava la sua prima relazione annuale<sup>885</sup>.

---

<sup>883</sup> Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 8 - Protezione dei dati di carattere personale:  
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

Cfr, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000 IT C 364/1, *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* (2000/C 364/1), [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

<sup>884</sup> EUR-Lex - Document 32001R0045, Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001R0045>.

<sup>885</sup> Garante europeo della protezione dei dati, Relazione annuale 2004 Sintesi (30 marzo 2005),

Il Regolamento (CE) n. 45/2001 veniva poi abrogato dal Regolamento (UE) 2018/1725 del 23 ottobre 2018, avente lo stesso oggetto e in atto vigente<sup>886</sup>, che ne confermava sostanzialmente il ruolo (art. 52) e ne ridefiniva la disciplina nel Capo VI (artt. 53-60). Di tale disciplina si richiamano qui sinteticamente i contenuti rilevanti ai fini della presente ricerca:

- profili organizzativi e operativi

- ✓ il GEPD viene nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di comune accordo, per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, secondo una procedura definita dall'art. 53, che ne disciplina i casi di cessazione e di rimozione (quest'ultima, ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione);
- ✓ l'autorità di bilancio provvede a che egli disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. È assistito da un segretariato, i cui componenti sono da lui nominati ed a lui subordinati gerarchicamente. Come sede del GEPD viene confermata Bruxelles (art. 54, par. 2, 4, 5, 6);
- ✓ adotta il proprio Regolamento interno (art. 57, par. 1, lett. q);
- ✓ nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri, egli agisce in piena indipendenza, non subisce pressioni esterne, né dirette né indirette, e non sollecita né accetta istruzioni da alcuno; per tutta la durata del mandato, si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno (art. 55);
- ✓ durante e dopo il mandato, è tenuto al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui ha avuto accesso durante l'esercizio delle sue funzioni; lo stesso dovere ha il personale alle sue dipendenze (art. 56);

- compiti

---

[https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/ar\\_summary\\_it.pdf](https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/ar_summary_it.pdf).

<sup>886</sup> EUR-Lex, Document 32018R1725 - *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725> .

- ✓ controlla il modo in cui il Regolamento viene applicato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, fatta eccezione per il trattamento di dati personali da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (art. 57, par. 1 lett. a);
- ✓ promuove la comprensione e la consapevolezza del pubblico sui rischi, le norme, le garanzie e i diritti connessi al trattamento dei dati personali, e la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal Regolamento (art. 57, par. 1, lett. b, c);
- ✓ fornisce, su richiesta, informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal Regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo nazionali (art. 57, par. 1, lett. d, par. 4);
- ✓ agevola la proposizione di reclami, tramite un apposito modulo compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione; tratta i reclami proposti da un interessato (o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro su suo mandato), svolge le indagini relative e informa il reclamante dello stato e dell'esito di esse entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo (art. 57, par. 1, lett. e; par. 2);
- ✓ svolge indagini sull'applicazione del Regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica (art. 57, par. 1, lett. f);
- ✓ tiene registri interni delle violazioni del Regolamento e delle misure adottate nell'esercizio dei suoi poteri correttivi (di cui all'art. 58, par. 2) (art. 57 par. 1 lett. o);
- ✓ fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, consulenza alle istituzioni e agli organi dell'Unione in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (art. 57, par. 1, lett. g);

- ✓ sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 57, par. 1, lett. h);
- ✓ svolge altre funzioni autorizzative e consultive, sulle quali ci si soffermerà più avanti (art. 57, par. 1, lett. c, m, n);
- ✓ svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali (art. 57, par. 1, lett. p);
- ✓ partecipa alle attività del Comitato europeo per la protezione dei dati (di cui si parlerà al § 10.3), per il quale espleta i compiti di segreteria (art. 57, par. 1, lett. k, l);
- cooperazione
  - ✓ coopera con le autorità di controllo nazionali e con l'autorità comune di controllo istituite dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali attraverso il sistema informativo doganale<sup>887</sup>, nella misura necessaria all'esecuzione delle proprie funzioni, in

---

<sup>887</sup> La decisione 2009/917/GAI (in vigore) prevede:

- la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, di una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati, inseriti nel sistema informativo doganale (art. 24);
- l'istituzione di una autorità comune di controllo, composta di due rappresentanti delle rispettive autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro, con il compito di sorvegliare e garantire l'applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione (con le decisioni 2008/977/GAI e 2008/977/GAI) per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali attraverso il sistema informativo doganale. A tal fine, l'autorità in parola sorveglia il funzionamento di tale sistema informativo (al quale ha accesso), esamina le difficoltà applicative o interpretative che possano sorgere durante il suo funzionamento, studia eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo o all'esercizio dei diritti di accesso al sistema da parte delle persone, e formula proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi (art. 25);
- la cooperazione dell'Autorità nazionale di controllo con il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro delle rispettive responsabilità, in modo da assicurare il controllo coordinato del sistema informativo doganale, anche attraverso l'emissione di raccomandazioni pertinenti. A tal fine, essi si riuniscono almeno una volta l'anno;
- il controllo, da parte del Garante europeo della protezione dei dati, delle attività della Commissione per quanto concerne il sistema informativo doganale, in conformità della normativa europea sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari (Regolamento (CE) n. 45/2001, e ora Regolamento (UE) 2018/1725, sopra richiamati).

Cfr. EUR-Lex, Document 32009D0917 - *Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.\\_2009.323.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2009%3A323%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L._2009.323.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2009%3A323%3ATOC).

- particolare con il reciproco scambio delle informazioni pertinenti, la reciproca richiesta di esercitare i rispettivi poteri e le relative risposte (art. 61);
- ✓ coopera attivamente con le autorità di controllo nazionali – agendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze e nell’ambito delle proprie responsabilità - per garantire un controllo efficace dei sistemi IT su larga scala e degli organi e degli organismi dell’Unione, secondo un modello di “controllo coordinato” definito dall’art. 62, che si attiva (solo) se è richiesto da un atto dell’Unione (che, a tal fine, rinvii all’art. 62 citato)<sup>888</sup>. Ai fini del “controllo coordinato” in parola, il GEPD e le autorità di controllo nazionali si incontrano almeno due volte all’anno nell’ambito del Comitato europeo per la protezione dei dati (sopra nominato), che può elaborare, se necessario ulteriori metodi di lavoro. Il Comitato in parola trasmette ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività svolte in materia di controllo coordinato (art. 62);
  - ✓ redige un rapporto annuale sulla propria attività, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, rende pubblico, e trasmette alle altre istituzioni e agli altri organi dell’Unione, che possono formulare osservazioni in vista dell’eventuale discussione dello stesso da parte del Parlamento europeo (art. 60).

Per lo svolgimento dei compiti affidatigli, il GEPD dispone di poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi nei confronti delle istituzioni e degli organi dell’Unione; l’esercizio di tali poteri è soggetto a garanzie adeguate previste dal diritto

---

<sup>888</sup> Sull’argomento appare utile riportare il “Considerando” n. 78 del Regolamento (UE) 2018/1725 in esame: «In taluni casi, il diritto dell’Unione prevede un modello di controllo coordinato, condiviso tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali. Il Garante europeo della protezione dei dati è altresì l’autorità di controllo di Europol (si veda più avanti, nota nel § 14.2) e a tali fini è stato istituito un modello specifico di cooperazione con le autorità di controllo nazionali mediante un consiglio di cooperazione con funzione consultiva. Per migliorare l’efficacia del controllo e dell’applicazione delle norme sostanziali in materia di protezione dei dati, è opportuno introdurre nell’Unione un singolo modello coerente di controllo coordinato. Pertanto, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte legislative volte a modificare gli atti giuridici dell’Unione che prevedono un modello di controllo coordinato, onde allinearli al modello di controllo coordinato del presente Regolamento. Il Comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe costituire un forum unico per garantire un controllo coordinato efficace in tutti i settori».

dell'Unione, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo<sup>889</sup>. Il GEPD ha inoltre il potere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dai trattati e di intervenire nelle cause dinanzi ad essa (art. 58). Per quanto attiene ai poteri nei confronti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare:

- egli ha il potere di condurre indagini (par. 1);
- dispone di poteri correttivi nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (art. 59);
- egli ha anche il potere di disporre misure correttive più incisive, per la cui inosservanza può infliggere all'istituzione o all'organo dell'Unione responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. artt. 18, 19, 20, 21); può anche ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale (par. 2);
- egli fornisce consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti, e al titolare del trattamento (art. 40), alle istituzioni e agli organi dell'Unione e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali (cfr. art. 41);
- per quanto riguarda i suoi poteri autorizzativi, egli ha il potere di adottare clausole tipo di protezione dei dati, per i contratti che regolano il rapporto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento (cfr. art. 29, par. 8); ha il potere di adottare clausole tipo di protezione dei dati che – se approvate dalla Commissione - possono costituire garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale senza l'acquisizione di una autorizzazione

---

<sup>889</sup> Nel 2000 la UE ha proclamato solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in Italia nota anche come "Carta di Nizza" (se ne è parlato nel § 8.7); questa, all'art. 47, prevede il «**diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**»: «ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

Al riguardo, già nel 1950 la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sottoscritta dagli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa (se ne è parlato nel § 1.1) aveva affermato, in termini molto più ampi e articolati, il «**diritto a un equo processo**» (art. 16) e il «**diritto a un ricorso effettivo**» (art. 13); in tal modo, essa aveva dato efficacia e forza vincolante al diritto proclamato solennemente due anni prima (negli artt. 8, 10 e 11, par. 1) dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 (se ne è parlato nel § 12 del Cap. III).

specifica (cfr. art. 48, par. 2, lett. c); autorizza le disposizioni da inserire negli accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati: tali disposizioni diventano così garanzie adeguate per il trasferimento dei dati (cfr. art. 48, par. 3, lett. b).

## § 10. LA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DAL “PACCHETTO TELECOM” (2002) AL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (2018)

### § 10.1 L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Il 7 marzo 2002, L’Unione Europea ha adottato una serie di atti giuridici, volti a definire un quadro normativo, finalizzato a rendere più competitivo il settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica: é il cd. **“Pacchetto Telecom”** (*telecoms package*), costituito da una Direttiva «quadro» e da tre Direttive «specifiche», adottate dal Parlamento europeo e il Consiglio, e da una Decisione della Commissione:

- 1) la Direttiva 2002/21/CE, mirata alla istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica («**Direttiva quadro**»); a ciascuno Stato membro essa richiedeva l’istituzione di uno o più organismi, incaricati di svolgere le funzioni regolamentari loro assegnate dal «Pacchetto» (**Autorità nazionali di regolamentazione - ANR**)<sup>890</sup>;

---

<sup>890</sup> EUR-Lex, Documento 32002L0021 - *Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva quadro)* cit..

In Italia le funzioni di **ANR** sono ricoperte dalla **Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM**. Cfr. Commissione Europea - Plasmare il futuro digitale dell’Europa, *Autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni*,

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/telecommunications-national-regulatory-authorities> .

L’**AGCOM**, costituita nel 1997, é una Autorità indipendente, che svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell’audiovisivo, dell’editoria, delle poste e più recentemente delle piattaforme online. Al pari delle altre Autorità previste dall’ordinamento italiano, essa risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti. Ne sono organi, ciascuno con le sue competenze: il Presidente, il Consiglio, la Commissione per le infrastrutture e le reti (**CIR**), e la Commissione per i servizi e i prodotti. é anche membro del **BEREC** (di cui si parlerà ampiamente nel § 10), e svolge le funzioni di **Coordinatore dei servizi digitali”** (**CDS**) nell’ambito di applicazione del **Regolamento sui servizi digitali DSA** (cui é dedicato il § 14).

- 2) la Direttiva 2002/20/CE, diretta ad armonizzare e semplificare le normative degli Stati membri in materia di autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («**Direttiva autorizzazioni**»); l'innovazione principale introdotta era la sostituzione delle licenze individuali con autorizzazioni generali per tutte le reti o servizi di comunicazione elettronica<sup>891</sup>;
- 3) la Direttiva 2002/19/CE, diretta ad armonizzare le normative degli Stati membri in ordine all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alla interconnessione tra di esse («**Direttiva accesso**»); per le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi, essa definiva un quadro normativo, compatibile con i principi del mercato interno dell'Unione, in grado di favorire una concorrenza sostenibile e di garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, con vantaggi per i consumatori<sup>892</sup>;
- 4) la Direttiva 2002/22/CE, relativa al cd. “servizio universale” e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («**Direttiva servizio universale**»); il suo fine era quello di rendere disponibili all'interno dell'Unione servizi di buona qualità, accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un'opportunità di scelta effettive, e di disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato<sup>893</sup>. È bene far presente fin d'ora che il concetto di «servizio universale», sviluppato dalla UE, definisce “un insieme di esigenze di interesse generale cui dovrebbero essere assoggettate, nell'intera Unione, le attività come le telecomunicazioni o le poste, ad esempio. Ne discendono

---

Cfr. AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità / *Che cos'è l'Autorità*, <https://www.agcom.it/che-cos-e-l-autorita> .

<sup>891</sup> EUR-Lex, Documento 32002L0020 - *Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32002L0020> .

<sup>892</sup> EUR-Lex, Documento 32002L0019 - *Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso e all'interconnessione delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse associate (Direttiva accesso)*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32002L0019> .

<sup>893</sup> EUR-Lex, Documento 32002L0022 - *Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (Direttiva servizio universale)*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32002L0022> .

precisi obblighi nell'intento di garantire a tutti e dappertutto l'accesso a determinate prestazioni essenziali, di qualità ed a prezzi ragionevoli”<sup>894</sup>;

5) la Decisione 676/2002/CE, diretta a definire a livello comunitario un quadro politico e normativo e condizioni armonizzate in ordine alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio, necessario per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno in settori politici comunitari come le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e lo sviluppo (R&S) («**Decisione spettro radio**»). A tal fine essa istituiva un “**Comitato per lo spettro radio**”, che avrebbe assistito la Commissione in questo campo, e di cui venivano definiti i compiti<sup>895</sup>. La composizione del nuovo organismo – ridenominato poi Gruppo “Politica dello spettro radio” – sarebbe stata definita dalla Commissione, dopo pochi mesi, con la Decisione 2002/622/CE del 26 luglio 2002, che dettava anche le disposizioni operative<sup>896</sup>.

Negli anni successivi, a fronte del rapido sviluppo del settore, il quadro normativo definito nel 2002 subiva integrazioni e modifiche; in particolare:

- il Regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009 istituiva l’«Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche» (*Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC*) e l’Ufficio<sup>897</sup>; quest’ultimo è ora denominato Agenzia di sostegno al BEREC (**Ufficio BEREC**), in seguito alla abrogazione del Regolamento 1211/2009 da parte del **Regolamento (UE) 2018/1971** dell’11 dicembre 2018, attualmente in vigore<sup>898</sup> (se ne parlerà nel § 10.4);

---

<sup>894</sup> Cfr. EUR-Lex, Glossario delle sintesi – *Servizio universale*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:universal\\_service](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:universal_service) .

<sup>895</sup> EUR-Lex, Document 32002D0676 - *Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, su un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32002D0676> .

<sup>896</sup> EUR-Lex, Documento 32002D0622 - 2002/622/CE: *Decisione della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio"* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0622> .

<sup>897</sup> EUR-Lex, Document 32009R1211 - *Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R1211> .

<sup>898</sup> EUR-Lex, Document 32018R1971 - *Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni*

- le quattro Direttive del “Pacchetto Telecom” del 7 marzo 2002, modificate in alcuni articoli negli anni successivi<sup>899</sup>, in data 11 dicembre 2018 venivano abrogate e sostituite dalla **Direttiva (UE) 2018/1972** dell’11 dicembre 2018 che istituisce il «**Codice europeo delle comunicazioni elettroniche**»<sup>900</sup> (rettifiche a quest’ultimo testo sono state poi apportate nel 2019 e nel 2020; se ne parlerà nel § 10.5)<sup>901</sup>;

---

elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il Regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il Regolamento (CE) n. 1211/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971#:~:text=Regolamento%20\(UE\)%202018%2F1971,il%20Regolamento%20\(CE\)%20n](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971#:~:text=Regolamento%20(UE)%202018%2F1971,il%20Regolamento%20(CE)%20n).

<sup>899</sup> Questi gli atti giuridici modificativi delle quattro Direttive del 2002:

- Regolamento (CE) N. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la Direttiva 2002/21/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. IT 29.6.2007, L 171/32, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32007R0717> ;
  - Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE), in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea IT 29.6.2009, L 167/12, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A167%3A0012%3A0023%3Ait%3APDF>;
  - Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE), in EUR-lex, Document 32009L0136, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136> ;
  - Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE),, in: EUR-Lex, Document 32015R2120, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L.\\_2015.310.01.0001.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L._2015.310.01.0001.01.ITA) ;
  - Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle Direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE), in: EUR-Lex, Document, 32009L0140 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0140> .
- <sup>900</sup> EUR-Lex, Document 32018L1972 - Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018L1972> .
- <sup>901</sup> EUR-Lex, Documento 32018L1972R(01) - Retifica della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche - G.U.R.I. IT del 27.12.2019 L 334/164, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L1972R%2801%29> ;

- per quanto riguarda il Gruppo “Politica dello spettro radio”, la Direttiva (UE) 2018/1972 sopra citata assegnava ad esso nuovi compiti: da qui l'intervento della Commissione, che con una nuova **decisione dell'11 giugno 2019** abrogava quella del 2002 e ridefiniva la disciplina del “Gruppo”, in modo da adattarne i compiti al nuovo quadro normativo definito dalla Direttiva 2018/1972 e dal Regolamento (UE) 2018/1971, e da rafforzarne il ruolo (“Considerando” nn. 12 e 13)<sup>902</sup>.

## § 10.2 LA DIRETTIVA 2002/58/CE «VITA PRIVATA E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE»

Per quanto attiene al tema della vita privata e delle comunicazioni elettroniche, come si è detto sopra, il quadro giuridico comunitario inizialmente definito dalle Direttive 95/46/CE e 97/66/CE (se ne è parlato nel § 6) fu via via modificato fino ad arrivare alla **Direttiva 2002/58/CE**, denominata in breve «**Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche**». Questa sarebbe stata successivamente modificata dalla Direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 2006 e dalla Direttiva 2009/136/CE (quest'ultima oggetto di rettifiche puramente formali nel 2013)<sup>903</sup>. Ci soffermiamo sul testo attualmente in vigore.

---

EUR-Lex, Documento 32018L1972R(05) - *Rettifica della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche – G.U.R.I. IT dell'11.12.2020 L 419/36,*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L1972R%2805%29> .

<sup>902</sup> EUR-Lex, Document 32019D0612(01) - *Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2019, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE (Testo rilevante ai fini del SEE),* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0612%2801%29> .

<sup>903</sup> Cfr.:

- EUR-Lex, Documento 32002L0058 - *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0058> ;
- EUR-Lex, Document 32006L0024 - *Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva 2002/58/CE,*
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0024> ;
- EUR-lex, Documento 32009L0136, *Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni*

La Direttiva mira ad armonizzare le disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità (art. 1, par. 1). A tal fine, le sue disposizioni (come già quelle della Direttiva 97/66/CE) precisano e integrano la Direttiva 95/46/CE; e «prevedono la tutela degli interessi legittimi degli abbonati che sono persone giuridiche» (art. 1, par. 2) e di cui si è parlato sopra.

Per quanto attiene ai servizi interessati, essa si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati (art. 3). Per quanto attiene al suo campo di applicazione (lo stesso delle due Direttive sopra richiamate), essa:

- non si applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità Europea, come quelle previste dai titoli V e VI del Trattato di Maastricht del 1992 sull'Unione Europea (politica estera e di sicurezza comune; cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni) (art. 1, par. 3);
- non si applica comunque ad «attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale» (art. 1, par. 3);

---

elettroniche e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori cit.;

- EUR-Lex, Documento 32009L0136R(01), *Rettifica della Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 10.9.2013, L 241/9,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009L0136R%2801%29> .

- tutela (anche) i legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche (art. 1, par. 2), così come prevedeva l'art. 1, par. 2 della Direttiva 97/66/CE<sup>904</sup>.

In ordine alla sicurezza del trattamento (art. 4) e alla riservatezza delle comunicazioni (art. 5):

- é confermato l'obbligo del fornitore del servizio di telecomunicazione di assumere misure tecniche e organizzative adeguate ai livelli di rischio, al fine di salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza di quest'ultima (art. 4, par. 1 e 1 bis);
- é confermato anche l'obbligo del fornitore del servizio di informare gli abbonati in ordine alla eventuale presenza di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete; qualora tale rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che sono a suo carico, egli deve prospettare agli abbonati i possibili rimedi e i relativi costi presumibili (art. 4, par. 2);
- in più, vengono ora introdotte delle norme per i casi di “**violazione di dati personali**”. In questi casi, é posto a carico del fornitore di servizi l'obbligo di informare l'autorità nazionale competente e – a seconda dei casi – anche l'abbonato o altra persona interessata (art. 4, par. 3, 4)<sup>905</sup>;
- in ordine agli obblighi di informazione e di notifica prescritti per le “**violazioni di dati personali**”, la Direttiva assegna un ruolo normativo alla Commissione (assistita dal «Comitato per le comunicazioni»: art. 14 bis, par. 1)<sup>906</sup>: per assicurare la coerenza

---

<sup>904</sup> Il significato attribuito al termine “**abbonato**” é sostanzialmente identico: “la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi”. Identici sono anche i termini in cui vengono distinti i diversi livelli di tutela accordati alle persone fisiche (titolari di diritti) e alle persone giuridiche (portatrici di interessi legittimi): valgano al riguardo gli art. 12 e 13.

<sup>905</sup> La definizione é all'art. 2, lett. i): é una “violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o altrimenti trattati in relazione alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico nella Comunità”.

<sup>906</sup> Con **Decisione del 28 giugno 1999**, il Consiglio UE si é pronunciato sulle modalità di esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, stabilendo che essa deve essere assistita da un **Comitato consultivo** e da un **Comitato di regolamentazione**, entrambi composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti da un rappresentante della Commissione; essa deve sottoporre i progetti delle

nell'attuazione delle prescrizioni in parola, essa potrà adottare misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabili, che possono modificare elementi non essenziali della Direttiva, completandola. Questo, dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (creata nel 2004 dal Regolamento 460/2004: se ne parlerà più avanti, al § 11), il “Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali” (istituito dall'art. 29 della Direttiva 95/46/CE; nel 2016 sarà sostituito dal “Comitato europeo per la protezione dei dati”, di cui si parlerà al § 10.3), e il Garante europeo della protezione dei dati (istituito con Regolamento (CE) n. 45/2001: se ne è parlato al § 9). Inoltre, al fine di scegliere le migliori soluzioni tecniche ed economiche, essa coinvolgerà tutti i soggetti interessati (art. 4, par. 5);

- viene confermato l'obbligo degli Stati membri di garantire, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico; essi devono, in particolare, vietare l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni e – viene aggiunto ora - dei

---

misure che intende adottare, a seconda dei casi, al parere del Comitato consultivo (parere che deve tenere il parere in massima considerazione, informando il Comitato del modo in cui ne ha tenuto conto: art. 3), ovvero al Comitato di regolamentazione (che ha un maggiore potere di condizionamento: in mancanza di un suo parere favorevole, la Commissione deve adire il Consiglio e informarne il Parlamento europeo, seguendo una procedura definita dall'art. 5).

Conformandosi alla Decisione, la **Direttiva 2002/21/CE (Direttiva Quadro)** - abrogata, come detto, nel 2018 - disponeva, all'art. 22, che la Commissione fosse assistita da un “**Comitato per le comunicazioni**”, per la cui competenza rinvia agli artt. 5, 7, 8 e 10 della Decisione, riguardanti sia la procedura consultiva che la procedura di regolamentazione.

La previsione di un “Comitato per le comunicazioni”, con esplicito riferimento all'art. 22 della Direttiva Quadro, veniva poi introdotta (dalla **Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009**) nella **Direttiva 2002/22/CE (“Direttiva servizio universale”)** – anch’essa, come detto, abrogata nel 2018 - con un nuovo “Articolo 37- Procedura di Comitato”, e nella **Direttiva 2002/58/CE** in esame, con il nuovo “Articolo 14 bis- Procedura di Comitato”.

Cfr. EUR-Lex, Document 31999D0468 - 1999/468/CE: *Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999D0468>; EUR-Lex, Documento 32009L0136 - *Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*, cit..

relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi; questo, eccetto il caso che tale intromissione sia autorizzata legalmente, in quanto “misura necessaria, appropriata e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioé della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica” (art. 5, par. 1, che rinvia a art. 15, par. 1). Restano consentite in alcuni casi ben determinati la memorizzazione tecnica dei dati e la registrazione di comunicazioni e dati sul traffico (art. 5, par. 1 e 2);

- gli Stati membri provvedono affinché la memorizzazione di informazioni o l'accesso a informazioni già memorizzate nel terminale di un abbonato o di un utente sia consentita solo a condizione che questi abbia dato il proprio consenso, dopo aver ricevuto informazioni chiare e complete, tra l'altro, sulle finalità del trattamento. Ciò non impedisce l'archiviazione tecnica o l'accesso al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria affinché il fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente fornisca il servizio (art. 5, par. 3);
- infine, la Direttiva prevede che venga riconosciuto il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria ad ogni persona, fisica o giuridica, che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito di violazioni delle disposizioni nazionali adottate in materia di comunicazioni non richieste, e abbia pertanto un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni; tale diritto può spettare, in particolare, ad un fornitore di servizi di telecomunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali. Gli Stati membri possono, inoltre, adottare norme specifiche in ordine alle sanzioni applicabili ai fornitori di servizi di telecomunicazione, che con la loro negligenza contribuiscono alla violazione delle disposizioni nazionali in parola. La tutela giudiziaria introdotta si affianca a quella amministrativa, prevista dalla Direttiva in via generale per la violazione delle norme nazionali adottate in attuazione di essa (par. 6).

Nell'art. 15 vengono sostanzialmente confermate le disposizioni della Direttiva 97/66 che facevano rinvio alla Direttiva 95/46/CE:

- gli Stati membri possono adottare misure legislative che limitino alcuni diritti e obblighi previsti dalla Direttiva, “qualora tale restrizione costituisca, [...], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioé della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 95/46/CE” (par. 1) ; viene però fatta una aggiunta: gli Stati membri possono, tra l'altro, adottare misure legislative, le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato; le misure limitative dovranno comunque essere conformi ai principi generali del diritto comunitario e del Trattato sull'Unione europea (par. 1). Le successive revisioni della Direttiva del 2002 (adottate nel 2006 e nel 2009) hanno introdotto ulteriori deroghe alle limitazioni imposte dal par. 1, in ordine alla conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (par. 1 bis) , e in ordine alla possibilità di accedere ai dati personali degli utenti e fornire informazioni alla competente autorità nazionale (par. 1 ter);
- le disposizioni della Direttiva 95/46 relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni andranno applicate anche per quanto attiene ai diritti individuali fondati sulla nuova Direttiva e alle disposizioni nazionali emanate ai sensi di essa (par. 2);
- il “gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali” (istituito dall'articolo 29 della Direttiva 95/46/CE) svolge i suoi compiti anche per quanto concerne materie disciplinate dalla Direttiva, segnatamente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche (par. 3).

Nel suo testo attuale , la Direttiva ha per destinatari gli Stati membri della UE (art. 21), che assumeranno le disposizioni nazionali necessarie per il recepimento di essa, e prevederanno adeguate sanzioni – se del caso anche penali – per le eventuali violazioni, adottando tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali eventualmente disponibili, in ogni Stato membro l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali avranno il potere di ordinare la cessazione delle violazioni in discorso e disporranno delle risorse e delle competenze necessarie, compreso il potere di ottenere le informazioni di cui possano avere bisogno, per monitorare e applicare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla Direttiva. Infine, le ANR competenti potranno adottare misure per un'efficace collaborazione transfrontaliera e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri (artt. 15 bis, 17).

Alla Commissione, gli Stati membri devono comunicare i testi delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva e delle eventuali successive modifiche (art. 17); dell'informativa ricevuta e delle eventuali ulteriori informazioni richieste agli Stati membri, la Commissione si servirà per proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali proposte di modifica della Direttiva (art. 18).

Analogo obbligo informativo è posto direttamente a carico delle ANR per le misure che esse intendono adottare per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera. L'informativa deve includere una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, delle misure previste e dell'impostazione proposta. Al riguardo, la Commissione, previa consultazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (*European Network and Information Security Agency* – ENISA: istituita nel 2004; se ne parlerà al § 11) e del già nominato “gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali” (istituito dalla Direttiva 95/46/CE), può esprimere osservazioni e formulare raccomandazioni, in particolare allo scopo di garantire che le misure non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le ANR mantengono la loro autonomia decisionale, tenendo però nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione (art. 15 bis).

## § 10.3 IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) (2016)

### § 10.3.a *Il quadro normativo*

Come si è detto sopra, il tema – di importanza primaria - della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della libera circolazione dei dati era stato affrontato dalla Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, che si era mossa nella logica, sancita dal Trattato di Roma (CEE) del 1957, del ravvicinamento dei sistemi normativi degli Stati membri in vista dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo trovò due anni dopo una integrazione nella Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata con specifico riferimento al settore delle telecomunicazioni, che intendeva rispondere alle specifiche esigenze di tutela dei dati personali, generate dalle nuove tecnologie digitali avanzate introdotte nel settore (cfr. nelle pagine precedenti, § 6).

Ulteriori modifiche al quadro normativo sono state introdotte negli anni successivi; in particolare:

- la Direttiva 97/66/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), sul cui testo (modificato negli anni successivi), ci si è soffermati nelle pagine precedenti, al § 10.2;
- la Direttiva 95/46/CE è stata ulteriormente modificata (in un solo articolo) dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 del 29 settembre 2003<sup>907</sup>, per essere poi del tutto abrogata e sostituita dal **Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD**, in ingl. *General Data Protection Regulation - GDPR*, art. 94, par. 1)<sup>908</sup>.

---

<sup>907</sup> EUR-Lex, Documento 32003R1882 - *Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003R1882> .

<sup>908</sup> EUR-Lex, Document 32016R0679 - *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei*

Quest'ultimo, importante provvedimento normativo - che poteva tenere conto del Web3 (Web semantico: dal 2010 circa in poi) - non ha inteso abrogare la Direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, ma ne ha riconosciuto la validità, sancendo (all'art. 95) che esso «non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla Direttiva 2002/58/CE»;

- il Regolamento 2016/679, applicato a decorrere dal 25 maggio 2018 (art. 99, par. 2), ha subito alcune correzioni nel suo stesso anno di approvazione, e poi nel 2018 e nel 2021; le considerazioni che seguono saranno svolte sul testo consolidato, attualmente in vigore<sup>909</sup>.

Va subito evidenziata la scelta, operata dal Parlamento e dal Consiglio della UE, di disciplinare la materia non con una Direttiva ma con un Regolamento: scelta rilevante, perché la Direttiva vincola gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma fa salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (per cui diritti ed obblighi dei cittadini degli Paesi membri nascono dalle normative nazionali attuative della prescrizione comunitaria), mentre il Regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 99, par. 2). Si può dire che in questo secondo caso la limitazione della sovranità dello Stato rispetto al diritto internazionale comunitario è più evidente.

### **§ 10.3.b Oggetto, finalità e ambito di applicazione materiale**

---

*dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati etc. (Regolamento generale sulla protezione dei dati) cit..*

<sup>909</sup> Il testo consolidato del Regolamento, con indicazione dei provvedimenti di rettifica, in: EUR-Lex, Documento 02016R0679-20160504 - *Testo consolidato: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504> .

Il significato dei termini tecnici utilizzati dal Regolamento è specificato nel suo art. 4 («Definizioni»), che recepisce tra le sue 26 voci le 8 contenute nel corrispondente art. 2 della Direttiva 95/46/CE, con lo stesso significato, talvolta con una traduzione italiana differente. Questo vale in particolare per i soggetti destinatari del provvedimento<sup>910</sup>:

- il *controller*, già “responsabile del trattamento”, viene ora denominato “**titolare del trattamento**”: è «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri» (art. 4, n. 7);
- il *processor*, già «incaricato del trattamento», viene ora denominato “**responsabile del trattamento**”: è «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento» (art. 4, n. 8);
- il *data subject*, già “persona interessata”, viene ora denominato “**interessato**” nella (nuova) definizione di **dato personale**: quest'ultimo è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, sub 1). La definizione corrisponde a quella

---

<sup>910</sup> Si è tenuto conto dei testi “ufficiali” dei provvedimenti citati:

- Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281 38° anno 23 novembre 1995 - Edizione in lingua italiana – Legislazione, *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* (pp. 38-39), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A1995%3A281%3AFULL&from=fr> ;
- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 59° anno – 4 maggio 2016 -Edizione in lingua italiana – Legislazione, *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* (p. 35), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3AFULL>.

fornita dalla Direttiva 95/46/CE, integrata con l'inclusione, tra gli identificativi dell'interessato, del suo nome, di dati relativi alla sua ubicazione, di un suo identificativo online e di elementi caratteristici della sua identità genetica»;

- per completezza: continua ad essere denominato «**destinatario**» il *recipient*, definito ora in termini molto più articolati, come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi<sup>911</sup>. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento» (art. 4, n. 9).

L'oggetto e le finalità del Regolamento sono indicati nell'art. 1 (in sostanziale continuità con la Direttiva 95/46/CE): esso stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati (par. 1); corrispondentemente: da una parte protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (par. 2), dall'altra, sancisce che nell'ambito dell'Unione la libera circolazione dei dati personali non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (par. 3). La tutela approntata dal Regolamento – come già quella della Direttiva 95/46/CE - non va, quindi, riferita alle persone giuridiche<sup>912</sup>.

---

<sup>911</sup> In base all'art. 4, n. 10, per "terzo" deve intendersi «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile».

<sup>912</sup> "Considerando" n. 14: «È opportuno che la protezione prevista dal presente Regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente Regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto». In termini analoghi si esprimeva il "Considerando" n. 24 della Direttiva 95/46/CE.

L'ambito di applicazione materiale del Regolamento é definito dall'art. 2: esso riguarda il trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e il trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi (par. 1, sostanzialmente in linea con l'art. 3, par. 1 della Direttiva 95/46/CE); più articolato rispetto alla Direttiva abrogata é l'elenco delle eccezioni (par. 2 e 3)<sup>913</sup>. Il significato dei termini é precisato nell'art. 4:

2) «**trattamento**» é «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione»<sup>914</sup>;

---

<sup>913</sup> Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

- effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
- effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune della UE (Trattato sull'Unione Europea, Titolo V: Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune – Capo 2: Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune - cfr. EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, 7.6.2016 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-1, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 c 202/01) etc.* cit.);
- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
- effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;
- effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie della UE: a questi trattamenti di dati personali si applica una specifica normativa, che però, dovrà essere adeguata ai principi e alle norme del Regolamento, conformemente all'art. 98 di esso («Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati»). Al riguardo, il testo del 2016 cita il Regolamento (CE) n. 45/2001: questo é stato successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2018/1725.

Cfr.:

- EUR-Lex, Document 32001R0045 - *Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, cit.;*
- EUR-Lex, Document 32018R1725 - *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati etc. cit..*

<sup>914</sup> Le definizioni di “**trattamento**” (sub n. 2) e di “**archivio**” (sub n. 6) corrispondono a quelle fornite nella Direttiva del 1995, con qualche integrazione per il trattamento, che viene applicato, oltre che ai dati, anche agli insiemi di dati, e che tra le sue possibili forme esclude il congelamento (*blocking*) e aggiunge la limitazione (*restriction*).

- 3) “**limitazione di trattamento**” é «il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro»;
- 5) “**pseudonimizzazione**” é «il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile»;
- 6) “**archivio**” é «qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico».

Il Regolamento non pregiudica l'applicazione della Direttiva 2000/31/CE («Direttiva sul commercio elettronico»: se ne é parlato nel § 7), in particolare degli artt. 12-15 di essa, relativi alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi<sup>915</sup> (par. 4); per completezza, si ripete quanto già detto prima, che esso non pregiudica neanche l'applicazione della Direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, di cui riconosce (all'art. 95) la validità.

#### **§ 10.3.c I poteri della Commissione: atti delegati e atti di esecuzione**

Come si é avuto modo di dire (cfr. § 4), nello svolgimento delle funzioni assegnatele, la Commissione può porre in essere atti delegati e atti di esecuzione (artt. 290 e 291 TFUE). Per il controllo di questi ultimi da parte degli Stati membri, é previsto che essi vengano sottoposti preventivamente all'esame di un Comitato (e, se del caso, di un Comitato di appello), attraverso la cd. «procedura consultiva» ovvero attraverso la cd. «procedura di esame» (Regolamento UE 182/2011)<sup>916</sup>.

---

<sup>915</sup> EUR-Lex, Document 32000L0031 - *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)* cit.. .

<sup>916</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32011R0182 - *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di*

Ora, il Regolamento del 2016 attribuisce alla Commissione il potere di emanare **atti delegati** solo in due casi (art. 12, par. 8; art. 43, par. 8)<sup>917</sup>. Le condizioni di tali deleghe vengono stabilite dall'art. 92; in breve: entrambe sono conferite alla Commissione per un periodo indeterminato (par. 2) e possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio (par. 3); l'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio (par. 5).

Molti più articoli attribuiscono alla Commissione il potere di adottare **atti di esecuzione** (art. 28, par. 7; art. 40, par. 9; art. 43, par. 9; art. 45, par. 3, 5; art. 46, par 2 lett. c, d; art. 47, par. 3; art. 61, par. 9; art. 67), tutti «secondo la «**procedura di esame** di cui all'articolo 93, paragrafo 2», tranne che per due casi contemplati dall'art. 45, par. 5, in cui è prevista, «in casi di estrema urgenza» o «per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati», l'adozione «secondo la procedura di cui all'art. 93, paragrafo 3»; i paragrafi 2 e 3 dell'art. 93 fanno a loro volta rinvio agli artt. 5 e 8 del Regolamento (UE) 182/2011, già sopra richiamato e di cui si è già parlato al § 4. Infine, l'art. 93, par. 1 recita: «la Commissione è assistita da un **Comitato**. Esso è un Comitato ai sensi del Regolamento (UE) n. 182/2011». Per il Comitato e le procedure va quindi applicata la disciplina dettata in via generale da quest'ultimo provvedimento<sup>918</sup>.

---

*controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, cit..*

<sup>917</sup> Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato e deve fornirgli, con modalità trasparenti, tutte le informazioni e le comunicazioni cui questi ha diritto; può anche utilizzare icone standardizzate che diano un quadro d'insieme del trattamento previsto. Al riguardo, è conferito alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati, le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate (art. 12, par. 8).

Il Regolamento prevede procedimenti e strumenti di certificazione, che attestano la conformità al Regolamento dei trattamenti di dati personali: meccanismi di certificazione della protezione dei dati, sigilli e marchi di protezione dei dati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare “atti delegati” al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per tali meccanismi di certificazione (art. 43, par. 8).

<sup>918</sup> Va aggiunto che il Regolamento del 2016 fa parola del « Comitato» in esame solo nel titolo («procedura di Comitato») e nel par. 1 dell'art. 93; nello stesso par. 1 citato - e nel “Considerando” n. 106 - si riscontra l'espressione: « Comitato ai sensi del Regolamento (UE) n. 182/2011». Ad eccezione dei casi citati, il

Ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del Regolamento (*«a report on the evaluation and review of this Regulation»*), redatta anche sulla base delle informazioni acquisite dagli Stati membri e dalle autorità di controllo, e tenendo conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, di altri organismi o fonti pertinenti (art. 97, par. 1, 3, 4); se del caso, essa presenta opportune proposte di modifica del Regolamento, tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione (art. 97, par. 5).

Se del caso, la Commissione può anche presentare proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Questo riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati (art. 98).

#### **§ 10.3.d *Le Autorità di controllo***

Il Capo VI del Regolamento riguarda le **Autorità di controllo** (già previste dalla Direttiva 95/46 e analoghe alle “Autorità” previste dalla Convenzione 108/1981 del Consiglio d’Europa), di cui definisce la disciplina in parte direttamente, in parte affidandola agli Stati membri.

Così, viene confermata la richiesta ad ogni Stato membro di incaricare una o più autorità pubbliche indipendenti di controllare l'applicazione del Regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolarne la libera circolazione all'interno dell'Unione; qualora lo Stato membro scelga di istituire più “autorità di controllo”, esso dovrà designarne una che rappresenti tutte le altre nel Comitato europeo per la protezione dei dati (di cui si parlerà

---

termine « Comitato» ricorre piuttosto (molte volte) nel Regolamento per indicare il « Comitato europeo per la protezione dei dati» (di cui si parlerà nelle prossime pagine).

nel prossimo § 10.3E) e dovrà stabilire il meccanismo in base esse si conformeranno alle norme relative al “meccanismo di coerenza” (anche di esso si parlerà nel § 10.3E) (art. 51, par. 1, 3). é direttamente il Regolamento a disporre:

- che ogni autorità di controllo contribuisca alla coerente applicazione del Regolamento in tutta l'Unione, e che a tal fine le autorità di controllo cooperino tra loro e con la Commissione UE (art. 51, par. 2);
- che ogni Stato membro notifichi alla Commissione le disposizioni di legge adottate in ordine alle “autorità di controllo” e le loro successive modifiche (art. 51, par. 4).

La piena indipendenza delle autorità di controllo nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri – già enunciata nella Direttiva 95/46/CE (art. 28, par. 1, co. 2) - viene ora esplicitata dal Regolamento nei suoi contenuti (art. 52, par. 1, 2, 3). Viene demandato agli Stati membri di provvedere affinché ognuna di esse sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari, disponga di personale selezionato, sia soggetta ad un controllo finanziario appropriato e disponga di un proprio bilancio (art. 52, par. 4, 5, 6). é anche chiesto agli Stati membri di prevedere con legge l'istituzione dell'autorità di controllo, le qualifiche e le condizioni di idoneità dei suoi componenti, le norme e le procedure per la loro nomina, la durata del mandato e la sua eventuale rinnovabilità, gli obblighi e i divieti connessi alla carica (art. 54, par. 1). Il Regolamento si pronuncia direttamente sugli organi abilitati alla nomina dei componenti dell'autorità (art. 53, par. 1), sulla necessità che essi possiedano adeguata competenza ed esperienza, e sulle condizioni per la loro rimozione (art. 53, par. 2, 4); puntualizza, inoltre, i contenuti del loro obbligo del segreto professionale, per la cui imposizione, peraltro, rinvia al diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 54, par. 2).

L'art. 57 elenca i compiti dell'autorità di controllo; l'elenco contiene numerosi richiami a istituti e fattispecie trattate già in articoli precedenti (e di cui si é già avuto modo di parlare)<sup>919</sup>. L'art. 58 ne elenca i poteri, che sono raggruppati in tre categorie:

---

<sup>919</sup> In sintesi, l'autorità di controllo:

- sorveglia e verifica l'applicazione del Regolamento in collaborazione con le altre autorità di controllo, al fine di garantirne l'attuazione coerente a livello UE (art. 57, par. 1, lett. a, d, e, g, h, u);

poteri di indagine (par. 1), poteri correttivi (par. 2), poteri autorizzativi e consultivi (par. 3); come già rilevato per i compiti, molti di essi sono già previsti in articoli precedenti<sup>920</sup>.

Per essi sono fissate alcune norme di carattere generale:

- 
- gestisce i reclami proposti dai soggetti abilitati, curando le indagini e le incombenze connesse (art. 57, par. 1, lett. f; par. 2);
  - gestisce l'elenco delle tipologie di trattamenti che devono essere sottoposte alla cd. «valutazione d'impatto sulla protezione dei dati», e cura le incombenze relative (cfr. art. 35, par. 4) (art. 57, par. 1, lett. k, l);
  - approva le «norme vincolanti d'impresa» che disciplinano i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, effettuati all'interno di un gruppo (cfr. art. 47) (art. 57, par. 1, lett. s);
  - incoraggia l'elaborazione dei «codici di condotta» (cfr. art. 41), fornisce un parere sui relativi progetti sottoposti al suo esame e li approva se li ritiene adeguati; definisce i requisiti richiesti per l'accreditamento di un «organismo per il controllo dei codici di condotta» (cfr. art. 41) e cura l'accreditamento (art. 57, par. 1, lett. m, p, q);
  - incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati (cfr. art. 42), regola e gestisce l'accreditamento degli organismi di certificazione, (art. 57, par. 1, lett. n, o, p, q);
  - contribuisce alle attività del Comitato europeo per la protezione dei dati (cui si è più volte accennato) (art. 57, par. 1, lett. t);
  - adotta clausole contrattuali tipo per i contratti tra titolare e responsabile del trattamento (di cui all'art. 28, par. 8); esercita poteri autorizzativi in ordine al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (cfr. art. 46, par. 2, lett. d, e par. 3) (art. 57, par. 1, lett. j, r);
  - favorisce la comprensione da parte del pubblico dei rischi, delle garanzie, delle norme e dei diritti connessi al trattamento dei dati; fornisce consulenza al Parlamento nazionale, al Governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative sulla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche connessi al trattamento; sorveglia l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le prassi commerciali, e gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidano sulla protezione dei dati personali; svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali (art. 57, par. 1, lett. b, c, i, v).

Di alcuni degli adempimenti di cui sopra si parlerà più avanti, nel § 10.3.C e 10.3.E.

<sup>920</sup> Questi, in sintesi, i poteri dell'autorità di controllo:

- poteri di indagine (par. 1) nei confronti del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e dei loro eventuali rappresentanti: notifica loro le presunte violazioni del Regolamento; effettua il riesame delle certificazioni di protezione dei dati loro rilasciate; svolge attività di revisione sulla protezione dei dati;
- poteri correttivi (par. 2): al titolare o al responsabile del trattamento rivolge avvertimenti sul rischio di violazioni del Regolamento, e ammonimenti per le violazioni rilevate; ingiunge loro di conformare i trattamenti alle norme del Regolamento, di consentire all'interessato l'esercizio dei suoi diritti, e di comunicargli una violazione dei suoi dati personali; impone limitazioni, o anche il divieto del trattamento, e la rettifica o la cancellazione di dati personali; ordina la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale; revoca una certificazione di protezione dei dati, o ingiunge all'organismo di certificazione di ritirarla o di non rilasciarla se mancano i requisiti; infligge una sanzione amministrativa pecunaria;
- poteri autorizzativi e consultivi (par. 3): fornisce consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva; rilascia pareri al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure ad altri organi e istituzioni e al pubblico in materia di protezione dei dati personali; rilascia pareri sui progetti di codici di condotta e li approva; rilascia certificazioni di protezione dei dati, approva i criteri di certificazione, accredita gli organismi di certificazione; adotta clausole tipo di protezione dei dati; approva le norme vincolanti d'impresa; autorizza – quando è previsto - i trattamenti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico; autorizza le clausole contrattuali e gli accordi amministrativi che consentono il trasferimento di dati verso paesi terzi senza che occorra una autorizzazione specifica.

- il loro esercizio è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta (par. 4)<sup>921</sup>;
- è affidato ad ogni Stato membro il compito di disporre per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione, o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del Regolamento, per farne rispettare le disposizioni (par. 5);
- ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli previsti dal Regolamento; l'esercizio di tali poteri non può pregiudicare l'operatività effettiva delle norme del Capo VII (Cooperazione e coerenza: artt. 60-76) (par. 6).

Per completezza, si aggiunge che l'autorità di controllo può anche infliggere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento – nel rispetto di garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo (art. 83, par. 8)<sup>922</sup> - sanzioni amministrative pecuniarie, in aggiunta o in luogo di alcune delle misure correttive previste dall'art. 58; al momento di decidere se infliggere la sanzione e di fissarne l'ammontare, essa dovrà tener conto di una serie di elementi valutativi, elencati nell'art. 83, par. 2. Per l'importo della sanzione sono previsti alcuni scaglioni, ciascuno dei quali è connesso alla violazione di determinate norme del Regolamento (art. 83, par. 3-6).

Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni

---

<sup>921</sup> La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) del 2000 (se ne è parlato nel § 8) prevede, all'art. 47, il «**diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**»: «ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia». Per ulteriori riferimenti, si veda la nota nel § 9.

<sup>922</sup> Al riguardo, si veda la nota precedente.

amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro (art. 83, par. 7).

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività con riferimenti alle violazioni notificate e alle misure adottate. La relazione viene trasmessa al Parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro, ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del Comitato (art. 59).

La competenza delle autorità di controllo si esercita sui trattamenti di dati personali che si svolgono negli stabilimenti ubicati nel territorio dello Stato membro di appartenenza, con alcune precise eccezioni (art. 55, par. 1, 2), e con esclusione dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (art. 55, par. 3).

Se un'impresa di trattamento di dati personali è presente in più Stati membri della UE, essa è, pertanto, soggetta a più autorità di controllo, che – quando del caso – opereranno anche d'intesa tra loro. Tra di esse, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento rivestirà la qualifica di “**autorità di controllo capofila**”; nel caso in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbiano un unico stabilimento, la qualifica di “capofila” spetterà all'unica autorità di controllo interessata (art. 56, par. 1; “Considerando” n. 124). Alla “autorità di controllo capofila” sono attribuiti specifici compiti e poteri, elencati nell'art. 56, par. 1-6<sup>923</sup>.

---

<sup>923</sup> La “autorità di controllo capofila” è competente ad agire per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, e in merito a tali trattamenti è il suo unico interlocutore (art. 56, par. 1, 6).

La regola di cui sopra non si applica per i reclami e per eventuali violazioni del Regolamento, il cui oggetto riguardi unicamente uno stabilimento ubicato in uno Stato membro o incida in modo sostanziale unicamente sugli interessati residenti in uno Stato membro: in questo caso, la competenza spetta alla autorità di controllo dello Stato membro interessato, che ne deve informare senza ritardo l'autorità di controllo capofila: questa può decidere, entro un termine di tre settimane, di trattare la questione (secondo la procedura di cui all'articolo 60, di cui si farà cenno subito dopo); in tal caso, l'autorità di controllo che ha informato la capofila può presentare a quest'ultima un progetto di decisione, che dovrà essere tenuto nella massima considerazione in fase di predisposizione del progetto di decisione. Nel caso in cui, invece, l'autorità di controllo capofila decida di non trattare il caso, sarà l'autorità di controllo che ha l'informata a trattarlo conformemente agli articoli 61 e 62 (art. 56, par. 2-5).

L'art. 60 prevede che l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interagiscano tra loro in un rapporto di cooperazione, alimentato dallo scambio di tutte le informazioni utili, con mezzi elettronici, usando un modulo standard.

L'art. 61 disciplina l'assistenza reciproca, che le autorità di controllo si prestano al fine di attuare e applicare il Regolamento in maniera coerente, e che comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni, le consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.

L'art. 62 disciplina un'altra forma di cooperazione tra le autorità di controllo, costituita dalle **operazioni congiunte** (incluse indagini e misure di contrasto), cui partecipano membri o personale delle autorità di più Stati membri. A tali operazioni si procede qualora il titolare o responsabile del trattamento su cui occorre indagare abbia stabilimenti in vari Stati membri, o qualora sia probabile che tale trattamento abbia un impatto negativo sostanziale su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro.

In ordine ai poteri, anche d'indagine, che saranno esercitati dai membri o dal personale delle autorità di controllo coinvolte nell'operazione, si pone il problema di individuare la normativa nazionale che ne legittima l'esercizio e ne disciplina la relativa responsabilità; la questione riguarda i membri e il personale delle autorità di controllo ospitate nel territorio in cui occorre procedere (e sul quale esercita la sua competenza l'autorità di controllo ospite). L'argomento è disciplinato dall'art. 62, par. 3, 4, 5<sup>924</sup>.

### **§ 10.3.e *Il meccanismo di coerenza e il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)***

---

<sup>924</sup> In base all'art. 62:

- è l'autorità di controllo ospite a conferire i poteri in discorso, in conformità del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata; oppure, i membri e il personale dell'autorità di controllo ospitata esercitano i poteri loro spettanti in base al diritto dello Stato membro di appartenenza, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permetta. In ogni caso, tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite, e i membri e il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite (par. 3);
- lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la responsabilità dell'operato del personale dell'autorità di controllo ospitata, compreso l'obbligo di risarcimento per gli eventuali danni causati (alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale); lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato i danni rimborsa integralmente gli importi corrisposti (par. 4, 5).

Il cd. «**meccanismo di coerenza**» previsto dagli art. 63-67 risponde all'esigenza di pervenire all'applicazione coerente del Regolamento in tutta la UE, attraverso la cooperazione delle autorità di controllo tra loro e, se del caso, con la Commissione (art. 63). Un ruolo rilevante a tal fine é svolto dal **Comitato europeo per la protezione dei dati** (*European Data Protection Board - EDPB*) , al quale é attribuita una competenza consultiva e deliberativa (art. 64). In particolare, per quanto attiene all'attività consultiva:

- il parere del Comitato (su un progetto di decisione) deve essere richiesto dalle autorità di controllo, che intendano adottare una misura di propria competenza in una serie di casi, su cui ci si é soffermati nelle pagine precedenti (par. 1)<sup>925</sup>;
- il parere può, anche, essere richiesto da qualsiasi autorità di controllo, dal presidente del Comitato o dalla Commissione, su questioni di applicazione generale o produttivi di effetti in più di uno Stato membro (par. 2);
- i tempi e le modalità del procedimento consultivo sono disciplinati dai par. 3-6 (e dall'art. 67); il Comitato comunica il suo parere all'autorità di controllo e alla Commissione, e lo rende pubblico. Qualora l'autorità di controllo comunichi di non volersi attenere al parere, il Comitato procederà all'adozione di una decisione vincolante (art. 64, par. 7, 8; art. 65, par. 1, lett. c).

La competenza deliberativa del Comitato si esprime nell'adozione di decisioni vincolanti per la composizione di controversie che interessano autorità di controllo. L'art. 65 regola il procedimento decisorio (par. 2-5).

Le garanzie del «meccanismo di coerenza» trovano una deroga nelle procedure d'urgenza previste dall'art. 66; in questi casi, per l'assunzione dei pareri e delle decisioni di sua competenza il Comitato seguirà un procedimento più rapido e agevole.

---

<sup>925</sup> Casi in cui occorre il parere del Comitato: trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; conformità al Regolamento di un progetto di codice di condotta; requisiti per l'accreditamento di un organismo di controllo di conformità con i codici di condotta, o di un organismo di certificazione della protezione dei dati; criteri per la certificazione della protezione dei dati; determinazione di clausole tipo di protezione dei dati; autorizzazione di clausole contrattuali che possano costituire garanzie adeguate per il trasferimento di dati verso paesi terzi; approvazione di norme vincolanti d'impresa (art. 1).

Il «Comitato europeo della protezione dei dati» (EDPB) - che nel testo in esame viene chiamato in breve «comitato» (come si legge nel “Considerando” n. 72), poche volte con il suo nome intero<sup>926</sup> - è una creazione del Regolamento del 2016; esso viene a sostituire il “Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali”, previsto dalla abrogata Direttiva 95/46/CE (a sua volta, analogo al Comitato Consultivo previsto dalla Convenzione 108/1981 del Consiglio d’Europa) (art. 94, par. 2)<sup>927</sup>.

Il «Comitato» è istituito quale organismo dell’Unione Europea, è dotato di personalità giuridica ed è rappresentato dal suo presidente (art. 68, par. 1, 2). Ne fanno parte: il Garante europeo della protezione dei dati (di cui si è parlato nel § 9) e, per ciascuno Stato membro, la figura di vertice della sua autorità di controllo, o i rispettivi rappresentanti; qualora in uno Stato membro operino più autorità di controllo, esse designeranno un rappresentante comune (art. 68, par. 3, 4).

La Commissione ha il diritto di partecipare, con un suo rappresentante, alle attività e alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto; comunque, le attività del Comitato le vengono comunicate dal presidente di esso (art. 68, par. 5); il Garante europeo della protezione dei dati, nei casi in cui il Comitato debba adottare una decisione vincolante per la composizione delle controversie tra autorità di controllo (cfr. art. 65), ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del Regolamento (art. 68, par. 6).

Per brevità, si tralasciano i riferimenti sui profili organizzativi e procedurali, ci si limita qui a far presente che nell'esecuzione dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi

<sup>926</sup> Il Regolamento utilizza la denominazione per intero: « **Comitato europeo della protezione dei dati** » nei titoli degli artt. 64 e 68, nel titolo della Sezione 3, e nel testo degli artt. 68, par. 1 e 94, par. 2; negli artt. 74, par. 2 e 76, par. 1 incontriamo la denominazione “ **Comitato europeo** ”. In tutti gli altri casi si riscontra solo il termine « **Comitato** ». Non va confuso con il « Comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 », che assiste la Commissione, previsto (solo) dall’art. 93 del Regolamento del 2016, di cui si è parlato sopra nel § 10.3.C.

<sup>927</sup> Art. 94 - Abrogazione della Direttiva 95/46/CE

1. La Direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.

2. I riferimenti alla Direttiva abrogata si intendono fatti al presente Regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della Direttiva 95/46/CE si intendono fatti al Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente Regolamento.

poteri, il Comitato opera con indipendenza (art. 69). La sua funzione istituzionale è quella di garantire l'applicazione coerente del Regolamento (art. 70, par. 1); a tal fine, esso, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, svolge una molteplicità di compiti, sia consultivi che di monitoraggio e di guida, sollecitazione, promozione e incoraggiamento, elencati nell'art. 70 in 25 punti (par. 1, lett. a-y)<sup>928</sup>.

Va rilevato che in numerosi casi il Regolamento in parola prevede prescrizioni assunte “dalla Commissione o da una Autorità di controllo” nazionale, o richiama “il diritto dell’Unione o dello Stato membro”, o affida esplicitamente agli Stati membri il compito di disciplinare alcuni specifici argomenti, e chiede loro di istituire organismi nazionali, che sono chiamati ad interagire con gli organismi comunitari per il concordamento di provvedimenti da assumere: in tal modo la distinzione tra sovranità nazionale e diritto internazionale viene ad essere affiancata da una dimensione intermedia di cooperazione e di condizionamento, che non riguarda solo il profilo della definizione

---

<sup>928</sup> In particolare, il Comitato:

- monitora il Regolamento e ne assicura l'applicazione corretta nell'esercizio delle funzioni consultive e deliberative assegnategli nell'ambito del «meccanismo di coerenza» (artt. 64-65), fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo (lett. a);
- esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione del Regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuoverne l'applicazione coerente, con particolare attenzione ad una serie di questioni, specificate nell'art. 70 (lett. d, e, f, g, h, i, j, m); delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi pubblicate valuta poi l'applicazione pratica (lett. l);
- per le autorità di controllo elabora linee guida riguardanti alcuni temi specifici, ed emette decisioni vincolanti e pareri su progetti di decisione nell'ambito del «meccanismo di coerenza» trattato dagli artt. 63-67 (lett. k, t);
- fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del Regolamento, e in merito allo scambio di informazioni connesso all'approvazione delle «norme vincolanti d'impresa» (lett. b, c);
- alla Commissione fornisce anche pareri su alcune materie analiticamente indicate (certificazione della protezione dei dati, uso di icone nella fornitura di informazioni, valutazione del livello di protezione dei dati in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale) (lett. q, r, s);
- incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati, e in questi ambiti emette pareri e assume provvedimenti autorizzativi (lett. n, o, p, x);
- svolge un'opera promozionale nei confronti delle autorità di controllo, per favorire programmi comuni di formazione, la cooperazione, lo scambio di informazioni e prassi, di personale, di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei dati (lett. u, v, w);
- tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza (lett. y);
- tiene un registro pubblico di meccanismi di certificazione e di sigilli e marchi di protezione dei dati, e dei titolari o responsabili del trattamento certificati, stabiliti in paesi terzi (lett. o).

del quadro normativo, ma quello della sua applicazione e della sua continua interazione con la realtà da disciplinare.

#### **§ 10.3.f Ambito di applicazione territoriale del Regolamento**

La definizione dell'ambito di applicazione territoriale del Regolamento è disciplinata dall'art. 3: l'elemento di riferimento al riguardo nelle varie fattispecie ipotizzabili è (il luogo in cui si trova) lo “stabilimento”, che possiamo definire come l'organizzazione stabile (si tratti anche di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica), in cui viene svolta una attività effettiva e reale<sup>929</sup>. Così, il Regolamento si applica:

- al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione;
- al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico;
- al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
  - ✓ l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
  - ✓ il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

---

<sup>929</sup> Né la Direttiva 95/46/CE, né il Regolamento del 2016 qui in esame danno una definizione “ufficiale” del termine “**stabilimento**” (*establishment*), che ha in entrambi una sua rilevanza (più significativa nel Regolamento). La definizione sopra riportata è tratta dai “considerando” dei due testi:

- Direttiva 95/46/CE, “considerando” n. 19: “considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; [...]”;
- Regolamento (UE) 2016/679, “considerando” n. 22: “[...] Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica”.

Che lo stabilimento sia ubicato nel territorio di uno o di un altro Stato dell'Unione é rilevante al fine di individuare non le norme da applicare (che sono le stesse), ma l'Autorità di controllo preposta alla verifica dell'applicazione del Regolamento nel territorio dello Stato membro di cui é espressione. La questione si pone non quando il titolare o il responsabile del trattamento ha un unico stabilimento, ma quando egli ha più stabilimenti, ubicati nello stesso Stato membro, o addirittura in più Stati (membri e/o non). Diventa necessario, in questo caso, individuare tra di essi lo "stabilimento principale", facendo riferimento al titolare e al responsabile del trattamento; in base al Regolamento (art. 4, n. 16), lo "stabilimento principale":

- con riferimento ad un titolare del trattamento che abbia stabilimenti in più di uno Stato membro, é quello in cui egli ha la sua amministrazione centrale nella UE; oppure, quell'altro tra i suoi stabilimenti – sempre nella UE - in cui vengono adottate le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento di dati personali e viene ordinata l'esecuzione di tali decisioni;
- con riferimento ad un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, é il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nella UE; oppure, se egli non ha un'amministrazione centrale nella UE, quello tra i suoi stabilimenti nella UE, in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività dello stabilimento, nella misura in cui tale responsabile é soggetto a obblighi specifici ai sensi del Regolamento.

In tal modo, un'impresa di trattamento di dati personali che sia presente in più Stati membri della UE sarà soggetta a più autorità nazionali di controllo, che – quando del caso - opereranno anche d'intesa tra loro. Tra di esse, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del titolare o del responsabile del trattamento rivestirà la qualifica di "autorità di controllo capofila"; nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento abbiano un unico stabilimento, la qualifica di "capofila" spetterà all'unica autorità di controllo

interessata (art. 56, par. 1)<sup>930</sup>. Della competenza dell'autorità di controllo capofila (art. 56) si parlerà più avanti.

### **§ 10.3.g Principi applicabili al trattamento dei dati personali**

I principi applicabili al trattamento dei dati personali sono definiti nell'art. 5, par. 1 in sostanziale sintonia con la Direttiva 95/46/CE: in sintesi, il trattamento deve avere le seguenti qualità: «liceità, correttezza e trasparenza» (lett. a), «limitazione della finalità» (lett. b), «minimizzazione dei dati» (lett. c), «esattezza» (lett. d), «limitazione della conservazione» (lett. e), «integrità e riservatezza» (lett. f). Il titolare del trattamento è responsabile del rispetto delle condizioni di trattamento sopra richiamate, e deve essere in grado di comprovarlo (art. 5, par. 2).

La liceità del trattamento (richiesta dall'art. 5, par. 1 lett. a) è subordinata al rispetto di almeno una di una serie di condizioni, elencate nell'art. 6, par. 1 (cui corrisponde l'art. 7 della Direttiva 95/46/CE), la prima delle quali è il consenso dell'interessato<sup>931</sup>; è prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre norme più specifiche (art. 6, par. 2, 3, 4).

Vengono puntualizzate le condizioni di validità del consenso della persona interessata, quando la liceità del trattamento è basata su di esso: in sintesi, il consenso deve essere espresso in termini chiari, dimostrabile, revocabile in qualsiasi momento, prestato liberamente e consapevolmente (art. 7). Nel caso in cui si tratti dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori e il trattamento riguarda dati personali di un minore, il consenso di quest'ultimo è lecito se egli ha almeno 16 anni; se ha una età

<sup>930</sup> In base all'art. 4 del Regolamento:

- per “**autorità di controllo**” va intesa «l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51» (art.4, n. 21);
- per “**autorità di controllo interessata**” va intesa «un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo (art. 4, n. 22).

<sup>931</sup> In base all'art. 4, n. 11 del Regolamento, per “consenso dell'interessato” deve intendersi «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento».

inferiore, il consenso deve essere prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. é chiesto al titolare del trattamento di verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore. Restano salve le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore (art. 8).

Il Regolamento conferma la disciplina più severa già prevista dalla Direttiva 95/46/CE per il trattamento di alcune “categorie particolari” di dati personali, che vengono ampliate: continuano a rientrare tra i “dati particolari” quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale; vengono ora aggiunti i dati relativi all'orientamento sessuale della persona, i dati genetici, e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica (art. 9, par. 1). Questi dati personali non possono essere sottoposti a trattamento, se non in presenza di determinate circostanze (previste nell'art. 9, par. 2 e 3, e nell'art. 10), sostanzialmente le stesse previste nella Direttiva 95/46/CE, con alcune integrazioni (art. 9, par. 2, lett. i, j).

Il significato di alcune delle tipologie di dati sopra richiamate si riscontra nell'art. 4:

- **“dati genetici”**: «i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione» (art. 4, n. 13);
- **“dati biometrici”**: «i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloskopici» (art. 4, n. 14);
- **“dati relativi alla salute”** «i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4 n. 15).

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni e limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute (art. 9, par. 4).

### **§ 10.3.h *I diritti dell'interessato dal trattamento***

Il Capo III del Regolamento (artt. 12-23) disciplina i diritti spettanti all'interessato dal trattamento di dati personali, riproponendo, in termini più ampi e articolati, il contenuto della Direttiva 95/46/CE: l'interessato ha diritto ad avere adeguate informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano (art. 12) e che sono stati acquisiti presso di lui o da altre fonti (artt. 13, 14), e ha diritto ad accedere ai dati in questione (art. 15); ha diritto ad ottenerne, quando ne ricorrono le condizioni (elencate nell'art. 17) la cancellazione («diritto all'oblio»), ad ottenerne la rettifica se sono inesatti (art. 16), e ad ottenere la limitazione del trattamento (nei casi elencati nell'art. 18); a tali diritti corrisponde l'obbligo del titolare del trattamento di comunicare le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni ai destinatari, cui i dati sono stati trasmessi (art. 19); l'interessato ha anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano (alle condizioni stabilite dall'art. 21).

La Direttiva 95/46, riconosceva all'interessato il diritto a non essere sottoposto ad una decisione per lui rilevante, che fosse fondata esclusivamente «su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità , il comportamento, ecc.»; limiti a tale diritto potevano essere stabiliti dagli Stati membri in determinati casi, precisati nell'art. 15. Il diritto in parola viene confermato nell'art. 22 del Regolamento, che ne fissa direttamente i limiti, e introduce il termine «**profilazione**», definito (dall'art. 4, sub 4) come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

Costituisce una novità rispetto alla Direttiva 95/46 l'introduzione di un apposito articolo dedicato al «diritto alla portabilità dei dati»: l'interessato ha il diritto di ricevere - in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico - i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del precedente; ha anche il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile: tutto questo, qualora il primo trattamento sia stato effettuato con mezzi automatizzati. Il diritto alla portabilità dei dati non deve, peraltro, ledere i diritti e le libertà altrui, come si verificherebbe qualora un certo insieme di dati personali riguardasse più di un interessato. Infine, il diritto in parola spetta se il (primo) trattamento si basa sul **consenso dell'interessato**<sup>932</sup> o è necessario all'esecuzione di un contratto; non spetta, invece, se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o è connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 20).

Infine, la Direttiva 95/46 attribuiva agli Stati membri il potere di precisare le condizioni di liceità dei trattamenti di dati personali, nei limiti da essa stabiliti (art. 5), e di adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata di alcuni obblighi e diritti sanciti dalla Direttiva, qualora lo richiedessero gli interessi pubblici, indicati nell'art. 13. Le prescrizioni richiamate sono state sostituite dall'art. 23 del Regolamento, il quale conferma la possibilità che gli obblighi e i diritti disposti a tutela dell'interessato vengano limitati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare o il responsabile del trattamento, a condizione che la limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare una serie di valori, specificamente indicati (gli stessi previsti dalla Direttiva 95/46/CE, talvolta riformulati, ed altri):

- ✓ la sicurezza nazionale, la difesa; la sicurezza pubblica;

---

<sup>932</sup> Come detto, in base all'art. 4, n. 11 del Regolamento, per “consenso dell'interessato deve intendersi «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento».

- ✓ la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- ✓ altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- ✓ in alcuni casi, una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- ✓ la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- ✓ le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; l'esecuzione delle azioni civili.

#### **§ 10.3.i *Il titolare del trattamento (controller) e il responsabile del trattamento (processor)***

Il Capo IV della Direttiva definisce gli obblighi del titolare del trattamento (*controller*) e del responsabile del trattamento (*processor*), generali (artt. 24-31) e con particolare riferimento alla sicurezza dei dati personali (artt. 32-34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva (artt. 35-36), al responsabile della protezione dei dati (art. 37-39), ai codici di condotta e alla certificazione della protezione dei dati (artt. 40-43). In considerazione dell'oggetto della presente ricerca, ci si soffermerà qui di seguito solo su alcune delle norme richiamate.

##### **a) *La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva***

Rappresenta una novità rispetto alla Direttiva 95/46/CE l'istituzione di un nuovo strumento di verifica del livello di adeguatezza degli strumenti di protezione dei dati: la «valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (art. 35).

Quando un tipo di trattamento che preveda l'uso di nuove tecnologie può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve valutarne preliminarmente il prevedibile impatto sulla protezione dei dati personali; nello svolgimento di tale valutazione, egli si consulterà con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno (par. 1, 2; art. 39, par. 1 lett. c). Il contenuto della «valutazione d'impatto» è definito dal par. 7; andrà tenuto in conto il rispetto dei codici di condotta approvati (di cui si parlerà più avanti) (par. 8); è prevista anche la possibilità di acquisire, se del caso, le opinioni degli interessati del trattamento o dei loro rappresentanti (par. 9).

Il Regolamento prevede in particolare alcuni casi in cui la «valutazione d'impatto» deve essere effettuata (par. 3)<sup>933</sup>. Da parte sua, l'autorità di controllo:

- deve redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti che devono essere sottoposti a «valutazione d'impatto» e deve comunicarlo al Comitato europeo per la protezione dei dati (di cui si è parlato nel § 10.3.E) (par. 4);
- può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali la «valutazione d'impatto» non è richiesta. Anche tali elenchi andranno comunicati al Comitato europeo per la protezione dei dati (par. 5);
- in entrambi i casi, prima di adottare gli elenchi, applicherà il “meccanismo di coerenza” istituito al fine di contribuire all’applicazione coerente del Regolamento in tutta l’Unione (di cui si è parlato nel § 10.3.E), qualora gli elenchi comprendano attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (par. 6).

---

<sup>933</sup> Casi in cui la valutazione d'impatto è richiesta (art. 35, par. 3):

- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o
- c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Effettuata la «valutazione d'impatto», qualora risulti che il trattamento dei dati presenterebbe un rischio elevato in assenza di adeguate misure adottate dal titolare del trattamento, questi, prima di procedere al trattamento, deve consultare l'autorità di controllo, cui deve comunicare una serie di informazioni, elencate nel par. 3 dell'art. 36. L'autorità di controllo, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il Regolamento, fornirà al titolare del trattamento – entro un termine, definito in termini molto articolati nel par. 2 - il suo parere scritto, e potrà avvalersi dei poteri (di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi) che le sono attribuiti dall'art. 58 del Regolamento.

Il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'Autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare per poter procedere al trattamento finalizzato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica (art. 36, par. 5).

### **b) Il responsabile della protezione dei dati**

Ampio spazio (artt. 37-39) è dedicato dal Regolamento alla figura del «responsabile della protezione dei dati», cui la Direttiva 95/46/CE riservava solo qualche cenno<sup>934</sup>. La sua posizione è disciplinata dall'art. 38; un elenco minimale dei suoi compiti è fornito dall'art. 39<sup>935</sup>. La sua designazione spetta al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento; essa non è obbligatoria, se non in alcuni casi. A lui sono richieste qualità professionali adeguate al ruolo affidatogli; può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a

---

<sup>934</sup> La Direttiva 95/46 parla di un “**incaricato della protezione dei dati**” nel par. 2 dell'art. 18, riguardante l'obbligo del responsabile del trattamento di notificare all'autorità di controllo la realizzazione di un trattamento.

<sup>935</sup> In sintesi, il «responsabile della protezione dei dati»:

- informa e fornisce consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi legali relativi;
- sorveglia l'osservanza del Regolamento e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati, e delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale, e le connesse attività di controllo;
- coopera con l'autorità di controllo e funge per essa da punto di contatto per questioni connesse al trattamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

un contratto di servizi. Il titolare o il responsabile del trattamento devono pubblicare i suoi dati di contatto e comunicarli all'autorità di controllo (art. 37).

### c) *I codici di condotta*

Molto più ampio è anche lo spazio dedicato dal Regolamento ai «**codici di condotta**» (già regolati dall'art. 27 della Direttiva 95/46/CE), destinati a contribuire alla corretta applicazione del Regolamento in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese<sup>936</sup>. Agli Stati membri, alle autorità di controllo, e – a livello UE - alla Commissione e al Comitato europeo per la protezione dei dati (di cui si è parlato nel § 10.3.E) è chiesto di incoraggiarne l'elaborazione (art. 40, par. 1).

In ordine al contenuto dei «codici», una serie di riferimenti viene fornita, a titolo esemplificativo, dall'art. 40, par. 2<sup>937</sup>. Essi dovranno anche definire i meccanismi che consentiranno all'“organismo di controllo” (di cui si parlerà più in avanti) di controllarne il rispetto da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento che si impegheranno ad

<sup>936</sup>Nel “Considerando” n. 13 del Regolamento in esame si legge che «la nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione»: questa dà una definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ai fini della ammissibilità ai programmi finanziari e di sostegno comunitari e nazionali. Le definizioni da essa adottate sono le seguenti:

- **microimpresa**: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- **piccola impresa**: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- **media impresa**: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

(cfr. EUR-Lex, Document 32003H0361 - *Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese* (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.\\_2003.124.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2003%3A124%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L._2003.124.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2003%3A124%3ATOC) ).

<sup>937</sup> I possibili contenuti dei codici di condotta, indicati “ad esempio” dall'art. 40, par. 2 (in breve): il trattamento corretto e trasparente dei dati; i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici; la raccolta dei dati personali; la pseudonimizzazione dei dati personali; l'informazione fornita al pubblico e agli interessati; l'esercizio dei diritti degli interessati; l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore; le misure e le procedure per assicurare la protezione dei dati la sicurezza del trattamento; la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni all'interessato; il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento.

applicarli; questo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti (art. 40, par. 4). I «codici» potrebbero anche fare riferimento alle attività di trattamento svolte in vari Stati membri (nel qual caso avrebbero una portata sovranazionale: cfr. art. 40, par. 6-10).

In ordine al procedimento di creazione dei «codici», alla loro elaborazione e alle loro successive modifiche o proroghe potranno procedere le associazioni e gli altri organismi rappresentativi delle categorie dei titolari o dei responsabili del trattamento; esse sottoporranno i relativi progetti all'autorità di controllo competente, che esprimerà un parere sulla loro conformità al Regolamento, li approverà se li riterrà adeguati alla loro funzione, e in tal caso ne curerà la pubblicazione e la registrazione (art. 40, par. 5, 6).

Qualora il progetto di «codice» faccia riferimento alle attività di trattamento in vari Stati membri, si segue un procedimento parzialmente differente: prima di approvare il progetto, l'autorità di controllo lo sottoporrà al Comitato europeo per la protezione dei dati, che formulerà un parere sulla sua conformità al Regolamento; se il parere sarà favorevole, il Comitato lo trasmetterà alla Commissione. Questa potrà decidere, mediante idonei atti di esecuzione, che il «codice» (o la modifica o la proroga approvata) abbia validità generale all'interno dell'Unione. Dei «codici» con validità generale la Commissione provvederà a dare un'adeguata pubblicità (art. 40, par. 7-10).

In ordine all'efficacia dei «codici» approvati, essi vincoleranno i titolari e i responsabili del trattamento, soggetti al Regolamento, che avranno aderito ad essi (in quanto facenti parte del Paese membro cui appartiene l'autorità di controllo che ha approvato il «codice», ovvero in quanto questo ha validità generale a livello UE). Possono aderire ai «codici di condotta» anche i titolari o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al Regolamento perché non rientranti nel suo ambito di applicazione territoriale (cfr. art. 3), al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali<sup>938</sup> (la fattispecie è illustrata più dettagliatamente nell'art. 40, par. 3). Il Comitato europeo per la protezione dei dati (di cui si è parlato nel § 10.3.E) raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le

---

<sup>938</sup> Il Regolamento intende per “**organizzazione internazionale**” «un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati» (art. 4, n. 26).

modifiche e le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati (art. 40, par. 11).

Una volta che dei «codici di condotta» siano stati istituiti, le attività di trattamento dei dati devono conformarsi (anche) ad essi. Per i trattamenti che non siano effettuati da autorità pubbliche e da organismi pubblici, il controllo di tale conformità può essere affidato ad un apposito organismo (nel testo ingl.: *body*), in possesso di idonee competenze e a ciò accreditato dall'autorità di controllo competente, fermi restando i compiti e i poteri di quest'ultima (art. 41, par. 1, 4, 6). A tal fine, l'autorità di controllo elabora un progetto dei requisiti che l'organismo deve presentare per ottenere l'accreditamento, e lo presenta al Comitato Europeo per la protezione dei dati. Alcuni requisiti essenziali sono indicati nel Regolamento: in sintesi, l'organismo deve dimostrare indipendenza, competenza, mancanza di conflitti di interesse, capacità di controllare e valutare la correttezza operativa dei titolari e dei responsabili del trattamento, il possesso di procedure e strutture idonee per la gestione trasparente dei reclami relativi a violazioni o inadeguate attuazioni del «codice» da parte di detti titolari e responsabili (art. 41, par. 2, 3).

L'organismo accreditato, nel caso in cui rilevi violazioni del «codice» da parte di un titolare o responsabile del trattamento, potrà adottare opportune misure, compresa la sospensione o esclusione dal «codice»; delle misure adottate e delle relative motivazioni esso informerà l'autorità di controllo competente. Questa, da parte sua, revocerà l'accreditamento concesso se l'organismo perderà i requisiti relativi, o adotterà misure in violazione del Regolamento (art. 41, par. 4, 5).

#### ***d) La certificazione della protezione dei dati***

Rappresenta un'innovazione rispetto alla Direttiva 95/46/CE la previsione di procedimenti e strumenti di certificazione, che attestino la conformità al Regolamento dei trattamenti di dati personali: **meccanismi di certificazione della protezione dei dati** (nel testo ingl.: *data protection certification mechanisms*), **sigilli e marchi di protezione dei**

**dati**<sup>939</sup>. La loro istituzione di non é obbligatoria; essa, però, é incoraggiata, a livello di Unione, dagli Stati membri, dalle autorità di controllo, dal Comitato Europeo per la protezione dei dati e dalla Commissione; saranno da tenere in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese<sup>940</sup> (art. 42, par. 1). Alla Commissione é conferito il potere di adottare “atti delegati” al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione di cui sopra, e “atti di esecuzione” per stabilire norme tecniche e modalità operative per la loro promozione e il loro riconoscimento (art. 43, par. 8, 9)<sup>941</sup>.

Di tali certificazioni potranno fruire i titolari del trattamento o responsabili del trattamento che sono soggetti al Regolamento; quelli che non lo sono per motivi di competenza territoriale (cfr. art. 3) se ne potranno avvalere (solo) per dimostrare la previsione di garanzie appropriate in relazione ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (art. 42, par. 2).

La certificazione é - come già detto - volontaria, ed é accessibile tramite una procedura trasparente; essa va richiesta ad appositi **organismi di certificazione** (nel testo ingl.: *certification bodies*), o all'autorità di controllo competente, in base ai criteri approvati da quest'ultima o dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (di cui si é parlato nel § 10.3.E).

Per lo svolgimento della loro funzione, gli “organismi di certificazione” (spesso, solo: OdC), devono a loro volta possedere livelli adeguati di competenza, indipendenza, articolazione organizzativa e strutturale (precisati nell'art. 43, par. 2, 3), che consentano loro di essere accreditati, secondo la normativa nazionale ed europea, dall'autorità di

---

<sup>939</sup> Il Regolamento cita sempre i due termini insieme, nell'espressione: “sigilli e marchi di protezione dei dati” (*data protection seals and marks*); fa eccezione l'art. 42, par. 5, in cui é previsto che, quando i criteri richiesti per la certificazione di un trattamento sono quelli approvati dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, la conformità “può risultare in una certificazione comune, il **sigillo europeo per la protezione dei dati**”. Al riguardo, da una sommaria ricerca sul web, é risultato che il primo “sigillo europeo per la protezione dei dati” (*European Data Protection Seal*) é stato adottato il 14 ottobre 2022; esso ha validità in tutti i 27 Stati membri della UE. Cfr. AVVERA, *Approvato il primo European Data Protection Seal*, 14 ott 2022, <https://www.avvera.it/approvato-il-primo-european-data-protection-seal/>.

<sup>940</sup> Per i criteri di distinzione tra micro, piccole e medie imprese, si veda quanto scritto in nota nelle pagine precedenti sub: lett. c) *I codici di condotta*.

<sup>941</sup> Sugli “atti delegati” e gli “atti di esecuzione” della Commissione, ci si é soffermati nel § 10.3.C.

controllo competente, e/o da un apposito “**organismo nazionale di accreditamento**” (art. 43, par. 1, 2)<sup>942</sup>.

La certificazione non riduce la responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento in ordine al rispetto del Regolamento, e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti (art. 42, par. 4, 7); è previsto, però, che l’adesione a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione da parte del titolare o del responsabile del trattamento può essere utilizzata come elemento per dimostrare che egli ha adottato le misure tecniche e organizzative affidate alla sua responsabilità per la protezione e la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 24 par. 3; art. 25 par. 3; art. 28 par. 5; art. 32, par. 3).

Il Comitato Europeo per la protezione dei dati (di cui si è parlato nel § 10.3.E) raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato (art. 42, par. 8).

*e) I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le norme vincolanti d’impresa*

---

<sup>942</sup> L’accreditamento è rilasciato per un periodo di tempo determinato e può essere rinnovato; può anche essere revocato se vengono meno le condizioni (art. 43, par. 7). Esso deve essere concesso “da uno o entrambi dei seguenti organismi: a) dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56; b) dall’**organismo nazionale di accreditamento** designato in virtù del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.” (art. 43, par. 1, lett. a, b del Regolamento).

Per l’Italia, l’organismo nazionale di accreditamento designato dal governo è l'**Ente Italiano di Accreditamento - ACCREDIA**, con sede legale a Roma, associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. ACCREDIA è nato dall’integrazione delle competenze delle società SIT (Servizio di Taratura in Italia), SINAL (Sistema Nazionale di Accreditamento dei Laboratori) e SINCERT (Sistema di accreditamento degli organismi di certificazione); esso ha sviluppato le sue attività grazie alle esperienze e alle competenze di professionisti che, sin dai primi anni ’80, si sono fatti promotori di un nuovo modello di crescita per il Paese, anche attraverso una nuova spinta verso l’armonizzazione delle norme tecniche e verso lo sviluppo del cd. Sistema Qualità Italia. Cfr.: ACCREDIA – L’Ente Italiano di Accreditamento, *Chi siamo*, <https://www.acredia.it/chi-siamo/>; ACCREDIA, da Wikipedia IT.

Molto più articolata rispetto a quella della Direttiva 95/46/CE appare anche la disciplina fissata dal Regolamento in ordine ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali<sup>943</sup> (Capo V).

Come principio generale viene stabilito che qualunque trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale di dati personali, che siano - o siano destinati a essere - oggetto di un trattamento, può aver luogo solo se il titolare e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni fissate dagli artt. 44-50 (che costituiscono il Capo V), dirette ad assicurare che non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche. Restano salve le altre disposizioni del Regolamento (art. 44). Le norme dettate al riguardo consentono di individuare una serie di ipotesi, disciplinate in maniera specifica:

- la prima ipotesi è che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantiscano un **livello di protezione adeguato**: in tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche (art. 45, par. 1). L'adeguatezza della protezione è verificata dalla Commissione UE, che a tal fine prende in considerazione, in particolare, alcuni elementi significativi, puntualizzati dal Regolamento (art. 45 par. 2)<sup>944</sup>. Le “**decisioni di adeguatezza**” sinora adottate dalla Commissione, in vigore fino a quando non vengano modificate, sostituite o abrogate da essa stessa (art. 45, par. 9),

---

<sup>943</sup> Come già detto, per “organizzazione internazionale” va intesa «un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati» (art. 4, n. 26 Reg.).

<sup>944</sup> Questi, in sintesi, gli elementi presi in considerazione (art. 45, par. 2): lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza; l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti, che garantisca e controlli il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, e abbia adeguati poteri di esecuzione; gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, o altri obblighi loro derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti, come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

riguardano i seguenti “paesi terzi”<sup>945</sup>: isole Faer Øer (Danimarca)<sup>946</sup>, Isola di Man<sup>947</sup>, isola di Guernsey e isola di Jersey<sup>948</sup>, Australia (solo per i dati PNR)<sup>949</sup>, Nuova Zelanda, Uruguay, Regno Unito, Andorra, Svizzera, Argentina, Canada, Giappone, Israele, U.S.A.<sup>950</sup>;

---

<sup>945</sup> Cfr. GPDG Garante per la protezione dei dati personali, *Trasferimento di dati personali all'estero* (con accesso al file PDF), <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>. Sul sito si riscontra l’elenco dei “paesi terzi”, per i quali sono state assunte finora “decisioni di adeguatezza”: di ciascuna decisione è possibile visualizzare il testo.

<sup>946</sup> L’arcipelago delle Faer Øer è costituito da 18 isole situate al largo delle coste settentrionali dell’Europa, a metà tra l’Islanda e la Scozia; esse sono una regione autonoma del Regno di Danimarca. Quando la Danimarca è entrata a far parte della Comunità europea, nel 1973, le Isole Faer Øer non vi hanno aderito, per cui vanno considerate un “paese terzo”. Cfr. il “Considerando” n. 5 di EUR-Lex - Document 32010D0146, 2010/146/: *Decisione della Commissione, del 5 marzo 2010, ai sensi della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0146>.

<sup>947</sup> L’Isola di Man è situata nel mare d’Irlanda, tra Irlanda e Gran Bretagna; essa è una delle dipendenze della Corona britannica (non essendo né parte del Regno Unito né una colonia), dotata di governo autonomo, fatta eccezione per le relazioni internazionali e la difesa che sono di competenza del governo del Regno Unito. L’Isola va pertanto considerata un “paese terzo”. Cfr. il “Considerando” di EUR-Lex, Documento 32004D0411 - 2004/411/CE: *Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 sulla adeguata protezione dei dati personali nell’Isola di Man*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0411>.

<sup>948</sup> Le isole di Guernsey e di Jersey sono situate nel Canale della Manica e sotto il profilo giuridico sono dei Balfiati (*Bailiwick*s), istituzioni di origine feudale dotate di autonomia, governate da un Balivo; sono dipendenze della Corona britannica - senza essere parti del Regno Unito né colonie - dotate in una certa misura di governo autonomo, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; esse vanno dunque considerate “paesi terzi”. Cfr. i “Considerando” n. 5” di:

- EUR-Lex, Document 32003D0821, 2003/821/CE: *Decisione della Commissione, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0821> ;
- EUR-Lex - Document 32008D0393, 2008/393/CE: *Decisione della Commissione, dell’ 8 maggio 2008, ai sensi della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0393> .

<sup>949</sup> L’accordo tra UE e Australia riguarda solo i «**dati del codice di prenotazione**» (dati PNR, in cui PNR sta per: *Passenger Name Record*), cioè le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero, comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate, quali contenuti nei sistemi di prenotazione del vettore aereo. Al riguardo, l’Australia assicura che il trattamento dei dati PNR originari della UE da parte dell’Amministrazione doganale sarà effettuato a norma dell’accordo, e la UE assicura che non vi saranno ostacoli che impediscono ai vettori aerei di ottemperare alla legislazione australiana in materia di trasferimento dei dati PNR originari della UE all’Amministrazione doganale a norma dell’accordo (artt. 1, 2). Cfr. EUR-Lex, Documento L:2008:213:TOC - *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 08 agosto 2008, Accordo tra l’Unione Europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2008:213:TOC>.

<sup>950</sup> In ordine allo scambio di dati con gli U.S.A., nel 2000 la Commissione ha adottato una **prima decisione di adeguatezza**, il cd. **Safe Harbour** (in it.: Porto Sicuro), che, però, il 6 ottobre 2015 la Corte di Giustizia

- una seconda ipotesi ricorre quando il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale non è legittimato da una decisione di carattere generale della Commissione (nei termini di cui sopra): in tal caso, il titolare o il responsabile del trattamento può eseguirlo egualmente, senza la necessità di autorizzazioni specifiche, se ha fornito **garanzie adeguate** e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art. 46, par. 1).

Possono costituire garanzie adeguate in tal senso:

- ✓ uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici (art. 46, par. 2, lett. a);
- ✓ le «**norme vincolanti d'impresa**» (art. 46, par. 2, lett. b), ovvero le regole in materia di protezione dei dati personali, applicate da un **gruppo imprenditoriale** oppure da un **gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune**, che opera all'interno e all'esterno della UE, per disciplinare i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, effettuati all'interno del gruppo<sup>951</sup>. Esse vanno richieste

---

dell'Unione europea ha dichiarato non valida; anche la **seconda decisione di adeguatezza**, adottata nel 2016, il cd. **Privacy Shield** (in it.: Scudo per la privacy), è stata invalidata dalla Corte di Giustizia il 16 luglio 2020 (c.d. Sentenza Schrems II). A seguito dei contatti avviati successivamente per pervenire ad una nuova decisione di adeguatezza, gli Stati Uniti hanno adottato alcuni provvedimenti normativi ed hanno aggiornato i principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, che si applica ai soggetti commerciali che trattano dati trasferiti dall'Unione (**Data Privacy Framework - DPF UE-USA**). In tal modo, in data 23 luglio 2023, la Commissione ha potuto adottare una **nuova decisione** di esecuzione, in cui dichiara che “ai fini dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679, gli Stati Uniti d'America garantiscono un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall'Unione alle organizzazioni presenti negli Stati Uniti che figurano nell'elenco degli aderenti al quadro per la protezione dei dati personali, tenuto e pubblicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti”: Cfr. Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea IT 20.9.2023 L 231/118, *Decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione del 10 luglio 2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali* (Testo rilevante ai fini del SEE),

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D1795>.

<sup>951</sup> L'art. 4 del Regolamento fornisce le seguenti definizioni:

- 18) «**impresa**»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- 19) «**gruppo imprenditoriale**»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- 20) «**norme vincolanti d'impresa**»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune”.

all'autorità di controllo competente, che provvede, avvalendosi anche della cooperazione con le altre autorità di controllo e se del caso, con la Commissione UE (é il cd. «meccanismo di coerenza», cui si é parlato nel § 10.3.E e di cui si parlerà più avanti); esse saranno giuridicamente vincolanti e andranno applicate a tutti i membri interessati del “gruppo imprenditoriale” o del “gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune”, compresi i loro dipendenti; conferiranno espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali (art. 47, par. 1); dovranno soddisfare i requisiti di contenuto, definiti analiticamente nell'art. 47, par. 2;

- ✓ le **clausole tipo di protezione dei dati**, che siano state adottate dalla Commissione, ovvero da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione (art. 46, par. 2, lett. c, d), in ordine al contenuto dei contratti che vanno conclusi tra i titolari di un trattamento e i responsabili del trattamento da essi scelti, per disciplinare l'attività di trattamento dati che dovrà essere curata da questi ultimi (cfr. art. 28, par. 7, 8);
- ✓ l'adesione, da parte del titolare o del responsabile del trattamento, ad un «**codice di condotta**» approvato dall'autorità competente, o il conseguimento, da parte sua, di una «certificazione della protezione dei dati» mediante un «meccanismo di certificazione» accreditato (sui due strumenti ci si é soffermati nelle pagine precedenti, sub d). Da parte sua, il titolare o il responsabile del trattamento del paese terzo deve assumere l'impegno vincolante ed esecutivo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati (art. 46, par. 2, lett. e, f);
- una terza ipotesi é che manchino sia una «decisione di adeguatezza» della Commissione (cfr. art. 45), sia le «garanzie adeguate» ai sensi dell'articolo 46: in tal caso, il trasferimento - o un complesso di trasferimenti - di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale é ammesso solo in presenza di specifiche situazioni, elencate nell'art. 49, par. 1, che si omette di richiamare qui per ragioni di brevità;
- una quarta ipotesi ricorre qualora il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale non é legittimato né da una decisione di adeguatezza

della Commissione, né da alcuna delle «garanzie adeguate» di carattere generale (cfr. art. 46, 47) né da alcuna delle deroghe previste in specifiche situazioni (cfr. art. 49). In tal caso, esso può essere eseguito solo se ricorrono determinate condizioni (che però non sono richieste per le attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri); tali condizioni andranno attestate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento nel **«registro delle attività di trattamento»**, da lui tenuto a norma dell'art. 30 (art. 49, par. 6)<sup>952</sup>. Il titolare del trattamento deve informare del trasferimento l'autorità di controllo, oltre che l'interessato;

- una quinta ipotesi ricorre quando il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale non è legittimato da una decisione di carattere generale della Commissione, ma il titolare può fornire una **specifica «garanzia adeguata»**, costituita dalla previsione – nei contratti o negli accordi amministrativi pertinenti - di diritti effettivi e azionabili per gli interessati. In tal caso, però, occorre acquisire l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, che nel suo procedimento decisivo si avvarrà della cooperazione con le altre autorità di controllo e, se del caso, con la Commissione UE, al fine di contribuire all'applicazione coerente del Regolamento in tutta l'Unione (**«meccanismo di coerenza»**) (art. 46, par. 3, 4)<sup>953</sup>;

---

<sup>952</sup> Tra gli obblighi generali imposti dal Regolamento al titolare e al responsabile del trattamento rientra quello di tenere dei “registri delle attività di trattamento” in forma scritta, anche in formato elettronico, che su richiesta devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo; l'obbligo, sancito dall'art. 30, è subordinato ad alcune condizioni, specificate nel par. 5. Così:

- ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante devono tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Il registro deve contenere le informazioni elencate nell'art. 30, par. 1;
- ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante devono tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le informazioni elencate nell'art. 30, par. 2.

<sup>953</sup> L'intervento autorizzativo dell'autorità di controllo in questi casi è previsto:

- dall'art. 57, par. 1, lett. r): “Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente Regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo: [...] r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3”;
- dall'art. 58, par. 3, lett. h), i): “3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti: [...] h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b) “;
- dall'art. 64, par. 1, lett. e): “1. Il Comitato emette un parere ove un'autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al Comitato, quando la decisione: [...] e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a) “.

- una sesta ipotesi è prevista dall'art. 49, par. 5: in mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione. È da notare che in questo caso la norma vincolante può avere natura nazionale o sovranazionale;
- infine, l'art. 48 prevede il caso che il trasferimento o la comunicazione di dati personali ad un paese terzo da parte di un titolare o di un responsabile del trattamento stabilito nella UE sia disposto dalla sentenza di un'autorità giurisdizionale o dalla decisione di un'autorità amministrativa del paese terzo. Tali provvedimenti possono essere riconosciuti o assumere qualsivoglia carattere esecutivo solo se basati su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro (ad esempio, un trattato di mutua assistenza giudiziaria), e fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento previsti in materia dal Regolamento.

Da quanto sopra riferito emerge che gli interventi normativi e autorizzativi in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali coinvolgono sia organi degli Stati membri, sia istituzioni comunitarie. Al riguardo, l'art. 50 istituisce un sistema di cooperazione internazionale per la protezione dei dati. In particolare, esso prevede che la Commissione UE e le autorità di controllo adottino misure appropriate per:

- a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione in materia;
- b) prestarsi assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione di detta legislazione, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
- c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione di detta legislazione;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e delle prassi in materia, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

#### *f) Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni*

La disciplina dei mezzi di ricorso, delle responsabilità e delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del Regolamento è contenuta negli artt. 77-84. Oggetto di ricorso sono i trattamenti che abbiano violato il Regolamento; sono previsti ricorsi amministrativi, giurisdizionali ed extragiudiziali; la legittimazione al ricorso è riconosciuta all'interessato dal trattamento, e ad ogni persona fisica o giuridica che vi abbia interesse; possono essere inflitte anche sanzioni amministrative pecuniarie. Al riguardo, si fornisce qui di seguito una sintesi:

- spetta (solo) all'interessato (la persona cui si riferiscono i dati) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente contro un trattamento dei suoi dati personali che violi il Regolamento; questo, a prescindere da eventuali danni materiali o immateriali subiti (art. 77, par. 1). Qualora il reclamo non venga trattato, ovvero entro tre mesi l'interessato non riceva informazioni sullo stato o sull'esito della pratica, questi ha il diritto di ricorrere avverso l'autorità di controllo dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti (art. 77, par. 2; art. 78, par. 2, 3); resta salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale (art. 77, par. 1);
- spetta (invece) ad ogni persona fisica o giuridica (compreso l'interessato di cui sopra) il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguardi; anche in questo caso, resta salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale (art. 78, par. 1)<sup>954</sup>;
- spetta (ancora una volta, solo) all'interessato, qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del Regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento dei suoi dati, il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo (art. 79, par. 1) nei confronti del

---

<sup>954</sup> Rientra in questa previsione il ricorso dell'interessato avverso la decisione, con cui l'autorità di controllo ha respinto il suo reclamo (cfr. art. 79, par. 1); vi si può far rientrare anche il ricorso giurisdizionale del titolare o del responsabile del trattamento avverso la decisione, con cui l'autorità di controllo gli ha inflitto una sanzione pecunaria (cfr. art. 83, par. 8).

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (art. 79, par. 2, che stabilisce anche i criteri per l'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente per territorio). Anche in questo caso, resta salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile: art. 79, par. 1);

- infine, chiunque subisca un danno materiale o immateriale a causa di una violazione del Regolamento ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento il risarcimento del danno (art. 82, par. 1). I criteri per l'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente per territorio sono uguali a quelli applicati nell'ipotesi precedente (art. 82, par. 6, che rinvia all'art. 79, par. 2); le responsabilità per i danni ingiusti causati si dividono tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento secondo i criteri definiti dall'art. 82 (par. 2-5);
- il reclamo, il ricorso giurisdizionale e la richiesta di risarcimento danni possono essere presentati anche da “un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali” (art. 80, par. 1). Più esattamente, se c’è un mandato dell’interessato, l’organismo di cui sopra può assumere per suo conto tutte le iniziative sopra previste (come da artt. 77, 78, 79, 82); indipendente dall’esistenza di un mandato, qualora ritenga che il trattamento ha violato i diritti attribuiti dal Regolamento ad un interessato, esso può avviare le stesse iniziative, tranne la richiesta di risarcimento danni (art. 80, par. 1, 2).

È puntualmente disciplinato il caso che azioni giudiziarie, riguardanti lo stesso oggetto e relative al trattamento dello stesso titolare o dello stesso responsabile del trattamento, siano gestite da autorità giurisdizionali di due Stati membri (art. 81, par. 1 e 2)<sup>955</sup>.

---

<sup>955</sup> In dettaglio: l’autorità che ne venga a conoscenza prenderà contatto con l’altra l’autorità per confermare l’esistenza delle azioni (art. 81, par. 1); l’autorità giurisdizionale che venga adita per seconda può scegliere di sospendere le azioni ad essa indirizzate (art. 81, par. 2); se queste sono (già) pendenti in primo grado, l’autorità adita per seconda può dichiarare, su richiesta di una delle parti, la propria incompetenza, a

In ordine alle sanzioni, sono previste in questa parte del Regolamento le condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83). Tali misure sono irrogate dalle autorità di controllo nel rispetto di garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo (se ne è già parlato a proposito dei poteri delle autorità di controllo: cfr. § 10.3.D). Si aggiunge ora che se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il Regolamento può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecunaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo: in ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83, par. 9).

Gli Stati membri possono istituire con proprie norme altre sanzioni per le violazioni del Regolamento (in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 83), e possono adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; come detto sopra, tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 84, par. 1).

#### ***g) Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento***

Il Capo IX del Regolamento contiene una serie di disposizioni che, per specifiche situazioni di trattamento, attribuiscono, in varia misura, agli Stati membri la facoltà di integrare con norme proprie la normativa dettata dal Regolamento, principalmente al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali da esso garantito con altri diritti meritevoli di tutela. In alcuni casi, è previsto che lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione le norme integrative adottate e comunichi, senza ritardo, ogni loro successiva modifica; talvolta è fissato anche il termine temporale per la prima notifica.

---

condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti (art. 81, par. 3).

Il fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati con altri diritti meritevoli di tutela si riscontra nei casi seguenti, previsti dagli artt. 85, 86 e 90:

- gli Stati membri provvederanno con proprie norme a conciliare il diritto alla protezione dei dati con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, con particolare riguardo al trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria; a tal fine, essi potranno prevedere, qualora sia necessario, esenzioni o deroghe a quasi tutte le norme del Regolamento<sup>956</sup> (art. 85, par. 1, 2). Dovranno notificare le disposizioni di legge adottate alla Commissione, e comunicarle senza ritardo ogni successiva modifica (art. 85);
- il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrà conciliare il diritto alla protezione dei dati con il diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, con riguardo ai dati contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico: la normativa integrativa stabilirà in che misura tale autorità o organismo potrà comunicare a terzi tali dati (art. 86);
- il Regolamento attribuisce alle autorità di controllo il potere di ottenere dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni possedute, nonché - in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri - a tutti i locali, gli strumenti e i mezzi di trattamento dei dati (art. 58, par. 1, lett. e, f). Ora, qualora i titolari o i responsabili del trattamento siano soggetti - ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri, o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti - al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati che il titolare o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un'attività protetta da tale segreto professionale. Ogni Stato membro avrebbe dovuto

---

<sup>956</sup> Il potere di deroga e di esenzione non è previsto per le disposizioni di carattere generale (artt. 1-4), quelle relative ai mezzi di ricorso, alle responsabilità e alle sanzioni (artt. 77-84), gli atti delegati e di esecuzione (artt. 92-93) e le disposizioni finali (artt. 94-99) (cfr. art. 85, par. 2).

notificare alla Commissione le norme adottate al più tardi entro il 25 maggio 2018; dovrà comunicare senza ritardo ogni successiva modifica (art. 90).

Il fine di integrare la disciplina regolamentare, in modo da definire più compiutamente il quadro normativo, si riscontra nei casi seguenti:

- é affidato agli Stati membri il compito di precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un «**numero di identificazione nazionale**» (*national identification number* – NIF) o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. Il NIF va utilizzato soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al Regolamento (art. 87)<sup>957</sup>;
- gli Stati membri possono prevedere (con legge o anche tramite contratti collettivi) norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro<sup>958</sup>; tali norme potranno includere misure appropriate e specifiche a tutela della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro). Ogni Stato membro avrebbe dovuto notificare alla Commissione le norme adottate al più tardi entro il 25 maggio 2018; dovrà comunicarle senza ritardo ogni successiva modifica (art. 88);

---

<sup>957</sup> Il Regolamento prevede (all'art. 4, n. 1) il «numero di identificazione» tra gli elementi che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica («identificativi»), e fa poi menzione (all'art. 87) del «numero di identificazione nazionale», senza fornire altre indicazioni. Così, è ciascun paese che stabilisce quale numero vada utilizzato per identificare in modo univoco, al suo interno, tutti i cittadini, e – se lo ritiene – i residenti permanenti e temporanei per scopi amministrativi relativi a settori quali lavoro, tasse, salute, ecc.; questo numero a volte si trova su una carta emessa dal governo, come una carta d'identità. In Italia, é utilizzato come NIF il «codice fiscale», composto da 16 lettere e cifre, che si riscontra sulla «tessera sanitaria», sul tesserino «codice fiscale», sulla carta d'identità elettronica, sul permesso di soggiorno e su altri documenti.

<sup>958</sup> In particolare, le norme più specifiche di tutela potranno riguardare i trattamenti per fini di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro (art. 88, par. 1).

- per quanto attiene al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il Regolamento ritiene già adeguate le garanzie disposte a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato, dirette, in particolare, a garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati (di cui si è già parlato)<sup>959</sup>. Ulteriori misure che non consentano di identificare l'interessato potranno essere introdotte dal diritto dell'Unione o dei singoli Stati membri, anche con la previsione di deroghe ai diritti sanciti dal Regolamento; gli articoli di esso cui si potrà derogare sono indicati specificamente, e sono parzialmente diversi a seconda che i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, oppure per finalità di archiviazione nel pubblico interesse; qualora l'ulteriore trattamento abbia anche un altro scopo, le deroghe si applicheranno solo al trattamento per le finalità dette prima (art. 89).

Infine, una specifica disposizione é stata adottata per le chiese e associazioni o comunità religiose, che, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, applicavano in uno Stato membro *corpus* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: al riguardo, é stato disposto che tali *corpus* possono continuare ad applicarsi purché resi conformi al Regolamento. Le chiese e le associazioni religiose in questione sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente (che può essere anche specifica), purché soddisfi le condizioni fissate per tali autorità dal Capo VI del Regolamento (Autorità di controllo indipendenti, artt. 51-59) (art. 91).

#### **§ 10.4. LA DISCIPLINA DEL ROAMING E IL BEREC**

##### **§ 10.4.a *Sul roaming***

---

<sup>959</sup> Uno dei principi applicabili al trattamento di dati personali é quello della «minimizzazione dei dati», cioè dell'utilizzo di dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, sub c).

Con il termine *roaming* (da: *to roam*, che significa girovagare, andare in giro) si intende il servizio che consente l'uso del cellulare quando si viaggia occasionalmente al di fuori del proprio paese. Come si è evidenziato nel Capitolo precedente, per usufruire di questo servizio senza costi aggiuntivi occorre trascorrere più tempo o usare più spesso il cellulare nel proprio paese che all'estero (é il cd. "utilizzo corretto" dei servizi di *roaming*): in tal caso, l'utente continua a pagare le tariffe nazionali per le chiamate, gli SMS e il traffico dati anche nel resto dell'UE. Se invece si utilizza il cellulare all'estero in modo permanente, ad esempio perché ci si trasferisce in un altro paese e si continua a utilizzare la SIM del paese di origine, l'operatore di telefonia mobile che fornisce il servizio potrà addebitare per il *roaming* costi aggiuntivi. Tali oneri sono, peraltro, soggetti a dei massimali, previsti dalla cd. "politica di utilizzo corretto"<sup>960</sup>.

Sul tema la UE si é pronunciata con una successione di provvedimenti, che qui si richiamano brevemente:

- fu un obiettivo del **Regolamento (UE) n. 531/2012 del 13 giugno 2012**<sup>961</sup> – come già del Regolamento (CE) n. 717/2007, da esso abrogato<sup>962</sup> - quello di ridurre la differenza tra le tariffe nazionali e quelle di *roaming*, prevedendone la vendita separata: questa avrebbe dovuto accrescere la concorrenza – con conseguente riduzione dei prezzi per i clienti - e creare un mercato interno per i servizi di *roaming* nella UE senza distinzioni significative tra le due tariffe; l'obiettivo ultimo avrebbe dovuto essere, quindi, l'eliminazione della distinzione tra di esse e la conseguente istituzione di un (unico) mercato interno per i servizi di comunicazioni mobili. Alle **autorità nazionali di**

---

<sup>960</sup> Cfr.: Your Europe, *Roaming: utilizzare il cellulare nell'UE* (ultima verifica: 20/11/2023), [https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index\\_it.htm#:~:text=Il%20roaming%20%C3%A8%20il%20servizio,cio%C3%A8%20dove%20lavori%20o%20studi](https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_it.htm#:~:text=Il%20roaming%20%C3%A8%20il%20servizio,cio%C3%A8%20dove%20lavori%20o%20studi).

<sup>961</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 32012R0531, *Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (rifusione), Testo rilevante ai fini del SEE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0531> .

<sup>962</sup> *Regolamento (CE) N. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità etc.*, in: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea IT 29.6.2007, L 171/32 cit.; EUR-Lex, Documento 32007R0717 - Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007 , relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0717> (abrogato dal Regolamento (UE) n. 531/2012 del 13 giugno 2012).

**regolamentazione (ANR)** veniva affidato il compito di vigilare sull'applicazione del Regolamento nel proprio territorio e un potere di intervento per assicurarne il rispetto; avrebbero avuto anche la facoltà di esigere la cessazione delle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento (art. 16); gli Stati membri avrebbero stabilito le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e avrebbero preso tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione (art. 18). Alcuni compiti (di consulenza, di rilevazione dell'andamento delle tariffe, di elaborazione di orientamenti per l'accesso all'ingrosso al *roaming*: artt. 3, 5, 19) venivano affidati all'**«Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche»** (*Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC*), che era stato istituito nel 2009 (e di cui si parlerà più avanti)<sup>963</sup>. Il Regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, avrebbe cessato di produrre effetti il 30 giugno 2022 (art. 22);

- in quello stesso anno, il tema veniva trattato a livello ONU-ITU, nel Regolamento internazionale della comunicazione (*International Telecommunication Regulations - ITR*) adottato dalla Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni Internazionali (WCIT-12) di Dubai (3-14 dicembre 2012): il Regolamento ITR chiede, tra l'altro, agli Stati membri di incoraggiare la cooperazione tra le “Agenzie operative autorizzate” al fine di evitare involontari costi di *roaming* nelle zone frontaliere, e di adoperarsi per promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di *roaming* internazionale e per elaborare politiche dirette a favorire prezzi di *roaming* competitivi nell'interesse degli utilizzatori finali (cfr. Cap. III, § 17);
- tornando all'Europa, il Regolamento (UE) 531/2012 veniva poi modificato dal **Regolamento (UE) n. 2015/2120 del 25 novembre 2015**<sup>964</sup>, riguardante l'accesso a un'Internet aperta, che istituiva un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di *roaming* regolamentati all'interno della UE, al fine di abolire i sovrapprezzi

---

<sup>963</sup> EUR-Lex, Document 32009R1211 - *Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio* cit..

<sup>964</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 32015R2120, *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta etc.* cit..

del *roaming* al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati (art. 1). A tal fine, esso apportava (con l'art. 7) al Regolamento del 2012 una serie di modifiche, tra le quali si richiamano le seguenti:

- ✓ le ANR avrebbero trasmesso alla Commissione e al BEREC le relazioni annuali che avrebbero pubblicato in merito al loro monitoraggio e ai suoi risultati (nuovo art. 5, par. 1 e 3);
- ✓ il BEREC, sulla base dei dati raccolti, avrebbe riferito regolarmente sull'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di *roaming*, nonché sull'evoluzione dell'andamento delle tariffe effettive di *roaming* all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori del servizio (nuovo art. 19, par. 4);
- ✓ ulteriori compiti venivano affidati al BEREC in materia di accesso aperto a Internet (nuovo art. 6 quinques, par. 1; nuovo art. 6 sexies, par. 2);
- il Regolamento 531/2012 è stato poi ulteriormente modificato dal **Regolamento (UE) 2018/1971 dell'11 dicembre 2018 (“Regolamento BEREC”)**<sup>965</sup>, che ha rivisitato la normativa concernente i compiti del BEREC e dell'Ufficio BEREC in materia di *roaming*, più esattamente:
  - ✓ inserendo fra i compiti del BEREC quello di formulare orientamenti sull'attuazione del quadro normativo della UE per le comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'ingrosso al *roaming*, ai sensi dell'articolo 3, par. 8, del Regolamento 531/2012 (art. 4, par. 1, lett. d, n. xii); e quello di riferire sulle materie tecniche di sua competenza, in particolare sull'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo per i servizi sia nazionali che di *roaming*, sull'evoluzione dell'andamento delle tariffe effettive di *roaming* all'ingrosso per la differenza di traffico, sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all'ingrosso e i costi all'ingrosso per i servizi di *roaming*, nonché sulla trasparenza e la comparabilità

---

<sup>965</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32018R1971 - *Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il Regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il Regolamento (CE) n. 1211/2009.* cit..

delle tariffe, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento 531/2012 (art. 4, par. 1, lett. j, n. iii);

- ✓ attribuendo all'Ufficio BEREC il compito di elaborare regolarmente e presentare al BEREC, sulla base delle informazioni acquisite dalle ANR, progetti di relazioni su aspetti specifici dell'andamento del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche, come relazioni sul roaming e sull'analisi comparativa, (art. 5, lett. c);
- come detto sopra, il Regolamento (UE) n. 531/2012 ha cessato di produrre effetti il 30 giugno 2022. Con effetto dal 1° luglio 2022, esso è stato abrogato e sostituito dal **Regolamento (UE) 2022/612 del 6 aprile 2022** relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione<sup>966</sup>, che – a sua volta - non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2032 (art. 24). Il nuovo provvedimento non ha inciso sulla validità del Regolamento 2018/1971, ma ha definito più puntualmente e ampliato i compiti del BEREC in materia di *roaming*: esso svolge funzioni consultive ed esprime pareri (artt. 3 par. 6, 7 par. 1, 21, par. 1, etc.), anche in relazione a controversie transfrontaliere affidate all'autorità nazionale o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti (il coinvolgimento del BEREC, prima facoltativo, ora è stato reso sistematico: art. 18, par. 1); elabora e aggiorna orientamenti in ordine agli acquisti dei servizi di *roaming*, all'ingrosso e al dettaglio (artt. 3 par. 8, 4 par. 3, 8 par. 3); fornisce informazioni aggiornate sull'applicazione del Regolamento (art. 17, par. 2); raccoglie periodicamente notizie sull'evoluzione delle tariffe, sull'impatto delle nuove tecnologie, sul rispetto delle norme, sugli accordi di *roaming* e su altri dati del settore, e le trasmette alla Commissione almeno una volta l'anno (art. 21, par. 2).

Su altre prescrizioni che non attengono specificamente al roaming ci si soffermerà a suo luogo.

---

<sup>966</sup> EUR-Lex, Documento 32022R0612 - *Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0612>. L'Allegato II del provvedimento è costituito da una tavola di concordanza tra gli articoli del Regolamento del 2012 e quelli del nuovo Regolamento. Alcuni obblighi previsti dal nuovo provvedimento, indicati nell'art. 24, co.2, entreranno in vigore a decorrere non dal 1° luglio 2002, ma dal 1° giugno 2023.

#### § 10.4.b *Il Regolamento (UE) 2018/1971 (Regolamento BEREC)*

Il **Regolamento (UE) 2018/1971 dell'11 dicembre 2018** (“**Regolamento BEREC**”)<sup>967</sup>, in atto vigente, ha, come detto al § 10.4.B, ridefinito la disciplina – già dettata dal Regolamento 1211/2009, da esso abrogato e sostituito - dell’«**Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche**» (*Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC*) e dell’Ufficio, ridenominato Agenzia di sostegno al BEREC - **Ufficio BEREC**)<sup>968</sup>. Il successivo **Regolamento (UE) 2022/612**, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (di cui si è parlato nel precedente § 10.4.A), non ha inciso sulla sua validità, ma ne costituisce una integrazione, di cui si terrà conto nella esposizione che segue.

In base al Regolamento BEREC, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 52), il BEREC mira a garantire un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche (art. 3). I suoi “compiti di regolamentazione” sono compiti consultivi, di assistenza, di coordinamento; di analisi, monitoraggio, raccolta e gestione di informazioni: esso formula orientamenti, raccomandazioni e posizioni comuni sull’attuazione del quadro normativo della UE; valuta le esigenze di innovazione nell’ambito normativo, diffonde pratiche regolamentari, adotta le «migliori pratiche»<sup>969</sup> al fine di garantire l’applicazione coerente del quadro normativo delle telecomunicazioni; riferisce sulle materie tecniche

---

<sup>967</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32018R1971 - *Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il Regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il Regolamento (CE) n. 1211/2009* cit...

<sup>968</sup> EUR-Lex, Document 32009R1211 - *Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio* cit..

<sup>969</sup> Con l’espressione «**migliori pratiche**» (*best practices*) si intendono le procedure e le tecniche già sperimentate con successo, che, opportunamente sistematizzate in regole o piani, vengono proposte come modelli da seguire per favorire il raggiungimento di risultati migliori in termini di efficacia, efficienza, standard qualitativi. Cfr.: *migliore pratica, tecnica della (best practice)*, Dizionario di Economia e Finanza (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/migliore-pratica-tecnica-della\\_%28](https://www.treccani.it/enciclopedia/migliore-pratica-tecnica-della_%28) ; *Buona pratica* - da Wikipedia it.

di sua competenza; i suoi interlocutori sono le ANR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (art. 4).

L'art. 16 del Regolamento (UE) 2022/612 chiede al BEREC di istituire entro il 31 dicembre 2002 - e di mantenere successivamente - due banche dati uniche a livello dell'Unione:

- una concernente le serie dei numeri per i servizi a valore aggiunto<sup>970</sup> in ciascuno Stato membro, accessibili agli operatori, alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti (la banca dati è stata realizzata ed è disponibile sul sito web del BEREC dall' 8 febbraio 2001)<sup>971</sup>;
- l'altra, concernente le modalità di accesso ai servizi di emergenza che sono obbligatorie in ciascuno Stato membro e tecnicamente realizzabili per consentirne l'uso ai clienti in *roaming* e l'accesso agli operatori e alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti. Anche queste banche dati, concernenti distintamente i mezzi di accesso ai servizi di emergenza (*emergency services*), i servizi a valore aggiunto (*value added services -VAS*), e le applicazioni mobili di allarme pubblico (*public warning services -PWS*), sono disponibili sul sito web del BEREC<sup>972</sup>.

Sotto il profilo della struttura organizzativa, il BEREC comprende il Comitato dei regolatori e i gruppi di lavoro (art. 6):

- il Comitato dei regolatori è formato dai rappresentanti degli Stati membri; a tal fine, per ciascuno di essi, la rispettiva ANR nomina un membro effettivo ed uno supplente. Alle sue deliberazioni partecipa, senza diritto di voto, la Commissione (artt. 7-12);
- per l'attuazione del suo programma di lavoro annuale, il Comitato dei regolatori può istituire dei gruppi di lavoro, aperti alla partecipazione di esperti di tutte le ANR che partecipano ai lavori del BEREC e della Commissione; possono essere invitati a

---

<sup>970</sup> Nel campo delle telecomunicazioni sono intesi come servizi a valore aggiunto tutti i servizi diversi dai servizi di base, ovvero dalle chiamate vocali standard e dalle trasmissioni fax. Per l'Italia lo sono, ad esempio, i numeri verdi.

<sup>971</sup> Cfr. BEREC – Publications, *The new numbering resources database available on the BEREC website 08 February 2021*, <https://www.berec.europa.eu/en/news-publications/news-and-newsletters/the-new-numbering-resources-database-available-on-the-berec-website> .

<sup>972</sup> BEREC – Tools, BEREC *roaming databases*, <https://www.berec.europa.eu/en/berec/tools> .

partecipare, caso per caso, anche singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore interessato (art. 9, lett. j; art. 13).

L’Agenzia di sostegno al BEREC («Ufficio BEREC») (*Agency for Support for BEREC – The BEREC Office*), con sede a Riga, in Lettonia (art. 2), ha, in sintesi, il compito di fornire servizi di assistenza e di sostegno professionale e amministrativo al BEREC, in particolare nell’espletamento dei suoi compiti di regolamentazione (art. 5). La sua struttura organizzativa prevede un consiglio di amministrazione e un direttore (artt. 14-20), che dispongono del personale necessario per l’assolvimento dei suoi compiti (artt. 30-34); ad esso è affidata, tra l’altro, l’istituzione e la gestione di un sistema di informazione e comunicazione dotato principalmente delle seguenti funzioni: una piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce al BEREC, alla Commissione e alle ANR le informazioni necessarie all’attuazione coerente del quadro normativo dell’Unione per le telecomunicazioni; un’interfaccia specifica per richieste di informazioni e per l’accesso; una piattaforma per l’identificazione precoce delle necessità di coordinamento tra le ANR (art. 41).

Se necessario ai fini del conseguimento dei propri obiettivi e dello svolgimento dei propri compiti, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. A tal fine, essi possono, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro, che non creano obblighi di natura giuridica (art. 35).

Tra il BEREC e l’Ufficio BEREC, da una parte, e la Commissione e le ANR rappresentate nel Comitato dei regolatori, dall’altra, è consentito lo scambio di informazioni (anche riguardanti affari riservati), che siano ritenute necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti: le richieste motivate debbono essere evase in modo tempestivo e accurato (art. 40).

In base all’art. 45, le attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC sono sottoposte alle indagini amministrative del Mediatore europeo previsto dall’art. 228 del TFUE, che

assoggetta a tale controllo le attività delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione (di lui si è parlato nel § 8).

### **§ 10.5 LA DIRETTIVA (UE) 2018/1972 (CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE)**

#### **§ 10.5.a Finalità, obiettivi, assetto istituzionale**

Al Regolamento (UE) 2018/1971, che disciplina il BEREC e l'Agenzia di sostegno al BEREC, si affianca la **Direttiva (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018**, che istituisce il **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche**<sup>973</sup>, e che nasce dalla fusione con modifiche (rifusione<sup>974</sup>) delle quattro Direttive del «Pacchetto Telecom» (se ne è parlato nel § 10.1 di questo Capitolo), i cui contenuti vengono rivisitati e riesposti in un nuovo ordine. L'oggetto e le finalità del “Codice” sono esposti nell'art. 1; esso:

---

<sup>973</sup> Il testo originario della Direttiva ha poi subito delle correzioni nel 2019 e nel 2020. Si farà riferimento al testo attuale in vigore: cfr. EUR-Lex, Documento 02018L1972-20181217, *Testo consolidato: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) Testo rilevante ai fini del SEE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018L1972-20181217>.

<sup>974</sup> Nel sistema normativo europeo, la **rifusione** dei testi legislativi consiste nell'adozione di un nuovo atto legislativo, che apportata modifiche a un atto di base e lo sostituisce. Il risultato è un unico atto giuridicamente vincolante, che incorpora l'atto giuridico iniziale e qualsiasi modifica ad esso apportata. Questo nuovo atto passa attraverso l'intero processo legislativo e abroga e sostituisce tutti gli atti che sono stati rifiutati. Cfr. EUR-Lex, Glossario delle sintesi, *Rifusione dei testi legislativi*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:legislation\\_recasting](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:legislation_recasting).

Diversa è la **codificazione**, con il quale un atto giuridico (o diversi atti relativi) e tutte le sue modifiche vengono (soltanto) riuniti in un nuovo singolo atto, che passa mediante lo stesso processo che hanno seguito tutti gli atti che vengono codificati, e che vengono così sostituiti. Quindi, quando vengono codificati ufficialmente atti legislativi, per la codificazione deve essere rispettato l'intero processo legislativo (una procedura legislativa ordinaria o speciale): cfr. EUR-Lex, Glossary of summaries, *Codificazione*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/codification.html>.

Diverso significato e diversa rilevanza ha lo stesso termine quando si riferisce alla **codificazione mediante trattati del diritto internazionale non scritto** (cfr. Rosario Sapienza, *Elementi di diritto internazionale* cit., III, 1, 3; III, 5).

Infine, per completezza, si precisa qui che non ha eguale rilevanza giuridica il **consolidamento**, che riunisce l'atto originale e tutte le sue successive modifiche e correzioni in un unico documento di facile lettura per illustrare le norme giuridiche applicabili in un determinato momento; il consolidamento non comporta l'adozione di un nuovo atto giuridico, per cui il testo da esso risultante è un mero strumento di documentazione e non ha alcun effetto giuridico: dell'atto originario rimane in vigore nella sua forma e nel suo contenuto. cfr. EUR-Lex, Glossary of summaries, *Consolidamento*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:consolidation>.

- istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (o: telecomunicazione) (definiti nell'art. 2, sub 1 e 4), delle risorse e dei servizi correlati (definiti nell'art. 2 sub 10 e 11) e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali (definite nell'art. 2 sub 41)<sup>975</sup>;
- definisce i compiti delle **autorità nazionali di regolamentazione (ANR)** e di eventuali altre autorità competenti e istituisce le procedure dirette a garantire che il quadro normativo dell'Unione trovi un'applicazione armonizzata;
- si propone di realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di telecomunicazione, con la diffusione di reti ad altissima capacità (definite nell'art. 2 sub 2), concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di telecomunicazione, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali (definiti nell'art. 2 sub 14);
- mira a garantire la fornitura di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta; a disciplinare i casi in cui il mercato non è in grado di assicurare l'accesso ai servizi su un piano di parità a tutti gli utenti finali, compresi quelli con disabilità.

La Direttiva ha per destinatari gli Stati membri dell'Unione (art. 127), ai quali é chiesto di adottare (entro il 21 dicembre 2020) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi, e di comunicare immediatamente il testo di tali disposizioni alla Commissione (art. 124).

L'esigenza di conseguire in questa fase di recepimento un livello di armonizzazione più pronunciato tra le varie legislazioni nazionali trova una specifica sottolineatura nelle norme sui diritti degli utenti finali dei servizi di telecomunicazione, disciplinate dagli artt.

---

<sup>975</sup> Per la definizione delle apparecchiature terminali l'art. 2 sub 41 rinvia ) all'art. 1, punto 1), della Direttiva 2008/63/CE della Commissione: esse sono «le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento é indiretto se l'apparecchiatura é interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica». Cfr. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.6.2008 L 162/21, *Direttiva 2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (Versione codificata)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0063>.

102-115 della Direttiva<sup>976</sup>. Al riguardo, gli Stati membri sono stati invitati a non mantenere né introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni che divergano dagli articoli citati, incluse disposizioni più o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso; per il superamento delle disposizioni nazionali più rigorose in materia di tutela dei consumatori è stato concesso un termine più ampio (entro il 31 dicembre 2021), sempre che le restrizioni imposte al funzionamento del mercato interno siano proporzionate all'obiettivo della tutela dei consumatori (art. 101).

Gli Stati membri affideranno i compiti previsti dalla Direttiva alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e ad altre autorità competenti. Esse – nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri - dovranno perseguire gli obiettivi generali elencati nell'art. 3, par 2 e 3. Alle ANR e alle altre autorità competenti spettano – tra l'altro – i compiti elencati nell'art. 3, par. 4; alle ANR andranno specificamente attribuiti almeno i compiti elencati nell'art. 5, par. 1; a queste ultime gli Stati membri potranno assegnare anche altri compiti, previsti dalla Direttiva o da altra legislazione nazionale o della UE (art. 5, par. 1, co. 3, 4, 5). Ciascuno Stato membro comunicherà alla Commissione l'articolazione di compiti e responsabilità che avrà definito (art. 5, par. 4).

Quando le ANR o le altre autorità competenti intendono adottare misure che abbiano un impatto significativo sul mercato, deve essere data alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni

---

<sup>976</sup> Al riguardo, nel «Considerando» n. 257 si legge: «Le divergenze nell'attuazione delle norme sulla tutela degli utenti finali hanno creato barriere significative nel mercato interno, di cui risentono sia i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sia gli utenti finali. È opportuno ridurre tali barriere applicando le stesse norme che garantiscono un livello comune elevato di tutela in tutta l'Unione. Un'armonizzazione piena e calibrata dei diritti degli utenti finali contemplati dalla presente Direttiva dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza del diritto per gli utenti finali e per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica e dovrebbe ridurre in modo significativo le barriere all'ingresso e gli oneri di conformità superflui derivanti dalla frammentazione normativa. La piena armonizzazione aiuta a superare le barriere che ostacolano il funzionamento del mercato interno risultanti dalle disposizioni nazionali relative ai diritti degli utenti finali, disposizioni che al tempo stesso proteggono i fornitori nazionali dalla concorrenza di altri Stati membri. [...]. La piena armonizzazione dei diritti accresce la fiducia degli utenti finali nel mercato interno in quanto essi beneficiano di un livello di tutela ugualmente elevato quando utilizzano servizi di comunicazione elettronica non solo nel loro Stato membro, ma anche mentre vivono, lavorano o viaggiano in altri Stati membri.[...]]».

caso non inferiore a 30 giorni. La procedura di consultazione è regolata dall'art. 23 («Meccanismo di consultazione e trasparenza»).

Le ANR e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi potranno stipulare tra loro – ove necessario – degli accordi per promuovere la cooperazione a livello normativo (art. 5, par. 2). Infine, le ANR e le altre autorità competenti si scambieranno tra loro e con le autorità garanti della concorrenza dello stesso Stato membro le informazioni necessarie per l'applicazione della Direttiva (art. 11).

Nello svolgimento dei loro compiti, le ANR e le altre autorità nazionali competenti dovranno agire in modo indipendente, responsabile, imparziale, obiettivo, tempestivo trasparente, non discriminatorio e proporzionato (art. 3, par. 4; art. 6, par. 2; art. 8); gli Stati membri dovranno garantirne l'indipendenza, in conformità di quanto disposto dalla Direttiva<sup>977</sup>. Annualmente esse riferiscono con relazioni pubbliche sulla loro attività (art. 8 par. 2).

Dovranno essere disposti, a livello nazionale, meccanismi efficienti che consentano agli utenti e alle imprese interessati di presentare ricorso contro le decisioni di una autorità competente, dinanzi a un organo - che può anche essere un organo giurisdizionale - indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l'imparzialità di giudizio, e che sia in possesso di competenze adeguate per assolvere le sue funzioni in maniera efficace (art. 31).

Sotto il profilo istituzionale a livello UE, la Direttiva fa riferimento a più soggetti, tutti chiamati a contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi generali, ciascuno con il proprio ruolo (art. 3, par. 1 e 3): la Commissione, assistita dal «Comitato per le

---

<sup>977</sup> le ANR e le altre autorità nazionali competenti:

- dovranno essere giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi soggetto che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica (art. 6, par. 1);
- dovranno disporre di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati e per partecipare attivamente e contribuire al BEREC; disporranno di bilanci annuali separati (art. 6, par. 2; artt. 9, 10);
- non dovranno sollecitare né accettare istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi del diritto nazionale che recepisce il diritto dell'Unione (art. 8, par. 1);
- dovranno attenersi ad una apposita disciplina per la nomina e la revoca dei loro membri (art. 7).

comunicazioni» e dal gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC»).

Tra i numerosi compiti affidati alla Commissione, si richiama qui, in particolare, il potere di adottare, in forza dell'art. 117, «atti delegati» per conto del Parlamento europeo e del Consiglio; la delega é conferita per un periodo di 5 anni prorogabile tacitamente, tranne diverso avviso dei deleganti, che possono comunque revocarla in qualsiasi momento. Gli atti delegati devono essere preceduti dalla consultazione degli esperti designati da ciascuno Stato membro, e non appena adottati devono essere notificati al Parlamento europeo e al Consiglio, al cui assenso tacito o esplicito é subordinata la loro entrata in vigore<sup>978</sup>. é affidato alla Commissione il compito di promuovere eventuali procedure di revisione della Direttiva (Art. 122, par. 1, 2).

Nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione é assistita in via ordinaria dal **«Comitato per le comunicazioni»**, che «é un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011» (art. 118, par. 1), istituito con la Direttiva Quadro 2002/21/CE, ora abrogata (si veda al riguardo il § 10.2). La Direttiva 2018/1972 ha mantenuto l'organismo (art. 118), ridefinendone il ruolo:

- la Commissione fornisce al Comitato tutte le informazioni pertinenti sull'esito delle sue consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori

---

<sup>978</sup> Gli atti delegati riguardano:

- la definizione delle «tariffe di terminazione» per le chiamate vocali a livello dell'Unione, imposte a ogni fornitore di servizi di chiamate vocali su reti mobili o fisse (art. 75);
- l'adozione delle misure necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità, la qualità, l'affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nella UE, in relazione alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, all'accesso per gli utenti finali con disabilità e all'instradamento al «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» (PSAP) più idoneo (art. 109);
- la modifica degli allegati V, VI, IX, X e XI della Direttiva, al fine di tenere conto del progresso tecnologico e sociale o dell'andamento della domanda del mercato (art. 116).

Queste le materie disciplinate dagli Allegati: All. V: insieme minimo di servizi che il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga é in grado di supportare ai sensi dell'art. 84, par. 3; All. VI: prestazioni e servizi citati all'art. 88 (controllo delle spese), all'art. 115 (prestazioni supplementari) e all'art. 106 (passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero); All. IX: informazioni da pubblicare a norma dell'art. 103 (trasparenza e pubblicazione delle informazioni); All. X: servizi relativi all'accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico: parametri di qualità del servizio (art. 104); All. XI: interoperabilità dei ricevitori, delle apparecchiature autoradio e di televisione digitale di consumo di cui all'art. 113.

di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (art. 119, par. 1); gli trasmette anche le informazioni che riceve dagli altri Stati membri sull'attuazione della Direttiva e sugli obblighi specifici da essi imposti nei confronti delle imprese (art. 120, par. 1, 2, 5, 6);

- da parte sua, il Comitato, tenendo nel debito conto la politica dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle ANR nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (art. 119, par. 2).

La Commissione si avvale dell'assistenza del **Gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG)** - che é anch'esso «un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011» - per l'adozione di «atti di esecuzione», con i quali essa assume (a norma dell'art. 28) decisioni, rivolte agli Stati membri interessati, per risolvere un problema di interferenze dannose transfrontaliere fra due o più Stati membri, che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato<sup>979</sup> nel rispettivo territorio (art. 118, par. 2)<sup>980</sup>.

La Direttiva definisce i compiti del «Gruppo» (negli artt. 3, 4, 23, 28, 35, 37, 38, 45) sulla base della sua configurazione giuridica risultante dalle Decisioni del 2002 (sopra richiamate al § 10.2). Come si é detto, la Commissione é poi intervenuta sul tema con la sua **decisione dell'11 giugno 2019**, che ha abrogato le precedenti<sup>981</sup>. In base a quest'ultimo provvedimento, il Gruppo svolge il suo compito consultivo e di assistenza sia a favore della Commissione (art. 2, par. 1 e 4), sia a favore degli Stati membri nella loro cooperazione reciproca e con gli organi della UE (art. 2, par. 2 e 3); adotta pareri e relazioni, destinati alla Commissione e anche al Parlamento europeo e al Consiglio (art.

---

<sup>979</sup> Per «spettro radio armonizzato» la Direttiva intende uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente alla decisione Spettro Radio, di cui si é parlato nel § 10.1 (art. 2, sub 25).

<sup>980</sup> I Comitati sopra nominati devono essere consultati dalla Commissione prima dell'adozione dei suoi provvedimenti, così come disposto dal Regolamento (UE) n. 182/2011. Tale Regolamento – sul quale ci si é soffermati nel § 4 - stabilisce le norme per il controllo, da parte dei paesi della UE, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Cfr. EUR-Lex, Document 32011R0182 - *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione* cit..

<sup>981</sup> EUR-Lex, Document 32019D0612(01) - *Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2019, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE* cit..

4, par. 1 e 2). Esso fornisce i propri buoni uffici per risolvere eventuali problemi o controversie tra Stati membri o con paesi terzi (art. 2, par. 3); può organizzare riunioni per consentire alle ANR o ad altre autorità competenti di discutere e scambiarsi pareri ed esperienze (art. 2, par. 5); infine, anche su propria iniziativa, convoca le riunioni del “forum di valutazione tra pari”, finalizzato a consentire l’utilizzo dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili (art. 2, par. 6; cfr. artt. 35 e 55 della Direttiva).

Il Gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri; a tal fine, ciascuno di essi nomina un rappresentante di alto livello con responsabilità generale per la politica strategica inerente allo spettro radio; la Commissione partecipa a tutte le sue riunioni e ne cura le funzioni di segreteria (art. 3). Esso può invitare alle sue riunioni osservatori – senza diritto di voto - provenienti, tra l’altro, dai paesi dello **Spazio Economico Europeo**<sup>982</sup> e dai paesi candidati all’adesione alla UE, dalla **Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)** e dall’*European Telecommunications Standards Institute - ETSI*<sup>983</sup>; può inoltre sentire esperti e parti interessate; può invitare alle sue riunioni rappresentanti pertinenti dell’industria affinché possano esporre le loro posizioni; può anche invitare a partecipare alle sue riunioni esperti

<sup>982</sup> Sullo **Spazio Economico Europeo (SEE)** ci si è intrattenuti brevemente nel § 4: attualmente, esso comprende tutti gli Stati membri della UE e tre Stati dell’EFTA: Islanda, Liechtenstein, e Norvegia. L’Accordo SEE (Accordo sullo Spazio Economico Europeo; in ingl.: *Agreement on the European Economic Area, EEA agreement*), entrato in vigore il 1° gennaio 1994, prevede la progressiva rimozione delle restrizioni ai movimenti di persone, merci, servizi e capitali tra i paesi della UE e tra dei quattro paesi dell’EFTA (ne resta fuori la Svizzera) e la realizzazione di un unico Mercato Interno (*Internal Market*).

<sup>983</sup> La **CEPT** è un’organizzazione fondata nel 1959 con funzioni di coordinamento e di organizzazione in ordine agli standard di telecomunicazione e ai servizi postali a livello europeo; in atto raggruppa le PTT (*Post Telephony and Telegraphy agencies*) di 18 paesi europei. Nel 1988, in risposta alle proposte della Commissione europea, ha istituito l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (**European Telecommunications Standards Institute — ETSI**), che si occupa di telecomunicazioni, radiodiffusione e altre reti e servizi di comunicazione elettronica, curando lo sviluppo, la ratifica e il collaudo tempestivi di standard applicabili a livello globale per sistemi, applicazioni e servizi abilitati alle TIC. Essa è una delle organizzazioni europee per gli standard (**European Standardization Organizations ESO**) e fornisce il supporto alle normative e alla legislazione europee attraverso la creazione di standard europei armonizzati. Sono stati sviluppati in ambito ETSI lo standard del sistema di telefonia cellulare GSM, il sistema DECT di telefonia senza fili e quello di comunicazione radio mobile TETRA, il 3GPP, gli standard per reti UMTS, o TISPAN per le reti fisse e la convergenza di Internet. Registrato come associazione di diritto francese senza scopo di lucro, ha sede a Sophia-Antipolis, in Francia. Fanno parte dell’ETSI produttori, gestori di reti di telecomunicazioni, amministrazioni pubbliche, fornitori di servizi internet, enti di ricerca ed utilizzatori; in atto conta oltre 900 membri provenienti da oltre 60 paesi e da cinque continenti.

cfr. Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni, da Wikipedia IT; ETSI, *About us*, <https://www.etsi.org/about/about-us> ; Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - Da Wikipedia IT.

delle ANR o di altre autorità competenti e del BEREC. A quest'ultimo consente di partecipare alle sue attività per questioni, connesse allo spettro radio, relative alla regolamentazione del mercato e alla concorrenza che rientrano nella competenza del BEREC (art. 4, par. 6 e 7). Infine, il Gruppo consulta frequentemente i soggetti operanti nel mercato, i consumatori e gli utenti finali (art. 6). La sua attività è soggetta a vincoli di riservatezza, segreto professionale e trasparenza (artt. 7, 8, 9).

#### **§ 10.5.b *Governance: regime autorizzativo, scambi informativi, procedure relative al mercato interno, sicurezza***

La Direttiva (UE) 2018/1972 sancisce che gli Stati membri non devono impedire alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, ferme restando le restrizioni, imposte da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (art. 12, par. 1, che richiama l'art. 52, par. 1 TFUE)<sup>984</sup>.

L'organizzazione del settore delle telecomunicazioni prevede anche un articolato sistema di acquisizione e scambio di informazioni. Così, gli Stati membri devono provvedere affinché le imprese forniscano alle ANR, alle altre autorità nazionali competenti, e – a livello UE – al BEREC tutte le informazioni necessarie per una

---

<sup>984</sup> In particolare:

- la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale (art. 12);
- le autorizzazioni generali possono essere assoggettate a determinate condizioni non discriminatorie, proporzionate e trasparenti, esplicitamente previste dalla Direttiva in un elenco esaustivo (art. 13 e Allegato I);
- autorizzazioni generali sono previste anche per l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso. Gli Stati membri possono, però, subordinare l'uso alla concessione di diritti individuali, quando questi sono necessari per massimizzare un utilizzo efficiente alla luce della domanda (art. 46), e ai diritti d'uso individuali dello spettro radio le autorità competenti possono associare delle condizioni in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile (art. 47; Allegato I, sub D ed E) (art. 13);
- gli Stati membri possono modificare, limitare e revocare i diritti dei beneficiari di autorizzazione, come di modificare i loro obblighi, in casi limitati e con il rispetto di vincoli procedurali (artt. 18-19).

valutazione del loro comportamento e dell'andamento del settore, in modo che si possano assumere i provvedimenti più opportuni (artt. 20, 21, 22). È previsto anche un meccanismo di consultazione dei soggetti interessati basato sulla trasparenza, quando le ANR intendano imporre misure o limitazioni che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante<sup>985</sup>, ovvero nelle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori (artt. 23-24).

Viene regolata la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie interne ad uno Stato membro, in particolare delle controversie tra imprese (con il coinvolgimento delle ANR: artt. 25-26). Se si tratta di controversie transnazionali, le ANR richiedono il parere del BEREC, che indicherà loro i provvedimenti da adottare (art. 27). In ogni caso, il ricorso a tali procedure non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale (art. 26, par. 5; art. 27 par. 6).

Una specifica regolamentazione è prevista per il coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri: essi si curano che il suo uso sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di fare altrettanto sul proprio territorio, in conformità del diritto dell'Unione; l'obiettivo è soprattutto quello di evitare interferenze transfrontaliere dannose<sup>986</sup>. In presenza di contrasti, qualsiasi Stato membro interessato può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di mettere a disposizione i suoi buoni uffici, del caso, emettendo un proprio parere. Qualora il gruppo non riesca

---

<sup>985</sup> Con l'espressione «mercato rilevante» si intende uno spazio di mercato che presenta un certo livello di omogeneità, per cui può essere considerato come una realtà unitaria, in relazione all'applicazione di determinate regole di concorrenza in materia di pratiche restrittive e abusi di posizione dominante. Il «mercato rilevante» risulta dalla combinazione del «mercato del prodotto» e del «mercato geografico»:

- il «mercato del prodotto rilevante» comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;
- il «mercato geografico rilevante» comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee.

Cfr. EUR-Lex, Documento 31997Y1209(01) - *Definizione di mercato rilevante – Sintesi della Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5)*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:31997Y1209\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:31997Y1209(01)).

<sup>986</sup> A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, nel rispetto del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, e cooperano tra loro, se del caso nell'ambito del gruppo «Politica dello spettro radio», per il coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio, e anche per risolvere eventuali problemi o controversie in relazione a tale coordinamento o ad eventuali interferenze dannose transfrontaliere (tra Stati membri e con paesi terzi) che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

nell'intento, potrà essere chiesto l'intervento della Commissione, che, valendosi dei pareri del gruppo potrà adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni rivolte agli Stati membri interessati (art. 28).

Gli Stati membri istituiscono sanzioni per la violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della Direttiva o di altre decisioni vincolanti della Commissione. Le sanzioni sono imposte dalle ANR o dalle altre autorità competenti (artt. 29, 30). Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate davanti ad un organo di ricorso indipendente, imparziale e competente, che può anche essere un organo giurisdizionale. La sua decisione è impugnabile davanti ad una giurisdizione (art. 31). Sui ricorsi, sulle decisioni e sulle sentenze gli Stati membri informano la Commissione e il BEREC (artt. 30 e 31).

Nella prospettiva del consolidamento del mercato interno delle telecomunicazioni e della piena applicazione della Direttiva in tutti gli Stati membri, le ANR lavorano tra loro, con la Commissione e il BEREC nella ricerca degli interventi più idonei (artt. 32-34).

Per assicurare l'armonizzazione tra le legislazioni nazionali necessaria per la realizzazione di un mercato interno efficiente, la Commissione può assumere idonee raccomandazioni o – a seconda dei casi - decisioni, previa consultazione del BEREC e – se del caso – del gruppo «Politica dello spettro radio»; le ANR dovranno tenere le raccomandazioni nella massima considerazione, e informare la Commissione nel caso in cui decidano di non conformarvisi. Qualora la raccomandazione adottata non consegua l'armonizzazione che si proponeva, la Commissione provvede, assumendo una idonea decisione; qualora non provveda in tal senso nei termini fissati dalla Direttiva, informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione. Per la medesima finalità di armonizzazione, il BEREC può proporre, di propria iniziativa, alla Commissione l'adozione di una misura; se la Commissione non intende provvedere corrispondentemente, deve informarne il Parlamento europeo e il Consiglio (art. 38).

La Commissione può anche ritenere necessario un intervento più incisivo di “normalizzazione”: in tal caso, essa elabora e pubblica un elenco di norme non vincolanti

o specifiche, come base per agevolare la fornitura armonizzata di reti e di servizi di telecomunicazione e delle risorse e dei servizi correlati. Se necessario, essa può chiedere la collaborazione delle tre **organizzazioni europee di normazione (OEN)** (in ingl. : *European Standards Organisations – ESO*), che sono state ufficialmente riconosciute dalla UE e dall'Associazione europea di libero scambio (EFTA) come responsabili dello sviluppo e della definizione di norme tecniche a livello europeo e costituiscono pertanto il “sistema europeo per la standardizzazione”<sup>987</sup> (art. 39, par. 1):

- il **Comitato Europeo di Normazione (CEN)** è un'associazione che riunisce gli Organismi Nazionali di Normazione di 34 paesi europei; esso fornisce una piattaforma per lo sviluppo di norme europee e di altri documenti tecnici in relazione a vari tipi di prodotti, materiali, servizi e processi (ad esclusione dell'elettrotecnica). Istituito nel 1961, ha sede a Bruxelles<sup>988</sup>;
- il **Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)** è una associazione che riunisce i Comitati Elettrotecnicci Nazionali di 34 paesi europei. Esso elabora norme tecniche nel settore elettrotecnico, che aiutano a facilitare gli scambi tra paesi, creare nuovi mercati, ridurre i costi di conformità e sostenere lo sviluppo di un

---

<sup>987</sup> Cfr.:

- EUR-Lex, Document 31998L0034 - *Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, Allegato I*, cit.;
- EUR-Lex, Documento 02012R1025-20230709, Testo consolidato: *Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* (Testo rilevante ai fini del SEE) (agg. al 9/7/2023), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1025-20230709>, allegato I;
- Your Europe, *Le norme in Europa*, [https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index\\_it.htm](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_it.htm);
- EUR\_Lex - Documento 52023XC0704(01), *Pubblicazione di un aggiornamento dell'elenco degli organismi nazionali di normazione, in applicazione dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea 2023/C 236/03*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C\\_.2023.236.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A236%3AFULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.236.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A236%3AFULL).

<sup>988</sup> Cfr. CEN, *About CEN*, <https://www.cencenelec.eu/about-cen/> ; *Comitato europeo di normazione*, Treccani Dizionario delle Scienze Fisiche (1996), [https://www.treccani.it/enciclopedia/comitato-europeo-di-normazione\\_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/comitato-europeo-di-normazione_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/). Per l'Italia partecipa al CEN l'Ente italiano di normazione (UNI), per il quale cfr. § 15.4.

mercato unico europeo. Istituito nel 1973, è un'organizzazione senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles<sup>989</sup>;

- l'**Istituto europeo per le norme di telecomunicazione** (*European Telecommunications Standards Institute — ETSI*): se ne è parlato nel precedente § 10.5.A), si occupa di telecomunicazioni, radiodiffusione e altre reti e servizi di comunicazione elettronica, curando lo sviluppo, la ratifica e il collaudo tempestivi di standard applicabili a livello globale per sistemi, applicazioni e servizi abilitati alle TIC. Ha sede a Sophia-Antipolis, in Francia. Fanno parte dell'ETSI produttori, gestori di reti di telecomunicazioni, amministrazioni pubbliche, fornitori di servizi internet, enti di ricerca ed utilizzatori; in atto conta oltre 900 membri provenienti da oltre 60 paesi e da cinque continenti<sup>990</sup>.

Le norme non vincolanti o specifiche così elaborate non vengono imposte: la Direttiva chiede agli Stati membri (solo) di incoraggiarne l'uso per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti. Là dove manchi una normativa elaborata dalla Commissione, sarà incoraggiata l'applicazione delle norme adottate dalle “Organizzazioni europee di normazione”, ovvero, in mancanza anche di queste, delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'**Unione Internazionale delle Telecomunicazioni** (UIT, in ingl.: **ITU**)<sup>991</sup>, dalla **Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni** (**CEPT**)<sup>992</sup>, dall'**Organizzazione internazionale per la standardizzazione** (*International*

---

<sup>989</sup> Cfr. Cenelec, *About CENELEC*, <https://www.cencenelec.eu/about-cenelec/> ; CENELEC [*Comité Européen de Normalisation Électrotechnique*], Dizionario di Economia e Finanza (2012), [https://www.treccani.it/encyclopedia/cenelec-comite-europeen-de-normalisation-electrotechnique\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/encyclopedia/cenelec-comite-europeen-de-normalisation-electrotechnique_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)). Per l'Italia partecipa al CENELEC il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), per il quale cfr. § 15.4.

<sup>990</sup> Cfr. ETSI, *About us* cit.; Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni - da Wikipedia IT; Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - Da Wikipedia IT.

<sup>991</sup> Della UIT/ITU si è parlato ampiamente nel capitolo precedente.

<sup>992</sup> Della CEPT si è parlato nel precedente § 10.5.A (in nota).

*Organisation for Standardisation — ISO)*<sup>993</sup> e dalla **Commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission — IEC)**<sup>994</sup> (art. 39, par. 2).

Qualora, però, le norme non vincolanti o specifiche elaborate dalla Commissione non vengano applicate correttamente, con la conseguenza che non viene garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, la Commissione, seguendo una apposita procedura, può renderle obbligatorie (art. 39, par. 3, 4).

Gli Stati membri devono far sì che i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico adottino adeguate misure che ne garantiscono la sicurezza. Le istruzioni vincolanti a tal fine sono emanate dalle competenti autorità degli Stati membri, che esercitano i controlli relativi. È prevista una informativa periodica alla Commissione UE, che può anche adottare in materia atti di esecuzione, che descrivano dettagliatamente le misure tecniche e organizzative da mettere in pratica. Un ruolo di coordinamento in questo settore è assegnato all'**Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (European Network and Information Security Agency – ENISA)**<sup>995</sup>. Le autorità

<sup>993</sup> L'**Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization - ISO)** è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizioni norme tecniche. Svolge funzioni consultive per l'UNESCO e per l'Organizzazione delle Nazioni Unite. È stata fondata nel 1947 a Londra. La sua Sede centrale è a Ginevra. È organizzata in comitati tecnici (*Technical Committees – TCs*), ciascuno con un suo piano di lavoro su un tema specifico. Dal 1947, anno della sua fondazione, ad oggi ha aperto ben 323 comitati. Cfr. Organizzazione internazionale per la normazione – da Wikipedia IT; ISO International Organization for Standardization, *Technical committees*, <https://web.archive.org/web/20190623155135/https://www.iso.org/technical-committees.html>.

<sup>994</sup> La **Commissione elettrotecnica internazionale** (in ingl.: *International Electrotechnical Commission – IEC*) è un'organizzazione internazionale per la definizione di standard in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate (ad es., spetta ad essa sviluppare e distribuire gli standard per le unità di misura, in particolare il gauss, l'hertz e il weber). Molti dei suoi standard sono definiti in collaborazione con l'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione). Fondata nel 1906, ha sede a Ginevra. Ad essa partecipano 89 Paesi. È formata da rappresentanti di enti di standardizzazione nazionali riconosciuti. Tra i gruppi fondati dalla IEC, c'è il **Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR)**. Cfr. Commissione elettrotecnica internazionale - da Wikipedia IT.

<sup>995</sup> È stato il Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, ad istituire l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (*European Network and Information Security Agency – ENISA*), oggi denominata – più sinteticamente - Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (*European Union Agency for cybersecurity*), mantenendo lo stesso acronimo. Ha la sede principale ad Atene con uffici a Heraklion (nell'isola di Creta) e a Bruxelles. Essa “contribuisce alla politica informatica della UE, migliora l'affidabilità dei prodotti, dei servizi e dei processi TIC con sistemi di certificazione della cybersicurezza, coopera con gli Stati membri e gli organismi della UE e aiuta l'Europa a prepararsi alle sfide informatiche di domani”; la sua missione è quella di “raggiungere un elevato

competenti degli Stati membri fruiscono dell'assistenza dei propri “**gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente**” (*computer security incident response teams – CSIRT*) (artt. 40 e 41)<sup>996</sup>.

### § 10.5.c *Reti di comunicazione elettronica*

Per quanto attiene alla disciplina delle reti, e in particolare all'ingresso nel mercato e alla diffusione, gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di imporre contributi per il rilascio di diritti d'uso dello spettro radio, o di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture correlate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse (art. 42).

Per quanto riguarda la gestione dello spettro radio per le reti e i servizi di telecomunicazione, gli Stati membri provvederanno in conformità degli accordi internazionali in materia, fra i quali il Regolamento delle radiocomunicazioni e altri accordi adottati nel quadro dell'ITU applicabili allo spettro radio, quali l'accordo raggiunto in sede ITU in occasione della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni

---

livello comune di cybersicurezza in tutta l'Unione in cooperazione con la comunità in generale”. Cfr. Enisa European Union Agency for cybersecurity, *Informazioni sull'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA)*, <https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/about/it>. Dell'ENISA e della sua istituzione si parlerà più ampiamente nel prossimo § 11.

<sup>996</sup> La Direttiva UE 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, ha creato una rete di «gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente» (*computer security incident response teams – CSIRT*): ciascuno Stato membro deve istituire uno o più gruppi di intervento, con compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi. Gli CSIRT assicurano una cooperazione efficace, efficiente e sicura, e hanno accesso a un'infrastruttura di comunicazione e informazione adeguata, sicura e resiliente a livello nazionale. Cfr. EUR-Lex, Document 32016L1148 - *Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148>.

Il CSIRT Italia è istituito presso l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**. I suoi compiti sono definiti dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 e dal Dpcm 8 agosto 2019 art. 4. Tali compiti includono: il monitoraggio degli incidenti a livello nazionale; l'emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti; l'intervento in caso di incidente; l'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti; la sensibilizzazione situazionale; la partecipazione alla rete dei CSIRT. Il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con il settore privato; per facilitare la cooperazione, esso promuove l'adozione e l'uso di prassi comuni o standardizzate nei settori delle procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi e sistemi di classificazione degli incidenti, dei rischi e delle informazioni. Cfr. ACN Agenzia Nazionale per la sicurezza– CSIRT, *Chi siamo*, <https://www.csirt.gov.it/chi-siamo> .

del 2006<sup>997</sup>. Per la necessaria armonizzazione a livello UE essi terranno conto, oltre che della Direttiva in esame, della decisione n. 676/2002/CE («decisione spettro radio»), di cui si è parlato nel § 10.1 (art. 45)<sup>998</sup>.

Come si è detto prima, i paesi della UE devono facilitare l'uso dello spettro radio mediante autorizzazioni generali; se del caso, possono subordinarne l'uso alla concessione di diritti individuali (art 46). Ai diritti d'uso individuali dello spettro radio le autorità competenti possono associare delle condizioni in modo da garantirne l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile (art. 47, 48).

La Direttiva dedica specifiche norme alla durata dei diritti d'uso individuali (art. 49), al loro rinnovo (art. 50), al loro trasferimento o affitto ad altre imprese (art. 51), alle misure da adottare al momento di decidere la concessione, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso, al fine di assicurare una concorrenza effettiva priva di distorsioni (art. 52), alle procedure – concordate tra gli Stati membri - dirette a coordinare la tempistica delle assegnazioni (artt. 53-54), e alle procedure di assegnazione dei diritti d'uso (artt. 35-37 e 55).

Alcuni articoli della Direttiva sono dedicati alla diffusione e all'uso delle apparecchiature di rete senza fili: le autorità competenti degli Stati membri autorizzano la fornitura di accesso a una rete pubblica di telecomunicazione attraverso le reti locali in

---

<sup>997</sup> La Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre (RRC-06-Rev.ST/61) si è svolta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, con la presenza di 104 Paesi e oltre 1000 delegati; essa ha proceduto alla revisione dell'Accordo di Stoccolma 1961(RRC-06-Rev.ST61), che fino ad allora aveva disciplinato la materia. Cfr. ITU International Telecommunications Union – Settore delle radiocomunicazioni (ITU-R), *Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la revisione dell'accordo ST61 (RRC-06-rev.ST61)* (Ginevra, Svizzera, 15 maggio-16 giugno 2006) – Atti finali, <https://www.itu.int/net/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=rrc-06-rev-st61&lang=en>.

<sup>998</sup> La Decisione 676/2002/CE è associata al cd. Pacchetto Telecom del 2002, di cui si è parlato sopra (§ 10.1, § 10.5.A). Essa ha definito a livello comunitario un quadro politico e normativo e condizioni armonizzate in ordine alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio, ed ha istituito il “Comitato per lo spettro radio”, ridenominato poi Gruppo “Politica dello spettro radio”.

radiofrequenza (*Radio Local Area Network – RLAN*; in uso anche: *Wireless Local Area Network – WLAN*)<sup>999</sup>, nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine<sup>1000</sup>.

Per quanto riguarda l'accesso alle reti di telecomunicazione e l'**interconnessione**<sup>1001</sup>, come regola di carattere generale, gli Stati membri devono provvedere affinché non vi sia alcuna restrizione che possa impedire alle imprese del medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro - nel rispetto del diritto dell'Unione – appositi accordi sulle connesse disposizioni tecniche e commerciali (art. 59, par. 1; art. 60, par. 1).

In materia di accesso e di interconnessione, alle ANR o alle altre autorità competenti vengono attribuiti poteri e competenze (analiticamente specificati nell'art. 61).

Per quanto riguarda l'**accesso condizionato**<sup>1002</sup> ai servizi radiotelevisivi digitali per gli utenti della UE, a prescindere dal mezzo trasmittivo, gli Stati membri applicano alle imprese che forniscono o prestano il servizio di accesso alcune condizioni, specificate nell'Allegato II, parte I della Direttiva (art. 62, par. 1). Qualora, peraltro, la ANR accerti che una o più di tali imprese non dispongono di un “**significativo potere di mercato**”<sup>1003</sup> sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni previste dall'Allegato, purché non venga pregiudicata l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione per il quali sussistono obblighi di trasmissione

<sup>999</sup> Per «rete locale in radiofrequenza» o «RLAN» la Direttiva intende un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva uno spettro radio armonizzato (art. 2, sub: 24).

<sup>1000</sup> Per la decisione Spettro Radio cfr. EUR-Lex, Document 32002D0676 - *Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)*, cit..

<sup>1001</sup> Si coglie qui l'occasione per riportare la definizione di «**interconnessione**» data dalla Direttiva: essa è “una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete” (art. 2, sub: 28).

<sup>1002</sup> Come detto ampiamente nel § 6, per "accesso condizionato" si intende qualsiasi misura e/o intesa tecnica, che consenta l'accesso del fruitore in forma intelligibile, previa autorizzazione individuale.

<sup>1003</sup> Le “**imprese che dispongono di un significativo potere di mercato**” sono quelle che godono, individualmente o congiuntamente con altre, di una posizione dominante, tale da consentire loro di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori, in uno specifico mercato, o anche su un mercato strettamente connesso, quando la connessione rafforza il potere di mercato complessivo di esse (art. 63).

(cfr. art. 114), e non vengano pregiudicate le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati interessati (art. 62, par. 2).

Al fine di garantire l'effettiva concorrenza, la Direttiva prevede un sistema di analisi di mercato, diretto ad individuare e a definire, all'interno del settore delle telecomunicazioni, i vari mercati dei prodotti e dei servizi, le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di specifici obblighi di regolamentazione («mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti»). Il sistema è articolato su più livelli:

- la Commissione, previa consultazione pubblica e delle ANR, e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta una «raccomandazione», con la quale individua - in base ai principi del **diritto della concorrenza**<sup>1004</sup> - i «**mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti**»<sup>1005</sup>, ovvero i mercati dei servizi e dei prodotti all'interno del settore delle telecomunicazioni, le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalla Direttiva, senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici (art. 64, par. 1);
- la Commissione, inoltre, previa consultazione del BEREC, elabora e fornisce alle ANR le linee guida, conformi ai principi del diritto della concorrenza, per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato («**linee guida SPM**») (art. 64, par. 2);
- le ANR, tenendo nella massima considerazione la «raccomandazione» e le «linee guida SPM», definiscono i «mercati rilevanti» corrispondenti alla situazione nazionale. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, esse attivano meccanismi pubblici di consultazione delle parti interessate (cfr. art. 23), della Commissione, del BEREC e delle ANR di altri Stati membri (cfr. art. 32) (art. 64, par. 3);

---

<sup>1004</sup> Con l'espressione “**diritto della concorrenza**” si intende quel ramo del diritto commerciale che si occupa di regolare quei comportamenti che possono impedire o falsare la concorrenza tra imprese e quindi pregiudicare, oltre che il mercato interno, anche i consumatori; esso si occupa specialmente di intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni. Cfr. Avvocato Ferrante, *Diritto della concorrenza*, <https://www.avvocatoferrante.it/it/diritto-della-concorrenza.html#:~:text=Il%20diritto%20della%20concorrenza%20%C3%A8,mercato%20interno%20anche%20i%20consumatori>.

<sup>1005</sup> Sul significato della espressione «**mercato rilevante**» si veda in nota nel precedente § 10.5.B.

- analoghe procedure e forme di intervento sono previste per l'individuazione di potenziali mercati transnazionali, quando prodotti e servizi forniti da imprese di uno Stato membro hanno come utenti finali soggetti di un altro Stato membro: sulla base delle analisi svolte dal BEREC, la Commissione può assumere decisioni in merito, e le ANR interessate operano congiuntamente (artt. 65-66);
- alla fine, sono le ANR che determinano se un mercato definito “rilevante” presenta limiti alla concorrenza effettiva, tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione previsti dalla Direttiva (che fissa anche i criteri per esprimere la valutazione). In questa fase, esse si avvarranno della collaborazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza e terranno in conto le linee guida SPM, il parere delle parti interessate, della Commissione e del BEREC (art. 67);
- le ANR notificano alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della Direttiva; deve essere notificata senza indugio alla Commissione anche qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alla Direttiva (art. 121, par. 2).

Qualora, conclusivamente, si ritenga giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione, l'ANR individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un “significativo potere di mercato” (nel senso sopra richiamato in nota), e solo ad esse – non ad altre, salvo alcune eccezioni – impone appropriati, specifici obblighi di regolamentazione, soggetti a revisione periodica (artt. 67 e 68):

- 1) obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso: le imprese dovranno rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini, condizioni e per la fornitura e per l'uso (art. 69);
- 2) obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso (art. 70);

- 3) l'obbligo di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e/o dell'accesso; le ANR possono richiedere la produzione delle scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi (art. 71);
- 4) nei casi in cui l'ANR ritenga che il rifiuto di concedere l'accesso o la sua subordinazione a termini e condizioni non ragionevoli ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale:
  - l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile (edifici o accessi a edifici; cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, etc.) (art. 72);
  - obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate; gli obblighi che possono imporsi agli operatori sono elencati nell'art. 73;
- 5) obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi; per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, le ANR tengono conto degli investimenti da essa effettuati, e possono consentirle un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete (art. 74);
- 6) alle imprese che vengono ritenute come aventi un “significativo potere di mercato” in uno o più mercati all’ingrosso dei servizi di telecomunicazione, ma assenti dai relativi mercati al dettaglio, possono essere assoggettate dalle ANR soltanto agli obblighi di non discriminazione (di cui all’art. 70) e agli obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate (di cui all’art. 73) (art. 80);
- 7) alle imprese detentrici di un “significativo potere di mercato” su un dato mercato al dettaglio, qualora questo non sia effettivamente competitivo, l’ANR può applicare particolari misure di controllo normativo sui servizi al dettaglio, proporzionate e giustificate alla luce degli obiettivi generali richiamati (art. 83).

Le “imprese che dispongono di un significativo potere di mercato” sono destinatarie anche di altre norme della Direttiva; così:

- L'ANR verifica se l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa tutte le condizioni previste al riguardo dalla Direttiva, e, in caso positivo, rende l'impegno vincolante e non impone all'impresa proponente obblighi supplementari per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato con essa un accordo di coinvestimento (artt. 76; per la procedura relativa agli impegni: art. 79). La Direttiva ha affidato al BEREC il compito di formulare linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata ad altissima capacità; esse saranno tenute nella massima considerazione dalle ANR e saranno periodicamente aggiornate (art. 82). Il BEREC ha provveduto con l'adozione delle «**Linee guida per la definizione delle reti VHCN – Very High Capacity Network**» (*BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks*), approvate ad ottobre 2020<sup>1006</sup>;
- l'ANR, qualora ritenga che gli obblighi imposti alle imprese con significativo potere di mercato si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza nel campo della fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso, può, in via eccezionale, imporre alle imprese verticalmente integrate un obbligo di separazione funzionale, ovvero l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente; ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'ANR deve presentare alla Commissione un'apposita richiesta, adeguatamente motivata e articolata (art. 77);
- possono essere le stesse imprese verticalmente integrate a comunicare alla ANR il loro intendimento di procedere alla separazione volontaria. L'ANR valuta il prevedibile effetto della separazione volontaria preannunciatale e degli impegni connessi offerti, e decide se mantenere, modificare o revocare gli obblighi già a carico dell'impresa, se imporre nuovi obblighi in conformità degli impegni offerti dall'impresa, e se imporre obblighi alla nuova entità commerciale generata dalla separazione (art. 78; per la procedura relativa agli impegni: art. 79);
- le imprese devono comunicare anticipatamente e tempestivamente alla ANR la propria intenzione di disattivare - o di sostituire con nuove infrastrutture - parti della rete,

---

<sup>1006</sup> Cfr. BEREC – Documenti, *Orientamenti del BEREC sulle reti ad altissima capacità, doc. n. BoR (20)165, doc. date 01-10-2020*, <https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-practices/guidelines/berec-guidelines-on-very-high-capacity-networks> (con accesso al file PDF).

comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame. L'ANR provvede affinché tale processo di **migrazione dalle infrastrutture preesistenti** preveda tempi e condizioni trasparenti, un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile, che consentano l'accesso alle nuove infrastrutture di rete aggiornate (art. 81).

La Direttiva prevede ulteriori forme di intervento e regolamentazione, dirette a promuovere una concorrenza efficiente e l'interesse degli utenti finali.

In tale ottica si pone la delega conferita dall'art. 75 alla Commissione per la definizione a livello UE - previo parere del BEREC - delle tariffe massime che le imprese possono addebitarsi reciprocamente per inoltrare chiamate mobili e fisse tra le rispettive reti<sup>1007</sup>. Alle ANR è affidato il compito di verificare che le determinazioni assunte dalla Commissione vengano rispettate, e di riferirne annualmente alla Commissione stessa e al BEREC (art. 75 cit.). La Commissione ha onorato la delega ricevuta con il Regolamento delegato (UE) 2021/654 del 18 dicembre 2020<sup>1008</sup>.

<sup>1007</sup> Si tratta di una “tariffa unica massima di terminazione” per le chiamate vocali su reti mobili, e di una “tariffa unica massima di terminazione” per le chiamate vocali su reti fisse (congiuntamente: «**tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione**»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro.

<sup>1008</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32021R0654 - *Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra la Direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0654> .

Il Regolamento fornisce, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- a) **«servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili»:** il servizio all'ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri di telefonia mobile che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un'interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione (per le “risorse di numerazione”);
- b) **«servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse»:** il servizio all'ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri geografici e non geografici utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un'interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione.

### § 10.5.d *Servizi*

La parte III della Direttiva, dedicata ai servizi, si sofferma innanzitutto sugli obblighi di «**servizio universale**», ovvero sugli obblighi diretti a “garantire a tutti e dappertutto l'accesso a determinate prestazioni essenziali, di qualità ed a prezzi ragionevoli”, in questo caso, nel campo delle telecomunicazioni<sup>1009</sup>.

Gli Stati membri devono far sì che il servizio universale sia disponibile, a prezzi accessibili, a tutti i consumatori nei loro territori; possono estendere tale beneficio agli utenti finali che siano microimprese, piccole e medie imprese<sup>1010</sup> e organizzazioni senza scopo di lucro (art. 84, par. 1 e 5).

Il «servizio universale» comprende un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale disponibili, in postazione fissa (art. 84, par. 1); gli Stati membri possono scegliere di assicurare anche l'accessibilità economica ai servizi non forniti in postazione fissa (art. 84, par. 2). È stato attribuito al BEREC il compito di fornire una definizione di “servizio adeguato” (art. 84, par. 3 co. 2); Il BEREC ha provveduto con la pubblicazione, l'11 giugno 2020, di un «Rapporto sulle migliori

---

c) «**numero dell'Unione**»: un numero appartenente ai piani di numerazione nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 per le zone geografiche appartenenti al territorio dell'Unione.

<sup>1009</sup> Come si è già detto, il concetto di «**servizio universale**», sviluppato dalla UE, definisce “un insieme di esigenze di interesse generale cui dovrebbero essere assoggettate, nell'intera Unione, le attività come le telecomunicazioni o le poste, ad esempio. Ne discendono precisi obblighi nell'intento di garantire a tutti e dappertutto l'accesso a determinate prestazioni essenziali, di qualità ed a prezzi ragionevoli”. Cfr. EUR-Lex, Glossario delle sintesi – *Servizio universale*, cit..

<sup>1010</sup> Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, la Direttiva in esame richiama (nel “Considerando” n. 68) la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata col numero C(2003) 1422], sotto più puntualmente indicata, che fissa tali criteri ai fini dell'ammissibilità ai programmi finanziari e di sostegno comunitari e nazionali. Le definizioni adottate sono le seguenti:

- **microimpresa**: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- **piccola impresa**: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- **media impresa**: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Cfr. EUR-Lex, Document 32003H0361 - Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], cit..

pratiche degli Stati membri a sostegno della definizione di un servizio di accesso a Internet a banda larga (IAS) adeguato»<sup>1011</sup>.

Ciascuno Stato membro sceglie la larghezza di banda necessaria per supportare almeno un insieme minimo di servizi, riportato nell'allegato V della Direttiva: e-mail; motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni; strumenti basilari online di istruzione e formazione; stampa o notizie online; ordini o acquisti online di beni o servizi; ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro; reti professionali; servizi bancari online; utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale; media sociali e messaggeria istantanea; chiamate e videochiamate (qualità standard) (art. 84, par. 3).

Le ANR sorvegliano l'evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi in parola; se del caso, gli Stati membri assumeranno provvedimenti per assicurarne la fruizione ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. Un adeguato sostegno può essere fornito dagli Stati membri anche ai consumatori con disabilità, se del caso con misure specifiche, che rendano disponibili e a prezzi accessibili apparecchiature terminali e attrezzature che consentano un accesso equivalente, e, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione. Le prescrizioni agevolative riferite possono essere estese dagli Stati membri agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro (art. 85).

---

<sup>1011</sup> Il Rapporto – soggetto a revisione periodica - offre una panoramica delle pratiche dei nove Stati membri (Belgio, Croazia, Finlandia, Lettonia, Malta, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito) che alla data avevano introdotto la banda larga nell'ambito di un **“obbligo di servizio universale”** (OSU; in ingl.: *Universal Service Obligation* - USO). Come disposto dall'art. 84 della Direttiva, il Rapporto è stato redatto in stretta collaborazione con la Commissione europea, e tiene conto dell'esito di una consultazione pubblica. Cfr. BEREC – Documenti, *Relazione del BEREC sulle migliori pratiche degli Stati membri a sostegno della definizione di adeguati servizi di accesso a Internet a banda larga (IAS)*, doc. n. BoR (20) 99, date 11-06-2020 (con accesso al file PDF), <https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/reports/berec-report-on-member-states-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service-ias>. Con l'espressione «**migliori pratiche**» (*best practices*) (già fornita in nota nel § 10.4.B) si intendono le procedure e le tecniche già sperimentate con successo, che, opportunamente sistematizzate in regole o piani, vengono proposte come modelli da seguire per favorire il raggiungimento di risultati migliori in termini di efficacia, efficienza, standard qualitativi.

Se la disponibilità in postazione fissa di un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita, sul territorio nazionale o in diverse sue parti, alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti di politica pubblica, lo Stato membro può imporre nelle parti del suo territorio che registrano la carenza adeguati obblighi di «servizio universale» per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali. A tal fine, esso sceglierà il metodo più efficace e adeguato nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità<sup>1012</sup>, e si adopererà per limitare al minimo le distorsioni del mercato e tutelare nel contempo l'interesse pubblico (artt. 86, 87).

I fornitori del «servizio universale» possono anche fornire prestazioni e servizi aggiuntivi. Al riguardo, gli Stati membri provvederanno affinché essi definiscano condizioni e modalità delle forniture aggiuntive, in modo che l'utente finale non sia costretto a pagarle se non sono necessarie o non sono indispensabili per il servizio richiesto (art. 88, par. 1, 2; Allegato VI Parte A)<sup>1013</sup>.

Infine, gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nei loro territori nazionali, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di «servizio universale». In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese (art. 92).

Alle ANR è stato imposto l'obbligo di notificare alla Commissione (entro il 21 dicembre 2020 e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo) i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale (art. 121, par. 1).

---

<sup>1012</sup> Sul principio di proporzionalità, si vedano le note nn. 866 e 869 nel § 8 di questo Capitolo IV.

<sup>1013</sup> Prestazioni e servizi elencati nell'Allegato VI, parte A: offerte di fatturazione dettagliata, proposte di sistemi di pagamento anticipato, autorizzazioni al pagamento rateale del contributo di allacciamento, preavviso della interruzione del servizio o della cessazione del collegamento a seguito di mancato pagamento delle fatture; disponibilità a fornire consigli tariffari, sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi, procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi.

Le «**risorse di numerazione**» sono gestite dalle ANR o dalle altre autorità competenti, con la collaborazione del BEREC e nel rispetto delle norme adottate dagli Stati membri<sup>1014</sup>. In particolare, alle ANR é chiesto (artt. 93, 94):

- di fornire adeguate **risorse di numerazione** per la prestazione di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico;
- di controllare la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione (che deve svolgersi secondo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie, definite dagli Stati membri);
- di controllare la gestione dei **piani nazionali di numerazione**.

In ordine alle risorse di numerazione, agli Stati membri sono attribuiti altri compiti e poteri (artt. 93, 95, 96, 97); dalla Direttiva viene ad essi una sollecitazione per la cooperazione e la stipula di accordi (art. 93).

Un gruppo di disposizioni é dedicato ai diritti degli utenti finali nei loro rapporti con i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione; tra questi ultimi non vanno comprese le microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che esse forniscono altri servizi di telecomunicazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché gli utenti finali siano informati di questa deroga prima di concludere un contratto con una microimpresa che ne benefici (artt. 98-100).

---

<sup>1014</sup> Al riguardo:

- per **numero** o **numerazione** si intende la sequenza di cifre che identifica una specifica utenza;
- le **risorse di numerazione** sono le numerazioni disponibili per l'assegnazione agli utenti;
- per **piano nazionale di numerazione** si intende il provvedimento, che definisce i criteri in base ai quali le risorse di numerazione vanno assegnate ai vari servizi (così: la prima cifra é 0 per le numerazioni geografiche, strutturate in modo da instradare le chiamate verso un punto terminale di rete che ha una precisa ubicazione fisica, che é quella dell'utente; é 3 per la numerazione dei servizi di comunicazioni mobili e personali, es. il cellulare).

Per l'Italia, si occupa della materia la **Commissione per le infrastrutture e le reti (CIR)**, che é un organo dell'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM**, membro del BEREC (cfr. nota nel § 10.1)

Cfr. AGCom Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, *Delibera n. 26/08/CIR - Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, Roma, 14 maggio 2008*,  
<https://www.agcom.it/documents/10179/538857/Delibera+26-08-CIR/562c1e6a-9240-4520-b63b-dd4752f87694?version=1.0&targetExtension=pdf>; *Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR*,  
<https://www.agcom.it/documents/10179/1/document/e8778a25-f0c1-46f6-973c-609cc6777fe9> . .

Si applicano, comunque, a tutti i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione, comprese le microimprese di cui sopra, le seguenti prescrizioni:

- i fornitori non possono applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, che siano differenti per ragioni connesse alla loro cittadinanza, al loro luogo di residenza o al loro luogo di stabilimento, tranne che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata (art. 99);
- le misure adottate a livello nazionale in materia di accesso a servizi e applicazioni, o di uso delle stesse attraverso reti di telecomunicazione da parte di utenti finali, devono rispettare la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** («Carta») (di cui si è parlato nel § 8) e i principi generali del diritto della UE; qualunque provvedimento limitativo può, pertanto essere imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta i diritti e le libertà richiamati, è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto della UE o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà fondamentali altrui. (art. 100).

La stipula dei contratti di concessione del diritto d'uso di una risorsa di numerazione deve rispettare una serie di disposizioni dettate nell'interesse degli utenti finali. Così:

- prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta corrispondente, il fornitore del servizio di telecomunicazione deve fornirgli le informazioni prescritte relative al contratto e al servizio offerto, analiticamente (su: livelli minimi di qualità del servizio, prezzi, durata del contratto, indennizzi e rimborsi, incidenti di sicurezza, minacce e vulnerabilità, etc.) e sinteticamente; tali informazioni diventano parte integrante del contratto e non sono modificabili se non con l'accordo esplicito delle parti. Gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale l'obbligo di fornire informazioni aggiuntive e, in genere, altre disposizioni relative agli aspetti non regolamentati dalla Direttiva (art. 102, par. 1, 2, 4, 6, 7; Allegato VIII);
- il fornitore deve anche fornire gratuitamente al consumatore una sintesi concisa e facilmente leggibile del contratto, che ne individua i principali elementi; a tal fine, è stato affidato alla Commissione il compito di adottare, previa consultazione del BEREC, un modello sintetico di contratto (art. 102, par. 3). La Commissione ha

provveduto con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 del 17 dicembre 2019<sup>1015</sup>;

- qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori devono offrire ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio (art. 102, par. 5).

Ai fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono dedicate specifiche disposizioni in materia di trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni (artt. 103, 104, 105, 106, All. III, VI C, IX).

Gli Stati membri vengono invitati ad intervenire con proprie prescrizioni in una serie di casi (art. 104, 105 par 1-7, 106 par. 1, 4-9, Allegati III, VIII).

La Direttiva puntuallizza le disposizioni da applicare in caso di offerta a un consumatore di pacchetti di servizi - o di servizi e apparecchiature terminali -, che comprendano almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico (art. 107, par. 1). Gli Stati membri devono riconoscere al consumatore il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto, se egli – in base al diritto della UE o al diritto nazionale in conformità del diritto della UE - ha il diritto di risolvere uno qualsiasi degli elementi del pacchetto per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura (art. 107, par. 1). La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore del pacchetto non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, tranne che non si convenga diversamente con il consumatore (art. 107, par. 1).

---

<sup>1015</sup> Cfr. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 336/274 IT del 30.12.2019, , *Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R2243&from=PT> .

Particolare attenzione viene rivolta dalla Direttiva alle comunicazioni di emergenza, con l'imposizione agli Stati membri dell'obbligo di assumere adeguati provvedimenti normativi su vari temi (artt. 108, 109):

- per ogni Stato membro é prevista l'istituzione di un «**centro di raccolta delle chiamate di emergenza**» o «**PSAP**» (*public safety answering point*): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui pervengono inizialmente le «comunicazioni di emergenza» (art. 2, sub 36, 38), cioè le comunicazioni da parte di utenti finali per chiedere e ricevere aiuto d'urgenza (art. 109)<sup>1016</sup>;
- in ordine alle chiamate di emergenza, alla Commissione é chiesto di adottare, previa consultazione del BEREC, “atti delegati”, al fine di assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni al numero «112», in particolare per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità, la qualità, l'affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza, con riferimento alla localizzazione del chiamante, all'accesso per gli utenti finali con disabilità e all'instradamento allo PSAP più idoneo (art. 109, par. 8 co. 1);
- ora, un cittadino in uno Stato membro che abbia bisogno di contattare i servizi di emergenza in un altro Stato membro potrebbe trovarsi nell'impossibilità di farlo perché i servizi di emergenza potrebbero non disporre delle informazioni di contatto dei servizi di emergenza in altri Stati membri. Per superare la difficoltà, é affidato al BEREC il compito di mantenere una banca dati dei numeri E.164<sup>1017</sup> dei servizi di emergenza degli Stati membri, al fine di garantire che i servizi di emergenza in uno

---

<sup>1016</sup> In Italia, il PSAP é affidato all'Arma dei Carabinieri (PSAP2 governativo: gestisce gli eventi direttamente). In alcune regioni (Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna) esistono delle centrali di primo livello “laiche”, ovvero gestite da operatori non appartenenti a forze specifiche (PSAP1), che si collocano tra l'utente e il PSAP2 e svolgono un ruolo di "filtro" delle chiamate improprie, ossia quelle non classificabili come emergenza. Cfr. Centrale unica di risposta – da Wikipedia IT.

<sup>1017</sup> La Direttiva fa riferimento alla Raccomandazione dell'ITU-T (*International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Bureau*, in it.: Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni) E.164 del 18 novembre 2010 (tutt'ora in vigore), che definisce il piano di numerazione internazionale delle telecomunicazioni pubbliche. Cfr. ITU – International Telecommunication Union, *Raccomandazione E.164 (11/10), E.164: Il piano di numerazione internazionale delle telecomunicazioni pubbliche (approvata 18-11-2010)*, <https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164-201011-I/en>.

Stato membro possano essere contattati da quelli di un altro Stato membro (art. 109, par. 8, co. 3);

- quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico per il caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, gli Stati membri devono provvedere affinché gli eventuali allarmi siano trasmessi – in modo da essere facilmente ricevibili - agli utenti finali interessati dai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, ovvero tramite servizi di diffusione radiotelevisiva o altri servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet. Tutto, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata, tenendo nella massima considerazione le linee guida elaborate dal BEREC sulle modalità per valutare l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico (art. 110). Il BEREC ha pubblicato le linee guida il 5 dicembre 2019<sup>1018</sup>.

È chiesto agli Stati membri di provvedere affinché ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano imposte specifiche prescrizioni, dirette a consentire agli utenti finali con disabilità un accesso ai servizi di

---

<sup>1018</sup> Cfr. BEREC - Documenti, *Linee guida del BEREC su come valutare l'efficacia dei sistemi di allerta pubblica trasmessi con diversi mezzi*, Doc. N. BoR (19) 255, doc. date: 05-12-2019 (con accesso al file PDF),

<https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-practices/guidelines/berec-guidelines-on-how-to-assess-the-effectiveness-of-public-warning-systems-transmitted-by-different-means>.

Per quanto riguarda l'intervento normativo richiesto agli Stati membri, l'Italia ha provveduto istituendo nel 2019 il sistema di allarme pubblico per l'informazione della popolazione **IT-alert** (sul sito: <https://www.it-alert.it/it/>); sono seguiti altri provvedimenti legislativi con funzioni integrative e di aggiornamento; il più recente è il Testo coordinato della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020 con la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2023, del 7 febbraio 2023. Cfr: Governo italiano – Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Testo Coordinato 7 febbraio 2023: Allertamento e sistema di allarme pubblico IT – Alert in riferimento alle attività di protezione civile. Testo coordinato della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020 con la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023*, <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/it-alert-testo-coordinato-dpcm-del-23-ottobre-2020-e-dm-del-7-febbraio-2023/>.

telecomunicazione e una possibilità di scelta di imprese e servizi equivalente a quelli della maggiore parte degli utenti finali (art. 111).

Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano agli utenti finali numeri da un piano di numerazione, deve essere possibile al pubblico accedere ad elenchi e a servizi di consultazione dei numeri assegnati, fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali e della vita privata. Spetta ai fornitori dei servizi soddisfare le richieste di accesso, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie, nei termini definiti dalle ANR. Agli utenti finali di uno Stato membro deve essere consentito di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS (art. 112).

Gli Stati membri devono garantire l'interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo (art. 113; Allegato XI), adottando opportune misure, che non si applicheranno ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori (art. 113, par. 1 e 2).

I fornitori di servizi di televisione digitale dovranno garantire, se del caso, che le apparecchiature che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Al termine del loro contratto, gli utenti finali dovranno poter restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che saranno conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, o a parti di esse, saranno considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità richiamate (art. 113, par. 3).

## § 11. UN'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DELL'INFORMAZIONE: L' ENISA (2004)

### § 11.1 IL PROCESSO NORMATIVO: L'ENISA E LE DIRETTIVE NIS E NIS 2

Negli anni a cavallo del secolo la Comunità Europea aveva assunto numerose Direttive dirette a rafforzare la sicurezza delle reti (di esse si è avuto modo di parlare nei paragrafi precedenti)<sup>1019</sup>. Ora, si constatava che, in fase di recepimento delle disposizioni impartite, gli Stati membri avevano scelto soluzioni tecniche e organizzative differenti tra loro, trattandosi di compiti tecnicamente complessi per i quali non esistono soluzioni univoche e ovvie; così, nonostante le misure adottate, la complessità tecnica delle reti e dei sistemi di informazione, la varietà dei prodotti e dei servizi interconnessi e l'elevato numero di soggetti pubblici e privati dotati di responsabilità rischiavano di turbare il buon funzionamento del mercato interno.

Per risolvere il problema, si è pensato di creare un centro di conoscenze a livello europeo, che fornisse orientamenti, consulenza e, se richiesto, assistenza nell'ambito dei propri obiettivi, e al quale potessero rivolgersi il Parlamento europeo, la Commissione o gli Stati membri tramite i propri organismi competenti: si è avviato così un articolato processo normativo:

- il primo provvedimento in materia è stato il **Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004**, che ha istituito l' “**Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione**” (*European Network and Information Security Agency – ENISA*)<sup>1020</sup>. Alla nuova Agenzia è stato chiesto di «assicurare un alto ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio

---

<sup>1019</sup> Il Regolamento (CE) n. 460/2004, cui è dedicato il presente paragrafo, richiama (nei “Considerando” nn. 4-10) le seguenti Direttive, che sono state oggetto di trattazione nella presente ricerca: Direttive 95/46/CE, 97/66/CE, 98/34/CE e 1999/93/CE (cfr. § 6); Direttiva 2000/31/CE (cfr. § 7); Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE (cfr. § 10 - pacchetto telecom); Direttiva 2002/58/CE (cfr. § 10.2).

<sup>1020</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 32004R0460, *Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32004R0460> .

dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione Europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno» (art. 1);

- nel 2013 il Regolamento (CE) n. 460/2004 é stato abrogato e sostituito dal **Regolamento (UE) n. 526/2013 del 21 maggio 2013**<sup>1021</sup>; questo ha istituito una nuova Agenzia, che é succeduta a quella istituita nel 2004, con un nome leggermente diverso ma con lo stesso l'acronimo: l' “**Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione**” (*European Union Agency for Network and Information Security – ENISA* (art. 1);
- un'ulteriore, rilevante rivisitazione della normativa é stata operata con il **Regolamento (UE) n. 2019/881, del 17 aprile 2019**<sup>1022</sup>, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 526/2013 ed ha proceduto ad una seconda reistituzione dell'Agenzia, con una denominazione diversa ma con il vecchio acronimo (che a questo punto acquista una valenza “storica”): l’”**Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza**” (*European Union Agency for Cybersecurity - ENISA*) (art. 1): la nuova Agenzia é stata istituita per un periodo indeterminato a decorrere dal 27 giugno 2019 (art. 68, par. 4); entro il 28 giugno 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro, e l'eventuale necessità di modificarne il mandato (art. 67). Il Regolamento ha introdotto nel linguaggio giuridico del settore il termine cybersicurezza (*cybersecurity*), di cui fa un ampio uso: il termine si riscontra in quasi tutti gli articoli, e – come si é detto – é stato introdotto anche nella nuova denominazione data all'ENISA.

---

<sup>1021</sup> Cfr. EUR – Lex - Document 32013R0526, *Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il Regolamento (CE) n. 460/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0526> .

<sup>1022</sup> Cfr. EUR – Lex - Document 32019R0881, *Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il Regolamento (UE) n. 526/2013 («Regolamento sulla cybersicurezza») (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881> .

Da quanto sopra detto, si rileva che si è scelto di intervenire nella materia con lo strumento del Regolamento, che, come tale, «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» (art. 28 Reg. 2004; art. 37 Reg. 2013; art. 69 Reg. 2019). Le motivazioni della scelta sono illustrate (da ultimo) nel Regolamento del 2019: esso si propone «di garantire il buon funzionamento del mercato interno, perseguiendo nel contempo un elevato livello di cybersicurezza , cyberresilienza e fiducia all'interno dell'Unione» (art. 1, par. 1); tali obiettivi «non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) ...» (“Considerando” n. 109); la dimensione primariamente internazionale della normativa in esame può anche dedursi dalla disciplina dei controlli - amministrativo e giudiziario – previsti sull'operato dell'Agenzia. Va notato, peraltro, che i Regolamenti sull'ENISA, più che dettare regole per disciplinare l'attività svolta da operatori e fruitori del mondo di internet, hanno ulteriormente arricchito e potenziato il ruolo interlocutorio svolto nel settore in esame dai vari organismi che interagiscono con le autorità europee e nazionali, con funzioni consultive, di studio, di lavoro di collaborazione, di scambio di informazioni, e nei quali sono rappresentati sia gli Stati membri sia gli operatori della rete.

Il processo normativo sopra richiamato è stato influenzato dall'interazione con un processo parallelo - per il quale si è fatto ricorso allo strumento della Direttiva - diretto ad elevare il livello di cybersicurezza dell'Unione:

- in questa prospettiva si è mossa la Direttiva (UE) n. 2016/1148 del 6 luglio 2016 (chiamata anche **Direttiva NIS**, da ***Network and Information Service***, in it.: servizio per le reti e l'informazione)<sup>1023</sup>, adottata al fine di favorire lo sviluppo delle capacità di cybersicurezza in tutta la UE, mitigare le minacce ai sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire servizi essenziali in settori chiave, e garantire la continuità di tali

---

<sup>1023</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32016L1148 - *Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione*, cit..

servizi in caso di incidenti, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell'Unione e al funzionamento efficace della sua economia e della sua società. La Direttiva ha garantito il completamento dei quadri nazionali sulla sicurezza dei sistemi informatici e di rete ed ha contribuito alla cooperazione a livello UE, mediante l'istituzione del “gruppo di cooperazione” (*Cooperation Group*) e della “rete di “gruppi nazionali di intervento per la sicurezza informatica” (*computer security incident response teams – CSIRT*) in caso di incidente; essa ha anche disposto che ogni Stato membro designi una o più autorità nazionali responsabili della cybersicurezza e dei compiti di vigilanza («**autorità competente**»), e un punto di contatto unico nazionale («**punto di contatto unico**», in ingl. *single point of contact*), che svolga una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità degli Stati membri con le autorità competenti negli altri Stati membri e con il “gruppo di cooperazione” e la “rete di CSIRT”. La Direttiva ha rivolto grande attenzione all'ENISA, cui ha assegnato nuovi compiti, che ne hanno rafforzato il ruolo: le innovazioni normative così introdotte sarebbero state recepite tre anni dopo nel Regolamento (UE) n. 2019/881, sopra richiamato;

- la Direttiva (UE) 2016/1148 è stata abrogata e sostituita dalla **Direttiva (UE) n. 2022/2555 del 14 dicembre 2022**, recante misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (**Direttiva NIS 2**)<sup>1024</sup>, che ha fatto anch'essa numerosi riferimenti all'ENISA ed ha anche apportato modifiche alla Direttiva 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), di cui si è parlato al § 10.5. La rapida trasformazione digitale e l'interconnessione della società, anche negli scambi transfrontalieri, avevano infatti portato a un'espansione del panorama delle minacce informatiche, con un aumento degli incidenti che rappresentava una grave minaccia per il funzionamento dei sistemi informatici e di rete. Ora, la Direttiva (UE) 2016/1148 non aveva impedito che si determinassero notevoli divergenze nella sua attuazione da

---

<sup>1024</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32022L2555 - *Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 e la Direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 (Direttiva NIS 2)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2555>.

parte degli Stati membri, anche in ordine al suo ambito di applicazione, la cui delimitazione era lasciata in larga misura alla loro discrezione; essa conferiva agli Stati membri un ampio potere discrezionale in ordine all'attuazione degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza ed alla segnalazione degli incidenti: tali obblighi erano stati pertanto attuati in modi significativamente diversi a livello nazionale. Analoghe divergenze si erano determinate nell'attuazione della Direttiva in materia di vigilanza e di esecuzione, con conseguente frammentazione del mercato<sup>1025</sup>. Da qui la sua sostituzione.

## § 11.2 NATURA GIURIDICA, OBIETTIVI E COMPITI DELL'ENISA

Ci si soffermerà ora sull'ENISA, facendo riferimento al **Regolamento (UE) n. 2019/881, del 17 aprile 2019**, attualmente in vigore.

L'ENISA è un organismo della Comunità, dotato di personalità giuridica, ed in ciascuno degli Stati membri fruisce della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni (art. 38, par. 1, 2). Ha la sede ad Atene, con una succursale a Heraklion (nell'isola di Creta) e un ufficio a Bruxelles<sup>1026</sup>. Il suo operato è sottoposto al controllo amministrativo del «**Mediatore europeo**» previsto dal TFUE (art. 45), e di cui è avuta occasione di parlare<sup>1027</sup>.

L'ENISA si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza (art. 26), ed è soggetta a vincoli di riservatezza, così come i soggetti che

<sup>1025</sup> Cfr. *Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022* citata nella nota precedente, “Considerando” nn. 1-4.

<sup>1026</sup> Cfr. Enisa European Union Agency for cybersecurity, *Contatti*, <https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/contact> ; EUR-Lex - Documento 32019R0881, *Sintesi del Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (Regolamento sulla cybersicurezza)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?qid=1691579219706&uri=CELEX%3A32019R0881> .

<sup>1027</sup> L'art. 26 del Regolamento del 2004 fa menzione, a tal riguardo, dell'art. 195 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, che oggi corrisponde all'art. 228 del TFUE (nominato nel corrispondente art. 45 del Regolamento del 2019). Il **Mediatore europeo** è la carica istituzionale europea, abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi soggetto che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea. (cfr. supra, § 8 di questo Capitolo IV).

partecipano all'attività dei suoi organi e il suo personale, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni (art. 27)<sup>1028</sup>.

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali, l'ENISA è soggetta alle speciali disposizioni adottate per le istituzioni e gli organismi comunitari, contenute nel Regolamento (CE) n. 45/2001, sostituito poi dal Regolamento (UE) 2018/1725 sul Garante Europeo per la protezione dei dati (art. 41)<sup>1029</sup>: anche di questa normativa si è già parlato prima, nel § 9.

La responsabilità dell'Agenzia sotto il profilo giudiziario è così disciplinata:

- la responsabilità contrattuale è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione; eventuali clausole compromissorie in esso contenute possono attribuire la competenza a giudicare alla Corte di giustizia delle Comunità europee (art. 39, par. 1, 2);
- in materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce i danni causati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità ai principi

---

<sup>1028</sup> L'art. 27 del Regolamento prevede che, se necessario ai fini dell'esecuzione dei compiti dell'ENISA, il Consiglio di amministrazione può decidere di consentirle la trattazione di «informazioni classificate». In questo caso, l'ENISA, in accordo con i servizi della Commissione, dovrà adottare regole in materia di sicurezza che applichino i principi di sicurezza enunciati nelle decisioni UE che disciplinano la materia. Il rinvio è alle decisioni assunte dalla Commissione UE nel 2015, che disciplinano il trattamento delle «**informazioni classificate UE**» (ICUE), ovvero delle informazioni che in base ad una classifica di sicurezza UE sono state incluse tra quelle, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione Europea o di uno o più Stati membri. Sulle regole in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate si sofferma anche l'art. 43. Sul tema si richiamano:

- la Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 72/41 del 17.3.2015), in: EUR-Lex - Documento 32015D0443, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0443>;
- la Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 72 del 17.3.2015), in: EUR-Lex - Document 32015D0444, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32015D0444> .

<sup>1029</sup> Cfr:

- EUR-Lex - Document 32001R0045, *Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati*, cit.;
- EUR-Lex, Document 32018R1725 - *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati*, etc. cit..

generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri; eventuali controversie sono attribuite alla competenza della Corte di giustizia (art. 39, par. 3, 4).

Il Regolamento definisce gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'ENISA, e stabilisce anche «un quadro per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cybersicurezza al fine di garantire un livello adeguato di cybersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC<sup>1030</sup> nell'Unione, oltre che al fine di evitare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda i sistemi di certificazione della cybersicurezza nell'Unione» (art. 1, par. 1). Esso fa salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale (art. 1, par. 2).

Il ruolo dell'Agenzia, come si è detto, viene definito, con numerose integrazioni in ordine al mandato, agli obiettivi e ai compiti, negli artt. 3-12:

- il mandato è quello di conseguire un elevato livello comune di cybersicurezza nella UE e di ridurre la frammentazione nel mercato interno mediante il ravvicinamento delle normative nazionali; a tal fine, essa sosterrà attivamente gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, e fungerà per loro da punto di riferimento per pareri e competenze; agirà in maniera indipendente e nel rispetto delle competenze degli Stati membri; al fine di svolgere i suoi compiti, avrà cura di sviluppare le proprie risorse, incluse le capacità e abilità tecniche e umane necessarie (art. 3);
- gli obiettivi sono quelli di operare come centro di competenze nel campo della cybersicurezza e di assistere gli organi e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri, e i portatori di interessi del settore pubblico e privato nella realizzazione delle politiche

---

<sup>1030</sup> Con l'acronimo TIC si indicano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in ingl.: *information and communications technology - ICT*). L'art. 2 del Regolamento del 2019 definisce:  
 12) «prodotto TIC»: un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo;  
 13) «servizio TIC»: un servizio consistente interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo della rete e dei sistemi informativi;  
 14) «processo TIC»: un insieme di attività svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto TIC o servizio TIC.

della UE in questo campo, nel miglioramento della protezione delle reti e dei sistemi informativi, e nello sviluppo di abilità e competenze. Essa promuoverà la cooperazione, la condivisione di informazioni e il coordinamento a livello UE; sosterrà le azioni degli Stati membri nella prevenzione delle minacce informatiche e nella reazione ad esse; infine, promuoverà l'uso della **certificazione europea della cybersicurezza** (di cui si parlerà più avanti, nel § 11.4); promuoverà un elevato livello di consapevolezza in materia di cybersicurezza tra cittadini, organizzazioni e imprese (art. 4);

- i compiti sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi, e sono definiti principalmente negli artt. 5-12 del Regolamento; la Direttiva NIS 2 del 2022 ne ha aggiunti altri, rafforzando così il ruolo dell'Agenzia. Non sono compiti di normazione, ma di assistenza e cooperazione con gli Stati membri, le istituzioni della UE e numerosi altri organismi comunitari: nella logica di questa ricerca, si richiamano qui di seguito sinteticamente (quando si indica solo il numero dell'articolo, si fa riferimento al Regolamento). L'ENISA:
  - a) contribuisce allo sviluppo e all'attuazione uniforme delle politiche e della normativa della UE nel campo della cybersicurezza e delle questioni connesse; a tal fine, presta assistenza e consulenza agli Stati membri, svolge lavori preparatori, fornisce analisi, orientamenti tecnici, agevola lo scambio di «migliori pratiche»; contribuisce ai lavori del “gruppo di cooperazione” istituito dalla Direttiva NIS del 2016 (art. 5)<sup>1031</sup>;
  - b) assiste le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri e le istituzioni pertinenti al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità (*capacity*-

---

<sup>1031</sup> In base all'art. 14 della Direttiva 2022/2555 (NIS 2), il **Gruppo di cooperazione** è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA. Il Servizio europeo per l'azione esterna partecipa alle attività del gruppo di cooperazione in qualità di osservatore. Le autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2022/2554 possono partecipare alle attività del gruppo di cooperazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento. Ove opportuno, il gruppo di cooperazione può invitare a partecipare ai suoi lavori il Parlamento europeo e i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi. La Commissione ne assicura il segretariato. Cfr. EUR-Lex, Documento 32022L2555, *Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, cit.

*building): capacità di prevenire, rilevare e analizzare le minacce informatiche e gli incidenti, e di reagire ad essi; sostiene, su richiesta, lo sviluppo e il potenziamento dei “gruppi nazionali di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente” (**CSIRT**) istituiti dalla Direttiva NIS; fornisce anche un sostegno adeguato alla «Squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione» (**CERT-UE**, dove CERT sta per *computer emergency response team*, lett.: squadra di risposta alle emergenze informatiche), istituita da un accordo interistituzionale nel 2017 (art. 6);*

- c) assiste gli Stati membri, su richiesta, nell’elaborazione e nell’aggiornamento della loro strategia nazionale per la cybersicurezza e degli indicatori chiave di prestazione che essi utilizzano per la relativa valutazione (art. 7 par. 4 Direttiva NIS 2);
- c) sostiene la cooperazione operativa a livello UE tra tutti gli attori coinvolti, fornendo consulenza e orientamenti e cooperando a livello operativo essa stessa; stabilisce sinergie con i Servizi che si occupano della criminalità informatica e con le autorità di vigilanza che si occupano della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, al fine di affrontare questioni di interesse comune; elabora periodicamente una relazione sulla situazione tecnica della cybersicurezza nell’Unione con riferimento agli incidenti e alle minacce informatiche, sulla base delle informazioni disponibili, tra cui le relazioni degli altri organismi del settore: i **CSIRT** degli Stati membri, i “**punti di contatto unici**” in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (*single points of contact*) istituiti dalla Direttiva NIS, il “**Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica**” (*European Cybercrime Centre — EC3*) presso Europol<sup>1032</sup>, e la **CERT-UE** sopra nominata; contribuisce a sviluppare una risposta cooperativa, a livello di Unione e di Stati membri, agli incidenti o alle crisi su vasta scala di carattere transfrontaliero connessi

---

<sup>1032</sup> L’**Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)** è stata istituita nel 1999, e ha sede a L’Aja. Il **Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica** presso Europol è stato istituito nel 2013 dalla UE. Cfr. EUR-Lex, Summaries of EU Legislation, *Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica presso Europol*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-cybercrime-centre-at-europol.html> ; EUROPOL- *About Europol, European Cybercrime Centre - EC3*, <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3>.

- alla cybersicurezza; svolge le funzioni di segretariato della rete dei CSIRT nazionali (art. 7);
- d) sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione della politica della UE in materia di certificazione della cybersicurezza dei prodotti, dei servizi e dei processi TIC , come stabilito dal “**quadro europeo di certificazione della cybersicurezza**” (di cui all'art. 46: se ne parlerà nel successivo § 11.4), e provvede alle funzioni di segretariato **portatori di interessi per la certificazione della cybersicurezza**” (*Stakeholder Cybersecurity Certification Group - SCCG*) (di cui si parlerà nel prossimo § 11.3); effettua regolarmente, diffondendone poi i risultati, analisi delle principali tendenze del mercato della cybersicurezza, al fine di promuoverlo nell'Unione; elabora e pubblica orientamenti, sviluppa buone pratiche, facilita la definizione e l'adozione di norme europee e internazionali; redige, in collaborazione con gli Stati membri e con il settore, pareri e orientamenti riguardanti i settori tecnici relativi ai requisiti di sicurezza per gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali (art. 8);
  - e) raccoglie e analizza informazioni sulla cybersicurezza e in particolare sulle tecnologie emergenti, le minacce informatiche e gli incidenti, per fornire consulenza alle autorità nazionali, e per metterle a disposizione del pubblico tramite un portale dedicato (art. 9);
  - f) sensibilizza l'opinione pubblica sui rischi connessi alla cybersicurezza, fornisce orientamenti in materia di buone pratiche per i singoli utenti, opera per rafforzare la cybersicurezza e la sua visibilità nell'Unione, incoraggiare un ampio dibattito pubblico e promuovere l'istruzione in materia (art. 10);
  - g) fornisce consulenza sulle esigenze e sulle priorità in materia di ricerca nel campo della cybersicurezza (per quanto riguarda le tecnologie nuove ed emergenti; partecipa alla fase di attuazione dei programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, in qualità di delegata della Commissione o di beneficiaria (art. 11);
  - h) contribuisce all'impegno della UE nella cooperazione sulla cybersicurezza con i terzi e le organizzazioni internazionali; in particolare, fornisce consulenza e

- assistenza alla Commissione su questioni concernenti gli accordi con i paesi terzi per il riconoscimento reciproco dei certificati di cybersicurezza (art. 12);
- i) elabora e mantiene, previa consultazione del “gruppo di cooperazione” citato sopra, una “**banca dati europea delle vulnerabilità**”, cui hanno accesso tutti i portatori di interessi, e della quale deve assicurare la sicurezza e l'integrità, in particolare al fine di consentire ai soggetti interessati, e ai relativi fornitori di sistemi informatici e di rete, di divulgare e registrare, su base volontaria, le vulnerabilità note al pubblico presenti nei prodotti TIC o nei servizi TIC (art. 12, par. 2 Direttiva NIS 2);
  - j) cura le funzioni di segretariato della “**Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche**” (*European cyber crisis liaison organisation network, EU-CyCLONe*), istituita al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi della UE (art. 16 Direttiva NIS 2);
  - k) pubblica, in collaborazione con la Commissione e con il “gruppo di cooperazione”, una relazione biennale sullo stato della cybersicurezza nella UE, che viene presentata al Parlamento europeo. La relazione contiene raccomandazioni strategiche specifiche, finalizzate a porre rimedio alle carenze e ad aumentare il livello di cybersicurezza nell'Unione, e una sintesi delle conclusioni tratte per quel determinato periodo nelle relazioni periodiche elaborate dalla stessa ENISA sugli incidenti e le minacce informatiche in forza dell'art. 7 del Regolamento (cfr. sopra, sub lett. c); deve anche contenere una valutazione aggregata del livello di maturità delle capacità e delle risorse in materia di cybersicurezza in tutta l'Unione, comprese quelle a livello settoriale, nonché della misura in cui le strategie nazionali di cybersicurezza degli Stati membri sono allineate. La metodologia di tale valutazione viene elaborata dall'ENISA in collaborazione con la Commissione, il “gruppo di cooperazione” e la “rete di CSIRT” (art. 18 Direttiva NIS 2);

- l) assiste, assieme alla Commissione e, se del caso, alla “rete dei CSIRT nazionali”, il “gruppo di cooperazione” nella definizione della metodologia e degli aspetti organizzativi delle “revisioni tra pari”, che possono essere svolte tra Stati membri con l’obiettivo di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cybersicurezza e migliorare le capacità e le politiche di cybersicurezza degli Stati membri necessarie per attuare la Direttiva (art. 14, par. 4, lett. q; art. 19 Direttiva NIS 2)<sup>1033</sup>;
- m) collabora con il “gruppo di cooperazione” e la Commissione per le valutazioni coordinate, che vengono effettuate a livello UE in ordine ai rischi per la sicurezza di specifiche catene di approvvigionamento critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC: il compito della valutazione è in capo al «gruppo di cooperazione»; è in capo alla Commissione quello di identificare i servizi, i sistemi o i prodotti TIC da sottoporre a valutazione (art. 22 Direttiva NIS 2);
- n) riceve - oltre agli Stati membri – le segnalazioni di eventuali incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei servizi e che interessano due o più Stati membri; il “punto di contatto unico” (di cui si è parlato sopra) trasmette ogni tre mesi all’ENISA una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle minacce informatiche e sui quasi incidenti accertati. Al fine di contribuire alla fornitura di informazioni comparabili, l’ENISA può adottare orientamenti tecnici sui parametri delle informazioni da includere nella relazione di sintesi. Ogni sei mesi l’ENISA informa il “gruppo di cooperazione” e la “rete dei CSIRT nazionali” delle sue constatazioni in merito alle notifiche ricevute (art. 23 Direttiva NIS 2);

---

<sup>1033</sup> Le “revisioni tra pari” si svolgono con il libero consenso degli Stati membri interessati; esse sono condotte da esperti di cybersicurezza designati da almeno due Stati membri, diversi da quello che accetta di essere oggetto di revisione. La Commissione e l’ENISA partecipano alle “revisioni tra pari” in qualità di osservatori. Prima dell’inizio della “revisione tra pari”, gli Stati membri possono effettuare una autovalutazione degli aspetti oggetto della revisione e fornire tale autovalutazione agli esperti di cybersicurezza designati. In questo caso, la metodologia per l’autovalutazione degli Stati membri viene stabilita dal “gruppo di cooperazione” con l’assistenza della Commissione e dell’ENISA. Per quanto riguarda lo svolgimento delle “revisioni tra pari”, il “gruppo di cooperazione”, in collaborazione con la Commissione e con l’ENISA, elabora codici di condotta adeguati, su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di cybersicurezza designati.

- o) elabora, con riguardo alle norme e alle specifiche tecniche europee e internazionali per la sicurezza dei sistemi informatici e di rete - in cooperazione con gli Stati membri e, se opportuno, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi - documenti di consulenza e orientamento riguardanti tanto i settori tecnici da prendere in considerazione quanto le norme già esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori (art. 25 Direttiva NIS 2);
- p) crea e mantiene - sulla base delle informazioni ricevute dai “punti di contatto unici” – un “**registro dei soggetti**” (*registry of entities*), che comprende fornitori di servizi DNS<sup>1034</sup>, **registri di nomi di dominio di primo livello** (TLD *name registries*, dove TLD sta per *top level domain*)<sup>1035</sup>, soggetti che forniscono servizi di registrazione di nomi di dominio, fornitori di servizi di *cloud computing*<sup>1036</sup>, servizi di *data center*, reti di distribuzione dei contenuti, servizi gestiti, servizi di sicurezza gestiti, nonché di fornitori di mercati online, motori di ricerca online e piattaforme di servizi di *social network*. Su richiesta, l'ENISA consente alle autorità competenti di accedere a tale registro, assicurando nel contempo - se del caso - la tutela della riservatezza delle informazioni (art. 27 Direttiva NIS 2).

### § 11.3 ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA E PROCESSI GESTIONALI; INTERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI

La struttura amministrativa e di gestione dell'ENISA ha subito nel tempo un processo di cambiamento; quella attuale è composta da un consiglio di amministrazione, un Comitato esecutivo, un direttore esecutivo, un gruppo consultivo ENISA, e una rete di

---

<sup>1034</sup> La sigla **DNS** sta per: **Domain Name System**, in it. “Sistema dei Nomi di Dominio”. Il DNS consiste in un meccanismo per la traduzione in via automatica dei nomi host mnemonici, o di dominio, usati comunemente dagli utenti in un indirizzo IP (numerico) e viceversa. L'argomento è trattato nel Cap I, par 5 di questo testo. Le definizioni (sintetiche) di «Sistema dei nomi di dominio» (DNS) e di «fornitore di servizi DNS» si riscontrano nell'art. 4, sub 14 e 15 della Direttiva (UE) 2016/1148).

<sup>1035</sup> Per «**registro dei nomi di dominio di primo livello** (**top level domain - TLD**)» si intende un soggetto che amministra e opera la registrazione di nomi di dominio internet nell'ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD): cfr. art. 4, sub 16 della Direttiva (UE) 2016/1148.

<sup>1036</sup> I servizi di **cloud computing** («servizi nella nuvola») sono i servizi digitali che consentono l'accesso a un insieme scalabile e elastico di risorse informatiche condivisibili. Una loro definizione si trova nell'art. 4, sub 19 della Direttiva (UE) 2016/1148. Di questi servizi si farà cenno più avanti, al § 15,1.

funzionari nazionali di collegamento (art. 13). Su ciascuno degli organi citati si forniscono qui di seguito alcuni riferimenti:

- il **Consiglio di amministrazione** si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro, e di due membri nominati dalla Commissione (art. 14, par. 1);
- il **Comitato esecutivo** é composto da cinque membri, nominati tra i membri del Consiglio di amministrazione (art. 19);
- il **Direttore esecutivo**, che é indipendente nell'espletamento delle sue funzioni (art. 20, par. 1), é nominato dal Consiglio di amministrazione secondo una complessa procedura, che prevede un processo di selezione pubblico e il coinvolgimento del Parlamento europeo e della Commissione (art. 36, par. 1-4);
- il “**Gruppo consultivo ENISA**” (*ENISA Advisory Group*) viene costituito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore esecutivo, che lo presiede; é composto da esperti riconosciuti, che rappresentano le varie categorie interessate (*the relevant stakeholders*): l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), le organizzazioni dei consumatori e tante altre<sup>1037</sup>. Il “gruppo consultivo” fornisce consulenza all'ENISA in ordine allo svolgimento dei suoi compiti, tranne per quanto concerne il **quadro di certificazione della cybersicurezza** (di cui si parlerà dopo, nel § 11.4) (art. 21);
- la “**Rete dei funzionari nazionali di collegamento**” (*National Liaison Officers Network*) viene istituita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore esecutivo, ed é composta da rappresentanti di tutti gli Stati membri («funzionari nazionali di collegamento»): spetta a ciascuno Stato membro designare il suo rappresentante. Compito di essa é quello di agevolare lo scambio di informazioni tra l'ENISA e gli Stati membri, e di supportare l'ENISA nell'opera di diffusione in tutta l'Unione delle sue attività, dei suoi risultati e delle sue raccomandazioni alle pertinenti

---

<sup>1037</sup> I **relevant stakeholders**, elencati nell'art. 21, par. 1: il settore delle TIC, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le PMI, gli operatori di servizi essenziali, le organizzazioni dei consumatori, gli esperti universitari in materia di cybersicurezza e i rappresentanti delle autorità competenti notificati in conformità della direttiva (UE) 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), delle organizzazioni europee di normazione nonché delle autorità di contrasto e delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati. Il Consiglio di amministrazione si adopera per garantire un opportuno equilibrio geografico e di genere, nonché un equilibrio tra i diversi gruppi di portatori di interessi.

parti interessate. I (singoli) funzionari nazionali di collegamento fungono da punto di contatto a livello nazionale per agevolare la cooperazione tra l'ENISA e gli esperti nazionali, e cooperano strettamente con i rappresentanti dei rispettivi Stati membri nel Consiglio (art. 23).

Partecipano all'attività dell'ENISA anche altre unità operative, previste dal Regolamento, anche se non incluse nella sua struttura amministrativa e di gestione definita dall'art. 13:

- il **Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cybersicurezza** (*Stakeholder Cybersecurity Certification Group - SCCG*) è composto da membri selezionati tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi; è la Commissione che procede alla loro selezione, su proposta dell'ENISA. Il “Gruppo” è copresieduto dai rappresentanti della Commissione e dell'ENISA, ed è quest’ultima a curarne il segretariato; esso fornisce consulenza alla Commissione e, su richiesta, all'ENISA; assiste la Commissione nell’elaborazione del **“Programma di lavoro progressivo dell’Unione per la certificazione europea della cybersicurezza”** e formula un parere su di esso (cfr. art 47); in casi urgenti, fornisce consulenza alla Commissione e al “Gruppo europeo di certificazione della cybersicurezza” (*European Cybersecurity Certification Group - ECCG*) – se ne parlerà subito dopo - in merito alla necessità di sistemi di certificazione supplementari non inclusi nel programma di lavoro progressivo dell’Unione (art. 22);
- il **Gruppo europeo per la certificazione della cybersicurezza** (*European Cybersecurity Certification Group - ECCG*) è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di certificazione della cybersicurezza o da rappresentanti di altre autorità nazionali competenti; i portatori di interessi e le parti terze interessate possono essere invitati a presenziare alle sue riunioni e a partecipare ai suoi lavori. È presieduto dalla Commissione (assistita dall'ENISA), che ne cura anche le funzioni di segretariato. I suoi compiti consistono, in sintesi, nel consigliare e coadiuvare la Commissione in materia di certificazione della cybersicurezza; nell’assistere, consigliare e collaborare con l'ENISA; nell'esaminare gli sviluppi in materia di

certificazione della cybersicurezza e di scambio di informazioni e buone pratiche sui sistemi europei di certificazione; nell'agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali di certificazione della cybersicurezza e l'allineamento dei sistemi europei di certificazione alle norme riconosciute a livello internazionale (art. 62);

- il Direttore esecutivo, se lo ritiene utile e nell'ambito della sfera di attività, degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, può istituire dei **“gruppi di lavoro ad hoc”** (*ad hoc Working Groups*), composti da esperti, da lui nominati, per affrontare questioni specifiche, in particolare di natura scientifica, tecnica, giuridica o socio-economica. Dei gruppi di lavoro possono far parte anche esperti inviati dalle autorità competenti degli Stati membri. Le procedure relative alla composizione e al funzionamento dei gruppi di lavoro e alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo sono specificate nel regolamento interno dell'ENISA (art. 20, par. 4; “Considerando” n. 59);
- si accenna, infine, all'**Ufficio europeo per la lotta anti-frode** (*Office européen de Lutte Anti-Fraude - OLAF*), istituito nel 1993 con una Decisione della Commissione, che ne definiva i compiti, le responsabilità, la struttura e le modalità di funzionamento; una successiva revisione nel 2013 ha permesso all'Ufficio di lavorare in modo più efficiente ed efficace, in particolare con le organizzazioni esterne. All'OLAF e ai suoi compiti avrebbero fatto poi riferimento diversi successivi provvedimenti europei; il Regolamento 2019/881 in esame ne fa menzione in diversi articoli: in particolare, nell'art. 33 sulla lotta antifrode, è previsto che l'ENISA aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini svolte dall'OLAF (par. 1)<sup>1038</sup>. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore, nominato dalla Commissione di concerto con il Parlamento europeo e col Consiglio; esso può eseguire indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall'ENISA; questo, in conformità

---

<sup>1038</sup> Cfr. EUR-Lex - Documento 31999D0352, 1999/352/CE, CECA, Euratom: *Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31999D0352>.

Il sito dell'OLAF in OLAF Ufficio Europeo per la lotta anti-frode, [https://anti-fraud.ec.europa.eu/index\\_it](https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_it)

delle disposizioni e delle procedure stabilite dal Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>1039</sup> (par. 3). Gli accordi di cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'ENISA devono contenere disposizioni che autorizzano esplicitamente l'OLAF a procedere alle sue indagini conformemente alle sue competenze (par. 4). Rientra tra i compiti del Comitato esecutivo l'impegno, condiviso con il Consiglio, a dare un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall' "Ufficio (art. 19, par. 2 sub b).

#### **§ 11.4 IL QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CYBERSICUREZZA E I SISTEMI EUROPEI DI CERTIFICAZIONE DELLA CYBERSICUREZZA**

Il Regolamento del 2019 ha istituito una nuova fattispecie giuridica: il **quadro europeo di certificazione della cybersicurezza** (Titolo III, artt. 46-65). Al riguardo, è bene riportare subito il significato di alcune espressioni:

- per «**certificato europeo di cybersicurezza**» si intende un documento rilasciato dall'organismo pertinente, che attesta che un determinato prodotto, servizio o processo TIC è stato oggetto di una valutazione di conformità con i requisiti di sicurezza specifici stabiliti da un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza (art. 9, sub 11);
- per «**sistema europeo di certificazione della cybersicurezza**» si intende una serie completa, di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti a livello di Unione, e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità di specifici prodotti servizi e processi TIC (art. 9, sub 9);
- per «**sistema nazionale di certificazione della cybersicurezza**» si intende una serie completa di regole, requisiti tecnici, norme e procedure elaborati e adottati da

---

<sup>1039</sup> Cfr. EUR-Lex, Document L:1996:292:TOC - Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 292 del 15.11.1996, pag. 2, *Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A1996%3A292%3ATOC>.

un'autorità pubblica nazionale, e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità dei prodotti, servizi e processi TIC che rientrano nell'ambito di applicazione dello specifico sistema nazionale (art. 9, sub 10).

Ciò premesso, queste sono le finalità del «quadro europeo di certificazione della cybersicurezza», definite nell'art. 46:

- «migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno, aumentando il livello di cybersicurezza all'interno dell'Unione e rendendo possibile, a livello di Unione, un approccio armonizzato dei **sistemi europei di certificazione della cybersicurezza** allo scopo di creare un mercato unico digitale per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC»<sup>1040</sup>;
- prevedere «un meccanismo volto a istituire sistemi europei di certificazione della cybersicurezza e ad attestare che i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC valutati nel loro ambito sono conformi a determinati requisiti di sicurezza al fine di proteggere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le funzioni o i servizi offerti da tali prodotti, servizi e processi o accessibili tramite essi per tutto il loro ciclo di vita».

In base al «quadro», la Commissione pubblica un **«programma di lavoro progressivo dell'Unione** per la certificazione europea della cybersicurezza», in cui sono individuate le priorità strategiche per i futuri sistemi europei di certificazione della cybersicurezza; esso include, in particolare, un elenco di prodotti, servizi e processi TIC o delle relative categorie, che possono beneficiare dell'inclusione nell'ambito di applicazione di un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza. Il programma va aggiornato almeno ogni tre anni e più spesso, se necessario; per la sua elaborazione, la

---

<sup>1040</sup>Come detto in una nota precedente, con l'acronimo TIC si indicano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le definizioni sono fornite dall'art. 2 del Regolamento del 2019:

- «prodotto TIC» è un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo;
- «servizio TIC» è un servizio consistente interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo della rete e dei sistemi informativi;
- «processo TIC» è un insieme di attività svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto TIC o servizio TIC.

Commissione tiene in conto i pareri del “**Gruppo europeo per la certificazione della cybersicurezza**” (*European Cybersecurity Certification Group - ECCG*) e del “**Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cybersicurezza**” (*Stakeholder Cybersecurity Certification Group - SCCG*), di cui si è già parlato nel precedente § 11.2 (art. 47)<sup>1041</sup>.

La Commissione – o in casi particolari, l’ECCG - può richiedere all’ENISA di preparare una proposta di sistema europeo di certificazione della cybersicurezza o di rivedere un sistema esistente (art. 48); tranne che non rifiuti la richiesta, l’ENISA preparerà proposte di sistema adeguate, istituendo un apposito gruppo di lavoro ad hoc, consultando tutti i pertinenti portatori di interessi, e avvalendosi dell’assistenza e della consulenza dell’ECCG, del cui parere (comunque, non vincolante né indispensabile) avrà la massima considerazione (art. 49).

Almeno ogni cinque anni, l’ENISA valuta ogni sistema europeo di certificazione della cybersicurezza adottato, tenendo conto del riscontro ricevuto dalle parti interessate (art. 49, par. 8); essa gestisce un apposito sito web<sup>1042</sup>, che fornisce informazioni sui sistemi europei di certificazione della cybersicurezza, sui certificati europei di cybersicurezza (rilasciati dalle autorità nazionali di certificazione) e sulle dichiarazioni UE di conformità (rilasciate dagli stessi fabbricanti o fornitori di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC:). Ove possibile, indica inoltre i sistemi nazionali di certificazione della cybersicurezza che sono stati sostituiti da un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza (art. 50). I “**sistemi europei di certificazione della cybersicurezza**”:

- mirano a conseguire vari obiettivi di sicurezza, specificati nell’art. 51, tra i quali la protezione dei dati conservati, trasmessi o trattati;
- attribuiscono a ciascun prodotto, servizio e processo TIC un determinato livello di affidabilità, che può essere «di base», «sostanziale» o «elevato»; a ciascun livello di

---

<sup>1041</sup> Il programma di lavoro (art. 47):

- individua le priorità strategiche per i futuri “sistemi europei di certificazione della cybersicurezza”;
- contiene un elenco dei prodotti, servizi e processi TIC (o delle relative categorie) che possono beneficiare dell’inclusione nell’ambito di applicazione di un “sistema europeo di certificazione della cybersicurezza”.

<sup>1042</sup> Cfr. ENISA *European Union Agency for Cybersecurity*, <https://www.enisa.europa.eu/> .

affidabilità corrispondono specifici requisiti di sicurezza, che vengono riscontrati mediante appropriate attività di valutazione, indicate nell'art. 52;

- consentono ai fabbricanti e ai fornitori di prodotti, servizi o processi TIC a basso rischio (livello di affidabilità «di base») di valutarli loro stessi, sotto la propria responsabilità; la loro «autovalutazione della conformità» sarà attestata da una **“dichiarazione UE di conformità”**, che sarà riconosciuta in tutti gli Stati membri della UE (art. 53);
- devono comprendere una serie di elementi, specificati nell'art. 54.

I fabbricanti e i fornitori di prodotti, servizi o processi TIC certificati (o per i quali è stata rilasciata una dichiarazione UE di conformità) devono rendere pubblicamente disponibili, tra l'altro, orientamenti e raccomandazioni che assistano gli utenti finali nell'installare, mettere in funzione e mantenere in modo sicuro i loro prodotti o servizi, e il periodo durante il quale agli utenti finali sarà offerta assistenza di sicurezza (art. 55).

La certificazione della cybersicurezza è volontaria, salvo che sia diversamente specificato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. La Commissione valuta periodicamente l'efficacia e l'utilizzo dei “sistemi europei di certificazione” adottati e l'eventuale necessità di rendere obbligatorio uno specifico sistema; la prima valutazione dettagliata andava completata entro il 31 dicembre 2023; le successive valutazioni andranno effettuate almeno ogni due anni (art. 56).

Ciascuno degli Stati membri dell'Unione designa una o più **“autorità nazionali di certificazione della cybersicurezza”**, indipendenti dai soggetti sui quali devono vigilare, che dovranno disporre di risorse adeguate per l'esecuzione efficiente ed efficace dei loro compiti e per l'esercizio dei loro poteri (elencati nell'art. 58). Tali autorità cooperano tra di loro e con la Commissione, in particolare scambiandosi informazioni, esperienze e buone pratiche per quanto concerne la certificazione della cybersicurezza e le questioni tecniche riguardanti la cybersicurezza di prodotti, servizi e processi TIC. È, inoltre, opportuno che esse partecipino attivamente al Gruppo europeo di certificazione della cybersicurezza (ECCG) sopra nominato (art. 58).

Al fine di ottenere norme equivalenti in tutta l’Unione relativamente ai certificati europei di cybersicurezza e alle dichiarazioni UE di conformità, le autorità nazionali di certificazione sono soggette a una «**valutazione inter pares**», effettuata sulla base di criteri e procedure di valutazione solidi e trasparenti. La «valutazione» viene effettuata - almeno una volta ogni cinque anni - da almeno due autorità nazionali di certificazione della cybersicurezza di altri Stati membri e dalla Commissione (é ammessa la partecipazione dell’ENISA) (art. 59).

Nell’ambito in esame si muovono anche gli **organismi di valutazione della conformità**, che sono delle persone giuridiche, istituite in conformità del diritto di uno Stato membro, accreditate allo svolgimento della loro funzione da **organismi nazionali di accreditamento** designati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008<sup>1043</sup>; questi ultimi hanno, in generale, il compito di assicurare che i prodotti non alimentari nell’Unione europea siano conformi a determinati requisiti (per l’Italia, l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo é Accredia<sup>1044</sup>) (art. 61).

Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo all’emittente di un certificato europeo di cybersicurezza o, se il reclamo riguarda un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, all’autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza competente.

L’organismo o l’autorità cui é stato presentato il reclamo informa il reclamante dello stato del procedimento, della decisione adottata, e del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Tale diritto spetta sia avverso la decisione assunta in esito al reclamo, sia nel caso che il reclamo non abbia avuto seguito. I ricorsi giurisdizionali vanno presentati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’organismo o

---

<sup>1043</sup> Il Regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce organismi di accreditamento per assicurare che prodotti non alimentari nell’Unione europea (Unione) siano conformi a determinati requisiti, e stabilisce anche principi generali per la Marcatura CE. Cfr. EUR-Lex - Documento 32008R0765, *Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>.

<sup>1044</sup> Cfr. ACCREDIA – L’Ente Italiano di Accreditamento, *Chi siamo*, cit..

l'autorità contro cui é mosso il ricorso giurisdizionale. (art. 63, art. 64, art. 58, par. 7 lett. f).

## § 12. LA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (AVMSD) (2018)

### § 12.1 OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Come si é avuta occasione di dire nelle pagine precedenti, a livello CEE il tema dell'esercizio delle attività televisive fu affrontato per la prima volta dalla **Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989**<sup>1045</sup>, che, sotto il profilo sostanziale, fece proprie, integrandole e puntualizzandole, le regole sancite dalla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 132), firmata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa pochi mesi prima, il 5 maggio 1989 (se ne é parlato nel § 1.3). La Direttiva subì poi delle modifiche ad opera della **Direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997**<sup>1046</sup> e, successivamente, della **Direttiva 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007**<sup>1047</sup>, che ne riscrisse numerosi articoli, quasi altrettanti ne sopprese, e vi inserì nuovi Capi.

Le diverse e sostanziali modificazioni apportate alla Direttiva originaria fecero ritenere opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla sua codificazione<sup>1048</sup>: così, essa venne abrogata e sostituita dalla **Direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010**<sup>1049</sup>. Il nuovo testo é stato a sua volta modificato in misura rilevante dalla

---

<sup>1045</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 31989L0552, *Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive* cit..

<sup>1046</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 31997L0036 - *Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive* cit..

<sup>1047</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32007L0065, *Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007 , che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32007L0065> .

<sup>1048</sup> Per il significato dei termini codificazione, rifusione e consolidamento, si veda la nota nel § 10.5.A.

<sup>1049</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32010L0013, *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*

**Direttiva (UE) 2018/1808 del 14 novembre 2018:** si arriva così al testo attualmente in vigore, denominato sinteticamente Direttiva sui servizi di media audiovisivi (*Audiovisual Media Services Directive – AVMSD*)<sup>1050</sup>, che riconosce, comunque, di disciplinare in maniera non esclusiva la materia trattata: il suo art. 31 recita, infatti, che «per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente Direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni vigenti in materia di telecomunicazioni e di radiodiffusione». Ci si soffermerà qui di seguito sul testo in vigore.

La Direttiva, come dice il suo titolo, disciplina la fornitura di «**servizi di media audiovisivi**»; essa «non si applica ai servizi ... che sono destinati a essere ricevuti **solo nei paesi terzi** e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico» (art. 2, par. 6).

L'art. 1, par. 1, lett. a) attribuisce alla espressione «**servizi di media audiovisivi**» due significati, servendosi anche del rinvio ad altre definizioni; qui di seguito si cercherà di fondere i vari riferimenti in modo da tracciare un quadro ordinato e completo:

1. in una prima accezione (art. 1, par. 1, lett. a-i), il «servizio di media audiovisivo»:
  - è un «**servizio**», quale definito dagli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): «sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, ... comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni»<sup>1051</sup>;

---

(*Direttiva sui servizi di media audiovisivi*) (versione codificata) (*Testo rilevante ai fini del SEE*), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013>.

I riferimenti alla Direttiva del 1989 abrogata contenuti in altre disposizioni di legge si devono intendere come fatti alla nuova Direttiva del 2010 e si devono leggere secondo una apposita tavola di concordanza, riportata all'allegato II di quest'ultima (così l'art. 34 di essa).

<sup>1050</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 02010L0013-20181218, Testo consolidato: *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi)* (versione codificata) (*Testo rilevante ai fini del SEE*), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218>.

<sup>1051</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, 7.6.2016 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-1, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 c 202/01) etc.* cit..

- lo scopo principale del servizio é la fornitura di programmi al grande pubblico, intendendosi per «**programma**» «una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, *videoclip*<sup>1052</sup>, manifestazioni sportive, commedie di situazione (*sitcom*)<sup>1053</sup>, documentari, programmi per bambini e *fiction*<sup>1054</sup> originali» (art. 1, par. 1, lett. b);
- il servizio é affidato alla «responsabilità editoriale» di un «**fornitore di servizi di media**». Quest'ultimo é «la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione» (art. 1, par. 1, lett. d). La sua «**responsabilità editoriale**» implica «l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti» (art. 1, par. 1, lett. c);
- il servizio deve mirare ad informare, intrattenere o istruire, mediante **reti di comunicazione elettronica** ai sensi dell'art. 2, lett. a), della Direttiva 2002/21/CE: questi sono «i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le

---

<sup>1052</sup> Il **videoclip** é una breve registrazione audiovisiva realizzata, specie ai fini della programmazione televisiva, per accompagnare e pubblicizzare un brano di musica leggera. Cfr. *Videoclip*, Treccani vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/videoclip/>.

<sup>1053</sup> La **sitcom (situation comedy)**, nel linguaggio televisivo, é una serie di telefilm di genere leggero girati sempre negli stessi ambienti, con personaggi che interpretano situazioni di vita quotidiana. Cfr., *Situation comedy*, Treccani vocabolario <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/situation-comedy/>.

<sup>1054</sup> Nel cinema e nella televisione, il termine **fiction** si usa a proposito di quei film che basano la loro storia su fatti o personaggi di fantasia (in contrapposizione quindi ai documentari); sono **originali** quando sono basati su una storia originale, cioè non derivata da un'altra opera. Cfr. *Fiction*, Treccani vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/fiction/>; *Fiction televisiva*, da Wikipedia IT.

reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato»<sup>1055</sup>;

- conclusivamente, in questa prima accezione il «servizio di media audiovisivo» è :
  - ✓ una «**trasmissione televisiva**» (o «radiodiffusione televisiva», vale a dire un «servizio di media audiovisivo lineare»), cioè un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi (art. 1, par. 1, lett. e);
  - ✓ oppure un «**un servizio di media audiovisivo a richiesta**» (vale a dire un «servizio di media audiovisivo non lineare»), cioè un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore in parola (*on demand*) (art. 1, par. 1, lett. g)<sup>1056</sup>;

---

<sup>1055</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32002L0021, *Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva quadro) cit.*. Come detto al § 10.1, La Direttiva Quadro è poi confluita nella Direttiva (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018 che istituisce il «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»: in esso la definizione originaria dell'espressione in esame è leggermente diversa: si riporta qui quella più recente (art. 2, sub 1 del «Codice»), evidenziando in neretto le parole aggiunte e ponendo tra parentesi quadra quelle soppresse: «i sistemi di trasmissione, **basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata**, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, **inclusi gli elementi di rete non attivi**, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), [le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,] i sistemi per il trasporto **via cavo** della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, **le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva**, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato». Cfr. EUR-Lex, Document 32018L1972 - *Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) cit.*

<sup>1056</sup> La Direttiva 89/552/CEE si riferiva solo alle «emittenti televisive» che fornivano «trasmissioni televisive» destinate al pubblico, e non comprendeva i servizi di comunicazione che fornivano informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale. La Direttiva attuale ha un campo d'azione più ampio: essa definisce l'emittente «un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive», intendendo per «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva» un «servizio di media audiovisivo lineare»; ha però per destinatario non l'emittente, ma il «fornitore di servizi di media», che ha un campo d'azione più ampio, in quanto si cura anche del «servizio di media audiovisivo non lineare», cioè fornito *on demand* («servizio di media audiovisivo a richiesta»).

2. in una seconda accezione, il «servizio di media audiovisivo» consiste in una **«comunicazione commerciale audiovisiva»** (art. 1, par. 1, lett. a-ii), che ha per oggetto «le immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; tali immagini accompagnano o sono inserite in un **programma** o in un **video generato dall'utente** dietro pagamento o altro compenso o a fini di **autopromozione**. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la **pubblicità televisiva**, la **sponsorizzazione**, la **televendita** e **l'inserimento di prodotti»** (art. 1, par. 1, lett. h). In coerenza con questa seconda accezione, la Direttiva si applica ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite e a quelli dedicati esclusivamente all'autopromozione, ad eccezione che per alcuni articoli (art. 25, co. 1)<sup>1057</sup>.

Le varie forme di «comunicazione commerciale audiovisiva» citate nella definizione sopra riportata sono delle fattispecie, quasi tutte a loro volta definite dalla Direttiva; così:

- il **«programma»** è «una serie di immagini animate» nei termini già sopra definiti (art. 1, par. 1, lett. b);
- il **«video generato dall'utente»** è «una serie di immagini animate, sonore o no, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una «piattaforma per la condivisione di video» (di cui si parlerà più avanti, sub 3) dal medesimo o da un qualunque altro utente» (art. 1, par. 1, lett. b bis);
- per **«pubblicità televisiva»** si intende «ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni» (art. 1, par. 1, lett. i);

---

<sup>1057</sup> Ai canali in questione non si applicano il Capo VI della Direttiva (artt. 16-18), riguardante la promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi, e gli artt. 20 e 23, che pongono limiti alla pubblicità televisiva e alla televendita (se ne parlerà più avanti, nel § 12.8).

- per «**sponsorizzazione**» si intende «ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di «servizi di piattaforma per la condivisione di video» o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di «servizi di piattaforma per la condivisione di video», di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti» (art. 1, par. 1, lett. k);
- costituiscono una «**televendita**» «le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni» (art. 1, par. 1, lett. l);
- per «**inserimento di prodotti**» si intende «ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio, così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso» (art. 1, par. 1, lett. m);
- il termine «**autopromozione**», che si riscontra all'interno delle definizioni (sopra riportate) di «comunicazione commerciale audiovisiva» e di «pubblicità televisiva», e, infine, nell'art. 25 della Direttiva, non trova a sua volta una definizione negli articoli di essa (e neanche in quelli dei provvedimenti normativi che l'hanno preceduta). Al riguardo, può essere utile il “Considerando” n. 96 della Direttiva nel testo originario del 2010: «Occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali ...». Il “chiarimento” ha un precedente nel “Considerando” n. 39 della Direttiva 97/36/CE, sopra citata: l'autopromozione costituisce «una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali ..., il fenomeno ... è nuovo e relativamente sconosciuto, e le disposizioni ad esso relative possono pertanto essere particolarmente soggette a revisione nei futuri esami della ... Direttiva»;

3. non rientra tra i «servizi di media audiovisivi», dei quali condivide quasi tutti gli elementi distintivi, il **«servizio di piattaforma per la condivisione di video»** (cui si é accennato sopra), che é anch’esso un «servizio» quale definito dagli articoli 56 e 57 TFUE e la cui organizzazione é determinata dal fornitore della piattaforma, il cui obiettivo principale é «la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico … , al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche …»: per i programmi e i video forniti mediante tale servizio, «il fornitore della piattaforma … non ha responsabilità editoriale» (art. 1, par. 1, lett. a bis).

Sono dedicati ai servizi di piattaforma per la condivisione di video gli artt. 28 bis e 28 ter, inseriti nella Direttiva AVMS dalla Direttiva (UE) 2018/1808; del loro contenuto si farà via via menzione. Qui si richiama in particolare quanto disposto dall’art. 28 bis, par. 5, che applica ai «fornitori di piattaforme per la condivisione di video» gli artt. 12-15 della **Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul commercio elettronico)**, che il Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 (Regolamento sui servizi digitali - DSA) ha sostituito con i suoi artt. 4, 5, 6 e 8<sup>1058</sup>. Gli articoli richiamati disciplinano alcune fattispecie di servizi di media audiovisivi (semplice trasporto - *mere conduit*; memorizzazione temporanea – *caching*; memorizzazione di informazioni - *hosting*: di esse si é già parlato nel § 7); dal loro esame si deduce certamente che i «fornitori di piattaforme» non hanno alcuna responsabilità in ordine alle informazioni trasmesse o memorizzate (dai fruitori della piattaforma), ma subordinatamente a determinate condizioni, fermi restando il loro obbligo di intervenire non appena vengano a conoscenza di violazioni di legge e la possibilità che un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro imponga loro,

---

<sup>1058</sup> Regolamento (UE) 2022/2065: «Articolo 89 - Modifiche della direttiva 2000/31/CE - 1. Gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sono soppressi. 2. I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento». Cfr. EUR-Lex - Documento 32022R2065, *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali - DSA) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, cit..

conformemente al proprio ordinamento giuridico, di impedire o porre fine a una violazione<sup>1059</sup>.

Fermo restando il rinvio alla Direttiva 2000/31/CE, I fornitori di «servizi di piattaforma per la condivisione di video» devono adottare «misure adeguate» per adempiere gli obblighi loro imposti, in conformità della Direttiva, per la tutela dei minori e del grande pubblico da contenuti inadatti, illeciti o non rispondenti all'interesse generale (art. 28 ter par. 1, 2, 3, su cui ci si soffermerà nei § 12.5 e 12.8); come si debba valutare l'adeguatezza delle misure è precisato dall'art. 28 ter, par. 3 co. 1 e 2<sup>1060</sup>. Un elenco di misure, da adottare a seconda del caso, si riscontra all'art. 28 ter citato (par. 3, co. 3, lett. a-j). Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme misure più dettagliate o più rigorose di quelle previste dall'elenco, conformandosi ai requisiti fissati dal diritto dell'Unione (art. 28 ter, par. 6)<sup>1061</sup>; essi si dotano di meccanismi necessari per effettuare la valutazione delle misure adottate, e affidano la valutazione delle misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione (art. 28 ter, par. 5).

Per l'attuazione delle misure imposte ai «fornitori di servizi di piattaforma», gli Stati membri li incoraggeranno a ricorrere alla **coregolamentazione a livello nazionale** (art. 28 ter, par. 4); da parte sua, la Commissione li inviterà a scambiare le

---

<sup>1059</sup> La AVMSD in esame precisa (art. 4, par. 7) il suo rapporto con la Direttiva 2000/31/CE («Direttiva sul commercio elettronico»), tuttora in vigore, in questi termini: tale Direttiva continua ad applicarsi, tranne che non sia previsto diversamente nella AVMSD. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella Direttiva 2000/31/CE e una disposizione della AVMSD, prevale quest'ultima, salvo che essa non disponga diversamente.

<sup>1060</sup> L'**adeguatezza** va valutata «alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale» (art. 28 ter, par. 3 co. 1); le misure «devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma ... e della natura del servizio offerto», non devono condurre «a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'articolo 15 della Direttiva 2000/31/CE» (art. 28 ter, par. 3, co. 2).

<sup>1061</sup> Il testo fa riferimento, in particolare, agli artt. 12-15 della Direttiva 2000/31/CE (di cui si è già parlato nel § 7), e all'art. 25 della Direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Cfr. EUR-Lex, Documento 32011L0093, *Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093> .

migliori prassi relative ai codici di condotta generati da tale coregolamentazione (art. 28 ter, par. 9). Infine, gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione a livello UE tramite i codici di condotta dell'Unione (art. 28 ter, par. 10). Su queste fattispecie ci si soffermerà nel prossimo § 12.4;

Per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme, concernenti l'attuazione delle misure che questi ultimi sono tenuti ad adottare, gli Stati membri:

- ✓ assicurano che i fornitori di piattaforme istituiscano ed applichino procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci, per la gestione e la risoluzione dei reclami presentati dagli utenti nei loro confronti (art. 28 ter, par. 3, co. 3 lett. i);
- ✓ assicurano la disponibilità di meccanismi di ricorso extragiudiziale per una composizione imparziale delle controversie, che non privano gli utenti della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale (art. 28 ter, par. 7);
- ✓ provvedono affinché gli utenti possano far valere i propri diritti dinanzi a un giudice (art. 28 ter, par. 8).

## **§ 12.2 I DESTINATARI DELLA DIRETTIVA E GLI ALTRI ORGANISMI ISTITUITI PER LA SUA ATTUAZIONE**

Destinatari della Direttiva sono gli Stati membri (art. 36), che devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore da essa disciplinato (art. 32); da parte sua, la Commissione controlla l'applicazione della Direttiva da parte degli Stati membri e ne riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo<sup>1062</sup> ogni tre anni; entro il 19 dicembre 2026 essa dovrà presentare agli organi in parola una valutazione ex post (corredata, se del caso, di proposte per il suo riesame) dell'impatto economico, sociale ed ambientale della Direttiva e del suo valore aggiunto rispetto a quanto gli Stati membri potrebbero fare sul piano nazionale per risolvere gli stessi problemi (art. 33, co. 1-3)<sup>1063</sup>.

---

<sup>1062</sup> Del Comitato economico e sociale europeo (CESE) si è parlato nel § 4.

<sup>1063</sup> La versione consolidata della Direttiva AVMS si cura di definire l'oggetto della valutazione ex post, alla luce del Trattato di Lisbona del 2007, che – nell'art. 5 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità – prevede: «I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai

Agli Stati membri é chiesto anche di promuovere lo sviluppo dell'**alfabetizzazione mediatica**<sup>1064</sup> e di adottare misure a tal fine; ogni tre anni essi devono presentare alla Commissione una relazione su quanto fatto al riguardo; da parte sua, la Commissione, previa consultazione del “Comitato di contatto” (di cui si parlerà più avanti), emanerà orientamenti relativi all’ambito di applicazione di tali relazioni (art. 33 bis). Il tema rientra tra quelli all’attenzione del gruppo ERGA (anche di questo si parlerà più avanti: art. 30 ter, par. 3, lett. b); sono chiamati ad impegnarsi nello stesso campo anche i «fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video»: essi devono «predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica» e «sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti» (art. 28 ter, par. 3, co. 3, lett. j).

Per l’attuazione della Direttiva, ciascuno Stato membro designa una o più autorità - oppure uno o più organismi - nazionali di regolamentazione, o entrambi; può anche

principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una Direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell’Unione può essere conseguito meglio a livello di quest’ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull’Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire». Cfr, EUR-Lex, Document C2007/306/01 *Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007*, cit..

Pertanto, la Commissione deve analizzare l’impatto economico, sociale ed ambientale di una proposta legislativa prima di decidere la sua eventuale approvazione, e deve valutare i costi di una regolamentazione europea rispetto ai suoi benefici potenziali, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà (vale a dire, in sintesi, la verifica del valore aggiunto di una legge europea rispetto a quanto gli Stati membri potrebbero fare sul piano nazionale per risolvere lo stesso problema). Cfr.: Paolo Ponzano, *Un milione di cittadini potranno chiedere una legge europea: un diritto di iniziativa “sui generis”*, in *Papers di diritto europeo* ISSN 2038-0461, A. 2012, n. 1, p. 10, <https://cde.univr.it/wp-content/uploads/2017/04/rivista12012.pdf>.

<sup>1064</sup> Con l’espressione: «**alfabetizzazione mediatica**» ci si riferisce «alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un’alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell’intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi od offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi ... ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l’istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l’organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet» cfr. “Considerando” n. 47 della Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, già citata nel precedente § 12.1.

istituire dei regolatori incaricati della vigilanza su particolari settori. Delle autorità e degli organismi in parola, gli Stati membri assicurano l'imparzialità, la trasparenza e l'indipendenza giuridica e funzionale<sup>1065</sup>; essi devono inoltre assicurare l'esistenza di meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale; l'organo di ricorso, che può essere un organo giurisdizionale, è indipendente dalle parti interessate dall'appello (art. 30).

Da parte loro, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione si dovranno impegnare per attuare gli obiettivi della Direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale (art. 30, par. 2). A tal fine, dovranno adottare le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni relative; cureranno tale scambio in particolare nei casi in cui fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato abbiano intenzione di fornire servizi destinati al pubblico di un altro Stato membro (art. 30 bis)<sup>1066</sup>.

L'applicazione della Direttiva coinvolge, oltre che gli Stati membri e la Commissione, altri due organi comunitari, che quest'ultima tiene debitamente informati sui rispettivi lavori e attività, oltre che sulle misure adottate dagli Stati membri (art. 33, co. 4, 5):

---

<sup>1065</sup> In concreto: nessun altro organismo può dare alle ANR istruzioni in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate (ferma restando la supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale); le loro competenze, i loro poteri e le loro responsabilità dovranno essere chiaramente definiti nell'ordinamento giuridico; dovranno disporre di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni. Gli Stati membri definiscono nel loro diritto interno le condizioni e le procedure per la nomina e la rimozione dei capi delle autorità e degli organismi in parola (o dei membri dell'organo collegiale che ne svolge le funzioni nell'ambito di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione), compresa la durata del mandato. Le procedure sono trasparenti, non discriminatorie e garantiscono il grado di indipendenza richiesto

<sup>1066</sup> Come si è già detto, in Italia le funzioni di “autorità nazionale di regolamentazione” sono svolte dalla **Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM** (su cui ci si è soffermati in nota nel § 10.1). Cfr. G.U.R.I. Serie Generale n. 293 del 10-12-2021 - Suppl. Ord. n. 44, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 - *Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato* (21G00231), <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/10/21G00231/sg> .

- un apposito «**Comitato di contatto**» sotto l'egida della Commissione, presieduto da un rappresentante di essa e composto dai rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. Il Comitato (istituito dalla Direttiva 97/36/CE) agevola l'attuazione della Direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni argomento che renda opportuno lo scambio di opinioni; esprime pareri sull'applicazione della Direttiva da parte degli Stati membri, e agevola lo scambio di informazioni tra questi e la Commissione; esamina gli sviluppi che si verificano nel settore, e sui quali appaia utile un confronto di idee (art. 29); è sede di scambio di opinioni sul contenuto delle relazioni che gli Stati membri devono presentare periodicamente alla Commissione in ordine allo spazio da essi riservato alle «opere europee» (di cui si parlerà al § 12.7; cfr. art. 16); discute i risultati delle consultazioni regolari, tenute dalla Commissione con i vari componenti del mondo della radiodiffusione televisiva (produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati, ambiente artistico) (art. 29);
- il «**Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi**» (*European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA*), istituito dalla Commissione nel 2014<sup>1067</sup>, è composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi di media audiovisivi, la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi; gli Stati membri che non hanno autorità o organismi nazionali di regolamentazione selezionano i propri rappresentanti secondo le procedure proprie. Alle sue riunioni

---

<sup>1067</sup> Cfr.:

- European Commission, *Decisione della Commissione, del 3.2.2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. C(2014) 462 final*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-decision-establishing-european-regulators-group-audiovisual-media-services> ;

- Commissione Europea, *Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/erga> ;

- EUR-Lex - Document 32010L0013, *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata)*, cit..

EUR-Lex - Document 32018L1808, *Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1808> .

partecipa un rappresentante della Commissione. Esso adotta il proprio Regolamento interno; svolge le seguenti mansioni:

- offre alla Commissione competenza tecnica, nel suo compito di assicurare un'attuazione coerente della Direttiva in tutti gli Stati membri, e nelle questioni relative ai servizi di media audiovisivi che rientrano nelle sue competenze;
- scambia esperienze e migliori prassi in merito all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi, anche riguardo all'accessibilità e all'alfabetizzazione mediatica;
- collabora e fornisce ai propri membri le informazioni necessarie per applicare la Direttiva (in particolare per quanto attiene agli articoli 3, 4 e 7);
- formula pareri, su richiesta della Commissione, in merito agli aspetti tecnici e pratici di alcune questioni trattate nella Direttiva (art. 30 ter)<sup>1068</sup>.

### § 12.3 AMBITO DELLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI MEMBRI

In base all'art. 2 della Direttiva, ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i «**servizi di media audiovisivi**» trasmessi da fornitori di servizi soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media destinati al pubblico nello Stato in questione (art. 2, par. 1).

Ciascuno Stato membro esercita la sua giurisdizione sui «**fornitori di servizi di media**» (nel significato sopra precisato) che hanno nel suo territorio una presenza stabile, definita in maniera molto articolata; più precisamente:

1. il «fornitore» è soggetto alla giurisdizione di un determinato Stato membro:
  - a) in primo luogo, se egli vi è «stabilito» (art. 2, par. 3): condizione che va intesa in più modi<sup>1069</sup>, tenendo in conto vari fattori: la sede principale, i luoghi in cui vengono

---

<sup>1068</sup> Le questioni trattate nella Direttiva e richiamate dall'art. 30 ter sono quelle trattate dagli articoli. 2 par. 5 quater; 3 par. 2 e 3; 4 par. 4 lett. c; 28 bis, par. 7.

<sup>1069</sup> La Direttiva 89/552/CEE non specifica il significato da attribuire al termine «**stabilimento**». Più esplicita è la Direttiva 97/36/CE: «alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 25 luglio 1991, *Factortame*, la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile» («Considerando» n. 11); peraltro, «... lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere determinato alla

- prese le decisioni editoriali, in cui operano gli addetti allo svolgimento del servizio, in cui é stata iniziata l'attività (art. 2, par. 3, lett. a, b, c);
- b) in secondo luogo, se – pur essendo «stabilito» altrove – egli si avvale di un collegamento terra-satellite (*up-link*)<sup>1070</sup> situato in detto Stato membro, ovvero se - anche se non utilizza un collegamento terra-satellite situato in esso - si avvale di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro (art. 2, par. 4);
- c) qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione in base ai criteri di cui sopra, lo Stato membro competente é quello in cui il «fornitore» é stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 2, par. 5): in sintesi, dove egli ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione<sup>1071</sup>;
2. qualora, nell'applicazione degli artt. 3 e 4, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale di loro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione, che può chiedere un parere all'ERGA, e di tali questioni tiene debitamente informato il Comitato di contatto (art. 2, par. 5 quater).

---

luce di diversi criteri materiali ...» (“Considerando” n. 12). Corrispondentemente, l’art. 2, par. 2-5 elenca una serie di casi di “stabilimento”, che é interamente ripresa dalla Direttiva AVMS in esame.

<sup>1070</sup> il termine *uplink* indica la possibilità per un dispositivo mobile o fisso di inviare un flusso finito di dati o informazioni verso un ripetitore radio o un apparato di rete. Nei moderni sistemi di telecomunicazioni tali connessioni sono bi-direzionali, e il termine *uplink* viene generalmente usato per indicare quale apparato inizializza la trasmissione di dati verso un altro dispositivo. Nelle comunicazioni satellitari le emittenti trasmettono il loro segnale da antenne di terra ai satelliti artificiali orbitanti: questo processo prende il nome di *uplink* satellitare. Cfr. *Uplink* (telecomunicazioni), da Wikipedia IT.

<sup>1071</sup> Gli articoli del TFUE richiamati riguardano la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; in sintesi (e in generale), tale libertà comporta «l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese ... alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini ...» (art. 49); tra le imprese, rientrano «in particolare ... le società di diritto civile o di diritto commerciale, ... le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro» (art. 54, co. 2). Tali società, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate ... alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri» (art. 54, co. 1). Ogni Stato membro applica la propria disciplina nazionale alla partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società stabilite in esso (art. 55). Cfr. EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, 7.6.2016 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-I, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 c 202/01) etc.* cit..

Non rientrano tra i fornitori di «servizi di media» i «**fornitori di piattaforme per la condivisione di video**», per i quali specifiche disposizioni sono dettate dall'art. 28 bis: essi sono soggetti alla giurisdizione dello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti ai sensi della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (di cui si è parlato al § 7), ovvero in cui hanno una «installazione stabile», mediante la quale esercitano «effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica», con la precisazione che non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore la presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio (server, indirizzi e-mail, caselle postali)<sup>1072</sup>.

La AVMSD integra, ai fini della sua applicazione, tale disciplina: un fornitore di piattaforme, che non è stabilito nel territorio di uno Stato membro nel senso sopra precisato, si considera egualmente come lì stabilito se ha l'impresa madre o un'impresa figlia stabilita sul territorio dello Stato in questione, oppure se fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio dello Stato in questione (art. 28 bis, par. 2- 4)<sup>1073</sup>.

Ciascuno Stato membro gestisce un elenco aggiornato dei fornitori di piattaforme stabiliti o considerati stabiliti sul suo territorio, con l'indicazione del criterio su cui si fonda la sua giurisdizione; gli elenchi e i loro aggiornamenti vanno comunicati alla Commissione, che ne assicura l'inserimento in una banca dati centralizzata, accessibile alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione e consultabile dal pubblico. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione; analogamente, qualora gli Stati interessati non concordino su quale di essi abbia la giurisdizione, essi sottopongono la questione alla Commissione;

---

<sup>1072</sup> L'AVMSD fa riferimento, più precisamente, all'art. 3, par. 1 della Direttiva sul commercio elettronico; la definizione di "prestatore stabilito" si riscontra, a sua volta, nell'art. 2, lett. c del provvedimento citato.

<sup>1073</sup> Il par. 2 dell'art. 28 precisa che si intende: per «impresa madre» un'impresa che controlla una o più imprese figlie; per «impresa figlia» un'impresa controllata da un'impresa madre, incluse le imprese figlie di un'impresa madre capogruppo; per «gruppo» l'impresa madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse. I par. 3 e 4 precisano i criteri in base ai quali va individuato lo Stato membro in cui deve ritenersi stabilito il fornitore di piattaforme, quando le imprese del gruppo sono stabilite in più Stati membri.

questa può chiedere il parere dell'ERGA, che provvede entro 15 giorni. La Commissione tiene debitamente informato il Comitato di contatto (art. 28 bis, par. 6, 7).

Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul loro territorio di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri. In via eccezionale e in particolari condizioni, lo Stato di ricezione può sospendere provvisoriamente la ritrasmissione, quando il servizio di media:

- violi in modo manifesto, grave e serio i divieti, sanciti dalla Direttiva, dell'istigazione alla violenza e all'odio, o del danno allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, o, ancor peggio, della pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo;
- ovvero pregiudichi o presenti un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica o, ancor peggio, per la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

La misura restrittiva va assunta nel contesto di un procedimento, articolato in maniera diversa a seconda della frequenza e della gravità dell'anomalia contestata, ovvero dell'urgenza. Vengono coinvolti dallo Stato di ricezione il fornitore del servizio di media contestato, lo Stato membro che esercita su di esso la giurisdizione, la Commissione, l'ERGA (per un parere), e il Comitato di contatto (che viene debitamente informato); alla fine la Commissione, qualora ritenga che le misure limitative adottate dallo Stato di ricezione non sono compatibili con il diritto dell'Unione, gli impone di porvi fine con urgenza. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano periodicamente esperienze e migliori pratiche in merito alle procedure di cui sopra nell'ambito del Comitato di contatto e dell'ERGA (art. 3).

Una procedura analoga è prevista nel caso che lo Stato di ricezione abbia esercitato la facoltà, concessa dalla Direttiva, di imporre ai fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione il rispetto di norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla Direttiva (norme, che ovviamente devono essere conformi al diritto dell'Unione). La procedura comporta, in sintesi, una più intensa collaborazione tra lo Stato di ricezione del servizio e quello che esercita la giurisdizione sul fornitore in

questione, e attribuisce allo Stato di ricezione il potere di adottare misure appropriate nei confronti di quest'ultimo<sup>1074</sup>.

Per quanto attiene ai «**servizi di piattaforma per la condivisione di video**», i rapporti con i fornitori di servizi stabiliti in altri Stati membri sono disciplinati dalla Direttiva AVMS con il rinvio all'art. 3 della Direttiva sul commercio elettronico del 2000: ciascuno Stato membro deve riconoscere loro il diritto alla libera circolazione; nei loro confronti può, peraltro, adottare provvedimenti limitativi, purché riguardino un servizio determinato e siano necessari per motivi di ordine pubblico, per la tutela della sanità pubblica, per ragioni di pubblica sicurezza, e per la tutela dei consumatori. Salvo che in caso d'urgenza, esso potrà adottare i provvedimenti solo dopo i contatti prescritti con lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore e con la Commissione (art. 28 bis, par 5, che rinvia all'art. 3 della Direttiva 2000/31/CE).

#### § 12.4 COREGOLAMENTAZIONE E AUTOREGOLAMENTAZIONE

Per i settori disciplinati dalla Direttiva, l'art. 4 bis prevede la possibilità di integrare o di affiancare le normative nazionali e quella europea con norme direttamente concordate tra i soggetti interessati. Sono previste al riguardo due fattispecie diverse, la **coregolamentazione** e l'**autoregolamentazione**, di cui non si riscontra una precisa definizione né negli articoli della Direttiva in esame, né in quelli delle Direttive che l'hanno preceduta; indicazioni utili (tra loro molto simili) si riscontrano però nei “Considerando” delle Direttive del 2007 (n. 36), del 2010 (n. 44) e del 2018 (nn. 12, 13 e 14). Si attinge a quest'ultima per i seguenti riferimenti<sup>1075</sup>:

---

<sup>1074</sup> Un caso previsto: qualora arrivi alla convinzione che il fornitore in questione si sia stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla Direttiva, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilito nel primo Stato membro. È prevista anche qui una decisione conclusiva della Commissione (art. 4).

<sup>1075</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32018L1808, *Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*, cit..

- «l'esperienza ha dimostrato che gli strumenti di autoregolamentazione e di coregolamentazione, attuati conformemente alle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. Le misure volte a conseguire obiettivi di interesse pubblico generale nel settore emergente dei servizi di media audiovisivi sono più efficaci se sono adottate con il sostegno attivo degli stessi fornitori di servizi» (“Considerando” n. 13);
- «l'autoregolamentazione (*self regulation*) costituisce un tipo di iniziativa volontaria, che consente agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative e alle associazioni di adottare orientamenti comuni tra loro e per se stessi. Essi sono responsabili dello sviluppo, del monitoraggio e dell'applicazione del rispetto di tali linee guida. Gli Stati membri dovrebbero, conformemente alle loro diverse tradizioni giuridiche, riconoscere il ruolo che un'autoregolamentazione efficace può svolgere a complemento dei meccanismi legislativi, giudiziari e amministrativi in vigore e il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della Direttiva 2010/13/UE. Tuttavia, sebbene l'autoregolamentazione possa essere un metodo complementare di attuazione di talune disposizioni ..., essa non dovrebbe sostituire gli obblighi del legislatore nazionale» (“Considerando” n. 14);
- «la coregolamentazione (*co-regulation*) prevede, nella sua forma minima, un nesso giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, conformemente alle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nell'ambito della coregolamentazione, il ruolo di regolamentazione è condiviso tra le parti interessate e il governo o le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Il ruolo delle autorità pubbliche competenti comprende il riconoscimento del sistema di coregolamentazione, l'**audit** dei suoi processi<sup>1076</sup> e il finanziamento del sistema. La coregolamentazione dovrebbe

---

<sup>1076</sup> Il verbo inglese (*to audit*) significa: «rivedere (i conti), controllare (i bilanci)»; corrispondentemente, il termine **auditing** (e anche **audit**, come sostantivo) significa: «revisione, controllo», ed indica l'attività di revisione dei conti e certificazione dei bilanci delle imprese ad opera di professionisti indipendenti (**auditors**), spesso organizzati in apposite società specializzate (**società di auditing**). Per estensione, nel linguaggio del *management*, l'*auditing* è la funzione aziendale che esplica mansioni di controllo su un determinato settore della produzione o dell'amministrazione. Cfr. *Auditing*, in Treccani Vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/auditing/>.

prevedere la possibilità di un intervento statale in caso di mancato raggiungimento dei suoi obiettivi» (“Considerando” n. 14);

- in entrambe le fattispecie, è importante che i relativi codici «stabiliscano traguardi e obiettivi specifici che consentano il monitoraggio e la valutazione regolari, trasparenti e indipendenti ... I **codici di condotta** (*codes of conduct*) dovrebbero inoltre garantire una loro applicazione efficace» (“Considerando” n. 12).

La Direttiva disciplina la coregolamentazione e l'autoregolamentazione in questi termini:

- a livello nazionale, gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione mediante **codici di condotta**, nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici (art. 4 bis, par. 1);
- a livello UE, gli Stati membri e la Commissione (in cooperazione con loro) possono promuovere l'autoregolamentazione, mediante codici di condotta elaborati dai fornitori di servizi di media, dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video o dalle organizzazioni che li rappresentano, in cooperazione, se necessario, con altri settori quali l'industria, il commercio, le associazioni o le organizzazioni professionali e dei consumatori. In particolare, i firmatari dei codici di condotta dell'Unione presentano i relativi progetti alla Commissione, che consulta al riguardo il Comitato di contatto; lo stesso avviene per i progetti di modifica dei codici. La Commissione mette a disposizione del pubblico i codici di condotta dell'Unione e può dare loro adeguata pubblicità (art. 4 bis, par. 2);
- i codici di condotta (nazionali e comunitari) devono essere tali da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati (negli Stati membri ovvero a livello UE), e devono: definire in modo chiaro e inequivocabile i loro obiettivi; prevedere un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti del conseguimento di tali obiettivi; garantire un'applicazione efficace, comprese sanzioni effettive e proporzionate (art. 4 bis, par. 1 e 2);
- i codici di condotta dell'Unione lasciano impregiudicati i codici di condotta nazionali (art. 4 bis, par. 2).

La coregolamentazione e l'autoregolamentazione vengono prospettate anche in relazione a specifici settori, come quello della tutela dei minori (art. art. 6 bis, par. 3 e 4) e delle comunicazioni commerciali audiovisive (art. 9): se ne parlerà più avanti, nel § 12.5 e nel § 12.8.

### **§ 12.5 ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI MEDIA. TUTELA DEI MINORI E DI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI**

Gli Stati membri devono assicurare «senza indebito ritardo» che i **fornitori di servizi di media**, mediante misure proporzionate, rendano i loro servizi continuamente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, e li devono incoraggiare a sviluppare appositi piani d'azione per raggiungere questo obiettivo. Sull'attuazione delle misure adottate i fornitori dovranno riferire su base regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione; da parte loro, gli Stati membri riferiranno con frequenza trimestrale alla Commissione. (art. 7, par. 1, 2 e 3).

Ciascuno Stato membro deve designare un **punto di contatto online** facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico, per fornire informazioni e ricevere reclami in merito a questioni di accessibilità. Gli Stati membri, inoltre, devono assicurare che le informazioni di emergenza pubblica fornite attraverso i servizi di media audiovisivi, ad esempio in situazioni di catastrofe naturale, siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità (art. 7, par. 4 e 5).

È chiesta agli Stati membri l'adozione di misure, atte a garantire che i programmi che potrebbero «nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino: tanto potrà ottenersi selezionando un orario adeguato per la trasmissione, o strumenti di verifica dell'età o altre misure tecniche proporzionate al danno potenziale; i contenuti più dannosi, quali la violenza gratuita e la pornografia, «sono soggetti alle più rigorose misure». Le tecniche adottate potrebbero determinare l'acquisizione da parte dei «fornitori di servizi di media» dei dati personali dei minori:

tali dati non possono essere trattati a fini commerciali, quali **marketing diretto**<sup>1077</sup>, **profilazione**<sup>1078</sup> e **pubblicità mirata** in base ai comportamenti<sup>1079</sup> (art. 6 bis, par. 1 e 2).

Gli Stati membri dovranno anche assicurare che i fornitori di servizi di media forniscano ai telespettatori informazioni sufficienti in merito a contenuti che possono nuocere ai minori; a tal fine, essi incoraggeranno il ricorso alla coregolamentazione a livello nazionale; da parte sua, la Commissione invita i fornitori a scambiarsi le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione. Stati membri e Commissione possono promuovere inoltre l'autoregolamentazione a livello UE, tramite i codici di condotta dell'Unione (art. 6 bis, par. 3 e 4).

Nella stessa logica dell'art. 6 bis, gli Stati membri devono assicurare che i «**fornitori di piattaforme per la condivisione di video**» adottino «misure adeguate» per tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive «che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale ...»: questo, fatti salvi i limiti garantiti dagli artt. 12-15 della Direttiva 2000/31/CE (di cui si è parlato al § 7) alla responsabilità dei «fornitori di piattaforme» (art. 28 ter, par. 1, lett. a). Ai fini della tutela dei minori in esame, l'adeguatezza delle misure adottate va valutata - oltre che secondo i criteri fissati in generale dall'art. 28 ter, par. 3 - in maniera più puntuale: «i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo

---

<sup>1077</sup> Per completezza espositiva: il **marketing diretto**, o anche marketing a risposta diretta (*direct marketing*) è un tipo di comunicazione commerciale o di marketing attraverso la quale il venditore comunica direttamente con clienti specifici, anche con un rapporto uno a uno e senza avvalersi di intermediari. Cfr., ad esempio, *Direct marketing* - da Wikipedia IT.

<sup>1078</sup> Per la definizione di “**profilazione**” cfr. il § 10.3.H.

<sup>1079</sup> La **pubblicità mirata** (*targeted advertising*) è una forma di pubblicità, diretta non ad un pubblico indeterminato (come quella tradizionale fatta, ad es., mediante cartelloni pubblicitari, giornali, riviste, canali radiofonici e televisivi), ma ad un pubblico con determinate caratteristiche, che, a giudizio dell'inserzionista, rendono più probabile il successo del prodotto egli sta promuovendo. Le caratteristiche del potenziale consumatore possono essere demografiche (ad es., razza, status economico, sesso, età, livello di istruzione, livello di reddito, occupazione), psicografiche (ad es., valori, personalità, atteggiamento, opinione, stile di vita, interessi), o comportamentali (ad es., cronologia del *browser*, cronologia degli acquisti, altre attività online recenti). Nuove tecnologie di *targeting* (da: *to target* = **mirare**) consentono il monitoraggio delle attività web online o mobili dei consumatori, l'associazione dei dati demografici storici dei consumatori delle pagine web con il loro accesso a nuove pagine web, l'utilizzo di una parola di ricerca come base dell'interesse implicito. La maggior parte dei siti Web odierni utilizza queste tecnologie per raccogliere informazioni sugli utenti ed orientare così la loro pubblicità – specie la pubblicità online – che per la sua maggiore efficacia consente alle aziende di ridurre i costi pubblicitari; essa pone però problemi di privacy. Tra i vari siti consultabili, cfr. *Targeted advertising* – from Wikipedia EN.

dell'accesso» (art. 28 ter, par. 3, co. 2); «per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» possono essere istituiti e applicati «sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme» e adottati «sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale» (art. 28 ter, par. 3, co. 3, lett. f, h); in questi casi, «i dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme» non possono essere «trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti» (art. 28 ter, par. 3, co. 4).

La tutela dei minori ispira anche altre prescrizioni, riguardanti altri temi: tra questi, le comunicazioni commerciali audiovisive, sulle quali ci si soffermerà nel § 12.8.

Altre norme della Direttiva sono disposte a tutela sia dei **fornitori di servizi di media audiovisivi**, sia dei loro interlocutori:

- in ordine ai rapporti tra fornitori e destinatari di servizi di media, lo Stato membro che esercita la sua giurisdizione sui primi deve garantire che essi offrano ai secondi un accesso facile, diretto e permanente almeno ad una serie minima di informazioni, che ne consentano l'individuazione (nome; indirizzo geografico di stabilimento; altri dettagli, compresi il suo indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente e in maniera diretta ed efficace; lo Stato membro avente giurisdizione su di esso. e le autorità o gli organismi di regolamentazione o di vigilanza competenti). Gli Stati membri possono imporre per legge anche l'accessibilità ad informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori, nel rispetto dei diritti fondamentali, quali quelli relativi alla vita privata e alla vita familiare, e perché tali misure siano necessarie e proporzionate per il perseguimento di un obiettivo di interesse generale (art. 5);
- come detto nelle pagine precedenti (cfr. § 12.1), il fornitore di servizi di media ha la «responsabilità editoriale» della scelta del contenuto audiovisivo del servizio audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione. Al riguardo, l'art. 7 ter richiede agli Stati membri di adottare «misure adeguate e proporzionate per garantire che i servizi audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media non siano dissimulati a fini commerciali o modificati senza il consenso esplicito di tali fornitori»; a tal fine,

- gli Stati membri dovranno specificare «i dettagli normativi, comprese le eccezioni», in modo da salvaguardare i legittimi interessi sia degli utenti, sia «dei fornitori ... che hanno fornito originariamente i servizi di media audiovisivi»;
- è chiesto agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti (art. 8).

## § 12.6 SUI CONTENUTI DEI SERVIZI DI MEDIA

Gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare e proteggere la dignità umana; in questa ottica, essi possono adottare misure (che – però - devono essere necessarie, proporzionate e rispettose dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) per assicurare che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

- a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta: sesso, razza, colore della pelle o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale; nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, la nazionalità<sup>1080</sup>;
- b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della Direttiva (UE) 2017/541<sup>1081</sup> (art. 6).

---

<sup>1080</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 12016P/TXT - 7.6.2016 IT Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 202/389 *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2016/C 202/02) cit..

<sup>1081</sup> Norme di riferimento della Direttiva (UE) 2017/541:

- **Art. 5 - Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo:** Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

Nella stessa linea si muovono le prescrizioni concernenti i «**fornitori di piattaforme per la condivisione di video**»: fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della Direttiva 2000/31/CE (più volte richiamati: cfr. in particolare il § 12.1), che fissano limiti alla loro responsabilità per il contenuto delle comunicazioni, gli Stati membri devono assicurare che essi adottino misure adeguate per tutelare il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive:

- che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta (sopra richiamato);

---

**- Art. 3 - Reati di terrorismo:**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 2:

- a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- b) attentati all'integrità fisica di una persona;
- c) sequestro di persona o cattura di ostaggi;
- d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
- f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
- h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- i) interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio [...] e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all'articolo 5 di tale Direttiva [...];
- j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

2. Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono:

- a) intimidire gravemente la popolazione;
- b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.

Cfr. EUR-Lex, Documento 32017L0541, *Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541>.

- che includano contenuti la cui diffusione costituisca un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (UE) 2017/541 (anch'essa sopra richiamata), reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1082</sup> e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI<sup>1083</sup>.

Nella stessa logica di rispettare e proteggere la dignità umana, si può porre il **diritto di rettifica nelle trasmissioni televisive**, disciplinato dall'art. 28. In breve:

- ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti (par. 1);
- gli Stati membri devono far sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui si riferisce; il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro (par. 1, 2);
- gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio, in particolare in ordine al termine e alle modalità; queste devono essere tali da consentire alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o di avvalersi di tali misure (par. 3);

---

<sup>1082</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32011L0093, *Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio*, cit.

<sup>1083</sup> Cfr. EUR-Lex, Documento 32008F0913, *Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008F0913> .

- la domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora essa non si giustifichi in base alle condizioni previste, o implichi un atto punibile, o renda l'emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume (par. 4) (in questo caso, la lesione acquista una rilevanza penale, o civile, e quindi va portata davanti alla autorità giurisdizionale competente);
- sono previste opportune procedure, attraverso le quali le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale (par. 5).

Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai **servizi di media audiovisivi di interesse generale** (art. 7 bis): pur in mancanza di precisazioni nella Direttiva, tra questi possiamo far rientrare i servizi utili per il conseguimento di obiettivi quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale<sup>1084</sup>. Per favorire l'applicazione della norma, l'ERGA (di cui si è parlato nelle pagine precedenti, e nel § 12.2), nella sua 18<sup>a</sup> riunione plenaria svoltasi a Bruxelles il 1° dicembre 2022, ha, tra l'altro, adottato un documento del Sottogruppo 1 (SG1) dal titolo: «Esaminare in che modo gli algoritmi e i sistemi di raccomandazione potrebbero garantire l'adeguata importanza dei servizi di media audiovisivi di interesse generale (articolo 7 bis) e l'importanza delle «opere europee» (articolo 13, paragrafo 1)»<sup>1085</sup> (delle «opere europee» si parlerà nelle pagine successive).

---

<sup>1084</sup> Salvo errori, né gli articoli né i “Considerando” della Direttiva forniscono indicazioni utili per dare un contenuto all’«interesse generale» richiamato nella norma. Una breve ricerca ha portato ad una Comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020, in cui si legge (alla nota n. 62) che «L’articolo 7 bis della Direttiva AVMS riveduta riconosce che gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, al fine di conseguire obiettivi quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. ... nel 2020 è stato istituito un sottogruppo specifico di ERGA per agevolare una comprensione comune del suo ambito di applicazione e dei potenziali approcci normativi che gli Stati membri possono adottare in questo settore». Cfr. EUR-Lex, Documento 52020DC0784, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: I media europei nel decennio digitale: un piano d’azione per sostenere la ripresa e la trasformazione - Bruxelles, 3.12.2020, COM/2020/784 final* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784&qid=17020536827>.

<sup>1085</sup> Cfr. ERGA Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi - 18<sup>a</sup> riunione plenaria del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), *ERGA SG1 – Attuazione e applicazione coerenti del nuovo quadro della Direttiva SMA: Esaminare in che modo gli algoritmi e i sistemi di raccomandazione potrebbero garantire l’adeguata importanza dei servizi di media audiovisivi di*

Nell'ottica della promozione dell'interesse generale, gli artt. 14 e 15 attribuiscono agli Stati membri il potere di adottare misure per evitare che siano trasmessi, in esclusiva solo da determinati emittenti, **eventi di particolare rilevanza per la società o di grande interesse pubblico**, che é bene invece possano essere seguite da un pubblico più vasto:

- il primo caso (art. 14) riguarda le misure adottabili da ciascuno Stato membro nei confronti delle emittenti soggette alla sua giurisdizione: per gli eventi che considera **di particolare rilevanza per la società**, esso può far sì che essi non siano trasmessi in esclusiva, ma in modo che una parte importante del pubblico (dello Stato membro) abbia la possibilità di seguirli in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. A tal fine, lo Stato membro deve redigere in tempo utile un elenco degli eventi, nazionali o meno, cui attribuisce il valore di cui sopra, e determinare se essi debbono essere disponibili in diretta (integrale o parziale), o in differita (integrale o parziale). L'elenco delle misure adottate o da adottare va notificato immediatamente alla Commissione, che entro tre mesi ne verifica, col parere del Comitato di contatto (di cui si é parlato al § 12.2), la compatibilità con il diritto dell'Unione e le comunica agli altri Stati membri. Le misure adottate vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (par. 1, 2).

Le misure di cui sopra non possono essere adottate nei confronti delle emittenti che abbiano acquistato il diritto alla trasmissione in esclusiva. Un'eccezione é prevista per i diritti di esclusiva acquisiti dopo il 30 luglio 1997<sup>1086</sup>: lo Stato membro può imporre all'emittente soggetta alla sua giurisdizione che fruisca del diritto di esclusiva di non privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi, che quest'ultimo ha designato - seguendo la procedura sopra illustrata - come di particolare rilevanza per la società. La trasmissione andrà fatta in

---

*interesse generale (articolo 7 bis) e l'importanza delle opere europee (articolo 13, paragrafo 1) Relazione*, [https://erga-online.eu/?page\\_id=1397](https://erga-online.eu/?page_id=1397) (con accesso al file PDF in ingl., che lo scrivente non ha esaminato).  
<sup>1086</sup> Quella del 30 luglio 1997 é la data di entrata in vigore della Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, che ha introdotto l'eccezione (art.1, che ha inserito un nuovo art. 3 bis nella Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, di cui si é parlato nel § 12.1).

diretta o in differita su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro secondo la procedura prevista (par. 3);

- il secondo caso (art. 15) riguarda le misure adottabili da ciascuno Stato membro nei confronti delle emittenti soggette alla sua giurisdizione, che abbiano diritto alla trasmissione in esclusiva di un evento **di grande interesse pubblico**: lo Stato membro provvede a che ogni emittente stabilita nell'Unione (in uno qualunque degli Stati membri<sup>1087</sup>) abbia accesso all'evento, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, utilizzabili esclusivamente per i notiziari di carattere generale, o anche in servizi di media audiovisivi a richiesta solo se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media (par. 1-5).

Gli Stati membri devono garantire che vengano definite le modalità e le condizioni concernenti la fornitura dei brevi estratti, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. L'eventuale compenso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso (par. 6).

## § 12.7 LA PROMOZIONE DELLE «OPERE EUROPEE»

La Direttiva attribuisce agli Stati Membri il compito di rafforzare la promozione delle «opere europee»: espressione cui è attribuito un significato articolato, analiticamente definito nell'art. 1 (par. 1, lett. n; par. nn. 2, 3, 4); in sintesi, sono «opere europee»:

- innanzitutto quelle originarie degli Stati membri, nel senso che sono realizzate principalmente con autori e lavoratori residenti in uno o più di essi; questo, più specificamente, significa che sono stabiliti in uno o più Stati membri: il/i produttori che realizzano l'opera; ovvero: i produttori che hanno la supervisione e il controllo effettivo della produzione di essa; o – nel caso di coproduzione – i coproduttori che

---

<sup>1087</sup> Se l'emittente che richiede l'accesso è stabilita in uno Stato membro, nel quale è stabilita anche una delle emittenti che hanno acquisito diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico, l'emittente deve richiedere l'accesso a quest'ultima (art. 15, par. 2).

contribuiscono in maniera preponderante ai costi totali di coproduzione (che non deve essere controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori degli Stati membri);

- le opere originarie (nel senso puntualizzato sopra) di Stati terzi europei aderenti alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa del 1989 (STE no. 132)<sup>1088</sup>, a condizione che nel paese terzo interessato le opere originarie degli Stati membri non siano oggetto di misure discriminatorie;
- le opere coprodotte nel quadro di accordi relativi al settore audiovisivo conclusi tra l'Unione e i paesi terzi e che soddisfano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi; anche qui, a condizione che nel paese terzo interessato le opere originarie degli Stati membri della UE non siano oggetto di misure discriminatorie;
- infine, le opere prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra (uno o più) Stati membri e paesi terzi, a condizione che i coproduttori dell'Unione forniscano una quota maggioritaria del costo totale di produzione, e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.

Alle «opere europee» fa riferimento innanzitutto l'art. 13, che assegna agli Stati membri alcuni compiti riguardanti i **servizi di media audiovisivi a richiesta** (che, come si è detto nelle pagine precedenti al § 12.1, forniscono la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo messo a sua disposizione - *on demand*):

- gli Stati membri devono far sì i cataloghi dei fornitori di tali servizi contengano almeno il 30% di «opere europee» e che queste siano poste in rilievo (par. 1); non devono imporre tale obbligo ai fornitori di servizi aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, e possono, anche, non applicarlo nel caso in cui esso sarebbe impraticabile o ingiustificato a causa della natura o dell'oggetto del servizio (par. 6). Per il calcolo della percentuale di «opere europee» e per la definizione di “pubblico di modesta

---

<sup>1088</sup> La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 132) è stata firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989, ed è stata aperta alla firma – oltre che degli Stati membri del Consiglio d'Europa – anche degli Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea e della Comunità Europea; se ne è parlato nel § 1.3.

entità” e di “fatturato di modesta entità”, la Commissione, dopo aver consultato il Comitato di contatto, provvede a pubblicare appositi orientamenti (par. 7);

- nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di «opere europee», essi possono chiedere analoghi contributi - proporzionati e non discriminatori - anche ai fornitori di servizi che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri: tutto, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di aiuti di Stato, e tenendo conto del regime praticato negli altri Stati membri (par. 2, 3). L'attribuzione di questo potere è soggetta agli stessi limiti fissati per l'obbligo di cui alla fattispecie precedente (par. 6);
- ogni due anni, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri di cui alle due fattispecie di cui sopra; sulla base delle informazioni così acquisite e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una sua relazione, in cui tiene conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale (par. 4, 5).

Mentre l'art. 13 fa riferimento ai fornitori di servizi *on demand*, gli artt. 16 e 17 riguardano le «emittenti», ovvero i fornitori di «**trasmissioni televisive**» destinate ad un pubblico indeterminato per la visione simultanea sulla base di un palinsesto di programmi (la definizione è stata data al § 12.1). In sintesi:

- agli Stati membri è chiesto di provvedere, «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati», affinché tali emittenti:
  - ✓ riservino alle «opere europee» la maggior parte del loro tempo di trasmissione; se tale proporzione non può essere raggiunta, essa non dovrà comunque essere inferiore a quella rilevata in media nello Stato membro interessato nel 1988 (nel 1990 per la Grecia e il Portogallo) (art. 16, par. 1, 2);
  - ✓ riservino ad «opere europee» realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse almeno il 10% del loro tempo di trasmissione, o in alternativa, a scelta dello Stato membro, almeno il 10% del loro bilancio destinato alla programmazione. Tale

obiettivo deve essere raggiunto destinando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire alle opere diffuse entro 5 anni dalla loro produzione (art. 17);

- va escluso dal computo del tempo di trasmissione il tempo assegnato ai notiziari, agli eventi sportivi, ai giochi, alla pubblicità, ai servizi di teletext<sup>1089</sup> e alle televendite. Inoltre, la proporzione richiesta, tenuto conto delle responsabilità dell'emittente nei confronti del suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e intrattenimento, dovrebbe essere raggiunta gradualmente, sulla base di criteri appropriati (art. 16, par. 1; art. 17);
- sull'applicazione delle disposizioni di cui sopra, gli Stati membri trasmettono ogni due anni una relazione puntuale alla Commissione, che svolge al riguardo un'azione di vigilanza e porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo le relazioni, eventualmente corredate di un suo parere molto articolato<sup>1090</sup> (art. 16, par. 3);
- gli artt. 16 e 17 in esame non si applicano alle trasmissioni televisive destinate al pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale (art. 18).

## § 12.8 LE COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE

In ordine alle comunicazioni commerciali audiovisive (che – come si è detto sopra, al § 12.1 - comprendono, tra l'altro, la sponsorizzazione, l'inserimento di prodotti, la

---

<sup>1089</sup> Il **teletext** è un servizio non interattivo disponibile nella televisione moderna ed erogato da una emittente televisiva. In Italia il primo servizio di questo genere è stato fornito dalla RAI con il nome **Televideo**, che nell'uso comune è passato per estensione ad indicare, impropriamente, anche i servizi teletext forniti dagli altri operatori televisivi. Il servizio consiste nella fornitura di pagine di testo visualizzabili sullo schermo del televisore ed è utilizzato per fornire agli utenti ogni genere di informazioni: notizie, guide ai programmi televisivi, annunci economici, orari dei treni, informazioni di utilità sociale, pubblicità commerciali, etc. Cfr. *Teletext* - da Wikipedia IT; *Televideo* – da Wikipedia IT; ; 1984 *Televideo*, Treccani 90 anni di cultura italiana, <https://www.treccani.it/90anni/parole/1984-televideo.html>.

<sup>1090</sup> La relazione dello Stato membro deve contenere in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui agli artt. 16 e 17, per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla. Il parere della Commissione potrà tener conto in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta (art. 16, par. 3).

pubblicità televisiva e la televendita), l'art. 9 della Direttiva fissa una serie di prescrizioni e di divieti e affida agli Stati membri il compito di assicurarne il rispetto (par. 1-4); gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione di questa materia a livello UE, mediante i codici di condotta dell'Unione (par. 5).

Passando ad una esposizione sommaria della disciplina, le **comunicazioni commerciali audiovisive** (in generale) devono rispettare le prescrizioni seguenti (par. 1):

- devono essere chiaramente riconoscibili come tali (sono quindi vietate quelle occulte)<sup>1091</sup>, e non devono utilizzare tecniche subliminali;
- non devono pregiudicare il rispetto della dignità umana, né contenere o promuovere la discriminazione;
- non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza, o gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
- sono vietate quelle per sigarette e tabacco, comprese le sigarette elettroniche e le relative ricariche, e quelle per medicinali e cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
- sono vietate se arrecano pregiudizio fisico, mentale o morale ai minori, sfruttandone l'inesperienza e la credulità: come quelle che si rivolgono direttamente ad essi per esortarli ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio, ovvero per incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati;
- analogamente, sono vietate quelle che sfruttino la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, o mostrino senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;
- una disciplina particolare è dettata per le **comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate**, che accompagnino programmi per bambini o vi siano incluse, e che riguardino prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze

---

<sup>1091</sup> La Direttiva definisce la «**comunicazione commerciale audiovisiva occulta**» come «la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso» (art. 1, par. 1, lett. j).

con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Per questi casi, gli Stati membri incoraggeranno il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta nazionali, intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini a tali forme di pubblicità, per evitare che esse accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande (par. 4); analoga disciplina è dettata per le comunicazioni effettuate tramite «**servizi di piattaforma per la condivisione di video**» (cfr. art. 28 ter, par. 2, co. 4);

- una normativa articolata riguarda le comunicazioni per le bevande alcoliche:
  - ✓ sono vietate quelle che si rivolgono specificatamente ai minori e quelle che incoraggino al consumo smodato di tali bevande (par. 1, lett. e);
  - ✓ le comunicazioni inserite in servizi di media audiovisivi a richiesta non devono rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande; né incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà; non devono collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli; né creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; né indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; né insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande (cfr. art. 22) (par. 2);
  - ✓ gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione attraverso codici di condotta nazionali concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate relative a bevande alcoliche; tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni di bevande alcoliche (par. 3).

Gli Stati membri devono anche assicurare che le prescrizioni di cui all'articolo 9, par. 1 siano rispettate dai «**fornitori di piattaforme per la condivisione di video**», che dovranno:

- conformarvisi per le comunicazioni commerciali audiovisive, promosse commercialmente, vendute o organizzate da loro stessi (art. 28 ter, par. 2);
- adottare misure adeguate<sup>1092</sup> per conformarvisi per le comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate non da loro stessi ma da altri, tenendo conto del limitato controllo esercitato da tali piattaforme su tali comunicazioni;
- informare chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati da questi ultimi contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che i fornitori della piattaforma ne siano a conoscenza, o che gli utenti abbiano dichiarato, utilizzando una apposita funzionalità, che i video caricati e da loro generati contengono comunicazioni commerciali (art. 28 ter, par. 2, co. 1, 2, 3).

L'art. 10 è dedicato alla «**sponsorizzazione**»<sup>1093</sup>. Queste le specifiche prescrizioni per i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati:

- non possono essere sponsorizzati i notiziari e i programmi di attualità; gli Stati membri possono proibire la sponsorizzazione dei programmi per bambini; possono proibire anche che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi (par. 4);
- non è consentita la sponsorizzazione da parte di imprese, la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, comprese le

---

<sup>1092</sup> L'adeguatezza delle misure va valutata «alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale» (art. 28 ter, par. 3 co. 1).

<sup>1093</sup> Come già scritto nel § 12.1, è da intendere per «**sponsorizzazione**» la tipologia di comunicazione commerciale audiovisiva, consistente in «ogni contributo - di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive - al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti» (AVMSD, art. 1, par. 1, lett. k).

- sigarette elettroniche e le relative ricariche (par. 2); la sponsorizzazione da parte di imprese che producono o vendono medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non di specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica (par. 3);
- i servizi e i programmi sponsorizzati devono evitare di incoraggiare direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali ad essi; il loro contenuto e la loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati al punto da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media (par. 1, lett. b, a);
  - i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione, e i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali mediante l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all'inizio, durante e/o alla fine di esso (par. 1 lett. c);
  - gli annunci di sponsorizzazione non sottostanno ai limiti di durata complessiva fissati per gli spot televisivi pubblicitari e di televendita (art. 23, par. 2 lett. c).

L'art. 11 disciplina l'**«inserimento di prodotti»<sup>1094</sup>**. Queste le specifiche prescrizioni relative a questa tipologia di comunicazione commerciale audiovisiva:

- non possono contenere inserimenti i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per bambini, i programmi religiosi e i programmi per i consumatori (par. 2);
- i programmi non possono contenere inserimenti:
  - ✓ di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, comprese le sigarette elettroniche e le relative ricariche, o di prodotti di imprese, la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti (par. 4, lett. a);

---

<sup>1094</sup> Come già scritto nel § 12.1, é da intendere per «**inserimento di prodotti**» «ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio, così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente, dietro pagamento o altro compenso» (AVMSD, art. 1, par. 1, lett. m).

- ✓ di specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica (par. 4 lett. b);
- i servizi e i programmi che contengono inserimenti devono evitare di incoraggiare direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali ad essi; il loro contenuto e la loro organizzazione all'interno di un palinsesto (nel caso di trasmissioni televisive) o di un catalogo (nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta) non devono essere in alcun caso influenzati al punto da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; non devono dare indebito rilievo ai prodotti in questione (par. 3, lett. a, b, c);
- i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione, all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. Tale prescrizione va senz'altro applicata nel caso di programmi prodotti o commissionati da un fornitore di servizi di media o da un'impresa legata a tale fornitore; negli altri casi, gli Stati membri possono anche scegliere di non applicarla (par. 3 lett. d);
- gli inserimenti, comunque, non sottostanno ai limiti di durata complessiva fissati per gli spot televisivi pubblicitari e di televendita (art. 23, par. 2 lett. c).

Sono dedicati alla **pubblicità televisiva** e alla **televendita** gli artt. 19-26<sup>1095</sup>. Le due fattispecie sono assoggettate alle seguenti prescrizioni:

- gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati devono costituire delle eccezioni, salvo che siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, nei quali sono ammessi (art. 19, par. 2);

---

<sup>1095</sup> Si è già avuto modo di dire che:

- per «**pubblicità televisiva**» si intende «ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni» (AVMSD, art. 1, par. 1, lett. i);

- costituiscono «**televendita**» «le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni» (AVMSD, art. 1, par. 1, lett. l).

- la trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei film a episodi e dei documentari), di opere cinematografiche e di notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva, televendite o entrambi, una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti; nei programmi per bambini è proibita la trasmissione di televendite, mentre le interruzioni pubblicitarie sono ammesse una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti; nelle funzioni religiose non vanno inserite né pubblicità televisiva né televendite (art. 20, par. 2). Per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri, la Direttiva attribuisce allo Stato membro interessato la facoltà di prevedere - nel rispetto del diritto dell'Unione - condizioni diverse da quelle di cui all'art. 20, par. 2 sopra richiamato; l'eventuale dialettica con altri Stati membri generata dalla diversità delle normative sarà gestita in conformità dell'art. 4 (art. 26);
- in ordine ai contenuti:
  - ✓ sono vietate la televendita di cure mediche e la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della Direttiva 2001/83/CE<sup>1096</sup> (art. 21);
  - ✓ la pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche sono soggette a determinati criteri: esse non devono rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande, né incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà; non devono collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli, né creare l'impressione che il consumo di

---

<sup>1096</sup> La Direttiva 2001/83/CE fa fronte alla esigenza di sottoporre i medicinali per uso umano a rigorose procedure di autorizzazione per dimostrare la loro conformità agli elevati standard di qualità e sicurezza vigenti; le diverse norme nazionali in vigore devono essere eliminate per garantire la loro coerenza in tutta l'Unione europea (UE). Essa dispone che tutti i medicinali messi in vendita nella UE devono ottenere una previa autorizzazione da parte di un'autorità nazionale o dell'Agenzia europea per i medicinali. Una procedura di mutuo riconoscimento fa sì che i medicinali già autorizzati in un paese UE possano essere venduti in un altro. Cfr. EUR-Lex, Documento 32001L0083, *Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083>.

alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale, né indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico, né insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande (art. 22);

- sotto il profilo tecnico:
  - ✓ gli Stati membri devono assicurare che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o di televendite durante i programmi, restino impregiudicati l'integrità di questi ultimi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari (art. 20, par. 1). La disposizione non vale (come è logico) per i canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, né per quelli dedicati esclusivamente all'autopromozione<sup>1097</sup> (art. 25);
  - ✓ la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale e devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali, senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie (art. 19, par. 1);
  - ✓ le finestre di televendita devono essere chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti (art. 24);
  - ✓ limiti di durata sono fissati per spot televisivi pubblicitari e per spot di televendita: essi non devono superare complessivamente il 20% della fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 18.00, e il 20% della fascia oraria compresa fra le ore 18.00 e le ore 24.00 (art. 23, par. 1)<sup>1098</sup>; nel computo non si tiene conto degli spazi di tempo intercorrenti tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, né di quelli intercorrenti tra i singoli spot («**schermi neutri**»: art. 23,

---

<sup>1097</sup> Per il significato del termine “autopromozione” cfr. nelle pagine precedenti, § 12.1.

<sup>1098</sup> Nella versione originaria del 2010, l'articolo fissava il limite molto più rigido del 20% per ogni ora di orologio, in modo che fosse applicabile anche nelle ore di maggiore ascolto (“Considerando” n. 87). Cfr. EUR-Lex, Documento 32010L0013, *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata)* (Testo rilevante ai fini del SEE), cit..

par 2, lett. d)<sup>1099</sup>. Non sono soggetti ai limiti di durata di cui sopra gli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti (art. 23, par. 2, lett. a); inoltre, la prescrizione di limiti di durata non vale (come è logico) per i canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché per i canali televisivi dedicati esclusivamente all'autopromozione (art. 25). Infine: per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri, la Direttiva attribuisce allo Stato membro interessato la facoltà di prevedere - nel rispetto del diritto dell'Unione - condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 23; l'eventuale dialettica con altri Stati membri generata dalla diversità delle normative sarà gestita in conformità dell'art. 4 (art. 26).

### **§ 13. UNA GRANDE SVOLTA NORMATIVA IN EUROPA: IL *DIGITAL SERVICES ACT PACKAGE* DEL 2022**

Ci si sofferma ora sul più recente evento normativo europeo riguardante il mondo digitale, cui i *media* hanno dato molto spazio nel corso dell'estate 2023: il *Digital Services Act Package* del 2022, un pacchetto di norme da applicare in tutta la UE, con due obiettivi principali: quello di creare uno spazio digitale più sicuro, in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali, e quello di stabilire condizioni di parità

---

<sup>1099</sup> La precisazione sugli **schermi neutri** è stata inserita dalla Direttiva del 2018: essi «separano il contenuto editoriale dagli spot televisivi pubblicitari o di televendita e separano i singoli spot. Consentono al telespettatore di distinguere chiaramente la fine e l'inizio dei diversi tipi di contenuto audiovisivo. È necessario chiarire che gli schermi neutri sono esclusi dal limite quantitativo stabilito per la pubblicità televisiva al fine di garantire che il tempo occupato dagli schermi neutri non incida sul tempo utilizzato per la pubblicità e che non siano pregiudicate le entrate da essa generate» ("Considerando" n. 42). Cfr. EUR-Lex, Documento 32018L1808, *Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*, cit..

tra le imprese, per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello mondiale. Il pacchetto è costituito da due provvedimenti:

- il **Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 (Regolamento sui servizi digitali**, in ingl.: *Digital Services Act - DSA*)<sup>1100</sup>, che riguarda un'ampia categoria di servizi online, dai semplici siti web ai servizi di infrastruttura Internet e alle piattaforme online<sup>1101</sup>. Costituito da 93 articoli (preceduti da 156 “Considerando”), esso apporta modifiche alla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (art. 89) ed integra (solo con un riferimento alle proprie disposizioni) la Direttiva (UE) 2020/1828 sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori<sup>1102</sup> (art. 90); è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 93). Scadenze differenziate sono stabilite per la sua applicazione e il suo riesame (artt. 91-93): alcuni articoli e paragrafi si applicano già dal 16 novembre 2022; dal 25 agosto 2023, esso è applicabile già alle piattaforme di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, con oltre 45 milioni di utenti attivi nell'UE (il 10% della popolazione europea), designati dalla Commissione

---

<sup>1100</sup> Cfr. EUR-LEX - Document 32022R2065, *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali DSA)* cit..

<sup>1101</sup> Come si è già scritto nel § 7, la «piattaforma online» è “un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente Regolamento” (art. 3, lett. i Regolamento (UE) 2022/2065 cit.).

<sup>1102</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 32020L1828, *Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la Direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1828>.

La Direttiva attribuisce alle organizzazioni o agli enti pubblici designati dagli Stati membri della UE il potere di chiedere provvedimenti inibitori o risarcitorii per conto di gruppi di consumatori attraverso **azioni “rappresentative”** (anche transfrontaliere), come la richiesta di risarcimento danni ai professionisti che violano i diritti dei consumatori in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. Sia i procedimenti giudiziari che quelli amministrativi possono tutelare efficacemente gli interessi collettivi dei consumatori, per cui è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione.

europea (VLOP e VLOSE: se ne parlerà nel § 14.3); dal 17 febbraio 2024 si applica a tutti i fornitori di servizi intermediari ed è pienamente in vigore<sup>1103</sup>;

- il **Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022** (Regolamento sui mercati digitali, in ingl.: *Digital Markets Act - DMA*)<sup>1104</sup>, le cui prescrizioni sono dirette principalmente ad una determinata categoria di imprese dei mercati digitali: i cd. **gatekeeper** (in it.: “controllori dell’accesso”), che per le loro grandi dimensioni sono in grado di svolgere un ruolo sistematico nel mercato interno, e quindi di incidere sulla sua contendibilità ed equità (come, ad esempio, i gestori di mercati online, *social networks*, piattaforme di condivisione di contenuti, *app store* e piattaforme di viaggi e alloggi online). Alcuni dei servizi svolti dai *gatekeeper* sono disciplinati anche dal DSA, ma per motivi diversi e con diversi tipi di disposizioni<sup>1105</sup>.

Costituito da 54 articoli e un Allegato, il DMA si limita, per il resto, ad integrare (con il riferimento alle proprie disposizioni) la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione<sup>1106</sup> (art. 51),

---

<sup>1103</sup> Cfr. AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, *Aree tematiche Piattaforme online Digital Services Act – DSA*, <https://www.agcom.it/dsa> .

Nell’ambito di applicazione del DSA, l’**AGCOM** (su cui ci si è soffermati in nota nel § 10.1) svolge le funzioni di “**Coordinatore dei servizi digitali**” (CDS) (figura definita più avanti, nel § 14.1).

Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione, in cui esprimerà le sue valutazioni sul Regolamento, sul contributo di esso all’approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali, sulla portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese, sull’efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione; sull’impatto che esso ha avuto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione; illustrerà eventuali proposte di modifica del Regolamento; nelle sue valutazioni, terrà conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presterà particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.

<sup>1104</sup> EUR-lex - Document 32022R1925, *Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati contendibili ed equi nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sui mercati digitali)*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1925&qid=1693239528724> .

<sup>1105</sup> Cfr. European Commission, *Plasmare il futuro digitale dell’Europa, Il pacchetto della legge sui servizi digitali*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/digital-services-act-package> .

<sup>1106</sup> EUR-Lex - Documento 02019L1937-20230502, Testo consolidato: *Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019L1937-20230502> .

e la Direttiva (UE) 2020/1828 sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori<sup>1107</sup> (art. 52). Anch'esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, e si applica a partire dal 2 maggio 2023, tranne alcuni articoli che si applicano già dal 1° novembre 2022, e altri, che si applicano dal 25 giugno 2023 (art. 54)<sup>1108</sup>. Per quanto riguarda i rapporti con la normativa preesistente, esso:

- ✓ non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, che vietano, rispettivamente, accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che impediscono, restringano o falsino il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno (art. 101), e lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo (Art. 102)<sup>1109</sup>;

---

<sup>1107</sup> EUR-Lex - Document 32020L1828, *Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori etc.* cit..

<sup>1108</sup> Entro il 3 maggio 2026, e successivamente ogni tre anni, la Commissione – avvalendosi anche delle informazioni fornite su sua richiesta dagli Stati membri - presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione, in cui esprimerà le sue valutazioni sul Regolamento; essa analizzerà se sia stato raggiunto l'obiettivo di garantire mercati equi e contendibili, valuterà l'impatto sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, e valuterà l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione di alcune sue prescrizioni. In breve: scopo delle valutazioni è quello di stabilire se è necessario modificare l'ambito di applicazione di alcune prescrizioni per garantire che i mercati digitali in tutta l'Unione siano equi e contendibili. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta le misure opportune, che possono includere proposte legislative (art. 53).

<sup>1109</sup> TFUE – Tit. VII Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo I Regole di concorrenza - Sessione I Regole applicabili alle imprese

Art. 101

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

[...]

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

[...]

Art. 102

- ✓ per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale, quali definiti dal “Codice europeo delle comunicazioni elettroniche” del 2018 (di cui si è parlato al § 10.5)<sup>1110</sup>, lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti dall’art. 61 di quest’ultimo alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione (art. 1, par. 4);
- ✓ lascia impregiudicata l’applicazione:
  - a) delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante (art. 1, par. 6.a);
  - b) delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale, nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai *gatekeeper* o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai *gatekeeper* (art. 1, par. 6.b);
  - c) del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)<sup>1111</sup> e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni (art. 1, par. 6.c).

---

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

[...].

<sup>1110</sup> Per «servizio di comunicazione interpersonale» va inteso “un servizio, di norma a pagamento, che consente lo scambio diretto, interpersonale e interattivo di informazioni, tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari ... non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio” (art. 2, punto 5 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche: cfr. EUR-Lex, Document 32018L1972 - *Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)* cit..

<sup>1111</sup> EUR-Lex - Documento 32004R0139, *Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (Testo rilevante ai fini del SEE)*,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0139>.

## § 14. IL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)

### § 14.1 OGGETTO DEL DSA E AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SUA APPLICAZIONE

Il Regolamento sui servizi digitali (DSA)<sup>1112</sup> si applica ai “**servizi intermediari**” (art. 2, par. 1, 2), ovvero ai “servizi della società dell’informazione” (cioé, quelli prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un “destinatario di servizi”<sup>1113</sup>), consistenti:

1. nel **servizio di semplice trasporto (*mere conduit*)**, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal fruttore del servizio (“destinatario del servizio”) o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
2. nel **servizio di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea (*caching*)** di informazioni immesse in rete dal “destinatario del servizio”, in funzione del loro efficiente inoltro ad altri destinatari su loro richiesta;
3. nel **servizio di memorizzazione di informazioni (*hosting*)**, svolto su richiesta del “destinatario del servizio” che le ha immesse (art. 3, lett. g).

In tal modo, il DSA si applica a tutti i servizi digitali che collegano i consumatori a beni, servizi o contenuti; creando nuovi obblighi globali per le piattaforme online al fine di ridurre i danni e contrastare i rischi online, introduce forti protezioni per i diritti degli utenti online e colloca le piattaforme digitali in un nuovo quadro unico di trasparenza e responsabilità. Concepito come un insieme unico e uniforme di norme per la UE, il DSA

---

<sup>1112</sup> EUR-Lex, Document 32022R2065 - *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali - DSA) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, cit.

<sup>1113</sup> Per la definizione di “**servizio della società dell’informazione**” il Regolamento (art. 3, lett. a) rinvia all’art. 1, par. 1 lett. b della Direttiva (UE) 2015/1535: esso è un «servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». Cfr. EUR-Lex, Document 32015L1535, *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione* (codificazione) cit..

Per «**destinatario del servizio**» il Regolamento in esame intende «qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili» (art. 3, lett. b).

offre agli utenti nuove protezioni e alle imprese certezza giuridica in tutto il mercato unico. Come scrive la Commissione in un suo comunicato stampa, la DSA è uno strumento normativo unico a livello globale e stabilisce un punto di riferimento internazionale per un approccio normativo agli intermediari online<sup>1114</sup>.

Per quanto attiene ai contenuti, il Regolamento stabilisce “norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo” (con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - CDFUE del 7 dicembre 2000)<sup>1115</sup>; con questo obiettivo, esso stabilisce:

- a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di “servizi intermediari”;
- b) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di “servizi intermediari”;
- c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del Regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti (art. 1).

Sotto il profilo territoriale, il Regolamento di applica ai “servizi intermediari” prestati nel mercato interno (art. 1), ovvero offerti a destinatari che hanno lo stabilimento o sono ubicati nella UE (art. 2, par. 1); il suo rapporto con la normativa UE in vigore è definito nell'art. 2, par. 3 e 4.

Per quanto attiene alle competenze (art. 56), esse sono distribuite tra Stati membri e Commissione UE secondo queste regole:

---

<sup>1114</sup> Cfr. Commissione europea, Comunicato stampa 25 aprile 2023 Bruxelles, *Regolamento sui servizi digitali: designato dalla Commissione il primo gruppo di piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP\\_23\\_2413](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_2413) .

<sup>1115</sup> Che con il termine “Carta” si intenda la “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” si deduce chiaramente dal “Considerando” n. 3, oltre che, indirettamente, da altri “Considerando” e articoli del Regolamento (in particolare, dall'art. 34).

- ✓ lo Stato membro in cui é situato lo stabilimento principale del fornitore di servizi intermediari dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del Regolamento, fatte salve però le norme riguardanti i **fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi** e i **fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi** (art. 56, par. 1);
- ✓ per questa categoria di fornitori di grande importanza (di cui si parlerà ampiamente nelle pagine successive), la Commissione dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione delle norme del Regolamento che impongono obblighi supplementari a loro carico, contenute nel Capo III, sezione 5: artt. 33-43) (art. 56, par. 2); per le altre norme del Regolamento applicabili ai fornitori in parola, ma diverse da quelle di cui al Capo III, sezione 5 sopra richiamate (art. 56, par. 3), la Commissione dispone di poteri per la vigilanza e l'applicazione non in via esclusiva ma congiunta: qualora essa non abbia avviato procedimenti per una infrazione, i poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi possono essere esercitati dallo Stato membro in cui é situato lo stabilimento principale del fornitore in questione (art. 56, par. 4);
- ✓ in ogni caso, é formulato un principio di carattere generale: gli Stati membri e la Commissione devono vigilare e applicare le disposizioni del Regolamento in stretta cooperazione (art. 56, par. 5);
- ✓ qualora un fornitore di servizi intermediari (che presta tali servizi nel mercato interno, e quindi é soggetto alle norme del Regolamento) non abbia uno stabilimento nell'Unione, i poteri per la vigilanza e l'applicazione dei pertinenti obblighi di cui al Regolamento sono esercitati – a seconda dei casi – dalla Commissione e dallo Stato membro nel cui territorio in cui risiede o é stabilito il rappresentante legale del fornitore, nominato a norma dell'art 13 (art. 56, par. 6);
- ✓ qualora un fornitore ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 13, i poteri di vigilanza e di applicazione delle norme del Regolamento spettano – a seconda dei casi – alla Commissione o a tutti gli Stati membri (art. 56, par. 7). Per l'ordinato esercizio di questa competenza di tutti gli Stati, é disposto che qualora un «**coordinatore dei servizi digitali**» (se ne parlerà subito dopo) di uno Stato membro intenda esercitare i suoi poteri, esso ne deve informare i «coordinatori dei servizi

digitali» degli altri Stati membri e la Commissione, e deve assicurare il rispetto delle garanzie applicabili previste dalla Carta, in particolare per evitare che la stessa condotta sia sanzionata più di una volta per la violazione degli obblighi stabiliti nel Regolamento. Qualora sia la Commissione ad esercitare i poteri di cui sopra, essa informerà di tale intenzione tutti i «coordinatori dei servizi digitali» di tutti gli Stati membri. A seguito delle notifiche di cui sopra, gli altri Stati membri non avvieranno procedimenti per la medesima violazione (art. 56, par. 7).

Per quanto riguarda le autorità preposte all'applicazione del Regolamento, esso attribuisce un ruolo molto rilevante alla Commissione UE, cui spettano molteplici compiti, con corrispondenti poteri:

- ✓ **in forza dell'art. 87**, ad essa viene conferito, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022, il potere di adottare, in alcune occasioni (art. 33, par. 2, 3; art. 37, par. 7; 40, par. 13; 43, par. 4, 5), **atti delegati**. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che - al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo – il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si oppongano; può, comunque, essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli **esperti** designati da ciascuno Stato membro<sup>1116</sup>; non appena lo adotta, ne dà

---

<sup>1116</sup> La **designazione di esperti** da parte di ciascuno Stato membro avviene conformemente ai principi stabiliti nell'**accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016** tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea. L'accordo prevede una cooperazione più stretta tra le istituzioni della UE nell'ambito della programmazione legislativa. In particolare, la Commissione consulterà sia il Consiglio che il Parlamento europeo prima di adottare il proprio programma di lavoro annuale e terrà conto del loro parere nell'iter per la sua adozione; prima di adottare una proposta, condurrà consultazioni pubbliche, incoraggiando in particolare la partecipazione diretta delle PMI. Nell'ambito del processo teso al miglioramento della qualità degli atti legislativi della UE, saranno rafforzate le valutazioni d'impatto delle nuove iniziative, che terranno maggiormente conto delle conseguenze che i nuovi atti legislativi hanno sulla competitività, in particolare per quanto concerne le PMI; i risultati finali delle valutazioni di impatto delle iniziative legislative saranno messi a disposizione, oltre che del Parlamento europeo e del Consiglio della UE, anche dei Parlamenti nazionali, i quali devono poter esercitare pienamente le prerogative attribuite loro dai trattati grazie alle informazioni loro fornite; saranno curate anche valutazioni ex post della legislazione esistente. L'obiettivo è quello di **una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'iter legislativo**. Cfr. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/1 del 12.5.2016, *Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea - Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512\(01\)&from=FI](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=FI).

contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio;

- ✓ in alcune occasioni (art. 15, par. 3; art. 24, par. 6; art. 43, par. 3; art. 83; art. 85, par. 3) essa può anche adottare “**atti di esecuzione**”, con l’assistenza di un « **Comitato per i servizi digitali**» - che «é un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011» (art. 88, par. 1) - e seguendo la “procedura di comitato” per la quale l’art. 88 par. 3 rinvia all’art. 4 del Regolamento in parola, che disciplina la «**procedura consultiva**»: il Comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il Comitato procede a votazione, il parere è espresso a maggioranza semplice dei suoi membri; la Commissione decide sul progetto di atto di esecuzione da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al Comitato e il parere espresso<sup>1117</sup>;
- ✓ in cooperazione con i «coordinatori dei servizi digitali» (cui si è già accennato) e il «**Comitato europeo per i servizi digitali**» (o solo: «**Comitato**», di cui si parlerà subito dopo, e da non confondere con il «Comitato dei servizi digitali» di cui si è parlato sopra), essa si cura di sviluppare le competenze e le capacità dell’Unione, se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri; questi cooperano

---

Riferimenti sintetici sull’accordo interistituzionale si possono riscontrare – tra i vari siti disponibili – in: Parlamento italiano – Camera dei Deputati – Temi dell’attività parlamentare XVII legislatura, Politiche della legislazione - L’accordo legiferare meglio dell’Unione europea,  
[https://temi.camera.it/leg17/post/l\\_agenda\\_legiferare\\_meglio.html?tema=temi/la\\_produzione\\_normativa\\_nella\\_xvii\\_legislatura#:~:text=L'accordo%20interistituzionale%20%22Legiferare%20meglio,in%20gran%20parte%20non%20attuato%20.](https://temi.camera.it/leg17/post/l_agenda_legiferare_meglio.html?tema=temi/la_produzione_normativa_nella_xvii_legislatura#:~:text=L'accordo%20interistituzionale%20%22Legiferare%20meglio,in%20gran%20parte%20non%20attuato%20.)

<sup>1117</sup> Il **Regolamento (UE) n. 182/2011**, di cui si è parlato già più volte (a cominciare dal § 4), definisce le regole e i principi generali, relativi alle modalità applicabili ove un atto giuridicamente vincolante dell’Unione («atto di base») individui la necessità di condizioni uniformi di attuazione e richieda che l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione sia soggetta al controllo degli Stati membri (art. 1); l’«atto di base» può prevedere l’applicazione della procedura consultiva o della procedura d’esame (art. 2, par. 1). Cfr. EUR-Lex, Document 32011R0182 - *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, cit..

con essa, in particolare attraverso i rispettivi «coordinatori dei servizi digitali» e, se del caso, altre autorità competenti, anche mettendo a disposizione le loro competenze e capacità;

- ✓ in particolare, la Commissione si cura di coordinare la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione in relazione alle **“piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi”** (definiti nell'art. 33, e di cui si parlerà più avanti) per quanto riguarda le questioni disciplinate dal Regolamento; ai «coordinatori dei servizi digitali», al «Comitato europeo per i servizi digitali» e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione con competenze pertinenti può anche chiedere di sostenere la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del Regolamento (art. 64);
- ✓ essa istituisce e mantiene un **sistema di condivisione delle informazioni** affidabile e sicuro, che deve essere utilizzato per tutte le comunicazioni previste dal Regolamento tra i »coordinatori dei servizi digitali», la Commissione e il «Comitato europeo per i servizi digitali». L'accesso al sistema può essere concesso ad altre autorità competenti, se necessario per svolgere i compiti loro conferiti dal Regolamento. Le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti sono stabilite dalla Commissione con appositi atti di esecuzione (art. 85);
- ✓ per applicare il Regolamento, essa sta rafforzando le proprie competenze con conoscenze multidisciplinari interne ed esterne; in quest'ottica, il 18 aprile 2023 ha inaugurato a Siviglia, in Spagna, il **“Centro europeo per la trasparenza algoritmica”** (*European Centre for Algorithmic Transparency - ECAT*), per supportare la valutazione della conformità dei sistemi algoritmici con gli obblighi di gestione del rischio; sta inoltre istituendo un ecosistema di applicazione della normativa digitale, riunendo competenze provenienti da tutti i settori pertinenti<sup>1118</sup> 1118.

---

<sup>1118</sup> Cfr. European Commission, *Plasmare il futuro digitale dell'Europa, Il pacchetto della legge sui servizi digitali, cit.*; Commissione europea, Comunicato stampa 17 aprile 2023 - Rappresentanza in Italia, *Applicazione del Regolamento sui servizi digitali: la Commissione inaugura il Centro europeo per la*

Il Regolamento istituisce anche alcuni nuovi organismi, di cui definisce la composizione e il ruolo:

- ✓ le «**autorità competenti**»: le autorità designate dagli Stati Membri con l'incarico di vigilare sui fornitori di servizi intermediari e sull'esecuzione del Regolamento; ciascuno Stato può designare una o più «autorità competenti» (art. 49, par. 1);
- ✓ i «**coordinatori dei servizi digitali**» (*Digital Services Coordinators – DSC*): ciascuno Stato membro ne designa uno tra le proprie «autorità competenti». Essi sono responsabili di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del Regolamento nello Stato membro di appartenenza, a meno che quest'ultimo non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre «autorità competenti»; sono comunque responsabili del coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni, nonché della vigilanza e dell'applicazione efficaci e coerenti del Regolamento in tutta la UE. A tal fine i «coordinatori dei servizi digitali» cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il «Comitato europeo per i servizi digitali» (di cui si parlerà subito dopo) e con la Commissione UE (art. 49, par. 2). I loro poteri, analiticamente definiti dal Regolamento, sono poteri di indagine sulla condotta dei «fornitori di servizi intermediari», e poteri di esecuzione nei loro confronti, tra cui quelli di imporre misure correttive, sanzioni pecuniarie, penalità di mora, misure provvisorie, fino al potere di chiedere all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari del servizio (art. 51). Per quanto attiene alle **sanzioni pecuniarie** e alle **penalità di mora** per l'inosservanza di un obbligo stabilito dal Regolamento, è attribuito agli Stati membri il compito di emanare le norme relative alla loro irrogazione e di stabilirne gli importi massimi, recependo peraltro le indicazioni del Regolamento al riguardo (art. 52)<sup>1119</sup>; è inoltre affidato agli

---

*trasparenza algoritmica*, [https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/applicazione-del-Regolamento-sui-servizi-digitali-la-commissione-inaugura-il-centro-europeo-la-2023-04-17\\_it..](https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/applicazione-del-Regolamento-sui-servizi-digitali-la-commissione-inaugura-il-centro-europeo-la-2023-04-17_it..)

<sup>1119</sup> Art. 52 Reg.: “3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza di un obbligo stabilito dal presente Regolamento sia pari al 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo della sanzione pecunaria che può essere irrogata in caso

Stati membri il compito di stabilire le condizioni e le procedure specifiche per l'esercizio di alcuni poteri dei «coordinatori dei servizi digitali» (art. 51, par. 6), e, comunque, di provvedere perché essi operino in modo imparziale, trasparente e tempestivo, dispongano di tutte le risorse necessarie (tecniche, finanziarie e umane) per lo svolgimento dei loro compiti, e abbiano sufficiente autonomia e indipendenza (art. 50).

In caso di violazione del Regolamento da parte di un fornitore di servizi intermediari, i destinatari del suo servizio<sup>1120</sup>, qualora ne riscontrino gli estremi, hanno il diritto di presentare nei suoi confronti un **reclamo** connesso alla violazione. Il reclamo va presentato al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario del servizio è situato o è stabilito, che provvede al suo trattamento; nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale. Il coordinatore dei servizi digitali adito, se del caso, trasmette il reclamo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore, accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità. Il reclamo può essere presentato, in nome del destinatario del servizio, da un organismo, o una organizzazione, o una associazione, da lui incaricata di esercitare per suo conto i diritti conferitigli dal Regolamento (art. 53). Tale incarico - fatta salva la Direttiva (UE) 2020/1828 sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori<sup>1121</sup> o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto

di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione sia pari all'1 % del reddito annuo o del fatturato mondiale del fornitore dei servizi intermediari o della persona interessati nell'esercizio finanziario precedente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora sia pari al 5 % del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

<sup>1120</sup> Per «destinatario del servizio» si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili” (art. 3, lett. b Reg.).

<sup>1121</sup> EUR-Lex - Document 32020L1828, *Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori etc., cit.*

nazionale – può essere conferito solo ad enti che operino senza scopo di lucro, siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, e i cui obiettivi statutari includano un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il Regolamento (art. 86, par. 1)<sup>1122</sup>.

Per connessione, si fa qui presente che – in via generale - i destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un **risarcimento** (art. 54), conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, ai fornitori di servizi intermediari relativamente a danni o perdite subiti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal Regolamento da parte dei fornitori in parola.

Sull'attività svolta, sui reclami ricevuti e sui provvedimenti assunti, i «coordinatori dei servizi digitali» elaborano relazioni annuali, che comunicano alla Commissione UE e al «Comitato» (di cui si è già fatto cenno e si parlerà qui subito dopo) e sono rese pubbliche (art. 55); essi cooperano strettamente con la Commissione e si prestano assistenza tra loro, in particolare con richieste e scambi di informazioni (art. 57); la cooperazione può anche essere transfrontaliera (art. 58); possono anche essere avviate indagini comuni (art. 60). Il «Comitato», che ne va informato, potrebbe decidere in alcuni casi di deferire la questione alla Commissione (art. 59; art. 60, par. 3). Gli Stati membri designano i «coordinatori dei servizi digitali» entro il 17 febbraio 2024 (art. 9, par. 3);

- ✓ il «**Comitato europeo per i servizi digitali**» (o solo: «**Comitato**»): è un gruppo consultivo indipendente di «coordinatori dei servizi digitali» per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari; esso fornisce assistenza e consulenza ai «coordinatori dei servizi digitali» e alla Commissione, e contribuisce alla loro efficace cooperazione ai fini dell'applicazione coerente del Regolamento, nonché all'elaborazione di orientamenti e di analisi sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie da esso disciplinate (art. 61). I suoi compiti sono puntualmente definiti dall'art. 63, par. 1; i «coordinatori dei servizi digitali» e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni ad essi rivolte

---

<sup>1122</sup> Si aggiunge qui che i fornitori di piattaforme online devono adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli enti delegati a norma dell'art. 86, par. 1 a nome dei destinatari dei servizi siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio (art. 86, par. 2).

dal Comitato, devono giustificare adeguatamente la loro scelta (art. 61, par. 2). La struttura del Comitato é definita dall'art. 62: esso é composto in via ordinaria dai rappresentanti dei vari «coordinatori dei servizi digitali» e, ove previsto dal diritto nazionale, anche di altre «autorità competenti» investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del Regolamento. Le funzioni di presidenza spettano alla Commissione, che convoca le riunioni, prepara l'ordine del giorno e fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività. Il «Comitato» adotta il proprio Regolamento interno, previo accordo della Commissione; può invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori, e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni; mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione; può consultare le parti interessate e rende disponibili al pubblico i risultati di tale consultazione (art. 62).

Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni, la Commissione, il Comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati per le azioni di monitoraggio della Commissione (cfr. art. 72, par. 2), sono tenuti al **segreto d'ufficio**, per cui devono astenersi dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del Regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale (art. 84).

Conclusivamente, l'applicazione del DSA é affidata ad un'architettura di vigilanza paneuropea. La Commissione, che é l'autorità competente per la supervisione delle piattaforme e dei motori di ricerca designati, lavorerà in stretta collaborazione con i «coordinatori dei servizi digitali», responsabili anche della supervisione delle piattaforme e dei motori di ricerca più piccoli. La nuova architettura é attiva dal 17 febbraio 2024, data in cui il DSA é entrato pienamente in vigore.

L'Italia ha designato come suo «coordinatore dei servizi digitali» all'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM**<sup>1123</sup>.

## § 14.2 CONTENUTI DEL DSA

In ordine ai contenuti del Regolamento, viene definito innanzitutto il quadro normativo concernente l'esenzione condizionata dalla **responsabilità dei prestatori di "servizi intermediari"** per le informazioni da essi trattate; di detta esenzione vengono precisati i limiti e le condizioni, con riferimento, distintamente, al semplice trasporto (*mere conduit*), alla memorizzazione temporanea (*caching*) e alla memorizzazione di informazioni (*hosting*) (artt. 4, 5, 6); per tutti e tre i casi, viene stabilito il principio per cui essi non devono essere considerati responsabili per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa, o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel Regolamento (in tal senso, è stata innovata la disciplina fissata in materia dalla Direttiva 2000/31, come è stato messo in evidenza nell'illustrare il contenuto di quest'ultima: cfr. § 7).

Ai prestatori non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né di accettare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali (art. 8); devono dare, però, il giusto seguito agli ordini, emessi dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali, di contrastare uno o più specifici “contenuti illegali”<sup>1124</sup>, ovvero di fornire informazioni specifiche su uno o

---

<sup>1123</sup> Cfr. European Commission, *Plasmare il futuro digitale dell'Europa, Il pacchetto della legge sui servizi digitali*, cit.; AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, *Aree tematiche Piattaforme online Digital Services Act – DSA*, cit.; Federico Baccini, *L'iter di adeguamento è concluso. Da domani il Digital Services Act sarà pienamente in vigore nell'Ue*, Eunews, home – Cronaca, Digital 16 Febbraio 2024, <https://www.eunews.it/2024/02/16/digital-services-act-in-vigore-ue/>. Sull'AGCOM e sulle sue funzioni, si rinvia alla nota del § 10.1.

<sup>1124</sup> Per «**contenuto illegale**» si intende “qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque

più singoli destinatari del servizio. Per queste due fattispecie, prescrizioni puntuali sono dettate in ordine all'informativa dovuta al «coordinatore dei servizi digitali» dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine (il quale, a sua volta deve informare tutti i «coordinatori dei servizi digitali»), e al destinatario del servizio. È rimesso agli Stati membri il compito di definire il contenuto degli ordini; infine, le disposizioni del Regolamento non pregiudicano l'applicazione del diritto civile e del diritto processuale penale nazionale (artt. 9, 10).

Il secondo tema affrontato dal Regolamento è quello degli **obblighi in materia di dovere di diligenza imposti per un ambiente online trasparente e sicuro**. Le disposizioni, contenute nel Capo III, sono distribuite in sei Sezioni, cui corrispondono altrettante tipologie di destinatari:

1. disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari;
2. disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online<sup>1125</sup>;
3. disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online;
4. disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali;
5. obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online<sup>1126</sup> di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistematici. Rientrano in questa categoria dimensionale le piattaforme e i motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio

---

Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto” (art. 3, lett. h).

<sup>1125</sup> In sintesi, la **piattaforma on line** è un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico. La definizione, data nell'art. 3, lett. i del Regolamento in esame, è interamente riportata sopra, in nota, nel § 13.

<sup>1126</sup> Per «**motore di ricerca online**» si intende “un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto” (art. 3, lett. j del Regolamento in esame).

nella UE pari o superiore al 10% della popolazione dell'Unione (numero medio quantificato nel Regolamento in 45 milioni, in base ai dati del 2020)<sup>1127</sup>;

6. altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza.

A tutti i **prestatori di servizi intermediari** sono applicabili le seguenti disposizioni (artt. 11-15):

- ✓ essi devono designare un “**punto di contatto unico**”, che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il «Comitato europeo per i servizi digitali» (di cui si è parlato nel precedente § 14.1); devono inoltre rendere pubbliche e facilmente accessibili le informazioni aggiornate, necessarie per identificare i loro “punti di contatto unici” e comunicare agevolmente con essi (art. 11);
- ✓ analogamente, essi devono designare un “**punto di contatto unico**” che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro, per via elettronica, e devono, inoltre, rendere pubbliche e facilmente accessibili le informazioni aggiornate, necessarie affinché i destinatari del servizio possano identificare agevolmente i loro punti di contatto unici e comunicare con essi (art. 12);
- ✓ quelli, tra loro, che non sono stabiliti nell'Unione ma che in essa offrono servizi, possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi. I rappresentanti legali fungeranno da punti di riferimento cui si potranno rivolgere le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Comitato; i deleganti attribuiranno loro i poteri necessari e risorse sufficienti per consentire un'efficace e tempestiva cooperazione con tali interlocutori. Il nome e i recapiti del rappresentante legale devono essere notificati al «coordinatore dei servizi digitali» nello Stato membro competente ed essere disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e mantenute aggiornate (art. 13);

---

<sup>1127</sup> Della procedura diretta a riscontrare tale requisito si parlerà successivamente, nel paragrafo 14.3.A riguardante la categoria in parola.

- ✓ essi devono includere nelle “condizioni generali” delle loro prestazioni (che comunicano ai destinatari dei loro servizi), informazioni adeguate sulle restrizioni che impongono in ordine alle informazioni acquisite (la cd. “**moderazione dei contenuti**”)<sup>1128</sup>, e sul loro sistema interno di gestione dei reclami. (art. 14);
- ✓ sempre nella prospettiva di una maggiore trasparenza, essi devono mettere a disposizione del pubblico, almeno una volta all'anno, relazioni sulle attività di “moderazione dei contenuti” svolte durante il periodo di riferimento. (art. 15).

**Ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online,** sono applicabili le seguenti disposizioni aggiuntive (artt. 16-18):

- ✓ essi devono predisporre dei meccanismi di segnalazione e azione, che consentano a qualsiasi persona o ente di notificare loro, per via elettronica, la presenza, nel servizio, di informazioni specifiche che a loro giudizio costituiscano contenuti illegali; tali meccanismi devono essere tali da facilitare la presentazione di segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate (art. 16);
- ✓ essi assumeranno adeguate misure qualora dovessero ritenere che informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscano contenuti illegali o siano incompatibili con le proprie condizioni generali (art. 17). Ai fornitori di piattaforme online è imposto anche l’obbligo di comunicare, senza ritardo, le misure assunte e le relative motivazioni (che non devono contenere dati personali) alla Commissione, per l’inserimento in una banca dati disponibile al pubblico da essa gestita (art. 24, par. 5);
- ✓ qualora vengano a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone, essi devono informare senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o

---

<sup>1128</sup> Con l'espressione “**moderazione dei contenuti**” si intendono “le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio” (art. 3, lett. t).

degli Stati membri interessati, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili. Lo Stato membro interessato é quello in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato, o quello in cui risiede o si trova il presunto autore del reato, oppure in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato. Se non sono in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, essi ne informeranno l'**Ufficio Europeo di Polizia (Europol)**<sup>1129</sup> o le autorità di contrasto dello Stato membro in cui risiede o é stabilito il loro rappresentante legale, o entrambi (art. 18).

Le seguenti disposizioni aggiuntive (artt. 19-28) sono applicabili ai **fornitori di piattaforme online** che non si qualificano come **microimprese** o **piccole imprese** ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE<sup>1130</sup>, tranne che non siano state designate quali piattaforme online di dimensioni molto grandi (nel qual caso sono egualmente soggette alle disposizioni in esame) (art. 19):

- ✓ essi devono munirsi di un **sistema interno di gestione dei reclami** avverso le proprie decisioni, al quale i destinatari del servizio possano accedere agevolmente per via elettronica (art. 20);
- ✓ contro le decisioni a loro sfavorevoli, i destinatari del servizio possono ricorrere ad un **“organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie”** certificato, fermo

---

<sup>1129</sup> Agenzia ufficiale della UE sin dal 1º gennaio 2010, **Europol (Ufficio Europeo di Polizia)**, ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi; la sua missione é quella di supportare gli Stati membri della UE nella prevenzione e nella lotta contro tutte le forme gravi di criminalità organizzata e internazionale, criminalità informatica e terrorismo. Collabora anche con molti Stati partner non membri della UE e con organizzazioni internazionali. Ha un organico di più di 1.400 persone; ogni anno supporta migliaia di indagini internazionali. Cfr. EUROPOL, Informazioni su Europol - Contribuire a rendere l'Europa più sicura, Update date:11 Aug 2023, <https://www.europol.europa.eu/about-europol:it>.

<sup>1130</sup> Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, il Regolamento in esame richiama (nei “Considerando” nn. 49 e 57 e negli artt. 15, 19 e 29) la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata col numero C(2003) 1422], che definisce i criteri per stabilire in quale categoria dimensionale di PMI rientri una impresa: questo, ai fini della sua ammissibilità ai programmi finanziari e di sostegno comunitari e nazionali. Le definizioni adottate sono le seguenti:

- **microimpresa**: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- **piccola impresa**: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- **media impresa**: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

EUR-Lex, Document 32003H0361 - *Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese* cit..

restando il loro diritto, in qualsiasi fase, di adire un organo giurisdizionale conformemente alla legislazione applicata; da parte loro, i fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di adire l’“organismo” scelto dalla controparte, qualora una controversia riguardante le stesse questioni sia già stata trattata e risolta. Occorre che entrambe le parti siano d'accordo nel rivolgersi allo stesso “organismo”, perché questo non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia per essi vincolante senza il loro consenso. Per lo svolgimento delle loro funzioni, gli “organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie” devono essere certificati, ciascuno dal “coordinatore dei servizi digitali” dello Stato membro in cui è stabilito. I “coordinatori dei servizi digitali” comunicano i rilasci e le revoche delle certificazioni alla Commissione UE, che pubblica su un sito web dedicato facilmente accessibile un elenco degli “organismi” certificati, di cui cura l’aggiornamento. Gli “organismi” certificati riferiscono annualmente al loro “coordinatore dei servizi digitali” sull’attività svolta, A loro volta, anche sulla base di tali riferimenti, i “coordinatori dei servizi digitali” elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli “organismi” da essi certificati. La risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal Regolamento non esclude la possibilità di avvalersi della Direttiva 2013/11/UE e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori, da essa istituite<sup>1131</sup> (art. 21);

- ✓ essi adottano le misure tecniche e organizzative necessarie, affinché siano trattate con priorità e decise senza ritardo le segnalazioni di informazioni specifiche costituenti contenuti illegali, presentate da “**segnalatori attendibili**”, che agiscano nell’ambito della loro competenza, avvalendosi dei meccanismi di segnalazione e azione previsti

---

<sup>1131</sup> La **Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013** assicura ai consumatori della UE la possibilità di avviare una controversia contrattuale contro un professionista della UE in relazione a un prodotto o servizio, davanti ad un **organismo di risoluzione alternativa delle controversie (alternative dispute resolution - ADR)**, cui è riconosciuto il potere di risolvere le controversie tramite una procedura ADR (non giurisdizionale). Gli organismi ADR devono possedere specifici requisiti di qualità vincolanti, che possano garantirne, in particolare, la trasparenza, l’indipendenza, l’equità e l’efficacia; la loro idoneità è accertata dalle autorità nazionali competenti designate dai paesi della UE. I professionisti hanno l’obbligo di informare i consumatori in merito all’ADR, alle procedure ADR e ai casi in cui esse sono attivabili. Cfr.: EUR-Lex - Document 32013L0011, *Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013L0011>.

dall'art. 16 del Regolamento (se ne è parlato nelle pagine precedenti). La qualifica di «segnalatore attendibile» viene riconosciuta, a qualunque ente che lo richieda, dal «coordinatore dei servizi digitali» dello Stato membro in cui l'ente è stabilito, se dimostra di possedere le qualità previste: in sintesi, capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online; diligenza, accuratezza e obiettività nell'elaborazione delle segnalazioni. I «coordinatori dei servizi digitali» comunicano alla Commissione UE e al «Comitato europeo per i servizi digitali» i nomi e i recapiti degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica e di quelli ai quali l'hanno sospesa o revocata. La Commissione pubblica le informazioni ricevute in una banca dati accessibile al pubblico, di cui cura l'aggiornamento. I «segnalatori attendibili» pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni dettagliate sulle segnalazioni presentate durante il periodo di riferimento, classificate secondo i criteri indicati dal Regolamento, e sulle procedure in atto seguite che ne assicurano l'indipendenza. Le relazioni (che non riferiscono dati personali) vengono inviate ai «coordinatori dei servizi digitali» che hanno conferito la qualifica, e sono messe a disposizione del pubblico. Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un «segnalatore attendibile» ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate, esso ne informa il «coordinatore dei servizi digitali» che ha riconosciuto la qualifica all'ente in questione, fornendo i necessari documenti giustificativi. Il «coordinatore dei servizi digitali», qualora ritenga che dalle informazioni ricevute emergano motivi legittimi per un'indagine, la avvia senza ritardi e sospende la qualifica di segnalatore in esame; se, conclusivamente, dopo avere comunicato all'ente le proprie constatazioni e averne acquisito le controdeduzioni, accerta che esso non soddisfa più le condizioni richieste per la qualifica, procede alla revoca. Lo stesso provvedimento può essere assunto a conclusione di una indagine avviata dal «coordinatore» di propria iniziativa, o in base a informazioni ricevute da terzi. La Commissione, previa consultazione del «Comitato europeo per i servizi digitali», emana, se necessario, orientamenti per assistere i

fornitori di piattaforme online e i «coordinatori dei servizi digitali» nell'esercizio dei ruoli loro affidati al riguardo (art. 22);

- ✓ essi possono assumere **misure contro gli abusi**, nei confronti dei destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali: previo avviso, possono sospendere per un periodo di tempo ragionevole la prestazione del servizio a loro favore (art. 23);
- ✓ essi hanno alcuni specifici **obblighi di “comunicazione trasparente”**:
  - devono includere nella relazione annua, richiesta a tutti i prestatori di servizi intermediari sulle attività di moderazione dei contenuti svolta nel periodo (cfr. art. 15, già commentato) alcune informazioni sulle controversie sottoposte agli «organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie» e sul numero delle misure di sospensione adottate nei confronti dei destinatari del servizio che hanno immesso contenuti manifestamente illegali, e di quelli che hanno presentato segnalazioni e reclami manifestamente infondati (art. 24, par. 1);
  - entro il 17 febbraio 2023, e successivamente almeno una volta ogni sei mesi, devono pubblicare, per ciascuna piattaforma online (e per ciascun motore di ricerca online), informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nella UE, calcolato come media degli ultimi sei mesi, seguendo, eventualmente, la metodologia che fosse stata definita dalla Commissione con l'adozione di appositi atti delegati; le stesse informazioni – aggiornate - vanno comunicate, su richiesta, al «coordinatore dei servizi digitali» di competenza e alla Commissione, che possono anche chiedere informazioni supplementari; (art. 24, par. 2, 3, 4);
  - quando assumono misure in relazione ad informazioni immesse dal destinatario del servizio che costituiscano contenuti illegali o siano incompatibili con le proprie condizioni generali (cfr. art. 17, su cui ci si è già soffermati nelle pagine precedenti), essi devono comunicare senza ritardo alla Commissione le misure assunte e le relative motivazioni (che non devono contenere dati personali), per l'inserimento in una banca dati disponibile al pubblico da essa gestita (art. 24, par. 5);
- ✓ nella **progettazione e organizzazione delle interfacce online**, essi devono evitare pratiche che possano ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi, o falsare

materialmente, o compromettere altrimenti la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Sull'adempimento di tale obbligo la Commissione può emanare degli orientamenti, con particolare riguardo ad alcune pratiche specifiche;

- ✓ per quanto riguarda la **pubblicità sulle piattaforme online** gestite, essi provvedono affinché per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado: di comprendere - anche attraverso contrassegni visibili - che l'informazione costituisce una pubblicità; di individuare il soggetto per conto del quale la pubblicità viene presentata e quello che paga per essa (se é un soggetto diverso); di capire – dalla stessa pubblicità – quali parametri siano stati utilizzati per determinare il destinatario al quale é presentata la pubblicità e se si possano modificare detti parametri (art. 26).
- ✓ essi devono curare la **trasparenza dei «sistemi di raccomandazione»** di cui si avvalgono (art. 27): si tratta di sistemi interamente o parzialmente automatizzati, mediante i quali si suggeriscono informazioni specifiche ai destinatari del servizio, o si mettono in ordine di priorità dette informazioni anche quando esse sono il risultato di una ricerca avviata dal destinatario del servizio, o si determina in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate (cfr. art. 3, lett. s.);
- ✓ infine, i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori devono adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio. Sulla **protezione online dei minori** la Commissione, previa consultazione del Comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione della prescrizione (art. 28).

Alcune disposizioni aggiuntive (artt. 29-32) vanno applicate ai **fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali**, e che non sono microimprese o piccole imprese, quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE<sup>1132</sup>, tranne che non siano stati designati

---

<sup>1132</sup> Sulle **microimprese e le piccole imprese**, quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE ci si é soffermati in nota nelle pagine precedenti.

come piattaforme online di dimensioni molto grandi (art. 29). Queste le prescrizioni a carico di tali fornitori: essi dovranno assumere adeguate informazioni per acquisire la **tracciabilità degli operatori commerciali** che vogliono utilizzare le loro piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione; di tali informazioni, essi dovranno accertare, compiendo “il massimo sforzo possibile”, l’attendibilità e la completezza, se del caso chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili; il Regolamento attribuisce comunque agli operatori interessati la responsabilità dell'accuratezza delle informazioni fornite (art. 30, par. 1, 2, 5-7).

**Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza** (artt. 44-48) attribuiscono principalmente alla Commissione compiti di promozione, incoraggiamento e sostegno di iniziative volontarie, che si richiamano molto brevemente:

- ✓ la Commissione consulta il Comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di **norme volontarie** (*voluntary standards*: art. 44)<sup>1133</sup> fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali per agevolare l'adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento; di tali norme volontarie essa sostiene l'aggiornamento alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili;
- ✓ la Commissione e il Comitato incoraggiano e favoriscono l'elaborazione di **codici di condotta** volontari a livello UE (art. 45) per contribuire alla corretta applicazione del Regolamento, con particolare attenzione alle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistematici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali (par. 1). Il ruolo della Commissione è più cogente qualora emerge un rischio sistematico significativo che interessa diverse piattaforme o diversi motori di ricerca online di dimensioni molto grandi: in tal caso, infatti, essa può invitare i relativi fornitori (sui

---

<sup>1133</sup> Il titolo dell'art. 44 – in italiano: Norme – nella versione inglese è : *Standards*. Nella versione italiana, il termine *standard* si riscontra poi nei richiami all'art. 44, contenuti negli artt. 26 e 37.

quali ci si soffermerà ampiamente nelle pagine successive), e anche altri fornitori della stessa categoria dimensionale, i fornitori di altre piattaforme online e di altri di servizi intermediari, se opportuno, nonché le pertinenti autorità competenti, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta; essa può anche stabilire impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati (par. 2). La Commissione e il Comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità loro assegnate e se raggiungano i risultati attesi (misurati sulla base di appositi "indicatori chiave di prestazione"), ne incoraggiano e agevolano il riesame e l'adattamento periodici, e nel caso in cui ne rilevino l'inottemperanza sistematica, possono invitare i loro firmatari ad adottare le misure necessarie (par. 3, 4);

- ✓ la Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione – entro il 18 febbraio 2025 – e l'applicazione – entro il 18 agosto 2025 - di **codici di condotta volontari per la pubblicità on line** (art. 46) a livello UE da parte dei fornitori di piattaforme online e di altri fornitori di servizi interessati, quali i fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online, altri soggetti coinvolti nella catena del valore della pubblicità programmatica, o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza per gli attori nella catena del valore della pubblicità online al di là di quanto prescritto in materia di pubblicità sulle piattaforme online (cfr. art. 26) e di trasparenza della pubblicità online (cfr. art. 39) (par. 1, 3). La Commissione mira ad assicurare che i codici abbiano determinate finalità e almeno alcuni determinati contenuti (specificati nel par. 2), e incoraggia tutti i soggetti della catena di valore della pubblicità online a sottoscrivere gli impegni enunciati nei codici di condotta e ad onorarli (par. 4);
- ✓ è anche compito della Commissione quello di incoraggiare e agevolare a livello UE l'elaborazione – entro il 18 febbraio 2025 – e l'applicazione – entro il 18 agosto 2025 - di **codici di condotta per l'accessibilità** (art. 47), ovvero per la promozione della piena ed effettiva parità di partecipazione, migliorando l'accesso a servizi online che,

attraverso la loro progettazione iniziale o il loro successivo adattamento, rispondano alle particolari esigenze delle persone con disabilità;

- ✓ infine, il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione di **protocolli di crisi volontari** (art. 48) per affrontare situazioni di crisi, che siano strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica (par. 1). La Commissione incoraggia a partecipare all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli i fornitori di piattaforme e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (dei quali si parlerà ampiamente nelle pagine successive) e, ove opportuno, i fornitori di altre piattaforme o di altri motori di ricerca online; essa provvede affinché tali protocolli di crisi comprendano una o più delle misure indicate dal Regolamento (par. 2) e definiscano chiaramente una serie di determinati argomenti (par. 4). Nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi, la Commissione coinvolge, se opportuno, le autorità degli Stati membri e può coinvolgere anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; ove necessario e opportuno, può coinvolgere nell'elaborazione anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti. Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta (in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla non discriminazione), la Commissione chiede ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari (par. 5).

### **§ 14.3 UN REGIME SPECIALE PER I FORNITORI DI PIATTAFORME E DI MOTORI DI RICERCA ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI**

#### **14.3.a VLOP e VLOSE: *definizione e individuazione della categoria***

Il Regolamento detta una speciale disciplina, molto articolata, per i **fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi** (*Very large online platform - VLOP*) e

i fornitori di **motori di ricerca online**<sup>1134</sup> **di dimensioni molto grandi** (*Very large online search engines – VLOSE*): ad essi sono dedicate:

- la Sezione 5 del Capo III (artt. 33-43), riguardante gli obblighi supplementari posti a loro carico per la gestione dei rischi sistematici;
- la Sezione 4 del Capo IV (artt. 64-83), riguardante l'attività di vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio nei loro confronti.

Rientrano nella categoria i fornitori in parola che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nella UE pari o superiore al 10% della popolazione dell'Unione; tale numero medio è quantificato nel Regolamento in 45 milioni, in base ai dati del 2020; qualora la popolazione aumenti o diminuisca di almeno il 5% rispetto al 2020, la Commissione, con un atto delegato, ridefinirà corrispondentemente il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, da utilizzare per individuare le "dimensioni molto grandi"; lo stesso farà successivamente, in base alle successive variazioni della popolazione (art. 33, par. 1, 2).

Il «coordinatore dei servizi digitali», quando sulla base delle informazioni ricevute, ha motivo di ritenere che sia stata raggiunta la soglia prevista per le "dimensioni molto grandi", lo segnala alla Commissione (art. 24, par. 4). Questa, previa consultazione dello Stato membro competente, o tenuto conto delle informazioni fornite dal «coordinatore dei servizi digitali» e dal fornitore del servizio online interessato, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione, con propria decisione designa come "di dimensioni molto grandi" la piattaforma online o il motore di ricerca online che risulti avere un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al valore stabilito. In alcuni casi, il fornitore del servizio online interessato può comunicare, in via preliminare, alla Commissione il proprio parere non vincolante (art. 33, par. 4); infine, la Commissione pone fine alla designazione qualora, per un periodo ininterrotto di un anno,

---

<sup>1134</sup> Il Regolamento definisce il «**motore di ricerca online**» come "un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto (art. 3, lett. j).

la piattaforma o il motore di ricerca online non dovesse avere un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero stabilito (art. 33, par. 5). L'elenco delle piattaforme online e dei motori di ricerca online designati come “di dimensioni molto grandi” viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura della Commissione, che provvede al suo aggiornamento (artt. 24 e 33, par. 6).

Scaduto il termine del 17 febbraio 2023, si è proceduto per la prima volta all'esame dei dati, diretti alla individuazione e alla designazione delle VLOP e delle VLOSE. Il 25 aprile 2023, la Commissione ha adottato le prime decisioni, designando 17 piattaforme online molto grandi e 2 motori di ricerca online molto grandi: di essi, uno solo è europeo (*Zalando*); due sono cinesi (*Alibaba AliExpress* e *TikTok*). Alle società designate sono stati dati 4 mesi di tempo (quindi, entro il 25 agosto) per conformarsi a tutti i nuovi obblighi contenuti nel DSA. Questo è l'elenco dei fornitori designati, reso noto dalla Commissione con un Comunicato stampa<sup>1135</sup>:

- **piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP):** *Alibaba AliExpress; Amazon Store; Apple AppStore; Booking.com; Facebook; Google Play; Google Maps; Google Shopping; Instagram; LinkedIn; Pinterest; Snapchat; TikTok; Twitter; Wikipedia; YouTube; Zalando* (*Amazon Store* e *Zalando* hanno contestato l'inclusione nella lista con ricorso alla Corte di Giustizia della UE)<sup>1136</sup>;

---

<sup>1135</sup> Cfr. Commissione europea – Comunicato stampa 25 aprile 2023 - Bruxelles, *Regolamento sui servizi digitali: designato dalla Commissione il primo gruppo di piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi* cit..

<sup>1136</sup> Contro la decisione della Commissione, la prima a presentare ricorso alla Corte di giustizia della UE è stata l'azienda tedesca dell'e-commerce *Zalando*, che ha spiegato: “Sosteniamo il *Digital services act* e i suoi obiettivi, ma la Commissione europea ha interpretato erroneamente i numeri dei nostri utenti e non ha riconosciuto il nostro modello di business, basato soprattutto sul retail. Il numero di visitatori europei che acquistano dai nostri partner è di gran lunga inferiore rispetto alla soglia fissata dal DSA per essere considerati una *very large online platform*”. A luglio 2023 è stato presentato il ricorso di *Amazon*: a suo avviso il DSA “è stato concepito per affrontare i rischi sistemici posti dalle grandi compagnie che hanno la pubblicità come prima fonte di reddito e che distribuiscono conversazioni e informazioni. Non è questo il caso di *Amazon*”: la stragrande maggioranza dei suoi ricavi proviene dalla sua attività di vendita al dettaglio, e non è il più grande rivenditore al dettaglio in nessuno dei paesi della UE in cui opera, e nessuno di questi più grandi rivenditori presenti in ogni paese europeo è stato designato come Vlop. “Se la designazione Vlop dovesse essere applicata ad *Amazon* e non ad altri grandi rivenditori della UE, *Amazon* verrebbe ingiustamente colpita dalla normativa e costretta a soddisfare obblighi amministrativi onerosi che non avvantaggiano i consumatori dell'Ue”. Cfr. Federica Meta, *LE NUOVE REGOLE - Digital Services Act, report sulla valutazione rischi: scadenza il 25 agosto*, pubbl. 22 ago 2023 in Network Digital 360 - CorCom Digital Economy, <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/digital-services-act-report-sulla-valutazione-rischi-scadenza-il-25-agosto/>.

- **motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE): *Bing; Google Search.***

Nel suo comunicato stampa, la Commissione ha richiamato brevemente i passi successivi che i fornitori designati avrebbero dovuto percorrere: i loro nuovi obblighi miravano a responsabilizzare e proteggere gli utenti online, compresi i minori, richiedendo ai servizi designati di valutare e mitigare i rischi sistematici e di fornire solidi strumenti di moderazione dei contenuti. Ciò comprendeva **maggior responsabilizzazione degli utenti, forte tutela dei minori, moderazione dei contenuti più diligente, meno disinformazione, maggiore trasparenza e responsabilità, valutazione del rischio.**

In un video, pubblicato su Twitter riguardo a questo tema, Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, ha evidenziato che si tratta di obblighi stringenti, concludendo con l'affermazione che “da grandi dimensioni derivano grandi responsabilità” (*With great scale comes great responsibility*): le società del Big Tech dovranno responsabilizzarsi, perché il loro ruolo è diventato ormai fondamentale per rendere Internet un posto più sicuro, e saranno quindi soggette a un attento controllo da parte della Commissione europea; grazie al DSA i cittadini europei e le aziende che operano nell'Unione beneficeranno di un Internet più sicuro; saranno però necessari, in alcuni casi, dei veri e propri cambi di rotta da parte dei colossi del web, che fino ad ora hanno spesso beneficiato della mancanza di regole specifiche per questo settore. Con il nuovo Regolamento potrebbe quindi attuarsi una vera e propria “rivoluzione copernicana” dell’Internet<sup>1137</sup>.

#### **14.3.b Obblighi supplementari di VLOP e VLOSE per la gestione dei rischi sistematici**

Si richiamano qui di seguito gli obblighi imposti dal Regolamento a questa categoria di fornitori di servizi intermediari di importanza primaria (Capo III -Sez. 5: artt. 33-43):

---

<sup>1137</sup> Cfr. Marco Martorana e Roberta Savella, *DSA, il primo elenco di piattaforme online soggette al monitoraggio della Commissione europea*, pubbl. 11 mag 2023 in Altalex – IP-IT e Data protection, <https://www.altalex.com/documents/news/2023/05/11/dsa-pubblicato-primo-elenco-piattaforme-online-soggette-monitoraggio-commissione-europea> .

- ✓ **valutazione del rischio sistematico** (art. 34): essi devono individuare, analizzare e valutare con diligenza gli eventuali rischi sistematici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento dei loro servizi e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi; la valutazione deve comprendere i seguenti rischi: diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi; eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in particolare, dagli artt. 1, 7, 8, 11, 21, 24, 38)<sup>1138</sup>; eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica; qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona. Le valutazioni del rischio andranno effettuate almeno una volta all'anno, e in ogni caso prima dell'introduzione di funzionalità che possono avere un impatto critico sui rischi; i documenti giustificativi delle valutazioni andranno conservati per almeno tre anni e, su richiesta, andranno comunicati alla Commissione e al «coordinatore dei servizi digitali» del luogo di stabilimento<sup>1139</sup>;
- ✓ **attenuazione dei rischi sistematici** (art. 35): essi devono adottare adeguate misure di attenuazione per i rischi sistematici specifici che abbiano individuato, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali; sulle misure da adottare, la Commissione, in cooperazione con i «coordinatori dei servizi digitali», può emanare degli orientamenti, in relazione a rischi concreti, tenendo debitamente

---

<sup>1138</sup> Sono i diritti fondamentali alla dignità umana (art. 1), al rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7), alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8), alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media (art. 11) e alla non discriminazione (art. 21), i diritti del minore (art. 24), la protezione dei consumatori (art. 38). Cfr. EUR-Lex, Document 12016P/TXT - 7.6.2016 IT Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 202/389 *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2016/C 202/02) cit..

<sup>1139</sup> Al riguardo, si è già detto sopra nel § 14.2 che, da parte sua, la Commissione, in cooperazione con i «coordinatori dei servizi digitali» e il «Comitato europeo per i servizi digitali», coordina la valutazione delle questioni sistematiche ed emergenti in tutta l'Unione in relazione alle «piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi» per quanto riguarda le questioni disciplinate dal Regolamento; ai «coordinatori dei servizi digitali», al «Comitato europeo per i servizi digitali» e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione con competenze pertinenti può anche chiedere di sostenere la valutazione delle questioni sistematiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del Regolamento (art. 64).

conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta; per l'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche. Da parte sua, il «Comitato europeo per i servizi digitali», in cooperazione con la Commissione, pubblica annualmente delle relazioni annuali, nelle quali vengono individuati e valutati i rischi sistematici più rilevanti e ricorrenti - segnalati dai fornitori di piattaforme e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione - e vengono segnalate le migliori pratiche che possono consentire di attenuare tali rischi. Un elenco indicativo di possibili misure di attenuazione dei rischi, riguardanti la progettazione, le caratteristiche e il funzionamento dei servizi, viene fornito nel par. 1 dell'art. 35 in esame;

- ✓ **meccanismo di risposta alle crisi sistemiche** (art. 36): ai fini dell'art. 36, si verifica una crisi quando si determinano circostanze eccezionali che comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa. In questo caso, la Commissione, su raccomandazione del «Comitato europeo per i servizi digitali», può imporre, con una sua decisione, ad uno o più fornitori di piattaforme e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più azioni previste dal Regolamento.

La decisione della Commissione deve avere determinati requisiti: le azioni richieste devono essere strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto della criticità della minaccia, dell'urgenza delle misure e delle loro implicazioni per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. La Commissione notifica la decisione assunta al fornitore o ai fornitori destinatari e la rende disponibile al pubblico, ne informa il «Comitato europeo per i servizi digitali», che invita a presentare il proprio parere e che terrà informato di eventuali sviluppi successivi.

La scelta delle misure specifiche da adottare spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione. La Commissione può avviare con essi un dialogo per stabilire se le misure che hanno previsto o attuato siano efficaci e proporzionate; monitora, comunque, l'applicazione di queste sulla base delle relazioni dei fornitori e di ogni altra

informazione pertinente, e riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese.

Se ritiene che le misure previste o attuate dal fornitore non siano efficaci o proporzionate, la Commissione, previa consultazione del Comitato, può richiedergli di riesaminarne il contenuto o l'applicazione; se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, essa, su raccomandazione del Comitato, può modificare le decisioni assunte. La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del Comitato; a seguito dell'adozione di decisioni connesse alla crisi, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta l'anno (e in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi), in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate dai fornitori;

- ✓ **revisioni indipendenti** (art. 37): essi devono sottoporsi, a proprie spese e almeno una volta l'anno, a revisioni indipendenti, dirette a valutare il rispetto degli obblighi loro imposti dal Capo III del Regolamento (che riguarda gli obblighi di tutti i prestatori di servizi intermediari in materia di doveri di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro – artt. 11-48) e degli impegni assunti a norma dei “codici di condotta” e dei “protocolli di crisi” (di cui si è parlato nel § 14.2).

Le revisioni sono eseguite da organizzazioni dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche, e di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati. Tali organizzazioni devono essere indipendenti e in assenza di conflitti di interessi con il fornitore che devono sottoporre a revisione e con qualsiasi persona giuridica ad esso connessa<sup>1140</sup>.

I fornitori sottoposti a revisione devono prestare alle organizzazioni che la eseguono la cooperazione e l'assistenza necessarie, dare loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti e rispondere alle loro domande, e non devono ostacolare, influenzare

---

<sup>1140</sup> In particolare: nei 12 mesi precedenti l'inizio della revisione le organizzazioni in parola non devono aver fornito – né al fornitore, né ad alcuna persona giuridica ad esso collegata - servizi diversi dalla revisione, riguardanti questioni che saranno sottoposte a revisione; devono essersi impegnate nei confronti del fornitore a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della revisione; non devono aver fornito servizi di revisione al fornitore e a qualsiasi persona giuridica ad esso collegata per un periodo superiore a dieci anni consecutivi; non possono effettuare la revisione a fronte di corrispettivi che dipendono dall'esito della stessa (art. 37, par. 3 lett. a).

indebitamente o compromettere lo svolgimento degli accertamenti. Le organizzazioni che effettuano le revisioni devono redigere alla fine una relazione scritta e motivata, che deve contenere almeno gli elementi indicati dal Regolamento.

I fornitori sottoposti a revisione che ricevono una relazione non «positiva» devono tenere debitamente conto delle raccomandazioni operative loro rivolte e assumere le misure necessarie per attuarle; quindi, entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, devono adottare una relazione di attuazione della revisione con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi devono giustificare nella loro relazione le ragioni di tale scelta e devono descrivere le misure alternative da essi assunte per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

Alla Commissione é conferito il potere di adottare “atti delegati” al fine di integrare il Regolamento, stabilendo le norme necessarie per lo svolgimento delle revisioni, in particolare per quanto riguarda le fasi procedurali, le metodologie di revisione e i modelli di comunicazione delle revisioni effettuate;

- ✓ ai fornitori di piattaforme e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che utilizzano **sistemi di raccomandazione**<sup>1141</sup> é rivolta una prescrizione aggiuntiva oltre quelle dettate dall'art. 27 per tutti i fornitori di piattaforme on line (di cui si é avuta occasione di parlare): essi devono assicurare, per ciascuno dei loro sistemi di raccomandazione, almeno un'opzione che non sia basata sulla **profilazione**, di cui si é già parlato<sup>1142</sup> (art. 38);
- ✓ ad essi é inoltre prescritta una **ulteriore trasparenza della pubblicità online** (art. 39): essi devono compilare e rendere accessibile al pubblico, in una specifica sezione della

---

<sup>1141</sup> Si é già scritto nelle pagine precedenti che per «**sistema di raccomandazione**» si intende «un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario del servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate» (art. 3, lett. s).

<sup>1142</sup> La definizione di «**profilazione**» (data dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, art. 4, punto 4) é riportata nel § 10.3.H. Con questo termine si intende «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

loro interfaccia online, un registro contenente una serie di informazioni (elencate nel Regolamento) sulla pubblicità presentata sulle loro interfacce online, per l'intero periodo della presentazione e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione. Il registro non deve contenere dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata, e le informazioni devono essere esatte e complete. Previa consultazione del Comitato, dei "ricercatori abilitati" (di cui si parlerà subito dopo) e del pubblico, la Commissione può emanare orientamenti sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri;

- ✓ **accesso ai dati e controllo** (art. 40): i fornitori di piattaforme o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono fornire al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare il rispetto del Regolamento; devono anche fornire le spiegazioni loro richieste in merito alla progettazione, alla logica, al funzionamento e alla sperimentazione dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro "sistemi di raccomandazione".

Il "coordinatore dei servizi digitali" del luogo di stabilimento può anche richiedere che l'accesso ai dati venga consentito a "**ricercatori abilitati**" (par. 4): essi sono dei soggetti appartenenti ad un **organismo di ricerca**, quale definito dalla Direttiva (UE) 2019/790<sup>1143</sup>, che hanno chiesto al "coordinatore dei servizi digitali" il conferimento dello status di «ricercatori abilitati» per lo svolgimento di una specifica ricerca (illustrata nella domanda), che contribuirà al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistematici nell'Unione, nonché alla valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di attenuazione dei rischi

---

<sup>1143</sup> In base all'art. 2, punto 1 della Direttiva richiamata dal Regolamento, per «**organismo di ricerca**» si intende un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica:

a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o  
 b) con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro,  
 in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo.

Cfr. EUR-Lex - Document 32019L0790, *Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790>.

adottate dal fornitore in parola. Al ricevimento della richiesta, il coordinatore dei servizi digitali informa la Commissione e il Comitato; quindi, concederà lo «status» richiesto se i richiedenti soddisfano una determinata serie di condizioni (par. 8)<sup>1144</sup>. Infine, i fornitori di piattaforme o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi danno accesso senza ritardo ai dati, a condizione che essi siano pubblicamente accessibili nella loro interfaccia online, non solo ai «ricercatori abilitati», ma anche ai ricercatori appartenenti a organismi, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che possiedano alcuni dei requisiti richiesti ai «ricercatori abilitati»<sup>1145</sup> e utilizzino i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistematici nell'Unione (par. 12).

La Commissione, previa consultazione del Comitato, integra mediante atti delegati le disposizioni del Regolamento riguardanti l'argomento in esame, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio (par. 13);

- ✓ essi devono istituire una **funzione di controllo della conformità** (art. 41), indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il loro capo. Tale funzione deve disporre di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore in parola, per monitorare il rispetto del Regolamento. I responsabili della conformità hanno, tra

---

<sup>1144</sup> Queste, in sintesi, le condizioni richieste ai “ricercatori abilitati”: che appartengono a un organismo di ricerca; sono indipendenti da interessi commerciali; la loro ricerca è finanziata; sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati e di proteggere i dati personali, ed hanno messo in atto a tal fine le misure tecniche e organizzative appropriate; il loro accesso ai dati per i periodi richiesti è necessario ai fini della loro ricerca e proporzionato ad essa; i risultati attesi da detta ricerca contribuiranno alle finalità dichiarate nella domanda; le attività di ricerca previste saranno svolte per tali finalità; infine, essi renderanno disponibili gratuitamente al pubblico i risultati delle loro ricerche, con riserva dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in questione (art. 40, par. 8).

<sup>1145</sup> Ovvero, che siano anch'essi indipendenti da interessi commerciali, svolgono una ricerca finanziata, siano in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati e di proteggere i dati personali, ed abbiano messo in atto a tal fine, le misure tecniche e organizzative appropriate, il cui accesso ai dati e i periodi richiesti sono necessari ai fini della loro ricerca e proporzionati ad essa.

i loro compiti, quello di collaborare con il “coordinatore dei servizi digitali” del luogo di stabilimento e con la Commissione (par. 3);

- ✓ sono loro imposti ulteriori **obblighi in materia di relazioni di trasparenza** (art. 42):
  - premesso che – come si è detto – tutti i prestatori di servizi intermediari devono mettere a disposizione del pubblico, almeno una volta l'anno, relazioni sulle attività di “moderazione dei contenuti” svolte durante il periodo di riferimento (art. 15)<sup>1146</sup>, ai fornitori di piattaforme o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono imposti specifici obblighi in ordine al contenuto delle relazioni in parola (art. 42, par. 2, 3), e alla loro periodicità: al più tardi, entro due mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco delle piattaforme e dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi (cfr. art. 33, par. 6, co. 2) in cui essi sono stati inseriti, e successivamente, almeno ogni sei mesi (art. 42, par. 1);
  - ogni qualvolta vengono sottoposti a revisione indipendente (loro prescritta con frequenza per lo meno annua: cfr. art. 37), essi devono trasmettere al “coordinatore dei servizi digitali” del luogo di stabilimento e alla Commissione (senza indebito ritardo, dopo il completamento della revisione), e mettere a disposizione del pubblico (al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della relativa relazione di revisione, e fatte salve eventuali esigenze di riservatezza<sup>1147</sup>) una serie di documenti (art. 42, par. 4):
    - a) una relazione contenente i risultati della **valutazione del rischio sistematico** da essi effettuata a norma dell’art. 34;

---

<sup>1146</sup> Si ripete qui che con l'espressione “**moderazione dei contenuti**” si intendono “le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio” (art. 3, lett. t).

<sup>1147</sup> Qualora il fornitore di piattaforme o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni prescritta dal par. 4 possa comportare la **divulgazione di informazioni riservate** del fornitore stesso o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, egli può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso, trasmetterà le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico (art. 42, par. 5).

- b) una informativa sulle **misure di attenuazione** da essi poste in essere a seguito della valutazione del rischio di cui sopra, a norma dell'art. 35;
  - c) la **relazione di revisione** fatta tenere dai "revisori indipendenti" a conclusione dei loro accertamenti a norma dell'art. 37;
  - d) la **relazione di attuazione della revisione**, nella quale essi stabiliscono le misure, dirette ad attuare, a norma dell'art. 37, par. 6, le raccomandazioni operative loro rivolte dai "revisori indipendenti" nella loro relazione;
  - e) se del caso, **informazioni sulle consultazioni** da essi condotte a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi di cui sopra;
- ✓ infine, essi devono corrispondere un **contributo annuale**, che viene loro addebitato dalla Commissione per le sue attività di vigilanza, e un **contributo annuale** per le attività di vigilanza relative a ciascun servizio per il quale essi sono stati designati (art. 43).

#### **14.3.c Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio nei confronti di VLOP e VLOSE**

L'ampia normativa riferita ai fornitori di piattaforme e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi attribuisce alla Commissione specifici poteri di **vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio** nei loro confronti (Cap IV, Sez. 4: artt. 64-83): poteri per i quali ha competenza esclusiva, ma con una eccezione: qualora essa non abbia avviato nei confronti di un fornitore procedimenti per la stessa infrazione che ha già costituito oggetto di misure, i poteri di cui sopra relativi al fornitore in questione spettano allo Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale (art. 56, par. 3, 4). Questi i poteri della Commissione:

- ✓ essa può intraprendere le **azioni di monitoraggio** (art. 72) necessarie per accettare l'effettiva attuazione e osservanza del Regolamento da parte dei fornitori in questione;
- ✓ al fine di accettare l'**esecuzione degli obblighi** loro imposti (art. 65), essa può - anche prima di avviare un procedimento a norma dell'articolo 66, par. 2 - esercitare i suoi poteri di indagine, di propria iniziativa, ovvero anche a seguito di una richiesta, pervenuta da un «coordinatore dei servizi digitali»;
- ✓ nei confronti del fornitore sospettato di aver violato una disposizione del Regolamento, essa può procedere all'**avvio di un procedimento** (art. 66) in vista della possibile adozione di decisioni con effetto cogente (una decisione di non conformità, o

l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, a norma degli articoli 73 e 74: se ne parlerà più in avanti). Dell’avvio, essa darà notifica a tutti i «coordinatori dei servizi digitali» e al Comitato (tramite il «sistema di condivisione delle informazioni» di cui all’art. 85: se ne è parlato nel § 14.1), nonché al fornitore in questione; i «coordinatori» informati le trasmetteranno senza ritardo tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa. L’avvio di un procedimento da parte della Commissione exonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel Regolamento a norma dell’articolo 56, par. 4<sup>1148</sup>. Nell’esercizio dei suoi poteri di indagine, la Commissione può chiedere il sostegno dei «coordinatori dei servizi digitali» interessati, compreso quello del luogo di stabilimento. I «coordinatori» che hanno ricevuto la richiesta e qualsiasi altra autorità competente da loro coinvolta cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i poteri di indagine loro conferiti dall’art. 51, par. 1<sup>1149</sup> nei confronti del fornitore in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.

La Commissione fornisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al Comitato tutte le pertinenti informazioni relative all’esercizio dei poteri di vigilanza, esecuzione e monitoraggio da essa esercitata nei confronti dei fornitori di piattaforme o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (cfr. artt. 67-72: se ne parlerà subito dopo);

- ✓ mediante una semplice richiesta o una decisione, essa può imporre al fornitore in questione di fornire entro un termine ragionevole informazioni relative alla presunta violazione; **richieste di informazioni** possono essere rivolte nei confronti di qualsiasi altro soggetto che svolga attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni, comprese le organizzazioni che effettuano “revisioni indipendenti” di cui all’art. 37.

---

<sup>1148</sup> Come si è avuto modo di dire, l’art. 56, par. 4 del Regolamento disciplina il caso di competenza concorrente della Commissione e degli Stati membri, esistente nel caso in cui l’infrazione è da erogare al fornitore di una piattaforma o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi: in tal caso, qualora la Commissione non abbia avviato procedimenti, può provvedere lo Stato membro competente.

<sup>1149</sup> Sull’art. 51 e sul ruolo dei «coordinatori dei servizi digitali» ci si è intrattenuti nel § 14.1.

Qualora invii una semplice richiesta, essa preciserà al destinatario le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; qualora si avvalga di una decisione, preciserà anche le penalità di mora che potrà imporre a norma dell'articolo 76 (se ne parlerà più avanti), e segnalerà al destinatario della decisione il suo diritto di chiederne il riesame alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Su sua richiesta, i "coordinatori dei servizi digitali" e le altre autorità competenti le forniranno tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Della semplice richiesta o della decisione inviata, essa invierà senza ritardo copia ai "coordinatori" in parola attraverso il "sistema di condivisione delle informazioni" di cui all'art. 85 richiamato sopra (art. 67);

- ✓ per la raccolta di informazioni attinenti alla presunta violazione oggetto dell'indagine, essa ha un **potere di audizione e di raccogliere informazioni**, per cui può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta (art. 68);
- ✓ spettano alla Commissione **poteri di effettuare ispezioni** (art. 69): essa può disporre con propria decisione tutte quelle che ritenga necessarie (par. 1) presso i locali del fornitore in questione o anche (in forza del rinvio all'art. 67, par. 1) di altri soggetti che svolgano attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possano ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni utili. La decisione deve precisare l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, fissarne la data d'inizio, e indicare le eventuali sanzioni erogabili (art. 74: sanzioni pecuniarie; art. 76: penalità di mora); nonché il diritto dell'ispezionato di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il "coordinatore dei servizi digitali" dello Stato membro sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, e, nel caso in cui decida di procedere, lo informa preventivamente (par. 4, 6).

L'ispezione viene eseguita dai funzionari e dalle altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione (par. 2, 4); essi possono anche essere assistiti da revisori o esperti da essa nominati (cfr. art. 72, par. 2), nonché da coordinatori dei servizi digitali (tramite propri funzionari o altre persone da essi nominate o autorizzate) o da altre autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere

effettuata l'ispezione (par. 3, 7). Gli ispettori hanno il potere di: accedere a locali, terreni e mezzi di trasporto; esaminare libri e qualsiasi altro documento, su qualsiasi forma di supporto, e acquisirne copie o estratti sotto qualsiasi forma; chiedere di fornire accesso e chiarimenti su organizzazione, funzionamento, sistema informatico, algoritmi, gestione dei dati e pratiche commerciali dell'impresa, e registrare o documentare i chiarimenti forniti; sigillare locali, libri o altri documenti, per il periodo e nella misura necessari all'ispezione; rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale, chiedergli chiarimenti in ordine a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento, e verbalizzarne le risposte (par. 2). Gli stessi poteri spettano ai funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato che assistono gli ispettori (par. 7). Gli eventuali revisori ed esperti nominati dalla Commissione possono chiedere spiegazioni e rivolgere domande al personale (par. 5).

Il fornitore o gli altri soggetti destinatari della decisione sono tenuti a sottoporsi all'ispezione (par. 6); qualora presentino i libri e gli altri documenti loro richiesti in modo incompleto o qualora le loro risposte alle domande loro rivolte siano inesatte, incomplete o fuorvianti, gli ispettori presenteranno un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le eventuali sanzioni erogabili. Qualora si oppongano all'ispezione, lo Stato membro nel cui territorio essa deve essere effettuata presterà agli incaricati degli accertamenti – su loro richiesta e conformemente al suo diritto nazionale - l'assistenza necessaria, anche, se del caso, mediante misure coercitive adottate da un'autorità di contrasto competente per consentire loro di svolgere l'ispezione (par. 8). Se il diritto nazionale dello Stato membro interessato subordina tale assistenza all'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale, questa sarà chiesta – può esserlo anche in via preventiva - dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro, su istanza degli ispettori (par. 9). L'autorità giudiziaria investita della causa verifica l'autenticità della decisione della Commissione che ordina l'ispezione, e controlla che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto degli accertamenti; a tal fine, essa può chiedere alla Commissione spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi

per cui essa sospetta una violazione del Regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento del fornitore in questione o dell'altra persona interessata. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere informazioni contenute nel fascicolo della Commissione, perché solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ha il potere di esercitare il controllo di legittimità sulla decisione (par. 10);

- ✓ nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una "decisione di non conformità" (cfr. art. 73, par. 1: se ne parlerà più avanti), in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, essa può ordinare, mediante decisione, **misure provvisorie** nei confronti del fornitore in questione sulla base di una constatazione *prima facie* della sussistenza di una violazione. Le misure in parola si applicano per un periodo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno (art. 70);
- ✓ se, nel corso del procedimento, il fornitore in questione offre di assumersi **impegni** volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per il fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire. Se, invece, ritiene che gli impegni offerti non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni del Regolamento, essa respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento (art. 71);
- ✓ qualora constati che il fornitore in questione non rispetta le pertinenti disposizioni del Regolamento, o le misure provvisorie ordinate nei suoi confronti a norma dell'articolo 70, o gli impegni da lui offerti e che erano stati resi vincolanti a norma dell'articolo 71, essa gli comunica le proprie constatazioni preliminari, in cui spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace a tali constatazioni; sulla base del riscontro, se lo ritiene, adotta una **decisione di non conformità** (art. 73), in cui comunica le sue constatazioni definitive e ordina al fornitore di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione entro un termine ragionevole e di fornire informazioni su tali misure;

- ✓ nell'adottare una decisione di non conformità nei confronti di un fornitore della categoria in esame per la violazione delle disposizioni del Regolamento a lui destinate, la Commissione, tenendo nella massima considerazione i pareri del Comitato, si avvale di un **sistema di vigilanza rafforzata** (art. 75): nella decisione viene chiesto al fornitore in questione di elaborare e comunicare, entro un determinato termine, ai «coordinatori dei servizi digitali», alla Commissione e al Comitato un “piano d’azione” che stabilisca le misure necessarie, sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio. Pervenuto il “piano d’azione”, la Commissione, acquisito il parere al riguardo del Comitato, decide se le misure in esso previste sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio, e fissa un termine ragionevole per la sua attuazione; provvede quindi al relativo monitoraggio. Qualora ritenga che l’attuazione del “piano d’azione” non sia sufficiente per porre fine alla violazione o porvi rimedio, essa potrà adottare le misure necessarie in conformità del Regolamento: in particolare potrà adottare penalità di mora (come da art. 76: se ne parlerà più avanti), e potrà rivolgersi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore in questione, affinché chieda all’autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell’accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell’accesso all’interfaccia online del fornitore sulla quale ha luogo la violazione (come da art. 82, par. 1);
- ✓ con la decisione di non conformità, la Commissione può infliggere al fornitore in questione **sanzioni pecuniarie** nella misura e secondo il procedimento definiti dal Regolamento (art. 74);
- ✓ essa può adottare una decisione che infligga al fornitore in questione o a un’altra persona che svolga attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni (cfr. art. 67, par. 1), a seconda dei casi, **penalità di mora** periodiche nella misura e nei casi previsti dal Regolamento (art. 76);
- ✓ i poteri conferiti alla Commissione per l’irrogazione e l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono soggetti a un **termine di prescrizione**

quinquennale, disciplinato dagli artt. 77 e 78 per quanto riguarda la decorrenza, la sospensione e l'interruzione;

- ✓ prima che la Commissione adotti una decisione di non conformità (art. 73, par. 1) o irroghi sanzioni pecuniarie (art. 74) o penalità di mora (art. 76), il fornitore in questione o l'altra persona che svolga attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni (cfr. art. 67, par. 1), hanno il **diritto di essere ascoltati e di accedere al fascicolo** del relativo procedimento, nei termini e con le modalità definite dal Regolamento (art. 79);
- ✓ la Commissione cura la **pubblicazione delle decisioni** assunte nei confronti di un fornitore della categoria in esame (art. 80). La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi del fornitore in questione, di qualsiasi altra persona che svolga attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni (cfr. art. 67, par. 1), e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate;
- ✓ le decisioni, con le quali la Commissione ha irrogato una sanzione pecunaria o una penalità di mora, sono soggette al **controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea**, conformemente all'art. 261 TFUE<sup>1150</sup> (art. 81): ad essa è riconosciuta la competenza giurisdizionale, anche di merito, per decidere sui ricorsi presentati avverso tali decisioni, per cui può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecunaria o la penalità di mora irrogata;
- ✓ qualora siano stati esauriti tutti i poteri assegnati alla Commissione per far cessare una violazione del Regolamento e quest'ultima persista, causando un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione – dopo aver sentito le parti interessate - può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore della categoria

---

<sup>1150</sup> L'art. 261 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che «i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e dal Consiglio in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi». Cfr. EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, 7.6.2016 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-I, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 c 202/01) etc.* cit..

in esame di intervenire, imponendo all'organo di gestione di tale fornitore di adottare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché tali misure vengano adottate e di riferire in merito; qualora tale intervento risulti inefficace, e la violazione non rimossa causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, il coordinatore dei servizi digitali potrà anche chiedere all'autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del fornitore sulla quale ha luogo la violazione (cfr. art. 51, par. 3). All'Autorità giudiziaria adita, la Commissione potrà presentare di propria iniziativa osservazioni scritte, e – se da questa autorizzata - anche orali; ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, essa potrà chiedere a tale autorità giudiziaria di farle avere tutti i documenti necessari per la valutazione del caso (art. 82: **Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali**). Al riguardo, viene precisato che, quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già stata oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del Regolamento, egli non può adottare decisioni in contrasto con tale decisione. I giudici nazionali devono evitare, inoltre, decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del Regolamento. A tal fine, un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da lui avviati: questo non pregiudica la possibilità di portare l'eventuale contrasto all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea, a norma dell'art. 267 TFUE<sup>1151</sup> (art. 82, par. 3);

---

<sup>1151</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – art. 267:

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:  
a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

- ✓ in relazione all'intervento della Commissione in materia di vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio nei confronti dei fornitori della categoria in esame, disciplinato negli artt. 64-82 sopra richiamati, va aggiunto che essa può adottare - con l'assistenza del “Comitato per i servizi digitali” (cfr. art. 88 “procedura di comitato”)
  - **atti di esecuzione** (art. 83), riguardanti le modalità pratiche per:
    - l'esercizio del suo potere di effettuare ispezioni (cfr. art. 69) e di svolgere azioni di monitoraggio (cfr. art. 72);
    - lo svolgimento delle audizioni concesse, nell'ambito di un procedimento, al fornitore in questione o all'altra persona che svolga attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni (come da art. 67, par. 1) (cfr. art. 79, par. 1);
    - sempre nell'ambito del procedimento, la divulgazione negoziata delle informazioni contenute nel fascicolo della Commissione, cui i soggetti sopra nominati hanno diritto di accedere (cfr. art. 79, par. 4).

## § 15. IL REGOLAMENTO SUI MERCATI DIGITALI (DMA)

### § 15.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE. I GATEKEEPERS

Il Regolamento sui mercati digitali (DMA)<sup>1152</sup> mira a garantire un mercato digitale competitivo ed equo, che consenta alle imprese digitali innovative di crescere e garantisca la sicurezza degli utenti online, attraverso: servizi migliori e prezzi più equi per i

---

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Cfr. EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, 7.6.2016 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-I, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 c 202/01) etc. cit.*

<sup>1152</sup> EUR-Lex - Document 32022R1925, *Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati contendibili ed equi nel settore digitale etc. (Regolamento sui mercati digitali) cit..*

consumatori; la promozione dell'innovazione e un ambiente di piattaforme online più equo per le *start-up* tecnologiche<sup>1153</sup>; la concessione agli utenti commerciali della possibilità di offrire ai consumatori maggiori possibilità di scelta. Al corretto funzionamento del mercato interno, esso contribuisce primariamente attraverso una serie di prescrizioni, rivolte alle imprese che gestiscono grandi piattaforme online, e che per le loro grandi dimensioni sono in grado di condizionare l'equità e la contendibilità dei mercati: i cd. *gatekeeper* (controllori dell'accesso): ad esse, il Regolamento impone obblighi e divieti chiari, e il divieto di pratiche sleali (cfr. art. 1, par. 1)<sup>1154</sup>.

Il suo ambito di applicazione è costituito dai **servizi di piattaforma di base (core platform services)**, forniti o offerti dai *gatekeeper* (a prescindere dal loro luogo di stabilimento o di residenza, e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio) a **utenti commerciali**<sup>1155</sup> stabiliti nell'Unione, e/o a **utenti finali**<sup>1156</sup> stabiliti o situati nell'Unione (art. 1, par. 2). Pertanto:

- sotto il profilo territoriale, è determinante il luogo in cui si colloca il fruttore del servizio, non il fornitore di esso;

---

<sup>1153</sup> Nel linguaggio economico, le *startup* o *start-up* (in it: lancio; to st.: mettere in moto, avviare) sono imprese nella fase di avvio della loro attività, o appena quotate in borsa. Nella prima accezione economica, il termine si riferiva alla fase iniziale di una nuova impresa in Internet o nelle tecnologie dell'informazione; in seguito, esso si è affermato anche in altri ambiti ed è entrato nel dizionario finanziario italiano, diventando sinonimo di "matricola" nel linguaggio di borsa. Oggi *start-up* indica anche un'impresa neonata a forte connotazione innovativa, fondata da uno o più investitori per sviluppare un prodotto o un servizio unico e immetterlo sul mercato. La maggior parte delle *start-up* ha vita breve, ma alcuni degli imprenditori di maggior successo della storia hanno iniziato la carriera proprio fondandone una, come Microsoft (Bill Gates), Ford Motors (Henry Ford) e McDonald's (Ray Kroc). Negli anni Duemila molti interventi governativi a livello europeo, nazionale e regionale, sono stati rivolti al sostegno finanziario di iniziative classificabili come *start-up*; ad esse l'Unione Europea riserva diversi tipi di fondi. Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei, Comunicazione – Europarole, *Start-up* (o *startup*), 25 settembre 2020, <https://www.affarieuropei.gov.it/it/comunicazione/europarole/start-up-o-startup/>.

<sup>1154</sup> Una definizione schematica dell'obiettivo del Regolamento si riscontra in: EUR-Lex - Document 32022R1925. SINTESI DI: *Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32022R1925>.

<sup>1155</sup> È da intendere «**utente commerciale**» «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività» (art. 2, n. 21).

<sup>1156</sup> È da intendere «**utente finale**» «qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un utente commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base» (art. 2, n. 20).

- sono prese in considerazione solo alcune tipologie di servizi (incluse nella espressione: “piattaforme di base”), con esclusione di altre;
- tali servizi, comunque, sono oggetto del Regolamento solo se forniti o prestati da una determinata categoria di soggetti: i *gatekeeper*.

Come detto, il Regolamento si applica ad uno specifico gruppo di servizi digitali, quello dei “**servizi di piattaforma di base**”: del gruppo non viene data una definizione tecnica unitaria, ma ne vengono indicate (nei primi “Considerando”) le caratteristiche, che danno un grande potere di mercato e giustificano l’attenzione delle autorità europee<sup>1157</sup>. Viene data, invece (dall’art. 2, nn. 3-13), la definizione tecnica di ciascuno dei servizi compresi nel gruppo, che sono elencati nell’art. 2 n. 2:

- a) **servizi di intermediazione online**, ovvero i “servizi della società dell’informazione” (cioé , quelli prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi)<sup>1158</sup>;

---

<sup>1157</sup> «I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante a livello economico, in particolare nel mercato interno, consentendo alle imprese di raggiungere gli utenti in tutta l’Unione, [...]» (“Considerando” n. 1).

fra tali servizi digitali, i servizi di piattaforma di base presentano una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dalle imprese che li forniscono. Un esempio [...] sono le economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l’aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche [...] figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di *lock-in*, l’indisponibilità per gli utenti finali del *multihoming* per uno stesso scopo, l’integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione con le pratiche sleali delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull’equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali. Nella pratica ciò determina riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e può pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di *gatekeeper* (controllore dell’accesso). Allo stesso tempo è opportuno riconoscere che i servizi che agiscono a fini non commerciali, come i progetti di collaborazione, non dovrebbero essere considerati servizi di piattaforma di base ai fini del presente Regolamento» (“Considerando” n. 2).

<sup>1158</sup> Per la definizione del termine «**servizi di intermediazione online**», l’art. 2, punto 5 rinvia all’art. 2, punto 2), del *Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (Testo rilevante ai fini del SEE)*, in EUR-Lex, Documento 32019R1150, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32019R1150> .

Per la definizione del termine «**servizio della società dell’informazione**» l’art. 2, punto 3 rinvia all’art. 1, par. 1, lett. b della Direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015; nella Direttiva in parola viene anche precisato che si intende per:

- «**a distanza**»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

- b) **motori di ricerca online**, ovvero i servizi digitali che consentono all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche<sup>1159</sup>;
- c) **servizi di social network online**, ovvero le piattaforme che consentono agli utenti finali di entrare in contatto e di comunicare gli uni con gli altri, di condividere contenuti e di scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso *chat*, post, video e raccomandazioni;
- d) **servizi di piattaforma per la condivisione di video** (*video-sharing platform services*), da intendere, in sintesi – in base al rinvio operato dal Regolamento - come servizi, il cui obiettivo principale sia la fornitura di programmi, di video generati dagli utenti o di entrambi, per il grande pubblico (per i quali il fornitore della piattaforma non ha responsabilità editoriale), al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma<sup>1160</sup>;
- e) **servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero** (*number independent interpersonal communications services – N-IICS*), da intendere, in sintesi – in base al rinvio operato dal Regolamento - come servizi di comunicazione interpersonale che non si connettono a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia ad uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione

- 
- «**per via elettronica**»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
  - «**a richiesta individuale di un destinatario di servizi**»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Cfr. EUR-Lex - Document 32015L1535, *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificaz.)* cit..

<sup>1159</sup> Per la definizione del termine «**motore di ricerca online**», l'art. 2, punto 6) rinvia all'art. 2, punto 5), del Regolamento (UE) 2019/1150 del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, citato nella nota precedente. Una definizione sostanzialmente identica si trova anche nel DSA (art. 3, lett. j) (cfr. sopra, note sub § 14.2 e 14.3.a).

<sup>1160</sup> Per la definizione del termine «**servizio di piattaforma per la condivisione di video**», l'art. 2, punto 8) si limita a rinviare all'art. 1, punto 1, lett. a bis) della Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 (*Direttiva sui servizi di media audiovisivi*), per la quale si richiama la versione consolidata del 2018 (già citata), in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218>.

nazionale o internazionale — o che non consentono la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale<sup>1161</sup>;

- f) **sistemi operativi** (*operating systems*), ovvero i software di sistema che controllano le funzioni di base dell'hardware o del software e consentono l'esecuzione di applicazioni software<sup>1162</sup>;
- g) **browser web**, ovvero le applicazioni software, che consentono agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet, e di interagire con esso, inclusi browser web autonomi, nonché browser web integrati o incorporati nel software o simili;
- h) **assistenti virtuali**, ovvero i software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, forniscono accesso ad altri servizi o controllano dispositivi connessi fisici;
- i) **servizi di cloud computing** («servizi nella nuvola»), ovvero i servizi digitali che consentono l'accesso a un insieme scalabile e elastico di risorse informatiche condivisibili<sup>1163</sup>;
- j) **servizi pubblicitari online** (*advertising services – ADS*), compresi: reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i).

Sono invece indicati nell'art. 1, par. 3 gli ambiti esclusi dall'applicazione del Regolamento:

---

<sup>1161</sup> Per la definizione del termine «**servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero**» l'art. 2, punto 9) si limita a rinviare all'art. 2, punto 7) della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), in EUR-Lex, Document 32018L1972 - *Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, etc.*, cit..

<sup>1162</sup> Per «**applicazione software**» é da intendere qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema operativo (art. 2, n. 15).

<sup>1163</sup> Per la definizione del termine «**servizi di cloud computing**» l'art. 2, punto 13) rinvia all'art. 4, punto 19) della *Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione*, cit..

- a) le **reti di comunicazione elettronica**, quali definite e disciplinate dal «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», ovvero i sistemi di trasmissione (basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata), e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse (inclusi gli elementi di rete non attivi), che consentono di trasmettere segnali (via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari), le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato<sup>1164</sup>;
- b) i **servizi di comunicazione elettronica**<sup>1165</sup>, ovvero i servizi forniti - di norma a pagamento - su reti di comunicazioni elettronica, esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti.

Come già scritto, i servizi di cui sopra sono oggetto del Regolamento solo se forniti o prestati da una determinata categoria di imprese dei mercati digitali: i cd. *gatekeeper* (in it.: “controllori dell’accesso”), che per le loro grandi dimensioni sono in grado di condizionare la contendibilità e l’equità del mercato interno.

É la Commissione ad attribuire ad una impresa la qualifica di *gatekeeper*, con una decisione di designazione, nella quale vengono anche elencati i servizi di piattaforma di base (*core platform services*) da essa prestati, che per la loro incidenza costituiscono un punto di accesso (*gateway*) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali (art. 3, par. 9). Entro sei mesi (dalla designazione a *gatekeeper*, ovvero

---

<sup>1164</sup> Per la definizione di «**reti di comunicazione elettronica**», l’art. 1, par. 3, lett. a) rinvia all’art. 2, punto 1) della Direttiva (UE) 2018/1972 «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», che ne detta la disciplina. Cfr. EUR-Lex, Document 32018L1972 - *Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*, cit..

<sup>1165</sup> Per la definizione di «**servizi di comunicazione elettronica**», l’art. 1, par. 3, lett. b) rinvia all’art. 2, punto 4) della Direttiva (UE) 2018/1972 «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», citata nella nota precedente.

dall'inserimento di altri suoi servizi di piattaforma di base tra i *gateways*), l'impresa designata deve conformarsi agli obblighi previsti al riguardo dal Regolamento (art. 3, par. 10)<sup>1166</sup>.

La designazione di una impresa come *gatekeeper* è subordinata all'accertamento e alla valutazione di alcune condizioni. Tenuto conto dei suoi rilevanti effetti giuridici nei confronti delle imprese interessate, ci si sofferma qui di seguito sulla pertinente normativa regolamentare:

- ✓ per essere designata *gatekeeper*, un'impresa deve possedere le seguenti qualità (art. 3, par. 1):
  - a) deve avere un impatto significativo sul mercato interno;
  - b) deve fornire (almeno) un servizio di piattaforma di base (*core platform service*) – tra quelli elencati nelle pagine precedenti - che costituisca un punto di accesso (*gateway*) importante affinché gli utenti commerciali possano raggiungere gli utenti finali;
  - c) deve detenere - o è prevedibile che deterrà nel prossimo futuro - una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività;
- ✓ la sussistenza di tali qualità (non si dà automaticamente per certa, ma) si presume quando l'attività dell'impresa raggiunge determinate soglie quantitative, indicate nell'art. 3, par. 2<sup>1167</sup>;

---

<sup>1166</sup> La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento la sua decisione, se ritiene che ne siano cambiate o venute meno le condizioni; essa esamina, per lo meno con cadenza annuale, se ci siano nuove imprese che hanno raggiunto le condizioni previste per la designazione, e verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se le imprese designate continuano a soddisfare tali condizioni. Infine, essa pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei *gatekeeper* e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Regolamento (art. 4).

<sup>1167</sup> Queste le soglie quantitative fissate dal Regolamento:

- se l'impresa raggiunge un fatturato annuo nella UE pari o superiore a 7,5 mld di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero un valore di mercato di almeno 75 mld di euro nell'ultimo esercizio finanziario;
- se essa fornisce (almeno) uno stesso servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell'Unione;
- se essa fornisce (almeno) un servizio di piattaforma di base che, nell'ultimo esercizio finanziario, conti almeno 45 mln di "utenti finali attivi" su base mensile, stabiliti o situati nella UE, e almeno 10.000 "utenti commerciali attivi" su base annua stabiliti nella UE, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori, illustrati nell'Allegato del Regolamento;

- ✓ la Commissione può anche designare come *gatekeeper* qualsiasi impresa che fornisca servizi di piattaforma di base e che a suo giudizio soddisfi ciascuno dei requisiti qualitativi richiesti dall'art. 3, par. 1, pur senza raggiungere le soglie quantitative di cui all'art. 3, par. 2. In questo caso, la Commissione tiene conto di uno o più elementi significativi riguardanti l'impresa in esame, e dei prevedibili sviluppi che possono incidere su di essi, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa, che fornisca servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o che consenta la raccolta di dati. Tali elementi di giudizio sono richiamati nel Regolamento (art. 3, par. 8);
- ✓ per la designazione dei *gatekeeper* è previsto un procedimento, che coinvolge, oltre che la Commissione, anche l'impresa interessata (che per la tutela dei suoi diritti può ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea) (art. 3, par. 1-5).

Il 6 settembre 2023 la Commissione ha designato, per la prima volta, la lista dei *gatekeepers*: questa comprende 6 grandi imprese, per 22 servizi di piattaforma di base (*core platform services*) da esse prestati. Alle imprese designate è stato assegnato (in conformità dell'art. 3, par. 10) il termine di 6 mesi per conformarsi pienamente agli obblighi imposti dal DMA per ciascuno dei servizi di piattaforma principali designati. A quella data, la Commissione stava anche curando alcune indagini di mercato, per valutare ulteriormente l'includibilità in lista di alcuni altri *gateways*, e per valutare le argomentazioni, addotte da alcune imprese a sostegno della non includibilità tra i *gateways* di alcune loro piattaforme.

Nel prospetto della pagina successiva sono evidenziate le designazioni effettuate il 6 settembre<sup>1168</sup>.

---

- se le soglie relative al numero di utenti di cui sopra sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

L'art. 3, par. 6 attribuisce alla Commissione il potere di integrare il Regolamento con atti delegati, che precisino la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative in questione sono raggiunte, e che - se necessario - adeguino periodicamente tale metodologia agli sviluppi tecnologici e di mercato (art. 3, par. 6).

<sup>1168</sup> Cfr.: Commissione Europea, Comunicato stampa 6 settembre 2023 – Bruxelles, *Regolamento sui mercati digitali: sei gatekeeper designati dalla Commissione*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_23\\_4328](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_4328).

<b>CORE</b>	<b>GATEKEEPERS AL 6 SETTEMBRE 2023</b>					
<b>PLATFORM SERVICES</b>	ALPHABET	AMAZON	APPLE	BYTEDANCE	META	MICROSOFT
a) intermediazione on line (Intermediation)	Google Maps Google Play Google Shopping	Amazon Market-place	App Store		Meta Marketplace	
b) motori di ricerca online (Search)	Google Search					
c) Social network on line				Tiktok	Facebook Instagram	Linkedin
d) condivisione di video (video sharing)	Youtube					
e) Comunicazione Interpersonale Indipendente dal numero (N-IICS)					Messenger Whatsapp	
f) sistemi operativi (operating systems)	Google Android		iDS			Windows PC OS
g) Browser web	Chrome		Safari			
h) assistenti virtuali (virtual assistant)						
i) cloud computing						
j) pubblicità on line (ADS)	Google	Amazon			Meta	

## § 15.2 OBBLIGHI DEI GATEKEEPERS

Le posizioni di forza dei *gatekeeper* danno loro la possibilità di porre in essere pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei mercati. Per ridimensionare questo loro potere, il Regolamento impone loro una serie di obblighi, che si espone qui di seguito.

Si richiama per primo l'**obbligo di audit** imposto dall'art. 15: entro sei mesi dalla sua designazione, il *gatekeeper* deve presentare alla Commissione una descrizione - sottoposta ad audit indipendente<sup>1169</sup> - delle tecniche di profilazione dei consumatori<sup>1170</sup> applicate ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione al Comitato europeo per la protezione dei dati (di cui si è parlato nel § 10.3.E), per informarlo in merito all'applicazione delle norme dell'Unione in materia (par. 1). La Commissione può adottare un atto di esecuzione, che stabilisca nel dettaglio la metodologia e la procedura dell'audit per la descrizione delle tecniche di profilazione in parola; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione, essa consulterà il Garante europeo della protezione dei dati (di cui si è parlato nel § 9) e potrà consultare il Comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti (par. 2, che rinvia all'art. 46, par. 1, lett. g). Il *gatekeeper* deve mettere a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione inoltrata alla Commissione; potrà tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti

---

<sup>1169</sup> Sul termine *audit* (in it.: revisione) ci si è soffermati in nota nel § 12.4; Il verbo inglese (*to*) *audit* significa: «rivedere (i conti), controllare (i bilanci)»; corrispondentemente, il termine **auditing** (e anche **audit**, come sostantivo) significa: «revisione, controllo», ed indica l'attività di revisione dei conti e certificazione dei bilanci delle imprese ad opera di professionisti indipendenti (**auditors**), spesso organizzati in apposite società specializzate (**società di auditing**). Per estensione, nel linguaggio del *management*, l'*auditing* è la funzione aziendale che esplica mansioni di controllo su un determinato settore della produzione o dell'amministrazione. Cfr. *Auditing*, in Treccani Vocabolario on line cit..

<sup>1170</sup> La definizione di «profilazione» (data dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, art. 4, punto 4) è riportata nel § 10.3.H. Con questo termine si intende «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

aziendali. Egli aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale (par. 3).

La maggior parte degli obblighi dei *gatekeepers* è contenuta negli artt. 5 e 6, valevoli per tutti e ciascuno dei servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione che li riguarda (art. 5, par. 1; art. 6, par. 1), e dall'art. 7:

- un primo gruppo di obblighi è imposto a a tutela dei dati personali degli utenti finali del *gatekeeper*, per evitare che esso li utilizzi indebitamente nella sua attività economica; le prescrizioni relative contengono alcuni richiami al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) del 2016 (art. 5, par. 2)<sup>1171</sup>;
- un secondo gruppo di obblighi è imposto a a tutela degli utenti commerciali del *gatekeeper*, che offrono prodotti e servizi attraverso i suoi servizi di intermediazione online, per evitare che esso imponga loro condizioni che limiterebbero indebitamente la loro libertà commerciale (art. 5, par. 3, 4);
- un terzo gruppo di obblighi è imposto a a tutela degli utenti commerciali e degli utenti finali, per evitare che il *gatekeeper* ponga loro come condizione per l'accesso e la fruizione dei suoi servizi l'acquisizione (non gratuita) di altri servizi non funzionali, o comunque l'uso esclusivo dei suoi servizi (art. 5, par. 5, 7, 8);
- per quanto riguarda i servizi pubblicitari online (*advertising services* – ADS), sono imposti al *gatekeeper* degli obblighi informativi - su richiesta e a titolo gratuito - nei confronti degli utenti commerciali che si avvalgono del suo servizio di intermediazione (in particolare: inserzionisti ed editori)<sup>1172</sup>, al fine di consentire loro – in una logica di

---

<sup>1171</sup> Il Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD (in ingl. *General Data Protection Regulation – GDPR*) è stato oggetto di trattazione nel § 10.3. Cfr. EUR-Lex, Document 32016R0679, *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati etc. (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* cit.; EUR-Lex, Sintesi della legislazione dell'UE, *Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, 27-4-2016)*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:310401\\_2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:310401_2).

<sup>1172</sup> Si prova a puntualizzare:

- l'inserzionista è il soggetto che richiede la pubblicazione di un annuncio economico o pubblicitario (inserzione), con l'obiettivo di raggiungere una *audience* adeguata (massimizzando il risultato e minimizzando la spesa);

trasparenza - di conoscere e valutare il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari online di cui fruiscono nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità (art. 5, par. 9, 10; utile il “Considerando” n. 45);

- il *gatekeeper* non può impedire né limitare, direttamente o indirettamente, la possibilità di utenti commerciali e di utenti finali di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica competente, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, questioni in materia di inosservanza da parte sua del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per quanto riguarda le sue pratiche. Resta impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei *gatekeeper* di fissare nei loro accordi le condizioni d'uso dei meccanismi legittimi di gestione dei reclami (art. 5, par. 6);
- alcuni obblighi a favore degli utenti finali sono imposti con l'obiettivo di garantire a questi ultimi la libertà di accesso e di fruizione dei servizi telematici offerti dal mercato e di tutelare la contendibilità di quest'ultimo (art. 6, par. 3 co 1 e 2, par. 6, par. 9);
- alcuni altri obblighi sono posti a tutela degli utenti commerciali al fine di evitare atti di concorrenza sleale con essi, di non ostacolare indebitamente la loro attività commerciale, e di evitare che approfitti della sua posizione dominante (art. 6, par. 8, 10, 12);
- altri obblighi sono imposti – sempre nella prospettiva di evitare che si generino forti effetti di rete, che contribuiscono a indebolire la contendibilità – nei rapporti con altre imprese che operano nel mercato (art. 6, par. 4, 5, 7, 11, 13);
- specifici obblighi sono imposti ai *gatekeeper* che – in conformità di quanto previsto nella decisione di designazione - forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero (N-IIICS) (art. 7);
- l'art. 12 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il Regolamento in ordine agli obblighi imposti ai *gatekeeper* dagli artt. 5, 6 e 7. Tali atti delegati devono basarsi su una **indagine di mercato** (condotta a norma dell'articolo

---

- l'editore è il soggetto che dà attuazione alla richiesta dell'inserzionista, pubblicando l'inserzione in uno spazio di cui dispone e consentendone così la visualizzazione; egli attrarrà l'*audience* che si sarà conquistata in base ai contenuti che veicola;

- il *gatekeeper* fornisce la rete pubblicitaria, o un altro servizio di intermediazione pubblicitaria online, che viene utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni dall'editore, cui gira le richieste degli inserzionisti.

19, di cui si parlerà più avanti, nel § 15.3), che abbia individuato la necessità di prevenire pratiche, che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali (nel senso precisato nel par. 5), in maniera analoga alle pratiche già oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli sopra richiamati<sup>1173</sup>.

L'art. 13 («**Antielusione**») vieta a un'impresa che fornisce **servizi di piattaforma di base** di segmentare, dividere, suddividere, frammentare o separare tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative fissate dall'art. 3 per la designazione a gatekeeper, anche se nessuna di tali pratiche impedisce alla Commissione di designarla egualmente (par. 1); la Commissione, comunque, se sospetta che l'impresa stia mettendo in atto una delle pratiche elusive sopra richiamate, può richiederle tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se essa abbia messo in atto detta pratica (par. 2). Tra i possibili comportamenti elusivi vietati, nei par. 4, 5 e 6 sono descritte tre fattispecie, che si omette di riportare qui per esigenze di brevità; qualora il gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 ponendo in essere una di tali fattispecie, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'art. 20 e adottare un atto di esecuzione, al fine di specificare le misure che il gatekeeper deve attuare (par. 7). Per quanto riguarda la fattispecie descritta nel par. 6, restano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione per assumere una decisione di inosservanza, e per irrogare ammende e penalità di mora (a norma, rispettivamente, degli artt. 29, 30 e 31).

L'art. 14 («**Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni**») impone al *gatekeeper* di informare la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 , qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base

<sup>1173</sup> In particolare:

- le integrazioni normative che possono essere apportate agli artt. 5 e 6 hanno un campo d'azione limitato a determinati casi (art. 12, par. 2);
- l'elenco delle funzionalità di base dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che vanno rese interoperabili (di cui all'art. 7, paragrafo 2) può essere modificato, eliminando funzionalità previste e/o aggiungendone altre (art. 12, par. 3);
- per quanto riguarda gli obblighi sanciti dall'art. 7, ne possono essere specificate le modalità di esecuzione al fine di garantirne l'effettiva osservanza (art. 12, par. 4).

o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o consentano la raccolta di dati. L'informativa deve essere fornita prima dell'attuazione del progetto e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo (par. 1-3). La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute e pubblica annualmente l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali (par. 4). Da parte loro, le autorità competenti degli Stati membri potranno utilizzare le informazioni ricevute per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 139/2004 di cui sopra, qualora essa non abbia dimensione comunitaria, ma incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta (par. 5).

In forza dell'art. 8, per l'adempimento dei suoi obblighi, il *gatekeeper* deve assumere misure efficaci che siano conformi al diritto applicabile, in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati: trattato nel § 10.3), e alla Direttiva 2002/58/CE (Vita privata e comunicazioni elettroniche: trattata nel § 10.2), alla legislazione in materia di cybersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, nonché ai requisiti di accessibilità (par. 1); può anche chiedere alla Commissione di verificare l'efficacia delle misure che intende adottare o ha adottato in attuazione degli obblighi sanciti dagli artt. 6 e 7, con una richiesta motivata, di cui fornisce anche una versione non riservata che potrà essere condivisa con terzi (par. 3). È a discrezione della Commissione decidere se avviare un **procedimento di verifica**, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità<sup>1174</sup> e buona amministrazione; essa può avviare il procedimento anche di propria iniziativa, e anche per gli obblighi sanciti dall'art. 5, se sospetta che siano state messe in atto pratiche elusive della disciplina regolamentare (trattate nell'art. 13) (par. 2, 3, 5, 6). A conclusione del procedimento, essa può adottare un atto di esecuzione, in cui specifica le misure che il *gatekeeper* deve attuare per garantire l'osservanza effettiva di suoi obblighi. Tale atto di esecuzione è adottato con la

---

<sup>1174</sup> Sul principio di proporzionalità, si vedano le note nn. 866 e 869 nel § 8 di questo Capitolo IV.

procedura consultiva di cui all'art. 50, par. 2 («**procedura di comitato**»: se ne parlerà più avanti nel § 15.4) (par. 2); le misure dovranno essere efficaci, e proporzionate nelle circostanze specifiche relative al *gatekeeper* e al servizio in questione (par. 7). Per alcuni determinati obblighi (previsti dall'art. 6, par. 11, 12), la Commissione valuta anche se le misure previste o attuate garantiscano che non sussista un ulteriore squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e che le misure stesse non conferiscano al *gatekeeper* un vantaggio sproporzionato rispetto al servizio da esso fornito agli utenti commerciali (par. 8). Le disposizioni dettate in ordine al procedimento lasciano impregiudicati i poteri attribuiti alla Commissione dall'art. 29 (per la constatazione di inosservanze), dall'art. 30 (per l'irrogazione di ammende) e dall'art. 31 (per l'irrogazione di penalità di mora) (art. 8, par. 4).

Qualora il *gatekeeper* dimostri, in una richiesta motivata, che l'osservanza di un suo obbligo specifico relativo a un servizio di piattaforma di base elencato nella decisione di designazione metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, la redditività economica della sua attività nella UE, la Commissione, con un atto di esecuzione motivato (adottato con la «procedura di comitato» sopra richiamata), può decidere - senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della richiesta - di sospendere in via eccezionale, in tutto o in parte, l'obbligo in questione («**decisione di sospensione**»), nella misura e per la durata necessarie a far fronte a tale minaccia alla redditività del *gatekeeper*. Nei casi urgenti, essa può in qualsiasi momento - su richiesta motivata del *gatekeeper* – disporre una sospensione provvisoria in attesa della decisione definitiva (art. 9. par. 1, 3)<sup>1175</sup>. La Commissione riesamina la sua decisione di sospensione con cadenza annua, a meno che nella decisione non sia specificato un intervallo più breve; a seguito del riesame essa può revocare in toto o in parte la sospensione o confermarla (art. 9. par. 2).

---

<sup>1175</sup> Nell'assumere la sua decisione (provvisoria o definitiva) la Commissione tiene conto, in particolare, dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del *gatekeeper* nella UE, nonché sui terzi, in particolare sulle PMI e sui consumatori; essa può subordinare la sospensione a determinati condizioni e obblighi, al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del Regolamento. (art. 9. par. 4).

Esclusivamente per motivi di salute pubblica o di sicurezza pubblica, la Commissione può, con un atto di esecuzione motivato (adottato con la «procedura di comitato»), decidere di esentare un *gatekeeper*, in tutto o in parte, da un suo obbligo specifico, relativo a un servizio di piattaforma di base elencato nella decisione di designazione («**decisione di esenzione**») (art. 10).

In base all'art. 28, l'organo di gestione del *gatekeeper* deve dedicare tempo sufficiente alla gestione e al monitoraggio della propria conformità al Regolamento, deve partecipare attivamente alle decisioni relative alla gestione e all'applicazione di esso, e deve garantire che vengano assegnate a tal fine risorse adeguate (par. 9). Gli è imposto, inoltre, di introdurre nella struttura organizzativa una **“funzione di controllo della conformità”**, indipendente dalle funzioni operative e composta da uno o più “responsabili della conformità”, tra i quali rientra il capo della “funzione” in parola (par. 1); ad essa devono essere assicurate autorità, statura e risorse sufficienti, nonché l'accesso all'organo di gestione del *gatekeeper*, per monitorarne la conformità al Regolamento (par. 2).

L'organo di gestione deve garantire che i “responsabili della conformità” siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti loro affidati, e che il capo della “funzione” sia un alto dirigente, indipendente, con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità (par. 3). Questi non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione (par. 4); il *gatekeeper* deve comunicarne alla Commissione il nome e le coordinate (par. 6).

Il capo della “funzione” riferisce direttamente all'organo di gestione del *gatekeeper* e può sollevare preoccupazioni e segnalare ad esso i rischi di non conformità al Regolamento, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione (par. 4). I compiti dei responsabili del controllo della conformità sono definiti nel par. 5.

### **§ 15.3 POTERI DELLA COMMISSIONE NEI CONFRONTI DEI GATEKEEPERS**

La Commissione svolge i compiti ad essa affidati esercitando poteri di indagine, di esecuzione e di monitoraggio, sui quali ci si sofferma qui di seguito.

In forza dell'art. 16, la Commissione, con una sua decisione (che contenga le indicazioni prescritte dal par. 2), può avviare una **indagine di mercato** in vista dell'eventuale assunzione di decisioni, che riguardino la designazione di *gatekeeper* (art. 17), una inosservanza sistematica (art. 18) o nuovi servizi e nuove pratiche (art. 19), e, se lo ritiene, può chiedere di assisterla ad una o più autorità nazionali competenti (par. 5).

In relazione alle fattispecie sopra richiamate (trattate dagli artt. 17, 18 e 19), l'avvio di un'indagine di mercato può anche essere chiesto alla Commissione dagli Stati membri, che dovranno presentare prove a sostegno della loro istanza; entro quattro mesi dal suo ricevimento, la Commissione dovrà valutare se vi siano motivi ragionevoli per avviare l'indagine, e pubblicare i risultati della sua valutazione (art. 41).

Prescrizioni differenziate sono dettate per le tre fattispecie che possono motivare una indagine di mercato. In sintesi:

- ✓ una indagine connessa alla **designazione di un gatekeeper** (art. 17) può essere avviata (anche su richiesta di tre o più Stati membri, per le motivazioni di cui all'art. 41, par. 1)<sup>1176</sup>:
  - per valutare l'opportunità della designazione, quando l'impresa pur avendone i requisiti sostanziali (indicati nell'art. 3, par. 1), non raggiunge ciascuna delle soglie quantitative fissate (indicate dall'art. 3, par. 2; cfr. anche par. 8); oppure per identificare i servizi di piattaforma di base da elencare nella decisione di designazione (art. 17, par. 1, 2, 4);
  - per valutare la fondatezza delle argomentazioni, addotte da un'impresa per dimostrare che, pur raggiungendo tutte le soglie quantitative previste, essa non possiede i requisiti sostanziali richiesti per essere designata come *gatekeeper* (art. 17, par. 3);

---

<sup>1176</sup> Art. 41, par. 1: “Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare **un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17** perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un'impresa debba essere designata come *gatekeeper*”.

- ✓ l'indagine può essere avviata (anche su richiesta di uno o più Stati membri, come da art. 41, par. 2)<sup>1177</sup> per accertare se un *gatekeeper* si sia reso responsabile di **inoservanza sistematica** (art. 18);
- ✓ l'indagine può essere avviata (anche su richiesta di tre o più Stati membri, come da art. 41, par. 3)<sup>1178</sup> al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base previsti dal Regolamento (all'art. 2, punto 2), oppure al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali, e che non sono affrontate in maniera efficace dal Regolamento (art. 19)<sup>1179</sup>.

---

<sup>1177</sup> Art. 41, par. 2: “Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare **un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18** perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un *gatekeeper* abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di *gatekeeper* in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1”.

<sup>1178</sup> Art. 41, par. 3: “Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:

a) uno o più servizi del settore digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o  
b) una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente Regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.”

4. Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 3, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.

<sup>1179</sup> Nella sua valutazione, la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente:

Art. 101

1. Sono **incompatibili con il mercato interno** e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: [...]

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Art. 102: è **incompatibile con il mercato interno** e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione

In forza dell'art. 20, la Commissione può, con una sua decisione, **aprire un procedimento** in vista dell'eventuale adozione di decisioni, con le quali: accerta se le misure che un *gatekeeper* ha adottato o intende adottare per garantire il rispetto degli obblighi impostigli dagli artt. 6 e 7 siano efficaci (cfr. art. 8); o constata una inosservanza da parte di un *gatekeeper* (cfr. art. 29); o irroga a questi una ammenda (cfr. art. 30); può, comunque, esercitare i propri poteri di indagine a norma del Regolamento anche prima di aprire questi procedimenti.

Essa, inoltre, per l'assolvimento dei suoi compiti, può rivolgersi alle imprese e alle associazioni di imprese per **richiedere** tutte le **informazioni** che ritiene necessarie; può altresì richiedere l'accesso a dati e algoritmi delle imprese, informazioni sulle prove, e chiarimenti (art. 21).

L'art. 22 attribuisce alla Commissione anche il potere di **procedere ad audizioni** e di **raccogliere dichiarazioni** da ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta, ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine; essa ha il diritto di registrare tali audizioni mediante qualsiasi mezzo tecnico. Se l'audizione si svolge nei locali di un'impresa, la Commissione deve informarne l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, par. 6 del Regolamento (che riguardano la concorrenza e il divieto di concentrazioni) nello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione; se tale autorità lo richiede, i suoi funzionari possono assistere i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere l'audizione (art. 22).

Analogamente a quanto previsto dall'art. 69 del DSA per i fornitori di piattaforme o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, l'art. 23 del DMA attribuisce alla Commissione il **potere di effettuare le ispezioni** che ritiene necessarie nei confronti di un'impresa o associazione di imprese (par. 1). L'ispezione viene disposta con una decisione, che deve precisarne l'oggetto e lo scopo, fissarne la data di inizio e indicare le

---

dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: [...].

ammende e le penalità di mora applicabili (previste rispettivamente agli artt. 30 e 31), nonché il diritto di presentare ricorso avverso la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, (par. 6). In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione deve darne avviso all'autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di concentrazioni (indicate nell'art. 1, par. 6, già richiamato) nello Stato membro nel cui territorio essa deve essere effettuata (par. 5). L'ispezione viene eseguita da funzionari e da altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione, che può anche richiedere l'assistenza di revisori o esperti da essa nominati (a norma dell'art. 26, par. 2), nonché l'assistenza della autorità nazionale competente di cui sopra (par. 2, 3); i poteri conferiti dal DMA agli ispettori (par. 2) sono gli stessi loro attribuiti dal DSA; con criteri analoghi a quelli adottati dal DSA sono definiti i poteri attribuiti agli eventuali revisori ed esperti nominati dalla Commissione e all'autorità nazionale competente sopra richiamata (par. 4)<sup>1180</sup>.

Le imprese o associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni decise dalla Commissione (par. 6). Qualora i libri e gli altri documenti loro richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande siano inesatte o fuorvianti, gli ispettori presenteranno per l'esercizio dei loro poteri un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le ammende previste dall'art. 30 applicabili (par. 5). Qualora l'impresa o associazione di imprese si opponga all'ispezione, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria per consentire agli ispettori di effettuarla, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità di

---

<sup>1180</sup> In dettaglio: gli incaricati dell'ispezione hanno il potere di: accedere a locali, terreni e mezzi di trasporto; esaminare libri e qualsiasi altro documento, su qualsiasi forma di supporto, e acquisirne copie o estratti sotto qualsiasi forma; chiedere di fornire accesso e chiarimenti su organizzazione, funzionamento, sistema informatico, algoritmi, gestione dei dati e pratiche commerciali dell'impresa o associazione di imprese, e verbalizzare o documentare i chiarimenti forniti; apporre sigilli a locali, libri o documenti aziendali, per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento; chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte mediante qualsiasi mezzo (art. 23, par. 2).

La Commissione, i revisori o gli esperti nominati dalla Commissione e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di concentrazione (di cui all'art. 1, par. 6) possono chiedere accesso e chiarimenti sull'organizzazione, il funzionamento, il sistema informatico, gli algoritmi, la gestione dei dati e i comportamenti commerciali dell'impresa o associazione di imprese, e rivolgere domande al personale (art. 23, par. 4).

contrastò equivalente (par. 8). Se tale assistenza richiede, ai sensi della legislazione nazionale, l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, questa viene richiesta dalla Commissione o dall'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di concentrazioni di cui all'art. 1, par. 6, o dai funzionari autorizzati da tali autorità; essa può anche essere richiesta in via preventiva (par. 9). L'autorità giudiziaria nazionale adita verifica l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione; per quest'ultima verifica, essa può chiedere chiarimenti alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, par. 6, in particolare sui motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento dell'impresa interessata. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della Commissione, perché solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione (par. 10).

In forza dell'art. 24, nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali di un *gatekeeper*, la Commissione può adottare – secondo la “procedura consultiva” di Comitato ex art. 50, par. 2 (di cui si parlerà nel § 15.4) - un atto di esecuzione che dispone **misure provvisorie** nei suoi confronti, ove constati *prima facie* la sussistenza di un'infrazione degli artt. 5, 6 o 7. Tale atto di esecuzione può essere adottato solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione in cui si constata una inosservanza da parte del *gatekeeper* (cfr. art. 29). La misura provvisoria è applicabile solo per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata.

La Commissione può anche adottare nei confronti di un *gatekeeper* i provvedimenti che ritenga necessari per il **monitoraggio** dell'attuazione e dell'osservanza effettive **degli obblighi** impostigli dagli articoli 5, 6 e 7 e **delle misure** disposte nei suoi

confronti per garantire tale osservanza<sup>1181</sup>. Tali provvedimenti possono comprendere la nomina di esperti e di revisori esterni, nonché di funzionari designati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri con funzioni di assistenza (art. 26).

Qualsiasi soggetto terzo, compresi utenti commerciali, concorrenti o utenti finali dei servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione di un *gatekeeper* può fare pervenire all'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di concentrazioni (di cui all'art. 1, par. 6), o, direttamente, alla Commissione, **informazioni** riguardanti pratiche o comportamenti del *gatekeeper* che rientrino nell'ambito di applicazione del Regolamento. Sia l'autorità nazionale in parola, che la Commissione non hanno alcun obbligo di dare seguito alle informazioni ricevute, ed hanno piena discrezionalità in ordine all'adozione di eventuali misure opportune, con questa precisazione: qualora l'autorità nazionale in parola dovesse ritenere che potrebbe sussistere un problema di inosservanza del Regolamento, essa deve trasferire tale informazione alla Commissione per il seguito (art. 27).

Spetta alla Commissione il potere di assumere provvedimenti nei confronti dei *gatekeeper* e delle altre imprese, che non osservano gli obblighi loro imposti in base al Regolamento. Si richiama qui di seguito la normativa pertinente:

- in forza dell'art. 29, essa può, innanzitutto, adottare nei confronti di un *gatekeeper* – secondo la «procedura consultiva» di Comitato di cui all'art. 50, par. 2 (se ne parlerà nel § 15.4) - un atto di esecuzione, con il quale formalizza una constatazione di inosservanza (**«decisione relativa all'inosservanza»**), se accerta che esso non rispetta

---

<sup>1181</sup> Queste le misure disposte dalla Commissione nei confronti di un *gatekeeper*, richiamate dall'art. 26, par. 1:

- l'atto di esecuzione in cui si specificano le misure che egli deve attuare per garantire l'osservanza effettiva dei suoi obblighi (art. 8);
- l'atto di esecuzione con il quale gli vengono imposti rimedi, comportamentali o strutturali, ritenuti proporzionati e necessari per garantire l'effettivo rispetto del Regolamento (art. 18);
- l'atto di esecuzione che dispone misure provvisorie nei suoi confronti, qualora si constati *prima facie* la sussistenza di un'infrazione degli artt. 5, 6 o 7 (art. 24);
- l'atto di esecuzione, che rende vincolanti gli impegni da lui assunti per garantire l'osservanza degli obblighi a suo carico sanciti dagli artt. 5, 6 e 7 (art. 25);
- l'atto di esecuzione che definisce una constatazione di inosservanza (**«decisione relativa all'inosservanza»**) (art. 29).

uno o più degli obblighi impostigli dal Regolamento o dai provvedimenti assunti dalla Commissione, precisati nel par. 1<sup>1182</sup>;

- in forza dell'art. 30 (par. 1, 2), nella «decisione relativa all'inosservanza» di cui sopra può anche irrogare al *gatekeeper* delle **ammende**, se constata che esso non rispetta (non uno o più, ma) gli obblighi richiamati nel par. 1 (che coincidono con quelli dell'art. 29, par. 1)<sup>1183</sup> intenzionalmente o per negligenza;
- in forza dell'art. 30 (par. 3, 4, 5) essa ha, inoltre, il potere di irrogare ammende ad imprese (compresi, ove applicabile, i *gatekeeper*) e ad associazioni di imprese, se esse, intenzionalmente o per negligenza, non si attengono alle prescrizioni che le riguardano, elencate nel par. 3;
- in forza dell'art. 31, essa può, con una sua decisione, irrogare alle imprese (compresi, ove applicabile, i *gatekeeper*) e alle associazioni di imprese penalità di mora;
- in base all'art. 32, i poteri conferiti alla Commissione per l'irrogazione di sanzioni sono soggetti a un **termine di prescrizione** quinquennale, che decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero - per le infrazioni continue o ripetute - dal giorno in cui essa è cessata (par. 1, 2). Qualora la decisione della Commissione venga

---

<sup>1182</sup> L'art. 29, par. 1 prende in considerazione i seguenti obblighi del *gatekeeper*:

- «ciascuno» degli obblighi impostigli dagli artt. 5, 6 o 7 del Regolamento (il termine «**ciascuno**» non suggerisce una interpretazione chiara; si è visto che ad esso corrispondono i termini «any of the» (ingl.) e «l'un des ...» (fr.). Si ritiene pertanto più corretto e chiaro il termine «**uno (qualsiasi)**»);
- le misure specificate in un atto di esecuzione della Commissione, che egli deve attuare per garantire l'osservanza effettiva dei suoi obblighi (cfr. art. 8, par. 2);
- i rimedi comportamentali o strutturali, a lui prescritti dalla Commissione con un suo atto di esecuzione a seguito di una indagine di mercato, che ha accertato la sua inosservanza sistematica degli obblighi impostigli dagli artt. 5, 6, e 7 (art. 18, par. 1);
- le misure provvisorie disposte a suo carico per ragioni d'urgenza dalla Commissione con un suo atto di esecuzione, in seguito alla constatazione *prima facie* di una infrazione degli artt. 5, 6 o 7 (cfr. art. 24), o gli impegni da lui assunti a garanzia dell'osservanza dei suoi obblighi e resi giuridicamente vincolanti dalla Commissione con un suo atto di esecuzione (cfr. art. 25).

<sup>1183</sup> Ad un esame formale, l'art. 30, par. 1 appare differente dall'art. 29, par. 1:

- art. 29, par. 1: la «decisione relativa all'inosservanza» può essere adottata se il *gatekeeper* «non rispetta uno o più» degli elementi elencati, che sono 5 - lett. a), b), c), d), e) – o, meglio, 4, perché le misure di cui alla lett. d) sono collegate agli impegni di cui alla lett. e) da un “o”, per cui vanno considerate come due varianti della stessa ipotesi. La questione è però irrilevante, perché per assumere la decisione è sufficiente, comunque, che ricorra una delle fattispecie elencate;
- art. 30, par. 1: l'irrogazione dell'ammenda è possibile se il *gatekeeper* «non rispetta» le misure e gli obblighi elencati (manca la specificazione «uno o più»): deve dedursi che quindi, l'inadempimento deve riguardare tutte le misure e gli obblighi (ovviamente se in concreto sono stati assunti i provvedimenti richiamati)? In tal caso, diventerebbe rilevante la considerazione che le ipotesi non sono 5 ma, come detto, 4.

impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, il termine di prescrizione è sospeso per tutto il tempo del procedimento (par. 5); il termine, inoltre, può essere interrotto da alcuni determinati atti della Commissione (par. 3, 4).

L'art. 35 impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio – e pubblicare sul suo sito web - una **relazione annuale** sull'attuazione del Regolamento e sui progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi. La relazione include, tra l'altro:

- una panoramica della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione al Regolamento;
- una panoramica delle attività e dei compiti svolti dal Gruppo ad alto livello per il Regolamento sui mercati digitali («**Gruppo ad alto livello**») (di cui si parlerà nel § 15.4), comprese le modalità di attuazione delle sue raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento.

L'art. 36 tutela il **segreto d'ufficio**, con una prescrizione di carattere generale ed alcune prescrizioni particolari. Ci si limita qui a richiamare quanto dispone il par. 4: la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati dalla Commissione (a norma dell'art. 26, par. 2), sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del Regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Restano salvi lo scambio e l'uso delle informazioni, fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 38 (cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza), 39 (cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali), 41 (richiesta da parte di Stati membri alla Commissione di una indagine di mercato) e 43 (segnalazione di violazioni del Regolamento e protezione delle persone segnalanti).

## § 15.4 ISTITUZIONI E ORGANISMI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DMA

L'applicazione del Regolamento è affidata alla Commissione e agli Stati membri, che operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione al fine di garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici applicati ai *gatekeeper* (art. 37, par. 1). Di questa cooperazione, trattata in vari articoli, si richiama brevemente, qui di seguito, il contenuto:

- per evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non devono imporre ulteriori obblighi normativi o amministrativi ai *gatekeeper* allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati; essi possono imporre obblighi alle imprese - comprese quelle che forniscono servizi di piattaforma di base - per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell'Unione e non derivino dal fatto che le imprese pertinenti hanno lo status di *gatekeeper* (art. 1, par. 5);
- la Commissione può consultare le autorità nazionali, ove opportuno, su qualsiasi questione relativa all'applicazione del Regolamento (art. 37, par. 2); da parte loro, le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione (art. 1, par. 7);
- la Commissione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri che applicano le norme in materia di concorrenza e di concentrazioni di cui all'art. 1, par. 6, collaborano e si scambiano informazioni (anche riservate) sulle rispettive azioni di esecuzione attraverso la **Rete europea della concorrenza (REC)** (in ingl.: *European Competition Network - ECN*)<sup>1184</sup>; qualora l'autorità nazionale competente non sia membro

---

<sup>1184</sup> Il **Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002**, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del TCE (oggi: artt. 101 e 102 del TFUE), invitava la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a formare insieme una rete di pubbliche autorità che applicassero le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione tra loro (punto 15 della premessa). È nata così, nel 2004, la **Rete europea per la concorrenza - REC** (*European Competition Network - ECN*), strutturata come forum di discussione e cooperazione, che garantisce un'applicazione efficace e coerente delle regole di concorrenza della UE. Attraverso l'ECN, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si informano reciprocamente sulle nuove problematiche e sulle decisioni da prendere, coordinano le loro indagini, ove necessario, aiutandosi a vicenda e scambiandosi prove e altre informazioni, e discutono le varie questioni di interesse comune avvalendosi di gruppi di esperti in settori specifici; in tal modo, hanno la possibilità di mettere in comune le proprie esperienze e di individuare le migliori pratiche per costruire un quadro giuridico efficace e

dell'ECN, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per poter cooperare e scambiare informazioni anche con essa (art. 38, par. 1). Lo scambio e l'utilizzo delle informazioni è finalizzato unicamente al coordinamento dell'applicazione del Regolamento e delle norme in materia di concorrenza sopra richiamate (art. 38, par. 5);

- l'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di concentrazioni cui all'art. 1, par. 6, già richiamato, qualora intenda avviare un'indagine sui *gatekeeper* sulla base della legislazione **nazionale** in materia di concorrenza, di cui all'art. 1, par. 6 lett. a e b, deve informare tempestivamente la Commissione della prima misura formale di indagine da adottare/adottata; analogamente, qualora, sulla base della medesima normativa nazionale, intenda imporre obblighi ai *gatekeeper*, deve comunicare alla Commissione, almeno 30 giorni prima, il progetto di misura che intende adottare; se si tratta di misure provvisorie, deve comunicarne il progetto quanto prima o immediatamente dopo la loro adozione. In entrambi i casi illustrati, la stessa informativa potrà essere fornita alle autorità nazionali competenti in materia degli altri Stati membri (art. 38, par. 2, 3). I meccanismi di informazione di cui sopra non si applicano però alle decisioni previste ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni (art. 38, par. 4). Lo scambio e l'utilizzo delle informazioni è finalizzato unicamente al coordinamento dell'applicazione del Regolamento e delle norme di cui all'art. 1, par. 6 (art. 38, par. 5);
- se dotata della competenza e dei poteri di indagine previsti a tal fine dal diritto nazionale, un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile

---

contrastare le aziende che intraprendono pratiche commerciali transfrontaliere che limitano la concorrenza e sono dannose per i consumatori. Cfr.:

- EUR-Lex – Documento 32003R0001, *Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003R0001>;
- EUR-Lex - Documento 52004XC0427(02), *Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (Testo rilevante ai fini del SEE)*, *Gazzetta ufficiale n. C 101 del 27/04/2004 p. 0043 – 0053*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52004XC0427%2802%29> ;
- European Commission, *Rete europea della concorrenza (ECN)*,  
[https://competition-policy.ec.europa.eu/european-competition-network\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/european-competition-network_en) .

dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di concentrazione di cui all'art. 1, par. 6, può, di sua iniziativa, svolgere nel suo territorio un'indagine su un caso di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento (riguardanti gli obblighi dei *gatekeeper*); prima di adottare la prima misura formale di indagine, essa dovrà informarne la Commissione. L'apertura, da parte di quest'ultima, di un procedimento (cfr. art. 20) preclude alle autorità nazionali di cui sopra la possibilità di condurre tale indagine o ne determina la conclusione qualora essa sia già in corso. In tal caso, le autorità nazionali in parola riferiranno alla Commissione in merito ai risultati dell'indagine da loro iniziata, al fine di sostenerla nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del Regolamento (art. 38, par. 7);

- nei procedimenti relativi all'applicazione del Regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione di esso; ove necessario ai fini dell'applicazione coerente di quest'ultimo, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare loro osservazioni scritte, e, previa loro autorizzazione, formulare osservazioni orali; ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, essa può chiedere all'organo giurisdizionale nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso (art. 39, par. 1, 3, 4);
- gli organi giurisdizionali nazionali non possono formulare decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del Regolamento; essi devono, inoltre, evitare decisioni in contrasto con una decisione presa in considerazione dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del Regolamento. A tal fine l'organo giurisdizionale nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati; resta impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla validità della decisione della Commissione, a norma dell'articolo 267 TFUE<sup>1185</sup> (art. 39, par. 5);

---

<sup>1185</sup> Articolo 267 TFUE:

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:  
a) sull'interpretazione dei trattati;

- gli Stati membri devono inoltrare alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del Regolamento; la copia va trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti (art. 39, par. 2);
- è attribuito agli Stati membri il potere di chiedere alla Commissione di avviare una **indagine di mercato** a norma dell'art. 17, per una serie di motivazioni, analiticamente indicate nell'art. 41. La richiesta può pervenire in alcuni casi anche da un solo Stato, in altri casi gli Stati richiedenti devono essere almeno tre; a sostegno della richiesta, devono essere presentate prove idonee. Entro quattro mesi, la Commissione deve valutare se vi siano motivi ragionevoli per avviare l'indagine di mercato richiesta, e deve pubblicare i risultati della sua valutazione<sup>1186</sup>;
- infine, contro le violazioni, da parte dei *gatekeeper*, delle disposizioni del Regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori, è possibile promuovere delle “**azioni rappresentative**” per conto di organizzazioni o enti pubblici, in conformità della Direttiva (UE) 2020/1828<sup>1187</sup> (art. 42);

---

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

<sup>1186</sup> L'argomento è stato trattato nelle pagine precedenti.

<sup>1187</sup> Cfr. EUR-Lex - Document 32020L1828, *Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori etc. cit.*.

Si richiama qui quanto già scritto in nota nel § 13: La Direttiva attribuisce alle organizzazioni o agli enti pubblici designati dagli Stati membri della UE il potere di chiedere provvedimenti inibitori o risarcitorii per conto di gruppi di consumatori attraverso **azioni “rappresentative”** (anche transfrontaliere), come la richiesta di risarcimento danni ai professionisti che violano i diritti dei consumatori in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. Sia i procedimenti giudiziari che quelli amministrativi possono tutelare efficacemente gli interessi collettivi dei consumatori, per cui è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione.

- la segnalazione di qualsiasi violazione del Regolamento e la protezione delle persone che segnalano tale violazione trovano la loro tutela nella Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione<sup>1188</sup>, di cui il Regolamento in esame costituisce una integrazione (fatta salva tutta la normativa sui *gatekeeper*) (art. 43).

Per quanto riguarda la Commissione, i provvedimenti che essa può assumere si riconducono alle seguenti tipologie:

- **decisioni**<sup>1189</sup>: esse vanno pubblicate, con i nomi delle parti interessate e il loro contenuto essenziale, comprese le sanzioni irrogate; nella pubblicazione si deve tener conto del legittimo interesse dei *gatekeeper* o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate. Avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora, si può ricorrere alla Corte di Giustizia della UE, che al riguardo ha competenza giurisdizionale anche di merito (art. 44; art. 45, che richiama l'art. 261 TFUE)<sup>1190</sup>;
- **atti di esecuzione**: essi stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione e di esecuzione di una serie di altri atti giuridicamente rilevanti, elencati nell'art. 46, par. 1 (in sintesi: notifiche, richieste, relazioni, osservazioni; misure tecniche e operative, metodologie e procedure; modalità pratiche di procedimenti e di esercizio di diritti, per il calcolo e la proroga di termini, per la cooperazione e il coordinamento tra la

---

<sup>1188</sup> EUR-Lex - Documento 02019L1937-20230502, Testo consolidato: *Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione* cit..

<sup>1189</sup> L'art. 44 richiama le decisioni previste dal Regolamento: esse vengono assunte per la designazione dei *gatekeeper* e per la ridefinizione del loro status (artt. 3, 4), per l'apertura di un procedimento diretto ad accertare l'adeguatezza delle misure adottate da un *gatekeeper* (art. 8) ovvero in vista dell'adozione di decisioni (art. 20), per disporre la sospensione di un obbligo a carico del *gatekeeper* o l'esenzione da esso (artt. 9, 10), per lo svolgimento di una indagine di mercato (artt. 16-19), per l'accertamento di una inosservanza degli obblighi imposti ai *gatekeeper* (artt. 24, 29), per la riapertura di procedimenti (art. 25), per l'irrogazione di ammende de penalità di mora (artt. 30, 31).

<sup>1190</sup> Art. 261 TFUE: "I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi". Cfr. EUR-Lex, Documento 12016ME/TXT, 7.6.2016 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-1, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 c 202/01) etc.* cit..

Commissione e le autorità nazionali). Sotto il profilo procedurale, è fissata la regola generale che, prima dell'adozione di un atto di esecuzione, la Commissione ne deve pubblicare un progetto, ed invitare tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine non inferiore a un mese (art. 46, par. 3). La seconda regola è che gli atti di esecuzione vanno adottati secondo la cd. «procedura di comitato», nella quale la Commissione è assistita dal «**Comitato consultivo per i mercati digitali**», di cui si parlerà più avanti;

- **orientamenti:** possono essere adottati dalla Commissione su qualsiasi aspetto del Regolamento al fine di agevolarne l'effettiva attuazione e applicazione (art. 47);
- **atti delegati:** possono essere adottati dalla Commissione per integrare o modificare il Regolamento, in forza degli artt. 3 (par. 6 e 7) e 12 (par. 1, 3 e 4)<sup>1191</sup>. Tale delega di potere le è stata conferita per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º novembre 2022, e sarà tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La delega può anche essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione deve consultare gli **esperti** designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'**accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016**<sup>1192</sup>. Non appena adottato l'atto, essa ne deve dare contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio;

---

<sup>1191</sup> Con atti delegati, la Commissione può:

- precisare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative fissate per la designazione a *gatekeeper* sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato (art. 3, par. 6);
- aggiornare la metodologia e l'elenco degli indicatori, fissati (nell'allegato al Regolamento) per calcolare gli utenti finali attivi e gli utenti commerciali attivi di ciascun servizio di piattaforma di base (art. 3, par. 7);
- aggiornare gli obblighi imposti ai *gatekeeper* dagli artt. 5 e 6 (art. 12, par. 1, 2);
- modificare l'elenco delle funzionalità di base dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che il *gatekeeper* ha l'obbligo di rendere interoperabili (art. 12, par. 3, con riferimento all'art. 7, par. 2);
- specificare le modalità di esecuzione degli obblighi imposti ai *gatekeeper* per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero (art. 12, par. 4, con riferimento all'art. 7).

<sup>1192</sup> Sull'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea del 13 aprile 2016 ci si è soffermati in un'ampia nota nel § 14.1.

l'atto entra in vigore solo se né l'uno né l'altro hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi o se, prima della scadenza di tale termine, entrambi hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio (art. 49);

- **normazione:** qualora lo ritenga appropriato e necessario, la Commissione può incaricare le organizzazioni europee di normazione di facilitare l'attuazione degli obblighi imposti dal Regolamento, sviluppando norme adeguate (art. 48). Qui, con il termine “norme” non si fa riferimento a “norme giuridiche”, ma a specifiche tecniche, che vengono applicate in maniera ripetuta o continua - senza che sia obbligatorio conformarvisi - alla prestazione di prodotti e servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche della UE; esse nascono dalla cooperazione tra le **Organizzazioni europee di normazione (OEN)**, gli **Organismi nazionali di normazione ONN**), gli Stati membri e la Commissione, e vengono elaborate in stretta collaborazione con le industrie e altri membri o partner delle OEN, e con le piccole e medie imprese, rappresentate nel processo di elaborazione dall'associazione ***Small Business Standards – SBS***<sup>1193</sup>. Le “Organizzazioni europee di normazione” (OEN) sono tre: il **Comitato europeo di normazione (CEN)**, il **Comitato europeo di normalizzazione eletrotecnica (Cenelec)**, e l'**Istituto europeo per le norme di telecomunicazione**

---

<sup>1193</sup> ***Small Business Standards (SBS)*** è un'associazione europea senza scopo di lucro, istituita con il sostegno della Commissione europea per rappresentare e difendere gli interessi delle piccole e medie imprese europee (PMI) nel processo di normazione/standardizzazione a livello UE e internazionale, coinvolgerle nel processo in parola e sensibilizzarle sui vantaggi degli standards. SBS partecipa direttamente al processo di standardizzazione attraverso le organizzazioni europee di normazione (CEN, CENELEC, ETSI) e i comitati tecnici ISO (*Technical Committees -TCs*), e partecipa – tramite esperti da essa nominati - alle riunioni del Comitato di tali organizzazioni. (sull' ISO cfr. nota nel § 10.5.B).

La standardizzazione apporta numerosi vantaggi alle PMI: l'uso degli standards può aiutarle a ridurre i costi, migliorare la loro capacità innovativa e migliorare la loro competitività: da qui, la scelta della Commissione di stimolare e sostenere la loro partecipazione al processo di normalizzazione.

Per introdurre le PMI ai vantaggi degli standards europei e degli strumenti aziendali necessari per accedere al sistema europeo di standardizzazione è stato creato dal CEN-CENELEC un helpdesk, che offre gratuitamente informazioni, consulenza gratuita, notizie periodiche, collegamenti diretti con esperti del campo e altre misure di sostegno, tra cui formazione e tutoraggio. Cfr. - *Standardisation and SMEs*, in European Commission - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, [https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/improving-smes-access-markets/standardisation-and-smes\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/improving-smes-access-markets/standardisation-and-smes_en).

(**ETSI**)<sup>1194</sup>; tra gli “Organismi nazionali di normazione” (ONN), quelli italiani sono l’**Ente Italiano di Normazione (UNI)**<sup>1195</sup>, che partecipa al CEN, e il **Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)**, che è membro del Cenelec<sup>1196</sup>.

Come si è accennato sopra, gli atti di esecuzione della Commissione vanno adottati secondo la cd. «**procedura di comitato**», nella quale essa è assistita dal « **Comitato consultivo per i mercati digitali**» (o solo: Comitato)<sup>1197</sup>: esso “é un comitato ai sensi del Regolamento (UE) n. 182/2011” (art. 50, par. 1). Quest’ultimo atto normativo (su cui ci si è soffermati in particolare nel § 4) disciplina le modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1198</sup>; l’art. 50 del DMA in esame disciplina la «**procedura di comitato**» con alcuni rinvii ad esso e con qualche integrazione. Ne emerge il seguente quadro normativo:

- nei casi in cui si fa riferimento all’art. 50, par. 2 (sono la quasi totalità), si applica l’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 182/2011, che riguarda la «**procedura consultiva**»: il Comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione (a maggioranza semplice dei suoi membri); la Commissione deciderà sul progetto di atto

---

<sup>1194</sup> Sull’ETSI, il CEN e il Cenelec ci si è intrattenuti nelle pagine precedenti, in particolare nel § 10.5.A (per l’ETSI) e nel § 10.5.B (per il CEN e il Cenelec).

<sup>1195</sup> L’**Ente Italiano di Normazione (UNI)** è un’associazione privata di interesse pubblico, che svolge attività di normazione tecnica. Ha due sedi, la principale a Milano l’altra a Roma. Opera in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrotecnico ed elettronico, che sono invece di competenza del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). Istituito nel 1921, modificò la propria denominazione originale in "Ente nazionale italiano di unificazione", con la sigla "UNI", che ha mantenuto anche dopo che nel 2020 adottò la sua denominazione attuale. Cfr. Ente italiano di normazione – da Wikipedia IT.

<sup>1196</sup> Il **Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)** è un’associazione fondata nel 1909, con sede a Milano, che ha per scopo la normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; è riconosciuta sia dallo Stato italiano che dalla UE per le attività normative e di divulgazione della cultura tecnico-scientifica. Cfr. Comitato elettrotecnico italiano – da Wikipedia IT.

<sup>1197</sup> A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, ciascuno Stato membro dovrebbe essere rappresentato nel Comitato consultivo e decidere in merito alla composizione della propria delegazione; questa può comprendere, tra l’altro, esperti delle autorità competenti degli Stati membri che possiedono le competenze pertinenti in relazione a una questione specifica presentata al Comitato consultivo: così si legge nel “Considerando” n. 101 del DMA. Cfr. EUR-Lex, Document 32022R1925 - *Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale etc. (regolamento sui mercati digitali)* (Testo rilevante ai fini del SEE), cit..

<sup>1198</sup> Cfr. EUR-Lex, Document 32011R0182 - *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione* cit..

- di esecuzione da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al Comitato e il parere da esso espresso;
- nei casi in cui si fa riferimento all'art. 50, par. 3 (un solo caso, previsto nell'art. 46, par. 1, lett. l), si applica l'art. 5 del Regolamento (UE) 182/2011, che riguarda la «procedura d'esame»: il Comitato esprime il proprio parere con una maggioranza qualificata, e i voti dei rappresentanti degli Stati membri all'interno di esso sono ponderati secondo criteri definiti. Nel caso in cui il Comitato esprima un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione; nel caso in cui esso non esprima alcun parere, la Commissione può adottare il progetto tranne che in alcune ipotesi determinate, e, qualora non lo adotti, può presentare al Comitato una versione modificata dello stesso; se esso esprime un parere negativo, tranne che non ricorrono ragioni d'urgenza per casi eccezionali, la Commissione non può adottare il progetto; qualora ritenga che un atto di esecuzione sia necessario, il presidente può sottoporre una versione modificata del progetto allo stesso Comitato, ovvero presentare il progetto iniziale al Comitato di appello per una nuova delibera: l'art. 5 citato detta al riguardo una normativa molto dettagliata<sup>1199</sup>;
  - per entrambe le tipologie di procedura, la Commissione deve comunicare al destinatario di una decisione individuale, unitamente a detta decisione, anche il parere del Comitato, e deve rendere pubblici il parere e la decisione, nel rispetto dell'interesse legittimo alla tutela del segreto d'ufficio (art. 50, par. 4).

Tra le organizzazioni coinvolte nell'applicazione del Regolamento rientra anche il **«Gruppo ad alto livello per il Regolamento sui mercati digitali»** («**Gruppo ad alto livello**»), che viene istituito dalla Commissione, ed è costituito dai rappresentanti delle reti e degli organismi europei seguenti (art. 40, par. 1, 2):

- a) **l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)** (su cui ci si é soffermati nel § 10.4);

---

<sup>1199</sup> Il Regolamento DMA in esame non fa alcuna menzione del Comitato di appello, ma – come si é detto – rinvia (senza alcuna riserva) all'art. 5 del Regolamento 182/2011, che ne parla più volte. Occorre quindi ritenere che il ricorso al Comitato di appello sia consentito anche nel Regolamento in esame.

- b) il **Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)** (di cui si è parlato al § 9) e il **Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)** (di cui si è parlato al § 10.3.E);
- c) la **Rete europea della concorrenza (ECN)**, di cui si è parlato nelle pagine precedenti;
- d) la **Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori** (Consumer Protection Cooperation Network - CPC Network), composta dalle autorità, che in ciascun Paese UE sono responsabili dell'applicazione delle norme che tutelano i consumatori<sup>1200</sup>;
- e) il **Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA)**, che riunisce capi e rappresentanti di alto livello di organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi audiovisivi; esso consiglia la Commissione sull'attuazione della

<sup>1200</sup> La **Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori** è stata istituita dal Regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 al fine di proteggere gli interessi economici dei consumatori che acquistano oltre i confini nazionali, mediante un meccanismo reciproco di assistenza tra le autorità nazionali, che possono scambiarsi informazioni e cooperare con i loro omologhi negli altri paesi UE per far cessare o vietare tutti quei comportamenti delle imprese che violano le normative europee a tutela dei consumatori. Essa è composta per ciascuno Stato membro da più soggetti: le **autorità competenti** (autorità pubbliche designate perché indaghino e applichino il diritto dei consumatori); l'**Ufficio unico di collegamento (Single Liaison Office - SLO)** (autorità pubblica responsabile del coordinamento delle attività di indagine e di applicazione delle norme da parte delle autorità competenti e di altri attori del CPC. Ciascuno Stato membro ha uno SLO); gli **organismi designati**, che possono essere incaricati dalle autorità competenti di acquisire prove o adottare misure coercitive; gli **enti esterni**, quali le associazioni dei consumatori e di categoria, i Centri europei dei consumatori o gli organismi designati che possono partecipare al meccanismo di allerta CPC. Per l'Italia, l'**Ufficio unico di collegamento (CPC SLO)** è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il Mercato, La concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

I poteri della rete di cooperazione sono stati ampliati e consolidati dal Regolamento (UE) 2017/2394 del 12 dicembre 2017, applicato dal 17 gennaio 2020, che ha attribuito alle autorità nazionali maggiori poteri per individuare le irregolarità e agire rapidamente contro i commercianti disonesti. La cooperazione è applicabile alle norme sui consumatori che coprono vari settori quali le pratiche commerciali sleali, il commercio elettronico, i blocchi geografici, i pacchetti vacanza, la vendita online e i diritti dei passeggeri. Cfr.:

- European Commission, *Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori*, [https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network\\_en](https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en) ;
- Centro Europeo Consumatori Italia, *La Rete di Cooperazione per la tutela dei Consumatori*, [https://ecc-netitalia.it/images/pdf\\_pubblicazioni/Rete%20di%20cooperazione.pdf](https://ecc-netitalia.it/images/pdf_pubblicazioni/Rete%20di%20cooperazione.pdf);
- EUR-Lex - Documento 02017R2394-20220101, Testo consolidato: *Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004 - Testo rilevante ai fini del SEE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2394-20220101> .

«Direttiva sui servizi di media audiovisivi» del 2010 (AVMSD) (di cui si è parlato nel § 12)<sup>1201</sup>.

Il «Gruppo ad alto livello» è formato da un massimo di 30 membri (ciascuna rete o organismo dispone dello stesso numero di rappresentanti); la Commissione ne assicura i servizi di segretariato, lo convoca, partecipa alle sue riunioni e lo presiede; si riunisce almeno una volta per anno civile; può anche riunirsi, su richiesta della maggioranza dei suoi membri, per affrontare una questione specifica (par. 3, 4). Esso può fornire alla Commissione consulenza, raccomandazioni e competenze - nei settori di competenza dei suoi membri - per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del Regolamento, e per promuovere un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi (par. 5)<sup>1202</sup>; nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, può fornire alla Commissione competenze riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del Regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi (par. 7).

## § 16. NOTA DI CHIUSURA

### § 16.1 PREMESSA

Il processi normativi di carattere “regionale” illustrati in questo capitolo, incrociandosi con quelli di portata internazionale illustrati nel precedente capitolo III,

---

<sup>1201</sup> Il **Gruppo dei Regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)** è stato istituito dalla Commissione nel 2014; la revisione della Direttiva sui servizi di media audiovisivi (**AVMSD**) nel 2018 ne ha rafforzato il ruolo, ed ha introdotto requisiti specifici per garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. Per l'Italia, il ruolo di Autorità nazionale di regolamentazione è svolto dalla **Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM**, su cui ci si è soffermati in nota nel § 10.1.

<sup>1202</sup> In particolare, il «**Gruppo ad alto livello**» può individuare e valutare le interazioni tra il Regolamento e le norme settoriali, applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei in esso rappresentati, e presentare alla Commissione una relazione annuale in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. La relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del Regolamento e quella di altri regolamenti settoriali; essa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio (par. 6).

hanno contribuito ad arricchire il quadro complessivo della disciplina internazionale di internet e del cyberspazio. È possibile così trovare ulteriori spunti per lo svolgimento di alcune considerazioni conclusive sul rapporto esistente, nel settore in esame (e per il nostro continente), tra diritto internazionale e sovranità degli Stati, e sui rischi e le prospettive di quest'ultima nell' "era del cyberspazio". Va fatta, al riguardo, una distinzione tra le iniziative del Consiglio d'Europa e quelle della CEE – oggi Unione Europea.

### § 16.2 LE CONVENZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Il Consiglio d'Europa si è valso di trattati, che ha aperto anche all'adesione degli Stati non membri; ha anche istituito organismi che conferiscono un maggiore effetto vincolante alla normativa posta in essere. Purtroppo, gli Stati membri non sempre hanno aderito, così che nell'area territoriale europea la normativa internazionale così prodotta non trova una applicazione del tutto uniforme. In particolare:

- ✓ la **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (CEDU) del 1950 (cfr. § 1.1) è stata la prima Convenzione del CdE, e la sua ratifica è un prerequisito per l'adesione ad esso: vi hanno aderito a suo tempo tutti i suoi 14 Stati membri, e poi via via gli altri Stati che sono entrati nel CdE (in atto sono 46, tutti facenti parte dell'Europa geografica, tranne la Turchia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e Cipro; la Russia ne ha fatto parte fino al 2022). È stata prevista (ma non ancora perfezionata) anche l'adesione della UE, cui appartengono molti degli Stati che fanno parte del CdE (in tutto, 27): in tal modo l'area di efficacia della Convenzione si consoliderà e in Europa avrà pochi spazi di non applicazione (la Santa Sede, che partecipa alle attività dell'Ente solo con lo status di osservatore; la Bielorussia, che non è stata ammessa al CdE per mancanza di democrazia; la Russia, che ne è stata esclusa nel 2022 per i fatti dell'Ucraina).

Per garantire il rispetto delle sue disposizioni, la Convenzione ha istituito di un organo sovranazionale: la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, cui può ricorrere non solo ciascuno degli Stati contraenti avverso un altro (ricorsi interstatali), ma anche "una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati" nei confronti

di uno degli Stati contraenti (ricorsi individuali: attivabili solo dopo che siano state attivate le vie di ricorso nazionali). Così, come si è già scritto, un meccanismo giurisdizionale permanente consente direttamente ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti a lui attribuiti da un trattato; e una volta che gli Stati hanno accettato che un tribunale sovranazionale possa contestare le decisioni prese dai propri tribunali, i diritti umani, di fatto, hanno guadagnato la precedenza sulla legislazione e sulla pratica nazionale;

- ✓ la “**Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale**” del 1981 (cfr. § 1.2) è stata ratificata da tutti gli Stati Membri del CdE, oltre che da parte di alcuni Stati non Membri (delle Americhe e dell’Africa), per un numero complessivo di 55 adesioni; le prescrizioni in essa contenute non hanno efficacia diretta all’interno dei singoli Stati membri, ma devono essere trasfuse da questi ultimi nella loro legislazione, con vari margini di adattamento puntualizzati nella stessa Convenzione: sono, quindi, le legislazioni nazionali ad avere valore vincolante nei confronti dei cittadini. Il rapporto tra le normative nazionali e tra queste e la Convenzione è arricchito dall’istituzione di alcuni organismi: un “**Comitato della Convenzione**”, con funzioni valutative, propositive e consultive, che valuta l’impegno degli Stati Parti al rispetto sostanziale dei principi sanciti dalla Convenzione, e una “**Autorità di controllo**” per ciascuno degli Stati Parti, che vigila sul rispetto della corrispondente normativa nazionale; essa ha poteri di indagine e di intervento, il potere di stare in giudizio e quello di informare l’Autorità Giudiziaria delle violazioni delle disposizioni di diritto interno sottoposte alla sua vigilanza.

La Convenzione è stata successivamente integrata, e da ultimo modificata nel 2018: in questa sua ultima versione, essa ha un più marcato effetto vincolante, con conseguente maggiore condizionamento della sovranità degli Stati sottoscrittori: i ricorsi e le sanzioni previsti dalle leggi nazionali sono attivabili non solo per le violazioni delle disposizioni di diritto interno, ma anche – direttamente – per le violazioni della Convenzione; ad alcune garanzie previste dal diritto interno vengono affiancate quelle previste dalla Convenzione. Il nuovo testo sarebbe dovuto entrare in vigore quando

fosse stato ratificato da tutti gli Stati Parti della Convenzione del 1981, e comunque a partire dall'11 ottobre 2023, a condizione che a tale data avessero ratificato almeno 38 Stati Parti: alla data, però, erano pervenute solo 30 ratifiche: non avevano sottoscritto 6 paesi (Azerbaigian, Danimarca, Georgia, Montenegro, Turchia, Ucraina) e 13 avevano sottoscritto ma non ratificato (Belgio Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, Svezia, San Marino). Quando dovesse essere raggiunto il numero minimo di 38 ratifiche, a livello europeo si potrebbe avere una disciplina non uniforme della materia;

- ✓ la “**Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera**” del 1989, poi modificata nel 1998 (per essa e per le successive del CdE, cfr. § 1.3) ha affidato l’incarico di seguire la sua applicazione ad un apposito **Comitato permanente**, che può formulare raccomandazioni, esaminare questioni interpretative, formulare pareri, e suggerire modifiche. Ad oggi, la Convenzione è stata firmata e ratificata da quasi tutti gli Stati Parti del CdE, con alcune persistenti eccezioni (mancano le firme di Andorra, Armenia, Azerbaigian, Belgio, Danimarca, Irlanda, Monaco, e le ratifiche di Georgia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia);
- ✓ la **Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi basati sul, o costituiti dall’ “accesso condizionato”** del 2001, aperta alla firma degli Stati Parti, degli Stati Parti alla Convenzione culturale europea e dell’Unione europea, è nata dall’esigenza di rendere illegale qualsiasi apparecchiatura, software e/o disposizione, che dia accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto, senza l’autorizzazione del fornitore, con vanificazione o aggiramento dei dispositivi di accesso condizionato da lui utilizzati. Essa risulta attualmente sottoscritta e ratificata solo da 6 Stati membri (Bosnia ed Erzegovina, Francia, Paesi Bassi, Moldavia, Romania, Svizzera); il Lussemburgo e la Norvegia hanno sottoscritto, ma non hanno fatto seguire la ratifica; Bulgaria, Cipro, Croazia e Finlandia, che avevano aderito, hanno poi denunciato la Convenzione; in cambio, la UE risulta aver sottoscritto e ratificato;
- ✓ la **Convenzione sulla criminalità informatica** del 2001 ha come obiettivo principale il perseguimento di una politica penale comune contro la cybercriminalità, ed è il

primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse tramite Internet e altre reti informatiche. Essa è stata sottoscritta e ratificata da tutti i Paesi Membri del Consiglio d'Europa (manca la ratifica dell'Irlanda), nonché da Argentina, Australia, Canada, Giappone e U.S.A. (il Sud Africa ha sottoscritto ma non ratificato), ed ha registrato l'adesione di altri 20 paesi non membri dei vari continenti (per un totale di 69 ratifiche/adesioni). Questo dovrebbe consentirne una applicazione generalizzata nel nostro continente.

La Convenzione è stata poi integrata nel 2003 da un Protocollo addizionale, relativo all'incriminazione di **atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici**, che non ha ottenuto eguale condivisione: degli Stati membri, 6 non hanno ancora sottoscritto (Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda), 9 hanno sottoscritto ma non ancora ratificato (Austria, Belgio, Estonia, Italia, Liechtenstein, Malta, Svizzera, Turchia, Ungheria); tra i Paesi non membri sono state registrate sottoscrizioni non seguite da ratifica (Canada, Sud Africa) e numerose adesioni, con eccezione di Giappone e U.S.A..

Un Secondo Protocollo aggiuntivo del 2022 sulla **cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche**, ad oggi ha registrato la sottoscrizione di 30 Stati membri (finora con una sola ratifica, quella della Serbia); tra gli Stati non membri, si registrano 13 sottoscrizioni (finora con la sola ratifica del Giappone);

- ✓ per completezza: sono all'attenzione del CdE due questioni rilevanti: l'esigenza di sostenere e coordinare un approccio paneuropeo alla **globalizzazione della ICANN e della IANA** (che curano a livello mondiale la manutenzione delle tabelle dei nomi di host per mappare gli indirizzi IP e altre rilevanti funzioni di gestione della rete Internet), e l'esigenza di impostare un **piano d'azione per prevenire violazioni di massa del diritto alla privacy** stabilito dall'articolo 8 della CEDU: sono, entrambi, temi che si collocano nel quadro delle prospettive e dei rischi insiti nel rapporto tra sovranità degli Stati e cyberspazio. Come si è detto nel § 21 del Capitolo III, nel 2016 il Dipartimento del Commercio U.S.A. e l'ICANN hanno firmato un accordo, in forza del quale l'ICANN e il servizio IANA hanno cessato di essere sottoposti al controllo e alla supervisione del Governo degli Stati Uniti. Oggi, l'ICANN mostra una struttura

multistakeholder di dimensioni mondiali, molto articolata. Il problema che si pone ora è quello di vedere se questa dimensione multistakeholder basti a legittimare il ruolo da essa svolto a livello mondiale, o se permanga l'esigenza di una normativa internazionale in merito.

### **§ 16.3 GLI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

Un discorso diverso va fatto per l'Unione Europea, alla cui base stanno oggi il **Trattato sull'Unione europea (TUE)** e il **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, del 2007, che ne definiscono l'articolazione organizzativa, i compiti e i poteri; ad essi possiamo accostare la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)**, adottata nel 2000 e, poi, modificata nel 2007 e nel 2016, che ha anch'essa il valore di un trattato (cfr. § 8), che ha inteso riaffermare i diritti derivanti, in particolare, dalla CEDU, varata dal Consiglio d'Europa nel 1950. L'Unione Europea è una organizzazione internazionale, la cui legittimazione deriva dalla sovranità degli Stati che ne hanno sottoscritto i trattati istitutivi, ma, in una certa misura, anche da una investitura da parte dei cittadini degli Stati membri, che eleggono i membri del Parlamento europeo.

Come si è già scritto, a differenza del Consiglio d'Europa, la UE dispone di strumenti normativi diversi dal trattato, dei quali si avvale per intervenire anche nella materia che ci occupa: principalmente, i regolamenti, che sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, e le direttive, che vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

In ambito UE si rileva, sia in fase di elaborazione, che di applicazione, verifica, valutazione critica e rielaborazione della normativa europea, la presenza attiva di vari organismi, nazionali o comunitari, con poteri consultivi, di iniziativa, o di controllo, che viene a creare tra cittadini, autorità Statali e istituzioni europee una sistematica, variegata interrelazione che riduce la distanza tra i creatori e i destinatari della normativa, in una prospettiva di democraticità.

L'utilizzo degli strumenti della Direttiva e soprattutto del Regolamento, che

vincolano comunque gli Stati della UE (senza, cioè, richiedere, di volta in volta, l'adesione di ciascuno di essi) assicura a livello di Unione l'applicazione della normativa emanata, senza "vuoti" territoriali. Occorre, però, precisare che, mentre i Regolamenti garantiscono una sostanziale uniformità normativa, le Direttive non escludono il rischio di disomogeneità normative tra i paesi membri: in alcuni casi, queste disomogeneità hanno generato dei problemi, che talora hanno indotto a sostituire le Direttive con Regolamenti.

Al fine di evidenziare meglio tutto quanto detto sopra, si richiamano qui brevemente gli atti legislativi della UE, sui quali ci si è già soffermati nelle pagine precedenti.

**La Direttiva 2002/58/CE**, denominata «**Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche**», attualmente in vigore con modifiche (cfr. § 10.2) ha per destinatari gli Stati membri della UE, che assumeranno le disposizioni nazionali necessarie per il suo recepimento e prevederanno adeguate sanzioni per le violazioni, adottando tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione; essi devono comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni adottate; delle loro comunicazioni e delle eventuali ulteriori informazioni fornite, la Commissione si servirà per proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali modifiche della Direttiva.

Su certi, determinati argomenti la Commissione potrà adottare misure tecniche di attuazione della Direttiva, con l'assistenza del «**Comitato per le comunicazioni**» (composto da rappresentanti degli Stati membri: se ne parlerà più avanti), e dopo aver consultato:

- **l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza – ENISA** (cfr. § 11), la cui articolata struttura organizzativa prevede il coinvolgimento degli Stati membri della UE (il Consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da due membri nominati dalla Commissione; la "Rete dei funzionari nazionali di collegamento" è composta da rappresentanti degli Stati membri) e di esperti che rappresentano le varie categorie interessate (il "Gruppo consultivo ENISA" è composto da esperti riconosciuti, che rappresentano l'industria delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, le organizzazioni dei consumatori e tante altre). Di essa si parlerà anche più avanti;

- il **Garante europeo della protezione dei dati – GEPD**, autorità di controllo indipendente, nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che vigila – con poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi - sul rispetto delle regole per la protezione dei dati di carattere personale, e coopera con le autorità di controllo nazionali (cfr. § 9);
- il **Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB**, composto dal Garante europeo della protezione dei dati e, per ciascuno Stato membro, dalla figura di vertice della sua Autorità di controllo (di cui si parlerà più avanti): ad esso sono attribuiti poteri consultivi e deliberativi in ordine alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche (cfr. § 10.3.E).

Analogo obbligo informativo è posto a carico delle **Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR)** per le misure che esse intendono adottare per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera: la Commissione potrà loro indirizzare osservazioni e raccomandazioni, per garantire che le misure non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le ANR sono istituite da ciascuno Stato membro con l'incarico di svolgere le funzioni regolamentari loro assegnate, in particolare al fine di garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

**Il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD)**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati attualmente in vigore con alcune correzioni, ha innovato la disciplina precedente sul tema, che era stata definita mediante Direttive: in tal modo, si è imposta a livello UE una disciplina più omogenea; peraltro, in vari casi il Regolamento in parola rinvia a prescrizioni assunte dalla Commissione o da una **Autorità di controllo** nazionale, richiama il diritto dell'Unione o dello Stato

membro, affida esplicitamente agli Stati membri il compito di disciplinare alcuni specifici argomenti, anche in deroga alle norme regolamentari, e chiede loro di istituire organismi nazionali, chiamati ad interagire con gli organismi comunitari per il concordamento di provvedimenti da assumere.

Le **Autorità di controllo** previste dal Regolamento (analoghe alle “Autorità” previste dalla Convenzione 108/1981 del Consiglio d’Europa: cfr. § 1.2) sono delle autorità pubbliche indipendenti, che ogni Stato membro deve istituire con l’incarico di controllare l’applicazione del Regolamento; qualora lo Stato membro scelga di istituire più “Autorità di controllo”, dovrà designarne una che rappresenti tutte le altre nel Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), di cui si è parlato sopra, e al quale è assegnato un ruolo rilevante ai fini dell’applicazione coerente del Regolamento. La disciplina delle Autorità di Controllo è definita in parte dal Regolamento, in parte dagli Stati membri con proprie leggi; devono essere loro assicurate l’indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri (di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi), e la disponibilità delle risorse necessarie. Al fine di conseguire l’applicazione coerente del Regolamento in tutta la UE, esse cooperano tra loro (e, se del caso, con la Commissione), e possono porre in essere operazioni congiunte (incluse indagini e misure di contrasto), cui partecipano membri o personale delle autorità di più Stati membri.

Il quadro normativo tracciato dal Regolamento prevede, oltre agli atti legislativi europei e nazionali, altre fonti di regolamentazione:

- la Commissione, ovvero un’**Autorità di controllo** con l’approvazione della Commissione può elaborare le **clausole tipo di protezione dei dati**, da inserire nei contratti che vanno conclusi tra i titolari di un trattamento e i responsabili del trattamento da essi scelti;
- il Regolamento incoraggia l’elaborazione di «**codici di condotta**», che contribuiscono alla sua corretta applicazione in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese; i codici potrebbero riguardare anche le attività di trattamento svolte in vari Stati membri, nel qual caso potrebbero avere una portata sovranazionale. I codici vincoleranno i titolari o i

responsabili del trattamento che si impegneranno ad applicarli, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti. Alla loro creazione e alle loro successive modifiche o proroghe potranno procedere le associazioni e gli altri organismi rappresentativi delle categorie dei titolari o dei responsabili del trattamento; i relativi progetti dovranno essere approvati dall'autorità di controllo competente. Qualora il progetto di codice faccia riferimento alle attività di trattamento in più Stati membri, esso potrà avere validità generale all'interno dell'Unione, se avrà conseguito il parere favorevole del Comitato europeo per la protezione dei dati e una decisione della Commissione;

- un “gruppo imprenditoriale” oppure un “gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune”, che opera all'interno e all'esterno della UE, può elaborare delle «**norme vincolanti d'impresa**» per disciplinare i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, effettuati all'interno del gruppo; se approvate dall'Autorità competente, esse saranno giuridicamente vincolanti e andranno applicate a tutti i membri interessati del “gruppo imprenditoriale” o del “gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune”, compresi i loro dipendenti;
- gli interventi normativi e autorizzativi in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi coinvolgono sia organi degli Stati membri, sia istituzioni comunitarie, nel contesto di un **sistema di cooperazione internazionale** per la protezione dei dati, istituito dal Regolamento, che prevede assistenza reciproca nell'applicazione di detta legislazione, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, e che prevede il coinvolgimento delle parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione di detta legislazione.

**Il Regolamento (UE) 2018/1971 (Regolamento BEREC)**, integrato – per alcuni aspetti - dal successivo Regolamento (UE) 2022/612, disciplina l'**Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)** e l'Agenzia di sostegno al BEREC (**Ufficio BEREC**), istituiti nel 2009 (cfr. § 10.4).

Il BEREC mira a garantire un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche; i suoi “compiti di regolamentazione” sono compiti

consultivi, di assistenza, di coordinamento; di analisi, monitoraggio, raccolta e gestione di informazioni: esso formula orientamenti, raccomandazioni e posizioni comuni sull'attuazione del quadro normativo della UE; valuta le esigenze di innovazioni normative; riferisce sulle materie tecniche di sua competenza; i suoi interlocutori sono le ANR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Sotto il profilo della struttura organizzativa, il BEREC comprende il **Comitato dei regolatori** e i **gruppi di lavoro**: il primo è formato dai rappresentanti degli Stati membri, nominati dalle rispettive ANR; i secondi possono essere istituiti dal Comitato in parola per lo svolgimento del suo lavoro e sono aperti alla partecipazione di esperti di tutte le ANR e, caso per caso, di singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore interessato. L'Ufficio BEREC ha il compito di fornire servizi di assistenza e di sostegno professionale e amministrativo al BEREC. Il BEREC e l'Ufficio BEREC possono collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, e possono scambiare informazioni con la Commissione e con le ANR rappresentate nel Comitato dei regolatori. Sono, anche questi due organismi, strumenti di dialogo e di interazione tra istituzioni europee, Stati membri e mondo delle professioni.

Il quadro normativo delle reti e dei servizi di telecomunicazione è attualmente definito dalla **Direttiva (UE) 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)**: cfr. § 10.5); essa ha per destinatari gli Stati membri dell'Unione, ai quali è chiesto di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi; per alcuni temi si è avvertita l'esigenza di conseguire un livello di armonizzazione più pronunciato tra le varie legislazioni nazionali, per cui gli Stati membri sono stati invitati a non adottare in fase di recepimento disposizioni che divergano dalle norme della Direttiva, in modo da evitare livelli di tutela diversi.

Le istituzioni coinvolte nell'attuazione della Direttiva sono le autorità nazionali di regolamentazione (**ANR**) a livello dei singoli Stati membri, e la **Commissione**, il **BEREC** (di cui si è parlato sopra) e tante altre organizzazioni a livello UE.

Nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione è assistita in via ordinaria dal

«**Comitato per le comunicazioni**», composto da rappresentanti degli Stati membri, al quale essa fornisce tutte le informazioni pertinenti, acquisite dagli altri Stati membri, dai paesi terzi, dalle organizzazioni internazionali e dai rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella gestione e nell'utilizzo della rete. Da parte sua, il Comitato promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle ANR.

La Commissione si avvale anche dell'assistenza del **Gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG)**. Questo è composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri, e può invitare alle sue riunioni osservatori provenienti, tra l'altro, dai paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e dai paesi candidati all'adesione alla UE, dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e dall'*European Telecommunications Standards Institute – ETSI* (su cui ci si soffermerà più avanti). Il Gruppo svolge compiti consultivi e di assistenza anche a favore degli Stati membri, adotta pareri e relazioni, oltre che per la Commissione, anche per il Parlamento europeo e il Consiglio, può organizzare riunioni per consentire alle ANR o ad altre autorità competenti di discutere e scambiarsi pareri ed esperienze; può sentire esperti e parti interessate, e invitare alle sue riunioni rappresentanti dell'industria; può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti delle ANR o di altre autorità competenti e del BEREC; consulta frequentemente i soggetti operanti nel mercato, i consumatori e gli utenti finali.

L'organizzazione del settore delle telecomunicazioni prevede anche un articolato sistema di acquisizione e scambio di informazioni sull'andamento del settore tra i vari organismi sopra richiamati, che partecipano anche ai procedimenti di risoluzione delle controversie.

La Commissione, nel caso in cui ritenga necessario un intervento più incisivo di “normalizzazione”, può elaborare e pubblicare un elenco di norme non vincolanti o specifiche, di cui gli Stati membri incoraggeranno l'uso. Se necessario, essa può chiedere la collaborazione delle tre **organizzazioni europee di normazione (OEN - in ingl. : ESO)**, che costituiscono il “sistema europeo per la standardizzazione”:

- il **Comitato Europeo di Normazione (CEN)**, associazione che riunisce gli Organismi

Nazionali di Normazione di 34 paesi europei, fornisce una piattaforma per lo sviluppo di norme europee e di altri documenti tecnici in relazione a vari tipi di prodotti, materiali, servizi e processi (ad esclusione dell'elettrotecnica);

- il **Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)**, associazione che riunisce i Comitati Elettrotecnicci Nazionali di 34 paesi europei, elabora norme tecniche nel settore elettrotecnico;
- l'**Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)**, di cui fanno parte produttori, gestori di reti di telecomunicazioni, amministrazioni pubbliche, fornitori di servizi internet, enti di ricerca ed utilizzatori, in atto conta oltre 900 membri provenienti da oltre 60 paesi e da cinque continenti; esso cura lo sviluppo, la ratifica e il collaudo tempestivo di standard applicabili a livello globale per sistemi, applicazioni e servizi abilitati alle TIC;
- là dove manchino sia una normativa elaborata dalla Commissione, sia una normazione elaborata dalle Organizzazioni europee di normazione, è previsto che si faccia riferimento alle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'**Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT o ITU)**, dalla **Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)**, dall'**Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)** e dalla **Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)**;
- norme specifiche sono dettate per le “imprese che dispongono di un significativo potere di mercato”, al fine di conseguire un’effettiva concorrenza nel campo della fornitura all’ingrosso di prodotti di accesso. Sono le **ANR** che individuano le imprese che - da sole o congiuntamente - dispongono di tale potere: ad esse impongono appropriati, specifici obblighi di regolamentazione.

Il tema della sicurezza delle reti é attualmente disciplinato dal **Regolamento (UE) n. 2019/881 (Regolamento sulla cybersicurezza)**, che definisce gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'**Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA)**, di cui si é avuto modo di far cenno. Il mandato dell’ENISA é quello di conseguire un elevato livello comune di cybersicurezza nella UE e di ridurre la

frammentazione nel mercato interno mediante il raccapriccimento delle normative nazionali. Essa svolge funzioni consultive, di studio, di lavoro di collaborazione, di scambio di informazioni, e promuove un elevato livello di consapevolezza in materia di cybersicurezza tra cittadini, organizzazioni e imprese; promuove l'uso della **certificazione europea della cybersicurezza**, nel quadro dell'introduzione di appositi sistemi europei di certificazione. Uno specifico processo normativo, generato dall'esigenza di fronteggiare l'aumento delle minacce informatiche e degli incidenti, con gravi rischi per il funzionamento dei sistemi informatici e di rete, ha portato da ultimo alla **Direttiva (UE) n. 2022/2555 (Direttiva NIS 2)**. recante misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione. Nel Regolamento sulla cybersicurezza e nella Direttiva NIS 2 (che ne integra il contenuto) troviamo i seguenti organismi:

- l'**ENISA**, cui la Direttiva NIS 2 ha assegnato nuovi compiti, che ne hanno rafforzato il ruolo. I suoi non sono compiti di normazione, ma di assistenza e cooperazione con gli Stati membri, le istituzioni della UE e numerosi altri organismi comunitari; tra tali compiti, rientra quello di elaborare e mantenere una “banca dati europea delle vulnerabilità”, cui hanno accesso tutti i portatori di interessi;
- il “**gruppo di cooperazione**”, composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA; esso può invitare a partecipare ai suoi lavori il Parlamento europeo e i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi;
- la «**rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)**»: ciascuno Stato membro deve istituire uno o più CSIRT nazionali: essi hanno accesso a un'infrastruttura di comunicazione e informazione adeguata, sicura e resiliente a livello nazionale; il loro sviluppo e il loro potenziamento è sostenuto, su richiesta, dall'ENISA. La **rete di CSIRT** è composta dai rappresentanti dei CSIRT nazionali e da quelli della **Squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT-UE)**, istituita da un accordo interistituzionale nel 2017 e sostenuta dall'ENISA, che cura le funzioni di segretariato della “rete di CSIRT”;
- designati da ciascuno Stato membro, una o più **autorità nazionali competenti responsabili della cybersicurezza** e dei compiti di vigilanza («**autorità**

**competenti»), e un punto di contatto unico nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi («**punto di contatto unico**»), con funzione di collegamento con il “gruppo di cooperazione” e la “rete di CSIRT”;**

- il “**Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica**” (EC3) presso Europol, istituito nel 2013, che fruisce anch’esso del sostegno dell’ENISA; esso contribuisce a sviluppare una risposta cooperativa, a livello di Unione e di Stati membri, agli incidenti o alle crisi su vasta scala di carattere transfrontaliero connessi alla cybersicurezza;
- la “**Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche**” (EU-CyCLONe), che sostiene la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala e garantisce il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi della UE; le funzioni di segretariato sono curate dall’ENISA;
- il **Gruppo europeo per la certificazione della cybersicurezza** (ECCG), composto da rappresentanti delle autorità nazionali di certificazione della cybersicurezza (di cui si è fatto cenno sopra) o da rappresentanti di altre autorità nazionali competenti; i portatori di interessi e le parti terze interessate possono essere invitati a presenziare alle sue riunioni e a partecipare ai suoi lavori. I suoi compiti sono di carattere consultivo e propositivo;
- il **Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cybersicurezza** (SCCG), del quale l’ENISA cura le funzioni di segretariato; i suoi membri sono selezionati dalla Commissione su proposta dell’ENISA tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi. Esso assiste la Commissione nell’elaborazione del “**Programma di lavoro progressivo dell’Unione per la certificazione europea della cybersicurezza**” e svolge funzioni consultive e propositive nel settore;
- i “**gruppi di lavoro ad hoc**”, composti da esperti, che possono essere istituiti dal Direttore esecutivo dell’ENISA per affrontare questioni specifiche, in particolare di natura scientifica, tecnica, giuridica o socio-economica. Dei gruppi di lavoro possono far parte anche esperti inviati dalle autorità competenti degli Stati membri;
- infine, l’**Ufficio europeo per la lotta anti-frode** (OLAF), istituito nel 1993 con una

Decisione della Commissione (che provvede, di concerto con il Parlamento europeo e con il Consiglio, alla nomina del suo direttore). L’Ufficio può eseguire indagini per accettare casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall’ENISA.

Il tema dell’esercizio delle attività televisive è stato affrontato a livello europeo fin dal 1989, con lo strumento della Direttiva. La disciplina attuale è dettata dalla **Direttiva (UE) 2018/1808 (Direttiva sui servizi di media audiovisivi - AVMSD)**: essa ha per destinatari gli Stati membri, che devono comunicare alla Commissione il testo delle corrispondenti disposizioni essenziali di diritto interno adottate. Per l’attuazione della Direttiva, ciascuno Stato membro deve designare una o più **autorità o organismi nazionali di regolamentazione**, può istituire dei **regolatori** incaricati della vigilanza su particolari settori, e deve assicurare l’esistenza di efficaci meccanismi di ricorso, giurisdizionali e no.

A livello UE, la normativa del settore prevede due organismi, che la Commissione tiene debitamente informati sui rispettivi lavori e attività, oltre che sulle misure adottate dagli Stati membri:

- il «**Comitato di contatto**», presieduto da un rappresentante della Commissione e composto dai rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri; esso agevola l’attuazione della Direttiva attraverso consultazioni regolari, esprime pareri, agevola lo scambio di informazioni e il confronto di opinioni, esamina gli sviluppi che si verificano nel settore, discute i risultati delle consultazioni tenute dalla Commissione con i vari componenti del mondo della radiodiffusione televisiva;
- il «**Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi**» (ERGA) composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione; la sua principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi: al riguardo, esso offre alla Commissione competenza tecnica e, su richiesta di essa, formula pareri in merito a questioni tecniche e pratiche; scambia esperienze e migliori prassi in merito all’applicazione del quadro normativo; collabora e fornisce ai propri membri le informazioni necessarie per applicare la Direttiva.

Per i settori da essa disciplinati, e in particolare per alcuni di essi, la Direttiva prevede la possibilità di integrare o di affiancare le normative nazionali e quella europea con norme direttamente concordate tra i soggetti interessati: sono le fattispecie della **coregolamentazione** e dell'**autoregolamentazione**, che portano all'adozione di **codici di condotta**: con l'**autoregolamentazione** gli operatori economici, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni adottano volontariamente orientamenti comuni tra loro e per se stessi, a complemento delle prescrizioni legislative, giudiziarie e amministrative cui sono soggetti; nella **coregolamentazione** lo Stato esercita la sua funzione legislativa tenendo conto della autoregolamentazione attivata dagli interessati: in tal modo, il ruolo di regolamentazione è condiviso tra le parti interessate e il governo o le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione a livello nazionale è incoraggiato dagli Stati membri, e a livello UE dagli Stati membri e dalla Commissione (in cooperazione con loro), alle condizioni fissate dalla Direttiva.

Da ultimo, con il ***Digital Services Act Package*** del 2022, la UE ha scelto di intervenire con determinazione, in particolare nei confronti dei grandi operatori del mercato dei servizi digitali, che per le loro dimensioni sono in grado di condizionarlo, con pregiudizio della parità e della competitività tra le imprese e dei diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali. È stato utilizzato lo strumento, più incisivo, del Regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (ai quali è lasciato il compito di emanare norme integrative su alcuni temi):

- **il Regolamento (UE) 2022/2065 (Regolamento sui servizi digitali - DSA)** disciplina i “servizi intermediari”. Norme specifiche impongono obblighi stringenti per le **piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP)** e i **motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE)**, sui quali la vigilanza (di norma attribuita allo Stato membro di residenza) è attribuita alla Commissione, in via esclusiva o

congiunta<sup>1203</sup>. é la Commissione che procede alla individuazione e alla designazione di VLOP e VLOSE (alcuni degli operatori designati hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia della UE);

- il **Regolamento (UE) 2022/1925 (Regolamento sui mercati digitali - DMA)** é rivolto primariamente alle imprese che gestiscono grandi piattaforme online, e che per le loro grandi dimensioni sono in grado svolgere un ruolo sistematico nel mercato interno, e quindi di condizionare l'equità e la contendibilità dei mercati: i cd. *gatekeeper* (“controllori dell'accesso”). L'obiettivo é quindi quello di garantire un mercato digitale competitivo ed equo, che consenta alle imprese digitali innovative di crescere e garantisca la sicurezza degli utenti online.

Per quanto riguarda il **DSA**, la sua attuazione é affidata ad un'architettura di vigilanza, che prevede l'interazione tra istituzioni sovranazionali e Stati. La Commissione, che é l'autorità competente per la supervisione delle piattaforme e dei motori di ricerca designati, lavorerà in stretta collaborazione con i «coordinatori dei servizi digitali», responsabili anche della supervisione delle piattaforme e dei motori di ricerca più piccoli. Più precisamente:

- ciascuno Stato membro designa una o più «**autorità competenti**» e – tra esse – un «**coordinatore dei servizi digitali**», per vigilare sui fornitori di servizi intermediari e sull'esecuzione del Regolamento. In sintesi, i «**coordinatori dei servizi digitali**» hanno poteri di indagine sulla condotta dei «fornitori di servizi intermediari» e poteri di esecuzione nei loro confronti; sono responsabili di tutte le questioni relative all'applicazione del Regolamento nello Stato membro di appartenenza, in coerenza con quanto viene fatto a livello UE. A tal fine, essi cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, oltre che con la Commissione UE e con il «Comitato europeo per i servizi digitali»;
- a livello UE é istituito il “**Comitato europeo per i servizi digitali**”, che é un gruppo

---

<sup>1203</sup> Come si é scritto a suo luogo, qualora la Commissione non abbia avviato procedimenti per una infrazione, i poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi possono essere esercitati dallo Stato membro competente; in ogni caso, é formulato un principio di carattere generale: gli Stati membri e la Commissione devono vigilare e applicare le disposizioni del Regolamento in stretta cooperazione.

consultivo indipendente, presieduto dalla Commissione, composto dai rappresentanti dei vari «coordinatori dei servizi digitali» e, ove previsto dal diritto nazionale, anche di **altre «autorità competenti»** investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del Regolamento; esso può invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il Comitato fornisce assistenza e consulenza ai «coordinatori dei servizi digitali» e alla Commissione, e contribuisce alla loro efficace cooperazione ai fini dell'applicazione coerente del Regolamento, nonché all'elaborazione di orientamenti e di analisi sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie da esso disciplinate;

- sono attribuiti principalmente alla Commissione e al Comitato europeo per i servizi digitali compiti di promozione, incoraggiamento e sostegno di iniziative volontarie di normazione: **norme volontarie**, fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali per agevolare l'adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento; **codici di condotta** volontari a livello UE; **codici di condotta volontari per la pubblicità on line** a livello UE da parte dei fornitori di piattaforme online e di altri fornitori di servizi interessati; **codici di condotta per l'accessibilità**; **protocolli di crisi volontari** per affrontare situazioni di crisi, che siano strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

Per quanto riguarda il **DMA**, il suo ambito di applicazione è costituito dai **servizi di piattaforma di base, forniti o offerti dai gatekeeper (a prescindere dal loro luogo di stabilimento o di residenza**, e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio) a **utenti commerciali** stabiliti nell'Unione, e/o a **utenti finali** stabiliti o situati nell'Unione (art. 1, par. 2). Pertanto, sotto il profilo territoriale, è determinante il luogo in cui si colloca il fruitore del servizio, non il fornitore di esso, che quindi non può trarre alcun vantaggio dal suo “stabilimento” in uno Stato non soggetto alla normativa UE. La Commissione ha designato una prima lista di *gatekeepers*, e sta valutando le argomentazioni, addotte da alcune imprese a sostegno della non assoggettabilità al DMA di alcune loro piattaforme.

L'attuazione del DMA é affidata alla Commissione che interagisce con altri organismi:

- 
- i suoi atti di esecuzione vanno adottati secondo la cd. «procedura di comitato», nella quale essa é assistita dal « **Comitato consultivo per i mercati digitali**» (di cui si é già fatto cenno), in cui ciascuno Stato membro é rappresentato da una propria delegazione, che può comprendere, tra l'altro, esperti;
  - al fine di facilitare l'attuazione degli obblighi imposti dal Regolamento, essa può incaricare di sviluppare una adeguata “normazione” integrativa agli organismi europei e nazionali competenti, che in questo campo collaborano strettamente tra loro, con le industrie e altri membri loro partners, e con le piccole e medie imprese, rappresentate nel processo di elaborazione dall'associazione **Small Business Standards – SBS**:
    - ✓ le tre **Organizzazioni europee di normazione (OEN)**, di cui si é già fatto cenno: il **Comitato europeo di normazione (CEN)**, il **Comitato europeo di normalizzazione eletrotecnica (Cenelec)**, e l'**Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)**;
    - ✓ gli **Organismi nazionali di normazione (ONN)**: quelli italiani sono l'**Ente Italiano di Normazione (UNI)**, che partecipa al CEN, e il **Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)**, che é membro del Cenelec;
  - tra le organizzazioni coinvolte nell'applicazione del Regolamento rientra anche il «**Gruppo ad alto livello per il Regolamento sui mercati digitali**», che può fornire alla Commissione consulenza, raccomandazioni e competenze per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione alla modifica del Regolamento, e per promuovere un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi. Esso viene istituito dalla Commissione ed é costituito dai rappresentanti delle reti e degli organismi europei seguenti (di essi si é avuto modo di parlare in questa ricerca, tranne che dell'ultimo):
    - a) l'**Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)**;

- b) il **Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)** e il **Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)**;
- c) la **Rete europea della concorrenza (ECN)**;
- d) il **Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)**;
- e) la **Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC Network)**, composta dalle autorità, che in ciascun Paese UE sono responsabili dell'applicazione delle norme che tutelano i consumatori.

## § 16.5 CONSIDERAZIONI FINALI

La rassegna dei più importanti provvedimenti legislativi della UE attualmente in vigore consente di svolgere alcune considerazioni finali.

É legittima l'aspirazione degli Stati di imporre la loro sovranità anche su questo mondo senza confini, che é il cyberspazio, ma questo, per le due dimensioni globali, non può essere efficacemente disciplinato se non a livello internazionale: si potrebbe dire, paradossalmente, che gli Stati possono esprimere efficacemente la loro sovranità solo nella misura in cui acconsentono alla sua limitazione in forza di accordi liberamente conclusi con altri Stati.

A livello globale (gestione ITU-ONU) l'intesa é stata possibile mediante trattati, cui però tanti Stati hanno scelto di non aderire, rifiutandone la sottoscrizione e/o la ratifica, formando così delle “zone franche” che espongono la comunità internazionale a rischi di comportamenti lesivi delle libertà e dei diritti di persone e comunità. Le questioni più spinose sono all'attenzione degli organismi internazionali competenti: speriamo che si riesca ad affrontarle al meglio.

Restringendo l'attenzione all'Europa, si potrebbe dire che analoghi rischi sono connessi alle convenzioni del Consiglio d'Europa, anch'esse aventi forme di trattato: qui é da sperare che con il tempo i disallineamenti si riducano, anche in considerazione della comune condivisione, senza eccezioni, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), posta alla base del CdE.

Nella UE, la situazione appare molto diversa: i trattati costitutivi hanno conferito alle sue istituzioni poteri legislativi la cui validità nei confronti degli Stati membri non è subordinata di volta in volta a specifici pronunciamenti; e, se le Direttive si limitano a definire norme di carattere generale che lasciano agli Stati membri il compito di tradurle in norme nazionali vincolanti nei confronti dei propri cittadini, per questi ultimi, i Regolamenti sono in linea generale direttamente vincolanti. La sovranità degli Stati membri nei confronti del diritto internazionale generato a livello UE è, quindi, certamente più limitata, ma – per altro verso – con maggiore utilità per il bene comune che tale sovranità intende tutelare: infatti, la creazione – seppure a livello “regionale” - di un’area soggetta alla stessa normativa o a normative omogenee, senza vuoti, garantisce in misura maggiore la tutela dei diritti e delle libertà che si intendono promuovere con tale normativa, con riduzione dei rischi connessi alla diversità delle normative vigenti nei paesi membri.

Il richiamo sintetico dei provvedimenti normativi CdE e UE, svolto nelle pagine precedenti, consente di formulare anche una valutazione conclusiva: tra i frequentatori del cyberspazio e le autorità sovranazionali che impongono loro le regole, opera attivamente una molteplicità di organismi, espressioni degli Stati e di categorie di utenti, fornitori di servizi, produttori e altri operatori economici, tecnici, studiosi, professionisti, da cui pervengono dati e informazioni, valutazioni, critiche e suggerimenti, proposte di cambiamento o di correzione, che interagiscono sistematicamente con il legislatore (nazionale e sovranazionale) in un processo di elaborazione normativa in continua evoluzione: che si può considerare, in una certa misura, un processo “dal basso”, legittimato, in questa forma *sui generis*, dal popolo, che oggi viene considerato il detentore della sovranità. D’altro canto, si deve ammettere che l’approccio comunitario, incentrato sulla tutela del consumatore e sulla competitività del mercato, pur non potendo normare la questione del governo e dello sviluppo di internet (cosa che richiede necessariamente un approccio mondiale), è stato in grado di affrontare molte delle questioni connesse a questo nuovo mondo: tutela dei cittadini, indipendenza dell’economia europea, affermazione della giurisdizione UE (e degli Stati membri), adozione di strumenti volti alla tutela della sicurezza e alla repressione dei reati.

Le considerazioni svolte riguardano primariamente il nostro continente e gli Stati che, pur non facendone parte geograficamente, condividono il percorso normativo della UE. Per gli altri continenti, una valutazione puntuale richiederebbe l'esame degli altri sistemi normativi "regionali" esistenti. Partendo primariamente dalla realtà dell'Europa, possiamo sperare nel futuro: le continue innovazioni tecnologiche creano possibilità operative nuove, che generano nuovi rischi; la speranza è che l'elaborazione comune di una adeguata regolamentazione globale proceda con eguale rapidità. In Europa, con il DSA e il DMA i rappresentanti delle nostre comunità hanno affrontato con risolutezza la questione della disciplina dei grossi operatori del cyberspazio, che per le loro dimensioni hanno un grande potere di condizionamento dei mercati: speriamo che questa sfida venga vinta, a favore dell'interesse generale e dei diritti e delle libertà di ciascuno di noi. Se nei prossimi tempi queste normative si riveleranno effettive ed efficaci, non è improbabile che altre organizzazioni regionali (come, ad esempio, l'Unione Africana - UA) prenderanno spunto per affrontare la medesima sfida.

## CONCLUSIONI

Ad integrazione delle note di chiusura poste alla fine di ciascuno dei Capitoli di questa ricerca, si formulano ora alcune considerazioni conclusive sull'articolato processo di normativizzazione che ha riguardato il sistema delle telecomunicazioni e di internet, e sulle prospettive future.

La prima considerazione è che questo mondo senza confini, che è il cyberspazio, necessita di una regolamentazione internazionale, che bilanci la sovranità degli Stati con la tutela di interessi collettivi. In altri termini, si può dire che è legittima l'aspirazione degli Stati ad imporre la loro sovranità anche sul cyberspazio, ma esso, per le sue dimensioni globali, non può essere efficacemente disciplinato se non a livello internazionale: si potrebbe dire, paradossalmente, che gli Stati possono esprimere efficacemente la loro sovranità solo nella misura in cui acconsentono alla sua limitazione in forza di accordi liberamente conclusi con altri Stati.

A proposito di sovranità, nel Capitolo II si è visto che essa è oggi espressa attraverso formulazioni moderne come sovrana uguaglianza e indipendenza dei popoli, e si è anche visto come oggi il diritto internazionale riconosca alla sovranità diritti e doveri in capo agli Stati. Così intesa, la sovranità, oltre che baluardo a tutela del *domaine réservé*, diventa anche principio ispiratore, oltre che dell'ordinamento giuridico internazionale, anche del modo in cui gli Stati cooperano tra loro (si richiama in proposito il principio di buona fede nelle relazioni internazionali, sancito nell'art. 2, comma 1 della Carta ONU e nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970)<sup>1204</sup>. Tale considerazione, se applicata al mondo di Internet, per sua natura mondiale, ci consente di dire che l'analisi del rapporto tra *cyberworld* e sovranità non si esaurisce nella problematica del soggetto titolare (della sovranità), ma anche in quelle dei modelli organizzativi adottati e, naturalmente, del contenuto delle norme (internazionali) prodotte. È bene poi mettere a fuoco una quarta problematica, riguardante quei soggetti privati che, per le loro dimensioni ed il loro potere di mercato, costituiscono una sfida alla sovranità statale e sono pertanto fatti destinatari di norme di tipo internazionale volte a contenerne lo strapotere, cioè le *Big Tech*; queste

---

<sup>1204</sup> L'argomento è stato trattato nel § 4.1 del Capitolo II.

ultime sono state di recente oggetto della normativa comunitaria analizzata nel Capitolo IV.

Di fatto, il processo di regolamentazione internazionale del mondo delle telecomunicazioni e di internet si è avviato fin dagli inizi ed è in continua evoluzione, grazie alla cooperazione internazionale, che ha dimostrato di potere svolgere un ruolo fondamentale per affrontare le sfide globali e garantire un futuro digitale sicuro e sostenibile. Tale processo, articolato in più fasi, è stato condizionato da vari fattori e si è basato su diversi strumenti e attori. Nell'ordine:

a) fasi storiche:

- prima fase (1865-1947): regolamentazione delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche, con la nascita di organismi come l'Unione Telegrafica Internazionale (UIT) e l'Unione Radiotelegrafica Internazionale (UIR);
- seconda fase (1947-1998): ascesa di internet e nascita di nuove organizzazioni, come l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) e il *World Wide Web Consortium* (W3C);
- terza fase (dal 1998 ad oggi): convergenza tra telecomunicazioni e informatica, crescente attenzione ai diritti degli utenti e alla sicurezza informatica, con iniziative come il Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS) e gli *Internet Governance Forum* (IGF);

b) fattori determinanti:

- lo sviluppo rapido delle tecnologie: nuove tipologie di comunicazione, supporti tecnici sempre più complessi e una cultura tecnico-scientifica in costante progresso hanno reso necessaria una tempestiva regolamentazione;
- l'esigenza di tempestiva regolamentazione: la tutela dei diritti degli utenti, la sicurezza e l'efficienza delle reti richiedevano un adeguato quadro normativo;
- la partecipazione degli *stakeholders*: fornitori di servizi, utenti, cittadini, imprese e organizzazioni non governative hanno variamente contribuito a plasmare la regolamentazione attraverso un processo di consultazione e confronto;

c) strumenti di regolamentazione:

- Convenzioni internazionali: trattati tra Stati che definiscono i principi generali in materia di telecomunicazioni, come la Convenzione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) del 1947 e la Costituzione e Convenzione dell'ITU del 1992;
- Regolamenti: norme tecniche specifiche che integrano le Convenzioni, disciplinando aspetti tecnici e operativi, come il Regolamento Generale delle Radiocomunicazioni (RR) dell'ITU;
- limitatamente al contesto UE: direttive e regolamenti, immediatamente applicabili e più puntuali;

d) attori istituzionali principali:

- l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU): oggi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, coordina la disciplina delle telecomunicazioni a livello internazionale, sviluppando standard e promuovendo la cooperazione;
- l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): promuove la cooperazione internazionale in materia di diritti umani, sviluppo e sicurezza, con riferimento al tema delle telecomunicazioni e di internet;
- nel nostro continente, il Consiglio d'Europa e soprattutto l'Unione Europea, che ha sviluppato un articolato sistema di regolamentazione sovranazionale per il settore delle telecomunicazioni, basato su direttive e regolamenti (non si sono prese in considerazione analoghe iniziative regionali avviate in altri continenti).

Tornando alla questione dei modelli organizzativi e delle norme cui si è detto prima, dalla disamina del Capitolo III si può notare come già prima dell'avvento di internet il mondo delle telecomunicazioni internazionali è stato, di volta in volta, affiancato da parte della comunità internazionale da norme pattizie e organismi appositi costituiti allo scopo di assicurare il corretto funzionamento delle varie tecnologie su scala mondiale. Il contenuto delle norme variava da previsioni di diritti individuali (d. di accesso, d. di non discriminazione, tutela della segretezza delle comunicazioni), riserve (possibilità di sospensione in caso di pericoli per la sicurezza statale, limitazioni della responsabilità statale), priorità per certi tipi di comunicazioni (di Stato, c. di emergenza), forme di

coordinamento (obblighi di comunicazione in caso di sospensione del servizio, adozione di misure che prevenissero danni alle comunicazioni). Nel corso di queste esperienze, dovendo coordinarsi tra loro volendo perseguire l'obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, gli Stati hanno sperimentato forme organizzative fino ad allora inedite, che, sotto la denominazione di comitati o commissioni consultive internazionali, hanno visto la partecipazione di esperti dei settori. Questo modello si è evoluto e così oggi, l'ITU, ora Agenzia delle Nazioni Unite, si è dato una struttura organizzativa articolata in Bureaux (ITU-T, ITU-R, ITU-D), che gli consente una operatività più efficiente, e continua le sue interazioni attraverso le sue conferenze plenipotenziarie ed amministrative, e avvalendosi di varie occasioni anche informali, in cui può entrare in contatto con il mondo degli esperti e degli operatori di settore (si pensi, ad esempio, al *World Telecommunication Policy Forum*, o anche al Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione, o WSIS).

Usando quanto detto sopra come premessa, si può vedere come, nel mondo delle telecomunicazioni ed in particolare in quello del *Cyberworld*, emergano due modelli organizzativi e di governance, a seconda dei soggetti che sono coinvolti nelle decisioni: il primo, e più classico, di tipo multipolare, basato su stati nazionali e organizzazioni internazionali, nel perimetro degli attori istituzionali; il secondo, di tipo *multistakeholder*, caratterizzato da un più ampio ventaglio di attori, oltre agli Stati, come aziende multinazionali, ONG, società civile e individui.

Questi modelli non si escludono a vicenda necessariamente, nel senso che la medesima organizzazione internazionale può prevedere, in distinte occasioni, forme di coinvolgimento diverse: è quanto accade nell'ITU, come abbiamo visto. Più problematico invece è cercare di capire quanto esteso debba essere il coinvolgimento di soggetti non istituzionali e come si possano materializzare soluzioni di compromesso tra esigenze di partecipazione dal basso e rispetto delle prerogative statali.

Procedendo ad un esame più puntuale, i modelli organizzativi adottati nella regolamentazione del mondo delle telecomunicazioni e di Internet possono essere schematizzati così:

1. Il modello intergovernativo, basato su accordi stipulati da Stati sovrani, e

comprendente anche la normativa derivata, prodotta da organizzazioni internazionali, allorquando queste decisioni sono prese da rappresentanti legittimi degli Stati. È quello adottato da:

- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che promuove la cooperazione internazionale in materia di telecomunicazioni e di internet attraverso diverse iniziative (per lo più tramite lo strumento delle Raccomandazioni);
- Il Consiglio d'Europa, con le sue convenzioni-trattato, vincolanti solo per gli Stati che le sottoscrivono;
- L'Unione Europea può essere fatta rientrare in questo modello limitatamente ad una parte della sua normativa, creata con gli strumenti della Direttiva (vincolante per gli Stati) e del Regolamento (vincolante direttamente per i cittadini), entrambi approvati dagli organi comunitari cui i trattati istitutivi hanno attribuito un potere legislativo. Si veda però anche quanto detto subito sotto;

Caratteristiche del modello:

- decisioni prese da Stati sovrani, che possono essere vincolanti o meno, a seconda del tipo di accordo;
- processo decisionale multilaterale, che richiede consenso o negoziazione tra Stati, con tempi potenzialmente lunghi;
- focus sulla standardizzazione tecnica e l'armonizzazione normativa, dirette a promuovere l'interoperabilità globale delle reti e dei servizi;

2. Il modello *multistakeholder*, che nel processo elaborativo della normativa o delle decisioni (in merito alle organizzazioni di diritto interno che operano nella gestione del Cyberworld, delle considerazioni sono svolte più avanti) coinvolge una platea differenziata di attori, come cittadini, utenti, imprese e organizzazioni non governative:

- la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), organizzazione non governativa statunitense che gestisce il sistema di indirizzi internet e i nomi a dominio;
- il *World Wide Web Consortium* (W3C), Consorzio internazionale che sviluppa standard per il web;
- il Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS): Forum globale che

ha adottato la Dichiarazione di principi e il Piano d'azione per la Società dell'Informazione;

- Internet Governance Forum (IGF): Forum annuale aperto a tutti gli stakeholders per discutere di questioni relative alla governance di internet.

Caratteristiche di questo modello:

- processo decisionale inclusivo e partecipativo, che prende in considerazione le diverse esigenze e i diversi interessi degli stakeholders;
- focus su questioni di governance e policy, come la gestione dei nomi a dominio, la privacy e la sicurezza online;
- maggiore flessibilità e rapidità di risposta: il sistema normativo può adattarsi più velocemente alle nuove sfide e alle nuove tecnologie;

3. Il modello ibrido, che combina elementi del modello intergovernativo e di quello multistakeholder. È adottato da:

- Unione Europea, per quella parte della sua normativa che favorisce lo sviluppo da parte di associazioni formate da multistakeholders di un sistema di regolamentazione autonomo per il settore delle telecomunicazioni, nel rispetto di una normativa quadro comunitaria;
- Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), oggi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, sia per l'articolazione in bureau (con la partecipazione di, si badi, "esperti di settore", non multistakeholders) che la partecipazione a WSIS e IGF, è, ad opinione dello scrivente, da ritenersi un ibrido tra i due modelli citati prima. Ulteriori considerazioni sono svolte nelle pagine seguenti.

Caratteristiche del modello:

- decisioni prese da Stati o da organismi intergovernativi con la partecipazione di stakeholders in varie modalità, come consultazioni e audizioni;
- focus su una combinazione di aspetti tecnici e di policy, in modo da bilanciare Bilanciando le esigenze di armonizzazione internazionale con le specificità regionali;
- maggiore flessibilità rispetto al modello intergovernativo, pur mantenendo un ruolo centrale per gli Stati.

Ogni modello organizzativo presenta dei limiti e delle criticità: quello intergovernativo può essere lento e poco capace di rappresentare i problemi da trattare, mentre quello multistakeholder può essere accusato di mancare di legittimità democratica; quello ibrido può essere una soluzione di compromesso, ma può anche risultare complesso e poco trasparente.

E così, si deve prendere atto di come nella comunità internazionale non ci sia parità di vedute in merito all'approccio da adottare nella definizione di una governance internazionale del Cyberworld: alcuni paesi, come gli Stati Uniti o il Regno Unito, propendono per un modello fortemente multistakeholder; altri, come India, Brasile o Russia, per uno di tipo multipolare. Queste divergenze sono dovute a questioni di interesse nazionale (è particolarmente evidente nei casi di USA e Cina), ma sono anche il frutto di diverse culture politiche e tradizioni giuridiche.

La tensione tra questi due modelli, quando si parla di Cyberworld, e di Internet in particolare, è dovuta anche a ragioni storiche (si rimanda ai fatti narrati nel Capitolo I). Non si può non ricordare come il Cyberworld, come prodotto storico, abbia tratto origine dal progetto ARPANET del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, concepito come rete di comunicazione resiliente durante la Guerra Fredda. Anche quando, in un secondo momento, questa si è evoluta in un sistema globale di comunicazione e informazione accessibile a tutti, il ruolo americano in termini di finanziamenti, infrastrutture, enti di ricerca e sviluppo, promozione come strumento di diplomazia e commercio non è venuto meno. Lo dimostra il fatto che ancora oggi un ruolo da attore chiave sia ricoperto da soggetti di diritto interno USA: qui possiamo citare il World Wide Web Consortium (W3C), che definisce standard tecnici e protocolli di comunicazione ([http](http://), <css>), l'Electronic Frontier Foundation (EFF), che si occupa di ricerca e sviluppo, e, soprattutto, l'ICANN, per quanto riguarda l'assegnazione di nomi di dominio e indirizzi ip, e la gestione dei root server del sistema DNS.

In un contesto globale in cui la tecnologia comporta un continuo mutamento, una governance internazionale del mondo delle telecomunicazioni e di Internet che si realizzi mediante l'adozione di modelli organizzativi che riflettano la ricerca di un equilibrio tra la tutela degli interessi degli Stati, la partecipazione degli stakeholder e l'efficacia del

processo decisionale, non può (e non potrà) che essere il punto d'arrivo di un processo evolutivo che tenga conto dell'attuale status quo, caratterizzato da questa peculiare situazione di “concorrenza”, nel governo effettivo del Cyberworld, di soggetti.

È, quindi, tenendo conto anche di questi soggetti, (di diritto interno e quindi) un po’ anomali per un’analisi di diritto internazionale, che bisogna valutare i più recenti sviluppi della normativa internazionale, avvenuti dopo la cd Dichiarazione del Millennio, iniziative con cui la comunità internazionale si sta sforzando di coinvolgere i cd stakeholder.

A fare da spartiacque è stata la risoluzione 56/183 con cui l’ONU ha incaricato l’ITU di organizzare il Vertice Mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS), sottolineando in modo esplicito la necessità di coinvolgere i multistakeholder. Il WSIS, come si è visto, si è tenuto in due fasi: la prima, preparatoria, a Ginevra nel 2003 e la seconda a Tunisi nel 2005. È il secondo appuntamento quindi che ha notevole valore programmatico in quanto riconosce la rilevanza assunta da internet nel contesto internazionale, da un lato ribadendo l’irrinunciabilità del rispetto dei principi delle Nazioni Unite, e dall’altro individuando le problematiche più importanti: la questione dei meccanismi di finanziamento- collegata con quella del divario digitale-, la governance di Internet e l’attuazione delle decisioni di Ginevra e Tunisi.

Oltre a ciò, il WSIS ha contribuito a sensibilizzare sulla necessità di un impegno globale per colmare il divario digitale e promuovere una società dell’informazione inclusiva e accessibile a tutti. Ha creato una piattaforma per il dialogo e la collaborazione tra governi, settore privato, società civile e altri stakeholder, attirando migliaia di persone provenienti dal mondo di organizzazioni internazionali, Ong, settore privato e media. Soprattutto poi, ha portato all’istituzione dell’Internet Governance Forum (IGF).

A proposito dell’Internet Governance Forum (IGF) si ricorderà come esso non abbia poteri decisionali, ma svolge un ruolo importante nel facilitare la condivisione di informazioni e la ricerca di consenso su questioni complesse riguardanti il cyberspace promuovendo un approccio multistakeholder. Il suo modello organizzativo, da un lato garantisce una rappresentanza a tutti gli attori coinvolti nella gestione di internet (governi, industria, società civile e accademia/comunità tecnica, organizzazioni internazionali,

media), dall'altro consente ai membri di organizzarsi autonomamente in gruppi tematici ("Coalizioni Dinamiche", "Reti Politiche" e "Forum sulle migliori pratiche"), svolgono un ruolo fondamentale nell'approfondire le diverse questioni relative alla governance di internet.

L'elevato livello di coinvolgimento di attori non-istituzionali nell'IGF potrebbe facilitare un graduale passaggio di testimone nella governance di internet da parte delle organizzazioni statunitensi, di cui si è detto prima, ridefinendo ruoli e responsabilità in un contesto multistakeholder e internazionalmente legittimo.

Tornando all'ITU, nel Piano d'azione del Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS), si può vedere come questa sia stata l'organizzazione maggiormente coinvolta nei gruppi di lavoro del WSIS. Tra le azioni che è stata chiamata a svolgere, si richiamano: proseguire nello studio della connettività Internet internazionale e fornire raccomandazioni per il finanziamento del divario digitale, collaborare con l'OCSE per contrastare lo spam, promuovere l'uso razionale e l'accesso equo allo spettro delle radiofrequenze, incoraggiare la cooperazione tra le parti interessate per l'attuazione del WSIS, partecipare al Gruppo delle Nazioni Unite sulla Società dell'Informazione (UNGIS), facilitare l'attuazione del Piano d'azione di Ginevra insieme a UNESCO e UNDP, contribuire al nuovo Forum per un dialogo politico multilaterale sulla governance di internet (IGF).

Il percorso intrapreso dall'ITU con il WSIS e poi con l'IGF può essere interpretato come un'attività di preparazione per le sue future competenze in questo ambito. L'ITU, in qualità di agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della normativa delle telecomunicazioni internazionali. Negli ultimi anni, il suo ruolo si è ampliato per includere la promozione della governance di internet e la disciplina delle materie ad essa connesse. L'ITU, grazie alle iniziative menzionate, è ben posizionata per giocare un ruolo di leadership nella governance di internet grazie alla sua esperienza tecnica, alla sua capacità di facilitare il dialogo tra i diversi stakeholder e al suo impegno per la cooperazione internazionale.

Si presentano allora diverse sfide: garantire l'equilibrio di potere (tra Stati, tra multistakeholder, tra i primi e i secondi), rappresentare adeguatamente le diverse esigenze

e interessi in gioco, impedire che i processi decisionali siano macchinosi. Inoltre sarà necessario trovare un compromesso con quei paesi, USA in primis, che potrebbero considerare questa evoluzione contraria ai propri interessi.

La questione è tanto importante se si considera come l'assenza di una disciplina internazionale della governance di Internet ne potrebbe comportare, in futuro, la frammentazione oltre che per quanto riguarda la normativa, anche per l'evoluzione tecnologica: ciò comporterebbe anche un aumento di disparità, per individui e per le varie comunità nel mondo, sia in termini di fruizione del servizio che di tutela dei diritti.

D'altro canto, le organizzazioni di diritto interno, come ad esempio l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), in quanto tali, non sono internazionalmente riconosciute e a maggior ragione non possiedono legittimazione ad assumere un ruolo di governance globale della rete. Né tanto meno il loro operato può essere considerato vincolante per gli Stati. Piuttosto il contrario: uno Stato potrà sempre farle oggetto della propria legislazione fintantoché queste rientrano all'interno della propria giurisdizione- è quello che è accaduto in UE con il Digital Package Act (sarà interessante vedere anche come tale normativa verrà applicata. Ad esempio: l'ICANN verrà considerato un gatekeeper?). La gestione di internet non può quindi prescindere dal rispetto della sovranità degli Stati. I quali Stati hanno il diritto sovrano di regolare le telecomunicazioni sul proprio territorio e di tutelare la propria popolazione. Su questo principio appare lapidario il regolamento WCIT del 2012, che ha posto sì l'accento sulla necessità di un approccio multistakeholder alla governance di internet, ma nel rispetto delle prerogative nazionali. Il regolamento WCIT rappresenta un esempio di come il diritto internazionale possa contribuire a regolare la gestione di internet. Il regolamento ha stabilito principi importanti come la neutralità della rete, la protezione dei dati e la sicurezza informatica, tenendo conto del diritto sovrano degli Stati di regolare le proprie telecomunicazioni.

Inevitabilmente bisognerà trovare un equilibrio tra le esigenze di una governance globale di internet e il rispetto della sovranità degli Stati. La discussione sulla governance di internet è complessa e richiede un approccio multistakeholder che tenga conto delle diverse esigenze e interessi coinvolti. Le organizzazioni di diritto interno possono giocare

un ruolo utile, ma è fondamentale che le loro attività siano svolte nel rispetto del diritto internazionale e della sovranità degli Stati. Il bilanciamento tra interessi globali e nazionali rappresenta una sfida fondamentale per il futuro di internet.

Si faranno adesso delle considerazioni in merito alla normativa prodotta nella regione Europa, in aggiunta a quelle già svolte nella conclusione del Capitolo IV.

Gli Stati europei godono di un patrimonio comune di principi e valori giuridici, ad esempio in tema di diritti umani e di principi democratici. L'istituzione di realtà come il Consiglio d'Europa, della Corte Europea dei Diritti Umani e dell'Unione Europea, inoltre, ha portato a un'ulteriore integrazione economica e sociale, favorendo la convergenza delle normative nazionali. Questo contesto facilita il raggiungimento di accordi su questioni di interesse comune, cosa importante in un settore come quello del cyberspace che richiede una normativa puntuale e approfondita.

Si rileva anzitutto come la normativa regionale analizzata non si pone la questione della governance della rete negli stessi termini di quella internazionale, ossia non affronta l'annosa questione, vista prima, dell'organizzazione e dell'amministrazione del Cyberspazio e della sua legittimità nei confronti dell'ordinamento giuridico internazionale.

Nel contesto del cyberspazio, per quanto riguarda gli aspetti di governance (e law enforcement: il termine va inteso in senso ampio), la normativa comunitaria presenta approccio duplice. Da un lato, crea autorità comunitarie con competenze che vanno oltre il mero coordinamento, indicando un livello di integrazione e centralizzazione delle politiche (ENISA, GEPD, EDPB). Dall'altro lato, essa esercita pressione sugli Stati membri affinché istituiscano autorità nazionali per affrontare le sfide specifiche del cyberspazio, creando così un modello di governance ibrido che combina l'azione a livello comunitario con la responsabilità nazionale (Autorità Nazionali di Regolamentazione, Autorità di Controllo). Questo approccio "duale" riflette la complessità del cyberspazio come un ambiente transnazionale che richiede sia una risposta globale che politiche e normative adattate alle specificità nazionali. In ultima analisi, l'interazione tra le tradizioni giuridiche comuni, l'integrazione europea e la normativa sul cyberspazio evidenzia la necessità di un equilibrio tra l'armonizzazione a livello comunitario e il

rispetto della diversità e sovranità nazionale.

Un'altra parte di norme riguarda il modo in cui è garantita la partecipazione dei multistakeholder in quel delicato settore che è la produzione delle norme tecniche, nelle organizzazioni europee di standardizzazione come CEN, CENELEC ed ETSI, inquadrate nel sistema europeo per la standardizzazione. Queste riuniscono i rappresentanti delle equivalenti organizzazioni nazionali di ogni stato membro, oltre che di altri enti pubblici e privati. Contemporaneamente è previsto il coordinamento di queste organizzazioni con l'ITU, con la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Ciò garantisce che a livello regionale lo sviluppo tecnologico avvenga in modo naturale, e che sia coordinato con quello internazionale.

Senza dubbio un notevole salto in avanti è rappresentato dal Digital Services Act (DSA) e dal Digital Markets Act (DMA). Il DSA si concentra sui gatekeeper, ossia le grandi piattaforme online che fungono da punto di accesso per molti utenti. Il DMA si concentra sui very large online platforms (VLOP) e sui very large online search engines (VLOS), ossia le piattaforme e i motori di ricerca online più dominanti. In entrambi i casi, la novità sta nel fatto che i destinatari delle norme vengono identificati in modo certo, in base al principio del luogo in cui viene prestato il servizio.

Il DSA si concentra su diverse aree chiave, tra cui la moderazione dei contenuti, la trasparenza nella pubblicità online, la lotta alla disinformazione, la protezione dei diritti dei consumatori e la responsabilità delle piattaforme digitali. In termini di moderazione dei contenuti, il DSA introduce regole e responsabilità più chiare per le piattaforme di social media e altri servizi online. Le piattaforme saranno tenute a rimuovere rapidamente il contenuto illecito o dannoso, come l'incitamento all'odio o la diffamazione, e ad adottare misure per prevenire la diffusione di contenuti illegali. Il DSA impone inoltre maggiore trasparenza nella pubblicità online. Le piattaforme digitali devono fornire informazioni chiare sugli annunci pubblicitari e rispettare i principi di equità nelle pratiche pubblicitarie. Un altro aspetto fondamentale del DSA riguarda la lotta alla disinformazione online. Le piattaforme saranno tenute a prendere misure per ridurre la

diffusione di notizie false e manipolate, ad esempio attraverso la collaborazione con organizzazioni di factchecking. Il DSA mira anche a rafforzare la protezione dei diritti dei consumatori online. Le piattaforme digitali saranno tenute a fornire informazioni chiare e trasparenti sugli algoritmi di raccomandazione e sulla gestione dei dati personali degli utenti. Infine, il DSA rende le piattaforme digitali responsabili del contenuto illegale ospitato sui loro servizi, anche quando il contenuto proviene da terze parti. Le piattaforme devono adottare misure efficaci per prevenire, rimuovere e limitare la diffusione di contenuti illegali.

Il Digital Markets Act (DMA), mira invece a promuovere la concorrenza nel mercato digitale europeo e limitare il potere delle grandi piattaforme online dominanti. Identifica i VLOP (very large online platforms: Piattaforme online di dimensioni particolarmente grandi, come marketplace, social network o servizi di intermediazione online) e i VLOS (very large online search engines: Motori di ricerca online con una posizione dominante sul mercato), e impone loro obblighi specifici per garantire un mercato più equo e competitivo. Tra le misure chiave:

1. Divieto di autopreferenziazione: I VLOP/VLOS non possono dare un trattamento privilegiato ai propri servizi o prodotti rispetto a quelli dei concorrenti.
2. Interoperabilità obbligatoria: Devono consentire agli utenti e alle imprese di spostare facilmente dati e applicazioni tra le loro piattaforme e quelle dei concorrenti.
3. Divieto di restrizioni inique: Non possono imporre condizioni inique alle imprese che utilizzano i loro servizi.
4. Obbligo di accesso ai dati: Devono fornire alle imprese l'accesso ai dati che generano dalla loro attività sulla piattaforma.

L'approccio comunitario, incentrato sulla tutela del consumatore e la competitività del mercato pur non disciplinando, come detto, la questione del governo e dello sviluppo di Internet (cosa che, a parere dello scrivente, richiede necessariamente un approccio mondiale) è stato in grado di affrontare molte delle sfide alla sovranità che derivano da questo nuovo mondo, con norme che si occupano di: tutela dei cittadini, indipendenza dell'economia europea, affermazione della giurisdizione comunitaria e degli Stati

membri, adozione di strumenti volti alla tutela della pubblica sicurezza e alla repressione dei reati.

Rivolgendo lo sguardo al futuro, si possono qui richiamare alcune sfide cui dovrà rispondere l'elaborazione normativa internazionale, per fronteggiare problemi irrisolti e nuovi scenari:

- in generale, la questione del governo di Internet: oltre a quanto detto sulla necessità di compromesso tra cultura multipolare e multistakeholder, occorre trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti degli utenti, la libertà di espressione e la responsabilità degli attori coinvolti. Occorre anche assicurare l'ordinato perseguitamento del bene comune: internet è un terreno fertile per l'innovazione, ma anche per l'abuso; se la comunità internazionale non interviene tempestivamente, internet potrebbe evolversi in un modo che mina non solo la sovranità statale, ma anche i diritti individuali, e la democrazia;
- il superamento del digital divide (cui è correlabile la ricerca dei metodi di finanziamento di Internet): occorre garantire l'accesso universale a internet e alle tecnologie digitali, contrastando le disparità di accesso e di fruizione;
- la tutela della cybersecurity: occorre proteggere le reti e i sistemi informatici da attacchi e minacce, rafforzando la sicurezza informatica. Contemporaneamente bisogna attenzionare i pericoli che dal mondo virtuale e connesso si riversano nella società: il ritardo nel risolvere questioni come la disinformazione, la criminalità informatica, la tutela della privacy e la sicurezza online rischia di esacerbare i problemi esistenti e di creare di nuovi;
- il rapporto con le cd. Big Tech (come Google, Amazon, Facebook eccetera). La loro ascesa ha portato a un nuovo tipo di potere globale che sfida la tradizionale concezione di sovranità: queste aziende, infatti, controllano una grande quantità di dati e informazioni e influenzano in modo significativo la vita quotidiana dei cittadini di tutto il mondo: come regolamentare il loro potere? Da questo punto di vista è interessante ed originale l'azione dell'Unione Europea: la normativa sopra richiamata (DSA e DMA) da un lato mira a creare un ambiente online più sicuro e responsabile, e dall'altro impone obblighi stringenti ai cd. Gatekeeper, impedendogli di condizionare

indebitamente il mercato. Afferma così “un principio semplice: tutto ciò che è vietato offline è vietato online”<sup>1205</sup>. Il DSA e il DMA rappresentano, così, un passo avanti nella disciplina dei grandi operatori del cyberspazio; l'auspicio è che queste normative si rivelino efficaci ed effettive e ispirino altre organizzazioni regionali, e che l'elaborazione di una regolamentazione globale adeguata proceda con rapidità;

In questa prospettiva di impegno, la scelta del modello organizzativo più adatto per la regolamentazione internazionale del mondo delle telecomunicazioni e di internet dipende da diversi fattori, tra cui:

- la natura della specifica tematica da regolare: alcune questioni, come gli standard tecnici, potrebbero essere affidate a organizzazioni di settore, altre, come la gestione dei nomi a dominio, possono essere meglio gestite da un modello con alta presenza di multistakeholders, altre ancora, come la sicurezza informatica, potrebbero richiedere che agli Stati venga lasciato un peso più incisivo;
- la capacità di coinvolgimento degli stakeholders: il modello dovrebbe garantire un adeguato coinvolgimento di tutti gli stakeholder interessati, tenendo conto delle loro diverse esigenze e capacità;
- il livello di consenso tra gli stakeholders: se c'è un'ampia convergenza di interessi e di posizioni, un modello multistakeholder può essere più efficiente. In caso di disaccordo o di interessi divergenti, potrebbe essere necessario un modello intergovernativo per garantire la legittimità e l'equità del processo decisionale;
- l'efficacia e la tempestività delle decisioni: il modello scelto dovrebbe essere in grado di funzionare in modo efficiente e tempestivo, adattandosi alle nuove sfide e alle nuove tecnologie;

Il futuro della regolamentazione internazionale in questo campo sarà quindi determinato dalla capacità di adattarsi a un contesto in continua evoluzione e di rispondere alle nuove sfide e opportunità che si presenteranno.

---

<sup>1205</sup> Cfr. A. Galimberti, “La svolta del Parlamento Ue per la difesa dei diritti web” 20 Gennaio 2022 [https://www.ilsole24ore.com/art/la-svolta-parlamento-ue-la-difesa-diritti-web-AElwfG9?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/la-svolta-parlamento-ue-la-difesa-diritti-web-AElwfG9?refresh_ce=1)

Un interessante spunto di riflessione offre il giurista e attivista americano Lawrence Lessig, per il quale "il codice (informatico) è legge" (Code is Law)<sup>1206</sup>: al riguardo - ci si limita qui a un breve richiamo - egli sostiene che il codice informatico, in quanto regola il comportamento online, assume di fatto una funzione legislativa; di conseguenza, la comunità internazionale dovrebbe concentrarsi sulla regolamentazione del codice stesso, anziché limitarsi a legiferare in un contesto digitale in continua evoluzione. Lo spunto di riflessione è valido, e si può fare un esempio: l'emergere di nuove tecnologie, come la blockchain e l'intelligenza artificiale, potrebbe portare allo sviluppo di modelli di governance di internet completamente nuovi, basati sulla decentralizzazione, la trasparenza e la partecipazione diretta degli utenti.

Si vede quindi che per migliorare la governance di internet bisogna seguire diversi percorsi, tra loro collegati; oltre al rafforzamento del ruolo di organismi internazionali come l'ONU e l'ITU; oltre alla promozione di una maggiore collaborazione tra Stati, tra multistakeholders e tra Stati e multistakeholders; emerge allora l'importanza di valorizzare gli ambienti in cui si fa ricerca e sviluppo: non solo le aziende, ma anche le Università e tutte le articolazioni della società da cui dipende il progresso.

In conclusione: il rapporto tra sovranità degli Stati e governance di internet è complesso e richiede un approccio aperto e diversificato che tenga conto delle diverse esigenze e interessi degli attori coinvolti; la cooperazione internazionale, l'adozione di normative adeguate e la partecipazione attiva degli utenti sono necessari per costruire un futuro digitale sicuro, equo e sostenibile.

---

<sup>1206</sup> L'opera di riferimento: Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Publisher Basic Books 1999, reperibile in [https://www.academia.edu/11685582/Code\\_and\\_other\\_laws\\_of\\_cyberspace](https://www.academia.edu/11685582/Code_and_other_laws_of_cyberspace). Sull'autore e sul libro, tra i diversi siti che ne parlano, si riscontrano informazioni di base in Wikipedia IT e in Wikipedia EN.

Lessig è un giurista e avvocato statunitense. Direttore della *Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics* dell'Università di Harvard, dove insegna anche diritto, fondatore dello *Stanford Center for Internet and Society* (Centro per Internet e la società), fondatore e amministratore delegato di *Creative Commons*, nonché membro del consiglio direttivo della *Electronic Frontier Foundation* e di quello del *Software Freedom Law Center*, costituito nel febbraio 2005, è noto soprattutto come sostenitore della riduzione delle restrizioni legali sul diritto d'autore, sui marchi commerciali (*trademark*) e sullo spettro delle frequenze radio, in particolare nelle applicazioni tecnologiche. (Wikipedia IT).

Un' ultima considerazione: in un mondo in continua evoluzione, la tempestività assume per la comunità internazionale un'importanza cruciale nel governare internet, perché la rapidità con cui la tecnologia si evolve richiede ad essa un'azione immediata per affrontare le sfide emergenti e prevenire la nascita di nuovi problemi; e affrontare le sfide di internet richiede un approccio, oltre che tempestivo, anche flessibile: essa deve essere in grado di adattarsi rapidamente ai nuovi scenari e di sviluppare soluzioni innovative che siano al passo con l'evoluzione tecnologica.

Ne consegue che la stessa definizione di una governance per Internet è e sarà caratterizzata da complessità e mutevolezza. La sfida del futuro sarà quella di trovare, ogni volta, un equilibrio tra la tutela della sovranità statale, la promozione dell'interesse generale e dei diritti individuali e la necessità di un internet libero, aperto e sicuro per tutti.

Nella ricerca delle modalità di governance, due i principi da rispettare assolutamente: la conformità all'ordinamento giuridico internazionale, e la sovranità statale, intesa in tutte le sfaccettature che in questa ricerca sono state oggetto di attenzione, ma anche articolata in modo da poter prescindere dal territorio che, per tradizione, vi è riconlegato. Nel mondo digitale, infatti, la sovranità si articola su diversi piani: legittimazione, modelli organizzativi, tipologia di norme e destinatari.

Questa nozione di sovranità in cyberspazio presuppone la cooperazione, o comunque la pacifica convivenza, tra gli Stati. Il principio di buona fede nelle relazioni internazionali è fondamentale per evitare conflitti e per promuovere un cyberspazio sicuro e stabile. Questa nozione non comprenderà quindi i casi in cui tra gli Stati ci sia non un clima di pacifica convivenza, ma di forte contrapposizione o addirittura di scontro: è il caso, ad esempio, della “guerra cibernetica” (*cyberwarfare*)...ma questa è un'altra storia! Su questi casi si potranno svolgere ulteriori ricerche.

## ELENCO DELLE FONTI CITATE (CARTACEE E ON LINE)

### 1. PER AUTORE (IN ORDINE ALFABETICO )

Aghaei S., Nematbakhsh M.A., Farsani H.K., *Evolution of the World Wide Web: from Web 1.0 to Web 4.0*, in *International Journal of Web & Semantic Technology (IJWest)* Vol. 3, No. 1 (Jan. 2012), <https://airccse.org/journal/ijwest/papers/3112ijwest01.pdf>

Aicha M., *Innovazione dei servizi: il Web Marketing* - tesi di laurea mag. in Economia Internazionale Univ. Studi di Padova - Dipart. di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” Anno Acc. 2017-2018, [https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/25752/1/AICHA\\_MOUCHARRAF.pdf](https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/25752/1/AICHA_MOUCHARRAF.pdf)

Alexander C.P., *La Nuova Economia*, in *TIME*, May 30, 1983,  
<http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,926013-1,00.html>

Federico Baccini, *L'iter di adeguamento è concluso. Da domani il Digital Services Act sarà pienamente in vigore nell'Ue*, Eunews, home – Cronaca, Digital 16 Febbraio 2024,  
<https://www.eunews.it/2024/02/16/digital-services-act-in-vigore-ue/>

Bandini Buti A., *Telefonia*, Enciclopedia Europea vol. XI, Garzanti 1981

Banoula M., *What is NLP - An Introductory Tutorial to Natural Language Processing*, in *Simplilearn*, Last updated on Sep 16, 2022, [https://www.simplilearn.com/tutorials/artificial-intelligence-tutorial/what-is-natural-language-processing-nlp#what\\_is\\_nlp](https://www.simplilearn.com/tutorials/artificial-intelligence-tutorial/what-is-natural-language-processing-nlp#what_is_nlp)

Barlow, J. P., *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, EFF Electronic Frontier Foundation, <https://www.eff.org/cyberspace-independence>

Berg A. I. *Cibernetica*, in Enciclopedia Europea, Garzanti ed. 1977, vol III

Besson S., *Sovereignty*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL]*, April 2011, <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472?rskey=nvQc8W&result=1&prd=OPIL>

Caparvi R., Kutufà G., Quirici M.C., Bellandi P., *Il mercato mobiliare italiano – strutture e tendenze evolutive*, Franco Angeli ed. 2003, ristampa 2018, <https://books.google.it/books?id=hZKb-4yKyRIC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=METIM+BORSE+istituzione&source=bl&ots=Qp-XkGHdX-&sig=ACfU3U0iipOzWkhkhOKlzbpCRbTe4Zm->

Cappelletto R. (Dottoranda, tutore e relatore prof. Maurizio Fanni), *La mappa logistica nello studio delle bolle speculative*, Univ. Studi di Trieste – Scuola di Dottorato di ricerca in Finanza, XXIV Ciclo, Anno Acc. 2011-2012, <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/8558>

Carr, N., *cloud computing*, in Encyclopedia Britannica, 23 Aug. 2022, <https://www.britannica.com/technology/cloud-computing>

Castello A., *Definire l'employability*, in Psicologia del lavoro – Competenze, <https://www.psicologiadellavoro.org/definire-l-employability/>

Cioli V., *Modelli di business e creazione di valore nella New Economy*, Franco Angeli ed. Milano, 2005 - ristampa 2010,  
(anteprima sul sito:  
<https://books.google.it/books?id=zRtFQuO3LXEC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false> )

Andrea Cofelice, *I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: i diritti economici, sociali e culturali*, Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, aggiornato il 3/11/2014, <https://unipd-centrodirittiunmani.it/it/schede/I-diritti-umani-nel-sistema-delle-Nazioni-Unite-i-diritti-economici-sociali-e-culturali/48#:~:text=Il%2010%20dicembre%202008%2C%20al%20termine%20delle%20celebrazioni,per%20gravi%20violazioni%20dei%20diritti%20sanciti%20nel%20Patto>

Colombano P., *Internet delle cose*, in Enciclopedia Europea, Aggiorn. 2019, UTET Grandi Opere, Torino 2018

De Gregorio A., *Milano scopre tardi il Metim*, in *ITALIAOGGI*, n. 44, p. 10 del 20/02/1996, <https://www.italiaoggi.it/archivio/milano-scopre-tardi-il-metim-272780>

Marina della Croce, *Le radici molto italiane della Internet Bill of Rights*, WIRED - Security, <https://www.wired.it/internet/regole/2014/10/16/internet-bill-of-rights-tutela-liberta-in-rete/>

Dennis M. A., *blog*, in Encyclopedia Britannica, Jun. 7 2019, <https://www.britannica.com/topic/blog>

Di Corinto A., *Attacco alla neutralità della Rete. Cosa cambia per noi europei*, La Repubblica 15/12/2017, [https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/15/news/attacco\\_alla\\_neutralita\\_della\\_rete\\_cosa\\_cambia\\_per\\_noi\\_europei-184253006/](https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/15/news/attacco_alla_neutralita_della_rete_cosa_cambia_per_noi_europei-184253006/)

Arturo di Corinto, *Stefano Rodotà e la Magna Charta di Internet*, in: Arturo di Corinto Privacy, Cybersecurity & Digital Rights, Libro: Il valore della Carta dei diritti di Internet, <https://dcorinto.it/associazionismo/libro-il-valore-della-carta-dei-diritti-di-internet/> .

Dimacali T.J.M., *Farewell to file clerks* (“addio agli archivisti”), in MIT Technology Review, October 23 2018, <https://www.technologyreview.com/2018/10/23/139540/farewell-to-file-clerks/>

Lauren Feiner, Ashley Capoot, *Il candidato alla FCC di Biden, Gigi Sohn, si ritira, citando “attacchi crudeli” nella battaglia con le industrie della televisione via cavo e dei media*, – pubbl. 7 marzo 2023, CNBC Consumer News and Business Channel - Tecnologia, <https://www.cnbc.com/2023/03/07/biden-fcc-nominee-gigi-sohn-withdraws-citing-cruel-attacks-.html>

Galimberti A., *La svolta del Parlamento Ue per la difesa dei diritti web*, Il Sole 24 Ore - 21 gennaio 2022, <https://www.ilsole24ore.com/art/la-svolta-parlamento-ue-la-difesa-diritti-web-AElwfG9>

Galvagno P., *Web 4.0: quali differenze?* , in Posizionamento SEO, <https://www.posizionamento-seo.com/search-engine-marketing/web-4-0/>

Ganti A., *Venture Capitalists. Definition: Who Are They and What Do They Do?*, in Investopedia updated may 31,2022, <https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp>

Graña O.R., *Ecco cosa è successo sui mercati quando la FED ha alzato i tassi nel 1999*, in FundsPeople - Notizie, 25 gennaio 2022, <https://fundspeople.com/it/ecco-cosa-e-successo-sui-mercati-quando-la-fed-ha-alzato-i-tassi-nel-1999/>

Harvey C.R., *Euro.NM (redirected from Euro-NM)*, in The Free Dictionary by Farlex, 2012, <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Euro-NM>

Adam Hayes, *Best Practices: Definition in Business, How To Develop, Examples*, Investopedia , December 26, 2022, [https://www.investopedia.com/terms/b/best\\_practices.asp](https://www.investopedia.com/terms/b/best_practices.asp)

Hildebrandt M., *Law for Computer Scientists and Other Folk*, Oxford University Press 2020, pp. 80-89; versione digitale del libro in *Oxford Academic*, <https://academic.oup.com/book/33735> (con accesso al PDF)

Hill Mark D., *What is scalability?* in Computer Architecture News, vol. 18, n. 4, 1990, p. 18, <http://digital.library.wisc.edu/1793/9676>).

Hosch W. L., *Semantic Web*, in Encyclopedia Britannica, Oct. 12 2022, <https://www.britannica.com/topic/Semantic-Web>

Jessup P. C., *Transnational Law*, Yale University Press, New Haven 1956

Cecilia Kang, *F.C.C. Repeals Net Neutrality Rules*, The New York Times, Dec. 14, 2017, <https://www.nytimes.com/2017/12/14/technology/net-neutrality-repeal-vote.html>

Lashinsky A., *Remembering Netscape: The Birth Of The Web*, in *FORTUNE Magazine*, July 25, 2005, [https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune\\_archive/2005/07/25/8266639/index.htm](https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/07/25/8266639/index.htm)

Leiner B.M., V.G. Cerf, D.D. Clark, R.E. Kahn, L.Kleinrock, D.C. Lynch, J. Postel, L.G. Roberts, S. Wolff, *Brief History of the Internet*, in Internet Society 1997, <https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/>

Licklider J. C. R., *Man-Computer Symbiosis*, in *IRE, Transactions on Human Factors in Electronics*, vol. HFE-1, pp. 4–11, march 1960, <http://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html>

Licklider J.C.R., Clark W.E., *On-line man-computer communication*, in *AFIPS American Federation of Information Processing Societies, Proceedings 1962 Spring Joint Computer Conference. San Francisco California. May 1–3, 1962 - vol. 21*, pp. 113-128, [http://www.bitsavers.org/pdf/afips/1962-05\\_%2321.pdf](http://www.bitsavers.org/pdf/afips/1962-05_%2321.pdf) (il testo è consultabile anche su altri siti)

Lyon M., Hafner K., *Where wizards stay up late: the origins of the Internet*, Simon & Schuster, 1996. Tra le edizioni seguite negli anni successive: First Touchstone Edition, New York, NY 1998, [https://monoskop.org/images/e/ee/Hafner\\_Katie\\_Lyon\\_Matthew\\_Where\\_Wizards\\_Stay\\_Up\\_Late\\_The\\_Origins\\_Of\\_The\\_Internet.pdf](https://monoskop.org/images/e/ee/Hafner_Katie_Lyon_Matthew_Where_Wizards_Stay_Up_Late_The_Origins_Of_The_Internet.pdf)

Maci L., *Che cos'è l'Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare*, in *Network Digital 360 - EconomyUp*, 11 Gen 2022, <https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-saperla-affrontare/>

Maggini M., *Protocolli e standard* - Università di Siena - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche, didattica - lezioni frontali, <https://www3.diism.unisi.it/~maggini/Teaching/RdC/Lectures/02%20-%20Protocolli%20e%20Standard.pdf>

Francesca Mannino, *Internet: un diritto per le Nazioni Unite*, in ConfiniOnline lunedì 9 luglio 2012, <https://www.confinionline.it/detail.aspx?id=29090&l=it>

Martino F., *Corte Internazionale e Kosovo: un'occasione perduta - intervista ad Antonio Cassese*, in *Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa*, lug 2010, <https://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Corte-Internazionale-e-Kosovo-un-occasione-perduta>

Martorana M., Savella R., *DSA, il primo elenco di piattaforme online soggette al monitoraggio della Commissione europea*, pubbl. 11 mag 2023 in Altalex – IP-IT e Data protection, <https://www.altalex.com/documents/news/2023/05/11/dsa-pubblicato-primo-elenco-piattaforme-online-soggette-monitoraggio-commissione-europea>

Marco Mascia (a cura di), *ONU - La Carta Internazionale dei diritti dell'uomo – documentazione*, in Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, Anno I, n. 1/1987, Liviana ed. Padova, [https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/87\\_01\\_139.pdf](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/87_01_139.pdf)

Menduni E., *UGC (User generated contents)*, in Treccani Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008), [https://www.treccani.it/enciclopedia/ugc\\_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ugc_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/)

Meoli M., Paleari S., Vismara S., *IPO Valuation of European Pyramidal Groups*, in *Banking and Finance Review* 2009, [https://www.researchgate.net/publication/41083501\\_IPO\\_valuation\\_of\\_European\\_pyramidal\\_groups/](https://www.researchgate.net/publication/41083501_IPO_valuation_of_European_pyramidal_groups/)

Federica Meta, *LE NUOVE REGOLE - Digital Services Act, report sulla valutazione rischi: scadenza il 25 agosto*, pubbl. 22 ago 2023 in Network Digital 360 - CorCom Digital Economy, <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/digital-services-act-report-sulla-valutazione-rischi-scadenza-il-25-agosto/>

O'Reilly T., *What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*, in *O'Reilly* 09/30/2005, <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>

Oglietti G., Forno A., Capanna G., Santucci F., Giannini A. D., *Telefono*, in Enciclopedia Italiana Treccani (1937), [https://www.treccani.it/enciclopedia/telefono\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/telefono_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

Ortolano M., *Domotica*, in Enciclopedia Europea, Aggiorn. 2015, UTET Grandi Opere, Torino 2014, p. 233

Ortolano M., *Internet delle Cose (I. of Things)*, in Enciclopedia Europea, Aggiorn. 2015, UTET Grandi Opere, Torino 2014, p. 392

Pieraccini I., *Employability: significato, esempi e quali Soft e Hard Skill [+ Modello]*, in Factorial blog, 28 Aprile, 2022, <https://factorial.it/blog/employability-competenze/>

Pistolesi E., *Lingua e Web*, in Treccani Enciclopedia Italiana - IX Appendice (2015), [https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-e-web\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-e-web_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

Paolo Ponzano, *Un milione di cittadini potranno chiedere una legge europea: un diritto di iniziativa "sui generis"*, in Papers di diritto europeo ISSN 2038-0461, A. 2012, n. 1, p. 10, <https://cde.univr.it/wp-content/uploads/2017/04/rivista12012.pdf>

Provenzani F., *MiFID 2: il testo completo*, in Money.it 5/2/2018, <https://www.money.it/MiFID-2-il-testo-completo>

Ricca G., *Televisione*, in Enciclopedia Europea vol. XI, Garzanti 1981

Roberts L.G., *The Evolution of Packet switching*, in *Proceedings of the IEEE*, Vol. 66, no. 11, pp. 1307-1313, Nov. 1978, <https://ieeexplore.ieee.org/document/1455410>

Robinson R., *I 7 principali siti di social media di cui devi occuparti nel 2020*, in Adobe Express 12/12/2021, <https://www.adobe.com/it/express/learn/blog/top-social-media-sites>

Rousseau B., *Définition de Alternext*, in Andlil Trader Inside - Lexique Bourse, 12 6 2013, <https://www.andlil.com/definition-de-alternext-130137.html#:~:text=Alternext%20est%20un%20SMNO%20%3A%20Syst%C3%A8me%20Multilat%C3%A9ral%20de,march%C3%A9%20boursier%20afin%20d%27augmenter%20leurs%20possibilit%C3%A9s%20de%20financement>

Salerno A., *Scenari: M2M, come funziona il machine to machine: le normative in Italia*, in *Impresa 4.0*, 24 luglio 2020, <https://www.impresa40.it/scenari-cisco/m2m-come-funziona-il-machine-to-machine-le-normative-in-italia/>

Salvatori R., *Content Management System*, E-Learning Università degli Studi di Teramo, pp. 5-6, [https://elearning.unite.it/pluginfile.php/215086/mod\\_resource/content/1/CMS%20.pdf](https://elearning.unite.it/pluginfile.php/215086/mod_resource/content/1/CMS%20.pdf)

Rosario Sapienza, *Elementi di Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Ed., Torino 2002

Sassi S., *Diritto transnazionale vs. diritto internazionale*, in Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, Rivista telematica mensile - 26 marzo 2018, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/sassi.pdf>

Scott G., *London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)*, in *Investopedia*, updated June 30, 2022, <https://www.investopedia.com/terms/l/liffe.asp>

Ian Shapira, *Obama administration joins critics of U.S. nonprofit group that oversees Internet*, in [washingtonpost.com > Technology > Tech Policy, Tuesday, March 1, 2011; 10:04 AM,](https://washingtonpost.com/technology/tech-policy/tuesday-march-1-2011-10-04-am/)

<https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/28/AR2011022803719.html?sid=ST2011030101974>  
(citato ma non studiato)

David Shepardson, *U.S. FCC votes to maintain 2017 repeal of net neutrality rules*, Reuters October 27, 2020, <https://www.reuters.com/article/us-usa-internet-idUSKBN27C2EO>

Sherwin Siy (14 December 2012), *On the Results at the WCIT – Public Knowledge*,  
<https://publicknowledge.org/on-the-results-at-the-wcit/>

Giorgio Sirilli, *società dell'informazione*, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-dell-informazione\\_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=La%20societ%C3%A0%20dell'informazione%20%C3%A8,%2C%20filmati%2C%20e%20cos%C3%AC%20via](https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-dell-informazione_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=La%20societ%C3%A0%20dell'informazione%20%C3%A8,%2C%20filmati%2C%20e%20cos%C3%AC%20via)

Joel Snyder, Konstantinos Komaitis, Andrei Robachevsky, *The History of IANA. An Extended Timeline with Citations and Commentary*, Internet Society, 9 May 2016,  
<https://www.internetsociety.org/ianatimeline/>

Bruno Somalvico, *Cronologia radiotelevisiva del primo Novecento - cronologia della radio e della televisione, 1: 1910-1945* (blog mercoledì 23 marzo 2011),  
<https://cronoradiotv1.blogspot.com/2011/03/cronologia-della-radio-e-della.html>

Silvia Sticca, *Kyoto: congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale*, Antiriclaggio & Compliance Rivista italiana dell'Antiriclaggio 15/03/2021,  
<https://www.antiricaggiocompliance.it/kyoto-congresso-delle-nazioni-unite-sulla-prevenzione-della-criminalita-e-la-giustizia-penale/#:~:text=Il%202014%20%C2%B0%20Congresso%20delle,raggiungimento%20dell'Agenda%202030%E2%80%9D>

Alessandra Talarico, *Verso una ‘Società della conoscenza’: report Unesco sottolinea le sfide per colmare il digital divide*, in Key4biz 7 Novembre 2005, <https://www.key4biz.it/News-2005-11-07-Net-economy-Verso-una-Societa-della-conoscenza-172320/59947/>

Terra J., *What is Web 1.0, 2.0, and 3.0 and How They Compare*, in Simplilearn, Last updated on Sep 23, 2022, <https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article>

Trifari E., *Berlino 1936: nasce la tv*, in La Gazzetta dello Sport, 06 agosto 2008,  
[https://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo\\_Piano/2008/07\\_Luglio/03/Trifari\\_3luglio.shtml](https://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo_Piano/2008/07_Luglio/03/Trifari_3luglio.shtml);

Vezza A., *Dear Colleagues*, in W3C – News, *Al Vezza Farewell July 26, 1996*,  
<https://www.w3.org/Consortium/News/av.html>

Vismara S., Paleari S., Ritter J. R., *Europe's Second Markets for Small Companies*, in SSRN Social Science Research Network, pubbl. 9 Nov 2011,  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1957140](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1957140)  
(il testo in PDF: file:///D:/Download/SSRN-id1957140%20(2).pdf )

Cat Zakrzewski, Cristiano Lima-Strong, *Le promesse Internet di Biden sono in un limbo nel mezzo di una lunga battaglia per il candidato alla FCC*, in Washington Post, 14 october 2022,  
<https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/14/fcc-deadlock-gigi-sohn/>

Zeldman J., *Web 3.0*, in *A List Apart*, Issue n° 210, January 17 2006,  
<https://alistapart.com/article/web3point0/>

Giovanni Ziccardi, *Datagate: come difendersi dal Grande Fratello*, Il Libro dell'Anno 2013,  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/datagate-come-difendersi-dal-grande-fratello\\_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/datagate-come-difendersi-dal-grande-fratello_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/)

## 2. PER ISTITUZIONE O SITO (IN ORDINE ALFABETICO)

ANSA.it - Mondo/Nord America, *Midterm 2022 Usa, è vittoria per i dem al Senato*, 14 novembre 2022,  
[https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2022/11/13/midterm-2022-usa-e-vittoria-per-i-dem-al-senato\\_025e6f19-f5e1-4c9c-a965-d0a87d89674c.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2022/11/13/midterm-2022-usa-e-vittoria-per-i-dem-al-senato_025e6f19-f5e1-4c9c-a965-d0a87d89674c.html)

AVVERA, *Approvato il primo European Data Protection Seal*, 14 ott 2022,  
<https://www.avvera.it/approvato-il-primo-european-data-protection-seal/>

BBC News, *Google attacks UN's internet treaty conference*, 21 November 2012,  
<https://www.bbc.com/news/technology-20429625>

Borsa Italiana – Chi siamo – Storia di Borsa, *La storia di Borsa: la telematizzazione degli scambi (1992-1997)*, in <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/storia/storia/telematizzazione-scambi.htm>

Borsa Italiana – Notizie – Speciali – Archivio, *Smartphone: in principio fu Apple*, FTA Online News 07 nov 2014, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/archivio/new-economy/smartphone-in-principio-fu-apple.htm>

Commissione Europea – Comunicato Stampa 31 maggio 2017, Bruxelles, *L'Europa in movimento: iniziativa della Commissione per una mobilità pulita, competitiva e interconnessa*,  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP\\_17\\_1460](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1460)

Consumer Choice Center, *Lettera aperta – CCC si unisce alla coalizione che si oppone alla nomina della Commissione Federale per le comunicazioni di Sohn*, 2 dicembre 2021,  
<https://consumerchoicecenter.org/it/ccc-si-unisce-all-a-coalizione-che-si-oppone-all-a-commissione-federale-per-le-comunicazioni-sohns/>

CERN – Science – Computing, *A short history of the Web*,  
<https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web>

CNR News 29/04/2021, *35 anni di Internet italiano. Quando il Cnr si collegò per la prima volta con gli USA*, <https://www.cnr.it/en/news/10225/35-anni-di-internet-italiano-quando-il-cnr-si-collego-per-la-prima-volta-con-gli-usa>.

Commissione Europea – CORDIS, *A Geospatial Knowledge World - scheda informativa*,  
<https://cordis.europa.eu/project/id/264994/it>

CyberCrime Law, *Biography of Stein Schjolberg*, <https://www.cybercrimelaw.net/biography.html>

ICANN, *Amended and restated articles of incorporation of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, as approved by the ICANN Board on 9 August 2016, and filed with the California Secretary of State on 3 October 2016*, <https://www.icann.org/resources/pages/governance/articles-en>

ICANN, *Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | A California Nonprofit Public-Benefit Corporation - As amended 1 October 2016*,  
<https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en>

ICANN - ICANN *Acronyms and Terms*,  
<https://www.icann.org/en/icann-acronyms-and-terms?page=1&search=ralo>

ICANN - ICANN *Acronyms and Terms*,  
<https://www.icann.org/en/icann-acronyms-and-terms/technical-experts-group-en>

ICANN - *Root Server System Advisory Committee*, <https://www.icann.org/groups/rssac>

ICANN - *Security and Stability Advisory Committee* -SSAC, <https://www.icann.org/en/ssac>

ICANN/GAC – *About the GAC*, GAC Members, <https://gac.icann.org/about/members>

KRIPTOMAT, *Compra, vendi e conserva criptovalute in pochi minuti*, <https://kriptomat.io/it/>

La Repubblica 12 dic 2017, *Spallata di Trump alla neutralità della rete: più spazio a chi paga*,  
[https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/14/news/spallata\\_di\\_trump\\_alla\\_neutralita\\_della\\_rete\\_abolla-184140254/](https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/12/14/news/spallata_di_trump_alla_neutralita_della_rete_abolla-184140254/)

Libero/Digiland, *La Seconda guerra mondiale. Le scoperte coperte: Quelle che non hanno cambiato il corso della guerra – La televisione*, <https://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/schede/tele.htm>

The White House - november 2014, *Net Neutrality - President Obama's Plan for a Free and Open Internet* <https://obamawhitehouse.archives.gov/net-neutrality>

The White House, october 26, 2021, *President Biden Announces Key Nominations*,  
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/26/president-biden-announces-key-nominations-8/>

UNICEF, *L'accesso a internet è un diritto umano. Lo dice l'ONU!*, 09/07/2012,  
<https://www.unicef.it/media/accesso-a-internet-un-diritto-umano-lo-dice-onu/#:~:text=Il%20Consiglio%20per%20i%20diritti,ed%20esprimersi%20liberamente%20su%20Internet>

### **3. SCHEDE INFORMATIVE E AUTOPRESENTAZIONI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE (PER ISTITUZIONE)**

ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento, *Chi siamo*, <https://www.accredia.it/chi-siamo/>

ACCREDIA, da Wikipedia IT

ACN Agenzia Nazionale per la sicurezza– CSIRT, *Chi siamo*, <https://www.csirt.gov.it/chi-siamo>

AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità / *Che cos'è l'Autorità*,  
<https://www.agcom.it/che-cos-e-l-autorita>

AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Aree tematiche / Piattaforme online / *Digital Services Act – DSA*, <https://www.agcom.it/dsa>

AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, *Delibera n. 26/08/CIR - Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, Roma, 14 maggio 2008*,  
<https://www.agcom.it/documents/10179/538857/Delibera+26-08-CIR/562c1e6a-9240-4520-b63b-dd4752f87694?version=1.0&targetExtension=pdf>

*Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR*, <https://www.agcom.it/documents/10179/1/document/e8778a25-f0c1-46f6-973c-609cc6777fe9>

Governo Italiano - Rappresentanza Onu Ginevra, *L'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR)* , <https://italiarappginevra.esteri.it/it/litalia-e-oioii/diritti-umani/lalto-commissariato-per-i-diritti-umani-ohchr/>

Governo Italiano, Dipartimento per gli Affari Europei - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Banca Centrale Europea*, <https://www.affarieuropei.gov.it/it/istituzioni-europee/quadro-istituzionale/banca-centrale-europea/>

BEREC - Documenti, *Linee guida del BEREC su come valutare l'efficacia dei sistemi di allerta pubblica trasmessi con diversi mezzi*, Doc. N. BoR (19) 255, doc. date: 05-12-2019 (con accesso al file PDF), <https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-practices/guidelines/berec-guidelines-on-how-to-assess-the-effectiveness-of-public-warning-systems-transmitted-by-different-means>

BEREC – Documenti, *Relazione del BEREC sulle migliori pratiche degli Stati membri a sostegno della definizione di adeguati servizi di accesso a Internet a banda larga (IAS)*, doc. n. BoR (20) 99, date 11-06-2020, <https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/reports/berec-report-on-member-states-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service-ias> (con accesso al file PDF)

BEREC – Documenti, *Orientamenti del BEREC sulle reti ad altissima capacità*, doc. n. BoR (20)165, doc. date 01-10-2020, <https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-practices/guidelines/berec-guidelines-on-very-high-capacity-networks> (con accesso al file PDF)

BEREC – Publications, *The new numbering resources database available on the BEREC website 08 February 2021*, <https://www.berec.europa.eu/en/news-publications/news-and-newsletters/the-new-numbering-resources-database-available-on-the-berec-website>

BEREC – Tools, *BEREC roaming databases*, <https://www.berec.europa.eu/en/berec/tools>

CEN, *About CEN*, <https://www.cencenelec.eu/about-cen/>

CENELEC, *About CENELEC*, <https://www.cencenelec.eu/about-cenelec/>

*CENELEC [Comité Européen de Normalisation Électrotechnique]*, Dizionario di Economia e Finanza (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/cenelec-comite-europeen-de-normalisation-electrotechnique\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/cenelec-comite-europeen-de-normalisation-electrotechnique_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)

*Consiglio d'Europa*, in Enciclopedia Europea vol. III, Garzanti Ed. 1977

*Consiglio d'Europa*, in Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-d-europa/>

*Consiglio d'Europa* – da Wikipedia IT

Council of Europe - Committee of Ministers, *About the Committee of Ministers*, <https://www.coe.int/en/web/cm/about-cm>

*Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite* - da Wikipedia IT

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Relazione per l'anno 1987, Roma 1988*, <https://www.consocb.it/documents/1912911/1929594/rel1987.pdf/a36c7b91-a8e7-39fa-ae56-082cc01f0107>

*EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation)*, in

Treccani Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/encyclopedia/easdaq\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/encyclopedia/easdaq_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

EASDAQ, in <https://it.frwiki.wiki/wiki/EASDAQ>

European Broadcasting Union EBU - *Operating Eurovision and Euroradio, Our history – The EBU's predecessor – the IBU*, <https://www.ebu.ch/about/history>

United Nations – Model United Nations, *Economic and Social Council*,  
<https://www.un.org/en/model-united-nations/economic-and-social-council>

EFTA, in Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/encyclopedia/efta/>

EFTA - *Domande frequenti su AELS, SEE, adesione all'AELS e Brexit*, <https://www.efta.int/About-EFTA/Frequently-asked-questions-EFTA-EEA-EFTA-membership-and-Brexit-328676>

ENISA European Union Agency for Cybersecurity, <https://www.enisa.europa.eu/> (sito istituzionale)

ENISA European Union Agency for cybersecurity, *Contatti*, <https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/contact>

ENISA European Union Agency for cybersecurity, *Informazioni sull'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA)*, <https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/about-it>

Ente italiano di normazione – da Wikipedia IT

ERGA Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi - 18<sup>a</sup> riunione plenaria del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), ERGA SG1 – Attuazione e applicazione coerenti del nuovo quadro della Direttiva SMA: Esaminare in che modo gli algoritmi e i sistemi di raccomandazione potrebbero garantire l'adeguata importanza dei servizi di media audiovisivi di interesse generale (articolo 7 bis) e l'importanza delle opere europee (articolo 13, paragrafo 1) Relazione, [https://erga-online.eu/?page\\_id=1397](https://erga-online.eu/?page_id=1397) (con accesso al file PDF in ingl., che lo scrivente non ha esaminato)

ETSI, *About us*, <https://www.etsi.org/about/about-us>

EuroDIG European Dialogue on Internet Governance, <https://www.eurodig.org/>

Your Europe, *Le norme in Europa*, [https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index\\_it.htm](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_it.htm)

Website: European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), in ESO - European Sources Online (Cardiff University UK), <https://www.europeansources.info/record/website-european-private-equity-and-venture-capital-association-evca/>

EUROPOL, *Informazioni su Europol - Contribuire a rendere l'Europa più sicura, Update date: 11 Aug 2023*, <https://www.europol.europa.eu/about-europol:it>

EUROPOL- *About Europol, European Cybercrime Centre - EC3*, <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3>

EUR-Lex, Summaries of EU Legislation, *Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica presso Europol*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-cybercrime-centre-at-europol.html>

*Website: European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), in ESO - European Sources Online (Cardiff University UK), <https://www.europeansources.info/record/website-european-private-equity-and-venture-capital-association-evca/>*

FCC Federal Communications Commission - *About the FCC, The FCC's Mission*,  
<https://www.fcc.gov/about/overview>

FCC Federal Communications Commission - *About the FCC, What we do - leadership*,  
<https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do>

Garante europeo della protezione dei dati, *Relazione annuale 2004 Sintesi (30 marzo 2005)*,  
[https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/ar\\_summary\\_it.pdf](https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/ar_summary_it.pdf)

GPDG Garante per la protezione dei dati personali, *Trasferimento di dati personali all'estero* (con accesso al file PDF), <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero> .

Commissione Europea, *Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)*,  
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/erga>

GPA Global Privacy Assembly, *Home*, <https://globalprivacyassembly.org/>

GPA Global Privacy Assembly, *History of the Assembly*, <https://globalprivacyassembly.org/the-assembly-and-executive-committee/history-of-the-assembly/>

GPA Global Privacy Assembly, *Adopted Resolutions*,  
<https://globalprivacyassembly.org/document-archive/adopted-resolutions/>.

GPA - Montreux (Switzerland), 14th to 16th September 2005 - *Resolution on the Use of Personal Data for Political Communication*, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Use-of-Personal-Data-for-Political-Communication.pdf>

GPA - Strasbourg, 17 October 2008 - *Resolution on the urgent need for protecting privacy in a borderless world, and for reaching a Joint Proposal for setting International Standards on Privacy and Personal Data Protection*, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resoltuion-on-the-urgent-need-for-protecting-privacy-in-a-borderless-world.pdf>

GPA - Strasbourg, 17 October 2008 - *Resolution on Children's Online Privacy*,  
<https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Childrens-Online-Privacy.pdf>

GPA - Strasbourg, 17 October 2008 - *Resolution on Privacy Protection in Social Network Services*,  
<https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-Protection-in-Social-Network-Services.pdf>

GPA - Madrid, 4th – 6th November 2009 - *Resolution concerning the strengthening of the international cooperation in the field of data and privacy protection*, <https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-the-strengthening-of-the-International-Cooperation-in-the-field-of-data-and-privacy-protection.pdf>

GPA Global Privacy Assembly, *Become a Member - Participation in the Conference*,  
<https://globalprivacyassembly.org/participation-in-the-assembly/become-a-member/>

ICANN - da Wikipedia IT

*ICANN* – from Wikipedia EN

*International Broadcasting Union* - from Wikipedia EN

Lonsea - League of Nations Search Engine, *International Broadcasting Union – Activities*,  
<http://www.lonsea.de/pub/org/697>

Internet Society, *Internet Governance 7 October 2013, Montevideo Statement on the Future of Internet Cooperation*, <https://www.internetsociety.org/news/statements/2013/montevideo-statement-on-the-future-of-internet-cooperation/>

*InterNIC* – from Wikipedia EN

ISO International Organization for Standardization, *Technical committees*,  
<https://web.archive.org/web/20190623155135/https://www.iso.org/technical-committees.html>

ISO - Organizzazione internazionale per la normazione – da Wikipedia IT

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - Da Wikipedia IT

Banca Centrale Europea/Eurosistema, *Istituto monetario europeo (1994-1998)*,  
[https://www.ecb.europa.eu/ecb/access\\_to\\_documents/archives/emi/html/index.it.html](https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/archives/emi/html/index.it.html)

The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence CCDCOE, *International Telecommunication Union*, <https://ccdcoe.org/organisations/itu/>

*International Telecommunication Union* - from Wikipedia EN

*ITU-D* - from Wikipedia EN

*ITU-R* - da Wikipedia IT

Mediatore europeo, <https://www.ombudsman.europa.eu/it/home>  
(sito dell'istituzione) (citato ma non utilizzato)

*Metim a promotori riuniti - La nuova struttura elaborerà il regolamento per le borse locali delle pmi - Al via una commissione comune fra i due comitati, in ITALIAOGGI n. 70 p. 13 del 25/03/1997 - ATTUALITÀ ESTERO*, <https://www.italiaoggi.it/archivio/metim-a-promotori-riuniti-321151>

*Mitre Corporation*, from Wikipedia EN.

*NASDAQ: cos'è e come funziona il mercato*, FTA Online News, Milano, 06 Set 2021, in Borsa Italiana - Notizie, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/nasdaq.htm>

NASDAQ in Encyclopedia Britannica, Jan. 17 2022, <https://www.britannica.com/topic/NASDAQ>

NASDAQ, in Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/nasdaq/>

NASDAQ – da Wikipedia IT

*Nasdaq (azienda)* - da Wikipedia IT

*Nasdaq 100 Index – Indice NDX*, in Microsoft Bing,  
<https://www.bing.com/search?q=NASDAQ-100&go=Cerca&qs=ds&form=QBRE>

*Nasdaq Composite Closing Prices* (periodo 1971-2021),  
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Nasdaq\\_Composite\\_Index\\_1971\\_to\\_jan2021.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Nasdaq_Composite_Index_1971_to_jan2021.svg)

*Network Solutions* – from Wikipedia EN

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, *OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*,  
[https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/rapporti\\_finanziari\\_internazionali/organismi\\_internazionali/ocse/](https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/ocse/)

Dizionari Simone, *OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)*,  
<https://dizionari.simone.it/6/ocse>

*OLAF Ufficio Europeo per la lotta anti-frode*, [https://anti-fraud.ec.europa.eu/index\\_it](https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_it)  
(annotato ma non utilizzato)

*OWL (Web Ontology Language)*, <https://www.w3.org/OWL/> ; <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL>

*RDF (Resource Description Framework)*, in W3C Semantic Web Standards, <https://www.w3.org/RDF/>

European Commission, *Rete europea della concorrenza (ECN)*,  
[https://competition-policy.ec.europa.eu/european-competition-network\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/european-competition-network_en)

Centro Europeo Consumatori Italia, *La Rete di Cooperazione per la tutela dei Consumatori*, [https://ecc-netitalia.it/images/pdf\\_pubblicazioni/Rete%20di%20cooperazione.pdf](https://ecc-netitalia.it/images/pdf_pubblicazioni/Rete%20di%20cooperazione.pdf)

European Commission, *Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori*,  
[https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network\\_en](https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en)

*OWL (Web Ontology Language)*, <https://www.w3.org/OWL/> ; <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL>

*RDF (Resource Description Framework)*, in W3C Semantic Web Standards, <https://www.w3.org/RDF/>

*SKOS (Simple Knowledge Organisation System)*, <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS>

*Società delle Nazioni*, Treccani Enciclopedia on line,  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni>

*Società delle Nazioni*, Treccani Dizionario di Storia (2011),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni_%28Dizionario-di-Storia%29/)

*Società delle Nazioni* – da Wikipedia IT

*SPARQL (Protocol and RDF Query Language)*, <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/SPARQL>

*Standardisation and SMEs*, in European Commission - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, [https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/improving-smes-access-markets/standardisation-and-smes\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/improving-smes-access-markets/standardisation-and-smes_en)

Banca Centrale Europea/Eurosistema, *Unione economica e monetaria*,  
[https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index\\_it.html](https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index_it.html)

EUROPA - L'Europa in 12 lezioni - L'UE in sintesi, *Cronologia dell'integrazione europea*, [https://europa.eu/abc/12lessons/key\\_dates\\_it.htm](https://europa.eu/abc/12lessons/key_dates_it.htm)

Unione Europea - Principi, paesi, storia, *Profili dei paesi*, [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles\\_it?page=1](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_it?page=1)

European Commission, *TRIS - European Commission, Prevention of technical barriers to trade*, <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/home>

*UEP (Unione Europea dei Pagamenti)*, in Dizionari Simone, <https://dizionari.simone.it/6/uep>

*Unione europea di radiodiffusione* - da Wikipedia IT

*Unione internazionale delle telecomunicazioni*, Treccani Enciclopedia on line, [https://www.treccani.it/enciclopedia/unione-internazionale-delle-telecomunicazioni#:~:text=L'Unione%20internazionale%20delle%20telecomunicazioni,per%20la%20radiotelegrafia%20\(1906\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/unione-internazionale-delle-telecomunicazioni#:~:text=L'Unione%20internazionale%20delle%20telecomunicazioni,per%20la%20radiotelegrafia%20(1906))

*Unione internazionale delle telecomunicazioni* – da Wikipedia IT

*Unione internazionale di radiofonia*, da Wikipedia IT

*Vienna Commitment against Child Pornography on the Internet - Conclusions and recommendations of the international conference "Combating Child Pornography on the Internet" - 29 September to 1 October 1999*, United Nations Digital Library, [https://digitallibrary.un.org/record/432766;file:///D:/Download/A\\_CONF.187\\_G\\_Austria\\_2-EN%20\(2\).pdf](https://digitallibrary.un.org/record/432766;file:///D:/Download/A_CONF.187_G_Austria_2-EN%20(2).pdf)

Parlamento Europeo - Note tematiche sull'Unione europea, *L'agenda digitale europea*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/64/un-agenda-digitale-europea>

*The Web and Mobile Devices*, in W3C Mobile Web Initiative, <https://www.w3.org/Mobile/>

*W3C Semantic Web Standards*, [https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Main\\_Page](https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Main_Page)

#### **4. GIURISPRUDENZA (PER ORGANISMO - IN ORDINE CRONOLOGICO)**

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee* (Corte- Grande Sezione), sentenza del 3 settembre 2008, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0402>)

Corte europea dei diritti umani, *Lawless c. Irlanda* (n. 3), ricorso n. 332/57, sentenza: Strasburgo, 1° luglio 1961 (testo ufficiale in ingl/fr), [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22dm\\_docnumber%22:\[%22695395%22\],%22itemid%22:\[%22001-57518%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22dm_docnumber%22:[%22695395%22],%22itemid%22:[%22001-57518%22]})

Corte Europea dei diritti umani, *Affare Handy Side c. Regno Unito* [Court Plenary], ricorso n. 5493/72, sentenza del 7 dicembre 1976 (testo in ingl. e fr), [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22languageisocode%22:\[%22FRE%22\],%22appno%22:\[%225493/72%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-62057%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%225493/72%22],%22documentcollectionid%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62057%22]})

Corte Internazionale di Giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua - Nicaragua c. U.S.A.*, sentenza del 27 giugno 1986, [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/nicaragua86.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/nicaragua86.pdf)

Corte Internazionale di Giustizia, *Armed Activities on the Territory of the Congo – Repubblica democratica del Congo c. Uganda*, sentenza del 19 dicembre 2005, in <https://www.icj-cij.org/en/case/116>.

Una sintesi della sentenza sul sito dell'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, *Corte Internazionale di Giustizia: sentenza Repubblica Democratica del Congo c. Uganda, 21/12/2005*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Corte-internazionale-di-giustizia-sentenza-Repubblica-Democratica-del-Congo-c-Uganda/414>

Corte Internazionale di Giustizia, *Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza riguardante il Kosovo*, parere consultivo del 22 luglio 2010:

- sintesi, con elenco delle varie parti con relativi indirizzi <https://www.icj-cij.org/en/case/141>;
- Testo, in *I.C.J. - Judgments, Advisory Opinions and Orders*,  
<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf>;
- opinione dissidente del giudice Skotnikov: *ibidem*, in  
<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-07-EN.pdf> OK
- opinione dissidente del giudice Koroma *ibidem*, in  
<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-02-EN.pdf>). OK

Corte Permanente di Arbitrato, *Caso dell'isola di Palmas (o Miangas), U.S.A. c. Olanda*, Sentenza del 4 aprile 1928 (arbitro: Max Huber):

- il testo del lodo arbitrale in: <https://pcacases.com/web/sendAttach/714>
- la sintesi, nel sito della *Permanent Court of Arbitration – PCA*, in: <https://pca-cpa.org/en/cases/94/>

Corte Permanente di Giustizia Internazionale, *Quesione della nave a vapore «Wimbledon» – Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone c. Polonia*, sentenza del 17 agosto 1923,  
[https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_A/A\\_01/03\\_Wimbledon\\_Arret\\_08\\_1923.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf) (testo in ingl. e in fr.).

Corte Permanente di Giustizia Internazionale, *Quesione del «Lotus» - Francia c. Turchia*, sentenza n. 9 del 7 settembre 1927, [https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_A/A\\_10/30\\_Lotus\\_Arret.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf) (testo in ingl. e in fr.)

Corte Permanente di giustizia internazionale, *Regime doganale tra Germania e Austria*, parere consultivo del 5 settembre 1931:

- [https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_AB/AB\\_41/01\\_Regime\\_douanier\\_Avis\\_consultatif.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_41/01_Regime_douanier_Avis_consultatif.pdf)
- opinione individuale del giudice prof. Dionisio Anzilotti: [https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie\\_AB/AB\\_41/02\\_Regime\\_douanier\\_Opinion\\_Anzilotti.pdf](https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_41/02_Regime_douanier_Opinion_Anzilotti.pdf).

## **5. SOCIETÀ DELLE NAZIONI, ONU, UNICEF, UNESCO, UNICRI, IGF, WSIS – RIUNIONI, DICHIARAZIONI, TRATTATI, CONVENZIONI E ALTRI ATTI NORMATIVI, CORRISPONDENZA (IN ORDINE CRONOLOGICO)**

United Nations – Model United Nations - Economic and Social Council, *ECOSOC Subsidiary Bodies*, <https://ecosoc.un.org/en/about-us/ecosoc-subsidiary-bodies>

United Nations - United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Special Rapporteur on the right to privacy*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr>

privacy#:~:text=Current%20mandate%20holder&text=Ana%20Brian%20Nougr%C3%A8res%20of%20Uruguay,mandate%20on%201%20August%202021 .

United Nations – Human Rights Council, *HRC Sessions - Regular Sessions*, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions>

IGF Internet Governance Forum, *About us*,  
<https://www.intgovforum.org/en/about#about-us>

IGF Internet Governance Forum, *About the Internet Governance Forum*,  
[https://intgovforum.org/en/filedepot\\_download/261/22254](https://intgovforum.org/en/filedepot_download/261/22254) .

IGF Internet Governance Forum, *Best Practice Forums (BPFs)*,  
<https://www.intgovforum.org/en/content/best-practice-forums-bpfs> .

IGF Internet Governance Forum, *Dynamic Coalitions*,  
<https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-coalitions>

*Charter of the Dynamic Coalition*, [https://intgovforum.org/en/filedepot\\_download/284/25824](https://intgovforum.org/en/filedepot_download/284/25824)

IGF Internet Governance Forum, *Dynamic Coalition on Data and Artificial Intelligence Governance (DC-DAIG), Introduction*, <https://intgovforum.org/en/content/dynamic-coalition-on-data-and-artificial-intelligence-governance-dc-draig>

IGF Internet Governance Forum – *Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles (IRPC)*,  
<https://www.intgovforum.org/en/content/dynamic-coalition-on-internet-rights-and-principles-irpc>

IGF Internet Governance Forum – *Policy Networks*,  
<https://www.intgovforum.org/en/content/policy-networks> ;

IGF Internet Governance Forum, *Policy Network on Artificial Intelligence (PNAI)*,  
<https://www.intgovforum.org/en/pnai>

IGF Internet Governance Forum, *PNAI Work Plan*, <https://intgovforum.org/en/content/pnai-work-plan>

IGF Internet Governance Forum *Italia*,  
<https://www.igf-italia.org/wp-content/uploads/Presentazione-IGF.pdf>

IGF Internet Governance Forum, *IGF National and Regional Initiatives*,  
<https://www.intgovforum.org/en/content/national-and-regional-igf-initiatives>

Internet Rights & Principles Coalition – Projects, *10 Internet Rights & Principles*,  
<http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign>  
(attraverso il sito si accede alle varie traduzioni, tra cui quella in italiano)

*Pacte de la Société des Nations y compris les amendements en vigueur le 16 décembre 1935 – Covenant of the League of Nations including amendments in force December 16th, 1935*,  
[https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383590/mod\\_resource/content/2/SdN.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383590/mod_resource/content/2/SdN.pdf)

Save the Children, *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (Dichiarazione di Ginevra 1924) - Lega delle Nazioni, Ginevra - Marzo 1924*,  
[http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione\\_1924.pdf](http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1924.pdf)

United Nations Library & Archives Geneva - *File R1139/14/43391/28231/Jacket2 - Cordless telephony -*

*Collaboration with the International Office of Radiophony,*  
<https://archives.unige.ch/telephonie-sans-fil-collaboration-avec-loffice-internationale-de-radiophonie-2> :

- da Ginevra, lettera circolare del 3 ottobre 1925 del Direttore della UIR (in fr.), pp. 75-78 del file;
- da Ginevra, lettera del 27 novembre 1925 del Direttore della UIR al Segretario Generale della SdN (in ingl), p. 67 del file;
- da Ginevra, lettera dell'11 febbraio 1926 del Direttore della UIR alla Sezione Comunicazioni e Transito della SdN (in ingl), p. 58 del file;
- da Ginevra, lettera del 3 novembre 1926 del Segretario Generale della UIR al Segretario della Sezione Comunicazioni e Transito della SdN (in fr.), p. 19 del file, con allegato fascicolo a stampa: *Union Internationale de Radiophonie – International Union of Broadcasting Organisations – Genève 1926*, pp. 21-38 del file;
- da Ginevra, lettera del 3 novembre 1926 del Segretario Generale della UIR al Segretario della Sezione Comunicazioni e Transito della SdN (in fr.), pp. 41-42 del file, con allegato: *Union Internationale de Radiophonie – Genève, 1 novembre 1926: Plan définitif des longueurs d'ondes qui sera mis en pratique le 14 novembre 1926* (in fr.) (pp. 43-46 del file).

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Documenti e pubblicazioni, *Statuto delle Nazioni Unite (1945 - stato 24 ottobre 2006)*, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-onu.pdf>

Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *Lo Statuto delle Nazioni Unite*,  
<https://unric.org/it/lo-statuto-delle-nazioni-unite/>

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights (1948) – Italian, Source: United Nations Information Centre, Italy*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian?LangID=itn>

Università di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, *Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) agg. al 11-7-2018*,  
[https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9)

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960: *Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali*, <http://ospiti.peacelink.it/cd/a/14818.html>

United Nations Human Rights, *International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966 by General Assembly resolution 2200A (XXI)*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

United Nations Human Rights, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted 16 December 1966 by General Assembly resolution 2200A (XXI)*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

United Nations Treaty Collection, *23.1 Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna, 23 May 1969*, [https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch\\_XXIII\\_01.pdf](https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01.pdf)

Confederazione Svizzera – Fedlex La piattaforma di pubblicazione del diritto federale, *Traduzione - Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969*, [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990/1112\\_1112\\_1112\\_it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990/1112_1112_1112_it)

Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970: *Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite*,  
[https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041124231820.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf)

United Nations, *Convention on the Rights of the Child, adopted 20 November 1989 by General Assembly resolution 44/25*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Unicef, *Convention on the Rights of the Child - History of child rights*,  
<https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>

Unicef, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (1989) <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>

*Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (1989), UNICEF Italia, <https://www.datocms-assets.com/30196/1607611722-convenzionedirittiinfanzia.pdf>

AIDOS, *Nazioni Unite - Conferenza mondiale sui diritti umani, Vienna, 14-25 giugno 1993*,  
[http://dirittumani.donne.aidos.it/bibl\\_2\\_testi/d\\_impegni\\_pol\\_internaz/a\\_conf\\_mondiali\\_onu/a\\_conf\\_viena\\_dir\\_umani/home\\_vienna.html](http://dirittumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/a_conf_viena_dir_umani/home_vienna.html)

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner OHCHR, *United Nations Millennium Declaration, adopted 08 September 2000 by General Assembly resolution 55/2*,  
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-millennium-declaration>

Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, *Dichiarazione del Millennio* (2000), [https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-del-Millennio-2000/65](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-del-Millennio-2000/65)

United Nations, *90th plenary meeting 21 December 2001, Resolution adopted by General Assembly 56/183. World Summit on the Information Society*,  
[https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/56\\_183\\_unga\\_2002.pdf](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/56_183_unga_2002.pdf)

United Nations – Dag Hammarskjöld Library, *UN General Assembly Resolutions Tables - Resolutions adopted by the General Assembly at its 56th session (2001-2002)*,  
<https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/56>

United Nations – General Assembly – A/RES/54/263 16 March 2001, *Resolution adopted by the General Assembly, 54/263. Optional protocols to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict and on the sale of children, child prostitution and child pornography - 97th plenary meeting 25 May 2000*, [https://treaties.un.org/doc/source/docs/a\\_res\\_54\\_263-e.pdf](https://treaties.un.org/doc/source/docs/a_res_54_263-e.pdf)

Unicef – Convenzione sui diritti dell'infanzia, Protocolli opzionali, 1. *Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati*, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518710-protocolloconflittiarmati.pdf>

Unicef – Convenzione sui diritti dell'infanzia, Protocolli opzionali, 2. *Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini*,  
<https://www.datocms-assets.com/30196/1602518565-protocollovenditaprostituzione.pdf>

United Nations, *90th plenary meeting 21 December 2001, Resolution adopted by General Assembly 56/183. World Summit on the Information Society*, [https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/56\\_183\\_unga\\_2002.pdf](https://unipd-centrodirittiumpiani.it/public/docs/56_183_unga_2002.pdf)

UNESCO – Legal Affairs, UNESCO *Universal Declaration on Cultural Diversity (2001)*,  
<https://www.unesco.org/en/legal-affairs/unesco-universal-declaration-cultural-diversity>

Università di Macerata – CiRAM Centro interdipartimentale di Ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo, *Dialogo tra civiltà e diritti umani - Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale (2001)*, [https://ciram.unimc.it/it/focus/dialogo-tra-civilt-a-e-diritti-umani/declaration\\_cultural\\_diversity\\_it.pdf](https://ciram.unimc.it/it/focus/dialogo-tra-civilt-a-e-diritti-umani/declaration_cultural_diversity_it.pdf)

*Shaping Information Societies for Human Needs, Civil Society Declaration to the World Summit on the Information Society*, WSIS Civil Society Plenary Geneva, 8 December 2003 (Version with corrections: 12-12-2003), <https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/civil-society-declaration.pdf>

*Sommet mondial sur la société de l’information - Genève 2003 – Tunis 2005, Engagement de Tunis*, <https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7-fr.html>

*World Summit on the Information Society, Geneva 2003 – Tunis 2005, Tunis Commitment*, <https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7.pdf>

*World Summit on the Information Society, Geneva 2003 – Tunis 2005, Tunis Agenda for the Informations Society*, <http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.pdf>

Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, *16/11/2005 (Archivio storico) - Vertice mondiale sulla Società dell’Informazione*, <https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/news/Vertice-mondiale-sulla-Societa-dellInformazione/396>

*World summit on the information society Geneva 2003 – Tunis 2005 - Working Group on Internet Governance, Report of the working group on Internet governance*, Document WSIS-II/PC-3/DOC/5-E – 3 August 2005 - Original: English, <https://digitallibrary.un.org/record/556703?ln=en>

UNESCO, *Toward knowledge societies*, 2005, UNESCO World Report. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet,  
[https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef\\_0000141843&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach\\_import\\_0658c12a-3fce-448b-a7fd-de6a9a16d17d%3F\\_%3D141843eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000141843/PDF/141843eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A644%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C-197%2C839%2C0%5D](https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000141843&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_0658c12a-3fce-448b-a7fd-de6a9a16d17d%3F_%3D141843eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000141843/PDF/141843eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A644%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C-197%2C839%2C0%5D)  
(testo non consultato)

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, del 2 dicembre 2004, <https://www.giustizia.it/giustizia/protected/790130/0/def/ref/SAN752459/>

Assemblea Generale delle Nazioni Unite - Risoluzione del 16 settembre 2005: *Risultato del Vertice Mondiale 2005 (§ 138-139: Responsabilità di proteggere le popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità)*, [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_60\\_1.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf) (testo in ingl.)

United Nations - Dag Hammarskjöld Library, *UN General Assembly Resolutions Tables - Resolutions adopted by the General Assembly at its 60th session (2005-2006)*, <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/60>.

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - Risoluzione n. 1674 del 28 aprile 2006, <https://digitallibrary.un.org/record/573969> ; file (in ingl.): D:/Download/S\_RES\_1674(2006)-EN.pdf .

United Nations - A/CONF.213/IE/7 23 March 2010 – *Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, Background documents received from individual experts - A Cyberspace Treaty – A United Nations Convention or Protocol on Cybersecurity and Cybercrime*, prepared by Stein Schjolberg,  
[https://www.cybercrimelaw.net/documents/UN\\_12th\\_Crime\\_Congress.pdf](https://www.cybercrimelaw.net/documents/UN_12th_Crime_Congress.pdf).

United Nations - A/CONF.213/18, 18 May 2010, *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010*, pp. 3-10,  
[https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A\\_CONF.213\\_18/V1053828e.pdf](https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_18/V1053828e.pdf)

Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, *10/2/2011 - Vertice mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS): consultazione aperta sugli aspetti tematici del Forum 2011*, <https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/news/Vertice-mondiale-sulla-Societa-dellInformazione-consultazione-aperta-sugli-aspetti-tematici-del-Forum-2011/1933>

United Nations - General Assembly - A/HRC/17/27 16 May 2011, Human Rights Council - Seventeenth session, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue*,  
[https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27\\_en.pdf](https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf)

UN. General Assembly (68th sess. : 2013-2014) - A/RES/68/167 21 Jan. 2014, *The right to privacy in the digital age : resolution adopted by the General Assembly*,  
<https://digitallibrary.un.org/record/764407?v=pdf>

United Nations, Treaty Collection, 11.d *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure - New York, 19 December 2011*,  
[https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-11-d&chapter=4](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4)

Unicef – Convenzione sui diritti dell'infanzia, Protocolli opzionali, 3. *Protocollo opzionale sulle procedure di reclamo*, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518676-protocolloproceduredireclamo.pdf>

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - ONUITALIA.IT, *La Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e della Società dell'Informazione, Lunedì 21 Maggio 2012 08:52*, [http://www.onuitalia.it/notizie-maggio-2012/691-la-giornatamondiale-delle-telecomunicazioni-e-della-societadellinformazione-wtisd-e-quello-di-evidenziare-il-contributo-che-luso-di-internet-e-delle-tecnolog](http://www.onuitalia.it/notizie-maggio-2012/691-la-giornatamondiale-delle-telecomunicazioni-e-della-societadellinformazione-lo-scopo-della-giornatamondiale-delle-telecomunicazioni-e-della-societadellinformazione-wtisd-e-quello-di-evidenziare-il-contributo-che-luso-di-internet-e-delle-tecnolog)

UNICEF, *L'accesso a internet è un diritto umano. Lo dice l'ONU!*, 09/07/2012,  
<https://www.unicef.it/media/accesso-a-internet-un-diritto-umano-lo-dice-onu/#:~:text=Il%20Consiglio%20per%20i%20diritti,ed%20esprimersi%20liberamente%20su%20Internet>

UN. Human Rights Council (20th sess. : 2012 : Geneva) - A/HRC/RES/20/8 16 July 2012, *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet: resolution adopted by the Human Rights Council*, <https://digitallibrary.un.org/record/731540?v=pdf>

UN. General Assembly (68th sess. : 2013-2014) - A/RES/68/167 21 Jan. 2014, *The right to privacy in the digital age : resolution adopted by the General Assembly*,  
<https://digitallibrary.un.org/record/764407?v=pdf>

United Nations - Department of Economic and Social Affairs, *WSIS+10 - United Nations General Assembly – High-Level Meeting (2015)*, <https://publicadministration.un.org/ws10/>

*WSIS+10 - United Nations General Assembly – High-Level Meeting (15-16 December 2015)*,  
<https://publicadministration.un.org/ws10/>

Internet Rights & Principles Coalition, *Carta dei diritti umani e dei principi per Internet*, IGF Internet Governance Forum, giugno 2021, p. 5, [https://drive.google.com/file/d/1NB1UqQ-\\_UC9ZA18sF9-6qXT77fOCUchs/view?pli=1](https://drive.google.com/file/d/1NB1UqQ-_UC9ZA18sF9-6qXT77fOCUchs/view?pli=1)

Internet Rights & Principles Coalition. *Promoting Human Rights As Digital Rights*,  
<https://internetrightsandprinciples.org/>

Testo in ingl.: *The charter of human rights and principles for the internet*,  
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Communications/InternetPrinciplesAndRightsCoalition.pdf>

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - ONUITALIA.IT, *Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e della società dell'Informazione. Tema 2022: "Tecnologie digitali per gli anziani e un sano processo d'invecchiamento"*, <https://www.onuitalia.it/giornata-mondiale-delle-telecomunicazioni-e-della-societa-dellinformazione/>

IGF Internet Governance Forum, The Quest for AI Sovereignty, Transparency and Accountability - Official Outcome of the UN IGF Data and Artificial Intelligence Governance Coalition, preliminary version presented at the United Nations Internet Governance Forum 2023,  
[https://www.intgovforum.org/en/filedepot\\_download/288/26421](https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/288/26421)

IGF Internet Governance Forum – IGF Kyoto 2023, Strengthening multistakeholder approach to global AI governance, protecting the environment and human rights in the era of generative AI - A report by the Policy Network on Artificial Intelligence, IGF Policy Network on Artificial Intelligence / october 2023, [https://www.intgovforum.org/en/filedepot\\_download/282/26545IGS](https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/282/26545IGS)

Internet Governance Forum, First IGF Meeting: Athens, Greece,  
<https://www.intgovforum.org/en/content/first-igf-meeting-athens-greece>

IGF Internet Governance Forum, *The Quest for AI Sovereignty, Transparency and Accountability - Official Outcome of the UN IGF Data and Artificial Intelligence Governance Coalition*, preliminary version presented at the United Nations Internet Governance Forum 2023,

WSIS Prizes, *World Summit on the Information Society Prizes 2023*,  
<https://www.itu.int/net4/ws10/stocktaking/Prizes/2023>

IGF Internet Governance Forum, IGF 2024, <https://intgovforum.org/en/content/igf-2024> , e anche:  
<https://intgovforum.org/en> .

## 6. ITU E ORGANIZZAZIONI CONNESSE – CONFERENZE, CONVENZIONI E ATTI (IN ORDINE CRONOLOGICO)

ITU - *List of ITU Conferences, Assemblies and Events*. <http://handle.itu.int/11.1004/020.2000/s.004>

ITU – *ITU Conferences Collection*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4>

ITU - *Constitution and Convention Collection*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/5>

ITU – *Radio Conferences, Complete list of Radio Conferences*,  
<https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.36>

ITU – *Plenipotentiary Conferences, International Telegraph Conference (Paris, 1865)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.1>

*Documents diplomatiques de la Conférence Télégraphique Internationale de Paris. Paris, Imprimerie Impériale 1865*, (solo in fr.), [http://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/oth/02/01/S02010000014802PDFF.PDF](http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/01/S02010000014802PDFF.PDF)

*Convention télégraphique internationale de Paris (1865) et Règlement de service international (1865)*, (solo in fr.), <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.1.43.fr.200.pdf>

Gazzette Ufficiali - Regno d'Italia Parte 1 n. 48 del 17-02-1866, pp. 1-2: *Regio Decreto del 28 dicembre 1865, ratifica della Convenzione telegrafica internazionale di Parigi del 17 maggio 1865*  
[https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/foglio\\_ordinario1/1/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=18660217&numeroGazzetta=48&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&rangeAnni=](https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/foglio_ordinario1/1/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=18660217&numeroGazzetta=48&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&rangeAnni=)

ITU – *Plenipotentiary Conferences, International Telegraph Conference (Vienna, 1868)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.2>

*Convention télégraphique internationale de Paris, révisée à Vienne (1868) et Règlement de service international (1868)* (solo in fr.),  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.2.43.fr.200.pdf>

*The International Telegraph Convention revised at Rome, 1872; Appendices A and B Tariffs; International Service Regulations (original french text with english translation)*,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.3.61.en.100.pdf>

*Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexés (1875)*, (solo in fr.), <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.4.61.fr.200.pdf>

ITU - Telegraph and Telephone Conferences - *International Telegraph Conference (London, 1879)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.20>

ITU - *Telegraph and Telephone Conferences - International Telegraph Conference (Berlin, 1885)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.21>

*Convention télégraphique internationale de St-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexés, Révision de Berlin, 1885 (Berlin, 1885)*,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.21.43.fr.200.pdf>

ITU - Telegraph and Telephone Conferences - *International Telegraph Conference (Paris, 1890)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.22>

*Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexés, Révision de Paris, 1890*, (solo in fr),  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.22.43.fr.200.pdf>

ITU - Telegraph and Telephone Conferences - *International Telegraph Conference (Budapest, 1896)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.23>

*Conférence télégraphique internationale (1896 : Budapest, Hongrie) - Liste des participants, (solo fr),*  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.23.44.fr.200.pdf>

*ITU - Telegraph and Telephone Conferences, International Telegraph Conference (London, 1903),*  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.24>

*The International Telegraph Convention of St. Petersbourg and the International Telegraph Service Regulations, London Revision 1903, including International Telephonic Regulations (original french text with english translation),* [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/oth/02/01/S02010000094002PDFE.PDF](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/01/S02010000094002PDFE.PDF)

*ITU – Radio Conferences, Preliminary Conference on Wireless Telegraphy (Berlin, 1903),*  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.35>

*Final Protocol Preliminary Conference on Wireless Telegraphy (Berlin, 1903),*  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.35.43.en.100.pdf>

*ITU - Radio Conferences, International Radiotelegraph Conference (Berlin, 1906),*  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.36>

*Convention radiotélégraphique internationale (1906: Berlin, Allemagne) (solo in fr.),*  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.36.43.fr.200.pdf>

*ITU - Telegraph and Telephone Conferences, International Telegraph Conference (Lisbon, 1908),*  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.25>

*Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexés, Révision de Lisbonne, 1908, (solo in fr.),*  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.25.43.fr.200.pdf>

*ITU - Radio Conferences, International Radiotelegraph Conference (London, 1912),*  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.37>

*International Radiotelegraph Convention, Signed at London, July 5, 1912.*  
[http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.37.43.en.100.pdf](https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.37.43.en.100.pdf)

*ITU - CCIF, CCIT, CCITT, and World Telecommunication Standardization Assemblies, CCIF - Preliminary Meeting (Paris, 1923),* <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.435>

*Comité Technique Préliminaire pour la téléphonie à grande distance en Europe (Paris : 12-20 mars 1923),* <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.435.43.fr.200.pdf>

*ITU - Telegraph and Telephone Conferences, International Telegraph Conference (Paris, 1925),*  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.27>

*Conférence Télégraphique Internationale de Paris (1925) – Tome II (solo in fr),*  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.27.51.fr.201.pdf>

*Convénction télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et Règlement y annexé – revision de Paris (1925), (solo in fr.),* <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.27.43.fr.200.pdf>

*Comité Consultatif International des Communications Téléphoniques à grande distance, Paris:*  
- 28 avril – 3 mai 1924  
- (<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.224.43.fr.200.pdf>)

- 22 juin – 29 juin 1925
- (<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.225.43.fr.200.pdf>);
- Assemblée plénière, 29 novembre – 6 décembre 1926,  
(<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.226.43.fr.200.pdf>)

*Documents de la Première Réunion du Comité Consultatif des Communications Télégraphiques, à Berlin, novembre 1926. Tome II – Détails*, p. 70: « (solo fr),  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.242.43.fr.201.pdf>

*Comité Consultatif International des Communications Téléphoniques à grande distance, Assemblée plénière de Côme, 5-12 Septembre 1927*,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.227.43.fr.2000.pdf>

ITU – *Radio Conferences, International Radiotelegraph Conference (Washington, 1927)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.39>

*Documents de la Conférence Radiotélégraphique Internationale de Washington 1927*  
- Tome I, solo fr., <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.39.51.fr.200.pdf>  
- Tome II, solo fr, <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.39.51.fr.201.pdf>

*International Radiotelegraph Convention and General and Supplementary Regulations, signed at Washington, 25th November 1927 (original french text with english translation)*,  
<http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.39.43.en.100.pdf>

ITU - *Telegraph and Telephone Conferences, International Telegraph Conference (Brussels, 1928)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.28>

*Documents de la Conférence Radioélectrique Européenne de Prague 1929 (solo fr)*,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.40.51.fr.201.pdf>

ITU - *Protocol final de la Conférence radioélectrique européenne de Prague, 1929, (solo in fr.)*,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.40.43.fr.200.pdf>

ITU – *Plenipotentiary Conferences, International Telegraph Conference (Madrid, 1932)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.5>

ITU – *Radio Conferences, International Radiotelegraph Conference (Madrid, 1932)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.41>

*International Telecommunications Convention, Madrid 1932 (original french text with english translation)*, <http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.5.61.en.100.pdf>

*General Radiocommunications Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, Final Protocol [...], Additional Radiocommunication Regulations [...], Additional Protocol to the Acts of the International Radiotelegraph Conference of Madrid, signed by the Governments of the European region. Madrid 1932 (The Regulations as signed were in the French language only. The English translation has been added in London)*,  
[http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.41.43.en.101.pdf](https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.41.43.en.101.pdf)

*Telegraph Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, Final Protocol [...]. Madrid 1932 (the Regulations, as signed, were in the French language only. The English translation has been added in London)*, pp. 104 e 114-117,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.5.43.en.101.pdf>

*Règlement Télégraphique annexé à la Convention Internationale des Télécommunications – Protocole Final au dit Règlement.* Madrid, 1932,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.5.43.fr.201.pdf>

*Telephone Regulations annexed to the International Telecommunication Convention.* Madrid 1932 (*the Regulations, as signed, were in the French language only. The English translation has been added in London*), pp. 27, 28 e 34-37,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.5.43.en.102.pdf>

*Réglement Téléphonique annexé à la Convention Internationale des Télécommunications.* Madrid, 1932,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.5.43.fr.202.pdf>

*Convention Européenne de Radiodiffusion – Lucerne 1933; Plan de Lucerne annexé à la Convention européenne de radiodiffusion; Protocole Final annexé à la Convention européenne de radiodiffusion.* Berne, Bureau international de l'Union télégraphique 1933, (solo in fr.),  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.42.43.fr.200.pdf>

ITU - *Plenipotentiary Conferences, International Telecommunications Conference (Atlantic City, 1947)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7>

*International Telecommunication Convention (Atlantic City, 1947). Final Protocol to the Convention, Additional Protocols to the Convention, Resolutions, Recommendations and Opinions,*  
<http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.6.61.en.100.pdf>

*Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention (Atlantic City, 1947), Additional Radio Regulations, Additional Protocol to the Acts of the International Radio Conference of Atlantic City, 1947 signed by the Delegates of the European Region, Recommandations and Resolutions adopted by the International Radio Conference (Atlantic City, 1947).* Geneva 1949,

ITU - *Plenipotentiary Conference (Geneva, 1959)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.9>

ITU - *Plenipotentiary Conference (Montreux, 1965)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.10>

*World Telecommunication Development Conference (Arusha, 1985),*  
<https://www.itu.int/en/history/Pages/TelecommunicationDevelopmentConferences.aspx?conf=4.136>

*Arusha Declaration on world telecommunications development (1985) - Resolution of the Administrative Council of the International Telecommunication Union R no. 929: Centre for Telecommunications Development*, pp. 12-13,  
<https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.136.43.en.pdf>

ITU, *Final Acts of the World Administrative Telegraph and Telephone Conference, Melbourne 1988 (WATTC-88) - International Telecommunications Regulations, Geneva, 1989*,  
[https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/oth/3F/01/T3F010000010001PDFE.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/3F/01/T3F010000010001PDFE.pdf).

ITU – *Additional Plenipotentiary Conference (Geneva, 1992)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.14>

*International Telecommunications Union. Final Acts of the Additional Plenipotentiary Conference (Geneva, 1992) - Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Optional Protocol, Resolutions, Recommendation,*  
<http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.12.61.en.100.pdf>

Confederazione Svizzera Fedlex - la piattaforma di pubblicazione del diritto federale, RS 0.784.01  
*Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992 (con All.) (Stato 19 luglio 2023)*, [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1255\\_1255\\_1255/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1255_1255_1255/it)

Confederazione Svizzera Fedlex – la piattaforma di pubblicazione del diritto federale, RS 0.784.02  
*Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992 (Stato 17 marzo 2016)*, [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1284\\_1284\\_1284/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1284_1284_1284/it)

ITU - *Radio Conferences, World Radiocommunication Conference (Geneva, 1993)*,  
<http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.123>

ITU - *Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.15>

ITU - *Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.16>

ITU – *Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002)*, <http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.17>

ITU International Telecommunications Union – Settore delle radiocomunicazioni (ITU-R), *Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la revisione dell'accordo ST61 (RRC-06-rev.ST61) (Ginevra, Svizzera, 15 maggio-16 giugno 2006) – Atti finali*, <https://www.itu.int/net/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=rrc-06-rev-st61&lang=en>

ITU - *Agenda globale per la sicurezza informatica (GCA) (2007)*,  
<https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx#:~:text=Launched%20%E2%80%8Bin%202007%2C%20by%20the%20then%20ITU%20Secretary-General%2C,enhancing%20confidence%20and%20security%20in%20the%20information%20society>

ITU, *Global Cybersecurity Agenda (GCA)*, <https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx>

ITU *Global Cybersecurity Agenda (GCA) - High-Level Experts Group (HLEG), Report of the chairman of HLEG to ITU Secretary-General, Dr. Hamadoun I. Touré. By Chief Judge Stein Schjølberg, judge at the Moss Tingrett Court, Norway (2008)*,  
<https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Documents/gca-chairman-report.pdf>

ITU *Plenipotentiary Conference (PP-10) Guadalajara, 4-22 october 2010, List of PP-10 Decisions and resolutions Final numbering - COM5/3 171 Preparations for the 2012 World Conference on International Telecommunications*,  
<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fplenipotentiary%2F2010%2Fpd%2FFinal-Numbering.docx&wdOrigin=BROWSELINK>

ITU – International Telecommunication Union, *Raccomandazione E.164 (11/10), E.164: Il piano di numerazione internazionale delle telecomunicazioni pubbliche (approvata 18-11-2010)*,  
<https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164-201011-I/en>

ITU - *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) - Dubai, 2012*, <https://www.itu.int/pub/S-CONF-WCIT-2012/en>

International Telecommunication Union, *Final Acts World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012)*, [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-WCIT-2012-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-WCIT-2012-PDF-E.pdf)

ITU – *Final Acts of the Plenipotentiary Conference (Busan, 2014), Decisions and Resolutions - Resolution n. 146 (Rev. Busan, 2014) Periodic review and revision of the International*

*Telecommunication Regulations* (pp. 318-319), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf).

ITU-T - *Proceedings of the World Telecommunication Standardization Assembly, Hammamet, Tunisia (WTSA-16), 25 October - 3 November 2016 - Part I – Resolution 87 (Hammamet, 2016) - Participation of the ITU Telecommunication Standardization Sector in the periodic review and revision of the International Telecommunication Regulations* (pp. I-194-195), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/obp/reg/T-REG-LIV.1-2016-R1-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/obp/reg/T-REG-LIV.1-2016-R1-PDF-E.pdf).

International Telecommunication Union, *Final Acts of the Plenipotentiary Conference (Dubai, 2018), Decisions, Résolutions and Recommendations – Resolution 146 (Dubai, 2018) Periodic review and revision of the International Telecommunication Regulations* (pp. 303-304), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-ACTF-2018-R1-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-ACTF-2018-R1-PDF-E.pdf)

Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *ITU celebra 50 anni dalla prima TELECOM, conferenza mondiale di alto livello svolta insieme a una grande mostra internazionale sulle telecomunicazioni, 15 Luglio, 2021*, <https://unric.org/it/itu-celebra-50-anni-dalla-prima-telecom-conferenza-mondiale-di-alto-livello-svolta-insieme-a-una-grande-mostra-internazionale-sulle-telecomunicazioni/>

ITU - *Final Acts of the Plenipotentiary Conference Bucharest, 2022, Decisions and resolutions, Resolution 146 (rev. Bucharest, 2022) Periodic review of the International Telecommunication Regulations* (pp. 226-227), [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-ACTF-2022-PDF-E.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/obp/conf/S-CONF-ACTF-2022-PDF-E.pdf)

ITU – ITUWRC Dubai2023, *ITU World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23), Dubai, United Arab Emirates, 20 November to 15 December 2023*, <https://www.itu.int/wrc-23/>

ITU – ITUWRC Dubai2023, *Connect the World*, <https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/connect/Pages/default.aspx>.

*Radiocommunication Assembly 2023 (RA-23) Dubai, United Arab Emirates, 13 to 17 November 2023*, ITURA Dubai 2023, <https://www.itu.int/ra-23/>

Dynamic Coalition on Data and Artificial Intelligence Governance, 2023 Yearly Report, [https://www.intgovforum.org/en/filedepot\\_download/288/26816](https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/288/26816)

## **7. CONSIGLIO D'EUROPA – TRATTATI, ALTRI ATTI NORMATIVI, RACCOMANDAZIONI, PROVVEDIMENTI NAZIONALI RELATIVI (IN ORDINE CRONOLOGICO)**

Council of Europe, Treaty Office, *Glossary, ETS and CETS*, <https://www.coe.int/en/web/conventions/glossary> .

Council of Europe - Committee of Ministers, *About the Committee of Ministers*, <https://www.coe.int/en/web/cm/about-cm>

Council of Europe – Treaty Office, Details of Treaty No.001 - *Statute of the Council of Europe (ETS No. 001), London 05/05/1949*, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=001>

Council of Europe – Serie dei Trattati Europei – n° 1, *Statuto del Consiglio d'Europa - Londra, 5.V.1949, Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera*, <https://rm.coe.int/1680935bd2>

Council of Europe – *The European Convention on Human Rights, The Convention in 1950*,  
<https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/the-convention-in-1950> (con accesso al testo originario della Convenzione)

Council of Europe – Treaty Office, *Chart of signatures and ratifications of Treaty 005 - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 005)*,  
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list2?module=signatures-by-treaty&treatynum=005>

Council of Europe - European Court of Human Rights, *Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo così come modificata dai Protocolli nn. 11, 14 e 15; Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16*,  
[https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf)

Council of Europe, *The European Convention on Human Rights, A Convention to protect your rights and liberties*, <https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention#>

EUR-Lex, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/european-convention-on-human-rights-echr.html>

Consiglio d’Europa, *Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Domande e risposte*, <https://www.coe.int/it/web/portal/eu-accession-echr-questions-and-answers>

Council of Europe, Treaty Office, *Details of Treaty No.108: Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108). Strasbourg 28/01/1981*,  
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=108>

G.U.R.I. n. 66 del 20/3/1989 - Suppl. Ord. n. 19, *legge 21 febbraio 1989, n. 98, Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981*,  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-03-20&atto.codiceRedazionale=089G0105&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-03-20&atto.codiceRedazionale=089G0105&elenco30giorni=false)

Council of Europe, Serie dei Trattati Europei – n° 18, *Convenzione culturale europea Parigi, 19 dicembre 1954*, <https://rm.coe.int/16800645c8>

Consiglio d’Europa, Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°018 Convenzione culturale europea (STE no. 018)*, <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=018>

Council of Europe, Treaty Office, *Chart of signatures and ratifications of Treaty No.108: Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Status as of 16/03/2023*,  
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=108>

Council of Europe - Serie dei Trattati Europei - n° 108, *Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, Strasburgo, 28 gennaio 1981, Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera*, <https://rm.coe.int/1680078c45>

Council of Europe – Committee of Ministers, *Recommendation no. R (89) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of personal data used for employment purposes ((Adopted by the Committee of Ministers on 18 January 1989 at the 423rd meeting of the Ministers' Deputies))*,  
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680500b15>

Consiglio d’Europa, *Raccomandazione n. R (89) 2 sull’uso dei dati personali per scopi di lavoro (adottata dal Comitato dei Ministri il 18 gennaio 1989 nel corso della 423a riunione dei Delegati dei*

*Ministri),* <https://www.garantepersonalprivacy.it/documents/10160/10704/Consiglio+UE+-+Raccomandazione+%2889%29+2.pdf/a0618d55-020b-4271-b9a4-329501c4cf0b?version=1.2>

G.U.R.I. n. 66 del 20/3/1989 - Suppl. Ord. n. 19 - *Legge 21 febbraio 1989, n. 98 - Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981*  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-03-20&atto.codiceRedazionale=089G0105&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-03-20&atto.codiceRedazionale=089G0105&elenco30giorni=false)

Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°132 - Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 132), Strasburgo 05/05/1989,* <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=132>

G.U.R.I. n. 253 del 18-9-1991, Suppl. ordinario n. 66, *Legge 5 ottobre 1991, n. 327 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989,*  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-10-28&atto.codiceRedazionale=091G0374&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-10-28&atto.codiceRedazionale=091G0374&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

EUR-Lex, *Accordo sullo Spazio economico europeo – sintesi di: Decisione 94/1/CE, CECA relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo,* <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/agreement-on-the-european-economic-area.html>

G.U.R.I. n. 5 del 8/1/1997 - Suppl. Ord. n. 3 - *Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,*  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-08&atto.codiceRedazionale=097G0004&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-08&atto.codiceRedazionale=097G0004&elenco30giorni=false).

Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°171, Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 171), Strasburgo 01/10/1998,* <https://www.coe.int/it/web/conventions/by-member-states-of-the-council-of-europe?module=treaty-detail&treatynum=171>

Council of Europe, European Treaty Series - No. 178, *European Convention on the Legal Protection of Services based on, or consisting of, Conditional Access, Strasbourg, 24.I.2001,* <https://rm.coe.int/1680080623>

Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, *Dettagli del Trattato n°178 - Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi a accesso condizionato e di accesso condizionato (STE no. 178), Strasburgo 24/01/2001,* <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=178>

Council of Europe - Treaty Office, *Details of Treaty No.181: Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181), Strasbourg 08/11/2001,* <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=181>

Council of Europe – Treaty Office :*Details of Treaty No.185, Convention on Cybercrime (ETS No. 185), Budapest 23/11/2001,* <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=185>

Council of Europe – European Treaty Series – No. 185, *Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001,* <https://rm.coe.int/1680081561>

Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, Dettagli del Trattato n°189 - *Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE no. 189), Strasburgo 28/01/2003,* [https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty whole=189](https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty whole)

Council of Europe – Treaty Office, *Details of Treaty No.194 - Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention (CETS No. 194), Strasbourg, 13.V.2004,* <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty whole=194> ; il testo del Protocollo in <https://rm.coe.int/1680083711>

Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire Council of Europe, *Improving user protection and security in cyberspace - Recommendation 2041 (2014)*, <https://PACE.COE.INT/EN/FILES/20869/HTML>

Cfr. Council of Europe, Treaty Office, *Details of Treaty No. 223: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223), Strasbourg 10/10/2018,* <https://www.coe.int/en/web/conventions/cets-number/-abridged-title-known?module=treaty-detail&treaty whole=223>

Council of Europe, Treaty Office, *Chart of signatures and ratifications of Treaty 223: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223) - Status as of 16/03/2023,* <https://www.coe.int/en/web/conventions/cets-number/-abridged-title-known?module=signatures-by-treaty&treaty whole=223>

G.U.R.I. n. 110 del 10-5-2021, *Legge 22 aprile 2021, n. 60 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (21G00068),* [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-10&atto.codiceRedazionale=21G00068&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-10&atto.codiceRedazionale=21G00068&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

Consiglio d'Europa – Ufficio Trattati, Dettagli del Trattato n°224 - *Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche (STCE no. 224), Strasburgo 12/05/2022,* <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty whole=224> .

Council of Europe, Treaty Office, *Chart of signatures and ratifications of Treaty 223: Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223) - Status as of 16/03/2023,* <https://www.coe.int/en/web/conventions/cets-number/-abridged-title-known?module=signatures-by-treaty&treaty whole=223>

Council of Europe, *REYKJAVÍK DECLARATION United around our values, Reykjavík Summit 4th - Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe, 16-17 May 2023,* <https://rm.coe.int/4th-summit-of-heads-of-state-and-government-of-the-council-of-europe/1680ab40c1>

Council of Europe, Committee of Ministers, *Fourth Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe (Harpa, Reykjavík, Iceland - 16-17 May 2023),* <https://www.coe.int/en/web/cm/reykjavik-summit>

## **8. COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E UNIONE EUROPEA – TRATTATI, ATTI NORMATIVI, COMUNICAZIONI, COMUNICATI STAMPA, PROVVEDIMENTI NAZIONALI RELATIVI (IN ORDINE CRONOLOGICO)**

Parlamento Europeo - Note tematiche sull'Unione europea, *Il Comitato economico e sociale europeo*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/15/il-comitato-economico-e-sociale-europeo>

Parlamento Europeo - Note tematiche sull'Unione europea, *Il Comitato delle regioni*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/16/il-comitato-delle-regioni>

Unione Europea - Principi, paesi, storia, *Profilo dei paesi*, [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles\\_it?page=1](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_it?page=1)

Unione Europea, *Tipi di istituzioni e organi*, [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies\\_it](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_it)

EUR-Lex, *Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e documenti allegati* (25/3/1957), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=IT>

EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE – Trattato di Roma, che istituisce la Comunità economica europea (trattato CEE, 25-3-1957)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023>

EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE – Trattato di Bruxelles, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (trattato di fusione,, 8-4-1965)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/treaty-of-brussels-merger-treaty.html>

EUR-Lex, Document 31987D0095 - 87/95/CEE: *Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31987D0095>

EUR-LEX, Document 31989L0552, *Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0552>

EUR-Lex, Document 31990L0387 - *Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0387>

EUR-Lex, Document 31990L0388 - *Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0388>

EUR-Lex, Documento 11992M/TXT, *Trattato sull'Unione europea (Maastricht 07/02/1992)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:11992M/TXT>

EUR\_Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE - Trattato di Maastricht sull'Unione europea (7-2-1992)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026>

EUR-Lex, Document 12016M013. *Versione consolidata del trattato sull'Unione europea*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016M013>

Cfr. EUR-Lex, Document 31995L0046 - *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046>

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281 38° anno 23 novembre 1995 - Edizione in lingua italiana  
– Legislazione, *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A1995%3A281%3AFULL&from=fr>

EUR-Lex, Document L:1996:292:TOC - Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 292 del 15.11.1996, pag. 2, Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A1996%3A292%3ATOC>

EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE – Il trattato di Amsterdam, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (2.10.1997)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/the-amsterdam-treaty.html>

EUR-Lex, Document 31997L0007, *Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:31997L0007>

2 EUR-Lex, Document 31997L0013 - *Direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997L0013>

2 EUR-Lex, Document 31997L0036, *Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0036>

2 EUR-Lex, Document 31997L0066 - *Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997L0066>

EUR-Lex, Document 31998L0027 - *Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0027>

EUR-Lex, Document 31998L0034 - *Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31998L0034>

*Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, modificata da: Direttiva 98/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0034-19980805>

EUR-Lex, Document 31998L0043, *Direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati*

*membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1703178599728&uri=CELEX%3A31998L0043>*

*1 EUR-Lex, Document 31998L0048 - Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31998L0048>*

*Eur-Lex, Document 31998L0084 - Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31998L0084>*

*Eur-Lex, Document Summary - Document 31998L0084 – Tutela dei servizi elettronici a pagamento dalla pirateria, SINTESI DI: Tutela giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato - Direttiva 98/84/CE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:31998L0084>*

*EUR-Lex - Documento 31999D0352, 1999/352/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31999D0352>*

*EUR-Lex - Document 31999L0093, Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31999L0093>*

*1 EUR-Lex, Document 31999D0468 - 1999/468/CE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999D0468>*

*EUR-Lex, Document 32000L0031 - Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32000L0031>*

*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000 IT C 364/1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/1), [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf)*

*EUR-Lex - Document 32001R0045, Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001R0045>*

*EUR-Lex, Sintesi della legislazione dell'UE – Il trattato di Nizza, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (26.2.2001), <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/treaty-of-nice.html>*

*EUR-Lex, Documento 32001L0083, Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083>.*

*Consiglio europeo Laeken (14-15 dic 2001), Conclusioni della Presidenza - Allegato I Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea, [https://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2_it.pdf)*

*EUR-Lex, Documento 32002L0019 - Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del*

*7 marzo 2002, relativa all'accesso e all'interconnessione delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse associate (Direttiva accesso), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32002L0019>*

*EUR-Lex, Documento 32002L0020 - Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32002L0020>*

*EUR-Lex, Documento 32002L0021, Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva quadro), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0021>*

*EUR-Lex, Documento 32002L0022 - Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (Direttiva servizio universale), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32002L0022>*

*EUR-Lex, Document 32002D0676 - Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, su un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32002D0676>*

*EUR-Lex, Documento 32002L0058 - Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058>*

*EUR-Lex, Documento 32002D0622 - 2002/622/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0622>*

*EUR-Lex, Document 32002L0065 - Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0065>*

*EUR-Lex – Documento 32003R0001, Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003R0001>*

*EUR-Lex, Documento 32003R1882 - Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1882>*

*EUR-Lex, Document 32003H0361 - Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.\\_2003.124.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2003%3A124%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L._2003.124.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2003%3A124%3ATOC)*

EUR-Lex, Document 32003D0821, 2003/821/CE: *Decisione della Commissione, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0821>

EUR-Lex - Documento 32004R0139, *Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0139>

UR-Lex - Document 32004R0460, *Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32004R0460>

EUR-Lex - Documento 52004XC0427(02), *Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza* (Testo rilevante ai fini del SEE), *Gazzetta ufficiale n. C 101 del 27/04/2004 p. 0043 – 0053*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52004XC0427%2802%29>

EUR-Lex, Documento 32004D0411 - 2004/411/CE: *Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0411>

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 310 - Comunicazioni e informazioni - 47° anno 16 dicembre 2004, *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa* (29-10-2004), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL#C\\_2004310IT.01000101-d-016](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL#C_2004310IT.01000101-d-016))

EUR-Lex, Document 32006L0024 - *Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva 2002/58/CE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0024>

EUR-Lex, Documento 32007R0717 - Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007 , relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0717>

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. IT 29.6.2007, L 171/32, *Regolamento (CE) N. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la Direttiva 2002/21/CE* (Testo rilevante ai fini del SEE), in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32007R0717>

EUR-Lex, Documento 32007L0065, *Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32007L0065>

EUR-Lex, Document C2007/306/01, *Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3AC2007%2F306%2F01>

EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE - Il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (13-12-2007)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/the-treaty-of-lisbon.html>.

EUR-Lex, Document 12016M013. *Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 13*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016M013>

Cfr. EUR-Lex, Document 12016ME/TXT, *7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202-1, Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/c 202/01): Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) - Protocolli Allegati del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Dichiarazioni indicate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT>

Senato della Repubblica, *Trattato sull'Unione europea, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, 2017, [https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/T\\_rattato\\_sull\\_unione\\_europea.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/T_rattato_sull_unione_europea.pdf)

EUR-Lex - Document 32008D0393, *2008/393/CE: Decisione della Commissione, dell' 8 maggio 2008, ai sensi della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali a Jersey* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0393>

1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.6.2008 L 162/21, *Direttiva 2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni* (Testo rilevante ai fini del SEE) (*Versione codificata*), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0063> .

EUR-Lex - Documento 32008R0765, *Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>

EUR-Lex, Documento L:2008:213:TOC - *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 213, 08 agosto 2008, Accordo tra l'Unione Europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2008:213:TOC>

EUR-Lex, Documento 32008F0913, *Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008 , sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008F0913>

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea IT 29.6.2009, L 167/12, *Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A167%3A0012%3A0023%3Ait%3APDF>

EUR-lex, Documento 32009L0136, *Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136>

EUR-Lex, Documento 32009L0136R(01), *Rettifica della Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 10.9.2013, L 241/9, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009L0136R%2801%29>

EUR-Lex, Document 32009D0917 - *Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.\\_2009.323.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2009%3A323%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L._2009.323.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2009%3A323%3ATOC)

EUR-Lex, Document, 32009L0140, *Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle Direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0140>

EUR-Lex, Document 32009R1211 - *Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R1211>

EUR-Lex - Document 32010D0146, 2010/146/: *Decisione della Commissione, del 5 marzo 2010, ai sensi della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0146>

EUR-Lex, Documento 32010L0013, *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013>

EUR-Lex, Documento 02010L0013-20181218, Testo consolidato: *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218>

EUR-Lex, *Sintesi della legislazione dell'UE, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (06/05/2010; ult. rev. 14/01/2022)*, <https://eur-lex.europa.eu/summary/IT/legisum:l33501>

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea IT 30.3.2010 – C 83/389, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2010/c 83/02),  
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:PDF>

EUR-Lex - Document 52010DC0245, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea*, Bruxelles, 19.5.2010, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245>

EUR-Lex, Document 52010DC0573 – *Comunicazione della Commissione: Strategia per una attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* - Bruxelles, 19.10.2010,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0573>

EUR-Lex, Document 32011R0182 - *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32011R0182>

EUR-Lex, Documento 32011R0182 - *Meccanismi di controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea* – sintesi di: *Regolamento (UE) n. 182/2011 sui principi e le norme generali relativi ai meccanismi di controllo degli Stati membri in merito all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32011R0182>

EUR-Lex, Documento 32011L0083, *Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE*, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj?locale=it>

EUR-Lex, Documento 32011L0093, *Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093>

EUR-Lex - Document 32012R0531, *Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (rifusione), Testo rilevante ai fini del SEE,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0531>

EUR-Lex, Documento 02012R1025-20230709, Testo consolidato: *Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* (Testo rilevante ai fini del SEE) (agg. al 9/7/2023), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1025-20230709>

*Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 18 aprile 2013 recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio concernente il principio della «responsabilità di proteggere» (R2P) delle Nazioni Unite*, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.2.2016 IT, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XP0180&from=BG>

EUR-Lex - Documento 32013L0011, *Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013L0011>

EUR – Lex - Document 32013R0526, *Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il Regolamento (CE) n. 460/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0526>

EUR-Lex, Documento 32009L0136R(01), *Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 etc.*, G.U.R.I IT 10.9.2013, L 241/9,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009L0136R%2801%29>

EUR-Lex - Document 52010DC0245, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea*, Bruxelles, 19.5.2010, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245>

EUR-Lex, Document 52010DC0573 – *Comunicazione della Commissione: Strategia per una attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* - Bruxelles, 19.10.2010,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0573>

European Commission, *Decisione della Commissione, del 3.2.2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. C(2014) 462 final*,  
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-decision-establishing-european-regulators-group-audiovisual-media-services>

*Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile*, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 3.6.2014 IT,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0585&from=EN>

EUR-Lex, Document 32014R0910 - *Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014R0910>

EUR-Lex, Documento 32015D0443, *Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione* (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 72/41 del 17.3.2015), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0443>

EUR-Lex - Document 32015D0444, *Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE* (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17.3.2015 L 72/53),  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32015D0444>

*Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE*, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 19.5.2015 IT,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0758&from=GA>

EUR-Lex - Document 52015DC0192, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, Bruxelles, 6.5.2015,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52015DC0192>

EUR-Lex, Document 32015L1535, *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535>

EUR-Lex, Document 32015R2120 - *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2015.310.01.0001.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ITA)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/1 del 12.5.2016, *Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea - Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512\(01\)&from=FI](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=FI)

Parlamento italiano – Camera dei Deputati – Temi dell'attività parlamentare XVII legislatura, *Politiche della legislazione - L'accordo legiferare meglio dell'Unione europea*,  
[https://temi.camera.it/leg17/post/l\\_agenda\\_legiferare\\_meglio.html?tema=temi/la\\_produzione\\_normativa\\_nella\\_xvii\\_legislatura#:~:text=L'accordo%20interistituzionale%20%22Legiferare%20meglio,in%20gran%20parte%20non%20attuato](https://temi.camera.it/leg17/post/l_agenda_legiferare_meglio.html?tema=temi/la_produzione_normativa_nella_xvii_legislatura#:~:text=L'accordo%20interistituzionale%20%22Legiferare%20meglio,in%20gran%20parte%20non%20attuato)

EUR-Lex, Document 32016R0679, *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>  
Il testo in it: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 59° anno – 4 maggio 2016 - Edizione in lingua italiana – Legislazione, *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)* (Testo rilevante ai fini del SEE),  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3AFULL>

EUR-Lex - *Sintesi della legislazione dell'UE, Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, 27-4-2016)*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:310401\\_2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:310401_2) .

EUR-Lex, Documento 02016R0679-20160504 - *Testo consolidato: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504>

EUR-Lex, Document 12016P/TXT - 7.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 202/389 *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2016/C 202/02),  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT>

EUR-Lex, Document 32016L1148 - *Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148>

EUR-Lex, Documento 32017L0541, *Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541>

EUR-Lex - Documento 02017R2394-20220101, Testo consolidato: *Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004 - Testo rilevante ai fini del SEE*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2394-20220101>

EUR-Lex, Document 32018R1725 - *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725>

EUR-Lex, Document 32018L1808, *Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L1808>

G.U.R.I. Serie Generale n. 293 del 10-12-2021 - Suppl. Ord. n. 44, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 - *Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato* (21G00231), <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/10/21G00231/sg>

EUR-Lex, Document 32018R1971 - *Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971#:~:text=Regolamento%20\(UE\)%202018%2F1971,il%20regolamento%20\(CE\)%20n](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971#:~:text=Regolamento%20(UE)%202018%2F1971,il%20regolamento%20(CE)%20n)

EUR-Lex, Document 32018L1972 - *Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018L1972>

EUR-Lex, Documento 32018L1972R(01) - *Rettifica della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni*

elettroniche - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT del 27.12.2019 L 334/164, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L1972R%2801%29>

EUR-Lex, Documento 32018L1972R(05) - *Rettifica della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche* – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea IT dell'11.12.2020 L 419/36, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L1972R%2805%29>

EUR-Lex, Documento 02018L1972-20181217, *Testo consolidato: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) Testo rilevante ai fini del SEE*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018L1972-20181217>

EUR-Lex - Document 32019L0790, *Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790>

EUR – Lex - Document 32019R0881, *Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il Regolamento (UE) n. 526/2013 («Regolamento sulla cybersicurezza») (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881>

EUR-Lex - Documento 32019R0881, *Sintesi del Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (Regolamento sulla cybersicurezza)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?qid=1691579219706&uri=CELEX%3A32019R0881>

EUR-Lex, Document 32019D0612(01) - *Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2019, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0612%2801%29>

EUR-Lex - Documento 32019R1150, *Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32019R1150>

EUR-Lex - Documento 02019L1937-20230502, *Testo consolidato: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019L1937-20230502>

32018L1972R(01) - *Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche* - G.U.R.I. IT del 27.12.2019 L 334/164, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L1972R%2801%29>

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 336/274 IT del 30.12.2019, *Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R2243&from=PT>

EUR-Lex - Document 52020DC0067, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, Bruxelles, 19.2.2020,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067>

EUR-Lex - Document 32020L1828, *Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1828>

EUR-Lex, Document 52020DC0711 – *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Bruxelles, 2.12.2020*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52020DC0711>

EUR-Lex, Documento 52020DC0784, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: *I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione - Bruxelles, 3.12.2020, COM/2020/784 final*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784&qid=17020536827>

EUR-Lex, Documento 32018L1972R(05) - *Rettifica della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche – G.U.R.I. IT dell'11.12.2020 L 419/36*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L1972R%2805%29>

EUR-Lex, Document 32021R0654 - *Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra la Direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0654>

EUR-Lex - Document 52021DC0118, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, Bruxelles, 9.3.2021*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118>

European Commission, *Plasmare il futuro digitale dell'Europa, Il pacchetto della legge sui servizi digitali*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/digital-services-act-package>

EUR-Lex, Documento 32022R0612 - *Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)* (Testo rilevante ai fini del SEE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0612>

EUR-Lex - Document 32022R1925, *Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati contendibili ed equi nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sui mercati digitali - DMA) (Testo rilevante ai fini del SEE)*,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1925&qid=1693239528724>

EUR-Lex - Documento 32022R1925. SINTESI DI: *Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sui mercati digitali - DMA)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32022R1925>

EUR-LEX - Document 32022R2065, *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali - DSA) (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

EUR-Lex, Documento 32022L2555 - *Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2555>

Governo italiano – Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Testo Coordinato 7 febbraio 2023: Allertamento e sistema di allarme pubblico IT – Alert in riferimento alle attività di protezione civile. Testo coordinato della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020 con la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023*, <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/it-alert-testo-coordinato-dpcm-del-23-ottobre-2020-e-dm-del-7-febbraio-2023/>

Commissione europea, Comunicato stampa 17 aprile 2023 - Rappresentanza in Italia, *Applicazione del Regolamento sui servizi digitali: la Commissione inaugura il Centro europeo per la trasparenza algoritmica*, [https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/applicazione-del-regolamento-sui-servizi-digitali-la-commissione-inaugura-il-centro-europeo-la-2023-04-17\\_it](https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/applicazione-del-regolamento-sui-servizi-digitali-la-commissione-inaugura-il-centro-europeo-la-2023-04-17_it)

Commissione europea, Comunicato stampa 25 aprile 2023 - Bruxelles, *Regolamento sui servizi digitali: designato dalla Commissione il primo gruppo di piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP\\_23\\_2413](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_2413)

EUR\_Lex - Documento 52023XC0704(01), *Pubblicazione di un aggiornamento dell'elenco degli organismi nazionali di normazione, in applicazione dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea 2023/C 236/03 – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4.7.2023 IT C236/3*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C.\\_2023.236.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A236%3AFULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C._2023.236.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A236%3AFULL)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea IT 20.9.2023 L 231/118, *Decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione del 10 luglio 2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali (Testo rilevante ai fini del SEE)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D1795>

Commissione Europea, Comunicato stampa 6 settembre 2023 – Bruxelles, *Regolamento sui mercati digitali: sei gatekeeper designati dalla Commissione*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_23\\_4328](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_4328)

## 9. PER TEMA (DA ENCICLOPEDIA E ALTRE FONTI CARTACEE E ONLINE – IN ORDINE ALFABETICO)

*Accordi di Schengen*, in Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/accordi-di-schengen>

*AEX-Optiebeurs* (in it.: scambio di azioni AEX), in *De Financiële Begrippenlijst* (olandese; in it.: Glossario finanziario), <https://www.dfbonline.nl/begrip/157/aex-optiebeurs>

*AJAX* - da Wikipedia IT

*Alternext*, in *Finance de Marché*, <http://financedemarche.fr/definition/alternext>

*What is Alternext?*, in Capital.com - learn to trade – Glossary, <https://capital.com/alternext-definition>

*AME (Accordo Monetario Europeo)*, in Dizionari Simone, <https://dizionari.simone.it/6/ame>

*amministrazione del sito*, in Amdweb, <https://amdweb.it/amministrazione-del-sito>

*Amsterdam Exchanges*, in *De Financiële Begrippenlijst* (olandese; in it.: Glossario finanziario), <https://www.dfbonline.nl/begrip/281/amsterdam-exchanges>

*angolo cieco*, in Swipcar, <https://swipcar.com/it/blog/angolo-cieco>

*Android* - da Wikipedia IT

*Armonica (fisica)* - da Wikipedia IT

*Auditing*, in Treccani Vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/auditing/>

*John Logie Baird*, Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/biography/John-Logie-Baird>

Academia – Studi umanistici, *John Logie Baird: inventore della prima trasmissione televisiva di successo*, 2023, <https://it.fusedlearning.com/john-logie-baird-inventor-first-successful-television-broadcast#:~:text=Prima%20trasmissione%20telegiornale%20a%20colori%20Il%203%20luglio,ricezione.%20Ciascuna%20estremamente%20aveva%20tre%20spirali%20di%20aperture>

BBC - da Wikipedia IT

*Big Data* – da Wikipedia IT

*blog*, in *Treccani Enciclopedia on line*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/blog/>

*Bolla delle dot.com* - da Wikipedia IT

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, *Lo scoppio della bolla delle c.d. dot.com*, <https://www.consocb.it/web/investor-education/la-bolla-delle-c.d.-dotcom>

*Borsa*, in Enciclopedia Europea, vol. XIII (Aggiorn. Generale), Garzanti Grandi Opere. Milano 1999, p. 127

*Borsa di Amsterdam* - da Wikipedia IT

*Borsa di Parigi* - da Wikipedia IT

*Bourse de Paris* – de Wikipédia FR

*Histoire des bourses de valeurs* – de Wikipédia FR

*Broadband Commission for Sustainable Development* - from Wikipedia EN

*Brussels Stock Exchange* - from Wikipedia EN

*BUNCH* - from Wikipedia EN

*Buona pratica* - da Wikipedia IT

*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* - da Wikipedia IT

*Carta elettronica* – da Wikipedia IT

*Category: Webmaster*, in Wikimedia Commons, l'archivio di file multimediali liberi,  
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Webmasters?uselang=it>

*Centrale unica di risposta* – da Wikipedia IT

*Chat* - da Wikipedia IT

*chat*, in Treccani Lessico del XXI Secolo (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/chat\\_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/chat_(Lessico-del-XXI-Secolo))

*ChatGPT* - from Wikipedia EN

*Chat bot (Chat Robot)* – da Wikipedia IT

*checksum* - da Wikipedia IT

*ciberspazio* (o *cyberspazio*), in Enciclopedia Europea, vol. XIII (Aggiorn. Generale),  
Garzanti Grandi Opere, Milano 1999

*Cloud computing*, in Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/cloud-computing>  
*Cloud computing* - da Wikipedia IT

*Codificazione*, in, EUR-Lex, Glossary of summaries,  
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/codification.html>

*Collegamento ipertestuale* - da Wikipedia IT

*Comitato elettrotecnico italiano* – da Wikipedia IT

*Comitato europeo di normazione*, in Treccani Dizionario delle Scienze Fisiche (1996),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/comitato-europeo-di-normazione\\_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/comitato-europeo-di-normazione_%28Dizionario-delle-Scienze-Fisiche%29/)

*Commercio elettronico* - da Wikipedia IT

*Commissione per i diritti umani* - da Wikipedia IT

*Commissione elettrotecnica internazionale* - da Wikipedia IT

*Common good – philosophy*, Britannica - History & Society,  
<https://www.britannica.com/topic/common-good>

*community*, in pc-facile - Glossario Informatico, <http://www.pc-facile.com/glossario/community/>

*Computer palmare* - da Wikipedia IT

*Comunità virtuale* - da Wikipedia IT

*Conferenza di pace di Parigi (1919)* - da Wikipedia IT

*Conferenza di San Francisco*, Encyclopedia Britannica,  
<https://www.britannica.com/event/San-Francisco-Conference>

*Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni*, da Wikipedia IT

*Congresso d'Europa*, in Dizionari Simone, <https://dizionari.simone.it/11/congresso-d-europa%3Cbr%3E>

*Congresso dell'Aia (1948)* – da Wikipedia IT

*Consolidamento*, in EUR-Lex, Glossary of summaries, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:consolidation>

*Content management system* - da Wikipedia IT

*Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati* – da Wikipedia IT

*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* - da Wikipedia IT

*Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici* – da Wikipedia IT

*Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia* – da Wikipedia IT

*Convenzione internazionale sui diritti economici sociali e culturali* – da Wikipedia IT

*Costituzione europea*, in Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-europea>

IBM, *Cos'è la cyber resilience?*, <https://www.ibm.com/it-it/topics/cyber-resilience>

*Cyberspazio*, in Treccani Lessico del XXI Secolo (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/cyberspazio\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/cyberspazio_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)

*Dati aperti* - da Wikipedia IT

*data base*, in Treccani Vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/data-base/>

*Deutsche Terminbörse (DTB)*, in NASDAQ – Market Activity – Glossary of Stock Market Terms,  
<https://www.nasdaq.com/glossary/d/dtb>

*Dichiarazione dei diritti del fanciullo* – da Wikipedia IT

*Dichiarazione universale dei diritti umani* – da Wikipedia IT

*Digital economy* - from Wikipedia EN

*Direct marketing* - da Wikipedia IT

*Direttiva dell'Unione europea 2004/39/CE* - da Wikipedia IT

*Diritti speciali di prelievo* - da Wikipedia IT

Avvocato Ferrante, *Diritto della concorrenza*, <https://www.avvocatoferrante.it/it/diritto-della-concorrenza.html#:~:text=Il%20diritto%20della%20concorrenza%20%C3%A8,mercato%20interno%20anche%20i%20consumatori>

*Dot.com bubble* - from Wikipedia EN

*List of companies affected by the Dot.com Bubble* - from Wikipedia EN

*download*, in Garzanti Linguistica – ricerca, <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=download>  
*download* - da Wikipedia IT

*eBay* - da Wikipedia IT

*e-commerce*, in Treccani Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)

*ECU (European Currency Unit)*, in Dizionari Simone, , <https://dizionari.simone.it/6/ecu>

Banca Centrale Europea/Eurosistema, *L'euro*, <https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.en.html>

*Euro.NM*, in *NASDAQ – Market Activity – Glossary of Stock Market Terms*,  
<https://www.nasdaq.com/glossary/e/euronm>

*Euro-NM*, in Treccani Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/euro-nm\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/euro-nm_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

*Euronext*, in Treccani Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/euronext\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/euronext_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

*Euronext* - da Wikipedia IT  
*Euronext* - from Wikipedia EN

*Euronext Brussels*, in Euronext Customer Portal - Live Markets,  
<https://www.euronext.com/en/markets/brussels>

*EURO.NM Belgium*, in Banklexikon - Ausgabe (in it.: produzione) 2014,  
<http://www.banklexikon.info/d/euronm-belgium/euronm-belgium.htm>

Banca d'Italia/Eurosistema, *Eurosistema*, <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/eurosistema/index.html>

*Berners-Lee, Tim* - da Wikipedia IT

*ERP (European Recovery Program)*, in Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/erp\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/erp_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

*Fiction*, Treccani vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/fiction/>

*Fiction televisiva*, da Wikipedia IT

*Fitbit* - da Wikipedia IT

*Fitbit* - from Wikipedia EN

*Foo Camp* - from Wikipedia EN

*Forum (Internet)* - da Wikipedia IT

*Geostazionari, satelliti*, Treccani Enciclopedia on line,  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/satelliti-geostazionari/>

*Giornalismo on-line* - da Wikipedia IT

*Global Crossing* - from Wikipedia EN

*governance multi-stakeholder* – da Wikipedia IT

*Gruppo europeo di interesse economico* - da Wikipedia IT

*Inferenza*, in Treccani Vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/inferenza/>  
*Inferenza* - da Wikipedia IT

*Influencer*, in *Vocabolario Treccani - neologismi* (2017),  
[https://www.treccani.it/vocabolario/influencer\\_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9\\_%28Neologismi%29/](https://www.treccani.it/vocabolario/influencer_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/)

*Internet forum*, in PCMag - Encyclopedia,  
<https://www.pc当地.com/encyclopedia/term/internet-forum>

*What is an Internet Forum? – definition, functions, examples, and more*, in Computer Tech Reviews – Definitions, <https://www.computertechreviews.com/definition/internet-forum/>

*iOS* - da Wikipedia IT

*IoTLab history*, in IOTLAB Politecnico di Milano, Research Laboratory,  
<https://www.iotlab.polimi.it/about-iotlab/history/>

IP header – from Wikipedia EN

*iPhone* - da Wikipedia IT

*IPO (Initial Public Offering)*, in Treccani Dizionario di Economia e Finanza,  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/ipo\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=IPO%20\(Initial%20Public%20Offering\)%20Offerta,offrendoli%20al%20pubblico%20degli%20investitori](https://www.treccani.it/enciclopedia/ipo_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=IPO%20(Initial%20Public%20Offering)%20Offerta,offrendoli%20al%20pubblico%20degli%20investitori)

*iPod* – da Wikipedia IT

*Java (linguaggio di programmazione)* - da Wikipedia IT

*Javascript* - da Wikipedia IT

*Charles Francis Jenkins* - from Wikipedia EN

*Kenjirō Takayanagi* - da Wikipedia IT

*Kill Switch*, in Mymovies.it, <https://www.mymovies.it/film/2017/kill-switch/>

*Kill Switch: cosa significa – dizionario*, in Civile.it/internet - Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro 27.10.2010, <https://www.civile.it/internet/Kill%20Switch>

*Laeken, dichiarazione di*, Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazione-di-laeken\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dichiarazione-di-laeken_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

*London Stock Exchange*, in Treccani Lessico del XXI Secolo (2013),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/london-stock-exchange\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/london-stock-exchange_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)

*mainframe* - da Wikipedia IT

*Medialive International Inc*, in Bloomberg Europe Edition,  
<https://www.bloomberg.com/profile/company/212714Z:US>

*Mercato finanziario*, in Skuola.net - Appunti – Economia & Ragioneria,  
<https://www.skuola.net/economia-ragioneria/mercato-finanziario.html#:~:text=Gli%20intermediari%20di%20borsa%2C%20regolati,le%20imprese%20di%20investimento%20extracomunitarie>

*Mercato pubblico*, in Borsa Italiana – Glossario,  
<https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/mercato-pubblico.html?lang=it>.  
*Mercato Pubblico* - da Wikipedia IT

EUR-Lex, Documento 31997Y1209(01) - *Definizione di mercato rilevante – Sintesi della Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5)*,  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:31997Y1209\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:31997Y1209(01))

*Metadata* - da Wikipedia IT

*Metaverse* - from Wikipedia EN

*MiFID: cos'è e come funziona la direttiva europea*, in Borsa&Finanza 02/02/2022,  
<https://borsaefinanza.it/mifid-cose-e-come-funziona-la-direttiva-europea/>

*migliore pratica, tecnica della (best practice)*, in Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/migliore-pratica-tecnica-della\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/migliore-pratica-tecnica-della_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

*NetMundial Initiative* – from WIKIPEDIA EN

*NETmundial Multistakeholder Statement*, April, 24th 2014, <https://netmundial.br/2014/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf>  
(citato ma non studiato)

*Neuer Market* - de Wikipédia FR  
*Neuer Markt* - da Wikipedia DE

*New economy*, in Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/new-economy>  
*New economy* – da Wikipedia IT  
*New economy*, in Wikidizionario, [https://it.wiktionary.org/wiki/new\\_economy](https://it.wiktionary.org/wiki/new_economy)

*newsgroup*, in Treccani Vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/newsgroup/>

*NFT (Non-Fungible Token): cosa sono e come funzionano*, FTA Online, 28 Apr 2022, in *Borsa Italiana - Notizie*, [www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/nft-cosa-sono.htm](http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/nft-cosa-sono.htm)

*Nieuwe Markt Amsterdam Exchanges*, in De Financiële Begrippenlijst (olandese; in it.: Glossario finanziario), <https://www.dfbonline.nl/begrip/4010/nieuwe-markt-amsterdam-exchanges>

*NMAX* - Wikipedia (NL)

*Nouveau Marché* – de Wikipédia FR

*Nuovo Mercato* – de Wikipédia FR

*Nupedia* - da Wikipedia IT

*NYSE Euronext*, in Treccani Dizionario di Economia e Finanza (2012),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/nyse-euronext\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/nyse-euronext_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

*O'Reilly Media* - da Wikipedia IT

*O'Reilly, Tim* - da Wikipedia IT

*Old economy*, in Wikidizionario, [https://it.wiktionary.org/wiki/old\\_economy](https://it.wiktionary.org/wiki/old_economy)

*Organizzazione sovranazionale*, in Edizioni Simone - Dizionari Simone,  
<https://dizionari.simone.it/11/organizzazione-sovranazionale>

*Parallelmarkt* - Wikipedia (NL)

*Partenariato multilaterale internazionale contro le minacce informatiche* - da Wikipedia IT

*Partenariato pubblico-privato* – da Wikipedia IT

*Pay-per-click* - da Wikipedia IT

*Pay-per-click* - from Wikipedia EN

*peer-to-peer*, in Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/peer-to-peer/>  
*Peer-to-peer* - da Wikipedia IT

*penny stock* – from Wikipedia EN

*Piano delle frequenze di Ginevra del 1975* - da Wikipedia IT

Ministero dello Sviluppo Economico, *Piano Nazionale Industria 4.0*,  
[https://www.governo.it/sites/governo.it/files/industria\\_40\\_MISE.pdf](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/industria_40_MISE.pdf)

*Podcast*, in Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/podcast/>

*Podcasting* - da Wikipedia IT

*Postel, Jon* – from Wikipedia EN

*private equity*, in Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/private-equity/>

*Produzione additiva* - da Wikipedia IT

*Protocollo di comunicazione* - da Wikipedia IT

*public health*, Britannica - Science & Tech, <https://www.britannica.com/search?query=public+health>

*Radiocomunicazione* - da Wikipedia IT

*Radiomarelli* - da Wikipedia IT

*Radiotelevisione*, Enciclopedia Europea vol. IX, Garzanti 1979

*Rai - Radiotelevisione Italiana*, Treccani Enciclopedia on line,  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/rai-radiotelevisione-italiana>

Your Europe, *Roaming: utilizzare il cellulare nell'UE* (ultima verifica: 20/11/2023),  
[https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index\\_it.htm#:~:text=Il%20roaming%20%C3%A8%20il%20servizio,cio%C3%A8%20dove%20lavori%20o%20studi.](https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_it.htm#:~:text=Il%20roaming%20%C3%A8%20il%20servizio,cio%C3%A8%20dove%20lavori%20o%20studi.)

*RT (rete televisiva)* - da Wikipedia IT

*Tecnologia RFID: concetti base*, in RFID Global by Softwork – Tecnologia RFID,  
<https://www.rfidglobal.it/tecnologia-rfid/>

EUR-Lex, Glossario delle sintesi, *Rifusione dei testi legislativi*,  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:legislation\\_recasting](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:legislation_recasting)

Fondazione Fiera di Milano – Archivio storico, *Safar Società Anonima Fabbrica Apparecchi Radiofonici*,  
<https://archivistorico.fondazionefiera.it/entita/995-safar-societa-anonima-fabbrica-apparecchi-radiofonici>

*Satellite per telerilevamento* - da Wikipedia IT

*Seconda guerra mondiale*, Treccani Enciclopedia on line,  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/seconda-guerra-mondiale>

EUR-Lex, Glossario delle sintesi – *Servizio universale*,  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:universal\\_service](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:universal_service)

*Sistema di posizionamento globale* - da Wikipedia IT

*Sistema europeo delle banche centrali* – da Wikipedia IT

*Sistema monetario europeo*, in Treccani Dizionario di Storia (2011),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-monetario-europeo\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-monetario-europeo_%28Dizionario-di-Storia%29/)

*Sistema operativo* - da Wikipedia IT

*Situation comedy*, Treccani vocabolario, <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/situation-comedy/>.

*Smartphone* - da Wikipedia IT

*Snowden, Edward* – da Wikipedia IT

*Social commerce* - da Wikipedia IT

*Social media* - da Wikipedia IT

*Società della conoscenza*, da Wikipedia IT

*Soft Skill*, in Almalaurea -FAQ e supporto - manuale utente per laureati e studenti,  
<https://www.almalaurea.it/info/aiuto/lau/manuale/soft-skill>

*Quali sono le soft skills più richieste dalle imprese nel 2021*, in Salesline - HR News, marzo 7, 21,  
<https://salesline.it/quali-sono-le-soft-skills-piu-richieste-dalle-imprese-nel-2021>

*Softkey* - from Wikipedia EN

*Software proprietario* – da Wikipedia IT

*Cos'è lo spazio Schengen?*, Consiglio Europeo – Consiglio dell'Unione Europea - Politiche,  
<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/schengen-area/#members>

*stakeholder*, in Treccani Enciclopedia on line,  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/#:~:text=stakeholder%20Tutti%20i%20soggetti%2C%20individui,influenza%20le%20fasi%20o%20il\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/#:~:text=stakeholder%20Tutti%20i%20soggetti%2C%20individui,influenza%20le%20fasi%20o%20il).)

*Stampa 3D* - da Wikipedia IT

*Standard Internet* - da Wikipedia IT

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari Europei, Comunicazione – Europarole,  
*Start-up (o startup)*, 25 settembre 2020,  
<https://www.affarieuropei.gov.it/it/comunicazione/europarole/start-up-o-startup/>

*Storia della televisione* - da Wikiversità, l'apprendimento libero,  
[https://it.wikiversity.org/wiki/Storia\\_della\\_televisione](https://it.wikiversity.org/wiki/Storia_della_televisione)

*Storia delle borse*,  
[https://it.frfwiki.wiki/wik/Histoire\\_des\\_bourses\\_de\\_valeurs#Nasdaq,\\_SEAOQ,\\_Easdaq,\\_les\\_premi%C3%A8res\\_Bourses\\_d%C3%A9localis%C3%A9es](https://it.frfwiki.wiki/wik/Histoire_des_bourses_de_valeurs#Nasdaq,_SEAOQ,_Easdaq,_les_premi%C3%A8res_Bourses_d%C3%A9localis%C3%A9es)

*streaming*, in Encyclopedia Britannica, Aug. 12 2021,  
<https://www.britannica.com/topic/streaming-data-transmission>  
*streaming*, in Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/streaming>

*Streaming media* - da Wikipedia IT

*Tablet* - da Wikipedia IT

*Tablet*, in Wikidizionario, <https://it.wiktionary.org/wiki/tablet>

*Targeted advertising* - from Wikipedia EN

*Telefono* - da Wikipedia IT

*Telefono cellulare* - da Wikipedia IT

*Telegrafo* - da Wikipedia IT.

*Teletext* - da Wikipedia IT

*1984 Televideo*, in Treccani 90 anni di cultura italiana,  
<https://www.treccani.it/90anni/parole/1984-televideo.html>  
*Televideo* – da Wikipedia IT

*Televisione*, Treccani Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/televisione>  
*Televisione*, Treccani Dizionario di Storia (2011),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/televisione\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/televisione_%28Dizionario-di-Storia%29/)

Internet Archive, DTIC ADA365611: *Tera-node Network Technology (TASK 4) Network Infrastructure Activities (NIA)*, by Defense Technical Information Center, Publication date 1999-07-01,  
[https://archive.org/details/DTIC\\_ADA365611](https://archive.org/details/DTIC_ADA365611)/mode/2up

*Trattato di Londra, 1949* – da Wikisource IT

*Treaty of Versailles/Part XII* – from Wikisource EN,  
[https://en.wikisource.org/wiki/Treaty\\_of\\_Versailles/Part\\_XII](https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Versailles/Part_XII)

*UCE (Unità di Conto Europea)*, in Dizionari Simone, <https://dizionari.simone.it/6/uce>  
*Unità di conto europea* – da Wikipedia IT

UNIVAC - from Wikipedia EN

*Uplink (telecomunicazioni)*, da Wikipedia IT

*Watts Davies, Donald, Digital Packet Switching*, in National Inventors Hall of fame – Inductees,  
<https://www.invent.org/inductees/donald-watts-davies>

*Venture capital*, in Borsa Italiana - Glossario,  
<https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/venture-capital.html>  
*Venture capital*, in Treccani Enciclopedia on line,  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/venture-capital/>

*Videoclip*, Treccani vocabolario on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/videoclip/>

*Vladimir Koz'mič Zvorykin* - da Wikipedia IT

*Dal web 1.0 al Web 5.0*, in Hosting per te, 6 mag 2019, <https://blog.hostingperte.it/dal-web-1-0-al-web-5-0/>

*Web 2.0 Summit* - from Wikipedia EN

*web 3.0*, in Treccani Lessico del XXI Secolo (2013),  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/web-3-0\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/web-3-0_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)  
*Web 3.0* - da Wikipedia IT

*Internet di ultima generazione: WEB 3.0*, in BitcoinEthereumNews.com - Tecnologia, 04/05/2022,  
<https://it.bitcoinethereumnews.com/technology/the-newest-generation-internet-web-3-0/>

*Web 4.0: Internet of Things e AI*, in ITpedia, 12 nov 2018 (ult. agg. 23 lug 2022),

<https://it.itpedia.nl/2018/11/12/web-4-0-the-internet-of-things-en-ai/>

*Cos'è il Web 4.0?*, in Criticalcase - blog, <https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-web-4-0.html>

*web chat*, in Simple English Wikipedia EN, in [https://simple.wikipedia.org/wiki/Web\\_chat](https://simple.wikipedia.org/wiki/Web_chat)

*Web designer* – da Wikipedia IT

*Web dinamico* - da Wikipedia IT

*Web mobile* - da Wikipedia IT

*Web semantico* - da Wikipedia IT

*Web statico* - da Wikipedia IT

*Webmaster* - da Wikipedia IT

*Wiki* - da Wikipedia IT

*World Summit on the Information Society* - from Wikipedia EN

*Xanga* - from Wikipedia EN

*XML*, in Treccani Encyclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/xml/>

*Zworykin, Vladimir Kosma*, Treccani Encyclopedia on line,  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/vladimir-kosma-zworykin/>